Google

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Google

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

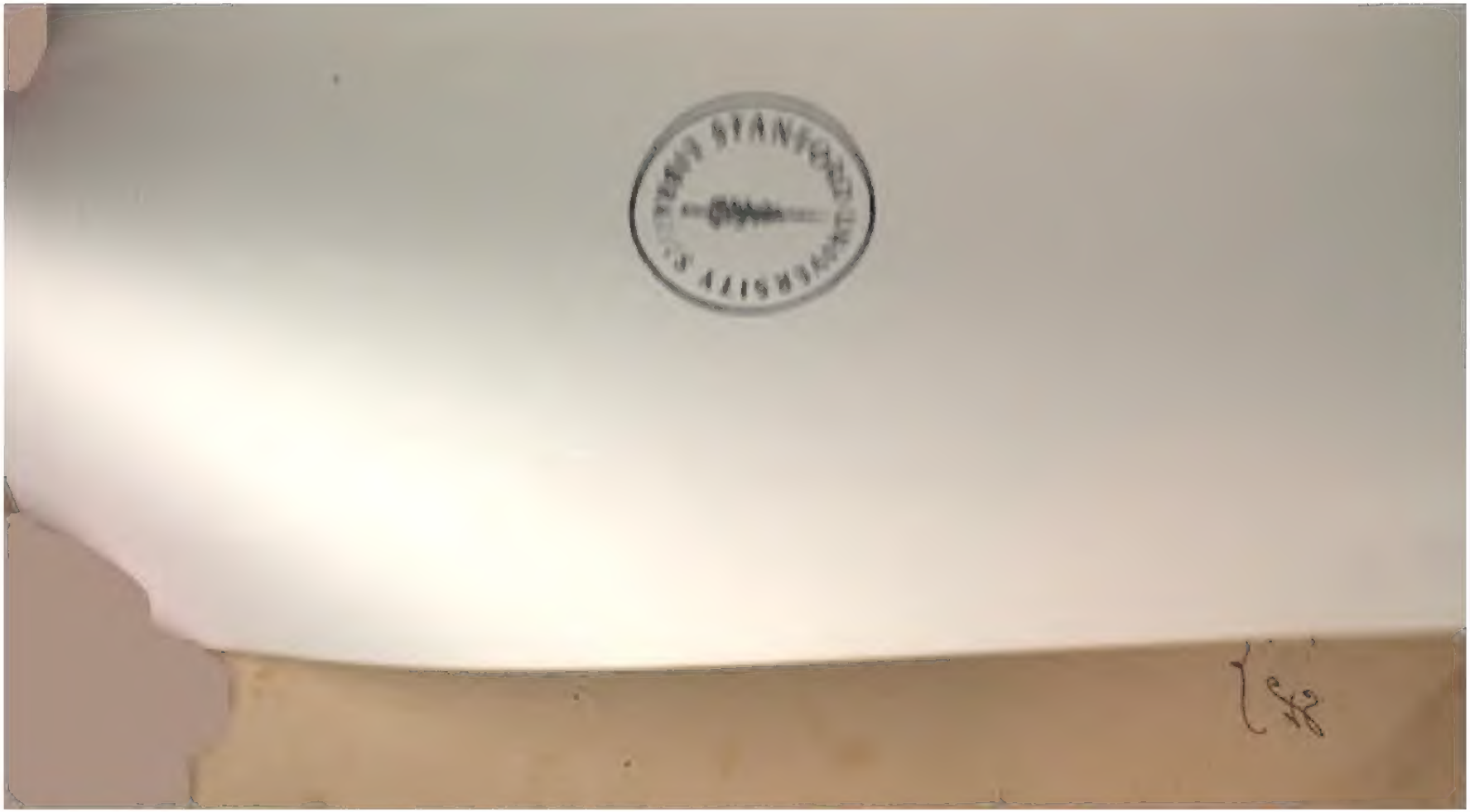
LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY

RIMINI

NEL SECOLO XIII

Ossia

Volume Terzo

DELLA STORIA CIVILE E SACRA RIMINESE

DEL

DOTTOR LUIGI TONINI

Bibliot. della Gambalunga; Prof. di Istituzioni Civili, Commerciali e Criminali; Membro effettivo della R. Deputazione di Storia Patria per le Romagne, non che della R. Commiss. italiana dei Testi di Lingua; Socio di varie Accademie.

CON APPENDICE DI DOCUMENTI

Rimini 1862.

Tipi Malvolti ed Ercolani

DG975
R5T59
v.3

AGLI STVDIOSI

DELLE COSE D'ITALIA

QVESTO VOLVME III

DELLA STORIA DI RIMINI

CHE ILLVSTRA

LA SIGNORIA DEL COMVNE

NEL SECOLO XIII

L. TONINI RIMINESE

INTITOLA

E RACCOMANDA

Posto sotto la tutela delle Leggi relative alla proprietà lett

TAVOLA DEI CAPITOLI E DEI PARAGRAFI

PREFAZIONE . . . . . Pag. XV.
NUOVO SUPPLEMENTO AL VOL. I. . . . . „ XXIII.
Su trebolo dell Aes grave riminese . . . . . „ ivi
Lunghezza della Via Flaminia . . . . . „ ivi
Rimini occupata da Mario . . . . . „ ivi
Se Cesare abbia arringato in Rimini i soldati . . . „ XXIV.
Della Tornatura riminese . . . . . „ ivi
Vigoline Panziane . . . . . „ ivi
Scioglimenti su varie lapidi . . . . . „ XXV.
Illustrazione dei Marmi trovati nel 1860-61 . . . „ ivi
Lettera del Valentiss. Conte Bart. Borghesi . . . . „ XXXVII.
SUPPLEMENTO AL VOL. II. „ XXXIX.
Numero della Popolazione riminese Urbana e Diocesana „ ivi
S. Teodoro, Pittura in S. Agostino . . . . . „ ivi
Sul rapimento del Corpo di S. Gaudenzo. . . . . . „ ivi
Vescovi . . . . . „ XL.
Pieve di S. Paola di Roncofreddo . . . . . „ ivi
Giovanni Vescovo di Forlì. . . . . . „ ivi
Atti pubblicati nell' Appendice sugli Apografi Garampiani che ora sono nelle Collezioni del Zanotti in Gambalunga „ XLI.
Correzioni varie e avvertimenti . . . . . „ XLIII.

Storia Civile

CAPO I. FATTI E AVVENIMENTI PROPRII DEL COMUNE
§. 1. *Come i Riminesi furono all'ajuto de' Forlivesi; e come furono rotti al Budrio dai Cesenati.* Anni 1201-2 Pag. 1.
§. 2. *Come gli Urbinati si posero sotto la difensione dei Riminesi, e gli Osimani qui furono scomunicati* An. 1202-3 . . . . . „ 3.
§. 3. *Come Garatone de' Righizzi con l' ajuto de' Riminesi rientrò in Cesena, e come ne fu respinto.* An. 1204 „ 4.
§. 4. *Erezione del Palazzo del Comune.* An. 1205. . „ 5.
§. 5. *Di nuovo dissidio tra Cesenati e Riminesi per ragion de' confini composto pel Podesta di Bologna.* An. 1205 . . . . . „ 7.

§ 6. *Come Madio Podestà fu ucciso, e il suo Notajo con altri fu derubato; e come il Comune ne pagò l' emenda.* An. 1206 . . . . . „ 10.

§ 7. *Guerra tra i Riminesi dall' una, e i Pesaresi coi Bandoni dall' altra. Concordia tra Rimini e Fano.* An. 1207. . . . . „ 12

§. 8. *Di Ottone IV Imperatore e dell' autorità sua in Romagna.* An. 1208-15. . . . . „ 14.

§. 9 *Giovanni di Malatesta, e Malatesta, sottopongono sè e loro Castella ai Riminesi.* An. 1216. . . „ 15.

§. 10. *Vittoria dei Riminesi sui Cesenati a Longiano, in favor de' quali ultimi corrono i Bolognesi con quei di Ferrara, Reggio, Faenza, Forlì, e Bertinoro.* An. 1216 . . . . . „ 17.

§. 11. *Pei Riminesi accorrono quei di Ravenna, Pesaro, Fano, Urbino, e Montefeltro. L' oste nemica pone il Campo a S. Cristina, ove è composta la pace.* An. 1216 . . . . . „ 18.

§. 12. *Riminesi per guerra a Fossombrone scomunicati. Nuove Convenzioni con Fano.* An. 1217-18 . „ 22.

§. 13. *Statuti sulla francazione de' Servi, e sull' aggregazione de' Cittadini.* An. 1218-20 . . . . „ 23.

§. 14. *Come Federico Imp. ebbe ubbidienza in Romagna. Viceconti messi nel rimincse. Parole su questo Contado.* An. 1220-23 . . . . . „ 28.

§. 15. *Differenze tra Faneși composte dai nostri. L' Abbate di Classe sottopone suoi uomini al Comun di Longiano.* An. 1222-3. . . . . „ 33.

§. 16. *Per nuovi Statuti contrarj alla Chiesa il Comune è interdetto; indi è assoluto da Giudice suddelegato, ma non dal Pontefice.* An. 1223-26. „ 35.

§. 17. *Come i Rodolfi da Lauditorio condonarono al Comune certe offese ricevute nelle terre loro.* An. 1225 „ 38.

§. 18. *Federico II Imp. per Rimini va a Ravenna, donde co' nostri dirigendosi a Cremona è ributtato dai Faentini.* An. 1226 . . . . . „ 39.

§. 19. *Come fu tumulto contro Inghiramo Podestà, punitore di donne eretiche.* An. 1226 . . . „ 40

§ 20. *Di nuova guerra tra Riminesi e Pesaresi a cagione de' Bandoni e de' Berardini.* An. 1228 . „ 41.

§ 21. *Lega fra Osimo, Recanati, Umana, Castelfeardo, e Cingoli, con Rimini, Fano, e Sinigallia, contro Pesaresi, Anconitani, e Jesini.* An. 1228 „ 44

§ 22. *I Conti del Montefeltro e di Carpegna giurono la cittadinanza di Rimini. Monte Peloso ottiene la protezione de' Riminesi.* An. 1228 . . . „ 45.

§ 23. *Lega fra Rimini e Città di Castello. Convenzione cogli uomini di Castel Firenzuola. Militi dati ai Bolognesi contro Modena. Ripatico da pagarsi in Ferrara.* An. 1228. . . . . „ 48.

§ 24. *Come la guerra contro i Pesaresi fu composta.* An. 1229 . . . . . „ 51.

§ 25. *Come fu lega tra Ravenna, Rimini, Forlì, e Bertinoro: e come Rimini fu compresa nella pace tra il Pontefice e l' Imperatore.* An. 1230 . . „ 53.

§ 26. *Come i Riminesi fecer richiami a Cesena per danni ricevuti: e come dai Bolognesi e dall' Arciv. di Rav. ebbero a sentire altrettanto* An. 1230-31 . „ 56.

§ 27. *Come i Riminesi furono assicurati che il Contado loro non sarebbe concesso che al Comune di Rimini.* An. 1231 . . . . . „ 59.

§ 28. *Ostaggi de' Conti di Bagnacavallo e di Traversara consegnati ai Riminesi e restituiti.* An. 1232 „ 60.

§ 29. *I Conti di Carpegna e dei Mualdo si sottopongono al Comune di Rimini.* An. 1232 . . . „ 61.

§ 30. *Guerra contro Urbino. Quei di Cavallino, Verrugola, Monte Fabbri, e Macerata, si sottomettono a Rimini.* An. 1233 . . . . . „ 63.

§ 31. *Come i Riminesi posero campo nel Contado di Urbino. I Signori di Monte Albano, e quei di Majolo, si sottomettono al Comune di Rimini.* An. 1233 . . . . . „ 67.

§ 32. *Come Carnelevario Conte di Romagna si unì al Comune di Rimini per aver ubbidienza dagli Urbinati.* An. 1233 . . . . . „ 68.

§ 33. *Giuramento delle Castella e Ville del Contado in favor del Comune.* An. 1233 . . . . . „ 70.

§ 34. *Come la Badia di S. Tommaso in Foglia pose sue Terre e suoi uomini nella protezione di Rimini.* An. 1233 . . . . . „ 72

§. 35. *Come fu pace fra Rimini e Urbino. Memoria di rigorosa invernata.* An. 1233-34. . . . . „

§. 36. *Come la pace tra Rimini e Urbino fu cagione di nuovi moti in Romagna.* An. 1234 . . „

§. 37. *Discordia in Ravenna. Uguizzone Taddei giura la cittadinanza di Rimini. Riminesi al Consiglio di Venezia. Trattati commerciali con Ragusi.* An. 1234 „

§. 38. *Federico II in Rimini. Continuazione della guerra in Romagna. Lagnanze dell' Arcives. di Ravenna per danni ricevuti.* An. 1235 . . . . . „

§. 39. *Ambasciatori delle città ghibelline al Pontefice. Vittoria de' Faentini sui Forlivesi, Ravennati, e Riminesi.* An. 1236. . . . . „

§. 40. *I Cesenati fan pace con Ravenna, Rimini, e Bertinoro. Quei di Coriano in dissidio con l' Arcivescovo.* An. 1237 . . . . . „

§. 41. *Quei di Monte Colombo giurano fedeltà all' Arcivescovo di Ravenna. Novità in Faenza.* An. 1238 „

§. 42. *Come Romagna piegasse a parte guelfa, poi tornasse ghibellina.* An. 1239-1241 . . . . „

§. 43. *Vacanza della S. Sede. Rivendita fatta dal Comune ai Canonici. Lettera di Re Arrigo in favore de' Guelfi.* An. 1241-46. . . . . „

§. 44. *Erezione di nuove mura urbane.* An. 1240-48. „

§. 45. *Rotto a Parma Federico Imp, Malatesta sottrae Rimini all' Impero, e rinforza il Castello di S. Arcangelo.* An. 1247-8. . . . . „

§. 46. *Come S. Pietro Martire mettesse pace fra Rimini e più città di Romagna.* An. 1249. . . . . „

§. 47. *Di Re Guglielmo, e di Papa Innocenzo IV. Loro privilegi in favore de' Riminesi, fra quali la Zecca.* An. 1249-50 . . . . . „

§. 48. *Di Re Corrado: e come i Ghibellini devastassero il riminese, poi facessero compromesso nell' Arcivescovo di Ravenna. Introduzione dei Capitani del Popolo.* An. 1251-54. . . . . „

§. 49. *Contesa fra il Vescovo e il Comune su più Castella, fra cui S. Arcangelo. Il Conte di Romagna per l' Impero e per la S. Sede conferma i privilegi de' Riminesi.* An. 1254-5 . . . . „

§ 50. *Nuova depressione de' Ghibellini. Dissidj fra il Comune e l' Arcivescovo di Ravenna ed altre Chiese.* An. 1256-58 . . . . . „ 107
§ 51 *Superiorità de' Ghibellini nella Marca d' Ancona e in Toscana. Carestia nel Bolognese.* An. 1259-60 „ 109
§ 52. *Introduzione de' Frati Umiliati pel lanificio. Floridezza del nostro Comune. Nuovi Borghi. Compra del Castello di Serravalle.* An. 1261 . . . . „ 110
§ 53 *L' Arcivescovo di Ravenna manda suoi Viceconti in Savignano. Malatesta ottiene la Contea di Ghiaggiolo.* An. 1261-3 . . . . . „ 112
§ 54. *Nuove speranze e nuova depressione dei Ghibellini. Morte di Azzo VII d' Este. Statuto sulla francazione dei canoni.* An. 1262-4 . . „ 114
§ 55 *Lettere dell' Imperatore di Costantinopoli intercette. Tumulto con vantaggio di Malatesta e de' Guelfi.* An. 1263-5 . . . . . „ 115
§ 56. *Coronazione e vittoria di Carlo d' Angiò. Servigi prestati da Malatesta. Ritorno de' Ghibellini in patria.* An. 1266-7 . . . . . „ 117
§ 57. *Vittoria di Re Carlo su Corradino; e come Malatesta fatto fu Vicario in Firenze.* An. 1268-9 „ 118
§ 58 *Nuove contese per la giurisdizione della Chiesa Ravennate in Cesena, Rimini, e Pesaro; e come ebbe origine la Terra di Cattolica.* An. 1270-1 „ 120
§ 59. *Nuova espulsione de' Ghibellini da Rimini. Malatesta rompe il Conte Guido nella Marca. Capitano di Bologna poi di Cesena è rotto a Faenza e a Reversano. Con tutto ciò dà ajuto a Guido da Polenta contro Ravenna.* An. 1271-75. „ 123
§ 60. *Di nuova pace fra le città di Romagna. Ostaggi del Conte di Romena nel Castello di Tredozio.* An. 1276-7 . . . . . „ 127
§ 61 *Come Romagna venne restituita alla Chiesa; e i Riminesi giurarono ubbidienza al Pontefice.* An. 1277-8 . . . . . „ 129
§ 62. *Come i Riminesi vennero scomunicati per imposizioni messe sui possedimenti della Chiesa di Ravenna.* An. 1278-9 . . . . . „ 131
§ 63 *Nuove contese fra il Comune e il Vescovo sulla Signoria di varie Castella* An. 1279 . . . . „ 133

§. 64. *Viaggi del Conte per la Romagna. Tumulti in varie parti di essa. Lettere di Martino IV a Malatesta. Rotta de' Francesi in Forlì.* An. 1279-82 ,,

§ 65. *Come la Chiesa ebbe Cesena, Forlì, Urbino; e come vi contribuirono Malatesta e i Riminesi, ai quali dal Pontefice furono confermate le antiche franchigie.* An. 1283-4 . . . . . ,,

§. 66. *Di più fatti orribili per Romagna. Pericolo corso da Malatesta in Cesena; e come Giovanni suo figlio fu Podestà di Pesaro.* An. 1285 . . . ,,

§. 67. *Come per opera di Malatesta da Verucchio i maggiori Baroni di Forlì e Faenza fecero pace* An. 1285-7 . . . . . ,,

§. 68. *Come il Conte di Romagna tese insidie a Malatesta, carcerò gli Ambasciatori di Rimini al Parlamento d' Imola, e citò Malatesta, il Comune, e molti Riminesi.* An. 1287-8 . . . . . ,,

§ 69. *Come Malatesta tornò in grazia della Chiesa, e fu cacciato dai Ghibellini: e come questi domandarono ubbidienza da tutte le Castella del Territorio.* An. 1288. . . . . ,,

§. 70. *Gianciotto occupa Santarcangelo; Malatestino Monte Scudolo. Processi del Conte, e appellazioni al Pontefice. Scorrerie a Monte Gridolfo e Serbadone.* An. 1287-8. . . . . ,,

§. 71. *Come Stefano Colonna compose la pace fra il Comune di Rimini e i Malatesti.* An. 1289-90. ,,

§. 72. *Come fu tumulto in Rimini contro Stefano Colonna: e Martino Cataldi fu impiccato.* An. 1290 ,,

§. 73. *Stefano Colonna carcerato in Ravenna, Malatesta riprende il governo di Rimini.* An. 1290-3 ,,

§. 74. *Riconciliazione di Taddeo Conte di Montefeltro e Urbino con Malatesta da Verucchio.* An. 1293. ,,

§ 75. *Come il Comune fu rimesso in ogni suo diritto con facoltà di armarsi, e furono cancellate le Sentenze del 1288 contro di esso.* An. 1294 . ,,

§ 76. *Come al governo di Romagna venne Roberto da Cornay, poi Pietro Arciv. di Monreale; e come furono cancellate le Sentenze di Stefano Colonna.* An. 1294-5. . . . . ,,

77 *Guglielmo Durante Vescovo Mimatense nuovo Conte tien parlamento in Cesena.* An. 1295. . „ 168
78. *Come Malatesta da Verucchio pervenne alla Signoria di Rimini.* An. 1295 . . . . . „ 169
79 *Condanne contro gli espulsi. Cure del Pontefice per la pace. Nimicizia tra Malatesta e il fratello da Sogliano.* An. 1296 . . . . . „ 175
80. *Come Cesena, Forlì, Faenza, e Imola nel Parlamento in Rimini furono sottoposte ad interdetto e messe al bando della Provincia.* An. 1296 . „ 178
81. *Sospetti e proteste di Malatesta contro Taddeo di Montefeltro. Vittorie de' Ghibellini.* An. 1296 „ 181
82 *Massimo da Piperno Conte di Romagna. Nuova riconciliazione fra Taddeo di Montefeltro e Malatesta da Verucchio.* An. 1296-7 . . . . „ 183
83. *Come Galassino Parcitadi fu riscattato dai Ghibellini colla cessione di Alberghettino Manfredi: e come quei della Lega incendiarono il tenèr di Longiano.* An. 1297 . . . . . „ 185
84. *Come Uberto del fu Paolo Malatesta si unì a' Ghibellini, e fatto fu lor Capitano.* An. 1297. „ 186
85. *Come Guelfi e Ghibellini fecero compromesso per la pace in Papa Bonifazio VIII; e come questa seguì.* An. 1297-9 . . . . . „ 187
86 *Come i servigi di Malatesta furono gratificati. Legazione del Card. d' Acquasparta. Stato di Romagna allo spirare del Secolo.* An. 1299-1300. „ 190

CAPO II. DEI MAGISTRATI

1. *Magistrati Municipali: ossia Notizie generali sul Podestà e sua Corte; sui Capitani del Popolo, Quattro Ufficiali, e Consiglio* . . . . . „ 193
2. *Serie dei Podestà di Rimini a tutto il Secolo XIII con menzione degli altri Magistrati principali del Comune* . . . . . „ 199
3 *Magistrati Imperiali e Pontificî* . . . . . „ 221
4 *Conti e Viceconti Imperiali* . . . . . „ 222
5 *Conti o Rettori Pontificî* . . . . . „ 223

CAPO III. FAMIGLIE E UOMINI ILLUSTRI

1 *Partizione del Capitolo* . . . . . „ 225
2. *Degli Omodei.* . . . . . „ ivi

§. 3. *De' Parcitadi* . . . . . ,,
§. 4 *Federico Tignoso e sua brigata* . . . . . ,,
§. 5 *Dei Gambanserri* . . . . . ,,
§. 6. *Dei Malatesti* . . . . . ,,
Tavola Genealogica di questa Famiglia . . . ,,
§. 7. *Di Malatesta da Verucchio* . . . . . ,,
§ 8. *Delle mogli di Malatesta da Verucchio e de' loro figli* . . . . . ,,
§. 9 *Di Giovanni Sciancato e de' suoi figli.* . . . ,,
§. 10 *Di Paolo il Bello, e de' suoi figli.* . . . . ,,
§. 11. *Della morte di Paolo e di Francesca: in particolare dell' anno e del luogo in che seguì.* . . . . ,,
§. 12. *Di Malatestino e di Ferrantino suo figlio.* . . ,,
§. 13. *Di Ramberto Arciprete, e di Pandolfo.* . . . ,,
§. 14. *Di Rengarda. Maddalena, e Simona* . . . . ,,
§. 15. *Di altri Malatesti d' origine ignota.* . . . . ,,
§. 16. *Di altri Riminesi noti per Uffici e Dignità civili.* ,,
§. 17. *Memorie di Medici, e di esercenti arti liberali* ,,

Storia Sacra

Cap. I. dei Vescovi.
§. 1. *Di un Catalogo de' Pastori Riminesi presso i Bollandisti.* . . . . . ,,
§. 2. *Di Ugo, Ventura, e Benno* . . . . . ,,
§. 3. *Di Rainerio, Algisio, e Giacomo: e della Istituzione dei Vicarj Vescovili.* . . . . . ,,
§. 4. *Di Ugo II, Ambrogio, Guido, e Lorenzo.* . . ,,
§. 5. *Riepilogo dei Vescovi di Rimini in questo Secolo.* ,,
Cap. II. del Capitolo della Cattedrale
§. 1. *Dei Preposti* . . . . . ,,
§. 2. *Arcidiaconi, Camerlenghi, e Canonici* . . . . ,,
Cap. III. Introduzione di nuovi Ordini Religiosi, Ospedali, Ricoveri, ec.
§. 1. *Come la Provvidenza mandò conforto d' ajuti straordinarj ne' maggiori bisogni della sua Chiesa.* . ,,
§. 2. *De' Frati Minori di San Francesco.* . . . . ,,
§ 3. *Come in Rimini fu istituito il S. Offizio.* . . ,,
§ 4. *Dei Frati Eremitani di S. Agostino.* . . . . ,,
§. 5. *Dei Frati Predicatori di S. Domenico.* . . . . ,,

§ 6. *Dei Frati Umiliati, e della erezione della Chiesa di San Matteo* . . . . . „ 331
§ 7. *Di varie Case religiose de' Camaldolesi e de' Classensi nel territorio riminese.* . . . . . „ ivi
§ 8. *Dei Monasteri di Mirasole, di S. Matteo, di S. Maria in Turre muro, e delle Santuccie* . . . . . „ 333
§ 9. *Dei varj Spedali sorti in questo Secolo; in particolare di S. Spirito, di S Lazzaro, degli Armeni ec.* „ 338
§ 10. *Di alcune Chiese e Cappelle che cominciano ad esser ricordate in questo Secolo* . . . . . „ 343

CAP. IV. DEI SANTI, BEATI, E VENERABILI.

§ 1. *Di S. Antonio, e de' suoi miracoli in Rimini* . „ 345
§ 2. *Di S. Aldebrando Preposto della Chiesa Riminese, poi Vescovo di Fossombrone.* . . . . . „ 351
§ 3. *Del B. Amato da Saludeccio* . . . . . „ 356
§ 4. *Dei Venerabili Fra Giovanni Baronci o Barocci, e Fra Andrea dal Dolce, de' Minori di S. Francesco.* „ 360
§ 5. *Del B. Tommaso Agostiniano* . . . . . „ 363
§ 6. *Ricordo di alcuni altri Beati e Venerabili sorti in questo Secolo* . . . . . „ 365
§ 7. *Della prodigiosa Immagine detta la Madonna di Rimini, che si venera in S. Marziale a Venezia* . „ ivi

CAPO V. ECCLESIASTICI RIMINESI DISTINTI PER DIGNITA' E PER SCIENZE . . . . . „ 369

APPENDICE DI DOCUMENTI . . . . . „ 373

PREFAZIONE

A Secolo sì fecondo di avvenimenti e di civili perturbazioni, siccome fu il dodicesimo, altro ne venne dietro non meno splendido nè meno operoso, ma, come era da aspettarsi, altrettanto ancora più sconvolto e più turbolento. Il Secolo XIII mostra in ogni dove per Italia una vita nuova: conciossiachè ogni Municipio, costituitasi propria e libera cittadinanza, prende forme più stabili, accoglie istituzioni più regolari, e con leghe e con trattati accresce di autorità e di potenza. Quindi la civiltà, rimesso in onore il Gius romano, e spogliando la vecchia scoria, non solo si prova dar nuovi passi, ma procede poco men che gigante. Del pari la Chiesa, arricchita di nuovi Ordini religiosi e feconda di nuovi Eroi, come si adopera a trionfare dell' ignoranza e della superstizione, così fa sentire gli effetti di quella carità, che mirabilmente la informa. Con ciò si ingentiliscono gli animi: le scienze e le arti si rinfrancano: e la nuova lingua, dianzi ancor rude, prende forma e si prepara a vestirsi di pellegrine bellezze. Tutto in somma promette felicità e gloria non più conseguita. Se non che l'ambizione infrenabile e cieca di stolto municipalismo, mossa ad un tempo da opposte unioni del pari potenti e focose, spense troppo presto quella nascente dolcezza civile; sicchè, aperta la via alle guerre ed al sangue, operò che ogni contrada, se non tornò barbara, in peggiore tirannide ricadesse.

Proseguendo la Storia nostra ci avverrà di vedere che ciò che fu in ogni terra, fu pure fra noi; non ostante che quei savi moderatori della nuova Repubblica fiorentina, a rassodare la nascente potenza, avessero vôlto

gli animi al migliore de' modi, che fu, non il farsi temere, ma il farsi amare. Conciossiachè primo pensiero ebbero di collegarsi ai Comuni vicini con reciproche amicizie; e forti più di alleanze che di fanti e di cavalli, si governarono in modo da fuggire odio e invidia, e tener lontano molti di quei danni, di cui altre città furono miserevole esempio: non senza impugnare per altro le armi eglino pure qualunque volta l'onore, il dovere, la ragione lo domandarono. E nondimeno disgraziatamente qui ancora si svolse e attecchì il mal seme delle fazioni, le quali, sebbene men feroci che altrove, fecero che la Città divisa accogliesse entro di sè il morbo comune; e, tuttochè volta a parte guelfa (Chiesa e Popolo), piegasse pur finalmente ai voleri di un cittadino, dandosi in balia alla potente Casa de' Malatesti.

Anche i nemici di Dio si adoperarono qui pure nel volgere di questo secolo in far dolenti più d'una volta gli osservatori della sua legge. Ma il Signore mandò all'incontro uomini apostolici e taumaturghi, che ne trionfarono, e a larga mano ne ristorarono i danni. Chè anche a noi volse i passi il Serafico d'Assisi: e se l'eresia ci diede un Bonvillo, l'Ordine Minoritico ci diresse un Antonio a combatterlo e conquistarlo. Poi un Aldebrando, un Amato da Saludeccio, un Tommaso degli Eremitani, con altra bella accolta di Venerabili contemporanei, fecero questa Chiesa decorosa innanzi al Signore, e spettabilissima in faccia agli uomini; tenendo ferma la Fede, e viva e ardente ognora più la Carità, che è il soavissimo de' conforti ne' maggiori travagli della vita.

Il Libro, comprendendo solo un Secolo, è diviso in più Capi: gli uni per la Storia Civile, gli altri per la Sacra: e ciascuno è ripartito in più paragrafi a rendere più comoda la narrazione, e la lettura men fastidiosa. Ma innanzi tratto troverai qui pure nuovo Sup-

come parte di quella intitolata *Anonymi Itali Historia*: quale *Historia* altrove ho provato essere opera appunto dell' anzidetto Battaglia (2).

A questa vien dietro per antichità quella volgare di Scrittore anonimo, la quale scende al 1385; poi, ripresa da un secondo anonimo nel 1414, fu tratta al 1452: e fu pubblicata pur essa dal Muratori nel Vol. XV, preso a testo il Codice Rigazziano (assai nitido e bello del Sec. XV) che è in Gambalunga, segnato D. III, 42.

La terza infine è quella inedita di Baldo de' Branchi, egualmente in Gambalunga, la quale viene al 1474.

Tutte con poca diversità esordiscono dal 1248, cioè dalla rotta di Federico II a Parma, non ostante che in quella dell' Anonimo si legga invece *Federico Barbarossa* ed *Henrico* Successor suo, con errore manifestissimo: il quale non avvertito fe' che il Muratori vi ponesse in fronte l' anno 1188; cifra, che cerchi invano in quel Codice preso a testo da lui; mentre la stessa Cronaca poi in altro Codicetto della Biblioteca medesima, meno antico ma copia forse di più antico esemplare, ha preciso il 1248. Ed in vero se quel nostro Vicario imperiale, di cui ivi è fatto ricordo, si fosse presentato ad Arrigo VI, che non visse oltre il Settembre 1197, e prima di quegli anni già gli fosse nata la figliuola, questa come avrebbe potuto poi essere maritata *putta*, secondo che il Cronista dice, a Malatesta da Verucchio nato non prima del 1212? Ma ciò non regge nemmeno sostituendovi, come è da sostituirsi, Federico II; perocchè quella donna, la quale era la seconda moglie di Malatesta, non può esser nata più tardi del 1230; come verrà provato, ove sarà discorso delle mogli di quel nostro guelfo. Sicchè tutto il racconto cade in falso, nè si presenta accettabile per alcuna maniera.

(2) Vedi le mie *Memorie Storiche intorno a Francesca da Rimini p.* 60.

Ho detto che tutte queste Cronache *esordiscono* dal 1248; perchè intorno a quell' anno cominciano le cose ivi toccate di volo; quando ciò che può aver valore di Cronaca non prende più alto del 1295. E a questi anni ancora, come avvertii altrove, non mancano di un manifesto disordine, e di errori di fatto, da dover essere molto cauti nell' accettarne la narrazione senza aver ricorso ai documenti contemporanei.

Freddo per avventura e più che insipido tornerà a molti questo lavoro, non essendo che nuda esposizione de' fatti, e al tutto digiuna di quel frasario che oggi è la salsa di ogni scrittura. Lo che mi giovi di confessare candidamente nell' atto di richiamare alla memoria dei Leggitori le dichiarazioni espresse nella Prefazione al Volume antecedente: alle quali qui mi sia concesso di aggiungere, dover la Storia, per mio avviso, giudicare gli uomini secondo i loro tempi, e non quali oggi si vorrebbe che fossero stati. Chè non è egli ridicolo al pari che ingiusto il gridare e maledire ai morti anche più venerandi, perchè ebbero aspirazioni diverse da quelle che governano gli animi ne' tempi nostri? Oh! Dio mi guardi pur sempre da simile vigliaccheria!

Comunque sia, avrò condotto la storia riminese fino ai giorni di Dante; che è quanto a dire fino al rinovamento della civiltà europea. Ma egli mi sarebbe nell' animo e ne' voti di proseguirla con un quarto Volume da intitolarsi = *Rimini nella Signoria de' Malatesti* = il qual Volume, diviso in due Parti, dovrebbe comprendere la Storia riminese pei Secoli XIV e XV; e ne ho già presso che in pronto la parte prima. Indi vorrei seguisse altro Volume colle Memorie civili sacre e letterarie degli ultimi tre Secoli fino al 1800, ne' quali la Città prese a ubbidire alla Chiesa in temporale ancora direttamente. Ai quali potrebbe tener dietro altro ed ultimo

Volume, che, riassunta per epitome tutta la Storia, libera da ogni impedimento di critica discussione e da ogni fastidio di citazioni e di documenti, proprio a servigio di chi legge a diletto, offerisse in fine anche gli avvenimenti del Secol nostro. Ma potrei farmi a sperare di dar compimento io a tanto lavoro, pel quale sono indispensabili molti anni, sanità, pace, e più che mediocre fortuna? Nè con ciò sarìa già compiuto tutto che resta a fare intorno alla Storia nostra. Chè, quanto alla parte antica, resta pure a compimento della collezione epigrafica riminese la pubblicazione delle nostre figuline raccolte più completamente dal fu Domenico Paulucci, le quali sono ora in Gambalunga; corredandole delle opportune illustrazioni in molta parte già preparate, ma rimaste inedite per morte del Collettore. Aggiungi come bell' argomento alle investigazioni dell' antiquario riminese sarebbe pure la topografia antica dell' agro nostro, rintracciando gli antichi fondi pei nomi loro; donde forse altri caverebbe nuova luce dai documenti per la illustrazione delle Terre, Castella, e Ville, che in più bassa età vi sorsero sopra. Ma, per gli studj che corrono, più interessante anzi necessaria oggi si farebbe la pubblicazione degli Statuti riminesi, tanta parte della sapienza civile dei Secoli XIII, e XIV, la più completa compilazione de' quali e insieme la più antica appartenente all' anno 1334, nella parte materiale fu già con più cura trascritta da varj Codici per la ch. m. di Antonio Bianchi (3). Di questa materia per altro non sarà affatto digiuno il Volume presente, venendovi già registrate quante Rubriche espressamente derivano dal Secolo XIII.

(3) Ora presso il figlio Sig. Tommaso: e vorrebbe essere corredata delle Note opportune sì storiche e sì filologiche e legali, delle quali è mancante.

E non sarebbe a desiderar meno che altri, sull' esempio del Rosa, di Planco, e del Battarra, ponesse mano alla Storia naturale del territorio nostro, per quanta è la Diocesi Ecclesiastica, il quale, specialmente nella parte montana, fornirebbe materiali moltissimi, acconci non alla sola curiosità, ma alle arti e all' industria. A' quali accoppiandosi pur quelli che ci vengon dal mare, potrebbe formarsi Collezione da gareggiare con quante di simil genere offrono altri egualmente felici paesi. Nè la Storia delle varie Arti professate qui dai nostri padri sarebbe tema sterile di vantaggio e diletto. In fine manca una *Guida pel forastiere*, da che pei cambiamenti seguiti in questo Secolo quella del passato è interamente fuor d' uso.

Per le quali cose egli è bene a desiderare che la gioventù, specialmente delle Classi agiate, lungi dal manciparsi a quello sconfortevole concetto in che sono fra noi le cose nostre, e lungi dal perdere lunghe ore almanaccando coi Giornali sul governamento del mondo, intendesse le proprie forze, e impiegasse qualche particella degli ozi suoi in questi studj, i quali traendo all' aperto le ricchezze nostre locali, meglio di ogni altra guisa possono dar prova di amore alla patria ed alla Nazione. E noi, adoperando le deboli forze fin che ci sarà concesso di fare, auguriamo ardentemente che altri con maggior lena sorga a compiere sì largo cómpito, dal quale non gli fallirà certo retribuzione di bella fama e di pubblica riconoscenza. Chè non è piccolo servigio quello di cessare, se non altro, il pericolo che lo straniero d' oltre alpi o d' oltre mare ci prevenga nella illustrazione delle cose nostre; nel che è riposto per avventura il massimo della vergogna che possa incoghere ad una civile e colta popolazione.

NUOVO SUPPLEMENTO AL VOLUME I.

Sul triobolo dell' Ass grave riminese

Nella Tavola dell' *Ass grave*, recata a p. 21, fu segnato il triobolo o *triunce* coi globetti a sinistra, come in quello del Collegio Romano e come nei nostri. Per altro in due tra quelli di Paulucci, ed in un terzo venuto fuori nel 1861, i globetti sono a destra. Inoltre le cuspidi laterali del tridente, anzichè rettilineo come quella di mezzo, piegano con grazia all' infuori. Le quali differenze di conj nella stessa Zecca non sono da lasciarsi inosservate.

Lunghezza della Via Flaminia.

A p. 113 fu detto che il nostro Cippo milliare segnato col numero CCXI « sarebbe sorto probabilmente ove ora diciamo il *Secondo*. » Qui è a dire che il ch. Do Alessandro Billi in un suo dotto Articolo a p. 293 del Vol. I. dell' *Enciclopedia* pubblicata in Fano nel 1855, aggiungeva al noto Cippo pesarese un altro cippo milliare venuto fuori a Rosciano due miglia da Fano, avente il numero CLXXVIIII. Poi col confronto degli Itinerarj scritti nei Vasi delle Acque Apollinari, trovati nel 1852, provava che verso l' anno 350 dell' E. V. Fano distava da Roma miglia antiche 181; Pesaro 189; Rimini 213. Lo che porta appunto il nostro cippo CCXI a due miglia da questa città.

Rimini occupata da Mario.

A p. 146 fu narrato qualmente nell' Anno di Roma 667, avanti il principio dell' Era Volgare 87, fervendo la guerra civile fra Mario e Silla, Mario operò che il deposto Console Cinna occupasse Rimini, affinchè niun esercito si recasse a Roma dalla soggetta Gallia. Lo che ci era fatto sapere da Appiano. Ora i Frammenti di Granio Licinianо, che scrisse ai tempi di Cesare, venuti in luce la prima volta in Lipsia nel 1858, oltre di confermare più autorevolmente le stesse cose nel L. XXXV, aggiungono qualche altra particolarità che ignoravasi, poichè recano *Marius Servilium apud Ariminum fugat, paucos occidit, reliquos quos corruperat accepit in deditionem.* In quell' incontro adunque Rimini era presidiata da Servilio, che con poca resistenza si diede alla fuga, poichè si vide abbandonato da' suoi, che corrotti passarono all' inimico.

XXIV

Se Cesare abbia arringato in Rimini i soldati

È stato chiesto, se è tradizione o storia, quella, onde si dice che G. Cesare, passato il Rubicone, arringasse l' esercito nel foro di Rimini; intorno a che non è parola a p. 157 e seg. della nostra Storia. Rispondiamo che il nostro silenzio viene giustificato da quello tenutone dallo stesso Cesare, il quale ne' suoi Commentarj, narrato di avere esplorata in Ravenna la volontà de' soldati prima di porsi all' ardita impresa, e registrato tutto che poi ebbe operato in Rimini, nulla recò di questa concione. Tuttavia ella non è senza appoggio di Storia, sebbene di autorità molto minore. Svetonio infatti al §. 33 riferisce appunto che Cesare, *trajecto exercitu, adhibitis tribunis plebis, qui pulsi supervenerant, pro concione fidem militum flens, ac veste a pectore discissa, invocavit.* Ed aggiunge la particolarità, che da un gesto di lui i più lontani, che non udivano le parole, giudicarono promettesse loro il censo equestre. Lo che da noi non fu che semplicemente accennato in Nota alla p. 160. Aggiungi Dion Cassio, che nel L. XLI, 4, dice come Cesare convocò appunto in Rimini i soldati, ai quali fece recitare da Curione ciò che avvenuto era; e che egli stesso prese ad infiammarli προσπαρώξυνε αὐτούς, aggiungendo ciò che era opportuno. Ma in Rimini non resta monumento sicuro a farne prova positiva; chè la Colonna eretta in piazza non rimonta che al 1555; per cui la relegammo fra le *non antiche* a p. 382. Non ostante essa è pur qualche cosa, facendoci sapere che anche prima di quell' anno vi era un cippo; chi sa quanto antico, segno pure di una tradizione.

Della Tornatura Riminese.

In Nota a pag. 208 fu detto che la Tornatura riminese è di metri quadrati 2970.25; ponendo il piede lineare riminese 54 centimetri e mezzo. Con più precisione è a dire che il piede riminese è m. 0, 542948: e perciò la Tornatura è di metri quadrati 2947, 9293; pari, secondo oggi dicono, ad Are 29,479293. Vedi la *Tavola di ragguaglio ec. compilata per ordine dell' Intendenza generale di Bologna.* — *Bologna* 1861. Tale piccola differenza non altera però il ragionamento posto in quella Nota.

Figuline Pansiane.

In occasione del ritrovamento di una tegola nell' agro Nonantolano con bollo C. CÆS. PANSIAN, leggesi nel Bullettino

dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica di Roma 25 Feb. 1858 un brano di lettera del valentissimo Borghesi, nella quale, citando l'Olivieri di Pesaro, e un Articolo del Paulucci nell'Arcadico, dice „ non può controvertersi che quelle fornaci fossero situate nei nostri paesi: ma è forse impossibile di decidere la „ loro controversia a quale delle due città (Rimini e Pesaro) „ particolarmente spettassero. Tutto al più sembra potersi stabilire „ che fossero collocate nel territorio tra loro interposto, os- „ servando che ivi più comunemente si rinvengono quei bolli. „ Certo è poi che se ne fece anticamente un grande commercio „ per mare colle due rive dell'Adriatico; commercio che non „ è cessato del tutto anche ai giorni nostri „.

Ciò valga a conformazione di quanto fu detto da noi a p. 251.

Schiarimenti su varie lapidi

A p. 250 è stato posto un *Ordinario*, dichiarandolo Conduttore dell'avanguardia. Dovea dirsi con più precisione Conduttore della prima schiera, come fu poi mostrato a p. 320.

Osserva il ch. Prof. Rocchi che il nome *Trepto* non è gentilizio, ma Cognome; e che il nostro Cavaliere P. Trepto Attio del Frammento n. 66, p. 360 appartiene alla Gente Attia, la quale vuol porsi nella Serie a p. 255, levando la Trepta da p. 280: tanto più che anche la *Cassia Trepta* appartiene alla Gente Cassia. Per altro non è comune l'uso di preporre il cognome al gentilizio.

Egualmente accetto la sentenza dello stesso Prof. Rocchi, il quale tiene che il n. 61 finisse con *fi*LIA · C · IA; cominciando così colle tre ultime lettere la nomenclatura del genero, supponi *Caius* I*Anuarius*. Ciò a p. 314.

Cajo Fesellio, di cui vedi l'elogio a p. 340, forse fu anche *Luperco Laurente Lavinate*, cioè Sacerdote di Pane. Il lodato Prof. Rocchi crede di poter argomentar ciò dall'aver trovato nell'Apografo del Fantaguzzi portarsi replicatamente questo titolo colla lezione EQ · PVBLICO· L· L. E non è a tenere che il Fantaguzzi ponesse quelle due LL tutte due le volte di propria fantasia.

Illustrazione dei Marmi trovati nel 1860-61.

Ma l'oggetto principale che dà motivo al Supplemento presente sono i marmi tornati alla luce nel febbrajo e nel marzo del 1860 in occasione degli scavi per le fortificazioni militari operate dai Piemontesi fuori Porta Romana poco più oltre il Borgo, i quali

scavi poi furono proseguiti con più lena e coraggio dal Municipio nel febbrajo 1861, appresso la demolizione delle fortificazioni anzidette. Il posto preciso, ove questi marmi giacevano, fu un 12 metri dal ciglio della Via Flaminia a destra di chi va a Pesaro e alla profondità di 4 a 6 metri. Nella prima escavazione, oltre una quantità di grossi massi e larghe lastre, tutte di cave dei nostri monti, fu subito veduta ed estratta una bella e grossa colonna striata, non intera, restando sol nove rocchi, del diametro nel punto più elevato m. 0, 63: più la sua base, compresa la quale, si innalza per m. 4, 33. Giaceva nel fondo rovesciata orizzontalmente con direzione a ponente. Con essa furono pure estratti più marmi scorniciati e intagliati a grandi e belle modanature, dodici de' quali sono angolari; donde ei fu palese la esistenza di splendidi monumenti. Ma a farcene sicuri, e nel tempo stesso a dichiararci la natura di essi, vennero opportunamente i pezzi scritti, I, II, III, che qui seguono, dai quali ci fu dato a conoscere che quelli furono grandiosi sepolcri, eretti fuori di città lungo la via principale, come uso fu de' Romani.

Alla seconda escavazione appartengono i n. IV, V, VI, VII, VIII; e con essi, oltre copiosa quantità di blocchi appartenenti tutti a monumenti medesimi, sebbene senza pregio di lavoro, furono trovati più altri pezzi di basi e cornici egualmente grandiose, ma non della modanatura de' primi. Speciale menzione fra questi vogliono due massi, che uniti formano un quadrato di m. 1, 20 aventi per ciascun lato esterno un bel fregio dorico con rosoni e bucranii; ai quali corrisponde la cornice, egualmente in due massi, che dovetter posarvisi sopra, sebbene nello scavo fossero sotto. Segno che il monumento vi fu capovolto.

Ciò premesso sul ritrovamento di questi marmi, succedano ora le epigrafi, cui abbiam studiato di presentare colla maggiore esattezza, sì nelle misure, come nelle figure dei massi e dei caratteri: e succedano insieme le poche illustrazioni che abbiam creduto opportune.

1. Non era nuova la Gente Mecia nei nostri marmi; chè il n. 60 a p. 357 del nostro Vol. I ci aveva offerto un *Tito Mecio Agino di Tito*, giusta la lezione datane poi a p. XXXI del Vol. II.

Nemmeno era nuova questa formola epigrafica nelle nostre lapide, riscontrandosi eguale saluto nei n. 47, e 64, dati a p. 353, e 360. Più altre particolarità di questo titolo, specialmente sulla sua antichità, troverai nella lettera del sommo Borghesi, che reco appresso il Supplemento presente, la quale, preziosa in sè, è preziosissima poi perchè scritta da quel Maestro che ognun sa, soli 12 dì prima d'averne a piangere la perdita.

I caratteri, alti fra i 13 ed i 15 centimetri, presentano la più bella forma antica romana: e vuolo attenzione la figura del masso. Perocchè, se a compimento della epigrafe non resta a desiderare che una F; — *Cai* MAECI *Titi Fili* SALVE —, lo scanno superiore a destra, e l' intaglio in questo per la legatura di ferro, prova che da quel lato vi si doveva collegare altro masso di maggior fronte che non sarebbe richiesta per l' unica lettera perduta. Per la qual cosa crederei che in esso avesse a contenersi, oltre alla F anzidetta, un qualche pezzo architettonico o ornamentale; indi altro titolo della forma di quello rimasto. E qui giova ricordare che il nostro n. 47 citato più sopra, nel quale era scritto LICINIA · M · F

SALVE

per quanto ne assicura il Clementini, pag 30. fu presso la Chiesa

di S. Gaudenzo, vale a dire a poca distanza del luogo ove oggi è venuto fuori il titolo di C. Mecio. E ben vorremmo che quel nostro Storico ci avesse trasmesso del pari alcun ricordo sull' altezza e larghezza di quella pietra. A chi sembra affanno soverchio il produr le misure dei marmi e fin delle lettere, sia di futile esempio il caso presente, nel quale il Clementini, se avesse usata tal diligenza, ci avrebbe pur reso non vano servigio.

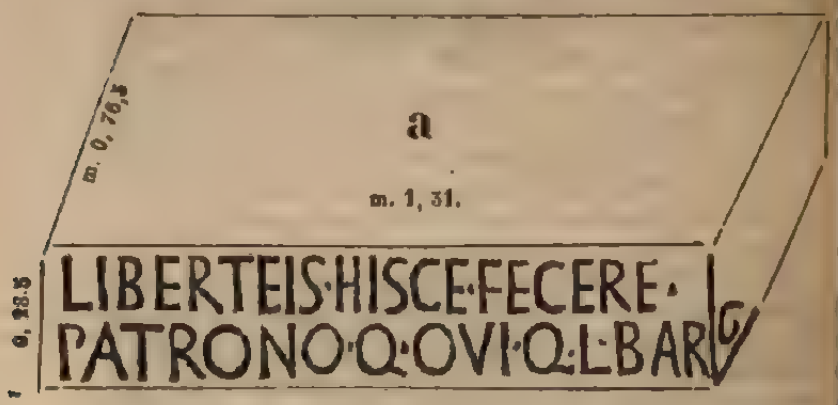

II

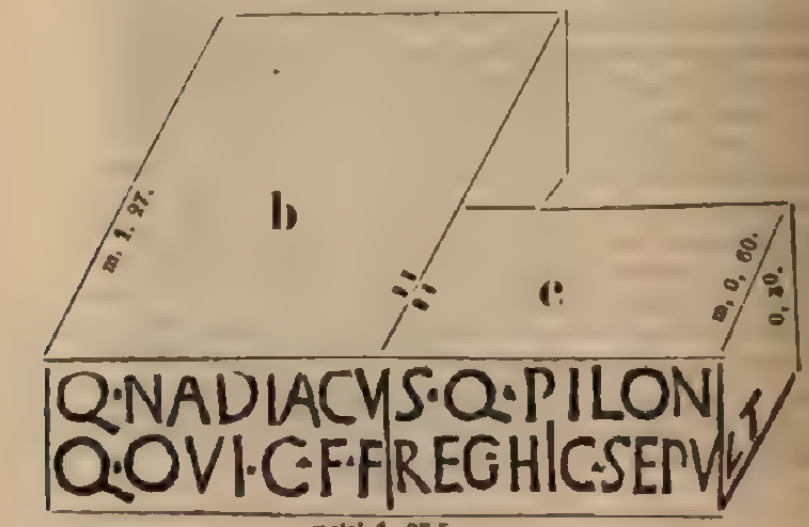

metri 1, 27,5

Il Fusco sotto un medesimo numero i massi segnati a, b, c, perchè, sebbene recati divisi acciocchè meglio se ne veggano le figure, essi costituiscono un solo titolo, non ostante che la fronte del superiore a sia sporgente su quella dei sottoposti b e per circa due centimetri per lato. Circostanza, che mi ha tenuto in dubbio lungamente prima di ammetterne la congiunzione; ma tali e tanto sono le ragioni addottene dal ch. Prof. Rocchi, che non ha luogo a dubitarsene più oltre. Conseguentemente, come è dovuta al medesimo dotto Archeologo la lezione che segue, così del pari è sua nella sostanza la illustrazione.

LIBERTEIS HISCE FECERE PATRONO
Quintus OVIus *Quinti Libertus* BARG*athes*
Quintus NADIACUS *Quintus* PHILONI*cus*
Quintus OVIus *Cai Filius* FREG*ellis* HIC SEPVLT*us*.

L' Epigrafe è in tre membri. Nel primo è indicata in genere la condizione relativa di coloro che fecero il monumento e di colui a cui fu fatto. Furono i Liberti al Patrono. Nell' altro vengono espressi questi Liberti pei nomi loro; e nell' ultimo il Patrono pel suo, con dichiarazione che fu sepolto qui.

Liberteis hisce. Dell' arcaismo nella desinenza di questo nominativo plurale molti sono gli esempi recati dal Rocchi; ma basti quello dei marmi Capuani, che trovansi nella Collezione Napolitana del ch. Mommsen, n. 3569, ove del pari è offerto HISCE MINISTRIS LARIBVS FACIENDVM COE*raverunt*; e seguono in primo caso i nomi di quei Ministri. Corrispondenza molto notabile tra quei marmi e i nostri, posti a tale di luogo limitrofo alla Campania.

Quintus Nadiacus, *Quintus Philonicus*. Quando il primo di quei Liberti, cioè Quinto Bargate, si era dichiarato Liberto di Quinto Ovio, del quale, come d' uso, ebbe preso il prenome e il gentilizio, i Colliberti seguenti non ebbero mestieri di ripetere intera la nomenclatura loro *Quintus Ovius Quinti Libertus Nadiacus*, *Quintus Ovius Quinti Libertus Philonicus*; ma bastò loro il prenome con l' agnome servile, restando sottinteso il resto già enunciato dal primo. Del qual modo non occorre aggiungere esempi, che non mancano, se non perfettamente identici, perocchè d' ordinario hanno in bianco lo spazio che avrebbero occupato le voci sottintese, almeno corrispondenti nel valore della

formola, e nella sostanza. Del pari non occorre di ripetere che trovi nella citata lettera del Borghesi per l'altro arcai *Pilonicus* invece di *Philonicus*.

Quintus Ocius Cuii Filius Freg. Finalmente nel terzo mem è il nome del soggetto, a cui fu inalzato il monumento; il q fu Quinto Ovio figlio di Cajo, FREG. Quest' ultima voce tronca fu spiegata da me e da altri fin da principio *Fregella* o *Fregellis*; cioè da Fregella, Colonia nel Lazio, ora Pi Corvo. Se non che oggi è stato osservato molto opportunam che Fregella venne distrutta dal Pretore Opimio nell' anno Roma 629 Varroniano (125 anni avanti il principio dell' Volgare), per cui, o converrebbe che il nostro Q. Ovio vi tasse innanzi a quegli anni, o non potendo concedersegli l antichità converrebbe sciogliere quel compendio con *Freget* o *Freginas*, ricorrendo ai Fregenati dell' Etruria, o ai Fregi della Campania (Plinio Lib. III, 8, 9). E veramente l' inco di simili nomi lascia in grande perplessità nella scelta; sebb a dir vero la disgrazia di quella Colonia non so se debba aversi quale argomento irrefragabile per escluderla affatto, parendomi tolto a Quinto Ovio di potersi dir Fregellano an 20 o 30 anni dopo avvenuta la distruzione della sua pat E non troviamo l' *Ager Fregellanus* a' tempi di Cicerone? sulle ruine stesse della Città non restò un vico dello stesso no registrato da Strabone? Per la qual cosa ho creduto di p conservare la prima spiegazione *Fregellis*, senza però impeg mi per alcuna maniera con chi preferisse qualcuna delle al due. Anche un altro dubbio può recarsi innanzi sulla stessa ce; cioè se vi stia come cognome, o come addiettivo patrio tutto che ci paresse da preferire quest' ultimo, ripeterem dichiarazione medesima per chi fosse di altro avviso.

Ignoto è come costui, il quale fu certamente di altro luo finisse la vita fra noi; e noi non potremo dir altro se non fu sepolto qui, siccome la pietra dice. Al qual luogo la lezi SEPVLFust per *sepultus est*, proposta dal Rocchi, ci pare gionevolissima, atteso l' arcaismo di tutto il dettato, e atteso forma delle lettere (alte sui 9 centimetri), la quale si man sta molto remota, particolarmente per la perfetta rotondità gli O e dei Q, non che per la figura dei P, il cui riccio, non si piega a toccare l' asta verticale, corrisponde a qu conservata ancora ai tempi d' Augusto nei P del nostro Arco e

nostro Ponte. Nè è da tacere che anche la qualità del marmo, che è di cave dei nostri luoghi, in un monumento che ha tutti i segni di grandioso, conduce a giudicarlo dei tempi della Repubblica. Anzi non mancano al Rocchi prove di molto peso per portarlo ai tempi di Silla, le quali è a desiderare che egli stesso porga al pubblico, illustrando questo monumento con quella maggiore estensione che è richiesta, e che a noi qui non è dato di fare.

III

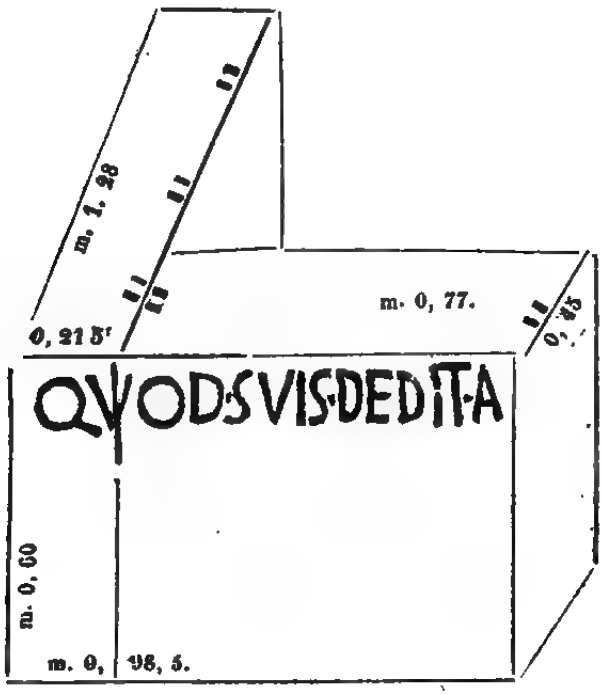

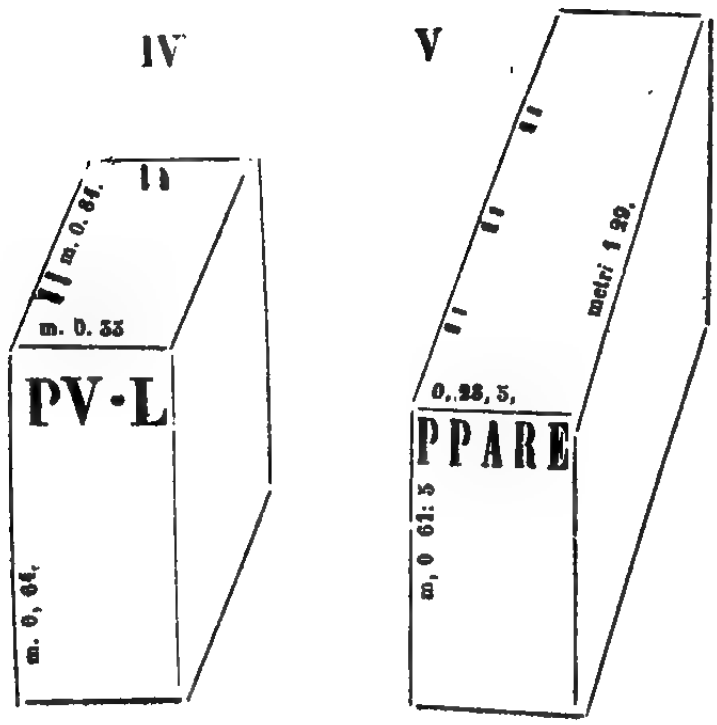

III, IV, V. Questi massi, i quali, mentre ognuno offre parte probabilmente dell' ultima linea del proprio titolo, non si legano poi menomamente fra loro, ci fanno fede che qui furono più monumenti gli uni distinti dagli altri. Ho detto che offrono parte *probabilmente* dell' ultima riga, perchè, se ciò è senza forse sul conto del n. III, non così può dirsi degli altri due, pei quali non è tolta la possibilità fossevi più basso altra linea, o altre linee ancora, che per essere più corte non si stendessero fino a quei pezzi ora venuti fuori; i quali, e per i segni delle legature a sinistra, e per il lato destro pulito, mostrano d' aver formato l' angolo diritto, e portare le estreme lettere della linea.

Che fra loro non si leghino non è mestieri di parole per ciò che tocca il IV; perocchè l' altezza de' suoi caratteri, sui 15 centimetri, lo disgiunge troppo notabilmente dagli altri due, la

lettera è sui 9. Ma nemmen si lega il III col V, non tanto essere questo più alto circa 15 millimetri, quanto perchè le lettere toccano il sommo del marmo, mentre lo scritto del lascia superiormente un margine per ben 20 millimetri. Oltre il taglio o solco dei caratteri in quello è più forte che in esso. Avverto poi che per comodo così nel IV come nel V hanno serviti dei caratteri comuni; ma nell' originale hanno forma antica come i precedenti.

Ciò espresso ciò, se ci sarà concesso di supporre che nel IV sia da leggere P*Vblii Libertus*, nulla ci occorre alla mente per dichiarare lo scritto del V. Ma quanto al III opinerei fosse recato solo dopo della erezione del monumento; forse una beneficenza del solo, al quale quello fu posto.

VI

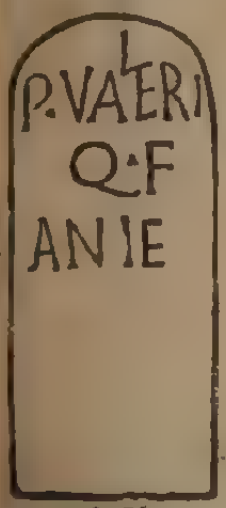

VII

m. 0, 34.

VI. VII. Assieme coi massi IV e V nella seconda escavazione della scorsa estate furono tratti fuori questi due Cippi, che dovettero essere in origine piantati sui lati opposti dell'area sepolcrale di *Publio Valerio figlio di Quinto della Tribù Aniense*: tiente ben nota nei suoi marmi. Anche qui è da osservare non solo la forma antica della lettera, alta tra i 9 e i 10 centimetri, e nella figura simile a quella del titolo di Q. Ovio, ma che nemmen costui ha cognome. Con questi Cippi inoltre ne venne fuori un terzo simile forma e grandezza, ma senza lettera alcuna. Forse servì a segnare i punti dell' area religiosa.

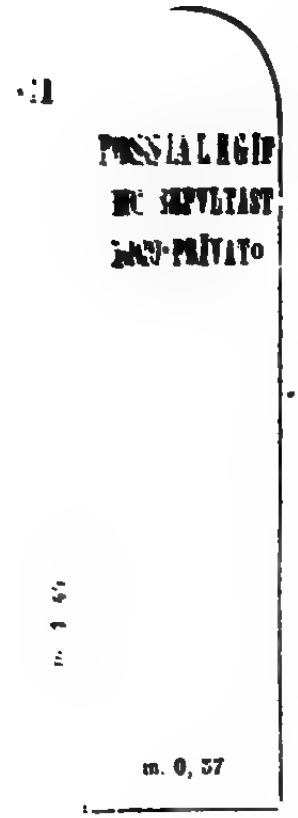

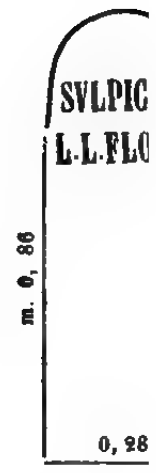

VIII. Nel proseguimento degli scavi anzidetti fuori P
mura, ma a sinistra, e quasi a rincontro del posto donde
sono i massi del monumento di Q. Ovio, fu dissotterrat
lungo Cippo, anch' esso del marmo nostrano medesimo.
scrive TVRSIA *Filia* non so se *Lucii* EGli, ovvero Ll
quale fu sepolta in *luogo privato*. Formolo non tanto cor
sarà a portare nella stessa Classe anche questa Gente. M
servazione che la seconda linea finisse in un tal nesso, d
dubbio se sia scritto ST solo, ovvero STE. Comunque sia
ed. I caratteri sono antichi, ma di figura stretta, o al

IX. Nella stessa occasione delle fortificazioni militari a
ma a Porta S. Andrea, per strada Polverara, venne fuori u
questo cippo che ci ricorda una Liberta di un Lucio S

per ciò appellata SVLPICIA FLORA. E per questo potrà aggiungersi nella seconda Classe delle nostre Famiglie de' tempi romani la Gente Sulpicia. L' epigrafe, data anche questa coi tipi comuni, presenta nel sasso i caratteri di forma antica, specialmente nell' O e nel C ritondato e bello.

X

m. 0, 50

m. 0, 30

XI

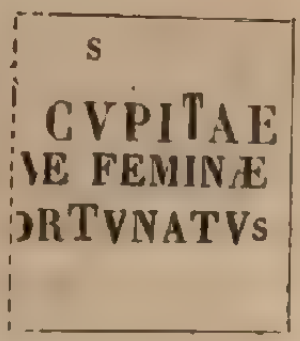

m. 0, 35.

[...] m. 0, 32

X. Nelle stesse operazioni militari, non so dove precisamente, ma certo fuori di Porta romana, fu trovato questo frammento posto ai *Mani di ...Ploto*. Nel timpano ha una Corona d' alloro. Merita osservazione che la linea orizzontale nel T di *Ploto* non tocca la verticale, da lasciar dubbio sulla vera lezione.

XI. Nemmen di questo so il luogo preciso ove tornò alla luce; ma fuori Porta romana nel 1860 nelle fortificazioni anzidette. Vi leggi (*Manibus*) *Sacrum . . . . Cupitae* (*dulcissim*) *ae feminæ Fortunatus*.

XII

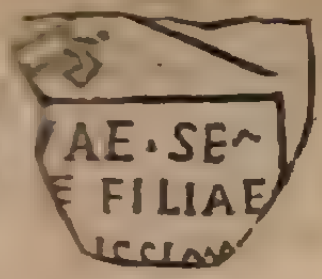

m. 0. 22

XIII

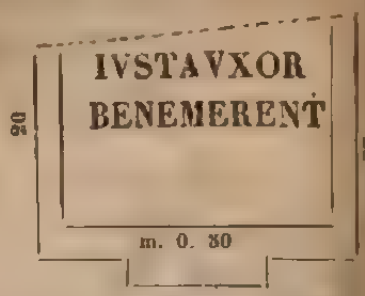

m. 0, 65

XIV

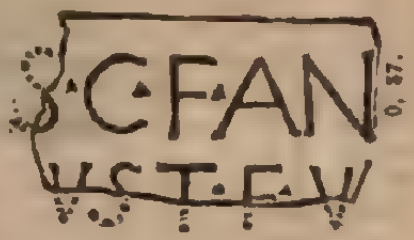

XII, XIII. Altrettanto è a dire sul ritrovamento di questi due; il primo de' quali nel timpano ha scolta un' ascia.

Tutti questi marmi ora sono collocati nelle sale della Gambalunga assieme col fregio dorico, di cui fu detto in principio: gli altri massi sono in altri fondi dello stesso luogo.

XIV. Masso di marmo duro, che servì di gradino in una camera a pian terreno nel Seminario, passata la Cucina, visto da me nell' agosto 1861, ed ora donato alla Gambalunga. La C, e la N sono alte 16 centimetri. L' avanzo della prima lettera mostra che quella fu un S; perciò il nome fu in caso retto come quello della seconda riga. Vi leggi . . . . S' *Cai Filius* AN*ensis* . . . . VS *Titi Filius* V. . . . Fu certo una base grandiosa, che non ha riscontro con alcuno dei titoli conservatici nei nostri Codici.

LETTERA

Del *Valentissimo Conte Bartolomeo Borghesi* all' *Autore*

Stimatissimo Signor Dottore

Dopo di essere stato bloccato per oltre tre mesi sulla vetta [illegible] monte, prima da un uomo di neve poi dal freddo [illegible] e da venti impetuosi, non ho ancora saputo riprendere l'abitudine di uscire di casa. Quindi nulla sapeva delle [illegible] prodotte così dagli scavi operati per la via Flaminia [illegible] nel recinto delle antiche mura; onde sono obbligatissimo [illegible] a Lei cortesia che si è compiaciuta di rendermene pienamente informato.

[illegible] pienamente del di Lei avviso che i brani dei marmi [illegible] spettino a tre iscrizioni diverse tutte sepolcrali, e tutte [illegible] agli ultimi tempi della Repubblica, o ai primi dell'Impero. Quella di C. Mecio non può confondersi colle altre [illegible] perchè appartenente ad una gente diversa, quanto per la [illegible] nella dimensione del marmo. A quanto mi dice la forma [illegible] corrisponde alla età che se gli è assegnata. Lo che [illegible] parmi di poterla credere anche un poco più antica [illegible]. Opportunamente Ella cita a confronto le altre due [illegible] da Lei date a p. 353, n. 47, e p. 360, n. 64, dal qual paragone risulta che col SALVE terminava l'epigrafe. Ora è da [illegible] che in questa di C. Mecio il SALVE è scritto nel [illegible] della seconda riga, dal che ne viene per la legge dell'eu[illegible] che nella riga superiore C. MAECI · T . . . non si è perduta che una lettera sola, la quale non può essere stata se non [illegible] F *fil.* Costui adunque mancava del cognome, il che mo[illegible] ver egli vissuto in un tempo, in cui esso non era ancora [illegible] comune, e ben corrisponderà all'altra pietra del T. 2 [illegible] IIII, T. MAECI · T · F · da cui pure apparisce che da [illegible] priva la G. Mecia riminese.

All' opposto le altre due mentovando la stessa casa degli Orii potrebbero ben provenire da un sepolcreto comune di quella famiglia, non però far parte di una medesima epigrafe, perchè com Ella bene osserva non si trova alcuna connessione fra loro. Parmi anzi che con un piccolo supplemento alla parte che sembra mancante, la seconda possa stare interamente da se. L'appellazione NADIACVS mi riesce interamente nova, ma la sua terminazione me la fa supporre piuttosto un cognome che un gentilizio. È vero che il Mommsen ci ha ora fatto conoscere la gente Pilonia, ma se il marmo è di tempi abbastanza vetusti non è interdetto di credere che manchi l'H nel PILON come nel PILIPPVS per PHILIPPVS, e in altri simili, nel qual caso avremmo qui il cognome libertino PHILONicus, che non è raro. Sarebbero questi adunque due liberti; e se si reintegrasse in fine della riga PILONic. *Lib.* o *L.L.* ne verrebbe il senso limpido mo *Q. Nadiacus Q. Philonicus Liberti Quinti Orii Caii Filii Fregellani hic sepulti*. La congettura si fonda su quel genitivo *Orii*, che diversamente non si avrebbe modo di legare col resto, e viene coadjuvata dalla mancanza del gentilizio dei due liberti, e dalla concorrenza in ambedue del prenome *Quintus*, che sarebbe al solito quello del patrono.

La terza lapide in fine (*) non è per me se non che un miserabile frammento, il quale manca per lo meno delle prime righe, per cui mi sembra impossibile d'indovinare il vero senso della parte perduta. Non resta adunque se non che di augurarci l'invenzione di qualche altro brano, il quale venga a porger ajuto.

Io sono sempre con pienissima stima

S. Marino 4 Aprile 1860.

Suo Devmo Obbedmo Serv.
Bartolomeo Borghesi.

(*) *Allude al marmo* LIBERTIS *segnato* **m** *nel n. II posto qui a pag. XXVIII, il quale gli fu trascritto per terzo.*

SUPPLEMENTO AL VOLUME II.

Dacchè per le ragioni esposte qui sopra nella Prelazione p. XVIII mi sta a fare anche il Supplemento presente, giovi questo altresì per altre poche memorie oltre alle espresse in quella pagina.

Numero della Popolazione riminese Urbana e Diocesana

Fu detto a p. 19, come la Popolazione della Città e della Diocesi Riminese ascendesse nel 1856 sopra le 92 mila anime. Ora è a dire che, rettificatosi lo Stato della Popolazione per cura del Rmo Mr. Michele Brioli Preposto della Cattedrale e zelantissimo Vicario Capitolare, questa nell' aprile 1861 è risultata di anime 97979, comprese 16552 della Città e dei Borghi.

S. Teodoro, Pittura in S. Agostino.

Nel 1860 essendosi levati alcuni Stalli dal Coro della Chiesa di S. Agostino si sono rinvenuti sul muro vari avanzi di affreschi a vari scompartimenti. In uno di questi a mano destra, sotto i piedi di una figura perdutasi, era in caratteri quasi gotici o tedeschi S TEODORUS

Ciò valga a supplemento delle cose dette alle pagine 62-65.

Sul rapimento del Corpo di S. Gaudenzo.

A p. 128 è stato detto come si voglia che nel Secolo VII il Corpo di S. Gaudenzo Martire e Vescovo di Rimini fosse rapito e portato a Sinigallia, donde poi più tardi passasse a Montalboddo. Ma nel tempo stesso fu recata l' autorità del Monaco Celestino, il quale nel Secolo XV descrivendo l' Arca di S. Gaudenzo posta nella sua Chiesa in Rimini fuori Porta Romana, scrisse in que *EST pretiosissimum Corpus S. Gaudentii Martyris et Episcopi Ariminen.* Ora è da aggiungere che il P. Siena a p. 71 della Storia di Sinigallia, narrando come „ non so per quale occasione „ da Rimini fu trasportato in Sinigallia il Corpo di S. Gaudenzo „ Vescovo e Martire gloriosissimo della Città di Rimini„, documentava ciò con un' iscrizione che era nell' Arca di marmo, ove nel Secolo VII il Vescovo di Sinigaglia Sigismondo lo ebbe racchiuso; la quale iscrizione, recata anche da Agostino Rossi a p. 103 delle *Notizie Storiche di Montalboddo*, diceva

XL.

SIGISMVNDVS SENOGALLIENSIS
EPISCOPVS HVIVS SANCTI GAVDENTII
CORPVS IN HOC TVMVLO SOLEMNITER
COLLOCAVIT

Ma fu veramente il Corpo del nostro Martire quello di cui parla l' Epigrafe Senogalliese? A noi giova osservare che non vi è detto nè Vescovo nè Martire, e nulla della provenienza da Rimini. Tal che potè essere il Corpo di tutt' altro San Gaudenzo che il nostro. E con ciò sempre più cresce l' autorità del Monaco Celestino, che lo diceva in Rimini tuttora nel Secolo XV.

Vescovi

A compimento della Serie dei Vescovi Riminesi a tutto il 1200 si vegga nel presente Volume da p. 281 a 283.

Pieve di S. Paola di Roncofreddo.

A p. 254 ebbi recato prove che la Chiesa di Roncofreddo nella prima metà del Secolo IX non avea ancora assunto il titolo di S. *Paola*. Aggiungo ora che il Fantuzzi (T. I. p. 380) porta tre Atti del 989, 978, 979, nei quali quella Pieve si ricorda col titolo semplicemente *Sce Stephanes, Sce Stephanie*. Forse il n. 70 del Codice Bavaro fu posteriore anche a quegli anni; o forse non si curò sempre di far ricordo del nuovo nome aggiunto a quel primitivo. È notabile che da prima si disse solo *S. Stefania* poi *S. Stefania* e *S. Paola*; quest' ultimo come aggiunto: poi nella Bolla di PP. Lucio II del 1144 *S. Paule et Stephanes*; in ultimo *S. Paola* solamente. In quella guisa che anche il nostro Monastero di S. Giuliano da principio si intitolò de' SS. Pietro e Paolo, poi S. Pietro e S. Giuliano, e infine unicamente S. Giuliano. Pertanto se la Chiesa di Roncofreddo cominciò poco prima del mille a prender titolo di *S. Paola* come aggiunto al primitivo, sembra indizio sicuro che la Santa abbia fiorito nel Secolo X, o al più al cadere del IX. A misura poi che il culto di questa si estese, anche il titolo della chiesa cambiò, a segno da perdersi affatto il primitivo.

Giovanni Vescovo di Forlì.

A p. 332 recando la nota dei Vescovi che nel dì 14 Marzo del 1053 furono presenti in Rimini alla Consecrazione dell' Arciv. di Ravenna e del Vescovo Aniciense, operata personalmente

dal Santo Pontefice Leone IX, ho annoverato anche quel di Forlì sebbene il Documento dato in Appendice al N. LI tratto dal Mabillon offra invece *Johannes Forojuliensis episcopus*, che sarebbe del Friuli. Osservato però come questi sia posto in lista, non già coi Vescovi più lontani, ma con quelli delle Città nostre, cioè Rimini, Montefeltro, Bobio o Sarsina, Cervia, Comacchio, Imola, Cesena, e Forlimpopoli, ho creduto e credo che la lezione vera debba essere *Foroliviensis* anzichè *Forojuliensis*. E già nella Serie dei Vescovi Forlivesi dell' Ughelli, dopo Uberto negli anni 972-97, hai un Giovanni al 1084. Era mio dovere per altro di farne nota: ma serbatomi a farla in calce al documento, non so come, la mi fuggì di memoria.

Atti pubblicati nell' Appendice sugli Apografi Garampiani, che ora sono nelle Collezioni del Zanotti in Gambalunga.

Ed ecco l' articolo principale che ha dato motivo al Supplemento presente.

Il N. XXXVII di quella nostra Appendice è in membrana autentica del Secolo XII al n. 28 del T. IX della Collezione mscritta *Monumenti Autografi Riminesi*. In questa, copiata già colle abbreviature del tempo, delle quali secondo il suo stile non si occupò il Garampi, trovo da notare le due varianti che seguono. Pag. 509 lin. 13 = casa iustola =: lin. 25. = Johs filius quòd gisleri. =

Il nostro N. LV è la pergamena n. 34 del T. IX anzidetto. Variante da notare è, che non ha luogo la lacuna segnatavi co' punti alla l. 8 della nostra p. 538. Poi a p. 539, l. 5 leggerai: = nunquà liceat sta donatrice. =.

Il nostro n. LVII è in pergamena autentica al n. 39 dello stesso T. IX. In questa sono da notare le varianti seguenti. Pag. 542, l. 28 = palatiũ meũ demetatũ =. Pag. 543, l. 7. = largior ea que ut supit m ptinẽt =: l. 8 = fageto et mõteclo =: l. 9 filio merenti =: l. 12 pinna russa = l. 13. qui vocatur casale. = l. 14 = de monte cucco =: l. 17 uocant' uacingne et curtẽ meã le caneto longo. has res sitas in =: l. 21 silvis, salictis, arbustis l. 31 = factam atq; traditam =: l. 36 - ordinandi et disponendi et. Pag. 544, l. 1 = ut supit =: l. 18 =| post penã solutione =: l. 36 = a pdcto Johe Arim tabelione =: l. 39 = ut supit uiderit et audierit. Videlicet Rambino erro filio =

Il nostro N. LX è la pergamena originale segnata n. 52 del detto T. IX. Ecco ciò che è a notare

Pag. 550, l. 4 = anno millesimo septuagesimo pmo —: l. 7 =die sexto decimo msis NoVB =: l. 8 = PETRVS DAMIANI — l. 11 = OPIZO = l. 18 = Monst SCI GGRII =: l. 24 = atque pensaurensé =: l. ult. = et gratis consecretis =. Pag. 551, l. 30 ANDREà =: l. 34 - EGO VNGANVS PBR monchS atq. ABBS mon. Sci GG. CoNS et SSS =: l. 36 - EGO LAVReNCIVS PBR et monch atque PRIOR CSeNSI et SS =. La firma del Notajo pure è in majuscolo; e i nomi dei Testimonj sono uno per linea di mani diverse. A l. 39. = q. ñt de uicia.

Al n. 54 poi del Tomo stesso è in pergamena antentica la Sommissione dell' Abb. Ungano da noi citata a p. 552.

Il nostro N. LXI è la pergamena n. 49 del Tomo medesimo. L' anno è segnato = MilLXX pmo die sexto msis nouemb= La mancanza però della voce *decimo* è manifesta per l' atto antecedente. In fine alla nostra pag. 652 leggi – debeat. A pag. 552, l. 20, resta lo spazio per la firma del Vescovo che non vi fu posta. Le sette firme che seguono sono di altro carattere, ma tutte di una mano; e nella 4 e 5 è chiaro a leggere — Pe dictus —; come è chiaro – de farolfo· nella 6. Ma dopo la firma di Pagano, segue = Bñdict' pbr et notarius sce arim nens eccl copleui et absolui feliciter. =

Il nostro N. LXXIII è la pergamena 5 del med. T. IX. Note che i nomi = Rainerius = Altruda = e quelli dei Testimoni segnati nel Corpo del documento sono in lettera basse; e che la lezione vera di questi ultimi è quella tratta dall'apografo Garam piano che abbiam recata a p. 575. È poi a porre una lacuna ivi a l. 21 = prenominat . . . . . successorib.

Finalmente il nostro N. LXXXIIII s' incontra nella pergamena n 2 del T. I. Ivi a l. 13 invece di = tibi = leg.asi = vobis = e nella fine invece di = Amen = sembrami = Ari =

In quello stesso nostro Volume sono poi citati più Atti, che sono in questa Collezione del Zanotti; precisamente i seguenti

Quello del marzo 1040 citato a p. 326, l. 2, è la pergamena n. 29 del Tomo IX: e l' altro del 1061 citato a l. 8, è il n. 3 del Tomo stesso. Quello degli 11 maggio 1070 citato a p. 334, l. 23 trovasi in Originale nel medesimo T. IX. n. 47. E quello citato a p. 355, l. 36, col 2 feb. 1155, è il n. 49 del Tomo I, che porta più veramente il 12 feb. La Pergamena del 4 giugno 1151 citata a p. 411, l. 10, è al n. 1 del Tomo I: e quella del 19 decem. 1158 citata a p. 579, l. 26, è al n. 56 del T. I.

Correzioni varie e avvertimenti.

A p. 316 ho detto in Nota dover essere storpiatura il nome *Castrum magnum latum*. Ora ho trovato appunto un *Castrum Magnolati* nel Contado di Jesi (Baldassini, p. 88).

Pag. 502. La Nota = *Il Clementini ec.* andava posta a p. 492 A questa va aggiunto che fra le Schede del Card. Garampi, *Busta* n. 258, è copia autentica di lettera scritta da Felice Marinangeli il 25 luglio 1582 al noto falsario Alfonso Ceccarelli da Gubbio, tratta dall' originale nell'Archivio segreto Apostolico Vaticano, fra le lettere di esso Ceccarelli, la quale versa *sopra il privilegio di Carpegna*; per cui il Garampi vi notò in margine: *hinc liquet Ceccarellum fuisse auctorem apocryphi Privilegii Ottonis I. pro Co. Carpineo.*

Pag. 530, l. 8. *Garampi allora Canonico*, aggiungi *di S. Pietro*. Ivi nella Serie degli Abbati di S. Giuliano ad *Agostino* ho dato Successore *Pietro* nel 1231. Ora in quell' Esame per la causa agitata nel 1254 tra il Vescovo e il Mon. trovo fra Agostino e Pietro un *Giacomo*; e che *Antonio* era Abbate fin dal 1254.

Per altre correzioni vedi in questo Volume le pag. 26, 321, 311.

RIMINI

NEL SECOLO XIII

Storia Civile

Capo I. Fatti e Avvenimenti propri del Comune

§ 1. *Come i Riminesi furono all' ajuto de' Forlivesi; e come rotti furono al Budrio dai Cesenati.*

Anni 1201-1202.

La prolungata vacazione dell'Impero si tenacemente contesa tra Filippo e Ottone, ciascuno già Re eletto de' Romani e di Germania, come operò che le antiche ire contro del Sacerdozio quetassero, così fu cagione che anche i nostri sotto la sola influenza di questo, rispettabile ma non temibile per armi guerresche, rassodassero nei modi che parvero più acconci la propria vita civile. Al quale intendimento, oltre la ricuperazione dell'antica giurisdizione sulle castella del contado, molto studiarono di rafforzarsi per solenni alleanze colle maggiori città di Romagna e della Marca; nominatamente con Ravenna, Ancona, Fermo, Osimo, e Sinigallia, nel modo che detto fu a p. 382 del Volume precedente. Se non che conseguenza appunto di queste alleanze fu che anche essi dovessero prender parte alle guerre, onde quelle troppo frequentemente vennero sconvolte; e così provassero gli effetti di una libertà, che per manco di temperanza produsse poi frutti diversi da quelli che si attendevano. Conciossiachè nel settembre del 1201 i nostri cavalli ebbero a

correre coi Ravennati per difendere ai Forlivesi Castel Leone, che battuto era dal Pretore de' Faentini Madio dei Carbonesi da Bologna. E si ebbero a tornare nel 1202, quando i Forlivesi all' incontro de' Faentini e de' Cesenati trasser di nuovo Ravennati e Riminesi; e dopo battagliar vario alla Frattaria fecero che l'oste faentina rotta fosse (1).

In quella però che i Faentini restati erano mal conci, seguiva al Budrio altro scontro particolare tra Cesenati e Riminesi. Gli Annali di Cesena pongono ciò adì 27 agosto del 1202: e fu, che alcune milizie cesenati poste in Calliscese intesero che la cavalleria riminese era venuta a Bulgaria, e vi avea predato due paja di buoi da lavoro. Non è detto di chi fossero que' buoi, nè in qual Bulgaria, se vecchia o nuova. Ma l' incertezza de' confini territoriali come potè dar ragionevole motivo alla fazione de' nostri, così potè volgerla in offesa de' Cesenati; i quali non tardarono a farsi addosso all' inimico, che sopraffatto all' impensata presso l' Ospedale del Budrio fu rotto. I più si posero in fuga; diciotto furono presi, fra' quali Guido di Rambertino, e Surlione (2). A vendicare l' onta dei Riminesi mossero tantosto i Ravegnani o i Forlivesi: ma i Cesenati riportarono una se-

(1) Tolosanus: Cap. CXXV. Savioli, *Annali di Bologna.*

(2) Annales Cæsen. apud Murat. Rer. It. Scr. V. XIV, p. 1092 - *Anno Dni MCCII, die XXVII mensis Augusti, dum esset apud Galisedium quædam pars multum Cæsenæ, Ariminensium militia equitavit apud Bulgariam, et ceperunt duo paria bovum, unde illi qui aderant Galisidium iverunt obviam eis, et invaserunt eos apud hospitale de Butrio. Ibi ceperunt sturmum, et boves eis abstulerunt, et Guidonem de Rambertino surlionem (*) cum XVI aliis militibus ceperunt, et omnes alios Ariminenses fugaverunt.*

(*) Non so come il Savioli, a pag. 256, abbia potuto dire che la milizia riminese ebbe a rendersi *col Podestà Guido Geremei figliuolo di Rambertino detto l'eglione.* Nei fonti che cita nulla trovo per dire colui Podestà, nè de Geremei. Ho seguito il Clementini, che dicendo presi *Guido di Ranberto, Surlione, e sedici altri riminesi*, cita Pietro Aquarola Notajo del Sec. XIV, gli scritti del quale furon compresi negli *Annales Cæsenates* suddetti. Poi del riminese Surlione è ricordo de 4 Maggio 1199 a p. 614 del nostro Volume II; e qui in App. ai n. XX, XXIII, XXIV, XLVI

...ola ritorna con prigionia di più Ravennati. Per la qual ...a si passò allora a negoziazioni di pace: per le quali i ...scovati a' preghi de' Faentini restituirono i prigioni di Ra...enna; e i Ravennati coi Riminesi ottennero da Forlì la li...erazione de' Faentini presi alla Frattaria (*Claramont. p.* 272.)

§ 2. *Come gli Urbinati si posero sotto la difensione dei Riminesi; e gli Osimani qui furono scomunicati.*

Anni 1202-1203

A queste paci succedeva in favore de' nostri la spontanea ...mmissione degli Urbinati: i quali, ponendosi sotto la pro...zione e difesa del Comune di Rimini, adì 19 ottobre sti...ulavano solennemente nella Curia e alla presenza del loro ...escovo, di offerire ogni anno ai Riminesi due palii; di pa...re la metà delle collette, che imporrebbero a tutto il con...ado loro ogni volta che il Popolo di Rimini facesse altret...anto del proprio; di contribuire al campo riminese a loro ...ese due volte all' anno per otto dì 10 cavalli e 100 ar...i, da stare a volontà de' nostri dal Metauro al Savio, ...dalle alpi al mare. Aggiunsero che ogni riminese sareb...e salvo e sicuro per tutto l'urbinate contado: e che cia...un anno il Podestà e i Rettori d'Urbino giurerebbero ub...idienza ai precetti del Podesta e dei Rettori di Rimini. Inoltre ...fferirebbero di presente 400 lire di Ravenna ne' termini ...modi che verrebbero posti a Parisio lor messo. In fine ...mmisero di aver per amici gli amici dei Riminesi, e vi...erse: di non far guerra, nè tregua, nè pace, se non a ...olontà del Comune di Rimini: e ciò in perpetuo osservare, ...novando il giuramento ogni dieci anni per quanti Urbinati ...ano dagli anni 14 ai 70. E queste promissioni fecero, ...enchè i Riminesi ebber ricevuto nella protezione e di...sa loro la città di Urbino, ed ebber promesso, che ogni ...ttadino suo e ciascun uomo dell' Urbinate sarebbe salvo

e sicuro in Rimini e nell' intero contado (1); e perchè il Podestà ed i Rettori di Rimini fossero tenuti a reggere e a buono stato mantenere gli uomini di Urbino e suo tenimento. Non si volle per altro che i Riminesi obbligati fossero d' alcun ajuto verso il Comune d' Urbino finchè avessero guerra co' Cesenati: segno che la pace, di cui sopra, non si aveva per abbastanza sicura. Append. n. III. Il motivo, che trasse gli Urbinati a siffatta risoluzione, non ci vien palese per alcuna memoria. È a credere non fosse di poca urgenza.

L' anno appresso fu in Rimini Enrico Vescovo di Sinigallia, al quale il Papa ebbe commesso il giudizio di certi danni dati dal Comune di Osimo alle possidenze che la Chiesa di Ravenna teneva in quel contado; e qui nella Cattedrale nostra a' 26 agosto pubblicò sentenza di scomunicazione contro quel Podestà e Senato, presenti Guelfo Vescovo di Forlimpopoli, Tolosendo Pretor di Ravenna, Giovanni Malatesta, e altri molti. (Rubeus, *Hist. Rav. p.* 369)

§. 3. *Come Garatone de' Righizzi con l' ajuto de' Riminesi rientrò in Cesena, e come ne fu respinto.*

Anno 1204

Avvenne in Cesena che il Popolo, mosso da Rainerio di Scorcio, Capo Guelfo, cacciò Garatone de' Righizzi e suoi aderenti all' Imperio. Per la qual cosa costui riparò a Rimini, ove, tuttochè il Comune fosse Guelfo come è da argomentarsi dal Podestà che lo reggeva, la parte Ghibellina dovea pure aver polso: e tanto si adoperò che indusse questa a dargli braccio e modo per rimettersi in patria. Ciò seguì in fatti nel 1204: e gli Annali Cesenati notarono il giorno, che fu il 9 di ottobre, nel quale i Riminesi furono co-

(1) Queste promesse de' Riminesi dovettero essere stipulate con Atto separato precedente, o contemporaneo.

saleggiatori dei Righizzi al Monte di Cesena; entrarono la ...ta, la corsero, e una parte ne mandarono in fiamme. Ma i Cesenati, come prima poterono riaversi dalla sorpresa, ri...rarono al favore dei Faentini, i quali quel di medesimo si ...ssero in via, e pernottarono a Montecchio. Lo che saputo, ...nesi si ritirarono; e Garatone co' suoi ebbe a esulare ...nuovo dalla patria con più acerbe maledizioni (1).

§. 4. *Erezione del Palazzo del Comune*

Anno 1204

In mezzo ai tumulti, che agitavano le romagnuole terre, i nostri nell' interno della città attendevano alle opere della pace. Fu in questi anni infatti che il Comune, considerando quanto mal dicevole cosa fosse a splendida popolazione l'essere usata a convenire nel Tempio per le adunanze generali o Parlamento (ci restano più Atti di Consigli tenuti in S. Colomba; e frequenti di que' dì dovean tornare le consigliari convocazioni) pensò di provedervi, e sottrarsi anche ad un tempo alla influenza più diretta del Clero nelle pubbliche deliberazioni. Inalzò all' uopo adunque nobile edifizio fronteg-

1) Annal. Cesen. = *Anno Domini MCCIV, die IX mensis octobris. Tunc Ariminenses in monte ascenderunt ex voluntate Righizonum et eum partis, et combusserunt civitatis partem, quæ remanserat a prima combustione, quæ facta fuerat eodem anno.....*

Tolosanus, Cap. CXXIX = *Cum draco....in civitate Cesenæ.... voler Raimerium Scorsi et Garatonem suæ semina jactassel* ... narra il fatto come sopra; poi aggiunge = *Hoc Faventini audito..... eadem die circa horam nonæ iter occuparunt festinanter, et apud Montem-Clivum pernoctaverunt* = Questo è una villa del faentino, come trovo anche nella Descrizione di Romagna del Card. Anglico. Onde non so, come il Righi nella *Storia di Faenza*, p. 166, abbia potuto oggi dire che i Faentini si spinsero *fino a Montecchio, luogo del tenère riminese*. In vicinanza nostra non conosco che Montecchio del Pesarese, ove anno dirà che coloro giungessero in poche ore.

giato e sostenuto da comode e magnifiche Logge, di cui tuttora avanza quel tanto, che comprese l'ampia Sala, detta delle Arringhe appunto per l'uso delle generali sessioni; la quale convertita poi in Teatro ha bastato fino a' di nostri anco in tale ufficio al concorso della popolazione.

Gli Archi di quelle Logge, ora in numero di cinque, sono a sesto acuto; come a sesto acuto si conosce essere stato pure il soffitto delle medesime. Il Cav. D'Agincourt ne pubblicò il disegno nella Tavola XXXVI, n. 22, a modello od esempio della foggia d'Architettura usata in questo Secolo.

L'anno poi della erezione dell'edifizio ci viene espresso da modestissimo titolo scritto in pietra, larga nella estremità superiore m. 0, 48, alta 0, 40, che ora è infissa sotto le stesse Logge nella parete a sinistra di chi va all'arco delle carceri vecchie; ed è in questa forma.

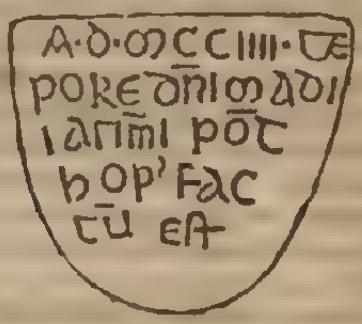

I caratteri sono antichi, come vedi, e dicono: *Anno Domini MCCIIII, tempore domini Madii Arimini Potestatis hoc opus factum est.* Per altro la fabbrica non dovette essere condotta a fine se non più tardi; chè il Consiglio tenevasi ancora in Santa Colomba nel 1206; nè *in Palatio Communis* lo si trova tenuto prima del 1207. Per ultimo nel marzo del 1216 ci è ricordata la campana del Comune, al suono della quale fu convocato il Consiglio Prova, che già compiuta ne fosse anche la torre. (1)

1 Appendice, n. XIII, XVII, XX

Forse per rendere più esteso questo nuovo edifizio, o più comodo e conveniente l'accesso, si trovò opportuno o necessario l'acquisto di un terreno presso le scale di esso, spettante alla prossima Chiesa di S. Silvestro, la quale vi sorgeva innanzi, ove è la Statua di Paolo V convertita poi in quella di S. Gaudenzo. Del qual terreno a' 17 aprile del 1208 il Comune venne investito per 100 anni dal Monastero di S. Croce di Fonte Avellana (luogo di Camaldolesi nella diocesi della Pergola), cui apparteneva quella nostra Chiesa anzidetta. (App. n. XVIII).

Vedi intanto che dalla Podesteria faentina passò alla nostra quel Majo de' Carbonesi, di cui fu ricordo al 1201. Il suo governo dovette esser buono, poichè rifermato fu nell'ufficio per l'anno seguente: memorabile nella Storia nostra per più speciali contese co' Cesenati, le quali, giusta la infelicità de' tempi, non pajon composte senza spargimento di sangue.

§. 5. *Di nuovo dissidio tra Cesenati e Riminesi per ragion de' confini composto pel Podestà di Bologna.*

Anno 1205

I fatti precedentemente accaduti per opera dei Righizzi, come dovettero avere incrudito maggiormente gli animi fra Cesenati e Riminesi, per cui i due Popoli ruppero a nuova guerra; così dovettero farsi cagione perchè più vive sorgessero le antiche querele de' primi in merito ai confini territoriali. Se non che la prudenza de' Reggitori rattenne a tempo lo scoppio di maggiori ire, quando venuti al Budrio i Podestà dei due Comuni coi Maggiorenti loro fecero luogo a pensieri di pacifico giudizio, e stipularono la Concordia, che vedi in Appendice al n. V. Portava questa che a finire ogni dissidio sulla ragione dei confini fossero scelti due uomini per parte, i quali entro dieci di avessero a pronunziare su quello, in che si trovassero tutti o nella maggior parte con-

cordi. Nel qual caso i Riminesi restituirebbero certi ostaggi o captivi cesenati dell' una fazione e dell' altra, che pare tenessero (non si conosce il titolo) in poter loro. Nel caso contrario i quattro anzidetti rimetterebbero la controversia all' arbitramento del Podestà di Bologna; al quale date da ciascuna città le cauzioni che fossero in piacer suo, dovessero egualmente restituirsi ai Cesenati i captivi anzidetti. Inoltre furono lasciate intatte e riservate per Cesena e per Longiano le ragioni e i patti che fra loro stati fossero convenuti sulla possessione delle selve loro e de' loro terreni in qualunque de' Comitati fossero per ricadere. Aggiunsero per ultimo reciproca remissione delle ingiurie e dei danni fino allora da una città recati all' altra, tanto nella guerra de' Cesenati fra loro, a cui ebbero parte i Riminesi, quanto in quella indi seguita fra Riminesi e Cesenati; pena, per chi mancasse, mille marche d' argento.

Era Podestà di Cesena Bonifazio di Erro, e Zenone il Sindaco. Il Consiglio di Cesena ratificò l' atto a' 21 maggio nella Chiesa di S. Giovan Battista. Madio era il Podestà di Rimini, e Casotto il Sindaco. Il Consiglio nostro tenutosi il dì dopo nella Chiesa di S. Colomba ratificò pur esso e accettò i convenuti patti. La scelta de' quattro cadde nelle persone di Leonardo e Pietro della Torre Giudici per parte di Cesena; di Oradino e Baldinotto Giudici per parte di Rimini. Ma a costoro non riuscì di comporsi. Per la qual cosa in una ai Podestà loro adì 6 di giugno fecero compromesso in Uberto Visconti Podestà di Bologna, come vedi in App. n. VI. Il Bolognese non ricusò l' ufficio; e il dì stesso fe' decreto, che niun Notajo senz' ordine suo potesse rogarsi di Atto qualunque sopra la controversia in lui compromessa; e che i pegni che fossero dati farebbe restituire a lite finita. App. n. VII. E perchè il termine a proferire, fissato nella metà di agosto, forse parve corto, con nuovo atto adì 10 venne esteso di altri 15 dì. App. n. VIII.

Ciascuna delle parti frattanto produsse la sua domanda e documenti le sue ragioni. I Riminesi prendendo il loro Contado dal Sasso di Strigara (*a termino lapidis Strigarie*,

presso un cippo terminale antico) discendevano da quello nel rio del Faggeto, e per esso nel Rubicone, col quale procedevano alla strada avanti l'Ospedale di Banzola, da cui al vado di Bagnarola (restando la Pieve di Ruffi nel riminese); indi al vado di Aguzano, ai Castellari di Casaligli e di San Tommaso; e dalla Croce di S. Tommaso fino al mare. I Cesenati all'incontro, preso egualmente il distretto loro dal Sasso di Strigara, scendevano pel rio del Faggeto nel Rubicone; procedevano per questo al vado di S. Apollinare, al vado *de fantis* (restando nel cesenate la Tomba di Germezano o Sarmezano), e giù pel fondo della Rigossa nell'alveo antico di questa fino a certa strada ove ebbe un ponte di legno, restando nel cesenate la Chiesa di Roncore e Roncolo; indi seguivano al pentano, al treponzello, alle Cortine di Branchisio, dietro alle porte di Gualdo nella via Emiliana, fino al Ponte marmoreo di Savignano; e finalmente pel rio del treponzio al mare. La maggior parte di questi nomi oggi non si riscontra; ma, come fu notato a p. 89 del primo nostro volume, i Riminesi seguivano il Rubicone presso a poco come correva allora; mentre i Cesenati ne ricordavano il corso antico, e secondo quello ripetevano la estensione del contado loro. Il Giudice invece a' 29 agosto stanziò che il confine dell'un Comitato e dell'altro prendendo dal Sasso di Strigara venisse pel rio del Faggeto nel Rubicone, e per esso al vado di S. Apollinare; e da questo fino alla strada e a tal punto, ove fissava di porre un termine fra gli Ospedali di Banzola e del Budrio, ed un altro al di sotto della strada fra Bulgaria vecchia e Bulgaria nuova; rimanendo quest'ultima collo Cortine di Branchisio pei Cesenati, e Bulgaria vecchia pei Riminesi. Per ultimo, dalle Cortine di Branchisio con linea retta dovea procedersi fino al mare, restando Bulgarnò pe' Cesenati. App. n. IX.

Poco soddisfatte rimasero le parti, perchè ciascuna avrebbe voluto ragione intera secondo la propria domanda. Non pertanto si osservarono le promesse: benchè per allora quella linea fino al mare non fosse tratta: e que' confini restarono alle diocesi, riminese e cesenate, fino all'anno 1777, come fu detto nel primo nostro Volume, pag. 90.

Come è ben da credere ciascuna delle parti recò suoi documenti quanti ne seppe più: ed è memoria che i nostri ebbero per ciò a prestanza dal Mon. di S. Apollinare in Classe sei Privilegi e nove Istrumenti, pei quali ebber ceduto in pegno certa misura d'argento del valore di cento lire di Ravenna, la quale fu consegnata all'Abbate a mezzo del riminese Anastasio di Gerardo della Cia. Al n. X in Appendice vedi la dichiarazione fatta da Giovanni Priore di quel Cenobio a Giacomo Notajo del Comune, quando a' 21 settembre glie ne fece la restituzione. Ma non maraviglierai, se in tutto il giudizio non sia ricordo espresso delle concessioni Federiciane (le quali per altro sembrano accennate in quelle parole: *Comitatum Imperii, quem dicunt Arimenses suum esse debere*), perchè i diplomi di Federico, anzichè definir la questione, la ebbero suscitata.

§ 6. *Come Madio Podestà fu ucciso, e il suo Notajo con altri fu derubato; e come il Comune ne pigò l'emenda.*

Anno 1206

Le cose operate da Madio, se ebbero l'approvazione dei più, non potevano avere quella di tutti: cosa difficile in ogni tempo, ma quasi impossibile in quelli di fazione e di tumulto. Come fosse, e come avvenisse, non ci è conto; ma fatto fu che Madio, finito il suo governo ed ottenuto il lodo, mentre co' suoi ufficiali e famigli, fra' quali Fradalberto Notajo e Guiberto Rubeo, era sul tornare alla patria, assalito da una banda di micidiali condotta da certi Ugolino Guelfi e Giacomo Angelerii, nel territorio nostro miseramente fu morto; e gli altri due presi furono e derubati. Inoltre anche un tal Ugolino Dossi, ed un Poltrone de' Rodáldi (1), mercatori da

(1) Fu Console de' Mercanti in Bologna nel 1200. Savioli, Vol. IV. Le vedi fra' Bolognesi nel 1 sett. 1216, App. nostra n. XXIII, ove trovi *Paltus de Carbonese, Uspinellus Magis, Zezabos Magis*, tutti figli di Madio.

Bologna, furono spogliati d' ogni aver loro, mentre per un Ramberto di Monaldo riminese scortati erano.

Nota come fosse istituita una scorta armata a beneficio dei viaggieri: unico mezzo, sebben non sempre valevole, a tener vivo di qualche guisa il commercio in tempi così sconvolti.

Il potente Comun di Bologna prendeva con calore l' ingiuria: nè avria pretermesso di vendicarla, sì per onor suo proprio, come per richiami caldissimi di Ghirarduccio, Jacopello, Dotto, e Aspinello, figliuoli dell' ucciso, e di Zizabò suo bastardo, non che per quelli, che gli altri danneggiati avanzavano. Ma i nostri condannando per primi e compiangendo gli iniqui e miserevoli fatti, non differirono tempo, e spontanei mandarono i principali del Municipio, Giacomo di Pergano, Aspino, Oradino, Cittadino, Marco, Bonaccolto, Ubaldino dal foro, che Console era de' Negoziatori, Matteo Trevisano, Bracaliano degli Omodei, Ugolin Valentini; e con questi mandarono lo stesso Alberto da Casale nuovo Podestà; all' oggetto di comporsi co' Bolognesi, offerendo emenda dei danni e soddisfazione. Gli uffici e le offerte non furono respinte: e il Podestà di Bologna Isacco da Doara, presenti Guido di Carovale Podestà e gli Ambasciatori del Comun di Ravenna, dispose ogni dissidio, statuendo che il Comune di Rimini pagasse entro il mese di maggio ottocento lire bolognesi al figlio dell' ucciso, oltre la restituzione di tutte le robe che gli erano state tolte, e che il Comune avea ricuperate: e similmente pagasse 400 lire ad Ugolin Dossi ed a Pultrone Baldi per ciò che loro era stato involato. Fu posto ancora che ogni Bolognese dovesse venir guardato e sicuro per tutto il distretto di Rimini; e viceversa che ogni Riminese avesse a star salvo e sicuro per tutto quel di Bologna. Ma gli autori del fatto, nominatamente Ugolino, furono esclusi dal beneficio della convenuta pacificazione, e messi in bando a voglia degli eredi di Madio. In Appendice vedi al n. XII le promesse fatte a dì 18 aprile 1206 in Bologna dal Podestà e dagli ambasciatori nostri anzidetti; e vedi al n. XIII il giuramento che ne fece il Comune nel generale Consiglio radunato in S. Colomba il dì 21. Poi al n. XIV la pace ac-

cordata dai figli di Madio; e in fine al n. XV la quietanza di essi dopo ricevute le 800 lire, e seguita la restituzione delle robe. Fra queste fu una borsa con entro un istrumento e tre carte, che il Savioli con molta ragione suppose essere il lodo che Madio ebbe riportato dai nostri.

Di tutto questo il Clementini nemmeno una parola!

§. 7. *Guerra tra i Riminesi dall' una, e i Pesaresi coi Bandoni dall' altra. Concordia tra Rimini e Fano.*

Anno 1207

Composte le cose dal lato del Rubicone co' Cesenati, pare le si rompessero da quello della Foglia co' Pesaresi. Non abbiamo Scrittore antico che ne faccia memoria: ma una lega contratta fra i nostri e quei di Fano, che vedi al n. XVI e XVII in Appendice, ci fa sapere che fu guerra fra i Comuni di Rimini e di Pesaro; al qual ultimo si univano i Bandoni, Signori di più terre verso la Foglia. L'atto di quella lega fu stipulato in Fano il dì 25 giugno 1207 nella Chiesa di S. Giovanni, essendo Podestà nostro Alberto antico, che non so bene se il medesimo qui Podestà l'anno avanti. I patti furono, che i Fanesi stringevano amicizia coi Riminesi *contra omnes homines*, ad eccezione della Chiesa, dell' Impero, de' Veneziani, di Sinigallia, e ad eccezione di Fossombrone, la quale dipendeva da loro. Che, durante la guerra che i Riminesi avevano o fossero per avere con Pesaro, terrebbero i Pesaresi per inimici, e con tutti i modi li danneggerebbero e farebbero danneggiare. Che per otto dì guerreggerebbero con tutto lo sforzo loro e a proprie spese contro Pesaresi una volta ogni anno a requisizione del Comune di Rimini; nè li riceverebbero in amicizia senza licenza de' Riminesi. Non permetterebbero che alcuno dipendente da Fano andasse Podestà, Giudice, Notajo, o Capitano d'armi al servizio dei Pesaresi senza licenza del Popolo di Rimini.

Egualmente non riceverebbero in cittadini i Bandoni nè gli uomini delle terre loro; e non prenderebbero in protezione gli Urbinati, nè li ammetterebbero alla cittadinanza di Fano, senza licenza di Rimini; ad eccezione di quelli che volessero passarvi a stabile domicilio. Si dichiarò fermo l'antico patto fra l'un Comune e l'altro per tutto il tempo già convenuto; e questo finito, i Fanesi darebbero due volte all'anno per otto dì 50 cavalli e 100 fanti ben armati a spese proprie in servizio de' Riminesi da valersene per tutto il contado e per 12 miglia oltre di esso. Cederebbe ciascun Comune i prigioni di guerra che avesse, per francamento dei cittadini dell'altro, che egualmente prigioni fossero. Si giudicherebbero per arbitri, da eleggersi, le quistioni fra i cittadini dell'un Comune e dell'altro. Fu posto in fine, che tale concordia avesse a durare 29 anni dal prossimo agosto, rinovandosi il paramento di quinquennio in quinquennio, e sotto emenda di mille marche d'argento per ogni mancanza.

All'incontro i Riminesi con altro simile atto segnato in Rimini nel Palazzo del Comune il dì stesso (o meglio il dì appresso) promisero altrettanto ai Fanesi per tutte le occasioni loro di guerra, ad eccezione della Chiesa, dell'Impero, de' Veneziani, de' Ravennati, degli Urbinati, e de' Righizzi di Cesena (cioè della parte imperiale); stringendosi particolarmente ad unirsi con loro ogni qual volta avessero guerra coi Pesaresi. Si riservarono intera giurisdizione sui Bandoni e loro uomini, i quali risponderebbero a' Fanesi, nelle questioni che avesser con essi, a mezzo di arbitri da eleggersi dai Riminesi. Vedi che costoro dipendenti erano da Rimini o per giurata cittadinanza, o per trattati particolari. In fine promisero di non ricevere in protezione i Fossombronati senza licenza del Comune e Popolo di Fano.

§. 8. *Di Ottone IV Imp. e dell' autorità sua in Romagna.*

Anni 1208-1215

Re Filippo contendente da dieci anni la Corona germanica ad Ottone, mentre tutto gli prometteva prossimo trionfo, cadde nel giugno 1208 sotto i colpi di un assassino. Per la qual cosa la parte di Ottone, tolto ogni contrasto, risolì in alto; e questi a rassodarsi meglio prese in moglie la figliuola dell' estinto competitore. Così la pace fu rimessa in Germania. Celebrate le nozze, nel 1209 Ottone fu in Italia; e da Bologna per Toscana passò a Roma a prender la Corona imperatoria da Papa Innocenzo, al quale precedentemente ebbe promesso di operare che la Chiesa ricuperasse la Marca di Ancona, il Ducato di Spoleti, le terre della Contessa Matilde, la Contea di Bertinoro, l'Esarcato, e la Pentapoli. Ma non prima seguì la coronazione che la pace tra il Pontefice e l'Imperatore (dimentico de' beneficj e de' giuramenti) fu rotta; sicchè non solo le cose restarono come prima, ma il Patriarca d' Aquileja Legato Imperiale ebbe dalle città di Romagna chiare dimostrazioni di sudditanza. Quanto a noi, una prova della esercitata giurisdizione ci resta in quel diploma del 29 ottobre 1209, onde Ottone confermò da S. Miniato alla Ravennate Chiesa i privilegi e le giurisdizioni sulle castella di Gemmano, Mirazzano, Monte Colombo, Croce, Coriano, Savignano, Montiano, e Montenovo (1): e in quell' altro diploma dato da Ravenna il dì 2 marzo 1210 confermante al Monastero di Classe i possedimenti che teneva nel Riminese, nel Cesenate ecc (2). In fine, a' 13 giugno 1210 era rimessa dall' Imperatore a Nicola e Tebaldo Giudici di Faenza la cognizione di certa lite che l'Arcivescovo di Ravenna avea coi figli di Duca de' Gambacerri e con altri Riminesi, i quali avevano usurpato certi possedimenti di quella Chiesa. (3)

(1) Ughelli -- *Ital. Sac. Archiep. Ravenn.* col. 376.
(2) Guastuzzi -- Parere sul Rubicone, p. XCII
(3) Fantuzzi, *Monum. Ravennati* T. II. p. 373.

Ognuno sa come cominciò poi guerra fra Ottone e Fede-
II Re di Sicilia, che sotto la protezione era della Chiesa
mana. Ottone ebbe molte provincie del Regno; fu scomu-
ato; e la guerra fra l' Impero e il Sacerdozio si rinovellò.
chè ecco di bel nuovo tutta Italia divisa tra Ottone e la
esa. Ma come fu il 1212 il primo fe' ritorno in Germania;
Federico non tardò ad essergli dietro: anzi colà, del pari
otato Re, ebbe nel 1215 dal Legato Apostolico la Corona;
atto che, giungendo al possesso dell' Impero, cederebbe
Sicilia al figlio Arrigo, che riconoscerebbela dalla Chiesa.

§. 9. *Giovanni di Malatesta, e Malatesta, sottopongono sè e loro Castella ai Riminesi.*

Anno 1216

o mezzo a questi grandi dissidj altri minori ma più feroci
orrevano tutto dì fra città e città, fra terra e terra. Non
Municipio, che non dia larga materia a' proprii Scrittori;
v' ha eccezione pel nostro. Conciossiachè dalle Cronache
Bologna, di Reggio, di Cesena, e di Faenza, e più dai
cumenti che ci rimangono, ci vien fatto sapere, come i
stri a' 14 di giugno del 1216 dessero una mala percossa
Cesenati, ai quali tolsero 1500 uomini, che recaron pri-
oni in S. Arcangelo. Ma ciò sarà esposto nel paragrafo
e segue; che prima è a dire, come a' 18 marzo di quel-
anno stesso Giovanni di Malatesta, e Malatesta (che tenia-
o essere que' medesimi, i quali nel 1197 vedemmo qua-
carsi zio e nipote) fecero obbligazione per sè medesimi e
r gli eredi loro verso il Comune di Rimini, di abitar di
ntinuo in questa Città in ogni tempo di guerra, e non più
tre mesi in tempo di pace. Inoltre giurarono di tenere
parti dei Riminesi, e far pace e guerra con quanti il Co-
une di Rimini avesse pace o guerra; in modo speciale poi
ere contro i Cesenati a volontà del Comune anzidetto. E

che ciò farebbero fare di pari guisa da tutte le Castella dipendenti da loro, le quali eglino cederebbero al Comune ogni volta lo richiedesse la salvezza sua.

All' incontro il Comune, a mezzo del Podestà Ottone da Mandello Milanese, si obbligò ai seguenti patti. Che niuno degli uomini abitanti nelle giurisdizioni de' Malatesta sarebbe ricevuto per cittadino di Rimini. Che i Malatesta e loro eredi non sarebber tenuti a pagar colte o gabelle al Comune, perchè si essi come i maggiori loro del pari n' erano stati liberi. E che d' ogni danno o spesa fosse per avvenire ad essi, o nelle terre loro e castella, a motivo di guerre pel Comune, ne sarebbe fatta emenda da questo. Indi in pieno Consiglio il Podestà concesse a Giovanni e a Malatesta il *Cittadinatico*, cioè dichiarolli cittadini di Rimini. Per ultimo fu statuito, che la parte che mancasse ad alcuno de' patti avesse a pagare all' altra 300 marche di buon argento e di buon peso, ferme restando egualmente le obbligazioni anzidette.

A facilitare poi il patto che costoro avessero a fare stanza in Rimini, il Comune a dì 4 aprile pagò a Malatesta cento lire di Ravenna (circa 135 de' nostri scudi romani, o 718 franchi), colle quali questi comprasse casa in Rimini; e nol dì appresso ne enumerò altre cento a Giovanni, onde restaurasse una casa con torre che qui già possedeva: le quali case restarono per altrettanto obbligate a pegno in favor del Comune, da valersene nel solo caso che coloro mancassero ai patti della presente stipulazione. La casa comprata a Malatesta vuolsi con buone ragioni fosse quella, che più tardi venne compresa entro la Rocca. Vedi il Battaglini, *Memorie sulla Zecca*, p. 241; e vedi in Appendice i numeri XX, XXI, XXII. In questi avremmo voluto espressa la nota di quelle Castella, che dipendevano allora dai Malatesta; fra le quali dovettero essere comprese Roncofreddo e Ciola, che nel 1233, in obbedienza al Legato Imperiale, e sicuramente in conseguenza di questi patti, giurarono di armarsi pei Riminesi. Molto più poi vi dovette esser compreso Verucchio, come può giudicarsi pel documento del 1197 recato da noi nel Volume precedente. E si avremmo voluto sa-

come anche questo si fosse ottenuto dai Malatesti; quando
da loro ceduto: non essendo che favola manifesta ciò
è accennato dal Battaglia e più diffusamente è narrato
Branchi, di certa vittoria riportata da un Malatesta so-
un Moro o Schiavone, che ebbe tenuto Rimini cinta
olo pio mesi; in ricognizione del qual servigio, al dire
Branchi, la città gli avrebbe concesso Verucchio. L'an-
o documento del 1197 non dà segno alcuno di tal con-
ne, che non vi sarebbe stata taciuta, come nol fu la
ianura, di cui in altri tempi i Malatesti erano stati donati.

§. 10. *Vittoria dei Riminesi sui Cesenati a Longiano, in favor de' quali ultimi corrono i Bolognesi con gen di Ferrara, Reggio, Faenza, Forlì, e Bertinoro.*

Anno 1216

omini di Longiano, tuttochè affezionatissimi sempre al
ne di Rimini, e legati ad esso con replicati e spontanei
otali, ebbero pur convenzioni e patti nel Secolo innanzi
ar Traversara, senza pregiudizio per altro di quanto
enuti in favore del Comun nostro. (1) Pare che indi a
Traversara avesse ceduto al Comun di Cesena quei di-
e in forza di que' patti avea ottenuto sugli uomini di
go. Ora avvenne che i Riminesi, mentre si erano af-
per buone alleanze colle città vicine e per acquisto
ni potenti, come si è detto qui sopra, vennero a
nel mese di giugno che i Cesenati correvano grossi
e il contado nostro, mirando a mettersi in possessione
ano, e così estendere per avventura gli acquistati o
diritto. Per la qual cosa, raccoltisi in quel numero
eron maggiore, ed impugnate animosamente le armi

(1) Ne vedi traccia nel documento 4 Maggio 1199 nell'Appendice
o volume precedente n. LXXXV

furono lor sopra inaspettati, e al monte delle Forche, il
14, ne riportarono vittoria compiuta: conciossiachè, oltr
averne morti e fugati moltissimi, condusser prigioni nel C
stello di S. Arcangelo, secondo il Tolosano, più di 1500 C
senati (2), i quali guardati furono in quel girone sotto
custodia di Antonio Tarentino Capitano. Anzi, secondo
Cronaca di Reggio pubblicata dal Muratori, il numero
que' captivi fu 1700; e 1800 secondo il Ghirardacci. Gli A
nali Cesenati poi pongono co' nostri anche quei di Fano.

Non è a dire quanto addolorasse i Cesenati quella pe
cossa, e come caldamente operassero per riscattarsene. E
corsero a' Bolognesi, sottoponendosi a quel Comune, ed o
bligandosi a non eleggere Podestà che Bolognese. Siffatta
norevole proferta de' Cesenati non era da ricusare. Per
qual cosa il Popolo di Bologna, lieto d' avere onde spieg
re la maggioranza sua su tutta Romagna, trasse il Carro
cio; e associatosi i confederati Ferraresi, Reggiani, e Fae
tini, condotti dai Podestà loro, si unì ai Cesenati, che
seco avevano quei di Forlì e di Bertinoro. Capitano di tut
queste genti fecero Visconte Visconti Piacentino Podestà
Bologna, il quale a mezzo agosto passò alla volta di S. A
cangelo con intendimento di togliere ai nostri que' prigionie

§. 11. *Pei Riminesi accorrono quei di Ravenna, Pesar
Fano, Urbino, e Montefeltro. L'oste nemica pone
Campo a S. Cristina, ove è composta la pace.*

Anno 1216

A tanto apparecchio dell' inimico, i Riminesi, anzichè aspe
tarlo, lo ebbero prevenuto con porre valido presidio a San
arcangelo. Indi fatto ricorso alle loro amistà, Ravennati
Fanesi, Urbinati, ai Conti di Carpegna e del Montefeltro,
a' Pesaresi medesimi, coi quali pajon composte o almeno s

(2) Tolosanus, Cap. CXLV; *plures quam mille quingentos Cesenate*

pite le anteriori differenze, se non si trovarono con forze eguali agli avversarii, si trovarono tali da contender loro lungamente ciò che s'ebbero creduto facile a conseguire.

Per tanto l'oste nemica, vista la valida difesa, che i nostri facevano a S. Arcangelo, col forte del campo varcò il fiume Marecchia, e il Carroccio bolognese condotto fu alla Pieve di Santa Cristina, da dove più schiere stendevansi abbruciando e devastando il Contado. Niuno racconta gli scontri varj, che senza dubbio saranno avvenuti; e noi non vorremo descriverli a fantasia al modo de' Romanzieri. Bensì diremo, come in questo mezzo, sia per ricorso di Ventura Vescovo, che diceva, la Chiesa riminese aver diritti e ragioni di proprietà e di dominio sul Castello di S. Arcangelo; sia per ricorso dei Riminesi, che non dovevano essere alieni dal comporsi ad oneste condizioni; sia perchè i Bolognesi e i Faentini specialmente col prestarsi ad una guerra non propria aveano contravvenuto al decreto del Lateranense celebrato l'anno innanzi, pel quale fu prescritta la tregua di quattro anni fra Principi e Popoli cristiani ad oggetto di dar moto alla guerra contro gli infedeli: comunque fosse, pare che in questo mezzo venissero lettere del Pontefice, il quale fulminava la maggiore pena ecclesiastica contro Bolognesi, Faentini, e gli altri che con essi erano. Sì fatto incidente, aggiunto al buon numero di combattenti per parte nostra, fece che gli aderenti de' Cesenati ascoltassero le proposizioni di pace proposte dal nostro Vescovo e dal Podestà. Sicchè a capo otto dì, fu il 1 settembre, in S. Cristina fu stipulata la pace che leggi in Appendice n. XXIII.

I patti furono, che i Riminesi rendessero i prigionieri tanto di Cesena quanto di Bologna (prova di altri scontri favorevoli ai nostri) conducendoli al Carroccio de' Bolognesi o dove piacesse meglio al Pretor di Bologna; del pari Bolognesi e Cesenati rendessero i captivi riminesi e delle città alleate, sciogliendo ogni obbligazione o cauzione data per essi. Lo sol Gonfalone di Bologna fosse posto nel Castello di S. Arcangelo a mezzo di un sol bolognese, sicchè niun altro dovesse entrarvi (prova che quel Castello non fu espugnato), data si-

curtà che le persone del luogo e le sostanze sarebbero salve. Fosse pace tra Bologna e Rimini, sicchè i cittadini dell' una potessero accedere liberi e sicuri nell' altra. Questa pace per parte de' Bolognesi fosse fatta osservare dai Faentini e dagli altri loro alleati; per parte de' nostri dai Fanesi e altri aderenti. Fosse remissione reciproca di ogni ingiuria e di ogni danno. E già il Podestà riminese fece pace con Viceconte Podestà di Bologna accettante per Bolognesi, Forlivesi, Bertinoresi; con Guido di Lambertino Podestà di Faenza accettante pel suo Comune; con Bernardo da Cornazzano Podestà di Reggio; con Ridolfo di Guido Brugonione Podestà di Ferrara: e ricevette pace e remissione di ogni danno ed ingiuria, tanto a favor del Comune di Rimini, quanto dei Comuni di Fano, Pesaro, Urbino, de' contadi del Montefeltro, de' Conti di Carpegna, e degli uomini della Massa, non che di quanti Ravennati venuti erano in favore di Rimini. Fu promesso inoltre che il Podestà stesso farebbe giurare gli anzidetti patti a 200 Riminesi a scelta del Podestà di Bologna; e questi a 200 Bolognesi a scelta di quello di Rimini: pena il bando per coloro, che richiesti del giuramento si ricusassero. E di presente giurarono Riale di Rainaldo, Enrighetto Rambe, Surlione, e Palmirolo, riminesi; Guallandino de' Codicelli, Arrighetto Nocchieri, Arimondo Rolandi, e Alberto di Corrado di Gisla, bolognesi. Il Vescovo Ventura poi, oltre al far pace co' Bolognesi e collegati tanto in nome proprio quanto della sua Chiesa e degli uomini di Santarcangelo, promise di adoperarsi perchè il Pontefice gli prosciogliesse dalla scomunicazione. Per la qual cosa i Bolognesi co' Faentini e cogli altri, a dì 8 decembre, vennero ribenedetti solennemente. Savioli, T. IV. p. 377.

Appresso, nel dì medesimo 1 settembre e nello stesso luogo, i Cesenati principali autori della guerra, a mezzo di Lodovico Giudice, Vicario del loro Comune, e i Riminesi a mezzo di Ottone da Mandello Podestà, firmarono la pace che vedi in Appendice n. XXIV. In questa anzi tutto i Cesenati fecero solenne rinuncia ad ogni contratto o patto, cioè ad ogni ragione e ad ogni diritto, che loro procedesse o da Pier Traversara, o dallo stesso Comune di Longiano. Annullarono

ni cittadinanza che avesser concessa ai territoriali di Ri-
ni dal dì della sentenza di Uberto Visconte, e promisero
non ricevere per lo innanzi in cittadino alcun riminese.
ttrettanto fu promesso da Ottone per parte de' nostri. Fu
unto che fra tre mesi sarebbe composta a mezzo di due
utri la quistione sorta per le parole *recta linea* messe nel
beato de' confini dal Visconte anzidetto; il qual Giudicato
fermavasi per intero nel resto da ambe le parti. Furono
sse a vicenda le ingiurie e i danni, anche per parte del
scovo Ventura, a nome si proprio come della Chiesa rimi-
se e degli uomini di Santarcangelo. In fine l'osservanza di
esti patti sarebbe giurata per tutti i cittadini d'ambo i Co-
ni dai 15 anni ai 70. E di presente la giurarono Ber-
do di Pier Guascone, e Saltatino Orlandini, cesenati;
le di Rinaldo, Enrighetto Tabellione, Surleone, e Palmi-
o, cittadini di Rimini.

Così questa guerra, per cui mossa fu Marca e Romagna
Metauro al Po, ebbe fine a molto onore de' Riminesi,
uali nulla perderono del proprio (chè Longiano non passò
Cesenati, come parve al Savioli, ma restò nel Rimi-
se, con espressa rinunzia loro ad ogni ragione vi aves-
o sopra): ed ebber contratta amicizia con tutte quel-
citta che eransi mosse contro: mentre i Cesenati, se fu
ra la sommissione loro ai Bolognesi, avrebbero diminuita
uella indipendenza che per l'innanzi godevano.

Fra i documenti troverai la quietanza che Buonconte di
ontefeltrano, a nome proprio e del fratello Taddeo, non che
loro uomini, fece al Comune di Rimini presso S. Era-
o di Misano, per 300 lire di Ravenna, le quali ebbe ri-
nute a titolo di paghe militari per il servizio allora pre-
to. Ivi ha pure i nomi dei soldati capitanati da lui, i qua-
recando anche quelli delle patrie loro, possono giovare la
ria del Montefeltro, Borgo S. Sepolcro, e altre terre. Ap-
nd. n. XXV. Così ci fosse rimasta memoria de' militi pro-
amente nostri, per conoscerne il numero e i Capitani. Al
ual proposito non è da passare inosservato, come ne' citati
ocumenti non sia parola de' Malatesti. Che nulla operassero?
Essi a tenore de' recenti patti non usciron di Rimini.

§. 12. *Riminesi per guerra a Fossombrone scomunicati. Nuove Convenzioni con Fano.*

Anni 1217-1218

Quello che s' ebbero incontrato l'anno innanzi Bolognesi e Faentini per dar favore a' Cesenati, fu incontrato l' anno poi da' nostri per aver portato le armi a danno di Fossombrone: dico che incorsero nelle censure ecclesiastiche. E una lettera di Papa Onorio III (consacrato in luglio 1216) data da Anagni a' 29 maggio dell'anno primo, cioè 1217, che autorizzando il Vescovo di Rimini dietro preghiera sua e del Podestà, perchè assolvesse quelli de' nostri, i quali caduti erano nella scomunica per aver proceduto ostilmente contro i Fossombronati, ci prova come il Comune ebbe a mandar contributo di cavalli e di fanti a qualche città confederata della Marca, la quale a' que' dì ebbe guerra con Fossombrone. E noi non dubitiamo, quella fosse Fano, la quale mossa allora dal feroce ghibellino Arrighetto, Podestà, operò gagliardamente contro Fossombrone e contra quel Vescovo e quella Chiesa, che certo nuovo tributo imposto da' Fanesi negavano. In fatti il Nolfi (1), posta al 1217 la podesteria di Arrighetto, che ci dice bolognese, figlio di Ugolino dei Papazzoni, e narrate le sevizie di costui pur contro la persona del Vescovo Fanestre, reca la Bolla di scomunica e d'interdetto contro quel Podestà e Comune, data dall'anzidetto Papa a' 27 settembre anno II, cioè a dire 1217; e si reca pure il Breve per l' assoluzione diretto ai Vescovi di Rimini e di Sinigallia a' 23 marzo dell' anno III, cioè 1219. Ma il nostro Breve, che trovi in Appendice n. XXVI, prova che i fatti contro Fossombrone avvennero ne' primi mesi del 1217, e non nel 1218 come fu scritto dall' Amiani.

In questi tempi era gran cura de' Comuni e di ogni città libera, che il numero de' cittadini fosse quanto si poteva

(1) Nolfi: *Storia di Fano*, inedita, fra i Manoscritti della Gambalunga.

ne, siccome fonte della relativa maggioranza fra terra e terra, e della interna floridezza dell'erario pel maggior provento delle gabelle imposte alle persone. Di qua traevan non solo quante leggi proibivano il traslocar domicilio, ma quel patto notatissimo fra le città collegate, e quelle prescrizioni fatte alle dipendenti, di non ricoverare cioè nè ascrivere fra i cittadini propri quelli delle città, colle quali stipulavano, o da cui dipendevano. Or questo appunto, taciuto nella convenzione del 1207, fu operato nel 1218 fra i nostri ed il Comune di Fano, allorchè a' 6 di novembre Giscardino e Righetto ambasciatori nostri si presentarono con Pietro Notajo nel Consiglio di Fano, chiedendo, non fossero ricevuti quei Riminesi che di qua vi trasferivano domicilio. E quel Consiglio, conosciuta l'importanza e la ragionevolezza della domanda, con atto solenne giurò di render al nostro Comune, entro otto dì dalla requisizione che ne fosse fatta, quanti Riminesi si fossero trasferiti o fossero per trasferirsi in Fano; e di render con essi tutte le robe loro. Altrettanto promisero i nostri con altro atto simile giurato in pieno Consiglio adì 13 dello stesso mese, presente Diotisalvi Cappello Podestà. Fu aggiunto in fine che i Fanesi non esigerebbero pedaggio o dazio dai Riminesi che passassero per Fano e suo distretto, oltre a 26 denari di Ravenna per salma, o sia per carico.

Vedi questi Atti in App. n. XXVII, XXVIII, XXIX.

§. 13. *Statuti sulla francazione de' Servi, e sull' aggregazione de' Cittadini.*

Anni 1218-1220.

Un atto di manomissione celebrata a' 23 novembre del 1218 (App. n. XXX), per la quale Don Giovanni da Bologna Canonico riminese e Vicario di Ramberto Preposto, assieme con altri Canonici, francò un tal Martino Fabbro e suoi uomini, abitatori della Fabbrica, da ogni obbligo *homi-*

nancie et servitutis cui eran tenuti alla Chiesa riminese per istrumento *hominantie* scritto da Servodei Notajo, come ci invita a dire che siffatte francazioni non solo seguivano frequenti per opera degli ecclesiastici e de' laici, ma vennero anche favorite dai Comuni con speciali provedimenti; così ci conduce a recare qui stesso un frammento di un nostro Statuto scritto in marmo, che pervenuto fino a noi ci sta testimonio come qui pure la civiltà ebbe già largo sviluppo.

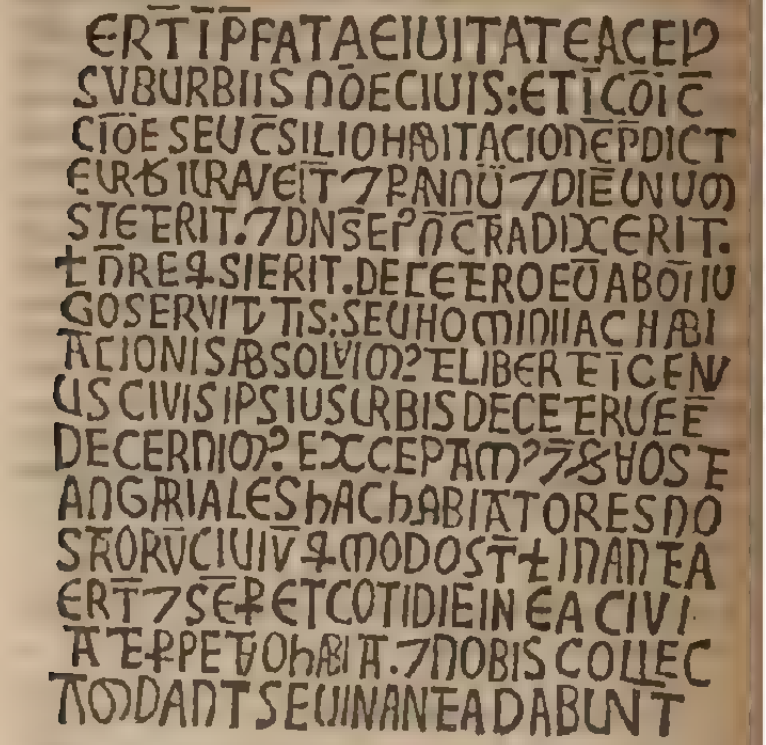

Il marmo, alto m. 0, 55, largo, 0, 53, è tuttora murato sotto le Logge del Palazzo municipale; e sebbene non ce ne sia conta in modo espresso la provenienza, egli non ci può cader dubbio che già non fosse intero nel muro medesimo innanzi la rinnovazione dell' edifizio, se i nostri vecchi ebbero cura di conservarci in esso il frammento; il qua-

e in buona lettera dice: ...(1).... *erit in prefata civitate ac ejus suburbiis nomine civis, et in comuni concione seu consilio habitacionem predicte urbis juraverit, et per annum et diem unum steterit, et dominus ejus non contradixerit vel non requisierit, de cetero eum ab omni jugo servitutis, seu hominii ac habitacionis absolvimus, et liber et ingenuus civis ipsius urbis de cetero esse decernimus. Exceptamus et servos et angariales ac habitatores nostrorum civium, qui modo sunt vel in antea erunt, et semper et cotidie in ea civitate perpetuo habitant, et nobis collectam dant seu in antea dabunt.*

Preziosissimo è questo marmo, come quello che ricorda un atto di supremo potere esercitato dai nostri, e insieme di civiltà già avanzata, col dichiarar libero ed ingenuo cittadino chiunque venuto d'altronde, tutto che servo fosse, avesse qui abitato per un anno ed un giorno senza essere stato cerco o requisito, ed avesse giurato nel generale Consiglio di fissar domicilio nella città. Eccettuati coloro che servi fossero dei cittadini nostri presenti e futuri, abitanti di continuo la città, e paganti tributo. Con che vedi anche intendimento di umiliare quei Signorotti dei monti vicini, che sdegnavano di scendere da' loro Castelli e accomunarsi a libere cittadinanze.

Fu pubblicato da Planco nel 1748, n. 37 della Continuazione alle *Novelle Letterarie Fiorentine*, mostrando le varie manie-

(1) Nel 1815 sulla Piazza del Corso, per ciò in prossimità del Palazzo municipale, fu dissotterrato il seguente frammentuccio, largo metri 0, 20, alto 0, 14, che da casa Paulucci oggi è passato in Gambalunga.

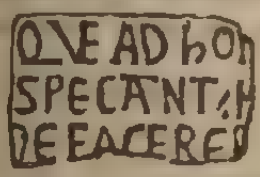

Tuttochè differisca dal posto qui sopra per la qualità del marmo, e per maggior altezza de' caratteri, mostra d' aver appartenuto, se non al medesimo, almeno ad altro di pari argomento.

Anche in Genova nel Sec. XIII si scrivevano i Decreti dello Statuto *litteris grossis* sulle mura della Cattedrale. *Canali*, Lib. I pag. 251.

re di servi che qui vigevano allora; chè altri avevano propriamente il *jugum servitutis*, altri quello *hominii*, altri quello *habitationis*, ed altri infine si dicevano *angariales*. Secondo il Du-Cange l'*hominium* è lo stesso che l'*homagium*, il quale si definisce: *Servitium, seu obsequium, quod homo, seu civis, vel servus, domino præstare tenetur*. Gli *habitatores* erano quelli, secondo il Gius Germanico, *quos aer servos reddit* (2), i quali erano chiamati anche *Mansionarii* dal *manso* o predio rustico che abitavano, e ogni anno pagavano al padrone un canone o tributo. *Angariales* per ultimo erano coloro che doveano prestare opere personali o manuali. Di siffatte servitù abbiam ricordo in più documenti. Così nel testamento di Guglielmo Menzogna fatto a' 19 gen. 1215 visto dal Garampi nel Mon. di S. Marino, leggevasi: *Relinquo Benedictum, Bitullum, et Martinum de Muinis liberos et absolutos ab omni jugo supersedentarii et coloniaria sive adscripticia condicione, quam mihi tenebantur*: che sarebbero gli *habitatores*. E in quello di Malatesta da Verucchio fatto nel 1311 si legge che *absolvit ab omni hominantia et servitute*. Con che, secondo l'Olivieri, denotavasi quella servitù, alla quale eran tenuti coloro, che dicevansi *homines de corpore*. (3)

Fu opinione di Planco, che il Decreto e il marmo appartenesse al Secolo XI, od al XII. Ma noi, non solo preferiamo il giudizio del Card. Garampi, il quale a p. 56 delle *Memorie sulla B. Chiara*, lo riferì al Secolo XIII, ma di più lo crediamo preciso opera del 1220. In tale avviso siamo venuti al sapere che appunto in questi anni il nostro Comune sanciva leggi dirette a favorire la spontanea aggregazione

(2) Heinec. *Elem. Iuris Germanici*, L. I, t. I, §, 56.

(3) Olivieri: *Memorie di Gradara*, p. 62.

Poichè qui siamo sulle servitù, giovi ricordare la Sentenza di Stato libero proferita da Buonzenone nel 1159, che abbiam recato a p. 580 del Vol. precedente, per aggiungere che di essa parlò Planco nel suddetto n. delle *Nov. letter. fiorentine* assicurando che la pergamena apparteneva al Mon. di S. Giuliano; poi la pubblicò il Garampi a p. 49 *De Nummo argenteo etc*, tratta dall'Archivio stesso: amendue giudicandola pronunciata in Rimini. Ma in tutto l'atto il nome di Rimini non apparisce.

ei liberi abitatori delle terre vicine. Ce n' è prova il documento in App. n. XXXI, pel quale a' 3 giugno del 1220 Gurisio di Martino Urbinelli da Monte Pettorino (presso Saleccio) venuto a giurare la cittadinanza riminese, *et sequimentum dni potestatis*, avanti Giovanni Medaglia Giudice e Vicario di Guglielmo Amato Podestà, vi fu ricevuto *secundum quod in Statuto Arimini* NOVITER FACTO TEMPORE DICTI POTESTATIS, *et confirmato in generali concione et Consilio Arim.* Fu fatto adunque in quell' anno stesso uno statuto sulla aggregazione de' forestieri alla cittadinanza di Rimini. Ma la dichiarazione, che colui dovette premettere, di non essere uomo di alcun cittadino; *et addidit in ipso sacramento quod non erat homo alicujus civis vel Ecclesiæ civitatis Arimini* (condizione espressa nel frammento recato qui sopra) (1); e la frase *in concione et Consilio Arim.* a denotare la generale adunanza Consigliare del Comune, mi offrono tale un nesso fra lo Statuto per l'aggregazione de' forestieri sancito nel 1220, e il decreto sulla francazione de' servi contenuto nel marmo, da giudicarli senza esitanza amendue di un anno medesimo.

Del resto anche nell' ultima Collezione degli Statuti operata nel 1334 troviam riportato questo stesso decreto sulla francazione de' servi con poco diverse parole alla Rubrica 109 del Lib. II: *Statutum est quod quecumque persona continue cum tota sua familia per unum annum sine questione sibi nota pro hominantia (exceptis in civitate morantibus cum dominis ejus ad serviendos eos) sit libera, et ab omni jugo servitutis, hominantie, angarie, perangarie, subjectionis, vel cujuslibet alterius suppositionis absoluta.* Dalle quali cose cupremo, che si debba intendere per quegli uomini, che i Conti di Carpegna nel sottomettersi a Rimini, dopo la enumerazione delle terre loro e loro giurisdizioni, dicono di avere in varie ville e pel contado di Rimini. App. LXVII. Delle quali servitù molte credo fossero convenzionali, come è dato a conoscere dal documento in App. n. XXX.

(1) Nel marmo non è menzione delle Chiese: ma ciò potè essere espresso più sotto, o derivare dal Gius Canonico, o dalla consuetudine.

Per ultimo un altro Statuto vigente ne' dì medesimi, e tendente allo stesso fine d' avere abitatori nella città, ci è recato dal nostro documento XXXII, nel quale si contiene come il dì 1 ottobre dello stesso 1220 il Vicario del Podestà anzidetto applicò al Comune alcune terre di un tal Diotisalvi, forese, nipote ed erede di un tal Corbolo della Massa, perchè ebbele vendute contro il decreto di uno statuto, che diceva *Cuicumque forensi delata fuerit hereditas in toto vel in parte jure institutionis vel legati non habeat licentiam vendendi, obbligandi, permutandi, vel alio quolibet modo alienandi, et qui eam acceperit amittat, et Comuni Arim. aplicetur.* Con che si intendeva di operare che il forestiere, il quale avesse ottenuto eredità nel Comune, avesse a venirla a godere fra noi. Anche questa disposizione fu ripetuta nell' ultima Collezione anzidetta alla Rubrica 34 del Libro II: *De hereditate forensi delata non alienanda*: fattavi modificazione nella tolta pena, con surrogazione dell' obbligo nell' erede forese di dar cauzione pei tributi verso il Comune, e per la soddisfazione a' creditori della eredità; e con altre prescrizioni, come in essa.

§. 14. *Come Federico Imp. ebbe ubbidienza in Romagna. Viceconti messi nel riminese. Parole su questo Contado.*

Anni 1220-1225

Per morte di Ottone IV la Corona germanica passava intanto nel 1218 liberamente sul capo di Federico; il quale due anni appresso per Romagna passando andò a Roma, ove ai 22 di novembre, fatte molte promesse per la guerra di Terra santa, ed emanato un Editto contro gli eretici, in particolare contro i Patarini, ebbe per le mani di Papa Onorio III la sacra unzione imperiale. Ma pensiere di Federico fu domare i Saraceni che erano in Sicilia, poi vendicarsi de' Lombardi, in principal modo de' Milanesi, che gli ricusavano omag-

o. Sicchè presto la si ruppe tra lui e il Papa, che lo voleva personalmente in Levante a quella guerra.

La venuta di Federico dovè metter calore nella parte ghibellina anche fra noi; e crederemo che el fosse il benaccolto e festeggiato dai Riminesi in particolare, divoti allora all'Impero. Infatti Federico usò in quest'incontro di tutti i diritti imperiali in Romagna senza contrasto, e senza che appajano doglianze del Papa; avendosi dal Rossi che nel 1221 creò Conte e Rettore di questa Provincia Goffredo di Biandrate, surrogandolo ad Ugolin di Giuliano ucciso in Ravenna, ove teneva insieme speciale ufficio di Podestà. Il Fantuzzi inoltre ha pubblicato più documenti, pe' quali apparisce che fin dal 25 ottobre del 1220 Federico ebbe infeudato un Conte Uberto (non so se quel da Ghiaggiuolo) della Signoria di Castelnuovo, a tenore di tale permutazione convenuta già da Marcoaldo *Dapifero patris nostri*. Poi a' 29 dell'anno appresso, Corrado Vescovo e Cancelliere incaricò l'anzidetto Rettore a metterne quel Conte in possessione: e per ultimo a' 29 ottobre lo stesso Imperatore ne fe' precetto ai Consoli di quella Terra per la esecuzione (1).

Fu probabilmente fin da questi anni che vennero messi Viceconti di tutto il Contado di Rimini (*totius Comitatus Arim*) Ugolino Parcitadi ed Enrighetto; a nome de' quali in Morciano a' 10 di agosto 1223 un tal Piccolello, costituito per essi Vicario di Montescudolo, pronunziò sentenza contro Andrea di Giovanni Liutoli da Monte Gridolfo, condannandolo alla restituzione di un terreno in favore di Benedetto Abbate del Monastero di S. Gregorio. Onde questi ne fu messo in possesso per Gian Paolo Piazzaro de' Viceconti. App. XXXV. Vedi che non ostante le franchigie concesse dagli Imperatori ai Comuni d'Italia, e non ostante i privilegi accordati particolarmente a quello di Rimini dal Barbarossa fin dal 1157 e 1167, ogni volta che qui prevalse il partito imperiale re-

(1) Fantuzzi — *Mon. Rav.* T. II, p. 374: T. IV, p. 349. Quest'ultimo Decreto fu dato *in castris apud S. Archangelum*, luogo in Sicilia, dove stette Federico nel 1221.

starono sempre Ufficiali o Ministri nella Provincia, ed anche nel Comune, a rappresentanza dell' Impero. Così nel Secolo XII abbiam visto, almeno fino al 1186, un Magistrato intitolarsi *Comes Arimini* con reale supremazia nella città, la quale venne a cessare sol quando i nostri si furono volti alla divozion della Chiesa. Ma poichè nel Secolo XIII, precisamente nel 1209, e più energicamente nel 1221, l' Impero tornò in Romagna a prevalere, tornarono ancora Ministri o Rettori imperiali al governo della Provincia; i quali, se non misero più i Conti nella città, misero per altro i Viceconti alla reggenza almen del Contado, che vi ponevano loro Villici o giudici suddelegati, come abbiam visto qui sopra. Poi gli stessi Viceconti hanno ricordo nel 1221 in una Concessione dell'Arcivescovo di Magdeburgo in favore dell'Ospedale di S. Spirito: *Hugolinus et Henrigitus Vicecomites nostri*. Aggiungi altra intimazione fatta nell' ottobre del 1226 egualmente in Montescudolo da un tal Giambono, altro Villico dei Viceconti anzidetti. E lo stesso Viceconte Ugolino nel novembre 1227 del pari in Montescudolo usava giurisdizione. App. XXXVII, XLII.

Qui pare che l' ufficio di costoro per alcun poco venisse tolto o sospeso; probabilmente per fatto de' riminesi, i quali dovettero porsi in pieno possesso del Contado. Con ciò sia che nella convenzione fatta nel settembre del 1233 fra il Comune e Carnelevario Rettor imperiale, fu posto che il Comune cedeva al Rettore il godimento del Contado riminese a condizione di non aver nulla a restituire di quanto percetto avesse dal Contado medesimo. Poi troviamo nell' anno stesso che Ugolino, già Viceconte, fu in tutt' altro uffizio, cioè alla Podesteria d' Urbino.

Comunque di ciò sia, certo poi è che i Viceconti ricompariscono nel 1237, avendosi fra le Schede Garampiane che in pergamena del 24 giugno nell' Archivio di S. Giuliano leggevasi: *Henrigit: Vicecomes testis.* E il num. LXXXIII della nostra Appendice presenta come in giugno del 1238 il conte di Romagna Legato imperiale conferiva di nuovo o confermava ad Ugolino Parcitadi *Vicecomitatum nostrum A-*

riminensem in civitate Arim. È osservato per altro che niuna distinzione di grado tenevano costoro nella città e nel Comune; conciossiachè, se come cittadini sedevano in Consiglio, o esercitavano qualche uffizio municipale, sedevano in confuso cogli altri dell' ordine di cui facevano parte. Ma poichè nel 1250 Re Guglielmo per l' Impero e Papa Innocenzo IV per la Chiesa ebbero confermato a favore di Rimini le concessioni del Barbarossa, e nominatamente quella del proprio Contado, non incontri più traccia di siffatti ufficiali.

Dopo tuttociò potrà domandarsi: in che consisteva adunque il diritto del Comune sulle Terre del Contado, pel quale lo abbiam visto più volte prender le armi, e contenderne colla forza il possedimento? A rispondere a tale domanda giovi premettere che le Terre tutte dell' antico agro riminese, che in questi tempi si era immedesimato colla Diocesi o distretto ecclesiastico, vennero ad essere distinte in tre categorie diverse. Altre componendo strettamente il Comune restarono unite naturalmente alla Città e nella immediata dipendenza dai Magistrati di questa. Altre costituite in proprie Curie si ressero con proprj Magistrati e con separata amministrazione, riconoscendo direttamente l' Impero. Ciò è tanto vero che nel 1231 i Riminesi, temendo che dall' Imperatore si cedessero in feudo ad un estraneo le castella del proprio Contado, fecero domanda, perchè volesse concederle piuttosto a loro che ad altri. Ed ecco dove i Visconti esercitavano loro giurisdizione. Per ultimo, componenti la terza categoria furono quelle che cadute erano in possessione di Chiese, o di particolari Signori. Così la Chiesa Ravennate possedeva Coriano, Croce, Marazzano, Monte Colombo, Gemmano, Savignano, Montiano, Montenuovo, come hai visto al §. 8, alle quali andavano Viceconti dell' Arcivescovo. La Chiesa Riminese avea diritti baronali in S. Arcangelo, Saludeccio, S. Giovanni in Gallilea, Castelnuovo, Inferno, Pian di Castello, Ripamassana, e Valle Avellana (vedi §. 49). Il Capitolo della Cattedrale ebbe giurisdizione su Montefiore, ed ebbe uomini nella villa detta Fabbrica. La Chiesa di Cervia avea Castiglione. Poi vedi

Ceola dell' Abbate, Cereto dell' Abbate, Serra dell' Abbate; non so se di S. Teonisto o se di Classe. I Malatesti poi ebber Verucchio, Ciola, Roncofreddo: i Ridolfi ebbero il Lauditorio; e così altri (2). Queste ultime poco più poco meno erano poi legate al Comune con patti particolari stipulati dai loro Signori che professavano la cittadinanza riminese: ma quelle appartenenti alle Chiese furono materia di contese lunghe, come avrem luogo a vedere. Ora, di qualunque classe fossero, riconoscevano poi tutte a centro comune la città nei casi di guerra, a cui contribuivano colle persone e colla pecunia. Laonde vedi che nel 1226 i Riminesi concorsero a Ravenna d' ordine di Federico *cum toto eorum Comitatu integriter*: e nel 1233, come trovi in Appendice n. LXXVIII, d' ordine imperiale giurarono d' armarsi pei Riminesi nella guerra contro Urbino, oltre le ville e castella delle prime due categorie segnate qui sopra, quelle pure della Chiesa di Ravenna, meno Coriano, delle quali la detta Chiesa era feudataria d' Impero (3): giurò Castel nuovo, che era del Vescovo di Rimini; giurarono quelli della Fabbrica, e di Montefiore, che appartenevano al Capitolo; giurarono quelli di Castiglione che era del Vescovo di Cervia; come giurarono del pari quelli de' Malatesti, e de' Ridolfi anzidetti, sia per patti speciali tra esso loro e il Comune, sia come infeudati dall' Impero.

Nè solo contribuiva il Contado alla Città ne' casi di guerra, ma anche in altri generali bisogni questa poneva collette sul contado intero, come è dato a conoscere dal documento n. III del 1202, e come può trarsi dai patti soliti a stipularsi con quanti venivano ad ascriversi alla riminese cittadinanza. In grazia di che i distrettuali godevano poi dei vantaggi, che loro accordava propriamente il Comune di Ri-

(2) Ai Ridolfi nel 1225 appartenevano pure Ripamassano e Valle Avellana (§. 17), tuttochè della Chiesa riminese. È noto per altro che talora le Chiese possedevano metà o minor frazione di una terra, o soltanto vi aveano uomini.

(3) Per diploma di Ottone IV. del 1209 presso l Ughelli.

nni, si per difesa, come per amministrazione di giustizia, on che di quanti ne otteneva loro nelle convenzioni ed alleanze, che stipulava cogli altri Comuni.

Il citato nostro documento LXXVIII ci mostrerà quali fossero nel 1233 le ville, terre, e i castelli compresi nel riminese contado; e come questo fu diviso in tre sezioni appellate *Bailie*; che furono di *Calbana*, *Montescudolo*, e *Longiano*. E poichè troviamo *Villici* posti dai Viceconti in *Montescudolo* fin dal 1223, possiamo argomentare che anche allora il contado fosse diviso nelle tre sezioni medesime col nome di *Villicarie*. Poi vedi un Giovanni *Villico* ricordarsi nel novembre 1218. App. n. XXIX, XXXV.

§. 15. *Differenze tra Fanesi composte dai nostri. L' Abbate di Classe sottopone suoi uomini al Comun di Longiano.*

Anni 1222-23

Era nata discordia nel 1222 tra i cittadini di Fano e gli abitatori del contado loro: specialmente con quelli di certo castella tenute dai Berardini; Famiglia di chiaro sangue, al dir dell' Amiani, che derivando da Rimini si era stabilita in quelle da qualche tempo. Costoro ajutati dai Pesaresi fomentavano la rivolta. Ma i Fanesi ricorsero alla mediazione dei Riminesi, i quali, interposti, operarono di maniera che le differenze furon composte con compromesso de' contendenti in Pier Mattei e Matteo Arnolfi, a questi patti.

Ciascuna delle parti dovesse porre ostaggi nella forza del Podestà di Rimini all' oggetto di stabilir pace tra Fanesi interni ed esterni, Berardini, Pesaresi, il Marchese (1), e loro seguaci, sottoponendosi alla sentenza ne proferirebbero gli arbitri. Alla quale se una delle parti si ricusasse di obbedire, il Podestà di Rimini dovesse non solo a quella

(1) Azzo d' Este, fatto Marchese d' Ancona dall' Imperatore.

che ubbidisse restituire gli ostaggi proprii ma cederle anche quelli dell' altra. Gli ostaggi de' Fanesi interni dovessero obbligarsi per le mille lire dovute a Tisio, e per le cento dovute al Maliscalco (Ufficiali del Marchese), e per la restituzione delle cose tolte a Monaldo e a Meo. Fosse eccettuato il fatto d' ingiurie e danni di Giovanni Rustico, intorno al quale gli arbitri nulla aveano a pronunziare: con altri patti ancora. E poichè ciascuna parte volle che i Riminesi promettessero con giuramento che farebber osservare e in ogni tempo mantenere la sentenza che Pier Mattei e Matteo Arnolfi proferirebbero; e che gli ostaggi de' militi che erano fuori di Fano non sarebber tenuti verso il Marchese, nè verso Pesaresi, nè Berardini; e quelli de' Fanesi non sarebber tenuti pei Pesaresi, nè pei Berardini; e che gli Ariminesi darebber favore con effetto alla parte accettante l' arbitramento: per ciò fu che Ugolino Delprete Vicario di Guirardo Rolandini Podestà di Rimini allora assente, e il generale Consiglio, a mezzo di Guido della Fontana piazzaro del Comune, giurarono a' 17 agosto di far osservare le cose sopradette; salvo le anteriori convenzioni tra i due Comuni. App. n. XXXIV.

L' Amiani, toccando brevemente queste cose, dice che il Podestà di Rimini sentenziò poi a favor de' Fanesi, ed obbligò i contumaci a sottoporsi alla città: e cita uno Strumento fatto *in regione S. Petri in Valle*. Probabilmente il Podestà avrà dato esecuzione alla sentenza degli arbitri.

Nell' anno appresso, adì 5 settembre, Martino Abbate di S. Apollinare in Classe promise solennemente in Rimini ad Enrighetto Podestà di Longiano, che gli uomini lavoratori e conduttori delle terre di quel Monastero da Capo d' argine a Sala, e da Sala alle Cortine di Branchisio verso Longiano, ubbidirebbero in civile e criminale al Podestà e ai Consoli di quel Comune, rinunciando al benefizio del foro e al privilegio clericale, e profferendo fidejussori Andrea da Fano, Giacomo di Benedetto Picolelli, e Giovanni Gustoli da Gaggio: salvo l' onor della Chiesa, dell' Impero, e del Comune di Rimini, per essere quelle terre (come è espresso) poste nel Comitato riminese, Curia di Longiano. App. n. XXXVI.

§. 16. *Per nuovi Statuti contrarj alla Chiesa il Comune è interdetto; indi è assoluto da Giudice suddelegato, ma non dal Pontefice.*

Anno 1223-1226

Prevalendo nella città gli imperiali, avvenne che furono sanciti nuovi Statuti, alcuni de' quali in offensione della libertà ecclesiastica. Forse venner rimessi quelli altra volta condannati da Papa Lucio III nel 1184, e da Arrigo VI nel 1195. Più particolarmente poi apparisce che ora il Comune ebbe sottratti certi uomini alle giurisdizioni baronali del Capitolo, e negata certa pecunia. È ben naturale che questo ricorresse al Pontefice; il quale rimise la cognizione della causa a Nicolò di Falcone, Rettore di Massa Trabaria Legato Apostolico, che finì col sottoporre il Podestà, il Consiglio, e la città tutta all' interdetto ecclesiastico, se entro un tal termine quegli Statuti non fossero cancellati.

Ognuno sa quanto grave pena fosse quella dell' Interdetto ecclesiastico, nel modo specialmente, onde veniva eseguito in que' tempi. Con ciò sia che importava la cessazione di tutti gli uffizi divini pel popolo, e la privazione de' Sacramenti, all' infuori del Battesimo, della Cresima, e della Penitenza; e l' Eucaristia in solo caso di morte e in privato. Chiusa quindi ogni Chiesa, coperta ogni sacra Imagine, non più Feste, non più squilla di sacro bronzo, non canto di Sacerdote, non pubblica benedizione di nozze, non conforto di ecclesiastica sepoltura. Era il contegno di una madre offesa, che rimuove il guardo da figliuoli inobbedienti per trarli a ravvedimento.

Per la qual cosa il Consiglio mandò al Papa suoi Sindaci; e profferendosi pronto a' suoi comandamenti pregò per l'assoluzione. Ascoltò le preghiere il Pontefice, e con Breve del 12 maggio 1224 autorizzava il Vescovo di Rimini a ribenedire la città, a condizione che cancellati fossero quegli Statuti. Ma il Vescovo avendo dovuto assentarsi di qua per

altre commissioni apostoliche, l' assoluzione non ebbe effetto. È a credere che il Comune rinovasse le istanze, perchè il Pontefice con altro Breve del 21 giugno 1225 ne incaricò lo stesso Nicolò di Falcone. Ma costui non avendo agio di recarsi sul luogo, nè per lettere potendo comporre ciò che restava a dare effetto al Breve, ebbe dichiarato di riferire lo stato delle cose alla Sede Apostolica. Fu allora che il Capitolo mandò in Corte al Papa il suo Preposto Aldebrando (quegli, che poi fu Vescovo di Fossombrone, e Santo) il quale si dichiarò pronto a provare le ragioni della Chiesa riminese, e gli avuti danni. Ma perchè in questo mezzo il Legato ebbe diretto a Rimini Ranieri Canonico d' Arezzo, Cappellano suo, con mandato di operare giusta le istruzioni che egli aveva ricevute nel Breve, riuscì allora al Comune di ottener da costui a' 22 novembre l' assoluzione desiderata, sebbene non prestate al Capitolo le soddisfazioni richieste. Al n. XXXVIII, XL, XLI dell' Appendice vedi le lettere del Papa al Vescovo riminese, poi tutto l'operato da Ranieri suddelegato; il quale in pieno Consiglio, alla presenza di Agostino Abbate e dei Monaci di S. Giuliano, non che alla presenza di Martino Primicerio del Clero, e di vari altri principali preti della città, dopo lettura delle lettere pontificie e del mandato di suddelegazione, ricevette dalle mani di Albrighetto Pandemiglio Podestà il libro degli Statuti, e da quello ne rase quanti gli parvero contrari alla libertà della Chiesa. Indi, fatto giurare Podestà e Consiglio che darebbero soddisfazione ai Canonici, e ubbidirebbero ai comandamenti del Papa o del Legato suo sul dubbio circa la giurisdizione di quegli uomini che dicevansi appartenere alla Chiesa riminese; e che gli Statuti così cancellati non riporrebbero, nè altro somigliante opererebbero; comparti l'assoluzione, sciolse l' interdetto, e riconcilio ciascuno con santa Chiesa, percuotendoli secondo il rito.

Ma siffatta assoluzione, conferita senza premettere la effettiva soddisfazione ai Canonici, e senza l' intervento e consenso loro, non si potè già solennizzare nella Chiesa Cattedrale, che restò egualmente chiusa. Per ciò fu che il

di appresso, giorno di Domenica, l'anzidetto Suddelegato andò con tutti gli Ordini della città a benedire il Popolo solennemente nella Chiesa di S. Giuliano, la quale non era nella dipendenza del Vescovo, nè del Capitolo. Indi alla presenza del Podestà, del Clero, e del Popolo, pubblicò l'assoluzione concessa; anzi a cautela maggiore la conferì di nuovo, dicendo: Io Rainerio sciolgo la città di Rimini dall'interdetto postovi da Nicolò di Falcone Legato della Sede Apostolica; e in primo luogo sciolgo la Madre Chiesa della città, poi i Monasteri, e le altre Chiese tutte che vincolate erano all'osservanza di esso; e per ultimo l'intero popolo; concedendo d'ora innanzi la celebrazione solenne degli Uffizi divini.

Forse fu allora, come notò giudiziosamente il Battaglini (1), che il Comune volendo festeggiare la memoria di un Santo senza dipender dal Vescovo, elesse a Protettore il Martire S. Giuliano, e sancì quella Rubrica, che è la 145 del Libro II degli Statuti, sulle dimostrazioni pubbliche da farsegli ogni anno. In fatti S. Giuliano non si trova invocato in atto pubblico anteriore al 1228.

Dopo tutto ciò non è a domandare se i Canonici fossero lenti ad informare il Papa della irregolarità del fatto; poichè le cose per parte del Comune non si erano risolute che in semplici promissioni. Allora il Pontefice nel gennajo 1226 spedì nuovo Breve al Vescovo di Rimini, nel quale, premessa la narrazione delle cose recate qui sopra, ed esecrata la malizia de' colpevoli, ingiunse di pubblicar nuovamente nei dì festivi la sentenza di scomunicazione e di interdetto; nè procedere alla assoluzione se prima dal Comune non fosse prestata con effetto ai Canonici l'ingiunta soddisfazione; e se negli Statuti Municipali con atto solenne non fosse fatto precetto a tutti i Podestà, Giudici, ed Officiali, di fare sotto giuramento piena giustizia agli Ecclesiastici, rimossa ogni consuetudine o Statuto contrario. Ma vi è motivo a tenere che anche questo precetto per allora poco giovasse. App. n. XLI.

(1) *Mem. sulla Zecca di Rimini*, p. 138 140

Guerra; e quei di Galliata; Albertino di Fantolino; i Rocchi, i Balbi, ed altri signori del Faentino e dell' Imolese.

Avute tutte queste genti, Federico, senza dichiarar con quale animo e intendimento, le difilò dirizzandosi a Faenza, entro la quale erano gli ambasciatori della Società Lombarda. Il Podestà di Faenza fu di parere che se gli dovesse libero il passo: ma il faentino Popolo, tenendo essere in lui malo animo, non seppe rattenersi dal metter mano alle armi; nè più presto fur viste le prime schiere, che s' avventò lor sopra, e, rotte, le mise in fuga. Per la qual cosa i Riminesi, che venivano appresso coi Ravennati, retrocessero sino a Forlì. Molti morti, molti furono i feriti in quel primo impeto; e molta parte di armi e di bagagli fu preda de' Faentini, che da' Maggiorenti venne di presente all' esercito imperiale restituita. Lo che valse a Federico per tenersi dispensato dal rivolgere contro Faenza quelle armi, che disposto aveva di usare intere più avanti. Così passò ad Imola, ove si fermò tanto che quella città per dispetto a Bologna fu munita nuovamente di bastioni e di fosse. Indi fu a Cremona, ove indisse la Dieta, alla quale nessuno comparve dalle città collegate. Per la qual cosa, aspettato invano altro esercito, che dovea calar di Germania, senza altro fare che mettere al bando quante città giudicò a se nemiche, pieno di rabbia in Puglia si ricondusse.

§. 19. *Come fu tumulto contro Inghiramo Podestà, punitore di donne eretiche.*

Anno 1226

Abbassato così l' orgoglio di Federico Imperatore, è a credere che la parte degli ecclesiastici qui pure si rialzasse: e tra per questo, tra per il bisogno del pubblico esercizio del culto, i nostri cercassero di mettere la reggenza della città in mano a persona cattolica, per la quale avesse fine la

lunga scissura col Clero, e le fazioni quetassero. Questi fu un tal Ughiramo Macreta da Modena. Ma, o fosse imprudenza di costui, o fosse riboccante malizia del partito depresso, fatto fu che si ruppe ad eccessi. Conciossiachè, avendo egli voluto inserire nello Statuto municipale una nuova legge dell' Imperatore contro gli eretici (1); e di più avendo fatto catturare certe donne, che erano in voce di eretiche, e consegnatele alla podestà imperiale per essere abbruciate (2) poco n' andò che dai sommossi congiunti di quelle sciagurate non gli fosse tolta la vita. Principali di costoro vengono ricordati un Boccadiferro, e un Arimino di Bonfiletto.

Di tutto questo ci resta notizia sufficiente quanto sicura in una lettera di Onorio III, che qui trovi in Appendice n. XLIII, la quale a' 27 febbrajo del 1227 diretta fu al Podestà che qui fu succeduto, non che al Comune, perchè fosse data soddisfazione dell' attentato delitto, e risarcito fosse il leso dei danni, pei quali ebbe mosso querela nella curia pontificale. Ignoto resta come poi ciò avesse fine, non trovandone altro ricordo, nè che alcuno de' nostri ne abbia fatto parola. Non avrei difficoltà a credere che di questi anni fossero le ingiurie degli eretici contro il Santo Prepolo Aldebrando, di cui tratteremo nei cenni della sua vita.

§. 20. *Di nuova guerra tra Riminesi e Pesaresi a cagione de' Bandoni e de' Berardini.*

Anno 1228

Nuovo motivo di guerra tra Rimini e Pesaro porgevano circa gli anni 1228 i Bandoni e i Berardini, possessori di monti con giurisdizione tra que' due Comuni. Se ne ripete l'origine da questo, che alcuni de' Bandoni passassero a

(1) Forse quella emanata in Catania nel 1224. *Raynal. A.* 1231, n. 18.
(2) Per abbruciamento di eretici in Piacenza vedi Muratori, A. 1230.

Pesaro, e vi divenissero cittadini: ed essendo nata discordia fra esso loro e quelli che cittadini erano di Rimini (1), i primi procederono sì oltre nella usurpazione delle indivise proprietà a danno de' secondi, che questi ricorsero al Comune di Rimini, perchè come cittadini avesse a difenderli e patrocinarli. I Riminesi accolsero la domanda loro nel modo che i Pesaresi del pari presero quella della parte opposta. Così i due Comuni si trovarono impegnati a litigio. Si aggiunse che il Marchese d' Ancona ebbe concesso il Comitato Pesarese (cioè le Castella di quel Contado dipendenti direttamente dal Marchese) in favore di Rinaldo, Oddone, Guido, e Berardo, figli di Ramberto de' Berardini, cittadini di Rimini (2), i quali mal tollerati erano dai Pesaresi. Sicchè si aggiunsero anche costoro a stimolare il Comune di Rimini, perchè dovesse dar favore ai Bandoni nostri e a se medesimi contro quelli di Pesaro. Non si conoscono per singulo i fatti che ne derivarono; ma avvenne più che qualche cosa, perchè vi si pose di mezzo Papa Gregorio IX, usando per fino delle pene spirituali contro de' Riminesi, affinchè cessassero dalle ostilità contro Pesaro. Da ultimo se ne interposero i Ravennati, i quali a' 4 di giugno 1229 mandarono al Consiglio di Rimini Raimondino di Zogolo Podestà con sei Ambasciatori, che furono Pietrobono, Giacomo e Alberico da Polenta, Simone, Uguccione da Ravenna, e Gualengo Notajo. Costoro si presentarono nel Consiglio di Rimini, che presieduto era da Guglielmo Amato Podestà con Rodolfo suo milite o Capitano, e con Cremessiano Giudice del Comune. Ivi sedevano il Vescovo nostro, Cittadino, Ugone Zambelli, Tedelgardo, Surlione, Rostolo, Parcitade, Giovanni Ravignano, Bernardo Ranaldini, Tolomeo Vargalaltri, Andrea Taviani, e altri molti. La domanda de' Ravennati, esposta al Consiglio dal Podestà, fu, che i Bandoni (non è espresso se di Rimini o di Pesaro) fossero messi nelle mani del Podestà e del Comun di Ravenna; il

(1) Vedi il §. 7; e vedi anche il Vol. precedente a p. 386.
(2) Anche per questi vedi il detto Vol p. 371.

al Comune prometteva che, ove piacesse che coloro
ssero a giurare i comandamenti di Gentile Podestà di
saro, e compromettere in esso Gentile, farebbe seguirne
effetto in modo da dover ognuno rimaner soddisfatto. In-
olo a sicurezza del Comune di Rimini cederebbe in ostag-
o gli Ambasciatori anzidetti, e ne darebbe anche altri.
si farebbe sì che il Comune di Pesaro non riceverebbe in
venire a cittadini gli uomini de' Bandoni; restituirebbe
ro le possessioni che i già divenuti cittadini avessero otte-
uto da essi; risarcirebbe loro, e a' loro uomini ogni danno
he dato fosse dai Pesaresi; casserebbe le sentenze su lor
pronunciate; restituirebbe ciò che per queste avesse esatto;
concederebbe che conservassero la cittadinanza di Rimini.

Sul conto poi de' Berardini prometteva che il Comune
Pesaro non darebbe molestia, nè farebbe opposizione ai
ratelli Oddone e Rinaldo sul possesso pacifico delle giu-
sdizioni concesse loro nel pesarese dal Marchese Estense,
dal Papa: anzi darebbe loro ajuto a mantenerle; e non
rceverebbe in cittadini gli uomini delle loro terre. Condi-
ioni tutte che bene tornavano ai contendenti, ed onorevoli
anco al nostro Comune.

Appresso le parole di Raimondino, e appresso la propo-
izione fattane al Consiglio dal Podestà nostro, Cittadino ar-
ingo, approvando che i Bandoni fossero posti in podestà del
Comune di Ravenna, e a volontà sua avessero a giurare i
recetti del Podestà di Pesaro. Indi la parte, messa ad al-
ata e seduta, ebbe, ad eccezione di due, l'universale fa-
ore. Per la qual cosa coloro (e furono aggiunti anche i
erardini) di presente vennero consegnati e condotti a Ra-
enna, con promessa che il Podestà pesarese giudicherebbe
no più tardi di giugno. App. N. XLVI.

Aggiunge qui il Clementini, che il Podestà di Ravenna
asso a Pesaro per dar fine al trattato; ma il Rossi invece
acconta che il Consiglio di Ravenna ne diede incarico a
ier Traversara. Comunque fosse, i Pesaresi allora fecero
ompromesso nell' Arcivescovo e nel Comun di Ravenna,
ui mandarono sedici ostaggi, fra i quali Giovanni Novello

e Malatesta (3), obbligandosi con giuramento, e sotto pena di mille marche, di ubbidire a' suoi comandamenti. Ma l'affare, come vedremo, non ebbe esecuzione sì pronta.

§. 21. *Lega fra Osimo, Recanati, Umana, Castelficardo e Cingoli, con Rimini, Fano, e Sinigallia, contro Pesaresi, Anconitani, e Jesini.*

Anni 1228.

La mancanza di memorie espresse ci lascia qui molto digiuni negli avvenimenti che seguirono in questo mezzo. Ma, o che le speranze di pace co' Pesaresi fossero poche, o che i nostri spiegassero tutte le forze loro per ottenerla buona e durevole, fatto sta, che questi non attesero ai negoziati solo, ma si misero in sull' armi, e fecero campo. Ce n' è garante il documento che portiamo in Appendice n. XLVII, pel quale sappiamo che a' 2 settembre del 1228 i Sindaci di Osimo e di Recanati a nome de' loro Comuni, non che a nome di quelli di Umana, Castelficardo, e Cingoli, comparvero negli accampamenti de' Riminesi (*in exercitu Communis Arim.*) e proposero patti di lega e di amicizia a Guglielmo Amato Podestà di Rimini, il quale, alla presenza di Ugolino Gelfone Podestà di Fano, e di varj Fanesi e Riminesi congregati in Consiglio, li accettò a nome di quel Comune, e di quelli di Fano e di Sinigallia. I patti furono: Gli uomini dell' una parte e dell' altra giuravano amicizia e collegazione perpetua, da rinovarsi ogni cinque anni. Darebbersi ajuto a vicenda, tanto in terra quanto in acqua, contro tutti i nemici presenti e futuri, ma specialmente contro i Pesaresi, Anconitani, Jesini, e collegati loro. Ciascuna

(3) Su questi fu detto in nota a p. 400 del Volume precedente che il primo era figlio di Rinaldo, il secondo di Vittone Albertini (vedi appresso la Nota 4. del §. 13. Il nostro documento LII poi reca i nomi di 15 di quegli ostaggi.

alle parti in tempo di guerra darebbe all' altra due volte l' anno entro dieci giorni dalla requisizione 150 militi da stare in campo per otto dì a proprie spese, e dopo gli otto dì a spese della parte richiedente. I nemici dell' una avrebbersi per nemici dell' altra; nè farebbesi pace o tregua senza consentimento comune. Ciascuna cederebbe quanti prigionieri avesse per riscatto dei cittadini dell' altra. I cittadini d' amendue sarebbero reciprocamente salvi e sicuri in ogni luogo de' Comuni contraenti; non pagherebbero dazio, nè ghiquatico, nè ripatico, nè arboratico. Le quistioni che sorgessero fra' due Comuni si definirebbero con effetto dagli altri. Salvo in tutto i diritti dell' Impero, della Chiesa; e salvo una certa rispettosa deferenza al Doge e alla città di Venezia, ove fosse a far guerra ad Ancona o a Jesi.

La presenza del Podestà di Fano è prova, che in quegli accampamenti nostri erano pure le schiere di quel Comune, a tenore delle convenzioni, che abbiam recato superiormente.

§. 22. *I Conti del Montefeltro e di Carpegna giurano la cittadinanza di Rimini. Monte Peloso ottiene la protezione de' Riminesi.*

Anno 1228.

Nello stesso settembre, adì 28, Buonconte (da Montefeltro) (1), per se e pel fratello Taddeo, e Rainerio di Carpegna vennero a giurare la cittadinanza riminese a queste condizioni. Non fossero obbligati ad abitare in Rimini in tempo di pace; e se piacesse al Consiglio riminese che avessero ad abitarvi in tempo di guerra, non fossero tenuti condurvi le famiglie loro. Fossero esenti da tasse e collette, le quali pagherebbero solo per ciò che acquistassero in futuro

(1) Uno degli antenati di quel Buonconte che morì in Campaldino nel giugno 1289, di cui parlò Dante; *Purgat. V.* Secondo il Troya, costui e Taddeo eran signori di Monte Copiolo e Pietrarubbia. *Veltro*, p. 272.

nel tenimento di Rimini. Avrebbero per amici gli amici de Riminesi, e viceversa. Darebbero ajuto e difesa al Comun di Rimini contro qualunque persona e terra, salvo l' Imperatore, e le terre o città, che esso Buonconte col fratello, e Rainerio tenevano per l' Impero e dall' Impero. Fossero salvi i patti e le convenzioni contratte per essi con Urbino finchè gli Urbinati le osservassero. Ogni Riminese ir potesse per le terre loro libero e sicuro tanto nelle persone quanto nelle cose, facendovi mercato senza dazio alcuno. Buonconte e il fratello avessero a tenere a proprie spese un Giudice in Pietracuta di consenso di Don Ugolino, e in S. Marino (2), il qual Giudice dovesse render giustizia ai Riminesi fra 30 giorni, e fra altri 10 essi dovessero mandarne ad effetto i giudicati: e dove fosse appellato, il giudizio dovesse compiersi nei luoghi medesimi fra altri 40 dì. Gli uomini delle terre loro dovessero rispondere in Rimini pei patti e contratti che qui avessero fatto. Nascendo discordia fra alcuno di essi e alcun distrettuale di Rimini, e l' una parte ricusasse di stare ai precetti di questo Comune, esso potesse prendere la difesa dell' altra. Il Comune di Rimini non avesse a ricevere in cittadino alcun uomo delle terre e castella loro. E qui v' ha la annoverazione distinta di esse, la quale merita di esser letta nel documento che portiamo in App. n. XLVIII, da chi voglia conoscere per singulo i possedimenti di costoro e i nomi di monti e di ville quante si comprendono nel Montefeltro. Fra questi, oltre Carpegna, Scavolino, la Perticara, Miratoio, Roma, Fiorentino, Monte Copiolo, v' ha pure il Castello della Faggiola, Monte Cerignone ec.

Il Comune di Rimini all' incontro promise difendere e mantenere le giurisdizioni di que' Conti contro qualunque terra, e specialmente contro il Comune d' Urbino; salvo le convenzioni tra questo fatte e il Comune di Rimini, finchè

(2) Si vollero scelti due luoghi non soggetti nè a que' Conti, nè ai Riminesi; perciò S. Marino, Comune libero, e Pietracuta, che fin dal 1222 era stata venduta ai proprj abitatori da Rainerio e Guidolino, figli del Conte Guido da Carpegna. (*Horat. Oliverius, Mon. Feret.*)

Il Cav. Delfico aggiunge che quell' Ugolino, di cui fu riservato l assenso, era il Vescovo Feretrano. *Mem. Stor. di S. Marino p.* 45.

i Urbinati le osservassero. Riceverebbe nel numero de' cittadini qualunque *gentilem hominem* propinquo od amico de' Conti anzidetti, il quale fosse proposto per essi contro un pesarese. Gli uomini di essi Conti sarebber sicuri nel riminese, e potrebbero farvi mercato senza opposizione, pagando per altro i dazj consueti. Salvo poi in tutto l' onore all' Imperatore e suoi Rappresentanti, e salvo le società o alleanze precedentemente contratte dal Comune di Rimini.

Appresso di che Buonconte e Rainerio nel generale Consiglio nostro giurarono di ubbidire ai precetti di Guglielmo Amato Podestà, professandosi cittadini di Rimini, e promisero che Taddeo confermerebbe le cose medesime fra otto dì dopo che tornato fosse (lo che non apparisce se avvenne); salvo di non esser tenuti contro Borgo S. Sepolcro e la Massa.

Per ultimo il generale Consiglio, a mezzo di Avoltrone Mazzaro, giurò l' osservanza delle premesse cose in perpetuum, e di inserirne il tenore nello Statuto municipale.

Altrettanto e più operò il Comune di Monte Peloso, castello del Pesarese ora distrutto, gli uomini del quale il dì 1 di novembre autorizzarono Ugolino Ridolfi di Lauditorio lor Podestà, Aldrovandino di Peccio Aldrovandi e Gerfoglio d'Andrea Porsi lor Sindaci, perchè lo sottomettessero alla giurisdizione del Comune di Rimini, ne giurassero per essi la cittadinanza, assoggettandosi ad ogni legge, opera, e tributo, come gli altri cittadini di Rimini. Lo che fu da coloro eseguito nel generale Consiglio riminese adì 13 del mese anzidetto, accettanti pel Comune Roberto di Casalorzio e Cremessiano de' Piccini Giudici e Vicarj di Guglielmo Amato Podestà, i quali a mezzo di Giacomo Rizioli Sindaco del Comune promisero a nome di tutto il Consiglio di avere e tenere il Comune di Monte Peloso e suoi uomini presenti e futuri sotto la protezione del Comune di Rimini, e difenderli come cosa propria e propri cittadini; ad eccezione di quelli, che dal tempo della cominciata guerra passati fossero a Pesaro: e fu espresso, che il Comune di Rimini facendo pace con quello di Pesaro non lascierebbe Monte Peloso e suoi uomini in guerra co' Pesaresi: salvo l' onore dell' Impero e della Chiesa. App. n. XLIX.

§. 23. *Lega fra Rimini e Città di Castello. Convenzione cogli uomini di Castel Firenzuola. Militi dati ai Bolognesi contro Modena. Ripatico da pagarsi in Ferrara.*

Anno 1228.

Il Popolo di Urbino era vincolato da obbligazioni solennemente promesse tanto al Comune di Città di Castello quanto a quello di Rimini. Or questi dubitando per avventura della fede degli Urbinati, a meglio contenerli trovarono acconcio di stringer lega fra loro, celebrandola in Città di Castello adì 18 novembre 1228 con l'atto che vedi in Appendice al n. L. Comincia questo con nuova formola, la quale nel volgar nostro suona = Ad onore di Dio e di Maria sempre Vergine, e del B. Giuliano Martire, e de' BB. Florido e Amanzio Confessori, e degli altri Santi di Dio, e ad onore di Papa Gregorio e di Federico Imperatore. = Era adunque avvenuto che il nostro Comune avesse preso a Protettore celeste S. Giuliano, come Protettori di Città di Castello esser doveano i Santi Florido e Amanzio.

I patti principali di questa lega furono, che Castellani non esiggerebbero dazio o pedaggio da Riminese nella città e distretto loro, facendogli insieme facoltà di vendervi e comprarvi liberamente. Terrebbero per amici e per nemici quelli che tali fossero col Comune di Rimini. Manterrebbero i Riminesi nel possesso d'ogni diritto che avessero sulla città di Urbino, a condizione che i Riminesi non avessero a far pace cogli Urbinati senza il consenso de' Castellani. Gli Urbinati non avrebbero a giurare i precetti dei Rettori di città di Castello, ma soltanto di quelli di Rimini. Mancandosi dagli Urbinati ai patti convenuti coi Castellani e cogli Ariminesi, e questi e quelli avessero ad unirsi contro di loro. Reciprocamente l'una città dovesse difendere nella persona e nell'avere i cittadini dell'altra, e quanti fossero in tutto il proprio episcopato e in quello d'Urbino. Nominatamente i Riminesi dovesser difendere quanti cittadini castellani

fossero in Castel delle Ripe (oggi Urbania), nelle terre dei Berardini, de' figli di Brancaleone, de' figli di Rinaldo da Belmonte, di Ugone Pepucci, di Rusticello da Belvedere, de' Tiberi, e in parecchie altre. Inoltre i Riminesi tanto dovessero avere nel contado d' Urbino quanto in esso fruissero i Castellani. Nelle questioni civili poi il cittadin castellano dovesse convenire il riminese presso il Podestà di Rimini, il quale avesse a fargli ragione, mettendolo in tenuta de' beni mobili ed immobili del debitore. Occorrendo ai Riminesi l' ajuto de' Castellani contro Urbinati e Cagliesi, o contro qualunque altra persona o terra fra Rimini e Città di Castello, i Castellani avessero a prestare tutte le forze loro entro 15 dì da che ne fosser richiesti, da rimanere in campo otto dì a proprie spese: a condizione per altro, che avendo essi guerra propria con qualche vicino, non fosser tenuti a prestar più di 50 fanti, e 100 fra balestrieri e arcatori, per tutto il Contado di Rimini e per le Diocesi di Urbino, Cagli, Pesaro, e fino al Savio. Altrettanto dovessero i Riminesi ai Castellani per tutto il Contado e per la Diocesi di Castello. I cittadini dell' una parte e dell' altra, che cadessero captivi, si riscattassero da quella per cui servizio fossero divenuti tali. Accadendo che i Castellani facessero acquisto di terre o altro fra la Diocesi di Rimini e quella di Castello, a danno di Cagli o suo contado, ne sarebbe fatta parte al Comune di Rimini. I Castellani poi non farebbero pace o trattato alcuno coi nemici de' Riminesi senza licenza di questi. Tale convenzione fosse perpetua, e dovesse giurarsi in ogni decennio da ciascun cittadino dagli anni 14 ai 70. E fu giurata di presente nel generale Consiglio di Città di Castello da Uberto Armanni Sindaco di quel Comune, accettante Gualterio Calliani Sindaco pel nostro, sotto pena di mille marche per ogni mancanza.

Per ultimo a' 24 decembre dell' anno medesimo quelli di Castel Firenzuola mandarono al Consiglio di Rimini Zangolo di Giovan Bernardi lor Sindaco, il quale promise che gli uomini di quel Castello non darebber ricetto ad alcuno della città o distretto di Pesaro, nè darebbero consiglio od

ajuto ad alcun nemico di Rimini, nè farebber mercato in suo favore. Non porterebbero offesa ad alcun Riminese o ad altri che fosse al servizio di questo Comune, ma vi darebbero anzi ajuto e difesa nel Castello e in tutto il tenèr loro. Farebbero mercato a pro dell' esercito riminese che verso Pesaro fosse, ed anco in tempo di pace a volontà de' Riminesi. Travaglierebbero nel cavamento delle fosse della città; verrebbero alle cavalcate, e farebbero esercito co' Riminesi contro qualsivoglia persona o terra. Avrebbero per amici gli amici di Rimini, per nemici i suoi nemici, ad eccezione de' Pesaresi, e del loro Vescovo. Ricetterebbero i Riminesi nel loro castello, se per avventura avessero a ripararvi. Porterebbero ogni anno un cereo di cinque libbre al Martire S. Giuliano nella vigilia della sua festa. Nascendo lite fra il Comune di Firenzuola e quello di Rimini, o fra private persone dell'un Comune e dell'altro, deciderebbesi dal Podestà di Rimini; fatta riserva pel Vescovo di Pesaro sugli abitanti di Firenzuola. Giurerebbero queste promesse quanti fossero dall' età di anni 14 ai 60, sotto pena di 500 lire di Ravenna; e darebbero dodici ostaggi de' migliori del luogo. I Riminesi poi non manderebbero a Firenzuola senza volontà di quel Comune soldati per guerreggiar contro Pesaro. Riceverebbero nella protezion loro e difesa gli uomini di Firenzuola, eccetto contro a' Pesaresi, al Vescovo, e ai Conti del Comitato di Pesaro, nominatamente i Berardini. Fu aggiunto che gli uomini di Firenzuola opererebbero che Bartolomeo Vescovo di Pesaro e Successori osserverebbero in perpetuo queste promissioni, che allora vennero accettate pel Comune di Rimini da Ugolino Accarisii Sindaco, il quale alla sua volta promise l'osservanza delle stesse in favor degli uomini di Firenzuola; salvo le convenzioni altre volte fra l' un Comune e l'altro giurate. App. n. LI.

Prima di lasciar l' anno 1228, per dire di tutto che ci è venuto alle mani, è a ricordare che, sebbene occupati fossero i nostri nella guerra propria co' Pesaresi, pure non mancarono di concorrere co' Bolognesi in quella che questi ebbero nell' ottobre contro di Modena, cui fu tolto il Castel

di Vignola (1). Nè lascierem di notare che nella Tassa imposta dal Comun di Ferrara a' 12 ottobre di quest' anno stesso per ripatico da pagarsi da' mercatanti che colà capitavano, venner fissati pei Riminesi otto imperiali per ogni nave si in andare come in tornare (2).

§. 21. *Come la guerra contro Pesaresi fu composta.*

Anno 1229

Il Podestà di Pesaro, nel quale l' anno innanzi per mediazione de' Ravennati era stato riposto il comporre le quistioni insorte fra il suo Comune per una parte e i Bandoni e Berardini assistiti dai Riminesi per l' altra, anzichè pronunziare alcuna sentenza, fece nuovo compromesso a nome di quel Comune nella persona di Teodorico Arcivescovo e nel Comun di Ravenna. Ma, fosse che quest' atto, come allegavasi, realmente peccasse di oscurità e lasciasse dubbj, fosse che le parti non si trovassero inclinate a pacificarsi, fatto fu che passò un anno intero da che i Pesaresi ebbero compromesso e dato ostaggi, senza che nè l' arbitrio fosse proferito, nè seguita fosse la pacificazione. Per la qual cosa era a temere che la guerra sì lungamente sospesa tra i due Comuni venisse a rompere più cruda, e tanto più dannosa ai Pesaresi quanto più eran cresciuti quei di Rimini in forze per le seguite alleanze che abbiamo narrate. Or dunque l' Arcivescovo miraudo tutto questo ruppe finalmente gli indugi; e agli 11 di giugno del 1229 nel Consiglio di Ravenna, ricordate ai Vicarj di Suzzo Colleoni Podestà le promesse giurate ai Riminesi, comandò che senza dilazione gli ostaggi pesaresi dovesser recarsi a Rimini per giurare osservanza ai precetti di questo Comune; altrimenti multerebbeli della pena

(1) Annales Matinen. apud Murat. R. I. S. T. XI, p. 39.

(2) Murat. Antiq. Ital. II. pag. 31 — *Ariminenses de fundo navis solvant octo imperiales in eundo et redeundo.*

stipulata; aggiungendo che se il compromesso fosse pure oscuro, egli era autorizzato a interpretarlo. App. n. LII.

Coloro dovettero ubbidire. Per la qual cosa il Comune di Rimini allora d' unione ai Berardini, ai Bandoni, ed ai Ramberti, per mezzo di Sindaco; e similmente il Comune di Pesaro per mezzo del Sindaco suo, fecero nuovo compromesso nella persona di Bernardino di Pio allora Podestà di Rimini; il quale, preso ad esame l' origine e la cagione dei dissidii, si occupò di comporli. E poichè di buona voglia i contendenti si disposero alla pace, questa presto veniva conchiusa. Ma perchè gli Ariminesi erano stati con tutta la parte loro interdetti dal Pontefice, fu conosciuto che a volerla stipulare validamente era dovuto ne fosse premessa l' assoluzione. Nè fu difficile ottenerla dietro supplicazione fattane dai due Comuni, e da Ventura e Bartolomeo loro Vescovi, i quali per autorità pontificia a' 29 novembre, nella Chiesa di S. Colomba, l' Ariminese popolo e suoi aderenti ribenedirono. App. n. LIV. Appresso di che Bernardino di Pio Podestà e Giudice Compromissario a' 12 di dicembre, nel Palazzo del Comune di Rimini, presente il generale Consiglio, e presente Giovanni del Piccolo Notajo Sindaco pel Comun Riminese, per Rainaldo e Oddone di Ramberto e loro nipoti, figli di Guido e di Berardo Berardini, non che per Rugilo, Aldrovando, e Ucchizione Bandoni; e presente pure Ugolino Berardi cittadin pesarese e Sindaco pel Comune di Pesaro, pronunziò il suo laudo in questa sentenza.

I Pesaresi non molestassero i Berardini per le giurisdizioni che tenevano nel contado di Pesaro, finchè le tenessero dalla Chiesa romana. Non ricevessero in cittadino alcun di Montecchio, o de' Castelli de' Bandoni. Operassero che i Bandoni di Pesaro procedessero ad onesta divisione de' loro monti, sicchè uno fosse di Ucchizione e de' figli di Ugolino e di Tommaso, e i mariti delle figlie ricevessero giusto compenso secondo la porzione che loro spettasse; con facoltà ad Ucchizione e nepoti di fabbricarvi sopra senza contrasto. Rilasciassero ed assolvessero tutti i detenuti fin dal principio della guerra: e se alcun di costoro non volesse tornare alla

sua abitazione dovesse cedere tutto che tenesse dalla Casa Bandona. Lo che inteso fosse anche per quelli, che, ricevuti in cittadini di Pesaro, restar volessero in Pesaro. In fine assolvessero i Bandoni da ogni condanna.

I Riminesi all' incontro dovessero far pace col Comune di Pesaro e con ciascuna persona di esso, rimettendo ogni danno ed offesa. Egualmente dovessero fare i Ramberti, i Berardini, e i Bandoni, in favor del Comune di Pesaro, il quale alla sua volta dovesse far fine e remissione al Comune di Rimini, ai Ramberti, ai Berardini, e ai Bandoni.

Così pronunziato il laudo, di presente Rainaldo di Ramberto e Galvano di Pier de' Bandoni giurarono di accettarlo, e di non mai contravenirvi; come altrettanto giurarono i Sindaci di Rimini e di Pesaro, e reciprocamente si abbracciarono e baciarono: presenti, Ventura Vescovo di Rimini, Rainerio Canonico, Guido Venetico, Egidio de' Pacifici Giudice del Podestà, Fra Giovanni Priore di Monte Favale, Marco de' Pecci, Giovanni Novello, e Malatesta, Ambasciatori di Pesaro, Ugone Zambelli, e Don Petrino Rettore dell' Ospedale di S. Spirito. Il Notajo Crescentino scrisse in duplo la sentenza, e la rogò. App. n. LV.

§. 25. *Come fu lega tra Ravenna, Rimini, Forlì, e Bertinoro: e come Rimini fu compresa nella pace tra il Pontefice e l' Imperatore.*

Anno 1230

Anche le città di Romagna approfittarono delle discordie nate tra la Chiesa e l' Impero; e facendo larga pompa delle proprie forze a' danni l' una dell' altra, poca stima ebbero della prima e meno ancor del secondo. Per lo che Federico, al quale riusciva ora di comporsi col Pontefice, mal comportando lo sprezzo principalmente delle città lombarde, operò, che quelle, le quali ancora a sua divozione erano,

si collegassero insieme per rimetter le altre nell'antica obbedienza. Quindi fu che ebbe luogo fra noi la lega stipulata nel pubblico palazzo a' 20 maggio del 1230 tra Ravenna, Forlì, e Rimini, d'ordine espresso dell'Imperatore (*auctoritate litterarum imperialium*), e per comandamento di Corrado *de Fallirà* (1) e di Leone Giudice della Curia a ciò particolarmente mandati in Romagna. App. n. LVI.

A tale effetto furono in Rimini Guglielmo Amato Podestà con Ugone di Guezo e Dusdeo Signorelli Ambasciatori pel Comun di Ravenna; Pietro Saraceno Podestà coi Giudici Rainerio Girardini, Guido Gualtieri, e Lombardo, e con Giacomo da Calbolo, Ambasciatori, pel Comun di Forlì. Coi quali sedettero gli Ambasciatori del Comun nostro, che furono Marco de' Pecci, Ugone Zambello, e Martino Marnello Giudici, Enrighetto, Andrea Taviani, Tolomeo Vargaltri, e Damiano della Nonna.

Statuirono: difenderebbero e manterrebbero lo stato pubblico reciprocamente a tutto potere, contro ogni città, comune, e persona, per tutta Romagna. Niuna delle città collegate moverebbe guerra a città, comune, o persona, senza consenso dell'altre, o dell'Imperatore; in caso opposto queste non sarebbero tenute ad ajuto. Avvenendo che fosse mossa guerra ad una o a tutte insieme, le altre quella o tutte insieme difenderebbero e manterrebbero, prestandosi ogni ajuto sì d'armi come di vettuaglie, e portando agli autori della guerra ogni maniera di danneggiamento. Resterebbero salve le convenzioni anteriori fra Rimini e Ravenna, eccetto contro Forlivesi; e fra Rimini, Fano, Osimo, Recanati, e Città di Castello, eccetto contro Ravennati. Nascendo discordia entro una delle città collegate le altre due la comporrebbero: come del pari nascendo discordia fra due di esse, la comporrebbe la terza, e quelle avrebbero ad acquetarsi al giudizio di questa: senza pregiudizio per altro delle ragioni dell'Impero. Fra 13 dì verrebbe giurata la osservanza di queste cose da ciascun cittadino delle città an-

(1) Clementini, p. 418, lo appella Corrado de' Falconi: ma di costui non ha menzione nè Muratori, nè Savioli, nè Fantuzzi, nè Rossi.

stette dagli anni 14 ai 70. Niun' altra città, comune, o persona, verrebbe ammessa alla lega senza l' assenso comune. Ove fosse mossa guerra ai Riminesi o loro distretto dagli uomini di Pesaro, Urbino, o Montefeltro, i Forlivesi e i Ravennati sarebbero in ajuto di Rimini, come se la guerra fosse in Romagna. Salvo l' antica concordia fra Rimini e Ravenna sul fatto di Pesaro, e salvo a' Forlivesi l'amicizia di Castelnovo e di Meldola. Giurerebbesi in fine di mantener l' onore e i diritti dell' Impero in Romagna; e la presente società durerebbe a volontà di Federico Imper.

Questi patti, sotto pena di due mila marche d' argento per ogni trasgressione, furono giurati dagli anzidetti Podestà e Ambasciatori di Ravenna e di Forlì; e pel Comune di Rimini da Ugolino Nelli Giudice del Comune e Vicario di Bernardo da Cornazzano Podestà allora assente, non che dai sopradetti Ambasciatori, e da tutti i Consiglieri ivi presenti, fra' quali Parcitade, Malatesta, e il Viceconte Enrighetto. Nel dì appresso poi Benno Giudice e Leone degli Omodei, Sindaci del Comune, ne ratificarono a nome del Consiglio l' osservanza, accettanti i Podestà di Forlì e di Ravenna. Indi altrettanto fecero a' 23 nel Consiglio di Ravenna il Podestà e Sindaco di quel Comune, accettanti per Rimini i Sindaci sopradetti con Leone Sindaco per Forlì. App. n. LVII.

A questa Lega accedettero poi quelli di Bertinoro, i quali a tale effetto mandarono a' 20 settembre nel Consiglio di Forlì Bulgarello degli Oddi Podestà, Panzo Giudice, Marchisino, Rodolfino, e Ugolino Onesti, Ambasciatori, con Azzolo di Pier da Cortina Sindaco; i quali alla presenza dei Vicarj del Podestà di Forlì, ed alla presenza dei Podestà di Rimini e di Ravenna, accettarono tutti i patti come sopra, particolarmente stipulando la conservazione della pace fatta in Bertinoro fra i Bulgari e i Mainardi a tempo di Marescotto Podestà, e salvo la concordia stipulata tra' Bertinoresi e quelli di Forlimpopoli. App. n. LIX.

Noto è poi, come in questo mezzo le negoziazioni di pace tra Papa Gregorio IX e l' Imperator Federico venner conchiuse, per cui quest' ultimo nell' agosto fu ribenedetto.

In quelle i Riminesi non furono dimenticati: conciossiachè in una Bolla de' 23 luglio vista dal Card. Garampi, colla quale quel Pontefice diè parte della seguita pace alle città e ai Principi, apparisce espresso che nel Trattato anche Rimini fu compresa nominatamente, la quale pure ebbe a prestar cauzioni all' Arcivescovo Cancellier dell' Impero (2).

§ 26. *Come i Riminesi fecer richiami a Cesena per danni ricevuti; e come dai Bolognesi e dall' Arciv. di Ravenna ebbero a sentire altrettanto.*

Anni 1230-1231

In questo mezzo i nostri ebbero a veder con dispiacere che i Cesenati si fossero fatti ad esigere un tal pedaggio sul riminese a Capo d' argine; avessero cavato un fosso pur nel territorio riminese, ed avesser recati più altri danni da non tacerne. Perchè, volendo operare da buoni amici, e ne' termini del diritto, mandarono Ambasciatori a quel Comune Rostolo ed Accarisio, i quali ammessi in Consiglio ai 20 giugno del 1230, il primo espose la narrazione dei danni ricevuti, e ne dimandò emenda: specialmente sul fatto di certe selve di Accarisio, e di certi prati de' figli di Surleone riminesi, tagliati e guasti, e di certi pagliai abbruciati, e di buoi ammazzati, e di altri misfatti commessi dai figli di Alottino cesenate a danno dell' Ospedale di Buonafiglia. Espose ancora che Malatesta cittadin riminese ebbe contratto malleveria per un Arnolfo cittadin di Cesena, e non ne era ancor liberato; e che più Riminesi erano creditori di Cesenati per somme, che ricusavano di pagare. Disse in oltre che più malfattori messi al bando dai Rimi-

(2) *Ex Regesto Gregorii IX, Anno IV*, n. 96. Anche il Savioli, V. VI. p. 108, reca una Bolla di detto Papa del 16 gen. 1231, nella quale ordinando al Vescovo di Vercelli, e a Guglielmo Eletto di Milano, di raccogliere le pattuite cauzioni dalle Città e dai Baroni d' Italia, si legge; *In Romania, Bononia, Faventia, Ravenna, Ariminum.*

nesi ricoveravano in Cesena, e si gettavano sul territorio nostro a danneggiarvi gli abitatori. Per la qual cosa chiese che i Cesenati non volessero ricettarli e favorirli, ma si volessero invece ai Riminesi per carcerarli e punirli. Disse per ultimo che i Riminesi amavano molto la pace con tutti, e specialmente coi Cesenati; perciò a non far rivivere le antiche discordie in merito al confine del territorio si dovesse porre in effetto una volta la sentenza del Visconte sulla precisa delineazione di esso.

Fu risposto: i Cesenati essere prontissimi a provare ai Riminesi, che quei danni non partivano da volontà del Comune, e che ne punirebbero gli autori che denunziati fossero, dando piena soddisfazione al Comune di Rimini in tutto: e che già era stato preso pegno sull' Alottino per lire duecento. Sul conto del pedaggio riscosso a Capo d' argine, Rolando Podestà disse, ciò essere proceduto in virtù di uno Statuto, pel quale coloro, che per sottrarsi al pagamento del pedaggio posto dai Cesenati nel proprio territorio sulla strada di Cesena declinavano da quella e passavano per altre vie, erano condannati nel doppio; e che a tal fine erano stati posti uomini a Capo d' argine per coglier costoro e farli pagare; ma che, se ciò fosse in dispiacere dei Riminesi, se ne asterrebbero. Sul conto di Malatesta, e degli altri creditori riminesi, fu detto che farebbero loro tanta ragione in Cesena quanta ne avrebbero in Rimini e più: e così dei banditi. Da ultimo fu detto che il Consiglio di Cesena eleggerebbe due persone idonee, perchè con altre due elette dai Riminesi operassero di dar compimento alla sentenza del Visconte, o direttamente essi stessi, o a mezzo di qualche religiosa persona da eleggersi da ambe le parti. App. n. LVIII.

Siffatte risposte se valsero a provare la buona volontà de' Cesenati che la concordia durasse fra i due Comuni, non bastarono per altro a salvare i territoriali nostri dai danni, che particolari uomini di Cesena ci operavano. Per ciò fu che a' 22 gennajo del 1231 nuovamente Rostolo e Arigbetto Ambasciatori di Rimini furono nel Consiglio di Cesena ad esporre nuove doglianze: che gli uomini di Bulga-

ria nuova spettante al distretto di Cesena, avevano tagliata certa fratta di Bulgaria vecchia, e certe selve, e certi prati posti nel contado di Rimini, Curia di Longiano, fondo Magrignano; e ne domandarono il risarcimento a favore de' proprietarj, non che la punizione dei colpevoli, essendo ciò in aperta violazione de' patti convenuti tra il Comun di Cesena e gli uomini di Longiano. In difetto protestarono che il Comune di Rimini non comporterebbe simili danni ne' proprj concittadini, e negli uomini del suo contado.

A queste protestazioni Simone Uberto Podestà di Cesena rispose: che nulla di ciò era avvenuto per colpa della sua città e del suo Comune, e che opererebbe quanto in suo poter fosse per punire i delinquenti, sì che i Riminesi non avessero a dolersi più oltre. App. n. LXII.

Ma non erano soli i Cesenati a incontrare difficoltà nel contenere i tristi dal malfare a danno degli onesti e contro le convenzioni stipulate. Anche i nostri ebbero a sentire le doglianze altrui e pagare l' emenda per delitti commessi nel territorio nostro. Speciale ricordazione di simili fatti ci resta nel documento in App. n. LXI, pel quale è dato a sapere che mentre l' anno 1230 era per volgere al termine, un tal Petrizzolo figlio di Bonacossa della Villana, bolognese, passando per suoi affari nel distretto di Rimini fu da alcuni grassatori derubato ed ucciso. Per la qual cosa Pagano di Pietrasanta Podestà di Bologna fe' mandato di procura a Martin Rosso fratello dell' ucciso, perchè si recasse a Rimini a trattare a nome del Comun di Bologna sulla riparazione delle ingiurie tanto col Comune di Rimini quanto colla Società de' Mercatori, e con qualunque privata persona; ricevere la pecunia che convenuta fosse pei Mercatori anzidetti, farne quietanza, e rinunciare ad ulteriore domanda. Altrettanto fu operato adì 2, o 4 di gennajo 1231 da Bonacossa e da Bulgarino, padre e fratello dell' estinto. Crederemo che l' affare si componesse in breve con ottenere il Comune dagli offesi la opportuna quietanza.

Anche l' Arcivescovo di Ravenna ebbe a dolersi col Comune di Rimini, perchè avesse colto alcuni tributi da uo-

ni sottoposti alla sua Chiesa. Per la qual cosa il Papa, a
i dall' Arcivescovo fu ricorso, commise la cognizione
lla causa al Vescovo di Forlì, al Preposto di Faenza, e
l' Arciprete di S. Paola, Diocesi riminese. Ma del pari è
noto l' esito della contesa. Tond. p. 265: Clement. p. 424.

27. Come i Riminesi furono assicurati che il Contado loro non sarebbe concesso che al Comune di Rimini.

Anno 1231.

rano molti i vogliosi di farsi grandi in Romagna, de' quali
nevasi s' adoperassero presso l' Imperatore per ottenere
rie castella del contado nostro: anzi era voce, che un
Veneziano avesse conseguita o fosse per conseguire l'in-
dazione di molte. I Riminesi temendone assai non istet-
o lenti, e mandarono tanto all' Arcivescovo di Madde-
rzo Legato Imperiale e Conte di Romagna, che era a
venna, quanto all' Imperatore medesimo, che era a
lfi, chiedendo che, se fosse in piacere della Maestà sua
investire di queste castella qualcuno, piacessele di pre-
rire ad ogni altro il Comune di Rimini. Venne prima la
posta dell' Arcivescovo data adì 15 luglio. Fu diretta ad
go de' Roberti Podestà, assicurandolo che nè in tutto nè
parte il Contado di Romagna sarebbe conceduto a chie-
essia; e che, quando lo fosse, mai non sarebbe dato il
inese che al Comune di Rimini, o a persona che in
cer fosse de' Riminesi. Aggiunse che fra alquanti dì man-
rebbe a Rimini Giacomo suo Giudice, il quale sopra ciò
opra altre inchieste degli Ambasciatori nostri, chiarireb-
la volontà sua: Poi venne lettera dell' Imperatore data
21 del mese medesimo da Melfi, portatore della quale
un tal Tommaso, che dalla Curia imperiale recolla al
està e Comune di Rimini, la quale dal Clementini erro-
mente fu attribuita al primo Federico, come fu detto

nel nostro Volume antecedente, p. 394, 395. Per questa apparisce che i Riminesi aveau fatto ricorso all' Imperatore per alcune bisogne ivi non espresse, ma che non dubiteremo non fossero le stesse che le esposte all' Arcivescovo. L' Imperatore commendando la devozione de' nostri, rescrisse che avendo intimato la Curia generale in Ravenna, i Deputati del Comune si presentassero in quella ove disporrebbe quanto fosse ad onor dell' Impero. App. n. LXIII, LXIV. Venne in fatti Federico l' anno stesso in Ravenna, e in novembre aprì la dieta con insolita magnificenza; sebbene non riuscisse quale egli la desiderava, poichè non gli fu dato di potervi far pervenire Arrigo, che a tale effetto si era mosso con molti Principi dalla Germania. La Lega lombarda non gli permise il passo: e Federico, se volle parlare al figlio ebbe l' anno appresso a passar per Venezia ad Aquileja, da dove poscia fe' ritorno in Puglia.

Che operassero i nostri, e che ottenessero in Ravenna, non ci fu dato di rinvenire. Probabilmente avran riportate le dichiarazioni stesse, che sopra.

§. 28. *Ostaggi de' Conti di Bagnacavallo e di Traversara consegnati ai Riminesi e restituiti.*

Anno 1232

Un' altra lettera di Alberto Arcivescovo di Maddeburgo Conte di Romagna è nel libro degli Istrumenti del Comune, la quale non ha data, ma per essere diretta al Podestà Ugo de' Roberti deve appartenere al 1231, o al 1232. Dice il Clementini (p. 438) che essendo nato alcun disparere tra i Conti di Bagnacavallo e Pier Traversara, il Podestà e il Comune di Rimini si interposero per comporla; al quale effetto si l' una parte come l' altra ebbe dato ostaggi di consenso dell' anzidetto Arcivescovo, il quale inoltre ebbe anche ingiunto a' nostri di prendere da ciascheduna a migliore

...glia quattro mila marche. I contendenti si furono ...composti dinanzi all' Arcivescovo: onde questi con ...lettera non solo sgravò al Comune di Rimini d' a... molto coloro dall' assicurazione delle quattro mila mar... ne ordinò la restituzione di quegli ostaggi, che dalle ...gli venivano richiesti. Costoro adunque dovettero esser ...dati liberamente. App. n. LXV.

2. *I Conti di Carpegna e del Miratoio si sottopongono al Comune di Rimini.*

Anno 1232.

...speravano le cose del nostro Comune non tanto per la ...terna, quanto per la riputazione nella quale era sa... onde alla protezione di esso volgevansi a gara i Ba... de' prossimi luoghi, e domandavano di essere cittadini. ...no in quest' anno a far ciò fu Ugo Conte di Carpegna, ...ale a nome proprio, e del fratello suo Rainerio, e per ...iglio che non toccava ancora gli anni 14, e per tutti ...redi loro in perpetuo, venne spontaneo a' 2 di settem... a sottomettere se e sue terre al Comune di Rimini e ...nere la cittadinanza in pieno Consiglio, accettante per ...esto Ugo de' Roberti Podestà. Offerse le proprie terre, ...astelli, e giurisdizioni, presenti e future, non che loro ...omini, armi e cavalli, a servizio del Comune di Rimini, ...la guerra come in pace, e contro chiunque, eccettuato ...l'imperatore. Promise che i suoi uomini di Firentino, Tor...ello e Roma, e quanti altri avea nel contado, concorre...ebbero cogli altri del Comune di Rimini ai pubblici lavori, ...nieme promise di pagare ogni anno nel dì di S. Giulia... 50 lire di Ravenna. E tuttociò a condizione espressa, ...che il contado di Rimini fosse a devozione e balia dell' Im...ero. In altri tempi fosse pur sempre salvo ogni diritto o ...consuetudine del Comune di Rimini sul contado medesimo,

e intero e fermo il censo delle 50 lire anzidette. Promise inoltre di stare al giudizio del Podestà e Rettore di Rimini nelle cause civili, sia fosse attore, sia fosse reo convenuto. In fine promise che gli uomini della città e del distretto di Rimini, o attinenti ad esso, sarebbero sicuri in tutte le terre sue e del fratello, nelle persone e nelle cose, e sarebber soggetti a pedaggio, dazio, o bando che fosse.

All' incontro il Podestà nostro, a nome di tutto il Consiglio, obbligò il Comune a difendere que' Conti, e lor terre, e particolarmente operare, affinchè ricuperassero il Castello di Miratoio, siccome possedevano innanzi; con dichiarazione per altro che i Riminesi non fossero tenuti a [illegible]mini alla custodia di quelle terre e castella. Promise in[illegible]on riceverebbe i loro uomini in cittadini, né obbligherebbe essi ad abitar la città se non a tenore de' patti anteriori. Vedi il §. 22. Queste promesse furono poi ratificate nel Consiglio di Rimini adì 10 dello stesso mese da Rainerio Conte di Carpegna assieme a Guido ed a Rainerio suoi figli.

Castelli e Terre di costoro erano: Gataja, Miratoio, Monte della Pertica (la Perticaja), Billi, Scavolino, Monte Agutolo, i Castelli di Carpegna, degli Armani, della Pieve, Roma, Fiorentino, il Castel di Meleto, e quello di Torricella. Poi avevano uomini in Landeto, nelle ville di Sorbo, e del Sasso, e nel contado di Rimini. App. LXVII.

Altrettanto fecero a' 3 di ottobre i Signori del Miratoio, Guido cioè e Rainerio fratello del fu Alberico dal Miratoio; e similmente Ugolino e Paganuccio pupilli, figli di detto Alberico, condotti nel Consiglio di Rimini da Ugolino Rodolfi da Landitorio lor zio; sottoponendosi ciascuno a tutte le fazioni cui i cittadini di Rimino tenuti fossero, e ricevendo perciò la cittadinanza riminese, e con essa la protezione e difensione del nostro Comune, tanto per le persone quanto per le terre, ville, e uomini loro. App. n. LXVIII, LXIX.

Le obbligazioni per altro assunte dal nostro Comune a favore dei fratelli da Carpegna sulla ricuperazione del Miratoio dovevano avere effetto. Perciò il Comune si pose in

zzo, affinchè Ugolino Rodolfi, che a nome de' nipoti tenea quel Castello, cedesse alle ragioni de' Carpegna. Pare che costui fosse del torto, e si ricusasse all' invito. Per la qual cosa il Comune scrisse al Podestà d' Urbino, nel quale ufficio sedeva allora il riminese Ugolino di Parcitade, perchè mandasse di sua forza, conforme agli obblighi di quella lega, in ajuto de' Carpegna contro il Rodolfi. Ma perchè quel Comune trovavasi impegnato in altre bisogne, il Parcitade rispose ad Ugo Roberti e al Consiglio di Rimini, scusandosi se di presente mandava al servizio de' riminesi pel fatto del Miratoio non più di 25 balestrieri bene armati; e promettendo insieme di servire anche nel resto, se l' urgenza del caso lo richiedesse. App. n. LXX.

§ 30. *Guerra contro Urbino. Quei di Cavallino, Verugola, Monte Fabbri, e Macerata, si sottomettono a Rimini.*

Anno 1233.

Anche i liberi Comuni si unirono ai Signorotti del Montefeltro nel cercare la protezione de' Riminesi, fuor de' quali non avevano appoggio migliore nelle vicinanze contro la potenza e de' convicini Baroni, e del Comune d' Urbino. E fu che anche allora dovea accadere come al presente, che i mercati di Rimini fossero il rifugio di que' montagnani negli anni poco ubertosi; sicchè l' amicizia del popolo riminese dovesse guardarsi per ogni titolo come necessaria alla loro salute. Ma un bisogno più presente era allora che li determinava a tal passo; la guerra cioè, che ruppe fra Rimini e Urbino, la quale dovè mettere in apprensione tutte quelle genti. Non sappiam per scritture contemporanee come la scoppiasse: ma vogliam credere che da buone fonti fosse tratto ciò che ne dissero il Clementini, l' Antonini, e il Vecchiazzani (1). Secondo costoro adunque Buonconte e

(1) Clementini, T. I. p. 442. Antonini, *Suppl. alla Cronaca di Vecchio*, p. 15, Vecchiazzani, *St. di Forlimpopoli* p. 178.

Taddeo figli di Montefeltrano Conti di Montefeltro ebbero ottenuto in feudo dall' Imperator Federico la città e il contado d' Urbino. Ma gli Urbinati non solo ricusarono aperto di sottoporsi a que' Conti, che anzi recarono danni alle terre lor proprie. Allora questi, come cittadini di Rimino, ricorsero ai Riminesi, perchè in forza delle convenzioni giurate nell' atto della professata cittadinanza fossero soccorsi in quella bisogna. E il nostro Comune, al quale dovea tornar bene, essendo allora tutto imperiale, che gli Urbinati già vincolati all' osservanza de' comandamenti del popolo riminese fin dal 1202, fossero sotto il freno di Signori addetti all' Impero e ascritti a questa cittadinanza, aderì alla domanda. Indi, usati inutilmente quegli uffici che in simili casi vuole il gius delle genti, come vide gli Urbinati restar fermi nel niego, si volse ad operare la forza dell' armi, aggiungendo le proprie milizie a quelle di Buonconte e di Taddeo. Per la qual cosa quelle terre del Montefeltro veggendosi divenir campo a sicura guerra, pensarono di acconciarsi piuttosto con quella parte che o meglio amavano, o giudicavano dover riuscir superiore. Quindi fu che nel giugno del 1233 gli uomini del Castello di Cavallino, e quei di Verugola, mandarono il Podestà loro Oderisio da San Laudeccio col Sindaco Guizzardo, per sottomettersi al Comune di Rimini. Ai quali si aggiunse per l' oggetto medesimo Rinaldo di Ramberto, sì in nome proprio come in nome del fratel suo Oddone, di Rinaldo del fu Berardo Ramberti, e di Guglielmo e Berardino figli del fu Giovanni Berardini, suoi nipoti, tutti signori di quelle terre. Per la qual cosa fattisi costoro nel generale Consiglio convocato adì 15 del detto mese alla presenza di Nicola da Doara Podestà, cessero al Comune di Rimini que' Castelli e quelle terre, con promissione di tenerle e guardarle per esso in guerra e in pace contro ogni persona e terra; di concorrere all' esercito generale de' Riminesi dal Savio al Metro (cioè al Metauro) corrispondendo a proprie spese tanti uomini quanti fossero a volontà del Rettore e del Consiglio di Rimini. Aggiunsero che i Rettori di quelle terre rinoverebbero ogni anno in

perpetuo tal giuramento e farebberlo rinovare da tutti gli uomini loro dagli anni 14 ai 70; e nella vigilia di San Giuliano recherebbero ogni anno in perpetuo un Pallio in segno di soggezione e riverenza al Comune di Rimini.

All' incontro il Podestà nostro in nome del Comune e di volontà del Consiglio li ricevè nella protezione e difesa del Popolo Riminese, dichiarandoli cittadini, e promettendo di mantenere il buono stato di quei Castelli, e conservarne i diritti e le giurisdizioni a' loro Signori, non che l' osservanza de' patti convenuti fra esso loro e que' Castellani. Ed ove fosse lor mossa guerra, il Comune di Rimini a spese proprie ne accorrerebbe alla difesa; a condizione per altro che gli uomini di Cavallino e di Verrucola non avessero a cominciar guerra alcuna nè finirla senza licenza del Comune anzidetto. Aggiunse in fine che queste reciproche obbligazioni verrebbero inserite nello Statuto per l' osservanza loro in perpetuo, sotto pena di 200 marche d' argento da pagarsi per ognuna delle parti che vi mancasse. App. n. LXXI.

Egualmente fecero l' ultimo di quello stesso mese i Signori di Monte Fabbri, cioè Fabbro, Rinaldo di Pier Manente, e Pietro suo fratello, Manente, Fabbruccio di Martello, e Orlandino di Fabbro. I quali tutti nel Consiglio di Rimini alla presenza de' Vicarj di Niculò da Doara Podestà giurarono per se e loro eredi di essere cittadini di Rimini, a condizione per altro di non esser tenuti ad abitar la città se non quando i Riminesi avessero guerra dalla parte del Savio; di far pace e guerra non di volontà propria, ma a volontà del Comune di Rimini; e di contribuire lor uomini all' esercito riminese; concedendo in fine che il Comun anzidetto potesse togliere ogni anno due soldi di Ravenna per ciascun fumante di quelle terre. Indi sottoposero al Comune se stessi, loro eredi, beni, e diritti, nominatamente il Castello di Monte Fabbri, e quanto aveano in Talacchio, in Colbordolo, Casarotonda, Coldazzo, Ferrocotto, Proila, Castel Buzzone, Palino, Mondiprozi, Lanzamolino, Folcovino, Monte Santa Maria, Pitriano, nelle Ripe, in Capacchio, Frondocorgnale, Coldelce, e in altre Curie.

All' incontro Teboldo e Melio Giudici e Vicarj del Podestà, per volontà dell' intero Consiglio, accettarono que' Signori nella protezione del Comune di Rimini, obbligandosi a difendere quel Castello, suoi Signori, e suoi uomini, contro chiunque, e specialmente contro gli Urbinati; ed operare che i Signori anzidetti avessero ad ottenere quanto loro dovuto fosse dagli uomini di quelle Castella e Ville, e da ogni altro luogo di ragion loro nell' Urbinate. Aggiunsero che se i Riminesi fossero per venire a trattato cogli Urbinati farebbero che le obbligazioni qui assunte restassero ferme, e se alcuna di quelle ville per guerra mossa dai Riminesi avesse a sentir danno, il Comune la risarcirebbe. Appendice, n. LXXII.

Le stesse cose furono poi giurate adì 8 luglio anche da Palinello da Monte Fabbri, da Bartolo del fu Martello, e da Bambo di Rinaldo, tutti del detto luogo. App. n. LXXIV.

Nel tempo medesimo operarono altrettanto adì 4 luglio i Signori e gli uomini di Macerata Feltria, essendosi presentati nel Consiglio di Rimini Aldrovando da S. Cristoforo con Aldrovandino suo figlio, Ugolino e Berardo da Macerata figli del fu Guido da Macerata, Ugolino del già Donolo, Guglielmetto e Dioselvuole figli del già Guglielmo, tutti del luogo medesimo, e Alberto del fu Astroso da Clargnano; i quali cedettero al Comune e Consiglio di Rimini il Castello di Macerata, obbligandosi di tenerlo e guardarlo pel Comune anzidetto in pace e in guerra contro ogni persona a volontà di esso; di stare in campo dal Savio al Metauro a proprie spese con quanti uomini fossero chiesti; e tutto ciò ogni anno giurarsi dai Rettori e dagli uomini di Macerata dagli anni 14 ai 70. E in segno di riverenza e suddittanza aggiunsero di portare un Pallio ogni anno in perpetuo la vigilia di S. Giuliano. A che risposero i Vicarj del Podestà ricevendo a nome del Consiglio quel Castello e que' Signori e loro uomini, nella protezione del Comune di Rimini nei modi superiormente espressi con quelli di Monte Fabbri. App. n. LXXIII.

§. 31. *Come i Riminesi posero campo nel Contado d' Urbino. I Signori di Monte Albano, e quei di Majolo si sottomettono al Comune di Rimini.*

Anno 1233

La fermezza degli Urbinati nel ricusarsi agli inviti de' Riminesi dovette operare che questi avessero a procedere colle armi. E già il documento, che rechiamo in Appendice al n. LXXV ci assicura che i nostri a' 29 agosto del 1233 si furono a campo nella Curia di Mazeola, ora Maciolla, posta nel Contado d' Urbino; per cui già vedi che le ostilità erano cominciate. Colà in quel dì appunto si presentarono negli accampamenti de' Riminesi alle tende del Comune dinanzi ai Vicarj di Nicolò da Doara Podestà, Arardo Signore di Montalbano, Rinaldo di Pineta, Partinello di Plagnano, Ugolino, Aldebrandino, Ugolino Palmiroli, Aldebranduccio di Ugone, tutti da Monte Albano, e Saracinello da Tavillione, assieme con Bessazone del fu Ugolino Berardini da Monte Cavallino, offerendo sè e loro terre al Comune di Rimini; nominatamente i Castelli di Tavillione (1), di Pineta, di Monte Albano, e di Monte Monticelli che fu di Luttifredo; e giurarono la cittadinanza di Rimini. Arardo poi in particolare promise di consegnare assieme alla moglie parte del loro Castello di Monte S. Maria, e del podere di Monte Alchere. E ciò a condizione, che quando questo Comune avesse guerra dalla parte di Urbino e della Massa verso il Metauro e le Alpi, eglino avessero a star nel Castello di Tavillione; e qualora avesse guerra dalla parte di Cesena abiterebbero in Rimini, ma senza donne. Aggiunsero di far pace e guerra a volontà de' Riminesi, e di portare ogni anno un cereo di cinque libbre nella festa di S. Giuliano. In conseguenza di che i Vicarj del Podestà a nome del Consiglio accordaron loro la cittadinanza, esten-

(1) Sarà il *Castrum Montis Tubellionum*, che il Card. Anglico segnò *Forcitro*.

dendola agli abitanti di Tavillione, e a quanti loro consorti volessero divenir cittadini di Rimini; e promisero la protezione del Comune estensiva alle terre, castella, e cose loro.

Presenti all' atto furono, fra' molti, Rinaldo Ramberti, Buonconte, Taddeo, Ugolino Rodolfi; tutti Signori del Montefeltro, che doveano essere co' Riminesi in virtù delle recenti obbligazioni per essi giurate.

A' 21 di settembre poi Guglielmo da Majolo venne nel Consiglio di Rimini (nel quale fra altri molti erano Buonconte, Ugone di Carpegna, Ramberto di Giovan Malatesta) e giurò, sì a nome proprio come a nome del fratello Guittone, di seguire in perpetuo le parti di questo Comune, ed essere cittadini di Rimini, far guerra e pace a volontà del medesimo, e venire armati amendue, o un di loro con un Socio (vorrà dir Capitano), e co' loro uomini, ogni volta che in Rimini fosse bandito l'esercito. E i Vicarj del Podestà accettaronli in cittadini senza obbligo di abitar la città in tempo di pace, e a condizione, che in tempo di guerra avesse a venirvi uno solo de' fratelli, e senza donne, non avesse a riceversi in cittadino di Rimini alcun castellano di Majolo, nè obbligarsi all' esercito se non nel modo anzidetto; conciossiachè conveniva che sì in pace come in guerra quel Castello fosse guardato. Per ultimo il Comune presterebbe loro abitazione decente. App. n. LXXVI.

§. 32. *Come Carnelevario Conte di Romagna si uni al Comune di Rimini per aver obbedienza dagli Urbinati.*

Anno 1233

S'accorse il Comune di Rimini che la guerra cogli Urbinati non sarebbe venuta a fine di corto senza l' unione di tutte le forze dei proprj aderenti. Per la qual cosa, impegnando questa principalmente l' onor dell' Impero, ne fe' inteso il Rettor di Romagna, allora Carnelevario de' Giorgi

a Pavia, il quale a' 22 di settembre venne appositamente a Bulgaria nuova, ove furono a parlamento con lui Benno Vescovo di Rimini, Buonconte Conte di Montefeltro e Urbano, Boccadiferro, Rostolo, Buonacausa, e Benno, Ambasciatori del Comune. Colà fu convenuto che il Comune per una parte cederebbe il Contado ariminese al Rettore da aversi e godersi per le giustizie rendite e ossequj consueti; e il Rettore prometterebbe per l' altra che il Contado giovarebbe il Comune nella guerra contro gli Urbinati, ove questi ricusassero di ubbidire ai precetti che egli farebbe loro, e negassero al Comune di Rimini ciò che tenuti erano a prestare, non che perseverassero a disconoscere i privilegi imperiali concessi a Buonconte e al fratello sulla città e sul contado urbinate. Al quale effetto, quando ciò fosse voluto dal Vescovo Benno e da Buonconte, opererebbe che tutti gli uomini del Contado riminese, a mezzo di Baiuli a ciò nominati da lui, giurassero di unirsi all' esercito che quello Comune fosse per condur contro Urbino. Fu aggiunto che il Rettore dovesse far ragione in Rimini su quei contratti soltanto che stati fossero stipulati in Rimini da quel del contado coi cittadini; e ciò a mezzo di uno o più Giudici del Comune, o per Giudice estraneo, acciocchè fosse salvo il giuramento di non aver Giudice cittadino. Inoltre dovesse far rinuncia a tutto che il Comune percetto avesse in passato dal Contado: e per ultimo fosse nell' arbitrio di lui la terminazione de' confini fra il riminese e quel di Cesena. Fu aggiunto ancora che egli dovesse occuparsi perchè i Reggitori ed i Nobili di Romagna quanti erano devoti all' Impero non dovessero far guerra fra loro senza volontà dell' Imperatore. Tutto ciò poi, salvo i diritti del Vescovo riminese sulle Castella e sulle Ville della sua Chiesa.

Cinque di appresso, fattisi nel Consiglio il Vescovo anzidetto e Buonconte, statuirono, secondo che in loro già fuesso era, che nel giuramento da prestarsi dagli uomini del Contado al Comune di Rimini fosse posto di dover far guerra agli Urbinati a tenore della convenzion precedente. Indi il Conte per l' una parte, e il Consiglio per l' altra,

presedute per Nicola da Doara Podestà dai Giudici Teboldo e Melio e da Alberto Milite, ratificarono la convenzione, e le obbligazioni espressevi confermarono. App. n. LXXVII.

§. 33. *Giuramento delle Castella e Ville del Contado in favor del Comune.*

Anno 1235

In conformità adunque della convenzione ricordata qui sopra, d'ordine di Carnevale Conte e Rettor di Romagna furono richiesti del giuramento a favor del Comune di Rimini i Baiuli, i Consoli, e i Sindaci di tutte le Ville e Castella espresse qui sotto; i quali perciò cominciando col dì 28. settembre si recarono nel Castello di Calbana, che fu presso S. Giovanni in Gallilea (1), ove a tale effetto lo stesso Conte e Righetto e Rostolo Ambasciatori di Rimini, con Peppone de' Rubei e Attone Ravignano erano convenuti.

Primo fu Ottonello da Calbana, il quale dal Conte costituito Baiulo della Balia di *Calbana*, in quel dì medesimo alla presenza del Conte e degli Ambasciatori anzidetti, giurò dicendo — Io giuro sui santi Evangeli di Dio che gioverò e farò che gli uomini di mia Balìa giovino il Comune di Rimini nella guerra, che ora fa al Comune di Urbino; sarò coi Riminesi nell' esercito loro e nelle cavalcate; e farò vi siano gli uomini di questa Balìa ogni volta ne sarò richiesto.

Il giorno appresso, alla presenza degli stessi Ambasciatori, di Pietro di Giovanleone, di Pietro Orselli da Calbana, e di Ugolino da Quintavalle, giurarono i Consoli di *Scorticata*, cioè Peccio dal Gesso, Cristoforo, Peppolo da Pedregnano, e Settiviva. Ai quali Pietro da Imola a nome del Conte fe' precetto, perchè dovessero armare a piedi e a cavallo gli uomini della lor terra ad ogni richiesta del

(1) Garampi - *Mem. della B. Chiara*, p. 352.

Comune di Rimini, e ricevere il giuramento da ciascuno di essi dagli anni 14 ai 70. Seguirono a prestare il giuramento medesimo Cristiano Console di *Calbana*; Guido Console di *Castel dell' Uso*; Ugolino Console di *Sogliano*; Giacomo e Giovanni di Benno Consoli di *Trebbo*; Peppo Leoni Console di *Converato*; Pilizone Console di *Camarano*; Gualtiero Console di *Montalbano*; Burgisio Console della *Canonica di Cereto*. Ai quali tutti fatto fu il precetto medesimo.

L' ultimo di settembre fu in Calbana Palmirolo Temidei da Longiano, dal Conte costituito Baiulo della Balia di *Longiano*, e prestò il giuramento stesso, presenti gli Ambasciatori anzidetti, e il Conte. Poi Alberico di donna Bianca, e Diotavanzi giurarono in nome del Comune di *Longiano*. Indi seguirono, Martino Console di *Gaggio*; Corbolo e Bulgarello Consoli di *Monlione*; Corbolo Console di *Ceola Guardi*; Rinaldo e Pizzone Consoli di *Castiglione* del Vescovo di Cervia; Mazolo Console di *Carmezano*; Rodolfino e Americo Consoli di *Ripalta*; Giovanni Foscoli e Martino Consoli di *Bagnolo*; Gauzolino Console di *S. Paola*; Martino Rontano Console di *Montenovo*; Bulgarello Console di *Gatteo*; Giangio de' Bonomoli e Pietro, Castaldi di Malatesta, con Leolo de' Davinelli per il Comune di *Roncofreddo*; Zanne Zannelli, e Rusticello Lazzari Consoli di *Montiano*; Bernardo Rubeo e Nicolò per il Comune di *Savignano*: luoghi tutti della Balia di Longiano. A' quali fu fatto il precetto stesso che a quelli di Scorticata.

Nello stesso dì giurò ancora Giovanni Clerico Console di *Ceola di Malatesta*; e per *Verucchio* giurarono Tebaldino Console, Giacomo di donna Ingia, Matteo, Bonafede, e Aldigino. Questi due luoghi pajon compresi nella Balia di *Calbana*.

Per ultimo adì primo ottobre alla presenza de' summenzionati e di Surleone prestò il giuramento medesimo Nicolò da *Montescudolo*, Baiulo costituito dal Conte nella Balia di *Montescudolo*; e lo seguirono Rainerio fabbro Console di S. *Giovanni in Marignano*; Ragolo pel Comune della *Biforca*; Tadino e Giovanni Boniolo Consoli della *Fabbrica*: Giovanello Console di *Meleto*; Buscolo Console di *Ceola dell'Ab-*

bate; Pasitto Console di *Monte Gridolfo*; Bernardo Console di *Cereto dell' Abbate*; Pasolino Console di *Monte Pettorino*; Ugolino Console di *Casalostro*; Giovanni Console di *Mondaino*; Ugolino di Rigo Console della *Serra dell' Abbate*; Besalito Console di *Lauditorio*; Giovanni Dominici Console di *Galiano*; Giovanni Rainerii Console di *Castelnovo*; Clemente e Giovanni Consoli di *Faitano*; Giambono e Manigoldo Consoli di *Montescudolo*; Angelo e Alberighetto Consoli dell'*Albereto*; Cristoforo Console di *S. Gregorio*; Florentino Console di *Montefiore*; Angelo Console del *Gesso*; Majolo Console di *Paderno*; Benedetto Console di *Ventoso*; Ugolino Ardicii Console di *Monte Colombo*; Arimino Bernardo Console di *Croce*; Ugolino Console di *Marazzano*; Guido Console di *Gemmano*. Luoghi tutti, onde costituivasi la Balia di *Montescudolo*. App. n. LXXVIII.

§. 34. *Come la Badia di S. Tommaso in Foglia pose sue Terre e suoi uomini nella protezione di Rimini.*

Anno 1233.

Sorgeva già da più secoli un ricco Monastero oltre otto miglia da Pesaro in una valle d' Isauro sotto Farneto; dico la Badia di S. Tommaso in Foglia (1), la quale ai molti possedimenti suoi aggiungeva baronale giurisdizione sul Castello delle Genghe e parte di quelli di Colbordolo e delle Ripe (oggi Urbania), posti nell' Urbinate. L' Abbate Giovanni, che allora ne avea il governo, e gli uomini di quelle Terre, visto il pericolo della guerra presente, e mirando a ciò che ebbero operato i Comuni e i Signori vicini, pensarono di porsi anch' essi nell' amicizia del Popolo riminese. Per la qual cosa fu che Bianco da Monte Sirico, Sindaco del Monastero, venne nel Consiglio di Rimini il dì 29 no-

(1) Vedi Olivieri: *Memorie della Badia di S. Tommaso in Foglia.*

vembre del 1233, nel quale fra altri erano Buonconte, Ugo
a Carpegna, Ugolino Parcitadi, Guglielmo d' Enrighetto,
Bestolo ec: e promettendo di così operare che lo Abbate ed
i Monaci ratificherebbero, cesse a Teboldo e a Melio Vi-
carj del Podestà tutte le Terre, che quel Monastero tene-
va nel Contado d' Urbino; nominatamente le tre notate qui
sopra; le quali farebbero pace e guerra a volontà del Co-
mune di Rimini; e in ogni anno nella Festa di S. Giulia-
no ciascuna Famiglia di esse pagherebbe a questo Comune
dodici denari di Ravenna o di Ancona; ad eccezione di quel-
le di Matteo Aldrovandi, di Ugone da Castel delle Genghe,
di Bianco e Rinaldo fratelli, e di Andrea Bandoli. E i Vi-
carj anzidetti a nome del Consiglio accettarono quelle Terre
e quegli uomini nella protezione del Comune, promettendo
che ove fatta fosse pace o tregua con Urbinati o con altri,
vi si comprenderebbero eziandio quel Monastero e quelle
Terre; a condizione per altro che quegli Uomini non aves-
sero a divenir cittadini, nè che il Comune fosse tenuto a
por guardia in quei Castelli. App. n. LXXIX.

Anche questa sommissione, sebbene forse di non grave importanza, ci è argomento a vedere come fra i due Comuni contendenti la pubblica opinione prevalesse a favore del nostro: lo che non potè seguire senza depressione dell' altro.

§. 35. *Come fu pace fra Rimini e Urbino. Memoria di rigorosa invernata.*

Anni 1233-1234.

Al prossimo unirsi di tante genti sotto le insegne de' Rimnesi quante dianzi ebbero fatto sacramento di armarsi ai danni del Popolo d' Urbino; e più al richiamo che i nostri dovettero fare alle Città anteriormente lor federate, non che ai Comuni ed ai Signori di quante Castella ebbero giurata a questo mezzo la cittadinanza e l' amistà riminese, molte

delle quali appartenevano allo stesso contado d' Urbino; sorsero pensieri migliori in mente all' Urbinate Popolo, il quale, interposta la mediazione de' Cesenati, spedì Oratori al Conte e Rettor di Romagna, e lo pregò della pace; promettendo ubbidienza, e dando statichi a sicurezza delle promesse. Accettò il Conte le istanze, e presi gli ostaggi li mandò sotto buona guardia a Forlimpopoli. Indi conferì col nostro Vescovo Benno; e convennesi con esso e coi Sapienti del Comune che fosse a fare la pace. E perchè il Conte chiedeva che anche i Riminesi si obbligassero di stare a ciò che egli pronunzierebbe fra loro e gli Urbinati, il Vescovo, a nome del Comune, di Buonconte e Taddeo, dei Conti di Carpegna, de' Berardini, e degli altri aderenti, il richiese, perchè dichiarasse che siffatto giuramento da prestarsi per essi non pregiudicherebbe al Trattato già anteriormente giurato. A che essendosi assentito dal Conte, restava altra difficoltà; e fu che i nostri volevano fosse stabilito un termine, entro il quale il Conte dovesse condurre a fine la pacificazione. A che tanto per parte del Conte, quanto per parte del Podestà e de' Sapienti del Comune, nonchè per parte di Buonconte e Taddeo, di Ugo di Carpegna, di Bessazone de' Berardini, di Regiolo de' Bandi, di Fabbro da Monte Fabbri, de' Signori di Cavallino, di Marco Pecci, d' Enrighetto Viceconte, e di tutti quelli che volevan pace cogli Urbinati, fu proveduto col far compromesso nella persona del Vescovo stesso: il quale, accettato l' ufficio, in quel dì medesimo 6 decembre, presenti gli anzidetti, stanziò che entro 15 dì dopo la prossima Pasqua di Epifania quegli dovesse avere stabilita la pace; scorso il qual termine senza che ogni cagion di dissidio fosse composta, i Riminesi sciolti fossero da ogni obbligazione, e si tornasse al primo Trattato. App. n. LXXX. E perchè ciò piacque sì al Conte come a' nostri, furono intraprese tosto le trattazioni, e la pace finalmente conchiusa venne pubblicata l' ultimo di gennajo 1234 ne' patti seguenti.

Restassero saldi gli obblighi giurati dagli Urbinati in favore dei Riminesi prima di questa guerra; e i Riminesi

ondonassero agli Urbinati ogni offesa e di ogni danno li assolvessero. Gli Urbinati poi si pacificassero con Buonconte e Taddeo di Montefeltro, a' quali fosse consegnato di presente il contado. Quanto alla giurisdizione della città si concedessero tre mesi ai cittadini per ricorrere alla Corte imperiale: scorsi i quali, e non rivocato il privilegio concesso a Buonconte e Taddeo, questi avessero libera possessione anche di quella. Intanto vi risiedesse un Rappresentante dei due Signori senza che ne amministrasse giustizia. Questi poi rimettessero e perdonassero agli Urbinati ogni ingiuria, nè alcuna emenda avessero a domandare per danni sofferti. Il nostro Clementini (p. 451) cita l'atto autentico di questa sentenza che a' suoi dì trovavasi presso il Dottor Ippolito Mariani, ed aggiunge che rogolla Nicolò di Ricordanza (1).

Prima di passar oltre a dire degli effetti di questa pace si vuol ricordare che tutti gli Storici registrarono nelle memorie loro cose straordinarie di tale aspro verno corso nei primi mesi del 1234, da non averne peggio ne' più settentrionali paesi. L'uniformità delle loro deposizioni ci fa persuasi che quello fosse ben orrido e singolare. Di noi in particolare trovò il Clementini che i vini gelarono nelle botti, perirono in gran parte le viti e le piante indigene, e molta parte della ravignana pineta. Alle quali cose aggiunse poi altri fatti ancora più stupendi, riferibili però non a questa ma ad altra invernata del 1548 al pari memorabile, della quale egli venne a parlare ivi per incidenza: onde non era a confondere con quella del 1234, come troviamo aver fatto il Vesi nella *Storia di Romagna*, *Vol. II*, *p.* 416.

(1) Il ch. Sig. F. Ugolini nella sua *Storia dei Conti e Duchi d'Urbino* pubblicata in Firenze nel 1859 opina che chi trascrisse i capi di questa pace abbia trascritto soltanto gli obblighi imposti agli Urbinati, e abbia ommessi quelli imposti ai nuovi Signori, *non potendo supporsi* egli dice *che gli Urbinati trascurato avessero di assicurare in un trattato di così gran momento le loro franchigie municipali. p.* 27. Crederei invece che al Rettor di Romagna, Compromissario fra le parti, sia sembrato sufficiente l'aver ingiunto ai Conti la remissione delle ingiurie e dei danni ricevuti dagli Urbinati. Laonde questi ne rimasero poi mal soddisfatti.

§. 36. *Come la pace tra Rimini e Urbino fu cagione di nuovi moti in Romagna.*

Anno 1234.

La pace cogli Urbinati fu stabilita, ma gli effetti furono diversi dall' opinato. Il Continuatore del Tolosano (Cap. CCIII) ci fa sapere che Carnevale Rettor di Romagna volendo metter pace tra Urbinati e Riminesi si fece dare gli statichi da ciascuna parte; ma che fattosi all' imporne le condizioni si mostrò tanto favorevole ai secondi quanto avverso ai primi coll' aver loro ingiunta l' osservanza di tutti i patti anteriormente giurati in favore di Rimini, e con averneli gravati anche di nuovi. Lo che fu così veramente. Gli Urbinati, che tutto ebbero fatto colla mediazione e sotto sigurtà del Comun di Cesena, mossero i Cesenati a domandare al Conte la liberazione de' loro statichi. E il Conte, volendo probabilmente che prima le condizioni imposte avessero effetto, si ricusò, o almeno non ne mise mai in atto la liberazione. Allora i Cesenati, assicuratisi del favore de' Faentini, un bel mattino furono all' impensata sopra Forlimpopoli, ove guardati erano quei loro ostaggi, e con corto combattere avutili in loro potere li rimandarono a casa. Il Rettore avvisato di cotal fatto non è a dire di quanta ira sbuffasse, e come a punire la baldanza de' Cesenati subitamente si adoperasse. Pronti a' suoi desideri, oltre i Forlimpopolesi, trovò i Ravennati, che, come amici de' Riminesi, si tennero egualmente offesi. Di corto adunque fu messo in piedi un altro esercito, e suscitata altra guerra. Ravennati con Riminesi, Bertinoresi, Forlivesi, e Forlimpopolesi furono contro Cesena. Ma i Faentini mandaron dicendo, che ogni danno fosse fatto a Cesena l' avrebbero come a loro stessi fatto. Non badarono i Ravennati, mossi dal bollente Carnevale, ed entrarono co' loro soci in quel di Cesena tutto manomettendo. Allora i Faentini presti a mantenere la parola calarono in quel di Ravenna (fu l' ultimo di giugno 1234)

tutto abbrociarono e guastarono fino *ad Plantam de Borsglaco*. Indi tornati a casa misero al bando, sfidandole tutte queste città insieme, Ravenna, Rimini, Forlimpopoli, e Bertinoro; fatta eccezione per Forlì, perchè fu detto che i Forlivesi fossero co' nostri più in vista che in fatto. In quella s' aggiunse ai Faentini anche buon nervo di milizie bolognesi; onde rincalorirono nel proposito; ed assediato Raffanara, Castello munitissimo de' Ravennati, lo ebbero. Dicono che i Ravennati allora, non potendo tribolar Faenza per altro modo, pagassero 600 lire a certi Forlivesi, perchè le appiccassero fuoco al Borgo. Forse la imputazione fu calunniosa; ma l' incendio fu vero.

Qui la mancanza nel testo del Continuatore del Tolosano ci toglie veder chiaro entro de' fatti che indi seguirono: ma certo è che per tutta Romagna allora avvampò orrendo fuoco di guerra, essendo divisa tutta in due parti. Rimini col Montefeltro, Ravenna, Forlì, Forlimpopoli, e Bertinoro per l' una; Bologna, Cesena, e Faenza per l' altra. La guerra però, rovesciatasi principalmente sopra Ravenna e Forlì, non corse le terre nostre; e noi non la proseguiremo col nostro racconto, se non in quanto troveremo avervi il concorso de' Riminesi.

§ 37. *Discordia in Ravenna. Uguizzone Taddei giura la cittadinanza di Rimini. Riminesi al Consiglio di Venezia. Trattati commerciali con Ragusi.*

Anno 1234

Mentre tali cose passavano fra le ricordate città di Romagna, anche nell' interno di Ravenna era discordia; a comporre la quale travagliava l' Arcivescovo Teodorico assieme cogli Ambasciatori delle città federate. Fra questi furono i nostri. Ce n' è prova l' atto degli 8 giugno 1234, pel quale quell' Arcivescovo *juxta consilium Ambaxadorum Arimini*,

Forolivii, *Foropompilii*, *et Imolæ*, richiese d' aiuto i Bertinoresi. (Fantuzzi T. V, p. 169).

Tuttochè cessata fosse la guerra nel Montefeltro contro Urbino, pure anche un altro di que' Signori bramò di avere la cittadinanza, e con essa la protezione de' Riminesi. Questi fu Uguizzone Taddei, quel medesimo, che a' 24 di ottobre 1232 ebbe assoggettato quindici suoi Castelli all'alto dominio della Chiesa Romana (1). Costui adunque a' 30 di novembre del 1234, per se e suoi discendenti, chiese di essere nel numero de' cittadini di Rimini, a patto di non dovervi abitare in tempo di pace, e in tempo di guerra avesse a venirvi egli solo, od uno de' figli, senza donne. Dovesse avere per amici gli amici de' Riminesi, e viceversa; far guerra a volontà di questo Comune; contribuire co' suoi uomini all' esercito e alla cavalleria contro ogni persona, salvo l' Imperatore, cedendo le sue terre e i suoi uomini ad ogni servizio de' Riminesi. Per le quali obbligazioni non solo diè pegno in ogni suo avere, ma aggiunse fidejussori nelle persone di Ugo Conte di Carpegna, Ramberto di Giovan Malatesta, e Rinaldo Ramberti. All' incontro il Podestà di Rimini Rolando Rubeo a nome del Comune, ricevendo lui e suoi figli tra' cittadini di Rimini, assicurollo della protezione de' Riminesi contro chiunque, eccetto l' Imperatore; a condizione di non dover por guardia in quelle terre o castella, e a condizione che nè egli nè i figli avessero a far guerra, tregua, o pace, senza consenso dei Riminesi. In fine gli promise una casa con orto del valsente di cento lire, e cento lire in contante. Presenti all' atto furono Ugolino Grotto Milite o Capitano del Podestà, Armanno ed Egidio Grasso Giudici del Comune, Lambardano Milite di Giustizia. App. n. LXXXI.

In questo anno stesso i Ravennati strinsero un concordato coi Veneziani; e perchè fra i patti che i primi avevano co' nostri uno era di non far lega con altri senza il consenso de' confederati, perciò fu che alla stipulazione di

(1) Muratori: *Ant. M. Ævi. T. II, p.* 225.

nello ebbe a prestare assenso anche il Comune di Rimini. Per la qual cosa questo ne autorizzò Martino Martinelli Giudice, e Buonapace Cittadini, i quali furono introdotti nel generale Consiglio di Venezia a' 3 decembre 1234 come Oratori della Repubblica Riminese. *Rubeus Hist. Rav. p.* 408.

Anche colla Repubblica di Ragusi i principali Comuni marittimi del littoral nostro ebbero dirette relazioni commerciali, regolate da convenzioni stipulate solennemente. Gli atti di questi non ci sono venuti alle mani per dirne i patti e gli anni delle stipulazioni. Ma l'Appendini a p. 232 delle *Notizie Storico-Critiche della Repub. di Ragusi* pubblicate nel 1802 assicura che „ già prima del 1240 Ragusi avea „ formalmente stipulati contratti di commercio con Reca„ nati, Fermo, Rimini, Ravenna, Ferrara. „

§. 38. *Federico II in Rimini. Continuazione della guerra in Romagna. Lagnanze dell' Arcivescovo di Ravenna per danni ricevuti.*

Anno 1235

Re Arrigo, primogenito di Federico Imperatore, erasi tolto in questo mezzo all' ubbidienza del padre suo; e i Milanesi ebberlo assicurato dell' italiana corona. A cessare siffatto scandalo sul nascere, Federico mosse dalla Puglia con l'altro figlio Corrado; e giunto a Fano licenziovvi l'accompagnamento de' nobili. Da Fano poi venne a Rimini (era il maggio del 1235), dove si mise in mare per Aquileja; indi passò in Germania, ricevuto ovunque con molto onore (1). Ciò fece che il mal consigliato figliuolo rientrasse in se medesimo, e corresse a domandar perdono all' offeso padre;

(1) Il Diplovatazio segnò che nel 1235 Federico prese Pesaro, e si fe' Duca di tutta Romagna, Marca Anconitana, Spoleti, Benevento ec. (Olivieri. *Mem. della Chiesa Pesarese p.* 122). Non ho trovato segno di tutto questo presso Scrittore alcuno più autorevole.

sebbene non gli riuscisse con ciò di sottrarsi a perpetuo carcere. Allora fu che Lombardia stimò doversi porre in acconcio di sostenere altra lotta con l'Imperatore, tuttochè le differenze fosser rimesse nel Papa, il quale poi non valse a troncarle. Non già che i Lombardi negassero la superiorità di lui; ma temevano non egli volesse la intera dipendenza loro, come più volte ebbe preteso il Barbarossa. Per la qual cosa fu che l'anno appresso le città lombarde si collegarono di nuovo all'oggetto di mantenere le ottenute franchigie. Lega, che se da Federico guardata fu quale a se ingiuriosa, fu la ben veduta dal Papa, siccome rattento unico a metter tutto, e la Chiesa stessa in balia dell'Alemanno.

Così procedendo i negozj delle prime Corti, Romagna non si occupava che di miserabili guerre municipali, ponendosi a gloria l'una città straziar l'altra orrendamente; conseguenza di quella prima che sulla Foglia fu mossa dai nostri. Il Continuatore del Tolosano (Cap. CCVI) racconta che a' 2 giugno 1235 i Faentini coi Bolognesi e loro aderenti furono alle prese coi Forlivesi, e li ruppero al fiume Roncadello. Per la qual cosa presero le parti di Forlì Corrado di Holstein Conte di Romagna, Giovanni di Wormazia suo Vicario, Buonconte di Montefeltro coi Ravennati, Riminesi, Foropompiliesi, Bertinoresi, ed altri di parte imperiale. Ora la lettera del detto Corrado, che vedi in Appendice n. LXXXII, diretta senza data a Paolo Traversari Podestà nostro, perchè d'ordine dell'Imperatore fosse co' Riminesi in ajuto de' Ravennati, non può appartenere che a questo anno e a questi fatti (2).

(2) Pietro Belmonti a p. 47 della *Genealogia* della sua Famiglia reca un bruno dello *Cronologia* del Branchi, secondo il quale il Consiglio di Rimini tenutosi a' 10 del 1235 avrebbe mandato in ajuto dei Ravennati *Rinaldo di M. Belmonte dalla Caminata con molta gente da piè e da cavallo*, il quale *avendo fatto molti danni nel Territorio dei Faentini*, questi l'anno seguente ruinarono il *Castello delle Caminate che era del d. M. Rinaldo*. Non trovo siffatto ricordo nel Branchi, nè in altri. Nè vel dovette trovare il Clementini, che nulla dice di ciò, sebbene citi sovente il Branchi. Ricorda bene la distruzione di quel Castello per fatto de' Forlivesi nel maggio 1257, ma sulla fede del Carrari.

In mezzo a questi tumulti non è a dire quanto danno soffrissero le pubbliche e le private proprietà, ma in particolare le ecclesiastiche. Fra queste quelle della Mensa Arcivescovile di Ravenna poste nel cesenate e nel riminese ne erano le mal conce. Per la qual cosa l' Arcivescovo ricorse al Patriarca d' Antiochia Legato Apostolico, il quale a mezzo del Vescovo di Sarsina diresse sue lettere a questi Comuni, con ingiunzione che restituite fossero le possessioni, risarciti i danni, soddisfatto alle ingiurie. Il Sarsinate infatti recò le lettere legatizie al Consiglio di Cesena il dì 1 novembre 1235, (3): e probabilmente le cose stesse saranno state operate co' Riminesi, dichiarati in quelle altrettanto colpevoli.

§. 39. *Ambasciatori delle Città ghibelline al Pontefice. Vittoria de' Faentini sui Forlivesi, Ravennati, e Riminesi.*

Anno 1236.

Se alla Corte di Federico Imperatore traevano le ambascerie delle città ghibelline, che in lui riponevano la sorte loro, alla Corte del Pontefice accorrevano del pari le ghibelline e le guelfe; conciossiachè in lui riconoscevano un Padre comune le une e le altre. Era Papa Gregorio in Viterbo quando agli undici di febbrajo del 1236 i Modanesi accompagnati dagli Ambasciatori di Cremona, Pavia, Parma, Forlì, e Rimini, tutte città ghibelline, portarongli caldissimi richiami contro i guelfi bolognesi, i quali rotto avevano i giuramenti. Particolarmente l' Oratore de' Modanesi espose che il suo Comune, e quanti di sua parte, pronti erano alla pace per onore di Dio, della Chiesa, e dell' Impero, purchè ciascuno contento fosse del proprio; ma che i Bolognesi ebber rotta la tregua ed erano incorsi nell' interdetto. Per la qual cosa a nome de' suoi e dei federati

(3) Antonini, *Antichità di Sarsina*, p. 279.

supplicavalo, perchè giudicasse de' fedifraghi, e alle censure sottoponesseli. Il Pontefice accolse i reclami, e diede incarico a Marcellino Vescovo di Ascoli, che vegliava per la Chiesa sulle cose Lombarde, operasse di comporre costoro, usando ne' modi migliori all' opportunità uffici e minacce (1).

Ma le città ghibelline ai negoziati, che maneggiavano nelle prime Corti, aggiungevano ancora i necessarj preparamenti guerreschi per non essere sopraffatte dalle emule. Perciò fu che lo armarsi de' nostri federati si mandò ad effetto: nè bastò; chè dallo armarsi si passò anche all' usare dell' armi. In fatti al cominciare di maggio i Forlivesi coi Ravennati e coi Riminesi disposero l' oste loro contro dei Faentini, recando con molta boria anella, catene, ed altri ferri da porre al collo e a' piedi di quanti inimici si attendevano far prigionieri. I nostri vi condussero 500 sceltissimi fanti. Ma quando tutto lo sforzo fu nel faentino agro, i Faentini piombarono gagliardi sopra il nemico, sicchè ai 7 di maggio i Forlivesi disfatti furono a Borfagliacco; e la fanteria riminese, che veniva appresso, corse la sorte medesima; mentre la cavalleria coi Ravennati si ritirò. Per la qual cosa il Podestà di Faenza pieno della riportata vittoria, voleva che tutte quelle genti si dichiarassero vassalle del suo Comune. Se non che uomini religiosi si posero in mezzo a procurare la pace; e vi convennero il Podestà, l' Arcivescovo di Ravenna, e il Traversara; poi i Podestà di Rimini, di Forlì, con Buonconte, e gli altri di parte nostra. Ma il Continuatore del Tolosano, seguito dal Rossi, registrò che i Forlivesi ebbero effettivamente a giurare sommissione al Podestà di Faenza.

(1) Muratori; *Ant. Med. Evi. T. IV, p.* 389. Savioli, *Ann. Bolog.*

§. 40. *I Cesenati fan pace con Ravenna, Rimini, e Bertinoro. Quei di Coriano in dissidio con l' Arcivescovo.*

Anno 1237.

Del 1237 tutta Lombardia si trovò divisa; chi per l' Imperatore chi contro. Ma le cose procedevano assai bene per lui; talchè il carroccio de' Milanesi venuto nelle sue mani fu mandato a Roma trofeo da porsi in Campidoglio.

Di ciò che in particolare avvenne fra noi in questo anno non resta ricordo, se non che in Cesena la parte de' Righizzi, cioè la imperiale, avendo superato la contraria, fu presto discesa a stringer pace coi Comuni di Ravenna, Rimini, e Bertinoro. (Chiaramonti, *Hist. Cas. p.* 310. Savioli).

Anche resta ricordo che quei di Coriano si trovarono in rottura coll' Arcivescovo di Ravenna per i possedimenti e per le giurisdizioni che la Ravennate Chiesa ebbe su quella terra, e su quegli uomini. Il Podestà di Ravenna, Vicario in Romagna per l' Impero, diè incarico al Comune di Rimini, perchè operasse che i Corianesi rispettassero le ragioni dell' Arcivescovo; e ci resta la risposta che ne diè Bernardo da Enzola Podestà nostro, assicurando d' aver operato che coloro si facessero a concordia con quel Prelato (1).

§. 41. *Quei di Monte Colombo giurano fedeltà all' Arcivescovo di Ravenna. Novità in Faenza.*

Anno 1238.

Fra i Castelli del riminese, che nel 1233 ebbero giurato ubbidienza al nostro Comune nella guerra contro Urbino, trovammo pure Monte Colombo con Montiano, Montenovo,

(1) ..... *requisivisse homines Curiliani ut ad concordiam venirent cum D. Archiepiscopo Ravennæ.* Fantuzzi, T. V, p. 169.

Savignano, Croce, Marazzano e Gemmano, tuttochè fossero possessione della Chiesa di Ravenna, alla quale ultimamente nel 1228 erano stati confermati dal nono Gregorio. Or quell' ubbidienza prestata a' nostri, la quale dovette procedere dall' essere que' Castelli in origine feudi imperiali, (vedi il §. 8) continuava pure con danno del proprio Signore, tuttochè ne fosse cessato il motivo. Era dunque ben naturale che l' Arcivescovo non lasciasse intentato alcun mezzo per ricuperare alla sua Mensa quelle giurisdizioni. E veramente se n' occupava con effetto, poichè ci resta come nell' aprile del 1238 quei di Monte Colombo qui in Rimini nelle case di Ugolino Parcitadi giurarono fedeltà a quel Prelato rinunciando ad ogni buon patto che lor fosse offerto dal Popolo riminese (1). Di che si dolsero i nostri, i quali, al dire del Clementini (p. 454), avrebbero mandato all' Arcivescovo in qualità di Ambasciatori Amoroso degli Amorosi e Rainerio de' Clementini, al fine di persuaderlo a desistere dal togliere quegli uomini all' ubbidienza loro. Ma il Prelato all' incontro, allegando che quel Castello era della sua Chiesa, minacciò di scomunica chiunque attentasse molestarne per tal fatto gli abitatori.

Quell' Ugolino Parcitadi, forse particolar Visconte dell' Arcivescovo in quelle Castella, a' 4 giugno dell' anno stesso venne poi costituito o confermato Viceconte del Contado di Rimini per l' Impero. Di che resta lettera del Conte di Romagna data da Forlì, che vedi in App. n. LXXXIII.

Nell' anno medesimo a' 3 di luglio, per ciò che narrano gli Annali di Cesena, seguì novità in Faenza tra Guelfi e Ghibellini, per cui Paolo Traversara potente cittadin di Ravenna chiesto d' ajuto a tornare in calma la sconvolta città, vi catturò i più faziosi, Accarisio, Glazerio di Castrocaro, Guido Rambe, Zambrasio, e Ramberto; i quali vennero consegnati ai Messi imperiali, e furono tradotti nelle carceri di Rimini e di Cesena, d' onde non uscirono fin che non ebbero date bastevoli assicurazioni.

(1) Fantuzzi T. V, p. 325. Rossi, *Hist. Rav.* p. 415.

42. *Come Romagna piegasse a parte guelfa, poi tornasse ghibellina.*

Anni 1239-1241

Le rinovate rotture tra Federico e il Pontefice, divenute ogni dì più aspre, pervennero a tale, che quegli nel dì delle Palme del 1239 fu scomunicato. Per la qual cosa il partito ecclesiastico si fece più vivo, e pare che anche fra noi operasse qualche moto: conciossiachè una Bolla di Papa Gregorio IX data da Anagni adì 26 luglio e diretta al Cardinale di S. Lucina Rettore della Marca d' Ancona, ordina di prendere nel patrocinio della Sede Apostolica gli Ariminesi e quanti di Romagna giurassero di venire a divozion della Chiesa e difendere la libertà ecclesiastica contro l' Imperatore (1). Conseguentemente nel mese medesimo Paolo Traversara, abbandonato il partito imperiale, si unì ai Bolognesi, coll' ajuto de' quali e de' Veneziani tolse all' Impero la città di Ravenna. Nè i Ferraresi tardarono a darsi alla Chiesa. E noi negli ultimi mesi di quest' anno avemmo il Podestà Malatesta, padre di quel da Verucchio, famiglia guelfissima sempre. App. n. LXXXIV.

Federico all' incontro si gettò da Padova sul bolognese, ove senza profitto consumò tempo ed onore. Poi in ottobre mandò Enzo, figlio suo naturale, detto anche Enrico, Re titolar di Sardegna, ad occupare la Marca d' Ancona, e cominciar guerra col Papa; mentre egli passò in Toscana dando calore ovunque alla fazion ghibellina. Fu poi sotto Roma; da dove, lasciati i segni dell' ira sua crudele, tornò in Puglia. Ma poichè in questo mezzo Paolo Traversara moriva, Federico ritentò la fortuna in Romagna; nè gli venne meno. Perocchè a' 22 agosto del 1240 rientrò in Ravenna, non ostante la resistenza de' cittadini. Per con-

(1) Baluzzi, Miscell. T. III p. 400. *Quocirca mandamus quatenus Arimenenses et omnes alios de Romaniola, qui contra Fr. dictum Imperatorem, fidem et eccl. libertatem defendere et ad devotionem ecclesie venire juraverint, sub ap protectione nostra recipias.*

seguenza anche Rimini dovea già essere caduta in poter suo, come in poter suo era già Pesaro (2). E ciò sta bene colle deposizioni che troviamo in un lungo esame di testimoni fatto nel 1279, nel quale è detto che Federico tenne la città nostra e il contado per nove anni; e che la parte guelfa, dai Gambuncerri denominata *Camanzera*, stette esule dalla patria per altrettanto; e che ciò era avvenuto più di 30 anni innanzi (3). Noto è come Federico rivoltò poi tutte le forze sue e quelle de' Ghibellini di Romagna sopra Faenza, cui tenne cinta d' assedio lungamente, perchè città allora ben munita e popolosa, e di più ardentissima di libertà: nel quale incontro dicono che facesse moneta di cuojo, non bastandogli l' oro e l' argento monetato tolto fino dal servizio della propria mensa. Ma Faenza non soccorsa dalle città della Lega, dopo circa otto mesi di assedio dovette cedere; sicchè nella primavera del 1241 tutta Romagna, da Bologna in fuori, fu a divozione di Federico; il quale in giugno passò nella Marca, ove fatto inutile tentativo a Fano, si gettò sopra Spoleti e l' ebbe. Anco è ricordo che Federico in quest' anno spogliò Ravenna di molti oggetti preziosi, e inviolli a Rimini, donde furon tratti a Palermo (4).

§. 43. *Vacanza della S. Sede. Rivendita fatta dal Comune ai Canonici. Lettera di Re Arrigo in favore de' Guelfi.*

Anni 1241-1246

Papa Gregorio IX nell' agosto del 1241 venne a morte; e Celestino IV, che dato gli fu successore, non avendo avuto che 18 giorni di pontificato nulla potè operare di

(2) Olivieri *Mem. della Chiesa Pesarese*, p. 122.

(3) Se conti dal 1240, principio della occupazione, al 1270 sarebbero 39 anni; ma se conti dal 1248, in che l' occupazione ebbe fine, quelle deposizioni sono esattissime. Anche Ricordano Malaspina, Cap. 130 dice che del 1240 Federico entrò nelle contrade di Romagna.

(4) Muratori, *Rer. It. Script. I, P. II*, p. 578. Rossi, *Hist. Rav.*

quanto la Chiesa, l'Impero, e i Popoli speravano da lui. I Cardinali discordi nella seconda elezione lasciarono vacante la prima Sede della Cristianità fino al giugno del 1243; perchè la parte imperiale ebbe modo a cozzare a lungo colla contraria: e per tutto dominava l'orrenda guerra cittadina. Se attendi al Clementini, Capo de' Ghibellini in Rimini fu tale Armanno, molto potente e temuto. Egli dee averne tratta la notizia dalla Cronaca del Branchi, il quale parlando degli ultimi anni di Malatesta vecchio, padre di quel da Verucchio, dice: *la parte ghibellina avea uno ms. Armanno per Caporale, e la parte ghelfa si trovava senza Caporale.* Ma la sola autorità del Branchi per questi tempi è poca cosa.

In questo mezzo i Canonici della Cattedrale ebbero ceduto al Comune per 50 lire di Ravenna il diritto di certa acqua, che passava presso la Canonica a servizio de' loro molini. Ora essi stessi offerivano la restituzione di quelle lire, e domandavano la rivendita del diritto di quell'acqua. Ma perchè probabilmente quella cessione fu condizionata o legata al patto redimendi, e il tempo fissato dovea essere trascorso, il Comune stette saldo al niego. Allora i Canonici, fra' quali Don Bonifazio, ricorsero al Conte di Romagna e a Federico figlio dell' Imperatore, i quali studiandosi di scemare l'avversione del Clero al partito loro ne accettarono la istanza, e scrissero a Montefeltrano da Jesi Podestà di Rimini raccomandandola per la grazia. Quel Federico fu uno de' figli naturali dell'Imperatore, e lo si trova Re titolare di Antiochia, e circa il 1248 era Vicario in Toscana (1). Convocatosi adunque il Consiglio generale adì 13 decembre 1243, il Vicario del Podestà recitò le lettere avute dal Re e dal Conte, per le quali chiedevano che il Consiglio in grazia loro facesse la chiesta restituzione. Leone di Boccadiferro Consigliere arringò; e disse che in grazia di Re Federico e del Conte, e in grazia di Don Bonifazio Canonico, il quale era benemerito della città e de' cittadini

(1) Sismondi, Vol. III, p. 105.

per molti servizi prestati, si concedesse come era chiesto. E l' annuenza del Consiglio fu intera. App. n. LXXXVII.

Noto è ad ognuno come, tentata invano nel 1244 ogni opera di riconciliazione tra il Papa e l' Imperatore, questi imperversasse viepeggio contro la Chiesa; e come contro di lui confermate e rinovate fossero le censure ecclesiastiche nel Concilio tenuto dal quarto Innocenzo nel luglio 1245 a Lione. In conseguenza di che l' anno appresso in Germania gli fu surrogato nel regal seggio Enrico Langravio di Turingia, senza riguardo alcuno al figlio Corrado. Or questo Arrigo od Enrico, novello Re de' Romani, commiserando la sorte di quei Guelfi che givano raminghi lungi dalle patrie loro, diresse a' 30 novembre 1246 una lettera all' Arcivescovo di Ravenna (il quale poc' anzi sottrattosi dalle mani di Federico si era ricoverato a Bologna) affinchè fosse in ajuto di quei nobili di Rimini, Ravenna, Faenza, e di altri luoghi, che da Federico già Imperatore stati erano espulsi dalle proprie case e spogliati de' loro averi (2). Papa Innocenzo inoltre con due Brevi del 26 giugno dell' anno stesso, diretti al Vescovo di Cesena, privò Taddeo di Montefeltro d' ogni feudo che teneva dalla Chiesa, dichiarandolo decaduto perchè favoritore di Federico (3). Ma la città nostra continuò nella ubbidienza al deposto Imperatore; e n' è prova una pergamena vista dal Garampi nell' Archivio di Scolca, rogata presso lo Spedale di S. Spirito adì 4 giugno 1247, *Indictione V, imperante Dno Frederico*. Nè mancarono in Pesaro molti ghibellini a danno de' Guelfi (4).

(2) Fantuzzi, T. III, p. 83. Savioli, *Ann. Bol.*

(3. Marin) G. Battista, *Ragioni della Città di S. Leo*, p. 271.

(4) Da Bulla del detto Papa vista dal Garampi N. 854 data a' 30 giugno, *Anno IV*, cioè 1246, a favore di un tal Giac. Palmieri Giudice di Pesaro, apparisce che costui era stato danneggiato dagli imperiali *inductione Malatestæ et quorundam aliorum civitat. Pensaurien. R. E. rebellium*. Quel Malatesta non appartiene ai nostri guelfi, ma come fu detto in nota a p. 41 fu un pesarese, e ghibellino.

§. 44. *Erezione di nuove mura urbane.*

Anni 1240-1248.

In questi tempi la più antica cinta di Rimini, per le molte Chiese o per le molte case di cittadini potenti ertevi sopra, dovette nella maggior parte, se non essere scomparsa, almeno essere venuta fuor d' uso. È a tenere perciò che il Comune, non prima fu in piena balia di se medesimo, pensasse al modo di chiudere nuovamente la città, sì per difesa nelle frequenti occasioni di guerra, come per la più sicura esazione delle gabelle necessarie al pubblico reggimento. E noi crediamo che in sul primo fosse provveduto a ciò con steccati e terrapieno; indi poi con nuova erezione di mura, la quale sarà stata compiuta a più riprese, e a comodo, e in misura de' mezzi. Non ci resta come poter dire preciso quando quest' ultima abbia avuto cominciamento. Chi presti fede a ciò che scrisse Fra Roberto Domenicano (1) attribuirà al secondo Federico la erezione di tutto quel tratto di mura urbane, che prendendo dalla destra del Ponte d' Augusto o di S. Giuliano, seconda la direzione antica del fiume, chiudendo nella città i già antichi Borghi di S. Maria dal mare e di S. Cataldo. Anzi il Clementini a p. 387 asserì preciso, ciò essere avvenuto nel 1225. Ma poichè niuno ne addusse prova, siamo in libertà di credere che quest' opera, se data da Federico, fosse invece eseguita più probabilmente in quel periodo del regno suo, nel quale la città fu occupata dalle sue armi per nove anni continui, cioè dal 1240 al 1248.

Da quanto resta di questo muro apparisce che esso, prendendo, come abbiam detto, dalla destra del Ponte di S. Giuliano, e secondando la direzione che allora avea il fiume, taglia l' odierno fabbricato del pubblico Macello; indi

(1) *De Civitate Arimini, Cap. IX.* Questo Opuscolo è compreso nel Vol. I dei Diari del Canonico Pedroni in Gambalunga, p. 41.

sorreggendo alquanto casucce torce alcun poco dirigend
all' antica Porta Galiana, di cui restano alquanti avanzi
mezzo il vicolo, che è a ponente del fu Oratorio di S. S
bastiano. Di là volgendosi a levante dovette correre
alquanti orti ivi presso, finchè pervenne a cingere la ci
nella linea d' oggi circa 67 metri dall' estremo angol
occidentale del bastioncello che fu la più moderna Port
ora Chiavica, detta pur essa *Galiana*. Dal qual punto cir
tuttora la città fino al torrione detto la *Tanaglioccia*, p
sando per mezzo al luogo che fu Convento de' PP. Dom
nicani; poi rientrando alquanto va ad unirsi alla cerch
più antica là dove esce di città fossa pàtara.

Anche il Branchi ci ricorda la *edificatione de Porta G
leana..... la cercummuratione del Borgo di S. Maria
mare e del Borgo di S. Cataldo..... quale circummurò F
derigo secondo Imperador di Roma*. Vero è che egli ste
so torna poi a dire al 1358 che in *detto millesimo si
minciò a circummurar la città d' Arimino dal Ponte
S. Pietro al Ponte membruto* (cioè dal Ponte di S. Giul
no a quello di fossa pàtara), *che n' era già fatti li fo
damenti per lo Imperador Federigo secondo*. Nel che
concorde coll' Anonimo volgare, che pure al 1358 dice
comenzò a murare de novo la città d' Arimino intorno.
noi crederemo che a quegli anni l' opera venisse piutto
compiuta che cominciata: o veramente fu una riparazio
o rinovazione di qualche tratto caduto, anzichè una prim
erezione; essendo certo che nel 1256 ai Frati Domenica
che erano in S. Cataldo, fu concesso di fare una porticel
nel muro pubblico per accedere a certi loro suburbani po
sedimenti. Poi in atto del 13 novembre 1344 nella Gab
balunga ha ricordo in contrada S. Cataldo il muro ve
chio della città; lo che senza relazione ad un nuovo già e
stente non poteva dirsi.

Per le quali cose noi siam persuasi che siffatta mura
zione appartenga realmente al regno di Federico secondo
ma più precisamente fra gli anni 1240, 1248: e che n
resto la città venisse chiusa allora con palizzate e fossa

...chè poi alle prime a cumodo del Comune e a poi riperse ...a sostituita la muragione. Di palizzata e di fossa abbiamo ...o ricordi negli atti pubblici di questo secolo, e in quella ...ibrica del Libro III degli Statuti inscritta — *Quod nullus ...aiet prope steccatas Communis*: nella quale è prescritto ...e chunque abbia terreni *prope fossata nova Communis* non ...sia *hedificare vel laborari facere prope steccatas Commu...nis*, *per quinque pedes*; ed inoltre debba *mantenere ...ctas Communis ita quod non deveniantur*. Nel Registro poi ...gli Istrumenti della Cattedrale all'anno 1233 fu letto: ...ra *extra murum civitatis* (il muro antico); e *extra ...ssatum Communis*. (1)

In conseguenza di questa nuova cerchia urbana vennero ...ve Porte, qualcuna delle quali prese il nome che avea ...prossima nel muro vecchio; siccome quella di S. Pietro ...S. Giuliano, quella di S. Genesio e S. Bartolomeo, e ...lla di S. Andrea o Montanara. Altre presero nome nuo... Tali furono, quella di S. Cataldo o S. Domenico, dalla ...ua Chiesa a questi Santi in luogo della più antica di San ...mmaso; la Galiana nel vicolo a sinistra dell'Oratorio ...ntemente di S. Sebastiano ma anticamente S. Marco, la ...ale dovette trarre quel nome dai *Calejani* o Calliani, Fami...a nota e cospicua di que' tempi, che probabilmente vi ...ebbe presso. Di tal Porta è memoria nell'estratto di un ...amento delli 18 aprile 1307 in un Catastino dei Do...nicani. Tali per ultimo furono quella del Gattolo, com...esa poi nella Rocca; e quella di S. Giorgio e de' Cava...ri, che oggi diciam di Marina.

Il Clementini attribuì al medesimo Imperatore la ere...ne della più antica cerchia del Borgo S. Giuliano: ma ...i avvertimmo già a p. 197 del nostro primo Volume, ...he ci resti memoria di essa fin dal 1177.

(1) Fantuzzi, T. V, p. 166

§. 45. *Rotto a Parma Federico Imp. Malatesta sottrae Rimini all' Impero, e rinforza il Castello di S. Arcangelo.*

Anni 1247-1248

La impensata morte del nuovo Re di Germania, seguita all' assedio di Ulma, faceva che le speranze di Federico si ravvivassero. Ond' egli, quetata la Puglia, passò a Pisa, d' onde in Lombardia, per ricominciare la lotta con quelle a lui nemiche Provincie. E poichè le forze dei Collegati gli avevano tolto Parma, Parma ad ogni costo ei rivoleva. Ma non fu opera sì agevole come s' era dato a pensare; talchè ebbe a trincerarsi fuori le mura, e stringerla d' assedio. I barbari suoi fatti poi furono il migliore strumento per unire le città collegate tanto più forte fra loro, e impegnarle al pronto soccorso della pericolante città. È noto ad ognuno come quell' assedio non durò oltre il 18 febbrajo del 1248; nel qual dì, mentre Federico era ito alla caccia, i Parmigiani con sortita felicissima si impossessarono delle trincere nemiche, e tutta l' oste fugarono. In quel fatto, per attestazione del Battaglia, furono anche più Nobili riminesi. Allora la parte pontificia crebbe per ogni dove, e tutta Romagna si volse alla Chiesa, per la quale eraci venuto il Cardinale Ottaviano degli Ubaldini.

Per gli Annali di Cesena ci è conto ciò che in tale mutamento di fortuna e di cose avvenne in particolare fra noi. E fu che Malatestino (cioè Malatesta da Verucchio, così appellato allora a distinzione del padre morto in quel torno), capitanando le milizie riminesi alla volta di Imola d' ordine di Tommaso della Marca Conte di Romagna per l' Impero, sopraffece nel viaggio un tal Messo che portava al Conte lettere del Podestà riminese, nelle quali si conteneva che il Malatesta dovesse colà sostenersi prigione, siccome in sospetto di guelfo. Per la qual cosa Malatesta, scoperta l' insidia che gli era tesa, non fu tardo a voltare indietro sopra di Rimini, ove con l' ajuto dei cittadini a lui amorevoli si impossessò della persona del Podestà, e la città tutta in

na balia ebbe, ad eccezione delle case di Ugolin Parcitadi (il Viceconte) e d'altri pochi. Ciò sembra avvenuto adi 16 aprile. Fra coloro che furono al suo ajuto annoverano Taddeo Conte di Montefeltro e Urbino, i Conti di Carpegna, e Ramberto di Giovan Malatesta. Batt. *Mem. sulla Zecca*, p. 168.

All'annunzio di questo fatto il Conte di Romagna corse volando fino a Cesena; ma trovato impossibile il porvi riparo tornò a Faenza. E Malatesta, avuti venti de' principali ghibellini che qui prendevan nome dagli Omodei, ridusse la città a divozion della Chiesa. Per la qual cosa nel maggio il Cardinale Ottaviano colle milizie bolognesi potè rimettere in patria la parte *Cumanzera*, cioè i nostri esuli guelfi, così appellati dai Gambancerri. Di che ci è prova un frammento di Processo che operavasi in Rimini nel marzo 1253, visto dal Canonico Angelo Battaglini nell'Archivio di Scolca, ove è ricordato che il ritorno dei Gambancerri era seguito già da cinque anni in maggio (1). L'altro esame poi del 1279 (App. n. CXXXVII) ci fa sapere che la parte ecclesiastica riminese presidiò allora validamente il Castello di S. Arcangelo, affinchè non venisse alle mani degli imperiali: e che i nostri Guelfi anch' essi furono nell' esercito che ricuperò alla Chiesa Cesena e Bertinoro. Il rinforzo de' Riminesi in S. Arcangelo dovette esser messo nell' aprile quando il Conte si avanzò fino a Cesena. E a credere che quel Castello fosse stato tolto al dominio del Vescovo antecedentemente dai Ghibellini, nè più restituito poscia dai Guelfi.

Così ebbero fine le avanie e le crudeltà, che i Federiciani commettevano a danno della parte ecclesiastica, le quali ci vengono descritte nel prezioso Interrogatorio anzidetto del 1279: ove si apprende che i Guelfi venivano carcerati ed anco uccisi, se disgraziatamente capitavano nelle man di costoro. E si dovette tornar lieta la città per la cessazione delle

(1) Battaglini Angelo. *Saggio*, ec. p. 38 .. *quod quando Gambancerri fuerunt expulsi de civitate, et Bonromeus Burgitti fuit expulsus, et postmodum delemptus a Federico tunc imperatore, stetit extra civitatem donec redierunt Gambancerri.. .. item quod quinque anni erunt modo in mense madii quod ipsi redierunt.*

censure; sendo che per tutto il tempo, che fu tenuta da Federico rejetto dalla Chiesa, essa pure fu sottoposta all' Interdetto. App. n. LXXXIX.

Forse avvenne a questi anni la morte di quell' Arrighetto Viceconte, che i nostri Cronisti appellarono Arrighino o Arrighetto de' Pandolfini, e fu, secondo loro, Vicario imperiale (e già abbiam visto un Enrighetto Viceconte dal 1223 al 1246), il quale da una sorella del nostro Parcitade IV avrebbe avuto quella Concordia, che fu seconda moglie di Malatesta da Verucchio. E come in questi anni debbono essersi celebrate le seconde nozze di costui; così da questo tempo ebbe principio quella maggioranza che egli ottenne nella città, perchè fatto capo di parte guelfa, cui seppe dar polso e render gagliarda contro la ghibellina allora depressa. Ma non prenderem già da quei Cronisti nè il racconto come il Pandolfini si presentasse in Parma all' Imperatore, nè l' altro come gli nascesse nel 1248 la figliuola anzidetta; perchè non reggono al confronto dei documenti nè della critica, per ciò che a suo luogo farem di mostrare.

§. 46. *Come S. Pietro Martire mettesse pace fra Rimini, e più città di Romagna.*

Anno 1249.

In mezzo alle fre cittadine, onde la società tutta dilaceravasi, era a conforto almen questo, che uomini religiosi, giovandosi del loro sacro carattere scendessero fra quelle mediatori di pace; e la voce loro fosse accolta con prontezza pari alla venerazione, onde ovunque erano ricevuti. Uno di questi uomini spettabilissimi, ardente di carità e di affetto, si presentò nel pieno Consiglio di Rimini adì 10 marzo del 1249; e colla potenza della parola e della santità domandò che ad onore di Dio, e in riverenza della gloriosissima Madre sua, il Popolo riminese volesse far remissione di ogni ingiuria, danno, od offesa avesse ricevuto nella

guerra passata da ogni altro Comune, Castello, o Terra; specialmente da Faenza, Cervia, e Cesena, e da qualunque particolare persona di esse, tanto finchè regnò Federico, quanto prima e poi: di modo che d' allora innanzi ciascuna di quelle città in comune, e ciascuno de' loro uomini in particolare, venisse libero e assoluto da ogni obbligo di restituzione, cui tenuto fosse per guasti dati, furti o rapine, e per ogni mal tolta cosa.

Il Consiglio, convocato e presieduto dall'Assessore di Ugo da Carpegna Podestà, restò preso al santo ragionare dell' uomo di Dio, e ad una voce, *nemine discrepante*, accolse la pia domanda; a condizione però che gli altri Comuni, a cui pro quella volgeva, non ricusassero ad esso Padre di operare altrettanto a favore del nostro. Ma egli già in precedenza questo appunto avea ottenuto in favor di Ravenna, di Rimini, Bertinoro, Meldola, Cesena, e Forlimpopoli, quando adì 8 gennajo si era presentato al Consiglio di Faenza preseduto dall' Assessore di Federico Bendigio Podestà, e quando a' 15 febbrajo era stato in quello di Cervia, convocato d' ordine del Podestà Algerio di Orsarola.

Questo sant' Uomo, che ponevasi a tanta opera di carità in tempi sì rotti, era fra Pietro da Verona dell' Ordine de' Predicatori di S. Domenico, conosciuto poi col nome di S. Pietro Martire, da che essendo Inquisitore in Milano ucciso fu dagli eretici Patarini in odio alla fede a dì 6 aprile del 1252. Appen. n. XC, XCI, XCII.

§. 47. *Di Re Guglielmo, e di Papa Innocenzo IV. Loro privilegi in favore de' Riminesi, fra' quali la Zecca.*

Anni 1249-1250.

La disfatta di Federico diè polso alla parte di Guglielmo Conte di Olanda, il quale fin dall' ottobre 1247 fu dato successore a Re Enrico, e con intelligenza del Papa nel

novembre 1248 fu coronato Re di Germania. Perciò le terre guelfe appartenenti al Regno d' Italia lui riconobbero in ciò che tenute erano a Federico; ond' egli, annuente il Pontefice, usò di suo diritto anche in Romagna, ove in qualità di Conte mandò Ricciardo Supino, che Vicario gli era egualmente per Lombardia. Quest' ultimo nell' aprile 1249 venne coi maggiori della Provincia a S. Arcangelo, dove trattato fu come difendere le città devote al suo Re e alla Chiesa dalle armi di Federico, le quali tenevano la vicina Marca d' Ancona, e da quelle pure di quante romagnuole terre a Federico ubbidivano (1). Perocchè se intanto riusciva ai Bolognesi con gli ajuti de' Guelfi di Romagna e Toscana conseguire la tanto celebrata vittoria sul Re Enzo, il quale per 22 anni restò prigione del Comun di Bologna; e se nell' anno medesimo l' imbaldanzito Popolo bolognese gettò dentro all' abborrita Modena il carcame dell' asina; Faenza al contrario per opera de' Manfredi cacciava superati i Guelfi; e all' esempio suo Ravenna caduta in balìa dei Conti di Bagnacavallo mandava fuori Guido da Polenta con tutta la parte ecclesiastica.

Ma i nostri aderendo pienamente a quest' ultima, e volti quindi alla divozione della Chiesa e di Re Guglielmo, ottennero nel 1250 piena confermazione delle antiche franchigie si dall' uno come dall' altra. Ne fa sicuri la Bolla d' Innocenzo IV data da Lione a' 17 aprile, la quale confermò i privilegi concessi al Comune di Rimini dal primo Federico; nominatamente la città, il contado, i porti, i mercati, e la moneta. Poi altrettanto confermò Re Guglielmo *auctoritate regia*, sotto l' annuo censo di 25 marche d' argento; come vedi nel Diploma dato a' 13 maggio, del quale il Card. Garampi, e M. Gaet. Marini videro copia autentica nell' Archivio di Castel S. Angelo. App. n. XCIV, XCV.

In conseguenza di tal privilegio si è creduto che in questi anni cominciassero i nostri a battere la moneta, precisamente quella piccola di mistura segnata ai numeri 1, 2,

(1) Savioli. *Annali Bologn.*

3. 4, della Serie data dal Battaglini. Denaro, che ha un diametro di 16 millimetri, e nel diritto ha nel campo la Croce e all' intorno ✠ **DE ARIMINO**; nel rovescio poi offre all' intorno ✠ ∞ **ANT' IVLIA**, e le tre ultime lettere NVS sono disposte a triangolo nel campo con un punto nel centro, stando la V sopra alle NS. Pesa 13 grani ed è uniforme a quello coniato negli stessi anni a Ravenna e Ancona. Vedi ciò che ne disse lo Zanetti nelle note alle p. 53, 54, 55, delle *Memorie sulla Zecca riminese* del nostro Conte Gaetano Battaglini, ove aggiunse: *Di questi riminesi equivalenti al denaro ne conservo di tre differenti conj, i quali dimostran, secondo l' uso di que' tempi, la diversità de' Zecchieri, che li coniavano.* Per altro nelle scritture non ho incontrato ricordo di moneta riminese anteriore al 1265, sotto il quale anno a' 16 agosto il Garampi lesse nel libro B dell' Archivio di S. Giuliano 40 *libr. denarior. Arim.*, e a' 26 settembre *sub annua pensione unius den. Arim.*

Noto è poi come la Lira nominale delle varie Zecche, Pisana, Bolognese, Ravennate, e Anconitana, al computo delle quali dovette ragguagliarsi la nostra, si componeva di 20 soldi, anche questi nominali e non effettivi, ciascuno de' quali si divideva in 12 denari; talchè a formar la Lira occorreva il numero di 240 di queste monetucce, le quali, stando la Lira nella metà del Secolo XIII secondo i computi del detto Battaglini (p. 117) in ragione di 135 de' nostri bajocchi (pari oggi a Lire italiane 7 e cent. 35) erano qualche cosa più del nostro mezzo bajocco romano. Valore, che andò poi decrescendo successivamente, finchè nel 1658 la Lira fu minore de' nostri 25 bajocchi.

Noto egualmente è come appartiene al Secolo XIV l' introduzione nelle nostre Zecche di un altro Denaro di puro argento, detto *Agontano*, o *Ravignano grosso*, il quale, essendo la decima parte della Lira nominale, valeva due soldi, ossia 24 denari piccoli (Batt. p. 56). Anche la Zecca di Rimini battè il suo Agontano grosso, o denaro d' argento, di cui si hanno più conj diversi ai numeri 5, 6, 7, 8, 9, 10 della Serie nella lodata Opera del Battaglini.

la questi vedi la solita „ Croce nel campo, e all' intorno „ ✠ DE ARIMINO; nel rovescio poi ha la figura di un Ve- „ scovo, che ha il capo circondato del nimbo, e sta in „ atto di benedire con tre sole dita alzate alla maniera de' „ Greci, il cui nome si legge all' intorno PP. S. GAVDECIVS„ Il suo diametro è di 23 millimetri.

E dovrà alludere a questi Riminesi grossi il ricorso avanzato dal Zecchiere di Perugia ai Priori dell' Arti a' 20 dicembre 1326, perchè gli Anconitani e i Riminesi battuti in Ancona ed in Rimini non si avessero a spendere e valutare a 45 denari come quelli di Perugia, essendo appena di 44 (2). Ove pel ragguaglio di queste monete noterai che quella di Perugia era di minor valsente, stando alla Ravennate come tre a cinque. (Reposati, *Zecca di Gubbio*, p. 44)

Resta per ultimo a dire che nello stesso 1250 Papa Innocenzo scrisse a Filippo Eletto di Ravenna, affinchè desse opera che i devoti all' Impero sì di Rimini come di altre città di Romagna e di Urbino, si riconciliassero colla Chiesa, e riconoscessero i Ministri Pontificj. Ma nulla operò l' Arcivescovo, o nulla ottenne; conciossiachè l' anno appresso il Pontefice ebbe a rinovare i comandamenti medesimi (3).

§. 48. *Di Re Corrado: e come i Ghibellini devastassero il riminese, poi facessero compromesso nell' Arcivescovo di Ravenna. Introduzione dei Capitani del Popolo.*

Anni 1251-1254

La metà del secolo si fu chiusa con avvenimento tanto lieto per la parte ecclesiastica, quanto allora impensato; conciossiachè a' 13 dicembre del 1250 l' Imperator Federico cessò di vivere nel Castello di Fiorentino in Capitanata nella ancor fresca età di 56 anni. Per la qual cosa Papa Innocen-

(2) Questo ricorso fu tratto dal Garampi *ex Libro magno Submissionum Cancellariæ Perusinæ signato D, p.* 300.

(3) Clementini, p. 466. Rossi, *Hist. Rav.*

re, libero dagli affanni in che l' ebbe tenuto il turbolento Monarca, si ricondusse in Italia. In giugno fu a Milano; poi adì otto ottobre consacrò in Bologna la Chiesa di S. Domenico: da dove, passando per Romagna, andò a Perugia. Il partito guelfo adunque potè risorgere a nuova vita. Se non che al morto Federico essendo succeduto in Germania il figlio Corrado già Re, il quale non era per starsene queto, si vide dai Guelfi che conveniva prepararsi a nuovo cimento. A tale oggetto furono tenuti due Parlamenti; l'uno in Cesena convocato nel febbrajo del 1251 da Supino Conte di Romagna e dall' Arcivescovo di Ravenna, pel quale il 1 del detto mese i Faentini costituirono loro Procuratori. L'altro fu tenuto in S. Pietro in Vincola a' 12 marzo ove fu stabilito di ricorrere all' ajuto de' Bolognesi: mentre adì 8 detto stesso mese il Card. Ottaviano operava che in Brescia le città Lombarde rinovassero il giuramento di Lega (1). Non ho trovato se e chi de' nostri intervenisse ai Parlamenti anzidetti.

Non varcò adunque ottobre dell'anno stesso che Corrado, come era preveduto, fu in Lombardia; e fu accolto a gran festa da tutte le città ghibelline. Ma egli avendo a cuore di recarsi in Puglia, sulla quale il Papa meditava altri progetti, poco ebbe a fermarsi in quelle parti. Non ostante la presenza sua in Italia bastò a confermare le speranze e crescere l' orgoglio ghibellino, e a far sì che ogni Comune sgraziatamente continuasse a travagliarsi nella cittadina guerra. Il Papa per parte sua studiavasi di spegnere questo fuoco a mezzo de' suoi Legati: al quale intendimento rinovò ordini all' Arcivescovo di Ravenna, perchè operasse di ottener sommissione dai fautori di Federico, e ad ogni modo sottraesse agli insulti di coloro i diletti figli Podestà e Comuni di Faenza, Cesena, e Rimini, non che i fuorusciti di Ravenna. Apparisce ciò da due lettere date da Perugia a' 3 dicembre, l' una diretta all' Arcivescovo, l' altra ai Veneziani, perchè all' Arcivescovo dessero ajuto e favo-

(1) Fantuzzi, *Mon. Rav. T. III, p.* 93. Savioli, *Ann. Bologn.*

re (2). Non sappiamo che operasse allora quel Prelato a pro nostro; sappiam bene che gli Omodei fuorusciti da Rimini, fatta causa comune con tutti i ghibellini del Montefeltro e d' Urbino, correvano il nostro contado, mettendolo a ruba, e devastandolo per ogni guisa. E di tutti colore capo ed anima era Ugolino Vescovo del Montefeltro, che fratello di Taddeo, Monfeltrano, e Cavalcaconte Conti del Montefeltro, già da un tempo avea rancide questioni col Comune di Rimini (3). Il Comune di San Marino soprafatto da costoro ebbe a dar ricovero ai fautori dell' Impero. Forse le nuove lettere del Papa all'Arcivescovo, o più probabilmente particolare intimazione fatta dal Papa stesso al Feretrano operò che finalmente si parlasse di pace.

A Perugia adunque adì 14 gennajo del 1252 il Vescovo Ugolino per se e per gli uomini del Montefeltro, per gli Omodei di Rimini e per gli Urbinati, tutti di parte ghibellina; e Taddeo Conte di Montefeltro e Urbino, assieme con Benno Giudice e Ugolino da Faitano Sindaci del Comune di Rimini, di parte guelfa, fecero compromesso per la pace nella persona dell' Arcivescovo anzidetto (4). E a' 21 del mese medesimo, egualmente in Perugia, in casa di Gentile Armanni, alla presenza del Preposto riminese, di Aimerico Cantor di Ravenna, di Maestro Tommaso Canonico Portuense, e di Guido Conte di Carpegna, furono dati fidejussori per l'anzidetto Vescovo. App. n. XCVI.

In Rimini poi adì 14 febbrajo raddunatosi il Consiglio per Accarisio degli Accarisii Podestà, nel quale fra i molti, secondo narrano il Rossi e il Clementini, furono Taddeo Conte di Montefeltro, Giovanni Pultrone, Atto Ravignano, Alberto e Signorello Rossi, Duca Tolosendi, Borromeo Burgetti, Bartolino Racchi, Giacomo di Giovanni Duca, Ugolino Tizzoni, e altri, furono eletti a Procuratori per confermare il compromesso anzidetto i due noti Guelfi Cataldo e Tolosendo Gambancerri.

(2) Fantuzzi, *Mon. Rav. T. III*, p. 89 e 90.

(3) Guerrieri, *Genealogia di Casa Carpegna*, p. 23. Orazio Olivieri *Monim. Feret Mss.*

(4) Fantuzzi, *T. II.* p. 373.

Per ultimo a' 19 marzo in San Marino, congregato ad istanza dell' Arcivescovo il generale Consiglio degli Omodei, degli uomini di San Marino, e dei Nobili della Marecchia, Benedetto degli Alidosi Vicario di Castellano d' Andalò da Bologna Pretore tanto delle terre della Chiesa Feretrana, quanto degli Omodei e della Società della Marecchia, cioè dei Nobili anzidetti, diede pieno salvocondotto agli uomini della città, del piano, e contado di Rimini di potere per lo spazio di venti giorni andare stare e tornare senza timor di molestia nelle persone e nelle cose. Dunque altrimenti lo andare non era sicuro. App. n. XCVII.

Non so in qual mese riuscisse all' Arcivescovo di comporre queste discordie, e se vi riuscisse pure entro l' anno. Ci resta per altro un frammento di Trattato fra gli Omodei e gli Urbinati coll' assenso di Ugolino Vescovo Feretrano per una parte, e i Gambancerri col Comune di Rimini per l'altra, che, visto dal Card. Garampi e pubblicato dal Fantuzzi, daremo in App. n. XCVIII. Per questo sarebbesi convenuto che sì gli Omodei come i Gambancerri dovessero dare ostaggi, in modo che quelli dell'una parte fossero scelti dall' altra; quelli degli Omodei dovessero stare in Fano, e quelli de' Gambancerri in altro luogo del pari distante da Rimini che Fano. Quanti degli uni ottenessero di tornare a casa, altrettanti vi dovesser tornare degli altri. Fosser restituite agli Omodei le possessioni che avevano prima della partenza loro, delle quali erano stati spogliati. Fossero casse le Sentenze che state fossero proferite contro di loro tanto dai Rettori di Rimini quanto dal Pontefice e suoi Nunzi; sì nelle persone come negli averi. Il Sindaco del Comune di Rimini giurasse pace al Sindaco del Comune di Urbino accettante per Urbino e per Gubbio; e il Sindaco del Comune di Urbino giurasse altrettanto a quello di Rimini accettante per Rimini e per Cesena: sotto pena di cinque mila marche d' argento per chi mancasse. Le stesse cose dovessero ratificarsi e giurarsi dai Podestà e Consigli di Rimini e di Urbino. Gli Omodei e loro amici della città, piano, e contado di Rimini avessero ad esercitare la metà di tutti gli

ufficii ordinarj e straordinarj del Comune; i Gambancerri l'altra metà. E per egual modo sì gli uni come gli altri avessero ad eleggere loro ufficiali, ed occupare egual numero di posti in Consiglio. Il Podestà poi avesse a fornire agli Omodei e loro amici case decenti in città per porvi loro famiglie e sostanze. Agli Omodei ed amici fosser concessi tre anni per soddisfare ai loro creditori, siccome era stato conceduto ai Gambancerri quando rientrarono in Rimini. Egualmente dai Rettori delle Castella del Contado fossero date case a coloro, cui fossero state distrutte.

Così forse le cose si accomodarono in Rimini, come lo si può argomentare dalla simultanea presenza di due Podestà, che furono Giovanni d'Andrea e Trasimondo da Fano, i quali si trovano in ufficio dal 17 maggio a tutto il 1253. Lo che mostra come dato fosse effetto alle condizioni della recente concordia, fra le quali fu quella che ciascuna parte avesse suoi proprj ufficiali. Cosa operata anche in altre città, ove più rotta dominava la gelosia de' partiti. Restava si accomodassero quelle fra i Ravennati da una parte, e i Bolognesi con Alberto Caccianemici e fuorusciti di quel Comune dall'altra. E il Savioli assicura che le furono composte nel giugno 1253 cooperandovi molto co' loro ufficii gli Oratori di Rimini. Anzi crederemo riferisca a questa pace la Rubrica 366 degli Statuti di Ravenna pubblicati dal Fantuzzi, nella quale vien citato un Consiglio tenuto colà a' 4 dicembre di quell'anno, che ordinò l'osservanza del laudo proferito dall'Arcivescovo Filippo in unione a Pietro Prior Portuense ed al Podestà di Rimini. Nè mancarono i nostri di contribuire ad altra pacificazione fra i Ravennati medesimi, cioè fra la parte de' Traversari e quella del Conte Ruggero di Bagnacavallo, la quale dallo stesso Arcivescovo in unione a Trasmondo da Fano Podestà di Rimini, Tolosendo Gambancerri e Leon Boccadiferro Ambasciatori del nostro Comune e Compromissari, fu proferita nel gennajo 1254 con remissione delle offese e dei danni dati e ricevuti dal dì che Ravenna fu presa dal Conte. App. n. IC. Ho detto che questa dovette essere proferita in gennajo

1254; conciossiachè la procura fatta dal nostro Consiglio a quegli Ambasciatori fu segnata l' ultimo del 1253, sotto la reggenza dei due Podestà Giovanni d' Andrea e Trasimondo.

Non crederei che siffatta doppia condotta di Podestà durasse a lungo: chè già nel Consiglio del 21 gennajo 1254 se troviam poi un solo, che fu Alamanno dalla Torre, Milanese. Poi nel Frammento stesso XCVIII, fu considerato il caso di un Podestà solo. Ed invero, essendo il Podestà persona estranea al Comune, presto dovette vedersi come soverchio fosse il caricarsi di doppia spesa colla elezione di due, quando questa poteva farsi in un solo prudente uomo, che fosse di comune fiducia. Ma perchè l' autorità di costui non potesse di leggieri nuocere ad alcuna delle parti, si volle istituita nuova Magistratura, che fu quella dei quattro Capitani del Popolo, i quali si occupavano della guerra e della pace, e dovevano essere scelti, come uno per Quartiere della città, così due per parte o fazione. Che questa Magistratura abbia avuto principio in questo anno lo argomento dall' incontrarsi la prima volta nel Consiglio anzidetto; nel quale trovi una Podestà solo, e quattro Capitani del Popolo, che furono, *Berardo*, *Gualtiero Calliani*, *Offredo Valagni*, e *Bajatardo Zatone*. App. n. C.

§. 19. *Contesa fra il Vescovo e il Comune su più Castella, fra cui S. Arcangelo. Il Conte di Romagna per l' Impero e per la S. Sede conferma i privilegi de' Riminesi.*

Anni 1254-1255

La fortuna nel 1254 fu larga coi Guelfi di un altro dono; e fu la morte di Corrado Re di Sicilia figliuolo dell' Imperator Federico. Gli successe Corradino, che fanciullo tenne a stento e per poco sotto la tutela di Manfredi la siciliana Corona. Nell' anno stesso cessò di vivere anche Papa Innocenzo, e si fe' luogo al Pontificato mansueto di Alessandro IV.

Non pertanto Romagna non fu senza guerra, perchè i Bolognesi tanto percossero Cervia, finchè ne vennero in possessione, e miservi Podestà che la reggesse a lor nome.

Ciò che tocca a noi fu la controversia messa in piedi ora dal Vescovo Giacomo contro il Comune, ridomandando che la Chiesa riminese reintegrata fosse degli antichi diritti e delle giurisdizioni baronali godute dai Vescovi antecessori su più Castella del Riminese. Nominatamente reclamò la giurisdizion temporale sui Castelli e sulle Ville di S. Giovanni in Gallilea, Saludeccio, Castel nuovo, Inferno, Pian di Castello, Ripa Massana, Valle Avellana, e precipuamente sul Castello di Santarcangelo (1). Reclamò inoltre le gabelle di una parte delle Porte della Città.

Il Comune, che già da un tempo avea tratto a se la signoria di quelle Terre, appartenenti al suo Contado in vigore delle concessioni ottenute dagli Imperatori e dai Pontefici, si ricusò a quelle domande. Per la qual cosa il Vescovo ricorse al Papa; e Papa Alessandro nel 1255 scrisse da Napoli ad Uguitone Rettore di Massa Trabaria, dolendosi di tanta sottrazione fatta alla Chiesa riminese, e ingiungendogli di farne seguire dal Podestà e Comune la restituzione. Pel documento in App. n. CIII, vedi essere stato esposto al Pontefice che i nostri erano entrati al possesso della Terra di S. Arcangelo per modo violento, con averne rovesciato i muri, e disfatto il Palazzo, che il Vescovo avea su quel girone. Ma il venerabile Prelato nel medesimo tempo non chiudeva l'orecchio a parole di amichevole composizione. Per la qual cosa, assieme col Capitolo della sua Chiesa, fece compromesso in Monaldo Artesano, Pietro Leonmagno, Nicola del Folle Giudice, e Cataldo Notajo; e questo accettato dal Comune, furono proposte le facilitazioni che ciascuna parte offeriva, e le condizioni che voleva salve. Il Vescovo rinunciava ai diritti, che gli spettavano sulla metà dei proventi di Porta Gallica o S. Giuliano

(1) Terre non comprese nelle tre Bafie descritte al §. 33, meno Castelnovo, che per altro con Ripamassana, e Vallevellana nel 1225 era dei Ridolfi da Lauditorio. Forse costoro ne possedevano sol qualche parte.

i di quelli su Porta S. Genesio o Romana, e su quelli del lido del mare dal Fiumicello alla Marecchia (2): e si concedeva le quistioni criminali. Voleva per altro riservato in tutto alla Chiesa riminese il Castello di Saludeccio; non che chiedeva gli fosse dato ajuto per l'esercizio delle altre giurisdizioni, e per la esazione delle decime. In compensazione poi de' danni per la demolizione del Palazzo in Santarcangelo, e per tutto ciò che colà rinunciava, chiedeva tre mila lire di Ravenna. In fine voleva che cancellati fossero gli Statuti fatti in pregiudizio della Chiesa.

Il Sindaco del Comune esponeva che sebbene questo possedesse a buon diritto tutto che caduto era in contesa, pure per amore di pace scendeva a transigere, chiedendo che il Vescovo e il Capitolo rimettessero le offese e i danni che loro fosser venuti pel Comune in Santarcangelo e in quelle case; cedessero tutte le giurisdizioni in civile e in criminale, rinunziando alle rendite delle Porte, e del lido del mare; e tutto ciò facessero confermar dal Pontefice; salvo pel Vescovo le pensioni e i servigi di consuetudine a prestarsi dai Diocesani. Per la qual cessione, concessione, e remissione, offeriva quanto gli Arbitri fossero per giudicare.

Così ricevute le intenzioni da ambe le parti, i Compromissari proferirono: il Comune pagasse al Vescovo 2500 lire di Ravenna o d'Ancona, colle quali comprare alcuni predj in favore della Mensa episcopale; mille cioè nella Festività d'Ognissanti, altre mille in marzo, e le 500 nella Festa di S. Michele dell'anno prossimo. Il Vescovo col consenso del Capitolo cedesse al Comune ogni giurisdizione in civile e criminale, ed ogni rendita sulle porte e sul lido, nelle terre, ville, e castella del riminese. Facesse confermar tutto ciò dal Pontefice nanzi alle calende di gennajo: rimettesse ogni ingiuria, danno, od offesa in tutto, specialmente per ciò che avvenuto era in Santarcangelo. Fossero salve le pensioni, servigi, e rendite, quante al Vescovo e al Vescovado nel resto spettassero: per il conse-

(2) Vedi nel Volume precedente la Bolla di Lucio II, p. 372, 373.

guimento di che il Comune prestassegli la forza opportuna. Appendice n. CII.

In conformità di tale Sentenza seguì in novembre 1255 la Transazione, nella quale, inserite le lettere pontificie ricordate di sopra, il Vescovo col consenso di Rinaldo Preposto e de' Canonici accettò per lire 2500, salva l'approvazione pontificia, le condizioni anzidette: e furono presenti Giacomo Socio del Podestà (cioè il Comandante della milizia) Rainerio di Lauditorio, e altri molti. Appendice n. CIII. Il documento poi n. CVIII del 3 marzo 1257 ti proverà che ciò ebbe pienissimo effetto, avendo ricevuto il Vescovo 102 lire a conto delle 500 dovutegli dal Comune in quel mese, come trovi espresso appunto nella transazione. Anzi in una membrana della Cattedrale segnata n. LXXXVIII, contenente una lite fra il Vescovo Giacomo e il Capitolo, troviamo di più che quest' ultimo domandava nel 1258 mille lire di Ravenna sulle 2500 che il Vescovo avea ricevuto dal Comune in causa delle cedute giurisdizioni sulle terre e castella del Vescovado, e del ceduto ripatico, la metà di che spettava al Capitolo per privilegi imperiali e pontificj. Non ostante vedremo che siffatta transazione fu impugnata dai Vescovi successori, sotto pretesto non fosse approvata dal Papa.

Nell' anno medesimo 1255 a' 6 agosto i nostri ottennero da Tommaso da Fogliano, Conte di Romagna per Re Guglielmo e per la Chiesa (3), amplissima confermazione di tutti gli antichi privilegi, sì imperiali come pontificj, su tutto il distretto dalla Foglia al Rubicone, con mero e misto impero. Inoltre ottennero per la pensione di 300 lire di Ravenna da pagarsi ogni anno in marzo la cessione di tutte le altre regalie, che potessero appartenere all' Impero, sulle quali erano sorte più dubitazioni. Vedi in Appendice il n. CIV, alla celebrazione del quale atto furono presenti Galvagno da Lendinara Podestà di Rimini, Taddeo Conte di Montefeltro, Rainerio di Lauditorio, Rodolfino da Cesena, ec.

(3) Per morte di R. Supino fu creato Conte di Romagna da Re Guglielmo con diploma del 17 giugno 1253, pubblicato in Rimini a' 6 agosto. Così vide il Garampi in Castel S. Angelo, Arm. D, Fas. 1. Cap. 2 n. 2.

§. 50. *Nuova depressione de' Ghibellini. Dissidj fra il Comune, e l' Arcivescovo di Ravenna ed altre Chiese.*

Anni 1256-1258

Guglielmo Re de' Romani e di Germania caduto in un agguato finiva la vita miseramente; e gli Elettori nella nuova elezione, niun conto avuto di Corradino figlio di Re Corrado, si divisero fra Riccardo fratello del Re d' Inghilterra, e Alfonso Re di Castiglia, il primo de' quali fu coronato l' anno appresso. Ma l' Italia non ebbe pensiero di loro, intorno ai quali il Pontefice nulla pronunziò mai. Invece qui si pensò a deprimere ogni dì più i Ghibellini; al qual fine Filippo Eletto di Ravenna Legato Apostolico marciò nel giugno 1256 alla testa di molti Veneziani, Lombardi, e Romagnuoli, in favore de' Padovani contro Eccelino tiranno. Lombardia e Toscana altresì furono tutte in armi per mutue gare municipali; e in Romagna la guelfa Bologna cresceva di potenza ogni dì più, tanto che non era terra che non prendesse Podestà bolognese. Che si facessero i nostri non ho trovato; e solo dai Podestà che ebbero in questi anni può argomentarsi abbian saputo tenersene franchi (1).

Ma altri pensieri volgevano i Reggitori nostri; i quali, tuttochè favoritori del partito ecclesiastico, ne' fatti poi non pare giovassero molto gli interessi delle singole Chiese, che alla lor volta avrebbero voluto usare della opportunità per rivendicare gli antichi diritti e i possedimenti, de' quali negli anni torbidi erano state spogliate. Incontrò quindi il Comune grave contesa coll' Arcivescovo di Ravenna per le giurisdizioni, che questi reclamava sulle sue terre poste nel riminese. Per la qual cosa il Pontefice delegò a giudicarne

(1) Un' altra convenzione sarebbe seguita a' 30 dicembre 1256 fra il Comune e il Vescovo Giacomo sull' aiuto del braccio laicale da prestarsi dal Podestà a petizione del Vescovo contro i Chierici a lui sottoposti. N. Gaetano Marini almeno segnò di averne visto documento autentico in Castel S. Angelo, Arm. I). fasc. 2, n. 5. Ma io dubito non fosse la Transazione stessa da noi prodotta nel paragrafo precedente.

il Vescovo di Modena; e questi dopo avere inutilmente minacciato d' interdetto il Comune a mezzo del Vescovo di Cesena, finì col proferire sentenza, che pubblicata fu per Almerico Canonico di Sarsina, il quale a' 4 marzo del 1258 nella residenza dell' Eletto Sarsinate riferì di avere scomunicato il Popolo riminese e interdetta la città a nome del Modanese e d' ordine apostolico. Poi a' 6 aprile Giovanni da Sorbano Cappellano dell' Eletto anzidetto ebbe lettere dal Vescovo di Modena, nelle quali dichiaravasi scomunicato il Podestà e il Comune di Rimini, e la città interdetta per danni recati alla Chiesa di Ravenna (2). Allora, secondo racconta il Clementini, Giacomo Rangoni Podestà, e il Consiglio di Rimini, avrebbero costituito lor procuratore Boodi dal foro, il quale, passato a Modena, difese la città e a tutto provide. Ed in vero il Conte Gaetano Battaglini trasse dalle schede di Domenico Rinaldi, che nell' Archivio segreto Vaticano fu vista una appellazione interposta da Bondi del foro a' 13 marzo; appresso di che il Modenese due dì dopo proferì la sentenza. Ma non è detto se assolvendo o condannando (3).

Nè qui finivano queste contese. Un' altra n' avea per richiami fatti al Pontefice dal Priore e dai Frati dell' Ospedale di S. Spirito per essersi impedita loro dal Comune la libera locazione delle proprie case. Per lo che il Papa con Bolla del 6 maggio 1257 ordinò al Vescovo di Fano, ammonisse il Comune, e se non fosse ubbidito procedesse colle censure. Questa Bolla originale con piombo, vista dal Garampi nell' Archivio di Scolca, ora è in Gambalunga.

Finalmente altra Bolla è nell' Archivio Capitolare segnata n. LXVIII, data da Viterbo ai 14 di marzo 1258, per la quale Papa Alessandro IV ordina al Preposto d' Urbino intimi al Podestà, Capitani, e Consiglio di Rimini, perchè tolto fosse uno Statuto lesivo la libertà ecclesiastica, in quanto esigeva che le Chiese rinovassero in favore degli ultimi possessori le enfiteusi scadute.

(2) Antonini, *Dell' Antichità di Sarsina*, p. 280.
(3) Battaglini. *Spogli d' Archivj*. mss.

§. 51. *Superiorità de' Ghibellini nella Marca d' Ancona e in Toscana. Carestia nel Bolognese.*

Anni 1259-1260

Mentre i Guelfi aveano prospera la fortuna in Romagna, le armi di Manfredi (il quale montò Re di Sicilia in luogo di Corradino fatto credere morto) correndo tutta la vicina Marca operavano che in quella per opposto dominassero i Ghibellini. Fano resisteva ancora all' assedio; e il Papa caldamente impegnava i Bolognesi perchè porgessero ajuto alla vacillante città. Ma i Bolognesi occupati nelle contese loro municipali non essendosi prestati all' uopo, Fano venne alle mani di Manfredi, che già aveva o non tardò ad aver Pesaro, la quale nel 1261 per indubitato era in potere di lui (1).

Lieta per egual modo sperimentarono la fortuna i Ghibellini di Toscana, i quali dopo essere stati espulsi di Firenze, avuto ricorso a Manfredi, e ottenuto sufficienti rinforzi da lui, operarono nel 1260 la famosa rotta di Montaperti sull' Arbia, per la quale i Guelfi ebbero ad uscir dalla patria, e gire esuli colle famiglie per altre terre. Giovanni Villani annovera fra questi gli Agolanti, gli Adimari, gli Agli, de' quali qualcuno più tardi passò a por casa fra noi, e a farsi ceppo di cospicua discendenza.

Ma in Romagna, e specialmente nel Bolognese, il 1259 lasciò memoria di non comune penuria negli oggetti più necessari alla vita. La quale penuria si faceva più grave per quel Comune, in quanto che pel maledetto operare delle rappresaglie fra terra e terra si difficoltava il giro delle biade, e di ogni vittuaglia, che provenisse dai luoghi più abbondanti. Per la qual cosa il Comun di Bologna ebbe a mandare suoi Sindaci per tutta Romagna, i quali, pregando a cessare dalle rappresaglie, ottennero anche dai Riminesi, potessero colà pervenire i grani che lor bisognavano (2).

(1) Olivieri, *Mem. della Chiesa Pesarese*, p. 122.
(2) Sarioli, *Annal. Bol.*

§. 52. *Introduzione de' Frati Umiliati pel lanificio. Floridezza del nostro Comune. Nuovi Borghi. Compra del Castello di Serravalle.*

Anno 1261.

La superiorità ottenuta dai Guelfi dovè senza dubbio far mettere prudenza negli animi de' nostri Ghibellini; per la quale fu sospeso il crudo uffizio di battagliar sempre e lacerarsi. La pace fa volgere il pensiero alle arti; e i buoni Reggitori desiderosi della floridezza del loro paese danno essi stessi per primi impulso e favore al loro incremento. Tali doveano esser coloro, che nel 1261 reggevano la riminese Repubblica assieme col Podestà Taddeo Conte di Montefeltro; i quali pensarono a porre fra noi utilissima istituzione. Questa fu l' arte della lana, coltivata con molto onore fin da un secolo innanzi in Lombardia da una Società di uomini, che si appellavano *Frati Umiliati* perchè viventi con regola religiosa, stante che anche le arti stringevansi allora coi vincoli della religione. Colà adunque rivoltisi i nostri fecer venire di que' Frati, affinchè colle *lor Suore e coi migliori Maestri che fossero in Lombardia lavorassero e facessero lavorare panni di lana d' ogni genere e colore; eccettuato i scarlatti verdi e dorati.* Al quale effetto dovendo eglino esercitarsi in tingere e sodare i panni nelle gualchiere, fu assegnata loro un' abitazione *entro le mura della città sopra la torre del Moschetto fra l' Ausa*, cioè la fossa, *e la Gualchiera*, come Monsig. Villani lesse nell' atto originale del contratto (1); *e ciò a condizione che*

(1) ..... *cum eorum Sororibus et Magistris de melioribus, qui sunt in partibus Lombardiæ, laborarent, et facerent laborare pannos de lana, cujuscumque generis et coloris, exceptis scarlatis viridibus et auriferis etc..... intra muros civitatis super Turrim de Muschetto* (intra) *Apusam et Gualcheriam..... dum tamen non contrahant dei Fratres societatem in civitate Arim. cum aliquo mercatore, vel cum alia quavis persona in præjudicium Com. Arim.* = *ut ex regitu contractus penes Moniales S. Matthei.* = Villani, *De vetusta Arim. Civ.*

non avessero a contrar società in Rimini con alcun mercatore, o chiunque altro, in pregiudizio del Comune. La eruditissima Dissertazione XVI del Garampi nelle *Memorie sulla B. Chiara* reca la Storia dell' origine di questi Frati in Lombardia, del loro Istituto, della loro venuta in Rimini, e del come, mancati a poco a poco gli uomini, qui restassero le sole donne, dette *Suore Umiliate*. Per tale istituzione ebbe origine la Chiesa di S. Matteo, la quale dopo la partenza de' Frati restò alle Suore colle case e qualchiera confermate loro da ordinanza inserita nello Statuto del 1334, sebbene passassero poscia ad altra regola religiosa.

L' introduzione di questa manifattura non dovette essere sola, ma dovette andare accompagnata da più altre, sebbene non ce ne sia venuto speciale ricordo. E ne saremo persuasi osservando, come questi anni fossero i più floreuti che volgessero pel nostro Comune da che ebbe preso a reggersi da se: lo che ci viene attestato dal numero grande di cittadini sì proprii come venuti di fuori; conciossiachè da tutte le terre vicine scendevano a prendere fra noi stanza tranquilla e sicura. Gli atti e le scritture di questi anni rimboccano infatti di nomi d' uomini, che appalesano la origine loro dai paesi vicini; sicchè non maraviglieremo se d' un tratto si formarono grossi Borghi, quali furono il nuovo di S. Giuliano, che si estendeva per un miglio fino alle Celle de' Crociferi, del quale non ho trovato memoria più alta che de' 5 novembre 1248; e l' altro, anch' esso esteso e popolato, fuori di Porta Montanara o S. Andrea, l' origine del quale muove egualmente da questo Secolo. A questo andò presso il Borgo detto del *Gattolo di Malatesta*, che dovette essere una contrada oltre la Rocca lungo il *Condotto della fontana*, come in Atto del 14 agosto 1294 (2).

Per ultimo, meritevole di memoria è l' acquisto di una parte del Castello di Serravalle, più anticamente appellato Olnano, che il Comune fece nel 1261 da Bernardo da Majolo e da Berardella sua figlia, per lo prezzo di lire 19

(2) Casa in contrada S. Colomba *in burgo prope Gatolum Dni Malateste, a I, Vita... a IV, conductus fontane.* Battaglini, *Zecca*, p. 211.

anconitane; l' Istrumento della qual compra fu visto in Castel Sant' Angelo tanto dal Villani, quanto dal Garampi. Probabilmente il Comune era già in possesso del resto (3).

§. 53. *L' Arcivescovo di Ravenna manda Viceconti in Savignano. Malatesta ottiene la Contea di Ghiaggiolo.*

Anni 1261-1265.

Fra le terre del riminese, sulle quali la Chiesa di Ravenna ebbe diritti di Signoria, una fu Savignano, come fu detto al §. 41; la quale, tuttochè nel 1233 compresa fosse nel Contado ubbidiente al Comune di Rimini, non dovette andar molto, dopo il ristauramento della parte ecclesiastica, a tornare all' antico Signore. Comunque e quando ciò sia avvenuto, certo è che a' 23 gennajo 1261 Filippo Eletto di Ravenna costituì suoi Viceconti in quella terra Parcitade e Malatesta d' Arimino; con che, vedi governo di que' dì! concedeva il comando egualmente a' capi degli opposti partiti, sia per averli amici amendue, sia per tenere più tranquilli e più soddisfatti gli uomini dell' uno e dell' altro. Ma il Clementini ci fa sapere che Malatesta aspirando a cose maggiori, con pretesto di onorar l' emulo, non vi andò al possesso: e quell' uffizio fu assunto unicamente dal Parcitade (1).

(3) Arch. Cast. S. Angeli. Capsa 14. Arm. 13.... *partem quam habet Berardus de Majolo et ejus filia super Castrum Olnani, quod nunc Seravalle appellatur.* Forse la voce *Olnani* era poco leggibile, l' uno de' citati nostri avendo letto *Olvani*, e l' altro *Olvari*, e punteggiato sotto. Ma in pergamena del 4 aprile 1280 che fu dell' Archivio del Mon. di S. Marino, ora presso di me, trovo replicate volte *Capella Olnani*, fondo *Olnani infra Castrum Seravallis.* E si in pergamena del 1 settemb. 1354 una volta di Paulucci, ora in Gambalunga, v' ha un terreno *in comitatu Arim. Cap. Olnani, fundo podii ghalazani* dato in enfiteusi dall' Ospedal di S. Lazzaro ad uno di Serravalle.

(1) Fantuzzi, *Mem. Rav. T. II*, p. 428. Clementini p. 479.

Ed in vero Malatesta andava aspirando a cose maggiori, perchè capo di quella fazione che dominava allora, sì perchè potente per molte Signorie tanto proprie quanto della moglie (chè già da più anni innanzi s' ebbe preso Concordia, da cui vogliono ricevesse in dote Roncofreddo, Trebbo, e Giovedia (2)); come perchè ogni dì ne acquistava di nuove. Infatti adì 8 giugno 1262, per mancata discendenza maschile in Uberto ultimo Conte, fu investito della metà del Castello di Ghiaggiolo dipendente dalla Badia di S. Ilario di Galliata (3). Poi l' anno appresso a' 15 marzo da Filippo Arcivescovo di Ravenna ebbe per se figli e nipoti il resto dell' intero Castello e Contea spettanti a quella Chiesa; per cui giurò fedeltà all' Arcivescovo con promissione che tanto sarebbe quello de' figli il quale in detta Contea sarebbegli successore. Appendice n. CX. Ma l' acquisto di quella Provincia non gli fu senza contrasto; che gliel contese il Conte Guido di Montefeltro qual marito di Manentessa sorella di Uberto ultimo infeudato, e per Sofia cognata, non che per la nipote Orabile, figlia di quell' Uberto. Dicono che le cose procedessero fino ad effettive ostilità, e che il Conte Guido venisse rotto dal Malatesta verso Monte Luro (4): appresso di che quelle differenze venisser composte quando a' 28 agosto del 1269 in Urbino quelle donne vennero al Malatesta, stipulante per esso Ludovico dalle Caminate, ogni ragion loro per lire 6520; e molto meglio poi quando Paolo il bello figlio di Malatesta sposò la detta Orabile. App. n. CXXVII.

Incerto è quando avvenisse tutto che i nostri Cronisti dicono; che i Guelfi cioè per renderlo più possente e sicuro fecero al Malatesta quel *Palazzo che è appresso il Vescovado* (compreso poi nella Rocca) *e che guarda verso Verucchio*;

(2) Cosa molto dubbia, e forse falsa; chè Roncofreddo nel 1233 già era del Malatesta. Vedi addietro, p. 71.

(3) Battaglini, *Mem. sulla Zecca*, p. 172, 175.

(4) Anche Benvenuto da Imola al Canto XXVII dice che Malatesta vinse il Conte Guido presso Monte Chiaro (dovrà dir Monte Luro), dal quale poi fu vinto presso il Ponte di S. Procolo, come si dirà.

ed apparecchiò bene ed onorevolmente a questo loro Capo, e di Cavalli e di famigli, e che avesse da spendere (5). Certo è che Malatesta ebbe la Podesteria della città, la quale ora tenne almeno dall' aprile 1262 a tutto il 1263.

§. 54. *Nuove speranze e nuova depressione de' Ghibellini. Morte di Azzo VII d' Este. Statuto sulla francazione de' canoni.*

Anni 1262-1264.

Al mite pontificato del quarto Alessandro era succeduto fin dal 1261 quello di Urbano IV, il quale mirando con dispetto che Re Manfredi si tenesse ancor la Sicilia, cercò modo di farlo cadere. Ma Re Manfredi stavasi in molta guardia, e governava assai bene le cose sue; talchè tutti i Ghibellini in lui solo miravano, e fidando nella fortuna, in più luoghi di Toscana e di Lombardia riprendevano forza e dominio. In Romagna egualmente fecero qualche moto; sebbene l' inatteso progetto e le negoziazioni attuate dal Pontefice per dar la Corona Siciliana a Carlo Conte d' Angiò e Provenza, fratello del santo Re Ludovico IX di Francia, molto gli sgomentasse.

In questo mezzo tra i Guelfi di alto rango venne a morte nel febbrajo del 1264 Azzo VII Marchese d' Este, che da 24 anni governava Ferrara con molta lode, tanto che compianto fu perfino da' Ghibellini. Papa Urbano più di ogni altro ne sentì dolore, e ne scrisse ai Principi e agli Stati d' Italia, raccomandando loro Opizzone nipote del defunto. Quella lettera vista dal Garampi nei Registri del Pontefice (L. III, p. 93) come fu diretta ai Veneziani, ed ai Comuni di Ferrara, Bologna, Ravenna, Parma, Reggio, e ad altre siffatte principali città, così fu diretta del pari al Podestà, Consiglio, e Comune di Rimini.

(5) Anonimo presso il Muratori, *Rer. It. Script. T. VI.*

Più che altro è qui da ricordare come il generale Consiglio di Rimini, raccoltosi nella Chiesa di S. Colomba il dì 4 aprile del 1264, Indizion VII, sanci l'ordinamento *de possessionibus appropriandis*; il qual Consiglio vien citato nel Libro II degli Statuti, Rubrica 55, portando per errore le cifre cronologiche MCCCLXIV. Ma l'Indizion VII propria dell'anno detto, mentre nel 1364 correva la II, e più l'esser citato in quella parte dello Statuto che compilata fu nel 1334, esclude ogni dubitazione che esso non appartenga al Secolo XIII. Ben fa caso che del 1264 si tenesse Consiglio nella Chiesa di S. Colomba. Convien dire che una qualche forte ragione avesse reso inservibile la Sala del Comune. Che che sia di questo, quel Consiglio statuì che coloro, i quali avessero il dominio diretto su di un qualche fondo, e ne fosser richiesti da chi ne avea il dominio utile, dovessero cederlo secondo stima da trarsi dalla pensione, o dai servigi, di cui il fondo fosse gravato. Si volle in somma la francazione dei canoni, e con ciò il consolidamento del dominio nel Livellario (Ivi, *Rub.* 54).

§. 55. *Lettere dell' Imperatore di Costantinopoli intercette. Tumulto con vantaggio di Malatesta e de' Guelfi.*

Anni 1263-1265

Era qui Podestà fin dall'anno innanzi quel Malatesta da Verucchio, caldissimo guelfo, il quale procurando vigorosamente gli interessi del Popolo e della Chiesa, vegliava indefesso sulla fazione contraria. Ora avvenne che costui, tenendo gli occhi su quanti dalla parte di Re Manfredi venissero per passare in Toscana e in Lombardia, o viceversa, ebbe intercette certe lettere che Balduino Imperatore di Costantinopoli dirigeva a Manfredi, del quale scoprivasi parteggiatore. Le quali aperte, e compreso essere dell'onor della Chiesa lo averle, le spedì per un fido messo alla Corte

del Papa. E questi con lettera del 28 luglio 1263 le diresse ad Alberto Notajo della Sede Apostolica perchè comunicassele a Carlo e al Re di Francia, lodando molto la fedeltà e divozione di Malatesta. App. n. CXI.

È noto come Carlo d' Angiò, fatti suoi preparamenti pel conquisto della Siciliana Corona, nel 1265 scendesse in Italia. È a credere che dovunque i favoritori di Manfredi mossi da lui si intendessero per impedire e difficultare al Francese l' avanzamento. Oscuri ci restano i fatti avvenuti fra noi in questo mezzo; ma è certo che qui fu un moto di Ghibellini contro de' Guelfi, e personalmente contro di Malatesta. Risulta ciò da quattro lettere di Clemente IV, succeduto ad Urbano nel febbrajo di detto anno, date da Perugia; le quali a' 26 ottobre dirette furono, l' una al Podestà ed al Comune di Rimini, rallegrandosi della ristabilita tranquillità nella terra, ed impegnandoli a mantenerla. Particolarmente al Podestà, Taddeo Conte di Montefeltro, fu diretta la seconda, commendandolo perchè sotto il governo di lui fosse tornata a concordia questa città, la quale *vacillava non solo in pericolo proprio, ma di tutta la Provincia*; e lo esorta a tener lontano ogni motivo di nuovo disordine. Dalla terza poi, speciale a Malatesta, impariamo che questi ebbe a soffrire ingiurie, le quali in breve dal Podestà e dal Popolo riminese furono riparate, avendolo ricevuto nella città con pubbliche dimostrazioni di onore. Per la qual cosa il Pontefice seco lui si congratula: e fatta lode alla pieghevolezza dell' animo suo, di cui ebbe dato prova in quell' incontro, lo esorta perchè, dimenticate le offese, attenda a tener ferma la tornata pace. La quarta finalmente ordina al Card. Simone Legato della Marca d' Ancona e del Ducato di Spoleti, di recarsi in persona a Rimini, ed usarvi tutti i mezzi opportuni per consolidare la pace, gratulando, esortando, transigendo, ed anco procurando parentele fra le opposte fazioni per renderle più amorevoli e ferme. App. n. CXV, CXVI, CXVII, CXVIII.

Siffatto tumulto come dovette procedere dalle speranze de' Ghibellini per la mossa guerra fra Carlo e Manfredi;

così dovette riuscire più aspro per essersi rotto in questo mezzo quel vincolo, che legava Malatesta coi Parcitadi. Conciossiachè seguì in questi anni la morte di Concordia, di cui non ci resta memoria oltre il 6 novembre 1263: mentre sappiamo che Malatesta nel luglio del 1266 passò a nuove nozze con Margarita del fu Pandolfo di Pesce de' Paltonieri da Montefiltro. E poichè del 1267 troveremo di nuove altre negoziazioni per rimettere in patria i nostri Ghibellini, saremo persuasi che la pace, a cui il Pontefice allude, non potè ottenersi senza che i più caldi ne uscissero.

Fu poi al cadere del 1265 che l'esercito francese, passato per Romagna e per la Marca d'Ancona, pervenne a Roma, ove Carlo era giunto già da più mesi pel Mediterraneo. Il Diplovatazio fe' memoria che in dicembre Guido Duca di Monferrato fu in Pesaro con quelle genti. Chi le dice 30 mila, chi 40, chi sino 60 mila uomini. Fra costoro pongono quattromila Bolognesi; e tutti i Guelfi di Romagna, capitanati da Malatesta (1).

§. 36. *Coronazione e vittoria di Carlo d'Angio. Servigi prestati da Malatesta. Ritorno de' Ghibellini in patria.*

Anni 1266-1267.

Carlo d'Angiò, avute in Roma tutte sue genti, innanzi di procedere nell'impresa volle la regale unzione e la Corona: laonde adì 6 gennajo 1266 fu solennemente salutato Re di Sicilia e di Puglia. Indi a' 26 dello stesso mese venuto a battaglia con l'inimico lo ruppe e l'uccise: per la qual cosa senza altra difficoltà tutto il regno fu a divozion sua.

Quai servigi particolarmente prestasse Malatesta da Verucchio non ci è noto; ma ne prestasse ci è argomento una lettera del Pontefice diretta al Cardinal Simone menzionato

(1) Olivieri; *Mem. della Chiesa Pesar. p.* 122. Savioli, *Ann. Bol.*

di sopra, colla quale gli ordina di passare secretamente 600 lire di Ravenna a Malatesta per compensarlo di certe spese, e rilevarlo di certi debiti, che questi *familiariter* ebbegli dichiarati. App. n. CXX.

Or queste ripetute vittorie de' Guelfi traevano i Ghibellini a pensieri più calmati; e raumiliandoli li conduceva ad accomodarsi al partito così carezzato allora dalla fortuna. A rendere consolate tante famiglie, che desideravano rivere la patria, troviamo che fu compromesso da Malatesta da Verucchio co' Gambancerri per la parte de' Guelfi, e dagli Omodei per l'altra, nelle persone di Guido d'Alberico e di Guido di Lamberto amendue da Polenta: e che tal compromesso ratificato fu in Ravenna da Gisolfo Notaro Sindaco del Comune e Consiglio di Rimini adì 2 ottobre 1267 (1). Non ci è pervenuta la Sentenza che coloro avran pronunciato, per sapere come le cose allora si racconciassero. Ma apparterrebbe mai a questi fatti la Rubrica 112, che ci resta nel Libro II degli Statuti, inscritta: *De restitutione officiorum illis qui privati fuerunt ab officio per sententiam tempore podestarie Dni Malateste de Veruculo?* Nel qual caso Malatesta sarebbe succeduto nella Podesteria al Conte Taddeo.

§. 57. *Vittoria di Re Carlo su Corradino; e come Malatesta fatto fu Vicario in Firenze.*

Anni 1268-1269.

Della nobilissima Casa di Svevia non restava che quel Corradino, al quale ultimamente lo zio Manfredi avea usurpata la Corona di Sicilia. Noto è per tutti gli Storici, come costui, giovanetto di 16 anni, dato ascolto alle lusinghevoli promissioni de' Ghibellini, che a lui, ultima loro speranza,

(1) Vedi in Append. il n. CXXIII tratto dai Garampi *ex Arch. Castri S. Angeli, Caps. 14 Arm. 15.* In una sua Scheda però trovo citato l'atto stesso colle note, 2 ottobre 1268, Ind. XI.

avean fatto ricorso sollecitandolo a calare dalla Germania, si movesse pien d' animo e di fiducia all' impresa contro dell' Angioino; e come calato in Lombardia con florito esercito ingrossato ogni dì più da' suoi parteggiatori, per Toscana passasse in Puglia alla distruzione del Re Francese. E del pari è noto, come l' incauto Principe a' 23 agosto del 1268 venisse disfatto presso il Lago Fucino o di Celano, e caduto nelle mani del Competitore avesse a finir poi la giovane vita per saziamento di alta vendetta. Questi fatti nel loro sviluppo come doveano impegnare gli animi degli opposti partiti, così appalesare la industria e la fermezza dei Capi. Infatti troviamo aver richiamata fra noi l' attenzione pubblica e quella del Pontefice i nostri Capi Guelfi Malatesta da Verucchio e Taddeo di Montefeltro, i quali non solo tennero ferma la Città nella divozione alla Chiesa, ma furono caldi operatori all' incremento della parte che seguitavano. Che si meditassero costoro non ci è avvenuto di poter chiarire; ma una lettera di Papa Clemente IV data da Viterbo alla fine di luglio ci fa sapere che macchinavasi un qualche fatto; conciossiachè il Pontefice scrivendo particolarmente a Malatesta lo consigliava *ad astenersi dal far novità, se ciò fosse senza pericolo*; e lo avvisa che intanto scrive al Rettor della Marca, perchè gli sia in ajuto per quanto fosse opportuno. Lo stesso Pontefice poi con altra del 6 agosto ordina allo Eletto di Verona o suo Luogotenente, di dare ascolto a ciò che *il diletto figlio Malatesta da Verucchio disporrà sullo stato di Romagna*; e a dargli ajuto e consiglio con quella prontezza che l' onor della Chiesa fosse per domandare. Appresso venne la disfatta di Corradino di cui fu detto sopra; ed ecco altra lettera del Pontefice data tre dì dopo il fatto, e diretta *ai diletti figli il nobil uomo Malatesta da Verucchio e il Conte Taddeo di Montefeltro*, colla quale comunica loro la vittoria di Re Carlo, e li esorta a secondare la fortuna di esso, ivi appellato *tantus pugil fidei*. Vedi queste lettere in Appendice ai n. CXXIV, CXXV, CXXVI.

Anche una Bolla dello stesso Papa scritta il penultimo

di ottobre dell' anno medesimo fu vista dal nostro Conte Gaetano Battaglini, la quale raccomandava a Re Carlo appunto Malatesta e Taddeo, con menzione delle opere loro a prò della Chiesa e di esso Re (1). Per la qual cosa fu che Malatesta alle calende di luglio dell' anno appresso fu messo Vicario di Firenze da Re Carlo, al quale era stato ceduta per 10 anni la Signoria di quella Repubblica. Ne fa certi la Cronaca di Paolino di Piero, dalla quale impariamo che fu pur confermato nell' ufficio l' anno appresso: sicchè vi sedette diciotto mesi. La qual cosa è testimoniata da Ptolomeo Lucense, che dice Malatesta Podestà di Firenze del 1269; e si conferma per gli atti pubblici. (2)

§. 58. *Nuove contese per la giurisdizione della Chiesa Ravennate in Cesena, Rimini, e Pesaro: e come ebbe origine la Terra di Cattolica.*

Anni 1270-1271.

Al narrare del nostro Clementini, che forse l' ebbe dalla Storia di Ravenna del Rossi, la vacante Sede ravennate ebbe di nuovo a dolersi per usurpazioni fatte nelle sue giurisdizioni baronali che poste erano ne' contadi di Rimini e di Cesena. Nominatamente dicesi che Malatesta (forse a mezzo de' suoi, sendo che del 1270 dovea essere alla reggenza di Firenze), coll' ajuto de' Cesenati ebbe rimesso nell' ubbidienza del nostro Comune il Castello di Monte Colombo assieme con Gemmano e con Croce; il primo de' quali se n' era sottratto fin dal 1238, come fu detto al §. 41. Per la qual cosa fu che vennero minacciati di scomunica i Cesenati, Malatesta, e gli altri invasori di quelle terre; della quale scomunicazione trovo pur ricordo in una scheda del Ga-

(1) Battaglini Gaet. *Mem. sulla Zecca*, p. 171, 174.
(2) Battaglini Ang. *Notizie di Bruno Parentadi*, p. 36.

rampi sotto gli 11 dicembre 1270. Ed anche di questa contesa ignorasi il processo e la fine.

Nè minori dissidj passavano tra quella Chiesa e il Comune di Pesaro per la civile giurisdizione che gli Arcivescovi esercitavano a mezzo di Viceconti nelle Castella poste sul promontorio di Focara: dissidj, che rendevano assai triste la condizione di quegli abitatori, i quali, o cedevano ai Pesaresi, ed erano sottoposti a pene spirituali dall' Arcivescovo, od obbedivano a questo, ed erano manomessi dai Pesaresi, i quali appunto nel 1271 bruciate ebbero quelle terre. Per ciò fu che gli uomini di quei Castelli si ponessero sotto la protezione de' Riminesi (1); come seguì nell' agosto di quell' anno, quando adì 16 Buonafine di Pier Anastasii Sindaco di Castel Ligabiccio, Foscolo di Donna Druda Sindaco di Castel di mezzo, Buonagiunta Sindaco di Granarolo, col consenso di Guido dalla Tomba Viceconte della Chiesa di Ravenna, e lo stesso Viceconte, sottoposero loro persone, terre, e beni al Comune di Rimini, accettante per esso Giovanni di Tommaso di Guido Achilli a ciò deputato il dì innanzi dal generale Consiglio; nel quale presenti furono Giliolo da Genova Podestà e i Capitani del Popolo, non che Malatesta da Verucchio, Rainerio da Lauditorio, Ugolino da Faitano, ed altri molti. Espressamente promisero di concorrere all' esercito e alla cavalleria del Comune come gli altri sudditi di Rimini; i forti e i castelli guarnire quando e dove fosse lor comandato; aver per amici gli amici del Comune e viceversa; e non ricettar nemici o banditi di Rimini: con facoltà agli uomini di Ligabiccio, e a quanti altri soggetti alla Chiesa Ravennate abitanti nella Diocesi di Pesaro volessero passare nel contado di Rimini, di potervi fare una *Munizione e una Terra da chiamarsi Cattolica*, tra la quale e il Tavollo, ove e come al Podestà di Rimini meglio paresse opportuno, edificare lor case e traslocare loro abitazioni fino alla prossima Festa di

(1) Olivieri, *Illustraz. della Rubr.* 152 *dello Statuto di Pesaro.* Clementini, p. 482.

San Giuliano; cioè fino a' 22 giugno. Per la qual cosa poi in segno di riverenza e soggezione al Comune si obbligarono di portare ogni anno, la vigilia del Santo anzidetto, un pallio del valore di dieci lire di Ravenna. Aggiunsero promissione di non accettare nè tenere alcuno della città, diocesi, e distretto riminese, in qualità di castellano od abitatore della detta Terra senza licenza del Podestà di Rimini; non cavar porto; non por pedaggio, e in tutto osservare i comandamenti del detto Comune. Promisero ancora che chiunque d' altronde traesse ad abitare in quel *futuro Castello o Munizione futura* darebbe ogni anno ad esso Comune cinque soldi di Ravenna a titolo di censo; e in ogni anno ciascuno rinoverebbe il giuramento di seguire il Podestà riminese. Fu espresso inoltre che per ciò che quegli uomini fossero per operare fuori di quella Terra nel distretto riminese risponderebbero in criminale al Podestà di Rimini; e in ciò che operassero entro la Terra, o, se fuori, nelle possessioni loro o della Chiesa di Ravenna, sottostarebbero al Viceconte di detta Chiesa. Promisero in fine che il futuro Arcivescovo tutti que' patti ratificherebbe.

A tali promissioni il Sindaco nostro, usando delle facoltà ricevute, obbligò il Comune in favore de' Sindaci e degli uomini di quelle Terre; promettendo inoltre che sarebbero difese le persone e le cose loro assieme a quelle Castella, tanto nel pesarese poste quanto nel riminese, contro chiunque volesse far loro offesa, e sarebbe conservata alla Chiesa Ravennate e al Viceconte suo ogni giurisdizione civile e criminale sulle medesime. App. n. CXXVIII.

Alle promesse seguirono i fatti; conciossiachè venne fondata ed eretta appunto allora la Terra che prese nome di Cattolica, sorgendo precisamente sopra un fondo sino allora appellato *Ronco Baroncini*. Ciò espresso è chiaramente in una pergamena dell' Archivio Arcivescovile di Ravenna, nella quale ci è fatto sapere che adì 13 luglio del 1273 lo stesso Viceconte Guido dalla Tomba ebbe in permutazione certi terreni posti in *Cattolica*, *la quale si appellava Ronco Baroncini*, *ove esso Viceconte ebbe edificata*

per la Chiesa di Ravenna il Castello di Cattolica (2). Nè andò molto che per l' Arcivescovo vi fu eretta una Chiesa col titolo di S. Apollinare, come autorevolmente ci viene testimoniato da un atto del 1313 presso il Fantuzzi, T. II, p. 378. Dalle quali cose a noi par provatissimo che quella Terra ebbe origine e nome da tutt' altro, che dal supposto ricovero prestato nove secoli innanzi ai Vescovi cattolici fuggiti dal Conciliabolo riminese; e resti fermo quanto fu scritto in Nota alle p. 98 e 99 del nostro Volume secondo.

§. 39. *Nuova espulsione de' Ghibellini da Rimini. Malatesta rompe il Conte Guido nella Marca. Capitano di Bologna poi di Cesena è rotto a Faenza e a Reversano. Con tutto ciò dà ajuto a Guido da Polenta contro Ravenna.*

Anni 1271-1275.

Non ostante le paci tante volte giurate, gli animi de' Ghibellini e de' Guelfi non simpatizzavano: anzi ad ogni minimo urto rompevano a dirotta; e in questi anni i Ghibellini erano quelli, a cui lo più spesso toccava di uscirne. Ciò verificavasi fra noi nel 1271, non sappiamo in qual mese, quando quel Giliolo da Lasenaza Genovese, che qui era Podestà, operò d' unione a Malatesta che gli imperiali, e con essi il Reggiano Ugolino di Ferro da Sesso che n' era Capitano, espulsi fossero dalla Città. Come ciò avvenisse non è dato a sapere, non avendone che strettissimo cenno nella Cronaca Parmense, che vedi qui in nota (1).

(2) .... *in Cattolica, que dicebatur Roncus Baroncini, in qua factum et edificatum est pro ipsa Ecclesia per dictum Vicecomitem Castrum Cattolice.* Olivieri, l. c. p. V.

(1) .... *eodem anno* (1271), *existente Potestate Arimini D. Giliolo de Lasenaza, idem Potestas cum D. Malatesta expulerunt partem Imperii de Arimino, et Hugulinum de Ferro de Sesso de Regio, qui ibi erat Capitaneus partis Imperii, et totam ipsam partem* - Muratori *R. It. Script. T. IX* Cronaca ristampata nel 1858 nei *Mon. Parmen.*

Questa seconda percossa colpì di vergogna il Popolo Bolognese: per la qual cosa, ricomposto l'esercito, tornò più gagliardo nel giugno a' danni dei Faentini. Ma in aju-to di questi già erano i Forlivesi, condotti da Guido Conte di Montefeltro, il maggior Capitano de' Ghibellini in Romagna, il quale a' 13 del mese detto così ruppe il nemico che di soli Bolognesi contarono più di due mila morti (6).

Nè fu sazia la fortuna a danno de' Guelfi e di Malatesta: perocchè questi, fatto Capitano de' Cesenati, avendo saputo il dì 1 settembre anno detto che il Conte Guido co' Forlivesi assediava il Castello di Reversano, stimò dover correre al soccorso di quella Terra. Ma mentre poneva ciò in atto, eccogli all' incontro Guglielmo de' Pazzi coi Faentini che l' obbligarono a tornare a Cesena, la quale due dì dopo ebbe a cedere anche la Rocca e prendere Podestà Forlivese (7).

Non pertanto la riputazione di Malatesta non venne meno; chè nel tempo medesimo fu cercato d' ajuto da Guido minore da Polenta per cacciar di Ravenna parte Traversara e insignorirsi della città. Lo che avvenne quando Malatesta ebbe mandato il figlio Giovanni con cento fanti. In premio di che poi vogliono seguissero le nozze di costui con la sventuratissima Polentana (8).

Gli Annali di Forlì pongono al cominciar di Novembre di questo anno che il Cancelliere di Re Rodolfo ottenne in ogni terra di Romagna, e in particolare dai Riminesi, il giuramento di fedeltà all' Impero. Giuramento dichiarato poi nullo da quel Re, come sarà detto al § 61 (9).

(6) Ghirardacci, l. c. Griffoni, l. c. G. Villani, L. VII, Cap 47.

(7) *Annal. Forol.* nel *T. XXII. Rer. It. Scr.* p. 138 Cantinelli, p. 246 Bonoli, p. 240. M. da Canale, l. c. §. *CCCXXXIX.*

(8) Rossi. *Hist. Rav. Lib VI* p. 449.

(9) Raynald *An. Eccl. An.* 1275, *n.* 36: *An.* 1278, *n.* 52, 53, 65; *An.* 1279, *n.* 1, 2.

§ 60. *Di nuova pace fra le città di Romagna. Ostaggi del Conte da Romena nel Castello di Tredozio.*

Anni 1276-1277

Ben dovea essere brutta la faccia di Romagna, ed aspra la condizione de' suoi abitatori, se ad ogni dì in ogni contrada il governo n'era instabile e balenante; e mentre l'una città facevasi ghibellina, l'altra rendevasi guelfa: e quindi, con l'avvicendarsi delle rotte e delle vittorie, era continuo un uscir lacrimevole ed un tornare intemperante di esuli e di raminghi. Un così fatto sconvolgimento di cose e di fortune dovea far nascere in ogni uomo il desiderio di finirla una volta, e come che sia, terra con terra, famiglia con famiglia rappattumare, e i patti tante volte giurati e rotti rinovare e stabilire. Anche una volta si ritentò questo ravvicinamento di animi e di interessi; e memoria notorevole ce ne fornisce il Documento, che trovi in Appendice al n. CXXX; pel quale vedi come adì 14 gennajo del 1276 nel Consiglio di Rimini, sedendo Podestà Ermanno da Sassoferrato, e Capitani del Popolo Biagio Notajo, Giovanni del Poggio e Foscolo merciajo, fu fatta procura a Berlingero degli Amorosi cittadino di Rimini, perchè a nome di questo Comune, ed a nome di Malatesta da Verucchio e di Paolo figlio suo (1), non che a nome degli usciti da San Marino, de' Signori di Plega usciti da S. Agata, e quanti fossero del Montefeltro amici del Comune di Rimini e di Malatesta, e per tutti gli usciti di Cesena, Bertinoro, Cervia, Forlimpopoli, Faenza, Forlì, Meldola,

(1) Clementini a p. 485 aggiunge anche Malatestino. Scorri il Documento, e nol troverai; come non troverai quel Malatesta figlio di Buonconte da Montefeltro creato per mala intelligenza del testo; nel che, fa specie! fu seguito dal Troya, *Veltro ec. p.* 299. Ma il Troya a quella pagina scrisse ancora che il Fantuzzi recò quell'atto senza indicazione nè di mese, nè di giorno; prova che la memoria sua tuttochè felicissima non gli ricordò che di e mese vi è espresso a chiarissime note.

e per quanti altri di tutta Romagna amici del Comune di Rimini e di Malatesta volessero aver parte in questo trattato, comparisse avanti Bonifazio Arcivescovo di Ravenna, all' oggetto di far compromesso in lui per la pace e concordia fra tutti costoro anzidetti (che componevano la parte guelfa), e i Sindaci delle città di Forlì, Cesena, Forlimpopoli, Faenza, Cervia, del Castello di Bertinoro, e di tutti i seguaci ed amici loro di Romagna, e con essi Guido di Montefeltro, Giovanni di Ramberto de' Malatesti (che Podestà era di Forlì), i fuorusciti di Rimini, i Comuni di San Marino e S. Agata, e ogni altro del Contado Feretrano, non che Onesto da Ravenna e gli usciti Ravennati, che componevano la parte ghibellina. Non sappiamo se il compromesso fosse accettato dall' Arcivescovo, e quali condizioni fossero poste ad assicurare la pace futura. Sappiamo solo dal Rossi che adì 26 dello stesso mese fu fatto altrettanto dai Consoli di Ravenna Rambaldo de' Rambaldi e Vitale Buccolo (Lib. VI. p. 452).

Dopo tutto questo avranno riposato gli animi nei romagnuoli petti? E agli odi e alle ire sarà subentrato l' amore? Il Cantinelli narra che di maggio 1277 i Forlivesi colle milizie proprie, con quelle di Rimini, Cesena, e Faenza, e con tutta la parte de' Lambertazzi, fecero esercito sopra Bagnacavallo; e alcuni di coloro andarono al Castello di Tredozio, ove erano gli ostaggi del Conte Guido da Romena Podestà di Rimino, e li misero in libertà; indi fuggirono perchè inseguiti dai terrazzani, che come devoti al detto Conte sen tennero offesi (2). Che ostaggi erano quelli? Perchè dati? Dal Conte in nome proprio, o come Podestà nostro? Per ricerche fatte non ho potuto chiarire alcuna di queste domande.

(2) Cantinelli p. 251.

§. 61. *Come Romagna venne restituita alla Chiesa; e i Riminesi giurarono ubbidienza al Pontefice.*

Anni 1277-1278.

Frattanto in men che due anni si videro cinque Papi. Gregorio X, che morì sui primi del 1276, Innocenzo V, Adriano V, Giovanni XXI, e Nicolò III eletto a' 25 novembre del 1277. Quest' ultimo mirando alle pratiche iniziate fin dal 1273 da Gregorio X per ristabilire in Germania l' Impero nella persona di Ridolfo eletto Re de' Romani (da cui l' attuale Casa d' Austria), molto si adoperò in abbassar Re Carlo, il quale solo avrebbe voluto dominar l' Italia. Carlo infatti in Roma era Senatore, in Toscana Vicario imperiale, ed era principal movente se non Signore di ogni città guelfa della Romagna. Quindi fu che amendue i Re posero ogni opera in meglio piacere al Pontefice, cui ciascuno volevasi amico. Carlo depose la Senatoria di Roma, cesse al Vicariato di Toscana, e soddisfece in tutto alle ragioni di Ridolfo Re de' Romani. E Ridolfo alla sua volta dovette fare altrettanto, cedendo alla S. Sede effettivamente le Provincie che fino dalla sua elezione aveale confermato. Quindi fu che l' anno appresso, come abbiamo accennato al §. 59, con lettera data da Vienna a' 29 maggio 1278 fe' sciogliere a mezzo di Gottifredo Preposto Sofiense le città di Romagna dal giuramento, che, lui nesciente, avea chiesto loro nel novembre 1275 il regio Cancelliere Ridolfo. Giuramento, che di fatto venne indi cassato da Gottifredo in Viterbo l'ultimo di giugno, scrivendone ad ogni città perchè alla S. Sede ubbidissero. E il Pontefice prese possesso di ciascuna, e mandò Conte in Romagna Bertoldo Orsino suo nipote, nominando insieme Legato per Romagna, Marca, Toscana, e Lombardia, l' altro nipote Fra Latino, detto il Cardinale Ostiense. La quale cessione così avvenuta in favor della Chiesa fu ratificata da Rodolfo nel febbrajo 1279 col consentimento de' Principi dell' impero.

Non appena furono eseguite per Goltifredo le cose anzidette, che il Papa ne scrisse ad ogni città, significando e quella cessione del Re, e come ei mandava Fra Giovanni da Viterbo dell' Ordine de' Predicatori a riceverne per la S. Sede il formale possesso. Al n. CXXXI in Appendice trovi anche questa lettera data a' 22 giugno 1278 diretta al Podestà, Consiglio, e Comune di Rimini, alla quale saranno state uniformi quelle scritte alle altre città di Romagna. In conseguenza di che molte riconobbero l' alta sovranità del Pontefice tosto e liberamente; alcune con riserva; altre si ricusarono. Che facessero sulle prime i nostri non so: so bene che a' 27 luglio Guido da Romena Podestà, e il Consiglio tutto, presente Malatesta da Verucchio, Giovanni Malatesta da Verucchio, Montagna di Parcitade, ed altri molti, a petizione del detto Fra Giovanni da Viterbo Legato Apostolico, prestarono ubbidienza alla Chiesa con riconoscersi dipendenti dalla medesima in tutto che dipendenti erano dall' Impero. App. n. CXXXII. Così restando salve le franchigie loro, poco dovea importare a' nostri se il Canone fosse a pagarsi piuttosto alla Chiesa che all' Impero, e osservare a favore di questa quanto tenuti erano a quello.

E che siffatte franchigie si mantenessero salve n' è prova la solenne dichiarazione che a' 18 settembre dell' anno stesso, giorno di Domenica, fecero nella Chiesa Cattedrale Giovanni d' Arduino e Martino Monaldi Sindaci del Comune, quando incaricati a prestare a nome della Città e del Consiglio il giuramento di ubbidienza alla Chiesa ed a Papa Nicolò III, con precedente atto solenne protestarono dinanzi ai Nunzi Apostolici Guglielmo Durante e Fra Lorenzo da Todi, e alla presenza del Vescovo, del Preposto, e del Capitolo, e de' più notabili Ecclesiastici della Diocesi, di operar ciò senza pregiudizio alcuno dei privilegi e delle consuetudini della città; dichiarando espresso che *jura dicte civitatis, territorii, districtus, et pertinentiarum ipsius, serventur inlesa.* Indi giurarono. App. n. CXXXIII, CXXXIV.

In conseguenza di questi fatti Bertoldo Orsino (primo Conte di Romagna per la Chiesa) venuto in Provincia, se-

ndo il Rossi in ottobre, fece atterrar tosto, per attestazio- dell' Annalista di Cesena, le Fortezze de' Capi faziosi l' oggetto di toglier cagione e modo a future guerre. E il ecchiazzani aggiunge, che sì in Rimini come in Cesena olle la Rocca, e vi pose il Pretore. Qui fu messo un tal ante di Manente da Spoleto, il quale nei Documenti in ppen. n. CXXXV, CXXXVI prende titolo di *Vicario* del relato *Conte onorabile Podestà di Rimini*; donde pare che Conte riservasse a sè anche la Podesteria nostra.

Per ultimo vogliono che in questo nuovo ordinamento di ose sorgesse la nuova Magistratura dei *Quattro Ufficiali* in ostituzione dei *Quattro Capitani del Popolo*. Magistratura, he forse niun' altra differenza ebbe da quella del nome. i costoro per altro la menzione più alta che ci resta non che del 1282. (Vedi Battaglini, *Mem. sulla Zecca*, *p.* 175; lo Statuto, *Lib. II*, *Rub.* 2).

§. 62. *Come i Riminesi vennero scomunicati per imposizioni messe sui possedimenti della Chiesa di Ravenna.*

Anni 1278-1279.

Non poteva porsi in dimenticanza dai Riminesi l' antica giurisdizione avuta in tutte le terre del proprio distretto; e negli animi loro male se ne comportava lo smembramento in favore de' nobili e delle Chiese. Per la qual cosa non cessavano dal procurarne la reintegrazione; e forse fin da questi anni sancirono quella Rubrica che è la seconda del Libro secondo degli Statuti, la quale tratta espressamente del ricuperare la giurisdizione sulle Castella: in conformità della quale ogni nuova Reggenza studiavasi di operare. Era naturale pertanto che anche nel presente mutamento di cose si rinovasse ciò, che altre volte era avvenuto a carico della Chiesa di Ravenna. Troviamo infatti che ora i nostri Maggiorenti si fecero ad imporre le collette del Comune anche

sulle terre che ubbidivano all' Arcivescovo; e vollero che gli uomini di quelle rispondessero in giudizio al Podestà riminese. L' Arcivescovo non tardò a richiamarsene al nuovo Conte Bertoldo Orsino; e questi, conosciute le ragioni di quella Chiesa, diresse da Cesena sue lettere al Vicario, Consiglio, e Comune di Rimini, le quali, recate il dì 28 ottobre 1278 a Sante Manente Vicario del Conte, condannavano l' operato de' nostri. Anzi sotto pena di 500 marche d' argento proibì qualunque nuovo aggravio di quelle terre e di quegli uomini, volendo espresso che restassero nella stessa libertà che goduto avevano nella precedente Podesteria del Conte da Romena. App. n. CXXXV (1).

È a dire che a tale precetto i nostri facessero i sordi; conciossiachè l' intimazione stessa venne ripetuta a' 2 novembre, nel qual dì Marchisio Arciprete di S. Tommaso di Cesena consegnò in Cesena allo stesso Sante Manente altro precetto del Cardinal Ostiense Legato, perchè, secondo l' ordinamento del Conte, le terre della Chiesa di Ravenna fossero libere da quelle molestie. Neppur questo bastò. Per la qual cosa, avendo replicato l' Arcivescovo le sue querele presso il Legato, questi intimò al Comune di Rimini, mandasse a produrre dinanzi a sè le ragioni che credesse d' avere. E perchè il Comune fu contumace, avendo solo interposto non regolari appellazioni, il Cardinale a' 12 del gennajo succeduto scrisse da Imola al Vescovo di Rimini, perchè pubblicasse pena di scomunicazione sul Vicario del Podestà, sugli Anziani, Consiglieri, ed Ufficiali della Città. App. n. CXXXVI.

Si scossero finalmente i nostri, e nel Generale Consiglio preseduto da Monaldello da Gubbio Giudice ed Assessore di Manente Vicario del Conte Bertoldo Podestà di Rimini,

(1) In pergamena dell' Arch. di Scolca fu visto un atto del 4 marzo 1278, pel quale un tale Ermanno di Attone da Sassoferrato costituì procuratore in Perugia Signorello *de Rubeis* a comparire *coram Dno Guidone Comite Palatino de Romena Potestate Civitatis Arim.* per ricevere 200 lire di Ravenna e d'Ancona, *quos denarios prad Comune ti solvere promisit juxta mandatum Dni Archiepiscopi Ravennæ.* (Battaglini, *Vita di Sigismondo*, p. 566

costituirono loro Procuratore un tal Ugolino, il quale dovesse comparire dinanzi al Legato, e sostenere le ragioni del Comune in opposizione alle domande di Bonifazio Arcivescovo. Il Clementini a p. 487 assicura che questi allora in Faenza costituì suo procuratore l'Arcidiacono Michele; e che il Legato commise la cognizione della causa al suo Uditore Guglielmo di Durante; ma nulla dice come la andasse a finire. E noi non abbiam trovato altro, se non che addì 6 agosto 1280 Omizolo di donna Rosa Sindaco di Zozo Podestà di Rimini portò appellazione al Card. Legato contro una petizione dell'Arcivescovo, che diceva aver diritto sul pedaggio posto nella Terra di Savignano (Fantuzzi T. II, p. 129); lo che pare costituisse tutt'altra questione (2).

§. 63. *Nuove contese fra il Comune e il Vescovo sulla Signoria di varie Castella.*

Anno 1279.

Non col solo Arcivescovo di Ravenna avea contesa il Comune, ma l'avea altresì col proprio Vescovo, dappoichè, mancato di vita Giacomo nel 1262, col quale avea transatto sulla giurisdizione temporale delle varie Castella che dicevansi della Chiesa riminese; e mancato pure nel 1284 il successore Ugo, da cui non trovasi mossa alcuna querela; il nuovo Vescovo Ambrogio tornò sulle fatte cose, e parvegli trovare che la transazione di Giacomo mancasse di validità per pretesa mancanza di approvazione pontificia. Reclamò

(2) Lo stesso Fra Latino Card. Ostiense con lettera da Imola, *V id. mart. Nicolao III Anno II*, per ciò del 1279, vista dal Garampi in Scolca, ed ora in Gambalunga (fra quelle di Paulucci, *Reg. II*), ordina al Vescovo di Rimini di riconciliare la Chiesa di S. Lorenzo in Strada, *in qua per quosdam perversitatis filios tempore preterite guerre quedam illicita perpetrata fuerunt per que fuisse noscitur violata, ita quod in Ecclesia ipsa non possunt divina officia celebrari.*

questi adunque di nuovo l' antica Signoria, che la Chiesa riminese avea goduto specialmente sui Castelli di S. Giovanni in Gahlea, Ripa Massana, Valle Avellana, Inferno, Santarcangelo, Saludeccio, Lauditorio, Castel nuovo, e Pian di Castello.

Da quale anno Ambrogio movesse questa sua domanda non apparisce; ma del 1272 era già mossa; e in Appendice n. CXXIX puoi vedere i titoli che si allegavano. Vi è detto infatti, che in antico i Vescovi di Rimini furono in tenuta di quelle giurisdizioni, in particolare sul Castello di Santarcangelo, ove ebbero Palazzo e Girone, *que erant in capite ipsius Castri versus meridiem.* Che il Podestà e il Popolo di Rimini più di 17 anni innanzi ebbero occupato il Castello, e demolito Palazzo e Girone, portando via quanto v' era dentro; e che da dodici anni ebber tolte le Fiere o i mercati, che da antichissimo tempo solevano farsi presso il Castello nel Campo della Chiesa riminese, donde questa ne traeva comodo ogni anno per mille lire di Ravenna. Vedi quanto antiche le Fiere di Santarcangelo! Che il Vescovo Giacomo nel novembre 1255 per sole tremila lire ebbe rinunciato a quei diritti e possedimenti, non che alle giurisdizioni temporali in civile e criminale, e agli altri proventi che ritraeva dalla città, mentre quelle ne fruttavano tre mila annue; e che nella Rinuncia fu riservata l' approvazione apostolica. Vi si unisce da ultimo una lettera di Clemente IV, il quale, anzichè approvare la transazione antidetta, ingiunge ad Ambrogio di rivendicare i perduti diritti.

Nemmeno apparisce dove e in qual mese del 1272 affacciate fossero quelle domande, chè niun altro documento che ne faccia parola ci è venuto alle mani fino al lungo esame che trovi in Append. n. CXXXVII, operato nell' ottobre 1279 alla presenza di Fra Francesco Vescovo di Pesaro, e forse di Guglielmo Durante, Giudici delegati dalla Sede Apostolica, instanti Guglielmo Arciprete di Santarcangelo Sindaco del Vescovo e Pietro Aguzeli Sindaco o Procurator del Comune. Dal che siam fatti sicuri che la questione rimessa in piedi dal Vescovo Ambrogio fu continuata dal Successore Gli esaminati furono Zanne Bone mercatore,

Diotallevo di Ceola del Conte, Bernardino de'. . . , Regolioso Ravignano, Capusio, Castellano da Plega, Pellegrino Pegorili, Lanzalotto dal foro, Martino . . . . cosa, Leonardo Arduini, Omizolo di donna Rosa Notajo, Zanne Cardini, Bellavere da ripamare, Gibaldo dal foro, Pietro Pecii, Traverso Traversi, Gerotto dal Borgo S. Giuliano, Fra Florentino Barisiani, Ugolino mercatore da Montefiore, Sena di Giovanello Bonaclei, Amizello d' Inghilberto, Rainaldo da Groestreto, Bergamo Notajo, Martino Bianchi dalla Contrada S. Maria a mare, Peppo de' Precicegii, Bonjacere da ripamare, Guido Ma . . . . dalla contrada S. Maria in Corte.

In questo Esame trovi detto che le Castella, sulle quali volgea la lite, da lungo tempo dipendevano in Civile e in Criminale dal Comune di Rimini, e contribuivano ad esso in pace e in guerra; onde un tal Riciputo, che fu convinto d' aver voluto cedere proditoriamente uno de' Castelli suddetti in danno del Comune di Rimini, ebbe tagliata la testa, e fu dipinto nella Sala del Palazzo municipale; pena allora in uso coi traditori: e che per la presente quistione il Comune ebbe mandato alla Curia Romana suoi Procuratori coi Privilegi e coi Documenti che lo favorivano.

Ma più prezioso è questo documento, perchè vi è detto che Federico II Imperatore tenne occupata la città e il contado di Rimini per nove anni, dominandovi la parte degli Omodei; sicchè quella de' Gambancerri, che favorivano la Chiesa, stette fuori di Rimini per altrettanto. Che la guerra fatta dagli Imperiali, usando molte sevizie agli aderenti alla Chiesa, fu più di 30 anni innanzi (1). Che in Santarcangelo fu guerra civile fra i Bagnoli Imperiali e i Romani parteggiatori per la Chiesa, onde il Castello fu distrutto; ma i Romani rifecero del proprio la metà delle mura, e l' altra metà fu rifatta dagli uomini di quel Castello. Che quando ultimamente fu guerra in Romagna pel Conte Guido di Montefeltro, fu Capitano pel Comune di Rimini in Santarcangelo Berlingerio degli Amorosi, e in S. Giovanni in Galilea Cione de' Malatesti (2). Che i Marcheggiani e i Rimi-

(1) Vedi il § 12.

(2) Vedi il § 45.

nesi furono alla ricuperazione di Cesena, Bertinoro, e molte altre terre per la Chiesa. Prezioso è inoltre questo documento pei nomi di più Podestà nostri e Capitani, che ci vengono annunziati, sebbene non con quella precisione dovuta per collocarli agli anni loro.

Quale esito avesse la lite neppur qui ci fu dato trovare. Il Battaglini osservando che del 1282 era buona concordia tra Capitolo e Comune, ebbe ad argomentarla finita. (3) E dovè finir contro il Vescovo, perchè non si trova che tornasse più in possesso nè di quelle Castella, nè di que' diritti. Anzi Martino IV nel 1284 confermando i privilegi tutti della Città, vi compreso i proventi del mare e delle porte, senza restrizione alcuna o riserva in favore del Vescovo. Si dovette adunque avere per buona la transazione del 1255, la quale vedemmo consumata col ricevimento del prezzo: ciò che senza quell' approvazione non sarebbe avvenuto.

§. 64. *Viaggi del Conte per la Romagna. Tumulti in varie parti di essa. Lettere di Martino IV a Malatesta. Rotta de' Francesi in Forlì.*

Anni 1279-1282

Ubbidendo ai comandamenti del buon Pontefice Nicolò, Bertoldo Orsino Conte della Romagna studiavasi ne' modi migliori di porre la pace nelle città ove più le maledette fazioni l' aveano rotta. Per ciò sappiamo dal Cantinelli che Bertoldo nel 1279, essendo Podestà di Bologna, uscì da quella adì 20 novembre, e fu ad Imola, a Faenza, a Forlì; e che in Cesena stette più giorni, da dove l' ultimo del mese passò a Rimini. Qui lo raggiunse la notizia che in Bologna le fazioni erano venute novellamente alle mani colla espulsione de' Lambertazzi, i quali si erano ricoverati a Faenza, dove pure tutto era messo a romore. Per la qual cosa il

(3) Battaglini, *Mem. sulla Zecca*, p. 155.

Conte tornò subito indietro; fu a Faenza, e di là sul cadere dell' anno passò a Ravenna, ove chiamati i Sindaci d' ambe le parti, con far loro i più rigorosi precetti rappacificolli.

Ma questa pace con tante cure procurata dai Ministri Pontificj in Romagna cessò affatto alla morte di Papa Nicolò che ne era stato l' autore. Non appena ci fu mancato di vita a' 22 agosto del 1280 le cose mutarono faccia, e l' ira delle fazioni ruppe a nuovi fatti. Di settembre i Lambertazzi dovettero uscir di Bologna e riparare un' altra volta a Faenza: indi anche i Forlivesi si ribellarono alla Chiesa.

Così versando Romagna in nuovi tumulti montò sulla Cattedra di S. Pietro nel 1281 Martino IV, che Francese attaccato era a quel Re Carlo d' Angiò, cui non poteva piacere che la guerra tra le fazioni fosse spenta. Or questo Papa, in sostituzione dell' Orsino, mandò Conte in Romagna un suo nazionale, che fu Giovanni d' Epa o d' *Appia*, il quale venne a Bologna con ordine di far guerra alle città di Forlì e di Cesena, ove i Ghibellini di tutta la Provincia erano convenuti sotto la direzione di quel bollentissimo, che fu Guido Conte di Montefeltro. Noto è come questo Conte di Romagna per tradimento di Tibaldello avesse frattanto Faenza (1), e come avesse aderente il nostro Malatesta da Verucchio, caldissimo guelfo, al quale troviamo dirette dal Papa più lettere che a noi or giova conoscere. Colla prima, data da Orvieto a' 9 ottobre 1281, il Pontefice loda la devozione di lui per aver operato che il Rettor di Romagna Giovanni d' Epa fosse accolto onorevolmente dagli Ariminesi, e lo esorta ad essere in ajuto di esso virilmente coi consigli e con tutti i modi opportuni a fine di condurre la Provincia a tranquillità. Colla seconda, data nel dì stesso, espressamente gli proibisce, sotto pena anche delle censure ecclesiastiche, l' adempimento di certa promessa che egli ebbe contratta con Guido di Montefeltro, di dare in moglie cioè una sua figliuola ad un figlio di co-

(1) Gio. Villani, L. VII, c. 79, e Ghiberto Malaspini, Cap. 215, lo dicono de' Manfredi. gli Annali di Forlì e di Cesena lo dicon de' Zambrasi.

lui; e di ogni giuramento, onde per quella si fosse legato, lo scioglie. È detto che quando fu contratta quella promessa la fanciulla avea due anni; e n' era stato motivo il desiderio forse della pace, alla quale Guido allora ebbe dato speranza; ma che costui ricaduto era nelle pene ecclesiastiche per nuova guerra mossa alla Chiesa. Con altra del 13 ottobre Martino IV fe' intender riservatamente a Malatesta, che le parole gravi e le minaccie usate nel Breve antecedente nol dovesser turbare; essendo anzi adoperate a ciò che meglio potesse scusarsi appresso gli emuli, se a quella promissione veniva meno. Poi adì 16 del mese detto gli scrisse di nuovo lodando molto l' assistenza devota ed efficace da lui unitamente ai Riminesi prestata al Rettore della Provincia. Ma più importante ancora fu il Breve dato dieci dì appresso, pel quale Papa Martino ringraziò il nostro Malatesta per servigi da esso lui e da' suoi figli resi al Rettore, ricordando espressamente che in un fatto d' armi questi gli furon di salvamento con pericolo delle persone. Appendice n. CXXXVIII, CXXXIX, CXL, CXLI, CXLII.

Anche al Podestà, Consiglio, e Comune di Rimini Papa Martino diresse due Brevi, l' uno del 29 ottobre 1281, l' altro del 12 marzo 1282. Col primo loda la divozione e i servizj prestati alla Chiesa per domare i ribelli, e procurare la pace della Provincia; col secondo esorta a non voler licenziare i cento cavalli che ebbero assoldati per le operazioni della guerra, ma a volerne condurre anche altri, e attener la promessa fatta dell' armamento di un legno in mare. Appendice n. CXLIII, CXLIV.

Era appunto allora che il Conte di Romagna stava per appressarsi a Forlì co' suoi Francesi, e con quanti ajuti gli ebbero forniti le città guelfe (2). Vi si appressò in fatti nel 1282; e dopo più fazioni, che non descriveremo, dicono che il dì 1 di maggio lo stesso Conte Guido Capitano de' Ghibellini uscisse a bello studio dalla città, facendo credere di abbandonarla, e facendo che i Forlivesi invitasser

(2) Perugia mandò in Romagna per la Chiesa 100 Cavalieri. *Annali Perugini nell' Arch. Stor. Ital. Vol. XVI.*

dentro l'oste pontificia dando liberalmente bere a' militi, e alle case come amici ricoverandoli. Ma come il mal cauto Francese fu dentro, ed ebbe messo a riposo le sue genti sbandate per le case de' cittadini, il Ghibellino, che non dormiva, inaspettatamente gli fu addosso, facendo strage orribilissima di guelfi,

„ E di Franceschi sanguinoso mucchio.

Gli storici forlivesi raccontano questo fatto in diversi modi, e con molte particolarità, delle quali non intendiamo occuparci. Basti dire che più di due mila (altri dicono otto mila) dell'esercito pontificio vi lasciaron la vita; fra' quali notabile fu quel Tibaldello de' Zambrasi che ebbe tradito Faenza, e il Conte Taddeo da Montefeltro, con altri degli Accarisii, e de' Fantolini (3).

Ognuno poi sa che poco prima, cioè l'ultimo di marzo, era seguito in Palermo il tanto noto macello di Francesi conosciuto col nome di *Vespro Siciliano*. Sicchè pe' Guelfi questo fu anno di tristissima ricordazione.

(3) Le cose qui dette vengono raccontate uniformemente negli Annali di Forlì, in quelli di Cesena, e dal Tonduzzi. Ma Leon Cobelli differisce nel porre il fatto al 1281, e nel dire che vi restò morto Giovanni d'Appia, per cui gli fu sostituito Guido Monforte. (*Arch. Stor. It. App.* n. 25.) Quanto all'anno egli è certo che fu l'82 come scrissero Gio. Villani (VII, 80), Ricordano Malespini (Cap. 215), e le Cronache di Piacenza e di Parma: e perciò è a dire che fu errore di cifra o in quelle lapidi forlivesi citate dal Cobelli, o in chi le lesse. Quanto all'Appia il Tonduzzi reca documenti che lo provano in ufficio nel marzo 1283: poi vedi Gio. Villani, VII, 81. Per altro è altrettanto vero che nell'ottobre 1283 Capitano dell'esercito ecclesiastico in Romagna fu Guido di Monforte, il quale, come insegna il nostro Documento n. CXLVIII, travagliava allora contro i Ghibellini d'Urbino. Di costui parlano Gio. Villani, Lib. VII, c. 109; Ricordano, Cap. 185, 193, e Dante nel Canto XII dell'Inferno, v. 119

„ .... colui fesse in grembo a Dio
„ Lo cuor, che 'n sul Tamigi ancor si cola.

§. 65. *Come la Chiesa ebbe Cesena, Forlì, Urbino: e come vi contribuirono Malatesta e i Riminesi, ai quali dal Pontefice furono confermate le antiche franchigie.*

Anni 1283-1284.

Non ostante la rotta avuta in Forlì, il Conte di Romagna ricoveratosi in Faenza allestì migliore esercito e più numeroso, col quale l'anno appresso, ottenuta Cervia in marzo, e tenuto d'aprile in Imola general Parlamento colla presenza di Guglielmo Durante Vicario Apostolico nello spirituale, s'apparecchiò di nuovo contro le città che alla sovranità temporale della Chiesa ricalcitravano. Fu allora che all'esercito pontificio fu dato Capitano Guido di Monforte, col quale il Conte prese a travagliar da Ravenna e da Faenza le Castella de' Forlivesi e de' Cesenati, finchè in maggio ebbe Forlì, perchè conoscentasi impotente a resistere cedette a' patti. Fra questi, secondo il Cobelli, fu di pagare alla Chiesa gli annui ducati mille d'oro che pagava all'Impero, e ricevere Governatore ecclesiastico. Per ultimo nel giugno dell'anno stesso, il Conte, coll'ajuto di Malatesta Podestà di Rimini (1), conseguì anche la città di Cesena. Così tutta Romagna fu volta a parte guelfa, dacchè anche il Conte Guido di Montefeltro, dopo qualche ulterior resistenza in Meldola, venne a' patti, e ottenne di passare in Piemonte (2).

Restava a domare il Montefeltro, ove già la città di San Leo era venuta a divozion della Chiesa fin dal luglio dell'anno innanzi (3). Ma i Ghibellini tenevansi forti in Urbino, d'onde avevano cacciati i Guelfi e costrettili a ricoverare a Sassocorbaro. E colà pure li travagliavan continuo e stringevano; motivo per cui il Papa con Breve del 1 aprile 1283 si volse a' Riminesi perchè fossero in soccorso loro alla difesa di quel Castello. Nè furono tardi i nostri, diretti

(1) Appendice n. CXLVII.

(2) *Annal. Cesen. Annal. Forol.* Tonduzzi. Cobelli. Villani, VII, 107.

(3) Marini, *Saggio di ragioni*, p. 273.

di Malatesta che Podestà era fin dall' anno innanzi: conciossiachè dal Breve del 1 ottobre impariamo che Malatesta e i Riminesi furono all' ajuto di Guido di Monforte, il quale cogli ecclesiastici operava appunto contro gli Urbinati *antichi nemici* della Chiesa. App. n. CXLVI. CXLVIII.

Di tutti questi servigi alla S. Sede i nostri non ebbero a pentirsi; perciocchè ne riportarono dal Papa quella Bolla del 22 novembre 1284, colla quale vennero riconfermati al Comune i privilegi, e le concessioni tutte anteriormente fatte dagli Antecessori; espressamente il dominio della Città, de' Borghi, del Contado, Forlì, monete ec. Appen. n. CXLIX. (1)

§. 66. *Di più fatti orribili per Romagna. Pericolo corso da Malatesta in Cesena; e come Giovanni suo figlio fu Podestà di Pesaro.*

Anno 1285.

Cominciò luttuoso il 1285 per la morte di Re Carlo d' Angiò avvenuta in Foggia a' 7 gennajo; alla quale tenne dietro a' 29 marzo quella di Papa Martino; cui fu dato poi Successore in aprile Onorio IV di Casa Savelli.

Ma in Romagna s' udì con orrore che a' 25 marzo, il dì primo e solenne di Pasqua, i Guelfi da Calboli ebbero ucciso in Forlì il Ghibellino Aldobrandino Orgogliosi. Indi

(1) Il Clementini a p. 491 assegnò a questa Bolla l' anno 1285, quando Papa Martino mancò di vita in quell' anno a' 29 marzo. Per lo che il 22 novembre dell' anno quarto segnato nella Bolla non potrà spettare che al 1284. Ma questo è lieve fallo a confronto di tutto il disordine, onde fu posto dal nostro Storico sotto l anno stesso il racconto dei fatti avvenuti poi nel 1287, ora facendone autore il Conte di Appia, ora Bertoldo Orsini. Di tale errore, che trovo comune al Fonduzzi, al Chiaramonti, al Bonoli, ed ora anche al Righi, dovette essere cagione l Annalista di Forlì che appunto li recò dietro al paragrafo del 1284: e non fu posto mente che in fine poi vi sta scritto -- *Et hæc fuerunt die XII mensis Junii anni MCCLXXXVII.* - Meglio per la regolare successione di quegli avvenimenti fra il 1284 e il 1287 è a vedere il Cantinelli.

più truce assassinio seguì in Faenza, a' 2 maggio, nelle persone di Manfredo e Alberguccio padre e figlio Manfredi, per tradimento di Fra Alberico Cavalier Gaudente lor consanguineo. Il quale assassinio fu operato da Francesco di Alberghetto e da Ugolino, l'uno fratello, l'altro figlio del Frate anzidetto (1), quando, invitati coloro a convito nel Castel di Cesata, Baronìa di esso Frate, vennero in ultimo *le frutta del mal orto*, come disse Dante (2); concrossiachè, al comandar delle frutta che quegli fece, gli assassini si scagliarono sulle vittime designate alla più esecranda vendetta.

Nè men truce, anzi di pietà tanto maggiore fu l'altro compiuto in Rimini da poco innanzi in casa Malatesta: dico la uccisione dei cognati Paolo e Francesca; sulla quale a suo luogo faremo più ragionate parole.

Ben vuol qui ricordo un grave pericolo corso da Malatesta nel luglio '1285 nella città di Cesena, quando un tal Filippuccio bastardo del fu Conte Taddeo con alquanti altri famigli del Conte Corrado di Montefeltro, messa a rumore la città e fatto ranno presso il chiostro dei Frati Eremitani, tesero brutta insidia alla persona di lui. La Cronaca di Fra Salimbene, data in luce nel 1857 nei *Monumenta Parmensia*, accennando brevemente a questo fatto ci fa sapere che la salute di Malatesta fu l'aver trovata egli aperta la porta di quel Monastero (3). Ma coloro superati e disfatti vennero nelle mani degli ecclesiastici: indi sottoposti furono a Processo operato in ottobre avanti Giacomo da Tolentino e Benedetto da Spoleti Giudici generali della Provincia; del quale vedi un frammento qui in Appen. n. CL.

Non pertanto Malatesta, facendo suo pro dei servigi prestati alla Chiesa, andava stendendo la potenza della sua Famiglia sulle città vicine. Chè non solo teneva egli ora la

(1) Altri dicono che Francesco fosse cugino di Alberico e di Manfredo.

(2) Dante, Inf. C. XXXIII, v. 118.

(3) ..... *Et eodem millesimo (1285) contra dominum Malatestam de Arimino insurrexerunt nepotes comitis Thaddei de Montefeltro, et persecuti sunt eum, volentes eum occidere, in civitate Cesenae, juxta domum Heremitanorum, quorum beneficio evasit, quia porta eorum erat aperta.* Cronaca di Fra Salimbene.

Podesteria di Rimini, e per Romagna tutta era molto potente, sì per aderenze come per parentele cospicue: ma si era volto anche sulle città della Marca, e su Pesaro nominatamente, nel contado di cui già da più anni avea ottenuto la Signoria del nobile e forte Castel di Gradara (4). In fatti per un marmo tornato alla luce nel 1856 entro la Rocca di Pesaro ci è dato ora di sapere che appunto nel 1285 vi sedeva Podestà *Giovanni nato dal magnifico Malatesta* (5).

Da quanto tempo costui montato fosse in quell' ufficio non sappiam dire; certi soltanto che colà era *pontificante Onorio IV*, che è quanto a dire in quel tratto del 1285, che fu dopo il 2 aprile. Ma egli potè benissimo averlo ottenuto da qualche tempo innanzi.

(4) In documento prodotto dall' Olivieri, *Memorie di San Tom. in Foglia. App. n. XIX*, trovasi quel Castello già di Malatesta nel 1283.

(5) Il marmo, comunicatomi dalla gentilezza del Sig. Prof. Giuliano Vanzolini, indi venuto in luce in Firenze nello *Spettatore* a' 26 aprile del 1857, dice, come per mancanza di *fac simile* rechiamo qui in maiuscolo romano.

✠ ANNO ; DNI ; M	*Anno Domini Millesimo*
CC ; LXXX : IDICT ;	*Ducentes. Octoges. quinto, Indictione*
XIII ; TPR ; DO ; H	*Decimatertia, tempore Domini H-*
ON PP : IIII : ESI	*onorii Papæ quarti, esi-*
STENTE ; POTE :	*stente Potestate*
IHE ; NATO : M	*Iohanne nato M-*
AGFICI ; VIRI ;	*agnifici viri*
DNI ; MALATE	*Domini Malateste*

La presenza d' un servo non prova quella del suo padrone; tuttavia come indizio si vuol ricordare che in un rogito degli 11 agosto 1285 celebrato in Rimini si ha fra i testimoni *homizolo qdm de Sancto Marino serviente Zannis Dni Malat. de Veruculo.* Protocollo di Donato Notajo, Cod. A, fol. 61, che fu di Paulucci, ora in Gambalunga.

§. 67. *Come per opera di Malatesta da Verucchio i maggiori Baroni di Forlì e Faenza fecero pace.*

Anni 1285-1287.

Montato sull' Apostolico Seggio Onorio IV, venne Conte per esso in Romagna Pietro di Stefano, che negli Atti pubblici troviamo intitolarsi *Romanorum Proconsul*, *domini Honorii Pape IV consobrinus*, *Comes Romandiole*. Soggetto ben diverso da Stefano della Colonna, che gli fu Successore dopo Armanno de' Monaldeschi, sebbene malamente confuso da varj. Ora costui, mentre fu al governo di questa Provincia, mandò a confine i più influenti Baroni specialmente di Faenza e Forlì, fra' quali erano principali i Manfredi, gli Accarisii, gli Orgogliosi, e gli Ordelaffi; ed ebbe lor chiesto cinquemila fiorini d' oro da depositarsi nella Tesoreria ecclesiastica: onde, pagata la lor parte, i Forlivesi ottennero di tornare a casa. Ebbe chiesto inoltre al Comun di Forlì anche tremila lire di Ravenna, e certo numero di militi per propria guardia. Alle quali domande i Forlivesi non assentirono.

Siffatto procedere del Conte non poteva piacere ai maggiori Baroni della Provincia, siccome apertamente diretto alla depression loro. Per la qual cosa Malatesta, che di ciò ben si fu accorto, si volse ad opera che la riputazion sua confermasse, e ne aumentasse il potere. Prese a rimettere cioè pace fra i Comuni di Faenza, Forlì, e Rimini, cominciando dal riconciliarne le principali famiglie. Chè ben vedeva la potenza dei Rettori ecclesiastici in Romagna essere posta nella discordia tra quelle; e una volta che elleno si desser mano, la superiorità de' Conti sparire. Superiorità, che non bene dovea comportarsi pure da' Guelfi, i quali caldi delle franchigie municipali non doveano spalleggiare la Chiesa a proprio abbassamento. In questo intendimento adunque adoperandosi Malatesta fin dal principio del 1287, già adì 21 febbrajo ebbe firmato qui in Rimini l' atto

che trovi in Appendice n. CLI. In esso vedi che Malatesta da Verucchio Podestà di Rimini co' suoi figli Giovanni e Malatestino, unitamente a Giovanni di Ramberto de' Malatesti lor consanguineo, costituì Procuratore Uomo Sampieri del fu Bianchello, Notajo e cittadin riminese, perchè si portasse alla stipulazione della pace fra esso loro e loro famiglie ed amici per l'una parte, e Frate Alberico con Ugolino suo figlio e con Francesco del fu Alberghetto de' Manfredi, e loro famiglie ed amici, per l'altra (1).

I patti erano. Pace perpetua, con remissione di ogni ingiuria, danno, od offesa, sotto pena di due mila marche d'argento per chi mancasse. Amicizia stabile e vera a vantaggio e difesa comune. Opererebbero che le Città di Faenza, Forlì, e Rimini si unissero in lega per reciproco ajuto in ogni caso di guerra, briga, o discordia, tanto fra loro quanto cogli altri Comuni e persone che loro volessero far danno e violenza. Dichiarerebbesi che, se Corrado o i fratelli Conti di Montefeltro scendessero nel contado di Rimini, Francesco Manfredi potesse liberamente venire al soccorso de' Malatesti. Farebbero che i Manfredi e i Nardoli d' Imola si riconciliassero col Conte Bernardino di Conio. Egualmente pacificherebbero quei di Calboli cogli Orgogliosi. Questa pace dovesse giurarsi inoltre da Maghinardo da Susenana, dagli Accarisii di Faenza, dai Conti di Castrocaro, dagli Orgogliosi e Ordelaffi, e da altri 24 di Forlì e 24 di Faenza ad elezione di Malatesta; e sì dovesse giurarsi da Malatesta e da 24 riminesi ad elezione di Frate Alberigo: con dichiarazione che tutto fosse ad onore e riverenza di Santa Chiesa, di Papa Onorio, e del Conte di Romagna Pietro di Stefano, non meno che pel buono stato e pacifico della Provincia.

Il Cantinelli (p. 278) assicura che questa pace fu giurata nel maggio 1287, e che seguì cominciando tra Forlì e

(1) Questo Francesco Manfredi, che più tardi fu il primo Signore di Faenza, fu marito di Rengarda figliuola di Malatesta. Non ho trovato per qual motivo fosse nata discordia tra queste due Case, la quale si argomenta da questa pace.

Faenza. Per la qual cosa poi Malatesta in giugno fu in Forlì, e vi riconciliò gli Orgogliosi coi Calbolesi; e passato a Faenza pacificò i Conti di Cunio coi Manfredi, i quali contro i precetti del Conte, a' 17 maggio come il Cantinelli dice, tornati erano a casa assieme agli Accarisii e a Maghinardo.

§. 68. *Come il Conte di Romagna tese insidie a Malatesta, carcerò gli Ambasciatori di Rimini al Parlamento d' Imola, e citò Malatesta, il Comune, e molti Riminesi.*

Anni 1287-1288.

Se le cose operate in Romagna da Malatesta facevano che egli crescesse in voce di uomo prudente e amico della pace, non così ottenevano l' approvazione del Conte, siccome fatte senza intervento e senza autorità sua: nè questi era uomo da non comprenderne il divisamento. Per la qual cosa, non solamente il Conte ne concepì gelosia nel suo segreto, ma si dichiarò alla scoperta contro Malatesta, ed ebbelo nemico. E tutto che l' autorità sua potesse aversi vacillante per la morte di Papa Onorio avvenuta nel 3 aprile 1287, non pertanto egli operava con tutto il calore a deprimere chiunque paressegli ostare al suo potere. Onde fu che Malatesta, mentre tornava da Forlì con soli settanta uomini a cavallo, siccome ci racconta il Cantinelli, venne assalito per certa strada tra Cervia e Rimini dai soldati del Conte condotti da un figlio di lui. Nel quale assalto, se riuscì a Malatesta d' uscirne, restarono presi per altro e tradotti a Cesena molti del seguito suo, fra' quali il consanguineo Giovanni de' Malatesti. Ciò adì 14 giugno (1). Nè qui si restò il Conte, chè preso a far processo sui carcerati, nè vi pose fine se non per via d' accordo e pel pagamento di quattromila lire di Ravenna; le quali, al dire del Cantinelli, vennero sborsate effettivamente dal Comune di Rimi-

(1) Cantinelli, p. 278. *Annal. Forol.* p. 154.

ti per la liberazione del detto Giovanni; e per quella di quei da Forlì e da Faenza que' Comuni dovettero dar buoni fidejussori per la somma di ottomila fiorini. Con ciò il Conte sospese i processi, e si rimise alla decisione del futuro Papa.

Qui il Clementini e il Vecchiazzani dicono che il Conte chiamò in Imola a general Parlamento gli Ambasciatori di tutte le città della Provincia, dalle quali voleva soldati quanti fossero bastevoli a contenere i moti dei rivoltosi. Ma gli Ambasciatori di Rimini e di Ravenna non consentirono. Per la qual cosa il Conte pien di dispetto il dì penultimo del 1287 li fe' sostener prigioni nella Torre del Palazzo Municipale, ove serravansi i miridiali ed i ladri. Lo che secondo il Processo del 14 luglio 1294, che trovi in Appendice n. CLXIX, deve essere seguito il dì penultimo e antipenultimo di novembre. Erano Ambasciatori del Comune Manente Arciprete della Pieve di S. Arcangelo Vicario del Vescovo, Giovannino Preposto della Chiesa Riminese, Bianco e Ridolfo Rettori delle Chiese di S. Martino e di S. Patrignano. E con essi fu carcerato Rosso di Diotisalvi, Sindaco del Comune.

Ma più chiaramente ci appariranno i fatti che seguirono in questo mezzo, riandando le intimazioni, che il Conte fece dal Parlamento d' Imola nel gennajo e febbrajo del 1288 ai Comuni, e alle particolari persone di coloro, che tenendosi gravate dal procedere di lui aveano già rotto ad opere manifestamente ostili. Una di queste è quella che rechiamo in Appendice al n. CLII, la quale diretta adì 3 febbrajo a' Polentani di Ravenna, e a Malatesta da Verucchio come Podestà di Rimini e come privata persona, non che a Giovanni zoppo e a Malatestino figli di lui, e a moltissimi loro amici e aderenti, ci fa sapere che ai primi, cioè ai Polentani, era imputato a delitto l' avere contro i divieti del Conte permessa l' estrazione del grano dalla Provincia, cominciando dal settembre dell' anno innanzi, con pericolo di carestia: ai secondi, cioè ai Malatesti, si apponeva lo avere assediata la Rocca di Cervia a mezzo de' Riminesi e

di altri nemici della Chiesa, non che l' aver fatto ribellare le città di Cesena, Rimini, Ravenna, e Cervia, e perciò essere incorsi nel crimine di Maestà lesa. Sotto pena di dieci mila marche d' argento pei Comuni, e di cinque mila per ogni privata persona, intimò si presentassero entro cinque dì alla Curia per render ragione e scolparsi. Siffatte intimazioni vennero presentate il dì 8 febbrajo dai piazzari Dato, e Vanne: e poichè niuno vi si recò, il Conte pronunziò la Sentenza, di cui vedi un frammento in Appendice al n. CLIII. Per questa, come anche più chiaramente apparisce nel Documento CLXIX, condannò e pose in bando il Comune, multandolo in molte migliaja di marche; e similmente Malatesta e ciascuno de' suoi figli ed amici, del pari multandoli in molte somme, e privandoli di ogni giurisdizione, onore, ed ufficio. Aggiunse che ciascuno potesse offenderli impunemente, non che atterrare e spianare le Rocche loro i muri e le fosse; e si uccidessero quanti ne venissero presi. Sentenza, che poi fu cassa e annullata nel 1294 per altro Conte, come vedremo.

§. 69. *Come Malatesta tornò in grazia della Chiesa, e fu cacciato dai Ghibellini; e come questi domandarono ubbidienza da tutte le Castella del Territorio.*

Anno 1288.

Così operavasi essendo ancora vacante la Sede Romana. Ma non prima fu assunto al Pontificato adì 22 febbrajo 1288 Niccolò IV, che la posizione di que' processi cambiò aspetto; conciossiachè il nuovo Papa, volendo che tutto fosse composto con oneste conciliazioni, incaricò il Vescovo Tripolitano a dare effetto al suo desiderio. Accettò l' incarico il Prelato; ma perchè tornarono vani gli uffizi suoi fra i Malatesti e il Conte Pietro di Stefano, non fidandosi gli uni dell' altro *propter ejus duritiem*, il Pontefice in sostituzion

ora mandò nuovo Conte Ermanno de' Monaldeschi da Orvieto, il quale, secondo gli Annali di Forlì, entrò in provincia a' 7 maggio. App. n. CLIV.

Ma in questo mezzo, Malatesta, perchè volle rimettersi in grazia della Chiesa, nè gli riuscì di far operare altrettanto ai Capi e sommovitori del popolo, venne dichiarato ribelle del Comune, tuttochè Podestà, e cacciato fu da Rimini con tutti i suoi. Lo che, secondo gli Annali di Cesena avvenne adì 5 di maggio (1). Per la qual cosa i Malatesti allora tanto maggiormente si unirono al nuovo Conte, studiando con esso come rimettersi in patria.

Il Conte recatosi a Forlì indissevi il Parlamento; al quale accedè Malatesta. Ma i Riminesi, rimasti sotto la influenza esclusiva de' Ghibellini, innalzarono alla Podesteria Vanne de' Monaldesi, e pensarono tosto ad ottenere l'adesione delle Castella. In conseguenza quelli di Mondaino mandarono a' 10 giugno il loro Sindaco Benvenuto d' Ugolin Palmieri, perchè promettesse siccome promise a Vanne Podestà e a Corrado Capitano del Popolo di tenere e guardare quella Terra e quel Castello ad onore de' Riminesi, e loro consegnarlo ad ogni requisizione. Altrettanto fece Pier Zanelli Sindaco del Castello di S. Arcangelo (2): e l'Antonini e il Clementini dicono, che, oltre quelli di Savignano i quali mandarono nel dì anzidetto i loro Sindaci Magalotto e Giacomo, altrettanto pur fece Verucchio a mezzo di Giovanni da Fontebuona (3). Onde potrem capire, perchè allora fosse cavata copia della sommissione che Giovanni Malatesta ebbe fatta di quel Castello ai Riminesi nel 1197, la quale venne ora autenticata da Gerardo Deolaidi d' Arezzo *utriusque juris professore* Giudice del Comune, come hai visto alle p. 603, 606 del precedente nostro Volume.

(1) Vedi anche il Cantinelli, p. 280.

(2) Tanto vide Mons. Gaetano Marini nell' Arch. di Castel S. Angelo, Arm. D, Fasc. 2, n. 2, allora fra gli Istrumenti Miscell. del Vaticano.

(3) Antonini, *Supplem.* p. 55. Clementini, p. 496.

§. 70. *Gianciotto occupa Santarcangelo; Malatestino Monte Scudolo. Processi del Conte, e appellazioni al Pontefice. Scorrerie a Monte Gridolfo e Serbadone.*

Anni 1287-1288.

Mentre il Conte raccoglieva in Forlì le milizie della Provincia, i Malatesti operavano virilmente nel Contado nostro al medesimo intendimento. Conciossiachè Giovanni il zoppo o Gianciotto, sia avesse cessato dalla Podesteria di Pesaro ove lo vedemmo nel 1285, sia ne fosse richiamato all' uopo e vi si recasse coll' ajuto de' Pesaresi, sia piuttosto fossevi scacciato dai Ghibellini, fatto fu che si gettò sul Castello di Santarcangelo, ed occupatone il Girone, ne mandò avviso al padre in Forlì. Riuscì pure poco appresso a Malatestino in compagnia di Filippuccio da Jesi, e di molti Marcheggiani, di occupar Montescudolo: mentre il Conte colle sue genti si dirigeva alla volta di Rimini, tentando forse se lo avvicinarsi di lui operasse novità alcuna nell' interno della città. Secondo il Cantinelli per altro non procedè più avanti di Santa Giustina, ove soffermossi alquanto; ma non avuto alcun risultamento per parte de' nostri, tornò addietro. L' Annalista Forliveso aggiunge che da S. Giustina passò sotto S. Arcangelo, e vi tenne l' esercito tre dì; dopo i quali ciascuno tornò alle proprie case.

Nel tempo stesso Malatesta negoziava per accordo con Corrado Conte del Montefeltro, col quale pure bollivano rancide ire a danno della pubblica tranquillità. In tale negoziazione era proposto parentado fra Malatestino nipote del da Verucchio (cioè Tino figliuolo di Giovanni zoppo, allora infante) e Agnese figliuola di Corrado; e ne fu chiesta al Papa dispensazione dal quarto grado di consanguinità, onde i fidanzati congiunti erano. Per la quale il Pontefice, mirando a cessare le costoro nimicizie, autorizzò il Vescovo di Pesaro con Bolla delli 8 agosto, usando verso amendue le famiglie parole di molto affetto. App. n. CLV.

Ma i nostri, al ritirarsi del Conte e delle sue genti cresciuti di animo, si portarono al Castello di Montescudolo, e l'assediarono; e quanti Ghibellini erano per esso confinati in vari luoghi tornarono a Rimini. Delle quali cose avvisato il Pontefice scrisse adì 25 di settembre al Conte medesimo, perchè i Riminesi fossero puniti della contumacia loro nel ricusarsi alla pace offerta da Malatesta già venuto ad ubbidienza; e facesse che questi fosse ristorato di ogni offesa e di ogni danno. App. n. CLVI.

In conseguenza di tali ingiunzioni il Conte proseguì con più calore i processi contro il Comune, e contro molti Riminesi personalmente: ai quali fece comandamento che nel dì medesimo il Comune dovesse prestargli ubbidienza a mezzo di Sindaco, cioè Procuratore; e gli altri entro tre dì, sotto pena di mille marche d'argento, dovessero comparire dinanzi a lui a render ragione perchè senza licenza sua fossero tenuti a Rimini dai luoghi assegnati loro. Precetto, che fu intimato da un Piazzaro del Conte presso alle *Celle*, un mille passi dalla città.

Ma a tal precetto i nostri fecero solenne protestazione, che ancora si legge in carta bambagina cuoeva in Gambalunga. Precisamente adì 3 ottobre 1288 Gregorio di Martin Spadaro, Notajo e Sindaco del Comune, protestò dinanzi a Frate Paolo da Piacenza Sotto-Priore, e dinanzi a vari altri Frati Predicatori di S. Domenico di Rimini, come il Comune fosse gravato indebitamente dal Conte, quando con intimazione pubblicata da un Piazzaro alle Celle de' Crociferi veniva posto al bando della Provincia assieme colle singole persone di esso, se nel dì medesimo non avesse mandato a prestare ubbidienza a' suoi comandamenti; perocchè ciò era di impossibile esecuzione, a motivo che l'esercito di esso Conte e quello di Malatesta da Verucchio capitale nemico del Comune, correndo il piano di Rimino a poca distanza dalla città, prendevano, derubavano, ed uccidevano quanti Riminesi capitassero nelle loro mani. Per la qual cosa a nome del Comune e delle singole persone sue protesta ed appella alla Sede Apostolica. Appendice n. CLVII.

Successivamente adì 6 dello stesso mese nel Capitolo de' Frati Minori di Rimini, avanti Frate Andrea Inquisitore e Frate Pietro Guardiano, e alla presenza di molti Religiosi di quell' Ordine, Montagna ed Ugolino di Parcitade, Martino e Rizio da Lauditorio, esposta la intimazione fatta loro dal Conte di comparire alla sua presenza fra tre dì sotto pena di mille marche, protestarono di non poter ubbidire per non essere sicuro l' accesso, siccome possedute le strade dalle genti del Conte e da Malatesta da Verucchio e suoi figli e seguaci, capitali nemici del Comune e di loro; e perchè il Conte ebbeli messi al bando della Provincia con facoltà a chiunque di offendere impunemente i Riminesi. Ad escusazione poi di ciò che apposto era loro, addussero che Montagna ed Ugolino erano a Rubano, villa senza difesa; e Martino e Rizio al Castello di Lauditorio, agli uomini del quale come a quelli degli altri Castelli il Conte avea dato ordine di ricevere i Malatesti ed essere seco loro contro i Riminesi: onde Malatestino co' suoi era entrato in molte Castella, ed avea chiesto pur quello di Lauditorio. Per la qual cosa non vedendosi quivi sicuri, e temendone, se ne eran venuti a Rimini. Timore giustificatissimo, perchè Malatestino tre dì appresso ebbe il Lauditorio e bruciollo. Conseguentemente protestarono che il Conte non dovesse far loro altro processo, pronti a provar tutto ciò in luogo e tempo opportuno. E ponendosi intanto sotto la protezione e difesa della Sede Apostolica, a quella fin d' allora appellarono. Appendice n. CLVIII.

Per eguale maniera adì 9 dello stesso mese avanti il Vice Priore degli Eremitani di Rimini, e di molti Frati, fece altrettanto Pier della Tedesca dalla contrada di S. Croce, Procuratore di molti ivi nominati: nel modo che altro Procuratore di altri molti (del quale manca il nome perchè lacera la carta) fece pure altrettanto dinanzi ai Frati Predicatori. Appendice n. CLIX.

Non pertanto i nostri non rallentarono nell' adoperare le mani contro la gente del Conte e di Malatesta. Che anzi non fini ottobre che, al dir degli Annali di Cesena, ebbero Mon-

lescudolo, ed insieme ebbero Malatestino, che fu condotto con tutti i suoi nelle carceri di Rimini. Pei quali fatti accorse Giovanni Colonna Marchese d' Ancona, il quale venuto a Rimini tentò pure la riconciliazione dei Malatesti colla città: ma, come il Cantinelli assicura, nemmen costui fu più felice, perchè nulla ottenne oltre la liberazione di quei Marchegiani carcerati con Malatestino; nominatamente di Filippuccio da Jesi (1).

Ma le protestazioni fatte dai nostri, e le appellazioni portate al Pontefice, operarono che questi affidasse la cognizione della causa al Cardinal Benedetto del titolo di San Nicolò in carcere tulliano, e scrivesse quindi adì 6 dicembre tanto al Conte di Romagna, quanto al Comune di Rimini, perchè, pendente il giudizio presso il Cardinale anzidetto, cessassero dalle offese, e da ogni altra novità si astenessero. Appendice n. CLX, CLXI.

Non per questo pare che il fuoco si spegnesse, e le ire si rallentassero. Perocchè da due frammenti di un esame di testimoni, operatosi nel gennajo del 1289 d' ordine del nuovo Podestà di Rimini Oddone da Sant' Eustachio, impariamo che gravi tumulti sconvolsero il contado dalle Feste di Natale ai primi dell' anno. In questi frammenti infatti, oltre al leggersi replicate volte che il Castello di S. Arcangelo era ribelle al Comune di Rimini egualmente che Saludeccio, Meleto, Mondaino, Montepettorino, i quali ubbidivano al Conte di Romagna ed a Malatesta da Verucchio, troviamo che quelli di Mondaino e di Saludeccio, cominciando il dì dopo la festa di Natale, cavalcarono in molto numero ai danni di Monte Gridolfo, Serbadone, e Vallesoletta, che ubbidivano al Comune di Rimini; onde la Chiesa di S. Pietro di Monte Gridolfo ne fu saccheggiata con abbruciamento de' libri e de' paramenti sacri; e rubata e guasta ne fu una casa e cantina di tal Bonaccorso, e abbruciate le case ad altri molti. E così pure la seconda festa di Natale per gli

(1) Di costui parla Gio. Villani, L. VII, Cap. 119, o 120 secondo altre edizioni.

uomini e militi del Conte fu abbruciata in Montalbano una selva di tal Guarnerio abitatore di Rimini. Poi il dì 1 e 2 gennajo fu bruciata una casa di Giovanni Accaioli di Vallesoletta, territorio di Serbadone, con tutte le masserizie e un pagliaio: mentre il penultimo di dicembre quelli di Sanludeccio e di Meleto ebbero saccheggiata ed abbruciata pure una casa ed una cantina di un tal Deutaide di Monte Gridolfo, tagliate molte piante, e fatti altri danni. In fine ci resta frammento di altra protestazione fatta in gennajo 1289 da Giovanni Bono Sindaco del Comune per danni recati ai nostri verso Cesena dalla prepotenza de' Malatesti ribelli al Comune di Rimini. Appendice n. CI.XII, CI.XIII.

D'altra parte narra il Branchi che in marzo Malatestino fuggì dalle carceri; e dal Cantinelli ci è fatto assapere che nel 1289 il Comune di Rimini in odio a' Malatesti rinforzò il Castello di Savignano, dagli uomini del quale l'anno innanzi, come abbiam visto, avea ottenuto ubbidienza. Per la qual cosa in agosto lo stesso Conte Ermanno vi mandò tutte le genti sue, sebbene ignoto resti che vi operassero (2).

(2) Di tutti questi fatti nulla dice la Cronaca dell'Anonimo: e quella del Branchi li restringe a queste parole, le quali mostrano non molto informato colui che le scrisse.

„ Stando così l' una e l' altra parte in Arimino, et essendo fatto per „ lo Imperador anco Conte di Romagna uno ms Armanno et Rettore in „ Arimino uno ms Addo da faytano, la parte Ghibellina con lo brac- „ cio de lo Imperio, et de' suoi Rettori favoreggiata molto da questo „ Conte di Romagna si levò in arme, et a favor del Popolo cacciò fuo- „ ra el prefato ms Malatesta, et il d. Malatestino, e tutti quelli di lor „ famiglia; et questo fu del mese di marzo 1288. Ma il febbraro venne „ il Giannegiotto, quale anco lui era animoso assai, tolse S Arcangelo, „ cioè uno grosso Castello presso ad Arimino: ma poi l' 8bre venendo „ per la parte adversa fu racquistato Montescutolo, dove si era redutto „ el detto Malatestino quando erano stati cacciati fuora, et presi molti „ Ghelfi, intra li altri il d. Malatestino, et menati in presone in Ari- „ mino Ma il marzo venendo, che fu nel 1289 il detto Malatestino „ fuggì di presone; et nel 7bre del detto millesimo, cioè del 1289, se „ rendè il d. Castello di S. Arcangelo al Legato de la Chiexa, et Gian- „ giotto uscì di fuora „ (p. 137, t.)

§. 71. *Come Stefano Colonna compose la pace fra il Comune di Rimini e i Malatesti.*

Anni 1289-1290

All' imprudente Ermanno il Pontefice sostituì nel governo di Romagna Stefano Colonna Signore di Genazzano, il quale, come il Cantinelli dice, nello stesso agosto del 1289 mandò in Provincia Rizzardo de Alatro Vicario suo. Nel tempo stesso, in sostituzione di Fra Bartolomeo Vescovo di Grosseto, venne Legato Apostolico Pietro Saracino Vescovo di Vicenza. Ora a quest' ultimo per primo iniziamento della pace alla quale le parti si accostavano, tanto il Comune di Rimini quanto i Malatesti consegnarono le Castella che ciascuno avea occupato. Onde bene sta ciò che fu scritto dal Branchi, che nel settembre del 1289 Gianciotto cedè Santarcangelo alla Chiesa. In dicembre poi venne in Provincia lo stesso Conte Stefano, ed entrò in Rimini adì 12 del mese, come il Cantinelli anzidetto, Scrittore contemporaneo, assicura; il quale segue narrando che vi fu ricevuto con ogni maniera di onorificenza, e che il dì 16 passò a Cesena, ove alla presenza del Legato, dell' Arcivescovo di Ravenna e del Vescovo di Rimini, fece Cavaliere Raulo de' Mazzolini. A' 27 poi andò a Forlì, ove tenne il Parlamento; indi ai 5 gennajo fu in Faenza, e a' 19 fu in Imola; d' onde, fatto un giro a Ravenna, tornò a Rimini, ove si fermò a lungo per rimettere Malatesta in pace col Comune. Siffatta dimora del Conte è provata pure da un Precetto che egli diede dal Palazzo di Rimini a' 13 febbrajo di quell' anno, pel quale ordinò che la Società de' Pescatori di Ravenna mandasse Procuratore per comporsi su diritti, che in certe valli avea il Cardinal Pietro Colonna. Fantuzzi T. III, p. 148.

Le cure del Conte per la pacificazione del Comune col Malatesti non furono infruttuose; perchè questi nel marzo del 1290, nominatamente Malatesta il vecchio e Giovanni di Ramberto de' Malatesti con loro aderenti Guido Rossi,

Lamberto di Michele di Guido Rossi ed altri molti, segnarono in Santarcangelo in casa appunto de' Malatesti il mandato di procura fatta ad Ugolino di Benvenuto, affinchè in nome loro promettesse al Pretore (Guido di Lamberto da Polenta) e al Senato di Ravenna che essi avrebbero ubbidito alla sentenza che il Conte di Romagna fosse per proferire fra esso loro e i Riminesi (1). In conseguenza di che il Conte proferì l' arbitramento suo; e secondo questo, alla presenza di esso e del Legato, non che del Vescovo Guido, dell' Abbate di S. Gaudenzo, dell' Inquisitore, e di altri molti, nella Chiesa di S. Colomba il dì 28 dello stesso mese fu stipulata la pace fra Lombardo Notajo Sindaco del Comune, costituito da Orso di Matteo Orsi Podestà e Capitano, e Berlingerio degli Amorosi Procuratore de' Malatesti e degli usciti con essi; i quali condonando a vicenda ogni offesa danno ed ingiuria dal dì dell' uscita di Malatesta, si obbligarono sotto pena di venti mila marche d' argento d' aver per accetti i Capitoli fatti e ordinati dal Conte. Questi furono: Malatesta, Giovanni di Ramberto de' Malatesti, e loro discendenti, avessero a pagare quindi innanzi le collette, e sottostare ad ogni imposizione sì reale come personale del Comune al pari di ogni altro cittadino di Rimini, ponendo a tale effetto nel pubblico censo tutte le possessioni loro situate nella città contado e diocesi riminese, non ostante qualunque privilegio uso o consuetudine. Pel tempo che paresse al Cardinal di S. Maria in Via lata, al Cardinal di S. Eustachio e al Conte, fossero confinati, Malatesta nel Castello di Roncofreddo (che era di suo dominio); i figli fuori della città del piano e distretto di Rimini; e Giovanni di Ramberto soltanto fuori della Città e dei Borghi. Fosser rimesse le offese; e gli usciti con Malatesta avessero a stare ai precetti del magnifico Orso di Matteo dei figli d' Orso Podestà di Rimini. Giovanni di Ramberto Malatesta e i suoi, non che i banditi dal tempo dell' uscita di Malatesta, fosser riammessi nella città, e nel possesso de' loro beni,

(1) Rossi, *Hist. Rav. L. VI, p. 470.*

alla partecipazione dello stato e delle leggi come gli altri cittadini, e nel grado de' loro padri. Entro otto dì tornassero a libertà quanti erano nella forza così del Legato e del Comune, come di Malatesta, e di Giovanni di Ramberto, o de' seguaci loro; cancellati i processi e condonata ogni offesa: ad eccezione di Cignatta, Rigazio, Uomo de Senis, Contino, e loro famiglie. Rientrassero ne' varj ordini della città quanti vi appartenevano alla cacciata di Malatesta, e fossero come gli altri cittadini. Fossero sciolti fra otto dì i contratti e le alienazioni fatte dal Comune de' beni de' banditi; e questi fosser restituiti a' loro proprietarj, rendendosi dal Comune a' compratori il prezzo che ne avesse ricevuto. Malatesta, Giovanni di Ramberto, e gli altri usciti, fosser rimessi nel generale Consiglio nel modo che v' erano innanzi, secondo l' estimo, ed uno per famiglia; e potessero esservi eletti Ufficiali per schede secondo la forma degli Statuti. Non fossero tenuti pei debiti contratti dal Comune in questa guerra. Appen. n. CLXIV.

Anche un' altra vertenza fu composta adì 13 dello stesso mese nel Palazzo del Comune di Rimini alla presenza di Antaldo e di Ugolino dal Sasso Giudici del Comune, la quale era tra i Ravennati e quelli di Bagnacavallo sui confini loro territoriali. (Fantuzzi T. VI. p. 145)

Con ciò si dovette aver per rimessa la pace nella città, riposto l' ordine nella cosa pubblica, e riacceso l' amore ne' cittadini. Ma la pace non era la condizione di questi tempi.

§. 72. *Come fu tumulto in Rimini contro Stefano Colonna; e Martino Cataldi fu impiccato.*

Anno 1290.

O il Colonnese avesse modi piuttosto aspri che severi; o fosse imprudenza sua nell' imporre certa nuova colletta a carico dei cittadini; o fosse inflessibile orgoglio della parte

depressa; o fosse sventura della città; il suo governo fu odiato di odio che non si restò nel segreto, ma qui prima che altrove ruppe alla manifestazione de' fatti.

Dal Cantinelli, dall' Annalista Forlivese, e da quanto può cavarsi dai documenti nostri, ci vien dato a sapere, che la sera del mercoldì 26 aprile 1290 i famigli di Todino vice Mariscalco del Conte, che allora, come abbiam visto, qui soggiornava, forse provocati, vennero alle mani con quelli del Podestà, che, secondo il Cantinelli, fu Orso di Napoleone dei figli d' Orso Romano, ma secondo i documenti nostri fu Orso di Matteo dei figli d' Orso, e volgarmente s' appellava Ursello da Campo di fiore da Roma. Appendice n. CLXIV, CLXX. Soggetto, che per essere degli Orsini mal poteva simpatizzare col Colonnese. Ai famigli del Podestà si unirono que' riottosi, che sprezzavano il Conte, e che doveano veder male la recente pacificazione del Comune coi Malatesti; e un tal Martin Cataldi, uomo di molto seguito ne' popolani, se ne fe' capo. Forse le genti del Podestà dovettero trovarsi inferiori a quelle del Conte; per la qual cosa presero a chiamar, Popolo! Popolo! e a gridare ad Ursello perchè facesse suonare la campana del popolo, la quale era sulla Torre del Palazzo ove abitava. E di presente la campana suonata a stormo trasse i popolani da ogni contrada, dai borghi, e fin dalle ville, accorrendo in massa a piedi e a cavallo dietro a lor gonfaloni con balestre e ogni sorta di armi: e cominciò un menar di mani orribile. Preliavasi in molti punti; e i sassi frombavano dalle torri e dalle case; e colle genti del Conte fu fierissimo combattimento, non senza morte e ferite di molti. Il Cantinelli assicura che se Montagna de' Parcitadi non si fosse posto in mezzo, il Palazzo del Conte quella notte sarebbe venuto alle mani de' rivoltosi; ma costui seppe sì dire e sì fare, che rallentarono e si ritirarono. Gli amici di Malatesta corsero anch' essi in difesa del Conte, e si raccolsero per le vie della Pescaria e de' Stenarii nel trivio di quei da Secchiano o de' mercatanti. E poichè fu rotta una porticella sulle mura della città presso la casa di Atto Ru-

vignano, allora di Malatestino, potè unirsi loro anche lo stesso Malatesta che assieme co' suoi trasse al rumore, del quale non dovè mancargli prontissimo avviso. Allora i sommossi furono superati; perocchè dalle deposizioni che ci restano sappiamo che la popolazione per più di due terzi stette in favore del Conte; il quale fu mantenuto in possesso del Palazzo e della piazza del Comune, di tutto il tratto che comprendeva la Cattedrale, il Vescovado, l' abitazione de' Canonici, e il palazzo di Malatestino, non che della contrada di S. Colomba e in parte di quelle di S. Silvestro e di S. Martino. Anzi pare che nemmeno gli stessi capi sedizioni avessero intenzioni prave contro la persona di lui; conciossiachè nel documento nostro n. CLXXI vien deposto che Ursello e il Cataldi anche nella mischia stettero ai suoi comandi; e che il Conte, convocato il Parlamento, perdonò e rimise allora ogni offesa.

Ma poichè il tumulto fu compresso, e i più si furono dati alla fuga, molti caddero nelle mani del Conte; fra i quali Ursello e Martino Cataldi. Quest' ultimo, siccome il Cantinelli dice, venne sottoposto ai tormenti per la confessione del misfatto, e per la manifestazione de' complici. E, sia che realmente così fosse; sia che l' acerbità della prova così gli facesse dire; sia in fine sperasse sottrarsi meglio al castigo col far complici de' potenti: egli depose d' aver ordito il tradimento in uno al Podestà e altri molti, con animo di occupar la Città, uccidendo il Conte e sua corte e famiglia. Per la qual confessione colui fu condannato e sospeso per la gola. Gli altri furono confinati, chi a Cremona, chi ad Anagni, chi ad Aquila nell' Abbruzzo.

Nè qui si fermò l' indignato Conte; chè a' 23 giugno pronunziò sentenza contro l' intero Comune; privando la Città di ogni dignità ed onore, cancellando i privilegj, e togliendole Contado e Podesteria a forma di una Costituzione del Cardinal Bernardo Vescovo Portuense emanata quando Legato fu di Romagna. Indi pose alla reggenza, in qualità di Rettore o Podestà, Andrea dalla Montagna uom nobile e prudente. Così il Cantinelli. Ma il documento nostro n. CLXXI

linoro e Castrocaro restava alla Chiesa. Coi Forlivesi tenevano i Faentini, quei di Forlimpopoli, di Ravenna, e molte Castella. In giugno tutti costoro strinsersi in lega a Faenza, ove Malatesta d' Arimino venne fatto Podestà di Cesena, e Malatestino suo figlio fatto fu Podestà di Bertinoro, all' intendimento di ricondurre in Cesena e in Bertinoro Rodolfino da Calliscese. La lega adunque corse sopra Cesena, ed operò che il Conte ebbe a sloggiare anche da questa. Allora sorsero i Bolognesi ponendosi in mezzo, e pretesero fosse compromesso in loro fra i detti Comuni e il Conte. Ma perchè gli Ambasciatori di questi vollero prima consultare i loro mandanti, e perchè il Conte per favorire i Bolognesi proponeva fosse accordato loro di mandare Pretor bolognese in tutti quei Comuni, ad eccezione di Rimini, Cesena, e Bertinoro; ne finì che niuno della lega accettò le proposte. (4) Se ne offesero i Bolognesi, e si misero in armi: e i Faentini, temendo d' essere i primi esposti, si fortificarono; mentre, mandato a confine in Rimini Francesco Manfredi, domandarono l' ajuto de' collegati. Vi accorsero i Forlivesi, vi accorsero i Cesenati condotti da Malatesta; e con essi furono i Ravennati condotti dai Polentani, e i Cervesi. Poi Giovanni zoppo di Malatesta condusse i Riminesi: a' quali si aggiunsero quei di Bertinoro, Castrocaro, Bagnacavallo, e il Conte di Modigliana. Più di trenta mila uomini furono a Faenza. A tanto apparecchio di guerra i Bolognesi fecero che la Repubblica di Firenze mandasse pacificatori; e questi a' 13 di settembre venuti a Faenza richiesero Malatesta da Rimini, Guido da Polenta, Rodolfino da Calliscese, e Raulitto da Polenta che Podestà era di Forlì. Avrebbero voluto che le fosse e le fortificazioni fatte a Faenza si demolissero e spianassero. Risposer concordi, che nò: e ogni trattato fu sciolto. Ignoto è come le cose procedessero allora e finissero.

Per autorità del Cantinelli sappiamo che Giovanni di Malatesta da Rimino fu Podestà di Faenza per sei mesi cominciando col 1 di marzo 1293; e Maghinardo fu Capitano.

(4) Ghirardacci, p. 299, 302.

§. 74. *Riconciliazione di Taddeo Conte di Montefeltro e Urbino con Malatesta da Verucchio.*

Anno 1293.

La concordia proposta nel 1288 fra Malatesta da Verucchio e Corrado Conte di Montefeltro e Urbino (v. §. 70) dovette rimanere spenta sul nascere; conciossiachè quelle famiglie ruppero a maggior nimistà quando nel settembre del 1289 Corrado occupò Urbino cacciandone gli amici tutti di Malatesta. Di che abbiam ricordi autorevoli nel Cantinelli e nell' Annalista di Forlì. Anche Taddeo fratello di Corrado dovette aver parte in questi fatti, i quali ebbero a fruttare anche a lui il bando dalla città e dal Comune di Rimini, poichè questo fu ricaduto nelle mani di Malatesta, e de' Guelfi. Or tali condannazioni dovetter tornare incomode a Taddeo e agli uomini delle sue Castella, che per ragion di commercio doveano aver bisogno di Rimini. Per lo che fu che colui, scioltosi dal fratello, cercò di nuovo l'amicizia di Malatesta, la quale, ottenuta, venne ratificata solennemente da lui adì 8 ottobre 1293 nella Chiesa di S. Paolo di Montescudolo in questi patti.

Il Conte Taddeo sarebbe amico in perpetuo di Malatesta suoi figli e seguaci, e a poter suo procurerebbe loro ogni onore e vantaggio. Terrebbe per amici proprj gli amici di Malatesta, presenti e futuri, tanto di Rimini, quanto del Montefeltro, di Pesaro, e di qualunque altro luogo; e per converso farebbe guerra a tutti i nemici di Malatesta in Rimino, in Pesaro, e nel Montefeltro, e massimamente al Conte Corrado, col quale non farebbe pace, nè avrebbe trattato alcuno e colloquio. Consegnerebbe a Malatesta i proprii Castelli e le proprie rocche del feretrano contado, con facoltà di valersene nella guerra contro Corrado. Per l' osservanza delle quali promesse porrebbe in podestà di Malatesta in qualità di ostaggio il proprio figlio nato di sua moglie Agnese, obbligando insieme tutti i suoi beni mobili ed

immobili, con licenza a Malatesta in ogni mancanza di entrarne in possesso, tenerli, e alienarli come cosa propria. E tutto questo promettevasi dal Conte Taddeo, attesochè Malatesta gli ebbe rimessa ogni ingiuria, odio, ira, e malevolenza; ed ebbe promesso di operare che tolte fossero e cancellate tutte le condanne fatte dal Comune di Rimini contro di lui, sicchè potesse tornare in Rimini liberamente ed esservi ricevuto con onore e qual cittadino ed amico (1). Indi, sotto pena di mille lire per ogni infrazione, convalidò le promesse col giuramento, alla presenza di Lodovico dalle Caminate, Palamede Erri, Bartolo de' Lazzari, Berlingerio degli Amorosi, tutti cittadini di Rimini, e di altri molti, come al Documento in Appendice n. CLXVII.

§. 75. *Come il Comune fu rimesso in ogni suo diritto con facoltà di armarsi, e furono cancellate le Sentenze del* 1288 *contro di esso.*

Anno 1294.

Erano due anni passati dalla morte di Papa Nicolò, nè i Cardinali per anco si erano trovati concordi nella elezione del Successore; quando finalmente adì 5 luglio del 1294 convennero di innalzare al pontifical seggio l'umile e santo romitello Pietro da Morrone, che fu Celestino V. Ma, o la nolizia di siffatta elezione in Romagna non fosse ancor pervenuta, o non fosse ancora seguita l'accettazione, fatto sta che gli atti qui celebrati adì 13 e 14 del mese anzidetto, che qui vedi al n. CLXVIII CLXIX in Appendice, portano espresso ancora Sede Vacante. Importantissimi documenti e preziosissimi, tuttochè mal conci; conciossiachè per essi ci è fatto sapere che Ildebrandino Conte di Romagna,

(1) Per quanto viene espresso nel Documento nostro n. CLXXX, questa pace accordata da Malatesta a Taddeo erasi stipulata a Cesena per mano di Salomone Notajo.

come precedentemente agli 11 giugno, a mezzo del Vescovo di Faenza e di Manente Preposto riminese Giudice delegato, avea fatto assolvere dalle Censure il Popolo Faentino (1); così sotto il dì 13 di luglio nel Palazzo di Faenza, presenti Maghinardo Pagano da Sosenana, Orgoglioso Giudice da Forlì, Albertin Berardengo Giudice di Ravenna, Ugolino de' Medici, Guido Ranucci Giudice di Faenza, e presenti le parti, cioè Tommasino Notajo Sindaco pel Comune di Rimini, Corrado di Carlo da S. Casciano Procuratore con Bartolomeo Giudice di Faenza Avvocato per la Camera Apostolica, fu pronunziata da Pier Marinello Giudice di Forlì, delegato *in temporalibus* dal Conte, la Sentenza, per la quale fu dichiarato; i Riminesi poter liberamente in ogni parte di Romagna e fuori formar esercito di fanti e cavalli, innalzar forti e atterarli, e quant' altro richiesto fosse a difesa della propria città contado e distretto, e ad offesa de' loro nemici, non ostante qualunque Costituzione in contrario; restituendosi e reintegrando l' anzidetto Comune egualmente che ogni persona di esso, suoi seguaci ed amici, in ogni avere, dignità ed onore. Lo che fu in conformità dell' istanza del Sindaco riminese, che tanto a nome del Comune ebbe domandato di poter fare a propria difensione, e ad offesa nominatamente del Conte Guido di Montefeltro, de' Conti Corrado e Galassso, non che del Castello di Monticolo (e forse della città di Pesaro), e di tutti i banditi da Rimini.

A tale Sentenza dovettero porgere impulso i precedenti moti ostili de' Feltreschi, pe' quali veniva in pericolo di nuovo fuoco l' intera Provincia. Intorno a che gli Annali di Cesena recano che adì 8 giugno Malatestino Podestà di Cesena, coi Cesenati Riminesi e Marcheggiani, ebbe assediato il Conte Guido in Urbino; e che adì 6 agosto i Conti Galasso e Corrado presero Pesaro cacciandone Malatesta, per cui più gentiluomini furono morti. Nè altro ho trovato di questa guerra Feltresca; se pure non appartenga ad essa ciò che abbiam detto nella nota 3 del §. 73.

(1) Cantinelli, p. 295.

Ma ancor più preziosa fu l'altra Sentenza proferita il dì appresso, cioè ai 14 luglio, nel luogo stesso da Giovanni Deotaidi da Pesaro Giudice delegato dall' anzidetto Conte; conciossiachè per questa, la quale fu pronunciata a petizione di Ser Tommasino di Maestro Carbone Notajo, Sindaco del Comune di Rimini e Procuratore de' singoli Riminesi ivi espressi, furono cancellate e dichiarate nulle tutte le sentenze e tutti gli atti operati nel gennajo e febbrajo del 1288 da Pietro di Stefano, allora Conte di Romagna, contro il Comune di Rimini, e contro Malatesta da Verucchio, Giovanni e Malatestino suoi figli, Lodovico e Oddone dalle Caminate, Giacomo, Banzio e Oddone da Faitano, Lanzalotto e Galvano de' Ruboli, Giacomo e Palamede Bentivegni, Giovanni e Ugolino de' Baccoli, Berlingerio degli Amorosi, Dottolo e Antonio Leonardi, Tolomeo Rigacci, Guarento Giudice, Duca Gambancerri, e molti altri ivi espressi: dichiarando che colui, siccome caduto nella scomunica maggiore per aver carcerato nel novembre precedente più persone Ecclesiastiche, era *ipso jure* decaduto da ogni ufficio e autorità. Oltrechè quelle sentenze erano state proferite, non osservate le regole di Procedura.

Innanzi al medesimo Ildebrandino i nostri introdussero pure altra domanda, quella cioè di essere prosciolti dall' interdetto, ed assoluti dalle condanne e censure a cui furono sottoposti pel tumulto contro Stefano Colonna. Ma perchè questa causa fu proseguita nel 1295 ne tratteremo nel paragrafo che segue (2).

(2) Secondo il Clementini seguito da tutti gli Scrittori di Fano, sarebbe avvenuto nel 1294 l' assassinio commesso da Malatestino nelle persone de' *due miglior da Fano*, cioè Guido dal Cassero e Angiolello da Cagnano *mazzerati presso alla Cattolica Per tradimento d'un tiranno fello*, come disse Dante nel XXVIII dell' Inferno. Assicurano per altro che di costoro non resta documento, che chiarisca il tempo della disgrazia loro: e d' altronde Dante contemporaneo, nel suo viaggio mistico l' aprile del 1300, avendola recata come ancora futura (ricorse all'artifizio di farsela predire) non potrà aversi per avvenuta sei anni prima senza dover ammettere un non supponibile anacronismo nel divino Poema. Onde ne parleremo nel Secolo XIV, e intanto vedi se vuoi un nostro Articoletto inserto nell'*Eccitamento*; Periodico Bolognese del 1858, n. 10.

§. 76. *Come al governo di Romagna venne Roberto da Corvay, poi Pietro Arciv. di Monreale: e come furono cancellate le Sentenze di Stefano Colonna.*

Anni 1294-1295.

Piacque al novello Papa richiamare dal governo di Romagna il Vescovo Ildebrandino, e surrogargli Roberto da Corvay, il quale, per testimonianza del Cantinelli, entrò in Provincia adì 12 ottobre del 1294, e fu alloggiato a Mondino; da dove a' 14 scese a Rimini, e vi restò fino a' 19. Passò poi a Cesena, a Faenza, a Forlì, e ad Imola; da per tutto ricevuto con dimostrazioni d'onore. Ma neppure il governo di costui poteva essere a soddisfazione de' Romagnuoli. Il Fantuzzi pubblicò nel T. III, p. 160 una protesta fatta agli 11 novembre anno detto dal Sindaco di Ravenna nel Parlamento d'Imola contro le Costituzioni di questo Conte; alla quale protesta furono presenti Malatesta da Verucchio, Guido da Polenta, Ranieri e Bernardino Conti di Cunio.

Noto è come Papa Celestino rinunciasse al Pontificato e facesse luogo alla elezione di Bonifazio VIII, che consacrato fu adì 2 del 1295. Per la qual cosa il governo di Roberto da Corvay ebbe presto a finire colla surrogazione di Pietro Arcivescovo di Monreale. Ma prima che quest' ultimo venisse in Provincia, eravi in qualità di Vicario Apostolico Pietro Arciprete di Bucolano, dinanzi al quale fu trattata la causa vertente fra Ser Monte Sindaco del Comune di Rimini, e Pietro Bonfigliuoli da Cesena Procurator fiscale; chiedendo il primo a mezzo di Bartolino Notajo suo Procuratore, fosse tolto l'interdetto posto nella città in pena del tumulto avvenuto contro il Conte Stefano dalla Colonna per Ursello da Campo fiore di Roma allora Podestà, e per Martino Cataldi e loro seguaci; non che tolta fosse ogni altra condanna proferita da quel Conte contro il Comune di Rimini. A tale oggetto venne istituito l'opportuno Processo del quale qui in Appendice n. CLXX e CLXXI trovi i

pochi frammenti che restano di decreti, comparse, ed esami, seguiti nel Palazzo Vescovile d' Imola in febbrajo 1295. Avremmo voluto che pervenuta fosse la Sentenza. Ad ogni modo non dubitiamo, che come furono cancellate le sentenze del 1288, così non sia avvenuto pure di quelle del 1289.

Non fu benveduto da' Guelfi il governo dell' Arcivescovo Pietro, il quale non si mostrò lor favorevole. Infatti egli ebbe nell' animo lo abbassamento di casa Malatesta; e, a ciò volto, operò che Malatestino lasciasse la Podesteria di Cesena. Onde fu, secondo gli Annali Cesenati, che a' 27 aprile Malatestino finito, l' ufficio suo, tornò a Rimini. Adì 2 di luglio poi, per testimonianza del Cantinelli, l' Arcivescovo fu in Cesena, e il dì appresso fu in Rimini, ove introdusse gli usciti, e riconciliolli con quelli di dentro. Di più gli anzidetti Annali dicono, che l' Arcivescovo voleva atterrare le case de' Malatesti, e che per salvarle dovette porsi in mezzo Napoleone da Rieti, Vicario suo in Faenza, facendo comparire averle comprate da essi. L' Arcivescovo si trova in Rimini anche ai 18 settembre, nel qual dì in casa di Giovanni Malatesta rivocò certi ordinamenti da esso lui fatti a danno del Comun di Ravenna. App. n. CLXXIII.

§. 77. *Guglielmo Durante Vescovo Mimatense nuovo Conte tien Parlamento in Cesena.*

Anno 1295

In questi dì i più difficili ad essere contenuti erano i Guelfi. Per essi era tinto di ghibellinismo chiunque co' Ghibellini non fosse feroce. Ora, sia che pur così fosse, sia che realmente l' Arcivescovo peccasse di parzialità ingiusta a favore degli uni e a depressione degli altri, fatto fu che andarono più ricorsi al Papa contro il Montereale, che lo gravavano di tal colpa. Laonde il Pontefice nell' ottobre dello stesso anno 1295 gli mandò successore Guglielmo Durante

Vescovo Mimatense (cosia di Mende in Linguadoca), celebre Legista, creandolo Marchese d' Ancona e Conte di Romagna. Gli Annali di Cesena dicono, che a' 13 del mese detto il Conte Galasso di Montefeltro venne da Cesena a Rimini con dieci Ambasciatori a prestargli omaggio; il qual Galasso, come noto è, non era punto amico di Malatesta: e adì 15 venne da Urbino lo stesso Conte Guido. Il Rettore si fermò in Rimini fino al 23, nel qual dì passò a Cesena, dove convocò il Parlamento, a cui intervennero il Vescovo di Montefeltro co' suoi Conti, Maghinardo, quei di Calboli ed altri. Convien dire che le cose ivi trattate non fossero di soddisfazion sua; perchè a' 13 di novembre, *indignatus*, come quegli Annali dicono, passò a Bertinoro. Avremmo voluto saperne il motivo, e quale delle due parti fu che ne provocasse l' indignazione.

§. 78. *Come Malatesta da Verucchio pervenne alla Signoria di Rimini.*

Anno 1295.

Frattanto ora in una ora in altra delle Italiane Repubbliche si andava verificando l' osservazione antica, che al governo popolare tien dietro l' assoluto e dispotico. Le gravi lotte interminabili fra Comune e Comune, le non mai sazie voglie degli ambiziosi, le ire feroci delle fazioni, le intemperanze e le lascivie impunite de' tristi di ogni genere, doveano alla fine stancare i popoli, e trarli a pensar forma di governo più stabile e più regolare. Pessima cosa essere tirannia; ma pesar meno quella d' un solo che quella di mille; ed essere più facile trovarsi un uom virtuoso che trovarsene molti. Per queste ragioni già da più anni Milano avea gridato Signore il Visconti; Verona quel dalla Scala; Ferrara e Modena l' Estense: per non dire di tante altre Repubbliche, che, o erano passate, o già stavano se non

in nome per certo in fatto a bacchetta d' un solo. Anche i nostri doveano correre la sorte medesima. Restava soltanto a vedere chi avrebbe superato; se il Capo di parte ghibellina, o se quel della guelfa. Ma il Malatesta si era formato ben altro appoggio di aderenze che non il Parcitadi; specialmente colla numerosa figliuolanza, tutta armigera e addestrata al reggimento non solo del proprio Comune, ma ancora dei Comuni vicini. Niuna meraviglia adunque se superò parte guelfa, la quale accoglieva in se divozione alla Chiesa, libero governo del Municipio, e tendenza insieme alla francazione da dominio straniero. Vediamo come pervenne Malatesta a conseguire l' intento suo.

Già da più anni l' autorità militare fu posta prima nei quattro Capitani del Popolo, poi ne' quattro Ufficiali o Anziani del Comune, i quali soli col Podestà potevano armare il popolo a voglia loro. Un tale ordinamento, come osservò bene il Conte Gaetano Battaglini, non era buono per la sicurezza dei Guelfi, e ne avevan già fatto tristo esperimento nel 1288. Per lo che il Malatesta così s' andò adoperando, che ora ottenne dal Consiglio due cose, le quali si riscontrano nelle Rubriche 119 e 120 del Libro secondo degli Statuti. L' una fu che il potere de' Quattro (Magistratura che pare fosse sospesa da qualche anno, ma che allora dovette esser rimessa) venisse limitato e ristretto; del qual potere sembra che una parte passasse nello stesso Malatesta: l' altra, che l' autorità d' armare il popolo non più fosse in balia de' soli Quattro, ma dipendesse dal Consiglio di Credenza, del quale forse Malatesta vide poter meglio disporre. In fine si volle che ogni risoluzione anche di questo dovesse andar sottoposta alla approvazione del Consiglio generale, perchè il numero de' guelfi in questo dovea prevalere (1). Così cresciuta di sicurezza la parte guelfa

(1) Statut. Arim. Lib. II, Rub. 119. = *Quod Potestas et quatuor Officiales non ponant ad Consilium aliquam petitionem, in qua Comune Arim. obligaretur* = vi è aggiunto: *non obstante Statuto facto sub annis Dni Millimo CCLXXXV tempore Dni Manfredi de Azonibus tunc potestatis Arim. quod incipit* = *Statutum et ordinatum est quod Magnificus Vir, etc. cum in hac parte sit derogatum eidem, sed ser-*

venne più viva e più ardita, mentre l'altra dovè farsi più sospettosa. Da che avvenne ciò che ora giova produrre colle parole de' nostri Cronisti volgari, cioè dell'Anonimo pubblicato dal Muratori, e del Branchi; i quali mentre concordano nella sostanza colla Cronaca più antica latina del Battaglia, e con quella del Cantinelli, e cogli Annali di Cesena e di Forlì, sono anche i più diffusi e più pieni. L'Anonimo dice (2)

„ Intanto venne che ciascuno portava arme et faceva „ grande vista de douere mischiare insieme: de che tutti i „ cittadini stava sotto l'arme: et intanto ciascuno fè ve„ nire aitorij grandi, celati et palesi. Misser Parcitado man„ dò ad Orbino al Conte Guido che venisse in suo aiuto„ rio. Et stando così una parte e l'altra, nissuno non co„ minzava. Misser Malatesta non cominzava, perchè non „ credeva poter ottinere. Et mis. Parcitado non cominzava „ perchè aspectava el Conte che venisse. Eque venure un

reatur que in dicto Statuto continentur de officio Dnorum quattuor = De che infer giustamente il Battaglini che nel 1295 fosse conferita a Malatesta (che a lui solo può convenire il *magnificus*) parte dell'autorità dei Quattro. Batt. *Mem. sulla Zecca* p. 176.

Rub. 120. = *Statutum et ordinatum est in Millio ducentesimo nonagesimo quinto die XVIIII Augusti, quod per Commune Arim. non ponit nec debeat fieri aliqua expensa vel solutio de debitis imposterum contrahendis a quantitate centum sold. supra, vel aliqua colecta vel prestantia imposterum imponi, vel cavalcata sive exercitus fieri, vel guerra aliqua inchoari, nisi primo facta proposita in Consilio credentie fuerit affirmatum ad consilium et ad bussolas et palottas per omnes de Consilio, vel per maiorem partem eorum, et postmodum in Consilio generali firmatum fuerit eadem modo, et omnes per maiorem partem eorum ad bussolas, vel balottas. Et hoc non intelligatur nec condicat sibi locum in debitis contractis a Kalis Augusti proxime preteriti retro, nec in salario potestatis, vel expensis determinatis per Statutum Arim; pena et banno duo potestati si secus fecerit vel consenserit quod fiat, centum libr. rav. et duas quattuor XXV libr pro quolibet. Bussole vero stent in uno disco extra stangam Comunis* = Anche nota che si prescrisse, non più l'alzata e seduta, ma la votazione segreta.

(2) Usiamo l'ortografia del Codice Rigazziano, D. III, n. 42 in Gambalunga, non senza giovarci d'alcune varianti di altro Codicetto n. 35.

„ asino per lo campo del Comuno raghiando dreto a un'
„ asina, et faceua sì grande remore che ognuno corse
„ all' arme credendo che fosse i Signuri. Vno misser Lodo-
„ uico da le Caminate corse a la piazza armato gridando:
„ uiua misser Malatesta, e le parte Ghelfa. In questo
„ mezzo giunse la gente de Misser Parcitado, et trasse con
„ una ballestra et occise el ditto misser Lodouico. Et come
„ misser Malatesta l' odì subito fo in su la piazza; et
„ partisse la gente de misser Parcitado e tornò a reto: et
„ in megio de la strada reale in lo riolo de la fontana se
„ fe i serraglie per una parte et per l' altra: et qui era la
„ battaglia grande, et durò tri dì. Et echo venire uno da
„ ueruocchio; et secretamente disse a misser Malatesta, che
„ a san Marino s' aparicchiava per lo Conte Guido, che
„ uenia con trecento cauallerì da Petramala, da Fermo,
„ et da Fabriano in aiutorio de misere Parcitado; sicchè
„ temette forte. Et subito chiamò quattro boni homini comu-
„ ni (3), e disse: Signuri, io me maraueglio perchè misser
„ Parcitado uole guastare Arimino, et non so perchè et co-
„ mo questo remore. Non foi io comenzadore. Anche me
„ ne dole e pesa. Quisti boni homini se partì, et andò (4)
„ a fauellare con misser Parcitado: et ello respondeua el si-
„ migliante. Tanto andò quisti boni homini da una parte a
„ l' altra, che i serragli se guastò. Et misser Malatesta andò
„ uerso misser Parcitado, et l' uno uerso l' altro, che se
„ fauellonno inseme, e basosse per la bocha. *Herodes et*
„ *Pilatus facti sunt amici*. Et per lo populo d' Arimino
„ fonno a brazzo leuati et portadi in lo palazzo del Comu-

(3) Cioè neutrali.

(4) Proprio del dialetto riminese è anche oggi il non cambiar cadenza nel verbo dalla terza persona del singolare alla terza del plurale; e talora a distinguere genere e numero bastano semplicissimi segni, accompagnati da quella sfumatura di pronuncia, che non si scrive. Giovi qualche esempio.

Sing. L' andò; l' è andè: *Egli andò; egli è andato.*
La andò; la è andèda: *Ella andò; ella è andata.*
Plur. J' andò; j' è anded: *Quelli andarono: sono andati.*
El j' andò; el j' è andèdi: *Quelle andarono; sono andate.*

„ao, gridando: *Viua misser Malatesta, et misser Parci-*
„*tado*. Poi mandò le trombe per la terra, che tutta la fo-
„restarìa se douesse partire. Poi caualconno inseme per la
„terra: *Viua, viua, i Signori*. Poi misser Parcitado re-
„scrisse al Conte Guido reingratiandolo et dicendo, como
„haveua facto pace, sì che al presente la sua uenuta non
„era de bisogno. El Conte se fe beffe de lui, como homo
„sanio. Poi fe aparecchiare tutti gli allorj che era uenuti
„con trombe e bandere: glie mandò a casa loro. „

Qui entri un paragrafo del Branchi che ha qualche particolarità sfuggita all' Anonimo.

„Essendo quel giorno medesimo ms. Malatesta con al-
„cuni de li suoi principali partesani, come fu Oddo da le
„Caminate, Ricciardello da le Caminate, ms. Leando Santi,
„ms. Tadeo dottore Yxacchs de Mad. Vgolina, et con più
„altri, se consigliò, et disse lor: Signori et fratelli miei,
„meritamente con uno Maluasio bisogna uno Maluasio e
„mezzo. Voi uedete questo uecchio di ms. Parcitade (5) esser
„odioso et inuidioso; e lui medesimo non si ama. Sapete
„con quanta reuerentia io sempre mi sono portato con lui,
„et sempre ha cerco con suoi falsi inganni tenere a disotto;
„et uolentieri se lui possesse, ci porrìa a sedere. Io ho re-
„tenuto secretamente in casa mia 500 fanti atti; et l'al-
„tri miei ho ordinato nadano uerso Verucchio. Ma non
„passaranno el ponte del Maone tantochè io non li mando
„a dir altro. Ho pensato, se a uoi pare, questa notte dare
„a questo ms. Parcitado, et suoi seguaci, quello lor cer-
„cano, e meritano; et che facciamo a lor quello hanno
„uoluto fare a noi. Tuttauolta reseruo il uostro consiglio.
„Non ebbe più presto parlato ms. Malatesta questo, tutti
„ad una uoce confermando, et poseno in laudo la somma
„prouidenza del prefato Caualiere „

(5) Che Malatesta, il quale per esser nato del 1212 nel 1295 non avea meno di 83 anni, dovesse dar del *vecchio* a Parcitade quand' anche ne avesse dieci di più, non mi ha molto faccia di vero. Sospetto che o ciò fu messo del proprio dal Cronista, o il discorso, attribuito poi a Malatesta, fu pronunziato dal figlio Malatestino.

Torni il racconto dell' Anonimo, che così seguè.

„ Misser Malatesta fe do parte de la gente sua. Una parte, „ ciò foe i Guelfi, glie fe ascondere dentro da le case soe; „ e gli altri com trombe e bandere se n'andò per uerso „ uerucchio; et andò tanto in quel dì che giunse la sera al „ ponte del Maone, che è presso tre miglia. Quando uenne „ a megia notte tornaro verso la terra, et uenero a la „ porta del Gattolo. Et la gente de misser Malatesta uscì „ fora gridando: *uiua misser Malatesta et la parte Ghelfa*, „ *Et mora misser Parcitado e i ghebillini*. Vedendo mis- „ ser Parcitado esser senza aitorio, per lo migliore se „ partì con tutta sua fameglia; e fonno morti e prise assai „ de casa sua, et di soi amici, fra i quali fo preso Mon- „ tagna di Parcitade e messo in presone, e lì fo morto. Et „ per ciò disse el saulo Dante: *El Mastin vecchio e 'l no- „ uo da Verucchio — Che de Montagna fece el mal go- „ uerno*. Et partito che fo misser Parcitado e sua gente, „ andonno a sam Marino: e quando el Conte Guido el ued- „ de, disse: Ben uenga misser Perde cittade. Et questo fo „ anni Mille ducento nouantacinque, del mese de dicembre „ in lo dì di Santa Lucia „ cioè adì 13.

Fra i morti in quella notte il Cantinelli ricorda Ugolin Cigno de' Parcitadi (vorrà dire Cignatta), e un Mostacio, caduti pare nella mischia. Se pure per quest' ultimo non fu inteso Montagna.

Dal Branchi poi ci viene aggiunto, che

„ Ms. Parcitado in processo di tempo andò a star a Vene- „ tia, el portossi certe rasone et privilegij, che lui hauea in „ mano de quelli del Comune d'Arimino, i quali non uol- „ se mai restituire, e perdesse per la d. città. Per la qual „ cosa fu odiato poi da tutti; et mai più tornò in Arimino, „ et a Venetia finì sua uita. „

Così ogni podestà della patria venne in balìa di Mala- testa, a cui molto giovò l' opera del figlio Malatestino, il quale senza pietà fe' uccidere Montagna e gli altri, che ebbe avuti da lui per guardare in carcere. Ma non fu preso già allora per costoro alcun titolo di Signoria od Ufficio veru-

no; nemmeno la Podesteria, alla quale nel giugno che segui troviamo Guido de' Luisini. Intorno a che fu osservato assai bene dal Battaglini nel luogo summentovato.

§. 79. *Condanne contro gli espulsi. Cure del Pontefice per la pace. Nimicizia tra Malatesta e il fratel da Sogliano.*

Anno 1296.

All' annunzio della novità qui seguita il Conte di Romagna, secondo il racconto del Cantinelli, partì da Imola il dì 20 dicembre, e fu in Rimini a' 23, ove si fermò a tutto aprile. Ma la fazione che qui ebbe trovato vittoriosa era la guelfa; sicchè fra le magnifiche accoglienze dell' astuto Malatesta non ebbe che a partecipare del frutto colto dai favoritori di parte sua. Onde vennero certo dall' autorità di lui le condanne che allora furono proferite contro gli espulsi, dichiarati ribelli di Santa Chiesa e del Comune di Rimini; i beni de' quali furono applicati alla Camera Municipale. Nominatamente quelle condanne colpirono Giovanni e Galassino di Ugolin Cignatta de' Parcitadi, morto nella mischia; Parcitadino figlio del fu Montagna de' Parcitadi, tutti nobili uomini; non che Rigato del fu Rizio da Lauditorio, Raimirolo del fu Martino egualmente da Lauditorio, e Capo di Guidicino da Monte Reguardo, anch' esso de' Signori di Lauditorio; e molte altre famiglie seguaci loro. Gli originali di queste condanne furono distrutti o perduti nel 1326, quando Ramberto di Giovanni Malatesta (cioè dello Sciancato) tentò di togliere la Reggenza della città a Ferrantino di Malatestino. Ma vennero riconfermate con nuovo atto inscritto in principio dello Statuto con Rubrica particolare, come leggi qui in nota (1).

(1) *Quod Parcitates, et filii de Lauditorio, habeantur pro Bannitis Com. Arimini. Rub. Cum hoc sit quod tempore novitatis facte per Dom. Rambertum de Malatestis multe condemnationes et banna lata et pro-*

A questi fatti Romagna non poteva starsene indifferente: onde fu che le città sue ghibelline alla vista de' nuovi esuli, che loro accorsero domandando mercè, si riscossero e rinfocolarono, dove a difesa, dove ad offesa. A provvedere a tanto commovimento, che metteva in subbuglio l'intera Provincia, Papa Bonifazio intimò al Comune di Rimini con lettera del 26 gennajo, mandasse a Roma prima delle calende di marzo due Ambasciatori muniti di ample facoltà; e prescriveva altrettanto ai Comuni di Ravenna, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Cervia, Faenza, Imola, e S. Leo. Personalmente poi chiamava alla sua presenza Malatesta da Verucchio, i Conti Guido, Galasso, e Corrado del Montefeltro, Rainerio da Calboli, e Meghinardo da Sosenana, per avere da essi più speciali informazioni dello stato della Provincia, e trattare sul modo di ottenere la pubblica tranquillità. Ma ci voleva ben altro che avvocare a Roma la cognizione di questi fatti! App. n. CLXXIV, CLXXV.

nunciata et data per potestates seu rectores olim Civitatis Ari contra quamplures rebelles et inimicos scte matris ecclesie et comunis Arimini propter varios et diversos excessus et malleficia commissa per eos, et maxime contra Johannem et Galassinum filios condam Nobilis viri Cignarle de parcitatibus. Nec non contra Parcitadinum filium condam nobilis viri Montagne de Parcitatibus. Et contra Rizatum filium condam Ritti de Lauditorio. Et Raimirolum filium condam Martini de Lauditorio. Et Copum Guidicini de monte reguardo de Lauditorio. Et contra alios de dcis Domibus et alios quamplures eorum sequaces et complices, et alios inimicos et rebelles scc Matris Eccle et Cois Arim. in quibus bannis et condenationibus ipsorum bona Coi Arimini fuerint publicata, et fuerint destructe, et dilimute, et devastate, ita quod eorum copia, et eorum originalia de eis in Coi esse non reperiantur. Idcirco statutum et ordinatum est quod predicti et quilibet predictorum et eorum descendentes de olbus supradictis, et alii eorum sequaces et complices, ut superius est expressum, habeantur pro bannitis et condemnatis tamquam proditores et rebelles scc matris Eccle et Cois Arim. Et intelligantur semper esse et fuisse banniti et condennati et eorum bona publicata coi a tempore novitatis facte in Civitate Arimini in festo Sce Lucie. Quod fuit in Millo Ducentesimo nonagesimo quinto vel idcirca quando fuit mortuus dictus Cignatta. Exceptis his, qui sunt ad mandata Sancte Matris Ecclesie.

Intanto i fuorusciti nostri con quei di Ravenna e di Bertinoro, per quanto narra il Cantinelli, in unione alle città di Cesena, Forlì, Faenza, Imola, e Bagnacavallo, il dì primo di aprile stringevano lega col Marchese Azzo di Ferrara, con Modena, e con Reggio. Nè il Conte Guido di Montefeltro, tuttochè allora a divozion fosse della Chiesa, stava a vedere (2). Aggiungi, che anche Giovanni Malatesta da Sogliano ricoverando i fuorusciti di Rimini accrebbe nuova materia all'odio del fratello, per cui cominciarono fra loro vicendevoli rappresaglie. L'Anonimo e il Branchi ci son relatori di questo. Il primo infatti, facendo seguito al racconto del dì di Santa Lucia, dice „ Mo comenza a crescere grande hodio tra Gianne so fratello, che staua a „Sogliano, e 'l ditto misser Malatesta. Et uenne in tanto „che comenzò a guerrezare inseme: et questo fo perchè „haueua retinuti molti usciti d' Arimino, et poi parentòe „con quigli da fagiola che era Ghibilini „ Lo che più chiaramente è espresso dal Branchi, sebben questi avesse poi il Soglianese non per fratello ma per lontano attinente di Malatesta. „ Per questo tal rumore fatto in Arimino molti „Ghibellini se redussero al Castello di Sogliano, doue habitaua Giouanne nepote del d. primo Zanne de' Malatesti: „et la casone del detto redutto fatto a Sogliano per li detti „fuorasciti de Arimino fu questa. Questo Giouanne haueua „tolta per donna una Gentildonna de' quelli da Fatiola „di Montefeltro che erano Gabellini; et dapoi in qua che „esso haueua fatto tale parentado haueua questa amicitia „con li Gabellini come che con li Ghelfi. Per queste tale due „casone el d. ms. Malatesta molto prese ad odio el d. „Giouanne, et tanto crebbe l'odio inseme che fonno mossi „ad alcune represaglie per modo che d. ms. Malatesta non „restò di far fare represaglie ogni giorno per uendicare la

(2) Il Clementini a p. 513 racconta che Maghinardo da Sosenana ai 28 marzo tolse al Comune di Rimini Talamello. Il Righi invece a p. 93 dice T. Il scrisse Calamello in prossimità di Faenza. Lo che sta bene pel documento nostro in App. N. CLXXVII, dove apprendi che fu luogo della Diocesi d'Imola.

„ ingiuria recevuta dal d. Giovanne, facendosi ogni dì più „ grande in la d. città d'Arimino.... „ Odio, che durò lungo e implacato, fin che nel 1312 non fu operata pe' Malatesti di Rimini la distruzione di quel Castello, come avrem luogo a dire nel Secolo XIV.

§. 80. *Come Cesena, Forlì, Faenza, e Imola nel Parlamento in Rimini furono sottoposte ad Interdetto, e messe al bando della Provincia.*

Anno 1296.

Il Rettor di Romagna postosi in Rimini, dopo aver fin dal 16 marzo messo i Bolognesi in sull' avviso delle mene che si tramavano dai Ghibellini (1), convocò qui il generale Parlamento della Provincia; nel quale adì 11 aprile furono Guido Vescovo di Pavia Nunzio della Sede Apostolica, gli Abbati di S. Gaudenzo e di S. Giuliano di Rimini, Genesio Preposto di Faenza, i Priori de' Frati Predicatori degli Eremitani e de' Minori, i Canonici della Chiesa riminese, Giacomino Arciprete di Filustre Diocesi d' Imola Arciprete di Romagnano, Ramberto de' Malatesti Cappellano del Papa, Guglielmo da Parma giudice generale di Romagna, Bartolino da Spoleto giudice generale nel Presidato di S. Lorenzo in campo, Guido de' Luisini Podestà di Rimini, Manfro da Parma Podestà di Fano, Malatesta da Verucchio, gli Ambasciatori di Fano, di Pesaro, e Fossombrone. Alla presenza di tutti costoro e del generale Consiglio di Rimini congregato nel solito modo col suono della campana nel Palazzo del Comune, non che alla presenza di molti Cavalieri ed Ecclesiastici, il Conte prese a narrare gli eccessi commessi nella Provincia da varj Comuni, e da private persone ribelli alla Chiesa. Nominatamente ricordò la occupazione di Meldola,

(1) Ghirardacci p. 333.

delle Terre de' Brandi, e di molte Castella e Ville di proprietà della Chiesa Romana nelle Diocesi di Cesena, Forlimpopoli, e Forlì; e come ebbero fatto esercito, e dato assalto con macchine guerresche al Castello di Reversano della Diocesi di Cesena, ed ebbero occupati varii Castelli spettanti alla Chiesa Imolese, fra' quali Calamello, e Capofelice: e come ostilmente ebbero invasa la città d' Imola specialmente propria della Chiesa Romana, dalla quale i fedeli a questa e gli stipendiati per essa erano stati parte espulsi parte chiusi in pubbliche ed anche private prigioni. Esposta infine la serie luttuosa di rapine, adulterj, e sacrilegi commessi, sottopose all' Interdetto ecclesiastico le città di Faenza, Forlì, e Cesena, e proferì sentenza di scomunicazione contro gli autori degli annoverati delitti nominandone i principali d' ogni città e luogo. Espressi furono, Anselmo dalla Campania Podestà, Napoleone da Rieti Capitano, gli Anziani, i Consiglieri, e tutto il Comun di Faenza; e con essi Mainardo da Sosenana, i Rauli, gli Accarisii, Bonfiglietto de' Bonfiglioli Notajo, Ugulino e Andreuccio de' Medici, con più altri della città detta. Maso Tarlati da Pietramala Podestà, Riccardo da Mevania Capitano, gli Anziani, i Consiglieri, e tutto il Comun di Forlì, con cinque degli Orgogliosi, sette degli Ordelaffi, Pietro Marinelli, ed altri 32 di quella città. Baldo Castellani da Borgo San Sepolcro Podestà, Galasso Conte del Montefeltro Capitano, gli otto Difensori, i Consiglieri, e tutto il Comun di Cesena, cogli Artechini, Mazzolini, Tiberti, e moltissimi di quel Comune. Inoltre Malvicino di Frate Eccellino da Bagnacavallo, Ostasio da Polenta di Ravenna, Federico di Guglielmo da Polenta, i Manchioli da Bertinoro, gli Alidosj d' Imola, Ugoccio e Ribaldo di Ranieri dalla Faggiola, con altri molti di minor nome. Aggiunse poi, dovessero tutti coloro fra dieci di comparire alla presenza sua nella general Curia che terrebbe in Rimini, affinchè producessero le discolpe che credessero avere: intimando intanto, cessassero da que' delitti, sgombrassero da Imola, cedessero le Castella e le Ville occupate: in contrario minacciando più severa punizione ne' beni e

nelle persone loro. Per ultimo offrì salvocondotto a ciascuno, e mezzi pel viaggio a chi ne facesse richiesta. App. CLXXVII.

All' incontro coloro esposero adì 20 aprile solenne protestazione nella Chiesa di S. Pietro di Faenza avanti il Cancelliere del Vescovo, dichiarando irregolare quella condanna, perchè proferita senza che fossero citati; e appellarono al Pontefice, non potendo essi comparire personalmente a Rimini capitalmente inimica del Comun di Faenza, nella quale dominava Malatesta coi figli e nipoti, tutti nemici sfidati di loro e del loro Comune. Il qual Malatesta dicevano essere sì potente in Rimini, che il Rettore, anche volendo, non avrebbe potuto dar sigurtà buona delle persone loro, se colà si portassero. Per ultimo aggiunsero che lo stesso Rettore per essersi confederato coi Malatesti, con Guido da Polenta, coi Calbolesi, coi Conti di Cunio, e coi Manfredi nimici capitalissimi di Faenza, era egli stesso persona sospetta per quel Comune.

Il Rettore allora niun frutto vedendo dalle sue intimazioni e minaccie, credè forse di provedere allo stato della Provincia quando a' 26 dello stesso mese pronunziò nel Parlamento di Rimini quella Sentenza di cui diede un estratto il Fantuzzi, T. III, p. 166; per la quale, fatta nuova descrizione orribile dei mali che pur troppo affliggevano la Romagna, punì della privazione di tutti i privilegi loro le città di Cesena, Forlì, e Faenza, come quelle che si erano tolte non solo alla ubbidienza della Chiesa, ma si erano poste nella Lega contro di essa. Indi rinovò i precetti già loro fatti; rendessero Imola; restituissero Meldola, le Terre de' Brandi, quelle di Medicina e di Bagnacavallo, non che gli altri castelli e le ville della Chiesa Romana; atterrassero i Forti; e cessassero dai tanti misfatti, furti, stupri, sacrilegi commessi per fino nelle Reliquie de' Santi, ricordando non senza orrore che venivano strappati al seno materno i pargoletti per essere uccisi barbaramente.

A questa Sentenza il Rettore ne aggiunse anche un' altra, pronunziata a' 25 giugno egualmente qui in Rimini, contro Guglielmo Traversari, Pietro di lui figlio, Alberico

ed altri da Polenta, Malvicino da Bagnacavallo, Valerano, Giovanni Duca, ed altri degli Onesti (2).

Ma tutte queste erano parole; e coloro presi da maggior ira si rinforzavano invece più validamente.

§. 81. *Sospetti e proteste di Malatesta contro Taddeo di Montefeltro. Vittorie de' Ghibellini.*

Anno 1296.

Malatesta per altro, come savio e prudente, più che nelle parole dovea contare sulla forza delle armi, e far suoi apparecchi. Perciò se i Ghibellini si collegavano per tutta Romagna, egli pure dovea rannodare attorno di se le forze guelfe, e tener occhio specialmente alla fede degli amici. Molto sospetta era quella di Taddeo da Montefeltro, allora specialmente che il Conte Guido era tornato a' suoi possedimenti, e che Corrado fratello di Taddeo continuava nelle ostilità contro il Comune di Rimini. Per la qual cosa a' 18 maggio Malatesta, a mezzo di Bartolino Dominici Notajo, fe' esporre nella Chiesa di Sascorbaro alla presenza di molti, fra' quali Brancaleone da Castel Durante, solenne protestazione contro il detto Taddeo, richiedendolo dell' osservanza dei patti giurati nell' ottobre 1293. Ricordògli principalmente come gli si fosse obbligato amico, ed avesse promesso di procurare tanto a se quanto a' suoi amici di Rimini, Pesaro e Montefeltro, utilità ed onore; e di far guerra a' loro nemici, in particolar modo al Conte Corrado; al quale oggetto avrebbe messo in podestà di Malatesta le proprie Rocche del Feretrano. Appendice n. CLXXVIII.

Poco, anzi nulla giovò questa protestazione, perchè il

(2) Fantuzzi. T. III. p. 168. Il Continelli p. 302 segnò che il Conte il dì penultimo d'aprile partì da Rimini in giorno di Domenica, e andò nella Marca. La sentenza recata qui sopra prova che tornato era alla residenza di Rimini.

Conte Taddeo, contentandosi di rendere a Malatesta buone parole, e che nulla avesse a temere, se la intendeva poi col fratello, lasciando indifese quelle Rocche e quelle terre, tanto che il Castel di Montalto fu occupato dalle genti di Corrado; e gli altri correvano lo stesso pericolo. E mentre Malatesta gli offeriva rinforzo di genti, e l'opera del figlio Malatestino, specialmente per guardare la Faggiola, e chiedeva la rimozione di più custodi, i quali erano di fede sospetta; esso Taddeo, come conscio della occupazione di quelle terre, in maggio s'era levato da Rimini, vendendo nel tempo stesso ad Uguccione Bernardini da Sascorbaro il suo podere denominato Prego posto nella Cappella di Santa Giustina. Per le quali cose Malatesta a' 13 giugno, convocato qui il Consiglio de' Sapienti in casa di Francesco Ravignani, abitazione del Cav. Guido de' Luisini Podestà, vi fe' leggere l'Atto anzidetto, pel quale il Conte Taddeo avea giurato solennemente fedeltà ed alleanza a lui ed al Comune di Rimini. Indi esposti i fatti qui sopra narrati, pe' quali veniva provata la rotta fede nel detto Conte, dichiarò di valersi de' diritti procedenti dallo stipulato anzidetto. Appendice n. CLXXVIIII.

È noto poi che nell' anno medesimo Giovanni Sciancato figlio di Malatesta fu Podesta di Pesaro (1), e Malatestino fu Capitano de' Guelfi Bolognesi condotti contro Azzo di Ferrara (2): sicchè nemmeno a Malatesta mancava appoggio di aderenze buone e di amici.

Così adunque stando raccolte di quà e di là le forze nemiche, doveasi rompere a fatti. E già a' 15 luglio (Cle-

(1) La podesteria di Pesaro tenuta dallo Sciancato nel 1296 è documentata per una lapida pubblicata dall' Antonini nel Discorso in fine del Supplem. alla Cronaca di Verucchio: la qual lapida fu nella Rocca di Pesaro, e diceva.

Anno Domini MCCLXXXXVI tempore
D. Bonifacij Papæ VIII tempore Nobilis
Viri Ioannis nati D. Malatestæ de Verucchio
Potestatis et Capitanei pro Eccl. Romana
Pensauri, opus laudabile factum fuit.

(2) Ghirarducci, p. 337.

nesini dice a' 25) i Guelfi di Ravenna, Cervia, Rimini, e Bertinoro, fra i quali furono i Malatesti, con tutti i Calboli e gli estrinseci Forlivesi, cavalcarono contro Forlì, e vi entrarono, uccidendo molti della fazione contraria; nominatamente Tederico e Giovanni degli Ordelaffi e Giovanni Orgogliosi; e fecero levar gli steccati e riempire le fosse. Ma intanto il Cantinelli e gli Annali di Cesena raccontano che le milizie forlivesi che erano a Castronovo, inteso ciò che avvenuto era, con pronta marcia tornarono a Forlì: e, non solo cacciarono fuori il nemico, ma l' inseguirono fino al piano di Ravenna. Nel qual fatto due de' Calboli vennero morti. Il Bonoli scrive che i morti sommarono a 1300; e che Scarpetta Ordelaffi inseguì gli altri, e fe' prigionieri Guido da Polenta e Malatestino. Ma per gli Annali di Cesena sappiamo che quest' ultimo a' 27 luglio corse in ajuto de' Guelfi cacciati dal Castello di San Giovanni in Gallilea che d' ordine del Conte Guido di Montefeltro, e coll' ajuto de' Cesenati, Forlivesi, e Faentini, fu ricuperato dagli usciti di quella terra. Poi adì 25 di novembre Malatestino fu al servizio de' Bolognesi nella fazione al Castel di Bazzano.

§. 82. *Massimo da Piperno Conte di Romagna. Nuova riconciliazione fra Taddeo di Montefeltro e Malatesta da Verucchio.*

Anni 1296-1297

Le replicate querele, che i Guelfi come i Ghibellini di Romagna facevano pervenire al Trono Pontificale a carico del Vescovo Mimatense, operarono che il Pontefice mandasse in luogo suo alla Reggenza di questa Provincia Massimo da Piperno; e che il fratello di costui Pietro Cardinale di S. Maria nuova fosse messo alla Provincia stessa in qualità di Legato. Ciò nel settembre del 1296. E in effetto venne-

ro ambedue in Romagna con animo di ricomporre a pace le due implacabili fazioni. Se non che vista di corto l'impossibilità del desiderio loro, il Legato passò in Toscana, e il fratello si ritirò in Ravenna, da dove prese a indirizzare a' Ghibellini inutili precetti e impotenti minaccie.

Ma intanto coll' impossessarsi delle proprietà del Conte Taddeo, riuscì a Malatesta di arrestare le pratiche del Feltresco col fratello Corrado, e di tornarlo all' osservanza delle antiche promissioni. Per lo che, riassunte le interrotte relazioni, il dì ultimo di febbrajo del 1297 nel palazzo di Sascorbaro fu stipulato l' atto solenne, che è al n. CLXXX in Appendice. In questo, ricordate le paci giurate a Cesena e a Montescudolo, non che toccati i motivi della discordia indi seguita, in forza della quale Malatesta era entrato in possessione de' beni del Conte; volendo le parti procedere a nuova pace e ad amichevole transazione, Giovanni Diodati Notajo Procuratore di Malatesta fece fine, remissione, e promessa di nulla più chiedere al Conte Taddeo su ciò che al suo Mandante potesse essere in diritto di chiedere per i non osservati patti, e gli restituì tutte le possidenze, ad eccezione del podere di Prego, perchè passato in proprietà di Malatesta per donazione di Uguccio Bernardini, a cui da Taddeo era stato venduto. Inoltre fecegli ampla remissione di ogni danno ed ingiuria. E il Conte all' incontro fece piena rinunzia a favore di Malatesta per ogni ragione o diritto potesse rimanergli sull' anzidetto fondo, con promessa di non muovergli mai questione alcuna, nè per quello, nè pei frutti avuti dalle altre possidenze sue. Rimise egli pure ogni ingiuria, e ogni danno; salva per altro ogni azione e ragione contro il Comune di Rimini e singole persone sue per titolo di mutuo, o deposito, o altro che simile. Le quali cose le parti promisero di osservare sotto pena di mille marche di argento, rogando l' atto Salomone Berardi alla presenza di molti, fra i quali Magiolino del fu Avanzio da Rimini.

§ 83. *Come Galassino Parcitadi fu riscattato dai Ghibellini colla cessione di Alberghettino Manfredi: e come quei della Lega incendiarono il tenèr di Longiano.*

Anno 1297.

Tra i sottoposti alle condanne pel fatto del dicembre 1295 trovammo annoverato Galassino figlio di quel Cignatta Parcitadi, che nella mischia di quella notte fu morto. Ora costui (non so se fin d' allora, o quando e come caduto fosse nelle mani de' Guelfi) tenuto era nelle carceri di Romagna; e il Conte Guido di Montefeltro ne cercò dal Papa la liberazione, offerendosi pronto a renderlo a volontà sua. Per la qual cosa il Pontefice avendo scritto al Conte Massimo da Pipemo Rettor di Romagna in data 21 marzo 1296, perchè aderisse alla richiesta, Galassino fu consegnato ai Frati Minori di Rimini, che il dovessero guardare fino alla piena liberazione. Ma perchè il Comune di Rimini in unione a Malatesta da Verucchio ne ebbe fatta egualmente domanda al Pontefice, all' oggetto di ottenere dai Ghibellini in riscatto di colui la liberazione di Alberghettino figlio di Francesco Manfredi e nipote di Malatesta (era nato da Renarda sua figlia) ceduto loro in qualità di ostaggio nel governo dell' Arcivescovo di Monreale, il Pontefice volendo del pari far grazia anche a costoro, scrisse al Guardiano del Convento anzidetto adì 4 agosto 1297, autorizzandolo a mettere in libertà il Parcitadi allorchè seguita fosse la restituzione di Alberghettino. In Appendice troverai questi Brevi ai n. CLXXVI, e CLXXXI, in conformità de' quali senza dubbio sarà avvenuto lo scambio richiesto.

Altre barbare ostilità accadute nello stesso mese d' agosto ci vengon narrate negli Annali di Cesena: e fu che a' 25 i Cesenati coi Forlivesi, Faentini e Imolesi, mossi da vendetta per l' ajuto che i Riminesi nell' anno innanzi ebber prestato a quei di Calboli contro i Ghibellini di Forlì, corsero pel contado di Rimini dalla Marecchia in là, e se-

a salvarlo dal piglio acerbo dell' Alighieri. Poi il Conte Corrado adì 8 giugno del 1299 unitamente ad un figlio, alle sorelle, e ad un fratel naturale, orrenda carnificina! era stato ucciso dai suoi vassalli di Pietrarubbia; ed ultimamente al 1 di luglio del 1300 ebbe cessato di vivere il Conte Galasso in Cesena dopo averla pressochè signoreggiata con titolo di Podestà poco meno che un lustro.

Così ebbe fine questo Secolo per mai goduta libertà segnalato, coll' aver riposto questi popoli irrequieti in balia di pochi, che usando destramente dell' opportunità, e collo specioso titolo di Difensori, seppero conseguirne pienissima Signoria. Fortunati que' Comuni che capitarono in buone mani, o in mani men tristi! Ma a dire come più particolarmente finisse per Romagna nostra, valgano le parole del ricordato Poeta, il quale, contemporaneo, nell' aprile del 1300 in cui ebbe supposto il misterioso suo viaggio, così nel XXVII dell' Inferno faceva soddisfatte le inchieste dell' anzidetto Conte Guido di Montefeltro.

Romagna tua non è e non fu mai
Senza guerra ne' cuor de' suoi tiranni:
Ma palese nessuna or ven lasciai.
Ravenna sta com' è stata molt' anni;
L' aquila da Polenta la si cova,
Sì che Cervia ricuopre co' suoi vanni.
La terra, che fe già la lunga prova,
E di Franceschi sanguinoso mucchio,
Sotto le branche verdi si ritrova.
E 'l Mastin vecchio, e 'l nuovo da Verucchio
Che di Montagna fece il mal governo,
Là dove soglion, fan de' denti succhio.
La città di Lamone e di Santerno
Conduce il leoncel dal nido bianco,
Che muta parte dalla state al verno.
E quella, a cui il Savio bagna il fianco,
Così com' ella sie' tra il piano e 'l monte
Tra tirannia si vive e stato franco.

Capo II. Dei Magistrati.

§. 1. *Magistrati Municipali: ossia Notizie generali sul Podestà e sua Corte; sui Capitani del Popolo, Quattro Ufficiali, e Consiglio.*

Anche fra noi rimonta al 1199 la istituzione di nuovo Magistrato supremo, il quale col nome di Podestà esercitò nel Comune ogni giurisdizione militare e civile. A tale effetto costui dovea condurre sua Corte; la quale nel Secolo XIV (come ne insegna la Rubrica terza degli Statuti rinovati nel 1334) era composta di un Milite o Capitano, appellato anche Socio; di tre Giudici periti nelle Leggi, due per le cause civili, l'altro per le criminali: sei donzelli e un cuoco vestiti a una partita; dieci birri ad altra partita; quattro servi del pari a un' assisa; e otto cavalli. Lo che con poca diversità fu anche precedentemente nel Secolo XIII, notandosi nei Documenti, oltre il Milite o Socio, i due Giudici in civile. Ai quali talora compariscono aggiunti due Militi di giustizia, che nel Secolo XIV secondo la Rubrica 21 erano cittadini dati dal Comune, ed avevano giurisdizione sulle cause minori di 25 lire. Nel secolo XIII pare che il Podestà conducesse ancora suoi Notai; mentre nel XIV è sancito nello Statuto che gli fossero assegnati dal Comune.

La durata dell' ufficio, se badi al Secolo XIV, non era minore di sei mesi, nè oltre a un anno; nè poteva uno esser rieletto se non scorso un quinquennio. Ma nel Secolo XIII non sempre queste regole furono osservate. Quello che venne osservato con più cura nella metà sua prima fu, che le persone sì del Podestà come della Corte fossero estranee al Comune. E per ciò è che torni di molta importanza, specialmente per questi tempi, l'avere la Serie dei Podestà, sì per conoscere i soggetti che vennero a questo ufficio principalissimo del Municipio, e sì per sapere donde fossero presi; conciossiachè formi criterio a stabilire

quale fazione vincesse in ciascuna elezione, e quali relazioni la città avesse più omogenee o necessarie.

Il motivo principalissimo, per cui si volle che questo Magistrato fosse estraneo al Comune, fu senza dubbio il supposto di ottenere più imparziale ed esatta l'amministrazione della giustizia, che difficilmente può aversi da un cittadino. Ma se ciò stava bene in teoria, nella pratica avvenne tutt'altro: perocchè costui, come giustamente osservò il Denina, dovea il più delle volte operare a volontà de' cittadini più potenti, e assai più spesso ancora a contentamento di quel partito dal cui favore stato era eletto. La corta durata poi dell'ufficio faceva che poco venisse vincolato agli interessi del Comune che rappresentava e reggeva. Onde fu che, per usare le parole del citato Autore „ di pochi „ Podestà si troverà che abbiano per le cose di fuori re- „ cato alle Repubbliche alcun notabil vantaggio. La più „ parte se ne tornavano a casa loro contenti e gloriosi, solo „ che avessero conservate le cose ne' termini in cui le „ avevano ritrovate quando entrarono in uffizio. Molti „ poteano aver segreti motivi d'impedire l'ingrandimento „ delle città, al cui reggimento erano chiamati o man- „ dati „ (1). In fatti i più, avendo bisogno di passare da un Comune all'altro, doveano avere a principal cura di non disgustar nessuno; e in special modo tenersi i più potenti, e quelli al cui servizio meglio agognavano di pervenire. Le quali cose molto conferirono in progresso di tempo a restringere quella autorità, che nella prima istituzione fu loro concessa.

L'onorario pel Podestà e per tutta la Corte fu di lire 900, se l'ufficio era pel semestre; di 1600, se per l'anno intero. Tanto hai nello Statuto, Rub. 2; e crederemo che di poco variasse nel Secolo XIII. Vedi che con meno di Scudi duecento di nostra moneta romana al mese il maggior servizio del Municipio era soddisfatto.

Anche un Giudice delle Appellazioni trovasi negli anzi-

(1) Denina - *Delle Rivoluzioni d'Italia*, Lib. XIII, Cap. VII.

detti Statuti: ma di questo importante Magistrato non è ricordo nel Secolo XIII.

Alla Rubrica 5 ci è conservata la formola del giuramento, che il Podestà al primo suo entrare nella città e innanzi di scendere da cavallo era tenuto a prestare. In questo fra le principali cose era espresso di rendere esatta giustizia, ai Chierici ed alle Chiese secondo ragione e secondo il Gius Comune, ai laici secondo lo Statuto; mantenere lo stato del Municipio; presiedere ai Consigli; invigilare contro gli eretici. Per egual modo gli altri giuravano di compiere l'ufficio loro; e ciascuno si obbligava a restare otto dì, finito questo, per essere sindacato.

Oltre la presidenza del Consiglio, il Podestà nelle pubbliche comparse procedeva innanzi per primo; ed era seguito dai Giudici, dal Milite, da Notai, e quindi da tutto il Consiglio. Tale è l'ordine, con cui vedi presentarsi il Municipio in S. Colomba nel 1229 per ricevere l'assoluzione dalle censure in che era caduto. Appen. n. LIV.

È a notare per ultimo, che non manca esempio di due Podestà ad un tempo, messi a contentamento delle due fazioni Guelfa e Ghibellina; ma non ho trovato se e come le Corti loro si raddoppiassero.

Tutto che per altro l'esercizio della giurisdizione venisse affidato al Podestà ed alla sua Corte, chiaro è che la somma del potere risiedeva nel pieno Consiglio; il quale non andò molto ad accorgersi che conveniva associargli una propria rappresentanza, la quale rattemperasse la soverchia autorità, e tenesse occhio, perchè lo Statuto non fosse violato: a che dovette provedersi a mezzo del Consiglio piccolo o di Credenza.

In ogni tempo due furono i Consigli del Comune Il Generale o pieno, detto anche *Arringo*; ed il Piccolo, appellato di *Credenza*, o *de' Savj*, o *degli Anziani*. Di quanti cittadini si componesse nel Secolo XIII il nostro Consiglio generale non ho trovato. In Faenza era di 300; e in Pesaro nel 1298 era di 400 (2). Nei nostri Docu-

(2) Olivieri, *Mem. di Novilara* p. 54.

menti ho contato fino a 123 Consiglieri presenti. App. XIII. Ma perchè gli Attuarj molte volte si contentavano di notare i principali cittadini presenti, e indicar gli altri sommariamente con *aliis pluribus*, non si può far criterio del vero numero di essi. Crederei che fosse illimitato e vi avessero diritto i padri famiglia tutti. Infatti per la Rubrica 143 Lib. II degli Statuti pare che nel Secolo XIV ne venisse la prima volta limitato il numero a 300, essendovi detto che statuivasi ciò *ut melius rei publicæ provideatur per numerum competentem quam per consiliariorum multitudinem onerosam.*

Più anticamente il Consiglio generale si radunava nella Chiesa di Santa Colomba o Cattedrale; poi nel Palazzo del Comune; dati tre segni della Campana pubblica, e a mezzo di piazzari o banditori, i quali scorrevano la città invitando ad alta voce quanti aveano diritto ad intervenirvi. Personalmente poi correva invito ai Consiglieri di Credenza, o Consiglio piccolo, ai Bailitori delle Cappelle ed ai Capitolari degli Ordini (3).

Le Rubriche 56 57 degli anzidetti Statuti ci fanno sapere chi fossero questi Bailitori delle Cappelle; i quali erano Ufficiali di ciascuna contrada, aventi in essa quasi giurisdizione per tutto ciò che vi fosse accaduto di notte. Dovevano invigilare che non avvenissero furti, risse, e altri delitti; arrestare i sospetti; e denunziare tutto che vi fosse operato. Ogni casa pagava loro 12 denari all'anno.

Dei Capitolari degli Ordini nei nostri Statuti non è parola espressa. Soltanto alla Rubrica 53 è detto che i cento piazzari del Comune dovevano esser retti da dieci Capitolari (4): donde apparisce che i *Capitulares Ordinum* non doveano essere che i Reggitori delle varie Società o Compagnie d'Arti, come espressamente è indicato nella Rubrica 329 degli Statuti di Ravenna presso il Fantuzzi, intitolata *De universis Societatibus et Ordinibus ordinandis*;

(3) Appendice n. XXXIV, XLVI, LXVII, LXXVI, LXXXI, C.

(4) Costoro aveano dal Comune *unam infulam sive capetinam de scarlato et unam massam ligni factam ad turnum.*

nella quale è prescritto che ciascuna Società od Ordine debba reggersi *per Capitularium, sive Majores*. Bel provedimento e giusto, che ogni Congregazione o Aggregazione legale di cittadini avesse suo rappresentante nelle pubbliche deliberazioni. Nell'atto consigliare che trovi al n. CLXIV in Appendice è detto, che vi si operava *ex auctoritate Arengi Societatum Ordinum Civit. Arim.*

Le proposizioni in Consiglio venivano fatte dal Podestà, e da' suoi Vicarj. Un Consigliere Arringatore vi faceva sue osservazioni; e le deliberazioni seguivano per alzata e seduta. Alla qual maniera, più tumultuosa che libera, nel 1295 troviamo sostituita la votazione segreta (5).

Del Consiglio piccolo, ossia di Credenza, o de' Savj, frequenti riscontri occorrono nei documenti di questo Secolo; in modo particolare poi ai n. XXXII, XLVI, LXXXVI, e CLXXIX della nostra Appendice: ma non apparisce di quanti fosse composto e da chi scelto. La Rubrica 19 degli Statuti per altro fra le attribuzioni dei Quattro Ufficiali annovera quella di nominare a Consiglieri di Credenza quei cittadini *quos scivernt meliores*: lo che innanzi alla istituzione di quel Magistrato mensile dovette operarsi dai Capitani del Popolo, e prima dal Podestà, come appunto troviamo in Ravenna, ove per la Rubrica 194 era prescritto che al cominciare di ogni mese dovesse il Podestà nominare no' eletta di cittadini, e con essi poi trattare i pubblici affari. Ma da ciò non risulta nè il numero di codesti Consiglieri, nè se fossero gli stessi del Consiglio grande che per sorte o per turno avessero a farvi parte. Costoro qualche volta negli Atti de' Consigli generali si trovano segnati in luogo distinto, o soli espressi quasi segno di particolare Magistratura. Appen. n. XX, XXXIV, XLVII, LXXII.

Abbiam detto che il Consiglio dovette presto accorgersi della necessità di associare al Podestà una propria rappresentanza; e che vi provide col Consiglio di Credenza. Più tardi anche il Popolo volle la propria. E noi la troviamo

(5) App. n. XLVI; e vedi qui sopra a p. 171 la Rub. 120 degli Statuti.

in quella dei quattro Capitani del Popolo, detti anche talora *Capitanei Societatum et Ordinum*, la quale, avvenuta secondo M. Villani circa il 1252, si incontra la prima volta nel 1254. Appendice n. C. Costoro venivano scelti uno per quartiere, e due per Fazione; e attendevano principalmente alla guerra e alla pace. Ma circa il 1282 ai Capitani del Popolo già trovansi sostituiti i Quattro Ufficiali del Comune. App. CXLV. Sostituzione, che probabilmente avvenne del 1278, come ne parve al ch. Conte Gaetano Battaglini, quando cioè la Provincia assoggettossi alla Chiesa (6). Questi, secondo l'anzidetta Rubrica 19, doveano essere eletti ogni mese dal generale Consiglio, nella età superiore ai 30 anni. Loro uffizio era, trattare i negozj del Comune assieme col Podestà e suoi Giudici; assistere ai Consigli Generali, e a quelli di Credenza; tal che senza il consenso loro il Podestà nulla poteva proporre, mentre poi ciò permesso era loro anche dissenzienti il Podestà ed i Giudici. A loro spettava la nomina degli Ambasciatori del Comune, quella dei Sindaci o Procuratori, dei Custodi delle Porte e dei Castelli, non che de' Consiglieri di Credenza. Ad essi erano affidate le sostanze del Comune; ed essi potevano tirar Mandati al Massaro fino alla somma di cento soldi, ossia cinque lire per volta.

A compimento di questo paragrafo valga recare un antico Sigillo del Comune, impresso in carta nel 1493 sopra una membrana dell' anno 1492 che vedesi nell' Archivio Capitolare, nel quale è rappresentato l' Arco in forma di Porta Urbana sopra il Ponte (avvegnachè questo sia di soli tre Archi) con intorno il motto ARIMINVm MITTIT QVOD PRESENS PAGINA PAnDIT, e con AR-CVS in due nessi ai lati del primo, PONs fra i piloni del secondo. Sigillo che, a giudizio del Battaglini da cui fu pubblicato nelle *Memorie sulla Zecca di Rimini*, p. 190, 341, dee avere origine molto anteriore all' anno segnato in quella membrana, ed appartenere alla prima metà del Secolo XIII

(6) Battaglini, *Zecca* p. 175, 181.

per la perfetta analogia sua coi Sigilli adoperati in quel tempo dalle città vicine, Urbino, Pesaro, Fano, ec.

Queste cose premesse sul Comune riminese del Secolo XIII, ci farem ora ad esporre la Serie de' suoi Podestà, e degli altri principali Magistrati quanti ci è avvenuto di trovare nei Documenti di questo Secolo.

§. 2. *Serie dei Podestà di Rimini a tutto il Sec. XIII; con menzione degli altri Magistrati principali del Comune.*

Se la Serie presente dei Podestà, che qui furono a tutto il Secolo XIII, non sarà interissima come avrei pure voluto; mi è dato almeno poterti assicurare, o Lettore, come io l' abbia ridotta molto più piena che non fu negli scritti di quelli che m' han preceduto, non ostante lo avervi dovuto togliere più di un intruso. E forse chi sa la non sia anche più intera di quello ci possa parere; potendo darsi benissimo che, se ci fossero pervenuti altri documenti, non trovassimo chiuse più lacune per coloro stessi

che sedettero agli anni prossimi; rifermati cioè più volte come fu non insolito a praticare. Così ti potessi dar piena quella delle altre Magistrature composte di cittadini, i quali, avendo travagliato al reggimento della patria, ben meriterebbero che i loro nomi passassero alla ricordazione de' posteri. Ma oltre che i documenti visti non ci hanno offerto di più, l'ufficio di costoro essendo stato a tempo brevissimo fa sì che il maggior numero ne vada perduto. Ti giovi intanto il ricordo di questi pochi.

Anno

1199. ALBRIGITTO. Ricorre in Documento del 4 maggio.

Guido di Giovanni Duca, Giudice del Podestà.

1200. GUMBERTO. Lo si trova a' 3 di dicembre.

..... ROLANDO di Rodolfo Guarini.

..... GERARDO bolognese.

Per questi primi quattro Podestà, che appartengono al Secolo XII, vedi che si è detto nel Volume precedente alle p. 395-396. Per la lacuna che segue fino al 1204 è a dire che verrebbe a restringersi per chi accettasse nel 1202 quel *Guido Geremei di Rambertino* supposto Podestà di Rimini dal Savioli. Intorno al quale vedi la Nota 2, §. 1 del Capo antecedente La restringerebbe del pari chi accettasse allo stesso anno quel *Diotisalvi Cappello*, che ci verrà in Serie al 1218. Ma è da avvertire che, scontrate le citazioni del Paci, del Clementini, e del Villani, ho trovato che ei fu posto all' unico appoggio dell' atto 19 ottobre 1202, che è qui in Appendice n. III; nel quale osserverai, il nome di costui non essere che in fine, ove il Notajo Benno, che pose l'atto in forma pubblica traendolo dai Protocolli di Pietro suo padre, dice di esserne stato autorizzato da *Diotisalvi Cappello Podestà di Rimini*. Lo che come prova che ciò avvenne più anni dopo il 1202, così può benissimo essersi operato anche dopo il 1218, nel quale per altri documenti è provata la Podesteria del Cappello.

1204. MADIO, o Maggio, da Bologna. Quel desso, che per attestato del Tolosano fu Podestà di Faenza nel 1201, e che secondo il Savioli fu de' Carbonesi, Famiglia

guelfa di Bologna, tenne la Podesteria di Rimini nel 1204, come fu visto ai §§. 4, 5, e 6 del Capo antecedente (1). È ignoto da quanto tempo ci fosse venuto; ma è certo che fu confermato pel 1205, assicurandocelo tutti gli atti che riguardano la contesa de' confini co' Cesenati. Come poi miseramente fu morto, terminato l' ufficio, del pari fu detto al §. 6. Ignoti ci sono i Giudici ed il Milite del suo seguito; solo essendoci venuti i nomi di *Fradalberto* Notajo, e di *Guiberto Rubeo*, che furono a parte della sua disgrazia (2)

Probabilmente fu costui fra i Consoli di Bologna agli anni 1187, 1191, che trovi nel Ghirardacci, e nella Cronaca presso il Muratori (3), sebbene appellato scorrettamente *Mario* e *Maso de' Carbonesi* (4).

1206. ALBERTO da Casale. Gli Atti dell' aprile e del maggio, che vengono qui in Appendice ai n. XII, XIII, XIV, XV, ci fanno sapere chi ci fu Podestà in questo anno, almeno pel primo semestre. Ignota per altro ne resta la Corte. Per ciò poi che fece puoi vedere il §. 6 del Capo antecedente. Il Dolfi lo reca per primo nella bolognese famiglia Casali; e lo dice Podestà di Rimini nel 1205. Non ne reca prove; ma potrebbe essere stato eletto, od anche venuto, ad anno cadente.

Probabilmente erano del Consiglio di Credenza, o almeno principali del Municipio crederemo que' nove, che assieme col Podestà e con Ubaldino dal foro Console de' Negozianti, andarono a Bologna per comporsi con quel Comune sulla uccisione di Madio. Furono: *Giacomo di Gargano*, *Aspino*, *Oradino*, *Cittadino*, *Marco*, *Bonaccolto*, *Martino trevigiano*, *Brazaliano degli Omodei*, *Ugolino Valentini*. App. n XII.

1207. ALBERTO Antico s' appellò il Podestà che qui sedeva a' 25 giugno, nel qual dì stipulò pel nostro Comune

(1) Tolosanus, Cap. CXXV. Savioli. *Annali Bol.* T. III. *An.* 1204, 1205, 1206, T. IV. p. 278, 280, 281, 283; T. V. p. 60. Tonduzzi.

(2) Appendice n. V, VI, VII, IX, XII, XIII, XIV, XV.

(3) Rer. It. Script. T. XVIII.

(4) Vedi anche il Dolfi *Cronologia delle Famiglie nobili di Bologna.*

in Concordia coi Fanesi. App. n. XVII. Lo crederei soggetto distinto dal precedente, sebbene confuso con esso dal nostro. Nessun' altra memoria ci resta però nè di lui, nè di sua Corte.

Anche que' sei primi notati in quell' atto subito dopo il Podestà formarono particolare Magistratura, o fecer parte del Consiglio piccolo. Essi furono *Guido Rainaldi*, *Giovanni Caliamni*, *Arimino di Nicola*, *Pultrone de' Montebelli*, *Gualfredo*, *Iuvanesio*, *Alarone*.

1208. EGIDIO da Corte nuova. Ha ricordo nel Documento del 17 aprile in Appen. n. XVIII, pel quale il Comune fu investito per cento anni di un terreno presso le scale del Palazzo pubblico, spettante alla Chiesa di S. Silvestro. Ebbe titolo di Conte. Ma nulla ci è pervenuto sulla sua Corte. Forse continuò in uffizio qualche altro anno; nel qual caso verrebbe a restringersi la lacuna che segue. Di che puoi avere indizio più sotto.

Nel citato Documento sono espressi col titolo di testimoni *Orodino* e *Baldinetto* Giudici, *Aspino*, *Gualengo*, *Giacomo* Tabellione, *Erro* da Bologna, *Caucolo*, *Lazzaro Piccoli*, *Guido Signorelli*, *Ugolino Valentini*.

1214. GILIOLO da Sesso. *Giovanni de Mandra* suo Giudice in civile. Consta ciò per atto del 6 febbrajo 1214 visto dal Card. Garampi nell' Archivio di Scolca, contenente donazione fatta nel gennajo innanzi in favore dell' Ospedale di S. Spirito, ma insinuata negli atti pubblici il dì anzidetto alla presenza *Dni Zilioli de Sesso Arim. Pot. et ejus Judicis Iohis de Mandra.*

Lo stesso Porporato vide nel Registro degli Istrumenti della Cattedrale un Precetto del Vescovo Ventura sotto l' anno medesimo, pel quale intimava al Comune, e per esso *Giliolo Pot. Arim.* perchè facesse condurre *aquam Quaranesii* nella chiavica fatta costruire dal Conte Egidio (il Podestà precedente) affinchè non danneggiasse la fossa dei Molini del Capitolo.

Crederò che costui sia quel *Giliolo Sessio da Reggio*, che fu Podestà di Bologna nel 1209, e Pretore d' Imola

nel 1213. Forse continuò nell' uffizio anche nell' anno appresso. (5).

1216. OTTONE da Mandello, Milanese. Gli Atti del 18 marzo, 4 aprile, e 2 dicembre, assicurano che sedè l' anno intero. Fu persona di molto credito; e quanto giovasse l' opera sua nella guerra contro i Cesenati fu visto ai §. 9 10 e 11 del Capo precedente. Malaspina lo dice *Otto della Mandella di Milano*, città guelfa. Passò Podestà a Firenze nel 1218; e vi tornò nel 1230. Nel 1219 fu alla Podesteria di Arezzo. Nel 1221 dal Card. Ugolino Vescovo d' Ostia fu messo Podestà in Piacenza. Nel 1222 fu capo dei nobili fuorusciti di Milano, poi fu Podestà in Padova nel 1225, 1231, e 1235; e in quest' ultimo anno prestò il giuramento nella Lega Lombarda. Nel 1236 con molta lode fu Podestà a Vercelli. Lo credo il medesimo che fu Podestà in Bologna nel 1241 (6). Forse restò qui anche nel 1217.

Quell' *Antonio Tarentino* Capitano delle milizie riminesi, che fu di presidio al Girone di Santarcangelo, può essere stato il Milite condotto da lui. App. n. XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV.

Quegli otto descritti in principio nell' Atto Consigliare del 18 marzo, cioè *Marabutino*, *Peppo de' Rubei*, *Rostolo*, *Ugolin di Guelfo*, *Surleone*, *Brazalliano*, *Parcitade*, *Giovanni Ravignano*, furono probabilmente del Consiglio piccolo: e così opinerei de' quattro, che a distinzione degli altri ginrarono la convenzione co' Cesenati; *Riale Rinaldi*, *Enrighetto* Tabellione, *Surleone*, *Palmirolo*. n. XXIV.

1218. DIOTISALVI Cappello. Nei Documenti lo trovi a' 13 novembre. Era da Pavia. E Mr. Villani ricorda *Villano* suo Giudice, e Vicario. App. n. III, XXVIII, XXIX.

Del 1222 coi Pretori di Parma e di Cremona a nome

(5) Ghirardacci, p. 113. Vasi, p. 268.

(6) Malaspina, Cap. 107, 117. Paolin di Piero. Muratori *R. I. S. T. XXIV*, p. 839. Id. *Annali* 1221, 1222. Id. *Ant. M. Aevi*, *T. IV*, p. 333, 1130, 1132. Mandelli - *Il Comun di Vercelli*; nell' *Arch. Stor. Ital. Nuova Serie*, n. 15, p. 166. Ghirardacci, p. 163.

del Legato imperiale comandò al Pretor di Bologna, levasse l' assedio da Imola. Vedi che fu ghibellino (7).

Crederei pure formassero il Consiglio piccolo di novembre que' nove segnati ne' Documenti XXVIII, e XXIX: *Marabutino*, *Gibaldo*, *Guiscardino*, *Marco de' Pecci*, *Tedelgardo*, *Gruerio*, *Rigetto*, *Raimondo*, *Giovanni Villico*.

1219. BENINO Cappello. Una scheda del Card. Garampi assicura che in Atto del 1 dicembre nell' Archivio del Mon. di S. Marino lesse *Dns Beninus Capell. Pot. Arim.*

1220. GUGLIELMO Amato. Villani, p. 149, lo dice da Cremona. Lo trovi in App. n. XXXI, XXXII del 3 giugno e 1 ottobre, ove hai anche il nome di un suo Giudice e Vicario in civile, che fu *Giovanni Medaglia*. Probabilmente sedè anche l' anno appresso: poi vedi al 1228.

Que' tredici nominati in App. n. XXXII componevano come vi è espresso, il Consiglio di Credenza di quel mese. *Bartolino* e *Bianco* Tabellioni, *Guido Marinello*, *Giovanni di Lazzaro*, *Caloiane di Pietro Lisa*, *Tedelgardo*, *Gruerio*, *Aspino*, *Tassone*, *Rustico di Martin rustico*, *Giambono di Bonfiglio*, *Martino Trivigiano*, *Alberico Scannabecchi*.

1222. GHERARDO Rolandini. L' Atto consigliare del 17 agosto, in App. n. XXXIV, ci fa sapere, che costui fu il Podestà nostro almeno pel secondo semestre; che in quel dì egli era assente; e che suo Giudice e Vicario fu *Ugolino Presbiteri*. Dovrebbe essere quel bolognese, che fu Pretore di Reggio nel 1202, 1203. Un Gerardino Rolandini fu tra i testimonj ad una sentenza pronunziata in Bologna nel maggio 1204. Del 1207 Gherardo di Rolandino fu Podestà di Faenza: e un Gerardo Rolandini fu presente all' atto Consigliare di Bologna del 26 gennajo 1224. Il Savioli lo appella Gerardo di Rolandino Galluzzi (8).

In quel Documento tredici del Consiglio di Credenza furono espressi per nome: *Surleone*, *Calojanne di Pietro Lisa*, *Parcitade*, *Bocca di ferro*, e *Leone* suo fratello,

(7) Ghirardacci, p. 140. Savioli. Righi, *Annali di Faenza*, p. 192.

(8) Ghirardacci, p 109. Tonduzzi. Anno 1207. Muratori, *Ant. M. Aevi*, *T. IV*, p. 214, 383. Savioli, T. V, e App. 26 gen. 1221.

Cittadino minore, *Sena Bonaccolti*, *Pietro Lione*, *Palmirolo di Guido Cittadini*, *Guido Marinelli*, *Monaldo* Giudice, *Tedelgardo*, *Rainerio* Giudice.

1224. SUZZO Coleoni da Bergamo. Lo trovi a questa Podesteria a' 27 gennajo del 1225. Appen. XXXIX. Ma per lo meno vi dovea esser venuto l'anno avanti, perchè sappiamo che costui, preso dall' Interdetto al quale fu quello fu sottoposto il Comune, ebbe a recarsi poi a Roma per l'assoluzione. In ciò occorsegli spesa, e n' ebbe danno; di che domandò, e ottenne rifazione in lire 50 di Ravenna, come consta da sua quietanza al Comune a' 27 novem. 1229, mentre era Podestà di Ravenna. Condusse il Milite, di cui non ci è pervenuto il nome; due Giudici, de' quali uno fu *Uberto di Gisalba*, che morì in uffizio quì in Rimini: ed un Notajo che fu *Martino Melii* (9).

Nel gennajo 1225 il Consiglio piccolo forse dovea comporsi di quei dodici che furono espressi per nome nell' Atto citato qui sopra: *Oldo di Ramberto*, *Ugo di Carpegna*, *Marco de' Pecci*, *Monaldo di Martin trivigiano*, *Ugo Zambelli*, *Tedelgardo* Giudice, *Rainerio* Giudice, *Martino Marnelli*, *Atto di Giovan ravignano*, *Giovanni Randuini*, *Giovanbuono da Pusterla*, *Bentivegna* di piazza maggiore.

1225. ALBRIGHETTO Pandimiglio da Trivigi. Fu Podestà nel secondo semestre; e ci è offerto precisamente nell' assoluzione, che fu conferita al Comune e Consiglio di Rimini a' 22 novembre. Appen. n. XL. Era stato Podestà di Bologna nel 1218, e di Pisa nel 1221 (10).

1226. INGHIRAMO Macreta, o da Macreta, da Modena. Al §. 19 hai veduto che gli avvenne: e il dispaccio pontificio, in Append. XLIII, prova che il suo governo fu tra il 1226, e il 1227. Forse costui fu quell' *Inghiramo Macreta da Modena* Podestà in Mantova nel 1218, e secondo la Cronaca di Paolin di Piero, in Firenze nel 1224 (11).

(9) Appendice, n. LII, LIII.

(10) Ghirardacci, p. 124. Savioli. Ronconi *Stor. Pisana* nell' *Arch. Stor. It.* T. VI, P. I, p. 1.

(11) Muratori, *Ant. Med. Aevi*, T. IV, p. 112. *Arch. Stor. It. Nuova Serie*, n. 2, p. 31.

Forse fu de' Roberti da Reggio, de' quali un Roberto e un Guido furono Podestà di Padova nel 1275, 1276 (15).

Nel menzionato Documento LXVII restano i nomi di diciotto cittadini, che dovettero comporre il Consiglio piccolo in settembre: *Marco de' Pecci*, *Enrighetto* Viceconte, *Surlione maggiore*, *Buona causa Parmigiani*, *Rainerio de' Soprapari*, *Martino Marinello*, *Leone degli Omodei*, *Tolomeo de' Vargaglialtri*, *Bartolo di Giovanni Calliani*, *Pietro Rubei*, *Domenico Tizzoni*, *Pegorile*, *Dottolo Mirabutini*, *Bonaccorso* Giudice, *Benno* Giudice, *Rostolo*, *Gualfredotto*, e *Cataldo* Notajo.

In ottobre: *Rainerio* Giudice, *Enrighetto* Viceconte, *Benno* Giudice, *Marco* Giudice, *Martino Trivigiano*, *Martino Marnelli* Giudice, *Nicola* Notajo. App. n. LXVIII, LXIX.

1233. NICOLO' da Doara almeno dal 15 giugno al 6 dicembre. Di lui ha ricordo anche l' Olivieri nelle *Memorie di S. Tommaso in Foglia*, p. 146. Sua Corte fu: *Alberto* Milite, detto anche Socio e Vicario: *Teboldo de' Teboldi*, e *Melio* Giudici, detti anch' essi Vicarii. App. dal n. LXXI al LXXX. *Enrico* Notaro. LXXVII.

Nel giugno sedevano nel Consiglio piccolo *Marco*, *Enrighetto*, *Buonacausa*, *Gualfredotto*, *Cataldo* Notajo, *Alberghetto Cittadini*, *Benno*, *Rainerio da Secchiano*, *Rainerio* Giudice, *Martino Marnelli*, *Martino Trivigiano*, *Pietro Leoni*, *Boccadiferro*, *Ugolino Ravignano*, *Giovanni Rodolfi*, *Andrea Taviani*, *Palmirolo di Guido Cittadini*.

In luglio: *Marco de' Pecci*, *Rainerio da Secchiano*, *Cataldo* Notajo, *Cittadino* Notajo, *Giacomo d' Uomo Sampieri*, *Bajalardo*, *Martino Gruamonte*, *Rainerio da Pusterla*, *Ugolino Piccino* Notajo, *Peccio Rostoli*, *Andreazzolo* Notajo, *Offredo Balduini*, *Palmirolo de' Rossi*, *Leoncello di Surleone*, *Attone Ravignano*, *Benno* Giudice, *Bartolo di Giovan Calianni*, *Leone Calianni*, *Rainerio di Ugolin Ridolfi*, *Tommaso* Giudice, *Leone degli Omodei*, *Bartolo Abbrazzalarte*.

(15) Murat. l. c. p. 1146.

In settembre: *Buonconte*, *Ugo di Carpegna*, *Gualfredotto*, *Rainerio* Giudice, *Pierleone*, *Guiscardino*, *Palmirolo de' Rossi*, *Palmirolo Cittadini*, *Bonaccorso* Giudice, *Ramberto di Giovan Malatesta*, *Rainerio* Giudice *di Ugolin Rodolfi*, *Damiano della Nonna*, *Offredo Balduini*, e *Berardo Randuini*.

In novembre: *Buonconte*, *Ugo di Carpegna*, *Andrea Taviani*, *Ugolino Parcitadi*, *Martino Marnelli*, *Gualfredotto*, *Guglielmo d' Enrighetto*, *Rostolo*, *Damiano della Nonna*, *Palmirolo de' Rossi*, *Guiscardino*, e *Marco Pecci*.

In dicembre: *Buonconte* e *Taddeo* suo fratello, *Ugo Conte di Carpegna*, *Bessazone de' Berardini*, *Marco de' Pecci*, *Rostolo*, *Enrighetto* Viceconte, *Bartolo di Giovanni Cal.*, *Martino Marinello*, *Tommaso* Giudice, *Riziolo de' Rondi*, *Fabro da Montefabri*, *Guiscardino*, *Tolosendo d'Andrea Rigino*, *Giovanni di Brazaliano*.

1234. SUZZO Coleoni da Bergamo la seconda volta pel primo semestre. Ciò secondo Mr. Villani, p. 159, il quale per altro non reca nè cita alcun documento.

1234. ROLANDO Rubei da Parma. Ben di costui fa menzione adì 30 novembre 1234 l'atto in App. n. LXXXI nel quale trovi pure *Ugolino Grotto* suo Milite; *Armanno* e *Egidio Grasso* suoi Giudici; *Polo* e *Aicardo* Notai; non che *Lambardano* Milite di Giustizia. Poi nel Doc. CXXXVII hai *Rolandum Dni Hugonis Rubei*. Il Savioli ci fa sapere che un Rolando Rosso da Parma fu Pretor di Bologna nel 1200. La distanza di 34 anni non mi farebbe troppa difficoltà per crederlo la persona medesima. Un Rolando Rubeo pure da Parma fu Podestà di Modena avanti il 1220 (16).

1235. PAOLO Traversari. La Podesteria riminese di questo notissimo guelfo Ravennate risulta dal Documento in App. LXXXII, e dall'altro n. CXXXVII, che non portano anno: ma per le cose dette al §. 38 deve fissarsi al 1235. Sappiamo d'altronde dal Muratori che egli morì nel 1240; sicchè sta bene se qui fu cinque anni innanzi.

1236. GERARDO Raogoni da Modena. M. Villani lo

(16) Murat. *Ant. Med. Aev. T. II*, p. 706. *T. IV*, p. 130.

reca sotto il 19 giugno di quest'anno : ma al solito senza appoggio di documento. Per altro l' Interrogatorio del 1279, in App. n. CXXXVII, tuttochè non ponga l'anno, ci assicura della Podesteria riminese tenuta da lui.

Un Gerardino Rangoni fu tra i Modanesi nella Società contratta nel 1218 tra Modena e Parma ; fu Podestà di Siena nel 1231 e 32 ; e dovea esserlo di Mantova nel 1241 (17).

1237. BERNARDO da Enzola. Due Atti lo ricordano colla sola iniziale *B. de Inzola*, e *B. de Henziola*. Il primo, senza indicazione di giorno, è pubblicato dal Fantuzzi T. V, p. 169 : il secondo, del 24 giugno, fu visto dal Garampi nell' Archivio del Monastero di S. Giuliano, ove ne vide pure un altro del 20 dicembre con intero *Bernardus de Inzola*. In quel di giugno è ricordato pure *Oddo de Raganzola* suo Giudice. Ignoto è per quanto durasse in ufficio, e chi gli fosse Successore. Un Bernardo *de Unzola* fu Podestà di Fuligno nel 1246 ; e un Gerardo *de Enzola* fu Podestà di Reggio nel 1240. Dovea essere da Parma, avendosi un Gerardo *de Inzola* al 1168, un Guido e un Gerardo *de Intiola* al 1212, e un Tommaso *de Unzola* al 1274, tutti di Parma (18).

1239. MALATESTA dalla Penna ; il padre di Malatesta da Verucchio. Il ch. Conte Gaetano Battaglini scrisse che costui giunse alla Podesteria riminese (primo ad ottenerla fra i cittadini) negli ultimi mesi dell' anno, per ajuto della parte ecclesiastica. In fatti non ho altro ricordo di lui come Podestà, se non nel Documento in App. n. LXXXIV del 15 novembre, ove è contenuto un precetto che *Bonaccorso* Giudice suo fece a Forzano Rettore dell' Ospedale di S. Spirito perchè togliesse certa chiusa, che impediva a scendere nell' Ausa certe acque, le quali scorrevano presso una torre appellata *pupesci*. Continuò forse nella Podesteria lo stesso Malatesta anche più anni, o vi successe

(17) Murat. *Ant. M. Aevi*, T. IV, p. 352. Archivio Stor. Ital. App. Fas. 20, p. 52: N. S. Disp. 2, p. 35.

(18) Murat. *ib.* T. II, p 281 ; T. IV. *Frag. Hist. Fulg.* ivi, p 265. Savioli, Vol. V, p. 165, 486.

qualcuno fin qui non conosciuto? Ma non sarebbe meraviglia, se in tempi sì pieni di sconvolgimenti civili la Podesteria potesse anche per qualche poco esser rimasta sospesa.

1243. MONTEFELTRANO da Jesi. A' 17 febbrajo costituì suo Vicario un tal *Filippo* suo Giudice, il quale si trova in uffizio a nome del Podestà assente anche nell' Atto Consigliare del 13 dicembre. Appendice n. LXXXVI, LXXXVII. Ignota la fine del suo governo. *Barone*, *Andulluccio* e *Clario* Notari, Ufficiali della Curia.

1245. TADDEO Conte di Montefeltro e d' Urbino. Lo ricavo da una Scheda del Card. Garampi sotto il 15 di febbrajo, restando ignoto il principio e la fine del suo governo. Anche questi avea la cittadinanza di Rimini.

1247. MALATESTA dalla Penna un' altra volta; e dicono che l' anno appresso morì. L' Antonini assicura che fu il padre del da Verucchio (19).

1248..... Succeduta la rotta di Federico a Parma, sappiamo dagli Annali di Cesena che il Podestà di Rimini tramò brutta insidia a Malatestino, cioè al da Verucchio. Vedi tutto questo al §. 45 del Capo precedente. Sedè adunque in questa Podesteria fino al 16 aprile 1248 un caldo ghibellino, il nome del quale ci resta ancora a sapere. Allora la reggenza della città venne alle mani di Malatesta, che per altro non pare assumesse nè titolo nè ufficio di Podestà, essendo appellato nel Breve di Innocenzo IV solamente *Milite*, cioè Capitano; tal che resta ignoto se e chi fu sostituito al deposto. Appendice n. LXXXIX.

1249. UGO Conte di Carpegna. Anche questo guelfo era ascritto alla cittadinanza di Rimini. Potrebbe essere stato eletto fin dall' anno innanzi; ma noi sappiam solo che sedeva il dì 10 marzo 1249, assicurandocelo l' Atto Consigliare, che trovi in Appen. n. XCII, il quale ci offre anche *Deumelde de' Lorenzi* suo Giudice ed Assessore.

1251. MONFERRATO Bracciaferri. Così Mr. Villani, p. 161; ma senza Documento: e noi non ne abbiam alcuno.

(19) Antonini, *Supplem. alla Cronaca di Verucchio* p. 48. Clementini p. 458.

1252. ACCARISIO degli Accarisii. A' 14 febbrajo nel Consiglio di Rimini costituì Procuratori del Comune Cataldo e Gambancerro per confermare il Compromesso fatto nell' Arcivescovo di Ravenna sulla rappacificazione delle parti. Appendice XCVI in fine. Il Clementini, oltre averlo appellato a p. 469 *Accorso degli Accorsi*, lo disse anche riminese; mentre il Vecchiazzani, p. 190, lo disse da Forlimpopoli. Ma trovansi Accarisii in Rimini e altrove.

Mr. Villani assegna a quest' anno la istituzione di due Capitani del Popolo, *Martino Antaldi*, e *Rainerio Lazzari*. Ma secondo il solito non reca nè cita Documento.

1253. TRASMONDO da Fano: GIOVANNI d' Andrea. Non è senza esempio di altri luoghi che due Podestà sedessero ad un tempo. Vedi il §. 48 del Capo precedente.

Per costoro è a citare una Scheda del Card. Garampi che reca un Atto del 17 maggio 1253 visto nell' Archivio di Scolca, pel quale *Mainetto* da Osimo Giudice del Comune di Rimini, *tempore podestarie Dominorum Johannis Andree et Transmundi*, ordinava ec. Anzi Trasmondo scorgesi fin dal 2 marzo nel Fantuzzi, T. III, p. 307. Il Delfico poi nelle *Memorie della Rep. di S. Marino* n. *VI* recò un Atto stipulato in Rimini adì 22 luglio 1253 fra i Sammarinesi e Taddeo di Montefeltro, cui fu presente *Trasmundus de Fano Arimini Potestate*, e con esso fu pure *Mainettus Judex Comunis Arimini*. Per ultimo il Fantuzzi ne recò un altro dell' ultimo dicembre, nel quale Giovanni d' Andrea e Trasmondo *Potestotet Arimini* costituirono Procuratori del Comune Tolosendo Gambancerri e Leone Boccadiferro. App. n. IC in fine. Costoro adunque sedettero tutto l' anno; e per ciò non sapremmo come possa aver posto quel *Bondi del foro* introdotto dal Clementini, p. 470, al cader di questo anno, nè come Podestà che cessasse, nè come nuovo che entrasse, perchè troviam poi *Alamanno* in gennajo.

L' atto del 22 luglio citato qui sopra fu celebrato nel Palazzo del Comune; e per ciò non ci sembra senza qualche probabilità che coloro i quali si leggono in qualità di testimonj dopo il Podestà ed il Giudice, fossero del Consi-

glio piccolo di quel mese. Furono, *Ugolino di Giacomo Letone*, *Bentivegna dalla piazza*, *Palmirolo de' Rossi*, *Guido di Giovanni Imolese*, *Rainerio* Notajo, *Davanzato* Mercatore, *Gallo* Notajo, *Giovanni da Secchiano*, *Benvegnato* barbiere, *Domenico di Giacomo Viscardini*, *Taddeo* Notajo, *Bonacausa Zanini*.

1254. ALAMANNO dalla Torre, Milanese. Lo ricorda l'Atto Consigliare del 21 gennajo, ove hai anche *Matteo de' Rodaldi* Vicario suo. App. n. C, CXXXVII. Mr Villani gli diè Socio *Taddeo* da Montefeltro, citando il documento anzidetto, nel quale lo cercai invano. Fu Podestà di Bologna nel 1253, di Firenze nel 1255, e di Pisa nel 1258 (20).

Capitani del Popolo: *Berardo Randuini*, *Gualtiero Callonni*, *Offredo Balduini*, *Bajalardo Zacone*. App. n. C.

1255. GALVAGNO da Lendinara. Fu visto dal Garampi in atto del 15 gen. nell' Archivio di Scolca: poi vedi in App. n. CIV. In fine altra Scheda garampiana lo mentova adì 6 settembre assieme con *Rainaldo* da Modena suo Giudice e *Filippo* Notajo. È pure fra i ricordati nell' Interrogatorio del 1279, App. CXXXVII. *Giacomo* detto *Sotio Pot.* è con *Rainerio da Lauditorio* e *Biondo* Giudici in App. n. CIII.

1256. RICCARDO Villa, Milanese. Anche questi è nell' Interrogatorio anzidetto; ma più precisamente in App. n. CVII del 14 nov. 1256, ove trovi ancora suo Notajo *Boraldolo de osenago* Milanese. Fu Podestà di Bologna nel 1250, e 1255; di Pisa nel 1257 e 1259; Capitano del Popolo in Bologna nel 1269 (21).

Capitani del Popolo: *Martino Canonici*, e *Peppo*. Ivi.

1257. BONIFAZIO da Canossa da Reggio. Paulucci segnò la Podesteria riminese di costui a quest' anno citando una pergamena del Capitolo, che oggi in quell' Archivio non ho trovato.

Un *Bonifatius de Canossa de Regio Pot. Mantuæ* s' incontra all'anno 1251 nell'*Arch. Stor. It. Nuova Serie*, *Disp.* 2, p. 37.

Giovanni da Castello uno de' Cap. del Popolo. Ap. n. CVIII

(20) Ghirardacci, p. 184. Savioli. Ricordano Malaspini, Cap 157.

(21) Murat. *Ant. M. A. T. IV*, p. 405. Roncioni, *Stor. Pisane*, nell Arch. Stor. T. VI. Ghirardacci, p. 179, 186, 214. Savioli.

1238. IACOPO o Iacopino Rangoni da Modena. Questi pure è fra i dodici del Doc. n. CXXXVII: e noi lo poniamo a quest' anno seguendo il Clementini, p. 478, e Mr Villani, che a p. 166 lo segna sotto le idi di luglio.

Un Giacomino da Rangona fu Podestà di Siena nel 1237. Un Iacopino Rangoni da Modena fu Podestà di Fuligno nel 1245. Nel 1247 militando con Guglielmo suo nipote sotto il Re Enzo si ritirò dall' assedio di Parma, e per ciò venne bandito da Modena assieme co' Guelfi. Nel 1248 fu coi Modanesi che a' 2 di ottobre promisero al Comun di Bologna la conservazione del Castello di Nonantola, e tra quelli che a' 16 ne dettero gli ostaggi. Fu Podestà di Firenze nel 1259 all' uso Fiorentino, cioè 1260. Nel 1264 fu tra i testimonj alla elezione del Marchese d' Este in Rettor di Ferrara. Era in Mantova nel 1268; e per ultimo parla di lui il Muratori all' anno 1271 (22).

. . . . TEBALDO da Montelupone. Un atto rogato a' 9 gennajo 1255 da Severo da Morisano in pergamena dell' Ospedale del Terzo, ora presso di me, ha in calce la dichiarazione che fu messo in forma pubblica da Graziano del fu Salimbene, cui furono consegnati i protocolli di quel Notajo per autorità di Tebaldo da Montelupone *olim* Podestà di Rimini. Lo che deve esser seguìto dopo l' agosto del 1257, nel qual mese quel Severo rogava ancora. Trovo inoltre che qualcun altro dei protocolli medesimi, all' effetto stesso di porsi in forma pubblica, fu consegnato al Notajo Arimino del fu Giovanni da Cremona e al nominato Graziano di Salimbene per autorità di Malatesta *olim* Podestà di Rimini, come è segnato a piè di altra pergamena del 16 novembre 1255. Per le quali cose ho creduto di dover dar posto quì alla Podesteria di Tebaldo, perchè vicina a quella di Malatesta. La crederei del 1260.

1261. TADDEO Conte di Montefeltro e d' Urbino. Co-

(22 Archivio Stor It. Fasc 20, App p 32 N S Disp 2, p. 45. Murat. *Ant. M. Aev. T. IV Chron. Fulgin.* ivi, *p.* 724. M. *Annali* 1247. Cronaca di Paolo di Piero. Savioli, T. VI, p. 255, 255

stri, come visto fu al §. 52, risulta dall' atto citato dal Villani, onde furono qui introdotti gli Umiliati per l' arte del lanificio.

1262. MALATESTA da Verucchio. Da più pergamene viste nei nostri Archivj dal Garampi, precisamente del 4 aprile 1262, degli 8 giugno e 14 dicembre 1263, non solo si ha certezza della Podesteria esercitata da Malatesta nell' intero biennio, ma si conoscono ancora i suoi Giudici, che furono *Rasolino* e *Alberto* de' Tebaldi Vedi anche il Documento n. CXI dell' Appendice; e vedi il Battaglini, *Saggio*, p. 35. Per ciò che operasse vedi il §. 55 del Capo antecedente.

1264. BONIFAZIO da Canossa *Marescalcus Papæ*. Mr Villani, p. 168, ci assicura della Podesteria di costui a quest' anno: anche qui senza Documento.

1265. TADDEO Conte di Montefeltro Podestà un' altra volta. App. n. CXVI. Da una Sentenza inserta in Bolla di Clemente IV, vista dal Garampi nell' Archivio dei Lateranensi di Rimini, pronunziata nel 1263 e ridotta a pubblica forma nella Podesteria del Conte Taddeo Novello, apparisce che suo Giudice fu un tale *Oddone*. E poichè lo stesso Garampi vide pure nei Registri degli Istrumenti del Monastero di S. Giuliano, Libro B, un Precetto dato dal Giudice medesimo nel marzo 1266, può argomentarsi che Taddeo abbia continuato nella Podesteria anche questo anno. Per ciò che fece, vedi il §. 55.

1267. MALATESTA da Verucchio. Niun riscontro positivo trovo di questa Podesteria; ma per ciò che fu osservato al §. 56 del Capo precedente non sarebbe, per mio avviso, destituita di qualche indizio.

1270. IACOBUCCIO Rubeo. È Mr Villani, che a p. 171 de' suoi Mss. ci fa memoria di costui a quest' anno; senza citazione per altro di alcun Documento. Potrebbe essere quel *Iacopinus Rubeus* da Parma, Podestà di Mantova nel 1263 (*Arch. Stor. Ital. N. S. Disp.* 2, *p.* 39).

L' Amiani a p. 217 della *Storia di Fano* dice che a quest' anno fu eletto Podestà di Rimini Gambetello da Fano; e cita il Clementini, non badando che questi a p. 182 ricorda il

Gambetelli qual *Governatore* di Rimini che a tempo di PP. Clemente ebbe levato dalla Segreteria pubblica e portato a Roma parecchi Rogiti del 1271. Precisamente ci fu Governatore nel 1594, 1595, pontificando Clemente VIII.

1271. GILIOLO da Lasenaza da Genova. Il Documento posto qui in Append. n. CXXVIII ci assicura che costui sedeva in questo ufficio adì 15, e 16 di agosto. Poi in pergamena del 2 ottobre in Gambalunga si ha ricordo di un Giudice suo *Albertus de Arimundis Iudex Comunis Arim. tempore Dni Zilioli de Seraza Pot. Arim.* Mr Villani lo appellò *Giliolus de Senarega Januensis*. Che fosse da Genova lo dice espresso il Documento citato.

Capitani del Popolo, *Bugna d' Ugolin Nicola*, *Michele di Guido Tuba*, *Bartolo Billato* Notajo, *Cataldo Cataldi*.

Capitano di parte imperiale fino al luglio fu *Ugolino de Ferro de Sesso* da Reggio. Vedi a p. 123.

1275. MALATESTA. Qui segue altra lacuna, entro la quale Paulucci pose Malatesta, citando una pergamena del 9 gennajo nell' Archivio Capitolare, che ora non ho trovata.

1276. ERMANNO da Sassoferrato. Lo trovi a questa Podesteria in quell' Atto Consigliare del 14 gennajo ove hai anche i nomi di due suoi Notai, *Rigone* e *Angelino*. Deve essere quell' Ermanno da Sassoferrato, che hai visto in nota a p. 132. Capitani del Popolo: *Biagio* Notajo, *Giovanni* dal Poggio, *Fuscolo* Merciajo. Ap. n. CXXX.

1277. GUIDO da Romena Conte Palatino. Una Pergamena della Gambalunga lo ricorda al 10 di settembre del 1277. Poi vedi la nota a p. 132: e in Appendice lo trovi al 27 luglio 1278. Suo Notajo *Andrea Bonajuti* da Empoli vecchia. App. CXXXII, CXXXV, CXXXVII. Dovrebbe appartenere alla stessa Famiglia che Ildebrandino de' Conti Guidi da Romena Conte di Romagna nel 1290.

1278. BERTOLDO Orsini Nipote di Papa Nicolò III, Conte di Romagna, pare onorasse anche questa Podesteria esercitandone l' ufficio per un Vicario, che fu *Sante da Manente* da Spoleto. Vedi in Appen. il n. CXXXV del 28 ottobre 1278, e in fine al CXXXVI del 1279, ove trovi

e uno dei Giudici suoi fu *Monaldo da Gubbio*. Per altro il Fantuzzi cita un Atto del 2 novembre 1278, nel quale parrebbe che Podestà fosse Manente: ma non è difficile essere corso errore, ed essersi avuto per Podestà chi ne teneva le veci.

Nel 1279 seguì quel lungo Esame di Testimonj tante volte citato che viene qui in Appendice n. CXXXVII; nel quale il Notajo Bergamo, facendo fede della giurisdizione esercitata dal nostro Comune sul Castello di Santarcangelo da 50 anni addietro, ricordò dodici Podestà di Rimini, per quattro de' quali non abbiam altre memorie onde segnare gli anni dell' ufficio loro. Questi furono:

GUIDO da Coreggio; LUPO de Lupis;
OPPIZONE da Coreggio; GERARDO Rangone.

Un *Guido da Coreggio* fu Podestà di Mantova nel 1239 1241, 1242, 1245, in cui morì. Un altro *Guido da Coreggio* Parmigiano fu Podestà di Faenza nel 1251, e di Bologna nel 1270; poi lo fu di Mantova nel 1271, 1272; nel quale ultimo anno come Guelfo cacciato fu dai Mantuani insieme col fratello Matteo, che pure era stato Podestà di Mantova nel 1262. Ma di *Oppizone da Coreggio*, che sarà della famiglia stessa, non ho trovato memoria (23).

Lupo de Lupis fu Podestà di Jesi nell' aprile del 1256. (24)

Per ultimo un *Gerardo Rangone* da Modena fu Podestà di Pistoja nel 1223, di Bologna nel 1226, e morì designato Podestà di Mantova nel 1240. Per lo che il ricordato dal nostro Bergamo potrebbe essere quel Gerardo postoci da Monsignor Villani nel 1236. Ma perchè un altro Gerardo Rangone da Modena fu Podestà di Milano nel 1251, noi non conoscendo di quale dei due possa colui avere inteso parlare, potremmo avere in quest' ultimo uno dei Podestà ignoti da porre in Serie in qualcuna di queste lacune (25).

(23) Murat. *Annali* 1272. *Archivio St. It.* N. S. Disp. 2. p. 34. 35 e 45. Vesi, Vol. III, p. 67 Ghirardacci, p. 216. Savioli.
(24) Siena, *Storia di Sinigallia p.* 324.
(25) Ghirardacci p. 115. Savioli, *An.* 1223. Muratori *Annali.*

Lo stesso Documento ci porge anche i nomi di dieci Capitani del Popolo, che furono; *Sena*, *Arimino di Zanne da Cremona*, *Pietro Rubei*, *Guido Ma..... da Monte*, *Berardo Bandoini*, *Cataldo*, *Nicola del folle*, *Benno* Giudice, *Tommaso di Giovan Pecci*, *Bergamo* Notajo.

1280. ZOZO da Amelia. Vedi qui sopra a p. 133, ove, per autorità del Fantuzzi, ha memoria sotto il dì 6 agosto.

1281. PIETRO TIEPOLO. Paulucci in un suo libro mss. ora in Gambalunga, segnò — 1281, *Petrus Teupulus Pot. Ari.* — citando *Arc. Metr. Rav.* Nel Fantuzzi per altro non trovo questa memoria.

1282. MALATESTA da Verucchio un' altra volta. Ne assicura l' Atto Consigliare del 10 aprile in App. n. CXLV. Durò in ufficio fino al maggio 1288, come appare in Documenti del giugno, ottobre, e dicembre 1283, in quelli del 1284, in uno del 26 novembre 1286, in altro del 21 febbrajo 1287, e in altro del 25 gennajo 1288. Appendice n. CXLVII, CXLVIII, CL, CLI, CLII, CLIII.

Monaldo de' Soprapuri suo Milite fu visto dal Garampi qual testimonio in un Istrumento del 21 luglio 1286 nel Libro delle Decime di Romagna, p. 288.

Gentile da Osimo suo Giudice in Criminale, oltre aver menzione in fine ai Documenti qui in App. n. XCV, CIV autenticati da esso nel 1284, lo si trova sotto il dì 4 dicembre 1283 in una Scheda Garampi (26).

Isacco di Guido Rossi suo Notaro. App: n. CXLV.

In aprile 1282 i *Quattro Ufficiali* sostituiti ai Capitani del Popolo *secundum formam Statuti Arim.* furono:

Ugolino dal Sasso Giudice, *Giovanni Novello*, *Guido da Lauditorio*, *Benno* dal Borgo S. Giuliano.

1288. VANNE de' Monaldesi. Espulso Malatesta dalla Città nel maggio del 1288, come detto fu al §. 69 del Capo precedente, fu messo Podestà o Rettore, al dire del

(26) Scheda Garampi = 1283, *Ind. XI. Arim. die Sabbati*, 4 *Xbris Gentilis de Auximo Judex malefitiorum Civ Arim ipse dns Malateste de Veruculo Pot præcepit quibusdam ut solverent hinc ad unum mensem* 300 *lib. ben. den. Anc. et Rav.* | Ex Arch Castri S. Angeli

Branchi seguito dal Clementini, *Oddo* de' Faitani, sul quale non ho trovato alcun Documento. All' opposto per Documento autorevole ed originale del 10 giugno visto da Mr Gaetano Marini nell' Archivio di Castel Sant' Angelo (27) siamo assicurati che a questa Podesteria già era elevato *Tanne de' Monaldesi*: e un *Corrado*, da Mr Villani appellato anch' esso *de' Monaldesi*, era Capitano del Popolo. In questo mutamento adunque cessò l' ufizio dei *Quattro*. Anche abbiam certezza di uno dei Giudici del Comune, che fu *Girardo Deutaidi* d' Arezzo *utriusque juris professor*, il quale del 1288 autenticò la copia del Documento che vedi al n. LXXXVII del nostro Volume precedente, p. 606: la quale copia, per le intenzioni che senza dubbio ebbe allora il Comune di ottenere ubbidienza dai Verucchiesi, non potè essere operata che dopo il discacciamento di Malatesta.

1289. ODDONE da Sant' Eustachio sarebbe succeduto al Monaldese secondo i ricordi di Mr Villani seguito dal Battaglini a p. 176 delle *Memorie sulla Zecca*. E veramente abbiam menzione di costui nel frammento di processo che qui in Appendice viene al n. CLXIII; ove si ha pure il nome di un Giudice suo *Giovanni da Sant' Elpidio*.

1290. ORSO di Matteo Orsini Romano, appellato volgarmente *Ursello da Campo fiore*, ci fu Podestà e Capitano. Vedi i §. 71, e 72 del Capo antecedente; e vedi in App. il n. CLXIV del 28 marzo. Per insulto a Stefano Colonna Conte di Romagna, seguito a' 26 di aprile, fu deposto e messo in carcere; e il Comune fu privato della elezione del Podestà. In conseguenza il Conte mise a questa reggenza

PIETRO Palombaria, ANDREA dalla Montagna (28). Ma, poichè in novembre il Conte fu carcerato in Ravenna, costoro fuggirono; e Malatesta, come assicura il Cantinelli, mise a quest' ufficio per sei mesi

RODOLFINO da Calliscese.

1292. (*GIOVANNI*). Non apparisce per documenti o

271 Arm. D. fasc. 2, n 2, fra gli Istrumenti Miscell. del Vaticano.

28) App. CLXX, CLXXI. *Andrea de Montanea* è in qualità di testimonio nel Documento in App n. CLXIV.

per ricordi chi succeduto sia a Rodolfino. Ma all' osservare che Malatesta il vecchio fu Podestà di Cesena, e Malatestino lo fu di Bertinoro, all' intendimento di ricondurre in quest' ultima città appunto Rodolfino da Callisceses: e che *Giovanni di Malatesta* (il zoppo) si unì al fratello conducendo i Riminesi nell' esercito della lega contro Faenza, mi vien sospetto che costui fosse entrato alla Podesteria di Rimini. Vedi il §. 73 del Capo precedente:, e ciò valga fino a che qualche documento venga fuori a chiarirne il vero.

1294. IACOBO di Uguccione da Fano. Due pergamene del 16 marzo e 14 aprile viste dal Garampi nell' Arch. di Scolca attestano l' ufficio di costui, almeno pel primo semestre.

BERNARDINO da Polenta. Sarebbe il genero di Malatesta. Mr Villani notò sotto il 1294 questo Podestà, e un suo Giudice *Bartolomeo de' Lamberti* da Reggio: ma senza appoggio di prove (p. 174). Se ciò fu, nol potrebbe essere stato che nel semestre secondo: a meno che non avesser seduto due ad un tempo, che non crederei.

1295. MANFREDO degli Azzoni. Ce ne assicura la Rubrica 119 del Libro II degli Statuti, come fu posto in nota a p. 170. Pare che sedesse nell' agosto.

1296. GUIDO de' Luisini, Cavaliere. Il Battaglini seguendo Mr Villani lo dice *de Louixanis* (*Zecca p.* 177). Per costui ci sono testimonj gli atti degli 11 aprile e 13 giugno. Vedi il §. 78, e in App. i n. CLXXVII, CLXXIX.

Guido de Luvisinis da Reggio fu Capitano del Popolo di Parma nel 1286. *Chron. Parm.* p. 64.

1297.... Segue ora una lacuna di parecchi anni, entro la quale per due atti stipulati ai 9 e ai 20 febbraro 1285, inseriti nel Codice Pandolfesco, impariamo che nel febbrajo 1297 era Giudice del Comune *Alberto de' Dominis* da Reggio, il quale autenticò le copie di quegli atti *in domo Dne Bernardine ubi moratur Dns Potestas Civitatis Arimini*. Questa locuzione ci sembra indicare che un Podestà vi fosse pure, e non de' Malatesti.

1298. *Nicolo* da Ravenna Giudice in Criminale ha ricordo in pergamena del 23 agosto presso di me.

1299. *Morando* da Milano Giudice del Comune appa-
ce in Pergamena 1 giugno nella Miscellanea M una volta
Paulucci, ora della Gambalunga.

1300. MINO de' Tolomei da Siena era Podestà di Ri-
ini a' 31 marzo, come consta a piè di un atto del 10
obrajo 1297 nel Pandolfesco, il quale nel 1300 fu auten-
ato, il dì detto. da *Meo* da Santa Croce Giudice, *tempore
odesterie Dni Mini de Tolomeis de Senis.*

§. 3. *Magistrati Imperiali e Pontifici.*

Non ostante le franchigie concesse dagli Imperatori ai Co-
muni d' Italia, restarono pur sempre alcuni Ministri nelle
rovincie, ed altri nei singoli Comuni, a rappresentanza
oro per l' esercizio di quei diritti che nelle concessioni
ibersi riservati. I primi con titolo di Conti o di Rettori
ella Provincia; i secondi con quello di Viceconti. L' auto-
ità de' Conti non fu sempre limitata ad un modo; ma l' uf-
icio de' Viceconti par che versasse nell' amministrazione
ella giustizia, e nella direzione del fisco imperiale per la
iscossione dei diritti regali, come i censi annui degli infeu-
ati, le tasse relative al conferimento di privilegi, o abili-
azioni ad uffici. Ma, come fu osservato al §. 14 del Capo
ntecedente, questi Magistrati niuna distinzione ottenevano
el Comune per siffatta rappresentanza.

Nel Capo medesimo furono ricordati molti di questi Ma-
istrati mandati nella Romagna, e nel distretto nostro; pri-
a dagli Imperatori poi dai Pontefici; onde qui non vor-
em fare che strettissima nota dei nomi loro, cogli anni
el loro ufficio, cavandoli dai documenti nostri, da quelli
i Ravenna, e di qualche altra città ancora.

§. 4. *Conti e Viceconti Imperiali.*

1209. RODOLFO ricordato al 30 di giugno.

1210. LEONARDO da Tricarico, a' 3 novembre.

1220. UGOLINO di Giuliano da Parma. S' incontra anche in giugno del 1221; nel quale anno fu ucciso in Ravenna, ove teneva insieme ufficio di Podestà.

1221. GOTTIFREDO di Biandrate nel giugno 1221, e nel marzo 1222.

1223. GIOVANNI di Guarnaccio alli 3 agosto.

ALBERTO Arcivescovo di Maddeburgo, dall' ottobre 1223 al marzo del 1232 almeno.

1233-4. CARNELEVARIO, o Carnevale, da Pavia.

1235. CORRADO d'Holstein. Vedi qui sopra a p. 80.

1238. ALBERTO Arcivescovo di Maddeburgo Legato e Conte di Romagna. Appendice n. LXXXIII.

1248. TOMMASO della Marca ha ricordo negli Annali di Cesena. Vedi sopra p. 92.

1249. RICCARDO Supino. S' incontra dal 24 novembre 1249 al febbrajo 1251, e forse fino al 1253. V. p. 96, 100.

1253. TOMMASO da Fogliano di Reggio. Fu costituito Rettore e Vicario Imperiale per Romagna da Guglielmo Re de' Romani con Bolla data da Maddeburgo a' 17 giugno, vista da Mr. Gaetano Marini in pergamena autentica fra gli Istrumenti Miscellanei dell' Archivio Vaticano; colla quale era pure unito un Ordine dello stesso Re diretto a' 22 di quel mese al Podestà, Consiglio e Comune di Rimini perchè riconoscessero questo nuovo Rettore. E il Garampi vide nell' Archivio di Castel Sant' Angelo che quest' Ordine fu pubblicato in Rimini a' 6 agosto alla presenza del Vescovo Giacomo, di Rainerio da Lauditorio, e di Benno Giudice.

Costui fu costituito in pari tempo nell' ufficio stesso anche da Papa Innocenzo IV, di cui era nipote e maresciallo. Durò in ufficio sino al 1259: ma è notevole, che, secondo ne assicura il nostro Documento CIV, non sapeva scrivere.

1259. *Percivalle de Auria.* Porremo anche costui, tuttochè nè Imperiale, nè Pontificio, ma Vicario di Re Manfredi costituito nel Ducato di Spoleti e in Romagna.

Fin qui i Conti. Ma nella lista dei Viceconti posti da loro particolarmente nel Contado e Distretto nostro non abbiamo che soli due, cioè

UGOLINO Parcitadi, ENRIGHETTO.

E di costoro pure ignoto resta quando entrassero in ufficio, e fino a quando vi durassero; constando solo dal 1223 al 1238, come è stato visto al §. 14 del Capo precedente. Onde non ripeteremo le cose già dette; e piuttosto aggiungeremo, come ci resti del pari oscuro il modo, onde reggiva esercitata la giurisdizion loro, e per quali sezioni territoriali. Ma que' *Villici* di Montescudolo ci tornano alla mente le tre *Ballie* appunto di *Montescudolo*, di *Calbana*, e di *Longiano*, costituite nel 1233, come detto fu al §. 33. benchè innanzi alla istituzione di queste, quei tre circondarj reggessero forse altrettanti governi col nome di *Villicarie*.

§. 5. *Conti, o Rettori Pontificj.*

Appresso la cessazione dei Conti o Rettori mandati alla Romagna dagli Imperatori, pare che i Pontefici affidassero in principio la sorveglianza di questa Provincia ai Rettori Apostolici di Massa Trabaria, col titolo di Legati. Diffatti veggo i seguenti

..... BERNARDO Vescovo Portuense. Vedi sop. p. 159.

1257. UGUCCIO Marchese, Rettore di Massa Trabaria, e in Romagna Legato della Sede Apostolica. Così in pergamena che fu di Paulucci ora in Gambalunga.

1259. GIOVANNI Vescovo Cefaleno Rettore di Massa Trabaria, in Romagna Legato. Ciò in maggio.

Con titolo speciale di Conte vennero poscia i seguenti.

1277. BERTOLDO Orsino, nipote di Papa Nicolò III, dal 1277 al 1280. Vedi p. 129, 136.

1281. GIOVANNI d' Epa, o d' Appia, Francese, mandato Conte in Romagna da Papa Martino IV. Lo si trova anche ai 22 febbrajo 1282, e nel 1283.

1283. GUGLIELMO Durante. Al 22 febbrajo 1282 era Vicario nello spirituale; poi nel 1283 fu Rettore e Conte fino ai 17 febbrajo del 1284. Costui fu detto Giureconsulto, Autore dello *Speculum juris*, nel governo del quale essendo stato distrutto il piccolo Castello delle Ripe, *Castrum riparum Urbinatium*, egli diede agli abitatori luogo più acconcio ove fabbricarono nuovo Castello, che si appellò dal nome di lui *Castel Durante*, finchè poi per Papa Urbano VIII trasmutossi in *Urbania*.

1285. PIETRO di Stefano, Proconsole de' Romani, Consobrino di Onorio IV, dal quale mandato fu Conte in Romagna, vi stette fino al marzo od all' aprile del 1288.

1288. ERMANNO de' Monaldeschi d' Orvieto, entrò in Provincia a' 7 di maggio, e vi restò fino all' agosto del 1289.

1289. STEFANO Colonna. Entrò in Provincia a Rimini adì 2 dicembre del 1289. Fu carcerato in Ravenna nel 1290. Ebbe a Vicario Riccardo da Alatri.

1290. ILDEBRANDINO de' Conti Guidi da Romena, Vescovo d' Arezzo, fu Conte di Romagna fino al settem. 1294.

1294. ROBERTO da Cornay. Mandato da Celestino V governò dal 12 ottobre 1294 all' aprile 1295. Altri lo dicono *Gernajo*, altri *de' Gernei*.

1295. PIETRO Arcivescovo di Monreale resse dall' aprile al settembre. Vedi p. 167, 168.

1296. GUGLIELMO Durante, Vescovo Mimatense, per la seconda volta venuto in ottobre stette fino al sett. 1296.

1296. MASSIMO da Piperno.

1300. MATTEO d' Acqua sparta Cardinal Portuense.

Non ho trovato che costoro costituissero Viceconti ne' particolari Distretti. Solo la Cronaca d' Ubaldo de' Branchi ci porge un *Oddo Faitani* messo Rettore di Rimini da *Armanno Conte di Romagna per l' Imperatore*. Ma quella Cronaca, come in altri luoghi, zoppica anche in questo, perchè non trovo alcun *Armanno* Conte per l' Imperatore. Troviam bene un *Ermanno de' Monaldeschi* Conte per Papa Nicolò IV nel 1288. Per la qual cosa il Faitani potrebbe essere stato messo da costui; ma non sarebbe che semplice congettura non sostenuta da autorità alcuna.

Capo III. Famiglie e Uomini Illustri.

§. 1. *Partizione del Capitolo.*

Se qui fosse a dire di tutti coloro degni di memoria, che nel Secolo XIII ebbero parte alla cittadinanza nostra, ne scriverebbe più presto un Volume che un Capitolo; conciossiachè a questa fu ascritta presso che tutta la Baronia del prossimo Appennino; in particolare poi la splendida prosapia dei Conti di Carpegna che comprese quelli del Montefeltro e di Urbino, fecondissima in ogni sua branca di Capitani di primo nome. Poi i Bandi o Bandoni, i Berardini, i Ridolfi da Lauditorio, i Signori di Majolo, di Monte Albano, ed altri moltissimi, chiari per giurisdizioni e per opere. Ma noi vorremo che di questi sia stato detto abbastanza nel Capo I, ove cadde parlare de' fatti loro attinenti al nostro Comune; e qui resta occuparci di quelli soltanto venuti in fama dalle principali famiglie proprio nostre, o fatte tali per stanza posta fra noi; delle quali farem due Classi, secondo la fazione che professarono, la *Ghibellina* cioè, e la *Guelfa*. Alla prima appartennero gli *Omodei*, dai quali la fazione stessa prese nome avvegnachè avesse a principali i *Parcitadi*. E a questa aggiungeremo quel *Federico Tignoso* che per l'elogio del ghibellino Poeta non possiamo avere per guelfo. Alla seconda appartennero i *Gambancerri*, dai quali la parte guelfa riminese s'appellò *Camanzera*: e in questa sorsero principalissimi i *Malatesti*. Delle quali famiglie, e de' loro più distinti uomini, tratteranno i seguenti paragrafi.

§. 2. *Degli Omodei.*

Che cospicua sia stata in Rimini una gente addomandata *degli Omodei* ne fa prova l'essersi qui appellata per essa la fazione professata da loro, dico la Ghibellina; e che fosse di stirpe regia, cioè discesa dai Conti di Provenza, e fosse venuta in Rimini fin dall'anno 968, non ho docu-

mento che il dica; nè il Grandi, che solo asserì questo, ne recò, o citò alcuno (1). Per ciò ponendo quel solo ch ho trovato autorevolmente, per primo di costoro io ti pre sento, o Lettore, quel *Leone Omodei*, che fu alla Concor dia stipulata adì 4 settembre del 1194 fra i Ravennati e Riminesi, il quale probabilmente fu uno de' nostri Conso di quell' anno: il medesimo che del 1198 adì 8 gennajo f presente alla quietanza segnata in favor del Comune dal Du di Marano. Vedi nel Volume precedente le pag. 599, 600 Inoltre costui si disse *Leo homodei* e *Leonis homini's de* mentre i seguenti si dissero *Homodeorum*, o *de Homodeis*

Un *Brazaliano de Omodeis* a' 18 aprile 1206 fu Bologna col Podestà nostro; e *Brazaliano* ha ricordo fr quente negli atti di que' dì. Un *Homodeo* sedè fra i Con siglieri adì 21 dello stesso mese. App. n. XII, XIII. P in atto del 22 ottobre dell' anno medesimo in Gambalung trovo fra i testimonj *Salomon Omodeorum*.

Tedelgardo de Homodeis è segnato nel Docum. n. XXX del 3 giugno 1220, il quale col solo nome di Tedelgard ricomparisce nei documenti XIII, XX, XXVIII, XXXII, XXXIV, XXXIX, XLVI, XLVII, XLVIII, LVI.

Un *Leon' Homodeorum*, che crederò nipote di quel pr mo che si disse *Omodei*, assieme con Parcitade con Ma latesta, e altri molti, giurò la lega contratta a' 21 magg 1230 fra Ravenna, Rimini, e Forlì. Una pergamena d 26 gennajo 1231 in Gambalunga lo dice possessore di u terreno nella Pieve di S. Arcangelo. Poi nel settembre 123 fu presente alla sommissione del Conte Ugo di Carpegn App. LVI, LVII, LXVII, LXXIV.

Hondedeo de Homodeis è in altra pergamena del Gambalunga del 23 maggio 1237. E *Garzolo de Homodei* per altra del 29 marzo 1263 ebbe in enfiteusi certi terre dall' Ospedale di S. Spirito.

(1) Grandi - *Vita del Cristiano*, P. II, *Narrat. XVII.* Forse Grandi trasse ciò dalla *Genealogia di Casa Belmonti*, ove a p. 66 è det to, narrarsi „che la Famiglia Homodea discendesse di Francia, e ve „nisse con i Normanni in Italia intorno al mille simo di nostra salute

Aggiungi quel *Foscolo di Donna Druda* che nel 1271 attoppose ai Riminesi Castel di mezzo nel promontorio di Focara: il quale secondo il Clementini sarebbe degli *Omodei*.

Per ultimo nella Nota delle Sepolture del Convento di San Francesco compilata verso il 1362, fra quelle nel Chiostro *versus Apsam*, cioè la fossa, ne vengon ricordate otto *post arcam lapideam illorum de Homodeis*. Vedi anche i Documenti XCVII, CXXIII, CXXXVII.

Queste sono le memorie che ho trovato di costoro, notati per lo più collettivamente: poche in vero, ma quanto basta per testimonio e prova di ciò che si è detto di loro, specialmente al Capo I, ove ai §. 45, 48, 55, 56, ci fu dato a vedere che, cacciati da Rimini nell' aprile del 1248, furono riammessi nel 1252; e di nuovo espulsi, di nuovo tornarono nel 1267.

Per mio avviso poi non sembra che gli *Omodei* siano a confondere con gli *Ondedei* di Saludeccio, de' quali trovi già un *Hondedeo q. Hondedei de Sancto Lauditio* a' 29 dicembre 1297. Olivieri *Memorie di Novilara* p. 81.

§. 3. *De' Parcitadi.*

Se gli Omodei ebbero dato in Rimini il proprio nome a parte Ghibellina, i Parcitadi le aggiunsero dignità e potere, siccome quelli, la cui famiglia detta appunto *de' Parcitadi* dall' essere stata lungamente al governo della città nei Secoli anteriori, non cessò nel XIII di porgere alla patria soggetti di bella fama e cospicui. Or qui a dare con qualche chiarezza i vincoli di parentela, onde costoro furono congiunti, premetteremo il seguente Stemma, o Albero genealogico; e faremo di argomentarli dagli anni in che vissero, dai nomi paterni che ci vengono offerti, e da quanti altri indizj ci parranno buoni. E sì faremo di rannodarvi anche coloro che, vissuti nel secolo XII, furono ricordati nel nostro Volume antecedente; sebbene le poche memorie che ne rimangono poca confidenza ci lascino di proceder con essi con quella sicurezza che avremmo voluto.

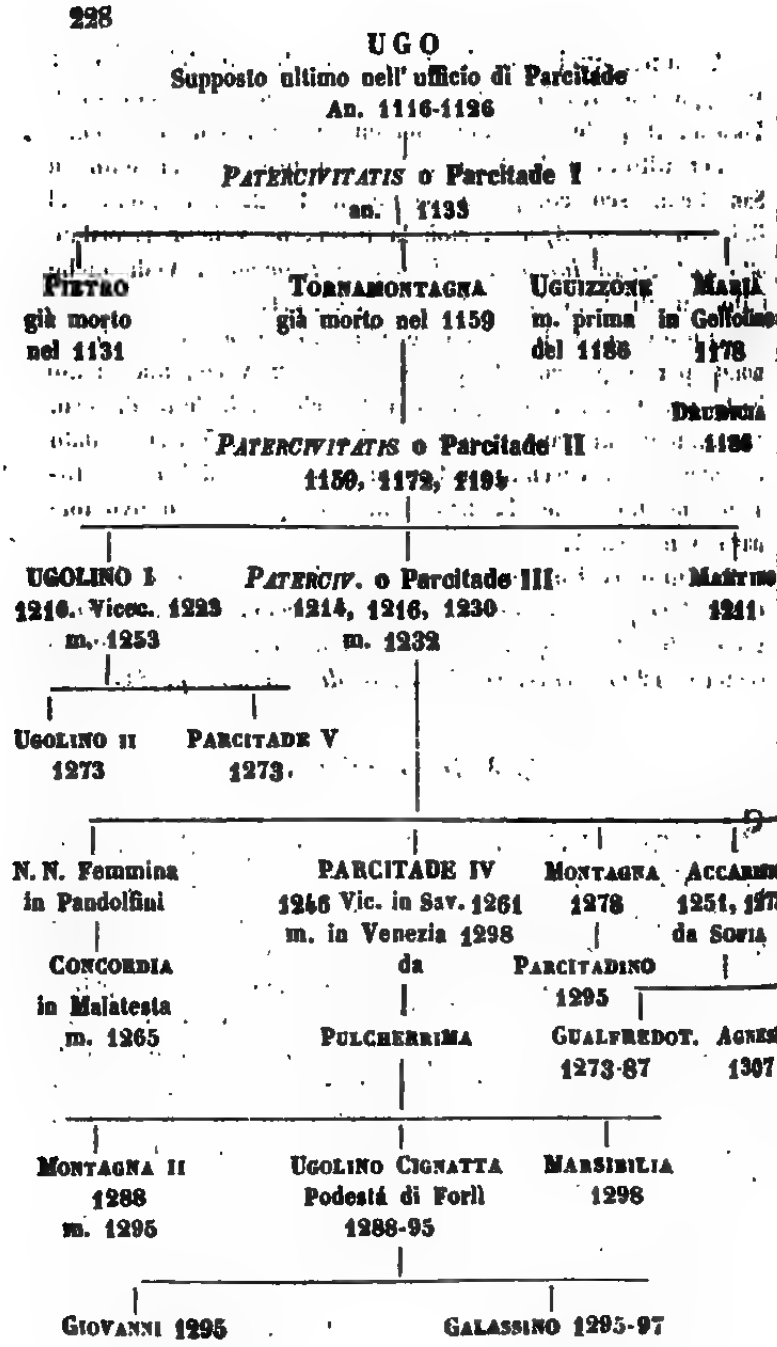
UGO
Supposto ultimo nell' ufficio di Parcitade
An. 1116-1126
PATERCIVITATIS o Parcitade I
an. 1133
PIETRO
già morto nel 1131
TORNAMONTAGNA
già morto nel 1159
UGUIZZONE
m. prima del 1186
MARIA
in Gellolmo
1178
PATERCIVITATIS o Parcitade II
1150, 1172, 1194
UGOLINO I
1216. Vicec. 1223
m. 1253
PATERCIV. o Parcitade III
1214, 1216, 1230
m. 1232
MAFFEO
1241
UGOLINO II
1273
PARCITADE V
1273
N. N. Femmina
in Pandolfini
PARCITADE IV
1246 Vic. in Sav. 1261
m. in Venezia 1298
da
PULCHERRIMA
MONTAGNA
1278
PARCITADINO
1295
GUALFREDOT.
1273-87
ACCARISI
1251, 1278
da SOFIA
AGNESE
1307
CONCORDIA
in Malatesta
m. 1265
MONTAGNA II
1288
m. 1295
UGOLINO CIGNATTA
Podestà di Forlì
1288-95
MARSIBILIA
1298
GIOVANNI 1295
GALASSINO 1295-97

Alle pag. 397 398 del nostro secondo Volume troverai i pochi ricordi che restano a provare come furono nel Secolo XII i primi segnati qui sopra; cioè UGO supposto ultimo nell' ufficio di Parcitade: il primo *PATERCIVITATIS* di tale nome; intorno al quale resta in Gambalunga una pergamena del 1 marzo 1133 contenente enfiteusi di un terreno in Pieve S. Erasmo, ove leggesi *a cujus rei latéribus detinet Parcitatus*: *TORNAMONTAGNA Patercivitatis*, cioè figlio di Parcitade I: *MARIA* di Parcitade, la quale a' 21 giugno del 1178 col consenso di Gelfolino marito suo fece tal vendita vista e citata dal Can. Angelo Battaglini (1): *DRUDICIA* figliuola di questa: *PIETRO* premorto agli anni 1131: *UGUIZZONE* di Parcitade già morto anch' esso prima del 1186 (2). Per i quali ricordi soli non ti starò garante del posto che a ciascun di costoro ho creduto poter assegnare. Ma per gli altri appresso pongo con maggior fiducia le dichiarazioni che seguono.

PATERCIVITATIS, o Parcitade II.

E prendo da costui tuttochè compreso anch' esso in quel nostro Volume cogli altri notati qui sopra; il quale nel 1159, enunciato col nome *Patercivitatis quondam Tornamontagne* come fu visto dal Garampi nel Registro degli Istrumenti della Cattedrale, condusse in affitto que' fondi che lo stesso padre suo *Tornamontagna Patercivitatis* avea donato alla Canonica riminese. E credo appartengano a costui le due pergamene citate dal Battaglini anzidetto, l' una del dicembre 1172, l' altra del dicembre 1194, amendue contenenti stipulato di locazione *quam facio ego Patercivitatis*.

UGOLINO I, e suoi figli UGOLINO II, PARCITADE V.

Lo stesso Battaglini vide nell' Archivio di Scolca due membrane del 1216, nelle quali leggevasi che un *Parcitate* contraeva anche a nome di un *Ugolino* suo fratello. Ma poichè quest' Ugolino nei Documenti qui in Appendice n. XXXV e XLII viene enunciato figlio di un Parcitade,

(1) *Saggio di Rime di Giovanni Bruni de' Parcitadi* p. 25, 26.

(2) In un Consiglio di Ravenna del 1181 sedettero *Ugo Parcitate*, *Johannes Patercivitatis* ravennati Fant., *Mon. Rav.* T. IV, p. 280.

Ugolinus Patriscivitatis, ne avremo di conseguenza che egli e il fratello Parcitade da noi segnato III fossero figli di Parcitade II.

Per gli anzidetti documenti poi ci vien dato a sapere che Ugolino nell' agosto del 1223, e nell' ottobre del 1224 era Viceconte per l' Impero in tutto il Contado riminese assieme con Arrighetto, e ne esercitava l' ufficio precisamente in Montescudolo. Lo che continuava pure a' 16 novembre 1227, come vide il Garampi in altra membrana di quell' Archivio. *Ugolinus Parcitas* è ricordato in pergamena del 31 dicembre 1232 presso di me; e per testimonianza del Battaglini anzidetto in membrana del 1246 leggevasi *Dns Ugolinus Parcitatis*.

Di costui sappiamo inoltre che fu Podestà di Urbino nel 1232; che in aprile 1238 era Viceconte per l' Arcivescovo di Ravenna (vedi qui addietro, p. 84); e che nello stesso anno fu rifermato o rimesso Viceconte per l' Impero nel Riminese. Appendice n. LXX, LXXXIII. In pergamena del 12 giugno 1241 presso di me è nominato come possessore di un fondo posto in Misano: *Dns Ugolinus Parcitatis*. In fine costui deve essere quell' Ugolin Parcitade la casa del quale o fu rispettata o potè resistere all' ira di Malatesta, quando questi nel 1248 cacciò gl' Imperiali di Rimini. Che poi sia morto prima del 1253 ce n' è argomento sicuro in atto di locazione di terreni posti in San Lorenzo a Monte fatto in quell' anno e visto dal Garampi nel Registro degli Istrumenti della Cattedrale, col. 159 e 163, ove tra i possessori laterali lesse *heredes Dni Ugolini Parcitatis*.

Per ultimo, che di lui restassero due figli, *Ugolino* I e *Parcitade V*, ce n' è garante l' Atto del 12 ottobre 1273 visto dallo stesso Garampi nell' Archivio di Scolca, nel quale *Ugolinus et Parcitate filii q. Ugolini Parcitatis* convorsero in un contratto del pupillo Gualfredotto pur esso de' Parcitadi, del quale verrà discorso più avanti.

Patercivitatis o Parcitade III.

Ci stiamo a quel Parcitade, che noi abbiam segnato

terzo di tal nome, il quale nel 1216, come fu detto, stipulava anche per il fratello Ugolino. Costui ha di singolare che trovasi appellato sempre *Patercivitatis* senz' altro aggiunto. Così fra i testimoni presenti il dì 5 febbrajo 1214 alla insinuazione negli Atti pubblici di certa donazione fatta il gennajo innanzi da un tal Ubaldino all' Ospedale di San Spirito, vista dal Garampi nell' Archivio di Scolca, fu segnato un *Patercivitatis*. Un *Parcitade* fu tra i Consiglieri di Aldrovandino d' Este Marchese d' Ancona segnato in un Diploma dato da costui in favore di Fano a' 16 maggio dello stesso 1214 (3). In pergamena del 21 gennajo 1220 in Gambalunga tra i confinanti ad un fondo hai *Parcitate*. Poi nei Consigli 18 marzo e 1 settembre 1216, 17 agosto 1222, 4 giugno 1228, 20 e 21 maggio 1230 lo trovi segnato egualmente con l' unico nome di Parcitade. Appen. XX, XXIII, XXIV, XXXIV, XLVI, LVI. Per la qual cosa noi distinguiamo costui dal Viceconte Ugolino contro l' avviso del Can. Battaglini anzidetto, che li ebbe per una persona sola. Che poi del 1232 fosse morto, apparisce da pergamena 30 dic. presso di me, ove son ricordati gli eredi di Parcitade.

MARTINO.

Ma di chi sarà figlio quel *Martinus Parcitati*, che ha ricordo in una pergamena del 25 gennajo 1211 citata pur essa dal Battaglini, ed ora esistente presso dí me? E similmente in una scheda garampiana segnata coll' 11 ott. 1211; *Martinus Parcitadi*? L' ho giudicato figlio di Parcitade II.

ACCARISIO — GUALFREDOTTO — AGNESE.

Il lodato Canonico Battaglini, l. c. p. 27, fu persuaso che anche Accarisio fosse figliuolo del Viceconte Ugolino: ciò sempre per aver creduto Ugolino e Parcitade una persona sola. Ma noi che vi abbiam ravvisato i due fratelli citati all' anno 1216 troviamo che Accarisio discendente da Parcitade III fu fratello di Parcitade juniore, che per noi è IV, amendue i quali si dissero figli non di Ugolino Parcitadi ma semplicemente di Parcitade. Quanto ad Accarisio

(3) Muratori, *Ant. M. Aevi*; T. I, p. 351.

ce ne assicura lo stesso Battaglini; che trovò sotto il 1261 *Accarisius filius olim Dni Parcitatis*. E così vedremo di Parcitade IV.

Che Accarisio abbia avuto in moglie Sofia (la quale, come documentò nella stessa pagina il Battaglini, era figlia di Buonacausa Parmigiani d' Arimino) ed abbia lasciato prima del 1273 un figlio per nome *Gualfredotto*, vien provato da quell' alienazione stipulata adì 12 ottobre 1273 vista pur essa dal Battaglini in Scolca, nella quale si leggeva: *Nos Ugolinus et Parcitate fratres filii qu Dni Ugolini Parcitatis* (i due fratelli Ugolino II e Parcitade V) *et Dna Suffia olim uxor Dni Acarisii de Parcitatibus, tutorio nomine Gualfridoti filii mei etc.* In una pergamena mia, che fu del Mon. di S. Marino, del 4 maggio 1287, leggesi fra i testimoni *Gualfredotto de Parcitatibus*.

Per ultimo una pergamena del 10 maggio 1307 in Gambalunga offre la rinovazione di enfiteusi a favore di *Agnesis filie condam Dni Acharisii de parcitatibus*.

MONTAGNA — PARCITADINO

Un Montagna (in questo nome così dimezzato vedi ripetuto quel del bisavo Tornamontagna) figlio di un Parcitade già morto si incontra nell' Atto Consigliare del 27 luglio 1278; *Montagna quondam Dni Parcitatis*. Ap. n.° CXXXII. Per ciò ben distinto dal nostro Montagna II. che nel 1288 dicevasi figlio di un Parcitade vivente. Ma non so distinguere chi de' due fosse padre di *Parcitadino* compreso fra coloro che furono messi in bando nella disgrazia della famiglia nel 1295, *Parcitadinus filius q. nob. viri Montagne de Parcitatibus*: e chi de' due fosse il mal capitato nelle mani di Malatestino. Ma crederei che il padre di Parcitadino fosse Montagna più antico; e che la vittima del *Mastin nuovo da Verucchio* fosse Montagna II. Per ultimo in una Scheda garampiana trovo che un *Parcitatinus de Parcitatis de Arimino* fu fra i testimoni alla pubblicazione di un precetto degli Oratori di Lodovico il Bavaro fatta in Mantova a' 5 maggio 1323 a Cane della Scala e a Passatino da Mantova, perchè dovessero favorire il Bavaro con-

le armi del Legato Apostolico. (*ex arch. Secr. Vatic.*) potrebbe essere il soggetto medesimo.

PARCITADE IV

E questi il famoso antagonista di Malatesta da Verucchio, dei fatti del quale fu già detto presso che quanto basta al §. 78 del Capo I. Perchè restringendoci qui a poche indicazioni, che ci determinino a distinguerlo dagli altri della famiglia, ricorderemo la membrana del 19 agosto 1246, ora presso di me, citata dal Can. Battaglini, nella quale si legge: *Ego Parcitade quam filius Dni Parcitade da, vendo*, un terreno posto nella Pieve di San Lorenzo in Strada, Cappella *Sci Martini in arzano etc*: ed altra del 7 febbrajo 1247 vista dal Garampi a Scolca, in cui *Ego Parcitade olim filius Dni Parcitatis etc.* (4) Le quali cose non possono appartenere a Parcitade III morto prima del 1232, così provano l'esistenza di un omonimo immediato discendente da lui.

Quanto alla maggioranza esercitata da lui nella famiglia e nella fazione che esso rappresentava, io credo che questa abbia cominciato dopo la morte del Viceconte Ugolino suo zio avvenuta circa il 1253; chè non conosco uffici pubblici tenuti da lui anteriormente; e solo mi consta che a' 31 gennajo 1261 fatto fu Viceconte di Savignano con Malatesta da Verucchio dall'Arciv. di Ravenna, come fu detto a p. 112; nel quale anno a' 23 ottobre fece altra vendita rogata dal Garampi in pergamena di Scolca *Dns Parcitade vendit etc.* Il resto della sua vita civile già li fu conto al sopraccitato Capitolo; e qui aggiungerò solo che del 1269 era in Urbino, e, per quanto pare, in buona relazione con Malatesta, come ne fa giudicare il nostro Doc. CXXVII.

Sulla età di costui, se attendi al Branchi come hai visto a p. 173, egli avrebbe dovuto essere più vecchio di Malatesta da Verucchio, che nato era del 1212. Ma io conferro i miei sospetti ivi esposti in Nota, osservando come

(4) Battaglini citando questa pergamena a p. 167 delle *Mem. sulla Rocca* la annunziò per errore tra quelle della Gambalunga. Una Scheda Garampiana assicura invece che era a Scolca.

pare ben poco probabile che nel 1295 la parte ghibellina avesse a capo un vecchio più che nonagenario.

Sua moglie *Pulcherrima* ha ricordo in una pergamena del 29 marzo 1263 in Gambalunga: *Dna Pulcherrima uxor Dni Parcitatis*; e in altra del 1288 vista dal Battaglini. Costei, per quanto ne dice il Chiaramonti (5), dopo la disgrazia avvenuta al marito nel 1295 riparò a Cesena e colà in fatti a' 15 dicembre 1298, già divenuta vedova, fece la donazione che qui è in App. n. CLXXXIV in favore di *Marsubilia* sua figliuola, moglie di Peppo *de Russis*, che figliuola pure crederemo di Parcitade.

Montagna II — Ugolino Cignatta — Marsubilia.

Per *Marsubilia* si è detto qui sopra. Per *Montagna* e per *Ugolino* è a vedere in quel frammento di processo fatto nel 1288 da Pietro di Stefano Rettor di Romagna, ove leggi *Hugolinus Parcitade*, *Montagna de Parcitadis*; e più chiaramente nella susseguente protesta de' Riminesi, ove trovi *Montagna et Hugolinus filii Dni Parcitatis*. Appen. n. CLIII, CLVIII. Vedi che erano fratelli e figli di padre vivente; mentre l'altro Montagna al 1278 annunziavasi figlio di padre già morto. Altrettanto dicasi di *Ugolino*, che non vorrai confondere con quello da noi segnato secondo, il quale era figlio di altro Ugolino già morto prima del 1250. Quest' Ugolino fratello di Montagna deve essere quell' *Ugolino Cignatta*, di cui fu detto ai §. 71, 73 del Capo 1, il quale rimasto nelle carceri non ostante la pace seguita nel 1290, poco appresso, cambiate le sorti della Provincia, fu messo dai Collegati Podestà di Forlì. Ma nella memoranda notte fatale alla sua casa fu più fortunato del fratello e morì combattendo; mentre Montagna saziò in carcere miseramente la vendetta dell' inesorato Malatestino. Vedi al Capo 1 il §. 79, e in Appen. il Documento CLXIV. (6)

(5) *Hist. Cæsenæ*, Lib. X.

(6) Il Branchi scrisse che quel Montagna caduto nelle mani di Malatesta *si dice che fu ei nepote* di Parcitade. Ciò non sta per alcuno dei due Montagna, i quali per le prove addotte furono l'uno fratello, l'altro figlio di Parcitade. Nè so donde il Can. Battaglini traesse che la vittima di Malatestino si appellasse *Andrea detto Montagna de' Parcitadi*. p. 60.

Ruffetto e Rubeo nel 1288 erano famigli di Montagna Appen. CLVIII.

GIOVANNI— GALASSINO

La sentenza emanata contro Giovanni e Galassino figli del *quondam* nobil uomo Cignatta de' Parcitadi nel 1295, registrata negli Statuti Municipali, ci fa sicuri di chi nati fosser costoro. Che avvenisse di Giovanni non ho trovato; ma come Galassino nel 1295 restasse prigione de' Guelfi, e come poi per ordine del Papa a petizione del Conte Guido da Montefeltro ne fosse liberato nel 1297 colla cessione di uno de' Manfredi, fu detto al §. 83 del Capo I. Vedi in Appendice i Documenti CLXXVI, CLXXXI, ove espresso è chiaramente *Galassinus q. Cignatte de Parcitatibus de Arimino.*

N. N. maritata in Pandolfini — CONCORDIA

Uniformi sono il Battaglia e il Branchi nell' asserire che Concordia (seconda moglie di Malatesta da Verucchio) fosse figliuola di Arrighetto Pandolfini, e discendesse dai Parcitadi. Il Battaglia infatti, che è il Cronista nostro più antico e più esatto, la dice de' Parcitadi *ex latere materno*; mentre l'Anonimo e il Branchi la dissero espresso *NIPOTE materna* di quel Parcitade che fu l'Antagonista di Malatesta, siccome nata, secondo costoro, da una sua figliuola. Per altro osservato che Concordia fu madre di Giovanni, di Paolo, e di Malatestino, i primi due de' quali non erano più fanciulli nel 1263, noi argomentiamo che ella debba essere nata al più tardi fra il 1230 e il 1235. Ma per esser nipote di figliuola a Parcitade IV converrebbe che costui fosse nato qualche anno prima del 1200. Ed ecco che nella celebre notte del 1295 avremmo alla testa de' Ghibellini un uom centenario: cosa che niuno crederà di leggieri. Per lo che io tengo che Concordia fossegli nipote di sorella: e così tutto procederà naturalmente. Quindi ho segnato che Parcitade IV abbia avuto una sorella, di cui ignoriamo il nome: la quale, maritata al Pandolfini Vicario Imperiale o Viceconte, sia divenuta madre di Concordia che fu data moglie a Malatesta da Verucchio.

Non crederò di aver compreso in questo Stemma de' Parcitadi tutti i soggetti di questa Famiglia numerosa quanto cospicua; perchè anche quel *Martino* segnato a lato a Parcitade III può aver lasciato figli. E già il lodato Conte Angelo Battaglini trovò nelle pergamene di Scolca agli anni 1233 1241 un *Jacopus Parcitade*, che potrebbe esserne un figlio o un fratello. Poi *Cola* e *Rigo de' Parcitadi* abitavano in contrada S. Vitale, come da pergamena 10 maggio 1307 in Gambalunga. Tuttavia avrò segnati i nomi di coloro che in questa casa più degli altri ebbero parte nelle pubbliche vicende del nostro Comune.

Anche è a dire che costoro ebbero case innanzi alla Chiesa di S. Tommaso, le quali nella caduta della loro fazione vennero atterrate secondo l' usanza di que' tempi feroci.

§. 4. *Federico Tignoso e sua brigata.*

Fra i Romagnuoli di bella fama che vissero almen due generazioni prima di Dante, dal quale nel Canto XIV del Purgatorio per bocca del Bertinorese Guido del Duca vengono contrapposti a quelli de' suoi di con rampogna amara appellati bastardi, havvi quel *Federico Tignoso e sua brigata*, che portò non poca onoranza ad una delle città di questa nostra Provincia. Il nome di quella non vi è espresso: ma Benvenuto da Imola nel suo Comento latino scritto circa il 1386 ne fa sapere che colui *fu nobil uomo e ricco da Rimini, la casa del quale, a niuno onesto mai chiusa, era domicilio di libertà; e vi si conversava lietamente con tutti i buoni. Per ciò Dante lo annoverò nella sua schiera degna di tutta lode* (1). All' autorità dell' Imolese

(1) Benvenuti Com. - Federico Tignoso..... *Iste fuit vir nobilis et dives de Arimino; cujus domus erat domicilium et libertatis, nulli honesto clausa. Conversabatur laete cum omnibus bonis. Ideo Dantes describit ipsum a societate sua, quae erat tota laudabilis. Dicit ergo* Federico Tignoso. *Audio quod iste habebat pulcherrimum caput capillorum flavorum. Ideo per antiphrasim sic dictus est*: e sua brigata de' *Ariminо. Et hic nota, quod Ariminum est nobilis et antiqua civitas Romandiolae.....* Apud Murat. *Ant. M. Aevi. T. I, p.* 1198.

aggiungi quella dell' Autore del Comento italiano pubblicato nel 1477 da Vendelino da Spira sotto il falso nome di Benvenuto, ma conosciuto oggi del Bolognese Jacopo della Lana anteriore a Benvenuto, il quale asserisce chiaramente altrettanto, dicendo: *Questo fu uno Ariminese nobile et costumato.* E così il Postillatore del Codice Gaetano, il Vellutello, il Landino, il Volpi, e gli altri che vennero dopo.

Ora è bene a dolere e a meravigliare insieme che la fortuna non ci abbia trasmesso il nome di lui in alcun nostro Documento contemporaneo che ne riveli con precisione gli anni in che visse, e ne dia sapere qualche cosa de' fatti suoi. Ma che in Rimini fin dal Secolo XII abbia esistito una Famiglia Tignosi fu già provato da noi nel Vol. precedente, prima a p. 392, ove ci fu dato a vedere un *Pier Tinioso* fra i Consoli del 1165 (forse uno degli ascendenti di Federico); poi a p. 616, ove recammo parecchi altri di tal Cognome, tutti abitanti nel riminese. Ai quali piaccia di aggiungere un *Nicoletto Tinioni* possessore di terreno nella Pieve di Saludeccio, che ha ricordo in pergamena del 5 marzo 1223 presso di me. E in un' altra del febbrajo 1237 leggesi *Ugolino Tignosello* da Montefiore. Poi a p. 27 del Codice segnato B di Paulucci in Gambalunga trovi gli eredi di *Ugolin Tignosi* possessori in Bulgarano nel 1255. E *Muzio di Giovan Tignosi* da Castelnovo è in pergamena della stessa Biblioteca, 14 sett. 1335 (2). Nè fu omesso di ricordare in quel nostro Volume, come nella Villa di Balignano sia un fondo *tignoso*, egualmente che in Documento del 1253 s' incontri *petra teniosa* ne' dintorni di Montefiore. Donde ci è dato argomentare che costoro possono anche aver tratto il nome piuttosto da luogo che da personale difetto. Anzi il Postillatore del Codice Gaetano si tenne obbligato a dichiarare che Federico, anzichè tignoso, ebbe per opposto *bellissimo capo ricco di biondi capegli.* Lo che da costui e da Benvenuto fu preso puerilmente come cagione che

(2) Anche in Roma fu una famiglia nobile de' Tignosi nel Secolo stesso. Garampi, *Mem. della B. Chiara* p. 248, 556.

Federico fosse così detto per *antifrasi*. Si è veduto come capricciosi e stravaganti fossero ne' loro nomi gli uomini di que' tempi; ma questa ci sembrerebbe stravaganza senza esempio. Che si appelli *bello* un deforme non è cosa rara; che si appelli *deforme* un bellissimo sarebbe ironia non mai udita. Benvenuto adunque non avvertì che *Tignoso*, anzichè soprannome personale, fu cognome di Famiglia.

Ma che diremo della *sua brigata*? Alcuni hanno supposto per questa doversi intendere la famiglia o la discendenza sua. A noi pare invece significata la comitiva, ossia quella società lieta di uomini onesti che usavano nella casa di lui, tutta amica di virtù e degna di lode. Da che ci vien dato a conoscere che nella prima metà del Secolo XIII scarso non fosse il numero de' gentili uomini e probi, i quali, tuttochè per lo elogio del Poeta si appalesino ghibellini (ragione per cui abbiam dato loro qui posto), pur non dovettero esser presi da quel ghibellinismo feroce, siccome tanti — Che dier nel sangue e nell' aver di piglio.

So che nel Commento attribuito a Pietro di Dante questo nostro Federico è detto da Montefeltro. Ma è già stato avvertito che il Poeta parla qui di Romagna, nella quale non entra il Montefeltro. E se Guido da Carpegna, appunto del Montefeltro, ebbe luogo in quella lista per aver passato il più della vita in Romagna, vedi che Dante ne accennò anche la patria espressamente. Per la qual ragione anche d' Ugolin d' Azzo che si vuol di Toscana, seguì dicendo, *che vivette nosco*, a dimostrare perchè lo rammemorasse fra i Romagnuoli. Ma poichè per Federico niuna dichiarazione appose, per noi manifesto segno è che non fu di Montefeltro, ma di Romagna; e quindi di Rimini come quegli antichi chiosarono.

§. 5. *Dei Gambancerri.*

Antesignani di parte Guelfa in Rimini furono i *Gambancerri*, nobile famiglia, dalla quale venne il nome di *Camanzera* alla parte anzidetta. (1) Ma le memorie che ci restano di costoro sono anche più scarse che quelle degli antagonisti loro, dico gli Omodei. E tuttavia farem di segnarle a ricordazione almeno de' pochi che si conoscono.

Duca Gambancerro è fra i componenti il Consiglio riminese del 4 maggio 1199; il quale col solo nome *Duca* ricomparisce nell' altro del 3 dicembre 1200, come puoi vedere alle pag. 614, 617 del precedente nostro Volume. I figli di *Duca de Gambancerris* nel 1210 ebbero lite con l' Arcivescovo di Ravenna per l' occupazione di alcune terre che dicevansi di quella Chiesa; per la qual lite Ottone Imperatore delegò Nicolò e Tebaldo giudici di Faenza. (Fantuzzi T. II, p. 373).

Tolosendo, nome ripetuto in questa Famiglia, sedè egli pure in quel Consiglio del 1200, sebbene scrittovi *Turesindi*. Fu Pretor di Ravenna nel 1202, come fu detto a p. 4; poi lo fu nuovamente nel 1210 (2); e col nome di *Turisindi* lo trovi nel Consiglio del 21 aprile 1206. App. n. XIII. Finalmente in pergamena delli 8 settembre 1223 in Gambalunga trovansi *Tolosindo* e *Duca* fratelli.

Un *Tolosendo Gambancerro* con *Duca* suo figlio comparisce in altra membrana della Gambalunga del 10 marzo 1251: e *Tolosendo Gambancerri* nel 1254 fu Ambasciatore del Comune di Rimini al Comun di Ravenna. Poi a' 7 marzo 1256 fu presente alla concessione della Chiesa di

(1) Fra i varii documenti nostri che provano i Gambancerri essere stati Capi di parte Guelfa basti citare i n. XCVIII e CXXXVII della Ap. Che parte Guelfa poi fosse detta *Camanzera* si trae dal *Chronicon* del Battaglia e dalla *Genealogia dnorum de Malatestis* di Fra Leonardo Domenicano, Codice membranaceo della Gambalunga. Vedi anche il Battaglini *Memorie sulla Zecca*, p. 167.

(2) Fantuzzi, *Mon. Rav.* T. VI, p. 249, Rubeus, *Hist. Rav.* p. 309.

S. Cataldo fatta a favore de' PP. Domenicani (App. CV): e nel gennajo 1258 *Tolesendo Gambincerro* con *Giovanni* suo figlio fu presente alla donazione della Chiesa di S. Andrea, che Giacomo Vescovo di Rimini fece all'Abbate di Classe (3). Ma del 1277 era morto. Ne assicura la donazione di una casa posta in Borgo San Giuliano che ad' 10 settembre *Ducha filius olim Thulisendi Gambanzerri* fece a Corbolina del fu Corbolino, come leggesi in altra pergamena della Biblioteca anzidetta.

Duca poi fu compreso nella intimazione fatta da Pietro di Stefano nel 1288 come al Documento n. CLIII in App. la casa del quale vien menzionata in pergamena del 30 maggio 1290 della Gambalunga - *Actum Arimini in domo Dni Ducha de Gambancerris.* In fine lo troviamo ricordato di nuovo nel luglio 1294 nel processo per la cancellazione delle Sentenze proferite dallo anzidetto Pietro.

Come poi costoro fossero esuli dalla patria per nove anni, allora quando questa occupata fu dagli imperiali, fu detto al §. 42 del Capo I: e del pari come tornarono detto fu al §. 45. Dalle quali memorie apparisce che fossero, oltre di famiglia cospicua, anche armigeri e di fazione. Ma a cogliere il frutto dal capitanar Guelfi in Rimini non furon già essi; sì bene fu il Malatesta, che meglio fornito di aderenze, d' ingegno, e di fortuna, giunse a dominare la patria, e a trasmetterne quasi ereditaria ne' discendenti la Signoria.

(3) Annal. Camald. T. V.

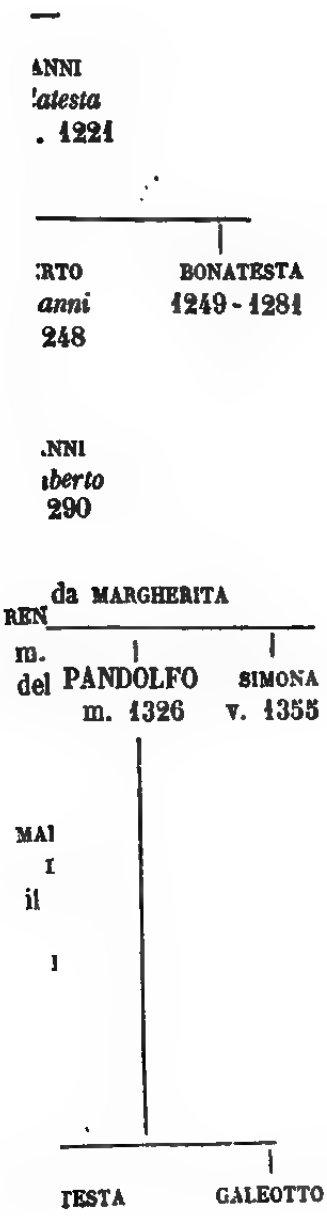
ANNI
'atesta
. 1224
:RTO
anni
248
BONATESTA
1249 - 1284
.NNI
iberto
290
da MARGHERITA
REN
m.
del PANDOLFO
m. 1326
SIMONA
v. 1355
MAI
I
il
I
TESTA
GALEOTTO

§. 6. *Dei Malatesti.*

Senza ripetere le cose dette alle pag. 398-400 del precedente nostro Volume intorno ai più rimoti esordimenti di questa Casa celebratissima; e senza inviluppare nei racconti inestricabili dei nostri Cronichisti che ne resero più inaccessibile la conoscenza, riporremo qui lo Stemma che dato fu a p. 401 del Volume anzidetto; tolta per altro, a renderlo più semplice, tutta la parte congetturale che vi fu unita. Indi, rimandato il Lettore al Volume stesso per le dichiarazioni relative ai soggetti spettanti per intero al Secolo XII, ci faremo a dire degli altri, sui quali, se fu discorso, non fu detto tanto che basti.

Per MALATESTA di *Giovanni* vedi nel citato nostro Volume a p. 402; per MATILDE a pag. 403; e per MALATESTA *Minore* a p. 406; sui quali, perchè spettano per intero al Secolo XII, nulla qui ci resta da aggiungere.

GIOVANNI *di Malatesta*, RAMBERTO, DRUDA, e BONATESTA.

Egualmente per Giovanni di *Malatesta*, che nato nel Secolo stesso visse circa fino al 1221, vedi le pag. 404, 405, ove segnato fu GIOVANNI III; e qui vedi in Appendice i Documenti N. XIII, XX, e XXII. E sì vedi le pag. 405, 406 dello stesso Volume per la discendenza sua, della quale ancora fu a discorrere per mostrare che la Casa da Sogliano non ebbe origine da alcun di loro, contro ciò che era stato creduto dal Clementini, il quale a p. 358 ebbe fissato le nozze di un Giovanni Malatesta colla Signora di quel luogo nel 1215. In confermazione di che, alle cose colà dette si vuole qui aggiungere che RAMBERTO di *Giovanni Malatesta* ha ricordo ancora a' 30 novembre 1234, e 16 aprile 1248 (1); nè offre mai l' aggiunto *da Sogliano*. Poi vedi ciò che resta a dire qui presso intorno al figlio suo GIOVANNI *di Ramberto*. Per DRUDA nulla ho da aggiungere; bensì per la sorella è a notare che in perga-

(1) Vedi al Capo I il §. 15, e in Append. i n. LXXVI, LXXXI.

mena del 19 giugno 1281, che fu del Monastero di San Marino, ora presso di me, apparisce come BONATESTA Vedova di Gualfredotto dal foro ebbe lite intorno a certo terreno colle Monache Abbadesse di San Marino. Non è detto di chi figliuola; ma io la credo la sorella di Druda.

GIOVANNI *di Ramberto Malatesta*

Nel nostro Volume predetto fu segnato *Giovanni V*; e di lui abbiam già veduto come fu tra i Ghibellini in quella Procura per la pace da farsi coi Guelfi segnata adì 14 gennajo 1276; nel qual anno dicono fosse Podestà di Forlì: ma nel febbrajo 1287 egli fu cogli altri della Famiglia a segnar l'altra Procura per la pace coi Manfredi; come fu del pari colla famiglia nei fatti del 1288, 1290. Il Cantinelli a distinzione lo appellò *consanguineo di Malatesta* da Verucchio (2). Non ho trovato in quali anni finissero i suoi dì. Soltanto so che il Garampi vide nell' Archivio di Scolca, come tra i possessori laterali a certe selve di Fagnano poste nella Pieve di Misano, dal Monastero di S. Gregorio in Conca concesse in enfiteusi ai Polentani il dì 15 gennajo 1305, avean ricordo gli Eredi *Johannis Dni Ramberti de Malatestis*, qui pure senz'altro aggiunto. Prova che questa non fu la branca da Sogliano. Da questo Giovanni poi fu un altro *Giovanni* o *Giovannino*, da cui *Guido* e *Francesco*, come si documenterà nel Secolo XIV.

MALATESTA *dalla Penna.*

Anche di costui, perchè nato nel Secolo XII fu discorso a p. 406, 407 del Volume anzidetto quasi quanto basta; e per il resto vedi nel presente le p. 15, 85, 92, 210. (3) Il Battaglia disse nati da costui *Guido* e *Malatesta*; e che Guido morì giovanetto: mentre poi nulla disse di *Giovanni*; lo che ci mette in ragionevole dubitazione sulla esattezza sua anche per riguardo a questo Guido, tanto, che non

(2) Rubeus, *Hist. Rav. L. VI*, p. 432; e qui in Appendice vedi i n. CXXX, CLI, CLXIV. Cantinelli, An. 1287.

(3) In quel Volume fu citata una pergamena del 28 agosto 1210. Or puoi vederla qui in Appendice n. XIX, ove sono i nomi del padre suo, della madre, e della moglie. E si vedi i n. XX, XXI, LVI, LVIII.

abbiam creduto necessario di segnarlo nell' Albero. Per ultimo è pur da aggiungere che anche Benvenuto da Imola nel Commento al Canto XXVII dell' Inferno dice espresso, che i Malatesti originarono dal Castello *quod vocatur Penna Billorum*.

Giovanni *da Sogliano*. Emilia.

Di costoro ancora fu detto per intero a pag. 398, 407, 408 del citato Volume, tuttochè spettino a questo Secolo. In particolare vi fu trattato di *Giovanni da Sogliano* per la ragione stessa che ci indusse a trattare della discendenza di *Giovanni di Malatesta*. Ora si vuole aggiungere che anche Pio II ne' suoi Commentarj pone fratelli *Malatesta da Verucchio* e *Giovanni da Sogliano*: come del pari si vuole aggiungere, che la scarsezza delle memorie di questo ultimo può essere derivata dall' aver egli dimorato presso che sempre o a Verucchio o alla Penna, da dove direttamente sembra passato a Sogliano; *partisse dalla Penna, e venne per abitare Sogliano*, dice l' Anonimo. Ma è a notare che il Garampi trovò pur ricordato nell' Archivio di Scolca a' 24 gennajo 1255 *Johannes Dni Malateste*, che a noi sembra non dover esser altri che questi. Fu detto ancora, che l' acquisto della Signoria di Sogliano fatto fu da costui *per donna*, come si espresse l' Anonimo anzidetto; cioè coll' aver preso in moglie la Signora di quella Terra; e ciò dovette avvenire dopo il 1278, nel quale anno lo troviamo ricordato ancora semplicemente *Dno Johanne Malatesta de Verucolo* (4): mentre è del 1290 che offresi con l' aggiunto *de Sogliano*. Chi raffrontasse l' età di costui a quella del fratello direbbe che avesse acceduto a quel matrimonio in età inoltrata di molto. Se non che si vuole osservare, non essere improbabile che alla morte del padre, avvenuta nel 1248, ei fosse ancor garzoncello, tanto da essere circa il 1280 in età pur fresca per impalmare quella Signora. In tale supposto troverai altra ragione per l' accennata scarsezza di memorie anteriori. Avverto in fine che per non

(4) Vedi il Capo I; §. 61; e in App. il Doc. CXXXII.

entrare in provincia altrui non intendo occuparmi per ora della discendenza di questo ceppo della illustre Casa da Sogliano. Come lascio a chi ci darà le memorie di questo ramo Malatestiano il saperci trovare il nome di colei che ebbe Signoria in quel luogo, e fin da quando questa fosse per essa ottenuta; essendo a notare che, per ciò che fu visto al §. 33 del Capo I, nel 1233 Sogliano potrebbe parere libera terra. Ma nemmen di Verucchio in quell' incontro ci ha segno espresso di dipendenza da' Malatesti; eppure Verucchio fu e continuò ad essere di lor baronia. Intanto mi basti l' aver portato al §. 79 del detto Capo i passi dello Anonimo e del Branchi, secondo i quali la Signora di Sogliano fu di quelli dalla Faggiola, famiglia interamente ghibellina: motivo per cui quel parentado non potè mai vedersi bene dal guelfo Malatesta e da' suoi. Che Giovanni fosse morto nel 1299 è provato dal trovarsi a quell' anno citati gli Eredi di lui. Vedi p. 190. Figli di Giovanni furono *Guglielmo*, *Ramberto*, *Malatestino*, i quali spettano al Secolo XIV.

§. 7. *Di Malatesta da Verucchio.*

Le gesta di questo valoroso Guelfo, degne di amplissimo Commentario, sono così legate alla Storia del nostro Comune che non potremmo qui dirne cosa, che già detta non sia nel primo Capo, dagli anni 1248 alla fine del Secolo (1). Perchè, taciuto di esse, direm solo di quelle poche altre che riguardano la nascita, le mogli, la figliuolanza, le signorie, la morte. E appunto prendendo da quest' ultima, che si documenta avvenuta nel 1312, dopo che giunto fu all' età di anni cento, come senza contraddizione di autorità e di documenti tutti i Cronisti nostri assicurano, avremo l' anno del suo nascimento circa al 1212. Ma non

(1) Principalmente, oltre al detto 1248, agli anni 1261, 63, 65, 66, 68, 75, 88, 90, 95, 96.

ce n' è poi conto il luogo; non essendo indizio che basti l'aggiunto *da Verucchio* per dirlo nato in quella Terra, di cui forse fu Signore o abitatore per qualche tempo. E nemmeno ci è venuto ricordo di alcuna cosa che egli abbia operata vivente il padre suo; conciossiachè le prime memorie di lui cominciano dopo la morte di quello, quando nel 1248, per sottrarsi alle insidie tesegli dal Podestà riminese, cambiò lo stato della Città con discacciarne la parte imperiale e rimettervi la ecclesiastica.

Che se, guardando ai vari fatti guerreschi ne' quali ebbe parte, altri nol troverà nella fortuna dell'armi pari ai Capi della fazione contraria, composta di uomini sempre arrischievoli e più risoluti; non ci pare per altro che ei fosse superato da alcuno di parte sua. Come nol credo secondo a nessuno de' contemporanei suoi nel consiglio e nella prudenza; con questo di più, che ebbevi aggiunto particolare tendenza alla pace, zelo per l'ordine pubblico, e fermezza intera al suo principio, che fu, siccome di guelfo, osservanza alla Chiesa, e amore al libero governo del suo Comune.

Del suo amore alla pace rimangono ripetutissime prove nelle tante concordie seguite a' suoi dì tra le due fazioni, sì in Rimini come in tutta la Provincia, alle quali egli accedette, e di cui anzi fu principal motore e operatore, tanto che n' ebbe elogi e ricompense dai Rettori e dai Pontefici. Lo che prova ad un tempo il suo amore all'ordine pubblico, che non si ottiene se non colla pace.

Dell'osservanza sua alla Chiesa e ai Rettori venuti per essa ci restano numerosi documenti, dai quali vengono espressi i servigi che egli ne prestò, sia col consiglio, sia colla mediazione delle aderenze sue, sia colla persona e colle armi. E se alcuna volta ebbe a resistere alle voglie di qualcuno di essi non avveduto e prudente come i tempi e i luoghi avrebber voluto, ciò non dovette avvenire senza giusta ragione; e ne possiamo rimaner persuasi osservando che le Sentenze proferite contro del Comune e contro di lui, vennero poi cancellate per altro Rettore ecclesia-

stico, che poco appresso fu a questa Provincia. Anzi in ciò avremo argomento a vedere come l' amore della giustizia potesse in Malatesta sopra ogni altro affetto, se con fermezza si oppose alle intemperanze di chi stesso reggeva la parte favorita da lui.

Per ultimo, quanto all' attaccamento dell' animo suo alle forme civili del proprio Comune, ne sia buona prova la fiducia in lui riposta da questo, nell' averlo innalzato a Podestà replicate volte e lungamente in tale ufficio riconfermato. E prova maggiore di ogni altra sia quella, che, dopo l' ultima depressione de' ghibellini con la espulsione de' Parcitadi, egli non alterò punto la forma di governo costituita nel Comune; essendo falso che se ne facesse Signore, o alcun titolo prendesse di assoluto potere, meno quello di *Difensore*, e l' altro di *Magnifico*, che da qualche tempo innanzi ebbegli accordata la pubblica riconoscenza (2). Nel che vedilo imitatore di quel primo Augusto (se ci è permesso paragonare i piccoli fatti ai grandissimi) che in Roma lasciò pure intatte le forme della Repubblica. Che se al pari di quello ebbe tirato a sè o ne' proprj figli la somma delle cose e del potere, e' si vuole anche darne parte alla necessità de' tempi più che a sete di comandare; con ciò sia che la esperienza ebbe dimostrato che speranza non era di pace senza la depressione intera di uno dei due partiti, poichè fallite erano tante e replicate prove di conciliazione. Nel giudicare sui quali fatti noi dobbiamo guardarci bene da prevenzioni sinistre prodotte o da male voci mosse dalla fazione depressa, o da non giusti supposti di chi venne dopo: noi specialmente che, lontani circa sei secoli, mal potremmo e non senza temerità molta farci entro alle intenzioni di que' nostri maggiori, ignari siccome siamo delle tante specialità che li indussero ad ope-

(2) Il titolo di *Magnifico* si trova dato in Rimini a Malatesta fin dal 1279 in atto del 9 luglio inserto nel Codice Pandolfesco. In Pesaro poi gli si trova dato nel 1285 in quella lapida recata qui al §. 60 del Capo I.

rare; le quali, tuttochè minute, sono pur necessarie a sapersi da chi voglia dare sentenza di riprovazione.

Così costui portò la sua Casa al massimo della grandezza: non dovendosi guardare il susseguito incremento di questa se non quale effetto di quell' impulso dato da lui, non tanto con l' acquisto delle varie Baronie aggiunte alle avite, siccome quelle di Gradara, Ghiaggiuolo, Trebbo, Giovedia, e, oltre le terre de' Bandi ricevute in dono dal Pontefice, le molte compre registrate nel Codice Pandolfesco, onde accrebbe il patrimonio; quanto per averle acquistata rinomanza colla gloria dell' ingegno e dell' opere. Vedi infatti i Pontefici imporre ai Rettori della Provincia di giovarsi del consiglio di lui; vedi Bologna averlo a Capitano del Popolo; e vedi Re Carlo d' Angiò costituirlo Vicario suo in Firenze, e rifermarnelo fino a diciotto mesi. A tutte ciò aggiungi le aderenze cospicue che seppe comporsi con tutti i principali di Romagna, e i parentadi contratti con essi: precisamente a doppio vincolo coi Polentani, data una figlia e ricevuta una nuora; coi Manfredi, ne' quali maritò Rengarda; coi Conti di Cunio, cui diè Simona. Per le quali cose, unitamente al vantaggio avuto ne' figli ottimamente adusati alle armi ed al governo, pei quali potè contenere anche le città vicine, non crediamo di esagerare asserendo che Malatesta da Verucchio a' suoi dì fu il primo Guelfo di tutta Romagna.

Delle sue mogli e de' suoi figli tratteranno particolarmente i paragrafi che seguono; e del testamento suo verrà parola nel Secolo appresso, come quello che, essendo scritto nel febbrajo 1311, non può entrare nell' Appendice di questo Volume. Qui basti a compimento di questo paragrafo la pubblicazione di un Sigillo, che, venuto fuori a Saludeccio nel 1853, mi fu tosto comunicato dalla somma cortesia del fu valentissimo signor Conte Bartolomeo Borghesi: poi, venuto in proprietà del Comun di Verucchio, n' ebbi nuova impronta dal sig. Prof. Gioacchino Rossi. Vedi che esso è alquanto diverso da quello pubblicato dal Battaglini in fine all' Opera del Basinio, ove la testa venne sì

male impressa che manca del collo; e dove qui vedi il principio del petto in quello è figura strana, come di ossa di morto. Inoltre le lettere in quello sono più alla romana, e la L in *Malatesta* vi fu raddoppiata. Vi leggi attorno

Sigillum MALATESTE DE VERVCVLO.

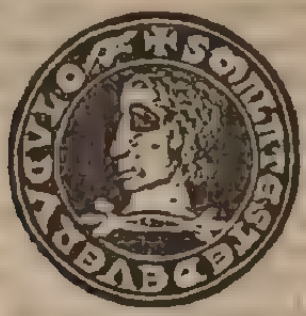

§. 8. *Delle Mogli di Malatesta da Verucchio, e de' loro figli.*

Sul numero, sui nomi, e sull' ordine delle mogli di Malatesta da Verucchio, non che sulla figliuolanza avuta da ciascuna di esse, incontri massima confusione in tutti gli Scrittori nostri, specialmente ne' più antichi, i quali tirarono poi in inganno quelli che vennero dopo. Ma noi siam lieti di avere argomenti sicuri per sciorci da molti inviluppi formati dalla inesattezza de' primi, e provar false le supposizioni dei secondi. Ecco come.

Una pergamena dell' Archivio di San Giuliano, ora in Gambalunga, citata anche dal Battaglini, la quale contiene rinovazione di enfiteusi di certa casa, seguìta a' 22 aprile del 1261 (1), ricorda Malatesta come possessore da uno dei lati per diritto di una sua moglie defunta: *a quarto latere Dns Malatesta pro uxore ejus, illa que fuit Guillelmi de Regitto.* A quell' anno adunque Malatesta era già stato ve-

(1) Il Battaglini, *Mem. sulla Zecca*, p. 182, la dice del 9 aprile; ma la pergamena offre *VIIII ex. aprili*, cioè *exeunte*; perciò del 22.

dovo di una figlia d' un Guglielmo di Righetto, ed allora dovea avere una seconda moglie, per cui fu necessaria quella locuzione distintiva *ILLA QUE FUIT Guillelmi de Regitto.*

Un altro Documento importante, non conosciuto a quel che pare dai Battaglini tuttochè pubblicato dal Mansi, è il Breve dell' anno terzo di Urbano IV visto anche dal Garampi nei Registri delle Bolle di quel Pontefice; pel quale a' 6 novembre 1263 vien data facoltà *Nobili viro Malatestæ et Concordiæ uxori ejus civibus Ariminen.* di poter convertire in uso pio, senza altro obbligo di restituzione, quanto fosse pervenuto loro ed ai loro maggiori *per rapinam et alios modos illicitos*, che per ignoranza di cui fosse appartenuto non potevano altrimenti restituire. App. n. CXII. Concordia adunque vivente nel 1263 non potrà essere stata prima donna di Malatesta, come dietro al Clementini parve ai Conti Gaetano ed Angelo Battaglini; e si troverà inoltre che la figliuola di Guglielmo di Righetto morta prima del 1261, e Concordia viva nel 1263, che i Battaglini ebbero per una e identica, furono due distintissime donne.

Per ultimo ci resta l' istrumento nuziale, pel quale Malatesta da Verucchio impalmò adì 25 luglio 1266 Margarita di Pandolfo de' Paltonieri da Monte Silice di Ravenna, che fu l' ultima sua moglie, come quella che ha ricordo nel suo testamento, e gli sopravisse. Così è provato che Malatesta ebbe tre mogli quante appunto segnarono i nostri Cronisti; sebbene l' Anonimo volgare e il Branchi con error manifesto per terza pongano Concordia figlia di Messer Righetto de' Pandolfini da Vicenza, e nipote di Parcitade.

Ma chi fu quella prima, di cui si ignora il nome, tuttochè ci resti quello del padre e dell' avo? I Battaglini, che la ebbero confusa con Concordia, la dissero figlia di un figlio di Enrighetto Viceconte. Ma come abbiam trovato che fu tutt' altra donna che Concordia, così non siamo senza giusta dubitazione sulla persona vera dell' avo suo, il quale ci sembra dover essere tutt' altri che il Viceconte. E qui è a dire che nei documenti nostri non ci manca ri-

scontro di Guglielmo padre di quell' ignoto, venendoci offerto dal n. LXXIX della nostra Appendice fra i presenti nel Consiglio piccolo del 29 novembre 1233: *Gulielmo Henrigitti*. Come non mancano memorie di Righetto stesso, o Enrighetto, padre di Guglielmo, il quale del 1218 assieme con Giscardino fu Ambasciatore del Comune di Rimini a quel di Fano: *Giscardino et Rigitto ambaxatoribus Comunis Arim.* Appen. XXVII, XXIX. A' 5 settembre del 1223 fu Podestà di Longiano: *Henrigetto Pot. Lonzani.* App. XXXVI. Poi nel 1231 assieme con Rostolo fu Ambasciatore del nostro Comune a quel di Cesena: *Rostolus et Henrigittus Ambaxatores Comunis Arim.* App. LXII. E nuovamente nel settembre 1233 con lo stesso Rostolo tenne l' ufficio medesimo in Calbana, ove ebbe l' incarico di ricevere i giuramenti dei Reggitori delle varie Castella, e delle varie nostre ville; nel qual documento ripetutissime volte e sempre ci trovi *Henrigetto et Rostolo Ambasciatoribus Comunis Arim.* App. LXXVIII.

Ma quest' Enrighetto dovrebbe essere morto poco appresso; anzi prima del novembre di quell' anno medesimo: perchè se il n. LXXIX ci offre il figlio suo Guglielmo nel Consiglio di Credenza, a noi sembra indubitato che il padre suo non fosse più vivo. Per la qual ragione questo Righetto, o Enrighetto che sia, padre di Guglielmo, a noi pare soggetto ben distinto dall' Enrighetto Viceconte, il quale era pur vivo a' 6 dicembre di quell' anno: *Henrighettus Vicecomes.* App. LXXX. Anzi, secondo una pergamena dell' Archivio di San Giuliano vista dal Garampi, era vivo anche a' 24 giugno 1237; e agli 8 maggio 1246 era Viceconte per l' Arcivescovo di Ravenna in S. Mauro (Battaglini, *Zecca p.* 192); il quale inoltre, cominciando almeno dal 30 agosto 1223, ha sempre il qualificativo di Viceconte non mai offerto dall' altro. In fine, al veder nostro, è troppo manifesto che l' Enrighetto Viceconte a' 30 agosto 1223 non può essere l' Enrighetto semplicemente Podestà di Longiano a' 5 settembre dell' anno stesso. Appen. XXXV, XXXVII, XLII, LVI, LXVII, LXVIII, LXIX.

Della seconda moglie, siccome fu detto, i documenti offrono senza ambagi che il nome fu Concordia. Così l' atto citato qui sopra; e così quello del 16 dicembre 1307, che ricorderemo fra poco. Ma nulla dicono di chi figliuola. Solo i nostri Cronisti la dissero di Arrighetto Pandolfini da Vicenza, Vicario per l' Impero in tutta Romagna; facendola discendente insieme per lato materno dai Parcitadi. E noi per non contraddir loro la potremo avere per figlia di Enrighetto il Vicecomte: avvertendo poi che chi non accettasse la distinzione da noi posta fra quest' ultimo e l' Enrighetto padre di Guglielmo, e volesse riferire alla figlia di costui tutto quanto i Cronisti attribuirono a Concordia sulle cagioni del suo parentado con Malatesta, dovrebbe confessare allora essere del tutto ignoto il casato di questa seconda.

Quando avvenissero le prime nozze, o quando si sciogliessero, nulla possiamo determinare per mancanza di riscontri storici. I Battaglini, che non le distinsero dalle seconde, le ebbero per seguite circa il 1230; ma a noi soltanto è chiaro che lo scioglimento loro debba essere avvenuto avanti la metà del secolo, in cui dovettero seguir le seconde, per ciò che ne prova la età della prole venuta da queste.

Per quanto fu detto poi ove fu discorso de' Parcitadi, Concordia pare nipote a Parcitade IV per lato di sorella, contro l' asserto del Cronista Anonimo e del Branchi, che la dissero tale per figlia. Chè ciò pure potria star bene, ove fosse vero che ella nascesse del 1218 come essi dicono. Ma poichè pei figli quasi adulti nel 1263 vien provato dover per lo meno esser divenuta madre verso il 1250, ci parrà evidente che quel racconto non regge; e che ella debba esser nata tra il 1230 e il 35. Anche ignoto è il dì in che cessò di vivere, nulla più sapendosi che ciò seguì fra il 1263 e il 1266. App. CXII, CXIII, CXXI.

Della terza, cioè di Margherita, è stato detto più sopra quanto basta: onde non resta che a dire de' figli nati da ciascheduna. Intorno a che pure i nostri Cronisti sono discordi: chè l' Anonimo e il Branchi assegnarono Malatestino alla prima; Giovanni, e Paolo alla seconda; e Pandolfo alla

terza: mentre il Battaglia seguito dal Clementini disse, tutti tre que' primi essere di Concordia. E veramente così fu, risultando chiaro dall'atto del 16 dicembre 1307, pel quale Malatesta, emancipando i figli Malatestino e Pandolfo, non che i nipoti Uberto del fu Paolo, Tino e Ramberto del fu Giovanni, cedè l'usufrutto dei beni *dne Concordie matris olim dicti Malatestini, et avie dictorum Uberti, Tini, et Ramberti*. Concordia adunque fu madre comune a Giovanni, a Paolo, e a Malatestino. Per la qual cosa, conosciuto ora il fallo preso dai due nostri Cronisti volgari e da chi li ebbe seguiti, resta che si tolga l'altro in che tutti generalmente sono caduti, rettificando l'ordine della nascita di que' figli. Dico adunque che, non escluso il Battaglia, tutti ebbero per primo nato Malatestino; ingannati forse all'aver osservato che la reggenza della Casa e della Città passò dal vecchio in lui con esclusione dei figli di Paolo e di Giovanni; e che il nome suo negli Atti pubblici del Secolo XIV sta sempre innanzi a quello di quei nipoti: Ma essi non ebbero avvertito, siccome ho notato altrove (2), che tanto nelle scritture quanto nelle elezioni ad ufficj pubblici, e nelle successioni di Baronia, non si attese a diritto di rappresentazione, ma solo a maggioranza di età. Per la qual cosa vedi anche il nome di Pandolfo innanzi a quello di quei nipoti: e nella Reggenza della città, morto Malatestino, vedi succedere non già il figliuol suo Ferrantino, sì bene il fratello Pandolfo; e dopo questo, non già i figli di lui, ma Ferrantino. La maggioranza adunque ottenuta da Malatestino su quei nipoti, dopo che i padri loro erano morti, nol prova per primo tra i fratelli. Anzi all'osservare che egli venne al maneggio degli affari tanto più tardi degli altri due, non incontrandosi menzione di lui avanti il febbrajo del 1287, fummo d'avviso che, anzichè primo, ne fosse il terzo, come per terzo vien ricordato da Benvenuto da Imola nel Comento al Canto XXVII, ove è scritto che Malatesta ebbe generato Giovanni uccisore di Paolo, poi

(2) Vedi le mie *Memorie intorno a Francesca da Rimini*, pubblicate nel 1852, p. 12, 13.

Malatestino e Pandolfo. All'incontro Giovanni e Paolo ci vengono ricordati fin dal 6 novembre del 1263 in quel Breve di Urbano IV, pel quale è detto che amendue da qualche tempo innanzi erano stati gratificati *pro sincera devotione quam gerunt ad Romanam Ecclesiam* con pensioni a carico dei Monasteri di Romagna, e particolarmente della Chiesa di S. Salvatore di questa Diocesi. Lo che prova che non erano più nell'infanzia. Ap. CXIII. Arroge che Paolo si maritò nel 1269 a donna che confessavasi maggiore degli anni quindici; e Giovanni sposava Francesca nel 1275 dopo aver prestato ajuto al padre di lei per giungere alla Signoria di Ravenna. Per ultimo, non so quale età fosse prescritta ad ottenere in Firenze il Capitanato del Popolo; ma ammesso che fosse quella di 30 anni, come altrove pel Podestà, ti sarebbe manifesto che Paolo, siccome stato in quell'ufficio nel 1282, non dovrebbe esser nato più tardi del 1252. E poichè siam certi che la Podesteria non ottenevasi prima della età detta, sarà anche certo che Giovanni, il quale ora sappiamo essere stato Podestà di Pesaro nel 1285, non potrà essere nato più tardi del 1255: anzi non più tardi del 1248 se fosse vero che fu Podestà in Forlì nel 1278, come ne scrisse il Clementini a p. 486.

Resta ora a trovare chi dei due fosse maggiore, Paolo, o Giovanni. E noi guardando al Breve anzidetto, nel quale il nome di Giovanni sta innanzi a quello di Paolo, *Joannes ac Paulus*; e attendendo alla espressione del Boccaccio, il quale scrisse come speravasi che *Giovanni* alla morte del padre sarebbe rimasto Signore (lo che appunto fu risoluto in una speranza per essere premorto al genitore), fummo persuasi che il maggiore fosse Giovanni. Siffatte ragioni per altro non parvero sufficienti a taluno, che guardando al matrimonio di Paolo anteriore a quel del fratello, non che guardando alla Procura fatta nel 1276 a nome del vecchio *et Pauli filii ipsius*, senza menzion di Giovanni, e guardando pure a quell'atto di emancipazione del 1307, ove Uberto di Paolo è preposto a Tino ed a Ramberto di Giovanni, tenne invece Paolo per lo maggiore. Per la qual cosa non

poteva non nascere in me pure giusta dubitazione, tanto da dovervi tornar sopra con nuovi studi, e con animo disposto ad abbandonare il primo giudizio, ove il trovassi falso (3). Se non che in questi m' è avvenuto di confermarmici. Chè in quell' atto medesimo di emancipazione incontri nuova prova dell' asserto mio: cioè che la preposizione dei nomi non fu che in ragione della età. Conciossiachè come in principio il nome di Uberto figlio di Paolo precede quelli dei cugini Tino e Ramberto, de' quali senza dubbio egli era maggiore, così nel documento stesso più sotto, quando è fatto ricordo dei padri loro, il nome di Giovanni appunto precede quello di Paolo. Quanto poi al matrimonio di quest' ultimo, io ne traggo argomento in mio favore all' osservare che par fatto per procurargli Stato e Signoria fuori della famiglia: cosa non ordinaria che coi cadetti. Aggiungi che *Paolo* è nome nuovo nella Casa, da non supporsi così facilmente imposto ad un primogenito; mentre l' altro di *Giovanni* è ripetuto e famigliare quanto quello di *Malatesta*. E per egual modo nuovo è nella Casa il nome di *Uberto* imposto al figlio di Paolo, e perciò neppur esso conveniente ad un figlio di primogenito. Giovanni al contrario vedi rinovare *Concordia* nella prima figliuola, e *Malatesta* in Tino o Malatestino primo de' maschi.

Ma questi non furono i soli figli di Malatesta da Verucchio; chè v' ebbe ancora Pandolfo, Ramberto, Rengarda, Maddalena e Simona. Di ciascuno è a dire più sotto distintamente: qui basti sapere che Pandolfo a prove sicure fu della terza moglie; e della stessa argomentiamo fossero Maddalena e Simona; mentre per le ragioni che verranno esposte ove sarà parola di loro, tengo che Rengarda sia della prima, e Ramberto della seconda.

(3) Il chiarissimo Professore Cav. Achille Gennarelli nel secondo de' suoi dotti Articoli posti ai n. 14, 15, e 17 dello *Spettatore*, Giornale di Firenze, anno 1857, nei quali, con molta cortesia ebbe pure approvate le ragioni principali di tempo e di luogo esposte nelle mie *Memorie intorno a Francesca da Rimini*, fu poi di contrario avviso su questa maggioranza di Giovanni. Ed io ben volentieri vorrei cedere alle sue ragioni, se non fosse unico scopo di questi studj il trovamento del vero.

§. 9. *Di Giovanni Sciancato e de' suoi figli.*

Per le cose dette qui sopra intanto resta per noi che Giovanni fosse il primo tra i figli di Malatesta. Costui, oltre essere brutto della persona, fu anche zoppo; donde il nome di *Gianciotto* convertito in *Lanciotto*; e fu detto pure lo *Sciancato*. Ma fu valente nell' armi, e destro nel reggimento del pubblico, essendosi già visto nel primo Capo come più volte operò colle sue genti nelle fazioni a cui ebbe parte la Famiglia in quegli anni turbolenti. E sì oggi sappiamo come fu Podestà in Pesaro nel 1285, e 1291; in Faenza nel 1293; e nuovamente in Pesaro dall' anno 1296 al 1304 ultimo della sua vita. Nè con questo crediamo di saper tutte le Podesterie tenute da lui, dicendo il Clementini che fin dall' agosto 1278 per opera del padre fosse fatto Podestà di Forlì, dove scomunicato fu dall' Arciv. di Ravenna. Lo che poi da quel nostro Storico è ripetuto altrove sotto il 1276. (1)

È documentato che egli imparentò colla Casa da Polenta, sposando Francesca figliuola di Guido di Lamberto; lo che avvenne, per avviso del Clementini, in gratificazione de' servigi prestati da lui nel 1275 a Guido perchè in balia sua conseguisse Ravenna. Per avviso del Boccaccio invece quel parentado sarebbesi contratto per dar fine a certe nimistà passate tra le due Case; delle quali nimistà porge indizio Benvenuto da Imola nel Comento al Canto XXVIII, ove racconta come Pier da Medicina, quel noto seminatore di scandali, adoperasse a metter discordia tra queste due Famiglie. Comunque fosse, egli è certo che queste nozze seguirono; e non vi è argomento che contraddica a chi le segnò fin dal 1275, non senza probabilità che seguite fos-

(1) Cantinelli, p. 204. Clementini, T. I, p. 486, 581, 582, 585. Battaglini, *sulla Zecca*, p. 182, 194. Olivieri, *Memorie di Novilara* p. 33 34. *Mem. di S. Tom. in Foglia*, App. XX. A' 20 dic. 1297, Giovanni fu investito dalla Chiesa di Ravenna di un podere in Monte Cagnino: *Mem. di Nassi* p 81. Del 1301 s' incontrano gli *heredes Dni Johis Malatestæ* a p. 68 del Cod. B di Paolucci ora in Gambalunga.

sero anche alquanto prima. Pei celebrati carmi del divino Poema è noto poi come le fossero infauste, e come ne fosse orrendo lo scioglimento: intorno a che succederanno qui pure particolari parole. Non così è conosciuto l' anno preciso nel quale si sciolsero, essendo oggi provato soltanto che fu parecchi anni prima del 1289, contro quanto falsamente si era creduto. Lo che pure si chiarirà colle cose che restano a dire.

Frutto di queste nozze, secondo il Clementini, furono due figli; un maschio per nome *Francesco* premorto alla madre, ed una femmina per nome *Concordia*. Ma niun ricordo ho trovato di quel fanciullo: sì bene di quella femmina è memoria sicura nel testamento dell' avo (2).

Dallo stesso testamento resta provato che Giovanni in seconde nozze ebbe una *Zambrasina*, detta poi corrottamente Ginevrasina. Intorno alla quale son lieto di produrre la scoperta di un mio amicissimo, il Sig. Dott. Paolo Marcosanti di Sogliano, cultore operosissimo di questi studi, la quale per me tengo sicura. E questa è che colei fosse quella

(2) Anche qui rinoverò l' osservazione fatta a p. 24 di quelle mie *Memorie* citate altre volte, che il Clementini cioè a p. 582 per questo fanciullo non cita che il Registro delle Sepolture della Chiesa di S. Francesco; Registro scritto nel 1562, nel quale per altro trovo solo che dopo quella *filiorum naturalium Dni Malateste de Malatestis* seguiva *Quarta Sepoltura, quæ habet D, est Francisci filii quondam Guiglotti de Malatestis*. Dalla qual fonte il Clementini come deve aver tratto ciò che scrisse a p. 580, che lo Sciancato cioè fosse detto anche *Guiglotto*, così per la stessa deve aver giudicato che quel Francesco fosse figlio di lui. Ma resta ancora a provarsi che Giovanni siasi detto o scritto *Guiglotto*; poi che quel Francesco segnato su quel sepolcro fosse un fanciullo e di Francesca; poi perchè non posto nell' altro segnato del titolo *puerorum de Malatestis*. In fine se quando colui fu tumulato gli fu scritto sopra *quondam Guiglotti* è segno che il padre suo era morto già prima. Probabilmente fu di un bastardo de' Malatesti.

Così scrissi in quella Nota. Ora è a dire che nelle Schede Garampiane trovo, come un *Guglozzo de' Malatesti* nel 1343 era Vicario per Malatesta in Fossombrone; e per altri ricordi ho trovato che da costui vennero *Giovanni*, *Leonello*, e questo *Francesco*. Giovanni e Leonello ebbero discendenti: per cui ho già formato lo Stemma anche di questa nuova branca Malatestiana, che farà parte del prossimo Volume.

Zambrasina figliuola di Tibaldello de' Zambrasi da Faenza, la quale, maritata nel 1280 a Tino d' Ugolin Fantolini, rimase vedova due anni dopo, per essersi trovato il marito suo alla sanguinosa fazione de' Forlivesi coi Francesi condotti da Giovanni d' Appia. La notizia di quelle nozze si trae dal Cantinelli; ma quella della morte di Tino in quel fatto, in unione al fratello Fantolino, comparisce la prima volta in un manoscritto di Brisighella, di cui il Marcosanti potè fare un estratto; mentre negli Scrittori delle cose di Faenza non trovo menzione che di Fantolino. Zambrasina adunque perdè in quella rotta padre e marito. Vedi addietro, p. 139.

Queste seconde nozze sarebbero seguite, secondo il Clementini, dopo che Giovanni ebbe ottenuta la Podesteria di Pesaro, al dir suo nel 1290. Ma poichè l' anzidetto testamento ci fa sapere che Giovanni da questa donna ebbe *Malatestino* detto *Tino*, *Guido*, *Ramberto*, *Margherita*, e *Rengarduccia*; e poichè il Breve che vedi in App. n. CLV prova che nell' agosto 1288 si progettava un parentado per Malatestino *nipote* di Malatesta da Verucchio, cioè appunto il figlio di Giovanni e di Zambrasina, con Agnese figlia di Corrado Conte di Montefeltro che congiunti erano in quarto grado di consanguinità (3); ci fu dato scoprire che queste nozze erano seguite più anni prima del supposto 1290; e insieme ci fu trovato che il tragico fine della Ravignana e del Cognato era avvenuto di necessità anche qualche anno innanzi. Questo vero si conferma altresì per più larga argomentazione colla Bolla pur essa in Appen. n. CLXXXIII, per la quale nel luglio del 1298 a *Guido* secondogenito della Zambrasina e di Giovanni fu conceduta la Pieve di Santa Paola di Roncofreddo; perocchè in quella tra i motivi

(3) Avrei desiderato di rinvenire donde quella consanguinità derivò; e m' aspettava trovarlo nella *Storia de' Conti e Duchi d' Urbino* del ch. Ugolini pubblicata nel 1859 in Firenze. Ma egli non ne fece parola, sebbene non potesse ignorare il Breve accennato qui sopra, da che, quand' anche non abbia viste le mie *Memorie intorno a Francesca ec.* ebbe visto per altro e lodato a p. 49 gli Articoli del Cav. Gennarelli messi nello *Spettatore*, che ne furono la Rivista.

della concessione si toccano i meriti personali del Provvisto, *morum decor*; prova, che colui fosse già in età da aver dato alcun saggio dell' indole sua. Poi nel fargli dispensazione dal difetto degli Ordini sacri e della età, si ricorda, lui essere *infra vicesimum quintum etatis annum*; locuzione poco acconcia per fanciullo che fosse nato dopo il 1291. Invece poni che fosse giovanetto sui dodici anni, e ben vi starà l' una locuzione come l' altra. Ora, ciò dato, la nascita di Guido dovendo risalire verso il 1286, ed essendo nato secondo, le nozze della madre dovranno dirsi seguite dell' 83 o dell' 84. Per ultimo la emancipazione citata altra volta, la quale celebrata fu nel 1307 a favore anche di *Tino* e di *Ramberto*, conduce essa pure alla conseguenza medesima: perchè per essa venendo concesso loro dall' avo di poter anche stare in giudizio, e data la libera amministrazione delle proprie cose, è prova che dovessero avere la età legale: altrimenti sarebbe stata illusoria, sendo che avrebbero dovuto ricadere poi sotto l' autorità tutoria o curatoria dell' avo medesimo. Ora se è a tenere che del 1307 anche Ramberto avesse la età legale, cioè, secondo lo Statuto, diciotto anni, saremo persuasi che ei non potè esser nato che innanzi al dicembre 1289: e poichè fu almen terzo tra i figli di Zambrasina, le nozze di costei non potrebbero esser seguite più tardi del 1286. E vorremo osservato che quella emancipazione a favore di quei nipoti non si volle fatta perchè ne riportassero gli effetti quando che fosser venuti alla età legale: perocchè se quegli effetti avesser dovuto rimaner sospesi ancora per anni, coloro avrebber meglio aspettato la morte dell' emancipante, il quale non contava meno di 95 in 96 anni. Quell' atto adunque si volle fatto per potersene valere all' istante; e per ciò non è a dubitare che coloro già non ne avessero la età opportuna.

Queste cose come valgono a provare quanto fu proposto qui sopra, così bastino a ricordazione di questi figli dello Sciancato; dichiarando che anche per le due femmine *Margherita* e *Rengarduccia* non ho trovato altra menzione che

quella nel testamento dell' avo, dal quale furono assegnate a titolo di istituzione cento lire per una (4).

§. 10. *Di Paolo il Bello e de' suoi figli.*

Alle cose, che di Paolo furono discorse qui sopra perchè comuni anche al fratello Giovanni; sia pel posto tra i figli di Malatesta da Verucchio, che siccome a noi pare fu secondo, sia per la madre da cui nacque e per gli anni del suo nascimento, sia in fine pel Breve del 1263 onde sappiamo che assieme a Giovanni da qualche tempo innanzi era stato gratificato dal Pontefice *pro sincera devotione ad Romanam Ecclesiam*: è qui da aggiungere, che a distinzione de' fratelli egli ebbe singolare avvenenza di volto, nobiltà

(4) Particole del testamento di Malatesta da Verucchio.
Mandavit dictis nepotibus suis Tino, Guidoni, et Ramberto... et dictis suis neptibus dominabus Concordie, Margarite, et Rengardutie, quod nullam molestiam..... faciant heredibus.... suprascriptis..... pro dotibus olim Dne Francische ab eo receptis uxoris olim Johannis dicti sui filii et Matris dicte Dne Concordie, nec pro dotibus olim Dne Zambrasine uxoris etiam dicti sui filii Johannis, cum dotes dictarum dominarum integraliter sint satisfacte.

Qui nota l'ordine di tempo in nominar quelle Nuore; prima Francesca, poi Zambrasina. E del pari nota l' ordine di sesso e di età nel ricordar quei nipoti; prima Tino, maggiore fra i maschi, poi gli altri due; indi Concordia, poi le sorelle. Lo che rende indubitato, Francesca essere stata la prima donna di Giovanni; poichè se Concordia (nella quale vedi rinovato il nome dell'ava paterna), benchè per inferiorità di sesso posposta ai fratelli, fu messa innanzi alle sorelle, è prova che ella in età fosse maggiore così delle une come degli altri. Anco nota che per le ragioni dette di sopra ho letto *Zambrasine*, e non *Zanibrasine*; lezioni facilissime a scambiarsi nei caratteri in cui è scritto il Pandolfesco.

Più avanti poi nel testamento stesso si legge - *Item precipit et jubet quod predicti heredes sui, scilicet Malatestinus qui dicitur Tinus, Guido, et Ramberlus, nepotes sui supradicti et eorum descendentes, et Ferrantinus et ejus descendentes..... teneantur ad invicem etc.* Ciò prova che il nome vero di Tino fu Malatestino, come nel Breve degli 8 Agosto 1288.

di maniere, e tal garbo di tutta la persona, che l'addomandarono il *Bello*; e fu il primo, a cui il padre procurò moglie, maritandolo nel 1269 ad Orabile Beatrice figlia ed erede di Uberto ultimo Conte di Ghiaggiolo (1). Di questa Contea posta nella Diocesi di Sarsina, la quale, per essere morto quell' Uberto senza prole maschile, ricaduta era alla Badia di S. Ilario e parte alla Chiesa di Ravenna che ne avevano il dominio diretto, era stato infeudato già lo stesso Malatesta da Verucchio nel 1262 e 1263, a patto che quello de' figli, che fosse per succedergli in essa, riconoscerebbela da quelle Chiese. Vedi a p. 113, e in App. n. CX. Dicono che a tale investitura Guido Conte di Montefeltro facesse richiamo contro Malatesta recando innanzi diritti e ragioni a nome di Manentessa sua moglie, di Sapìa sua cognata, e di Beatrice sua suocera, figlie e moglie del fu Guido Conte di Ghiaggiolo, non che a nome di Orabile nipote di quelle donne perchè nata da Uberto ultimo infeudato, che fu loro fratello e figlio. E vogliono, seguisse alcun fatto d'armi a Monteluro colla peggio del Conte Guido; in forza di che poi venissero ad amichevole transazione. Certo è che quelle donne, coll'assistenza del Conte Guido, a' 28 di agosto del 1269 cederono quelle ragioni loro per lire 6520 a favore di Lodovico dalle Caminate, come trovi in Appen. n. CXXVII, pel quale passarono in Malatesta. Ma quella somma sarà poi rimasta o tornata alle mani di quest' ultimo come dote di Orabile, perchè seguirono in quell' anno le nozze tra esso lei e Paolo. Al quale per altro non trovo che il padre cedesse quella investitura, se non fosse dopo il 1283; leggendo nella *Selva* del Brancaleoni p. 372, che del 1279

(1) Il Clementini citando un tal Giacomo Paci da Faenza dice che Uberto ultimo Conte di Ghiaggiolo padre di Orabile era de' Malatesti; e che il Conte Guido di Montefeltro avea usurpato quello Stato, con tener prigioniera inoltre la detta Orabile. Invece niun documento dà indizio che que Conti fossero de' Malatesti, nè che Guido da Montefeltro usasse le ostilità contro la nipote Orabile. Più naturale è che le usasse a difesa dei diritti di questa e della propria moglie, poichè l'investitura fu data a Malatesta, e così fu sottratto a quelle donne lo Stato degli Avi. Vedi la Nota che segue.

gli uomini di quella Contea rinovarono il giuramento di vassallaggio a Malatesta da Verucchio; e del 1283 questi a mezzo d' un Viceconte rinovò a quegli uomini le concessioni enfiteutiche fatte loro dagli antecessori: mentre del 1303 quegli atti furono rinovati direttamente da Uberto di Paolo, che prendevi nome di Conte di Ghiaggiolo. Fu in conseguenza poi di queste nozze che Paolo ebbe lite con gli Onesti, secondo ne scrisse il Clementini, p. 481: e certa cosa è che incontroone pure altra colla Chiesa di Ravenna, trovandosi che a' 9 di novembre del 1270 l' Arcidiacono di quella costituì suo Procuratore ad agire contro Malatesta da Verucchio, *vel Paulo ejus filio, qui se dicebant heredes q. D. Comitis de Glazolo* (2). Donde forse anche il Battaglia scrisse che Paolo *habuit in dotem Comitatum Glazoli.*

Da questa Donna Paolo ebbe i due figli, de' quali ci è venuta memoria; *Uberto* cioè e *Margherita*, i quali hanno titolo di Conte e di Contessa di Ghiaggiolo nel testamento dell' avo, cui dovette questi averne trasmessa l'investitura.

Di Uberto abbiam discorso al §. 84 del Capo I. E poichè egli pervenne alla Podesteria di Cesena nel 1300, abbiam ragione di crederlo nato a Paolo nell' anno primo del matrimonio, essendo a tenere che quell' ufficio gli fosse concesso all' età prescritta dei 30 anni. Di Margherita sappiamo che del 1307 fece quietanza al fratello per 600 lire di Ravenna su tutto che le fosse spettato dalla eredità della madre (3): e che del 1311, in cui fu scritto il testamento

(2) Fantuzzi, *Mon. Raven.* T. II, p. 376. Rubeus, *Hist. Raven.* VI, p. 445. Forse per questo si sarà creduto che que' Conti di Ghiaggiolo fossero anch' essi un ramo Malatestiano. Per altro Malatesta e Paolo in quella lite poterono agire *jure hereditario* rappresentando Orabile figlia di quell' ultimo Conte: lo che anzi è espresso dal Rossi.

(3) Fra gli istrumenti che Nicola de' Malatesti Conte di Ghiaggiolo produsse nella Curia del Card. Andreino Rettore della Provincia adì 9 febbrajo 1508 se ne ricorda uno del 1307 fatto in Cesena pel Notajo Giovanni *q. Upitini*; pel quale *Margherita filia q. Pauli de Malatestis* confessò d' aver ricevuto 600 lire da *Uberto de Malatestis Comite de Glazolo*, e rinunziò alla eredità *Comitisse Beatrixis filie et heredis q. Comitis Uberti de Glazolo.* Ciò traggo dalla *Selva* di Raf. Brancaleoni, p. 379, ora in Gambalunga.

dell' avo, era morta, ed avea lasciato un figlio per nome *Bandino* (4).

Benvenuto da Imola scrisse di Paolo, qualificandolo per uomo più dato all' ozio che alla fatica. E forse tali furono le tendenze sue, se guardi a ciò che sappiamo della miserevole sua fine. Tuttavia non fu alieno affatto dai pubblici negozj. E già ci resta ricordo di lui in quella Procura segnata nel Consiglio di Rimini adì 14 gennajo del 1276, perchè Berlingero degli Amorosi cittadin riminese, a nome del Comune, non che a nome di Malatesta da Verucchio *et Pauli filii ipsius Domini Malateste*, e di tutta la parte guelfa, comparisse dinanzi all' Arcivescovo di Ravenna, nel quale era compromesso per la pace coi Ghibellini, come esposto fu qui a p. 127. Paolo adunque non fu ghibellino come qualcuno a' dì nostri ha voluto supporre. Ma ad ufficio di tanto maggior conto ei venne elevato nel novembre del 1282 quando, probabilmente a contemplazione del padre, fatto fu Capitano del Popolo e del Comune e Conservatore della pace nella città di Firenze.

Di questo ufficio ebbe fatto ricordazione l' Ammirato il giovane nel Libro III con dire che „ avendo il primo di

(4) In quel testamento: *Item reliquit jure institutionis Bandino filio quondam dne Margarite Comitisse de Glazolo neptis sue et filie olim Pauli quondam filii sui centum lib. rau .... quas .... Uberius comes glazoli avunculus suus ei solvere teneatur de sua parte hereditatis etc.* Il Clementini per non aver inteso queste parole confuse a p. 612 la figlia di Paolo con la moglie; e scrisse che Bandino fu *figliuolo di Paolo il Bello e di Orabile Margherita*. Invece la moglie Orabile ebbe a secondo nome Beatrice, come in App. n. CXXVII, *Dna Orabilis sive Beatrisia*, tratto da quello dell'avo paterno. Con tal nome, e come viva, ha ricordo in atto del 1303 appartenente all' Archivio Brandolini di Forlì recato nella *Silva Geneal.* del Branealeoni, p. 377; in cui... *ante presentiam magnifici viri Dni Uberti ol. Pauli Dni Malateste de Verucule et Dne Beatricis comitisse de Glazolo* gli uomini di Casercolo, congregati presso S. M. Maddalena *de Vultra*, si professano *fideles, vassalli, coloni, et subditi ...,. dicti Comitis Uberti .... et Comitum et Rectorum Domus Glazoli.*

Ignoto m' è il padre di quel Bandino. Nelle Storie di Faenza trovo ricordato al 1312 un Bandino Conte di Batifolle e Modigliana. Non credo sia a confonder col nostro.

„ febbrajo (1283) domandato licenza Paolo Malatesta da „ Verucchio Capitano del Popolo d' andarsene a casa, fu „ eletto per tutto aprile in suo luogo Bernardino della Por- „ ta da Parma. „ Intorno a che ebbi a dubitare per più ragioni; fra le quali una fu quell' aggiunto *da Verucchio*, proprio di Malatesta il padre, e senza esempio ne' figli. Per la qual cosa, sospettando di scambio nella persona di quel Capitano, nè per ricerche fatte avendo ottenuto di chiarirmene, ebbi a tener sospeso il giudizio tanto nelle *Memorie intorno a Francesca*, quanto nella *Risposta* a Mr Marini. Ma poichè poco dopo la pubblicazione di quest' ultima veniva fatto al lodato Sig. Dott. Marcosanti di vedere in Firenze la Scheda Strozziana che qui reco in Nota, la quale poi fu pubblicata dal ch. Avv. Cav. Gennarelli nello *Spettatore*, ogni dubitazione fu tolta, e rettificata venne ad un tempo l' assegnazione di quell' aggiunto, proprio, come io diceva, non di Paolo, ma di Malatesta. (5)

(5) *Dominus Paulus Domini Malateste de Veruculo Capitaneus Populi et Comunis, et Conservator pacis civitatis Florentiæ, erat in officio die 22 decembris 1282 et resumptiavit officio die 1 februari 1282 (1283, Indictione XI, cum gratia populi (* Spogli Strozziani, Classe 5, n. 85, p. 296.

Il Sig. Gennarelli aggiunse anche le seguenti due memorie tratte da un Codice intitolato = Consulte e Pratiche, = a c. 34 tergo, e 35 tergo e 45 — *Anno Incarnationis Domini Millesimo CCLXXXII, Indictione XI, die XXII intrante Decembr. In Consilio generali et speciali Domini Capitanei et Conservatoris Pacis Civitatis Florentiæ, mandato viri nobilis domini Pauli Domini Malateste de Veruculo Capitanei et Conservatoris Pacis Civitatis predictæ, etc.* E fu pur trovato nel Codice medesimo che lo stesso Paolo adì 6 di quel mese ebbe rivocato certa condanna in mille marche d' argento, che egli avea proferita contro Ms Bonaccorso Elisei, uno dei consorti di Dante. Poi

— *Die primo Februarii (1283). Cum nobilis vir D. P. Dni Malateste de Veruculo Capitaneus et Conservator pacis Civitatis Florentie de speciali gratia petat a Comuni Florentie sibi et sue familie et berroneriis dari et concedi licentiam et paraboiam ad propria presentialiter redeundi propter sua magna, varia, et ardua negotia exercenda et expedienda, que sine sui presentia commode explicari non possunt, etc.* E la licenza venneglì conceduta, come fu detto. Veggasi il §. 65 del Capo I.

Qual grave negozio spingesse Paolo a tornare a casa non so; so bene che tutti questi nostri luoghi erano allora sotto l'armi; motivo per cui egli potè benissimo aver interesse di venire a guardare le cose proprie. Se pure non vogliam dire che il suo fato lo traesse all'acerbo caso onde finì fra non molto la vita. Perocchè io credo che nell'anno stesso, o al più in quello che gli succedette, avesse compimento il fratricidio singolarissimo, intorno al quale è ora tempo di rinovare il discorso.

§. 11. *Della morte di Paolo e di Francesca: in particolare dell' anno e del luogo in che seguì.*

Quell'Opuscoletto mio intitolato *Memorie Storiche intorno a Francesca da Rimini*, pubblicato nel 1852 e seguito l'anno appresso dalla *Risposta alle Osservazioni critiche di Mr Marino Marini*, non fu senza favorevole fortuna; da che, avendo ottenuto di richiamare l'attenzione dei dotti sul tempo e sul luogo di quell'acerbissimo caso onde gli infelici cognati furono argomento *ai più bei versi che uomo scrisse giammai*, dà a sperare che non sia per essere più ripetuto ciò che, detto inconsideratamente una volta, era stato poi a' nostri dì ricevuto senza altro esame per dimostrato. Conciossiachè fino allora essendo stato creduto, quanto al tempo, che il truce fatto fosse avvenuto del 1289; tuttochè poi dai più antichi per luogo del compimento fossegli assegnato Rimini (per taluni in modo espresso, per altri in modo tacito col non assegnarne altro diverso); i più de' moderni invece, posto mente che a que' dì i Malatesti erano di qua sbandeggiati e fuggiaschi, facilmente si trovaron d'accordo nel crederlo avvenuto in Pesaro: mentre qualcun altro con la facilità medesima fissavalo in Santarcangelo. Ma in quelle *Memorie*, mostrato primieramente che l'assegnazione di quell'anno non ebbe origine se non da inganno prodotto dalla Cronaca del Branchi, Scrittore del

Secolo XV, nella quale il paragrafo che ne offre il racconto, tuttochè senza designazione di anno proprio, è posto però appresso ad altro segnato col 1289; e fatto osservare come in quella Cronaca stessa, egualmente che in altre nostre, più tratti siano manifestamente fuori del posto loro; produceva poi per la prima volta quanto mi era avvenuto di scoprire intorno alle seconde nozze di Giovanni e intorno ai figli avuti da queste: lo che poi ho ripetuto qui sopra a p. 257. Per le quali cose, avvegnachè per mancanza di memorie più positive sulla vita di Paolo non potessi segnare l'anno preciso dell'orrido caso, pure mi fu dato almen di provare, dover questo essere avvenuto parecchi anni avanti al supposto 1289. Intorno a che, se a qualcuno parve da prima di sofisticare, oggi è avvenuto che, per la seguita scoperta della lapide pesarese provante la Podesteria tenuta da Giovanni in Pesaro nel 1285, quest'anno appunto a quello per qualcuno siasi sostituito. Ed io ne sarò ben pago: sebbene il saper oggi che Giovanni fu Podestà di Pesaro nel 1285 non mi valga per tale dimostrazione che proprio fissi in esso il tragico avvenimento; da che non resta esclusa per nulla la possibilità e probabilità insieme, che Giovanni fosse a quell'uffizio anche l'anno innanzi, se non vuoi fin dal cadere dello stesso 1283.

Particolarmente poi sul luogo, io proseguia recando come, oltre la tradizione antica, fosse stato scritto *Rimini* nell'autorevole Comento ai versi dell'Alighieri letto da Messer Giovanni Boccaccio pubblicamente in Firenze nel 1371; e come del pari segnato fosse *Rimini* nell'altro del bolognese Jacopo della Lana, il quale fu pubblicato sotto il falso nome di Benvenuto da Imola in Venezia nel 1477 per Vendelin da Spira colla direzione di Cristofalo Berardi da Pesaro. Ma i più recenti, ingannati dalla assegnazion falsa dell'anno, e tratti dal supposto che Teofilo Betti raccoglitore delle memorie pesaresi avesse trovato tal documento, da cui fosse provata la presenza de' Malatesti in Pesaro nel 1288, si volsero a fissare colà come la incauta dichiarazione della incesta fiamma, così la susseguita

acerbissima punizione: non ponendo mente o non prestando fede al Boccaccio, dal quale invece è dato a sapere che i due amanti in quel dì male arrivato erano *senza alcun sospetto* per essere in luogo lontan da Giovanni. Ma in quelle *Memorie* fu prodotto ancora lo scritto del Betti, e fu dato a vedere che egli stesso annunziava l'opinamento suo per maniera da non tenersen sicuro; e che il documento da cui prendeva appoggio non fu altro che il Breve delli 8 agosto 1288 dato da noi quì in Appendice n. CLV, il quale fu rimesso al Vescovo di Pesaro per la esecuzione. Intorno al qual Breve il Betti prese inganno quando lo ebbe appropriato a Malatestino *figlio* di Malatesta, mentre, come fu visto, appartenne invece al *nipote*. Così, tolta al fatto la falsa assegnazione dell'anno, cadeva tutta l'argomentazione opposta all'assegnazione del luogo in Rimini. Nè fu omesso di mostrare come dell'88 e dell'89 i Malatesti furono in tutt'altro luogo che in Pesaro, siccome puoi riscontrare qui al Capo 1, riandando i fatti di quei due anni.

All'opposto Mr Marino Marini, saputo dal Branchi che nel 1288 Giovanni Sciancato ebbe occupato il poggio di Santarcangelo, e vi si tenne fino al settembre del 1289, e tratto in maggior inganno dal Clementini, che (senza autorità alcuna) pose che anche Paolo fosse ajutatore al fratello in quell'impresa, non ebbe più che ad aggiungervi Francesca; e così, supposti li tutti tre in quella Rocca, tenne come provato il compimento in essa e della colpa e della punizione: supposto, che ora, egualmente che l'altro, vien meno in faccia al vero, sì per l'anno diverso, come per le circostanze autorevolmente espresse dal Certaldese. Al racconto del quale si vuol piena fede più che altri non abbia creduto; sì per l'età del narratore nato negli stessi anni di Dante, come perchè egli stesso al Capo 1 assicura d'aver avuto speciali colloquii con *un valente uomo chiamato Ser Piero di Mes. Gardino da Ravenna, il quale fu uno de' più intimi amici e servidori che Dante avesse in Ravenna*; talmente che è a credere, Boccaccio possa anche di questo fatto aver preso da esso pienissima cognizione.

Nè qui vuole aversi il Boccaccio in conto di Novelliere, ma bene di esatto spositore de' fatti relativi al Poema sacro, che con quel suo Comento dichiarava con tanta celebrità nella stessa Firenze (1).

Dopo avere così per sommi capi recate le principali cose che io adduceva in quelle *Memorie*, verrà anche qui opportuno il racconto anzidetto del gentilissimo Certaldese, dal quale ci vennero i particolari più precisi che accompagnarono la sventura di quegli amanti. Ma prima giovi ripetere gli immortali versi del sommo Poeta, tuttochè già tu corrano spontanei, o Lettore, alla memoria; ed abbili nella lezione qual Saggio del Codice Gradonico posseduto dalla nostra Gambalunghiana.

. . . . . .

Io cominciai: Poeta, volentieri
Parlerei a quei dui, che 'nsieme vanno,
E pajon sì al vento esser leggieri.
Ed egli a me: vedrai quando saranno
Più presso a noi: e tu allor gli prega
Per quello amor che i mena: ed ei verranno.
Sì tosto, come il vento a noi gli piega,
Mossi la voce: o anime affannate,
Venite a noi parlar, s' altri nol nega.
Quali colombe dal desio chiamate
Con l' ale alzate e ferme al dolce nido
Vengon per l' aere dal voler portate;
Cotali uscir de la schiera, ov' è Dido,
A noi venendo per l' aere maligno;
Sì forte fu l' affettuoso grido.
O animal grazioso e benigno,
Che visitando va' per l' aere perso
Noi che tingemmo il mondo di sanguigno,

(1) Pubblicato la prima volta in Napoli nel 1721 con le Annotazioni del Salvini, sotto la falsa data pero di Firenze.

Se fosse amico il Re de l' universo,
Noi pregheremmo lui de la tua pace,
Da ch' hai pietà del nostro mal perverso.
Di quel che udire e che parlar ti piace
Noi udiremo e parleremo a vui,
Mentre che 'l vento, come fa, ci tace.
Siede la terra, dove nata fui,
Su la marina, dove il Po discende
Per aver pace con seguaci sui.
Amor, che al cor gentil ratto s' apprende,
Prese costui de la bella persona,
Che mi fu tolta, e 'l modo ancor m' offende. (2)
Amor, che a nullo amato amar perdona,
Mi prese di costui il piacer sì forte,
Che, come vedi, ancor non mi abbandona.
Amor condusse noi ad una morte:
Caino attende chi vita ci spense.
Queste parole da lor ci fur porte.
Poi ch' ebbi intese quelle anime offense,
Chinai il viso e tanto il tenni basso,
Fin che 'l Poeta mi disse; che pense?
Quando risposi, cominciai: ai lasso,
Quanti dolci pensier, quanto desio
Menò costoro al doloroso passo!
Poi mi rivolsi a loro, e parla' io,
E cominciai; Francesca, i tuoi martiri
A lacrimar mi fanno tristo e pio.
Ma dimmi; al tempo de' dolci sospiri,
E che e come concedette amore
Che conosceste i dubbiosi desiri?

(2) Questa lezione, che non prenderemo a sostenere, viene a dire che la fama narra peggio di quello che fu: lo che, unitamente all altra lezione del sesto verso più sopra *Ci tace*, favorisce molto l opinamento di chi prese a sostenere che i due amanti non fosser colpevoli più che di quel primo bacio, di cui ha detto il Poeta. Per tale opinamento vedi un articolo del ch. L. C. Ferucci nel T. XXI del *G. Arcadico*, an. 1824 p. 246; e vedi nelle mie *Memorie* p. 49. Poi vuol menzione un Opuscolo del Dottor Henry Clarck Barlow stampato a Londra nel 1859, gentilmente mandatomi dal chiarissimo Autore.

E quella a me: nessun maggior dolore
Che ricordarsi del tempo felice
Ne la miseria; e ciò sa il tuo dottore.
Ma se a conoscer la prima radice
Del nostro amor tu hai cotanto affetto,
Dirò come colui che piange e dice.
Noi leggevamo un giorno per diletto
Di Lancilotto, come amor lo strinse;
Soli eravamo, senza alcun sospetto.
Per più fiate gli occhi ci sospinse
Quella lettura, e scolorocci il viso;
E solo un punto fu quel che ci vinse.
Quando leggemmo il desiato riso
Esser baciato da cotanto amante,
Questi, che mai da me non fia diviso,
La bocca mi baciò tutto tremante.
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse:
Quel giorno più non vi leggemmo avante.
Mentre che l' uno spirto questo disse,
L' altro piangea sì che da pietade
Io venni a meno sì come io morisse,
E caddi, come il corpo morto cade.

Comento del Boccaccio

„..... È adunque da sapere, che costei fu figliuola di Messer Guido vecchio da Polenta, Signor di Ravenna e di Cervia: ed essendo stata lunga guerra e dannosa tra lui e' Signori Malatesti da Rimino, avvenne, che per certi mezzani fu trattata e composta la pace tra loro. La quale acciocchè più fermezza avesse, piacque a ciascuna delle parti di dover fortificar per parentado: e 'l parentado trattato fu che il detto Messer Guido dovesse dar per moglie una sua giovane e bella figliuola, chiamata Madonna Francesca, a Gianciotto figliuolo di Messer Malatesta. Ed essendo questo ad alcuno degli amici di Messer Guido già manifesto, disse un di loro a Messer Guido, guardate come voi fate; per-

„ciocchè se voi non prenderete modo ad alcuna parte, che è in questo parentado, egli ve ne potrà seguire scandalo. Voi dovete sapere chi è vostra figliuola, e quanto ell' è d' altiero animo: e se ella vede Gianciotto avanti che il matrimonio sia perfetto, nè voi nè altri potrà mai fare, che ella il voglia per marito: e perciò quando vi paja, a me parrebbe di doverne tener questo modo: che qui non venisse Gianciotto ad isposarla, ma venisseci un de' frategli, il quale come suo procuratore la sposasse in nome di Gianciotto. Era Gianciotto uomo di gran sentimento, e speravasi dover lui, dopo la morte del padre, rimanere Signore (3). Per la qual cosa quantunque sozzo della persona e sciancato fosse, il disiderava Ms. Guido per genero piuttosto che alcuno de' suoi frategli. E conoscendo, quello, che 'l suo amico gli ragionava, dover poter venire, ordinò segretamente così si facesse, come l' amico suo l' avea consigliato. Perchè al tempo dato venne in Ravenna Polo, fratello di Gianciotto, con pieno mandato ad isposare Madonna Francesca. Era Polo bello e piacevole uomo, e costumato molto: ed andando con altri gentiluomini per la corte dell' abitazion di Ms. Guido, fu da una delle damigelle di là entro, che il conoscea, dimostrato da un pertugio d' una finestra a Madonna Francesca, dicendo, quelli è colui, che dee esser vostro marito: e così si credea la buona femmina. Di che Madonna Francesca incontanente in lui puose l' animo e l' amor suo. E fatto poi artificiosamente il contratto delle sponsalizie; e andatone la donna a Rimino, non s' avvide prima dello 'nganno, che essa vide la mattina seguente al dì delle nozze, levar da lato a se Gianciotto: di che si dee credere, che ella vedendosi ingannata, sdegnasse, nè per ciò rimovesse dall' animo suo l' amore già

(3) Ciò si intenda relativamente alle Castella proprie della casa, o alla Reggenza della Famiglia e della fazione; ma non alla Signoria della Città; perchè a questa i Malatesti, quanto al diritto, non pervennero prima del 1355, in cui dal Pontefice furono creati la prima volta Vicarj per la Chiesa a dieci anni nelle città di Rimini, Pesaro, Fano, Fossombrone, e loro contadi.

postovi verso Polo (4). Col quale ella poi si congiungesse, mai non udii dire se non quello, che l' autore (*Dante*) ne scrive; il che possibile è, che così fosse. Ma io credo, quello esser piuttosto fizion formata sopra quello, che era possibile ad essere avvenuto, che io non credo, che l' autore sapesse, che così fosse. E perseverando Polo e Madonna Francesca in questa dimestichezza; ed essendo Gianciotto andato in alcune terre vicine per Podestà, quasi senza alcun sospetto, insieme cominciarono ad usare. Della qual cosa avvedutosi un singulare servitore di Gianciotto, andò a lui, e raccontogli ciò che delle bisogne sapea; promettendogli, quando volesse, di fargliele toccare e vedere. Di che Gianciotto fieramente turbato, occultamente tornò a Rimino (5): e da questo cotale, avendo veduto Polo entrar nella camera di Madonna Francesca, fu in quel punto menato all' uscio della camera, nella quale non potendo entrare, che serrata era dentro, chiamò di fuora la donna, e diè di petto nell' uscio; perchè da Madonna Francesca e da Polo

(4) Siffatto inganno, di cui nel resto non v' ha alcuna traccia, è poco credibile: tanto più che Dante, il quale a crescer odio a questi abbortiti Guelfi e compassione a quegli infelici non l' avrebbe taciuto, non ne fe' trapelar nulla. Ma che il contratto avvenisse per procura, e fosse condotto a capo da Paolo, come nulla ha di inverosimile, così non ci ha nulla di sconcio, essendo egli a quegli anni di già ammogliato, e, dopo Giovanni, il più attempato de' fratelli.

(5) Il mio amicissimo Salvatore Bresciani, morto poi in Firenze nel 1855, mi fu cortese di riscontrare nella Magliabecchiana il Cod. n. 58, contenente questo vero Comento del Boccaccio, che servì d' originale al Salvini; e vi trovò scritto precisamente *tornò ad rimino*. Ci voleva adunque tutta la mala fede quando nel *Narratore Storico Italiano compilato da Pietro Verolì* pubblicato in Firenze nel 1840, porgendosi questo racconto a p. 130, fasc. 3. sull' autorità del Boccaccio, e quasi colle stesse parole di lui, accomodate a talento del Compilatore, a *Rimino* veniva sostituita *Pesaro*; e v' era inserita l' altra menzogna della fuga di Malatesta a quella Città con tutta la famiglia nel 1288; e ripetuta insieme la strana sentenza, che gli amanti, dopo aver serrata in cuore *per tredici anni* la mal nata fiamma, avessero allora comodità *di potere una volta senza ritegno abbandonarsi alla loro passione*. Di quanti avran letto niuno forse avrà pensato di poter dubitare, che nulla di ciò fosse stato detto dal Certaldese.

„ conosciuto; credendo Polo, per fuggir subitamente per una caleratta, per la quale di quella camera si scendea in un' altra, o in tutto o in parte potere ricoprire il fallo suo, si gittò per quella caleratta, dicendo alla donna, che gli andasse ad aprire. Ma non avvenne come avvisato avea: perciocchè gittandosi giù, si appiccò una falda d' un coretto il quale egli avea in dosso, ad un ferro, il quale ad un legno di quella caleratta era. Perchè avendo già la donna aperto a Gianciotto, credendosi ella, per lo non esservi trovato Polo, scusare: ed entrato Gianciotto dentro, incontanente s' accorse, Polo esser ritenuto per la falda del coretto; con uno stocco in mano, correndo là per ucciderlo; e la donna accorgendosene, acciocchè quello non avvenisse, corse oltre presta, e misesi in mezzo tra Polo e Gianciotto, il quale avea già alzato il braccio con lo stocco in mano, e tutto si gravava sopra il colpo: avvenne quello che egli non avrebbe voluto, cioè, che prima passò lo stocco il petto della donna, che egli aggiugnesse a Polo. Per lo quale accidente turbato Gianciotto, siccome colui che più che sè medesimo amava la donna, ritratto lo stocco, da capo riferì Polo, ed ucciselo; e così amenduni lasciatogli morti, subitamente si partì, e tornossi all' ufficio suo. Furono poi li due amanti con molte lacrime la mattina seguente seppelliti, ed in una medesima sepoltura. „

Resta ancora una parola per coloro, che fanno domanda, in quale parte della città fu che quegli infelici vennero colpiti sì stranamente. Intorno a che è a sapere che, per essere state molte fra noi le case dei Malatesti, molte ancora sono state le opinioni e diverse. Conciossiachè alcuni segnarono il palazzo in capo alla piazza maggiore, il quale fu de' Tingoli, poi Ruffo, ed ora è del Sig. Conte Carlo Graziani Cisterni: e furono condotti forse in tale opinamento dall' aver letto nella Cronaca di Pesaro del Diplovatazio, scritta fra gli anni 1504 e 1508, queste parole; *Aliqui dicunt fuisse Arimini in domo magna quæ est in capite plateæ magnæ.* Da altri invece additata fu la casa presso l' an-

tica Porta di S. Andrea, che fu de' Graziani, ed ora è divenuta del Sig. Michele Ugolini; la quale fu creduta essere quella prima che i Malatesti ebbero dal Comune nel 1216. Ma, lasciato di mostrare come il Battaglini provò con documento del novembre 1230 che quella casa ottenuta nel 1216 dovette essere ove poi sorse la Rocca o Castel Sigismondo; cioè in prossimità del Gattolo che prima fu detto di Santa Colomba, poi fin dal 1294 trovasi detto di Malatesta (6): certo è che al cadere del Secolo XIII i Malatesti ebbero case magnifiche appunto ove sorse poi la Rocca anzidetta, le quali case vengono descritte nel tante volte citato testamento del da Verucchio. E noi abbiamo opinato che in qualcuna di queste (atterrate poi a mezzo il Secolo XV nella fondazione di detto Castello), piuttosto che in altre, fosse l' abitazione di Francesca, e il luogo che ella col Cognato miseramente ebbe a tingere di sanguigno. S' aggiunga da ultimo che Gio. Andrea Corsucci da Sascorbaro a p. 90 del suo libro *Il Vermicello dalla seta* racconta, come nel 1581 pochi dì prima che quel libro fosse impresso, furono trovati nella Chiesa di S. Agostino di Rimini i corpi di due personaggi involti in drappi di seta conservatissimi: i quali corpi furono giudicati di Paolo e di Francesca. Non dice a quai segni. Non pertanto i sempre facili ripetitori non dubitarono di dar posto ne' loro scritti a questo racconto, come di scoperta più che provata e sicura.

§. 12. *Di Malatestino e di Ferrantino suo figlio.*

Per le cose discorse nei paragrafi precedenti, e per le autorità ivi prodotte, resta provato contro l'asserto di tutti i nostri Scrittori che MALATESTINO, come nacque a Malatesta da Verucchio dalla seconda donna che fu Concordia, così venne terzo dopo di Giovanni e di Paolo. Per soprannome

(6) Battaglini *Mem. sulla Zecca*, p. 241. Arch. Capit. N. CIV.

fu detto *dall' occhio*, perchè dall' uno fu cieco: onde a scherno Dante lo disse — *Quel traditor che vede pur con l' uno* —; e fu guelfissimo, anzi odiatore acerrimo dei ghibellini; e nel tempo stesso fu buon Capitano, ma più perito ancora ed astuto nelle cose di governo, tanto che il Poeta non dubitò d' appellarlo *tiranno fello*. Non ho trovato qual fosse l' anno della sua nascita. Se badi al Branchi sarebbe nato del 1249; anzi dieci anni prima se attendi al Battaglini. Ma costoro ebberlo per nato a Malatesta in prime nozze; sicchè i loro calcoli posan tutti sul falso.

Anche fu detto come il suo nome non cominci a trovarsi che ai 21 febbrajo del 1287; e come venga sempre posposto a quello di Giovanni. E se il Clementini a p. 485 lo annoverò col padre e con Paolo in quella costituzione di Procuratore segnata in Rimini a' 14 di gennajo 1276, egli resta anche smentito da quell' atto stesso, che puoi vedere qui in App. n. CXXX, ove Malatestino non ha menzione alcuna. Nel resto, per le cose operate da lui in questo Secolo, vedi i paragrafi 70, 73, 75, 78, 81 del Capo I: e per quelle operate dopo il 1300 verrà discorso nel prossimo Volume. Qui basti sapere che morì del 1317.

Ebbe in moglie *Giacoma*, da cui venne *Ferrantino*; della quale senza menzione del casato, e come già morta, fe' ricordo Malatesta da Verucchio nel testamento. Ma costei figliuola fu di Berarduccio de' Rossi riminese e di Albergetina; perchè fu sorella a quel Dino Rossi, che nel 1314 fu Podestà di Padova. Ciò risulta dal testamento di costui nei Mss. del Paci, nel quale *reliquit dari Ferantino de Malatestis quinq. libr. ravenn. quas reliquerat dca dna Albergetina* (*mater dci testatoris*) *in suo testamento.... Item reliquit dari Ferantino de Malatestis suo nepoti... pro dotibus matris ipsius* 150 *lib. In omnibus... nobilem virum Ferantinum filium Malatestini de Malatestis suum nepotem....*

Anche i fatti di Ferrantino spettano al Secolo che succede. Qui basti dire che di lui pure incerto è l' anno della nascita, mentre il Clementini a p. 554 scrisse che nacque del 1268, e a p. 572 che morì di anni 90 nel 1353.

§. 13. *Di Ramberto Arciprete, e di Pandolfo.*

Di Ramberto figliuolo di Malatesta da Verucchio, che fu Arciprete della Pieve di Santa Paola di Roncofreddo, non ho trovato menzione in alcuno de' nostri Scrittori; ma egli ci è noto per più documenti. Altrove ebbi supposto che costui fosse nato da Margherita, terza moglie di Malatesta, e posteriormente a Pandolfo: e me ne faceva persuaso una notizia, che riguarda lui senza fallo, trovata dall' Abbate Sarti Camaldolese nei Memoriali del Comun di Bologna, e che comunicata al Card. Garampi trovasi fra le schede di quest' ultimo in Gambalunga; la qual dice -- 1289: *D. Lambertus Dni Malatestæ de Arimino Canonicus Remensis Scholaris Bononiensis* -- Se costui del 1289 era studente, mi pareva doversi averlo per nato dopo il 1266, in cui avvennero le terze nozze del padre. Nè mi rimovea il sapere che era Arciprete di Santa Paola fin dal 1287, come apparisce da un Decreto del Vescovo Guido, che è in Gambalunga, fatto adì 6 agosto, presente *Dno Ramberto Archipresbitero ste Paule Canonico Lingonen.*; e nemmeno il trovarlo Cappellano del Papa nel 1296 (App. n. CLXXVII); perocchè supposto lo nato del 1268 poteva di 28 anni essere stato onorato anche di questo titolo. Ma al sapere che del 1291 per quanto ne assicura l' Ughelli (1) venne eletto Vescovo di Sinigallia; elezione che non fu accettata da lui; e che del 1295 a' 24 gennajo, per autorità degli Annali di Cesena, il Clero di Ravenna radunatosi *in Castro Aureoli* lo elesse Arcivescovo (2); lo che poi non ottenne la confermazione Pontificia, perchè il Papa, secondo Mr Villani, non volle accrescere più oltre la potenza de' Malatesti in Romagna: dovendo credere che sì nell' una elezione come

(1) Ughelli, *in Epiac. Senogal.* n. 27.

(2) Amadesi, T. III, p. 59. Anche il Clementini, pag. 306, ricordò questa elezione; ma errò dicendo che questo Ramberto era figlio di Giovanni di Ramberto della casa da Sogliano. All' opposto Mr Villani disselo figlio di Giovanni Malatesta, scambiandolo così col nipote.

nell' altra fosse rispettato il Decreto di Alessandro III emanato nel Lateranense III del 1179, pel quale fu proibito espressamente lo eleggere Vescovo chi non avesse 30 anni compiuti, mi è forza averlo per nato durante le seconde nozze del padre, e perciò figliuol di Concordia.

Qui sopra hai visto i varj Canonicati ed i titoli ecclesiastici, di cui fu insignito. La sua morte avvenuta del 1298 ci è attestata dal Breve altre volte citato, pel quale a' 10 luglio fu conferita a Guido di Giovanni Sciaucato la Pieve anzidetta vacante *per mortem qm Ramberti nati Malateste de Veruculo*. App. n. CLXXXIII.

Per ciò che riguarda Pandolfo in questo Secolo basti quanto è stato detto nei paragrafi superiori. Crederemo che nascesse primo maschio di Margherita, a contentamento della quale forse vennegli imposto il nome del padre di lei.

§. 14. *Di Rengarda, Maddalena, e Simona.*

Anche queste figlie hanno ricordazione nel testamento di Malatesta, in favor delle quali egli aggiunse trecento lire per una alle settecento con che ebbele maritate. Ma non abbiam documenti, che ci rivelino le loro età e le loro madri. In tale difetto ho giudicato che Rengarda fosse la maggiore, non tanto perchè in quel testamento è mentovata per prima e come già defunta, quanto all' osservare che moglie *Francisci de Manfredis* che fu primo Signor di Faenza, fu madre di Rizio, Tino, Alberghettino, Onestina, Caterina, Margherita, e Lasia; dei quali quel terzo, cioè Alberghettino, dato in qualità di ostaggio a' Ghibellini sotto il governo dell' Arciv. di Monreale, cioè nel 1295, ne fu poi riscattato nel 1297 colla cessione di Galassino Parcitadi. Se a quegli anni il minore de' maschi di costei era giovanetto, noi la dovrem credere nata circa il 1250, e sicuramente prima del 66; e quindi essere di una delle prime due mogli di Malatesta. Osservato inoltre che questi del 1261 si teneva in possesso

dei beni che furono della sua prima donna, non mi parrebbe senza qualche indizio od appoggio il supposto, che ciò fosse in forza appunto d' aver viva la prole ottenuta da quella. Per la qual cosa mi è sembrato probabile che Bengarda, anzichè di Concordia, sia nata da quella che figlia fu di Guglielmo di Righetto. Di essa inoltre sappiamo che a' 27 settembre del 1298 comprò da Giovanni d' Arcolano una vigna posta in Verucchio, ladi Malatesta da Sogliano; e a' 23 aprile del 1299 vendè a Pandolfo Malatesta una vigna pure in Verucchio, come leggesi nel Pandolfesco, ove è annunziata moglie *Francisci de Albergittis* (dovea dire *de Albergitto*) *de Faventia*.

Quell' Albergettino suo figlio, di cui abbiam detto qui sopra, fu colui che adì 8 luglio 1327 tolse al padre ed ai fratelli la Signoria di Faenza, mostrando, come dice Giovanni Villani (Lib. X, Cap. 26) di non voler tralignare dallo zio Frate Alberico, che a' suoi consorti diede le male frutta „ sì che Francesco Manfredi, che fu a ciò fare, ri„ cevette in parte del detto peccato guiderdone dal figliuolo „. Poco durò nell' usurpata Signoria; anzi a' 28 novembre del 1329 decapitato fu sulla pubblica piazza di Bologna.

Maddalena altra figlia di Malatesta da Verucchio, come appare dal medesimo testamento, fu maritata a Bernardino da Polenta fratello di Francesca, il quale dalle memorie che ne ho viste pare abbia fiorito sulla fine del Secolo, e sul cominciar del seguente: e già vedemmo come vuolsi fosse Podestà di Rimini nel 1294: perciò ella dovrebbe esser nata a Malatesta da Margherita.

Per ultimo lo stesso testamento fa menzione ancora di Simona maritata a Marco di Cunio, del quale non ho scontrato alcuna memoria. Solo fra le schede del Garampi ho trovato una dispensazione del Papa data a' 3 giugno 1324, perchè Simona figlia di Malatesta de' Malatesti vedova di Marco del Conte Rainerio *de Como* (deve dir *Cunio*) diocesi Faentina, possa sposarsi a Malatesta del Conte Taddeo di Pietra Rubbia congiunto in quarto grado di consanguinità al detto Marco. Adunque del 1324 era vedova. Se le seconde nozze segui-

sero non so: so bene che costei era viva del 1355, nel quale anno fu compiuta a sue spese una camera per la infermeria dei Frati Agostiniani di Rimini, come è documentato da una pietra pubblicata dal Garufli, la quale era nel Chiostro di Sant' Agostino, ed ora trasportata a Spadarolo trovasi bizzarramente messa in un muro dietro a quella Chiesa. Senza dubbio fu l' ultima de' figli di Malatesta (1).

§. 15. *Di altri Malatesti d' origine ignota.*

Fra le memorie de' Malatesti non si vuole omettere quella, onde ci viene offerto un *Fredericus Dni Malateste*, che non so di cui figlio; il quale al cadere del 1285 fu presente ad una vendita che Malatesta da Verucchio fece all' Arcivescovo di Ravenna (1). Per la qual cosa vedi, che non può nemmen essere un bastardo di costui, come altrimenti avrei supposto. Il medesimo Federico ha ricordo pure in quel processo fatto nel 1288 da Pietro di Stefano, ove è annunziato *Fredericus Dni Maleteste*. App. CLIII. *

Aggiungi, come a' tempi in cui Federico II tenne per nove anni la Città e il Contado di Rimini, un tal *Cionus Dni Malateste* fu Capitano del Castello di San Giovanni in Gallilea, messovi dal Comune di Rimini. App. n. CXXXVII. *Cione* potrebbe valere *Uguccione*.

Per ultimo in un sunto di Rogito del 1279, p. 2 del Codice B che fu di Paulucci, ora in Gambalunga, s' incontra qual possessore in Burgazzano *Albertus Dni Malateste*; e a p. 54 senza anno *Ramberto de Messer Malatesta*, che non confonderò col Ramberto Arciprete di Santa Paola.

(1) Il Clementini a p. 60 del Vol. II scrisse che la Simona che fece quell' infermeria era figlia di *Malatesta Antico*. Non dice bene; perchè Malatesta *Antico* morì del 1364; e la lapida posta nove anni prima la dice figlia *qdm magnifici dni Senioris dni Malateste*. Lo che non può riferirsi che a Malatesta *Seniore*, cioè di Verucchio.

(1) Rubeus *Hist. Rav. VI.* p. 404.

Forse costoro appartennero a branche ignote della stessa famiglia; seppure non furono così appellati per essere principali servitori o castaldi di Malatesta da Verucchio; nel qual caso sarebbero affatto estranei alla famiglia.

§. 16. *Di altri Riminesi noti per Uffici e Dignità civili.*

Prima di lasciar questo Capo si voglion notare anche i seguenti, de' quali ci è pervenuta onorata memoria.

Tolosendo Pretor di Ravenna nel 1203, e nel 1210, fu de' nostri Gambacerri. Vedi qui sopra p. 239.

Ricciardello Signore di Castel nuovo da Rimino eletto Capitano del Popolo di Forlì nel 1221. Così in una Cronaca forlivese citata a p. 182 della *Genealogia Belmonti*.

Surleone Podestà di Fano nel 15 settembre 1227. Amiani, *Doc.* 41. Tengo per fermo costui esser quel Surleone che s' incontra frequente ne' documenti nostri fra' principali della Città.

Albertino Boschetti d' Arimino fu Podestà di Perugia all' anno 1266. (Pellini *Storia di Perugia*, P. I. p. 273). Non ne so altro: ma è a credere abbia tenuto con lode altre Podesterie ancora innanzi di giungere alla Perugina.

Messer Ugolino di Nicolò da Rimini fu Podestà di Cagli nel 1267. Tanto è in una Scheda del Card. Garampi.

Giacomo dalla piazza Dottor di Leggi. Pergameno in Gamb. 22 maggio 1283; e 15 marzo 1284, c. 8 del Cod. A Fantucci.

Ugucciona d' Arimino Giudice di Bernardino da Cunio Podesta di Ravenna al 1 dicem. 1294. (Fantuzzi, T. V, 173).

Nel 1229 Jacopo Tiepolo fu fatto Doge di Venezia, e dopo aver dogato 29 anni rinunciò. Marin Sanudo nelle *Vite dei Nobili di Venezia*, p. 428, dice che i Tiepoli vennero da Rimini; e da Rimini pure dice che erano i Tolonigi, „ che fecero San Giovanni Bragola, e finirono in Ser Dardi „ nel 1312. „ (Murat. *R. I. Script. V. XXII*). Anche il Clementini a p. 453 pone Giacomo Tiepolo Doge di Venezia, originario di Rimini. Altrettanto dice il Crescenzi, P. II, p. 108

Nei Frammenti della Storia Fulginate presso il Muratori (*Ant. M. Aevi, T. IV, p.* 139) all' anno 1263 è dato Podestà di Fuligno *Dominus Franciscus de Perleonibus.* Non dice di che luogo fosse; ma i Perleoni furono anche in Rimini famiglia antica e distinta.

§. 17. *Memorie di Medici e di esercenti arti liberali.*

Graziano Medico ha ricordazione in App. n. XX. an. 1216.

Maestro *Novobono* da Modena Medico nel 1229, App. LIV.

Giovanni Medico in pergamena 22 ag. 1215 presso di me.

Jacopo Medico *de contrata ripe maris civit. Arim.* S' incontra dal 1274 al 1299 nel Codice Pandolfesco, e in più pergamene della Gambalunga. In una di queste ultime del 13 marzo 1278 è detto della contrada San Cataldo. Era prossima all' altra anzidetta.

Maestro *Carbone* Medico ha frequenti ricordi come già morto prima del 1284 nel Codice A che fu di Paulucci.

Maestro *Benvenuto* Medico nel 1285; nel qual anno a' 7 aprile vien ricordato Ugolino *fil. magistri Benvenuti Medici.* Codice anzidetto f. 51.

Maestro *Bruno* Medico *quondam de Florentia et nunc de Arimino de cont. Sci Thome*, adì 8 Marzo 1285. lvl. f. 54.

Maestro *Boninsegna* Medico, *qui fuit de Florentia.* Pergamena in Gambalunga dell' ottobre 1287.

Maestro *Tabacco* della Contrada di S. Martino; anno 1290. Pergamena unita all' antecedente.

Maestro *Giovanni* Pittore della Contrada S. Gio. Evangelista scontrasi in Pergam. della Gambalunga 4 genn. 1300.

Sampirolo Orefice. Nè frauderem di ricordo il nostro *Sampirolo da Rimini*, il quale con Nuzio Orefice Fiorentino, di cui era Socio, saldò nel 1295 la Campana grossa del Comun di Bologna, che si era rotta, e con molta ammirazione venne sana. Il Ghirardacci registrò questo fatto a pag. 316 come degno di memoria.

Storia Sacra

Capo I. Dei Vescovi.

§. 1. *Di un Catalogo de' Pastori Riminesi presso i Bollandisti.*

Anche qui faremo cominciamento alla Storia Sacra Riminese colle memorie dei nostri Vescovi, essendone le principalissime, come quelle intorno alle quali si rannodano altresì nella parte formale della Storia gli altri avvenimenti che dovremo descrivere. E ci è di consolazione il poter asserire fin d' ora che questa Chiesa, se ebbe a dolersi più volte della perversità del Secolo, ebbe anche a rallegrarsi che la Provvidenza non le fu men larga di Pastori, i quali non furono inferiori per nulla alla gravezza de' bisogni de' tempi difficilissimi. Lo che valga a qualche compenso nell' aridezza di questo Capitolo.

Ma prima ci sta a dire come fin dal gennajo 1860, per le sollecitudini della b. m. dell' ora defunto nostro Vescovo Mr Salvatore Leziroli, ci è avvenuto di aver da Brusselles copia di quel Catalogo de' Vescovi Riminesi posseduto dai Bollandisti e citato da essi nella Vita di S. Innocenza, il quale fu inutilmente cercato dal Nardi (1). Per la qual cosa, potendo ora valerci anche di questo, gioverà informarne il Lettore intorno alla antichità, autorità, ed esattezza sua; e insieme dar conto di quella parte che tocca i Secoli precedenti per tutto ciò che avesse potuto contribuire alla Serie nostra, ove ci fosse venuto prima alle mani.

Or dunque è a sapere, quanto all' antichità, che questo, come vi è espresso al n. 3 ove trattasi di S. Gaudenzo, fu compilato sedendo qui Mr Angelo Cesi; che è quanto a dire fra il 1627 e 1646; e con ciò vedi che precedendo solo di pochi anni gli altri Cataloghi che avevamo, esso pure

(1) Bolland. *Acta Sanct. XVI Sept.* p. 311. Nardi, *Cronotassi* p. 217

pei Secoli più rimoti non ci viene autorevole sopra quelli più oltre di quanto vi è documentato. Lo che valga altresì per la esattezza e per la critica, la quale circa i primi tempi zoppica parecchie volte. Ignoto affatto poi ne è l'autore; e quando, e donde i Bollandisti lo abbiano avuto: sebbene sia a credere che da Rimini, e fosse compilato forse a richiesta di loro. Ma quel che più importa a dire è che per esso non viene accresciuto di nulla il personale della nostra Serie, non dovendosi avere per soggetti nuovi taluni perchè collocati in anni diversi che negli altri Cataloghi, dacchè niun documento viene ad appoggio di siffatta diversa collocazione. Comincia infatti anche questo da un Anonimo, che supponesi consacrato da S. Dionisio. Poi *Stemnio*; poi *S. Gaudenzo* col medesimo anacronismo degli altri, che lo dissero consacrato da Damaso (Papa non prima del 366) mentre lo pongono già Vescovo nel Concilio riminese del 359. A Gaudenzo succede un *Giovanni* nel 438 sulla fede del Carrari Scrittore del Secolo XVI; poi altro *Giovanni* agli anni 499, 504: indi al 590 quello *Stefano* che noi abbiamo al 554, 553. A questo segue *Odeatino*, che non fu mai Vescovo: indi *Castorio*; al quale è dato successore *Leonzio*, che non fu più che Visitatore. A Leonzio vien dietro *Agnello*, che dicesi rimproverato da S. Gregorio Magno nel 597 per non avere il Preposto. Succedono a questo altri due *Giovanni* senza designazione di tempo e sulla fede sola del Carrari: poi un altro *Agnello* al 747; e un altro *Stefano* all'826. Un quinto *Giovanni* al 961 desunto dalla leggenda di San Giuliano; poi *Uberto* il Simoniaco nel 996; indi *Giovanni VI*, tratto dalla Vita di S. Arduino. Poi altro *Uberto* al 1016: indi *Monaldo* al 1041 sulla testimonianza del Carrari. *Uberto* terzo, detto dei Signori dalle Caminate, al 1065; *Opizone* ravennate al 1071, e 1086; poi un *Esino* al 1134, tratto da una lettera di Gregorio IX. Anacronismo, che verrà conosciuto e corretto più avanti al Capo IV, ove sarà provato che un *Severino*, già Canonico di Rimini, era Vescovo *Esino*, cioè di Iesi, nel 1234, nel quale anno appunto pontificava Gregorio IX. Segue

Ranierio degli Ubertini traslato dalla Sede di Nola, dagli anni 1145 al 1151: poi *Alberico* dal 1161 al 1170: *Zuzolino* al 1182: *Ruffino* dal 1187 al 1191; e *Ugo* de' Corsablini al 1201.

A tutto il Secolo XII adunque, secondo questo Catalogo, non sarebbero più che 27 Vescovi, compresi gli intrusi; mentre noi, senza quelli e senza i Visitatori, ne abbiam 35.

Ciò premesso, proseguiremo ora la nostra Serie, tenendo conto pure di questo nuovo Catalogo, il quale quanto più si avvicina a' tempi di chi lo scrisse, tanto più può esserci buono e farsi autorevole.

§. 2. *Di Ugo, Ventura, e Benno.*

UGO. Al cominciare del Secolo XIII nella Sede episcopale arminese era Ugo, salitovi fin dal 1193, come fu detto a p. 415 416 del Volume precedente: e già lo trovi sottoscritto anche nel Documento n. I di quest' Appendice, portante il dì 6 luglio 1201. Colà fu detto che ebbe lite col Monastero di San Gregorio in Conca, sulla quale per delegazione pontificia pronunciò sentenza nel 1202 Guelfo Vescovo di Forlimpopoli. Ora è da aggiungere che in virtù di quella sentenza il nostro Vescovo a' 23 febbrajo dell' anno detto fu messo in possessione della Chiesa di Sant' Andrea di Rimini con tutte le pertinenze sue, non che del detto Mon. di S. Gregorio, della Chiesa di Morciano, e dell' altra di S. Angelo prossima a quel Castello, come qui in App. n. II.

Probabilmente Ugo visse fin quasi al 1204; ma l' anzidetta è l' ultima memoria che rimanga di lui (1).

(1) Il Nardi aggiunse che l' Amiani nella *Storia di Fano* T. I, p. 169 mentova il Vescovo di Rimini a' 25 marzo 1203: d' onde cavò argomento per protrarre la vita di Ugo presso al 1204. Ma noi, scontrata la citazione, abbiam trovato invece che se l'Amiani in margine a quella pagina ebbe segnato per altro titolo il 1203, in testo però non reca che la lettera di Onorio III ai Vescovi di Sinigallia Rimini e Fossombrone, del 25 marzo anno II, cioè 1218. Per la qual cosa, conosciuto l' errore del Nardi, siam fatti sicuri, che per ora di Ugo come vivo, dopo quella del 1202, non ci resta altra memoria. Di lui morto fa ricordo anche il n. LX della nostra Appendice.

VENTURA. Successore di Ugo venne Ventura; e a ricordarcelo si offre per prima una lettera di Papa Innocenzo III data dal Laterano a' 5 aprile 1204 vista dal Can. Nardi negli Archivj Vaticani, per la quale fu prescritto che i Chierici ed i Monaci di Rimini non dovessero comunicare con chi scomunicato fosse dal Vescovo. Poi in Appen. vedi al n. IV l' altra degli 8 aprile stesso, per la quale fu rinovata a lui ed a' Successori, per l' annua pensione di una libbra di puro argento, l' antica locazione, che fu recata a p. 572 596 del Volume precedente; nella quale fu compresa la Porta di S. Donato o di S. Andrea, la metà di Porta Gallica o di S. Pietro, quella di marina, e l' altra prossima all' Episcopio; oltre la metà del ripatico del mare e tutti gli utili del litorale dal Fiumicino alla Marecchia. E fu ripetuto, la Chiesa riminese non essere sottoposta ad altro Metropolitano che al Romano Pontefice.

L' Ughelli, il Coleto, e il Grandi, dicono che Ventura fosse della Famiglia Trissino di Vicenza: ma come errarono nel porlo in questa Sede fin dal 1194, così può dubitarsi se fossero poi esatti nel trovarne il Casato. A noi sembra bensì di vedere che egli fosse un Canonico riminese. In fatti fra i Canonici presenti alla sommissione de' Verucchiesi nel 1197 trovi *Magister Ventura levita* (2); al quale nel marzo 1203 Papa Innocenzo III diresse lettera, recata dal Mittarelli ne' *Monumenta Faventina*, p. 462, coll' indirizzo *Magistro Venture Canonico Ariminensi*, surrogandolo all' Abbate di S. Giuliano che nel settembre innanzi, fatto Giudice tra il Monastero di S. Maria *foris portam Faventie* e l' Ospedale di Vincareto, era morto prima di proferir la Sentenza. Indi vedi la Sentenza di Maestro Ventura rogata per Michele Notajo riminese il dì 1 novembre 1203. Ora noi teniamo questi dover essere lo innalzato alla Sede di questa Chiesa.

I Pontefici se ne valsero in più occasioni; chè Papa Innocenzo diè a lui di prolungare i termini assegnati agli Osimani dal Vescovo di Sinigallia per la emenda dei danni

(2) Vedi il nostro Volume precedente, p. 606.

recati ai possedimenti della Chiesa Ravennate; lo che Ventura eseguì adì 3 novembre 1207 estendendoli fino ai 2 febbrajo dell' anno appresso. Lo stesso Papa commise a Ventura Vescovo, a Benno Preposto, ed a Nicola Abbate di S. Giuliano, di intimare le censure ecclesiastiche al Podestà ed al Consiglio di Ferrara, se non avessero cessato dal turbare le giurisdizioni ed i possedimenti della Chiesa anzidetta posti nel ferrarese. Consta ciò da una Procura che essi fecero a Mercadante il di 11 gennajo 1210, perchè recasse quella intimazione a quel Podestà (3). Il Nardi cita altre Lettere ancora di Papa Innocenzo a Ventura date in maggio 1212, in aprile e giugno 1213. Ma noi ricorderemo una Sentenza sua vista dal Garampi nei Registri della Cattedrale, pronunziata nel 1214, per la quale ordinò a Giliolo Podestà di Rimini e al Comune di rimettere *aquam Quarancisii* nella chiavica fatta a tempo del Conte Egidio Podestà, affinchè non facesse danno alla fossa ed ai molini de' Canonici. E sì ricorderemo come a' 5 aprile dell' anno stesso (4), fosse per commissione ricevuta dal Papa, fosse per compromesso fatto dalle parti, intimò ad Ubaldo Arcivescovo di Ravenna ed a Frugerio da Correggio Podestà di quel Comune, fossero dinanzi a lui a 24 luglio per tale vertenza che era tra quell' Arcivescovo e la

(3) In una Scheda dal Card. Garampi. *Anno ab Incarnat. D. Mill. CCX. die XI intrante Ianuario, Indict. XII. Arimini in domo Epi in presentia mei Rambotti Arimini Notarii, et D. Florentini, et D. Pellegrini Abb. S. Gaudentii; et Domni Rustici Monaci d. Monasterii, et domni Martini, et Ugolini de Burgo S. Iuliani, ibique D. Ventura Arimini Epus, et D. N. Abbas S Iuliani et D. B. Prepositus Arimini fecerunt Mercadantem Cursorem nuncium suum ad portandum literas impressas sigillis eorum ad Potestatem Ferrarie, et ei diceret, quod faceret ea, que in ipsis literis continentur etc.* -- Sequitur tenor literarum, quarum initium est -- *Ventura permissione divina Epus, Nich. Abas S Iuliani, et B. Prepositus Arimini, Iudices a D. P. Innocentio delegati etc.* Et in ipsis citantur Potestas Ferrarie et Consiliarii ejusdem civitatis, et prohibetur Eccl. Raven. vel suos homines seu Terras molestare, sub pena interdicti, etc. Rogitu Rambotti predicti.

Estratto dall' Arch. Ducale di Modena.

(4) Nella Scheda Garampi è segnato 1 giugno.

città sua (5). L' Ughelli poi, *Episc. Fanen.*, reca lettera di Onorio III diretta nel 23 marzo ai Vescovi di Rimini e di Sinigallia, perchè operassero che i Fanesi facessero emenda dei danni dati nel 1217 da Alberghetto Podestà al lor Vescovo ed allo Eletto di Fossombrone. Quest' ultimo dovea essere Monaldo, come si dirà ove di S. Aldebraudo (6).

Lo stesso Papa onorò pure di altre commissioni il nostro Vescovo. Vedi nei *Monum. Faven.* p. 475 una lite, che nel 1221 era fra l' Arcivescovo di Ravenna e il Comune di Cervia, della quale per Commissione pontificia erano Giudici il Vescovo nostro e Nicolò da Faenza Abbate di San Giuliano. (7) Poi nel Bollario Francescano T. 1. p. 8, v' ha lettera de' 16 dicembre 1221 diretta al Vescovo di Rimini perchè operasse che i Frati della Penitenza, cioè del terzo ordine, non fossero tratti dai Rettori di Faenza e delle città vicine a dover prestar giuramento di prendere le armi e servire nella milizia.

Abbiam visto superiormente al §. 16 del Capo I, che mentre nel 1224 fervea caldo litigio tra il Comune e il Capitolo, il Vescovo nostro era assente per commissioni ricevute dal Papa. Il Garampi trascrisse inoltre dai Registri di Onorio III, n. 149, una Bolla del 9 gennajo 1225 diretta al Vescovo riminese, perchè, in sostituzione del Modanese destinato ad altra missione, si recasse in Lombardia col Vescovo di Brescia *in curam extirpandi pravitatem hereticam*. Nel qual Breve, pubblicato dal Savioli nel T. VI, ordinavagli d' intimare ai Pretori di Parma e di Bologna, si dimettessero dall' ufficio. Ma nel gennajo del 1226 egli era tornato alla sua Sede: e già era fra noi quando passò Federico II. Vedi addietro p. 37, 39.

Quanta parte prendesse egli per sopire la guerra, che fu tra il nostro Comune e quel di Cesena nel 1216; e come si

(5) Fantuzzi, *Mon. Rav.* T. V, p. 312.

(6) Vedi qui sopra il § 12 del Capo I; poi in App. n. XXVI.

(7) Rossi, *Hist. Rav. L. VI.* p. 585. Un processo contro i Cervesi citato dal Fantuzzi, T. II, p. 134, sotto l' anno 1222, ci fa sapere che, pendente il giudizio, l Arcivescovo devastò le fortificazioni di Cervia.

adoperasse per sottrarre ai danni di essa il Castello e gli uomini di Santarcangelo dipendenti anche nel temporale dalla Chiesa riminese, fu visto al §. 11 del Capo I, sicchè non vi faremo altre parole.

Resta ancora la Concessione, che Ventura, consenziente il Capitolo, fece adì 24 marzo 1206 a certo Bartolomeo e Compagni, perchè erigessero fuori Porta San Genesio un Ospedale con Chiesa sotto la invocazione di *Santo Spirito* (Appen. n. XI): al quale Ospedale, e per esso a Pietrino suo primo Rettore, concesse ai 27 marzo 1227 una casa con torre posta *in regione Sci Andree*; con riserva, che la torre *pro refugio et defensione mea et successorum meorum habere debeam quoties opus fuerit.* La pergamena di questa Concessione, rogata per Giovanni di Ricordanza, e citata dal Battaglini nelle *Memorie sulla Zecca* p. 240, è ora presso di me. Ma per questa non credo si possa asserire che egli fondasselo *ære proprio* come è detto nel Catalogo Bollandiano.

Ventura fu presente al Consiglio del Comune tenuto adì 4 giugno 1228 (App. XLVI); poi a' 29 di novemb. 1229 col concorso del Vescovo Pesarese sciolse il Popolo di Rimini dalle Censure nelle quali caduto era (Appen. LIV); e fu presente alla concordia stipulata fra i Pesaresi e gli Ariminesi a' 12 dicembre dell' anno detto (Append. LV). Dopo il qual tempo dovrebbe essere avvenuto, se è vero, ciò che asserisce il Clementini a p. 418, che cioè egli stesso stanco del travaglioso ufficio, chiedesse al Pontefice ed ottenesse d' avere a successore Benno Canonico Riminese. Ma Ventura debb' essere vissuto fin presso l' ottobre del 1230 nel qual mese e non prima credo gli succedesse Benno, perchè quest' ultimo nella Concessione fatta al Capitolo a' 16 novembre, ricordando l' Antecessor suo, dice, *qui NUPER de hac luce migravit ad Dominum.*

Anco è a dire che Ventura tenne più Sinodi, dei quali è menzione in un esame di testimoni operato nel 1254 per questione giurisdizionale tra il Vescovo e il Monastero di San Giuliano, del quale è copia nelle schede Garampi; ove è anche detto che nè l'Abbate nè i Monaci intervennero mai.

BENNO. La Concessione citata qui sopra, la quale viene qui in App. n. LX, prova che questi a' 6 novembre 1230 era già nostro Vescovo; conciossiachè per essa confermò al Capitolo i possedimenti e i privilegi concessi dai predecessori, come ogni Vescovo nuovo era solito a fare. In quel Documento è anche menzione di Bonfiglio e Martino suoi Cappellani. Il Nardi cita una lettera del Papa diretta a lui a mezz' ottobre per tal quistione che era tra il Comun di Faenza e l' Arcivescovo di Ravenna; donde dedusse, che già fosse Vescovo fin dal settembre. In forza di tal lettera Benno nell' anno stesso, come offrono i Monumenti Faentini p. 483, scrisse ad Alberto Vescovo di Faenza ad operare che restituiti fossero all' Arcivescovo *Castrum Aurioli*, *et Oppida S. Potiti*, *et Luci*, che i Faentini tenevano; aggiungendo che se ciò entro quattro dì non avesse effetto, denunciasse scomunicato il Podestà e l' intero Consiglio. Tanto il Faentino quanto l' Arcivescovo gli scrissero assicurandolo che quel Popolo, dietro simile intimazione fattagli dal suo Antecessore Ventura, avea cessato da que' danni e soddisfatto. Vedi, che la cognizione di quella vertenza dovea essere stata rimessa a Ventura, cui morto, fu passata a Benno: lo che a me vale di argomento ad escludere quella supposta rinuncia; o almeno a provare che dalla rinuncia alla morte di quel Prelato corse pochissimo tempo. Che Benno innanzi alla promozion sua fosse Canonico di Rimini lo si argomenta pur bene dalle parole usate nell' anzidetta Concessione del 6 novembre: ma non so donde possa dedursi, come parve al Nardi, che fosse quel Benno, che vedremo Preposto dal 1201 al 1218 al più.

Con altra Bolla del 5 maggio 1233 Benno rinovò ed ampliò la Concessione antecedente in favore di Don Amato Preposto e del Capitolo. Notevole è questa membrana dell' Archivio Capitolare, segnata nel Catalogo del Nardi al numero 2 delle omesse: nella quale in principio leggi Benno concedente appellarsi *Ecclesia Arim. Minister*; ed in fine, di altra mano, *Ego Jacob Arrimins Eps.* Ma il notajo fu Niccola di Ricordanza che nello stesso 1233 rogava

l'atto qui in App. n. LXXVII (8). Forse da quella membrana Mr Villani cavò che Benno fosse de' Laurentini, perchè fra' testimoni v' ha *Johanne Laurentini fratre dicti Dni Epi.*

Al 22 settembre poi dello stesso 1233 Benno fu nel congresso tenuto a Bulgaria nuova per la guerra contro gli Urbinati; indi fu compromesso in lui pel termine, entro al quale il Rettor di Romagna avesse ad averne operata la pacificazione. Vedi i §. 32 35 del Capo I. Dalla membrana Capitolare n. LXIII appare che adì 11 dic. 1231 Benno concesse ad Amato Preposto la Chiesa *de Bulgazano.* Poi di settembre 1237 consacrò l'altar maggiore della Chiesa di S. Maria di Castel vecchio di Savignano, come da pergamena trovata in quell'altare. Più lettere di Gregorio IX sono citate dal Nardi dirette a Benno: delle quali una data agli 11 settembre 1238 gli affidava certi negozj di un Monastero di Gubbio; altre del 9 agosto e 15 ottobre 1240 lo chiamavano al Concilio. Per ultimo il Garampi trasse dall'Archivio di Scolca che agli 11 luglio 1241 pel Notajo Lorenzo fe' dichiarazione di aver avuto in prestanza pel Vescovado dall'Ospedale di S. Spirito, e non del *Terzo* come scrisse Nardi, cento lire provenienti da legato del Vescovo Ventura. Sicchè resta provato il governo di Benno dal 1230 al 1242. Nell'Esame citato altre volte apparisce ancora che tenne Sinodi ai quali i Monaci di S. Giuliano non intervennero.

§. 3. *Di Rainerio, Algisio, e Giacomo: e della Istituzione de' Vicari Vescovili.*

„ E qui la Serie mia urta in varj scogli „ prese a dire l'Arcip. Nardi, trovandosi nell'imbarazzo di dar posto dopo Benno ai seguenti, che gli venivano offerti per scritture autorevoli. Conciossiachè in un Processo contro certi

(8) Probabilmente quella firma dovette aggiungersi dal Vescovo Giacomo in segno di approvazione nel 1250, dopo che fu tenuto a confermare in favor del Capitolo le Concessioni degli Antecessori.

eretici Palareni, anteriore al 1284, scritto in pergamena visto nel T. I degli *Spogli d' Archivj patrii del Battaglini*, trovò ricordato *Gualtieri Vescovo* in unione all' *Inquisitore Giovanni dell' Ordine de' Predicatori*: e ne conchiuse che Gualtieri fosse Vescovo dopo lo stabilimento di que' Frati in Rimini. Ma poichè la Serie dopo il 1250 è sempre occupata da altri, ne conchiuse in secondo luogo, non potersi collocare che tra il 1242, e 1250.

Nell' altro Processo poi o Esame del 1251 trovava il Nardi che più testimoni, deponendo in quella causa di esenzione tra il Vescovo e l' Abbate di S. Giuliano, ricordano sempre dopo Benno *Ranieri*. E perchè questi vi è appellato soltanto *Electus*, sospettò che poco durasse nell' episcopato. Aggiunse che pur di questi anni il Rossi ha menzione di *Ugolino* Domenicano Vescovo di Rimini; e che altrettanto fecero l' Ughelli, il Coleto, ed Enea Piccolomini, cioè Pio II; e che l' Echard a p. 122 del T. I, *Scriptores Ord. S. Dominici* lo dice intervenuto al Concilio Lionese del 1245, e morto nel 1249. Per ultimo trovò che il nostro Preposto Atto nel 1249 era Amministratore della Chiesa riminese per delegazione ricevuta dal Cardinale *Ottaviano* degli Ubaldini. Ond' egli, non volendo escludere alcun di costoro, collocò *Gualtieri* circa l' anno 1243; *Ranieri III Eletto* circa il 1244; Frate *Ugolino* Domenicano dal 1245 al 1249; *Ottaviano* Card. Amministratore tra il 1249 e 1250.

È a confessare che la mancanza di documenti chiari, i quali attestino la presenza de' Vescovi che qui furono dal 1242 al 1250, ci lascia in molto bujo. Mancanza derivata senza dubbio dagli avvenimenti che qui occorsero in quel periodo, nel quale appunto Federico II tenne in sua balìa per nove anni questa città, imperversando contro gli Ecclesiastici in ogni maniera, tanto che il Comune fu sottoposto all' Interdetto. Tuttavia quell' Esame di testimonj citato qui sopra, che fu operato nel settembre del 1254 alla presenza di Giacomo Priore dell' Ospedale di San Spirito in quella causa di esenzione, offre le deposizioni di otto testimoni, quattro de' quali porgono questa lista di Vescovi:

Ugo, *Ventura*, *Benno*, *Rainerio Eletto*, *Algisio*, e *Giacomo*. Altrettanto gli altri quattro, ad eccezione che questi propongono Algisio a Rainerio. Ma niuno, nè di questi otto nè degli altri esaminati con essi, ricorda Gualtieri nè Ugolino (1).

Ed in vero, se in quel Processo anteriore al 1281 citato dal Nardi, Gualtieri era mentovato in unione ad un Inquisitore dell' Ordine de' Predicatori, cioè Domenicano, egli non potea essere che posteriore al 1251, a' 27 settembre del qual anno Innocenzo IV diede loro la Inquisizione per Lombardia e Romagna. Per la qual cosa suppongo che in quel Processo, anzichè Gualtieri, fosse Guido, che fu nostro Vescovo dal 1278 al 1300.

Quanto ad *Ugolino* è ben vero che dall' Echard ricordasi *Fr. Hugulinus de Arimino*; e vi è aggiunto che trasse tal cognome dalla patria, e fu Vescovo di Rimini dal 1232 al 1249, promossovi da Gregorio IX. E vogliono intervenisse al Concilio I di Lione, citando l' Ughelli, Pio II, Fontana, etc: tutte citazioni per altro vaghe anzi che no. Altrettanto è ripetuto nel Bollario Domenicano, T. 1, pag. 113, ove è segnato *Fr. Ugolinus Ariminensis*, *Prov. Lombardiæ Alumnus*, *Episcopus Ariminensis*; *anno* 1232: qui pure con error manifesto. Nè taceremo che anche nel Catalogo presso i Bollandisti, al n. 30 fra Benno e Ranieri, è offerto *Ugolinus Ordinis Prædicatorum de anno* 1241 *Ariminen. Episcopus, ut affirmat Currarius.* (E dal Carrari forse l' avranno attinto gli altri notati qui sopra). Ma a noi sembrano troppo più chiare, precise, ed autorevoli le deposizioni di que' testimoni, per non dover dubitare di seguire Mr Villani, il

(1) *Interrogatus* (il primo testim.) *quos vidit Epos ista facere, respondit, Venerabilem Epum Venturam, Ven. Epum Bennum, Dnum Electum Rainerium, Dnum Epum Algisium.* Il secondo *interrogatus dixit, quod vidit Epos Ugonem, Dnm Venturam, Dnm Bennum, Dnm Electum Rainerium, et Dnum Algisium*: e così il terzo Poi il 4, il 5, il 13, e il 15 pospongon Rainerio ad Algisio. Ma il settimo che era Primicerio della Chiesa di S. Vitale *interrogatus quot Epos vidit vel Electos post dictum Epum* (Benno) *respondit; Dnum Electum Rainerium, Dnum Algisium, et Dnum Iacobum, qui præst* -- Schede Gatanapt.

quale escluse anche questo, segnando piuttosto dopo Benno e Ranieri *Sede Vacante*. E se il Rossi all' anno 1232 ricorda che, pontificante Innocenzo III, Ugolino Vescovo di Rimini ebbe la cognizione di certa causa fra l' Arcivescovo e gli Osimani, è anche chiaro a vedere che non può aver inteso parlare che del nostro Ugo I.

Resta a dire di *Ottaviano* Cardinale, che nella Serie di Mr Ferretti e in quella del Nardi presentasi in qualità d' Amministratore, almeno nel 1249; trattane la prova da niun altro documento che da quella intimazione del 23 dicembre che qui trovi in Appen. n. XCIII; nella quale vedi che Atto Preposto si intitola Amministratore del Vescovado e della Chiesa di Rimini *in spiritualibus et temporalibus*, costituito dal Card. Ottaviano. Documento che tenne me pure un tempo in inganno. Se non che al sapere che quel Cardinale era venuto nella Provincia nostra fin dal 1248 in qualità di Legato della Sede Apostolica (Cap. I, § 45), potremo essere persuasi che nel costituire Amministratore di questa Chiesa il Preposto egli non usasse più che delle facoltà Legatizie, o di altre speciali avute dal Papa; di guisa che, se fosse a porre in Serie l' Amministratore, sarebbe da porsi piuttosto *Atto* che *Ottaviano*. Infatti vedi che Atto opera in quell' intimazione non per autorità o in nome del Cardinale, ma per autorità propria e direttamente in nome del Vescovado e della Canonica riminese.

Anche nell' Esame o Interrogatorio del 1254 è menzione di questo Cardinale, ove il decimo quarto testimonio depose d' aver pagato il Canone, che dovuto era dal Mon. di S. Giuliano alla Chiesa Romana, a certo D. Giovanni da Calbolo *tunc temporis Camerario Dni Ottaviani Aplice Sedis Legati... eo tempore quo volebat venire Ariminum dns Cardinalis*. E il quinto testimonio ricordando certe collette pagate dal Clero *pro Dno Petro Caposio et Dno Ottaviano Cardinalibus*, aggiunge che le furon pagate *quando dicti Cardinales transierunt*; lo che fu per tutt' altro titolo che per quello di Vescovi. Nè in tutte quelle deposizioni è parola che valga a indicare, il Card. Ottaviano avere esercitato giurisdizione alcuna Episcopale.

Per le quali cose, tolti costoro, e seguendo la lista offertaci in quelle deposizioni, ora crediamo dover porre nella nostra Serie sull' esempio del Villani unicamente i seguenti.

RANIERI III, Eletto. È noto come per abuso, comune in que' tempi, non pochi, dopo la elezione per la quale venivano al possesso della Chiesa canonicamente ottenuta, trascurassero lunga pezza di ricevere l' Ordine, o la consacrazione episcopale; senza di che il Prelato, non Vescovo, ma appellasi Eletto. Non presentando adunque il nostro Rainerio che questo titolo, ci sarà segno che non fu mai consacrato. Di lui non abbiamo altro ricordo, da quelle deposizioni in fuori: e per ciò ignoti restano gli anni del suo governo. Ma lo crederem breve, e che succedesse una lunga vacanza in questa Sede in causa dell' occupazione della città dall' armi imperiali. Vacanza, non solo segnata da Mr Villani, come è stato detto, ma autorevolmente espressa nel documento in App. n. LXXXIX, ove noterai che quando seguì la elezione del Preposto Bonifazio è detto che questa Chiesa era vacante *dudum PASTORE et Preposito*. Or come sappiamo che del 1246 quell' elezione già era seguita, così sarem sicuri che avvenuta era pur la mancanza del Vescovo.

ALGISIO. Appresso detta vacanza fu elevato a questa Sede nel 1250 *Fr. Augustinus Algisius e Bergamo*, come sta scritto al n. 32 del Catalogo presso i Bollandisti; il quale da Mr Villani è appellato *Augustinus Algisius de Rosate*, e dall' Ughelli *Aloysius sive Algisius de Rosate*, *Bergomi honesta familia natus*. Tutti poi concordano nel dirlo Frate Domenicano, Penitenziere di Innocenzo IV, da cui prima fu fatto Vescovo nostro, poi con Bolla degli 11 febbr. 1251 vista dal Garampi e dal Nardi, fu traslato alla Sede di Bergamo.

Il più volte citato Esame o Interrogatorio del 1254 ricorda la sua Consecrazione, per la quale chiese al Clero una sovvenzione; e ricorda pure un Concilio o Sinodo suo. Inoltre ci fa sapere che fu concionatore di molto grido, recando che il Lunedì di Pasqua di Ressurrezione fattosi al Mon. di S. Giuliano per predicare, vi concorse tanta moltitudine di popolo, che ebbe a salire il Pergamo fuori di Chiesa.

GIACOMO. Per la traslazione di Algisio la Sede riminese fu provveduta di altro Prelato, che fu Giacomo, bolognese, il quale sedè fino al 1262. Prima memoria di lui è nell' Archivio Capitolare un Breve di Innocenzo IV degli 11 maggio 1252 diretto allo Eletto, al Capitolo ed al Clero di Rimini (2). Una pergamena del 20 maggio detto, nell' Archivio di Scolca, conteneva la concessione fatta già da Algisio *tunc* Vescovo, e confermata da Giacomo Eletto, a certi Frati di Donegallia per trasferirsi nella Parrocchia di Santa Giustina in luogo detto *Limata*, presenti e consenzienti Atto Preposto, e più Canonici. Una lettera del Papa stesso in data 23 luglio 1254 fu vista nell' Archivio Arcivescovile di Ravenna dal fu ch. sig. Borghesi, per la quale era delegata al Vescovo di Rimini una causa tra quell' Arcivescovo e il Comun di Ferrara (3). Nell' Archivio del Monastero di San Giuliano poi fu visto e trascritto dal Garampi il lungo Esame di molti testimoni promosso da Federico Mainardi Procuratore di quel Monastero nella causa di esenzione dalla giurisdizione Vescovile, che abbiam citato replicate volte, diretto a provare contro il Vescovo, quello essere soggetto immediatamente alla Sede Apostolica. Asserì il Nardi che codesta fu contesa lunga, ma che finì con soddisfazione del Vescovo. Invece in altra Scheda Garampiana trovo che Adjuto Vescovo di Fano, e Rinaldo Abbate di S. Patrignano della città stessa, Giudici delegati dal Papa con Bolla del 29 marzo 1254 (per suddelegazione de' quali il Priore di S. Spirito operò quell' Esame), nella Sentenza che proferirono adì 30 gennajo 1255 assolvettero il Monastero dalla pretesa dipendenza, e condannarono il Vescovo nelle spese. In questa Giacomo è detto *Vescovo*, segno che la sua consacrazione era seguita.

(2) Il Nardi credè aver menzione di Giacomo in una Scheda garampiana tin dal 1251. Ma la Scheda, che contiene un Atto della Gambalunga senza data (citante però come giudicata la lite tra Giacomo *Vescovo* e il Mon. di S. Giuliano) fu segnata dal Garampi sottinto per maggior latitudine col 1251 - 1258; mentre deve essere posteriore al 1255, in cui ne fu proferita la Sentenza.

(3) Così il Nardi, a cui il Borghesi ebbe ceduto già le sue Schede sui nostri Vescovi.

Di altra lunga e grave contesa che Giacomo ebbe con il Comune, alla quale argomento era la reclamata antica giurisdizione baronale della Chiesa riminese su vari Castelli, fra cui quelli di Santarcangelo e di S. Giovanni in Galilea, non che l'antico diritto su diversi dazi in città, fu già discorso al §. 49 del Capo I: e fu detto come finì per transazione stipulata nel 1255, per la quale il Vescovo rinunziò ai domandati diritti, ricevendo in compenso tre mila lire di Ravenna (4). Ma compenso maggiore fu che ottenne la pace, e rimise la carità e la concordia fra il Clero e i Maggiorenti della città, facendo che cancellati fossero quegli Statuti, che in offensione erano della libertà ecclesiastica. Indi ottenne ancora dal Comune l'assistenza della forza civile per la esecuzione de' suoi comandamenti nell' ordine clericale.

Resta memoria anche di altra questione che egli unitamente al Clero ebbe col Monastero di S. Giuliano, la quale riguardava certe decime nella Pieve di San Vito (5). Giovanni Vescovo Cefaludense Rettore di Massa Trabaria Legato Apostolico a' 9 giugno 1258 ne commise da Rimini la decisione a Don Ventura Abbate di San Lorenzo di Cesena; il quale a' 19 maggio 1259, come il Garampi vide nell' Archivio di S. Giuliano, giudicò che al Monastero ne spettava la metà per donazione fattagli dal Vescovo Opizzone.

Giacomo ebbe lite aspra e lunga pur col Capitolo Cattedrale intorno alle molte Chiese, che questo possedeva. Il Papa ne delegò la cognizione e il giudizio ai Vescovi di Pesaro e di Urbino; e questi suddelegarono Martino Preposto Urbinate, che a' 12 novembre 1258 pronunziò contro il Vescovo (6). La causa fu riprodotta: e il Papa la ri-

(4) Così fu detto che ne ricevette 2500, desumendolo dal Doc. in App. n. CII; tante avendone giudicato gli Arbitri, mentre egli ne chiedeva 3000. Ma il Doc. n. CXXIX pone espresso che n' ebbe tre mila *usualis monete*; poi qui appresso noterai che fu detto ne avesse 3500. Sicchè intorno a questa cifra non ci è dato di veder preciso.

(5) Fantuzzi, *Mon. Rav. T. VI, p.* 97.

(6) Chi ne fosse vago vegga le pergamene capitolari n. LXXXI, LXXXIV, LXXXVII.

mise all' Eletto di Forlimpopoli e al Preposto di Cesena, dai quali fu nuovamente suddelegata allo stesso Martino Preposto Urbinate. Ma alla presenza di quest' ultimo, adì 24 dicembre anno detto, le parti fecero compromesso in Giacomo Priore dell' Ospedale di S. Spirito e in Taddeo di Montefeltro, al giudicato de' quali si obbligarono, dando fidejussori Malatesta, Atto Ravignano, e Giovanni da Secchiano. Il compromesso venne rafforzato dalla approvazione dello stesso Legato Apostolico appostavi adì 25 gennajo 1259 come offre la membrana Capitolare n. LXXXVIII. In questa è pure la nota delle molte Chiese del Capitolo, il possesso delle quali eragli conteso e turbato dal Vescovo. Ivi apparisce ancora che i Canonici domandavano i quattro annui desinari loro dovuti per la transazione fatta col Vescovo Rufino; e fra altre cose domandavano pure mille lire di Ravenna sulle 3500 che dicevano Giacomo aver ottenuto dal Comune nella cessione dei diritti baronali sulle Castella della Chiesa riminese e de' vari dazj, di cui la metà spettava al Capitolo per antichi privilegi imperiali e pontificj. I Giudici compromissarj a' 29 gennajo 1259 pronunziarono la Sentenza loro; per la quale confermarono la transazione fatta tra il Vescovo Rufino e il Capitolo; aggiudicarono certe terre a quest' ultimo; ed assolvettero il Vescovo dai pagamenti richiesti. E la Sentenza meritò l' approvazione dell' anzidetto Legato che segnata fu nel Palazzo Episcopale di Rimini adì 9 dicembre 1259; nel qual dì lo stesso Giacomo confermò in favor del Capitolo le Concessioni degli Antecessori, e precisamente quella di Benno, giusta la Sentenza antidetta. Quest' ultimo atto, che cogli altri qui ricordati trovasi nell' Archivio Capitolare, porta appeso il Sigillo in cera, rappresentante un Vescovo, e attorno

Sigillum JACOB ARIMINENSIS EPI.

L' essere Giacomo ignaro forse delle cose nostre e delle persone, siccome di altra Diocesi, lo tirò in tanti litigi.

Tralascio molte altre memorie che restano di questo Prelato, e manderò il lettore al n. CVI dell' Appendice per certa transazione fatta adì 1 settembre 1256 coll' Arciprete

di San Vito circa alle decime ed oblazioni, nella quale sono molte usanze curiose d' allora.

Nel maggio 1256 Giacomo in unione a Giovanni Vescovo Feretrano consacrò la Chiesa de' Frati minori di Monte Formisino presso a Mondaino (7). A' 17 gennajo 1257 da Papa Innocenzo ebbe incarico di giudicare col Preposto di S. Donino certe vertenze fra l' Arcivescovo di Ravenna e i Canonici Portuensi (8). A' 16 gennajo 1258 cedè ad Aimerico Abbate di Classe la Chiesa di S. Andrea fuori Porta Montanara; e a' 19 febbrajo concesse all' Ospedale di S. Spirito la Pieve di S. Lorenzo in strada (9). Adì 11 agosto 1260 sottomise al Monastero di Classe quello di San Teonisto di Longiano (10). L' ultimo documento, che segna la durata del suo governo è in App. n. CIX, pel quale a' 7 luglio 1262 istituì nuova Parrocchia nella Chiesa di S. Maria in *Turre muro* ad istanza degli Ospitalieri di San Spirito.

Come sotto di questo Vescovo fondassero loro case in Rimini i Frati Minori, gli Eremitani, e i Domenicani, sarà detto appresso con speciali paragrafi. Qui resta a dire che in quell' Esame del 1254 è memoria di *Rainaldo* Vicario di Giacomo Eletto, precisamente nell' aprile 1253. Poi una pergamena del 16 marzo 1258, che fu dell' Ospedale di S. Spirito ed ora è presso di me, egualmente che altre cinque dell' anno stesso, offre in suo Vicario Don *Guido* Canonico rimmese, Arciprete di Santa Paola.

Or questi sono i primi Vicarj Vescovili, che ci siano offerti fra i ricordi nostri. Per la qual cosa qui ci sia permesso di notare, come la istituzione de' Vicari Generali, sotto l' intera dipendenza e ad arbitrio del Vescovo, ebbe origine fin dal principio del Secolo XIII, essendo suggerita od ingiunta da Papa Innocenzo III nel Concilio Lateranense §. IX, per quelle Diocesi ove fossero popoli di diverse lingue o riti: lo che poi si applicò anche alle altre, specialmen-

(7) Wadingo, T. IX, p 186. Marini G B. *Saggio di ragioni* p 179.
(8) Fantuzzi, *Mon Rac.* T. II, p. 215.
(9) Pergamena originale, una volta presso Paolucci, ora in Gambalunga.
(10) Mittarelli. *Annal. Camal.* T. V. p. 56, 54.

te di maggiore estensione. Vedi nelle Decretali di Gregorio IX, Lib. I, Tit. 31, Cap. 14. Per tale istituzione venne ristretta la ingerenza del Capitolo, e in particolare del Preposto, nell' amministrazione della Chiesa, cui la cura di questa nella lontananza del Vescovo veniva d' ufficio.

§. 4. *Di Ugo II, Ambrogio, Guido, e Lorenzo.*

UGO II. Il Canonico Nardi a p. 124, 125, ci ricorda una carta dell' Archivio Arcivescovile di Ravenna segnata adì 19 ottobre 1262, nella quale il Vescovo riminese era espresso non per altro modo che per *Electus Ariminensis*. E perchè ebbe visto molte volte Giacomo intitolarsi Eletto, mentre non trovò mai appellato per siffatta maniera il Successore, riferì la menzione a quello piuttosto che a questo. Ma il Nardi non avvertì che Giacomo in tutti gli atti dal 1255 in giù non più si disse Eletto ma sempre Vescovo; nè senza il carattere episcopale avrebbe potuto consacrar Chiese, come di lui lo stesso Nardi racconta. Per la qual cosa, se Giacomo dal 1255 al 1262 si disse e fu Vescovo, la carta del 19 ottobre 1262, che di nuovo offre un Eletto, significherà che a Giacomo era succeduto un altro non ancor consecrato: e questa, anzichè l' ultima menzione di Giacomo, sarà la prima di Ugo. Il quale poi, Vescovo, a' 27 marzo 1263 confermò a Don Angelo Preposto ed al Capitolo della Cattedrale tutte le Concessioni degli Antecessori, espressamente di Benno, aggiungendo anche alcun' altra cosa, come offre la membrana capitolare n. XCV. Dal proemio di questa si impara che la elezione di Ugo fu operata dal Capitolo medesimo, leggendovisi queste parole: *Sane amoris et honoris insignia, que circa promotionem persone nostre dilectam fraternitatem vestram habuisse cognovimus sedula meditatione pensantes, vos et canonicam.... cupimus honorare.* —

Fra i presenti a quest' atto fu Don *Ruggerio de Cona* Giudice e Vicario dello stesso Vescovo, il Prete Cambio suo

Cappellano, Bonulo e Rainirolo suoi famigliari, e Rainerio suo Notajo. Nel Sigillo in cera si legge ✠ S. HVGONIS ARIMINENSIS EPI; in mezzo a cui un Vescovo con mitra e pastorale in atto di benedire.

Di Ugo restano più altri documenti. Citeremo una Concessione fatta a' 21 luglio di detto anno a favore dell' Ospedale di S. Spirito vista dal Garampi a Scolca, nella quale furono comprese varie terre *que olim fuerunt S. Johis Evangeliste loci Armenorum*. Per ultimo una lettera di Urbano IV degli 11 aprile 1264 (1) ci fa protrarre il suo governo fino alla metà di quell' anno. Forse questa lettera fu quella citata da Mr Villani, p. 168, per la quale il Papa scrivevagli sulla istituzione della Festa del *Corpus Domini*.

AMBROGIO. Vacata di bel nuovo la Sede riminese, il Capitolo procedè alla elezione del Successore. Ma poichè la discordia vi si pose in mezzo, ne seguirono due elezioni, le quali presentate a Clemente IV assunto al Pontificato nel febbrajo 1265, perchè trovate non regolari, cassate furono amendue. Indi il Pontefice d' autorità propria procedette al provvedimento di questa Chiesa da qualche tempo vacante, nominando Vescovo di essa adì 5 ottobre dell' anno detto Frate Ambrogio Priore dei Domenicani d' Orvieto; il quale consacrato fu dal Card. Ostiense. App. n. CXIV. Il Catalogo de' Bollandisti e il Clementini p. 180 lo dicono da Rimini: ma il Villani e l' Ughelli son concordi nel dircelo Fiorentino.

Di questo Prelato è memoria che d' ordine di Clemente IV adì 13 dic. 1265 concesse la Chiesa e il Monastero di S. Maria in muro a certe Monache di S. Maria di Perzejo, che, fuggite da Costantinopoli, si erano ricoverate in Ancona. App. CXIX. È memoria ancora che a' 6 di marzo 1266 si trovò con altri Vescovi alla consecrazione della Chiesa di S. M. di Camaldoli di Forlì: adì 8 settembre 1270 fu a quella di S. Maglorio di Faenza; e nel dì 1 giugno 1271 all' altra di S. Maria *in platea* di Forlì. Negli atti delle quali

(1) Vista da Nardi nel T. III delle Lettere di quel Pontefice, *Anno III, ep* 659. Di questo Vescovo è pur menzione qui in App. n. CXXXVII.

consecrazioni concedendo le solite Indulgenze si sottoscrisse *Frater Ambrosius Arimin eps auctoritate Dei et B. Columbe Virginis.* (Mittarelli *An. Camald.* Nardi.)

Sotto di lui nel 1272 si riaccese la quistione contro il Comune per la giurisdizione temporale sulle Castella, intorno alla quale erasi già transatto fin dal 1255 dal Vescovo Giacomo. Da un Esame di testimonj che rechiamo in Appen. al n. CXXIX, fatto a richiesta del Procuratore del Vescovo, apparisce che intendevasi di annullare quella transazione come non approvata da Papa Clemente. Non pare per altro che si procedesse con molto calore.

Che nel 1274 Ambrogio fosse al Concilio Generale di Lione ne fa persuasi una Scheda vista dal Nardi nell'Indice dell' *Orbis Christianus*, lavoro del nostro indefesso Card. Garampi riposto negli Archivi Vaticani; dalla quale si sa che egli vi usò del proprio Sigillo colla figura di un Vescovo in piedi e benedicente, intorno a cui la leggenda diceva:

S. FRIS. AMBROSII. EPI. ARIMIN.

Tutti lo dicono morto del 1277, e sepolto in S. Cataldo di Rimini, Chiesa del suo Ordine. Ma il Necrologio di Santa Maria Novella di Firenze, p. 6, n. 100, lo segna morto in Milano dell' anno detto, mentre tornava dal Concilio di Lione. Al Nardi parve di poter correggere quella nota con più citazioni tendenti a provare che fin dal 1275 restituito si era alla Sede sua. Alle quali aggiungeremo che Giambattista Marini nel *Saggio di ragioni ec.*, p. 179, assicura che nel 1275 Giovanni Vescovo Feretrano, con Enrico di Sarsina ed Ambrogio di Rimini, consacrò la Chiesa di San Vincenzo di Rocca Pratilla. Morì adunque tornato alla Sede.

Per ultimo una Scheda Garampiana offre — 1271, 19 8bre *Thebaldus Ponci Vicarius Ambrosii Epi Arimin.* — La notizia fu tratta da una membrana di Scolca (2).

(2) Il Catalogo Bollandiano al n. 36 reca un Giacomo II sotto il 1267: e ciò per aver assegnato a tale anno la Concessione della Chiesa di Santa Maria in Trivio ai Frati Minori, che fu operata già dieci anni innanzi da Giacomo I.

GUIDO. Vogliono che questi fosse della Famiglia riminese Signora del Castello delle Caminate, dalla quale discesero i Bicciardelli e i Belmonti. Il Nardi poi tenne, fosse il Preposto della Cattedrale, traendone indizio dal Formulario di Marino Ebulo; Codice scritto a quegli anni, visto nell'Archivio Vaticano, n. 333, p. 50, t.; ove trovò che i Canonici di Rimini, avendo eletto in loro Vescovo G. Preposto, mossero dubbio a chi toccasse la spesa del mandare i Nunzi al Papa per la confermazione: e che il Papa, a cui ebber ricorso i Canonici, scrisse all' Eletto affinchè ne prendesse egli il carico. Abbiamo anche visto che un Guido Canonico di Rimini fu Vicario del Vescovo Giacomo nel 1258. Certo poi è che quando a' 18 settembre 1278 i riminesi giurarono fedeltà alla S. Sede, era presente Guido Vescovo col Capitolo e col Clero. App. n. CXXXIII, CXXXIV.

Fu rinovata, o almeno continuata, sotto di lui nel 1279 la rancida quistione contro il Comune intorno alla ricuperazione della Signoria sulle Castella di S. Arcangelo, S. Giovanni in Gabilea, ed altre; della qual cosa tratta l' Esame più volte citato, in App. n. CXXXVII. Come questa finisse vedi al Capo I. il §. 63.

Moltissime Schede garampiane fanno ricordazione di questo Vescovo, e delle varie lettere de' Pontefici dirette a lui, citate pure dal Nardi. A noi basti dire che nel dicembre del 1289 fu a Cesena col Conte di Romagna; che del 1290 fu presente alla pace stabilita in Santa Colomba tra il Sindaco del Comune e Berlingerio degli Amorosi Procuratore di Malatesta; che il Nardi lo trovò citato in un libro dell' Archivio Vaticano all' anno 1299; e che Mr Villani lo ricorda ai 12 marzo 1300. Adunque sedè dal 1278 all' ap. 1300.

Suo Vicario fu Don *Manente* Arciprete di Santarcangelo, il quale in una Scheda Garampiana (*An.* 1275 - 1288) sotto il 21 dicembre 1285 è detto *Canon. Auximan. Vicarius Dni Guidi Epi Arim.* E lo era anche nel 1287, come hai visto al Capo I. §. 68. Il Catalogo presso i Bollandisti ricorda che leggevasi Vicario suo nel 1292 *Dominus Joannes de Veruculo Canonicus*, il quale a giudizio di quello Scrittore *pro Beato antiquatus colitur*; lo che verrà esaminato a suo luogo.

RAMBERTO. Fu già recato a p. 23, che a' 23 di novembre 1218 Don *Giovanni* da Bologna Canonico di Rimini e *Vicario* di Ramberto Preposto, con altri Canonici, francò un tal Martino Fabbro dalla Fabbrica e suoi uomini da ogni vincolo *hominancie et servitutis*, cui eran tenuti verso la Chiesa riminese. App. N. XXX. Al qual Ramberto, ed all' anno stesso deve spettare la Sentenza proferita adi 4 settembre con Matteo Abbate di S. Giuliano, e Paolo Priore dell' Ospedale di S. Lazzaro del *Terzo*, citata dal Fantuzzi, T. III, p. 294, sotto l'anno 1228; sendo che vi deve essere corso errore di cifra, e deve appartenere al 1218 come domanda la Indizione VI ond' è controsegnata; mentre del 1228 correva la Indizion I. E nemmen di costui ho altre memorie che fissino il principio e la fine del suo uficio.

ALDEBRANDO. Questi è quel Sant' Aldebrando, che dalla Prepositura di Rimini passò alla Sede Vescovile di Fossombrone; del quale avremo a fare più particolari parole nel Capo ove tratteremo de' Santi. Qui abbi di lui come Preposto le cose che seguono.

Nel Registro degli Istrumenti della Cattedrale compilato dal Preposto Rinaldo, il quale visto fu dal Garampi nell' Archivio Capitolare, era segnata a col. 117 sotto l' anno 1222 una permuta fatta fra Giovanni Fabbri *et Dnum Aldebrandum Prepositum S. Arimin. Eccle.* Poi a col. 40, sotto l'anno stesso, era notato il possesso che *D. Aldebrandus Prepositus Ariminen.* prese di una casa posta in contrada Santa Maria in Trivio. Altre menzioni ancora sono di lui agli anni 1224, 1227, e 1228. Ma noi diremo di due Atti esistenti ancora nell' Archivio Capitolare, segnati n. LIV, e LV; dall' uno de' quali, che è in copia autentica, ci è offerto come adi 7 maggio 1227 Don Aldebrando Preposto di Santa Colomba *Eccle Ariminen.* diede in enfiteusi una casa posta *in regione Sce Columbe*, ladi il muro della città, in favore di Meliorato e di Maria conjugi. L' altro originale offre, come a' 10 dello stesso mese ed anno, Superbo e Michele Consoli di Montefiore cogli altri Proceri del luogo, alla presenza di molti nel Castello di Montefiore, promisero

Aldebrando Ariminensi Preposito et Paganello ejusdem Ecclesiæ Canonico (forse il suo Vicario) di non muover lite alcuna o molestia alla Canonica riminese sui diritti, ragioni, e giurisdizioni, che Guido di Buonconte e Guidolina sua figlia col marito Ugone di Carpegna ebberle ceduto (forse sopra una porzione di quel Castello) in compenso di tal podere che ebber avuto dalla detta Canonica; nè per quanto le fu ceduto da Ugolino Spinello e da Oradeo di Leuro. Promisero ancora che lascierebber godere pacificamente ai Canonici ogni giurisdizione, uso, e ragione, quanto aveano e doveano avere nel Castello di Montefiore e sua Curia; non farebbero Statuti, nè userebber d'alcuno che fatto fosse, senza il consenso e l'approvazione del Preposto e dei Canonici. Ed ove occorresse per il buono stato della Terra di doverli rinovare o cangiare; e ogni qualvolta cadesse la rinovazione de' Consoli, ne darebbero avviso otto dì innanzi al Camerlengo in Rimini, o al Castaldo che per la Canonica fosse in Montefiore, affinchè potesse intervenire o deputare: con altri patti, come puoi vedere in Appendice n. XLIV. All'incontro il Preposto e Paganello Canonico promisero di mantenere ogni diritto, uso, e ragione, che gli uomini di quel Castello avessero e tenessero in esso e sua Corte (3).

Nell'anno medesimo, l'ultimo di settembre, il Vescovo ed i Canonici fecero Procura al Preposto Aldebrando per iniziare certa causa contro il Monastero di S. Giuliano; la qual Procura vista fu dal Garampi nell'Archivio di detto Monastero. Poi qui in Appen. n. XLV vedi il giuramento prestato il dì 7 maggio 1228 *in manibus dicti Prepositi* (*Aldebrandi*) e dei Canonici, *in Claustro Canonicorum*, dal Prete Ventura eletto Rettore della Chiesa di Santa Croce, la quale apparteneva al Capitolo. Il qual Prete Ventura fra l'altre promise di pagare ogni anno quanto quella Chiesa era tenuta verso la Canonica; in particolare una buona quarta di vacca per Natale e dodici braccia di candele per

(3) L'Arcidiacono Gaetano Vitali nella sua *Storia di Montefiore* di tutto questo non disse verbo! Poi vedi qui presso le p. 307, 308, 310.

la Festa della Purificazione. In seguito di che il Preposto lo investì *de temporalibus omnibus* appartenenti a quella Chiesa.

Quanta scissura fosse in quegli anni tra il Comune e il Clero, specialmente fra il 1223 e 1227, e quanto il nostro Preposto operasse a pro della Chiesa riminese, per cui dal n. XLI della nostra Appendice appare essere andato sul cadere del 1225 in Corte del Papa a sostenervi le ragioni del Capitolo, fu visto al §. 16 del Capo I.

Che gli avvenisse poi circa il 1227 lo vedremo ove si parlerà di lui come Santo. Qui resta a dire che fu diretta a lui quella lettera di Gregorio IX recata dall' Amiani, p. 191, per la quale nel 1227 veniva rimessa al Preposto di Rimini la cognizione di certa causa di danni dati all' Arcivescovo di Ravenna nelle possidenze della sua Chiesa poste nei Comuni di Fano e di Sinigallia. E resta a dire per ultimo che, sebbene non ci rimanga di lui altro documento dopo quello del maggio 1228, pure ei non dovette cessare dalla nostra Prepositura se non del 1230, nel quale anno, anzi verso la fine e non prima, potè essere Vescovo di Fossombrone; essendo provato che Monaldo, suo Antecessore in quella Sede, del 1230 era ancor vivo.

AMATO. Dal Registro degli Istrumenti della Cattedrale tante volte citato il Garampi trasse che nel 1230 (forse agli ultimi mesi) *Dus Amatus Ariminensis Ecclie Prepositus* ebbe lite col Cappellano della Chiesa della Fabbrica: e certo è pel n. LX della nostra Appendice che Amato era Preposto di questa Chiesa adì 6 novembre dell' anno detto. Poi è ricordo di lui in pergamena rogata da Nicola di Ricordanza il dì 3 luglio 1231 ora presso di me, e nelle Schede Garampiane pel 1234, 1235.

Della cognizione di una causa per danni dati alla Chiesa di Sarsina rimessa nel 1239 ad Amato Preposto di Rimini è menzione a p. 275 delle Antichità di Sarsina dell' Antonini. Nel luglio poi del 1243, per quanto il Garampi vide nell' Archivio di Scolca, Amato proferì sentenza fra Guido Abbate del Monastero di S. Gaudenzo, e Gregorio Priore dell' Ospedale di San Spirito.

Per la Storia particolare del nostro Capitolo importa di ricordare la concessione enfiteutica di una sedicesima parte del Castello di Montefiore fatta dalla Chiesa Riminese nel 1242 a favor di *Giburga quondam Superbi Angilerii* da Montefiore e di Ugolino Casotti marito suo, cui vedi in Appendice n. LXXXV; la quale, tuttochè in essa non appaja, dovette essere operata da Amato.

Come il Capitolo avesse lite col Comune per l' uso di certe acque, e come composta fosse nel 1243, fu detto al §. 43 del Capo I. Ora aggiungeremo che adì 21 dicembre di detto anno il Preposto Amato e il Canonico Bonifazio pagarono al Sindaco del Comune 50 lire per la restituzione o rivendita ottenuta di quelle acque. App. n. LXXXVII. Per ultimo, in membrana della Cattedrale si ha che adì 21 aprile 1245 Amato concesse in enfiteusi una casa, ec. Dopo di che poco più dovrebbe esser vissuto, trovandosi nell' anno appresso che la elezione del Successore era avvenuta.

BONIFAZIO. Quel Bonifazio Canonico della Cattedrale, di cui si è fatta menzione molto onorevole nel citato documento n. LXXXVII, per riguardo del quale nel dicembre 1243 fu conceduta dal Comune ai Canonici la rivendita di cui sopra: quel Bonifazio, dissi, poco appresso fu elevato alla Prepositura di questa Chiesa. Avvenne ciò quando la città era sottoposta all' interdetto ecclesiastico, per quanto ne fa sapere la supplica avvanzata al Pontefice nel 1248 dallo stesso Bonifazio, dal Capitolo, e dal Comune, a mezzo di Giovanni Scolare di Rimini; colla quale, dubitandosi della validità di quella elezione per l' accennato motivo, ne fu chiesta la confermazione Apostolica. E il Pontefice, a favorire lo Eletto, il Comune, il Capitan Malatesta, e più altri che ebbero scritto supplicando per lo stesso titolo, ogni difetto benignamente sanò. App. n. LXXXIX. Ma quella elezione non era già stata fatta di recente; conciossiachè il Garampi vide notato a col. 58 del mentovato Registro della Cattedrale, che del 1246 l' Ostiario Bartolomeo d' ordine di Bonifazio Preposto mise un tal Benvenisse in possessione di una casa posta *in regione sce Marie a*

mari. Sicchè del 46 quella elezione era seguita. Poi una membrana esistente ancora in Cattedrale offre che adì 28 giugno 1247 Bonifazio Preposto, col consenso di Alberico, Rainerio, e Guido, Canonici residenti, diede in enfiteusi certa casa *pede plana de lignamine* posta in contrada S. Silvestro, ec. Fra i testimonj vi fu *Amiricus de Faventia compagnus suprascripti Dni Bonifatii Prepositi*. Che fosse da Faenza anche Bonifazio? La voce *compagnus*, accorciamento di *compaganus*, ne darebbe prova pressochè piena.

Dello stesso Bonifazio havvi pur altro ricordo nel 1248 visto dal Garampi a p. 79 del ricordato Registro: ove notato fu che a mezzo di Gentile Procurator del Comune fu messo in possesso di un Orto appellato *Paradiso*, posto in *Candeleto*, presso la via o la fossa del Molino dei Canonici.

Poco oltre dovette durare la prepositura di Bonifazio, perchè nel 1249 troviamo il seguente.

ATTO. Il Monitorio del 23 dicembre 1249, qui in Appendice n. XCIII, pel quale fu imposto ad Enrico Parroco di S. Maria a mare, o di rinunziare alla Chiesa di S. Giovanni Evangelista, alla quale diceva di aver diritto per Rescritto Pontificio, ovvero di mettersene in possesso ed eseguirne gli ufficj, ci fa sapere che a' que' dì il Preposto era Atto, o Attone; e che questi reggeva la Chiesa riminese in qualità di Amministratore costituito dal Card. Ottaviano. Di questo Preposto sappiamo che a' 21 gennajo 1252 era a Perugia; Appen. n. XCVI; e che a' 10 settembre 1253 segnò assieme ai Canonici la Concessione fatta dallo Eletto di Rimini per la fondazione del Monastero di Mirasole, che troviamo fra le Schede Garampi in Bolla di Alessandro IV data il penultimo di marzo 1256. E per lui dovette operarsi la Concessione vista dal Garampi nel Registro degli Istrumenti della Cattedrale sotto il 1253, col. 112, fatta in favore di Oddone *q. Guittonis de Supraparo*, il quale venne investito di un' ottava parte del Castello e della Curia di Montefiore, appartenente alla Canonica riminese: salvi e riservati per questa un terreno che avea a proprie mani *in girone dei Castri*, *et Cella cum Ecclesia*, *et quin-*

que terrenis cum habitationibus in burgo dicti Castri, et domo Canonice ante portam, et aliis possessionibus, etc. (1)

Ma quello fu l'anno ultimo di questo Preposto, perchè nel maggio del 1251 già trovasi il Successore.

RINALDO. È questi quel Rinaldo Preposto, al quale è dovuta la compilazione di quel Registro degli Istrumenti della Cattedrale, che fortunatamente visto dal Garampi nell' Archivio Capitolare abbiam potuto citar tante volte. E dico fortunatamente, perchè in quell'Archivio oggi non esiste più: e quel tanto che ne pubblicò il Fantuzzi nel Tomo V dei *Mon. Raven.* p. 464, non è che un breve transunto di ciò che forse parve più importante al Marini, che glielo trasmise. Ma il Garampi vi ebbe tratto tanto di più, notando insieme che fu cominciato nel 1258.

Le nostre Memorie ci danno questo Prevosto dal maggio 1254 al dicembre 1259: conciossiachè lo abbiam presente alle Costituzioni date dal Vescovo agli Spedalieri di S. Spirito adì 26 maggio detto. Poi fu alla Transazione operata nel 1255 dal Vescovo col Comune sulla vertenza intorno alla Signoria delle Castella: e nel 1256 segnò le Concessioni fatte ai Frati Domenicani, ed Eremitani. Nelle membrane dell' Archivio Capitolare poi s' incontra ai 17 dicembre 1251; 23 febb. e 22 giugno 1255 (in quest' ultima tra i testimonj trovasi *Gaintino* fratello del Preposto); ai 24 settembre e 24 dicembre 1258; e finalmente a' 9 dicembre 1259. Oltre il qual mese poco dovette protrarre la vita, o almeno l' uffizio suo, per quanto nè assicurano le memorie del Successore.

ANGELO. Nella cessione del Monastero di S. Teonisto di Longiano fatta adì 11 agosto 1260 dal Vescovo Giacomo al Monastero di S. Apollinare di Classe segnossi anche *Angelus Ariminensis Eccle Prepositus* (3). Un altro ricordo di

(1) Lo stesso Oddone nel 1256 ottenne dalla Canonica di Rimini in enfiteusi *quidquid Guido Bonicum tis aut descendentes habuerunt in curone Montisfloris.* Scheda Garampi; *ex Reg. Instr. Cath. Arim.* c. 111

(3) Mittarelli *Annal. Camald.* Vol. V, p. 137, App.

lui fu visto dal Garampi nella continuazione di quel Registro fatto dall' Antecessor suo, dove a p. 133 fu notato che a' 28 gen. 1262 Ramberlino da Monteflore giurò fedeltà ad Angelo Preposto e alla Chiesa di S. Colomba. Ultimo suo ricordo è nella confermazione dei privilegi del Capitolo fatta a' 27 marzo 1263 dal Vescovo Ugo *Dno Bonacurso Vicario Dni Angeli Prepositi Arimin.* Archivio Capit. n. XCV.

GUIDO. Ove fu trattato de' Vescovi abbiam veduto che i Canonici, o sul cadere del 1277 o sul cominciare del 78, elessero a Vescovo G. loro Preposto: ed abbiam anche visto che dal 1278 al 1300 il Vescovo nostro fu Guido. Non sapremmo dire adunque, per mancanza di altre memorie, da quale anno cominciato sia l' ufficio di lui; ma siam poi sicuri che non si protrasse oltre al 1277, in cui egli venne promosso alla Cattedra episcopale.

RAMBERTO II. La Prepositura così resa vacante venne provista ben tosto nella persona di Ramberto, o Lamberto, il quale a' 18 settembre 1278 fu presente al giuramento prestato dai nostri alla Santa Sede. App. n. CXXXIV. Di lui inoltre è menzione nel Protocollo A una volta di Paulucci, ora in Gambalunga, ove a f. 11, sotto il 14 aprile 1284 si legge: *presente Dno Ramberto pposito Arim.* Quel Preposto adunque, di cui non ci venne palese il nome, che nel 1282 chiese pel Capitolo al Generale Consiglio certe pietre che giacevano nel magazzino del Comune, onde cominciare la Sagrestia nuova della Cattedrale, non fu altri che Ramberto. App. CXLV. Finalmente scontrasi in una scheda garampiana contenente lo spoglio di un Registro di Decime dal 1275 al 1288 visto nell' Archivio Vaticano, ove a p. 277 adi 26 agosto 1286 fu segnato: *presentibus Guidone Epo, Lamberto Preposito, ac Jacobo de Ancona Can. Arim.*

GIOVANNINO. Il nostro documento in App. n. CLXIX, ci fa sapere che il Conte di Romagna nel cader di novembre 1287 fece metter prigione nella Torre d' Imola gli Ambasciatori del nostro Comune, fra' quali il Vicario del Vescovo, e Giovannino (*Joanninum*) Preposto di questa Chiesa. Poi nell' altro documento nostro n. CLXV è notato che

del 1290 un tal Guiduccino pagò *nomine Johannini Prepositi Arimin.* tre lire e 10 soldi di Rav. per la decima triennale imposta dal Papa per la guerra di Sicilia. E *Joannino* Preposto è in membrana della Cattedrale scritta a' 23 giugno 1291. Ma dal citato documento CLXIX apparisce ancora che del 1294 egli non era più Preposto di Rimini, essendo passato Arciprete di non so quale Chiesa d' Imola.

MANENTE. È questi quel Manente che nel 1287, essendo Arciprete di Santarcangelo e Vicario del Vescovo, (con tali qualificazioni è sotto il 26 giugno 1287 nella citata Scheda Garampiana segnata cogli anni 1275-1288) fu carcerato in Imola col Preposto suo Antecessore. Non ho trovato quando avvenisse la sua promozione; chè prima menzione di lui Preposto mi si è offerta in membrana della Cattedrale segnata n. CIV non anteriore al 14 maggio1294: *Rev. Magister Manens Prep.*

Dal Cantinelli, come detto fu al §. 75 del Capo I, sappiamo, che agli 11 di giugno 1294 il Conte di Romagna fe' assolvere dalle censure ecclesiastiche il Popolo di Faenza a mezzo del Vescovo di quella città, e di Manente Preposto della Chiesa di Rimini. Poi nel ricordato documento CLXIX vedi quanta parte ebbe nei processi per la cancellazione di quelle sentenze che state erano proferite nel 1288 dal focoso Conte Pietro di Stefano.

In calce ai Documenti qui in Appen. n. CLXXXIII, e CLXXXV, troverai che dal Papa vennero commissioni nel 1298 e nel 1299 al Preposto di Rimini. Ma perchè non vi è espresso il nome, non ci è dato a sapere se quelle furono dirette a Manente o al Successore.

§. 2. *Arcidiaconi, Camerlenghi, e Canonici.*

Riuniamo in questo paragrafo le scarse memorie che ci restano degli altri Dignitarj o aventi ufficii nel reverendo Capitolo, non che quelle più particolari de' suoi Canonici.

Arcidiaconi.

OTTONE. È nel Documento n. I in Appen. del 6 luglio 1201, segnatosi *Magister Octo ejusdem Eccle Archidiac.*

RAINALDO. Ha menzione in Atto stipulato in Ancona adì 11 feb. 1247, recato dall' Ughelli T. II, p. 777. Forse fu quel Rinaldo, che più tardi divenne Preposto.

Nè altra menzione ho di tal Dignitario in questo secolo.

Camerlenghi.

VENTURA *Canonicus et Camerarius*; anno 1218. Appendice n. XXX.

BONACCORSO. In membrana della Cattedrale si legge che adì 11 marzo 1223 *Bonacursus Canonicus et Camerarius Sce Ariminensis Canonice* diede a lavorare per otto anni ad Arimino e Giovanni di *laureto* una terra posta in Pieve S. Innocenza, fondo *laureti*, obbligandoli a pagare annua pensione *unam bonam vegetem vini ductam et reductam in Caniva Canonice Ariminen. sine aqua et aquatitio.*

RUSTICO. In altra membrana dell' Archivio medesimo trovasi che a' 18 marzo 1227 da *Rustico Canonico et Camerario Sce Arimin. Canonice*, col consenso *Dni Aldebrandi ejusdem Eccle Prepositi*, e di Alberico, Bonaccorso, e Paganello Canonici, fu rinovata l' enfiteusi di una casa posta in Rimini *in regione sci Georgii Antiqui*, presente, fra altri, Giovanni Castaldo della Canonica.

STEFANO Canonico *et Camerarius* a' 3 gennajo 1267, col consenso di Ventura, Guido da Macerata, Guido Arciprete di S. Paola, Giovanni da Murisano, e Bonalbergo Canonici, die' in affitto certe terre presso la Rigossa. Membr. XCVII in Cattedrale.

GVIDO da Macerata Canonico *et Camerarius* adì 17 agosto 1272 con Bonaccorso, Giovan da Murisano, e Bonalbergo Canonici, die' in enfiteusi ec. Memb. XCVIII. in Cat.

RAMBERTO Canonico *et Camerarius* 14 maggio 1294. In Cattedrale, Memb. CIV.

Canonici.

Soverchia e forse inutile opera sarebbe la lista di quanti Canonici s' incontrano ne' vari documenti di questo secolo. Piuttosto diremo quanto al numero loro, che nella Membrana Capitolare n. LXIII segnata adì 11 dicem. 1234 se ne leggono dieci: *Amato* Preposto, *Alberico*, *Rainerio* e *Guglielmo*, Preti; *Bonaccorso*, *Andrea*, *Maestro Ondideo*, Diaconi; *Rustico*, *Pietro*, e *Paganello*, Suddiaconi. In Mem. del 20 maggio 1252 trascritta dal Garampi nell' Archivio di Scolca, oltre *Atto* Preposto, si leggono *Rainaldo*, *Stefano*, *Buonaccorso*, *Guido*, *Rigito* Suddiaconi; *Guido* Arciprete di Santa Paola. Poi in Gambalunga in Atto del 5 dicem. 1256 compreso in Bolla del 14 maggio 1258 a favore degli Eremitani, *Rinaldo* Preposto, *Stefano*, *Ventura*, *Bonaccorso*, *Bernardo*, e *Guido* da Macerata. In altro del 16 giugno 1258 *Rinaldo* Preposto, *Bonaccorso*, *Ventura*, *Bernardo*, Diaconi; *Guido* da Macerata, *Guido* Arcip. di S. Paola, *Giovanni* di Murisano, *Zanino* da Parma, Suddiaconi (Mittarel. *Annal. Camal.* T. V, Ap. 101). In altro del 19 febbrajo anno detto, in favore dell' Ospedale di S. Spirito, *Rinaldo* Preposto, *Stefano* Prete, *Bonaccorso* Diacono, *Guido* da Macerata Suddiacono, *Guido* Arcip. di S. Paola, *Giovanni*, e altro *Giovanni* Suddiaconi, *Ventura* e *Bernardo*, Diaconi; (fra le Pergamene di Paulucci ora in Gambalunga.) In fine in quello degli 11 agosto 1260 presso il Mittarelli, loco detto, p. 140, leggonsi *Angelo* Preposto, *Stefano*, *Alberico*, *Bonaccorso*, *Ventura*, *Bernardo*, *Marcellino*, *Martino*, *Guido* da Macerata, *Giovanni*, *Guido* Arciprete di Santa Paola.

Ma il vero numero dei Canonici titolari in questo Secolo ci verrà dato dal nostro Documento n. CLXV in App. ove abbiamo i nomi di tutti i Prebendati che pagarono la decima triennale imposta dal Papa nel 1290. Furono dodici col Preposto, come dodici ne trovammo al 1081. Nominatamente furono *Giovannino* Preposto, *Giovanni* da Murisano (uno de' Collettori di quella decima), *Martino* da Longiano, *Giovanni* Arcip. di Verucchio, *Giovanni* Rettore

della Cappella di S. Giustina, *Giacomo* d' Ancona, *Ottaviano* Conte di Marzano, *Ramberto*, *Guido* Marcolfi, *Rigone*, *Leonardo*, *Rodolfo*.

Avrai notato *Giovanni* Arciprete di Verucchio. Aggiungi che in altre membrane capitolari del 1291 e 1294 s' incontra fra i Canonici *Iohannes de Veruculo*, che dal Villani e dal Nardi s' ebbe pel nostro Beato Giovanni. Se questi fosse il soggetto medesimo che l' altro *Arciprete di Verucchio*, avrebbe ragione il Nardi che a pag. 141 della Cronotassi asserì come il Beato ebbe pure la Pieve della sua patria. Ma quanto è mancante di prova sicura la unificazione di que' due omonimi, altrettanto ci par certo che quest' ultimo sia appunto il Beato.

Per *Severino* Canonico di Rimini fatto Vescovo di Jesi, vedi qui appresso al Capo V.

Qui sarebbe a dir pure delle molte Chiese, dei possedimenti, e delle giurisdizioni anche baronali godute dal Capitolo in questo secolo: ma non vorremo ripetere le cose già dette ove si è trattato dei Vescovi e dei Preposti.

Cap. III. Introduzione di nuovi Ordini Religiosi, Ospedali, Ricoveri, ec.

§. 1. *Come la Providenza mandò conforto d' ajuti straordinarj ne' maggiori bisogni della sua Chiesa.*

Se molti furono gli operatori di scandalo in questo Secolo torbido e feroce, che fecero trista la Chiesa di Dio e la Società; non mancarono altri molti che con le opere della pieta ne furono di consolazione e di giovamento. Segno visibile della Providenza, la quale ove il bisogno è maggiore ivi più pronto ed efficace manda il soccorso.

Di molti eretici è ricordo in questo Secolo, i quali ebbero stanza anche in Rimini; e di più fatti loro abbiam posto memoria, specialmente nel Capo I all' anno 1226, e dove diremo di S. Antonio e di S. Aldebrando. Nominatamente ci è noto quel Bonvillo eresiarca di molto grido, prodigiosamente convertito a Dio per opera del Taumaturgo anzidetto. Poi sappiamo di una tal Mirabella, che par di Faenza, grande fautrice dei Patarini, la quale teneva case in molte città a comodo di quei settatori. Costei ne possedette anche in Rimini; scrivendo Fra Leonardo nella Cronaca de' Malatesti, che il nostro Comune comperò *omnes Mirabelle domos* e donolle a Malatesta, il quale vi inalzò poi sopra il suo palazzo. Dal qual racconto, e da un processo fatto dopo il 1259 contro quella mala femmina, argomentò il Battaglini che il Comune comprasse l' area di quelle case già atterrate giusta le Costituzioni dell' Inquisizione, e le donasse a Malatesta, il quale dovette erigervi sopra quel suo palazzo magnifico, che fu in vicinanza del Gattolo, e più tardi fu compreso entro la Rocca (1). Aggiungi che da altro processo compilato fra il 1270 e il 1288 contro Ermanno Pungilupo da Ferrara, pessimo eretico morto nel 1269,

(1) Battaglini, *Mem. sulla Zecca* p. 241-245.

i testimonj deposero che colui di frequente veniva da Rimini; e che in Rimini v' era di molte case di Paterini (2). Era conveniente adunque, anzi necessario, che ferventi cattolici sorgessero, i quali colla santità vera delle opere, e colla dottrina, combattessero l' ipocrisia di coloro, e ne trionfassero.

Or dunque il Signore a confortamento della sua Chiesa in tanto bisogno suscitò più Uomini di quei portentosi, che nel maggior conflitto la condussero alla vittoria. Tali furono per primi il Seratico d' Assisi, e Domenico di Guzman: presso i quali venne poi un' eletta di uomini qual più qual meno prodigiosi, ma tutti ardenti di quella carità, che sola poteva curare o lenire gli acerbi mali del secolo. E perchè, come al Signore Iddio piacque, questa prese ad operare in particolare anche fra noi, vedremo in questo Capo e nel seguente i frutti abbondevoli che ne pródusse.

§. 2. *Dei Frati Minori di San Francesco.*

Francesco di Pier Bernardone, nato in Assisi nel 1182 e non vissuto oltre il 1226, coll' aver rinunciato al mondo e coll' essersi fatto pusillo dinanzi agli uomini, giunse non più che in vent' anni a far crescere nella Chiesa di Dio tale una pianta, che diede copiosissimi frutti quanto maravigliosi. Quest' uomo di Dio girando e piantando famiglie del nuovo suo Ordine in più contrade d' Italia, fu anche fra noi, e noi pure fe' lieti dell' opera sua. Scrive il Wadingo (T. I, p. 236) che San Francesco fu in Rimini nel 1215: anno in cui la Regola sua venne approvata anche dal Concilio Lateranense: e che fuvvi ospitato in luogo presso alla Chiesa antica de' Ss. Bartolomeo e Genesio. Poi a p. 242 aggiunge che nell' anno stesso fondò il Convento della Villa di Verucchio, ora de' Minori Osservanti riformati;

(2) Muratori *Antiq. Ital.* T. V, p. 151.

Convento il più antico che sia nella Provincia Francescana Bolognese, ove è in grande venerazione la Cella del Santo; e si ammira un cipresso, e un ulivo che dicono piantato da lui (1).

Quel primo luogo, ove lo vogliono ospitato in Rimini, e dove dicono fondasse un primo Ospizio, sarebbe quello che poi fu delle Monache di Begno, più tardi dette di Santa Chiara; nel quale oggi sono i Padri Missionarj del Preziosissimo Sangue. Così opinarono il Garampi e Battaglini (2). Ma il P. Antonio Righini nelle sue Memorie, che manoscritte si conservano in Gambalunga, sostiene che la prima sede che qui ebbero San Francesco e suoi Frati, fu presso la Chiesa di S. Maria in Trivio, ove poi sorse il Convento e il Tempio, che oggi è Cattedrale: tal che non avrebbero mutato mai luogo. E parmi che alla sentenza del Righini venga molto acconcio quel *broilo* o luogo disabitato, indicato presso detta Chiesa in una locazione di certa cantina fatta da un tal Cortopasso a' 5 dicembre 1195, il qual luogo potè benissimo estendersi fino all' *Apusa*, cioè la fossa, colla quale sappiamo aver confinato quel primo Eremo abitato da S. Francesco (3).

Che che si voglia di quel primo Ospizio del Santo, certo è che quando fu in Rimini S. Antonio questi Frati avevano casa presso S. Maria in Trivio. Onde nel testamento di Druda Vedova di Cono, fatto a' 2 di febb. 1228, e visto dal Garampi nell' Archivio del Monastero di S. Marino, ove si legge che colei lasciò *pauperibus Christi fratribus Mino-*

(1) Fra Cristof. Cappuccino da Verucchio nella Vita del B. Giovanni Canonico di Rimini dice che i bisavi del Beato *fabbricarono la prima pianta del luogo della Villa* fin da che *viveva in terra il Serafico Padre S. Francesco.*

(2) *Mem. sulla B. Chiara, p.* 412; *Mem. sulla Zecca, p.* 347.

(3) Scheda Garampi — 1195, 5 dec. *Ind.* 13 *Arim. Cortopassus fecit ranivam in civ. Arim. in contr. S. Marie in Tribo, in loco qui dicitur Broilus.* — Anche nel L. III degli Statuti è ricordo del *broilo* nella *Rub.* 122: *De pena tenentium chuvia in plateis*, ove è prescritto che niuno abbia a tenere *in aliqua parte civitatis..... quadum vil fetum, preter quam in broilo longe a domibus habitatis.*

ribus in civ. Arim. ultra Apusam permanentibus l'uso di un Orto posto *ultra dictam Apusam*; per *Apusa* non si può intendere che la fossa, la quale, come è noto per altro Documento del 1262, fu anche detta *Aprusa* (4).

E veramente questi Religiosi si trovavano presso S. Maria in Trivio quando a' 9 giugno 1257, accettante Fra Domenico *Guardiano loci B. Francisci Fratrum Minorum de Arimino*, il Vescovo Giacomo per volontà del Papa concesse loro quella Chiesa ad essi contigua, senza la quale e senza le sue case, la Chiesa e il luogo che abitavano erano ristrettissimi. Appresso la qual concessione inserita in Bolla di Alessandro IV del 28 luglio anno detto, i Monaci di Pomposa, Diocesi di Comacchio, ai quali quella Chiesa un tempo avea appartenuto (5), anch' essi in ubbidienza al Papa fecero dono ai Frati Minori di tutte le ragioni che avevano su quella e sulle pertinenze sue. Lo che del pari fu approvato dal Pontefice con Bolla del 20 settem. 1259. Questi due Documenti possono vedersi nel Bollario Francescano, T. II, p. 231, 362. Indi fu che i Frati Minori poterono atterrare quella piccola Chiesuola ed innalzarne altra tanto maggiore, e insiem fondare quell' ampio Convento, che comprende tutto il fabbricato posseduto oggi dal Rmo Capitolo, non che quanto ora forma la vasta Caserma detta di S. Francesco.

Questo luogo ebbe annessi più Chiostri ed Orti, coi quali il possesso estendevasi fino all'oggi detta *Strada nuova*:

(4) Altrettanto è in Pergamena del 7 maggio 1235 presso di me: e in altra del dì appresso leggesi: *heremo fratrum minorum ultra Apusam de Arim; sol.* 30.

(5) Ciò appare da Bolla di Celestino III del luglio 1192 pubblicata dal Morbio — *Comune di Ferrara* — p. 101. Convien dire che que' Monaci in quella donazione si serbassero una pensione; perocchè nella Nota dei Censi che il Monastero di Pomposa riscuoteva nel 1357 pubblicata pur essa dal Morbio, havvi la seguente: *In districtu Arimineusi Ecclesia Sce Marie in Trivio, que olim fuit Prioratus, tenetur solvere quolibet anno dicto Monasterio pro censu et recognitione subjectionis libram unam floris boni et puri croci, et pro procuratione florenos duos auri quando fit visitatio.*

e in questi fu l' ampio Cimitero appellato di Sant' Antonio Abbate, ove per la pestilenza del 1348 furono sepolte 24 centinaja di morti, come dice la pietra scritta in caratteri gotici, che oggi vedesi nell' attual chiostro. Ma a farci un idea dell' ampiezza di questo luogo valga il ricordare alcuni tratti della Nota delle Sepolture descritteci nel 1362 da Franceschino Muzzoli Notajo, essendo Guardiano Fra Michelino da Rimini, e Sagrestano Fra Giovanni da Longiano: della qual Nota è fra le Schede Garampi una copia tratta da un Codice membranaceo di questo Convento. In quella adunque, oltre le sepolture poste davanti e d' intorno alla Chiesa da ambo i lati, più di 113, se ne descrivono 44 *juxta plateam et refectorium*. Poi una fila *juxta murum prati*, in mezzo al qual prato era la cisterna. Indi altra fila *in Claustro sub Porticu juxta Ecclesiam de Paradiso*, ove sono annoverate parecchie Arche alte da terra ed ornate; fra le quali quella di Rainerio e Zanchino Giudici figli di Ugolino di Guglielmo Sena, e quella di Maestro Filippo *Medici oculorum*. Poi otto sepolture oltre quelle degli Omodei, la seconda delle quali era di Pietro de' Battagli della contrada S. Agnese; poi altre otto, cominciando dal portico della Sagrestia; poi altre 17 in diversa direzione; poi altra fila *in Cimiterio S. Antonii, a Cappella S. Antonii ..... usque ad Apsam*, cioè la fossa. Altrove poi son distinte quelle dei Malatesti, e delle lor donne, e de' loro figli naturali. Fra le notabili attorno alla Chiesa era l' Arca di Donna Taddea, che dovea essere de' Malatesti, e quella di Gozio, che crederemo fosse del Cardinal de' Battagli riminese morto in Avignone, il quale nel suo testamento fatto colà a' 16 agosto 1345 ordinò che le sue ossa dovessero portarsi nella Cappella eretta in questa Chiesa da lui.

Aggiungi che in questo spazio, oltre la Chiesa maggiore, sorsero anche altre Chiese minori, o Celle, delle quali può vedersi più minuta menzione nei citati manoscritti del P. Righini. Le più distinte fra queste furono:

S. Maria del Paradiso; che è quella che, concessa poi alla Confraternita de' Falegnami, venne ampliata o rinovata col nome di *San Giuseppe*.

S. Antonio. Fu nel Cimitero anzidetto ove passa la fossa. Questa, concessa poi alla Compagnia della Croce, nel 1547 venne convertita in ampia Chiesa, la quale secondo la descrizione del Righini ebbe cinque Cappelle per parte e tre di fronte. Ma nel 1625 per lite tra i Frati e la Compagnia fu abbandonata da questa, la quale passò ad erigere nella vicina contrada l'elegante Oratorio che prese nome di *Croce nuova*, ed oggi ha titolo di *San Simone*. All' altra venne allora il titolo di *Croce vecchia*; e fu precisamente ove sorse la casa Passeri, poi Selva, ora Bellini.

Il Riscatto. Poco lungi dalla *Croce vecchia* s' introdusse altra Confraternita detta del Riscatto, la quale nel 1663 cominciò altra Chiesuola demolita poi nel 1759. E ciò bastì a far ragione come presso il volgo quel luogo serbi ancora tutte queste denominazioni; cioè *S. Giuseppe*, *la Croce vecchia*, *il Riscatto*.

Come il Tempio de' Conventuali di Rimini venisse ridotto a quella magnificenza unica nel suo genere, onde, tutto che incompleto, si ammira, sarà argomento pel secolo XV, ove sarà a dire di Sigismondo Malatesta. Qui basti dire che fu illustrato dal Temanza, dal Costa, dal Nardi, e in parte ultimamente dal Paulucci. Ma non ometteremo di ricordare come appunto in tale occasione, secondo narra il Vasari, vennero perdute pitture nobilissime che adornavano il principal Chiostro rappresentanti la Storia della B. Michelina da Pesaro. Ed in vero dovettero essere eccellenti, essendosi giudicate dal Vasari opera di Giotto: lo che è falso, sendo che Giotto morto nel 1336 non potè istoriare la vita di quella Beata morta 20 anni dopo. Probabilmente furono di qualche suo discepolo. E poichè siamo a dir di pitture, aggiungeremo che il vecchio Pulpito era abbellito di quelle, credute del Perugino, le quali oggi sono in Sagrestia in sei quadretti. Nè è a tacere che nel Refettorio ammirasi un magnifico affresco rappresentante la Cena, lungo m. 11, 50, non ricordato dal Marcheselli. Ignoto ce n'è l' Autore: vi lessi però da piedi il millesimo così; MCCCCXV-·XXI LVIO·: il qual millesimo oggi è stato coperto col

bianco nel por quella sala a servigio di Ospedal militare. Vedi che chi scrisse apparteneva alla Venezia. Ed anche in quel fondo che ai Frati servì ultimamente di cucina, ora stalla, ed ha ingresso nel Chiostro, oggi si sono scoperti avanzi di pitture antiche. Forse quelle viste dal Vasari?

Per ultimo la storia di questo luogo vuol si ricordi che vi fu tenuto un Capitolo Generale nel 1386; e che vi furono ospitati uomini rispettabili per dignità e per dottrina, fra quali, secondo il Righini, Papa Gregorio XII quando dimorò in Rimini: e dicono che Sisto V vi sia stato studente.

Questo Convento fu anche avuto in molto conto dal Comune, che in esso pose l' Archivio principale: nè è a tacere che ebbe celebre Biblioteca „ arricchita di Codici da Si„ gismondo, ed accresciuta della suppellettile libraria del „ Valturi, la quale venne trasportata a più conveniente „ luogo nel 1490 dal Guardiano Fra Giovanni Baiotti „ come all' appoggio della lapide che ancora esiste nel Chiostro narra il Battaglini, *Mem. sulla Zecca p.* 281.

Come i Frati Conventuali di questa Casa cessassero a' 31 agosto 1798; e come vi sia passata la Cattedrale, fu accennato a p. 299 nel precedente Volume (6).

§. 3. *Come in Rimini fu istituito il S. Offizio.*

Poichè in Rimini la Inquisizione sugli Eretici fu data in principio ai Frati Minori, abbiano posto qui piuttosto che altrove le poche parole che compongono questo paragrafo, quasi corollario del precedente.

(6) Colà scrissi che la Cattedrale fu traslata nella Chiesa di S. Maria in Trivio, o S. Francesco, a' 14 settembre 1806. E veramente così fu prescritto nell Editto della prima riduzione delle Parrocchie in forza di assegnazione rogata a' 13 agosto 1805. In realtà però la Cattedrale, trasferita dall' antica sua Chiesa in S. Gio. Evang. o S. Agostino a' 2 feb. 1798, vi continuò l' uffiziatura fino al 16 luglio 1809, nel qual dì nota la Cronaca Giangi che il Capitolo uffiziò la prima volta in S. Francesco.

Quelle brutte sette d' eretici, con diversi nomi appellati Albigesi, Cattari, Paterini, Arnaldisti, Comunelli, Valdesi, ec. i quali sul declinare del Secolo XII e sul cominciare del XIII, rifecondando i semi delle antiche eresie quante li ebbero preceduti, riempirono la terra e la Società di dottrine le più strane e perverse, non solo operarono che i Romani Pontefici per primi gridassero alto con avvisi, con ammonizioni, e con minaccie, e tenessero desto l' Episcopato a cui imposto è di vegliare perchè la Fede non soffra danno; ma fecero altresì che quello stesso Imperator Federico II, tuttochè poco temente e meno osservante le Censure ecclesiastiche, mosso dai pericoli, anzi dai mali, che presenti aggredivano la Società (1), spedisse da Padova nel febbrajo (1224 secondo alcuni, 1239 secondo altri), correndo l' Indizione XII, severissime Costituzioni contro di esse e le fulminasse di tutto il rigor delle Leggi. Portavano queste che ogni Rettore, Console, e Podestà, di qualsivoglia terra e luogo, innanzi di entrare al possesso dell' ufficio suo avesse a prestar giuramento di vegliare sugli Eretici, e di porgere tutto il suo braccio agli Inquisitori deputati dalla S. Sede per trovarli, processarli, e punirli. Le pene contro costoro furono estese fino alla più orribile a dirsi, quella del rogo. Fu dichiarato infame, incapace di qualunque onore od ufficio, e privo di ogni benefizio attivo e passivo del testamento, chiunque accusato e convinto di eresia non avessela abjurata entro un anno. Nè fu omessa la confiscazione de' beni, e perfino la distruzione delle case e degli edifizj, che a coloro stati fossero nido o ricovero; e non furono risparmiate pene severissime contro chiunque in qualsivoglia modo li ricettasse, difendesse, o loro prestasse favore.

(1) Niccolò Tommaseo alludendo a ciò che operavano costoro nel Secolo XIV, in particolare i Fraticelli, dice che „ quella setta pareva „ scalzare furtivamente le fondamenta della società civile insieme e della „ religiosa; giacchè i *socialisti* moderni non sono che una ripetizione „ più franca, e però men da temersi, de' vecchi paterini „ *Archivio Storico Italiano, Nuova Serie*, n. 23, p. 42.

Siffatti imperiali provvedimenti confermati vennero, anzi furono accolti nelle Bolle loro dai Romani Pontefici, i quali già precedentemente, ove maggiore ebber veduto il bisogno, aveano preso a mandare lor Delegati con nome di Inquisitori. Nominatamente Innocenzo IV richiamò le Federiciane Costituzioni in quella Bolla data ai 15 maggio 1252, che comincia *Ad extirpanda*, e nell' altra data a' 22 maggio 1254 *Cum adversus*, dirette ai Podestà, Consigli, e Comuni di Lombardia, Marca Trivigiana, e Romagna, che puoi vedere nel Bollario Francescano, T. I, n. CDVIII, DL. Per la prima delle quali fe' espresso comandamento che ogni Rettore o Podestà all' ingresso dell' ufficio suo avesse a giurare la osservanza di quelle Costituzioni; indi fra tre dì, alla presenza del Diocesano, di due Frati Minori, e di due Frati Predicatori, avesse a procedere alla elezione di dodici uomini probi e cattolici, con due Notari e due famigli. La quale eletta di uomini, da rinovarsi ogni sei mesi, fosse in ajuto ai Giudici ecclesiastici nel trovare, carcerare e processare i rei d' eresia: a profitto de' quali coadjutori poneva la terza parte delle confiscazioni. Nè dimenticò l' atterramento delle case, nelle quali coloro avessero praticato o fossero convenuti: tanto le costumanze de' tempi dovettero domandare anche ai Romani Pontefici, perchè i Decreti loro non fossero in minor rispetto che gli imperiali. Vedi queste Costituzioni anche nel Bollario del Cocquellines, T. III, P. I, p. 324.

A questi comandamenti, emanati in modo espresso per Romagna ancora, che si facessero i nostri non ho trovato. Ben ho trovato che del 1254 la Inquisizione in Rimini affidata era ai Minori Francescani; avendo visto il Garampi nell' Archivio di questo Convento un esemplare della Bolla che comincia *Noverit universitas vestra* colla data dell' anno anzidetto (2), a tergo del quale era scritto *Innoc. IV in favorem Inquisitionis Conventus Arim.* Infatti di più Inquisi-

(2) Il P. Sbaraglia nel Bollario Francescano pretende che questa Bolla sia stata spedita in giugno 1243.

tori di quell' Ordine v' ha più memorie nei documenti nostri di questo Secolo e del Secolo appresso (3). Ma di siffatto Collegio di ufficiali laici, come la Bolla prescrive, non ci appar segno, se non verso l' estremo volgere del Secolo, quando scoperta fu la nuova eresia detta dei Fraticelli.

E veramente la prima memoria di questo Tribunale con partecipazione di laici, venuta a cognizion nostra, è a p. 63 della *Genealogia di Casa Belmonti*: ove è recato un brano di elezione di siffatti Ufficiali seguita a' 24 novembre 1299 per Fra Galasso da Parma Inquisitor di Romagna; de' quali ci restano soltanto i nomi di Malatesta da Verucchio, Oddo dalle Caminate, Ricciardello de' Ricciardelli, Uomo di Giovanni Taddei Gualdi Giudice, Ferrantino Malatesta, Ugolino Belmonti dalle Caminate, e Girardo Stivivi Notajo. Ma Gio. Antonio Rigazzi nella lettera premessa al Trattato *De Hæreticis*, scritto da Zanchino d' Ugolino Sena da Porta S. Pietro di Rimini, pare ne fissi la istituzione all' anno 1300: e fu seguito dal Clementini che accennò altrettanto a p. 523, aggiungendo che a tale Congregazione aderirono i principali di Romagna; Malatesta, Malatestino Podestà, Pandolfo, Ferrantino, *con quaranta gentiluomini della Città, i cui nomi furono pubblicamente letti nel Consiglio generale l' anno seguente* (1301) *nel mese di marzo*. Per altro il *Transunto* di quella elezione dato dal Rigazzi nella pagina appresso, coi nomi di tutti i quaranta gentiluomini proposti da Malatestino Podestà ed eletti da Fra Guido de' Toschi da Bologna Inquisitor di Romagna col consenso di Lorenzo Vescovo di Rimini, ha in fine che que' nomi furono letti nel Consiglio del 21 marzo 1302. Inoltre fra quei quaranta trovi bene Ugolino di Guglielmo Sena, che fu padre del Giureconsulto Zanchino Autore di quel Trattato; ma non già Zanchino, il quale dal Clementini fu confuso malamente col padre quando attribuì a lui l' aver persuaso quei cittadini ad *essere Ufficiali della Santa Inquisizione*.

Di Zanchino non sappiam altro se non che fu Giureconsulto di buon nome; e perchè fatto fu Difensore o Av-

(3) Vedi qui in App. n. CLVIII, e CLXIV: ann. 1288, 1290.

vocato di quel Tribunale, scrisse quel Trattato a comodo di Fra Donato da S. Agata dell' Ordine de' Minori, Inquisitor di Romagna. Lo che debbe essersi operato da lui più anni dopo il 1303, sapendosi che morì nel 1340 (1).

Per tanto se quella elezione di Ufficiali segnata nel novembre del 1299 fosse la prima seguìta in Rimini, dovremmo assegnare a quell' anno l' origine fra noi degli Ufficiali della Inquisizione. Se non che a p. 262 di quel Trattato medesimo trovo una lista di Dottori, che Consulenti erano del Tribunale stesso in Padova nell' anno 1281; segno che colà era già istituito. Per la qual cosa potrebbe essere che qui ancora la elezione del 1299 non fosse la prima.

Come poi la Inquisizione passasse verso il 1609 ai Domenicani sarà oggetto da trattarsi altrove.

§. 4. *Dei Frati Eremitani di S. Agostino.*

Per ordine di tempo ora è a dire de' Frati Eremitani di S. Agostino, i quali pure si erano introdotti in Rimini avanti la metà del Secolo. Ma è a sapere che sotto la Regola del Santo Vescovo d' Ippona si distinguono tre Congregazioni diverse: l' una di Sant' Agostino propriamente detta; l' altra del B. Giovanni Buono; e la terza di *Brettino*, tratto il nome da un Monastero situato in luogo deserto di siffatto vocabolo presso Fano. Ora di quest' ultima Congregazione furono quelli che vennero a stabilirsi fra noi, e che tantosto si furono accinti alla edificazione di ampia Chiesa (1), e di sontuoso Convento. A che fu loro in ajuto

(1) Il Trattato di Zanchino fu stampato la prima volta in Roma nel 1568 con le Addizioni di Fra Camillo Campeggi dell' Ordine de' Predicatori Inquisitor Generale, a volontà di S. Pio V.

(1) Rinovata fra il 1618 essendo Priore Maestro Angelo Vanzi, e il 1626 Priore Maestro Egidio Gottardi, rimmesi, come è scritto sopra la porta maggiore e nei pilastri attorno di essa all' esterno; mentre le Cappelle della Madonna e del Sacramento rimontano al 1580, e 1585, come parimenti è scritto in altri marmi sull' angolo e nel muro esterno.

Papa Innocenzo IV con Bolla data a' 27 agosto 1247, concedendo Indulgenza di 40 dì a chi porgesse mano a quell' opera che que' Frati *de novo edificare ceperunt opere sumptuoso* (App. n. LXXXVIII).

Favorevole a questi Religiosi fu pure il Vescovo Giacomo, il quale a' 5 dicembre del 1256 concesse loro la Parrocchia di S. Giovanni Evangelista, appresso rinuncia fattane dal Prete Bernardo che ne era il Rettore. Concessione compresa e confermata in Bolla di Papa Alessandro IV data da Viterbo a' 14 maggio 1258 ora in Gambalunga; al quale effetto l' ufficio di Parroco venne assegnato ad uno de' Religiosi, come praticato fu sino al 1797. Della Chiesa e Parrocchia di S. Giovanni Evangelista vedemmo ricordo fin dall' anno 1069 a p. 339 del Volume precedente; e in questo al 1249. App. n. XCIII.

Lo stesso Papa procurò favore alla erezione ed al complemento di quell' Opera, concedendo ai Religiosi con altra Bolla del 26 gen. 1257, pur essa in Gambalunga, facoltà di poter ricevere fino alla somma di 300 lire di Ravenna i lasciti *pro male ablatis*: quelle restituzioni cioè che i grossi ladri d' allora solevano fare prima di morire, le quali per mancanza di conoscenza dei derubati non si potevano eseguire alla persona. D' allora in poi frequenti sono i ricordi di questo Convento nelle scritture specialmente del Secoli XIII e XIV, pei molti legati fattigli dalle persone devote.

L' ampiezza che venne data alla nuova Chiesa, e più al nuovo Convento, per cui dai Frati ogni dì si acquistavano nuove case, operò che molta parte della vicina Parrocchia de' Ss. Giovanni e Paolo restasse compresa in esso, con danno di Guido Rettore, al quale era sottratta una parte della sua giurisdizione. Onde fu che tra questo e i Frati venne mossa lite in giudizio. Ma il Vescovo Guido fece che si componessero; e in Gambalunga ci resta la transazione che ne fu stipulata adì 6 agosto 1287, per la quale i Frati pagarono 200 lire di Ravenna depositate presso Bernardino, Zupino, Ugolin d' Arezzo, e Zuntarino *Campsori*, cioè Banchieri, ed ebbero facoltà di comperare le case che loro

occorrevano, e innalzarvi Chiesa, Campanile, Cimitero etc. Per la infermeria vedi il §. 14 del Capo III.

Questo Convento fu distinto per due Capitoli, che la Religione Agostiniana vi celebrò; l'uno Provinciale nel 1280, l'altro Generale nel giugno 1318. Gli atti di quest'ultimo furono visti dal Garampi nell'Archivio di S. Agostino di Roma. Dell'altro è ricordo nella vita del B. Tommaso (2).

Questi Religiosi furono soppressi adì 4 luglio 1797, lasciando unperfetta la Fabbrica magnifica del grandioso Convento che avevano preso a rinovare. E la Chiesa, rimasta Parrocchia con Rettor secolare, ha ripreso il titolo primitivo di S. Giovanni Evangelista, dopo di aver servito all'ufficio di Cattedrale dal febbrajo 1798 al luglio 1809.

A questo paragrafo vorremo aggiunto pure il ricordo di altri due Romitaggi od Ospizj che questi Frati ebbero nel territorio di Rimini. L'uno fu nella Parrocchia di Santa Giustina, l'altro in S. Maria di Pantano, luogo fra S. Lorenzo in Strada e Riccione.

Del primo si ha fra le Schede Garampi che in Pergamena di Scolca del 20 maggio 1252 il Vescovo Giacomo, allora Eletto, confermò la concessione fatta dall'Antecessore a certi Frati di Donegallia di poter passare in S. Giustina in luogo detto *limata*; lo che fu col consenso di Atto Preposto, e di più Canonici, come è stato detto ove fu discorso del Vescovo Giacomo. Dell'altro è memoria in più membrane della Gambalunga, precisamente in una delli 8 aprile 1280, in altra del 2 agosto 1370 - *Locus S. M. de Pantano, Arim. Dioc.*, e in altra del 22 agosto 1388, ove si ha ricordo di Fra Nicola Pauli de Aquila Eremitano, *Superiore loci Pantani*. Di un fondo *pantani in Cap. Arzuni* è menzione in pergamena del 10 maggio 1332 presso di me.

(2) In Gambalunga trovo pure una Bolla di Enrico Card. Napoletano Protettore degli Eremitani data a' 3 aprile 1391, e diretta a detti Frati *congregandi* in Rimini a Capitolo generale. Partecipa loro la concessione avuta dal Papa *viva voce* dell'Indulgenza di sette anni per chi cooperasse etc. Non so se tal Capitolo avesse effetto.

Il nostro Grandi nella vita di S. Nicola da Tolentino, p. 61, dice che questi due Romitaggi furono poi uniti al Monastero di S. Giovanni Evangelista di Rimini.

§. 5. *Dei Frati Predicatori di S. Domenico.*

Il Castigliano Domenico Guzman, nato del 1170, dopo di aver professato in età di anni 28 la Regola di S. Agostino fra i Canonici Regolari, e dopo aver predicato in Francia con molto frutto contro gli eretici Albigesi, fondò con approvazione apostolica ottenuta da Onorio III nel 1216 l'Ordine de' Predicatori che han nome da lui; e cinque anni appresso in Bologna passò alla gloria del Cielo. Quest'Ordine, non altrimenti che quello del Serafico d'Assisi, fu un semenzajo nella Chiesa del Signore, da cui vennero tanti uomini insigni per santità manifesta e per dottrina, i quali si sparsero per il mondo cattolico, ma più specialmente per ogni dove delle contrade nostre, intesi a conquidere la brutta eresia colla potenza della santa parola. Sicchè non tardarono a stabilirsi anche fra noi. Ed è ben da credere che fin d'allora quando nel 1249, come fu detto al §. 46 del Capo I, il benedetto Fra Pietro da Verona, detto poi S. Pietro Martire, fu sì benemerito dei Comuni di Romagna per l'infaticabile carità, onde si adoperò a procurarvi la pace, nascesse desiderio ne' cittadini nostri di avere qui pure di que' Religiosi. Ma che in realtà ciò sia avvenuto in quell'anno stesso, come scrisse il Garampi a p. 23 delle *Memorie sulla B. Chiara* citando e seguendo il nostro Mr Villani, non risulta da alcun documento. Tutti cominciano colla Concessione del 21 gennajo 1254; nel qual dì Fra Giovanni da Vicenza dell'Ordine de' Predicatori di S. Domenico domandò al Consiglio di Rimini un tratto di terreno quanto era di ragion del Comune *ab Ecclesia et territorio Ecclesie S. Cathalde inferius versus Apsam*, sul quale erigere un Convento; e domandò ad un tempo

gli fosse comprata una casa nella contrada stessa per abitazione de' Frati durante la edificazione di quello. E il Consiglio fe' grazia all' una domanda ed all' altra. App. n. C. Vedi che la seconda esclude che que' Religiosi già avessero Ospizio. Poi nell' Indice dell' Archivio di questo Convento, che io posseggo, non v' è memoria di altra Concessione più antica.

Due anni appresso, adì 7 marzo, lo stesso Fra Giovanni da Vicenza (lo credo quel medesimo noto nella Storia, il quale circa il 1256 condusse i Crociati contro il tiranno Ezellino (1)) ottenne dal Vescovo Giacomo il possesso della Chiesa Parrocchiale di S. Cataldo, della quale fu detto a p. 423 del precedente Volume. Lo che fu presso rinuncia di Pietro che n' era Rettore. È notabile l' atto che il dì avanti il possesso fu stipulato nella Chiesa stessa da Ventura di Giovanni Calzolajo e Donato di Gualtiero Donati Sindaci della contrada; i quali a nome degli uomini di quella prestarono l' assenso a detta cessione con imporre di molte condizioni e riserve, le quali tutte dal Religioso vennero senza restrizione accettate. App. n. CV.

In altro Consiglio municipale tenuto sotto la Podesteria di Riccardo Villa adì 14 di novembre 1256 i Frati medesimi ottennero che la Chiesa Riminese concedesse loro altro spazio di terreno a lato il muro pubblico, che passava presso la Chiesa; ed insieme ebbero facoltà di aprire in esso muro una porticella per scendere in alcuni terreni che avevano di là di quello. App. n. CVII. Ma in quell' Indice stesso apparisce che nel 1265 i Domenicani ebbero lite col Comune appunto per quella porticella, della quale si temeva forse abusassero; essendovi notata una Bolla di Clemente IV, per la quale „ veniva esortato il Podestà il Consiglio e la „ Comunità di Rimini a permettere alli Frati di S. Cataldo „ di mantenersi in possesso delle porte aperte nel muro „ della città a pro di loro. „ E probabilmente per tale mo-

(1) Tiraboschi, *Storia della Lett. It.* T. IV, p. 250: Sismondi *Stor. delle Rep. It.* T. III, p. 218.

tivo fu che Carlo Malatesti più tardi, come si trae dal Branchi, costruisse quell' Appendice alle mura antiche, la quale spiccandosi da Porta S. Cataldo lungo il rigagnolo della fontana, non solo chiuse ed abbracciò tutto il Convento, ma lasciò anche spazio per girarvi intorno in ogni bisogno.

Forse la Chiesa di S. Cataldo era piccola pel concorso che questi novelli Religiosi vi attiravano. Per ciò pare che circa il 1278 dessero cominciamento alla erezione di quella grande lor Chiesa, che durò fin circa a' di nostri; essendo notato nell' Indice stesso che nel 1279 Latino Vescovo d' Ostia, Legato di Nicolò III, concesse Indulgenza a chi prestasse elemosina per la nuova Chiesa di S. Cataldo. Intorno alla quale non è a tacere quanto ne scrisse il Marcheselli; che cioè *sopra la Porta maggiore al di fuori* si vedeva *ancora qualche vestigia di S. Tommaso d' Aquino, che legge a' suoi Frati, e che al riferir del Vasari, P. I, p. 44, fu dipinto dal celebre Giotto.*

Non so se da questa pittura o se da altra miglior fonte il Clementini traesse che in questo Convento S. Tommaso insegnò filosofia e teologia, siccome scrisse a p. 474: ove aggiunge che vi fu tenuto un Capitolo generale dell' Ordine; e che vi abitò San Vincenzo, dove persuase Papa Gregorio XII a porre in atto la rinuncia del Papato per togliere lo scisma.

I Domenicani stettero in questo luogo fino al 1796, nel quale anno comperarono il Collegio e la Chiesa stata già de' Gesuiti, oggi Ospedale e Parrocchia di S. Martino. Indi per ordine del Governo nell' agosto 1797 passarono al Convento e alla Chiesa stata de' Serviti, ove non restarono oltre al 31 agosto dell' anno appresso, in cui quella loro famiglia venne disciolta. Cronaca Giangi in Gambalunga.

Il luogo di S. Cataldo servì poi a lungo all' ufficio di Caserma, comodissima specialmente per la Cavalleria; fin che poi con mal consiglio nel 1816, divenuto proprietà privata, fu demolito.

§. 6. *Dei Frati Umiliati, e della erezione della Chiesa di S. Matteo.*

Al §. 52 del Capo I fu già esposto, come del 1261 venissero introdotti in Rimini, chiamati di Lombardia, certi uomini professanti l'arte del lanificio, e viventi ad un tempo sotto regola religiosa: a' quali univansi pure le Suore, che in separate abitazioni si adoperavano nell' arte medesima. Costoro nel 1266 ebbero lite coll' Ospedale di S. Spirito a cagione di nuova Chiesa che presero a fondare entro il territorio della Parrocchia di S. Bartolomeo, la quale spettava a quell' Ospedale. Questa nuova Chiesa ebbe titolo di S. Matteo. Papa Clemente IV con Bolla data da Viterbo a' 28 maggio di quell' anno, la quale ora è in Gambalunga passatavi colle pergamene di Paulucci, commise la cognizione di quella controversia al Vescovo di Pesaro; il quale la avrà pure sciolta o composta, perchè quella Chiesa venne compiuta, e durò fino al principio di questo Secolo.

Per quali motivi questi Frati abbandonassero questo luogo, e precisamente quando, non ho trovato. Certo per altro è che al cadere del Secolo XIII erano rimaste soltanto le Suore; come più amplamente sarà detto nel paragrafo dopo il seguente.

§. 7. *Di varie Case religiose de' Camaldolesi e de' Classensi nel territorio riminese.*

Eremo di Salimbene.

Anche la Religione Camaldolese ebbe più case od ospizj, se non in Rimini almen nella Diocesi. Il più antico fra questi fu l' Eremo o piccolo Romitaggio che un tal Salimbene a' 3 giugno 1206 donò a Guido Prior de' Camaldolesi; il qual Eremo o Romitaggio era stato fondato dal donatore nella Diocesi di Rimini *in loco Montalis Salutis*. Il pos-

sesso ne fu confermato a favor di que' Monaci da Innocenzo III con Bolla del 22 ottobre 1207; poi dall' Imperatore Ottone IV nel novembre 1209, e da Papa Gregorio IX nel giugno 1227, colle espresse parole *Eremum de Salimbene in loco qui vocatur Montale in Arim. Dioc. constructa* (1). Io credo fosse in quella parte di Diocesi che ora appartiene a Cesena, ove è pure la Chiesa di S. Angelo in Salute; e sia il fondo stesso più secoli innanzi appellato *Massa Salutis*, *Scola Salutis* (2).

Di Salimbene poi resosi Monaco Camaldolese v' ha più ricordi negli Annali del Mittarelli; e dicesi fondatore di altre case di quell' Ordine, specialmente in Perugia. E così v' ha pur più ricordi di questo Eremo *Montalis Salutis* o *di Salimbene*, di cui nel 1259 era Priore un tal Rainaldo. L' ultima menzione è in un Diploma di Carlo IV in favore de' Camaldolesi dato nel marzo 1455.

Priorato di S. Maria di Prodano.

Alberico di Bernardo de' Libori da Sogliano volle anch' egli far dono a' Camaldolesi a' 3 gen. 1256 di una Selva posta nella Pievania di S. Paola, Cappella San Bartolo di Vergnano, fondo *Prodani*; d' onde ebbe origine il Priorato di S. Maria di Prodano nel territorio riminese. Del qual luogo v' ha più memorie negli Annali Camaldolesi fino al 1540 in cui venne unito al Monastero di S. Salvatore di Forlì.

Nel 1283 ivi ebbe pure un Monastero di Donne, che non so fino a qual anno durasse (3).

S. Benedetto di Savignano.

Un' altra casa ebbero i Camaldolesi presso Savignano sotto l' invocazione di S. Benedetto. La fondazione di que-

(1) Mittarelli *Annal. Camald.* T. IV, p. 203, 206, 223, 236, 296, App. 435. T. V, p. 48, 138, 164. T. VI, App. p. 491.

(2) Vedi il Vol. nostro precedente p. 480, 546, 561.

(3) Mittarelli, l. c. T. I, App. p. 351, T. V, p. 26, 157. T. VIII, p. 75.

luogo restò ignota anche al Mittarelli, il quale per altro ebbe trovato che vi fu presa la regola di Camaldoli innanzi al 1288. E di questo pure sono più memorie nei Secoli XIV, e XV, finchè danneggiato per incursion militare verso il 1433 passò in Commenda. Nel 1482 n' era Commendatario Filippo Sacramoro di Rimini (4).

S. Teonisto di Longiano.

Ma altri possedimenti di origine anche anteriore ebbero nella Diocesi nostra i Monaci di Classe, precisamente in Longiano e Savignano. Conciossiachè Federico I confermasse già nel 1164 al Monastero di S. Apollinare di Classe quanto tenevano in Longiano, in Montalbano, in Bulgaria, in Gaggio, Massa Uziana, ed altre ville. In particolare poi era menzione del Cenobio di S. Teonisto di Longiano; intorno al quale per altro non credo che il diritto de' Monaci fosse esclusivo. Chè egli è certo che Giacomo Vescovo di Rimini nel 1260 concesse all' Abbate di S. Apollinare in Classe il Monastero di S. Teonisto per l' annua pensione di tre staja di grano al Vescovado, e di altrettanto all' Arciprete di San Pietro in Computo. Comunque sia, il Mittarelli reca la Serie degli Abbati di S. Teonisto, cominciando dal 1187 al 1431.; finchè nel 1502 venne unito a quello di Classe (5).

§. 8. *Dei Monasteri di Mirasole, di S. Matteo, di Santa Maria in Turre muro, e delle Santuccie.*

Di Mirasole.

Mentre tante Case Religiose sorgevano per il sesso più forte, non era a trascurare altrettanto provvedimento per il più debole: e fu provveduto infatti di nuovi asili anche questo, affinchè avesse come sottrarsi ai pericoli del Secolo

(4) Id. l. c. T. V. p. 212, 305. T. VII. p. 313.
(5) Id. l. c. T. IV. p. 16, 121, App. 16. T. V. p. 51, 55. App. 157. T. VII p. 12, 381.

in tempi guerreschi o tumultuanti. Primo a far ciò in questi anni fra noi fu quel Benno Giudice, di cui restano qui ripetuti ricordi fra i documenti nostri (1), il quale porse domanda al Vescovo Giacomo di poter fondare un Monastero fuori Porta S. Andrea *in loco qui dicitur Mirasole*, ove collocar donne con clausura, le quali vivessero nella dipendenza dell' Ordinario, osservando la Regola di S. Benedetto sotto la Istituzione di S. Damiano. E n' ebbe licenza adì 10 settembre 1253, la quale fu approvata da Innocenzo IV con Bolla del 30 maggio dell' anno appresso, la quale è nel T. I dei Mss. del Canonico Pedroni in Gambalunga insieme ad altra vista pur dai Garampi nell' Archivio del Mon. di S. Marino, data da Alessandro IV a' 4 aprile 1256, e diretta a prendere quel luogo sotto la protezione apostolica.

A queste Monache dovrebbe accennare la pergamena Capitolare n. LXXXVIII scritta nel dicembre 1258, ove fra i lati di certo Orto del Capitolo *in Candeleto* oltre la fossa de' Molini de' Canonici, vien ricordato *Monasterium Dominarum*.

Poco restarono queste Monache in quella casa; perocchè il Clementini assicura (p. 467) che lo stesso Vescovo nel 1258 le trasferì in città nel Monastero di S. Marino; uccidole a quelle appellate *Abbatissæ*, o *de Abbatissis*, delle quali ho fatto speciale memoria a p. 421 del precedente Volume. Vedi ragione, per cui passasse fra queste l' Archivio del Monastero di Mirasole.

Di questo luogo, che allora fu abbandonato, non ho trovato altro, se non che più tardi fosse convertito in uno de' tanti piccoli Spedali sparsi per la città e pei sobborghi; essendo notato nel libro della Mensa Vescovile compilato nel 1377 — *Hospitale S. Antonii de Mirasole debet unam libram cere* — Se pure questa non fu casa al tutto diversa da quella che fu delle Monache.

(1) Append. n. LVI, LVII, LIX, LXVII, LXVIII, LXIX, LXXIV, LXXVII, XCVI, C.

Di S. Matteo.

Abbiam detto superiormente come coi Frati Umiliati intesi al lanificio, introdotti in Rimini nel 1261, fossero ancora le Suore; e come fra non molto, mancati quelli, restassero queste in possessione di quella casa; possessione confermata loro con Ordinanza inserita nello Statuto del 1334, L. II, R.83. Qui è a dire che la partenza de' Frati era seguita innanzi il 1299; nel quale anno in quel Monastero erano le sole donne sotto Regola monastica, le quali furono scusate dal pagare le decime alla Camera Apostolica per essere mendicanti (2). Restarono per altro sotto la dipendenza e direzione dell' Ordine degli Umiliati di Milano fino all' agosto 1556, in cui Paolo IV ne costituì Riformatore Gio. Batt. Modesti Can. di Rimini; e nel novembre approvò che assumessero la Regola di S. Agostino, come è documentato dal Lanzoni, e nelle Schede Garampi. Nella osservanza della quale durarono fino al giugno 1810, in cui anche questo Monastero fu tolto, e insieme alla Chiesa venne poi demolito.

Nel possesso de' Frati Umiliati era una certa torre *de Muschetto* posta fra *Apusam et Gualcheriam*. Dovrebbe essere quel torrione che è sopra la fossa palara, ove questa entra sotto le mura antiche della città. Vedi addietro, p. 110.

Di S. Maria in Turre muro.

Là dove fu discorso del Vescovo Giacomo fu detto ancora che questi adì 7 luglio 1262 a requisizione degli Ospitalieri di S. Spirito istituì una nuova Parrocchia nella Chiesa di S. Maria *in turre muro*, come più amplamente ci vien offerto dal documento qui in App. n. CIX. Pel quale pare a noi provatissimo che quella Chiesa sorgeva sulle ruine dell' Anfiteatro, contro il parere del dottissimo Garampi, che giudicolla fosse nel luogo ove poi sorse il Monastero della B. Chiara, appellato più tardi *degli Angioli*, presso

(2) Garampi, *Mem. della B. Chiara*, p. 525: *Mon. Sci Mathei Sororum humiliatarum excusatum fuit quia mendicant.*

l' Oratorio di S. Girolamo (3). Ma quella Parrocchia poco dovè durare, perchè nel 1265 certe Monache di Costantinopoli fuggite in numero di 65 da Perzejo per sottrarsi alle persecuzioni dei scismatici, prima ripararono ad Ancona, poi venute a Rimini ebbero dal Vescovo Ambrogio il luogo e la Chiesa di S. M. *in Turre muro* (4).

Il Lanzoni provò con documenti che questo Monastero nel 1442 esisteva ancora, ma che nel 1453 le Monache di questa casa si erano unite alle seguenti (5).

Delle Santuccie.

Lo stesso Garampi parlò anche di questo Monastero, mostrando come trasse il nome dalla B. Santuccia Terrabotti di Gubbio morta nel 1302; poichè vi si professò la Regola di S. Benedetto secondo l' Ordine istituito da questa nella sua patria, appellato *Servarum S. Marie in Azio Pozzaguevioli* (6).

Di questo nostro Monastero come già istituito sotto l' invocazione di *S. Maria nova* trovò ricordo il medesimo Porporato in un Capitolo Generale celebrato dall' Abbadessa dell' Ordine delle Santuccie in Arezzo a' 2 marzo 1270, gli atti del quale vide autografi nell' Archivio delle Monache di S. Anna di Roma. Conciossiachè fra le intervenute a quel Capitolo vi fu *Soror Francisca Dni Berardi de Eugubio, loci sive Mon. S. Marie nove siti prope civitatem Arimini in Azio ubi dicitur Pons Masdogne Abbatissa, cum voluntate et expresso consensu Sororum Pauperitatis, Schodajole, Barthole, et Thomasie ejusdem Monasterii Sororum.* E noi abbiamo per memorie sicure che il fondo oggi detto la *Polverara* fuori Porta S. Andrea ebbe nome di *Masdegna, Maxdogna, Masidogna, Macidonia, e Monadonegatus.* Basti citare una pergamena del 29 aprile 1314,

(3) Garampi, l. c. p. 363, 375.
(4) Id. l. c. p. 330, 331, 332: e vedi qui in App. n. CXIX.
(5) Lanzoni, *Mem. sui Monasteri di Rimini* p. 16.
(6) Garampi, l. c. p. 51, e nella dissert. XV.

in Gambalunga, ove leggi: *territorio S. Andree, fundo montis dongate sive polberarie*; ed altra vista dal Garampi nell' Archivio di S. Agostino, in cui leggevasi: *in territorio S. Andree et fundo Maxdogne, sive Polverarie.* La fossa poi che passa per la Polverara ebbe lo stesso nome; conciossiachè in altra membrana dell' Ospedale di S. Spirito, ora presso di me, la quale è del 15 ottobre 1245, leggesi: *fluvius macedonie* in S. Lorenzo a monte. Per ultimo la Rubrica 125 *De lino non mictendo ec.* che è nel Libro III degli Statuti, proibiva di porre a macerar lino *in apisa, vel masidogna prope locum Sororum de Sanctutiis.* Sebbene adunque non ci resti notizia esatta della direzione delle antiche vie di questo fondo quali esse furono prima del 1578 in cui la bella e diritta strada che oggi abbiamo della Polverara fu aperta d'ordine di Mr Francesco Sangiorgi Presidente di Romagna poi Cardinale, onde in principio fu detta da esso *Strada San Giorgio*; tuttavia ci è dato sapere in quale de' Borghi fosse questo Monastero, che ha sì frequenti ricordi nei testamenti rogati nei Secoli XIII e XIV.

Colà restarono le Santuccie non più che fino al 1373, avendo visto egualmente il Garampi nello stesso Archivio di S. Anna di Roma l' autografo pel quale a' 31 maggio 1372 Agnese Abbadessa *S. Marie nove de Santutiis de Arimino* con cinque Suore costituì Procuratori Andrea di Lolo Perleoni Dottore e Ugolin di Guido, per ottenere dalla Abbadessa Generale dell' Ordine delle Santuccie licenza di cambiar Monastero e riedificarlo in città. Lo che fu loro concesso; e passarono quindi nel nuovo Monastero eretto in contrada S. Tommaso appunto nel 1373; e non nel 1214, come fu scritto dal Nardi a p. 110 della *Cronotassi*, seguendo il Grandi, che nella P. II, *Nar.* 2, ebbe confuso inoltre queste Monache con altre loro unite, dette di S. Cristoforo, che erano nel Borgo orientale.

Che il Monastero nuovo delle Santuccie fosse in contrada *San Tommaso* ne sia prova un testamento prodotto dal Lanzoni, p. 12, il quale scritto fu nel 1371 *in dormitorio loci Sororum Santucciarum in cont. S. Tomei ci-*

vit. Arim. Nella qual contrada abitarono le Santuccie fino al 1466: anno, in cui furono trasferite nel Monastero di S. Maria degli Angeli allora unito già a quello di S. Maria Annunziata fondato dalla B. Chiara in via *Patarina* presso dove ora è la Chiesa di S. Girolamo.

Così questo Monastero abbandonato dalle Santuccie divenne proprietà delle Monache degli Angeli, dalle quali fu poi venduto nel 1505 alle Canonichesse Lateranensi di San Sebastiano; l' orto delle quali si estende appunto fino a riuscire in faccia alla contrada che sta dirimpetto alla Chiesa di S. Tommaso, ed è fiancheggiato dal vicolo detto le *Stalle*. Nell' area del qual Monastero Santucciano io credo che anteriormente fossero le case dei Parcitadi, ruinate dopo la disgrazia loro seguita nel 1295.

§. 9. *Dei varj Spedali sorti in questo Secolo; in particolare di S. Spirito, di S. Lazzaro, degli Armeni ec.*

Come frequenti fossero in questi anni gli Ospedali, e quanto vario il servizio e l' uso loro, è cosa sì nota, da non avervi a spender di molte parole. Quali erano a ricovero de' pellegrini; e questi non tutti per chiunque, ma taluni per una nazione, tali altri per altra: quali erano a servizio degli infermi; e nemmen questi per tutti, ma molti destinati erano a particolar malattia, siccome i tanti per i lebbrosi; e taluni esclusivamente per gli uomini, tali altri per le donne. Quali e quanti fossero al principio di questo secolo gli Ospedali nostri può desumersi in parte dal testamento di un tal Guglielmino Menzogna riminese fatto a' 19 gennajo del 1215 nella Canonica di S. Maria in Porto, che visto fu dal nostro Garampi nell' Archivio del Monastero di S. Marino. Conciossiachè in esso hanno menzione gli Ospedali di *S. Giovanni*, cui lasciò tre lire di Ravenna; degli infermi (*Ospitali infirmorum*), cui donò 20 soldi; di S. Maria *de Morellis*, cui ne assegnò 40; di *Altopasso*, cui ne die' 10; e di *S. Spirito*, che sovvenne di lire otto.

Il primo probabilmente sarà quel *degli Armeni*. Del secondo non ho altro segno o ricordo: ma vedilo distinto da quello di S. Spirito. Il terzo doveva essere nel Borgo nuovo di S. Giuliano; probabilmente pei pellegrini. Ignoto poi affatto il luogo e l'uso di quel d' Altopasso. Dell' ultimo, sorto sotto la invocazione di S. Spirito, prenderemo ora a fare più speciali parole.

Ospedale di S. Spirito.

A meglio esercitarsi nelle opere della pietà un tal uomo per nome Bartolomeo, fatta società con altri egualmente pietosi, nel marzo 1206 fece domanda al Vescovo Ventura per edificare un Ospedale fuori di Porta Romana o San Genesio, in luogo appellato *librusii*. E il Prelato col consenso del Preposto e del Capitolo fece favorevole rescritto, con ciò che il nuovo Stabilimento fosse in tutto e sempre nella ubbidienza e dipendenza del Vescovo. Quella Concessione fatta a' 24 marzo è qui in Appen. n. XI. Appresso di che lo stesso Vescovo segnò certi Capitoli col detto Bartolomeo costituito primo Rettore, i quali confermati vennero da Innocenzo III con Bolla del 28 febbrajo 1207, la quale ora è in Gambalunga fra le pergamene di Paulucci.

Tale fu il principio di questo Spedale, che in poco tempo le pie largizioni e i lasciti di ultima volontà ampliarono e fecero cospicuo. Per la qual cosa moltissimi sono i documenti che restan di esso; fra' quali citeremo la donazione di certe selve appellate *Brunelo*, fra il rio del Terzo e la strada, che a petizione di Fra Pietro Rettore vennegli fatta nel gennajo 1221 da Federico II, la quale rechiam qui in Appen. n. XXXIII. Ad essa tenne dietro l' altra del Legato Imperiale Alberto Arcivescovo di Maddeburgo, il quale da Meldola nel 1224 donò similmente 30 tornature di terreno, proprietà dell' Impero, che presso era alle selve prenominate. Appen. n. XXXVII. Aggiungi una Bolla di Gregorio IX del 1 giugno 1239, anche questa in Gambalunga, per la quale fu concesso al Priore ed ai

Frati di S. Spirito *pauperum infirmorum Arim. Ord. S. Augustini*, potessero in tempo d' interdetto celebrare i divini ufizi a porte chiuse. Dal che vedi come questo nostro Stabilimento fu a servizio de' poveri infermi; e che i compagni di Bartolomeo ebbero presa la Regola di S. Agostino.

Tuttavia Regola propria non fu data a questi Ospitalieri che a' 26 maggio del 1254 per opera del Vescovo Giacomo delegato da Papa Innocenzo IV con Bolla del 30 gen. anno IX, inserita in quelle Costituzioni che il Garampi vide e trascrisse dall' originale nell' Archivio di Scolca. Per queste fu stabilito che gli Ospitalieri dovessero aver sempre *carectam cum saumario* e andar in cerca de' poveri infermi per la città secondo l' antico loro costume. Fu ingiunto inoltre dovessero vestire abito uniforme, e professare castità, povertà e ubbidienza. Siccome poi l' Ospedale era a servizio ancor delle donne, così ebbervi pure le Ospitaliere col nome di Suore, colle quali i Frati non dovevano favellare *sine testimonio idoneo*. Nè a femmine era dato introdursi nell' Ospedale, se non a servizio de' poveri. All' oggetto poi che pronti fossero ad ogni bisogno dell' istituto, gli Ospitalieri non dovevano allontanarsi senza licenza del Superiore oltre al ponte e a certe fornaci, che colà erano presso. E fu prescritto che ogni infermo che recato fosse, avesse per prima cosa a confessarsi.

Il medesimo Vescovo a' 20 febb. 1258 concesse all' Ospedale anzidetto la Pieve di S. Lorenzo in strada colle rendite e metà delle decime sue; riservati alla Mensa Vescovile *pro sinodatico* tre staia di grano e tre di spelta per ogni anno. La qual concessione fu approvata e confermata da Papa Alessandro IV con Bolla data da Anagni nel maggio 1260, nella quale venne compresa anche la Chiesa di S. Martino *in Arzone*, e quella di S. Bartolomeo *de Iadornaro*. Gli originali sono in Gambalunga fra le Pergamene Paulucci.

Come prosperasse di presente questa casa, e come arricchisse di moltissimi possedimenti, lo dimostra l' altra Bolla di Clemente IV data a' 14 agosto 1266: perocchè in essa trovansi annoverate tutte quante le possessioni delle

quali era stata dotata (1). Ma verso la metà del secolo che seguì cominciò a decadere nell' osservanza delle costituzioni fino a trovarsi che del feb. 1367 vi abitava il solo Priore. Forse ne fu cagione la posizion sua fuori di città, priva quindi di ogni difesa in tempi di guerra. Per la qual cosa passò allora in Commenda a ricchi Prelati, come specialmente fu nel 1403 e 1404, nei quali anni troviamo che ne fu Commendatario Corrado Caraccioli Vescovo di Malta. E fu circa quegli anni che il vasto edifizio venne guasto e abbruciato per cagione di guerre; perchè appunto in tai tempi Carlo Malatesta pensò a ricostruirlo in città, precisamente nel luogo detto la Colonnellina, prima abitazione delle Monache degli Angeli; Chiesuola chiusa non ha molti anni, e atterrata per intero nel 1859. E i possedimenti suoi furono ceduti ai Frati di San Paolo primo Eremita, che vennero posti allora in S. Lorenzo a monte; ai quali poco appresso succedettero i Monaci Olivetani di Scolca. Ragione per cui ne passò colassù anche l' Archivio, il quale alla soppressione di que' Monaci venne per molta parte in mano ai Paulucci, e da questo alla Gambalunga.

Nel luogo dell' antico Ospedale oggi non resta che piccola Chiesa sacra alla Madonna di Santo Spirito; e questa pure di costruzione moderna.

Ospedale di S. Lazzaro del Terzo.

Di questo Spedale, che prese il nome dall' essere al terzo miliare dalla città sulla Flaminia dalla parte de' monti, ho memoria positiva che nel 1218 già esisteva, come puoi aver notato a p. 304. Poi ha menzione in più schede garampiane, e qui in Appen. n. CLXV. Ma da quanti anni innanzi fosse non saprei dire. Fu però diverso dallo Spedale di S. Andrea *de Viveronis*, che in App. n. LX trovi appresso *S. M. de Leura, Plebatu S. Innocentie.*

(1) Di questa Bolla ora avanza una parte in Gambalunga fra le pergamene di Paulucci, ma fu vista intera e trascritta dal Garampi come trovasi fra le sue Schede del pari in Gambalunga.

Dalla intitolazione sua a S. Lazzaro appare manifesto poi, che dovette servire ai poveri colti da lebbra.

Anche questo ebbe frequenti lasciti negli atti di ultima volontà scritti *in* questo Secolo; onde arricchì esso pure. Declinò poi la fortuna sua col tempo, dacchè quel morbo non fu più comune. L' Oratorio ha continuato l' ufiziatura fino al cadere del Secolo scorso; e dura pur tuttavia, sebbene sia passato oggi in proprietà privata.

Ospedale di S. Giovanni degli Armeni.

Come visto fu a p. 299, un luogo od Ospedale degli Armeni già esisteva nel 1263, e non sappiamo da quanti anni. Ma nel 1265 per Bolla di Clemente IV l' Ospedale di S. Spirito, cedendo alle Monache di Perzejo il luogo di S. M. *in turre muro*, ricevette in compenso la Chiesa di S. Bartolomeo, *nec non de loco Arminsorum cum Cappella sita ibidem* (2). Ed ecco perchè quando il luogo degli Armeni fu ceduto nel 1442 alla Confraternita di S. Girolamo, questa ne ottenne l' investitura dagli Olivetani di Scolca, ai quali passate già erano le possidenze di quello Spedale.

Ma più importante notizia da recarsi qui è, che del 1297 un tal Dottor Tommaso, forse di nazione Armeno, fabbricò di nuovo quell' Ospizio, a servigio forse de' suoi connazionali che qua capitassero per commercio. E la notizia è data da due Iscrizioni Armene incise in marmi che si conservano nella Sagrestia della Chiesuola di S. Giovanni Battista oggi appartenente pure alla Confraternita anzidetta, le quali da dotta persona in Roma non ha molto recate in volgar nostro dicono: *In numerazione* 745 *fu fabbricata questa casa di Dio dal Dottor Tommaso.* Noto è che l' Era degli Armeni comincia dall' anno 552 dell' Era nostra. Per la qual cosa l' erezione di quella casa per opera del Dottor Tommaso cadrà nel 1297, e non nel 1041, come il Clementini scrisse a p. 147.

(2) Garampi, *Mem. della B. Chiara*, p. 582.

Se vuoi le Iscrizioni, eccole tratte con diligente calco dai marmi anzidetti, l'uno alto m. 0, 27, largo 0, 45; l'altro alto m. 0, 30, largo 0, 23.

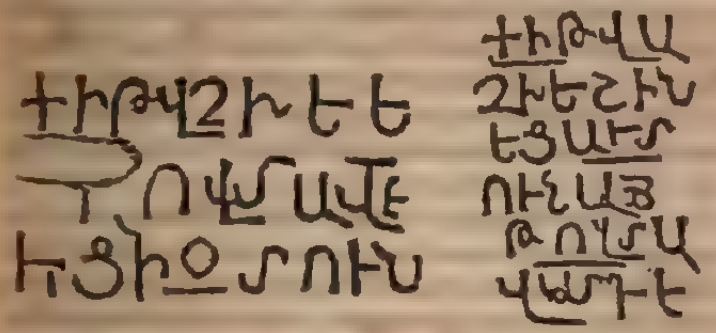

Ospedale di Guelfo.

Anche di questo è menzione in quella Nota di decime pagate alla Camera nel 1290, che vedi in App. n. CLXV. Non saprei dire per altro ove fosse, da quanto tempo, nè a qual uso.

§. 10. *Di alcune Chiese e Cappelle che cominciano ad esser ricordate in questo Secolo.*

S. Mustia.

Veramente questa Cappella ha primo ricordo nel Documento n. LXXXVII recato nel precedente Volume, p. 622. Documento, il quale non avendo anno espresso, lascia ignota l'origine di questo luogo. Ma nel Secolo XIII ha menzione all'anno 1290 qui in App. n. CLXV, ove trovi che furono pagate alla Camera Apostolica 49 soldi *a Presbytero Marino de S. Mustia.*

Il Clementini scrisse a p. 246 che questa dipendeva dal Mon. di S. Giuliano, ed era nel Borgo nuovo un quarto di miglio dalla città a mano manca per la strada di Cesena; e fu distrutta dai Francesi nel 1557; nel posto della quale

fu poi messa una Colonnetta con Croce. In certe memorie del Conte Sartoni trovo che questa Colonnetta era *in faccia una casa rurale dei PP. Domenicani*. Ora in un Catastino di quel Convento si apprende che quella Casa fu rinovata nel 1775 nel posto medesimo dell'antica; per cui resta provato invece che fu dalla città circa tre quarti di miglio.

Non è da tacere che di una Chiesa di S. Mustia è menzione anche nella Concessione del Vescovo Benno del 1230 che rechiamo in Appen. n. LX, ove è detto che era nella Pieve di S. Giovanni in Galilea. Per la qual cosa venendoci manifesto che due Chiese di tal nome sorsero nella Diocesi nostra, una presso alla città, ed una nella detta Pieve, non potremo determinare a quale delle due riferiscano i documenti citati qui sopra, per segnare la origine e l'antichità di ciascuna.

S. Martino in Arcione.

Del fondo *Arcione* hai visto menzione nel Volume antecedente alle p. 244, 473, 484: ma della Chiesa di San Martino sortavi sopra non avvi ricordo, a cognizion mia, altro più antico che quello in pergamena della Gambalunga scritto adì 23 maggio 1237.

S. Cristina della Zollara.

Una pietra, vista e comunicatami per sua cortesia dall'amico Dott. Francesco Bartolucci, la quale si trova nella Chiesa di S. Cristina della Zollara, ci offre questa scritta.

A ↄ M C
C L A A N
V I I ꝑ ↄ
M b E N E T V

È chiaro a leggersi: *Anno Domini MCCLXXXVII*; ma non so se legga bene leggendo: *per rum* (cioè *per reverendum*) *Magistrum benedictum*, forse il fondatore o rinovatore di quella Chiesa, della quale non ho memoria più antica.

Capo IV. Dei Santi, Beati, e Venerabili.

§. 1. *Di S. Antonio, e de' suoi miracoli in Rimini.*

Di que' molti, che Dio Signore suscitò in questo Secolo a tener viva ne' traviati popoli con segni anche sopranaturali la vera fede, uno fu quell' Antonio nato in Lisbona nel 1195, il quale, preso nel 1220 l'abito minoritico di S. Francesco, e passato alla gloria celeste in Padova l'anno 1231 dopo un decennio di apostolato insigne per opere maravigliose, conosciuto fu dovunque e venerato col nome di Taumaturgo da Padova. Ora ognun sa, come questo beatissimo Antonio, venuto in quel mezzo in Romagna, fosse più volte fra noi, e colla potenza della parola, e colla virtù dei miracoli, dichiarasse e provasse quelle verità, che dalla perversità del Secolo erano allora principalmente combattute e derise. Non citeremo le Leggende tutte che narrano di lui e delle cose qui operate, bastando il ricordare la più antica dataci dai continuatori del Bollando, giudicata da essi anteriore al 1263; nella quale per espresso è detto che il Santo in Rimini tornò alla integrità della fede molti eretici, tra i quali un tal Bonvillo eresiarca, che viveva da trent' anni nella pertinacia del suo errore (1). Le quali cose medesime sono confermate in altra Leggenda di pari antichità e autorità pubblicata dal Sorio. Ma nulla è in esse di quei due prodigi notissimi, de' quali è fra noi inveterata la tradizione, ed è memoria in altre Leggende autorevoli, tuttochè di età alquanto minore. Tale è quello dei pesci venuti alla riva per ascoltare la divina parola: e tale è l'altro della giumenta famelica, che a confusione di quell' Eresiarca chinò il capo

(1) Bolland. Acta Sanctor. Junii, Tom. II, p. 708.... *apud Ariminum quamplures Hæreticos ad integritatem Fidei Christianæ converti; inter quos et hæresiarcham quemdam, Bonovillum nomine, ab annis triginta erroris pestiferi tenebris obcæcatum, ad lumen veritatis induxit, et usque ad mortem mandatis Ecclesiæ stare fecit.*

e si genuflesse alla presenza di Cristo in sacramento. Per altro del primo, come avvenuto in Rimini, fanno espressa testimonianza Bartolomeo da Pisa nel libro intitolato *Conformitatum*, Mariano Fiorentino, Siccone Polentoni che scrivea verso il 1432, e l'autore della Raccolta dei Fioretti di S. Francesco: Opera che si crede compilata sul finire del Secolo XIV. Dal qual ultimo giovi toglierne la narrazione e le parole come si legge al Capo XL, vero fiore di stile dell'aureo trecento.

„ ..... essendo una volta Santo Antonio a Rimino, ove era „ grande moltitudine d'eretici, volendogli riducere al lume „ della vera fede, e alla via della virtude, per molti dì „ predicò loro, e disputò della fede di Cristo, e della „ Santa Scrittura; ma eglino, non solamente non acconsen- „ tendo alli suoi santi parlari, ma eziandio come indurati „ e ostinati non volendolo udire, Santo Antonio uno dì „ per divina ispirazione se ne andò alla riva del fiume al- „ lato al mare. E standosi così alla riva tra 'l mare e 'l „ fiume, cominciò a dire a modo di predica dalla parte di „ Dio alli pesci: udite la parola di Dio, voi pesci del ma- „ re e del fiume, dappoichè gli infedeli eretici la schifano „ d'udire. E detto che egli ebbe così, subitamente venne „ alla riva a lui tanta moltitudine di pesci grandi, piccoli, „ e mezzani, che mai in quel mare nè in quel fiume „ non ne fu veduta sì grande moltitudine: e tutti tene- „ vano i capi fuori dell'acqua, e tutti stavano attenti ver- „ so la faccia di Santo Antonio, e tutti in grandissima „ pace e mansuetudine e ordine; imperocchè dinanzi e più „ presso alla riva istavano i pesciolini minori, e dopo loro „ istavano i pesci mezzani, poi di dietro, dov'era l'acqua „ più profonda, istavano i pesci maggiori. Essendo dunque „ in cotale ordine e disposizione allogati i pesci, Santo An- „ tonio cominciò a predicare solennemente, e dice così. Fra- „ telli miei pesci, molto siete tenuti, secondo la vostra „ possibilitade, di ringraziare il nostro Creatore, che v'ha „ dato così nobile elemento per vostra abitazione, sicchè „ come vi piace avete l'acque dolci e salse, e avvi dati

„ molti refugi a schifare le tempeste: avvi ancora dato
„ elemento chiaro e trasparente, e cibo, per lo quale voi
„ possiate vivere. Iddio vostro Creatore cortese e benigno,
„ quando vi creò, sì vi diede comandamento di crescere
„ e multiplicare, e diedevi la sua benedizione; poi quando
„ fu il diluvio generalmente, tutti quanti gli altri animali
„ morendo, voi soli riserbò Iddio sanza danno. Appresso
„ v' ha dato l' ali per potere discorrere dovunque vi piace.
„ A voi fu conceduto, per comandamento di Dio, di ser-
„ bare Giona Profeta, e dopo il terzo dì gittarlo a terra
„ sano e salvo. Voi offerosti lo censo al nostro Signore
„ Gesu Cristo, il quale egli come poverello non aveva di
„ che pagare. Voi fusti cibo dello eterno Re Gesù Cristo
„ innanzi alla Resurrezione, e dopo, per singulare miste-
„ rio; per le quali tutte cose molto siete tenuti di lodare
„ e benedire Iddio, che v' ha dati e tanti e tali bene-
„ fici più che all' altre creature. A queste, e simiglianti
„ parole e ammaestramenti di Santo Antonio, cominciarono
„ li pesci ad aprire la bocca, e inchinaronli i capi, e con
„ questi e altri segnali di reverenzia, secondo li modi a
„ loro possibili, laudarono Iddio. Allora Santo Antonio ve-
„ dendo tanta reverenzia di pesci inverso di Dio loro Crea-
„ tore, rallegrandosi in ispirito, in alta boce disse: Be-
„ nedetto sia Iddio eterno, perocchè più l' onorano i
„ pesci acquatici, che non fanno gli uomini eretici; e me-
„ glio odono la sua parola gli animali non ragionevoli,
„ che li uomini infedeli. E quanto Santo Antonio più pre-
„ dicava, tanto la moltitudine de' pesci più crescea, e
„ nessuno si partia del luogo, ch' avea preso. A questo
„ miracolo cominciò a correre il popolo della città, fra li
„ quali vi trassono eziandio gli eretici sopradetti, i quali
„ vedendo lo miracolo così maraviglioso e manifesto, com-
„ punti ne' cuori loro, tutti si gettavano a' piedi di Santo
„ Antonio per udire la sua parola. Allora Santo Antonio
„ cominciò a predicare della Fede Cattolica, e sì nobil-
„ mente ne predicò, che tutti quelli eretici convertì, e tor-
„ narono alla vera Fede di Cristo, e tutti li fedeli ne ri-

„ masono con grandissima allegrezza confortati e fortificati „ nella fede. E, fatto questo, Santo Antonio licenziò li „ pesci colla benedizione di Dio; e tutti si partirono con „ maravigliosi atti d' allegrezza, e similemente il popolo. E „ poi Santo Antonio stette in Arimino per molti di predi- „ cando, e facendo molto frutto spirituale d' anime. „

Ma quel Bonvillo, che principale e capo era de' Paterini, anzichè piegare all' autorità del prodigio, indurava peggiormente, tanto che, al dire del citato Bartolomeo da Pisa, oltre al negare la presenza di Cristo nell' Ostia consacrata, aggiungeva alla bestemmia lo scherno; dicendo, come farebbela mangiare alla asina sua già assuefatta a tal pasto. E poichè colui pervenne a dire, secondo narra Giordano, che al dogma presterebbe fede allorquando la giumenta sua tenuta più di senza cibo, anzichè correre all' orzo, la sacra Ostia adorasse: il Santo ispirato da Dio, a confusione di colui, non che a consolazione de' credenti, accettò la proposta. Indi al convenuto dì, nel Foro in prossimità del luogo ove Cesare ebbe arringato i Commilitoni, vennero il Patareno con la giumenta digiuna, e Antonio con la Sacrosanta Particola, che tolta ebbe nella Chiesa di S. Innocenza. Indi, veggente il popolo accorso in grandissima moltitudine, fatte alquante parole a dichiarazione della virtù, dignità, ed eccellenza di quell' Ostia augusta, il beatissimo Antonio voltossi alla giumenta e disse. In nome e in virtù di Dio Creatore, che io sebbene indegno tengo in mano veracemente, lascia il cibo, e presta ad esso l' onore che gli è dovuto. A siffatto comandamento lo stupido animale, lasciando di presente l' orzo che gli era dinanzi, si volse al Corpo santissimo di Cristo Sacramentato, chinò il capo a terra, inginocchiossi, e fe' splendida testimonianza del dogma conteso. Allora, fra gli applausi e le lacrime de' fedeli, gli eretici ammutoliscono, e lo sfidatore superbo rinunziato all' errore venne a penitenza.

Di questo insigne miracolo è memoria, sebbene senza assegnazione di luogo, nel *Chronicon* di Giordano, che scende fino al 1320. E se in una Leggenda posteriore al 1367

è detto indeterminatamente essere avvenuto *in partibus Tolosanis*; Bartolomeo da Pisa invece, e Mariano Fiorentino scrissero espresso che fu nella città di Rimini (2). Per la qual cosa il nostro Mons. Giacomo Villani in un suo Opuscolo preso a provare che, appunto come la tradizion dice, non avvenne altrove che in Rimini (3).

Il nome di quel Patareno in tutte le Leggende più antiche è *Bonvillo* o *Bonviglio*. Ma Siccone a p. XXVII lo appellò *Bononino*, dicendolo *nobilis ac spectatus civis, hæreus vero princeps*: e Bartolomeo da Pisa lo disse *Bonellus*. Quest' ultimo nome fu preferito da Mr Villani, mosso dall' aver trovato un Andrea Bonelli in documento del dicembre 1137. Non so se una prova sì lontana sia tale che basti. Dirò bene che dal non trovarsi menzione di costui ne' documenti contemporanei, mi è dato credere, che,

(2). Giordano, *Chronicon*, p. 255 del Cod. Vatic. 1960 - *Hæreticum perfidissimum de Sacramento Altaris acerrime disputando convicit: et cum tandem hæreticus non argumento sed miraculo prædicationem firmante, diceret se credere velle, et animal suum juxta conditum fame triduo afflixisset, die statuta concurrente turba tam fidelium quam hæreticorum, egregius vir Antonius ad Altare devotus accedit; et sacris completis mysteriis, defert cum summa reverentia Corpus Christi, et educto de conclavi famelico mulo, ac posito juxta cibum, imperat, ut in virtute et numine Creatoris, quem manu tenebat, relicto cibo, properet ad exhibendam reverentiam sibi debitam et honorem condignum. Vix verba complevit, et stolidum animal, quasi hæreticorum insaniam arguens, relicto pabulo, ante Corpus Christi caput inclinavit, genua flexit. Fit lætitia catholicis, hæreticis confusio, et prædictus hæreticus omnem hæresim abjuravit.* Vedi Garampi; *Mem. sulla B. Chiara* p. 172.

Bartolomeo da Pisa dice: *In dicta civitate Arimini quidam hæreticus Bonellus nomine erat, qui* (ostinato ancora dopo il miracolo de pesci) *dicebat hostiam consecratam non esse Corpus Domini, et quod faceret a sua asina comedi, quam assuefecerat ad hostias comedendum. Quod audiens beatus Antonius, missam celebravit, hostiam consecratam asinæ detulit etc.* Vedi la nota 43 alla Vita di S. Antonio scritta da Siccone, ove recato è questo passo.

(3) Villani Jac. -- *Insigne Miraculum de Sacrosancto Eucharistiæ agnita ab asina etc.* -- *Arimini impressum MDCLXVII*, 1. piccolo: Libretto oggi prezioso perchè raro.

anzichè un cittadino, fosse, se non un d' oltramonti come lo giudicò qualcuno, al certo un estraneo alla città.

Sull' anno, in che vennero operati e la predicazione e i miracoli, fu opinione del Card. Garampi fosse il 1222, perchè S. Antonio del 1223 era a Bologna. Il Villani tenneli operati nel 1225: e veramente fra quell' anno e il 1227 l' imperversar degli eretici qui forse fu al colmo. Onde preferirei quest' ultimo anno, all' osservare, che nella Nota 38 a quella Vita scritta da Siccone sovrallegato, è detto, anzi provato, che il Santo fu fatto Ministro della Provincia Minoritica di Romagna nel 1227, e vi durò fino al 1230; nel qual tempo predicò in tutte queste città di Romagna.

Nel luogo, ove fu la predicazione a' pesci, i Riminesi a perpetua ricordazione del prodigio eressero una Celletta; sopra la quale, restando allora sul molo, fu posta poi la lanterna a guida dei naviganti. Secondo il Clementini, p. 434, sarebbe stata eretta nel 1569 nel posto additato dalla tradizione e segnato da precedente memoria. Demolita poi nel 1766 fece luogo alla costruzione del nuovo Oratorio che abbiamo sul Porto, che per ciò possiam credere sorto non lontano da quel primo che fu sul posto del miracolo. Laonde quando questo fosse avvenuto realmente ove è oggi il nuovo Oratorio, il Santo sarebbesi recato al molo sinistro del Porto d' allora; conciossiachè in que' tempi il fiume girava a levante della Chiesa di San Nicolò e dell' Oratorio anzidetto. Ma di ciò altrove.

Nel luogo ove seguì l' altro miracolo della giumenta, in piazza oggi detta di S. Antonio, fu posta a memoria una colonna; finchè circa il 1417 Pietro di Guido Ricciardelli dalle Caminate vi fece erigere quel Tempietto ottagono di marmi che abbiam tuttora; restando la colonna sotto l' Altare. Intorno a quel Tempietto Mr Villani dice che fu scritto: D. ANTONIO OLIM HEIC CONCIONANTE DE EVCHARISTIE SACRAMENTO NON PAVCI AD CHRISTI FIDEM DEDVCTI. Forse fu scritto dentro, poi cancellato; chè al di fuori nei marmi non v' ha segno di lettera.

Di altro prodigio ancora fanno racconto, operato dal Taumaturgo in Rimini; siccome quello del propinato veleno, che gli fu innocuo (Wadingo, T. II, p. 264). Ma non ne faremo speciali parole, bastando quelle dei due più insigni esposti qui sopra, che, al dire del Paci, del Vasari, e del Clementini, sarebbero stati dipinti nel 1310 in S. Francesco d'ordine di Malatesta dal celeberrimo Giotto. Avesse piaciuto a Dio che siffatte pitture si fossero conservate!

Resta a dire, come oggetto di particolarissima divozione pei Riminesi fu la Celletta, nella quale soggiornava il Santo in quel primo Eremo de' Minori; la quale a' 16 maggio 1651 dal Noviziato, ove era entro al Convento, fu trasportata presso la Chiesa maggiore, e ridotta a Cappella, come è tuttora dietro quella della B. Chiara. Ma molto più è a ricordare la ferma e continuata divozione de' cittadini verso questo portentoso Santo, che si ebbero eletto a specialissimo Protettore.

§. 2. *Di Sant' Aldebrando Preposto della Chiesa Riminese, poi Vescovo di Fossombrone.*

Le cose scritte fin qui intorno a questo Santo hanno bisogno di molte rettificazioni, da che l'antica Leggenda tratta dall' Archivio di Fossombrone, che vedi nell' Appendice nostra al n. CI, per non offrire alcuna cifra cronologica, non trovò fede presso coloro, che non ebbero come fissare con documenti gli anni veri vissuti da esso. Lo che ora ci è grato di poter fare, e rendere con ciò alla Leggenda l'autorità che le è dovuta.

Comincia questa col dire che Aldebrando nacque nel Castello di Sorbetolo, oggi Sorivoli, in quel di Cesena; e che erudito nelle cose grammaticali, passò allo studio delle scienze nella Canonica di S. Maria in Porto di Ravenna, ove si addottrinò nella Teologia e nelle Decretali. Ed in vero con piena soddisfazione abbiam trovato negli Annali

Camaldolesi, che in una Sentenza proferita in giugno 1199 da Lazzaro Abbate di S. Apollinare, Arbitro in una controversia fra Monaldo Priore di S. Maria in Porto e Uberto Abbate di S. Severo in Classe, nella quale si firmarono sette Canonici di quel Cenobio, è segnato per ultimo *Aldebrandus Subdiaconus et Canonicus*. Quest' Aldebrando, come ottimamente que' dotti Annalisti presero a sostenere, deve essere quegli che poi fu Vescovo di Fossombrone, e fu Santo. Lo che per le cose che restano a dire verrà provato con certezza pressochè piena.

Segue la Leggenda a raccontare che i Canonici di Rimini, essendo rimasti senza Preposto, sull' esempio di altri Capitoli di Romagna furono a quella Canonica per avere soggetto da ciò; e che dopo maturo esame fu dato loro Aldebrando. E noi abbiamo infatti nella Serie dei nostri Preposti, cavata da documenti sicuri come hai veduto, un Aldebrando almeno dal 1222 al 1228. Ma poichè l'ultima memoria dell' antecessor suo è del novembre 1218 può anche tenersi che la elezione di Aldebrando a questa Prepositura sia avvenuta fin dal 1220 o prima: talchè Aldebrando, supposto che del 1199 per essere semplicemente Suddiacono non avesse più che 25 anni, sarebbe venuto a Rimini nella età circa di anni 46. Età ben conveniente alla dignità che eragli conferita.

La Leggenda continua a dire che Aldebrando venuto a Rimini, ove *allora non erano gli Ordini de' Mendicanti* (1) prese a predicare al popolo con molto zelo, combattendo gli errori degli eretici di que' dì, appellati Patarini, i quali si adoperavano a depauperare e gravare il Clero, negandogli e usurpandone i privilegi, i diritti, e gli averi. Ond' è che a tai sermoni coloro altamente sbuffavano. Accadde una volta che più del solito il Servo di Dio facesse rimprovero di questo peccato (*de vitio Patarenia*), predicando avanti la Chiesa della Cattedrale in luogo detto la Loggia (compren-

(1) Cioè Francescani e Domenicani. Questi ultimi infatti non vi erano anche di sorta alcuna; e quelli, se avevano piccolo Ospizio od Eremo, non avevano per altro casa con residenza stabile di Religiosi.

derai perchè predicasse fuori di Chiesa, se rammenterai che a quegli anni Rimini fu interdetta per lungo tempo) con far menzione espressa dell' usurpazione fatta dal pubblico nei diritti della Chiesa riminese sulle rendite del Porto e sulle altre gabelle. Di che gravemente indignati coloro mossero per mettergli le mani addosso. Onde egli ne fuggì, e stette nascosto nel campanile per tutta una mezza giornata. E visto che non cessavano dalla voglia violenta di ucciderlo, domandò di abbandonare la città e andarsene. In quella adunque che prese ad uscirne, come fu al di fuori di Porta Romana presso al Monastero di S. Gaudenzo, ecco farglisi incontro i Messi del Capitolo e del Popolo di Fossombrone, che domandavano lui Vescovo di quella Chiesa, e presentarono la nomina fatta nella persona di lui.

Quest' ultima parte della Leggenda è forse la sola, che non regga per intero al confronto dei documenti. Conciossiachè quella elezione non potè essere fatta che nella seconda metà del 1230; anno, in cui non pare che la città fosse più sopraffatta dalla prepotenza degli eretici e dei ghibellini, nè più sottoposta ad interdetto. E dissi che quella elezione non potè cadere che nella seconda metà del 1230, stantechè a quell' anno nella Sede Fossombronate trovasi pur vivo Monaldo antecessore di S. Aldebrando. Lo che vien provato mediante un' investitura che quegli allora fece a favore di un tale Gentil di Guidone. D' altronde avendo noi nell' anno stesso la prima memoria del nuovo Preposto riminese, converrà dire che Monaldo segnasse quella investitura nella prima metà del 1230, ed entro quella morisse: indi nella seconda metà dell' anno stesso per la seguita promozione di Aldebrando avvenuta la elezione del nuovo Preposto riminese, questi a' 6 novembre fosse presente a quell' atto che vedi in Appen. n. LX. Lo che non potendo essere altrimenti; e d' altronde tutti gli indizj concorrendo a far supporre quegli insulti degli eretici non avvenuti che più anni prima (forse tra il 1226, e il 1227) sarà a dire che la Leggenda abbia esposto congiuntamente due fatti seguiti a qualche distanza fra loro.

A prova poi, o meglio a confermazione, che il governo episcopale di S. Aldebrando fu nella prima metà del Secolo XIII e non nel Secolo innanzi, restano due Documenti autentici e contemporanei, nei quali è ricordo sicuro di lui. L'uno del 1239 tratto dall'Archivio della Chiesa Fossombronate (2); l'altro del 1 agosto 1249, tratto dall'Archivio segreto di Roccacontrada (ora Arcevia), nel qual di Giacomo Canonico di Fossombrone *de mandato domini Aldebrandi Episcopi Foros.* fe' precetto a Bono Rettore pei Monaci Avellaniti nella Chiesa di Loretello territorio di Roccacontrada Diocesi di Fossombrone, perchè non dovesse nè vendere, nè concedere il dominio di quel Castello agli uomini di Roccacontrada nè ad altri. Onde appar manifesto, che, se la morte del Santo accadde l'ultimo dì di aprile, come la Leggenda dice, ella non può essere avvenuta prima del 1250. Ma poichè del Successor suo non v'ha ricordo anteriore al 1255 secondo l'Ughelli, e al 1256 secondo i documenti; non è tolto che il Santo possa aver vissuto alcun altr'anno ancora, se non vuoi realmente fino al 1255 anzidetto. Con che saremo persuasi che sedè su quella Cattedra forse 25 anni, e certo non meno di venti.

Ciò valga a rettificare quel non molto felice Commentario che il Papebrochio pubblicò negli *Acta Sanctorum* dei Bollandisti al 1 maggio, il quale pose l'episcopato di questo Santo fra il 1080 e il 1119 (3), seguendo il Clementini

(2) Fra le Schede Garampi havvi una lettera di Felice Vescovo di Fossombrone scritta a' 20 genn. 1786 in risposta alle ricerche fattegli dal Cardinale su questo Santo. Quel Vescovo dice; ... Dopo il pensiero „ che mi presi di riunire alla meglio i protocolli e le carte di questo „ mio Archivio, ne trovai una semilacera e volante; ed è appunto un „ Istrumento d'investitura che il Santo essendo già Vescovo di questa „ Chiesa stipulò nel 1239 con un certo Zanni di Serrongarino, del se„ guente tenore: *Millo. CC. XXXVIIII Eps Aldebrandus renovavit.* etc.

Nella stessa lettera vien recata pure la investitura operata dal Vescovo Monaldo nel 1250, non che il precetto fatto nel 1249 citato qui sopra.

(3) Quanto ciò sia falso può argomentarsi ancora da questo, che i Patareni furono scomunicati la prima volta nel Lateranense III da Alessandro III l'anno 1179. Or come avrebbe potuto predicare *de utilitate Patarenie* se fosse morto 60 anni prima?

che lo dice morto appunto in tale anno: e valga insieme a far ragione all' Ughelli, che fra i Vescovi Fossombronati lo collocò giustamente dopo Monaldo e innanzi a Gentile.

Coll' asserir poi la Leggenda che il Santo predicava in Rimini, perchè *TUNC non erant Ordines Mendicantium*, avremo in essa argomento per dirla scritta dopo che furono introdotti quegli Ordini Religiosi: lo che non essendo qui avvenuto che circa la metà del Secolo XIII, bene sta il giudizio del Papebrochio, che la ebbe per scritta verso il 1300.

Che il Santo fosse de' Faberij e figlio di Giorgio, lascierem dirlo a Fra Ridolfo Maria da Fossombrone, che ne scriveva e ne pubblicava la Vita nel 1705, recando ad appoggio di ciò l' iscrizione posta sotto una Effigie di esso nella Chiesa degli Osservanti di Savignano: Pittura fatta d' ordine della Famiglia Faberia l' anno 1660. In tanta distanza di tempo noi non sappiamo come ciò possa asserirsi, e molto meno provarsi. Ma Fra Ridolfo in quella Vita essendosi contentato di ber grosso forse più di ogni altro, non è meraviglia se ebbesi per buono ancor questo.

Sul numero degli anni vissuti dal Santo la Leggenda lo dice pervenuto fin circa ai cento. Data la maggior latitudine a quel *circa*, e posto anche non fosse passato oltre l' anno 95; e posto pure che la sua morte fosse nel 1255; dovrebbero riformarsi tutti i nostri calcoli segnati in principio ove fu supposto che del 1199 non avesse più che 25 anni. Chè invece non ne avrebbe avuti meno di 39; e sarebbe venuto alla Prepositura di Rimini sui 60; e settuagenario sarebbe stato promosso al Vescovado. Età non impossibili, ma non molto probabili. E in altre Cronache o Leggende ho notato, quando mancano cifre positive, farsi facile regalo di siffatte longevità. E chi non sa per esperienza che quando d' alcuno prendesi a dire che egli è vecchio, gli si crescono anni a decine, come ciascuno si figura meglio? Io crederei piuttosto che la vita del Santo non procedesse che agli 80, o agli 85 anni al più.

Per ultimo sul fatto accennato nella Leggenda, che i Fanesi, saccheggiando Fossombrone, ne portarono via le

campane della Chiesa di S. Aldebrando; è a dire in primo luogo, che se i Fanesi devastarono la Chiesa Fossombronate nel 1217, per cui il Papa con lettera del 1219 li obbligò a ripararne i danni; in questa lettera è detto semplicemente *satisfaciant ven. fratri nostro Episcopo Fanensi et dilecto filio Forosempronienst Electo, et ejus Ecclesiæ*: non già che reintegrassero la Cattedrale di *S. Aldebrando* come scrisse di suo l'Amiani, p. 184. Poi è a dire in secondo luogo che altri fatti accaddero fra que' due Comuni anche nel 1260, per cui Alessandro IV intimò le censure tanto ai Fossombronati quanto ai Fanesi se non avessero cessato dai danni che si recavano vicendevolmente (4). Onde la narrazione della Leggenda può alludere a questi ultimi, e così venir salva dalla taccia di anacronismo, che non giustamente le venne apposta. Alla qual Leggenda rimandiamo il lettore, che voglia sapere più oltre nella vita di questo Santo.

§. 3. *Del Beato Amato da Saludeccio.*

Non è senza meraviglia che anche negli ultimi studi intorno alla Vita e Santità di questo nostro glorioso Condiocesano, rinovati al cadere del Secolo XVIII per ottenerne, come per Decreto Apostolico ne fu ottenuta, l'approvazione del culto, non sia avvenuto ad alcuno di scoprir documento contemporaneo, atto a provare con sicurezza la età vera, nella quale trasse la vita terrena, e meglio fissar gli anni ne' quali passò alla celeste. Come del pari non è senza pena che, mentre quel giudizioso biografo più antico, che fu Sebastiano Serico, il quale, nella mancanza di memorie positive perite per incendio degli Archivi patrii, tentando nel 1518 di compilarne una vita sull'appoggio delle tradizioni domestiche, non ebbe a fissar meglio se non che il Beato fosse vissuto fra il Secolo XII e il XIII, più tardi venis-

(4) Vedi l'Amiani, *Storia di Fano*, Appendice p. XXXIII, e LVI.

sero poi tali, che senza addur ragione nessuna recassero innanzi cifre intere e recise, come se di cosa confessa e notissima. Tale fu Giulio Cesare Ricciardelli, che nel 1701, seguendo il Villani poco più antico di lui, scriveva che il Beato Amato da Saludeccio, nobile Terra di questa Diocesi, fiorì a tempo di Ruffino fatto Vescovo di Rimini nel 1186 e Cardinale nel 1190 (1): e tale del pari fu il Garulli, che nel 1693 segnava preciso il 1193 al nascimento suo. Alla qual cifra aggiungendo 66, quanti dicono essere stati gli anni della sua vita, ne avremmo la morte al 1259: mentre il Grandi invece lo disse nato del 1274. In tanta incertezza e diversità di sentenza, or noi siamo ben lieti di poter produrre per primi un documento tratto dalle Schede del non mai abbastanza lodato Cardinal Garampi, pel quale ci è dato fissare il glorioso transito del Beato, se non precisamente avvenuto nel 1292 come a noi parrebbe potersi tenere, certo però non prima di quell'anno e non più tardi del 1304. Oltre a che ci è dato porre in luce altre notizie intorno al Beato ed allo Spedale suo, le quali se si fossero conosciute dal Serico, o dal più recente Biografo, avrebber dato argomento a parecchi e tutti interessanti Capitoli.

Il Documento adunque, che qui trovi in App. n. CLXVI, ci fa sapere, come adì 10 gennajo del 1292 Fra Amato da Saludeccio, del terzo Ordine di S. Francesco, proprietario e fondatore dell'Ospedale di S. Maria di Monte Orciale presso il Castello anzidetto, genuflesso dinanzi all'Altare del suo Oratorio faceva solenne cessione di quello Spedale, e di tutte le possidenze sue, in favore dei Monaci di San Benedetto, pe' quali accettava Don Salvo, consanguineo del donatore, con Frate Nicola, amendue Monaci del Monastero di S. Giuliano di Rimini. E ciò sotto condizione espressa, che que' Monaci dovessero sempre abitare in esso; e che

(1) Ricciardelli, *Lyceum Eccl. In Sinops. Episcop. Arim.* n. 106. 1185 *Ruphinus successit, qui fuit Card. creatus a S. Pont. Clem. de anno* 1190, *quo floruit B. Amatus de Saludeccio.*

Garulli, *Vita e miracoli del B. Amato*, p. 30.

la elezione del Priore dovesse farsi nella persona di un Monaco Sacerdote da confermarsi dal Vescovo di Rimini; e dove questa dovesse cadere in Converso o in Laico o in Chierico secolare, dovesse confermarsi dall' Autorità Apostolica. A quel dì dunque il Beato era ancora fra' vivi, ed avea già eretto sotto la invocazione della *Natività* di nostra Signora quel suo Spedale, non sappiam da quanti anni. Lo stesso documento ci fa sapere inoltre che Fra Amato, oltre avere così ceduto a que' Monaci l' Ospedal suo, volle egli medesimo rendersi Benedettino, promettendo obbedienza al Monaco anzidetto, e ricevendo da lui l' abito monastico; con dichiarazione in fine di voler essere sepolto in quella Cappella. Particolari tutti ignorati finora, pei quali si rettifica in gran parte il racconto sugli ultimi scorci della sua vita. Chè non farem caso, se egli disponesse del suo piuttosto per testamento come fin qui fu creduto, o se per donazione come impariam ora. Ma ben da notare è, che quell' Atto, partecipante dell' uno e dell' altra (almeno là dove riguarda la tumulazione; cosa non compatibile colla promessa ubbidienza, se quella avesse importato vera professione monacale) ci fa argomentare, fosse stipulato dal donatore sugli ultimi della vita, quando, avuto a se quel Monaco, a lui ed all' Ordine suo volle affidata la cura di quella Casa, e insieme volle dar se medesimo a quell' Ordine religioso nel modo che affigliato già si era all' altro di S. Francesco.

Che quell' Ospedale sia rimasto in possessione de' Monaci Benedettini, (i quali possedevano già più terreni nella Pieve di Saludecrio da molto tempo innanzi, come ne assicurano le rinovazioni loro enfiteutiche in Gambalunga); e che il sacro Corpo del Beato sia stato realmente deposto nella Cappella di esso, anzichè nella Pieve come è stato supposto fin qui, apparisce autorevolmente dall' altro documento che uniamo in Appendice alla donazione antedetta; pel quale vedi che il Card. Francesco del titolo di S. Eusebio, Legato Apostolico, confermando da Montefiore addì 26 maggio 1304 quella donazione in favore de' Benedettini,

ed espressamente in favore di Salvo, divenuto Priore, e di altri sette Monaci residenti con esso nell' *Ospedale del Beato Amato*; e tutte approvando le condizioni poste dal Donatore; aggiungeva indulgenza di 100 giorni per chiunque facesse elemosina all' Ospedale e visitasse in esso il Corpo del Beato Amato. Questi adunque nel 1304 era già passato di questa vita: giaceva il suo Corpo nella Cappella dell' Ospedal suo; e già aveva ottenuto titolo di Beato e pubblica venerazione. E tuttochè non vi si dica da quanti anni innanzi avvenuto fosse il felice suo transito, quella fama di santità e quel culto ottenuto, e per tal guisa già radicato e cresciuto, ci sono argomento a tenere, che ben dieci o dodici anni potessero essere corsi.

Anche un terzo documento troverai aggiunto a quel numero, pel quale è dato a sapere che a' 28 dicembre 1330 un tale Abbate Pietro d' ordine del Cardinal Protettore de' Benedettini, alla presenza del Diocesano, autorizzò i Massari del Castello di Saludeccio a custodire nella Pieve a titolo di deposito il Corpo del Beato, il quale in tempo d' incendio avvenuto il maggio innanzi nell' Ospedale era stato consegnato loro da Fra Nicola Priore. Avvenimento anche questo ignorato dai Biografi, per cui lo dissero deposto nella Pieve fin dalla morte.

Questi tre documenti furono visti e trascritti pel Card. Garampi dai Regesti di Papa Eugenio IV, al quale furono presentati in copia autentica a Firenze nel dì 21 aprile 1435 ad istanza di Federico *de Claromonte* Priore dell' Ospedale del B. Amato presso Saludeccio, Diocesi Riminese, dell' Ordine di S. Benedetto.

Continuava adunque anche alla metà del Secolo XV quell' Ospedale in possessione de' Monaci medesimi. Nè mancano in Gambalunga memorie a confermazione di ciò; concissiachè v' ha due pergamene, l' una del 3 novem. 1344 per la quale Giovanni Abbate del Monastero di S. Giuliano di Rimini rinovò l' enfiteusi di un terreno in Saludeccio a favore di F. Francesco Rettore e Governatore dell' Ospedale

del Beato Amato; l'altra del 3 luglio 1350, per cui Angelo Abbate di S. Giuliano rinovò l'enfiteusi di un terreno in fondo Spinarelle in Saludeccio a favore di Ugolino Priore dell'Ospedale anzidetto. E fra le Schede Garampi trovo ai 26 aprile 1379 *Fr. Paulus Rector Hosp. S. Amati de S. Lauditio*: notizia tratta dal Libro V in S. Giuliano.

Dopo tutto questo non prenderemo ad occuparci delle gesta del Beato, che già si leggono nella Vita scritta in bel latino da Sebastiano Serico, edita dal Papebrochio negli *Acta Sanctorum* de' Bollandisti adì 8 maggio. E può vedersi anche l'altra Vita in volgare di Anonimo, che per altro si sa essere del dotto Arciprete di Saludeccio Domenico Antonio Fronzoni, la quale, pubblicata nel 1804, lo fu poi di nuovo nel 1818: amendue appoggiate per altro sulla nuda tradizione. Solo vorrem notato, che quest'ultima dice, il Serico aver dubitato se il padre di Amato fosse de' Ronchi o de' Ronconi; e che la madre fu de' Marchini: quando il Serico disse incerto se il padre fosse de' Ronconi o de' Marchini. Comunque si voglia di questo, a noi basta l'aver trovato, se non l'anno preciso della morte di questo glorioso servo di Dio, almeno il più vicino al vero; aver aggiunto più notizie di lui che si ignoravano; ed aver anco tracciata una parte della Storia di quello Spedale con memorie non recate da altri. E porrem fine a questo paragrafo col ricordare che la S. M. di Papa Pio VI lo annoverò fra i Beati con rito solenne per Decreto del 17 maggio 1776.

§. 4. *Dei Venerabili Fra Giovanni Baronci o Barocci, e Fra Andrea dal Dolce, de' Minori di S. Francesco.*

Di questi due Religiosi, vissuti e morti in gran concetto anzi con segni manifesti di santità nel Convento de' Minori di Rimini, fece qualche parola il Wadingo, prima all'anno 1292, poi al 1305, scrivendo che in Rimini giaceva il Corpo di Fra Giovanni Baronci chiaro per molti mira-

coli; e all'anno 1378 aggiungendo che nella Chiesa stessa era il corpo di Fra Andrea, uom mite e placido, insigne per regolare osservanza, e per miracoli (1). Ma null'altro che ne dia preciso gli anni della morte o le gesta. Così dicasi dell'Arturo, che ricorda il B. Giovanni Barroli a' 4 novembre, e il B. Andrea Dolce al 28 giugno. Sotto il qual di anche dai Bollandisti è annoverato fra i pretermessi: *Andreas Dulcis, Arimini, Ord. S. Francisci.*

Ma con maggior estensione, e non senza autorità molta, parla di amendue la seguente breve Leggenda scritta in cifra da un tal Fra Roberto de' Minori da Veruccbio a p. 12 di quel Codice membranaceo appartenente all'Archivio di S. Francesco di Rimini, che in fronte avea — *Anno Domini Millo CCLXII de mense madj, etc.*, nel quale contenevasi la Nota delle sepolture citata più sopra. Leggenda trascritta e spiegata dal P. Antonio Righini del medesimo Convento, e comunicata in copia autentica al Garampi con lettera del 5 agosto 1756, la quale è tuttora fra le Schede del Porporato anzidetto (2). Ed è proprio in queste parole. „ *Scriptum mei F. Roberti Ordinis Min. de Veruculo ad* „ *eternitatem exaratum.*

„ In nomine de Dio benedicto. Amen

„ In la Ecclesia de li frati Minori de la bella città de „ Arimano li uinctiotto de zugno 1292 fo sepulto el beato „ corpo de religioso Patre F. Giohanne de dicta città de „ Arimano figliolo de Bartolo, quale foe conuertido dal „ Beato Antonio de Lisbona perchè era seruo de Bonville „ eretico, et foe facto incontinente buono et castigato de' „ costumi: poi foe Concionatore brauo con dicto Sancto, „ et facto Prete foe Canonago. Ma con firma dispositione

(1) Wading. An. 1292, n. 24. *Floruerunt in Ariminensi Conventu beatus Johannes Baroncius, et Beatus Andreas, miraculis clari.*

Id. An 1305, n. 3. *Arimini jacet Frater Joannes Barontii clarus miraculis plurimis.*

Id An. 1378, n. 12. *In Provincia Bononia Frater Andreas vir mitis et placidus, regulari observantia insignis. Jacet Arimini, ubi multa patravit miracula.*

(2) Busta segnata D. IV, n. 300.

„ consentette a piatosi prieghi de Frate Andrea figliolo de „ Iacomo dai Dolce laico, fratre minore ancora ello, habito „ et vestimento de dicta Religione se mixe attorno, sem- „ pre uixendo da sancto Religioso per sexant'anni sino alla „ morte con un cilitio de ruginoso ferro che maceraua el „ corpo, el spexo se batteua la carne: el pane solo con „ aqua el suo corpo notriua, et così impedimentito sul „ nudo saxo dormiua. Degiunaua tutte le Quatragesime de „ Sancto Martino, della Epifanìa, la maiore, et quella de „ Penteroste. Sempre uisitaua li malati nel Ospitale, et „ questi fur liberati con el signo mo (3) de sancta Cruce, „ uel con lo pane, che Frate Andrea catava alla limosina: „ quale Frate Andrea era un gran Sancto et faceua de' „ miracoli. Induinaua le cose da venire, et maxime de „ peccati de homini cattiui, et questi li gridaua, perchè se „ liberasser, et furo boni sempre. Le lite cumudaua, et „ la pace voleua. Una volta sendo Frate Andrea in ponte „ de morte per febre che haueua hauudo tre settimane, „ et stana tutto enfiado el corpo et le gambe, et tutto ri- „ fredito che solo diceua de morte, stando col Crocifixo „ en mano, et tutti diceua se non de morte, venne el „ sopradicto Patre Giohanne, et preso per una mano dixe: „ Su Frate Andrea, andate a l' Ospitale, che li malati ui „ aspettano. Et subito foe liberato. Predixe la morte al „ dicto Patre Giohanne due mixi auante. Poi Frate Andrea „ foe morto li quattro nouembre de l' anno M. CCCV: et „ post morto fece muleti miracoli: et foe sepulto da canto „ a dicto Patre Giohanne in la Ecclesia dicta la Cruce (4)„

Vedi intanto quanto andasse lontano da ogni vero quel nostro D. Silvio Grandi, che nel Volume secondo della sua *Vita del Cristiano*, *Nar. XII*, scriveva come il B. Andrea nacque del 1288, morì in giugno del 1378, e fu detto il Dolce per la natìa sua piacevolezza.

(3 mo in significato di ora.

(4) A questa Leggenda segue l'altra breve della B. Chiara, che fu pubblicata in fine ad un Opuscoletto intitolato - *Originalità della Leggenda italiana della B. Chiara da Rimini* - e ultimamente dal ch. Zamboni in fine alla Cronaca di casa Malatesta.

Per altro non diremo che la Leggenda non zoppichi in qualche parte: conciossiachè se il Beato Giovanni fu convertito da S. Antonio, ciò non potrà essere avvenuto che fra il 1222 e 1231 ultimo anno della vita del Taumaturgo; e più probabilmente fra il 1226 o 1227 quando questi fu in Rimini alle prese coll'eretico Bonvillo. Or come dal 27 al 31 Giovanni da *servo* di Bonvillo sarebbe divenuto *Concionatore bravo con detto Santo?* Vero è che *servo* qui varrà *seguace*, e Giovanni forse era addottrinato e colto. Tuttavia non sarà diventato predicatore che dopo la morte del Santo, poichè fu divenuto Prete e Canonico. Anco dice, che visse *sessant' anni da Santo Religioso sino alla morte.* Ora questa essendo avvenuta del 1292, la sua vita Religiosa avrebbe preso dal 1232, dopo la morte di Sant' Antonio. Converrà dire, che in quei 60 anni sia compresa anche la Vita da Prete e da Canonico; tanto più che, se resosi Religioso ad insinuazione del B. Andrea, questi, per essere morto del 1305 essendo a credere meno antico di Giovanni, non avrà potuto usare di quelle persuasioni se non in età idonea e competente; e quindi non prima del 1210 o del 1250. Ma queste sono cose sì lievi, che non diminuiscono punto l'autorità del documento, al quale ci par dovuta plenissima fede.

Resterebbe a sapere ove si trovino oggi i Corpi di questi Beati, da che la Chiesa della Croce (della quale abbiam fatto menzione parlando del Convento di S. Francesco) ove furono sepolti, più non esiste: ed io per ricerche fatte non ne ho scoperto nulla.

§. 5. *Del Beato Tommaso Agostiniano.*

Il Torelli nei *Secoli Agostiniani*, il nostro Mr Villani, l'Adimari, il Grandi narrano la Vita di questo Servo di Dio; il quale, secondo ne dissero, nacque in S. Andrea di Patrignano, Diocesi di Rimini; e fanciullo cresciuto nella

pietà, come fu ad età sufficiente vestì l' abito degli Eremitani di S. Agostino nel Convento di Rimini, nel quale visse in grado di laico, ed ebbevi ufficio di dispensiere o canovajo. Fra le virtù sue, quella che più si distinse in lui, fu l' amore ai poveri, a' quali dava quanto meglio poteva. Accadde una volta, dicono del 1280, che essendo radunati in questo Convento molti Padri dell' Ordine per la celebrazione del Capitolo Provinciale, e per ciò nella dispensa essendo molta provisione di pane, egli, lasciatosi condurre dall' animo suo compassionevole verso de' miserelli, che molti erano per essere l' anno carestoso, ne distribuì in tanta copia, che presto venne meno pe' Religiosi. Chiesto a lui ragione di ciò, egli ritirossi in cella ad orare; poi tornato alla dispensa trovò tanto pane bello e fresco da fornire più che in abbondanza la casa. Un' altra volta pel gettar continuo a' poveri, il Priore lo proibì espressamente di fare elemosina. Ma egli non se ne accorgendo seguitava sul tenore medesimo. Onde un dì, mentre procedeva con le maniche piene di pane, sorpreselo il Priore e domandollo che andasse recando? Ed egli aperte le maniche mostrò rose freschissime. Perchè meravigliato il Priore, essendo presso il dì di Natale, lasciollo; e tenutogli poi dietro, e vistolo correre a' poveri, osservò che distribuiva loro non rose, ma pane; chè in pane tornate erano. Onde poi ogni divieto gli fu levato.

Narrano anche d' infermi sanati col segno della Croce.

Morì in Rimini il dì primo agosto del 1300; e in una limitazione o rinovazione della lista dei giorni feriati posta nel Libro II, f. 94 degli Statuti nostri ai 17 genn. 1374 fu pure annoverato quello in onore *S. Thomassii de Arimino.* Aggiunge il Torelli, che alcuni lo dissero morto del 1353. Ma egli sull' autorità del B. Enrico di Vrimaria, il quale in un trattato delle cose dell' Ordine Agostiniano scritto nel 1334 lo disse morto prima di S. Nicola che morì nel 1305, non dubitò di fissarne il suo transito al 1300.

Il Corpo stette in una Cappella posta nel primo Chiostro, nella quale ebbe pubblica venerazione. Ignoro ove sia oggi.

§. 6. *Ricordo di alcuni altri Beati o Venerabili sorti in questo Secolo.*

Di più altri Beati e Venerabili ci resterebbe a dire, se volessimo far parola di tutti quelli, onde fecondo fu qui pure il Secolo XIII. Conciossiachè sorsero in esso il Beato Gregorio Celli Agostiniano, e il Beato Giovanni Canonico, amendue da Verucchio, non che la Beata Chiara conosciuta col nome degli Agolanti; e il B. Simone Balacchi di Santarcangelo: i quali tutti hanno pubblica venerazione, e i tre ultimi vennero già solennemente canonizzati.

E sì meritevoli di ricordo in questo Capo per opere di pietà sono quel Salimbene, che fondò l' Eremo di Montale; quel Benno Giudice, che fondò il Monastero di Mirasole; e quel Alberico de' Liborj da Soghano, che somministrò mezzi per la fondazione del Priorato di Prodano.

Ma di questi ultimi fu già detto abbastanza ai §. 7 e 8 del Capo antecedente: e de' primi quattro cadrà meglio più larga narrazione al Secolo XIV, cui fecero avventuroso con più anni di vita, e col felice lor transito.

§. 7. *Della prodigiosa Immagine detta la Madonna di Rimini, che si venera in S. Marziale a Venezia.*

Ci sia permesso porre sotto questo stesso Capo, piuttosto che farne altro speciale, anche il paragrafo presente, tutto che tratti non di alcun Santo, ma della Regina di tutti Santi.

In Venezia nella Chiesa di S. Marziale, o altrimenti S. Marcelliano, è una Statua di Nostra Signora intagliata in legno, la quale sotto i titoli di *Madonna della Scuola*, *M. V. delle Grazie*, e *Madonna di Rimini*, da gran tempo è in somma venerazione per le grazie e per i favori continui, onde i fedeli vengono consolati. E tradizione è fra quelle genti, che poco innanzi al pontificato di Nicolò IV

(alcuni fissano anche l' anno 1286) un Pastorello del territorio di Rimini nelle lunghe ore concessegli d' ozio dall' arte sua, fosse per divozione, fosse per solo diletto, prendesse ad effigiare una Statuetta di Maria Vergine, intagliando un tronco, che a caso venutogli alle mani parvegli acconcissimo al fatto suo. Or mentre n' era a capo in tutte le parti, meno il volto, che per singolare prudenza tenne per ultimo, ecco che la domane con grave affanno dell' animo suo (dicono per opera del comun nemico) se la trovò tutta mal concia e guasta. Di che dolendosi molto, gli vennero avanti due putti offerentisi pronti a dar compimento al lavoro. Rise colui a quella profferta, tenendogli in conto da nulla. Ma perchè e il dì appresso e l' altro seguente vennegli ripetuto e il disconciarsi dell' opera e l' offerirsi de' garzonetti, i quali insistettero ancora nella domanda; preso da noja o da dolore, e quasi più perchè provassero la insufficienza loro di quello che credesseli buoni a riuscirvi, acconsentì, e cesse loro legno e scalpelli. Ma quelli in brevissim' ora con singolar maestria ebbero data forma regolare e maestosa all' Immagine benedetta. Per la qual cosa s' avvide allora quelli dover essere spiriti celesti; i quali per tali appalesatisi, gli fecero comandamento: andasse al Vescovo e al Rettore della città, e loro significasse, essere volontà della Vergine Madre, che quella Statua fosse posta in una barchetta, la quale dovesse lasciarsi in mare senza governo alla sola disposizione della provvidenza.

Ubbidì il Pastore; ed ottenuta fede più per la perfezion del lavoro che per le parole sue, il Vescovo col Clero prese a recare la Sacra Immagine alla Cattedrale. Ma quella divenuta allora sì pesante da essere immobile, fu conosciuto doversi dar fede al rustico anche nel resto della narrazione. Per la qual cosa recata agevolmente su di una barchetta in mare, questa galleggiando prese da se la direzion di Venezia. Allora più riminesi, entrati altri legni, la seguirono e vidella arrivare alla Veneta laguna, entrare il Porto di Malamocco, e fermarsi alla Chiesa di S. Marziale. Era sulla porta di quella un cieco, che mendicava assieme

a un figliuolo mutolo. Or dicono, che all' approdare della barchetta il mutolo sciogliesse la lingua invitando il padre perchè guardasse la Santa Immagine; e che questi rivoltosi guardò e vide. Al doppio miracolo sorpresa accorre tutta Venezia: e sopraggiunti i Riminesi narrano come e donde quella fosse venuta. Allora il Vescovo comandava che la barchetta tratta fosse alla Cattedrale: ma colà pure si rinova il miracolo avvenuto in Rimini, e si fa manifesto, essere volontà della Regina delle grazie di rimanere in quella Chiesa, dalla quale d' allora in poi prese ad operare prodigi e favori a quanti vi accorrono a venerarla.

A confortare la pietà de' fedeli mandarono i Veneziani supplicando a Papa Nicolò IV (coronato nel 1288) perchè arricchir volesse quel sacro luogo di apostoliche Indulgenze. Ma perchè da prima non furon creduti, Maria stessa comparve al Pontefice, il quale appresso, non solo uditi gli Ambasciatori, ma chiamato ed esaminato anche il rustico riminese, amplamente accordò le Indulgenze richieste.

Più tardi fu istituita in S. Marcelliano una Confraternita (colà detta *Scuola*, d' onde il nome all' Immagine), la quale per onorare viemmeglio la gran Madre di Dio, di tutta questa storia prodigiosa fece pubblica Relazione. Della quale si valse il P. Guglielmo Gumppenberg della Compagnia di Gesù nel suo *Atlas Marianus* pubblicato nel 1657 al n. VI del Libro secondo; ed ultimamente a p. 172, 487 della Versione italiana, ove il Traduttore pose un disegno dell' Imagine alquanto diverso da quello dell' Autor suo.

Le cose quasi stesse si leggono in altra stampa pubblicata senza anno e senza luogo, col titolo — *Notizia Storica della miracolosa Immagine di Maria Santissima delle Grazie che si venera nella Parrocchiale Chiesa di S. Marziale di Venezia*; ove è detto, il racconto essere tratto dagli antichi Cronisti, e dal noto Flaminio Corner che ne parlò nella Illustrazione delle Chiese Venete, e nell' Opera sulle Immagini di Maria più celebri della Città e dominio di Venezia; aggiungendo, che restano nella Chiesa stessa due pitture del Secolo XVI rappresentanti la Storia prodigiosa secondo l' esposto racconto.

Ora un esemplare di questa *Notizia* fu diretto dall' Uffizio di S. Marziale adì 16 luglio 1856 alla Curia Vescovile di Rimini unitamente ad una Immaginetta della Sacra Effigie (alquanto però diversa da quella dell' Atlante anzidetto) nel desiderio di avere di qua le notizie del fatto che autentiche fossero qui rimaste; essendo stato supposto se ne conservassero qui i relativi processi. Ma le memorie riminesi nulla hanno di proprio su questo particolare; mentre i più antichi de' nostri a parlarne non furono che l' Adimari, e il Clementini, che pubblicarono gli scritti loro nel 1616. E di questi il primo non citò autorità alcuna, nè documento; e il secondo a p. 494 finisce col dire espresso „ sicco- „ me più diffusamente si legge nella descrizione di questa „ SSma Immagine, mandata alle stampe dai Confrati della „ Scuola di S. Marciliano. „ E se a p. 493 ebbe detto che gli Angeli intimarono al Rustico di portarsi dal Vescovo „ che era Guido, il quale con la città litigava, come dal pro- „ cesso, dalla Storia del Carraro, e da quella del Ghirardacci „ si cava „ queste citazioni non riferiscono che alla persona di quel Vescovo e alla lite sua, della quale ci resta il processo o esame di testimoni, che vedi qui in App. n. CXXXVII. Nel quale nulla è detto di questa sacra Immagine, come nulla ho trovato nel Ghirardacci. Per la qual cosa l' unica autorità a cui si appoggi il Clementini parmi la descrizione dei Confrati di S. Marcelliano. Aggiungi che il Garulli nelle *Memorie sopra alcune Imagini ec.*, al racconto di questa cita l' Adimari, il Clementini, e la descrizione suddetta. Il Grandi poi nella Narrativa ultima della *Vita del Cristiano*, Vol. I, p. 57 cita il P. Rho, le Memorie della Compagnia di San Marcelliano, e l' Adimari: ma nulla di processo. Per ultimo il Garampi, a cui non restò chiuso alcun nostro Archivio, su questo fatto ha una Scheda contenente l' estratto di ciò che ne disse il Corner, dichiarando in fine: *Ita habet traditio, cujus tamen nullum vetus testimonium aut monumentum refertur.* Nè diversamente oggi il ch. Cav. Moroni nel Vol. XCI del *Dizion. Eccl.* p. 35, il quale parlando di questo fatto non ebbe ad appoggiarlo che alla tradizione.

Capo V. Ecclesiastici Riminesi distinti per dignita' e per scienze

Ommessi i vari Vescovi nostri, che vedemmo tratti dal seno del Capitolo, e che per ciò molto probabilmente possiam credere anche riminesi di patria, darem posto in questo Capo ai seguenti; sebbene non per tutti sia eguale certezza a dirli nostri.

Guelfo de' Belmonti, Vescovo di Forlimpopoli, almeno dal 1202 al 1213. Vedi qui sopra a pag. 283 il §. 2, e in App. i n. I, II. L'Ughelli lo dice riminese: ma il Vecchiazzani, P. 1, p. 150, lo dice nato in Forlimpopoli.

Monaldo. In Fossombrone, come abbiamo veduto, sedè Vescovo dal 1217 al 1230 Monaldo antecessore di S. Alebrando. Il Grandi nella Narrativa XII parlando di questo Santo dice che Monaldo fu cittadino Ariminese; mentre lo ebbe poi per defunto nel 1124. Vero è che a p. 11 abbiam visto un Ramberto di Monaldo riminese nel 1206; e sì pure a p. 130 abbiam visto un Martino Monaldi Sindaco del Comune nel 1278; come abbiam visto de' Monaldi possessori di terreni presso Saludeccio in pergamena della Gambalunga scritta a' 28 aprile 1243. E il Belmonti a p. 236 della *Genealogia* reca de' Monaldi da Verucchio passati a Rimini nel 1180. Ma abbiam anche visto nel Documento n. LXXXXVI del Volume antecedente (anno 1200) un Ramberto Monaldi Signore nel Pesarese. Sicchè per aver de' Monaldi in Rimini non so se basti a poter dir Riminese il Vescovo Monaldo, il quale potè essere non solo di altro luogo, ma anche di tutt' altro Casato.

Fra Giovanni da Rimini Vescovo del Montefeltro. L'Ughelli annovera un Giovanni Vescovo di quella Sede all'anno 1218. Ma il nostro Grandi a p. 461 del Vol. II, *Vita del Cristiano*, dice che Fra Giovanni da Rimini Teologo fu fatto Vescovo del Montefeltro nel 1224. Finora non ho scontrato alcun Documento che lo confermi.

Ricciardello dalle Caminate Vescovo di Forlì nel 1225.

Ciò è asserito da Mr Villani. Ma egli era Vescovo da più anni innanzi; conciossiachè nella *Genealogia Belmonti*, a p. 182 è recata una memoria di Francesco Rambottini, il quale trassela da una Cronaca di Forlì: che cioè *del* 1221 *fu eletto Capitano del Popolo di Forlì Messer Ricciardello Signore di Castelnuovo da Rimino, huomo valoroso e molto pratico nell' esercitio militare, parente del nostro Vescovo Messer Ricciardello.*

Anche l' Ughelli lo porta nella Serie de' Vescovi Forlivesi sull' autorità del Clementini, collocandolo poi tra Alberto fatto Vescovo nel 1221, ed Enrico fatto Vescovo nel 1237.

Severino Canonico di Rimini poi Vescovo di Jesi, almeno dal 1230 al 1237. L' Ughelli nella Serie dei Vescovi Jesini pose costui al 1237 per la sola memoria che n' ebbe da una lapide posta sopra la porta di quella Cattedrale, che diceva

A. D. MCCXXXVII. tempore D.
Gregorii Papæ, Dni Friderici Imperatoris et Dni Severini Episcopi Aesini
Mag. Georgius Decumo Civis Aesinus, Fec.
hoc opus

Ma in una carta dell' Archivio Capitolare d' Ancona scritta a' 14 dicembre 1230 il Garampi trovò ricordato *Severinus Eps Hesinus*. Ecco adunque il nome di quel Vescovo di Jesi, il quale, secondo il Documento che rechiamo in App. n. LXVI, nel 1232 avea lite con certi conjugi riminesi, i quali ebber fatto ricorso al Pontefice contro di lui, perchè mentre era Canonico di Rimini gli ebbero venduti certi terreni sotto la metà del giusto prezzo. Per la qual cosa il Pontefice con quella lettera a' 16 luglio commise la cognizione della causa all' Eletto ed al Preposto del Montefeltro, non che all' Abbate di S. Giuliano; la Sentenza de' quali non ci è pervenuta.

Questi sarà quel *Severino* che troviamo fra i nostri Canonici nel Documento in App. n. XI del 24 marzo 1206; ma non oseremo asserire se anche riminese di patria. Credo

inoltre sia il medesimo che il nostro Mr Villani appellò *Esino*; il quale, secondo lui, da Canonico di Rimini fatto fu Vescovo del Montefeltro; dicendo d' averne tratto il ricordo da una lettera di Papa Gregorio IX del 1234 colla quale delegava all' Abbate di S. Anastasio della Diocesi Feretrana la cognizione di certa lite che quel Vescovo avea con certi tali del Contado di Rimini.

Fra Ugolino Domenicano. A p. 290 291 fu detto come l' Echard ricordi fra gli Scrittori dell' Ordine di S. Domenico un Ugolino da Rimini; aggiungendo che trasse tal nome dalla patria, della quale inoltre fu Vescovo. E se colà fu provata falsa questa seconda asserzione, non esclude che non possa esser vera la prima. Per la qual cosa ci corre obbligo di portare in questo Capo, almeno per autorità dell' Echard, questo Religioso come concittadino e scrittore meritevole di menzione; al quale vengono attribuite le seguenti opere, senza poter additare però dove si conservino, e da chi vedute.

Summa theologica brevis.
Compendium sacrorum canonum.
Sermones de tempore per annum.

Lamberto o *Ramberto* de' Malatesti, Canonico Lingonense (oggi di *Langres*), Arciprete di S. Paola, Cappellano del Papa, fu nominato al Vescovado di Sinigallia, che non accettò, poi alla Sede di Ravenna, ma non ne ottenne l' approvazione Apostolica. Di lui fu detto a p. 275 ove dei Malatesti.

Gozio de' Battagli Cardinale. Più d' ogni altro andò avanti per dottrina e per dignità quel Gozio, che nel Secolo appresso decorato fu della *Sacra Porpora*; il quale circa il 1294, secondo la Cronaca Pragense di Francesco, ma circa il 1301 secondo il Bzovio, fu invitato da Venceslao II Re di Boemia per riformare le leggi del Regno, e per ristaurare lo Studio generale di Praga, siccome quegli che dottissimo era nel giure Civile e Canonico. Ma di questo celeberrimo Porporato starà meglio più largo Commentario nel Secolo XIV.

Guido Vernana, dell' Ordine de' Predicatori di S. Domenico. Anche di questo Religioso, del quale ci restano due Trattati, l' uno *De Potestate Summi Pontificis*, l' altro *De reprobatione Monarchiæ compositæ a Dante Alighierio*, pubblicati in Bologna nel 1746, sarà più opportuno tener discorso al Secolo XIV, nel quale restano di lui più espressi ricordi. Qui basti dire che in Atto del 10 maggio 1293, nel Codice Pandolfesco, fra i possessori adjacenti a certo terreno posto *in curia Veruculi* v' ha un *Guido Vernanus*. Se costui non fu un omonimo, potremo dire che il suo ingresso alla Religione fosse posteriore a quell' anno. *Vergnano* è un luogo della Diocesi riminese nella Pieve di S. Paola di Roncofreddo, come hai visto a p. 332.

Gregorio da Rimino. Anche questo celebre Dottore Agostiniano ebbe i natali nel Secolo XIII. Ma poichè fiorì nel Secolo appresso, e morì nel novembre 1358, avrà menzione opportuna nel seguente Volume.

APPENDICE

DI DOCUMENTI

DICHIARAZIONE

)breviature più frequenti usate negli Atti di questa Appendice

ıbbis, Abbi, *etc.*	Abbas, Abbatis, Abbati, *etc.*
ɜ, aīab; *etc.*	anima, animæ, animabus, *etc.*
, Albto, *etc.*,	Albertus, Alberto, *etc.*
	aliqua, aliquis
	altera
	arbitratus
	Amen
, Bārdi, *etc.*	Berardus, Berardi, *etc.*
Bōis, Bōn	Bononiæ, Bononiensis
	Bonifatius
ōa, bōi, *etc.*	bonus, bona, boni, *etc.*
	causa
ā	citadinanciam
	clerico
;ois, Coi, *etc.*	Comune, Comunis, Comuni *etc.*
	coeternæ
Cōitat', *etc.*	Comitatus
i	contractum
	corporale
, cōtinēt	continetur, continent
	curriculo
, cui', cu'dā	contra, cum, cujus, cujusdam
dāpnūm,	damna, damnum
]ca, dci, *etc.*	dictus, dicta, dicti,
	Dei
ɔo, dnus	domini, domino, *etc.*
m	dominationem
	dominicæ
	domus
	dicitur
ēent, ert, *etc.*	est, esse, essent, erunt, *etc.*
	eapropter
eclia	ecclesia
dē	ejus, ejusdem
	episcopatus
ɔus, epi, *etc.*	episcopus, episcopi, *etc.*
	epistola

eqtes	equites
excitus	exercitus
ext', exeūte	exeunte
face'	facere
fcā, fci, fcū	facta, facti, factum
fōtia	fortia
fr, fri, frm	frater, fratri, fratrum
fuērt	fuerunt
fūit, fūint	fuerit, fuerint
Ghibt', Ghībtus	Ghibertus
Glbtl	Giberti
gūalit	generaliter
grā	gratia
h', *o* h	hæc, hoc
hīc in'	hinc inde
hītandū	habitandum
hoīes, hōib;, hōis, hoium	homines, hominibus, hominis,
hr, hrdes, hrb;	heredes, heredibus
hr, hre, habe', hri, ht, hāt	habere, haberi, habet, habeat
iādca	jamdicta
īgss	ingressibus
ī īt', it'	in, inter, item
inpio	imperio
inppoitū	in propositum
instra	infrascripta, instrumenta
int', intūte	intrante
iōq	ideoque
īpator, īpatoris, *etc.*	imperator, imperatoris *etc.*
īppm, inppm, in pp	in perpetuum
Johes, Johs	Johannes
libi, libis	liberi, liberis
Māin', Mātin'	Marinus, Martinus
millo	millesimo
mse, msis	mense, mensis
m, mōis	modo, modis
n nō	non
noīe, nōe	nomine
nra, nri, nrū, nrm	nostra, nostri, nostrum
ōrate	numerate
nc	nunc

obioe	oblatione
oia, oes, os, oi, oib;, oiu	omnia. omnes, omni, omnibus. *etc.*
p	per, præ, pro, *anche in composizione.*
pā, psa	persona
pās, pāti	pars, parti
pats	patris
pbr, pbro	presbiter, presbitero
pbui	prebui
pces	preces
pdca, pdci *etc.*	prædicta, prædicti
pdii	prædii
pfata, pt	præfata, præter
pfca	perfecta
pliu	plurium
pmisit, pmittim', *etc.*	promisit, promittimus, *etc.*
pmissiõe	permissione
pmo	primo
pna, pãsiõis	pœna, pensionis
pnoiate, pnoiato, *etc.*	prenominatæ, *etc.*
poss	possessiones
pot'	potestas
ppa, pia, ppo, po, ppriis	propria, proprio, propriis
ppe	prope
ppliensis	populiensis
ppost', ppoit',	præpositus
ppt', ppea, pterea	propter, propterea
pptuo	perpetuo
psens, psentia, psentib;	præsens, præsentia, præsentibus
pstito	præstito
ptio	pretio
q, q; qd, qs, qb; qsqs	quae, quod, quis, quas, quibus, quisquis
qbscuq;	quibuscumque
qcqd	quicquid
qde, qndã	quidem, quondam
qncuq; qñ	quandocumque, quando
qquenniis	quinquenniis
qsi	quasi
Rabt', Rapti	Rambertus, Ramperti
rau	Ravennæ
reb;, re	rebus, rem

s ;	sed , scilicet
sacm , sacmtū , sacrāta	sacramentum , sacramenta
salt'	salutem
scā , scī , *etc.*	sancta , sancti , *etc.*
scō , scdo , scus , scdm	secundo , secundus , secundum
sēp'	semper
si'	sibi
silr	similiter
spalit'	specialiter
ss	scripsi
st ; stūt	suot
sta , stra , sti , *etc.*	suprascripta , suprascripti
supl'	superius
suplt', supl	supralegitur
tab'	tabellio
tāq ; tam', tn	tamquam , tamen
tpr , tprb , tpib ; tepib'	tempore , temporibus
teneāt'	teneantur
tm, tminū, tmīno *etc.*	terminum, termino *etc.*
tra , tre , tris	terra , terræ, terris
ttio	tertio
tt , ttes	testes
tc	tunc
Ubti , Vbti	Uberti
ūcūq;	ubicumque
ūbo	verbo
ūo , ū	vero , verum
uob; , uob'	vobis
ūr , ūra . ūri	vester, vestra, vestri
vt	videlicet
Xi	Christi

N. I. *Concessione di Benno Preposto in favore dei Canonici.*

Anno 1201. Luglio 6.

In nom. coelre sumeq; Deitatis Xi aduēt' annorum cruclo Millo Ducentesimo. pmo. et tepib; Innocēcii PP. nullo ipatore regnante. die. vj. intīto mse Julii. Indic. quarta Anim. Benn' pmissiōe diuina ppost' Arimin. consules necessitatib; frm suorum canoicorum. et ēqm bon' pastor eis puidens po motu et spontanea uoluntate concessit medietate ōiū decimacionū qs Arimin canoica peipiebat et peeptura erat de oīb; ecclīs suis que st in epatu Arimin. et dedit eis licenciā. et potestatē stis canoicis peipiendi designatas decimas. et earum possessionē uel qsi possessione sua auctoritate apprehendere. et insup Vgonē Archipbrm sci Cassiani in appenino dedit pdictis canonicis inuestiturē ut eis corpalē possessione uel qsi traderet et ut hec concessio ppetua firmitate optineret pmisit mo- modo' Benn' ppositus per se et suos successores eā ratā et firmā tenere nec cont' eā ulla occasione uenire sub pna vni' lib. auri. et pēa soluta dicta concessio ppetuo firma pmaneat. Facta est aut' dicta concessio i claustro Canoicorum. In presentia dōi Walfonis populiesis epi. et dicti archipbri uest. et aimonis capellani designati epi. et Johis causidici populiesis. et Benedicti utici. Albti. Zapparini. Pet'. Raptti. et aliorum plū.

☩ ego ugo ariminesis ecclesie ēps. ss.

☩ Ego Benus dicte eccle ppōitus uolēs hūc cōnretū ratū et firmu in ppetuu hri pā subscriono ōia supradicta firmaui.

☩ Ego magist Octo el'd eccliē archidiaē. huic cōcessioni subscripsi.

☩ Ego Martinus Arimin notari' hāc concessionē scripsi. et interfui qū dīs Vgo Arimin ēps psente pbro Rainerio el' capellano. et Johe ipi' clico. pito ugōe. Johe gābitta. et Arminello. subscripsit pā manu. et huic cōctui consensū. et assensum pbuit.

Tratto dall' Originale nell' Archivio Capitolare di Rimini n. XLII, notandosi le firme essere di mani diverse.

N. II. *Pietro Can. di Forlimpopoli dà esecuzione ad una Sentenza del suo Vescovo Giudice Delegato in una causa tra il Vescovo di Rimini e il Monast. di S. Gregorio in Conca.*

Anno 1202. Febr. 23.

In nõie coeterne sũmeq; deitatis Xi aduent'. annorum curiculo Millo . Ducentesi' soo..... PP. Nullo impatore regnante. Die sexto exeunte mense februarii. Indict. quinta. Arimini.

Quoniam iudicis spectat sententiam p se uel p alios executioni mandare. Idcirco pbr petrus populiensis canonic' mandato Dñi Wualfonis ei'dem eccle epi. qui a sũmo pontifice in causa que uertebat' inter dñm Vgonem arimin epm ex una parte nom sui epãtus. et abbatem sci gregorii nõie sui monasterii ex alta fuit delegat'. dictum dominum Vgonẽ arimin epm. et Martinum sci Iohis euangeliste rectorẽ. in designata causa auctorẽ constitutũ. juxta tenore sententie quam dict' dnus ẽps ppliensis tulit. in possessionẽ sci andree arimi uel tenuta induxit. et corpalit' omiũ que pfata eccla ht' predicto dño epo et ipius auctori tradidit. TT. ad hoc spãliter uocati fuerunt. dns bennus arimin prepositus. pbr lanfrancus. pbr andreas. Magister andreas leuita. Vmbertinus. Iohes ei'de eccle canonici. Parisi' corsablini. Errc comitis. petrin' nepos dñi predicti populiensis. Pbr petrus ei'dẽ eccle sci andree. et multi alii. Eodem die presentib; dictis Errone. parisio corsablini. petrino. predictus pbr petrus canonic' ppliensis. prout sibi a dño Wualfone populiensi epo fuit iniũctũ tenutã vel possessionẽ monasterii sci Gregorii ariminen. et eccle morzani et eccle sci Angli que parũ distat ab eode castro. et cu'dã pdii qd nõ multu distat ab eode monasterio pro exstimatiõe seruitiorum que dno ẽpo fuert' retenta. Martino actori arimin epãtus dedit. et in prescriptas possessiones uel quasi possessiones eum induxit;.

Ego martin' arimin' notari' vidi omia predicta . et mandato predicti pbri petri in publicam formã redegi . ;

Ego marchisi' dãi regis henrici not. et cois ari scriba public' hauteticũ hui' exepli uidi. et legi . in quo sic continebat' ut in hoc leg'exẽplo. nil plus uel min' quod sensum mutet. et hoc exẽplũ manu mea scripsi ;

Ego fusscolus. arim notari'. hoc exẽplum cũ autentico cũ ugolino tab. adscultaui et manu mea subss.

Ego Ugolinus di grã Arim not. h' exẽplũ cũ autẽtico cũ fuscolo tabb. adscultaui . et manu mea subss.

Da Copia autentica del Sec. XIII nell' Arch. stesso, n. XLIII.

N. III. *Obbligazioni giurate dagli Urbinati nel porsi sotto la protezione e difesa de' Riminesi*

Anno 1202. Ottobre 19.

In noie dni Am. Nos ciues Vrbini Pmittim' dare ōi anno Arimi-nensib; duo Pallia. et faco' collectā p cōitatū Vrbini qui ūc st ori district'. uel in antea ert. et medietate coi Arim dare quoties-cūq; et qñcūq; cōe ciuitatis Arim. fecerit collectā p suum cōitatu. et Si' placuit. et bis i ano dare. XL. eqles. et C. sagittaios uel cōe nre Ciuit. si Arimin' placuerit in hostem ad stādu cu exercitu Arim. p. VIII. dies oib; expesis Ciuium Vrbini. suo pficuo et dāpno. et si Arim' uellet eos stare ultra. VIII. dies stare debeant. s; expesis hōiom Arim. ūrūq; Arimin' volūint a flumine Metari usq; ad Sauium. et a mari usq; ad alpes. et ōmes Arimin' eē saluos et securos sicuti ciues Vrbini pr totā ciuit Vrbin. et ei' fōtiam atq; districtū. et annuali quietūq; fūit potestas uel rectōes i ciuit Vrbini debeant iurare ōia pcepta q. et qnāta pot uel rectoes Arimin oi uel eis fecerit. Et isup i psenti pmittūt dare Arimin. CCCC. lib rau. et ad terminū uel tminos q. cum parisio ciue Vrbini constituerit. Nolum' aut' qnod Arimineses teneāt' nob' adiuuare donec cū Cesenatib; guerā habuerit nisi de eor' fūit uolutate uel bnplacito. et inimicos Arim p inimicis tenere. et amicos pro amicis. et Guera ceipe' et finire. et pacem face' et treguam et tene' ad uolūtate Arim pmittim'. Hec oia pmittim'. et sacmto firmabim' et firma tene' et obseruare ppetuo. Et sep i capite singli decennii renouāi sacmta a. XIIII. an. usq; ad. LXX. Ideo Vrbinates pmittut Arimin. oia stra obseruare quia Arimineses reciput Ciuitate Vrbini i suam ptectoem et defensioem. et pot uel rectōes qui p tpr fuerint in Arim. teneatur ciues Vrbini. et hoies ei' district' rege' et guidare et i suo bono statu tene'. et hoies plce ciuit Vrbini sint salui et sani i Arim et ei' districtu sicuti alii hōies ori district' uel ori coitat.

Die. XIII. Exeūte Octub. Apud ciuit Vrbini. Actū i domū dni epi. Presctib; ipo dno epo Rainerio. Stafalino. Vrbinello. Petro tahione. Albto Rodulfini. et multis aliis de Vrbin. De Arimin. Iacobo Galgani, Baldinitto iudice. Aliotto. Indict. V. Millo. cc. xcdo. iprib; Innocetii Pap. Nullo Impātor regnante.

Ego Bēnus Pet' tabl'. impial' aut' Iudex et not. hac comple-ui ut in ptocoll' stri Petri tab' pats mei inueni. Nichil i fraudem

addes uel diminues. data mihi licecia p dnm Deutesalue Capllm tc pot. Arim. ea taq; pia explendi. et ut ea expleta eamdem haat auctoitatem. quam si ab eode Petro tabi' expleta fuissent haberent

Tratto dal fol. 2. del Liber Instrumentorum Comunis Arim., *cominciato a compilarsi nel* 1230, *ora unito al Cod. Pandolfesco in Gambalunga. Fu pubblicato dal Clementini Vol. I. p.* 333.

N. IV. *Locazione delle Porte di S. Donato e S. Pietro, ec. fatta da Papa Innocenzo III alla Chiesa Riminese.*

Anno 1204. Aprile 8.

Innocentius Epus Seruus Seruor. Dei. Venture Ariminen. Epo ejusque successoribus canonice substituendis in perpetuum.

Ex commisso nobis Apostolatus officio etc. Salvo in omnibus iure ac reverentia Romane Eccle. Eidem et Ariminen. Eccle locamus portam S. Donati que vocatur S. Andree. Totam in integrū medietatē de porta gallica que vocatur S. Petri. Porticum (1) totum integrum per quod pergitur ad mare. et porticum unde ingressus est ad Episcopium. Medietatem totam ex integro ripe litoris maris. cum medietate de districtu suo. que ad ripas litoris pertinet. siue de Iudeis siue de Xpianis. Veru etiam et litus maris a flumicello decurrens usque ad fluvium qui vocatur Maricula. De predictis autem rebus iuris sce Romane Ecclesie quas prefata Ariminen Eccla detinet. tu et Successores tui pro pensione libram unam puri argenti nobis nostrisq; Successoribus annis singulis persoluetis. Ad hec predecess. nostrorum vestigus inherentes. sicut ab eis sancitum est. ita et nos mansuro in perpetuum decreto sancimus. ut Ariminen Ecca nulli alii Metropoli nisi tantū S. Romane et Aplice Ecce sit subiecta. ipsiusque Antistes tantum a Romano Pontifice omni tempore consecretur. Plebem vero sci Paterniani cum decimis et ceteris suis pertinentiis et cum aliis que beati Petri pariter iuris existunt in fundo arginario sub annuo censu viginti quatuor denariorum Lucen. nobis nostrisq; successoribus annualiter persoluendo tibi et successoribus tuis committimus et pulis scripti pagina confirmamus. Preterea sententiam etc. Dat Laterani per manum Iohis S. Romane Ec-

(1) *Forse* Porticum. *Vedi il nostro Vol. antecedente p.* 372.

clesie Subdiaconi et Notarii VI Idus Aprilis Indictione VII. Incarnationis Dnice anno MCC. IIII. Pontûs vero Dni Innocentii PP III anno septimo

Dalle Schede Garampi, tratta Ex Regesto litterarum Anni VII Innocentii PP. III, Ep. 39. *Nell' Archivio della Cattedrale v' è copia autentica fatta nel* 1580, *segnata n. XLVII.*

N. V. *Concordia tra Madio Podestà di Rimini e Bonifazio Pod. di Cesena nella questione dei confini territoriali.*

Anno 1205. Maggio 21.

In noie Xi. Apud butrium. Tal' concõdia ẽ int' dõm Mad Ara Pot. pro sua ciuitate et coi. Et Boifat' Pot. Cesen. silr pro sua ciuit' et coi. silicet de discodia que e int' eos de cõtatu seu districtu uel finib; int' Arim. et Ces. que ita debet cognosci. quod debeat eligi duo a qualibet pãte qui debeãt iurare bõa fide sine õi fraudo eã discõdiã finire et tminos iponere. Et i eo i quo fuint concõdes. uel tres eorum de stra discõdia ita teneãt' pnuare et possit etiam altã pãte absente uel alterutro eorum et pãtes hic in obseruae. Et si i aliquo uel aliquib; fuint discõdes de pfata lite et discodia cõtat' Arim seu finiũ. teneãt' decúrere ad arbitrium pot. Bonõie. qui debeat cognosce' et pnũtiae et determinae et tminos inpone' de eade disscodia ad suu arbitrium et pceptu i õib; et per oia. et possit etiam altã pãte absente. et ad cetu tminu. Et potestas (*sic*) debeat iurare et pmittere et faco' iurare hões ciuitatũ et coitatuu. de obseruãdo arbitrio seu laudib; a stris pferendis. Et isup' stri arbitri teneatur concõdari hic ad X dies bõa fide sine õi fraude. et si ifra pfatos dies ũ fuint concõdes. sequeti die uel ltio debeãt eripere iter eũdi bonõiã et i pot. bonõie compmitte' ut dcm e. Et pot. teneãt' satisdare eide pot. bõie de obseruando ei' arbitrio pignb; et sẽmtis ad suã uolũtate pro utraq; ciuit. Et facta securitate pot. bonõie ut pdixim' ad suã uolũtate. obsides et captiui utriusq; pãtis hoium Ceseno restituãtur Ces. Verũ postquã utrũq; consiliũ iuraũit pfatarum ciuitatũ Restituãtur obsides et captiui utriusque patis hom Ces. amicis suis de Arim. qui teneat eos sub fideiussiõe pro Cõi Arim. Et boa fide dabt pot. operam, et nuntii utriusq; ciuit et os qui iurauerunt. quod pdictus pot boie recipiet diffiniedam

dictā discordiā. Et face' teneāt' Pol et ōs hōies qui iurāmt. quod ōs hoies cuiuslibet ciuitatis et coitatus. iurabt ut supli. et qd dabt operam et fatiet ut dca hs coitat' finiat'. et quod obseruabt arbitrium quod tullerint arbitri ab utraq; ciuit electi uel maior pars eorum. uel quod tullert pot bonore. si ad ipm deuenī fuit. de discordia que apparūit int' arbitros .si concōdari ñ possent de stra lite. Verū si concodes fuīnt electi arbitri utriusq; pāte uel maior pars eorum. et pnūciaūint et determinaūint i continenti pot. Arim. et Arimin. teneātur restituo' obsides et captiuos utriusq; partis Ces. sine ōi calūnia. Et si pot. recipere nollet uel ñ posset. teneātur pot. et iuratores et arbitri stri compmitte' i unū leale hoiem quē pot. hoie uel consiliū eis dedet. et ipse debeat cognore et pnuntiare. ut pot ipse debet. et facta i ipsum satisfactioe. obsides et captiui utriusq; patis Ces. restituant'. ut supd dictu ē. Et h' oia stra sacmta in singulis capitul' debeāt iurari hic in' a pot. et hoib; utriusq; ciuit; et consiliu ut supd dctū est. Possit etiam termini uolūtate paliū et arbitrorum prōgari. Saluis pactis. retroib; Cesen. et lozani sup' poss. siluarum et aliarum poss. iter eos fcis. in cuiusq; coitatu puenerit. Preterea definiant et definiri fatiēt ōs hoies suarum ciuitatu et coitatū et hoa fide (*quae*) nidebūt' utiles et expediri ad pace et finē obseruandā in hūc modū.

Nos Cesenates ōes pmittim'. iuram' atq; diffinim' seu ppluo renūtiam' pro nob' et pro oib; hōib; nri cōis et district'. et pro oib; de nra pāte. sine pro cōi sine pro diuiso. nob' Arim. accipientib; pro uobis et ūro cōi. et pro ōib: hoib; ūri cōitat et district us et pro oib; de ura pāte sine pro cōi sine pro diuiso. Et spaliter dno Madio Ari pot. suisq; filiis et hrb; et ōib; suis. scilicet pmittim'. iuram' atq; diffinim'. seu ppluo renūtiam' . et partū de ñ petendo facim'. et trāssigim' et iuram'. oia dāpna incdia. homicidia. iniurias· predas. rapinas. inuasiōes. et actiōes tā ciuiles q criminales. ex maleficiis descendentes. et gñalit ōia maleficia. data. illata. seu comissa. uel fca i ciuit Ces. uel ext' occasione guere. uel occasioe adiutorii dati a uob' uel ab hoib; uri districtus uel ab ōib; hoib; de urā. nob' uel hoib; uri district'. uel hoib; de nra pāte pro cōi uel diuiso. Et ppetua pacē et finē tene' et obseruāo pmittim'. Ita quod deinceps nullā litē nullamq; controversiā. in iudicio uel ext' facturi crim'. neq; per nos neq; per heredes uel success ūros. neq; per aliq snbmissā uel submittendā quouis ingenio personā. nec adcūdo iudicē ñ supplicādo principib;

sed quod i psentiarum uob; facim'. cū ūris hrb; et success uob' urisq; hrb; et success. et oīb; uri district' et ure pātis imppm ratū et firmū habebim'. sub pēa Mill' mācarum argeti. uob' per stipulatiōem pmissa a nob'. et soluta maneāt firma. Quā firō et pmiss et ōia stra Dūs Bōifati' Ces. pot. una (*cum*) sindico ei'dē ciuit Zenōe noie i eccla sci Johis batisste i coi et gñali conscilio Ces. una cū ipso conscilio. fecert et confirmauert. et pmisert noie cois ces. et fūr Cassotto Sindico Arim. recipieti noie cois Arim. et noie oium strorum ut dcm ē. sub iādca pēa. et soluta maneat. firma. Acta fuer h' ōia i stra eccla et conscilio et coroborata ota stra. in istorum testiū psentia. si icet dni Oradini iudicis. et Baldineti iudicis. Labti cōis Cesene iudicis. Petri turricsis. Leonadi iudicis. Geuasi do ranuto. Thomasini. Garatōis. Petri rigize. Sarazeni yrontini. et aliorum. Anno dāi. M. CC. qnto. iprib; Innoce' PP. nullo Impatōe reg. die. xi. ext Madio. Indict. VIII. Arim. (*dovea dire* Ces.)

Et uersa uice Nos Arim. os tā de ciuit quā etiam de cōitatu. et districtu. pmittim' iuram' alq; difinim' seu pptuo renuntiam' pro nob' et pro oib; hoib; nri cois. et district'. et pro oib; de nra parte. siue pro coi siue pro diuiso. Vob' Ces accipiētib, pro uob; et pro uro coi et pro ōib; hōib; uri cōitatus. et pro oib; de ura pāte siue pro cōi siue pro diviso. silicet pmittim'. iuram'. alq; difinim' seu pptuo renuntiam' et pactū de ñ petendo facim'. et trassim' et iuram'. ōia dāpna. ĩcedia. homicidia. iniurias. pdas. rapinas. inuasiocs. et actiōes tā ciuiles q criminales. ex malefitiis descedentes. Et gnalit' ota malefitia data illata seu comissa uel fcā occasioe guere iter Ces. habite uel occass guere it' Arim. et Ces. postea habite. uel occass adiutorii ab aliq uel aliquib; de aris alicui uel aliquib; de ūris dati a nob' uel ab hoib; nri district'. uel ab hoib; de nra pāte. uob uel hoib; uri district'. uel hoib; de ura pāte. pro coi uel diuiso hoib; utriusq; Ces. (*dovrà dir* partis Ces.) Demittim' ĩppm. Et fine et pptua uob' tene' et observare pmittim'. ita quod deiceps nulla lite nullaq; controuersia in iudicio uel ext' facturi erim'. neq; per nos neq; etc. *come sopra fino alla voce* firma.

Quā finē et pmiss. et ōia stra dūs Madi. Ari. pot. una cū sindico eiusdem ciuit Cassotto nōie. i eccla sce Collūbe. et i coi et gñali conscilio Arim. una cū ipō conscilio. fecert et confirmauert. et promisert noie cois. et iurauer'. Zenoi sindico Cess. recipieti noie cois Cesene. et noie oium strorum. ut dcm e sub iādca

pña. et soluta maneant õia stra firma. Acta et h' ī pfata Eccla sce Colũbe et conscilio Arim ı istorum testiũ psentia. silicel. Leonadi iudicis. Petri turriensis. Rugoli lab'. Albert peregrini Riccardolli. Maurini. Albti calc. Willmiriq. atq; sineguere. Ann dni. M. CC. qnto tprib; Innocẽtii pape nullo Impatore regnante die. x. ext. Madi Indict. VIII. Arim.

Ego fuscolus. Arı. notari'. õib; ıterfui et ss. stris

Tratta dal Liber Instrumentorum Comunis Arim. *f.* 10, *unito al Codice Pandolfesco in Gambalunga. Fu pubblicata dal Clementini Vol. I, p.* 339. *e dal Savioli,* Annali di Bologna T. IV, p. 267.

N. VI. *Compromesso fatto da Madio Podestà di Rimini e Bonifazio Pod. di Cesena in Uberto Vicesconte Pod. di Bologna sulla questione dei confini territoriali.*

Anno 1205. Giugno 6.

Anno a nat. dni nri ihũ Xi. M. CC. qnto. Indict. Octaua. die lune. VI. msis Junii. Rõn. palatii sala cõis. In psentia cõitis Vgolini de palatio, dni Albti siccamelice iudicis dni Vbti uic. pot. bonon. Gibti de maluolto consulis iustitie. dni Guidois baratern doctoris legũ. Jacobi patui iudicis. Guidois de aquis. Andaloc. Gibti rubei. bononiesiũ. Frixegi de stagno. fuscoli not. Arminesiũ. Pagani Johis canis. Clemtis Matini Andreole. Peppi aluerii. Opizois de Cesena. Guidóis Romaldi. Iohis de sca Maria ī tribo. et aliorum rogatorum testiũ. Dns Maius Arim. pot. pro coi Arimn. et dns Bonifatius de erro. pot Cesene. pro cõi Cesene compromittetes ı dnum Vbtu uicecoite pot bononie int' se uicissi pmiserl attede' et obseruae. et qsqs eorum coe suo ciuit faco' attede' et obseruae. Iotu hoc quod dnus Vbtus uicecomes bon pot. statuet. ordinabit. arbitrũs fũit. dixerit atq; laudaũit. de õi lite suo discodia que e iter coe utriusq; ciuit. silicel. Arimin. et Cesene. uel Corã eo mouebit'. de coitatu districtu. et finib; et tminis ponendis. ratiõe uel usu uel lege uel ad suã uolũtate et arbitrium scdm tonorẽ cãtularum concõdie iter illas ciuitates fearum per man' fuscoli et Gratiani notariorum. Alioqn. mille marchas argeti nõie põe iter se adinicẽ pmisert. et pna soluta totũ quod fecerit. statuerit. laudauit. dixerit. ordinaũit. et arbitrus fũit. firmũ sit. stabile. et ıcoruptũ. Eode m. dns Maius. Pot. Arim.

pro cõi pmisit Zenõi sindico cois Cesene. et dns Bõifati' Pol. Cesene pro coi sue ciuit eode m pmisit Casotto sindico uniuersitatis Arim. stipulatib; pro suis coib; Et Casott' sindicus uniuersitatis Arim pro ipo coi pmisit stro dno Bonifatio pol. Cesene stipulati. et recipieti obbligatiõem uice. et noie cois Cesene et Zenoni sindico cois Cesene. stipulãti pro coi et nõie cois Cesen. et q conuerso. Zeno sindic' cois Cesene ut sindic'. pro coi Cesene. pmisit dno Maio. Pol. Arim. stipulati noie cois Arim. et Casotto sindico eiusde uniuersitatis Arim. stipulati pro coi. totu hoc qd dns Vbtus uic. bon. pot. dixerit. statuerit. ordinauit. laudauit. et arbitrus fuit. de oi lite siue discodia q e iter coe utriusq; ciuit. s. Arim. et Cesene. uel cora eo monebit' de coitatu. districtu. et finib; et tminis ponedis. ratioe uel usu. uel lege. uel ad suã uolutate. et arbitriũ scdm tenorẽ cart. istarum concodie iter illas ciuit. fce. attende'. et obseruae. Alioqn. nõie põe. istras mille mãchas argeti iter se ad uice pmisert. qua soluta. totũ q dixerit. laudauit. ordinauit. arbitratus fuit firmu sit stabile et icorruptũ. siue alta pte absente siue alterut' h' feceit. quod face' possit dns Vbtus scdum quod continet' i cartis concodie istre. et ibi actũ fuit expresse. Pterea dns Manus pol. Arim. et Casott' strus sindic' dce uniuersitatis Arim. pro coi Arim. et dns Bonifati' de erro pol. Cesene. et Zeno sindic' illi' cois. pro cõi ipstus ciuit. Cesene. in dnm Vbtum uic. pot. bõn compromittẽtes. de oi lito et discodia que è iter iãdca coia utriusq; ciuit. Arim. et Cesene. uel corã eo monebit' de coitatu. districtu. et finib; et tminis ponendis scdum tenore concodie iter illas ciuit uel istas potestates earum pro coi ipsarum ciuit facte. pmisert ipsi duo Vbto uic. pot. bon. totu quod ipse m dixerit. laudauerit. statuerit. ordinaũit. arbitrus fuit. ratioe uel usu uel lege uel scdm sua uolutatõ et arbitriũ. siue altã pte absente. siue alterutra. usq; festũ sce Marie de med Aũg. uel ad aliũ tminũ uel tminos de uolũtate ãbarum pãtiũ ei prõgatũ. uel progatos scdm tenorẽ concodie isto. semper firmũ hre et tene'. et coe suc ciuit face' firmũ hre et tenere. et omnem securitatẽ qm idẽ dns Vbtus. pot. uolũit pigneribus uel sacmtis ei pstare et a coi sue ciuit fieri face' et pstari. ad uolutate eiusde dni Vbti uic. pot. bon. Alioqn pena stram mille macharum argeti. ei dao ab utraq; pte eide dno Vbto pmissã. qua soluta. totu quod dixeit statuit. ordinaũit. siue arbitrus fũit. m. ut sup' firmu sit. stabile. et teneantur seper pates attendere illud et obseruãe et firmũ tene' et hre. Pterea

ābe stre potestates. Arim. et Cesene. et ābo strī sindici earumdē ciuit. renutiātes illi legi et adiutorio illarum legū que dicūt nullu arbitrm cū iuramto eligi debere. coporalit' iurauert tactis sacsctis euāgeliis iadem compromissum et ita ut sup' Le' i oīb; et per ota. adtende'. firmū hre et tene'. et adiplere. et face' adipleri a coi suarum ciuitatu strarum. ad uolūtatē dni Vbti uic pot. bon. et isuper Leonadus. et Petrus de la turre. iudices Cesene. qui oli fuerat arbitri cōstituti pro sua pāte. s. ciuit. (*dovrà dir* Cesen) ad tminū iā elapsū. sup' discodia et lite illarum ciuit. ut continet' i carta concodie iparum ciuit. et Oradin' et Baldinit' iudices Arim. oli similit' pro suo coi electi arbitri sup' eadē discodia ut Le' i cart' illi' concodie renutiates istis legib; compromiserī de ostra lite et discodia sedum tenore illi' concodie ī cūde dnum Vbtu uic. pot. bon. affirmantes de eorum uolūtate et bōplacito iādeas potestates. et sindicos suarum trarum iādea ota compmissa. et pmissiones fecisse. et ad sca dī euagelia cōpalit' iurantes fōtiā et adiutorium dare suis potestatib; ad ota stra complenda. et ut coo sue ciuit. ide adimpleat. et sibi dno Vbto uic. pot. bon. boa fide consilio dāo sine fraude. de eo qd crediderit ee melius. et maioris concodie. iter stras ciuit. sup' iā dca lite sine discodia oī. et ueritate sibi dice' de his un' eos īterrogauit sup' iā dcis discordiis et occasioe ipārum.

Ego Johes pileti not nc dni Vbti uic. pot. bon. et cōis ci'de his oīb; strīs iterfui. et abarum partiū. et ipsi' dni Vbti pot et arbitri ut sup' legit' iussu. hāc cart'. inscripsi. et due 1 tenore scripte sī.

Tratto dal Liber Instrum. Communis Arim. fol. 6. t. *Pubblicato dal Clementini, p.* 343, *e dal Savioli, T. IV, p.* 271.

N. VII. *Uberto Pod. di Bologna fa decreto che niun Notajo senza suo ordine faccia alcun istrumento intorno alla controversia in lui compromessa dai Riminesi e Cesenati.*

Anno 1205. Giugno 6.

Anno a nat. dñi M. CC. qnto. Indict. Octaua. die lun. sexto msis junii. Bon. sala palatii cois. Corā coito Vgolino de panico. dno Mano Arim. pot. dno Bonifatio de erro pot. Cesene (1) sindico

(1) *Manca Zenone*

cõis eiusdẽ. et Casotto sindico uniũsitatis Arim. Oradino et baldinutto iud Arim. Lionãdo et Petro de la ture iud Cesene Gibto de maluolto consule iustitie bõn. Guidone baratterio doctore legũ. Jacobo pãuo iud. dno Guidoe de aquis. Andaloe. Gibto rubeo. Frixego de stagno. fuscolo not Arim. Pagano Johis canis. Clemte Mãtini Andreole. Peppo aluerii. Opizone de Cesena. Guidoe romaldi. Iohe de sca Maria i tribio et aliis rogatis testib; et i psentia dni Albti siccamelice iudicis dni Vbti pot. bõn. idẽ dns Vbtus uic. bon. pot. arbit' constitut' sup' discõdia et lite Arim. et Cesenatũ. ut le' i carta compmissi per Johem pileti not. fca. concodia et uolũtate iãdcarum pot. et sindicorum iparum ciuit. Arim. et Cesene. statuit et ordinaũ. ne quis not' aliqd istrumtũ fatiat sup' iã dca discõdia et lite uel occasioe ipsius. absq; sua parabola. et si fieret. nichil ualeat. et pro falso habeat'.

It' corã stris õib; dix et ordinaũ dns Vbtus uic. bon. pot. pignora que data fuerit occasiõe ipsius discodie uel litiũ. ñ detineri. nec ipediri. ob aliquod negotiũ. uel factũ quod i preteritũ acciderit. uel i futurũ poss; ullo modo euenire. quin ea facet restitui partib; lite finita et ab eo denõiata. nisi conteplatoe causarum solumodo uel litiũ strarum uel expnsarum fatiedarum seu ipñsarum pro eisde causis et occasiõe ipsarum.

Ego Johes pileti not strus iterfui et iussu eiusdẽ dni Vbti has cart. iñ scripsi. et due ¶ tenore. ss. st.

Dallo stesso Libro, f. 7. Pubblicato dal Clementini, p. 346.

N. VIII. *Prorogazione del termine assegnato al Podestà di Bologna per la Sentenza.*

Anno 1205. Agosto 10.

Anñ dni. Millo. CC. qnto. Indict Octaua. die mẽcurii decimo msis aug. Boñ palatio cõis. Corã dno Albto sicca melica judice pol. Bon. dnis Badino Guidoe baratterio doctoribs legu. Iacobo paruo. dno mercatore doctore legũ. Gibto rubeo. Albigeto de sco petro not. Jacobo de Arimine. Guidõe romaldi Arim. Clemte et Peppo Aluerii de Ces. rogatis testib. dns Bonifat' de erro pot Cesene. et Zeno sindic' cõis Cesene. de assensu et uolũtate cõis consilii Cesene ut manifestauert. et publicũ istrumtũ de mãdato et licentia cõis consilii eis pstitis sup' hoc produxert ibidẽ lectũ

tminū progauert dno Vbto uic. pot. bon. a festo sce Marie msis Augusti px. uenturo. usq; ad xv. dies sup' compmisso i ipm dnm Vbtu pot. bon. facto. de discodia que uertebat' inter eos et Arimineses. saluis oib; pmissoib; et securitatib; hīc iñ factis sup' compromisso et occasioo compmissi. Et stati corā istis testib; Oradin'. et Baldinitt' iudices cuit. Arim. et Casott' sindic' universitatis Arim. de licetia et pot plena toti' consilii Arim. ut manifestauert. et de licetia et pot. plena publicū istrumtū ostendert ibi lectū. pduxert ex parte cois Arim. eode modo istum tminū dno Vbto pot. bon. a festo sce Marie msis aug. prox. uenturo. usq; ad xv dies. saluis oib pmissoib; et securitatib; hic iñ factis sup' compmisso et occasione compmissi.

Ego Iohes pileti nōt. dni Vbti uic. pot. bon. intfui et rogatu partium hac. in ss. cart.

Dal Libro stesso f. 9. Fu pubblicata dal Clementini, p. 317.

N. IX. *Sentenza di Uberto Visconte Podestà di Bologna sulla quistione dei confini fra Riminesi e Cesenati.*

Anno 1205 Agosto 29.

In noie patris. et filii et spūs sci Am. Cum ōis discodia siue lis aut ca que int' Arimineses ex una pte. et Cesenates ex alia meo arbitrio Vbti uicecomitis pot bon. sit decideda comissa uolūtate et consensu utriusq; patis. de coitatu districtu et finib; et tminis pnedis. sedm tenore compmissi i me ab utraq; pte fci. et tenore cartlarum concòdie int' illas ciuitates factarum per manu fuscoli et Gratiani notarior. tenores quorum libellorum et petitioes patium utriusq, st' hii. Ex parte quide Ariminesiū hi c. Nos Arimineses dicim' comitatu urn et districtu. et fines eo debere et nc ēo et extendi ex late' Cesene sup' strata sicut trait et icipit. a tmino lapidis stricarie. et descendit in riuū fazeli. et per cūdem riuū descendes i flumine rubicois. et per rubicoe uenies ad strata an' hospitale bāzole et a strata iferi'. sic' trait uia pergens iuxta illud idē hospitale a late' Cesene. et exit ad plebe ruffii. et iñ uad.t ex illo late' plebis uersus Cesenā. ad uadū bagnarole. plebe etia dicta cu suis pinentiis ōib; et plebatu i nro territorio remanete. et iñ exit ad uadū aguzani. et sic' iñ pgredit' ad castellare casaligli et in descendit ad castellae sci Thome et in ad locu

qui dr crux sci Thome sup' lit' mãis. que õia dicim' a nob' et pro nob Aruminesib; detineri et possideri et ee detenta et possessa et ad nos plnere. Hec oia Casoll' Sindic' cois Arim. noie ipsi' cois ppomt et dicit et petit pdictos fines sic' distincti st ut comprobetis et lmmos iponatis. et sic' i hoc libello designati st sup'. Tenor aute libelli et petitionũ ex pate Cesenatu dati et porrectarum. h st. Ego Zeno sindic' cõis Ceseno noie cois dico coitatũ Cesene seu districtũ et fines ẽe seu ee debere et ne eo usq; detineri a Cesenatib; et extendi ex late' Cesene sup' stratã sic' icipit lmin' lapidis strigarie q icipit iter nos et coitatũ imperii quem dicunt Aruminenses suũ ee debe' et descendit i riuũ fazeti. et per cumde riuu confinando i flumine rubicois et per rubicone descendens usq; ad uadu sci apolenaris. et per uadũ exiens de rubicone trait per uia iter unũ gualdu archiepi. et aliu usq; ad uadu de fantis. tuba tantu cemezani de ũro remanete districtu. et sicut trait fund' rogosse usq; ad stratã. ũ fuit pons trabis de rogossa et a pdicta stratã infer'. que uadiũ an' hospitale butrii incip' coitatus cesene et district' i ipsa strata in alueo rogosse ibi ũ fuit pons trabis. et descendit per aliciũ alueu rogosse. ipso alueo redeunte sup' ecclam de rocore ipa eccla remanente i plebatu bulgarie et coitat' Cesene. et sic confinando decurrit in pentanu. et descendes ipse pentan' i trepozellu. decurres cu ipso tpozello ad uadu trabis et redit ad fossalta et trait ad colmas blachisii. et tendit' retro ad polas gualdi i uia panirani. et trait per ipsam uia panirani ad rancũ musani. et exit ad uadũ casselle i trepozũ et trait per ipm trepõzũ i mari. district' ũo cui Cesene pmens ultra ptendit'. s. usq; ad pote mamorii de sanignano et descendit per riuu treponzii. confinado i mare. quo oia pro coi Cesene postulo a uob' dno Vbto pot bon declarari.

Visis et auditis utriusq; patis allegat'onib; testiũ depositionb. instrumtis. et confessionb; et privilegus et deliberatioe sup. hs habita dico ego Vbt' uicecões bon. pot. laudo. arbitror. et statuo. s. a strata super' sic' trait et icipit a lmino lapidis strigario et descendit in riuũ fazeti. et per cumde riuũ descendes i flumine rubiconis. et per rubicoem usq; ad uadu sci apolenaris et a uado sci apolenaris usq; ad strata ad lminũ qui ponat' in eade strata i medio. inter hospitale bazole et hospitale butrii. a strata ũ inferi' lmin' ponat' i eade strata per medium int' bulgariã ueterẽ et bulgariã nouã. et sic' trait illud medium ad cõlmas blachisii. Colmis blachisu et bulgaria noua remanentib; ex late' Cesenatũ.

et bulgaria uetri remanẽte ex late' Ariminesium et a cõtinis blẽchisii recta linea usq; ad mãe bũgaro nouo remanente ex late' Cesenatu. Et qeqd e ab istis confinib; siue tminis ponedis uersus Cesena inferi' et superi' a strata aiudico pro districtu et contatu Cesenatib; qeqd uero e ab istis confinib; uersus Ariminu. adiudico pro districtu et cõitatu Ariminẽsib; et inferi' et superi' a strata sic statuo sic arbitror sic laudo sic peipio ab utraq; pãte Ariminensiũ et Cesenatũ ppetuo obseruãi. et utraque pãte in his scdm quod sup' le ee contentam. Lata i scriptis anno a natiuitate dni. M. CC. qnto. Indict. octaua die Iuñ qiro Kal. setbr. bõn palatio uis psentib; dno Maio Ariminensiũ pot. et Casotto sindico uniuersitatis Arim. dno Bolfatio de erro pot. Cesenatu et Zenõe sindico cõis Cesene. et cora dno Badino dno mecatore doctoib; legu. dno Alberto siccamelica iud. dni Vbti uic pot bon. Guidoe de monzone. Iacobino de Vbtis. Albto catanio. Gradano Albti catanii militib; bon. Iustiniano. et Albergeto not bon. Leonado et Labio iudicib; Cesene. Iohẽ de ugoleno. Lõbardino. Iohino et peirono seruientib; memorati dni Vbti uic. põt. bõn. Jõcta clauigerio palatii memorati bon.

Ego Johes pileti not nc cõis. et dni Vbti uic. pot. bõn. iterfui. et eiusde dni Vbti pôt bon iussu hac cartlam in ss. et due cart. 1. tenore scripte st una pro Cesenat. et alia Arim.

Ego Januari' Arim. not cis stra scripsi et explaui pro ut inenu in mtrico istrumento confecto et scripto per manu stri Johis pileti not nc cõis et dni Vbti uic. pot. bõn. nec addidi nec minui. ni forte pũtũ signa uel silaba. diligenterq; peregi.

Dal Libro stesso, foglio 9. *Pubblicata dal Clementini, p.* 348; *e dal Savioli, T. IV, p.* 275.

N. X. ***Il Priore di S. Apollinare di Ravenna confessa d' aver riacuti sei diplomi e nove Istrumenti prestati al Comune di Rimini.***

Anno 1205- Settembre 21.

Inõie dni. añ ab incar ei'. millo. duc. qñto. die. xxi. mẽsis setebris. indict. viii. suburbio raũ. in psentia testiũ dicendorum. videlicet mag botrarii. Isacchi anestasii. rustici. albti. zanzoli. noudini deusaida. mag buardi et mei leonardi rau tab. domn' iohes prior monasterii sci Apolenaris ĩ classi fuit confessus alq;

manifestus hau ab iacobo tab arim. pro cõi ari. sex. priuilegia et nouũ istrumtũ (1) d cti moñ. classis q. coe ari habet ab abate classis. que instrumta ĩ psentia dictorum testiu strs iacobo tab coũtis arim ibidẽ dicto priori restituit. pro quib; puilegiis et istrumtis dict' prior classis habebat ab arim quamdã mensurã argenti nõie pignoris p cetũ li raũ. quam msurã anestasi' filĩ' qda girardi de la cia arim acomodauerat. q msurã pnõiat' prior atq; iacobo tab ibide psentialit' atq; ı psentia dictorum testiu. anestasio restituer'. ob qm restitutione pdict' anestasi' filĩ' conda girardi q absoluit Arim. et psentialiter ordinauit iudice silicet baldinetũ iudicẽ. et cahãnẽ et altone buxe. et ões alios Arim. a repetitioe pfate msure. sub pña. C. li rau pro se suisq; hr. dicto jacobo tab noie cois arim pmissa. et soluta pña oia stra pmaneret firma. et eode modo dict' anestasi' absoluit dictũ priorẽ accipiente noie. m. classis a restitutioe dicte mensure. et dict' donn' iohes prior pro se suisq; frib; et suc. supdicto iacobo tab accipiente noie cois Ari pmisit sub pña. C. li rau quod decetero ũ ipse nec don' abbas n eorum fres uel successores pdicta piuilegia uel istrumta repetet et soluta pna oia sta pmanent firma.

Quo oia sta ego pfat' leonardus tab. ss. et pfatis interfui sub porticu dicti Anestasii.

Dallo stesso Libro, foglio 20, *t.*

N. XI. *Licenza del Vescovo Ventura per la erezione dell' Ospedale di S. Spirito.*

Anno 1206 Marzo 24.

In nomine coeterne summeque Deitatis. Xri adventus annor: curriculo mille ducent. sexto temporib. Innocen pape nullo Imperatore regnante. die octava exeunte mense martii. indict. nona. Arimini. Ventura permissione divina Ariminens. Episcopus dedit licentiam Bartholomeo et Sotiis edificandi hospitale cum Eccla. conferendo libertatem ipsi hospitali et Eccle et in eo habitantibus eorumque rebus in perpetuum pro redemptione Animæ suæ et suorum antecessorum et successorum consilio et consensu

(1) *Sta scritto proprio così. Ma perchè in seguito si legge ripetutamente* priuilegia, instrumenta, priuilegiis, instrumentis, *crederò che l' originale avesse* nouem instrumenta.

Capituli. scil. Presbit. Andree gerentis vicem dni Benni Armin Prepositi. et Presbit. Mathei, et Presb. Iohan. et dni Severini, et dni Iohannis. et Magistri Andree. et dni Iohan. de Iauditurro. quod hosp. et Eccłam debent edificare extra portam Sci Genesii in loco qui dicitur Iibrusii. a duobus lateribus decurrunt vie. ab aliis heredes guihelmi buccoriti. Ita tamen quod Presb. qui ibi fuerit pro tempore representetur Episcopo. et Epūs concedat eum in ipsa Eccla permanere gratis nihil ab eo exigendo nisi iusto obiiceret ei manifestam causam. Offitium (*sic*) neque liceat Rectoribus qui pro tempore ibi fuerint ipsam Ecclesiam sine licentia ipsius inquisita et habita supponere alicui loco uel persone nec ad alterius iurisdictionem ipsam concedere. Et Epus qui pro tempore fuerit in Episcopatu debeat auxilium et consilium Ospitali et Eccłie et rectoribus qui fuerint pro tempore in ipso hospitali dare et in bono statu tenere ad honorem Dei et Sci Spiritus ad refectionem pauperum. et rectores hospitalis et Eccłe teneantur singulis annis et in mense martii dare unam libram cere tantum Episcopo, qui pro tempore fuerit nihil aliud ab eis exigendo occasione aliqua. Non habento licentiam ius suum Episcopo in aliquem locum vel personā transferre, pena unius libre auri per stipulatione ab utraque parte compromissa. et ea soluta vel non soluta omnia prehibita perserverent inviolata.

Et bonus petrus zermanus. martinus trinsanus mercator. rubamonte Milocorum. hujus rei testes rogati sunt.

Ego martinus Armini notarius complevi hanc et interfui.

Dalle Schede Garampi che collazionò la sua copia coll' originale dell' Archivio di Scolca, e vi appose la firma. In Gambalunga ve ha pure copia in carta del passato secolo, proveniente dal detto Archivio, e passata in essa colle pergamene di Paulucci.

N. XII. *Alberto da Casale Podestà di Rimino promette pel suo Comune piena osservanza ai precetti d' Isacco da Dovara Pod. di Bologna intorno all' uccisione di Majo de' Carbonesi.*

Anno 1206. Aprile 18.

Anno a natiuitate domini nostri Jesu Christi Mill. CC. VI. Ind. VIII. die tertia decima exeunte Aprile. In nomine domini nostri Jesu Christi Amen. Ego Albertus de Casali Arim. Pot. juro ad

sancta dei euangelia et promitto omni exceptione remota quod omnia precepta unum vel plura quot et qualia dominus Ysaccus de Doaria Pot. Bon. pro Comm. Bon. mihi pro Com. Arimani fecerit generaliter ac specialiter pro morte domini Madii et pro auere ei ablato, et pro captione Fradalberti ejus not. et pro pecunia domino Guiberto Rubeo ablata et pro pecunia ablata Ugolino Doxii cum erat sub guida Ramberti de Monaldo Ciuis Arimani que erat sua et sociorum ejus et de Rodaldis attendam et obseruare faciam nec fraude uitabo audire preceptum et precepta predicta domini Ysacci. Insuper quod nescio que uel quot precepta predictus dominus Ysaccus pro Com. Bon. mihi pro Com. Arimini facere debeat nec certus intellectus vel spes certa a predicto domino Ysacco uel aliquo alio homine mihi data est quid dictus dominus Ysaccus super his debeat dicere uel statuere uel precipere. Item quod nihil eidem domino Ysacco uel Talamatio suo Judici uel domino Johanni Bonsorio eius militi et Olfredo eius not. uel alicui alii de domo sua uel aliunde per se uel eorum occasione uel alicui alii persone de Bon. uel aliunde masculo uel femina aliquo modo qui excogitari possit dedi neque promisi nec dabo nec promittam nec aliter me sciente uel me credente uel sperante ab aliquo datum uel promissum fuit aliquod quod pertineat ad aliquem commodum siue seruicium uel officium uel honorem uel potestariam seu dignitatem et si ab aliquo promissum est uel fuit non adtendam nec adtendere permittam, et si ab aliquo predictorum sc. a domino Ysacio et domino Talamatio et domino Johanne et Oldefredo uel ab aliqua alia persona de Bon. uel aliunde per se uel per alium quouis modo aliquid de predicto petitum uel requisitum fuerit publice manifestabo in publica concione Bon Item quod jurare et promittere faciam omnes homines Arimini quos dominus Ysacus uoluerit quod nihil dederunt uel promiserunt uel conuenerunt aliquo modo quod excogitari possit per quoduis ingenium domino Ysaco, uel domino Talamatio uel domino Johanni eius militi, uel Oldefredo ejus not. uel alicui alio de domo sua, uel aliunde per se uel eorum occasione uel alicui alie persone de Bon. uel aliunde aliquo modo qui excogitari possit non dederunt non promiserunt, nec dabunt nec promittent nec aliter eis credentibus uel scientibus uel sperantibus ab aliquo datum est uel promissum uel fuit aliquid uel est quod pertineat ad aliquem commodum seu seruitium uel officium uel honorem uel potestariam seu dignitatem, et si

promiserunt uel conuenerunt quod non adtendent, et secundum quod dominus Ysaccus precipiet dicto domino Alberto Pot. Arimini quod adtendet et observabit.

Eodem modo jurauerunt dominus Jacobus de Gargano, dominus Aspinus, dominus Oradinus, dominus Cittadinus, dominus Marchus, dominus Bonacoltus, dominus Ubaldinus de fore Consul negotiatorum, dominus Martinus triuixanus, dominus Brazalianus de Omodeis, dominus Ugolinus de Ualentino. Actum fuit hoc in platea palatii Com. Bon. in plena contione sonata et cohadunata apud campanam. Ibi fuerunt testes dominus Tall. Gerardus Rolandini. Boccaderonco Mulnarolus de Lambertatis. Albericus. Albertus Carbon. Widoctus de rustico. Guido Bardellonis. Odericus. dominus Guido de Piroualo Pot. Rauenne. Albertus de Monza. Ubertus de Guizalba. dominus Rodolfinus Judex, et multi alii.

Ego Oldefredus sacri Pal. not. interfui, et hanc cartam jussu domini Ysaci s. s.

Predicto eodem die et loco coram domino Guidone de Pirouali et Alberto de Monza et domino Boccaderunco et Guidone. Bardellone et Mulnarolo et Guidotto de rustico et Rodaldo Mass. et Alberto Carbon. et Jacobo de Ariento. et Munsarello et Petro de Malpillio. et Samaritano et aliis. dominus Ysaccus precepit et dixit domino Alberto Pot. Arimini quod mercatores et homines Bon. debeant esse guardati et saluati per totam eorum fortiam et illi de Arimino debeant uenire sani et salui et securi per totum districtum Bon. Item precepit domino Alberto infrascripto quod Ugolinus et alii quicumque fuerint ad mortem domini Madii publice debeant permanere in bando donec uenerint ad satisfactionem ad uoluntatem heredum Madii.

Ego Oldefredus not. Sacri Pal. interfui et hanc cartam precepto Pot. s. s.

Dal Savioli Annali di Bologna, T. IV, p. 278, *che lo trascrisse dall' Arch. Pub. di Bologna* Reg. Gros. V. I, p. 285; *corretti i nomi di* Chitarinus, Marolus, Martius trivixanus *e* Brachalianus, *in* Cittadinus, Marchus, Martinus trivixanus *e* Brazalianus, *noti per altri documenti.*

N. XIII. *Il Comune di Rimino ratifica l' obbligo incorso a suo nome dal suo Pretore, e Oratori, intorno all' uccisione di Majo de' Carbonesi.*

Anno 1206. Aprile 21.

In nomine domini. Anno ejusdem mill. CC. VI. die Veneris X. exeunte Aprilis Ind. VIIII. in Ecclesia Sancte Columbe Episc. Ariminj. In pleno consilio ad campane sonitum facto in presentia Ambaxat. Com. Bon. et Rau. sc. domini Rodulfi de Belazone et Arconis. Omnes isti de Consilio Ariminensi jurauerunt et promiserunt dictis Ambaxatoribus Communis Bon. nomine Communis Bon. secundum breue eis statutum a domino Ysacco de Douaria Pot. Bon. quod inferius scriptum est de morte domini Madii, et de hauere ipsi et eis qui cum eo erant ablato et de hauere Ugolino Doxii et Rodaldo similiter ablatis. In primis. Dominus Caloianne. dominus Arco. dominus Benuenutus de Lonzano. Berlengerius Judex. dominus Turisindus. Ugittus. Salatiel. Brazalarte. Fuscolus de Blanco. Zani furbitor. Petrus de Brazo curto. Zani de Barizano. Scannabicus. Tassone. Donedeo Zacone. Niger Martini Aimerici. Marchisinus de Ponte. Zantarellus. Dominus Tauianus. Johannes Rauignanus. Peltronus Montebelli. Guido Figarittus. Jacobus Signorelli. Johannes Malateste. Bonacosa Parmesani, Johannes Rainaldini. Lazarus Pizoli. Aliprandus. Andreas Tauiani. Romaldus Peregrini. Joannes Lamberti. Jacobus Iabellio. Marabutinus. Aliottus Plaxee. Tedelgardus. Uanes Gneus. Marcus de Peciis. Martinus Cesene. Paulus Calegari. Zanitus de Burgo. Johannes Curti Passi. Jullolus. Rainerius Pegolottus. Benedictus domine Ymillie. Guido Martoli. Raudisinus. Matthcus Aimerici. Brici. Albertus curti passi. Cantamissa. Dominicus Caffarelli. Martinus Pectenarius. Martinus magistri Blanchi. Rosame. Geruellatus. Homodeo. Petrus Rauignanus. Beccarius. Erro da Bologna. Bartholus Saluatus. Johannes Pascalis. Salomon de Pusterla. Guido de Signore. Petrus Taurellus. Landulfus Torelli. Baylardinus. Gualfredus. Florentinus. Boccadeferro. Ruinerius Ramisini. Gulielminus Minzonie. Cazatus. Persedatus. Tarlazus. Jacobus Leti. Parmesanus. Guidottus fabertini. Guamonte. Gualterius de Caloianne. Guido Signorelli. Matthcus Accarisii. Ariminus Tuate. Guerinus. Johannes Lezari. Henricus Binie. Petrus Zipincollo. Johannes Randuini. Berlengerius de Sena. Uentura de

Foro. Benedictus Leonardi. Bonusuicinus. Martinus Caimannus. Alexandrinus. Benedictus Hospinelli. Fontana. Toresinus Bonasie. Martinus de Blandis. Zaffolus Becc. Corradinus Ravignanus. Damianus Castellani. Bonadies Tholomei. Bonusfinus de Benuignisti. Ricardinus. Gisolinus. Mercadante. Rusticus Martini Rustici. Bamianus Martii. Ranfolus Romadi. Ugolinus tabell. Fuscolus tabell. Arliminus. Frugerinus. Deotaidi. Drudus Menzogna. Johannes Baroni. Bordus Viuiani. Johannes Laurenzini. Bastardus. Laurentius Ricardi. Joannes Martini Balbi. Pepus Macii. Gibaldus. Laurentius squarzaginna. Johannes Galeroni. Leo de Sancta Columba.

Hoc est breue ad quod jurauit ut supra dictum est Consilium Arimini. In Christi nomine. Juro ego Ariminensis quod pro illo quod factum est inter Arimin. et Bon. uel fieri debet, quod nihil dedi neque promisi uel conueni aliquo modo quod excogitari possit per quodnis negotium domino Ysacco uel domino Talamatio ejus judici, uel domino Johanni Bonserio ejus militi uel Oldefredo ejus not. uel alicui alio de domo sua uel aliunde per se uel eorum occasione uel alicui alie persone de Bon. uel aliunde aliquo modo qui excogitari possit non dedi neque promisi nec dabo nec promittam nec aliter me credente uel sciente uel sperante ab aliquo datum uel promissum fuit aliquid uel est quod perueniat ad aliquem commodum siue seruicium uel officium uel honorem uel Potestariam seu dignitatem, et si promisi uel conueni non attendam, et secundum quod dominus Ysaccus Pot. Bon. percipiet domino Alberto de Casali Pot. Arimini adtendam et obseruabo.

Ego Jacobus Feliciani Domini Henr. Imperat. tabellio his juramentis interfui.

Dal Savioli, T. IV, p. 280, tratto dall' Arch. Pub. di Bol. Reg. Gros. V. I, p. 277.

N. XIV. *I figli di Madio fanno pace con Alberto da Casale Podestà di Rimini dietro promessa emenda sulla morte del lor genitore.*

Anno 1206. Aprile 25.

Anno a nat dni nri ihu xpi Millo Ducent. Sesto. Indict nona die Matis sesto ext Aplo. In plena concione sonata et condlunata ad capana i bononia. Cora dno Ysacco de douaria bon pot et cora

dno Widone de pirouulo Roũme pot et dno alberto de moeza
et dno tallamatio et dno Rodolfino iudice et dno Widoe de se-
gorello. et Jacomo de gargano et Oradino iudice. et Aspino et
razaliano et allarono et Martino trinxano, et Citadhino et bona-
gito de Sena et Vbaldino de foro. et albto capello et Ghirardo
de rolandino et bucca de rocho. et redaldo mass. et Widóe
berdelono et bonorocunro, et Odherico et albto trentacosto
est. finê et refutatiõem fecer' Ghirardoti' et Jacomellus et dotti'
et hospinellus filii condã dni Madii et Ortolan' et fradhalbtus
et Ghibtus robeus p se et tota suã partẽ et õib; aliis qui
pr captiois et Motis Madii fuert dno Albto de casali pot Ari-
meni accipieti per se et noie et uice cõis Arimeni. et oium ho-
minum habitantiũ i ciuit Arimeni et ei' district' et qui per Ari-
menũ desrigunt'. exceptis Vgolino guelfi et Jacomo Anzolerii et
aliis qui cũ ipo Vgolino fuert' ad morte dni Madii manifeste. Notati
de morte dni Madii et eius captioe. et de oi offensioe et iiuria
et captióe ipi' et aliorum qui cu eo erat illata et facta sub pna
duo mill libr bõn. si et' factũ fũit ipsa pna dco dno Albto
omissã nõie cõis Arimeni et de õib; reb; ei Madio et aliis q cu
eo erat ablatis et de presa fradhalbti. et sic osculãdo dem dnum
Albtũ pot Arimeni fecert ei pace et fine ut dictũ est supi'. ibiq;
iurauert ad sca di euaglia dci filii Madii et Ortolan' et fradhal-
btus et Ghibtus dcam pacẽ et fine ippetuũ hre et tene' rata
et firmã et n contraucnire. Rursus dcs dnus Ysaccus pcepit per
sacmetũ dicto dno Albto pot Arimeni et ambaxato.b; dict s, q
cũ eo erãt. ut pro cõi Arimeni, ut usq; ad kal Junii prox dare
debeat uel face' dare dcis filiis dni Madii Octocẽtũ lib bõn pro
quo mõtis patris eorum dni Madii et os robas et res et dñros
ablatas et ablatos dno Madio et fradhalbto et ghibto rubeo et
aliis q cũ eo erãt ad eumdẽ tminũ redde' debeat, silicet illas
res et durios q n sũt reddite q i coi Arimeni uenert. It'
psentia dci dni Ysacci et dni Guidois de pirouulo et dcorum
ambaxatorum rauẽne et Arimeni in palti cois bon Cazabos zoppus
bastard' (1) dni Madii eodẽ m fec' pace et fine dco dno Albto
ut dcum est, obligãdo se et oia sua bõa pignori psentia et futura
et ita iuraũ sacmto corporalit' pstito ut dictum est attedere, et
osculãdo hurigetũ uice dce pot fec' pace ut dcm est. Iterum
pcepit dcs dnus Ysaccus dco dno Albto pot Arimeni pro coi Ari-

(1) *Il Savioli scrisse* frater: *ma vedi la Nota a p.* 10. *e qui presso il n.* XXIII.

meni ut ad eūdē tminū det uel dare faciat Vgolino doxii et paltrono de rodaldis. et sociis eorum quatuorcetu lib bon et hoc pcepit ei per sacmtū. Noiati pro auere eis ablatos sub guda rabti de monaldo. (2)

Ego Oldefredus not cōis bon et dni Ysacci his iterfui. et pcepto dni Ysacci pot hāc cart' scripsi. et emdaui.

Et ego hārigett' sac. pallat et Arim nōt his ōib; psens iterfui et meo signo et nōio iubeu pfacti dni Ysacci pot bon me hic subscripsi.

Tratto dal Liber instrumentorum etc. fol 28. *Fu pubblicato dal Savioli T. IV, p. 281.*

N. XV. *I figli di Madio confessano d' aver ricevuto dal Comune di Rimino ottocento lire, e le robe del padre loro.*

Anno 1206. Maggio 29.

Anno a nat dni nri Mllo ducent. Sesto. Indict nona die ltio ext Madio. In pallt cois bon. Corā dno Ysacco de douaria bon pat.. et dno Mercatore doctore legū. et dno ghirardo de rolādino. et albto capello. et herro. et fusco tabelione. et Johe boserio et albto de reghizo. et fuscolo de guarinis. et Dotto et Zuliano test rog. Confessi fuerūt ghirardazi' et Dott' filii qda dni Madii quod dns Johes ravagnan' pro cōi Arimeni. soluat et dedāt Malpigino pro eis accipieti et pro aliis frib; eorum Octocetū lib. bon. quas dns Ysaccus pceperat dno Albto de Cassli pot Arimeni ut dare deberet hredi dni Madii pro mdo mortis dni Madii. It' unā malā tacolini et unā guānatiā agnellinā cohoptā de bixetto. et gonellī unā. et pellē uariā (*cioè di varo*) cohoptā de bixetto et vna guānatiā scarlatti. et duos bazilos. et duos cuspos. et unā duplā et duos sollerios. et unū bragheriū et duas redenas. et frōtale unū palafredi. et unā camisiā. et unā bragā. et tres ferros equorum cu clauell'. et una berrettū. et unā corigia. et unā bursā nigrā cū uno instrumto et trib; aliis cart. et duas sellas sine pectorale et una streua. et renotiauert ipsi ghirardozi' et dott' ne dicere posset' ita uerum ñ ce. et ne posset' ei hac confessioem uenire.

(2) *Un* Rambertus de Monaldo *è fra i testimoni ad un Rogito stipulato in Ravenna nel* 1182. (*Fantuzzi, II, p. 275.*)

et ne dicē' possēt quod dei denarii ñ ēēnt dati et nūati dco Malpigino pro se et pro aliis frib; suis et quod dcs res n cent similiter date et tradite deō Malpigino. pro se et deis frib; suis. qui similr Malpigin' ibi confessus fuit qd des dns Johes pro coi Arimeni dedat et soluerat ei accipieti pro filiis dni Madii dcos dnr et dcas res. et renotiaū ipe Malpigin' ne dicere posset ita uerum ñ ēe et except' ñ date et ñ mērate sibi pēē. et ñ datarum seu ñ traditarum sibi ut dictum est dcarum rerum. Item pmisert dicti Ghirardozi' et Dott'. isto dno Johi pro coi Arimeni accipieti. sub pna centu lib. bōn. et pna soluta rato manete pacto. et qd utrūq; debeat' cū effectu se facturos ita qd fres sui et eorum hredes seu qui ad eorum ueniret (*sic*) successioem. ōt tpr habebt et tenebt ōia dca rata et firma. et qd ñ ueniet et aliqua occasioe per se nec per aliū. et qd ipsi similiter girardoti' et dott' per se habebt et tenebt ōia pdca firma et rata et qd ñ ueniet contra aliqua occasiōe p se nec per aliu. et sub eade pña pmissa dco dno Johi.

Ego oldefredus not sac pallt intfui et hāc cart rogat' scripsi.

Tratto dallo stesso Liber Instrum. f. 28, t. *e pubblicato dal Savioli T. IV, p.* 283.

N. XVI. *Patti e promesse dei Fanesi agli Arimínesi.*

Anno 1207. Giugno 25.

In nōie dni nri ihu X. a nat. eiusdē. anno. M. CC. VII. Tpr Innocetii PP. anno. X. nemine impante. die. vt. exeuntis msis Junii. Indict. X. Arim. (1). Pag pacti et pmissiōis q facim' nos faneses uob' Ariminesib; Idest pmittim' uob' Ariminēsim' (*sic*) ee bōi et ueraces amici cont' ōes hōies excepta ecla romana. et Impio et eorum nūtiis et cū his bonū iter face'. Excipim' uenetos et senogalieses et ciuitatē forisinfronii nob' subiectā. et pmittim' uob' Arimnesib; de guerra quam habetis modo uel i antea quocuq; m habueritis cū pēsauriesib; siue cuiuscūq; occasioe siue culpa ūra siue culpa pens. cepta. tene' pensaurieses pro inimicis et eis ulua guera face' offendedo eos i persois et reb; et hoc idm faciem' face' oes q nob obediūt et si constituti inter

(1) *Dovrà dir* Faul, *e forse* V exeuntis, etc.

nos et uos sine i cõitatu nro sine in cõitatũ pesauri. et nullum
adiutorium et nullũ consiliu dabim' pensauriensib; nec dari sinem'
ab alico q sit in nro districtu neq; ab aliis q uellent ee i au-
xilio eorum donec guerra ura durauit cũ eis. It' pmittim' q xv
dieb; post requisitioem a uob; Arimin factam per nuntiũ uel per
littas ueniem' cũ tota fõlia ura sup' pensauriesses seu coitatu
eorum. prout uos Ariminẽses uolũitis et ibi stabim' VIII. dieb;
nris expnsis nris cõmodis et icomodis singlis añis semel. et n
dabim' nec dari sinem' seu ire põt iudice tabellioem seu etiam
capitaneũ de guerra pesauriesib; de ciuit seu districtu nro donec
societas ura et nra durauit. sine uolutate et licetia Arimin. It'
promittim' quod n recipiem' Pesaurienses pro amicis uel ciuib;
neq; coit' neq; singularit' neq; i nra ptectioe seu defensiõe sñ
licetia Arim. Ide promittim' do hoib; q st i coitatu pñsauri n
folia usq; ad ruminũ et usq; ad districtũ Arim. nisi aliqs ue
aliqui de coitatu pñsauri uellent uenire fanũ ppetualit' habitaturi.
It' promittim' q ñ recipiem' bandones neq; hõies de eorum ire
a quacũq; põte folia inhabitañint. pro ciuib; uel sub aliqua pte
ctioe uel defensioe nec etiam capitaneũ do guẽra eis dabim' sñ
licetia et uolutate Arim. exceptis illis hoib; qui fanu ueneri
habitatũ de coitatu pñsauri qui possint uenire fanu et i cines re
cipi. et hoies badonũ n recipiem' cu stabili s; recipiem' cũ mobi
q premiserit fanu seu detulerit secũ cetis aliis reb; mobilib; e
mobilib; ab eis qquomodo habitis et detentis bandonib; et eorum
dnis sine questioe remanerit. de hoib; uero badonu q st i coitat
uel districtu fani nichil pacissim' sed eis utim' pro uolutate nr
It' pmittim' nos faneses q n recipiem' ciuit Vrbini neq; aliq d
coitatu ei' uel de cõitatu Arim i nra defensioe uel ptectio
seu societate sine uolũtate et licetia Arimin. No tn per h' neri
phibitũ uideat' quod si aliqs de cõitatu Vrbini uel coitatu Arim
uolũit uenire et habitare ppetualit' ciuit fani. saluo et excep
i õib; et per oia pacto et promissiõe iter fanẽses et dnos
massarios de insula planesium facto factaue. et liceat uob; Arim
nesib; guera seu guerras qua quasue cũ pñsauriesib; habetis u
aliquo tpr habuitis ea finire qncuq; uolutis et tunc facietis u
et coadiutoib; remitte' oia dapna et malefitia. Pacto uero antiq
iter nos et uos habito rato et firmo manete usq; ad tm ibi pñx
finito tmino. dabim'. L. milites et cetu pedites bñ armatos bis
ãno. VIII. dieb; post requisitioem a uob' fcam qui stabt in exe
citu uro. VIII. dieb; uris expnsis et uris comodis

aliis viii. dieb; stabi uris expẽsis i ospiciis uris prout uob' placũit eos conlocão silr nris cõmodis et icomodis per totũ coitatũ Arim. et extra per. xii. milliaria. et si aliqs fanesis fũ i captus i seruitio Ari et Arimineses habuerint aliq de inimicis suis captu ur captus det' fanesib; et recupet' et eligem' duos arbitros de ciuit et i ciuitate Arim qui cognoscat delittib; quas fanenses inferet Arimínesib; uel hoib; de eorum districtu uel aliis forestaris Arim contrahentib; uel deliquentib; seu quasi si de reb; mobilib: questio agitet'. et qlibet rectoem fani uel rectoes fatiem' nos faneses iurare specialit' hac concordiã et societate firma tenere et adiplere toto tpr sui regiminis. et ide sacmtũ faciet subere successore suu uel suos. q sacmta de societ et concõdia fima teneda singlis qqnis renouabim' et pstabim' si reqsiti erim' per ostia si uolutis. et si qua credentia potestati uel consulib; uel consiliarus comissa fuit a rectorib; uris ea celabit' et clausa tenebit' scdm uolutate uram usq; ad tminu credentie constitutũ. Que concordia ad klis augustus (*sic*) pxis i antea firma pmaneat duratura usq; ad xxviiii. anos. h oi promittim' obseruãe et adiplere boa fide sine oi fraude absq; oi cauillatioe et fraudulosa interpretatioe coporali sacmto a nob' pstito. et qcqd placuit de coi uolutate consiliorum utriusq; ciuit adde' uel diminue' additu firmu et ratu per hoc sacmtu obseruãe et adimplere teneam' ut additũ ẽ et absoluam' et libem' ubi diminutũ fuit. et hec oia dca pmittim' obseruãe et adiplere sub pena mille mãcharum argti uob pstanda rato manente pacto. Hec omia coroborata st et jurata i gnali consilio in ecia scī Johis filiorum Vgois de fano in psentia Vguitois filii Johis taffuri consulu fani. et Andree Johis albti guidois dni ramerii de ripa Vguitois rogerii zarlotti astuldi ramaldi buccoli palmerii gezois roduſi masilii filippi bntonis rigizi ramerii rodaldi Giradi caletgrosse Nigri de pota maiori. lucti Johis boihois persme Rodulfi Johis taffuri. Vgois bntois permadãtis Vgolini petrucci. Andree bntois Johis Johis rainutti magistri et Matini eius fris Accolini lucli et batholi ei' fris. et accois arnolfi. bti perusini et pisani. Onesti marappi. et aliorum pluriu quos scribe' fastidiu e.

Andreas scripsit. solũ q ho. sibi. dixit.

Tratto dal Liber Instrum. Comunis Arim. f. 12; *Codice membranaceo unito al Pandolfesco in Gambalunga. Fu pubblicato dal Clementini p.* 352, *e dall' Amiani.*

N. XVII. *Patti e promesse dei Riminesi ai Fanesi.*

Anno 1207. Giugno 25.

In nõie dñi ihu X. Anno ab incar eiʼ. M. CC. septimo. tpr. Innõc pp. nullo Impāt romano inpio astant. die VI. ext. mns Junii. Indict. X. Arim. Pag pacti seu pmissiois quam facim' nos Arimin nob' fanēsib;. Ide Nos Arimin pmittim' uob fanesib; eē boi et ueraces amici. nob' fanēsib; contra ões hõies excepta eccla romana et ipio et eorum nūtiis et cu his honū it' face'. et excipim' uenetos et rauēnates. et ciuit Vrbini. et rigizos de cesena. et pmittim' nob' fanesib; quod si guerā cū pasauriesib; habuerin qcuq; modo siue cuiʼcūq; occasioe. siue culpa ūra siue culpa pasauries ceptā tene' pñsauriēs pro inimicis et eis ninā guera face'. offendndo eos i psonis et reb; et hoc ide faciem' face' os qui nob' obediūt' et si constituti iter nos et uos siue ī cōitatū nro siue ī cōitatū pñsauri. et nullū adiutorium et nullū consciu dabim' pñsauriensib; nec dasi sinem' ab aliquo qui sit i nro districtu neq; ab aliis qui uellet ee i auxilio eorum donec guera duraūit urā cū eis. It' pmittim' quod. XV. dieb; post requisitionem a nob' fanesib; fcam per nūtiū uel per littas ueniem' cu tota fortia nra. sur pñsaur seu coitatū eorum prout uos faneses uolutis et ibi stabim'. VIIIi. dieb; nris expnsis nris comodis et icomodis sigis annis semel. et ñ dabim' nec dari sinem' seu ire pot judice. tabell. seu et capitaneu de guera pñsaur de ciuit seu districtu nro donec societas nra et ūra durauit sine uolutate et licētia fanensiū. It' pmittim' quod n recipiem' pasaurieses pro amicis uel ciuib; neq; coit neq; singlarit' nec ī nra defensioe seu ptectiõe sine licētia fanes. Idē pmittim' de hoib; qui st i coitatū pñsauri a folia usq; fanū et usq; ad districtū fani nisi aliqs uel aliqui de coitatu pasauri uelit uenire Ariminū ppale habitaturi. et exceptis bādois et hoib; do eorum terra. qui badões et hõies de eorum tra teneatur respondere oib; fanēsib; uel cõitatinis seu districtu fani siue coit' sine singlarit de eis conquesturis uel conqueretib; respode' sub arbitris a nob Ariminesib; ellectis uel eligendis de ciuit et i ciuit fani. si qstio moueat' aduersus eos siue ab eis uersus fanēs uel aliq. de districtu fani de reb; mobilib; et furto rapina seu dāpnis i reb; mobilib; datis et i molediuis et arbōib; salua nob; Ariminēsib; oimoda iurisdictioe sr banos (*super Bandonos*) et hõies eorum et sententie ab arbitris

Msti (sic) de pdcis reb; late siū i scriptis siū siñ scriptis teneāt sin' remedio appellatois executioi madatur per rectoes ſans. q. arbitri possit eos cogē' ad ratioem ſatienda pignorib; captis uel alio m a iure uento. et ide arbitri cognoscēt de litib; quas Arimins de coitatu Ari. ſanesib; iferet. uel hoib; de eorum districtu et etia de aliis forestēriis ſani conthñtib; uel delinquentib; uel quasi. si de reb; mobilib; questio agitet'. It' promittim' nos Arimin' qd ñ recipiem' ciuit forisinfronti neq; aliq; de cōitatu ei' uel cōitatu ſani i nra defensiōe seu plectiōe uel societate sine uolūtate et licētia ſani. Non in per hec uerba phibitū uideat' si aliqs de ciuit uel cōitatu ſosinfronti uel de coitatu ſani uoluerit uenire et habitare pmetuo i ciuit Arim. et licent uob; ſanesib; guera seu gueras qua quasue cū pensauriensib; aliquo tpr habuitis ea finire qncuq; uolutis et tunc facietis nob' et coadiutoib; nris remitte' oia dapna et maleſitia. Pacto uero ātiquo iter nos et uos habito racto et firmo manete usq; ad tm ibi pfixū. finito tmino dabim' uob' bis i ano. L. milites. et C. pedites bñ armatos. VIII. dieb; post requisitiōem a uob' factam. qui stabt i exercitu nro. VIII. dieb; nris expnsis et nris comodis et icomodis et aliis. VIII. dieb; stabt uris expensis i hospitiis uris pro ut uob placñit eos collocare similit' nris comodis et icomodis per totū cōitatū ſani et extra per. XII. miliaria. et si aliquis Ariminēsis fūit capt' i seruitio ſani et ſanēses habuerit aliq de inimicis suis captū ūr captus det' et Ariminesis recuperet'. et quemlibet rectōem Arim uel rectores faciem' nos Ariminēses iurare spalit' hanc concordiā et societatē firmā tene' et adiplere toto tpr sui regiminis et ide sacmtū facere subire successorem suū siue suos. que sacmta de societate et concordia firma teneda singlis qquenniis renouabim' et pstabim' si requisiti fūim' per hostia et uolutis. et si qua credentia potestati uel consulib; comissa fūit a rectorib; uris uel consiliariis ea celabit' et clausa tenebit' scdm uolūtatē uram usq; ad tminū credetie constitutū. Que concōdia ad kall aug i antea firma pmaneat duratura usq; ad. XXVIIII. añ. Hec oia pmittm' obseruāe et adiplere bōa fide sine ōi fraude absq; oi cauillatiōe et fraudulosa iterpretatioe cōporali sacmto a nob; patito. et qcqd placūit de cōi uolūtate consiliorum utriusq; ciuit addē' uel diminuere additū fimū et ratū per hoc sacmtū obseruare et adiplere teneam' ut addictū est. et absoluam' et liberem' ū diminutu fūit. et hec ōia stra pmittim' obseruare et adiplere sub pna mille marcharum argēti uob' prestāda. rato manete pacto.

Hec oia coroborata st et iurata i consilio Arim i palatio cois. In psentia dni Albti atiq pot pfato ciui. et Guidui rainaldi. Johis caliani. Ari nichole. pultronis motisbellorum. gualfredi. ioanesii. alaronis. consiliarorum. alboti. aspini. oradini iud. Johis rainz. damiani none guiscardini. Johis de pesatro. bardi tauran. damiani marci. zaffoli. casoli. guidois raucoli. Citadini iud. Johis bātoli Mātini trugui. ratoli. boiaccolli. gisolini. et antaldi. Vgolini ualētini. gruamolis. Zacolini. Batoli scalbati. Petri corsale. Marabutini. bacaladini. Bondi mass cois. Johis ghi (*Gherardi*). Johis Abatis. Vgolini zacois. baldiniti iudicis. et aliorum pluriu qs scribe' fastidiū e.

Tratto dal medesimo Libro, fol. 13. *t.*

N. XVIII. ***Nicola Priore del Mon. di S. Croce di Fontcavellana concede in enfiteusi al Comune di Rimini un terreno presso il palazzo pubblico.***

Anno 1208. Aprile 17, e Luglio 12.

In noie di etēi. Anno dñi Millo. CC. octauo. Indict. Vndecima. tpib; tñocen. PP. Nullo romano Iopātore regnate Arim. Die xiiii. ext. April. Arim. Paginā locatiois et concessiois. q fatio ego quide i dī nōie Donn' Nichola prior eccle sce Crucis fontis auellane nōie ipi'. psentib; et conscētiētib; dōno psbitro albto. et dōno Johe. et Guidizio cl'dō eccle confratrib; et insuper pmittens quod fatiā alios fres laudare et confirmare. pro me meisq. successoribus uob: psenti in X noie dno coiti Egidio de cute nova Arim pot et nice et noie ipi' cois Arim. recipienti. jur' pnoiato de loco atq; concedo uob' videlicet totū illud terenū uacuū quod ptinet et expectare uidet' aliquo m eccle sci Siluestri siue nulī noie ipi' eccle. extra muru iadce eccle sci Siluestri a parte dom' cois sicuti a uia publica trait m per platea usq; ad capud scale dom' cois edifficate iusta ecclam stram sci Siluestri, uel ad catone dom' q tātu ualet. et insup' de treno iadce eccle sci Siluestri sicuti ab illo capite scale trait. et a catone dom' usq; ad aliū cātonem ipi' dom' cois. et tātū de treno ext' scalā quod sint duo pedes iusti. sicuti determinatu seu donūtiatū est ab erro bonon et Jacobo tabelliōe ad hoc suppositis faciendū. Ita quod nulla i his pdcis reseruatioem fatio. nisi consuetudinē rzie

ecle pdce ab illa parte i eundo et exeundo quod .... de eccle
notate conseruo. In omib; u aliis dcm trenū cū access et igss
apioib; et iserioib. et usantiis et omib; aliis dre eccle et mihi
inentib; et aiacetib; do. loco. atq; concedo. uero pdcam re ad
rabuda tenenda i anis de celò aduenientib; Centū. ad renouandu
ro C. sol rau. sub eòde pacto et pnsioe et dndo anuati noie
ūsiois i sco bndicto uel isra idictionem dar. 1. rau. Pro eo quia
uob' accepi noie dci cōis pro pnie XXXV. lib. rau. et exceptioi
nuati pretii renūtio. et pfiteor dcam pcam i utilitate iadce
ecle sci Siluestri uersam ēē. et renūtiās fori pscriptioni et omi
legali iuri et consuetudini mihi competentib;. Hec omia stra ut
supit rapta hr minimeq; corupere sed ab oi pā i ōi loco Guarent'
et defensare auctoriae mis pprius expūsis pro me meisq; succes-
soribus uob' ūriscq; successoib ; noie cōis Arim. sub pna quinqua-
gta. lib. raū pmitto. q pena solue' ante litis contestatioem te-
near. et pna soluta uel ū oia stra inviolata pmaneat. In stro u
āno. die XII. intrat Julio. istro loco fontis auellano. psentib; blaco
qui fuit fanen et Vgolino de sco Seuerino. et Kalliensis. Jbiq; ac-
cessert donus Jordan'. et donus salamon et donus berard' pnotati
loci monaci et dcm pactu locatioīs laudauerī et confirmauer.

Ego uinian' saedos et m. ss. Ego berardus m sacerdos ss.

Ego tebaldus m. is. ss. Ego berardus m. et sacerdos ss.

Intfuert TT Dni Orradin' et baldinel' iudices. et Aspin' et
Gualegus. et Jacob tab. et herr' bon. et Caucol' et Liazar' picoli.
et Guido Seniorelli. et Vgolin' ualentini. t. et inuestitor.

Et ego Hñriget' sacri pallat. et Arim not. intfui et de hoc. l'.
istrumta locatiōis vni' tenoris et consonātie. 1. conductori. et aliud
locatoi in scripsi.

Tratto dallo stesso Liber Instr. Comunis Arim. f. 30.

N. XIX. *Malatesta con Aleburga sua madre e Adalusia sua moglie dà in enfiteusi un terreno a Mazaferro.*

Anno 1210. Agosto 28.

IN NOE dni Anno ei'de Millo CCX. ipib; Innocentii PP. et dni Ottonis ipātoris die quarto exeunte mse Agusti. Indict. XIII. Paginā ēphiteosis q. fatio ego qdo in dei noie Malatesta quda fili' Malateste cū matre mea dna Aleburga psente et cōsentiente uxo-

re mea dna Adalasia et iuri ypotecarū renuntiāte. tibi psenti Mazaferro petitori pro te et uxore tua dna Virdiana urisque filiis et nepotib; ad renouādū ad similitudine caltarii subscribendi. Et qual' de uob' seu de filiis et nepotib; ūris unus ant' aliū sine libis decesserit. pars ei' deueniat supstibus. et si cotigeret quod decederetis sine filiis et nepotib; subscribenda res deueniat i Bolgarellu frem tui Mazaferri et i suos filios et nepotes. Jure pdicto do et concedo uob' unū terenu uacuū positū i ciuitate Arī. ante porta sci Andree cu introitu et exitu suo et cū oib; copelentib; coheretib; adiacentib; infra se et supra se habetib; et cū suis plinetiis oib; fines cui' hi st a primo lat. murus ciuitatis. a sco ego coceditor. a III.... et a IIII hrdes Berarduti. Pdicta re uob' concedo ad habenda tenenda et more ephite..... sub annua pensione i mse martii uel infra indictioem uni' denarii rau. istra..... caltiarii nōie tres lib. rau. qd mihi confiteor ee solutū et in meā utilitatē.... p... dce rei serie cūcta que superi' legūt' rata habe' minimeq; corrūpere..... adiuuare et defensare i uditio et extra propriis meis sūptibus et expensis pm..... tra fecero et ōia que suplnt' ñ obseruauero uel mei libi et hrdes promitto me solu... daturū et illos uob' urisq; filius et nepotib; pene noie dictū calciariū dupl,.... uel nō soluta hec ephiteosis pagina maneat firma.

Signu man' stri Malateste cōceditoris et ei' matris cōsentientis et uxoris.....

Et Guido de monaldo. Andreas de Nichola. Zibertin'. Orlanditi' et Zaulon' to..... stitor.

Ego Johes ueruculensis not. hāc ss. et psens intfui.

Tratto da una Pergamena contemporanea in Gambalunga.

N. XX. *Giovanni Malatesta e Malatesta promettono ad Ottone da Mandello Podestà di venire ad abitare in Rimini.*

Anno 1216. Marzo 18.

Anno dominice Incarnatiōis. M. CC. Sexto decimo. die iouis. Quinto decimo die ante Kal Aprīl'. Indict quāta. In psentia Marabutini et Peppi de rubeis et Rostolli et Vgollini de Guelfo. Suleonis atq; Brazalliani et Pacitatis. Johis rauig Mātini plozarii et aliorum q pluriu testiu. et i publico consilio ciuit Arim con-

uocato ⁊ pallatio cois Arī cū capana pulsata. oib; ſſrass consciliatoib; eiusde consciliī ad ſſrass oia ſatieda et ordinada seu confirmāda ut ſſeri' declarat'. conselietib; et confirmatib; et uolentib; et ñ ī aliquo contradicētib;. uno tm uel duob; et ñ plus ex ipsis consciliatoib; exceptatis. dni Johes malatesta et Malatesta pmiserī' dādo guardiā et ōia sua boa que nc hnt uel de cetero habituri st obligauert dno Ottōi de mandello Pot Arim recipieti ad pate et utilitatū illi' cōis. Ita quod de ceto ipi Johes et Malatesta et eorum hredes uenerit ad habitadū et habitauerint continue cū tota sua familia ⁊ ciuit Arim tpr guere donec ipa guēra duraūit. Ita tam' quod tpr pacis ñ debeat ee adstricti ipsi uel eorum hredes stare uel habitare per sex menses ⁊ ciuit Arim uel suburbiis. S; si tpr pacis honor uel pficuu eet uel erit ciuitati et cōi Arim. debeāt et teneantur uenire ad habitādum ⁊ ipa ciuit ipsi et eorum hredes sub obligatioe oium suorum bonorum sollepni stipulatione apōita per mensō unu uel duos aut tres cu eorum familia et ñ per plus ad uolūtatē illi' qui ēet rector Arim pro tpr. Preterea dci Johes et Malatesta pmiserī dādo guardiā et oia sua bōa pignori obligauert pdco dno Ottoni recipiēti ad partē et utilitatē iadci cōis. ita quod de cetero oi tpr ipsi et eorum hredes. faciēt guerā oib; psois omi malo igenio remoto quib; coe Arim guera fenerit uel faciet. et spalit' hoib. et coi de Cesena scdm uolutatē cois Arim uel pot ¡Arim q m. e uel pro tpr erit. seu secundū uolūtate rectoris Arim uel rectorum qui pro tpr erit uel fuerit. Et hoc faciet cū oib; suis castellanis et hoib; et fortiis. Et quod dabt coi Arim ad uolutate ipsi' cois omnia sua castra siue castella et loca ad defensioem cois Arim. et ad faciedū guera ucuq; coe Arim. uult uel uoluit. Et ſsuper quod hoies ciuit Arim. et toti' iurisdictionis eiusdem ciuitatis boa fide sine fraude ōi malo igenio hodio et amore et timore remoto adiuuabt et custodiet et saluabt et reducet ⁊ oi loco et pate ubi fortia et utiute hnt uel habituri st ipsi uel eorum hredes tamq se ipsos uel homines suos. Quc oia ⁊ oib; et per oia ut superi' continetur tactis scripturis sacscis corporalit' attede' et obseruare stabī et ī continenti iurauert. Qua ppt. iā dcs dns Otto de mandello ī codē consciliio nōie et ad partē illi' cōis consensu etiā et uolūtate et mandato toti' consciliī. pmisit et guardiu dedit obligādo ōia bōa cōis Arim. ipsis Johi et malateste. ita quod de cetero alliq tpr ipsū coe uel diuisu ñ recipiet nec recipe' faciet aliquo m pro ciuib; seu ad ciue uel pro ciue aut ad citadena-

degũ hões suos uel homines illos qui sup suo stant uel habita-
uerit seu habitat. aut aliq eorum uel homines illos aut aliquẽ
illorum hoium qui de ceto ert alicui' ipsorum Johis et malateste
aut ipsorum hredũ seu q de cetero sup' suo suorumq; hredũ
steterit et habitauerit. Pterea quod dcs dns pot uel aliqs qui pr
tpr erit rector ciuit Arim seu cois Arim ñ constringet nec con-
strige' faciet. ipos Johem et Malatesta uel aliq iporum seu hre
dem alicui' eorum aliq tpr aliq m ad soluendũ colta pro cõi
Arim. siue ipsi coi. S. oi tpr a modo i ant' ab oi colta n pstand
ipsi coi siue pro ipo cõi Arim prorsus pro suis priis psonis e
eorum hredes sint et ẽẽ debeãt' liberati et absoluti seu excusati.
Quia ipsi Johes et Malatesta uel ipsorum maiores illud face' ẽ
consueuert. Insup' quod si iãdcs Johes et Malatesta uel aliqs eo
rum aut iporum hredes aliq; tpr passi fuerit uel pateretur nõ
sustinuerit aliqd graue dãpnũ i terris seu sup tris suis et pos
sessionib; castris uillis. et locis et hoib; suis. seu sup' illo
possessionb; castris suis et uillis aut locis. Potestas uel rectore
qui erit uel fuerit per tpra seu qui modo est uel ert teneat' seu
teneantur sup hoc peto' consiliu et hre seu cape'. Et scdm uo-
luntate toti' consilii uel maioris pãtis teneat' et teneãtur et coc
similit' teneat' ois suisq; hrb; illud graue dapnu restitue' seu re-
sercire. videlicet si illud dapnũ sustinuerit uel passi fuerit pr
guera i qua fuisset uel foret pro cõi Arim Hoc acto et dicto et
expressim ordinato et firmato i concõdia iter pdem dnm Ottoc
pot noe cõis Arim siue pro ipõ cõi seu ipum cõe. et ipsos Jo-
hem et malatestã cõi uolũtate õium ifrass consiliatorum qui
ipi consilio erat. quorum nom iferi' ig'. videlicet quod si coe
Arim uel aliqs pro ipo coi recipet ad ciues seu pro ciuib; siue
ad citadenadegu hoies ipsorum Johis et Malateste uel aliq iporum
seu aliq qui sup' suo staret ut sup' dcm e. Quod eis suisq; hrb;
absq; aliqua contradictioe. liceat illos suos hoies pbare uel sup'
suo stetisse. tãq alis ciuib; Arim. et hoc sine sacmto callõpnie
ab eis uel suis hrb; pstito uel sallario dato seu daturo. Et hoc
per tres bonos et idoneos testes. qb; ita pactis et firmatis et or-
dinatis. ia dcs dns Otto noie illi' cois uolutate et parabola et
madato toti' consilii. tali m et forma i oib; et per õia ut sup'
dcm e concessit ipis Johi et marateste suisq; hrb; citadenadegũ.
Et eos ciues seu pro ciuib; recep'. Vñ etiã ex habundãti pdci
dns Otto uice et ad part' pdci cõis ex una parte. et iãdci Johes
et malatesta ex alia ad uice iter se pro pdcis oib; adipiedis et

obseruadis et ratis ac firmis ppetuo manentib; promisert dādo guā-
dia et oia sua boa pignori obligado. uidelicet illo dns Otto oia
boa tadci cois et ipsum cōe obligando. Ita quod illa pars que n
attenderit et obseruarit i oib; et per oia ea oia que superi' de-
clarantur. dāe teneat' et debeat. altī parti obseruati pone pne
marcas tricetas argeti boi et optimi et bn pōderati cu oib; dapnis
et expesis feis seu datis pro illa pna exigenda. Omni exceptiōe
ab unaq; parte remotiata. Qua pna soluta. pdca ōia sedm quod
superi' st ordinata nichilomin' sint rata et firma. Nōia consiliato-
rum qui pdco consilio interfuert. qui pdcis oib; conscēserī i eis;
et per oia ut sup' dcm e st hec. In primis Johes rauignan'. Guil
toselus. Bolgarus. Angelus saracinelli. Oldeuradus iohis galleriani.
Iollis. Baralardus. Balduinus. Albric' scanabic'. Guido rauignan'.
Andict' de rubeis. Bugonion'. Orladett'. Rodulfus ferrator. Meza-
barba. Johes pesator. Pepp' Kighinelli. Tebaldus de Galbana.
Rambott'. Herigett' tabelio. Jacob delectus. Marin'. Guido aultōn'.
Ariprandus. Zanebon'. Ducca. Palmirolus. Rubbolus. Johes de
bartholo. Johes ducis. Peppus tab. Jacob; Ariminis Guidois. Te-
baldus caudus. yannari' tabellio. Arduin'. Martin' guaretus. Vgolin'
de Guelfo. Accarisius. Rostollus. Arim nichole. Donadeus tholoms.
Bartholus de brazalarte. Saluastian' massari'. Bantius. Archinzon'.
Gratian' medic'. German'. Guibaldus. Cristian' tabt. Petrus sauin'.
Aimerigellus. Viscadin'. Iizadin. Peppus ecuerse. Johes de pecūis.
Johes sanccae. Blācus tabellio. Machexinus. Jacob dne Gualdrade.
Ibian'. Bondies de plaza. Matin' triguixan'. Vbtus de lozano.
Anzerin' de Cataldo. Aspin'. Gualfredott'. Vgolin' de la bellola.
Matheus aimerici. Jacob cristine. Peritellus de flumine. Callianus
et Girueri'. Vgo de Marabutino. Petrus plani castelli. Tedelgadus.
Petrus leon'. Johes raberti. Brit' de regollis. Trauersus. Papuian'
de la nona. Raffolus de rumalto. Boccadeferr'. Citadin'. Bonacausa.
Guido de mar nello. Vgo de garatono. Callianus gualterii. Johes
de rainoldino. Pecc' tabellio. Isepp'. Jacob; de bōnonia. Strufaldus.
Johes tabellio. Albtus coni. Gualteri' capenteri'. Bastardus. Rai-
neri'. Beteuenia. Bodies de foro. Andreas. Tauian'. Zaccarellus.
Berardus iuuiam. Vallentin' sartus. Poltron' de motebellis. An-
dreas rigini.

Ego Petrus tabellio cōis Arim. not Sac pallat. mediols. et
missus dni. O. rom. impatois interfui pdcis. ōib; et scripsi.

Tratto dal Liber instrum. Comunis Arim. f. 5. *pubblicato dal* *Clementini p.* 360.

N. XXI. ***Malatesta confessa che il Comune di Rimino ha posto cento lire di Ravenna per una casa a servizio di esso Malatesta.***

Anno 1216. Aprile 4.

Anñ dnice incar milleximo ducenteximo sextodecimo. die lun. Quarto die April'. Indict quarta. Contet' et confessus fuit maratesta. Comune Arim solnisse et dedisse de suis ppriis dnr lib Centu rau i una domo ad utilitate illi' marateste suorumque hredū. Qua ppt' pdcs maratesta pmisit dando guardiā et oia sua bona pignori obligando. dno Ottoni de mandello pot Arim. recipienti ad par et utilitate cōis Arim. Ita quod illa domu ipe nec et' hredes alicui obligabit aliquo iur uel modo nec alliebit. sed si ipr dominū et possessio illi' dom' usq; ad sūmā pdcarum librarum Cent. sit et eē debeat cois Arim. et ipā dom' pignori sit obligata. pdco cōi pro iādcis dnr. Ita tm' quod ñ liceat. illi cōi alliquo ipr illā domū auffferre illi marateste. uel ei' hrēdi. nisi concordiā scriptā per me petrū tabellioem ifrascriptū iter cos Arim ex una parte. et maratesta ex alia. dcs maratesta uel ei' hrēdes frāget uel ruperit.

Intfuert testes ubtus de lōzano. et burgonion'. et calliān' petri liso. Calliān' gualterii.

Ego petrus tabellio cōis Arim. not Sac pal. mediol. et missu' dni O. Rom. impatōis iterfui et scripsi.

Dallo stesso Libro f. 28. *t. Pubblicato dal Clementini, p.* 364.

N. XXII. ***Giovanni Malatesta confessa che il Comune di Rimino ha speso cento lire di Ravenna in ristauri di una Casa e Torre di esso Giovanni.***

Anno 1216. Aprile 3.

Anno dnice incar milleximo ducenteximo sextodecimo. die mar qnto die Aprilis. Indict quarta. Contet' et confessus fuit Johes maratesta. Comune Arim spedidisse siu errogasse et dedisse de suis ppriis dnr lib Cent' raut pro aptatura dom' illi' Johis et turris, quam dcs Johes uidebat' hrē i ciuitate Arim ad utilitate et pro utilitate illi' Johis suorumq; hredu. Quappt pdcs Johes pmisit dando guardiā et omia sua bona pignori obligado. dno Ot-

de madello recipiēti ad par' et utilitatē cōis Arim. Ita quod domū et tri ipse nec ei' hredes. alicui obligabit aliquo iur modo nec alienabit. sed omi tpr dnium et possessio illi dom' turris usq; ad sūmā pdcarum lib Cent sit et ee debeat cois m. et ipa dom' et turris pignori sit obligata pdco coi. pro cis den. Ita tm quod ñ liceat illi cōi alliquo tpr illā domū turri aufferre antlato Johi uel pdcam quantitate pēe pete' nisi cordiā (scriptam) per me ſrascriptu petrū tabellioem iter cōe tm ex una par. et dcm Johem ex altā. dco Jobes uel ei' des fraget uel rupit.

Intfuert testes Raffollus et marabutin' et Johes rabti et Vgo marabutino.

Ego Petrus tabellio cois Arim. not Sac pal mediol et miss' O. rom. impatois interfui et scripsi.

Dallo stesso Libro f. 29. *Pubblicato dal Clementini p.* 365.

XXIII. *Concordia tra i Bolognesi ed i Riminesi stabilita in S. Cristina, per la quale furono consegnati ai Bolognesi i prigionieri Cesenati, che erano tenuti in S. Arcangelo.*

Anno 1216. Settembre 1.

nōie doi nri ihu xpi Am. Anno dni. M. CC. XVI. Indict qrta. Jouis primo msis septbr. In quodā cāpo qui ē iusta ecclam cristino de Arim. Corā dno roffino de por iudice cōis bonie. Jacobino de prēdeparte. Bonifatio Guidōis de guizardo. pinello. Arrimòdo rolādi redulfi de guarino. Benadino Jacobi benado Jacobino de calzina. Albrigetto de fauetia. Zenone de inellis. Andriotto buzo mediols. Pacitate. et Suleone et Arimino chole. Ottone de rāberto. Palmirollo Guidois de citadino. Vgone bell. et Arigetto tabt. bautio Ariminesi. Vgolino de cessabone multis aliis testib; rogatis. Foma concodie et pacis facte iter ōn ex una par' et Ariminenses et dnm Vetura di grā eorum pm ex altā tal' est. Videlicet quod Ariminenses ōes captos do esena (1) et de aliis pro eis et qui capti st de exercitu bononie

(1) *La Cronaca di Fra Salimbene Parmense, pubblicata in Parma nel 1857 dice che nel* 1216 *anche di là* iverunt milites et archa- res in servitio bononiensium circa Sanctum Arcangelum contra Ari- minenses, et obsederunt illud castrum. Et ibi steterunt per longum

uel occasiõe illi' exercit' reddãt et restituãt dno uicecoiti sic cõitú bõn pot i cãpo ubi m st bon ad carozzu uel ad leptar pot eiusdẽ quod mag' eide pot placũil. et quod unu uexillu b ponat' i castro sci Archagli per unu bon tatum. Ita quod plu bon ñ itrẽt i eũ. habita securitate et tata pursiõe. quod ne c stru psõe et res que st i ipo castro posset minui uel ledi. bon scilicet dns uicecomes bononie pot pro coi et diuiso bon. Arim scil' dns Otto de madello pot Arim pro coi et diui Arim. fecert pace uicissi. ita quod quilibet Arim. possit secu accede' bononie. et qlibet bononiesis Arimin. Ipo dno uicecõ bon pot recipiente illa pace pro se et cõi atq; diuiso bõn. pot et coi atq; diuiso fauetie et oib; sue parti. Et dno Otto pot Arim recipiẽto illa pace pro se et cõi atq; diuiso Arim. pot et coi atq; diuiso fanesiu et õib; sue partis. Qui etiã d Otto pot Arim pro coi et diuiso Arim. si alit' fecit pace Guid de Labtino pot fauetie recipiẽti illa pride pro se et coi a diuiso fauetie. et dns Vetura Arimínesis eps pro se et ecc sua et hõib; de castro sci Archagli et ceteris ad se pti Et dns Otto de madello pot Arim pro se et coi atq; diuiso Ari et oib; sue partis et district'. fecert fine et refutatioem et pac de n petedo. dno uicecõiti bon pot. recipieti pro se et coi diuiso bon et pro pot et coi atq; diuiso huiesiu et bertol riesiu et pro ceris de part eorum et Guidoi de labertino fauetie recipiẽti pro se et cõi atq; diuiso fauetie. Et Bonardo conazano pot Regino recipieti pro se et cõi atq; diuiso regi et redulfo guidois brugonioni pot ferarie recipieti pro se et c atq; diuiso ferrarie de oi ujuria et dapnis datis et malefitiis fc ab eis aliq; in psõis uel reb; et ofensa. Et pdcs dns uicecõ bononie pot pro coi et diuiso bononie fec' fine et refutatioe et pactu de n petedo. dno Ottoni de madello pot Arim recipiẽ pro se et coi et diuiso Arim. et pro pot. et coi et diuiso fa rinum. et pesauren. et urbinatu et pro comittib; mõtis feretri et comittib; capignie et hoib; de massa et hoib; qui fuert i eorũ seruitio et pro illis rauenatib; qui fuert i eorum seruitio de ujuria (*sic*) et dapnis datis et malefitiis fcis ab eis aliquo m i psõ uel reb; et offensa. Preterea bon et cessenates reddat et restitu Arimines.b; omes captos qs hnt de Arimines.b; sue de alus p

tempus, ita quod pax facta est, et omnes illi de Cesena, qui erant' i carceribus illorum de Arimino, fuerunt dimissi. Erant enim septingenti *Che manchi mille? Il Frate scriveva nel* 1281.

eis stati cū alli redditi fuerīt. Et si qua securitas uel obligatio fca ē aliquo m occasioe captiuorum ianis sit et uacua. Quia sic stetit iter eos. It' pdcs dns eps pmisit deo dno uicecōiti bon pot. recipieti pro se et coi et diuiso bon et ōib; sue patis. et dno Guidoi de Iabtino pot fauetie recipieti pro se et coi atq; diuiso fauetie. qd legalit' et boa fide operam dabit. qd bononienses et fauentini et oes pdci de par' illorum ab excoicatioe in qua st pdca occasioe. absoluatur. scribedo dno PP. quod cū eis coposuit amicabili affectioe. Et de hac absolutioe fatieda dno pp supplicabit et nullā fatiet contradictiōem per se uel per aliu aliquo m. Quā pace et concordia et cetera que supi' continetur. pdcs dns Otto pot Arim adtendo' et obseruāe iuraū bōa fide et sin fraude. et quod fatiet ducētos hōies ex illis sue ciuit et district' iurare adtende' et obseruāe et face' adtedi et obseruari pdctam pacē et concodiā et cetera que supi' continētur. Qui pot ste bon placūint. et stati cial' de ramaldo et herigett' rābt et Sūleon' et palmirollus ciues Arim. jurauert adtede' et obseruāe et face' adtendi et obseruari pdcā pacē et concodiā et cetera que supi' continetur. Et dns uicecoes bon pot iuraū adtede' et obseruae boa fide sine fraude pdcam pace et concodiā et ceta que supi' continetur. Et quod fatiet ducētos hōies ex illis sue ciuit et district' jurare adtedere et obseruae et facere adtendi et obseruari pdcam pacē et concodia et cetera que supi' continetur. q pot Arim placuint. et stati guallandin' de codicellis et Anrigett' de nocclerio et Arinodus roladi Albtus Curradi de gixla ciues bon iurauert adtedere et obseruare et face' adtedi et obseruari pdca pacē et concodiā et ceta sedm q supi' continēt'. Forma sacmeti qd pdci ducēti hōies ab utraq; parte fecert ē hec. In nōie dni am. Juro ego ad sca dī euaglia quod boa fide et sine fraude adteda et obseruabo et adtedi et obseruari fatia ab oib; mee ciuitatis et district' pace et concodiā fcam iter bon ex una parte et Arim ex altā sedm qd sup' scripta e per manū Petri Iabellioīs cōis Arim. Et boa fide operā dabo ut ipsa sedm quod scripta ē obseruet' pro posse meo. Vn' plura istrumta eiusdē tenōis scripta st. Iterum actū e iter eos et dictū expresse. quod si aliqs de nūo ipōrum ducē-torum pdcm sacmtū subire nolūit. pot ei' teneat' illū bānire alio subrogato i locū ipsi'. de quo bāno exire ñ possit nisi pdictum jusiuradū ñ fecerit. et durāte illo bāno i sua ciuit et districtū ñ sinet' morari.

Ego Geradus spalla not. his ōib; una cū iscripto Petro iterfui

et ad confirmādā rei ueritatē rogatu et uolūtate partiū i hoc istro subscripsi. quia sic stetit iter pātes.

Ego Petrus tabellio cois Arim not sacri pal mediois et missus dni Ottois Rom Inpatois hus oib; iterfui una cū Girado spalla not pot et cois bon. Et uolūtate atq; rogatu partiū predca ōia ss.

Noia illorum bononie qui pdcām pacē iuraūrt st h. Guilielm' de marnuolta. Girādin'. Primaditi'. Rambtus de bazallerio. Guiradin' sturlett'. Jacob; de malatacca. Anrighett' girardi todesci. Johes paull' de castello. Cōbollin' de castello. Petricioll' de māifredis. Matheus dno Samaritane. Cazinimic' dni iacobi. Albtus dni rolādi. Guido tāgudēn. Azolin' ptegon'. Peci' de Vbtis. Vgo de beno. Albtus capitaneus. Tomaxin' cazinimici. Lādulfus iudex. Nancleri'. Tomaxin' ranuxini. Jacob; de la fracta. Arditionⁿ de rustiganis. Vgolin' attois coitis. redulfin' guidois ugarelli. Godescalc'. folc' de saragoza. Albtinellus de Riostro. Michen' de marano. Girardus ateni. Jacob; auenati. Anzollellus Guidotti ursi. Petrus taurelli. sit pore. Ysnardus de garisindis. filiocarus. fedric' de baise. boacaus. Guidotti de allamadina. Bobolloni' arardi. munsarellus. Vgollin' mussi. Giradus capuan'. benuenion'. Arpinellus. Aimeric' fr arpinelli. Vbtin' de rodaldis. pultron' de rodaldis. rolādus artinixii. Guido petri cbūradi. brocādus de bagarotto. Jacobin' peppi. Bon' iohes tetta lasina. Jacob; pizolli. Ambrosius gratiani. Māsinott'. Vbtus armāni. Macagnian'. Raimōdus de baise. Bēnādin' iacobi de benādo. Bātholoms naso. Tedric' de sāragoza. Balduin' de sco bābatiano. Zilī māifredini. petr' de luxerio. petrus de nouello. Dott' de cālonese. Vgollin' de dona dania. Girādus de uettrona. Isepp' de Arminello. Rolādus de gottifridis. Guido bouarelli. beccari'. Nicholaus Vgolini de laudo. Albtus sanzaraxone. Mulnairollus de rubertatiis. Girardus Orlādini. tuzimānns. beccari' de lābtatiis. Bolgarin' Guidōis guizardi. Jacopin' ei' fr. Jacopin' mōtenarii. Ortolian' de pellauacca. Vinasai de vescōtis. Guil' Accarisii. Guido Albrici. Zoānes ei' fr. Zulian' de boscetto. Guido guidois labtini. Albtus de pauanese. Zulus de brunetto. Albtus guidois grassi. bucca de rochus. bona cursus de Albaro. Albtus calui. Juan' scogozaperiudi. Auxelleti ysnadi. Aldeuradin' prendipar'. Jacobin' ei' fr. Albrigett' ugolini pappationi. Zulian' petri vituperati. Girādus Albrici. Labetus petri māifredini. Guidoltus de pertigonis. Armursis de gūamis. henrighett' rolandi uecli. Matheus dno castellane. Jacob' de raimozono. Vbtus sine nōie. Albizius de mōzollo. Jacobin' de la calzina. Tomasi' de pizonopillo. Zanatta. Vgollin' sergii. Albrighett' Gubtus.

rābtin' et' fr. Rizardin' de tibtino de garisendis. Isti et illi. IIII. q iurauerī cū pot bon. Albtus girādi de gixle. Arimod roladi rodulfi de guarino. Gualladin' de cudicellis. Anrighett' nocclerii. Palmri' boizoanis. nicollo de phaffis. pillizarin' labtin' de clarib'. Ziri' Vbtini Zirii. Vgollin' de bunallo. Bōazunta artinixii. Albtus de neguxāte. Azo de gardino. Sāzanom fr Vbti. Petrus de bānabau. Ttius uectoru. Peri' grosus. paxi' negoxātis. Giradus suzi. Azo aolimagii. Guido de Zagru. Cornachin' fili' condā herigetti de conaclino. Petrus de baxacomatre. Vspinellus magii. Mōtenari' de guczus. Giliollus prodomo. Tebaldin' de tebaldis. Laurēzett'. Zicabos magii. labtus guidois de labtino. Buoarellus de venetico. Giradus de boacausa. Churadus de baise. Airoldin' de mascarono. Jobes bon' de rafredo. Leonett' de strata maiore. Rolandin' de curtono. bon'iacob; de pegolotto. Zoānes de fantalozo. pgollan' de blaca. Girardus de alimano. Bonacursus iacobi. Zanebor ymoiese. Guido caballerius. Pegolott' de guillibaldo. Vgett' de la superba. Jacob; de uitalliano. Bōacausa guidois dōzelli. Bobollin' de hōhominis. Oddo Gixlerii. Raimondin' de portasterii. Cāmanzallio'. Zilli' de sarragoza. Petrus māgion'. Petrus de pāzano. bobollin' de fabro. Girardin' de urais. Crexenti' labti not. Arimodus de codeghellis. Boacausa de tebaldis. Labtus petri massarii. Vgollin' fili' arcollani. Pastipauper. Julian' malamanā. dns Azo soldani. dns Vgollin'. dns bentende. dns badin'. domin' bagareti'. Jacob; balduini. Jacobin' de gualfredino. Zili' de pritone. Jacobin' de Vbtis. Giradus Petri guidotti.

Dal medesimo Liber Instr. Comunis Arim. fol. 7: *pubblicata con molti errori dal Clementini p.* 371, *dal Fantuzzi T. V, p.* 314, *e dal Savioli T. IV, p.* 370.

N. XXIV. *Concordia fra gli Ariminesi e i Cesenati stabilita presso S. Cristina.*

Anno 1216. Settembre 1.

In nōie dni Am. Anō dni. M. CC. XVI. Indic. IIII. die iouis. primo msis septbr. In quoda capo qui è iusta ecclam sce cristine de Arim. Cora dno Roffino de por iudice cōis bon. Jacobino de pndipāte. Bonifatio guidois de guizardo. Arpinello. Arimōdo roladi rodulfi de guarino. Benardino iacobi de bēnado. Jacobino de

calzina. Albrigetto de fauctia. Zenone de asinellis. Andriotto bare mediol. Pācitate. Sūleone. Arimino Nichole. Ottone de rabin. Pal mirollo guidois citadini. Vgone zabello. Arighetto fabt. Benoti Arim. et Vgollino de cessabone. Poltono de motebellis et mult aliis tostib; rogatis. Foma concodie et pacis fce iter Arim. et una par. et Cessenates ex alia tal' est. Videlicet quod Cesenate silicet lodoic' iudex et uicari' cois Cesene pro se et coi et diuiso cois Cessene fec' pacē Ariminensib; silicet Ottoni de madello recipieti pro se et cōi et diuiso Arim. ita quod oi conctu et o pacto que uel quod receperūt Cessenates uel a Petro traūsara uel a coi seu diuiso lōzaui sup' fco lozani renotiaū. Et si que de cōitatu Arim recepūt i ciue a ipr sententie late a dno Vbto uicecōite bone memorie bon pot renutiau. addito de illis ciuib. ñ recipiedis ulterius ab utraq; par. et Ariminenses silicet dns Otto do madello pot Arim pro se et coi et diuiso Arim. fec' pace Cessenatib; silicet lodoico pdco recipieti pro se et coi et diuiso Cessene. et si q de coitatu Cesene receperūt i ciue pdci Ariminenses a ipr sentetie late a pdco dno Vbto uicecoite. ide dns Otto de mādello pro se et coi et diuiso Arim. renotiaū. addito de illis ciuib; ñ recipiedis ab utraq; parte. Arbitrium u dni Vbti uicecoite de finib; district' et cōitat' utriusq; Ciuitatis maneat firmū qa sic actū fuit iter eos. ita quod u uidet' dubiū sup' illo arbitrio scilicet sup' ubo apolto i señt siue arbitrio pnoiato qd dr recta linea determinet' ifra certū tm per duos uiros. videlicet ifra tres mses. ibiq; statī pdcs dns Otto pro se et coi et diuiso Arim. et lodoicus pro se et coi et diuiso Cessene ad iuice iter se fecerī fine et refutatioem et pactu de u petedo de oib; iniuriis et dapnis datis et maleficiis fcis i psois uel reb; recipiet quolibet ipsorum silicet pdco dno Ottone pro se et oib; sue par et spetabil' pro honocōite et ei' fre. et lodoico iudice Cesene pro se et oib, sue partis. Pterea dns Vetura Arim eps pro se et ecclia sua et hoib; castri de sco Archāglo et ceteris ad se ptinentib; fec' fine et refūtatiōem et pactū de ñ petendo pdco lodoico iudici et uicario cois Cessene. recipiēti pro se et ōib; sue partis de ōi iiuria et dapnis datis et malefītiis factis ab eis aliq, mo'. Et ille lodoicus simle fine i totu fec' eide dno epo recipieti pro se et eccla sua. Qua pace et concodia et ceta sedm quod superi' è pdcs lodoic' pro se et cōi et diuiso Cesene. Et des dns Otto pot Arim pro se et coi et diuiso Arim iuice sic attendu' et obseruac et attedi et obseruari face' ab oib; sue ciuit et district' iu-

t. Et quod quilibet eorum faciet omēs hoies sui district' a
ci ānis supra et septuagita ifra iurare pdca ōia adtende' et
ruae. Et stati Beradus petri guascoms et Sallatin' Orlādini
Cessene. rnl' de ramaldo et herigell' tabt (1) et Sūleon' et
arollus cnes Arim pdca oia adtedo' et obseruare et pro
suo adtedi et obseruari face' iurauerl ibide. Forma sacmti
pdci hoies ab uiq; pate face' debent est h. In noie dni Am.
ego ad sca di cuāglia. quod boa fide sine fraudo adtedā
bseruabo et adtedi et obseruari fatia ab oib; mee ciuit et
ict' pace et concordiā ecam iter Arim ex una pāte. et Cese-
ex alia sedm quod ipa scripta e per manū Girādi Spalle
pot bon et petri tabt cois Arim.

go Geradus spalla not his oib; una cu ifrass Petro tabellhōe
ui. et ad confirmada rei ueritate. in hoc instro ss quia sic
iter pates.

go Petrus tabellio cois Arim not Sac pal mediol et missus dni
ois rom impatois his oib; interfui una cum stro girardo spalla
pot et cois bon; et uolutate atq; rogatu pat.u pdca oia ss.

Tratta dallo stesso Liber Instrumentorum, f. 8, t. *pubblicata dal Fantini p.* 377, *e dal Savioli T. IV, p.* 374.

XXV. *Buonconte di Montefeltrano fa quietanza per se e per Taddeo suo fratello al Comune di Rimini sulle paghe ricevute per sè e per cento uomini di Borgo S. Sepolcro.*

Anno 1216. Dicembre 2.

ne ānī a nat eiusde anno. M. CC. XVI. tpr honōr. PP. et
is ipāt. die sco. intrat. decebr. indit. quarta. Arim. an' plebe
berasmi de misano. In psentia dni martelli de mote fabrorum.
ois de colbordolo. Corbolini de lizola. pet ugōis de leonano.
ini realis. tameri sup'paris. Vguicīois garatois. Calo iohis
lise. rustici martini rustici. et saluastiani a mari. seu alio-
multorum testiū rogatorum. atq; mei lazari impial' aule et
not. Accessit dns bon'comes oli filī' monteferetrani et sua
ite et plena uolutate oiq; occasioe seu except' remota pro se
re suo dno thadeo et pro oib; psois siu hoib; qui pro se uel
fre suo sto uel eorum pcibus uel madato suo parabola ue-

(1) *Forse* tabt, *come a p.* 415 ? *O* varrà tabellio, *come a l.* 12 ?

ner' seu iterfuer' ad seruitiū cōis arim uel pro coi arim alicuius acten' ipr guerre uel pacis ad soldos uel ad mun' spectandu qq mr. uñcūq; sint tā pro militib; qū pro peditib; pmittendo se ntz acturum facturum et curaturum quod ocs ipe psoe pdicte et ifrascpte oia que i hac carta continent'. rata et firma habeb ppet et tenebt et i nullo contraueniet aliq; occasiōe iuris uel facti unq ipr aliquo. et pro se et sto dno thadeo frē suo. et pro oib; strīs et ifrascptis psōis militib; et peditib; fec' finē remissione trāssatione ppetualē et pactū de ñ petendo dno Ottoi de mādello pot arim stipulāt nōie cōis Ari. videlicet de ōib; soldis seu munerib; quos uel q cōe Arī ei uel frī suo sto seu pdictis uel ifrascptis psōis dare debebat uel tenebat' ex quacūq; condit'. nōie soldorum et munerum pro eorum seruitio ab eis dato coi Ari acten' qq mo. occasioe guerre. Ido eni fec' stus bon'comes pro se et fre suo sto et pro oib; aliis psois strīs et ifrascptis. militib; quido et peditib; fine et remissione et trassactione ppetuale et pactu de ñ petendo. pdit dno Ottoi pot Arī recipienti seu stipulanti noe cois Arim. quia dictus dns Otto Arim pot nom cois Arī ei solvit. c. c. c. li. dnr. rāu. de quib; ipse dns bon-comes se sollutū et bñ deliberatū eē fuit confessus. pmitedo pro se et sto fre suo et pro ōib; aliis strīs et ifrascptis psois plaxito dno Ottōi de mādello pot Arim. stipulāti pro coi Arim et pro ōib; aliis hominū psōis pro cōi Arim. quod taciti fuerint et contenti atq; quieti. ut nullā litē nullāq; controuersiā facient nec. fieri consentiet aliqua occasiōe stro cōi Arim. uel alii occasione cois ipr aliquo i iuditio uel extra quouis igenio. occasiōe soldorum uel munerum. s; quod i psentiarum fecit strus dns Bon'coes ratū et firmū in ōib: et per oia hre tene' et obseruāe promisit stro pot stipulati pro coi stro Arī. Pmittens etiā pro se et fre suo stro et pro oib; aliis psois pdcis ifrascriptis eos ōia stra face' rata et firma hre et tene' et obseruae. Quā fine et remissiōem et trasactioem ppetuale et pactū de ñ petendo ut superi' legit'. fec' strus dns Bon'coes pro se et frē suo stro et dem ē et pro ōib; hōib; sue terre et spalit' pro militib; qui ifer' scripti sunt et pro. C. peditib; de būgo sci Sepulcri. X. mn' et pro aliis peditib; ifrascriptis. et pro ōib; aliis psōis qui pro se uel pro frē suo stro undecūq; fuert. et ad seruitiū Arim uenert siue iterfuert acten' occasiōe soldorum uel munerum. Que qde oia stra rata et firma hre et tene' et i nullo contrauenīo aliqua occasioe iuris uel sci. Sed modis ōib; pactis et conditionibus stris

is oib et per oia adtēdē' custodire et obseruāe et face' obseruāi
ꝛ dem ē a pdcis et ifrascriptis psōis. pmisit strus dnus Bon'coes
pro se suisq; hrb; pdco dno. O. pot stipulāti pro cōi Arim. et
pro oi alia hominū psoa et pro ipso cōi. sub pña. CC. lib. dū ram.
in platioe (*sic*) solemt' deducta. et toties quoties contra factū fuit
in solutū comittenda. et ant' oe litis initū psoluenda. Qua soluta
vel ñ soluta. oia stra pacta et pmissioes rate et firme oi tpr exi-
stāt. et pmisit strus dns Bon'coes pro se et fre suo et oib; hoib;
suis' seruitis stro dno. O. pot. recipieti noie cois se conseruaturu
in pace coe Arim. et sindici cōis sacmto stare. Nōia militū strorum
qui pro dno Bonocoite et fre suo dno Tadeo interfuert ad seruitiu
cōis Arim st ista. Videlicet Griffolus de capsa. Griccian' barsoli.
Bonardin' astancoli. Villan' Anglari. Turcius de burgo. Ildebradin'
de būgo. Guido bātari de ciuit castelli. Tiueri' de pillio. Ode-
risius de liuiano. Monaldus de pirle. partinellus iohis donoli de
Nanano. Barateri' de sco Georgio. Grueri' de Iesio. Guiton de
Sapinio. Herro de petra fagnana. ranucin' de motalto. Guido cadinal'
Johes de sco (*sic*) Agathe. Vguitt' de sco Agathe. raineri' de clu-
sercole. Bon'filiolus de colcelalto. rogeri' de petra tiffa. Albicus
de pettiffa. Roguitt' de petratiffa. Vbtus de petrella Vpicin'
de puzolo. Johes de puzolo. Rainaldutius de pozo. filippus de
eco Andrea. Lanzalott' Anzeruini. Vgolin' de mōtezano. Zanbra-
nus de mōte fatōgno. filipp' Albti. Orlandus de casteldilce. peti'
Bolganorum. Gratian' de murlis. Bātholus rabtini. Corbolin' de
Spole. Lotoreg' Amicellus de serra. Guido de paganico. Guido de
miratolio. Jacob de liceto. rainaldus spoletin'. gualteri' de petra
fagnana. Guido barateri de alisio. Vgolin' de ripa. Petrus Vgois
de leonano. Rizante. Grapp' et filipp' de sinigallia. Nota pditu
de bugo sci Sepulchri strorum. st ista. silicet. Benci Albti. Corte-
sopn' tornari'. Manuel de sigolo. Raineri' Vbtini. Guido ubtin.
filii' uincentis. leonad zanelli. Toloms cerelli. Barateri' gualfredutti.
Jacob; monalcii. Zerra de menalotio. psidus ugolini. Raignois.
befule' raberti. filius petri sarafine. benti' bricoco. Paganellus pi-
role. Jacob cazaguerre. leonadus paci Vezosus de marano. Sini-
baldus guilie. Maignet' de canalitia. filī' letoli. Johes rainaldi pā-
tois. Angelus de sco Anestasio. Viādāte meliorati. Gabi' dne odier-
ne. bon' de Giangio. Guastaferro guilielmini. Ragolosus de bosse.
Amic' faber. Conparisenti iohis. Vicenti guilielmini fabri. Orladus
bocii. Gener matini de marchia. filipp' deutaidi. abo filii areguerii
de gagnano. Zanni de uernora. benuti'. Ventura de bacalano. bto-

lone angelerii. Guido galiotti. Cortesopu' marie. Carpinecce. Auultone dni rainerii. Macopt' teuci de mote. Rieroman' de pizolo Castellan' orselli. Buguasis petri. binlone petri. fili' ligue nigre Sabbatin' castellani. Salinbene de saluato. Johes morcatole. bencasa petri magistri. fili' bruni. Cossatonda. Cortisopn' mag. caurolus astuldi. Verzelate mafei. Cazat' iuliani de mariolo. fili' blardi. Guido bernardi buifatii. pitellus de uarca. Mafeus soldini. Zani mallafotti. Buguisius uezosii. Vgolin' borsione. Bogueeius dnci. Jacob; colubano. Bon'acursus de sorte. Amanat' amici. Gundett' beradi salomois. Mafeus rainaldi. Buguisis mafei pichelli. Reconari' de brunasia. Codolin' gaudetii. benti' matelane. federic' de corpallo. Vgo de bocognano. Vbtin' anglarisis. Angleri' fici. Deusalui florentini. Benicasa Johis de cecchо binamote de suriana. benardus domine. batilbecco. Cepp' rainaldi. braciardi. rialis fili' ibromis. Albus de tricolle. Guirādin' tentor. rustic' fili' petri. Jenari' de reczolo. brodai' matolli. bōdiccolus Johis citadini. Valetin' Johis florentini. Guido carelli. Vbaldin' girādi. Guido Zanni de sassolo. Clerc' beri. bracut'. latin' Johis de mocolo.

It' noia aliorum peditu qui pro stro duo bonocōite et pro fre suo dno dadeo ad seruitiu Arim iterfuert. videlicet Johes Zuliano de ripis. Tonolus de ripis. Guido uiscādi. Rodulfolus de ripis. rubeus ocri de ripis. Johes zanceti de ripis. Guiton capanace de ripis. Vgolin' gundotti de ripis. Deutacomado boterene. Donadeus de ripis. Johes ariane de ripis. Garzone de helmote. Johes mule de helmote. bauti' de helmote. Guido laudisti de helmot'. pite de petralata. Guido de petralata. Scudirott' de mote maio. filipp' de mote maio. Johes aulme de peruerzo. Vgolin' turri de badia. Raineri' de turre abadie. pilizon' de tūre abadie rodigueri' de pecorariis. Matin' archipsbti. rainaldus guisoni de finocoli. densalue de finocoli. Tomasin' de mutino. petrus uguizon de sco Matino. paganellus ei' fr' de sco Matino. Soperbus de vilano. bardus alesii. dadeus de alesio. Guido Vgolini de alesio. Tebalduti' de alesio. Tabian' alisii. Apolorus de alesio. peruti' de arisano. Andreas aresani. Bacus de purle. Tondolus de pile. fomasius de casalicla. Petion de domo ucilini. Simbaldus de mutino. Vgolin' de cauleto. Timosus de sco donato. Tebaldus donoli. pizon' de castello boi. Guido guilelmi de stretta. bārdus caffalini de stretta. Ripo de steta. Cōbolin' de rotano. Meliorat'. palmirolus. Johes gaudutii. Albius de talliole. Alberic' laureti. Cittadinus. Jacob; pilizari'. rainuti' maine. Johes letois. Johes lacredus. Arcolau' de

ulholo. Aimeri' ugolini benzoli. Soperclus de lādeto. Matin' guilhelmi. Jacob; burgesis. petr' Johis orladi. Castellan' Johis stabil. Vmian' tenzi. Tacredus mātini lucarelli. baudus luglus. Jacob; stefani. Albricus ugolini benoli. Orlandin' guidois. Arcon' rigoli de plegola. petr' de plega. rizus de siclano. bon'uillan' de siclano. Johes de seclano. Calcauecla de seclano. Ganzolus de talamello. Guido petii de talamello. donolus marini. Albicus iacobi. Tebaldus uiuiani. Vgolinus leoli de caua. Vgolin' pōrsi. Thadeus boenenture. rainuti' bōcii. Vbtellus bōcii. Vgolin' faber de pozolo. Johes Aldeurandi. guido guanerii. falchett' Johis falcoli. et Gonzus fr et'. Johes mathei. Ottonellus de moteclo. fotebellus aridoli boulli. Johes saturnini de serra. Vgo de bezo. Guilhem' auliuerii Vmolus hodei. Guastamale de talamello. brunellus de sco petro i cultro. Manmolus de mote sci petri. Saliguerra de frotino. palmeri' de mote sci petri. Blacus de orsaiola. Vgolin' ladorio de ursaiola. rainolus de uelaneto. Malinus faber de velaneto. Vrsolus de uelaneto. Macus de uelaneto. paganellus de velaneto. Vgolin' matini de motanariis. rameri' de mote roperto. et fr et' Guido. Mafeus de pegorariis. rapaiolus de pecorariis. budica de mote dollio. pregads de mote dollio. Guido de casteloncio. Idarante de pecorariis. Tiurolus de pillio. pizon de pillio. Accatolus de pillio. fuscolus de motalto. raimirolus de castro caro. et magister Albertin' de romena cū trib; eorum socius. et henric' de la rochetta cu septe suis sociis.

Prefata noia militu et peditū strorum scripta sūt hac pcnti cart'. put strus dns Bon'cous nob per scriptura mostrau et ostedidit.

Ego Cazat' Inpal' aul' et Arim not his oib; striis iteſui et ut supl' scripsi et compleui.

Tratto dal medesimo Liber Instrum. etc. *f.* 17, *t.*

N. XXVI. *Bolla d' Onorio III concedente ai Riminesi l' assoluzione della scomunica contratta per la guerra contro Fossombrone.*

Anno 1217. Maggio 29.

. . . . . Episcopo Ariminen.

Ex parte tua..... potestatis et populi Ariminen nobis fuit humiliter supplicatum. ut illos tue dioc. qui pro eo quod contra forosimphronienses hostiliter processerunt uel super hoc eis pre-

stiterunt auxilium vel favorem vinculo sunt excommunicationis astricti faceremus absolvi, paratos nostris obedire mandatis. Volentes igitur super hoc tue fraternitati deferre, per ãphica tibi scripta mandamus quatenus ab eis iuratoria cautione recepta, quod super his pro quibus excommunicati sunt nostris parebunt mandatis ipsis iuxta formam Eccãe beneficium absolutionis impendas, prefigens illis terminum competentem infra quem aliquos ex ipsa universitatis nomine ad presentiam nostram mittant, receptum et impleturi super hoc nostre beneplacitum iussionis.

Datum Anagnie 4 Kl Junii Pontificatus nostri anno primo.

Dalle Schede Garampi, che la trasse - Ex Regesto Litterarum Anni primi Honorii Papae III, Ep. 460.

N. XXVII. *I Fanesi rinovano gli antichi patti coi Riminesi, e ne aggiungono altri.*

Anno 1218. Novembre 6.

Anno dni. M. CC. XVIII. die VI. intãtis msis noub. Indict. VI Fani. In gnãli conscilio unito per cãpanã et baiulos presentib. et astatib; dno Zãletto et titolino bõardo et lõbãdo consulib; fan. et dno Guscardino et Rigetto abasatõib; cõis Arim. et Petro not. ei'de cuit. et dno Vg. Jordani. et Vg tlii et rodulfo marsilii et aliis plurib;. Hoc additũ ẽ de uolũtate Arimin et fans. videlicet nos fanenses pmittim' uobis Ariminẽsib; supra dcã pna. et ntr corporali sacmto adfirmam' et etia sm formã di istrumti. sacmta renouam'. ñ recepturos de cetero hõies de districtu seu comitatu Art in ciues seu plectioe nec eos manutene' seu defende' i ciuit fani seu districtu. et sca requisitioe infra. VIII. dies per abasatores uel litteras cõis Arim. restitue' teneam' o cuctis reb; secu apportatis uel ibi translatis uel deductis. et quod nullũ toloneu seu datiũ uel pasagiũ auferem' uel auferi fatiem' seu patiem' offerri (*sic*) aliquib; Arimin. per fanũ uel ei' districtu transeuntib; cu aliquib; reb; vlt'. XXVI. den rauenates.

Acta sub die et mse Indict. dcs.

Andreas scripsit. solũ quod hõ sibi dixit.

Dallo stesso Liber Instr. Comunis Arim. f 13.

N. XXVIII. *Altrettanto fanno i Riminesi verso quelli di Fano.*

Anno 1218. Novembre 13.

In noie dni. Añ ei'dē. M. CC. XVIII. tpib; hon pp. et federici regis. die matis. XIII. intr. Noubr. indit. VI. Arī. In palatio cois Arim. in conscilio unitu per capanā et platearios psentib; et statib; dno Deutesalue capellio Arī pot. et dno petro mathei. et dno petro Andree bonifilii ambasatōes (*sic*) cōis fani. Marabutino. Gibaldo. Guiscādino. Māco de peciis. Tedelgādo. Gruerio. et aliis plurib;. Hoc additū ē de uolūtate Arimin et fanēsiū. Videlicet nos Arimnēses pmittim' uob' fanēsib; sub iādcā pēa. et isup' coporali sacmto afirmam' et etiam scdm fōmā istrumti sacmta renouam'. ñ recepturos de ceto hoies de districtu seu cōitatu fani ñ ciues seu plectioe nec eos manutene' seu defendere i ciuit Arim. seu districtu. et fca reqsitioe ifra. VIII. dies per ambasatoes uel litās cōis fani restitue' teneam' cū cuntis reb; secū spotatis uel ibi traslatis uel deductis.

Ego petrus de coliano cois Arī not. hāc cart ss. et tefui:

Dal libro stesso fol. 14.

N. XXIX. *Aggiunta e schiarimento di un patto tra Fanesi e Riminesi.*

Anno 1218. Novembre 13.

Ann. dni. M. CC. XVIII. die XIII. intānt. Noubr. Indict. VI. Arim. In palit' cois. psentib; rigitto et Guiscadino. raimodo. Johe uillico. ibiq; dnis petrus mathei. et Petrus Andree bonfilii ambasatoes cois fani. noie ipi' cōitatis fuert concordes cū dno Deutesalue capell'. pot Arimin. nōie ipsi' cōis qd u dr superi' in istrumto quod fanēñ ñ debent accipe' Ariminex. pasagiū. seu talaneū aut datiū. nisi. XXVI. den. rauen. intelligat' pro salma tātūm et nic pro aliis trascuntib, seu ptereūtib; accipiat'.

S vt placuit dici scripsit man' h' tedici.

Dal Libro stesso, fol. 13, *t.*

N. XXX. ***Don Giovanni da Bologna Vicario del Preposto libera Martino Fabbri da ogni vincolo di servitu, etc.***

Anno 1218. Novembre 23.

Anno Dni millesimo ducentesimo octavodecimo et Indictione XIII (*sic*) Arimini die VIII exeunte novembr. Dns Johs de Bononia Canonicus Ariminen Canonice Vicarius Dni Ramberti Preposti d. Canonice. Dns Ventura Canonicus et Camerarius d. Canonice. D. Bonalbergus. D. Guido de Mazerata. D. Zanis de Muriscano D. Guido Archipbr de Sancta Paula. D. Jacobus de Anchona Canonici d. Canonice manumiserunt. liberaverunt. et absolverunt Martinu Fabrū de Fabrica et ejus homines ab omni onere homanacie et servitutis et prestatione servitiorum contemptorum in Instro hominantie scripto manu Servidei Notarii ubi in signo ut' glose (*sic*) q Instrum de eorum mandato cancellavi per cruzem et mandaverunt cancellari omnia Instrā contenta do sua homanantia et vana fecerunt et inutilia.

Dalle Schede Garampi, che lo trascrisse ex Regesto Instr. Cathedr. Arim. col. 118: *Registro cominciato a compilarsi nel* 1258, *il quale oggi qui più non esiste.*

L' Istrumento per Atti del notajo Servodei qui citato fu visto e trascritto dal Garampi da quello stesso Registro, col. 117; *e dicesi:*

Anno. M. C. LX. quinto. Ego Gratianus Fabri de Agatis profiteor me atque confiteor principaliter me esse hominem de Arminensi Canonica. et semper esse volo ut avus meus et pater meus fuerunt· et bene confiteor quod ipsi homines fuerunt de pred. Canonica in psentia Martini de Allio. et Martini Piccoli. et Garulli et Barunci et Ugolini. et Johs Ribecc. Servus Dei Arminensis Notarius ss.

Tale servitù dovette essere una delle convenzionali, di cui un esempio trovo nelle stesse Schede Garampi nel seguente estratto dal Registro medesimo, col. 124.

Petrus filius conda Fusscoli Martoli de Leura est homo Canonicorum, et promisit stare et supersedere super possessionibus quas habet ad dicta Canonicā secundum quod apparet per Instrum renovationis ad dominiu et hominiu majoritia et signoriam d. Canonice tam pro se qua pro heredibus suis. et promisit inde non recedere sine spetiali licentia Canonicorum: et si contingeret quod ipse vel heredes sui recederent licitu esset

eis eos capere et ad servitiū d. Canonice revocare. et in signu subjectionis promisit dare annuatim d. Canonice. V. s. libr. Rav. in Festo Sancti Stefani - Ugolinus Notarius de Monteflore ss.

Il Garampi notò che questo Ugolino rogava fra il 1257, 1262; onde inscrisse la scheda con questi anni.

N. XXXI. *Guirisio Urbinello da Monte Petorino giura la cittadinanza di Rimini avanti Gio. Medaglia Vicario di Guglielmo Amato Podestà.*

Anno 1220. Giugno 3.

✠ Anno Dnice Incar. millo ducentesimo. vigesimo. Ind. octava die mercurii tercio intrante Junio. in Palatio cois Arim. temporibus Honorii Pape et Frederici Regis. presentia Damiani de Plano Castelli et dni Tedelgardi de Homodeis. et Damiani Nonno testium rogatorum. Accessit Guirisius de Martino Urbinello de monte Petorino ante dnm Johem Medalia Judicem et Vicarium Dni Wilielmi Amati Pot Arim. et juravit citadinancia Arim. et sequimentū d. Pot. et omnium rectorum qui erunt pro tempore et addidit in ipso sacramento quod non erat homo alicujus Civis. vel Ecclie civitatis Arim. quapropter suprascriptus dns Johes nomine et vice istius cōis suscepit atque recepit in civem Arim. pretatu Guirisiū secundum quod in Statuto Arim. noviter facto tempore d. Pot. et confirmato in generali concione et consilio Arim. ✠ Ego Ambrosius Notarius Sacri Palatii et tabellio nunc Cois Arim. interfui et hanc car scripsi.

Dalle Schede Garampi, che lo trascrisse: ex autographo in Arch. Mon. Scole.

N. XXXII. *Sentenza di Gio. Medaglia Giudice di Gugl. Amato Pod. per la quale sono applicati al Comune alcuni beni di Corbolo della Massa a senso dello Statuto.*

Anno 1220. Ottobre 1.

Anno dñice Incarn. Millo. ducēsimo. vigesimo. tpib. honorii PP. Et friderici Regis. Die primo intrāt mse Octūbr Indict. octava. Arim. psente Batolino tab. Blaco tab. Guido marinello.

Johe de Lazario. Callian petri lise. Tedelgādo. Gruerio. Aspan. Tassoe. Rustico mātini rustici. Johe bono bóifilii. Matino trigu sano. Alberico scānabici. et multi alii qui i conscilio astante coadunato per cāpanā p cradeīt facte insis Setbr pxio pterito. Dns Johes medalia iudex et uicarius dni Guilielmi Amali pfi Arim. Viso tenore capituli statuti i quo continet' Cuicūq; forent delata fuit hreditas i toto uel in pāte iur' īstitutiois uel legati nō habeat licetia undūdi. obligadi. pmutādi. uel alio quolibet mo alienādi. et q eā acceperit amitat et cōi Arim. āplicet'. et unu instrumtis uōditiois iuris et usus q fec' deustesaluet nepos cōboli de massa. palmerio petri trūcamorsi et alexādro cāllo emptoib; hrdib; īstitūtis a dcō corbollo. ut quodā in testamto confecto per manū Michael' tab continebat'. et i quo testamto continebat' ipsū corbollū reliqsse pdco Deusalui nepoti suo de massa. vigitiqnq; lib. raū. iure istitutiois. Et similit' capū unū tre. scilicet canteriū. 1. poit i fundo brusate. a pō lat. Andreas de rigo. et Antaldus. a sco bon'filius. a III. qdā uia. a IIII. unū capu qd dcs corbollus reliqd ospitalis (*sic*) S. Spiritus. Et qd canterio dcs Corbollus conda emit a dna gzilia. Et uiso tenoe istrumtorum uōditiois confecto per manū stri michael' i qb; continebat' dcm deutesaluō ūndidisse. et ius et usum dedisse stris emptoib; de stris. XXV. libr. in dār factis. quos dcs Corbollus reliquerat sur' istitutiōis ipsi deosalui. Et similit' de cāpo uno continebat' dato fecisse. qd cāpu dcs corbolus habebat et tenebat i fūndo casalis. a. 1. lat' uia. a II. et a III. uia. et a IIII. Johes mercuri' et daiau' de casale et alia uia. Et similit' feceat datū iuris et usus qd dcs Corbollus habebat i pignore abate sci Anestasii in quadā mea q cōbollus habebat. a primo. uia. a sco. et a III. Andreas abatis et a IIII. Guido marnellus. Et similit' feceat datū stris emptoib; de quda alio caterio tre. poit i fundo brusate. et qd similit' corbollus emerat a stra dna grzilia. a pō lat Andreas de rigino. et Antald'. a sco bon'filius. a III. quada uia. e a IIII. unū capū qd dcs corbollus reliqt ospitali sci Spus. sts dns Johes iudex et uicari' stre pol. sedādo i conscilio pnuntiaū et dix' et plubicaū stras pecias tre. et uince et iuris et us'. et stras. XXV. lib. rau. cōi Arim. fore aplicatas. et ipsi cōi scdm pdctam fōmā stat' (*sic*) plubicatos et aplicatas pnuntiaū. de quadā ū domo q conda fuit corbolus (*sic*) i qua ipse habitabat tpr mōtis. pōita ī pusternla. a primo lat. platea. a sco androna. a III. hredes Vgolini bonadi. et a IIII. mur' ciuitatis. Quia uidit istrumtū pōsitōis locatiois seu

pacti statuti. qd fecerat Gibald' de foro pdco corbolo recipiēti pro se suisq; filiis et nepotib; his deficientib; deueniret i Alexandro fre suo suisq; filiis et nepotib;. his deficietib; i pdco deosalue nepote suo deueniret. et oes stre conditiōes exstitert. videlicet qd oes decessert. et deueit i stro deosalue oib; pdcis pmortuis. Et uiso tenoe alteri' istrumti confecto per manū michaelis stri i qm continebat' stati post motē dei corboli ante sole ipse deustesalue itrauerat i tenuta de dca domo. et appoderat possessiōem plestando pro pacto cert itrasse. Ideirco strus iudex domū stram ñ eē aplicatā cor dixit et pnuntiauū. et eos absoluit a capit stri statuti.

Ego Michal' Arim not. oli filī' dne brunitt. et nunc cōis Arim. iussu et pcepto dni Johis medalia iudicis et uicarii dicti pot. intfui Et rogat' scripsi.

Dal Liber Instr. Comunis Arim. f. 26.

N. XXXIII. *Concessione di Federico II. Imp. in favore dell' Ospedale di S. Spirito.*

Anno 1220. Gennaro (*cioè* 1221.)

FRIDERICUS secundus diuina fauente clementia Romanorum imperator sep august. et rex sicilie.

Inter alia pietatis opera que Diuine sunt placita Maiestati. illd cognoscimus ee magnum. ut et si justis petentium desideriis fauorē teneam' Nostre Celsitudinis impliri. ill' tā petitiob; assensum Nostre Celsitudinis facili' pbeam'. q pro augmtatioe Eccle Sce Dei. et Religiosarum Domuū porrigūt'. Eappt' nouīnt uniusi qd Nos de cōsueto pietatis nre benuolētia fris Petri rectoris Hospital' Sci Spirit' Ariminen postulationib' inclinati. partem silue q Brunelū uulgarit' appllatur que inter rinum qui uocatur terzo et publicam strata concludit'. ex qua nullū nob' uel Impio comodu uel emolumtū proueit acten'. eidem fri Petro ac successoribus suis contulim' et cocessimus qte et pacifice i ppetuū iure pprietario possidendam. ut phui' Nre concessiois beficium paupes eiusdem Hospital' meli' ualeant sustentari. et Nos operu pietatis. que Deo concedente in posterū fieri continget ibide meream' effici participes et cosortes. Saluo in omib; mandato et

ordinatiõe ora. et Impii. Ad hui' igit' nre psentis cõcessi... memoriam et inuiolabile firmamentum. presens priuilegium. fi... et Sigillo Nre Celsitudinis precipim' roborari. Act' est hoc. an... Duce Incarn Millo. Ducetesimo. vicesimo. Mense Jan Indict Xta... Impante Dno nro FRIDERICO secũdo Dei gra. Romanorum Imperatore sep Augto et Rege Sicilie. Anno u Impii ei' primo. et Regni Sicilie vicesimo tcio. felicit' amen.

Dat ap' Capuã. Mense. et Indict. pscriptis.

Dall' Originale in pergamena che fu nell' Arch. del Monast. di Scolca, poi presso Domenico Paulucci, ed ora in Gambalunga.

Il Garampi nel suo apografo notò che allora mancava il sigillo ma vi rimaneva la cordicella: ora manca anche questa.

La data Gen. 1220 è secondo lo stile Fiorentino; ma 1221 secondo l'uso comune: essendo noto che Federico venne di Germania nell' Autunno del 1220 nè fu a Roma che il Novembre.

N. XXXIV. *Il Vicario del Podestà, e il Consiglio di Rimini giurano di far osservare la Sentenza degli Arbitri nella differenza tra Fanesi interiori ed esteriori, Pesaresi, e Bernardini.*

Anno 1222. Agosto 17.

In noie dni Am. millo. ducent. vigesimo. secdo. die qntodecimo ext. augusto. Indictiõe decima. In palatio cois Arim. psentib; dno Surleone. Caloianne petri hisc. parentate. Bucradifero. leoe q' hr. Citadino minore. Sena boscolti'. petro hoc. Palmurolo guidois citadini. Guidoe Marinelli. Monaldo iudice. Tedelgardo. rainerio iudice. et ibiq; i eorum psentia. et aliorum multorum. Guido de fontana plazari' cois Arim. de uolũtate et mãdato dni Vgolini pbri iudicis et uicarii dni guirardi roladini. Arim. pot. ne absentis. et de uolutate et mandato toti' consilii generalis conuocati ad sonu capane. sonatis ad aringu. pconzato etiam per ciuitate. per plazarios cois. ut õs deberet uenire ad consiliu. vna uoce clamates et dicetes et parabola dates. nullo contradicente. iurau i ala pdce pot absentis. et iudicis et uicarii potestatis psentis. et i ala oium aliorum ibi psentiu. ora strascripta attende' et obseruae. ut hic legit' et continet'. Hec et que concordit' dca sunt. et tractata. per perum mathei. et matheum armuli ut obsides debeãt dari ab utraq; parte. i manib; pot et Ar mine-

pro pace et fine tractãda. et fatienda. iter fanẽses iteriores. exterioros. berardinos et pnsaurieses. marchione. et ões eorum adiutoes socios et sequaces. hac conditioe attñta. ut qcqd si concordit' una uice uel pluribꝫ iter eos uel pro eis. arbitti erit. pceperint. uel poñtiauerit. seu laudauerit. utraq; pars debt obseruãe. et si aliqua patiũ non obseruauerit. teneatur et beat pot et Arimineses obsides illi' partis q obseruatis laudũ arbitrium. dare alteri parti obseruanti. et sui restituatur. et si traq; pars obseruauit. primo obseruati sui restituatur obsides. et beant' ipsi Arimin dare forcia et iuuam' ei parti que uoluit obseruare dictu arbitrium et laudu. et si pdci duo cocordes n fuerit arbitrado. dicedo. siue laudado utriq; pati suos debeat obsides assignare. et reddo' eum effectu. Et si ex aliqua occasioe acciret quod concordia n peiperet'. obsides utriq; parti reddatur. In q exceptu' fem dãpnorum et iniuriarum lohis rustici de quo petri michil habet' dice'. obsides interiorum ita obligãtur. pro ill. lib. qd debũtur duo Tesio. et pro Centũ lib. qd debitur Griscalco. et pro reb; ablatis monaldo et meo quod plus dicet'. pero mathei et matheo arnulfi. sicuti et pro militib; qui ext' pt. in tmino constituto a lintolino. ut i carta continet'. et si in quo capitulo fuerit discordes dci arbitri. i uno uel plurib; eorum arbitrium uel laudu in alio capitulis n ualeat nec teneat. placet utriq; parti q Arimineses pmittat et sacmtu pstet. face' obseruaro firmu tenere. oi tpr arbitrium. siue suam petri mathei et mathei pulfi. qd uel qua iter eos concordit' pnuntiauerit. et pacta et pmitates iter eos facta et fatienda. et in eorum statuta mittãt q ratu habere. tali u conditioe. quod Arimineses et eorum ões qui nc est uel erunt teneãtur adiutorium et conscilũ pro rum posse dare parti obseruãti arbitrium siue sñam supscr.ploa. et pacta pmissa iter eos. pãti uero ñ obseruãti pro eorum se resistere. obsides militũ qui ext' fanũ sunt ñ teneant' nec ligntur pro machioe. uel pro pnsauriesib; uel pro berardinis. i pro militib; excepi Johe rustici. obsides fanesium n teneant' q obligntur. pro pesauriesib; uel berardinis. Hec oia fuert pmissa furata a deo Guidoe fontane plazario. saluis oib; pactis et conditis que sut. iter eos Arim. et eos fani. quod pp hoc n uitpt'. nec i aliquo minuant'. et ualeat pscripta si concordia fiet ut dptu est superi'. Alioqn no. Et pmisit dcs Guido noie totꝫ tractu gnalis. et eos Arim ad hoc syndici i ipso consilio stituti. atinde' et obseruae oia supscripta. et ualeant pdca et

teneant', hoc Arimin̄ses obseruāe, donec solietas durabit ter[illegible] Arim. et coe fani. ut i eorum publicis istrumtis continet', et a pō

Ego Viciguerra cinis bon. impīal aule. et nc cois Arim: de interfui. et parabola toti' conscilii gnalis Arim scripsi. et me s.

Ego Cataldus filī' mātutii di grā. et dnī Ot. Impat. Arim. no et nc cōis hc exēplū ss. sicut i autetico hui' noui exepli scripsi per manū stri Vicigueire not iueni. nichil addes uel diminuo fraude. preter signa. pūta. literā. aut silabā. et ñ i fraude me bona fide. et i publica fomā redegi.

Tratto dal Liber Instrum. Cōis Arim. f. 27.

N. XXXV. *Sentenza pronunciata in Morciano da Piccolello vilico pei Visconti Ugolino Parcitadi e Enrighetto, in favore dell' Abbate di S. Gregorio, contro Andrea Liutoli da Monte Gradulfo.*

Anno 1223. Agosto 30.

In nōe dni amē. Ego qdē in dei nōe Picolellus uilic' uice comitū. ex delegatiōe et mandato dni Vgolini patriscruitatis. et herigeti uicecomitu tocius comitatus arim. Audita et intellecta atq; cognita pclamacioe qua faciebat don' benedictus diuino mune' abbas monasterii sci gregorii noe sui cenobii. de andrea Johis liutoli de mote gradulfo. a quo petebat Restitucione uni' pecie tre pōite aput castrū mōtis gradulfi infra circuitū qua parū distat a castro a duob; laterib; ducunt' uie publice et a iii. possidet benolus. atq; a qā Zouanius guinelli. qua petebat Restitui sibi cū fructib; ex ea pceptis a vi. anis Retro iur et usu. Quappt' feci dictū Andreā Johis liutoli pentorie citare et in ppia pa citani ut ueniret Respōsurū pdicto abbati sci ggii. quod facō' se cōtepsit. Idcirco pnūcio pfatū abbatē benedictū stri cenobii ēe mittendū in stra pecia terre petite. per Johem paulū plazarei uicecomitū executorē meū. Saluū sit absenti si uenerit infra annu et resarcierit expesas pfato abbati que expese st v. sold. pro sallario curie. ii. s. tabelioi q scripsit sentencia. et xvi denr executori q debet dare tenutā. Hec sentencia lata e. et pnunciata in foro morani. in psencia testiū scilicet Pallitti puliparii de meleto. Rainerii plazarii cois Arim. Martini arminelli de mote piturno. berardelli plaz. atq; fauarelli plaz; Ain dni nri Ihu xpi anno Millo CCXXIII. tpr. honorii pape et fedrici inpatois die scdo exeunt' mse aūg. Indic. XI.

Ego albt' de modaino dei grā plubicus (*sic*) not his ōib; stis psens iuisui de madato dicti picolelli uillici de mote scutolo noe uicecomitu. hac sentencia scripsi et copleui et in plubica formā Redegi. *Da Pergamena contemporanea in Gambalunga.*

Piccolello e Ugolino nipoti di Gio. Piccolo hanno ricordazione in una delle pergamene Paulucci dell' 8 maggio 1211 contenente enfiteusi di certe terre del Mon. di S. Gregorio in Conca, poste in Comitatu Arim. in plebe S. Georgii de coca in Serra de morzano, *ed* in Valle morzani.

N. XXXVI. *L' Abbate di S. Apollinare in Classe promette che i lavoratori delle terre del Monastero dipenderanno in civile e criminale dal Podestà di Longiano.*

Anno 1225. Settembre 5.

Ind. X. Anno eiu'. Millo. ducentess. vicess. Tcio. Tpib; Honor. Pap. et Fa. Impr. die. V. intrant. Setemb. Indict. XI. Arim. Dopn' Matin' abbas moasterii sci apollenaris in classe de Rauen mōie ipi' moasterii. presente dōpno paulo et consentiente. Pmisit Hurigetto pot lōzani recipieti noie cois lōzani q stabit et stare fatiet et ita curabit q stabut indicio et cognitiōi atq; iurisdictioi ei' omuq; successor' consulū uel potestatū lozani in ciuilib; et criminalib; qoib; (*questionibus*) os boies q laborant et tenet p moasterio uel ipi hat et tenet et custodiut et laborat ad man' suas uel alii pro moastrio tras uineas et siluas et prata a cārariis capitis arginis usq; ad salam. et a sala usq; ad colines brāchisii ūsus lōzanū et coitatū Arim. i agendo et deffendēdo p se uel p eorum sindicū. Renutiato ab eo fori et clericali pūilgio. Ii° pmisit dcs abbas se ita acturu et effecturu q frēs sui uel maior pars his oib; consentiet et huc contract ſmabt ifra duos mees. Que oia stra et singl' qq pmisit dco dno Hrigetto stipulāti noie cois lozani attende' et obsuare et face' et Ieri face' sub pēa. CCC. librarum Rau. q soluta h uaieat. et p hrs oib; obseruandis dedit fidisoes dcs abbas adream fanestre. et Jacobu bīdicti picolelli'. et Johem gustolli de gazzo. renūtiato ab eis bēfitio fidemssoie et et epl. dicti Adrian et oi alio et singlis beffciis. et sub obligatioe suorum borum oium

Saluo honore eccle Romāi. et Impii et cōis Arim. cū i coitatu

Arim. et curia lōzani h sint constitnta. Renūtiatiōib; strīs in suo statu remanetib;.

††† Sig. man'. stror Abb et Mōaci et fidisor'. ad ōia nt supli'.

TT Rog. fuer. Saluiet'. Johes laurēcini. Angls cauriol'. Vdrisus de fossa. leul' de fracta. et Ventura seruiens strī Henr.

Ego Bēn' pot tab impial' aul'. et Arimin. Not. hāc a me incept compleui. *Dal* Lib. Instrum. Cōis Arim. f. 32. in *Gambalunga*.

N. XXXVII. *Alberto Arciv. di Magdeburgo Legato Imperiale concede 30 tornature di Selva all' Ospedale di S. Spirito.*

Anno 1224.

Albtus dei gra sce Magdeburgen eccle Archc Impii sac leg et Com Rom. Vniusis hanc paginam inspecturis uolum' eē notum. qd nos ob reuentiam dei omiptis ad hospitale Sci spiritus apud Arimin Triginta tornaturias de Silua impiali in loco q dr Campus planus ubi strati lateres nūc existunt in cuius pmo late' publica nia currit. in scdo late' fundus Impii laboratur per Marabotinum in tcio late p Henrigetum. et Johem leazarii fund' Impii laborat'. ppiuo iure concedimus et donam'. donatione ipam et concessionem impiali auctoritate qua fungim' confirmantes. ac statuentes ac firmiter ordinantes. ut nullus omino cont' hāc concessionem ac donatione nram uenire psumat. qd si quis attemptare paupaerit indignationem nram et penam Centū march se nouerit incursurum..... huius rei euidentiam ac ppetuam firmitatē paginam hanc conscribj pcepim' et sigilli nri munimine roborari. Testes huius rei sunt venerabil' fr' nr Ventura Ariminen Eps. Willebrandus hildensemeñ ppositus. Guido Aretin' canoicus. Johs de Varmat Come nr. Hugelinus (*sic*) et Henrigetus uicecomites nri. et alii quam plures. Acta sunt hec apud Meldulam. Anno ab Incarnatiōe dni M. CC. XXIIII. Pōt nri anno XVIII.

Dall'originale, che fu di Scolca, ora in Gambalunga fra le pergamene Paulucci. Vi è appeso il Sigillo in cera con figura di Vescovo.

Di questo Legato v'ha un diploma dato da Cremona a' 5 luglio 1223 *nell' Ughelli*, Episc. Laudens: *e un altro da Bagnacavallo a' 26 agosto* 1224 *nel Fantuzzi Tom. III, p.* 421, *ove ha ricordo a p.* 71 *adì* 16 *maggio* 1222, *e nel Tom. II, p.* 374 19 *ottobre* 1223. *Vedi anche il Sarioli; poi qui appresso il n. LXIII.*

XXXVIII. *Bolla d' Onorio Papa III per l' assoluzione dei Riminesi dall' interdetto, nel quale erano incorsi per alcuni Statuti contro la ecclesiastica libertà.*

Anno 1224. Maggio 12.

Honori' eps seruus seruorum di. Venerabili fri. epo Arim. salt' apostolicā bñdit. Conquerentib; dilectis filiis ppolto et capitulo Arim nos noueritis accepisse q cū ciues eorum qdā seruaret statuta edita et consuetudines introductas contra ecliāsticā libertatē ac hōies quosda arim eccliē subtraxisēt, dilect' fili'. N. subdiacon' et capellan' ūr. rector massan' apostolice sedis legat'. vt. iudice et consiliarios Arim excoicatos ppt' statuta et consuetudines hi'modi nutiaū et nisi ifra ips statutū ab ipso ea capitularib; suis ab raderet excomunicaū eosde. et trā subiacuit intdicto. Nup' aut'. T. et R. ciuit Arim sindici ad sedē apostolicā uenientes cū instantia petier' ut eisdē ciuib; mādatis de sic' asser' obedire paratis bñficiū absollutiōis inpñdi et intdictū relaxari pdit. misericordit' mādarem'. Quo circa de eorundē sindicorum et alteri' partis procuratōis assensu per apostolica scripta tibi mādam'. q. pfatis consuetudinib; et statutis eorū; nōis censeant' de capitularib; ciuū illorum abrasis et p' eo qd ipi dicuntur arim eccliē hōies subtraxisse si excessus est manifestus sufficienti ēmda petita ab eisde. si aut' excessus dubius competenti ab eisde parendo mādato tuo satisdactioe recepta. eis secdm formā eclie bñficiū absollut' impādas et relaxes eis intdictū et iniunto ipis qd hi'modi statuta et consuet' ēt ammēt. nec simulia de ceteo ateptabt. Audias si excessus p' fuerit hic in' ppolta et qd canōicū fuerit apell. remota dilas. facies qd decreueris per censura eccliastica firmit' observā. Testes aut' qui fuerit noiati si se grā odio uel timore subtraxerit per censura eādē apellat' cessant' cōpellas ueritati testimōiū pibere. Data lateran'. iiii. idus maii. pontifical' nri ano. octauo.

Dal Liber Instrument. cōis Arim. *f.* 17. *l.* 22. *È inserta nell'atto dell' assoluzione; e fu vista e trascritta pur dal Garampi tra Lettere di Onorio III*, Ep. 424. Anno VIII.

N. XXXIX. *Ugolino e Guiduccio Rodolfi da Lauditorio cedono al Comune di Rimini ogni offesa ricevuta nelle terre loro.*

Anno 1225. Gennajo 27.

In nõie dñi. anñ ei'dē. Mill'. CC. XXV. tpr honor. PP. et [illegible] rici impator. Die lune qnta ext Januaio indict tiradecim[a] psentia mei Rodulfi not nc cois Arim. Et dicedorum [illegible] nora corum declarabūtur ifori'. accessert Vgolin' rodolfi et [illegible] duci' frs ciues Arim filii olī rodulfi de lauditorio. Qui pro [illegible] nepote suo rodulfutio. ppria et uolūt' plena nullo uelo coact[illegible] libo suo arbitrio. fecer' fine. remissioem. renūtiatioem. et [illegible] de n petendo. dno Suzz' collon tc (1) Arimiñ pot. recipien[illegible] mine uniusitatis dce ciuitatis Arim. de omib; dānis. et [illegible] datis et illatis sibi et eorum hōib; et habitatōib; pro ei[illegible] reb; et psōis mobilib; et imobilib; iporum. ab ipa nati[illegible] Arī. seu ab alia singlari pā seu psonis occasiōe iuris uel [illegible] i curte castri auditorii et i ipō castro et i curte bagnegal[illegible] in curte fabrice. in cuto castri noui. et ripe massane. et [illegible] uellane. vel alibi. Ita qd diceps nulla litem nulla controu[illegible] molestia mouebt seu mouerī faliet aut conscetiet. coī Arī[illegible] singlari pe et ei' districtu. cora papa uel impat seu coīte uel [illegible] cis eorum. litem contestado. intpellando. vel suplicando [illegible] cit'. Promittentes etiam se nullū pedatiū tolloneum uel siliq[illegible] i mecato trapule uel alibi ablaturos uel recepturos a ciuib; Ar[illegible] se uel p eorum sumtios inppetuū ulla occasioe. nec aliq ci[illegible] de ceto offedet occasioe pdca. Item pmisert scdm suu posse [illegible] fide sin' fraude se ita acturos et facturos et curaturos qđ [illegible] strus et hōies eorum et habitatōes pro eis ōia stra et sigl[illegible] rata et firma habebt et tenebt neq; ullom' cont' ueniet [illegible] mire tentabt. Que ōia stra et sigla qq. pmiser' sub obligatiōe [illegible] bonorum suorum per se suosq; hredes et oe personā [illegible] submissā uel submittendā. dco pot nōie cōis Arim et [illegible] rum psonarum et pro successoribī suis in ppm. occasiō[illegible] cit'. Sub pna. CCCCC. lib. raū. per stipit promissa dco p[illegible] singlis capitul' comittenda et soluenda semel et plurses tocie[illegible] cies cont' fem uetuue erit de fco uel de iure. Que pña Qui[illegible]

(1) tunc Arimin. potestati. *Vedi che il Notajo pose in forma blica l'atto un tempo dopo.*

rum. lib. porgari ñ possit nisi solutiõe que fã ẽet. Qua soluta su-
ta qq; stra firma pmaneãt. prestito ab eisdẽ frib; cõporali Sac-
to pro pdcis oib; stris obseruãdis. ll. ad hoc uocati et ro-
gati. Odo de rabio. Vgo de capinio. Marcus de peciis. Monald'
atini triugissni. Vgo zãbelli. Iedelgardus iudex. raineri' iudex.
Matin' de mánello. All' Johis' raung. Johes rãduini. Johes bon'
de posterula. et Bẽtiuẽga platee maioris.

Ego Rodulfus cois Arim not. condaq. Sulianensis. stra õia scri-
si et auctoriaui. *Dallo stesso* Liber Instr. Com. Arim. f. 25. t.

N.° XL. ***Rainerio Canonico Aretino di commissione di Nicolo di Falcone Rettore di Massa Trabaria e Legato Pontificio assolve i Riminesi dall' interdetto nel quale erano caduti per leggi fatte contro la libertà ecclesiastica.***

Anno 1225. Novembre 22. e 23.

Iõie dni Am Cum dns Rainerius pleb aretin. canõicus et dni
R. de falcõe apostolice sedis legati capellan' de mdato ei'de dni
legati pconaliter accessiss; ad ciuit Arim. super absollut intdicti
et excoicatiõe qua Arim tenebant' astricti super lite et confusia
que utebat' int' ipos et canoicos Arim. et alios. q in tenoe ipsi'
mdati continent' plenarie factiendis tenor cui' mdati hic e.
Nicholaus de falcõe miseratiõe diuina dni PP subdiacon' et capel-
lan' rector massanorum apostolice sedis legat'. dilecto fri. R. plebis
aretin. canoico et capellano ñro salut et ssime dilectiõis constantia.
Cu Pot. consciliũ et cõe Arim. promittãt se satisfacturos plena-
rie tã sup' statutis de suis capitularib; abradendis. et corigendis
et aliis pro qb; excõicati et intdicti noscunt' adinplendo pdita.
instant' absollutiois bnficiũ postulans (*sic*) et nos sim' maiorib; eccle.
romane. negociis occupati. Quare hiis intende' n possim' in pre-
senti. discretioi tue super satisfactioe arim pdictorum recipi-
enda et satisdactioe competeti sup' excessu dubio de parendo mā-
datis nris sup' eisde nec n et absollutioe factienda et conferenda
eisde iuxta tenore litterarum dni pap. comissarum nob' plenario
comittim' uices nras. mandantes aut qua fugim'. q. ad ciuit Arim.
sin' dillat. accedẽs. abrasis statutis et corectis contra eccle libtate
editis de capitularib; arim pdictorum et recepta satisdat' compe-
teti ab ipis sup' excessu indicto secdm tenore litterarum supdi-

clarum et formā a nob' tibi concessam ac recepto eiden forma etc.
iuramto et iuxto eis quod talia et similia de ceteo n reuma.
absolutiōis beñficiū inidicti et excoicatiois eisde conferas nec ea
relaxes etiam inidictu restitues clicos ciuit eiusde integre
dumna. et predicta faciens tamq uicarī' ad eādē et executa
et in quoda die Sabati nono exēūt. nouēb. Anū dñi. M. CC. XLI
indict. XIII. tpib; honor' pp. et feder Impat. In consilio
ad sonū cāpane i palāt' eōis arim. psente dno Agustino abbte
sci Juliani. donno Johe de macerata. donno Johe de ueruculo. dom
guilielmo monacis ei'de cenobii. et pbro matino ecclie sci Palm
ni pmicerio conuent' arim. pbro Jacobo de capella sce marie
māe pbro albto de sca maria i curte. pbro Johe de sco matino.
et aliis plurib; pbris ciuit ariminessiu et hoib: astantib; in dicto
consilio et plectis literis supiorib; sibi comissis et litteris dñi
pape. dno legato comissis. quarum tenor tal' erat. Honori' eps
seruus seruorum dī dilecto filio. N. subdiacono et capellano nro
rectōi masse trabarie apostolice sedis legato. salt' et apostolica
bñdictionē. Cū cām q int' ciues Arim ex pāte una. et canōicos
eclie Arim. ex altā sup' quadā sūma pecunie hoib; et reb; alis
ūtil'. uenerabili fri nro Arim epo duxerim' committenda et de
maiorib; occupatus negotiis sibi commissis a nob' ei iniunde'
decisiōi n possit. discretioi tue per apostolica scripta mandam'. q
iuxta tenore litterarum directarum eide i negot' ipo pria ratione
pcedens illud cures apell' remota fine debito terminare. faties
quod decūeris per censurā ecclīastica firmit' obseruari. Data re-
tino. VIII. Kl iulii. pontificat' uri anū nono. Ide dns. R. uic
dicti dni legati. receptis statutis i maib; suis et capitularib; i
qb; eade statuta continebant'. a dno albrigitto pān. milii. pot. Arim.
et consilio stro. ad eade abradenda q uidebant' contra eclie libtate
et corigenda iuxta tenore dni PP. literarum et formā sibi data a
dno legato. abrasis corectis et detminatis statutis q uidebant'
contra ecclie libtatē. et recepto a pot et consilio supdictis et
offīcialib; uniuersis sem forma eclie iuramto. sup' excoicatiue
et satisdatiue competeti sup' dubio excessu. hoinu qui dicunt'
ad canoicos ptinere de qb; ē questio int' eos de parendo madata
dni PP. et dni legati sup' excessu ipo. forma cui' iuramti tal'
fuit. scilicet. quod pot et alii supdicti iurauer' ar pmissis para'
mādatis dni pp. et dni legati quot et qualia eis facerent nolle iu-
ramti per se uel per literas seu nūtios suos. In continēti inuxit
eisde no statuta uel consuetudines contra libtate ecclie edita q

Rulariḃ; continebant' et abrasa et correcta per se ipm rei-
resumerent. nec de cetero similia attentarent. absolutionis
sup' excoit suprdicta inpādit eisdē et intdict ibide aut'
cessa penit' relaxaū. et eosdē nos scdm formā debite
o sco matri eccie reconciliare ñ distulit. et i sequenti die.
aico i eccia beati iuliani psent pot stro clero et populo
de. Idē. R. dictā absollut. et intdit'. relaxaū. per se fcas.
tū locū nidelicet. In palat' cōis Arim publice nōiaū et
d maiore cautelā ide intdictu relaxauit et bñficiū absol-
excōicacive inpendit. dices ego. R. intdit' pōtū i ciuit
r dnm. N. falcois apostolice sedis legatū ppt pdicta
at' eccie ciuit art. sco. monasteriis et teio eccis aliis
ipsum obseruare tenebant'. et populo unīuso relaxo dans
ua ex hc solenit' celebrandi. Tenor litterarum dni pp.
Segue la Bolla al Vescovo che vedi addietro n. XXXVIII.
ancus fili' conde mātini blanci sac palatii et Arim not. hāc
ploui uolūtate et parabola pnoiati dni reinerii.
Allo stesso Liber Instrum. Cōis Arim. f. 16; t.

Bolla di Onorio III al Vescovo di Rimini perchè pro-contro il Comune rinovando le Censure dalle quali non era stato sciolto per Rainerio suddelegato

Anno 1226. Gennajo

us eps seruus seruorum Dei. Venerabili fri. Epo Ariminen.
plicam bn. Ex parte dilectorum filiorum .. Prepositi et
riminen fuit propositum coram nobis. qd olim Potestate se
riminen pro eo qd consuetudines et statuta contra liberta-
siasticam ediderunt. et in preiudicium Arimines eccie ab-
d hominib; ea temere obseruarunt interdicti et excomuni-
sententiis inuolutis. de utriusq; partis Procuratorum se-
bi dicimur iniunxisse. ut consuetudinib; et statutis contra
m eccliasticam editis seu seruatis. de iporum capitularib;
q; nomine censerentur abrasis. et satisfactione prestita de
hommib; eccie memorate. si esset manifestus excessus
entias secdm formam eccie relaxares. eisdem iniungens
uel similia de cetero attemptarent. Sed adhuc sententiis
extantib;nec predictis Ciuib; adimplentib; aliqua premis-

eorum. ad dilectum filium. N. falconis Subdiaconum et Capellan nrm. Rectorem Massan. aplice sedis legatum aliud rescriptum de prefatis statutis et sententiis spetialem non faciens mentionem dicitur a sede aplica emanasse. ut causam que inter ipm Capitlm ex parte una. et prefatum Poplm ex altera super quadam summa pecunie. hominib; et reb; aliis vertebatur iuxta litterarum directarum ad le continentiam terminaret. Sed cum idem Legatus tractans diutius super his nequiuerit componere inter ipos asseruit se uelle idem negotium ad consilium aplice sedis referre. Propter quod iam dicto Preposito ad nram presentiam accedente. ac parato ut dicebat de grauaminib; Ariminen ecclie pbis facere plenam fidem. R. Capellan' et delegatus eiusdem legati occasione predicti rescripti satisfactione debita non impenm Capitulo cuius intererat sed eo irrequisito penitus et contempto. de facto predictas sententias relaxauit. quib;dam de multis statutis Ciuitatis ipius quib; dudum clerici et ecclie grauabantur occulte ut fertur abrasis. et sic per ecclias Ciuitatis predicte solempniter celebratur. preter quam in ecclia cathedrali. Cum igitur que in iuris eccliastici preiudicium attemptantur nullius ee debeant firmitatis fraternitati tue per aplica scripta firmiter precipiendo mandamus. quatinus si premissis ueritas suffragatur. mandata que tibi olim pro dictis Preposito et Capitlo fecimus absolutione uel rescripto huimodi non obstante. sine difficultate qualibet exequaris. Volumus insuper et mandamus. ut de dampnis et iniurus a Potestatib; uel Ciuib; Ariminen Capitulo irrogatis in reb; aut personis propter que fuisse proponitur excomunicationis sententia promulgata priusquam ad absolutionem procedas iporum. satisfieri facias competenter. et in publicis capitularib; Ciuitatis eiusdem conscribi. qd Potestates. judices et Officiales qui pro tempore fuerint cum Ciuitatis ipsius assument officia in iuramentis eorum adiciant. qd clericis. ecclis et eccliasticis personis toto tempore sui regiminis exhibebunt iustitie complementum. remota consuetudine ac statuto contrariis rationi. et ab Ariminen firmiter obseruari facient omnia supradicta. Sed ne illi quorum interest scire factum ignorent. de predictis omnib; fieri facias Ariminen Capitulo ad cautelam publicum instrumentum. Aliquin no ipi comodum de sua iniquitate reportent. prefatas interdicti et excomunicationis sententias sicut prius auctoritate nra tandiu facias appellationis obstaclo ac dispendio more cessantib; inuiolabiliter obseruari nos dieb; dominicis et festiuis. pulsatis campanis et can-

...dia accensis sollempniter innouando. donec ipi plenarie satisfaciant de commissis. Ceterum si nec sic ad cor redire curauerint. grauioris manus adiectio crescentis contumacie dampnabit excessum. presertim si contempnendo diutius claues ecclie ico inuant qd de ipis ad multos nonnunquam fama perduxit. Dat. Reat. Non. Januari Pontificat' nrj anno decim.

Dall' originale nell' Archivio Capitolare segnato N. LI, visto da me. Vi è appeso il piombo con HONORIVS. PP. III. *da un canto, e dall' altro* S. PA. S. PE, *e l' effigie dei due Apostoli con croce in mezzo. Garampi la vide fra le lettere di questo Papa,* Ep. 138.

N. XLII. *Intimazione fatta in Monte Scudolo da Giovanni Bono Villico dei Viceconti Enrighetto ed Ugolino Parcitadi all' Abbate di S. Gregorio ed a Martino . . . perchè comparissero innanci di esso per certa lite che era fra loro.*

Anno 1226. Ottobre 14.

In nomine Dni nostri Ihu Xpi Anno millo CCXXVI. tempore Honorii PP. et Federici Imperatoris die XIIII. mense octubris. Indictione XIIII. In castro Montis Scutoli ante domũ Nicholai notarii ibique in presentia mei Alberti notarii et istorum testiũ Pbri Johis Rectoris Ecclie Sancti Andree Bonisaporis de Mondaino Pecii de Presens. Jacobi Plazarii. Johes Bonus villicus vicecomitu Henrigetti Ugolini Parcitatis eorum delegacione constituit et ordinavit terminu perentoriu de causis que vertebantur inter Abbatem . . . . trum Monasterii Sancti GGii et quosdam suos homines Gualtirolũ. Poc . . . llum Picolellu et Martinellu ex una parte. et ex altera Martinu . . . . . quod hinc ad VIII. dies utraque pars cora Johe Bono venire debeant ad . . . . ponsione facienda et suscipiendam. et si aliquis eorum non se presentaverit ad terminu constitutum sentencia pronunciabit secundu formam racionis ad questione pronunciandam.

Ego Albertus . . . . . notarius his omnibus suprascriptis presens interfui et mandato dni Johis Boni scripsi et complevi.

Dalle schede Garampi, che la trasse = Ex autographo in Arch. Mun. Scole. *Ivi lo stesso Porporato vide pure altra membrana del* 15 *exeunte* Nob. Ind. XV. *cioè* 1227, *nella quale appunto si Montescudolo.* Dus Vgolinus Parcitatis dedit statuit atque or-

dinavit terminu ad monstrandum et probandum contra Jehen Vgonis. etc. Actum Montem Scudolum pūtib; Nicolao et Joha Bene castaldionibus.

N. XLIII. *Lettera di Onorio PP. III al Podestà e Comune di Rimini perchè diano soddisfazione della ingiuria recata ad Inghiramo da Macreta.*

Anno 1227. Febbraro 27.

Potestati et Communi Ariminen.

Gravem dilecti filii I. de Macreta civis Mutinen recepimus questionem quod Ariminus de Bonfiletto et Bucca de ferro ac quidam alii Cives Ariminen eidem tunc vestre Civitatis regimen obtinenti ponentes insidias et ut ipsum occiderent insultum in eum temere facientes graves eidem iniurias intulerunt pro eo quod quasdam eorum filias, sorores, et consanguineas hereticas manifestas iuxta debitum sui officii ceperat et Imperatori tradiderat comburendas. ac Imperialem legem nuper contra hereticos editam volebat in Statutario ejusdem ponere civitatis. Nolentes igitur aliquatenus ejusdem I. dissimulare injuriam quam passus est pro zelo fidei orthodoxe. Vniversitatem vestram monendam duximus et hortandam per apostolica vobis scripta precipiendo mandantes quatenus cum a culpa nequaquam videamini fuisse immunes eo quod potuistis et noluistis hujusmodi prohibere injuriam per quod videmini presumptores predictos in suo presumptionis malitia confovisse eidem. I. ita satisfaciatis et faciatis satisfieri a presumptoribus antedictis, quod et ipse merito a sua querela desistat, et alii attemptare similia reformident. Alioquin damus Venerabili fratri nostro.. Episcopo et dilectis filiis preposito et primicerio Aretin nostris litteris in mandatis. ut tam vos quam presumptores iam dictos ad condignam satisfactionem impendendam eidem et ad resarciendas expensas quas hac de causa subiit per censuras ecclicas appellatione remota compellant. Dat. Laterani 3. kl Martii anno Vndecimo.

Dalle Schede Garampi, che la trasse - Ex Regesto litterar. anni XI Honorii PP. III, Ep. 550. *Vedi a p.* 205.

N. XLIV. *I Proceri di Montefore promettono ad Aldebrando Proposto della Chiesa Riminese di non muover lite alla detta Chiesa, nè fare Statuti senza approvazione dei Canonici di essa.*

Anno 1237. Maggio 10

INNOE dñi Ano ei'D. Millo. CC.XXVII. Tpñ; Greg. PP. et fred. ñpāt die. X. intrant. mensis madii i dict. XV. i Castro Mōtis flois Rog. In psētia mei Jacobi not. et istorum testiū. Scilicet Pbri Petri Motis flois. Pbri Johis sci matini. Pbri rolandi sci gaudentii. Rodulfi Johis burgi de Serbadone. Vguiciois not. et aliorum multorum. Ibiq; Supl'. et Michael consules mōtis flōis et alii pceres dicti Castri. Silicet Magalot'. Vgolin' raimutii berad' benadini. Grimald' filī' condā consuli. et cōe et Vniuersitas. et Comūas pfati castri oes et Singul' pmiser'. per se suosq; hrdes inppm Aldobrado Arimins Ppōito. et Paganello eiu'de Eccle Canōico. recipiētib; nōie Arimin. eccle. quod nullam de cetō controūsiā lte seu molestiā aliquā face' per se nec per submissam uel submitenda psonā. aliquo m uel aliquo igenio q ūquā possit excogitari Canōico seu Canōicis. Arimins. qui nūc sūt uel futuri st io eadē Canōica in ppetuū de jure Ratione. et Juriditione. Sibi cessa seu concessa seu de pactis. S. factis olim a dno Guidoe boicōitis et ab ei' filia dna Guidolina. et a uiro suo Vgone de Carpig. pro cōcessione quam supradicti Canonaci eli fecer' Sup' dicto dno Vgoni. et ei' vxori dne Guidoline de podere q dict' dns Guido bōicōitis tenuit a Canōica et nūc tenet dicta dna Guidolina cū viro suo dno Vgone. Et eadē promisser' asti oes. et Sigul' Ppōito et P. Canōico pro his q promissa sūt cessa et concessa ab ugolino Spinell.' et ab Oradro de leura et a suis frib; Canōice memorate sedm q i strūmīs eium storum continet'. Pmisser' ut dictū ē ōes et singuli quod non fatient lite uel cōtrauersiā de stis. uel aliq storum canonicis memoratis. Immo sinent eos et dimittēt vti frui qete et pacifice. oe juriditione. usu et ratioib; suis ōib; quā nōie suo partis. et nōie storum pcerum. habent. seu hre debet' i castro motis floris et in ejus curia. It' pmiser' sti pfatis ppōito. et P. canōico recipientib; nōie ste eccle arimin qd no faciet statuta nec fieri fabet nec consēsū pstabunt. quod fiant. i scptis uel sine scriptis i castro motis flōis uel ejus curte. nec etiam vtentur factis uel fiendis. nisi illis que deliberata fuerit. et facta cū consensu et

uolũtate expressa dni ppoiti arim. et canonicorum qui nunc sut et futuri sut i dicta eccla. que statuta cũ uoluerit face' ſſ. uel mutare pro stro castro et ei' curia. manutenendo i bono statu promiserut se denuptuaturos ppoito uel Camerario. Arimin. uel Salti castaldioi qui pro tpre fuerit. p canonica apud Mõte floré. VIII. dies añt quã icipiant face' uel mutare. Idẽ pmisser' per õia sta face' cũ uoluerint. hre tractatũ de consulib; faciedis pro regimine dicti castri. et quod si uenerit uel miserit i fra pdictu Spatiũ tractabut õia et singula sta et ad fine pducerit secu de consilio eorum. quod si no uenerit uel misserit, ut dictũ ẽ postquã fuerit denuntiatũ. liceat stis Procerib; consulib; et castellanis ordinare statuta. et consules i pdicto castro in illo añ. et i õib; aliis qñ. uocati et esse nolnerit uel nõ potuerit. saluo in illo ano. et in õib; aliis. õi jure. et consuetudine dicte eccle Arimin. Et uersa vice sti dni ppoit' et Paganell' per se suosq; fres et successores promiser' stis Pcerib; et Castellanis õib; tã psentib; quã futuris i castro mõtis floris quomoratib; et jura et consuetudines arimin. eccle manutenẽtib; quod nullã lite nullãq; cotrouersia seu molestiã aliquo tpe p se uel p aliquã psonã submissa uel submittedã de juriditione usu et rationibus suis quas uel que habet uel hre debet i castro Motis floris uel in eius curte. Que oia et Singula sta Pfati Ppoit'. et Paganell'. et Cõsules pceres. et Castellani. ces pdicti promiserut ad inuice per se suosq; fres et successores. et heredes legitimos. atendere et obseruare. custodire. et nullo m. contrauenire retractare seu reuocare sub pena C. lib. rau. inter eos promissa et solepniter vicissim stipulata. toties cotẽda et soluẽda quoties contra factũ uẽtuũe erit i toto uel i parte de stris. et pna soluta uel nõ soluta. h. pag. pmissõis maneat firma.

††† Sig. Manuũ storum compmissorum ad oia pdicta.

EGO JACOBUS MOntis floris public' Not et ab Inpiali aul' insuper ordinat' hãc scripsi compleui psẽsq; itfui.

Da Pergam. contemporanea nell' Arch. Capit. n. LV, vista da me.

N. XLV. *Giuramento di fedeltà prestato a D. Aldebrando Preposto da Ventura eletto Rettore della Chiesa di S. Croce.*

Anno 1228. Maggio 7.

In nomine Dni. Anno nativitatis ejusdem M. CC. XXVIII. tempore Gregorii PP. et Federici Imperatoris. die VII. intrantis Maji. Ind. prima. Arimini. In presentia mei notarii et testiu subscripto-

Pbr Ventura rector electus in Ecclia Sancte Crucis. et a Epo institutus. accessit ad eccliam Sancte Columbe. et ibi in ltro Canonicorum narato (*sic*) sibi juramento fidelitatis. et de tenendis consuetudinibus. et rationibus ecclie Sancte Colum- a Dno Aldrebando (*sic*) Preposito Arim. juravit corporaliter anibus d Prepositi. et Fratrũ suorum Canonicorum residen- dunc ibidem esse fidelis Canonice Arim. et ejus jura. et ra- es bona fide manutenere pro posse et facere et servare eis suetudinem reverentie et servitii qua hactenus Canonica ha- ex ecclia suprascripta. silicet. quod tenetur illa Ecclia red- Canonice annuati una bona quartã de vacca in nativitate et XII. bracia candellarum in Purificatione Beate Virginis. omnibus aliis servare fidelitatem Canonice. pro ut in jura- fidelitatis continetur. quod habetur scriptũ in libro quodã Canonicã supra scriptam. sibi diligenter expresso. Et in inenti dictus Dns Prepositus auctoritate Capituli presentis dé Sacerdotẽ de temporalibus omnibus pred. Ecclie investi- et dedit ei Pbrm Albertũ Canonicũ Arim. investitorẽ. qui cũ d Ecclìam Sancte Crucis pred. accessit et cũ corã me tabellione estibus in corporalem exinde possessionem induxit. Testes fidelitatis et investicionis fuerunt Johes Pultronus. Nicola Fer- us. Aliprandus. Offridus Balduini. Bonfilius. Pizonus de miso- Uguisio Notarius. Pbr Leonardus Capellanus et allii plures. as Recordanze notarie ss.

Dalle Schede Garampi tratto ex Regesto Instr. Cath. Arim. c.28

XLVI. ***Consiglio tenuto in Rimini sui Bandoni da Pesaro che furono consegnati al Podestà di Ravenna.***

Anno 1228. Giugno 4.

ñ. dnice. Incar. M. CC.XXVIII. Teporib; Gregõr. PP. et fedér. pator. Indict. prima Arim. die. IIII. intrãt Junio. In consilio to per cãpanã more solito Coadunatis credẽdenis et conuoca- per plazarios publice per totã ciuitatẽ bailitorib; capellarum capitolariis.

Dns raimodin' zogoli pot cõis rau. cũ infrass ambaxatõib; de ciuit. sfrascripta dix' et ipemet concionãdo narau et dixit et iit i pdco consilio. Dus Guilelm' amat' Arim pot pposuit

in ipo consilio qd eis placebāt et uolebāt de eo quod dns ra-
modin' pot rauē pposuit i dco consilio Videlicet de mitēd
banis in manib; pot pdcis. prout ipē dns raimodin' dix'. Qui dns
raimodin' uolebat dcos bānos sup' se et capud suu et cōi rauē re-
cipere rogādo pdcm dnm Guill et coem Arim. et ipsum con-
siliū qd darēt dcos bānos sibi et in suis manib; et super hu
cap. hoc m ut si uellet qd iurarēt precepta dni Gentilis pot pa
et ipi' cōis et qd compmitterēt in ipm Gentilo de stededo et
pceptis cū sacramto uel sine sacramto uel aliqd aliud uellet fa-
ce' de eis uel eis pcipe' qd facerēt. posset dcs dns Raimondin' illud
face' et pcipere eis et ipsi bani atenderet et obseruarent paradō
et aserēdo idē dns raimodin' quod ipe et cōe rauēne et amba-
xatores cōis rauē. q cū eo erat. scilicet Petrus bon' et Jacob' et
Albicus de Pulenta. et Simo et Vgucio de rauena. et Gualēgo
tab'. ita et talit' se regerent de dcis banis et eorum negocia pirac-
tarent qd eet honor cōis Arim. Et cōmodū et utilitas dcor bānor
et q stabt et possēt stare contenti de his i qb; fuerat discordia
int' ipōs et cōe pisari. dicēdo etiā q uolebat h. . . . . cunt
Ambaxatores pdci q cū eo erāt pro obsidib; ad hoc ut cōe eet
securi' de pdcis obseruādis. et qd faceret etiā alios qua plures de
rauena uenire i ciuit et fōciā cois Arim. pro obsidib; pro pdcis
obseruandis. dicendo et declarādo expsim dcus dns Guill' i ipo
consilio et corā dcis consiliariis ōia ea que dederat intellige'
sibi dcs dns raimōdin' pōt. rauē. et dixerat expsim se facturū
ita q bāni haberēt a cōi pisari et eis fierēt. Present' dno ēpo
et dno Cremexiano iudice cōis arim. et dno redulfo milite ip'
dni Guill. Et postea psent qbdā de ciuit Arim. Silicet dnis Ci-
tadino. Vgoe Zanbelli. Tedelgādo. Surlione. rostolo. parcitado.
Joho rau. Berādo rondoini. Tollomeo uargalat. Andrea taniani
et aliis q plurib; scilicet q cōe pisari nuq ab hodie i ant' reci-
piet hōies nec aliq de hōib; ipsorum bānorum pro ciuib; et ita
ppetuo obseruare et statutū fieret a cōi pisari de illo ppetuo ob-
seruādo. It' q faceret possessioes quas tenebāt condā hōies dcor
bānorum pro ipis bānis recepti conda i ciues a cōi pisari. integras et
os restitui dcis bānis. It' de dāpnis datis ipis bānis a cōi et hōib;
pisari facēnt talē restauraciōem et mdamtū ipis banis qd ēet iu-
stū et conueniēs qd stabt et potert stare contēti dci bāni. It'
qd ōia bana et condēpnaciōes data et facte contra dcos bānos per
coe piseri. infringētur et cassabūt et si qd exactū fuerit a cōi
pisari restituere i totū dcis bānis. It' q dci sit et possit ēē et de-

beat Ciues Arim. et salua sit eis ipā citadātia cont' cōe et ciues pisarı. et ōs tras.

De facto ū berardinorum narāū dcs dns Guillielm' et declarau qd et qualit' dixerat dcs dns Ramodin' pot raū. n. ipo consilio conciondādo q dix' qd faceret ita qd cōe pisari ū inqetaret dnm rainaldū nec Oddoem fratres nec eos molestaret de coitatu pisarı nec de iurisdictiōe ipı' cōitat' q et qā habet a māchione estensi. et dno PP. donec ipı habebt sicut m habat imo daret ipm cōe eis consiliū et adiutoriū et eos deffenderet i pdco cōitatu et iurisdictiōe cont' ōes hoies. It' qd n recipet ab hodie ı ant' hoies nec aliq de hoib; iporum berardinorum ı ciues et ita dix' dns ramōdin' qd coe pisari uult obseruare et obseruabit ppluo pdca et qd faciet statutū de ū recipiedis in ciues hoies nec aliq de hōib; pdcorum berardinorum nec de coitatu pdco nec de iuridictioe pdca. Et p' hec dns Citadin' surex' i ipo consilio et consiliarū qd bani dntur ı manib; pot rau. et ad ei' uolūtate faciat de eis faciedo si uolūit eos iurare pcepta pot pisari et qcqd de eis uolūit face' et precipe' posset dict' dns raimodin' pro cōi raben facere. Ad que dns Guill. amal' pot Arim. talit' diuisit dcm consiliū qd qui uolebāt et qb; placebat dictū dni Citadini sederēt alii ū sūgerēt. Vñ ōes de consilio sedert ita qd nemo surrex' exceptis duob;. P'ea ū iterum diuisit dcum consiliū qd qui uolebāt et qb; placebat dictū dni Citadini surgerēt alii ū sederēt. Vn ōes de consilio surrexert ita qd nemo sedit exceptis duob;

Et post pdca oia rediit in dcm pallt dns raimōdin' pdcs cu pdcis ambaxatōib; et tabelliōe. et ipe dns raimōdin' cū pdcis. Et dns Guill pdcs cū suis iudicib; dno robto et dno Cremexiano et suo milite rodulfo. et oib; ifradctis. scilicet dno Citadino et supscriptis aliis intrauert salā dom' cōis Arim. ı qua morat' pōt. et psentib; dno Guilli et sociis. et aliis Arimınesib; stans ad postulat dci dni Guill. dcs dns raimodin' dedit eis ıtollige' ōia pdca et dix' se facturum ita qd dci bani et berādini habebt et eis uel pdca a cōe pisari. et qd dcs Gūtilis pot pisari laudabit et arbitrabit' pdcta ıcontineti uel saltū de hoc mse junii. et qd ipemet raimodin' erit psens. et repsentabit se cū dcs Gentil' arbitrabit' et laudabit et faciet ita qd pdca arbitrabit' et laudabit dcs Gentil' se raimodino psente et qd faciet ōia pdca et quelibet pdcorum a coi pisari atēdi et obseruari et ī plus poci' quam min'. et totū qd poss; face' et poterit de melioramto dcs dns raimōdin' faciet et exercebit. ad statū et honorē et utilitatē cōis Arim. et dictor berardinorum et bānorum.

Et post pdca ōia rediert statu pdci ōes de dca sala in pallt' cois Arim. i quo erat et durabat adhuc dem consiliū aduatē i quo consilio stati des dns Guill. uice et noie cois Arim. et volutate dci consilii dedit deos banos et berardinos ad postulat' dci raimōdini et dcorum abozatorum recipientiu pro se et coi raū. sup se et sua capita i manib; dci dni Raimodini de m et tenoe et ad illud itēdimtū qd dederat sibi et sociis suis et pdcis Arim. in pdca sala. et pro ut dixerat se facturū fieri et observari a cōi pisari et ab ōib; et per ōia ut supra scriptu e. Ibi fuert testes Blaxi' de sco Cataldo. Zaldebōa milites iustitie. Guiduti' not. et Petrus de Vicētia not. et alii quāplures.

Ego Johes bon' cremōe sac Pallt et cois Arim. not. mādati dni Guill. amati Ari pot. ss.

Tratto dal Liber Instrumt. Cois. Arim. f. 22.

N. XLVII. *Lega fra quei di Osimo, Recanati, Umana, Castel Fi cardo, Cingoli, coi Riminesi, Fanesi, e Sinigalliesi, contro Pesaresi, Anconitani, Jesini, e loro amici.*

Anno 1228. Settembre 2.

In dī nōie am. Hec e concordia et Sotietas facta iter. Masilū castilii. Sindicu auximi. et paulu achill'. sindicu racanati. nom iparum coitatu dcarum trarum Auximi et racan. et etia ciuit. humane. castri ficadi. cigul'. eorumq; districtu. et sotiorum eorum q nc st. et in ant' uenient ad sotietate ipam. uolutate utriusq; patis. ex una pte. et dnum Guilhelmū amatu. pot. Arim nom cois Arim. pro se et hoīb; fani. Senegal'. eorumq; districtu. et sotiorum eorum qui m st et i futurū ert. uolutate utriusq; patis ex alta. Videlicet quod quelibet pars hōium pdcarum trarum. ut superius ē dcum. pmittant et iuret. uerā sotietate. atq; fratnitate ppetuam. et renouet' singlis qnqnis adiunce. et quod alti pars alterā iuuabit. manutenebit et defendet ad ōe suū posse et totis uiribj; eorumdē. realit' et psonalliter cont' homines et personas. stādo domui. utriusq; partiū. ita quod ppter hoc ñ tenebitur nauigare. nisi casu eos inuenerit et ūcuq; fortuna haberet. tā i terra quā in aqua. boa fide sine fraude. et spalliter cont' hoēs pasauri. Ancon. et Esin eorumq; sotiorum iuuātiu et sequentiū eos. poentiu et futurorum. It' guerrā uiuā faciet oib; inimicis eorum

et spāllit' superi' noiatis. inimicis psentib; et futuris. per aquā et per tra. ad oe posse suu sedm qd superi' dcm e. et qcuq; partiu pdcarum. tpr guēre in auxiliū et adiutōium altius potis ueneit. bis i qlibet āno et quallibet uice. pars pati dare Centu. et quaqgtis milites. p'qm requisita fūit pars a pāte altera ifra. X. dies. ita qd in cāpo et tentoriis. in obsessiōe uel lesione inimicorum dcorum. ut sedeat stipendiis et redditis. et ōib; suis expnsis. ueniat et moret'. VIII. dies sine aduntu et redditu. et post. VIII. djes stet ad expōsas eorum. i quorum seruitio uenerit. ad uolūtate eorum stenti si ñ in ciuit. uel castello. ospitali fuint. ad expōsas patis illi' ueniat. et morent'. i cui' uenerit adiutoriū. preter expnsas i aduntu et redditu. uel recipiat adiutoiū. It' quēcūq; et quoscuq; inimicū uel inimicos. una pars habebit. et alia pars habebit illos inimicos. It' restauratiōem uel cābra captiuorum. alia pars ñ fatiet sine altera. neq; pacē fine uel tregua. neq; tractabit sine uolūtate alterius pātis. It' si una partiū. plures uel meliores. captiuos habūit. teneat' alteri pāti exhibe' pro redimdis uel coñcābiādis illis qui i captiuitate iacerēt. ita qd captiuis captiui. parit' redimātur. It' qd hoies ōes. reallit' et pāllit' cui'libet patis de cetō sin salui libi et frāchi. i ripis. portib; et locis et tris alius partis. ita qd mecatū ōe liballit'. posit extrahe'. sic' qlibet i sua tra et uendo'. sine ōi datio. siliquatio. et riustico. uel arboratico. ptineñt. utriusq; pātis cōitalib; saluo jure impii. et eccle. et qd i psōis et reb; eos saluabit. iuuabit. et defendet. cont' oes eos lede' nolentes. ōib; uirib; et mois qb; potert et ūcuq; poterūt. ut superi' dcm e idem faciet. It' qd de oi discodia que poss; int' alliquos iporum oriri teneātur illi iter qs fuit scandalu. excitatū. stare et parere sensui et uolūtati et mandato. reliquorum sotiorum trarum dictarum. saluo i his ōib; honore dni ducis veñ. et hōium ciuit ei'dē hoc mo qd requisito dno Duce. et hōib; ciuit. ei'dm. de guerra facienda hominib; Ancone. et hesii. semel ifra msem p'quā requisitū fūit a cōi Arim. per ābasatores uel litteras. ipi teneātur denūtiare hōib; venetus ifra msem. et si nob' dederit uerbū. teneam' face' guerra. et si n dederit uerbū semper tñ post requisitiōem. teneam' icipere guerra et face'. Ancon. et hesinis. et pēsaur. et eorum sequacib; et eodem tmino teneātur Arim. fanen. et Senegal. icipe' guerra et face' Ancon. hesin. et pēsaur. et eorum sequacib;. et hec ois dicti sindici. nōie dcarum comunitatū. et dcs dns Guilielm' pot. noie dci cōis Arim. iurauer' bōa fide sin' frande.

ōi malo ingenio remoto attende' et face' obseruare. saluis sacmis antiorib;. sotietatū Ari. et eorum sotiorum scilicet. rauen. et fani. et saluis sacmtis anteriorib;. Aux. et racān. et eorum sotiorum. saluo i hiis oib; strīs. ōi eo qd additū fuit uel diminutū ī cōi consilio et concōdia. ōium supdcarum trarum. ut de addito teneātur. de diminuto sint absoluti.

Acta i exercitu cois Arim. in consilio congregato per plur' psonas. psent testib; dno vgulino Gelfois pot. fan. dno petro Andree boffgli' de fano. dno Guidutio liazarii de fano. dno Sarleone de Arim. dno rostolo de Arimin Pepōe rubeorum. Jacobo dne gualdrade. dno Tedelgado iudice. dno Māchо de petris. et dno Robto iudice cois Arim. Sub anō dni. M. CC. uicesimo nono (1). tpr Gregor pp. et fedr Impat'. die ij intrant. septbr. Indict prima.

Ego Citadin' Viuiani. impiali. auct. atq; Arim tab. scripsi et complenī hoc. vt ss. *Dallo stesso* Liber Instrum. f. 14. 1.

N. XLVIII. *Convenzione fra Buonconte Taddeo e Raineriо, Conti di Carpegna, e la Città di Rimini.*

Anno 1228, Settembre 28.

In Xpi nōie. Am. M. CC. XXVIII. Indict. pma. In palli' cōis Arim. in consilio sōato per cāpanā. die ttio exī' Septbr. psentib; dnis Robto et Cremoxiano iudicib; cōis Arim. et pepōe rubeorum et Jacomo dno gualdrate militib; iustit. et Surlione et Māchо de petris. Tedelgardo et Johe piccoli et foscolo guidolini et damiano none et Andrea Arighini et aliis plurib; testib;. Hec st pacta et concodia et conuētiones facta et facte int' dnm Bonūcoitem pro se et Dadeo fre suo. et dnm Raineriu de capegno ex una pāte. et cōe ciuit Arim ex altā. In pmis ist dni Bon'comes et Dadeus et Raineri' debēt ēe ciues ciuit Arim. Eo saluo et hoc m et pacto qā ñ debēt cogi nec eē astricti habitare nec uenire

(1) *Quest' atto, benchè segnato col* 1229, *deve appartenere al* 1228 *come richiede l' Indizione* prima; *di che sia prova la presenza di Guglielmo Amato, il quale fu Podestà di Rimino appunto in tale anno, mentre del* 1229 *gli era succeduto Bernardino di Pio. Il Marcolini nelle* Memorie di Osimo *pone questo fatto al* 2 *Settembre* 1227. *Ma ai* 15 *Sett.* 1227 *Podestà di Fano era Surleone*, Amiani. Doc. XLIV.

ad habitādū i ciuit Arim ipr pacis. Ss ipr guere debet teneri et ee astricti habitare i suis priis psonis tantū siue familiis i ciuit Arim. si placūit consilio cois Ar. qd habitet et uenial ad habitādū i ciuit Arim. et ñ debet teneri solue' aliqd datiu neq; coltā. saluo eo qd si aliqd acqsierit ī districtu uel epatu de eo et pro eo teneātur cōi Arim. tāq; alii ciues Arim. It' debet ōes amicos Arim pro amicis et inimicos pro inimicis tene' et adiuāe et manutene' et seruire coe Arim. et ei' iura et ratioes et honores defendo' taq; boi ciues contra oes hoies singlares et oes tras et uniūsitates ciuitates et castra. Saluo eo qd ñ teneantur pdca obseruare contra Impat. siue Impiū romanu et eius nuncios nec cont' tras ciuitates et hoies in qb; habet dcs Bon'coes et fr et Raineri' iurisdictiōem per Impiu siue ab Impio. et saluis pactis et contractib; iter dcum Bonucoite et frem ex una pte factis. et ciuit Vrbini ex alia. donec pdci Vrbinates et coe Vrbin' pdcis Bonocoiti et frī cōitib; obseruauerit pacta et conuentiocs iter ipōs cōites ex una pāte et pdcum coe Vrbin' ex altera facta et factas. It' qd hōies ōes ciuitatis Arim eāt et ire possit hbi et securi i auere et psōis sine ullo pedagio sine ullo datio siue scōta exsoluenda uel danda pdcis Bonocoiti et frī et Raiuerio uel alicui eorum uel alii pro eis per ipsorum tras et fotias. et distrct'. et qd possit libe' et secure sine ullo pedagio sine ullo bānno et datio siue pedagio mecari et mercatu trahe' et conduce' per tras pdctorum. It' qd teneantur pdci guadare et saluare oēs hoies Arim et distrct' i personis et auere per suas tras et fotias. It' qd teneātur ists Bon'coes et fr eligc' et hre suis exposis silicet ipsorum coitū unu iudicē qui sacmlo teneat' et sit astrict' ratioem tene' et face' in certo loco ad petm agubiā si placūit dno Vgolino et ad san' marinū pro certo sallario. silicet XII. den de libra ab actoe a reo aut' ij. sol. de libra si danasset. et vj. dñ si absolut' fuerit. causas icipere et eas ceptas siue contestatas ifra. XXX. dies deductis feriatis finire. hoib; Arim et district' qui habuerint et uoluint pete' ratioem contra hōies siue ab hoib; trarum iurisdictiois iporum Bōicoitis et frīs. et teneātur dci cōites sntētiā diffinitiuā siue rē iudicatā ifra. X. dies executioi mādare. et si fuerit appellatū ab ipā sēta causa appellatiōis ifra. XL. dies finiatur pdco sallario et pdcis locis et omib; aliis modis scdm qd dcm ē de causa pncipali. Et si qs uri ē comparūit tenuta i eū dāc et datā manutenere pro suo posse. It' si aliqua discodia oriret' iter pdcos uel aliquē pdcōrum ex una

ernanda. nec de statuto cois Arim extrahi permittet nec latere ullo modo.

Ego Ottonellus imperial' aule et ūc dni guilielmi amati pd Arimi not hac carta ss.

Dal Liber Iustr. Com. Arim. f. 15. *Fu pubblicato dal Clementini p.* 394; *dal Fantuzzi T. VI. p.* 80; *e in parte dal Troya nel Veltro allegorico, fra' documenti, n. II.*

N. XLIX. *Il Podestà ed i Sindaci di Monte Pelozo assoggettano il loro Comune a quello di Rimini.*

Anno 1228. Novembre 13.

Anñ. Dñi. M. CC. XXVIII. Indict. prima. die XIII. intrant. Nouēbr In Pallatio cois Arim. in consilio more solito per cāpanā sonte. Presentib; Jacomo dne Gualdrate et fuscolo Gudolini et Johe Picoli. et Cāsidonio Pāmixani. et Johe florēzie. et Anoltino plaz. et Palmirolo rubeorum. et fraco mezabābe et aliis plurib; testib;. Vgolin' redulfi de lauditōio pot mōtis pelosi pro ipō co et nōie ipi' castri et Oldeurādin' Petti oldeurādi et Gerfolus Andree porsi ābo sindici actores et pcuratores dci castri ad ōia infrascepta fatiēda cōi Arim. et ab ipō cōi recipieda prout continet' i quodā istrumto publico facto et scripto per manū Simōis de uarinello not. Subiecert' se pro cōi mōtis pelosii et ei' nōie et ipm cōe siue dem castrū. cōi Arim. et dnis Robto de castelotio et Cremoxiano de Picinis iudicib; et uicariis dni Guilielmi amati Arim. pot. et dci cōis. et Jacobo ritiolo plazario cōis Arim sindico cois Arim pro cōi Arim et ei' nōie et ciuadatiā et subiectōem ppetuā fecert et promisert et iurauer' eide coi et pdcis iudicib; et Sindico noie dci cois recipiētib;. et ita subiecert dem castrū et se pro ipo castro et ipi' nōie dce ciuit Arim. et alliganert se ei' iurisdictiōi taq; ciues et castrū ciuitati. tā i guerra et pace fatiēda i honoribs; ipsi' ciuit manutenedis et conservādis i uinedo scdm legē ratiōem et usum et statuta ipi' ciuitatis taq; ciues Arim. in datiis honeribs; tā realib; quam psonalib; dce ciuitatis et a cōi ei'de ciuit eis iūctis et ipoitis subeundis et i ob; aliis que ab eis tāqm a ciuib; Arim fieri fuint necessaria cōi Arim. et prout alii ciues Arim fatiet. Et pdca oia et qdlibet pdcorum fecert pmisert alq; iurauert pdci Vgolin' taq; potestas

et rector dci castri pro ipo castro et pdci Oldeurādus et cefolius sindici dci castri pro ipō castro et ei' noie ut supra sponte uoletes ñ coacti nullā uiolentiā patiētes sed pprio et libō arbitrio et pro honore et utilitate et comodo et bono statu dci castri acquirendo et conseruando. et ita confessi fuert uerum ee. et Renūtiauert. Et pdca oia fca fuert saluo honore et salua iurisditioe Imperii et eccle et eorum qui haberet ab Impio uel eccla in dcm castrū et hoies dci castri si que honore et si quā iurisdictoem ht Imperium uel eccla uel alii ab Imperio uel eccla. Renūtiando ne possit dicere se sine ea forēt obligati et si esset cā. q eēt iiusta. Versa uice pdcs Jacobs ritholus sindicus cois Arim et nōie dci cōis constitut' actor procurator et sindic' a dcis iudicib; et uicariis dce pot. et cois uolūtate et parabola conscilii cōis Arim. per cāpanā more solito conggati et ab ipo conscilio et conscilliariis put continet' i quodā publico istrumto ss et facto per manu Johis floretie tab ad ōia sfrascripta fatienda. Pmisit noie cois Arim et pro ipo cōi Oldeurādino et Cefolio sindicis dci castri recipietib; pro ipo castro et ei' noie. qd ipe et coe Arim. habebit et tenebit cōe motis pelosi et hoies psentes et futuros dci castri exceptis his hoib; qui a ipr guerre icepte exiuert de dco castro et iuert ad habitadu ad Pesauru et ei' districtū. imppetuū i sua ptectione et guardia et tutella et iuuabit et manutenebit et conseruabit dcum castrū et hoies psentes et futuros dci castri. in suo bono statu tàq; suum castru et suos ciues contra oes hoies singlares et contra oes uniuersitates tras loca castra et ciuitates. et qd ipse et cōe Arim ñ erit i conscilio nec adiutorio nec facto per se nec cū aliqb; hōib; et tris qd dem castrū amitat suū honorē nec suū bonū statū nec deuastet' nec de illo loco tollat' nisi fuit de consensu et uolūtate maioris patis hoium motis pelosi. et qd ipe et coe Arim ñ faciet pace nec concodia cū Pensauriesib; reliquedo dcm castrū et hōies ipi' castri i guerra cū eis. Pmittendo ita qd ipe et coe Arim pdca oia et qlibet pdictorum et atendet et obseruabit et se facturum ita qd coe Arim pdca oia obseruabit. Iurādo isup' dcs sindic' super aiam conscilii et illorum de conscilio et sup' aiam suā uolūtate et parabola conscilii qd cōe Arim pdca oia obseruabit et i statuto cois Arim fatiet poi pdca imppetuu iuiolabilit' obseruandi. Saluo honore et iurisdictoe Impii et eccle et eorum qui haberet ab Imperio uel eccla. i dcm castru et hoies dci castri. si que honore et si qua iurisdictoem habet imperium uel

eccla uel alii ab Imperio uel eccla. Rentādo pōs sindic' [illegible]
sit dice' se sin' iusta ca eet obligat' et si eet ca qd eet [illegible]

Ego Ottonellus ysngardo impial' aule et tc (1) Guillm [illegible]
not. hāc cart sa.

Dallo stesso Liber f. 2. t. *e fu pubblicato dal Clementini* p. [illegible]

Segue nel medesimo Codice a fol. 3 *l' Atto di Procura che il Consiglio di Monte Peloso fece ai Sindaci sopra indicati per l'oggetto stesso nel dì* 1 *Novembre, rogato da Simon di Varano. Non si trascrive per amore di brevità, non contenendo di rimarchevole che una lunga lista di nomi di que' Terrazzani.*

N. L. *Società contratta fra il Comune di Città di Castello e quello di Rimini.*

Anno 1228. Novembre 16.

In nōie pris et filii. et Sps sci Am. Ad honore dei et beate Marie semper uiginis. et beati Juliani martiris. et Beatorum [illegible] et amātū confessorum, et oīum aliorum scōrum et scarum di. et ad honorē dni Pape Gregor. et dni federici Impatois. Pagine sc cietatis ad ppetuā hñdā memōiam. quā fecert iter se bono animo et cor uolūtate, Arimineses et castellani. scdm qd ifra dicet' hoc m

Ego qde Vbtus Armāni de ciuit. castelli. sindic' ciuit cīde. uoie cors ciuitatis castelli. pmitto stipulatioe solepni. tibi dño Gualterio callian. ciui Arim. et ipi' ciuit sindico. recipienti pro cor Arim. et hoīb; et ciuib; Arim. quod comunatia ciuit castelli teneat' i ciuit et per totū suum districtu. n aufere nec face' au ferri. nec permitte' quod aliqs ciuis castellan' auferat. uel alia persona. alicui ciui Arim. pedagiu alliqd. Mallotelta. Guida. uel pretiu pro guida. uel siliquaticu. uel alliqua alia exactionem ullo mo'. Et' qd hoies ciuit. castelli. teneatur custodire et saluare ōes ciues ciuitatis Arim. et oes Arimineses. in persons et rb; eorum ucūq; possint custodio et saluae pas et res eorum. et n ee i dicto uel facto. qd aliqs ciuis Arim. uel alliqs Arimines amittat pēm. uel res suas ullo m. nec i consilio uel adiutorio uel ope'. et si accideit qd aliqs ciuis Arim. seu aliqs Arimines. amittet res suas. ciues ciuitatis castelli et costia tota. teneat'

(1) tc, *cetera* [illegible]. *Vedi la Nota a p.* 436.

recuperare taqm eorum res spāles. per eorum ciuit. et districtū. et per tota suam fōtia boa fide sine fraude. et alibi si amitteret. et castellani recuparo eas possent. boa fide face' teneatur. et teneb' amicos ciuit. Arim. pro amicis. et inimicos pro inimicis et p dāo inimicis Arim. auxil'. uel adiutoium seu consiliu. contra hoc ciuit. Arim. nec os castellani. nec aliq cines castellani uel castellan'. p'qm denūtiatū fūit castellanis per litteras uel nūtiū. a hoc ciuit Arim. uel ei' rectōe eos inimicos eo. et castellani teneat' compelle' oi modo quo potert boa fide sine fraude. oes eorum ciues psetes et futuros. et os hoies quos possut uel potert compelle'. ut teneant' face' et obseruae ois stra. It' quod oes ciues Arim. et oes Ariminēses possint i ciuit. castelli et ei' districtu. libere eme' et uede' ab oi pā sic' possit ciues castellani. et teneat' castellani manutene' et iuuae Ariminenses. in oi iure et tenpie. qd et qm hūt. uel ad eos quoqm pertinet. promissione aliqua. uel alio mo' i ciuit. Vrbini. uel ei' districtu. uel coitatu. uel in aña habebi'. Saluo qd Ariminenses n pacificabi cu vrbinatib; sine licetia castellanorum quousq; ipi vrbinates tatudm pstabi castellanis. quātu prestae consuerl Ariminesib; uel pstabi, excepto qd urbinates. uel eorum rector. uel rectores. ñ teneāt' iurare pcepta seu seqmta rectorum curiatis castelli. s; tatumodo rectorum uel rectōis ciuit. Arim. et si urbinates stra n obseruarel. ta pro castellanis qua pro arjminesib; eo mo' qo dem e Ariminenses et castellani guerra eis face' teneāt'. castellani ad petitioem Ariminesium. et Ariminenses ad petitioem castellanorum. et si aperuit quod aliqs ciuis Ari. uel aliqs Ariminens. eet deleptus i pa uel reb; iter ciuit. Ari. et ciuit. castelli. uel i epatu castellano. face' teneāt' castellani ut sup' dcm est. ad maiore et sanā utilitate cois Arim. et idem Ariminenses teneant' face' castellanis. et in cōitatū Arim. et eorum ciuib; quos hnt in coitatu urbini. uel epātu. sillicet de castro riparum cu suis castellanis. de berādinis. et de fīlis brācaleois. et de filiis rainaldi de belmote. et Vgois peputii. et de rusticello de beluede' et frib;. et de castro turris abatie et suis castellanis. et de tiberus et de alus ciuib; quos dca ciuitas castelli hī i coitatu uel epātu urbini uel i aña habebit. don' fuerint ad pceptō coitatis ciuit. castelli uel ei' rectoris. et i eorum boa uolūtate. et Ariminenses possit conseq' et habe'. et habeāt tātūdem de coitatu Vrbini. quātu castellani habet de dco cōitatu. ad recompesatioem eorum. qua castellani hūt in dco coitatu. et castellani teneātur adiuuāe Ari-

mineses. et face' simil' cũ Arim. bõs fide sine fraude. qd Arminenses habeãt et consequãt' pdca. ita qd ius et tenuta seu consueludo. quas ciuitas castelli habet i coitatu Vrbini n minuat'. et si aparúit qd alliqs ciuis Arim. teneat' aliqd dare alicui ciui castellano. ciuis castellan' conqueri debeat de illo cu quo contraxit. uel ei' hrbs. cora pot. Arim. uel rectoe qui pro tpe erit. et si apparũit ciue Arim. debe' face' solutioem alicui ciui castellano. uel aliqd dare. potestas Ari. teneat' face' solui ciui castellano uel ciuib; de mobilib; debitois si ueniũtur. si aut mittat creditoem i poss; rerum mobiliu. et eũ i ipã possessiõ manuteneat. donec soluerit debitor. et si n ueniretur mobilia uel mobilia debitois. pot. Arim. teneat' eũ bãnire et i bãno tene' don' soluerit uel satisfecerit ciui castellano. et nulla alia psõa de ciuit. Arim. uel ei' districtu. i psõa uel reb; impediat' pro ipso debito. uel ei' ocasiõe ullo mo'. et i uoditioe pignoris ptoris. nl licet i tenuta data sequat' ius. et eodem modo castellani tenentur face' Arminẽsib;. pterea si necessaia fúit coantia ciuitatis castelli. ciuitati Ari. et coi. et eã uolúit hre i suú adiutoriu contra ciuit Vrbini et ei' coitatũ. et contra ciuitatẽ callesem et ei' cõitatum. et contra oem psonam et tra. resistentem et contrariã ciuit Arim. int' ciuit. Arim. et ciuit. castelli. teneat' coantia castelli cũ exercitu coit uenire ad dca loca. sfra tminu. xx dierum p'q requisita fúit coantia castelli. uel ei' potestas. uel rector. a cõi Arim. uel ei' pot. uel rectoe. per nuntiu uel litas uel ãbaxatoes. et stare per viii. dies. uel min' ad uoluntate rectois ciuit. Arim. et conscilii. p'qm conuenerit cũ Arminesib; ad eorum tminũ. detracto aduetu et redditu. Hoc exprexo int' eos utriusq; ciuit. qd si aliqua cõantia pdcarum ciuitatũ. sillicet Arimini et castelli. bret guerrã cũ aliqua sua uicinatia. ñ teneatur dãe coantia totã alteri ciuitati. sed quatitate sfradicenda. spale. militũ et balistarum et arcatorum. et si coantia ciuit. Arim. uolũit adiutorium a ciuit castelli. sin' coantia. in qtitate personarum teneant' castellani dae Arminesib; Quinquaginta milites. cu armis et cetũ. iter balistarios et arcatoes. per totu coitatu Arim. et epãtũ. et Vrbini. et calli. et pusauri. et usq; ad flum' sauii. u discedit in mare. expesis et redditib; ciuit. castelli. et mdis n gñali exócitu. et in qtitate párum pdca. Et si coantia Arim. uolũit tene' ultra octo dies. coantiam ciuit castelli. et dictam qtitatẽ militũ et balistarum et arcatorum debeãt stare postea expñsis Arim. et mdis et saluis castellanorum. et idem face'

renoatur Arimineses castellanis. et eodem m sic' dcm ē. et i pdcis locis. et i coitatu et epatu castelli. et ciuit castelli cōantiā totā dāe teneatur. ad loca supi' dicta. semel i āno. et qntitate pctam bis i āno. si petitū fuit et mo' pdco. et idem et eodem mo' teneāt' Arimīnēses castellanis. ī pdictis locis. et i coitatu castelli. et epātu. de qntitate. et si apparūit qd ciuis alliqs Arim. erit captus pro facto ciuitatis uel cōantie castelli uel eorum occasiōe qd ds adnertat. teneāt' castellani reiuenire captū. dando de captiuis quos haberet ab inimicis eorum si haberet. et si n haberet. alio mo' reinuenire teneātur dcos captiuos. boa fide pro eorum posse. et idem et eodem mo' teneatur Arimineses castellanis et pro castellanis. It' si apparuit coantia ciuit Arim. uel alliquos ciues ei'de coantie. subiacere siue excōicatiois. uel interdicti. occasioe uel facto ciuit. castelli. dca ciuitas castelli et cōantia tota eos extrahe' teneant' ōib; eorum sūptib; et expnsis. et idem et eodem mo' Arimīnēses teneātur castellanis et pro castellanis. It' et ab hac ora ī antea qdcūq; emolumtū. siue equistū alicui' tre uel rei. ciuitas castelli facēt uel feceit iter epatū Arim. et epatū castelli uel de ciuit callesi et ei' cōitatu. teneātur comunicāe pro pte equali. coantie ciuit. Arim. et teneat' castellani ñ ūnire nec pace face' uel compoitoem. seu reconciliatioem. uel societate. cu aliqb; inimicis cōis Arim. sine licetia et uolutate conscilii gnal' ciuit. Arim. uel maioris patis. et idem et eodem mo' Arimineses teneat' face' castellanis et obseruae. It' si Vrbinates uel calleses guerra faceret uel incepereni Arimīnesib; uel castellanis. et eorum ciuib; uel castris. uel tenutis. que uel quas hōt. uel ī ant' habebt ī coitatu Vrbini. uel callesi. teneāt' se simi' iuuare castellani et Arimineses mo' pdco uel conditiōib; pdcis. si petitū fūit ab Arimīnesib; uel castellanis. It' quod ciues castellani. et ōes castellani. teneat' ū facere es alienū suum. ī fraudem passagii euitandi ciuit. Arim. pro aliq qui ū sit de ciuit. castelli. uel ei' districtu. uel ciuis ipi' ciuitatis. et manifestāe es alienū si habūint ipi uel alii pro eis. si fūit quesitū ab eis. It' teneāt' castellani et arimīnenses. qd qcqd fuit additū uel diminutum huic sotietati. uolūtate conscilii gnal' utriusq; ciuit. uel maiōis partis. teneāt' obseruāe additū. et de diminuto absolnāt'. et concodiā factā iter ciuit. Arim. et ciuit. castelli. rector uel rectōes utriusq; ciuit. qui pro ipr fūint. teneat' ea seruae et ī statuto cui'libet ciuitatis scribat'. et ponat'. nec in trahat'. Et hac societate et promissioem ppetuo facim' et ualere uolum'

per nos nrosq; descendentes. et cõporali sacmto firmam'. et in ma tene' promittim' oia pdca. et Sacmta hui' sotietatis et pmissiois. semper i capite. X. annorum renouetur per ões hom utriusq; ciuit. a XIIII ānis supra. usq; ad LXX. anos. Et ho oia et sigla. Ego Vbtus Armāni. sindic' cois castelli. nõie ips' cois. promitto solepni stiplatione. tibi dno Gualterio callas Sindico cois Arim. recipienti nois coitatis ciuit. Arim. et cõporali sacmto affirmo et pmitto. et obseruae et ipiere et n contrauenire. Sub pna. Mille. Marcarum argeti puri. solepni stiplatioe pmissa. Hoc acto expxim. pactis et stiplatiois; quod pna i o capitulo comittat' i solidu. et peti possit. et pna soluta uel n nichilomin' oia pdca firma tene' pmitto.

Acta i ciuit castelli. In pallatio cois. Presētib; testib; dno Bōacausa pamxani de Arimino. dno Vgitiõe coitis. de ciuit. castell'. Bōnomine. dno Corbelotto iudice. dno Justino iudice cois castelli. Paganello de serdedonne. camorlego cois castelli. Vgutio Gelfutii. Matheo Buiamotis. Pet' de cũzauilla. Beteuēne tibi Giradino causicatis. Boue Donati. Nepolione. Orlado bruni. Jacob guidotti. Rainerio Guidois mize. Matheo baraterii.. Viciguerra Aldouradi. Rablo catois. et Vgitioe Palmerii. et aliis pluribi; de ciuit castelli. In conscilio gnali. Sub ann. dni. Millo. CC. Vicesimo octauo. ipr Gregor. Pap. et feder. Impator. Indict. pma die sabati. xiii. ext. mse Nouebris.

Ego Citadin' Viuiani. Impiali auct. atq; Arim. tab. ss. et compleui hanc. vt ss.

Tratta dal Liber Instr. Com. Arim. fol. 1.

N. LI. *Patti e Convenzioni fra il Comune di Firenzuola, Castello del Pesarese, e il Comune di Rimino.*

Anno 1288. Dicembre 21.

Ann. dni. M. CC. XXVIII. Indict Primo. die. VIII. ext Decbr In Palti cois. Arim. psentib; Monaldo triuisano. Andrea de abate. et Gualfredotto Accarisii. et Johe floretie not. et Damiano plani castelli. et Pet' cremõe. et Pegorilo. et Tollomeo Damiat nobc. testib; ibi. Heo st' pacta et conuetiões et concordia fca et facta iter Zangolũ Johis Buardi sindicũ et actõem castri florezie et coptingt' i quoda istrum publico fco per manũ Pet' de mote

ro not (1). et nõe dci castri et hõium ipi' castri ex una
rte. et Vgolinu Accarisii plazeriũ sindicũ et actorem cois Arim.
e dci cõis ex altera. In pmis qd coe castri florezie et hoies
pi' castri ñ recipiet aliq de ciuit pesauri nec ei' fozia uel di-
rictu. i castro florèzie uel ei' fotia. nec aliqm de inimicis
uit. Arim. nec dabt consiliũ uel adiutõium pesaur. ı reb; uel
. nec eisdẽ forũ fatiẽt. It' qd hõies florẽzie comunit' uel siglarit'
illã offensiõem fatiõt Ariminen. nec aliqb; aliis qui ẽent uel
t pro eis et ı eorum seruitio ı reb; et persõam (*sic*) sed eos de-
ndet et manutenebt per eorum castrũ et curiam et fõtiã totis
rib; bõa fide et sine fraude. et fatiet forum Ariminẽsib; cũ ert
execitu ũsus Pesaurũ. et etiã tpr pacis si Arimineses uolue-
t. et qd fatiet exercitũ et causcatã et laborerũ fossati ciui-
tis Arim et ũcũq; Arim. fecerit cũ alii Arimineses fatiet. exẽ-
itũ et causcatã fatiõt ut dcm e contra ões hõies et tras et
abebũt ões amicos Arim. pro amicis et inimicos pro inimicis
er quã contra Pesauriẽses et epm ciuit ei'de. et si aliqua
ecessitate uel casu Ariminẽses uel qui ẽent ı eorum auxiliũ re-
ucerẽt se ı dco castro florezie dci castellani recipiõt et de-
ndet et manutenebt eos ab oi pã bõa fide et sine fraude. Ite
qd quolibet ãno ı uigilia uel ı festo sci Juliani dcm castrũ et
hõies dci castri deferret uel deferi fatiet ad eccIam dci sci
uliani unũ Cereũ quiq librarum cere. It' de contractib; et con-
rouersiis factis et fatiedis et discõdiis et discretiis motis et
nouedis seu habitis iter castellanos florèzie. et hoies ciuitatis
Arim. et plani et districtus uel iter cõe et hõies dci castri et
õe Arim. ert sub pot. Arim. et sub eo ratiõem fatiẽt et recipiet
riminẽsib ; sicuti alii ciues Arim. et eo mo'. salua ratiõe ẽpi
Pesauri iter castellanos castri florezie tãtũ. Et pdca õia pmisit
dcs Zangolus sindic' dci castri et inraũ attende' et qd fatiet oes
hoies dci castri. a XIIII. anis sup' usq; ad . LX. iurare pdca
õia attende' et obseruae nec contrauenire sub pẽa. CCCCC. lib.
rũ. et ısuper pro istis attededis dcm castrũ et hoies ipi' castri
dabt cõi Arim. duodeci obsides de melioib, ipi' castri. It' qd
Arimineses ñ mittet isto tpr aliq uel aliquos ı dco castro qui
fatiet guerã Pesauriesib; nisi de uolũtate fuit castellanorum dci
astri. It' qd Arimineses recipiõt castellanos dci castri ı eorum

(1) *È nello stesso foglio, anzi nella stessa pagina ; ma si omette, non avendo di particolare che i nomi di quei Consiglieri.*

protectiõe et guãdia pter quã contra Pesauriẽses et epm cui eiusde. salua i oib; ratiõe comitis siue comitũ coitat' Pesauri et spetialit' Boãdinorum. Et õia pdca et qdlibet pdcorum comitat pact' fuit et pmisit dcs Zangolus sindic' dci castri et nõie ipi castri et hõium dci castri Vgolino Accarisii plazaio sindico cõis Arim. stipli et recipieti nõio dci cois sub dca pña qũgelarum librarum attende' et obseruãe. hoc acto qd pña comittat' i quolibet capitlo et totiẽs qties contra factũ fũit. et pña soluta siue comissa pdca õia rãta et firma permaneat. Qui sindic' iuraũ pdca õia et qdlibet pdcorum pro se et nõie dci castri attede' et obseruãe et se facturũ et hoies dci castri se facturos ita qd dnus Batholams nunc eps Pesauri et ei' successoes pdca õia et qdlibet pdcorum obseruabt et attendẽt imppetuũ nec contraueniet aliq m. obligado pignori õia sua bõa et hõium dci castri. Renutiado no possit dice' se sine causa ẽet obligat'. et si ẽet causa qd ẽet iusta. Et õia pdca et qdlibet pdcorum fecit dcus sindic' nõie dci castri spõte ñ coact' nullã uiolẽtiã patiẽtem. sꝫ pprio libõ arbitrio. et pro utilitate et honore et comodo et bono statu dci castri et hoium dci castri manutenẽdo et obseruando. Versa uice dcs sindic' cõis Arim nõie ipi' cõis pmisit eode mo' et eisde mõis et sub dca pña dco sindico castri florẽzio stipl. recipiẽti nõie ipius castri et hõium dci castri pdca õia attende' et obseruãe. Et pdca pacta et pmissiões et concõdia fca fuit et fuert. saluis omibꝫ aliis pactis et pmissioibꝫ iuramtis factis condã iter cõe Arim. et cõe florẽzie in qbꝰ plura continerentur pro coi Arim. et ei' utilitate quã contin' hic.

Ego Ottonellus impial' aule et tc (*) dni Guill. amati. not. iterfui et hãc cart. ss. (*) *Vedi la nota a p.* 436.

Tratto dal Liber Instr. Com. Arim. f. 3, t.

N. LII. *Consiglio generale di Ravenna sopra gli Ostaggi Pesaresi ritenuti in Ravenna da spedirsi a Rimini.*

Anno 1229. Giugno 11.

ANno Dni Millo duct XXVIIII. die lunæ XI. int. Junio indr. Scda. Raven. in gñali Consilio cãpana coadunato in Palatio Comitis Ravennæ presentibus Dominis presbytero Monaldo Magistro Johanne et Juliano Cardinalibus et Nicolao, et ejusdem cantoribus Eccl. Raven. presbytero Johanne Cappellano Domni Archiepiscopi et aliis. Dns Theodericus sanctæ Ravenn. Ecclesiæ Archiepiscopus

requisivit Dnūm Petrum Perusella et Dnūm Villelmum Judices et Vicarios Domñi Suzii Colioni Potestatis Ravennæ et omnes homines existentes in consilio supradicto, quod ipsi debeant dare operam et facere ita, qd obsides Pensauri quos detinent in Ravenna vadant secum, et ducantur Ariminum ad jurandum precepta Arimini, sicut per ipsum Dnum Archiepiscopum, potestatem, et Ambasciatores Ravennæ ipsis Ariminensibus fuit promissum et juratum. Eadem die in Palatio supradicto presentibus Dnis supradictis et Guidone Michæle Dusdeo Signorelli Panutio de Maltahatis Arcone de Saxo et aliis multis prædictus Dns Archiep. precibus et monitione premissis precepit Joanni Novello, Malatestæ, Jacobo Palmeriæ, Valentino Aforendori, Rainerio Almerici, Antolino, Johanni Guiglielmi Santæ de Sibaldo, Ugolino Berardi, Michæli Joannis, et Jacobo Petri Donati, Gensolo Girardi, Ugolino Gonolini, Altiolino Guidonis de Ripis, Viviano Moraldiai obsidibus sibi et communi Ravenn. obsignatis et datis a Vicariis potestatis Pensauri et a consilio congregati precepit similiter illi qu. est ab ipso consilio Pensauri syndicus constitutus nomine et vice ipsius comtis universis, et singulis obsidibus sibi, et Communi Ravenn. prestitit juramentum et sub pena mille unciarum argenti, quæ continentur in compromisso in eos facto in singulis capitulis commitenda, quod ea die ante Nonam sese parārent..... secum et cum ambasciatoribus Comtis Ravennæ Arimin. ad jurandum precepta potest. et Comtis Arimin. Quod si non facerent, possit ipse petere penam in singulis Capitulis adjectæ plus ad suam voluntatem, et si aliquando dubium vel obscurum esset in compromisso possit ipse interpretari, et declarare juxta quod de ipsa processerit voluntate.

Ego Gerbinus Imperii Sacri Notarius huic presens fui, et ut soleo supscriptus signavi Dño Archiep. pred. mandante.

Dall' Arch. Arciv. di Ravenna. Fantuzzi, Mon. Rav. *T. VI, p.* 85.

N. LIII. *Quietanza di Suzzocolione da Bergamo sui danni ricevuti per la scomunica incorsa quando fu Podestà di Rimini.*

Anno 1229. Novembre 27.

In nōie dni Anno. M. CC. XXVIIII. Tepor Gregōr Pāp. et feder Impator. die iiii. ext. Noubr. Indict. scda. Arim. Dns Suzzo culion de Begamo per se suosq; hredes. Et per iudicē. militē. et notariū.

Et per omes qui fuert de familia sua tpe quo ipe fuit pot Arim. Pmittens se ita facturu et curaturum quod ipi et ipe omia ifrass rata habebut. et nullo unq; tpe contrauenier. fecit fine et refutatioem et pactu de n petedo dno Benardino dni Pu Arim. pot. recipieti et stipulati uice et nõie ei'de cois Arimin de oi eo qd adusus dem cõe. uel quãlibet spãle pam dicti cõis dico' pete' seu causari posset ullo m uel occasioe ipe uel ei' hredes. aut ei' iudex uel miles siue not. uel alius qlibet qui fuisset de familia sua eo tpr quo fuit pot Arim. Pro facto excorcatiõis i quam icidit ipe uel alii de familia sua occasioe cois Arim. uel qualibet alia occasiõe. eo tpr quo ipe fungebat' regimine dce ciuit Arim. uel pro expesis et dapnis factis aut passis ab eo cũdo ad curia dni Pap. uel i ipa cũia. aut redeundo ab eo. uel i quocunq; alio loco. occasioe impetãde absolutionis de pdca excorcatioe. Pmittes per se suosq; hredes· et per oes stras personas que de familia sua fuert tpr dci regiminis qd de cetο nulla lite nullaq; controusia aut molestia ippm mouebit ipe neq; alius iudex miles uel not. nec alius de familia sua ut dem e. contra coe Arim nec cont' alia qualibet spãle psoam dci cois. S; qd i psenti facit ratu imppm habebit. Hac fine et refutatioem et pactu de n petedo fecit dcs dns Suzzo ut dem e dco Pot. Arim recipieti uice et nõie dci cõis Arim Pro eo qã recep' ab ipo nõie cois Arim. l.. lib. raũ. pro refectioe expesarum quas fec' ob pdca eundo ad curiam dni Pape uel redeundo. uel qualitcũq;. et pro dapnis que passus fuit ob pdca. Quod ptiũ dcs dns Suzzo apud se hre confessus fuit. Reñt exceptioi n nũat pece. et oi be fitio legali et consuet. sibi compet'. uel competituris. Oia pdca et singla pmisit dcs dns Suzzo culion. per se suosq; hredes. et per omes pdcas pãs rata hre minimeq; corumpe'. et se ita facturum et curaturũ qd omes pdce persoe que de sua familia fuert tpr dci regiminis nullo tpr contra pdca uenient. sub pña. C. lib. raũ. i stipulatioe deducta et i solidu i quolibet capitlo committenda. que toties peti et exculi possit a dco cui quoties contra pdca factu fuit a dco dno Suzzo culion. uel a suo iudice milite uel not. uel ab alius qui de sua familia te tpris fuisset. et soluta pña uel comissa semel uel pluries oia pdca rata permaneãt Hoc intellecto qd n teneat' pro dno Vbto de gisalba qui ei' iudex fuit qui obiit i ciuit Arim i dca potestar'. Ad que oia stra pces exhibit Matin' Melii q fuit not dci dni Suzzõis i potestar Arim. et pdca oia confirmauit. et simile promissioem fine et refutatioem

et pactū do ā petōdo per se tm fec' dce pot Arim recipieti uice et nōie dci cois. et Pmisit ū cont'uenie. sub pña. C. sul. rati. rede mo' stiplata et pmissa. et soluta pña semel uel plurica. uel comissa ōia pdca firma permaneāt.

Actū fuit hoc in palatio cois Arim. psent dnis Dusdeo signorelli et Vgoe guezzi Ambaxatōib; cois ranen. dnis Guidoe Venet'. et Egidio iudicib; cōis Arim. Johe causasci. Rainerio de seclano. Crescentino not. et dno Nicholao milite pot. testib; ad hoc rogat'.

Ego Bonroms Nicholai Arim not hiis oib; psens iterfui. et rogt scpsi. et i publicā forma redegi.

Tratto dal Liber Instr. Com. Arim. fol. 5.

N. LIV. *Assoluzione dalla scomunica, nella quale erano incorsi i Riminesi per la guerra contro i Pesaresi.*

Anno 1229. Novembre 29.

Anno Dni. M. CC. XXVIIII. tpnb; Gregor' PP. et feder Impator'. die Jouis sdo. exi Noubr. Indict scda Ari. Dns Benadin' pii. Arim. pot. et ei' iudices Dni Guido uenetic'. Egidius de pacifficis. et miles ei' dns Nicholaus. Suusq; notari' Crescentin'. et totū consciliū Arim. per capanā coadunatū. accessert ad basillicā beate Colube ūginis. episcopalē ecclām Arim. Corā dnis Ventura. uenerabili Arim. epo. et Betholomeo pēsauriensi epo. ibide psentialit' constitutis. et pstitis iuramtis scdm fōmā ecle. corā epis memoratis. a pdcis pot et curialib; suis. et a conscilio supdco. conuocato qq; populo ciuit ad eando eccliam. per precoes ei'de cois. eisq; oib; per man' sacedotū gremio sce matris ecle restitutis. pro eo qd supdcis dnis epis. tā ex pate pesaurtesū. q' amineium constabat. qd concordes erant in pacis tractatu ad iuice. et qd pax iter eos poterat reformari. iuxta madatu dni pape Gregorii. quod iteri' e subscriptu. iamdcos potestate. et cūiales ei'. nec non et conscilium et populu uniusum. ciuit Arim. a Sentetis iterdci. et excoicatiōis. quas pro pensaur. guera icurerat. auct dni pape Gregorii. in pulpito siue pgulo ei'de Arim. ecle. abo pdci dni epi parit' et publice absoluert. et absolutos denutiart. Insuper et ōs Ariminēses qui ndu eent absoluti. et eorum adiutores et fautores. qui idigerit et nellēt prūtiauer' simillit' absoluendos. Super qb; ōib; absoluendis Supdcs dns Betholomus.

pēsaur. epa cōmisit dno Vent. Arim. epo. ex in plenario ūre suas his ita peractis. pulsatis i cotineti capanis. plat' dns pensauriēsis eps. ibi ad altare maius. Missa publice oi populo. ac Solepnit' celebrauĕ. Tenor aut' littarum dni pape. cu spi' bulla plūbea bullatarum. hic erat. Gregori' eps seruus seruorum di Venerabilib; frib; Arim. et pēsaur. epis. Salut'. et apostolica bndictiōem. Ex pte dilectorum filiorum. nobilis uiri. A. consulis et cōis pēsauri nris e aurib; intimatū. qd super tractatu pacis refōmāde ĩter ipos. et Ariminēses. vsq; adeo per di grām est processum. qd i ōib; ad iuicē conuenert. Set cu dri Arimīneses qui mouerāt eis guĕrā. et iniro cu eis paris federa recusabat. Sint cū suis potestatib; et fauctoib; auctoitate nra iterdeo suposit. et uiclo excōicat' astricti. ppt' hoc dutaxat. ordinata ĩter eos forma pacis nōdū potuit stabiliri. ppt' qd pdcas relaxari sentetias postulart. Quia ũ cessante causa. cessare debet effect'. fraternitati ure per apostolica scripta mādam'. qualen' si et ita. et uideritis qd pax ĩter eos ualeat refōmari. easde sentetias scdm forma ecclie relaxetis. Dat' .Perusii. xiii. Klla. decbr. pont. nri. ano tio.

TT ad hoc psentes fuert. Domini. petri'. Bonacūsus. paganellus. Rustic'. Andreas. et pbr Alberic'. canonici pdce Arimin eccle. Dono' petrus abbas monasterii sci Juliani. et donus Gualten' monac' mōasterii sci Gaudetii. dōnus petrus. rector ospital sci Spūs. pbr Jacob; rector eclie sce marie a mari. pbr Johes eclie sci Gregorii. pbr Martin' eclie sce marie in argūm. pbr Guido ecclie sci Symōis. pbr petrus eclie sci Georgii de foro. pbr bōfili' eclie sce Innocētie. Mag Nouobon' medic' de mutina. Vgolin' berādi de pēsaur. Johes matt' de pēsauro. frat' Johes prior heremi de mōte fanal' pēsauriensis. et alii multi.

Ego Citadin' Viuiani. Impiali. auct. atq; Arim tab. his oib; psens ĩterfui. et de mandato et auct pdcorum dnorum eporum ss. autēticaui. atq; compleui. ōia stra vt ss.

Dal Liber Instrument. cōis Arim. *f.* 12.

N. LV. *Concordia e pace stipulata fra i Pesaresi e gli Ariminesi.*

Anno 1239. Decembre 12.

In Christi Nomine Amen. Anno eiusdem millesimo ducentesimo (viresimo) nono indictione secunda tempore Gregorii pape, et Federici Imperatoris die duodecima int. decembris. in pleno consilio

congregato, more solito, in Palatio Comunis Arimini, ad sonum campane. Nos Bernardinus domini Pii Arimini Potestas, Arbiter electus a Ioanne de Picciolo Notario, Sindico Comunis Arimini nomine ipsius Comunis, et Rainaldi de Ramberto et Fratris sui Bitonis, et Nepotum suorum, Filiorum quondam Guidonis et Berardi de Berardinis, et pro Rugiolo de Bandonibus et Fratre suo stipulando, et consanguineis suis, scilicet Vechitone et filiis Petri eius fratris, et filiis et filiabus Vgolini Guidonis, et Tomasii, et aliis, si quis sit ex una parte. Ex altera vero ab Vgolino Berardi, Cive Pensauri, nomine ipsius Comunis, ad lites et controuersias et questiones dirimendas omnes, et pacem faciendam, et finem hinc inde, secundum formam compromissi pro ea, quæ vidimus et cognouimus nostro laudo, et arbitrio, et amicabili compositione, et transactione, atque pro bono pacis hinc inde reformandae, sic inter partes prædictas laudamus, arbitramur, atque pronuntiamus, præsentibus partibus suprascriptis. Videlicet. In primis.

Quia præcipimus dicto Sindico Pensauri, nomine Comunis Pensauri, quod Pensaurenses dimittant Comitatum Pensauri Berardinis suprascriptis, donec habuerint eum ab Ecclesia Romana. Ita quod Pensaurenses non molestabunt, nec inquietabunt, nec turbabunt dictum Comitatum præfatis Berardinis, donec, vt dictum est, illum habuerint ab Ecclesia Romana.

Item præcipimus dicto Sindico, nomine Comunis Pensauri, quod Pensaurienses deinceps non recipiant aliquem Castellanum de Monteclo in ciuem, vel aliquem hominem, vel Castellanum Bandonorum.

Item præcipimus dicto Sindico, nomine Comunis Pensauri, quod Pensaurenses concordent et faciant esse concordes Bandones, qui habitant in Pensauro, ad faciendam diuisionem Montium, hactenus comuniter habitorum pro indiuisis, inter Bandones. Ita quod vnus Montium veniat Vechitoni et nepotibus suis, et filiis Vgolini, et Tomasii suprascriptorum, et filiabus, dando consortibus suis competens et conueniens cambium, secundum portionem suam, quæ sibi contigit de dicto Monte. Ita quod possit Vechitio cum Nepotibus suis, et filiis Vgolini et Tomasii, et filiabus, in eo edificare sine contradictione, et sine consorte, quando ipsi nollent habere.

Item præcipimus dicto Sindico, nomine ipsius Comunis, quod Pensaurenses absoluant omnes captos a principio guerre, vsque

nunc, ab omni obligatione et contractu, et condictione, recepta ab eis: si qui tamen noluerint redire ad pristinas habitationes, teneantur libere dimittere omnes possessiones quas habent de domo Bandonorum liberas et vacuas, et Comune Pensauri facia eos hæc obseruare.

Alii vero qui iuerant ad habitandam Ciuitatem Pensauri, et sunt in Clues recepti, si voluerint ibi remanere, remaneant; dum tamen dimittant possessiones, quas habent de domo Bandonorum liberas et absolutas ipsis Dominis, et Comune Pensauri facia eos hæc obseruare.

Item præcipimus dicto Sindico nomine dicti Comunis, quod Pensaurenses absoluant Bandones a condemnationibus factis in eos per Rectorem vel Rectores Pensauri, ita quod occasione dictarum condemnationum nullum sustineant damnum neque grauamen; et Nos ipsi absoluimus eos ab ipsis condemnationibus.

Sindico vero Ariminensi nomine totius Comunitatis Arimini præcipimus, quod finem faciat et refutationem et pactum de non petendo, et pacem faciat et conseruet pro Comune Arimini, et pro omnibus de parte sua, et pro qualibet singulari persona de eorum parte, Sindico Pensauri recipienti pro ipso Comuni, et pro omnibus de parte sua, et pro qualibet singulari persona de eorum parte, de omnibus litibus et controuersiis, et quouis, et omnibus incendiis, incisionibus, damnis datis, homicidiis, vulneribus, factis, comissis, vel propositis ab ipsis Pensaurensibus, vel ab aliquo de eius parte, siue ab aliqua singulari persona de eius parte.

Item præcipimus D. Rainaldo de Ramberto pro se et suprascriptis personis pro quibus promisit in compromisso; Videlicet pro fratre suo Ottone, et pro Nepotibus suis, Filiorum videlicet Guidonis, et Berardi de Berardinis, et pro omnibus de sua parte, et pro Rugiolo et Fratre suo Aldreuando, et Consanguineis suis Vechitione et filiis Petri fratris dicti Vechitionis, et pro filiis et filiabus Vgolini Guidonis, et Tomasii, et omnibus de parte sua, seu pro qualibet singulari persona de eorum parte, vt faciant finem et refutationem, et pactum de non petendo, et pacem faciant et conseruent dicto Sindico, nomine Comunis Pensauri recipienti, et pro omnibus de parte sua, et pro qualibet singulari persona de eorum parte, de omnibus litibus, controuersiis, questionibus, incendiis, incisionibus, damnis datis, homicidiis, vulneribus, factis, comissis, vel propositis ab iis Pensaurensibus, vel ab aliquo de eius parte, siue ab aliqua singulari persona de

eorum parte a dicto Rainaldo præstando, et ab omnibus aliis suprascriptis, pro quibus idem Dominus Rainaldus promisit.

Sindico vero Pensauri, nomine ipsius Comunis et pro ipso Comuni, et omnibus de sua parte, et pro qualibet singulari persona præcipimus, vt faciat finem et refutationem et pactum de non petendo, et pacem faciat et conseruet Sindico Comunis Arimini recipienti pro dicto Comuni, et pro qualibet singulari persona, et pro omnibus de sua parte, et D. Rainaldo de Ramberto recipienti pro se et pro fratre suo Ottone, et pro nepotibus suis filiis Guidonis et Berardi, et pro Domino Rugiolo, et Fratre suo Aldreuando, et consanguineis suis Vcchitione, et filiis quondam Petri fratris dicti Vcchitionis, et pro filiis et filiabus Vgolini Guidonis, et Tomasii, et aliis, si qui sint, et pro omnibus de eorum parte, et pro qualibet singulari persona de eorum parte, de omnibus litibus, et controuersiis, quæstionibus, incendiis, damnis datis, incisionibus, homicidiis, vulneribus, factis, comissis, vel propositis ab ipsis Ariminensibus, vel ab aliquo de eius parte, vel ab ipsis Berardinis seu Bandonibus, seu ab aliquo de eorum parte, vel ab aliqua singulari persona de eorum parte. Nos igitur pro bono pacis reformandæ et componendæ, nostro arbitrio et laudo et amicabili compositione et transactione vtrasque partes de præsenti litibus, quæstionibus, et controuersiis, incendiis, incisionibus, damnis datis, homicidiis, vulneribus, hinc inde factis, comissis, vel propositis, absoluimus, et finem, et pacem in perpetuum conseruandam esse volumus et iubemus. Ita quod de cætero nullam molestiam, petitionem, quæstionem, criminaliter seu ciuiliter vna pars alteri faciat, seu aliqua singularis persona, de alicuius parte, in iudicio vel extra, adeundo Iudicem vel supplicando Principibus; sub pœna duarum mille lib. Rauen. parti obseruanti soluenda ab ea quæ contrafaciet semel et pluries, omnia et singula suprascripta firmiter obseruentur.

Quibus perlectis, incontinenti Dominus Rainaldus obseruare iurauit, corporaliter pro se, et quod ita faciet, et curabit, quod alii omnes, pro quibus promisit, ratum habebunt, et iurabunt supradictum finem et pacem, et alia ab eo promissa præsente, vt supra legitur, et in compromisso continetur.

Illuco Galuanus quondam Petri de Bandonibus dictum arbitrium ratum habere et nunquam contrauenire promisit et iurauit, et sic incontinenti in eodem Consilio prædicti Sindici, et D. Rainaldus Ramberti, et Galuanus filius quondam Petri prædicti, pa-

cem fecerunt ad inuicem, osculo pacis interueniente, et iuramenta prestiterunt dict. laudum et arbitrium, et illud ratum habere promiserunt. Præsentibus testibus, Domino Ventura Arimini Episcopo, Præsbitero Raynerio Canonico Maioris Ecclesiæ, Domino Guidone Venetico, Domino Egidio de Pacificis Judice Potestatis, Fratre Joanne Priore Montis Fauali, Domino Marco de Petris, Joanne Novello, et Malatesta Ambaxatoribus Pensauri, Domino Vgone Zambelli, et Domino Petrino Rectore Hospitalis S. Spiritus, unde due Carte vne tenore scriptæ sunt.

Ego Crescentinus quondam Guidonis Sacri Palatii Notarius hiis interfui, et de voluntate dicti arbitri scripsi.

Dal Clementini, Vol. I. p. 414, che la trascrisse nella Segreteria del Comune di Rimini.

N. LVI. *Società contratta con Rimini dai Comuni di Ravenna e Forlì, d' ordine dell' Imperatore.*

Anno 1230. Maggio 20, 21.

In noie dñi. Concordia. Amicitia. et Sacrami prestitois. tractatu et facta. per dum Guilielmu amatu. pot rau. et Vgoem de guerra et dusdeū signorelli abasatoes ei'de ciuitat. pro coe ipi' ciuitat. rau. Et dum Petrū saracenū. pot. forl'. et dnm raineriu giradini. et dnm Guidoem gualterii. et dnm lobardu iudices. et Jacobu calbi abasatoes cois ei'dem. et pro ipo coi. Et dnm Marcum de petiis. Vgoem zanbellum. et Matinu marnellū iudices. hnrigittū Andreā tauiani. Tolomeu de nargalialtri. et Damianū nonne abasatões cōis Arim. pro ipo coi. int' Arim. rau. et forl'. hec est. de mādato dni Corradi de fallirñ. et leoñ inpial' curie imd notiorum dni Inpat. ad hoc i romania destinatorum et auctoritat' littarum Inpialiu facta. Videlicet qd dce ciuitates jurabt se ad iuice. defendet. et manutenebt scdm posse et fortia iparum bona fide et sine fraude et sine malo igenio. contra oem ciuitate. coe. psōam. et locū. It' nulla ciuitas solictatis debeat uel possit mouī guerrā contra aliqua ciuitat. coe. psoam. uel locñ. nisi de uolutate aliorum oium uel dni Inpat. seu sui certi nuntii. et si suā' uolutate oium ut dcm est guerrā mouerat. alie ciuitates solictatis ñ teneātur iuuare eam i ipa guerra. qd si forte oib; uel alicui singlari. guerra mota uel iccpta fuit. teneatur tunc oes ad-

iuuare et defendere ipam. et inter se manutenc' et armare et inuaiare se sicut facet illa ciuitas uel ille ciuitates cui uel qb; cet mota uel incepta guerra. et incipc' guerā illi uel illis qui moueret guerrā. infra unum msem postq' fuerit requisiti. et illos tenc' pro inimicis et ñ mercari secū s; offūdere et grauāe ipos in persōis et reb; et ei' fortia et d.strictu et alibi ucuq; possēt pro suo posse. et ire cont' inimicos super eorum tram et districtum et offundere ipos pro posse et fortia sua tota. Insuper quicuq; aliqua istarum ciuitatū triū. silicet Ari. raū. alq; forl'. habuit guerra. et necessarium fuit sibi de blaua aliarum ciuitatu de societate. alie ciuitates de blaua quā habuerit supflua. teneatur ei dare iusto ptio scdm qd per tram undit' alius de ipsa tra. salua sotietate antiqua int' rau. et Arim. excepto contra forliuienses. et saluis aliis sotietatib;. Ari. silicet. fañ. susūm. racañt. et ciuitat castell'. excepto contra raū. hoc adito qd qlibet illarum trium ciuitatu. inimicū alteri' ciuitatis teneat pro inimico. nec sume' ualeat regim' alteri' ciuitatis que alteri sit inimica. et singlis ānis rector cuiuslibet ciuit teneat' face' iurare sequente rectoem sic debere seruare hāc concordiā. et singlis qnquenniis renouet'. et si qua discodia oriret' quoq mo' inter has tres ciuitates. tertia ciuitas debeat eas concordare. et alie due teneantur stare pceptis illi' ttie de ipsa discodia quoties horiret'. sin' piudicio iurisdictionis Iopii. et hāc concordiā teneant' suo sacramto firmāe ocs homes istarum ciuitatum uicissim iter se. a quatuordeci ānis sup' usq; ad septuaginta. et a septuagta ifra usq; ad quatuordeci. et rectoes teneant' hoc fieri face' in' ad qdeci dies. et hoc idem faciat homes de district' cuiuslibet istarum ciuitatu triū. neq; ad hāc societate aliqua ciuitas uel coitas aut singlari persoa admittat' sin' coi consensu istarū ciuitatū trium. et si qua discodia horiretur i cōe alicui' istarum trium ciuitatū alie due teneant' concordare et pstare fortiam illi quomunitati ad statū suum conseruandum iusta eorum posse. et ut sint i cōe face' et curare. Quod aut' dictū est qd una debeat iuuāe aliam contra omnem ciuitate. cōe. persōam. et locū. ita intelligendum est silicet per totam romaniā. hoc adito. si homes pisar. urbin'. et mont feltri. mouerit. uel inceperint guerra cont' Arim. et eorum coitat. et district. homes forl. et rau. teneant' et debeant ipos Arim. iuuāe de ipa guēra et facere guera ipis et hre ipos pro inimicis. salua antiqua concordia i oib; iter Arim. et raū. super facto. pesaur. et oib; alius que i ea concordiā continent' excepto

contra folr. Salua forliuiesib; amicitia. castalnoui. et moldole. ℔ iurat conseruae et manutenc' honorem et iura Impii in romana. Hec aut' sotietas durabit tatum quatum duo federico impator placuit et fiet saluo madato et fidelitate et ōi honore ipi'. ei dns Vgolin' nelli iudex cois Arim et assessor et uicari' dni Bernardi de conazano. pot. Arim. absentis uice et nome dci cos et pro ipo coi. et anbasatoes dci. et dns Petrus Saracen'. pot. forl. et anbasatoes dci cois. noie et uice cōis forliuii et pro ipo coi. et dns Guilelm' amat'. pot. rau. et anbasatoes sui. noie et uice cois rau et pro ipo cōi. promiserī ad uice iter se et uauert. concordiā. amicitiā. sotietate. et pmissionem pdcam. sicut i oib; et in singlis capitulis continet'. obseruae et firm. et rat hre et tenr' et non contra per aliq modū uel ingenū face' uel uenire. sub pna duarum miliū marcarum argent. solemni stipulation' pmissa. q in quolibet capitulo n seruato. et contra qlibet cui contra factū fuit. comitat' in totu. et peti et exigi possit totiens quotiès contra factū fuit. et ea soluta uel quomissa. pdcs in ōib; et singlis capitulis. sic' superi'. ig. maneant firma. Hoc idem iuramtum fecerī. de Arimino. parcitas. marc' de petin. albrigitt' citadini. peppus de rubeis. martin' marnellus. leon' bomodeorum. Malatesta. perleonus. guido palmiroli. toloms de uargalait'. Andreas tauiani. Damian' nōne. Vgo zābelli. Monaldus iudex. Tedelgardus iudex. Matin' gruamōt'. hūrigitt' uicecoes. rostolus. Vgolin' de guelfo. Palmirolus guidois citadini. gualfredott' de foro. De forliuio. Dns Petrus saraxen' pro consul rām. et pot. forl. guido gualberi' Lonbard' iudices. raineri' girardini. Jacob; de calbo. Leonard' tabl. De rauenna. Dns Guilielm' amat' pot rau. dusdeus signorelli. Vgo de guezo. bon'filius tabl. Die lun. xii. exī maio. Millo. CC. XXX. ipr. GG. PP. et fdrc. inpat. Indict ttia. In palatio cois Arim. psent. Albrigitto citadini. guidōe palmiroli. monaldo iudic. martino gruamot. Palmirolo guidois citadini. et gualfredotto de foro. et aliis pluribs. § die mart. xi. exī maio. Indict. terī. dns Benn' iudex. et dns leon' bodeorum. Scindici cōis Arim. ad hoc spētīt' a consilio ipo et coe constituti. In cōscilio ipo et de mādato ipī' consciliī. et uoluntat'. et noie et uice cōis Arim. et pro ipso cōi. pmiser' duo Guilelmo amato. pot. rau. stipīt. et recipienti. uice et noie cōis rauē. et pro ipo coi. et dno Pet' saraceno pot. cōis forl. et dno lobardo iudic sindico cois forl. ad hoc constitut. stipīt et recipient'. uice et nōie cois ipi'. forl. et pro ipo coi. cocordia amicitiā. sociotate.

et promissiõem pdcam. sic' i oib; et i singlis capitlis contínet'. obseruãe firmã. et rata. hãe. et tene'. et ñ contra per aliq modũ uel ingeniũ face' uel uenire. sub pña duarum miliũ marcharum argẽt. soleni stipłt pmissa. pot. raũ. pro suo coi singlarit. et pot. et sindico forl. singlarit pro suo cõe. que i quolibet capitulo ñ seruato. et contra qlibet cui contra factu fuit comittat' i totum. et peti et exigi possit. tolies quoties contra factũ fuit. et ea solut. uel comissa. pdca i oib; et singlis capitulis. sic' superi' lg. maneat firma. psentib; guzolino milite iustitie. Guidoc pagano milite iustitie. Johe amoe massario cõis. Leonardo causasti not. bãzolino not. Vgolino dno ugoline not. Vgolino Jacobi de leto. et tolosindo Johis sene. et aliis pluribus. Hoc idem iurauerl hoies de consilio Art. et pmisert (*sic*)

stra. In palt cois Arim. fact. Curt. anñ. dni. Millo. CC. XXX. Tpr. GG. PP. et fedre. inpat. dieb; stris. luñ. et mart. Indict. terl.

Ego Rodulfus. dei gra'. Inpial' aul'. Art. not. et nc cois. Condaq; Solianesis. stra õia. rog. ss. et publicaui.

Tratto dal Liber Instrum. Com. Arim. f. 23.

N. LVII. *Il Podestà ed il Sindaco di Ravenna ratificano nel Consiglio di Ravenna la società e concordia supra stipulata.*

Anno 1230., Maggio 23.

In nõie dni Anno ei'dẽ. Millo. CC. XXX. Ipr. Gregor. pp. et fred. Inpat die Jouis noa ext Madio. Indict tlia. In palatio cois rauen. in gãli conscilio. more solito per capanã. congato. dns Guilelm' amat' pot rauen. et dns petrus bon' iudex scindic' cois rauen. ad hoc spalit' a conscilio ipo et coi constitut'. de mãdato et uolũtate ipi' conscilii. et ipm consciliu uniuersum noie et uice cõis rauen. et pro ipõ cõi pmisert duo Bono iudici et duo leõi hõdeorum scindicis cois Arim. et ad hoc constitutis stipulãtib; et recipietib: nõie et uice cois Arim. et pro ipo coi. et dno lõbardo iudici scindico cois forliuii stipulãti et recipieti noio et vice cois forliuii. et pro ipo cõi. Concodia. amicitiã. societatẽ. et pmissioem fcam iter cõe rauñ. Arim. et foliuii. sscpta manib; Rodulfi tabell. de Arim. sicut i oib; et singlis capitlis cotinet' i ipa. obseruãe. et firmã. et ratã. hre. et tene'. et ñ contra per aliq modũ uel ingenu face' uel uenire sub pna duorum miliu mãcarum argẽti.

sollepni stipulatõe pmissa scindicis cois Arim stris pro suo cõi singlarit'. et stro scindico cois folnii pro suo coi singlarit. que in quollibet capitlo nõ seruato. et ct' qlibet cui contra fcm fuit comittat' i totũ. et peti. et exigi possit. toties quoties ct' fcm fũt. et ea soluta uel comissa pdca oia in omib; et singlis capitlis hui' pmissionis. et carte societatis sscpte per manu stri rodulfi tabell. maneat firma.

Cui pmissioi psentes fuer' dns Maurin' de Johis. dns Nicholaus rugzi iudic'. Cois rauũ. petrus uasicino not ei'de cois. dns Rodulfus de cãbois miles pot. dns Archon' de saxo milex iustitie. dns Michilitt' catani' penrat'. bon'fili' beccari' mass cois. dne Johes bone. iudex cois. dns Guido de furliuio iudex et Leonard'not liuien.

Ego Johes sci Marini impial' aule. et Arimin. not. hiis ũb; psens itertui. sscpi. et i pubblicã formã redogj.

Dallo stesso Lib. Instr. Com. Arim. f. 27. t.

N. LVIII. *Denuncia e protesta degli Ambasciatori di Rimini al Consiglio di Cesena per danni recati dai Cesenati nel riminese.*

Anno 1230. Giugno 20.

In nõie dni Anno Millo Ducent Tricesimo. Tpib; Gregõr pape et frederic Impat. Die Jouis undecimo Exeunt Jun. Indict IIa Cũrente. In palatio cois Cesene. Ibiq; in consilio dce ciuit Congregato ad sonu Capane. psentib; Girardo mazzolini. pauratra de Castello. Berardo pet' guascois. Rodisio. Vgolino Armerici. Alottino. Saladino. Azardo. Gaidelicco. et aliis miltis in dco consilio existentib;. Dns Rostolus ambaxator cois Arim nõie ipi' cois de uolũtate atq; licetia dni Accarisii socii sui et Coambaxatoris ei'dẽ cõis. dixit atq; pposuit qd Cesenates nuper collegerat passagiũ in territor' Arim uidelicet apd capud arginis qd Arim grauc reputant et iniuriosũ ualde. Idcq; rogaũ dnm Rolandũ pot et totũ consiliu Cesene ibi psens. eisq; nõie cõis Arim denuntiau'. ut a collectioe tal' passagii deiceps debeant abstine' et cessare. Cum locus ille ũ colligit' uidelicet capd arginis ad Arimineo tm et n ad Cesenates ptineat. It' dix' atq; pposuit qd nuper factu fuerat a Cesenat qdda fossatu in tẽritor' Arim. de quo nudi' ltius responsio fca fuit a Consilio cesene Ambaxatorib; Arim qd n fuerat fcm per coe Cesene nec ei' uolutate. Ieq;

rogau alq; denuntiau eis. vt posq; n per eos fem cat phibēat dem fossatu ampli' fieri. et qd fem est fatiat demoliri.

Dix' pterea qd hoies do Cesena quasda siluas dni Accarisii. et queda prata filiorum dni Suleon et aliorum ciuiu Arim poit in ttrio Arim inuaserāt et ligna et fenū acceperant. loq; rogaū pot pdcam et Consiliū vt phibant cesenates inuade' possoes Arimin. et id qd ablatū est fatiāt restaurari (sic). It' dix' qd filii alottini de cesen graue malefitiū comiserant contra hospitale dne bōefilie. cōburedo palearia. boues occidndo et alia turpia comittēdo. Iōq; rogaū alq; denuntiaū pot et consilio atris. vt compellant deos malefactoes satisface' eoi Arim. et dce ecclie de maleficio ppetto. Alioqn pot Arim subtrahet eis poss' quas hūt in coitatu Ariminen ipi uel alius eorum. ipōsq; uti eis penit' prohibebit quousq; satisfactu fuit de cōmissis. Insup' dix' qd dns Malatesta ciuis Arim intcessit pro Arnulfo ciue Cesene i quadā pec' quātitate. et ipum ab obligatiōe ñ libat qm fecit pro eo. et alii plures ciues Arimiñ pec recipe' debēt a ciuib; Cesene qui solue' contradict. Vn rogau pot et consilium atrum. vt compellāt ciues suos satisface' ciuib; Arim. debita que tenētur. It' dix' qd qdā banitī de ciuit Arim uel ei' districtu confugert ad ciuitatē et districtū Cesene. et iñ ueniūt in districtū Arim et dāpnificāt hōies Arim et ei' district'. Iōq; rogaū pot et consiliū cesene. vt tales banitos ñ foueat neq; retineāt. Imo si Arimin pseculi fuint illos qui sic fecēint et ipi confugēnt Cesenā uel ei' districtū dent pseqūtib; auxiliū ad capiendū eos. Demū ū dixit qd Arimin multū diligt pacem. ipāmq; seruare cū oib; satagūt. et spalit cū cesenatib;. et oem cām discordie que iter utraq; ciuit uertit' seu uerti poss; occasiōe confinium copiūt extirpae. Vū cū arbitrū latū fuiss; per dnm Vbtū uicecoitē oli pot Bon. iot' Arimin et Cesen de utriusq; ciuitatis tminatioe confiniū dix' atq; ptestat' fuit noie eois Arim qd Ariminen parati st illd arbitrium observare et attende'. Et si placebat cōi Cesene quod utriusq; ciuitatis sapientes hoc uiderēt et diffinirēt int' utrāq; ciuit. placebat Ariminen. uel si placebit cōi Cesene consentire i aliquā religiosam pam uel psōas. uel in alīq amicū eoem unū aut plures. qui tenore arbitrii siue in psentia rectorum utrusq; ciuit siue i eorum absentia diligēter ispitiāt. et sm formā ipi' arbitrii tminos constituat in utrusq ciuit confinib; ad remouēdā ōem inimicitie cām. placet Arimin illud idem. Et hec omia stra dns rostolus ambasator eois Arim. noie ipi' cōis denuntiaū pot et consilio Cesen.

dicos atq; postulas ut de his omib; responsiõem a consilio fatiat.

Postea ũ eade die. psentib; strs. ant' quam licentiatũ fuisset consilium strum. tal' responsio fca est a eodem consilio per dnm Palmeriu tibi de castello nouo. qui dix' cora pot et toto consilio stro qd responsio qm ipe fatiet erat de uolutate et mãdato dce pot. et toti' consilii stri. Ait enī qd Cesenates de nouo passagiu n tollebat apd capud agmis. S; si collectu fuiss; hactenꝰ. postq Arimmesib; displicebat. uolutas erat consilii Cesene gram Arimmesib; face' n solũ de hoc s; etiam de oi eo quod possent. De fossato facto in tritor' Arim sic dix' qd nullo modo uolutate consilii neq; cõis Cesene fcm fuat. nec uolebat qd apli' fieret De siluis et pratis dni Accarisii et filiorum dni Surleon et aliorum ciuiũ Arim sic rxdit. qd ñ erat fcm de uolutate consilii neq; cõis cesenꝰ. si fcm fũat. &; si placet duo Accarisio aut filiis dni Surleon. aut aliis ciũib; Arim accãe uel denũtiãe pot cesene aliq de cesena qui hoc feciss; qd fatiet eis satisfieri ad uolutate cois Arim si fcm fuit. De malefitio comisso a filiis alottini sic dix' qd ea occas' pot cesen pignorauat dcm alottinu in. CC. lib. et si constitit ei qd ipe uel aliqs filiorum suorum hoc feceit digna imponet eis penã. et fatiet satisfieri de commis. De fco dni Matateste et aliorum ciuiũ Arim qui pec' sua cesenatib; credideri. dix' qd tãta eis fatiet rõem. quãtã ĩ Arim hrent et multo plus. De bãnitis non sic dix' qd ñ placet consilio Cesene qd aliqs bãnit' debeat stare ĩ eorum fortia qui dãpnu tferat Arimin. et si hoc fecint penã eis grauẽ imponet et satisfieri fatiet. et quecq;. modũ Ariminen tene' uolt de banitis cesene. similẽ tene' uolt cesenat de bãnitis Arim. Vltimo ũo sr facto arbitrii talr dix' qd placebat consilio Cesene sernae arbitrium strum. et elige' duos discretos uiros qui debeat ec cu aliis duob; discretis uiris ab Ariminen electis ad diem et locũ quem Ariminen designabt eis. qui pdem negtm fidelit' tminae et comple' pcurent si potũt. et si non potunt studeat et tlient de aliquo uiro religioso eligedo. uel de aliqua psa uel psis que debeant sec' forma arbitrii tminos a utriusq; ciuit confinib; designare. Post hec uo surex' dns Rolãd' pot Cesene. et pdcam reposiõem fcam a stro dno Palmerio a eode consilio repetit et confirmaũ. dicẽs parit' de fco passagii qd cesenates hñt statuto ũ continet' qd qcũq; declinaũit uel cessaũit ire per cesenã cã passagii euitandi. et alia ua tenuit. qd pot tenet' eis qui sic fecint si potint iueniri exterque' duplũ. et iõ aliqũ ponebant' hões a cesenatib; apd capud arguin.

vt ipi hõies qui declinarõt a strata cesene occas pdca. et iret in tollent duplu ut dcm e. Verumtm qcqd fcm sit volutas e consilii cesene face' grãm cõi Arim ñ solũ de dco passagio capitis arginis. verum etiam a passagio portarum ciuitat si uellet Arimin abstinẽnt.

Ego Bonromeus Nicholai Arimin Not. his omib; psens interfui. et sic' audiui et intellexi boa fide sin' fraude inceptis rodegi.

Dallo stesso Liber Instrum. Comunis Arim. f. 24.

N. LIX. *Lega fra i Comuni di Rimini, Ravenna e Forlì da una parte, ed il Comune di Bertinoro dall' altra stipulata a Forlì.*

Anno 1250. Settembre 20.

In Xpi nõie Am. Concordia. Amicitia. et solietas int' comune Arim. Rauen. forliui ex pte una. et Bertonor ex alia. facta. tractata. ordinata. et completa per dnm Benardũ de Cornazañ pot. Arim. et iudicem suum dnm Jacobu pectenariũ. et ei'dem tre ambaxatores dnm Peppu de rusis. et dnm Benũ iudice noie et uice cois Arim. et pro ipo Cõi. et dnm Guilielmũ amatũ ciuẽ Cremone. pot. rauen. et dnm Manentẽ Cõitẽ. et dnm Johem de rosa iudice et sindicũ cõis rauen. ad hoc spalr a pot. et gnali consilio rauen constituto. ambaxatores ipi' ciuit rauñ. noie et uice cois rauen. et pro ipõ coi. et dnm Gentile. et dnm Bñdictũ iudices cõis foliuii. et vicarios dni Petri saraceni pot. forliu absentis. et Petrũ calamonẽ sindicu cois foliuii ad hoc spalr a iudicib; et uicarius pot. et gnali consilio foliu' constitutu. noie et uice cois foliu'. et pro ipo coi. et dnm Bulgarellu de Oddis pot Bonor. et ipi' cois ambaxatores dnm Panzu iudicẽ. et Machisinu. et rodulfiou. et Vgolinu aunesti. et Azzollu petri de cotina sindicu ipi' cois. a pot et gnali consilio ipi' tre ad hoc spalr constitutu. noie et uice cois Betonor et pro ipo cõi. Hec est. Videlicet qd dce tre et loca iunabt se ad iuicẽ et defendt et manutenebt scdm posse et fortia ipsarum bõa fide et sin' fraude et malo ingenio ct' omem ciuit persõam et locũ. Itẽ qd nulla tra hui' societatis debeat uel possit moue' guerrã ct' aliquã ciuitatẽ Comune psona uel locũ nisi de uolũtate aliarum omiũ uel dni Impat. seu sui certi nũtii. et si sin' uolutate omium ut dcm est guerrã mouri alie tre societatis non teneant' iuuare ipam i ipa guerra. quod si forte omib;

pdcis tris uel alicui singlari guera mota uel iceptа fūit. teneat' te omes adiuae et defende' ipam. et iter se manutene' et armare et icaualare se sicut faceret illa tra et ille tre cui uel quib; esset mota uel incepta guera et incipe' guerra; illi uel illis qui moueret guera. infra unu mſem postq' fuerit requisiti. et illos tene' pro inimicis. et ñ mecari secū aet offende' et grauare ipos i psōis et reb; i ei' fotia et districtu et alibi ūcūq; posset pro suo posse. et ire et' inimicos super eorum trā et districtu et ofende' ipos pro posse et fōtia sua tota. Insup' quecuq; aliqua istarum quatuor trarum. silicet Arim. rauen. forlin. atque Berton hūit guerā. et necessariō fuit sibi de blaua aliarum trium trarum de sotietate alie tre de blaua q hūint superfluū teneatur ei dare iusto ptio scdm qd per trā uenderet' aliis de ipsa tra. Salua tam' sotietate antiqua iter Rauen. et Arim. exceptо et' forlin. et Berton. et saluis aliis sotietatib; Arim. scilicet lani. auximi et racanati et ciuitatis castelli. excepto contra rauen. Hoc addito qd qlibet istarum illor trarum inimicu alteri' tre teneat pro inimico nec sume' ualeat regam' alteri' tre que alteri sit inimica. et singlis anis rector cui'libet pdcarum trarum teneatur face' iurare sequētem rectorem sic debe' iurare hac concodia. et singlis qnquennis renouet'. et si qua discodia oriret' qquomo' inter aliquas dcarum trarum alie uel alia debeāt eas concodare et alie habetes discodiā teneātur stare pceptis aliarum trarum de ipsa discodia quotiēs oriret'. et hāc concōdia teneant' suo sacmto firmāe omes hōies istarum trarum uicissim int' se. a XIIII. anis supra usq; ad LXX. et a LXX. ifra usq; ad XIIII. ann. et rectores teneant' hoc fieri face' ex iñ ad. XV. dies proximos. et hoc idem facient hoies district' cui'libet dcarum trarum. seq; ad hāc sotietate aliqua ciuitas uel coitas aut singlaris pa admittat' sn' consensu dcarum omium trarum. et si qua guera uel discordia oriret' i aliqua pdcarum trarum alie tre teneant' concodare et pstare fotia illi coitati ad statū suum conseruandū iuxta eorum posse. et ut sint i eor face' et curare et opam et studiū iptm bóa fide qd pax et concōdia i pdcis tris conseruet' inlesa. et spalr pax fca in Berton int' Bulgaos et Malnardos. ipr dns Mascotti pot ipi' tre. qd aut' dcm est qd una debeat adiuuae aliam et omem cuit pam et locu ita intellgedu est. scilicet per tota romaniā. et hoc addito qd si hóies pesari. urbin. motisferet' mouerit uel iceperint guerra et 'Arim. et eorum coitatu et districtu. hoies forlin. rauen. et Berton. teneant' et debeat ipos Arim adiu-

uare de ipa guerra et face' guera ipis et hre ipos pro inimicis. salua antiqua concordia in oib; iter Arim et raueat. super feo Pesari. et oib; alus que continetur in ipa concordia. excepto contra forliu et Berton. et salua forliu amicitia castalnoui et meldule et salua Berton amicitia et concordia facta iter ipos et coe foripopulii et hoies utusque tre a riuo Azzani iferi' uersus ranam (*sic*). que sūt inter confines district' berton et meldulo i toto districtu Berton. et forōpopulii. It' hoies Berton et sui district' debeāt ēē salui et securi i ranen et ei' districtu. et forliū. et eius districtu sicuti rauāt et liuienses eūdo. stando. redeūdo. negutiando. et rat recipiēdo et cetera fatiendo sicuti rauēat et liuienses sin' pasagio et datio dādo. Saluo bano raue in pane. uino. sale. cane. uiua et mōlua. lignis. et saluo bān forliū in pane. It' raueat et liuienses et hoies eorum district' debeāt ee salui et securi in Bton et ei' districtu eudo. redeūdo. stando. et negutiando. et rat recipiedo et cetera fatiedo sicuti Berton. sine pasagio et datio dado. saluo Bton bānū i pane et lignis. Hāc equide concordiā. amicitiā. et sotietatē pdcam pot. Arim. pdca. et ipi' tre abaxatoes noie et uice cois Arim. et pro ipō cōi. Pot. rauen. et ipi' tre ambaxatōes et sindic' pdci noie et uice cōis raū. et pro ipo coi. et iudices forliu. et uicarii pot. et sindic' pdci nōie et uice cōis forliū. et pro ipo cōi ex una pāte. et Pot Bton pdca et abaxatoes ipi' tre et sindic' pdci noie et uice cōis Bton. et pro ipo coi ex altā. promisert et iurauert adiuicē iter se firmā et rata hre et tene' et n contra p aliq modo uel igenio face' uel uenie. sub pēa duarum milliū macharum argenti. Solepni stipullat pmissa. per qlibet pātem. et qlibet cōe. que i qlibet capitlo pdcarum n obseruato. et ct' qdlibet cōe cui contra factū fuit comittat' i totū. et peti et exigi possit cū effectu a qlibet contrafatiente et uenient. toties quoties contra factu fuit. et pna soluta uel comissa pdca omia i oib; et singlis captlis sic' suplt' maneat i oib; firma. Que omia stra strus Azzollus sindic' cois Berton pmisit attende' et obseruāe noie et uice cōis Berton et pro ipo coi dno Bēnardo de cōnazan. pot. Arim. et dno Peppoi de rubeis. et dno Beno iudici ambaxatoib; cois Arim. stipullt uice et noie cōis Arim. et pro ipo coi. sub pēa stra eode modo pmissa et stipllta. qua soluta semel et pluries omia stra maneāt inuiolata. Que omia stra acta fuere in conscilio maiori et gnali forhum coadunato per capana moe solito die veneis. XI. exi Setebre. Millo. CC. XXX. Indict. IIIa. tpib; Greg. PP. et feder. Impat. Pre-

sentib; i ipo conscilio astantib; dno Nicolao iudice. dno Iobe sri come. dno Aldrouādino. dno Sāgono. dno Petro magono. dno Arcolano. dno iudici: ,

Ego Blancus fili' condam Mātini Blāci. Sac' pallt. seu Imperiāli auct. et Arim. nōt. hac ss. et compleui. uolutate partiu.

Tratto dal Liber Comunis Arim. f. 34.

N. LX. *Concessione di Benno Vescovo in favor dei Canonici.*

Anno 1250. Novembre 6.

In noie dni. amen. Anno ab eius Natiuitate. Millo. CC. XXX. Tpib; Gregorii PP. et Friderici impat. die. VI. intrant Nouebr. Indict. III. ARimin. Bennus Miseratioe diuina eccle ARimin Minister immit'. A. ppolto. et vniuersis canoicis in ARimin Canoica institutis. et instituendis Salut. et etnam in dno Karitate. Pie postulatio uoluntatis celeri debet effectu compleri. ut et deuotonis sinceritas laudabiliter emtescat. et utilitas affectata (*sic*) uires indubitāter assumat. Eapp dilecti in Xpo fili ūris nosbs petitioib; non tm equitate ac iustitia suadentib; uerum etiā importunte et iugit' exorante exhuberanti grā quā in ARimin canōica et p ipa plib; mōis recepim'. clemter annuim'. Statuentes ut quascūq; possessiōes. qcunq; bōa. concessiōe pontificū. largitioe regū uel principū. oblōe fideliū. seu aliis iustis mois i presentiaru legittie possidetis. aut i futurum pstante dno potitis adipisci. psenti priuilegio uobis ūrisq; successoribs; firma et inhibata pmaneāt. Ideoq; uobis in Xi noie psentib; Amato ppolto. Albico. Vgoni. et Rainerio pbris. Bonacurso. Andreo. et Donadeo diacoibus. Rustico. Pecio. et Paganello subdiaconib; Arimin eccle canoica tā presentib; qua absentib; et per uos ipi canoice ac uris successoribs; uniuersis in pdca canoica in ppm commorantib; auctoritate pontifical' offitii nobis commissi. dam'. donam'. cedim'. concedim'. largim'. confirmam'. inouam'. et corroboram'. trascribim'. atq; in urm plenu ius et dnium trasferim' omia et singla que infer' uocabulis spetialib; declarabunt'. silicet loca ubi ne sunt domus ipsi' ARimin canoice. cum solis. edifitiis. muris. plateis. ortis. pomeriis. uacuamtis. et cum introitib; et exitib; suis. et cū omib; infra se et sup' se contnetib;. cohertib; ac adiacetib; sibi. et q infra h lat continetur. scilicet a palatio uro et ca-

ella sic' ptēditur uia ex' murū ciuitatis usq; ad posterulā nouā q dicit' sci Iohis bāpte. cū domib; casamtis pōtis infra dcm murū ciuitat' et uiā publicā. et a pdca posterula usq; ad plateā publicā q uadit iux' domū dni Marci de pecuis iudicis. q fuit olim guidōis citadini patris palmirolj. et exin' ab illa platea usq; ad muros matris ure ēccle sce colūbe. It' concedim' et confirmam' uob' eod' mō u' dicm ē. domos. edifitia. poss. et ortos pōitos in ciuit' arimin. hora sce colube. a primo lat'. platea publica q uenit a domo cōitatis. et tendit uersus posterulā usq; ad domu bonromej de burgitto. a scdo lāt. platea publica que uadit uersus canoicam. ante domos Martini triguisani. dni Albergetti filij quondam citadini matōis. et Marci de petris iudicis. a tertio lat. via publica que uadit an' domū canōicorum. et post tribunal ecclē sce columbe. uersus domū dni Malateste. a quarto lat. detinet Nicholaus sellarius domū que fuit oli Martini tabellionis iur' ēpat'. et ita ptendr usq; ad domū dicti bōromei q exit in pmissam plateam tendentē uersus pdcam posterulam. Ite concedim' et confirmamus uobis unū spatiū infra ciuitat' arimin ppe domū canoice. ubi quondam fuer' quattuor dom' cum ortis. et curtib; earū. a primo lat. platea q pgit per posterulā nouā q uocat' sci Iohis bapte. iux' murū pomerij canōicorum. a scdo lat. Murus ciuitatis. ab aliis duob; lat. platee publice. et unum orticellum sub muro ciuitat' tante longitudinis quante e tra designata infra murū. It' concedim' et confirmam' uobis medietate ripe littois maris cum teloneo suo. et cum teloneo iudeorū. et quicquid ad medietate iā dce ripe ptinet. excepto districtu que ad nras manus reseruam'. Itē concedim' et confirmam' uobis unū spatiū terre infra ciuitat' arimin infra h lat'. a pō lat et sco fossa molendini. q currit a ponte ibi ppe pōito. a ttio lat. terra donnicata. a quarto lat. jus sto ecclē. Ite concedim' et confirmam' uob' unū orticellū sub muro ciuitat. a primo lat. Mur' ciuitat. et via publica. a scdo jus epat'. a tertio fossa molendini. a quāto jus canoice. Itē concedim' et confirmam' uobis oms possessioes. domos. ortos. edifitia. siluas. salectas. lacus. paludes. terras fructiferas et infructiferas que et quas habetis. uel aliq alii uro nōie siue canōice ste. seu a uobis quoq; mō uidentur habere et tenere in ciuitāt arimin. uel eius burgis siu suburbiis. uel ex' ubicuq; infra epatū arimin. Itē dam'. cedim'. concedim'. donam'. innouam'. confirmam'. et corroboram' uobis. ūrisq; succ'. tā i spiritalib; qua in tpalib; ecclas inferius spetiabib: uocabulis declaran-

das. silicet in arimin ciuitat. Eccliam sce crucis et Scorum Cosme et Damiani. cũ libris. paramtis. casis. casilinis ortis. uineis. terris cãpis cultis et incultis. paludib; lacub; castris. curtis. et omnib; extra vel infra cuitat ad eandem eccla plinẽtib;. Eccliam scorum Martini et Sauini. cum libris. paramtis. casis. terris. uineis. siluis. et omib; ad eandem eccla pertinẽtib;. Eccliam sce Agnetis. cum casis. terris. uineis. siluis. et omib; ad eadem plinetib;. In eccla ũo sci Cataldi concedim' et confirmam' uobis in die festiuitatis sue. Natiuit' Dni. festo resurrectiois quarta parte oblonũ. Uniuersas uo stas ecclas uobis concedim' cũ pleno iure instituendi. et destituendi. et corrigedi. et cum oblationib; redditib; omib; quos et quas de iure seu 'de consuetudine percepere cosueuistis Vos uel precessores uri. Silicet. De eccla sce crucis. annuati unã bonã quartã uacce. In natiuit dni. et in quattuor dieb; anni medietate oblõnum. Silicet' jn die nat dni. die resurrectiois. festo scorum Cosme et damiani. festo omnium scorum. et in purificatiõe beate Marie uirgin'. XII. brachia candelarũ. De eccla scorum Martini et Sauini. annuati. In vigili Nat. dni. XIIII. soffrau. pro una quarta uacce. et medietate oblõnũ quattuor dieb: anni. silicet jn die Nat dni. die resurrectionis. festo sci Martini et festo omniũ scorum. et in purific. bate Mãie. XII. brachia candelarũ. De eccla sce agnetis. annuati una quartã uacce. in uigil. Nat dni. et Medietate oblonũ quattuor dieb; anni. silicet in die nat dni. die resurrect. festo sce Agnet'. festo omniu scorum et in Purif. bate Marie. XII. brachia cand'. De eccla sci cataldi annuati jn die nat dni. die Resurr'. festo sci cataldi. quarta parte oblonu. Item damus. cedim'. concedim'. donam'. innouam'. confirmam'. et corroboram' uobis urisq;. succ'. In comitatu Arim. Plebem sci laurentij que dr in mote apodiano cum suis ecclis et capell Quarũ uocabula hec sunt. sil. Eccla sce Marie i paderno. Eccla sci hermetis. Eccliа sci martini in uiginti. Eccla sce Marie in arzilliano. Eccliа sci fortunati. Eccla sce agline. Eccliа bulgazani. Cu' fodrũ ad nos ptines uob' concedimus et confirmam'. Plebem sci angli in salute cum capella sua sci Viti in brachuse. Ecclam sci iohis in perareto. Plebatus sci Viti. Ecclam bolognam Plebat' gan Ecclam sce Mustic Plebat' sci iohis in gallilea. Ecclam sci Pauli montis floridi. Ecclam sci Martini i luceto. Eccliа sci gaudentii. Ecclam sci felicis. Oms Plebat' inferni. Ecclam sci leonis in paupe' Plebat tpole. cũ omnibus poss; circa se põtis. et cu omib; ad eande plinet'. Ecclam sci Simeonis. Ecclam sci laurentii in

nentena. Plebat' sci laudītii. Eccliam salvani Plebat' Cirasoli. Et de nro iure nroq; dño damus. donam'. et i nrm plenū ius vt dñū trāsferim'. Eccliam sci Petri i sochottis. cū murris. ediffitiis capana. libris. paramtis. decimis. primitiis. oblonib; testis. mortuariis. et cū omib; ad ipam eccliam ptinetib;. et si quid iuris habem' in eccla sce Marie de leura qua a roana eccla detinetis. (1) et quicquid iuris habem' in eccla seu hospitalj sci Andree de leuuronis. q etiam a rōana curia detinetis. Plebat' sce Innocetie. Uniuses uo pdcas plebes et Capellas uob' concedim' cu pleno iur' istituendi. et destituedi et corrigedi. et cu muris. ediffitiis. cāpanis. libris. paramtis. uineis. tris. siluis. pratis pascuis. salectis. campis. cultis et incultis. et cum decimis. primitiis. oblōīb; testis. mortuariis. pcuratiōib; redditib; fodris. et seruitiis omib; quos et qs et q. de iure seu de consuetudine pcipe' consuenistis uos uel pcessores uri. Sil'. De Plebe sci lauretij annuati quarta parte testoru. et ottaua decimatiois. et 1. pcur. mae et' sero. (2) et i partitioe decimi. 1. star. grani pro uillico. et 1. pro porchitto. De eccla sce Marie in paderno. annuati. 1. pcurat. et quartam parte testorum. et mediet decimation'. De Eccla sci hermetis. 1. pcurat. medietate decimi. et pro fodro IIII. star. grani. et quattuor annone. et duas spallas carnium. De Eccla sci Martini in uiginti. annuati. 1. pcurat' medietate decimi. quartā partē testorū. mediet' oblōnū. quattuor dieb; anni. sil' die Nat. dni. dio Resurrectiois. festo sci Martini. festo omniū scorum. et in cānipriuio. 1. unam bōam torlocræā. De eccla sce Marie i nirzilliano. annuati. 1. pcur. mediet. decimi. et quartā pte testorū. De ecla sci fortūati annuati. 1. pcur. quata parte decimi quatā parte testorū. 1. Casatā. mediet oblonū. quattuor dieb; anni. sil' die Nat. dni. dio Resurrec. festo sci fortuati et festo omniu scorum. De Eccla sce aqline. annualim. 1. pcurat. mediet decimi. quarta pte testorū. 1. pec. carniū. et 1. par focat. De eccla bulgazani. annuati. II. spall' carniū. II. par. focat. et pro fodro quattuor star' annone (3). De eccla sci Viti i brachise. annuat'. 1. pcur. 1. spall. caro. et med' oblonū i dio sci Viti. et pdcaru festiuit. De Plebe sci angli in Salute. annuat. 1. pcur quatā partē decimi. et 1. l. cere. et mediet. oblonū. sil' i festo sci Angeli. et pdcis festiuit. De eccla bolognani. an-

(1) *Vedi il nostro Vol. II. pag.* 419.

(2) Una procuratio mane et sero: *un desinare, mattina e sera.*

(3) Annona. *ogni specie biade*

nual' ℔. pcur. ℔. pār capponū. centū unū onū. et mediet. oblat in die sue festiuit. et aliarū festiuit. De eccla sce Mustio mediet oblat. i die sue festiuit. et ℔. pcur. De eccla sci iohis i perareto. annuat. ℔. pcur. mediet decimi. et quattuor dieb; anni mediet. oblat. sil' i die sci blasij et aliorū sūmorū festorū. et IIII. star. annone et quattuor grani. et quattuor spall' carn pro fodro. De eccla sci pauli mōtis floridi. annuat mediet decimi. qrtā ptē testōrū. collect'. et albergar. De eccla sci martini i liceto. med. decimi. quartā partē testōrū. IIII. spall. collect. et albgar. De eccla sce gaudentij. tres partes decimi. quartā partō testorū. II. spall. collect. et albgar. De eccla sci felicis mediet decimi. mediet oblat. die sue festiuit. et aliar sūmar festiū. et quartā partē testorum. De eccla sci simeonis. mediet. decim. quartā parte testōrum. III star. grani. IIII. spall. collect. et albergār. De Eccla sce māie i leuto mediet decimi. quartā partē testōrum. IIII. star. annone. et III. grani. quattuor spall'. collect. et albgār. De eccla sci laureti i uetena. mediet. decimi. quartā ptē testamtor. medietat oblat. i die sue festinit. et sūmarū festiuit. De eccla fabricc. II. spall carniū. Reseruantes nob' et Succ' nris i eisdem Plebib; et Capellis Ordinatiōes clicorū et pbrorum cum psentes erim'. consecratiōes ecclārum et altarium. et quod archipbri pbri et clici crisma et oleum teneant' a nobis et successorib; nris recipere. etq; ad synodū uocati uenire. interdca et excōicatiōes a nobis et successorib; nris latas obseruare. Reseruantes etiam nobis et successorib; nris collectas gñales in futurū faciendas cā eundi ad cūiam roanā pro consecratiōe seu alias cū fuerim' uocati a dno PP. quas per uos et successores uros scdm quantitatē collecte et possibilitatem ecclārum uolum' impoi et colligi. et nobis et succ nris pro uris ecclīis psentari et dari. Pret' hec reseruam' nobis i ecclīis Ciūit Arimin. quartā parte testamtorū et morturiorum. quā a prefatis ecclīis de iure seu consuetudine ōdecessores nri recipe' consueuerūt.

Ad hec omia de nro spetiali iure nobis urisq; succ. addimus. donam'. innouam'. damus. cedim'. concedim'. trasferim'. et a uob penit' alienam'. et in urm plenum ius et dñium trāsferimus et trāscribimus quartam partē testamtorum parochie sce colube. et institutione et destitutioem et correctionē tam i spiritalib; quam in tpalib; Clicorū commorantiū ūc uel in futurum i ecclīis memoratis superi' uobis concessis. et quod ipi Cher a uobis recipiant curam āiarum. et uocati ad placitum sub

uobis respondeāt. et q libere possitis clicos et ecclas inidico' et excolcare. a clicis etiam fidelitate exigere. Que omia nobis competere uidebant' tam ex parochiali iure qua ex arbitrio lato a boe memorie pdecessore nro duo Hugone. Vt illo arbitrio ū obstante si aliquo tpr apparerel. S; eo ex ūc cassato per nos et penitus irritato et reuocato in totū. Volentes pdcam canōicam in eo in quo per dcm arbitriū lesa fuit restituere. et in statum pristinū reformare. quem ex donationib; aūcessorum nrorum. et ex longa possessione eam optinuisse antiquitus cognouim'. omīa supradca uob' uriq; succ' pleno iure imppm concedimus ut superi' ē expressum. Ceterum quia frequent' accidit int' epos et Canōicā ex uill occaiōe oriri dissensiōes et scandala seminatore discordie instigante. Vobis' indulgem' parit' et concedimus q si ura ururumq; successorū negligentia seu obliuiōe uel alia excusabili ca tpr constituto contingeret debitum canone ū psolui. seu q absit epi uel eorum nūtij recusaret eundem recipe'. et pp talem dilatione ultra tps a legib; et canoib; constitutū eius solutio differret'. uobis ac uris successoribj pp hoc nullomo' uolum' piudiciu generarj. Preterea indulgemus uobis decimas possessionū urarum quas ppriis suptib; seu alii per uos ad medietate. uel ad terraticu laborant. ut nulli alii eccle de ipis decimas teneamini prare. Que quide omia tā possessiōes qua ecclas ut superi' leg. uob' uriq; succ. cedim' concedim'. dam'. donam'. innouam'. trāsferim'. et ppetual' transactam'. et de nro nrorumq; successorū iure et dnio alienam' et trāscribim'. et transferim' i uos supdcos Canōicos. et oms uros successores in arimin eccla deo seruientes pro remedio āie nre nrorumq; omium pdecessorū et successorū. et psertim uenerabilis patris nri bone memoie dni Veuture. qui nup' de hac luce migrauit ad dum. arimin eccle pontifīcū et eorum fidelium qui pro remedio et salute āarum suarū ūram matre arimin ecclam ditauerut. Salua tū pensioe de ripa et ripatico et de aliis possessionib; quas ab epatu detinetis. ipsi epātui annualr psoluenda. Silicet de ripa et ripatico. V. s rau. et de possessione illa ubi quōdam fuit molendinū de ponticellis et campo q ūc e uinea et de ceteris aliis. pro trib; den rau. et XII. solid. albulorum. annuati uos et successores uri de decī denar rau. epatui soluere debeatis. Prefatas uō res oms e superius legit' uobis concedimus ad habendum. tenēdum. ... dum. fruendū. possidendum. lucrandum. ordinādum. ... et disponēdum. et si oportūit pro nobis ūrisq; successo...

hrs urisq; successorib; ab omi persoa homũ eas in iudicio et extra auctoriare et defensare pmittim'. Quod si facere recusaverim' ñ solum nos oriq; successores omiptis Di iram incurramus uerũ etiam nõie pene uobis urisq; successorib; pro nobis et succ. hris dare debeam' decẽ libras auri optimi. et ea soluta uel commissa nichhomin' hoc Instrm concessionis. innouationis. et confirmatiõis et omnia sta ppetuam optinẽāt firmitatem.

ACtum ẽ Hoc ante Capellam ipius dni Epi. Presentib; TT ad hoc Rogatis et spetialit conuocatis. Sificet pbro Bomfilio. et pbro Martino Capellanis dni stj. Dnis Vgone Zambelli. et Gualterro de callraonis Judicib; Johe subdiacono et hostiario canoicoru. et Biccardino filio olim batalgle. ;

ET EGO Nicholaus Recordantie impiali auctoitate nõt. Hãc mandato et uerbo dci dni epi scripsi pariter et compleui. et Cancellaui u dicit allarum.

✠ Ego Ben' eccle Arimin. ministor imerit' ad maiore firmitate ppria manu scripsi.

Dall' originale nell' Archivio della Cattedrale N. LVIII: anche questo trascritto da me.

La firma di Benno è di mano diversa da quella onde fu scritto l' atto; perciò si mostra autografa. Non vi appare segno di sigillo.

Nella Pergam. N. LVII, che pare una minuta dell' atto presente, Benno si intitola miseratione diuina Arimin eps.

N. LXI. *Il Podestà di Bologna fa procura a Martino Rubeo, perchè a nome del suo Comune faccia quietanza a quel di Rimini sulla uccisione di Pietruzzolo Rubei seguita nel riminese.*

Anno 1250. Dicembre 31.

Anno Dnmni. Millesimo. Ducentesimo Tricesimo primo. die ultima exeunte decembri. Indictioe quarta. In Capella pãlli cois Bon. In psentia dnorum Guidois boncambii legũ doctois. Henrigus abaxin. roladini arrimũdi. Adriani. Juliani golzadini. et Albtoni Guidois porri et aliorum. Dns Pagan' de plasca pot Bon volutate alq; madato Consilii credulie. et finalis. Capanarum sonitu sup' pall cois Bon more solito conggato fec' constituit et ordinaũ Matinu rubeu filiu bonacoxe de uilana de ciuit Bon absentem scindicu pcuratoem et actoem cois bon' gõalt' et spalit' ad oem cãm quam hãt uel hre poss; ipm comune bon occasiõe motu

petrizoli oñ filii dei Böacoxe siũ pro eo quia occisus fuit i districtu ciuit Arimini. siue pro reb; et denariis oide Petrizolo ablatis seu pro iniuria que dicerot' ipi coi illata contra cõe Arimin. aut aliq; singlarẽ pãm ei'dem ciuitatis et district' uel epat'. et ad paciscendũ. et trãsigñdũ cũ dco coi et qualibet singlari pa ei'dem cois. et ad fine fatienda et pace et pactũ de ñ petendo plato coi et ei' sindico. et coitati mecatorum pro se. et qualibet singlari pa supdco ciuit occasioe dce motis petrizoli et rerum seu denariorum ipi petrizolo ablatorum seu subtractorum. et ad recipienda peciuam constitutã seu conuenta per mecatoes Arimin. et ad petanda et dada oide coi et cuilibet de ciuitate pdicta plenã securitate et fidantia ne de cetero fiat eis ulla offensa. uel alicui de ciuit pdca et ei' districtu et coitatu occasioe dce mõtis petrizoli. et rerum seu denariorum ipi Petzolo ablatorum seu subtractorum. et qeqd ipe sindic' uel peurator aut actor fecit super punissis sindico Ariminẽsi nõie suo et cõis et cui'libet singlaris pe' ipi' ciuit. et district' recipienti. Jamdcs pot pro coi Bon ratu habebit. et tenebit. nec ullo tpr contrauenret sub pna Mille librarum ravignanorum. Ad maiore aut' cautela dcs pot hoc istrumtu fecit sigillo predicti cois Bon sigillari.

Ego Bolognitt' de strata maiori impial' aule et nc cois bon ad hiscu dce pot not. pdca mãdato dce pot publice ss: ss: ss:

Dal Liber Instr. Cois Arim. *fol.* 33.

Anche il Sarioli nel Vol. VI pubblicò quest' atto (dicendolo tratto dal Pandolfesco) sotto il dì 31 *Dicembre* 1230, *perchè vi dovette essere usato l' anno a Nativitate. Nè può essere altrimenti, essendo che nel Codice stesso succedono altre due Procure fatte adì* 2 *e* 4 *Gennajo* 1231 *da Bonacosa padre e da Bulgarino fratello dell' ucciso al medesimo Martino per l' oggetto stesso. E già Pagano da Pietrasanta Milanese fu Podestà di Bologna appunto nel* 1230; *mentre del* 1231 *vi fu Federico Lauellongo da Brescia.*

N. LXII. *Nuove lagnanze portate dai Riminesi nel Consiglio di Cesena per danni ricevuti dai Cesenati a Bulgaria vecchia.*

Anno 1231. Gennaio 22.

In noie dni nri Jesu Xi. Ab incãnatiõe ei'de. Millo. CC. XXX. primo. teporib; gregor pape. et federici iperatoris die. X exit Januario. Indictioe quãta. In palatio cõis cess. i consilio maiori

unito per cāpanā. Ibiq; dns Rostolus et dns Hurigell' ambassatōes cōis Arim ppsuerī et dixerī ex pte ipi' cois duo Symoi Vbo pot cess. et ladco consilio conggato qd hoies de bulgaria nom et alii qm plures de ciuit et districtu cess. iciderāt fractā bulgarie uetule et silbas et prata coital' Ari et qrūda de Arno et hoium lozani constitutas i cōitatu Arim et curia lozani fūdoq. magrignani et aliis fundis usq; ad mare desedēs confinīū per mediū iter bulgariā uetulā et nouā saluis aliis supiōib; confinib. et deiñ pcedes ad cūtinas brāchisii et deiñ recta linea usq; ad mare. pdcas silbas et prata ifra dcm confiniū ūsus Arimanū. stri hōies cess. et sui district' deuastabāt et destruebāt et prata secabāt contra fōmā arbitrii lati iter Arimineses et cessenates et contra pactū et concodiā seu pmissiōem factā a coitate cess. cōi et hoib; lozani vt aparet per publicū istrumtū. pponeles dc ābassatoes et dicetes ut strus pot. hōies qui dcam offensā fecerāt puniret' ab eo et talit' de cetō constriget hoies ciuit cess. et district' ut ad pdcas siluas icidēdas nō uadat nec ofensā fatāt ulteri' Ariminesib; seu hoib; sui cōitat' et district' de pdcis siluis et pratis ifra pdca latera constitutis. sientes qd nullo modo sustineret' a cōe Arim. Qui Pot. i eodē die et i eodē palatio pcentib; iudicib; suis dno Guidōi utino et dno bulgarino et bonomātino not. et rudisio et Joho lazaro. et alia curia cōis cess. de uolūtate consilii cess. talē respōsiōem fec' stris ābassatoribus super his que pposuerāt i consilio qd de uolūtate cōis cess. ā erat nec pceserat qd hōies bulgarie noue uel alii ciuit seu district' cess. dedisset aliqd dānū i fracta hoium bulgarie uetule seu i aliis siluis et pratis i consilio a stris ābassatoribus denotatis. uel ulteri' dare debeat. et promisit dcs pot pro se et cōi cess. stris ābassatoribus noie cois Arim qd grauiter puniet eos qui dcam ofesā fecerāt i dcis siluis et locis et talit' ordinabit qd nullus de ciuit cess. seu district' ulteri' ā accedet ad dcas siluas seu prata ifra pdca latera pro aliquo dano dando Ariminesib; seu hōib; sui coital'.

Ego Leonardus fili' petri canasci iperial' aule et Ari not hec ōia ut superi' legit' audiui et psens fui et i autēticā reduxi.

Dal Liber Instrum. Comunis Arim. f. 32, t.

N. LXIII. *Lettera di Alberto Arcivescovo di Magdeburgo Legato Imperiale e Conte di Romagna al Podestà e Consiglio di Rimini.*

Anno 1251, Luglio 15.

A.. dei gra sce magdeburgēn ecclie Archiepe leg et Com Rom. Nobili militi dno Vgōi rectorum Pot. Arim. et eiusdē ciuit Consilio totiq; coi Salt'. et bonam in omib; uoluntate. Ad audientia nram nouitis puenisse Ambaxatorib; uris exponentib; (sic) coram nob qd int' uos satis inutilis et minus timenda dubitatio sit exhorta videlicet qd int' uos fama increbuit qd cuidam ciui Veneto Comitatū Romaniol' concessisem' aut haberem' firmu ppositu concedendi. qd quātum displiceret Comunitati Arim idem coram nob' puide expresserūt ppt orm ac dni nri imperat felicissimi in honorē postulantes ex parte ūra ut Comitatū Arim. sub cēta pstatione et pactionib; certis deuotiōi vre concedere dignarem'. Super quib; licet uniūsitas ura ex responso qd Ambaxatoib; fecim' de uolūtate nra instrui plene posset. qa tam' de mentibus uris oem hui'cemodi dubitatiōis cām euellere destinam'. per psens scriptu vniuersitati ūre duxim' respondendū. qd Comitatū ōrm in totū nec in partem nec concessim' eide nec habem' inpositū concedendi. et si alicui italico concedere deberem' concederem' aut uob' libenti' aut illis de quib; ūre satisfieret uoluntati qd nequaq' sine spāli mandato dni impris facerem'. Et qa longū est ōem ppōitum ōrm uob' literis enarrare ad uos i prima dnica die ad VIII. dies fidelem nrm Jacobum Judice nrm dirrigem' qui sup' his et aliis q nob' pposuerūt Ambax ūri uoluntatē ōram et ppositū r cognitū uob' pleni' explanabit. Cui tāquā nob' fidem indubitatā uolum' adhiberi. Dat. XV. intrāt. Julio.

✠ Ego Ottonell' cremon. inpial aule et Arim tab. et in offic cōis existes Sigillū dicti dni Archiepi cū quo tenor ste litre erat munit' vidi et littras legi et exemplaui et nōie meo publicaui ora sta vt ss.

† Ego Jacob; filius quondam Benuenuti inpiali auctōitate et ne cōis Ari. not. stam litteam exemplata per Ottonellu strum not. et sigillatas (*sic*) sigillo dni Archipi Magdb. vidi et legi. et ascultaui vna cu dicto Octonello not. et manu mea subss.

Dallo stesso Liber Instrum. Comunis Arim. fol. 35. t.

N. LXIV. *Lettera di Federico II. al Podestà e Consiglio di Rimini*

Anno 1231. Luglio 21.

Exemplum litte' cui'dam sigillate sigillo Impatoris. et qua addux' dns Tomasi' ab curia pol et coi Arim.

FR. dei gra rom impator semp' aug'. Jerlm et Sicilie rex. Pot. Consilio toliq; coi Arrim. fidelib; sius gram suam et bona uolontate. Benignitate solita recepim' littas quas destinastis excellentie nre et diligent' intellexim' continentiã earumdem deuotione uram i nris et impii seruit' et honore admod cõmdantes. Super his aut' que misistis per littãs ipãs. cũ ipoximo deo ppitio felicit' uenturi sim' rauenna pro gnali curia q ibi idixim' celebranda. comparebitis illic cora psentia nra. et in' talit' celsitudo nra disponet qd ad honore et comod' arm et impii. debeat redundare. Dat'. Melfie. XXI. Julii. IIII. Indict.

Dallo stesso Liber Instrum. Cois Arim. *fol.* 35.

L' Indizione quarta segna l' anno 1231; *e la Curia generale che fu tenuta in Ravenna nel Gennajo del* 1232 *dovette essere intimata l' anno innanzi. Vedi il Muratori, Annali.*

N. LXV. *Lettera dell' Arcivescovo di Magdeburgo al Podestà di Rimini per la restituzione di alcuni ostaggi dei Conti di Bagnacavallo e di P. Traversari.*

È senza data, ma dovette esser del 1231, o del 1232

A.. Di gra sce magdeburgen eccle Arch legat et Com. Roman. Nobili viro. Vg. de robetis Arimin pot. Consil toliq; Coi Ciuitatis ei'dem salt. et oc bonu. Mandam' uob' quaten' obsides Nobilium virorum Comitu de Bagnacauallo. et P. traus eis reddo' debeatis et restitue' statu uiris litis no obstante qd scristmus (*sic*) uob' quod securitate a qualibet parte quattuor Mill Marcarum recipetis. Quia illas securitates penit' eis remisim'. Scientes Quod in cõi concordia Coram nob' existentes dictos obsides a nob' petierũt Dicentes quod impio neq; noh' obsides illos nõ erant nob' Necessarios hre occãe aliqua nullam occasioem. ta iporum obsidum restitutionẽ habendo.

Ego Iacob; filius condam Benuenuti inpiāli auctōritate et nūc Cois arī not. Sigillum dicti dni Archiepi cu quo tenor iste litēe erat munit'. vidi et liteas legi et exemplaui et noie meo publicaui uia strā ut ss.

Dal Liber Instr. Cōis Arim. fol. 36.

È a credere che chi trascrisse in quel Codice l' originale lo leggesse e scrivesse poco esattamente, come vedi.

N. LXVI. *Lettera di Gregorio PP. VIIII all' Eletto e al Preposto Feretrano, e all' Abbate di S. Giuliano di Rimino, relativa a certa vendita fatta ad un Canonico di Rimini poi Vescovo di Jesi.*

Anno 1232. Luglio 16.

Gregorius eps seruus seruorum dei. Dilectis filus... Electo et... Preposito feretrañ et... Abbi sci Julian Arimineñ salt et aplicam ben. P. miles Arimineñ et L. uxor ei' sua nob' petitione monstrarr qd ipi olim necessitate coacti. quasdam tras vineas et alias res ipōrum venerabili fri nro .... Hesin Epo tūc Arimineñ Canoico uendidert. in quarum uenditioe ultra dimidiū iusti pretu assert se deceptos. sup' quo subueniri sibi per sede aplicam humilit' petierūt. Quia ūo nob' nō constitit de premissis discretioi ure per aplica scripta mandam' quatin' partib' conuocatis audialis cam et apellatione remota fino debito terminetis. facientes qd decreūitis auctoritate ura firmit' obseruarj. Testes aut' qui fuerit nōiati si se grā odio uel timore subtraxerint per censuram ecclasticam appllone cessante cogatis ueritati testimoniū perhibe'. Quod si no oms hiis exequendis potueritis interēe, duo ūrm ea nichilomin' exequant'.

Dat Spolet'. XVIJ. Kl. Aug Pontificat' nri anno Śexto.

Dall' Originale nell' Arch Capitolare. a LIX. Vi pende il piombo con GREGORIVS. PP. VIIII. *dall' una parte, e coi Santi Pietro e Paolo dall' altra.*

N. LXVII. *Ugo Conte di Carpegna a nome proprio e di Ranieri suo fratello sottomette sè e sue terre al Comune di Rimini giurandone la cittadinanza: e i Riminesi gli promettono difesa ed ajuto, in particolare per la ricuperazione del Miratojo.*

Anno 1232. Settembre 2.

In nõie Dni am. Anno ei'dem. Millo. Ducent. XXXII. Tpe Greg. PP. et Fedeici Inpatois. Die secdo int. Setemb. Indictiõe Quinta. Arī. In palatio Cois arī. In consilio ad sonũ Campane more solito congregato ad quod uenie citati fuere mandato pot. Capitularis hordinu. et Bailitores Cappellarum. per plaz. per Ciuitate uoce preconis exclamates. Dns Vgo Comes de Carpigno sponte et sua pria uoluntate. pro se et fre suo dno Rainerio eorumq; filiis et herdib; pmisit atq; solepni stipulat. conuenit. Dno Vgoni subetorum. Arim. pot. in ipo Consilio existenti. atq; ipsi consilio nõie et uice totius cois arī. Quod de celeo erit ipe et frat' et eorum filii et hsedes ppetui Ciues arī. Quam singlis annis jurabunt sine fraude. Et snb posuit se pro se et fre et eorum filiis et herdib; Coi arī. Et suos hoies. et tras et castra. Que. Quos. et Quas. ipe et frat' et eorum filii et herdes. habent ad psens uel habituri sunt. Pmittendo. pro se et fratre eorumq; filiis et heredib; atq; solenni stipulat. sponte et libabit' conueniendo ipi pot. nõie jam dicti cõis. dae ipi coi. omes suas tras uillas et Castra. et õs homines habitantes in eisdem Castris uillis terris. Que et quas hñt. uel habituri sunt. Munita et exmunita. siue Guãnita et scarica. pro pace et Guera. Cum armis et equis diligent' hominib; habitantib; in eisdem et subpoitis ipis Comitib; inpoitis ab eisde dnis uel eorum filiis uel hrdib; ad hostem et Caualcatam. Excepto contra dam Inpatorem tantũ. Iosup' pmisit pro se et dicto ei' fratre filiis et hrdibus ipi pot. nõie Cois arī in ppetuo. dare ad laboreriũ faciendum õs homines floretini. Turicolle. Rome. Et os alios quos modo in comitatu hñt. Qn corpus Ciuitatis arī laborabit. Item pmisit pro se et fre. et filiis et eorum hrdib; et solleni stipulatione conuenit. ipi pot. nõie dicti cõis. Dare et solue' singlis annis. siue annuatim. L. lib. rau. coi. arī. pro censu et Colecta in festo beatissimi Juliani. Hoc ẽt intellecto siue hoc intelligat' quod dictu e sup' de suis hominib; comitatus ad laboreriũ dandis coi arī. Donec fuert Comitat' ad man' Imperii uel ad man' ei' nutii. Aliis ũ tpõib; saluu sit jus ipsi' Comitat' et

consuetudo cõis arī. pro ut actenus dictū Cõe. habuit uel hre consueuit in eodem Comitatu. neq; ppt hoc diminuatur in aliquo colecta et Census strus. L. li. raū. Item pmisit pro se et fre filiis et hrdib; ēē et stare sub pot. et rectore cõis Arī. et ipo cor ad placitū et districtū ōi mo' siue agant siue conueniant'. Et pmisit pro se et fre. filiis et hrdib; Saluão et Guādão bona fide sine fraudo ōs homines et pas Ciuitatis. et District' arī. Et Qui astricti sunt cor arī. et sub poiti in auere et pā. sedm suu posse in suis tris et alibi. in eúdo. veniendo. stando. et redeundo. ita quod ōs arim. et os qui subiecti et sub pōiti sunt cōi arī. in personis et reb; sint sine datio. banno. et pedagio aliquo in tris pdictorum comitū. Neq; debeant seu possint bannū aliquod pone' aut tene' contra Cõe arī. uel diuisum occass aliqua seu iure. S; libt. et absoluti sint Arim. cuncti et eorum ciues et subditi. per tras et districtū eorumdē comitū in auere et psonis uelut sunt in ciuitate et districtu arī. Item pmisit quod curabit fatiet. et adimplebit quod frat' ei' dns Raynerius et filii ipi' dni Raimerii. hic ad diem dñicum primū ueñt. facient et firmabunt in ōib; et singlis adinplebunt ōia et singla memorata. Jurabunt per se suosq; filios et hredes de nouo ee ppetui Ciues arī. et pdicta ōia et singla firma et rata semper hre et tene' et nūquā in aliquo seu pāte aliqua etiā minima contrauenie. per se nec per aliam psonā. occass. aliqua seu jure. Pro quib; ōib; et singlis obseruandis. obligauit dictus comes pro se et fre filios et hrdib; ōia sua bona mobilia et in mobilia. Quam obligationē pmisit fratrē et filios fratris foco' firmāi tmino ptaxato et suū spetialē filiū hic ad annū nouū quod compleuerit. XIIII. añ. sicut dic. ego'. et adinplere faciet memorata. Que ōia et singla pmisit et Conuenit face' adinplere. et face' fieri et ad inpleri ad tminos superi' stabilitos. et acta et adinpleta firma tene' et nūquā contrauenie. per se neq; per aliam psonā occass. aliqua seu jure. sub pēa. Mille. Mācarū argenti in singlis Cappitul. Committenda et soluenda. semel et pluries totiēs quotiēs contrafecert. seu uenert ipi comites uel sui filii et hrdes seu aliquis eorum. Et hec ōia et singla pdict' comes Vgo de Carpigno jurauit ad scā dī euangla. Corporalit' tacto libro face' ad inplere. attende' et obseruāe et nūquā contrauenie per se nec per aliam pām occass aliqua seu jure. Dns quidē Vgo Robertorum. pot. arī in eodē consilio uerbo et licentia et mandato hominū existentiū in consilio nemine contradicente pluries a pot. per sacramtū intogatis. (*sic*)

si alicui displiceret. pmisit dicto dno Vgoni. pro se et frē eorum. filiis hrdib; Qd Comune ari juuabit eos pro posse. ad recuperandū Miratoriū sicut pmo habebant. Et ad manutenēdum alu sua Castra et tras et homines eo saluo quod Arim. nec ponā. neq; tene' hre seu pone' teneant' custodes seu homines ad custodiendū tras seu castra eorumdem comitū. Insup' pmisit dict' pot. nōie ipi' cōis no cogero ipos ad habitandū in Ciuitate ari nisi ut habitāe tenēlur per carta prius facta int' ipos et comune ari. que sibi in habitatio tantu obseruent' pro ut est huc usq; seruata. Et pmisit quod no recipiet' in ciues aliquis de hominb; suarum trarum que sunt infern' declarate. Que oia et singla Deo salue plaz. cois ari. in code consilio juravit ad sca dī euangla Corporalit' tacto libro ubo et consensu. et licentia otum existentiū in consilio nemine contradicente. et sup' alam ōnm hominū de ario. existentiū in dicto consilio semper firma hre et tene' et obseruāe nūquā contraueniēdo.

Presentib; Dnis. Dadeo bonicomitis. Guizado de Guizādis iudice cōis ari. Arlotto not. pot. Ottonello. Guidolino. Vgolino cassetnotariis cōis ari. Guido florentini mass. cois. Dno Maco de petus. Dno hñrigitto uicecomiti. Dno Sorliono maiori. dno Boscatusa pamsani. dno Raynerio de sup'pais. Dno Matino manello. Dno leono homodeorum. Dno Tholomeo de uagaraltri. Dno Baccolo Johis Calun. Dno pet rubei. Dno dnico tizoi. Dno pegorile. Dno dotolo marabotini. dno Bonacūso judice. dno Benno judice. Dno Rostolo. Dno Gualfredocto. et Dno Cataldo. not.

Hec sunt tre dictorum comitu. Gataia cū curte. Miratoriū cū cūte. homines montisplice cū cuto. de billis et curte. Scautinu cū curte. Monte agutolu cū curte. Castrū cāpigni cu curte. Castru armanorum cu curte. Castrū Plebis cū curte. Roma cū curte Florentinū cū curte. Castrū moleti cū curte. Castrū toricelle cu curte. et homines sui landeti. et curte. et homines sui de nilla sorbi. et homines sui de sasso et curte. et homines sui de cu tatu Ari : ,

Ego Jacob; filius condam Benuēnuti impiali auctoitate. et auc cōis ari. hiis ōib; inlfui et de hoc contractu duo instra vñ tenois et consonātie. ss. et autenticaui. vnū per coe ari. alteru u pro dictis comitib;.

Dal Liber Instr. Comunis Arim. fol. 37 t.

Segue l' atto di ratifica stipulato ai 10 *Settembre stesso, pel quale* Rainerius Comes de Carpigno, *e Guido e Ranerio suoi figli*

confermarono nel Consiglio di Rimini le stesse cose. Presenti Guizado de Guizadis judice cois ari. Vgolino de Guelfo. dno Corbolino de mott. dno Arlotto. not. pot. dno māco de pecis. dno henrigitto uice comiti. dno Sorlione maiōi. dno Boacausa pāmisani. dno Raynerio de sup'paisdno Mātino marinello. dno Leono homodeorum. pegorile. Ottonello. Guidolino. Vgolino Cassoti Notariis cōis.

N. LXVIII. *Guido del Miratorio sottopone sè e sue terre al Comune di Rimini, accettante Ugo de' Roberti Podestà.*

Anno 1232. Ottobre 8.

✠ In nō. Dni. Anū ej'de- Mllo. CC. XXXII. tpr Gre. PP. et Federc. impātoris. die III. intrate mse octubrs. Indict quita. Ari. Guido de miratorio pro se suisq; filiis et hrb; et pro omib; homib; terarum suarum. suposuit. et dedit se. et suos hōies. et teras. villas. et castra. munita. et exmunita. quos et quas 'nc ht. uel in antea habebit ipe. et sui hrdes. Coi Ari. ad ostem et cualcatam. ad volutate pot. et Rectoris Ari. qui pro tpr fuerit. et cōis Ari. et ad labereriū Ciuit Ari faciendum. qu' corp' ciuit Ari laborauerit. pmittendo pro se suisq; filiis. et hrb; et hōib; villis se eteris suis. Dno Vgoni Rubtorum. pot Ari. Recipienti noie cois Ari. staro ad placitum. et districtū. ciuit. Ari. semper siue agat. siue conueniātur. quolibet mo' inppm. et jurare citadacia et face' segmtum pot et Rectōis Ari. singulis annis. et quod inponet arma hōib; terarum. suarum tpr guerre diligenter. ad voluntate pot. et Rectois Ari. habitado tpr guerre semper in ciuit Ari. et ū constrigatur tpr pacis. que oia et singula corporaliter tacto libro ad scā di euāgelia. iur semp' atendere. et obseruare. et nūquā contrauenire. per se nec per aliqua aliam pām. occasione aliqua seu iure. sub pēa C. C. C. C. C. lib. raū. et sub obligat' bonorum suorum omniū. Qua Solut. ōia et singula in sua maneat firmitate. Ita q pēa possit peti. et exigi. et debeat solui. tocies quocies contrafactū fuerit. Pro qb; stris Pot. dcm Guidonē in ciuē Recepit. pro se suisq; hrb;. puilegiū citadantie concedendo. vbo et mādato consilij. atq; ipm cu suis hominib; villis. castris. et terris. quos et quas nūc ht. uel in antea ht ipe et sui hrdes. improtectione et deffensione cōis Ari Suscepit sedm forma statuti Ari saluo s. et suis hrb; qd supā dcm est de habitat' ciuit. Ari faciede ;.

TT. Dns Rainerius iudex. dns hūrigittus vicecomes. dns bēus iudex dns machus iudex. dns mātinus tuguisan' dns mātinus mānelli iudex. et Nicholaus not. cois.

Ego Leonardus. filius. condam. Bonacause. Arī. not. hāc. mandato sic pot. ss. et in publicā formā Redegi.

Dallo stesso Liber Instr. Cōis Arim. fol. 36, t.

A pag. 37 *segue altro Instrumento rogato il dì medesimo dallo stesso Notajo, coi Testimonj e colle parole identiche; ma il Contraente fu* Rainerius frater Alberici condam de Miratorio, *il quale per se e suoi sottopose al Comune di Rimini sua terra, castella, ec.*

N. LXIX. *Ugolino di Ridolfo da Lauditorio sottopone Ugolino e Paganuccio suoi nipoti fanciulli figli del quondam Alberico del Miratojo e loro terre al Comune di Rimini.*

Anno 1232, Ottobre 5.

✠ In no. Dni. Anū. ej'dem. Mllo. CC. XXXII. tpr. Grē. PP. et federc. impatoris die III. intrant meose ottobrs. Indict. quita An Dns ugolinus Rodulfi. de lauditorio. noie ac vice. paganutii. et Vgolini. presentium eorum (*sic*) nepotum. et filiorum condm albrici de miratorio. et pro ipis. filis. et hrb; iporum. vgolini. et paganutii. et pro omib; hoib; terrarum suarum. supposuit et dedit. sitos paganutium. et vgolinum. suosque hoies. et terras et villas. et castra. munita. et exmunita. quos. et quas. nūc habent. ipi pueri. uel in antea habebunt ipi. et sui hrdes. Coi. ari ad hostem. et caualcatam. ad uoluntatē pot. et Rectōis Arī. qui pro tpr fuerit. et cōis Arī. ad laborerium Ciuit. arī. faciendum quando corpus Ciuit. arī. laborauerit. pmittendo pro ipis pueris et noie iporum. suisque filiis et her;. et hoib; villis. ac cetris eorum. Dno Vgoni Rubiorum pot Arī. recipienti noie cōis Arī. qd ipi stabūt ad placitū. et districtum Ciuit. arī. semp' sine agat. siue conueniantur. quolibt modo imppm. et qd ipi pueri iurabūt citadantiam. paganutius uero quado fuerit in etate. et qd faciet' seqmentū pot. et rectoris Arī. singulis ānis. et quod imponet' arma hoib; terrarum suarum. tpr guerre diligenter ad uoluntate pot. et rectoris arī. habitantes tpr guēre semper in cmi Arī. et non constringantur tpr pacis. et pmisit se ita necturum facturum. et curaturum. quod pdci fratres silicet ugolinus et

rsens. et paganutius ipr quo fuerit in etate. et hec omia fa-
ent. et afirmabũt. et nunquam contrauenient. per se. nec per
liquã aliam psonam. õce aliqua. seu iure. Sub pña. CCCCC.
. raũ. et sub obligatione bonorum suorum omium. et dictorum
uerorum. qua solluta. omia et singula. in sua maneant frmitate.
a quod pña possit peti. et exigi. et debeat. solui. toliens. quo-
ies contra factũ fuerit. Que oia. et singula. dictus dns ugolinus
dulfi. corporaliter tacto libro. ad sca dei euangelia iurauit. quod
ciet deos pueros. semper atendere et obseruare. sub eadem pña.
insup' dictus ugolinus sta oia et singula queque. tacto libro
sca dei euangelia iurauit. semper atendere et obseruare. et
unquam contrauenire. per se nec per aliquam aliam pãm. ocasione
liqua seu iure. sub obligatione bonorum suorum õmium. et pena
ira. et qd faciet et curabit ita qd frater eius paganutius stus. sta
ia afirmabit. ipr. quo fuerit in etate. Pro qbus stris. pot. dictu
golinum. et paganutium. in ciues recepit. pro ipis suisq; hrbs
ilegium citadantie concedendo. verbo et mandato consilii. at-
ue ipos cũ suis hóib; uillis. Castris et tẽris. quos et quas nũc
abent. uel in antea habebunt. ipi. et sui hrdes. in protectione.
et deffensione. cõis arĩ. suscepit scdm formã statuti ari. saluo eis
et suis herb; qd supdem est. de habitatione ciuit. ari. faciendo.

TT. Dns rainerius iudex. dns hũrigittus uicecomes. dns [illegible]
iudex. dns marcus iudex. Dns Martinus triguisanus. dns martinus
marnelli iudex. et nicholaus not. cõis.

Ego Leonardus. filius. condam. Bonacouse ari. not. hũc [illegible]
dato ste pot. et in publicam formam Redegi.»

Dal Liber Instr. Cõis Arim. f. 38, t.

N. LXX. *Lettera d' Ugolin Parcitadi Podestà d' [illegible] Ugon de' Roberti Podestà di Rimini, colla quale [illegible] strieri, e scusa quel Comune dal mandare [illegible] come richiesto era dai Riminesi pel fatto dei [illegible]*

(Anno 1232.)

Nobili viro. dno vg. rubtorum pot[illegible] pãcitat. pot et uniũsum consilium [illegible]

Cum per anbaxatoes ũros fuerun[illegible] facto miratorij uobiscum commune [illegible]

nos ad psens quia nō ben' Sum' in armis et in eqs et ppedis pluribs Negotiis uariis et diuesis de excitu comunis nō possem' honorabilit' responde'. Sapientiam itaq; ūram duxim' plurimum exhorandam. Quat' in hoc principio nobis puidere uelitis expetates qd si fuerit opotunū et negotiū duraueric vobis seruire erim' Solliciti et attenti et nc XXV balisteros bonos et ben' armatos ad uestrum seruitium transmitem' quos si placet recipiatis benigne tractantes eosdem. et diem in qua ueniāt et locum repsentandi rescribatis per psentiū pōtitorem.

Ego Nicholaus holim filius Mathei dne Aūe. et nūc cōis arim not. has literas exemplaui et Sigillum cū quo Sigillate erant unā in quo scriptū erat signū siue forma agle et in eo continebant' tales litere. Forma Sigilli. hec est Cois Vrbini. atq; meo signo et nōie publicaui.

Ego ugolinus caxotti arim Not et nc cōis. (*sic*) stam literi exemplatam per nicholaum not stm et sigilatas (*sic*) Sigillo cois Vrbin. vidi et legi et asoltaui vna cum dicto nicholao not. et manu mea Sub ss:,

Dallo stesso Liber Instrumentorum Cōis Arim. fol. 36.

N. LXXI. *Lega e concordia fra Nicola da Dovara Podestà di Rimini a nome del Comune da una parte, e Oderisio da San Ludeccio Podestà di Castel Cavallino e Verugola, Guizzardo Sindaco, e i Bernardini Signori di dette terre dall' altra.*

Anno 1233. Giugno 15.

In nōie dni anno ejusdē. Millo. CC. XXXIII. tpr. Greg. PP et fridr. Impāt. Die mcurii. XV. int. Junio. Indic. VI. Presentib. dno Māco. Dno henrigetto. dno bonacausa. Dno Gualfredetto. Cataldo tab. dno albgitto Citadini. Dno benno. Raineio sicilian. dno Ranerio iudice. Dno Matino manelli. Dno Matino triuisano. Dno Petro leoi. dno bucca de ferro. Dno Vgollino ranignano. Dno Johe rodulfi. Dno Andrea taniani. Palmirolo guidōis Citadini Dnis toboldo et Melio iudicib; Cois Arim. In palatio Cois Arim. In sala dni pot. talis concōdia facta est int' dom Nicolaum de douara ARimin pot. nōie Cois ARimi ex pte una. et dnm Oderisium de sco lauditio. potestate Castri Cauallini et uerugole. et Guizardū scindicū unīūsitatū dictarum trarum nōie ipsarum u-

uersitatum. et dnm Rainaldū de rābto suo nōie. et nōie frīs sui doi Oddonis de rābto. et nepotum suorum Rainaldi filii berardi rabti condam et Guilielmi. et berardini filii condam Johis Berardini. Dnorum dictarum trarum ex altea. Pmittēs dns Rainaldus se ita acturum. et facturum. et curaturum. qd stri pro quib; pmittit omia ifradicenda cōfirmabut. et iuiolabilit' obseruabut per se suosq; hr et successores imppm. et dictus pot Caualini et Virugole. et sindicus pmisertt se ita acturos facturos et curaturos nōie pdicte uniuersitatis. qd stra uniuersitas omia ifradicenda confirmabūt. facient et obseruabut per se suosq; successores imppm. Que concodia. et pactio. et pmissio tal' est. qd sto dni de caualino et uirugle. et hoies illius tre. dant. et concedut dicto dno Nicholao pot. ARimi recipienti nōie Cōis ARimj. et uolutate Consilii Campane stra Castra. et ppdicto Cōi pmittūt tene' eas (*sic*) guārnitas et sguārnitas. ppace et guerra. cont' oms pās. et tras. et in face' pace et gueram qbscuq; coe uolūit. et cū cōe Arimi faceret excitum gnāle per coe ūsus sauium, pmittūt face' excitū usq; ad sauiū. et a saulo a metro. scilicet dare quātitatē hoinū illarum trarum ad uolūtatē rectōis arimi qui pro tpr fuerit. et consilii Cāpane ARimi. eorum expesis. Comodis et a Comodis. et iurare rectores. uel rectore dictarum trarum i Ciuitate ARimi singlis annis imppm pot. Arim. et cōi dicte Ciuitatis omia stra. et ifra sscpta obseruare. et hoc idem sacmtū teneant' rectores uel rector face' fi' i dictis tris ab omib; hōib; iparum trarum. a quattuordecim annis sup'. usq; ad septuaginta singlis annis. et pmittūt stri dicto pot nōie Cois ARimi. et pro ipo Cōi stiplanti. dare et deferre i dicta Ciuitate Coi ARimi singlis annis. et i ppetuum i vigilia sci Juliai semp' unū bonū palium pro subiectōe et reuerentia. et dict' dns Nicholaus pot ARimi. nōie Cōis ARimi. et uolūtate Consilii Campane ARimi. dicta castra recepit i ptectōne et deffensione Cois ARimi. et pmisit sto pot Caualini et virugole. et memorato scindico nōie strarum uniūsitatū. et dno Rainaldo recipienti noie suo et strarum pārum dicta castra i bono statu retine'. et in meliori reformare. et dnos et castellanos strarum trarum. qui nūc sūt uel i antea erūt. et manutene' eorum iura. et dūatoem starum trarum stris dnis. et bonū eorum usu. conseruando pacta. et statuta facta it' dnos et Castellanos. et Castellanū et castellanos. et istra. et arbitriū ferendū it' eos per dnm Oder.sium pot. Caualini et uirugle. et bona fide face' obseruari utrq; pte. et qd

illi qui de cetero uenint ad hītandū i dictis castris animo ppetuo i' standi. excepto de Coitatu ARimi. quos nō debeāt recipe'. sint libi et absoluti mo' Castellanorum qui nūc sūt. et sedm pcia. et condictoes quas eis face' uoluint castelani caualini et uirugle. Et si guerra fuit icepta uel facta in dictis Castris. aud ad ea castra. uel hoib; illarum trarum. Cōe ARimi teneat' dicta trarum (*sic*) deffende' pposse suo suis expensis. comōis et icomōis. cū exercitib; et caualcatis. et aliud face' si necee fuit pro custodia pdictarum trarum. Ipi tam' hoies de caualino et uirugole nō debeāt icipe' gueram. neq; finire sine licentia Cois ARimi. et i dicto castris ibi maneat pdicti hoies de caualino et uirugolo psentes et futuri. per se suosq; hr. et successores libei et Ciues ARimi. saluis manetib; pactis et condictoib; supradictis imppm. Et dictus pot ARimi noie Cois pdicti. et uolūtate consilii Cāpane pmisit sup' dictis persōis nōie stro face' scribi. siue poni i statuto ARimi. qd pdicta omia obseruabunt' a dicto Cōi ARimi. ut dictum ē superi'. et qd nō exhet' de pdicto statuto. S; obseruabit' imppm. saluo i omib; suo sacramto cū condictōe stra. Que omia pdicta et singla queq; ut superi' legit' pmissa sūt a pātibus stris et confirmata et iurata cōporalit'. tactis sacro scis euanglis de pdictis obseruandis. et nō contraueniendis. et obseruandi faciendis. ab omib; psois superi' notatis. et ab omib; de uniuersitatib; stris imppm ut dcm ē. scilicet per dnm Oderisiu strum pot. et Guizādu scindicu pdictu. et dnm Rainaldū de Rabto. et dnm Albtū sarazenū. et dnm Albtu fuscoli. et bndictolū Durelli. et sub pña. CCrum. mācharum argenti. ab utraq; pte pmissa. nōie uniūsitatū pdictorum castrorum et Ciuitatis pdicte. i stiplat'. deducta. totiēs comittenda. et ante ome litis initiū psoluenda. quoties et' factum uctūuo erit. i totum uel i pāte. de iure uel de facto. et i singlis Capitlis. et pena soluta uel comissa. semel et pluries stra omia et singla q iuiolabilit' pmaneāt':,

EGO IOHS SCI MARINI. Impial. aulo et ARimi. not. hiis omib; psens itfui. et ut i hoc autentico continet' psēs (*sic*) iterfui. ipmq; i hoc libro istrorum Cōis iussu dni Toboldi iudicis Cois posui.

Dallo stesso Liber Instrum. cōis Arim. fol. 40, t.

N. LXXII. *I Signori di Monte Fabbri giurano la cittadinanza riminese, e assoggettano sè e loro terre al Comune di Rimini, che promette loro protezione e difesa.*

Anno 1233. Giugno 30.

In nois dni anno. Ejusdē. Millo. CC. XXXIIIt. ipr. Greg. PP. et fridr. Impat. Die Jouis vlt. msis Junii. Indic. VI psentib; dno Bonacausa. Rainēio siclani. Cataldo. dno Maco Rigitino tab. Nicholao tab. Vgone castaldi mass. Cois. et ōib; aliis de Conseilio. In palaz. Cōis ARimi. Ibide coram dnis toboldo et melio iudicib; et uicariis dni Nicholai de douaria pot. ARimj. In pleno Conscilio per Campana solito more conggato. et uolūtate expssa ipi' Conscilii. Dns fab' Motis fabrorum. Dns Rainaldus petri maneti motis fabrorum. Dnus petrus frat' dicti dni Rainaldi. Dns Manete motis fabrorum. fabruzius filius dni Mātelli. et Orlandin' filius dni fabri. iurauerut seqmenta Cōis. et dni Nicholay de douaia pot. ARimi. et de cetero ēē Ciues ARimj. adiecto hoc pacto. qd dni de mote fabrorum sint ppetuales Ciues ARimi. per se suosq; libeos. et her' et successores imppm. S; no teneant' hitare nisi tpr Guerro ad uolūtate pot ARimj. sine eorum uxoib; scillicet cū ARimin. huint guerra uersus sauiū. S; cū gueram hūint ūsus Concā siue foliā nō teneant' de hitatoe. Et ipm Castrum guarnitum et scāttum debeat ee et stare pro ARimin. ppace et guerra. et' omes hōies ad uolutate Cois ARim. et facere pace. et Guerrā toto eorum posse. et pro se et suis. et icaualāe et armare ad uolūtate ARimin. ūcūq; uoluint et fecīnt ipi per Cōe ARimi exeitum gnale. et teneant' dicti dni nō īcipe' guerram sine uoluntate Cois ARimi. nec ipam i alliquo pacificare. et concedant dicti dni. ut ARimin. debeant hre et collige' facu' pro quollibet fumante ipi' castri et aliorum quos uolūt dni deffendi. siue adiuuāi a dicto Cōi. II. sol. Rau. quollibet anno. et i hoc sint contepti (*cioè* contenti) et ipos ulterius no recipo' i Ciues. saluis Cuiib; receptis a Coi ARimi. hic retro. scillicet illi qui se fecerut a madio px. ptto huc usq; fatientib; ipi dictis dnis debitis et usualib; seruitiis quos facere deberet anteq; Ciues ēent ARimi. qb; dicti dni nō teneant' responde' de offensis eis ab ipis factis hic retro. It' pdicti dni suposuerūt se pro se suisq; sucess. et eorum bōa ūcūq; sint. et iura. cū omi et plena iurdictōe. Coi ARimi. scillicet Castrū mōtis fabrorum. et pātem q hāt i ta-

laclo. et culbodolo. et pate qm hnt ı Casarotuda. et Coldarro et eorum curus. et ı ferro cocto. et curte. et pila. et castello buzzone. et eorum curiis. et palino. et modi pozi. et ı lāzamolino. et ı folcouino. et mōte sce Marie. et pitriano. et ı ripis. et ı capaclo. et frundo cognalo. et eorum curiis. et ı coldelzo. et et' Curia. et ı Curia roicecc. et ı uia plana. et ı motula. et ı lagise. et ucuq; hnt. Et dni toboldus et melius iudices et uicarii dni Nicholai de douāia pot. ARimi. uolūtate totius Consilii ibid' coadunati. pdictos dnos motis fabrorum et eorum bona. et ista sub deffensione dicti Cōis. et ptectōe receperūt. Et ARimin. teneant' adiuuare. et manutene' ipm Castrum. et pdictos dnos. et Castellanos. et eorum bōa ı ipo Castro et Curia. et ı cōit Vrbini. et' oms homes. et spalit' et' Ciuitate Vrbini. et debeant hre ipi dni uniuersa seruitia usualia. et fictualia. ab hōib; dicti castri. q nūc hntat uel ulterius hntauint ı ipo Castro. q pcipere debet. et Curia. uel ı alis locis quas (*sic*) hūt ī Coit Vrbini. scilic; ı mote fabrorum et colbōdolo. et talaclo. aliisq; locis superi' declaratis. et de aliis eorum iuribus teneant' ARimin. eos iuuare ad uoluntate Consili ARimi. Et si ARimin uenerint ad alliqua concordia. seu pactū cū Ciuitate Vrbini. ARimin. teneant' excitare pctū istud. ita qd sit saluū ī omib; et ī alliquo nō minuet'. Et si dicti dni. et castellani eiusdē Castri īcipēt alliq guerram de uolūtate Cois ARimi. et bona sua. et suorum fūint destructa teneat' potestas ARimi cū uolūtate consilii puide' et dāpna resarcire. pro ut consilio placuerit. Il' oia teneant' ponne' ı statuto. ita qd mutāi no possit aliqua occasione. Que qdm omia stra. et singla q; rata hre. et adtendere et obseruare. et ī nullo et' uenire. dicti dni per se suosq; hr et successores imppm. dictis iudicib; recipientib; noie et uice Cois Ari. et dicto Coi pmiserūt. et ipi d' iudices noe dicti Cois uolūtate sti consilii pmiserut iqis dnis pdicta omia a dicto Coi eis obseruari. et uicissim pmiserūt pas pati omia pdicta obseruare sub pēa. Mille libr. Ren. ı stiplat' deducta. toties comittenda. et ante ome litis initium psoluenda quoties et' fem uetuue erit ı toto uel ī pāte. de iure uel de fco. et ı singlis Capitlis. qua soluta semel. et pluries pdicta omia et singla q; rata pmaneāt.

EGO IOHS SCI MaRINI Impial' aule et ARimi. nōt. hiis omib; pseus iffui et rog. scripsi. et mssu dni toboldi iudicis Cois ı hoc libro istrorū Cōis posui pdictū istrm.

Dallo stesso Liber Instrum. Cois Arim. f. 41.

N. LXXIII. *I Signori e gli uomini di Macerata Feltria giurano la cittadinanza di Rimini, sottoponendo sè e loro terra; e obbligandosi a dare ogni anno un pallio la vigilia di S. Giuliano.*

Anno 1255. Luglio 4.

In noie dni. Ann. ab ei'dē natiuit. Millo Ducentesimo. Tricesimo tuo. ipr. Greg. PP. et fedrici inpatois. die IIII. intrate julio. Indictione VI. art. Presentib; testib; duo marco de petiis. Raineio de leclano. Calaldo not. Citadino not. Jacobo hois-sci pet. baialado. Malino gruamotis. Raineio de pustela. Vgolino picino not. Petro rostoli. et Andreatiolo not. Talis concodia facta e int' dnos Thebuldum de thebuldis et Melū iudices et uicarios dni Nicholai de dosta pot. Art. noie dei cois et pro ipo coi ex pte una. et dnos Aldrouadu de sco Xpoforo. et Aldrouandinu ei' filiu. Vgolinu de macerata et bardū frem ei' filios conda guidois de maceata. Vgolinu filū conda donoli de maceata. Guilelmettu et deuseluole fres filios conda guilelmi de maceata. et Albtu filiu conda astrosi de clauano. noie iporum et noie dco uniusitatis et pro ipa uniuersitate ex alia. Pmitentes talit' se acturos factuos et curatuos noie suo et noie dco uniuersitatis qd ipa unīsitas maceate ota infradicenda confirmabut fatiet et obseruabunt. per se suosq; successores inpp'. Que concodia pactio et pmissio talis e qd ati dni de maceāta et hoies illi' tre dant et concedut dcis iudicib; uicariis dco pot. Art. recipientib; noie cois Art. et uolutate consilii campane stum castru maceate et pro pdicto coi pmittut ipum tene' guanitū et sguanitu pro pace et guerra contra oes psonas et tras et in' facere pace et gueram qbcuq; coo Art. uoluit. et cu cōe Art facet exeitu generalem pro coi usus saumu pmittunt face' exeitu usq; ad saumu. et a saumo usq; ad metaurum alue meterum. silicet dare quatitate hoium illi' tre ad uoluntate rectois Art. qui pro ipr fuit et consilii capane Art. eorum expensis comodis et icomodis. et iurare rectores uel rectore dci castri maceate in ciuit. Art. singlis annis inppm. pot. Art. et coi dco ciuit. Art. ota sta et infrasta obseruae. et hoc ide sacramtu teneant' rectores uel rector. face' fieri in dco castro maceate ab oib; hoib; dci castri a XIIII. annis. sup' usq; ad LXX. singlis annis. et pmittut stri dcis iudicib; et uicariis dco pot. noie cois Art. et pro ipo com. stiplantib; dare et deferre in dca ciuit. art. singlis annis in pp. in uigilia sci iuliani semp' unu bonu pallium pro subiectioe et reuerentia. et dci iudices

et uicarii ste pot. Ari. nõie cõis Ari. et uolũtate consilii campane Ari. dictu castrũ recepũt in protectioe et defensioe cois Ari. et pmiserut sti iudicos et uicarii dcis dnis de maceata recipien tib; nomie suo et sto uniũsitatis maceato dictũ castrũ in bono statu retinere et i melioi reformare. et dnos et castellanos sti castri qui nũc uel in ana erut. et manutene' eorum iura cũ eorum reb; que nunc hnt uel habebunt. et dnatiõem sti castri maceate stis dnis et bonũ eorum usũ. conseruando pacta et statuta fca et fienda int' dnos et dnos et dnos et castellanos. et castellanũ et castellanos. et face' obseruari utriq; pãti. et qd illi qui de cetero uenerit ad habitandum in dicto castro sto ppetuo illa standi uel uoluit eẽ castellani dci castri et ad hoc se astrinxerit excepto de coitatu Ari. quos nõ debeant recipe' sint libi et absoluti scdm pacta et condictioes quas eis face' uolumt dci dni maceate. Ido seruet' in oib; castellanis q nũc ibi sut faciendo tam' debita et usualia seruitia pro eis dnis. et si guerra fũit incepta uel fca in dco castro aut ad ipu castrũ uel hoib; illi' tre coe Ari. teneat' dictã tram defende' pro suo posse suis expensis comodis et incomodis cũ excitib; et caualcatis et aliud face' si necesse erit pro custodia dco tre. Ipi tam' hõies de maceata nõ debeãt incipe' guerram neq; finire sin' licẽtia cõis Ari. et i dco castro ibi manẽãt pdci hoies de Maceãta psentes et futuri per se suosq; hr et successões libi et ciues Ari. saluis manentib; pactis et condictiõib; supdcis in pp. et dci iudices et uicarii ste pot Ari. nõie cõis Ari. et uolũtate consilii campane. promiserũt supdcis psõis nõie sto face' scribi siue poni in statuto an. qd pdca ois obseruabunt' a dco coi Ari. ut dictũ e superi'. et qd nõ extrahet' de pdco statuto (1) s; obseruabit' inpp. saluis sacramtis et pactis cois Ari. et pot. qb; aliquib; psonis antea tenebat'. et saluis oib; pactis supioib; et condictioib; stris. Que ois pdca et singla q; ut superi' legit' promissa sũt a pãtib; stris et confirmata et iurata cõporalit' tactis sacrosciis euangliis de pdcis

(1) 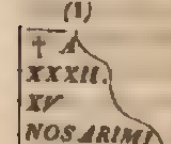

Spetta forse a qualche simile Convenzione il frammentuccio di marmo alto 29 centim. e largo 19 che fu di Planco, ora in Gambalunga. Bianchi lo disse trovato nel 1746 nel ricostruirsi sulla Piazza della fontana la Casa Zanotti; e l'ebbe per principio del Decreto Statutario, qui recato a p. 24 cui può somigliare. Ma se il XV della 3 linea segna la Indizione, questa con tal X non cadde che nel 1182, 1242, 1352

obseruandis et nō contrasueniendis et obseruāi fatiendis ab ūb; pœnis superi' noiatis. et ab ōib; de uniusitate sta inpp. ut dictū e. silicet per dnm Aldrouandū de sco Xpoforo pdeo et Aldrouandinu ei' filiu. Vgolinū de maceāta et bārdū ei' frem filios condam guidōis de maceāta. Vgolinū filiū condam donoli de maceata. Guilielmottū et Deuseluolem fres filios condā gulielmi de maceata. et Albtū filiū condā astrosi de clāgnano. et sub pña CC. macarum argenti ab utraq; pāte pmissa. noie uniuersitatis pdei castri et Ciuitatis pdeo. in stiplatione deducta totiens comittenda et an' de litis initiu psoluenda quotiens cont' factū uentūuo erit in totū uel in pāte de iure uel de fco. et in singlis capitulis. et pna soluta uel commissa semel et pluries stra oia et singlaq; inuiolabilit' pmaneat.

Ego Bonunsigna fili' Viuiani condam ruboli. Arim. not. et nūc cois. hāc exemplaui in libro instrumtorum cois et i publicā formā redegi.

Dallo stesso Liber Instrum. Cōis Arim. fol. 42.

N. LXXIV. *Altri Signori di Monte Fabbri giurano la cittadinanza di Rimini come quelli che la giurarono li 4 Luglio.*

Anno 1233. Luglio 8.

✠ In nōie Dni Anno. Millo. Ducent. Tricesimo ttio. tēporib; Gregorii PP. et fredrici inpatois. die VIII. intrāt julio. indict. VI. Ari. in palatio comūis Ari. Coram Dno Tebuldo de tebuldis et Melio judicibus et vicariis dni Nicholaj de doar. pot. Ari. in presentia mei not et dicendorum testiū ad hoc rogatorum. silicet offredi balduini. palmiroli rubeorum. leoncelli surlēois. Marci de peciis. attonis rauignani. benni judicis. baccoli Johis caliani. leonis caliani. Rainerii filii ugolini rodulfi. thomaxii judicis. leonis hōdeorum. et bartholi abraxalartis. venerunt dns Paluellus de monte fabrorum et Bartholus filius condam Martelli et Banbus filius rainaldi omēs de monte fabrorum. et jurauerūt citadinātiam eodem modo et tenore et eisdē pactis et condictiōib; ut fecit dns faber de monte fabrorum. eū sotiis. scdm qd continet' in instro scripto per Johem not condam de sco māino.

EGO Johs. Nicholaj Archane. inpial' sulo et nūc cōis Ari. Not. hāc cartula scripsi. atq; conpleuj. et in libro instrūmtorum cois exemplauj. *Dallo stesso* Liber Instr. Cois Arim. f. 41. t.

N. LXXV. *Arardo Signore di Monte Albano, ed altri Signori di altre piccole terre, giurano la cittadinanza di Rimini negli accampamenti de' riminesi contro Urbino.*

Anno 1233. Agosto 29.

In̄oe Dñi Anno Eiusdem. Millo ducentesimo XXXIII. Tpib; Gregorii PP. ei fedrici impat. die tertio Exeunt' Agusto. Indic Sexta. In comitatu urbini in cūta Mazeole. In albgariis exercitu arminesium facto contra VRbinates ipr podest dni Nicholai de douaia pot Ari. Sub papilione comunis Ari. In cosilio Campane per plazarios eois peonizato et cogregato. ibiq; in pseptia mi tabi et istorum testium ad hoc spalit' Rogatorum. Videlicet Petri de Rubeo. Dni Gualfredotti. Dni Altonis Rangnani. Dni Rainaldi Rambti. Dni Beni Comitis. Dni Dadei. Dni Raineii sofraparu et Dni Vgolini Rodulfi. et multorum aliorum. Dns Arardus de monte albano. Dns Rainaldus de peneta. Dns Partinell' de plagnano. Vgolin' de monte albano. Aldebrandin' de monte albano. Vgolinus palmiroli de monte albano. Aldebranduti' de Monte albano filius Vgonis et Saracinell' de Tauillionis. Coram dno Tebuldo et dno Alberto iudice et Sotio dni Nicholai de Douāia lc pot Ari et vicariis ipius pot iurauer' sequinta ipius pot et de ceto ec ciues Ciuitatis Ari. Tali conditioe qd pmiserut vna cu dno Beffazone filio condam dni Vgolini Berardini de Canallino pro dictis Dno Recipientib; noie ipius pot et Noie et vice eois Ari et pro ipo comuni dare et tradere se et terras suas omnes. Silicet Castrum Tauillōis et ei' curia. Castru Penete et ei' curie. Castrum Montis albani et ei' curia. et monte monticelli qui olim fuit Iulii fredi et dns Arardus pdictus. dāe et trade' pmisit cum ei' vxore pāte eorum Castri montis sce māie et ei' curie. et patem eorum podeis montis affchere Guarnita et scartia inppm per se suosq; herdes et successores. et cum Comune Ari Guerram hūit ex pte urbini uel Masse uersus Metaurum uel alpes. ipi no teneantur nec costringant' habitae in Ciuitate Ari. Set Castrum Tauillois in habitāe teneantur. et Guerram face' inimicis Ari et pace ad voluntate ipius eois et potestatis qui pro tpre est in regimine ipius Ciuitatis et tre. Et cum Comune Ari et Arimineses guerram habuerint. ex pte Zesene versus Savium habitāe pmiserunt tanto psonalū' absq; suis Dnabus in Ciuitate ARim quousq; durabit Guerra. et face' guerram cū ipo comune inimicis ad voluntā eois

rim. et pot qui pro tpr erit ad Regimen ipius cõis pro eorum
sse. et insup' dare pmiserunt et atribus' annuatim in festo Sci
iani noie honois custodie et guardie dicto comuni ari vnum
eum. V. libr. zere. et dicti dns Tebuldus et dns albitus uica-
s (sic) pot vna cu dicto conscilio de voluntate omnium ibidem
stentium dictos dnos in Ciues Cois ARim et Ciuitatis et in
odia et ptectiõe dicti Comunis cũ eorum terris oib; Höib; et
tris et Rebus suis oib; ũcuq; sũt uel erunt Recepit et priui-
ium Citadanie modo stro et conditioib; iam dictis concessit.
insup' pdicti Dni Omnes consortes dictorum dnorum et alii
ntes dictum Castrum Tamiliois in habitae et qui vente vo-
rint ee Ciues et amici ARim modo et condit' iam dictis ipos
Ciues recipe' pmiseRunt Simile puilegium inptiondo.
Ego Vbaldinus filius Vgolini guidois et Nũc notr Cõis ARim
a cãtam ss. compleui atq; int' fuj.
Dallo stesso Liber Instrum. Comunis Arim. f. 43.

LXXVI. *Guglielmo Signore di Majolo per sè e per Guido suo fratello giura la cittadinanza di Rimini in pieno Consiglio; al quale intervennero i* bailitores capellarum et capitularu ordinum.

Anno 1235. Settembre 31.

noie. Dni Anno. Millo Ducent. Tricesimo tlio tanpoib' gregorii
. et Fredrici inpatõis. die X. exeũt' septembr. indict. VI. Ari
palatio cois Ari. in conscilio campane. ad qd vocati fuer
fitores capellarum. et capitulari ordinu. more solitto congre
o. Coram Dnis Tebuldo de tebuldis. et Melio. judicib; et
tis Dni Nicholai de dosr pot. Ari. in presentia mei not.
dictorum testiũ. ad hoc rogatorum, scilicet dni boncomita
nis de capinio. dni gualfredocti. dni rainerii judicis. dni
nis. dni guiscardini. dni palmiroli rubeorum. dni patra
ini. dni bonacursi judicis. dni ranbti Johis malatestc.
i iudicis filii ugolini radulfi. damiani none. offred
berardi randuini. Venit Dns Guilielmus de mainfo
suo Guittone. et juramt sequimta dictorum iudeo
o potestatis et se de ceto ee ppetualem
ere Irem sui stm ee. et oia infradicenda firma
o. et qd ea rata et firma habit et tenebit. ad

te pot. in hūc modū. videlicet qd strus dns Guiliem' promisit [illegible] ne et fre suo sto. qd ipe et frat' ei' strus. oi anno iurabut [illegible] quinta pot ari. qui pro tpe fuerit. sicut alii ciues et pro cor[illegible] posse facient gueram et pacē. ad voluntatē cōis Ari. et cū [illegible] ceit comue ari hoste banitā uenient cū hōib; de tra sua. an[illegible] fres. uel un' eorum. cū uno sotio. uel cū quantitate hōiū suoru[illegible] q uidebit' ei' conueniens. Qui judices vicarii dicte pot. volunt[illegible] dicti consilii. eunde dnm Guilielmū ex parte dicti cois rec[illegible] rūt in ciues. et puilegiū citadinatie eide concesserūt'. Tali [illegible] uentoe. qd no compellat' ipe. nec frat' ei' strus habitare tpe [illegible] cis. in ciuitate Ari. nec districtu. nec pro guerra ū un' ipo[illegible] fratrū. sine dnab; et qd habeant a comūe Ari unā domū in [illegible] uitate ari. bona et decente. et qd comūe ari siue pot ari. [illegible] recipiat alique castellanu de maiolo ad citadantiā. uel in toto [illegible] strictu suo. et si reciperet no ualeat. et qd no compellant' a [illegible] respondē' alicui sub pot ari. de his q fecerit ant' citadantiam. [illegible] debito quo cēnt astricti alicui de ciuitate ari uel districtu. [illegible] ido de nō ueniendo ad hāitandū in ciuitate ari. nec ad exerc[illegible] nisi ut dictū ē. quia dix'. qd semp' ppace et gueram oportet [illegible] custodire castrum maioli.

Ego Johs. Nicholai Archane. inpial' aule et nūc cois Ari [illegible] hac cātula scripsi. atq. compleuj:, et in libro instrumtorum cō[illegible] exemplauj. *Dalla stessa* Liber Instr. Cois Arim. fol. 42, t.

La forma delle lettere mostra realmente che gli atti registr[illegible] in questo Codice dopo il 1230, *sono scritti da mani diverse.*

N. LXXVII. *Convenzione tra Carnelevario da Pavia Rett[illegible] Imperiale di Romagna da una parte, Benno Vescovo di Rim[illegible] Buonconte Conte di Montefeltro e Urbino, e il Comune di [illegible] mini dall' altra. I Riminesi cedono all' Impero il Conte[illegible] condizione di essere aiutati nella guerra contro Urbino.*

Anno 1233. Settembre 22, e 27.

℗ In Nomine dni Am. Anno ab eius Natiuitat Millo. CC. XX[illegible] Tertio. Tpr Gregorij PP. et FRiderici Impāt. Die iouis nono exe[illegible] mense Septebri. Indictiōe VI. In campis ppe villam bulgarie [illegible] Actum est concorditer inter dnm Carneleuariū de papia de[illegible] piali mandato Rectorum roman. ex parte una. et dnm Be[illegible]

Ariminensem Episcopum. et dnm Bonūcomite montisfeltri et Vr-
bini comite. et dnos Buccadefferro et Rostulū. et Bonacām et
Bonnū ambaxatores Comunis Arimini. noie ipius cois ex parte al-
tera. videlicet qd ipi ambaxatōes nōie cois et idem Comune debet
dimittere et dimittūt ipi dno Carneleuar'. uice impij Comitatū
ariminesem. ad hndum. tenēdū. vtendū. fruendum ipo Comitatu
& iustitiis redditibs et obsequiis consuetis. Et idem dns Carnele-
uar.' debet pmitte' et pmittit ipis ambaxatoribs nōie cōis et ipi
comuni dem Comitatum iuuare ipum Cōe de guerra q idem Co-
mune hī cum coi Vrbini. si idem Coe Vrbini noluerit ipius dni
Carneleuarij stare mandatis. de hiis quorum occasiōe mota est
guerra pfata. Et de obseruando ea que idem Cōe Vrbini tenetur
et debet facere comuni Arimini. et ipi dno Bonocomiti et fra-
tem qd dicebat in instris publicis contineri. Et de dimittendo ipi
dno Bonocomiti et fratri comitatū Vrbini sibi concessum per dnm
Impātorem et iurisdictionē int' ipām Ciuitate Vrbini. concessam
per eundem Impātorē et de satisfatiendo eidem et fratri de in-
iuriis et dapnis illatis et fcis ad arbitriū dci dni Carneleuarij. Et
qd fatiet suos bainlos quos ponet i deo Comitatu iurare qd fatiēt
per se et hōies dci Comitat' iuuare Comune pdem cont' dem Co-
mune Vrbini de dca Guerra. et in exercitus et caualcatas cum
ipo comuni Arimini ire et redire qncumq; eis per ipm Comune
fuerit reqsitum. Et qd in sacramto fidelitatis hoinum Comitat'
fatiet addi qd ipi hōies dci comitatus vt supradem est fatiat
guerrā deo comuni Vrbini si hoc ei consultum fuerit a deo dno
Epo Arimin. et Bonocomite. It' debet facere ita qd de contractib;
im fcis in ciuitate Arj a comitatinis cum ciuib; Arj fiat iustitia i
Ciuitate Arj. per iudices duos uel unum qui sint de Arimino. vel
per iudices cois Arimin. uel per ex'neum iudicem ad arbitriū
dci dni Carneleuarij. et ad honorē Imperii. et saluamtum sacramti
fci per dem cōe Arimin. qd est de non hndo iudicē Ciuē Arimin
qui iustitiam fatiat supradcam. It' non debet de cetero aliqd pe-
tere nec petit. nec petet de cetero aliqd sibi restitui uel dari ab
ipo Comuni Arj de hiis omib; q de comitatu pcessisse' hinc retro
i dem coe. uel dem Comune pcepisset. Saluo eo qd si aliqua ma-
lefitia sint comissa a comitatinis hic retro q sint condepnata uel
non et pro quib; pignera sint data uel non. dū modo aliqd non
sit solutu ipi coi. qd idem Cōe Arimini de ipis malefitiis et
condepnatiob; et pignerationb; et cautiōb; ppea receptis. de ce-
tero itromitte' se non debeat. s; libere arbitrio dci dni Carnele-

uarij dimittant'. et dca per ipm Comune recepta remittit ipi comuni. It' diffinitio comitat' iter Arimineses et Comũe cesene remane' debet arbitrio dni Carneleuarij. It' actum est iter eos qd idem dns Carneleuar' debet colloquiũ cũ rectorib; et nobilib; hui' pũintie Romanie face' In quo iporum consilio vniuersis vniuersitatib; romãn. fidelib; imperij per debitũ fidelitatis peipere debet ne iter se de cetero ad inuicẽ guerrã moueat absq; voluntate et mandato dni Impatois uel eius nũtij et super hoc magnũ (sic) inponet. et trãsgressoribꝫ hui' mandati reqsita prius uoluntate dni Impat. guerra fatiet bona fide scm qd dno Impat placuerit. Hec omia acta sunt saluo iure dni Epi Arimin. in iurisdictione sua et Castris et uillis epatus.

Testes intfuerũt ad hoc dns Petrus de immola. Hosmundus Salomon not. Dns Guillielm' de maiolo. Raineri' de calabria. dns Rustic Arimin Canoic'. et dns Gualteri' de' calliannis.

It' Sub eisdem annis dni et Indict. Die martis IIII exeunt septebr. supra palatiu Cois Arimin in Consilio ipius ciuitatis ad sonu Campane collecto. Dns Benn' Eps Arimin. et dns Bonus comes montisfeltri et Vrbini Comes psentib; dnis Triboldo et nesto iudicib; et albto milite vicariis dni Nicholay de doaria pot. Arj. tũc absentis ex una pte et duo Carneleuarij de papia de impiali mandato Rectore Romañ. ex parte altã arbitrati sunt et Consulerũt et dixerũt qd in sacramto fidelitatis homum Comitat' Arimin addat' qd fatiãt guerra Comuni Vrbini secm qd i cartula concordie pdce continet'.

Testes it' fuerũt. pdci õms ambaxatóes. et Vbaldin' et Tauian' misoccorũ. et Henric' not pot. Arj. et Bulgar' iohis torbit' massari' cois. et alii.

Eodem die et i dco Consilio. Pdci Judices et milea et vicarij dco Potãtis et Consiliarii oms qui ibi aderãt nõie Comunis Arj ex parte una. et des dns Carneleuarij' de impiali mandato Rector roman ex parte altera expasa et dca per oms ipis omib; i dco consilio forma pdce concordie et ipa concordia fca die ioms px preterito sicut i dca cartula Concordie continetur ipa oma que in dca cartula continent'. vt ibi continet' approbauerũt et laudauerut et rata huerũt et rata tenere vicissim promiserut

ET EGO NICHOLAVS Recordantie Impiali auctoritate Notari' Hiis omib; psens fui. et Rog' ss. Compleui et publicauj.

Dal Liber Instrum. Comunis Arim. p. 40. *Pubblicata con poca differenza dall' Ugolini nella* Storia dei Conti e Duchi d' Urbino, *N.* 1, *tratta dall' Arch. Centrale di Firenze, Carte d' Urbino.*

N. LXXVIII. *Giuramento dei Consoli e degli uomini delle Castella e terre del Riminese prestato a favor del Comune nel Castello di Calbana d' ordine del Conte di Romagna.*

Anno 1333. Settemb. 28, e seg.

Anno dni M CC. XXXIII. tempore Gregorii Papa et Federici Impatoris. Indict. VI. die III. ex. septebris in Castro Calbane patibus dno Rostolo et dno Henrigetto Ambaxatoribus Cois Arimini, Pepone de Rubeis et Attone Ravignano, et aliis. Accessit Ottonellus de Calbana baiolus constitutus in bailia Calbane a dno Carlenalio de Papia Comite et Rectore Romaniole, et de mandato et voluntate ipsius Comitis pntis iurando sacramentū fidel tatis inp' sic iuranit. Juro ego ad scā Dei euāgelia bona fide sine frando qđ per me et homines bailie mee inuabo et iuuare faciam coe Arimini cōtra cōe Vrbini de guerra quā nūc habet cū eis. et in exercitus et caualcatas cū ipso Cōi Arimini ibo et redibo, et ire et redire faciā ipsos homines dicte bailie quandocumq; mihi per ipsū Coe Arimini fuero requisitus.

Die ult. ex. Septebris. Palmirolus Tomidei de Lonzano baiolus cōstitutus in bailia Lonzani a Dno Carneuale Comite Romaniole mandato et voluntate dicti Comitis psentis iurauit idē sacramentū. Testibus dnis Rostolo et Rigetto ambaxatoribus Cōis Arimini et Pepone Rubeorū et Attone Ravignano, et Ysmudo not. pdicti Comitis.

Die p. mensis Octubris. Nicolaus de Mōte Scutolo baiolus constitutus in bailia Motis scutoli a dno Carneuale de Papia, Comite et Rectore Romaniole, mandato et uolūtate dci Comitis presentis iurauit idē sacramentū, patibus dno Henrigetto et Rostolo Ambaxatoribus, Pepone Rubeorū, Attone Ravignano et Ysmundo not.

Die II. ex' Septebris, patibus dnis Henrigetto et Rostolo Ambaxatoribus Cōis Arimini, et Pepone de Rubeis, et Petro Johis Leonis, et Petro Orsolli de Calbana et Vgolino de Quintanalle. et aliis pluribus.

De Scorticata, uel Scorticaria. Isti sūt Consules Peccius de Lisso et Christophorus et eorum de eodē castro scilicet Pepolus de Pedregnano et Seteuinus. Pdci ōes iurando sacramentu fidelitatis dni Impātoris et dni Carneualis Rectoris Romaniole iurauerūt hoc mo' uoluntate dni Carneualis pdcti, et dno Petro de Imola ibi pste et eis iniungente. Juro ego iuuare Co-

mune Arimini et guerrã facere Cõi Vrbini de guerra qua cõe Arimini habet cũ ipso coi Vrbini secundũ qd in concordia facta inter dnum Carneualiũ Comite et Rectore Roman'. et Coe Arimini continetur. Et supta ide dns Petrus ex parte Comitis pcepit eisde Consulibus nõie sue Terre, ut se debeant armare et incaualare secundũ qd est uel esset eis impositũ a Cõi Arimini de guerrã facere et exercitus et caualcatas cũ ipso Coi Arimini contra Cõe Vrbini. et facere homines sue Terre hec omnia et seruare et facere, et dictũ sacrametu iurare a XIIII. annis supra usq; ad LXX años, quotiens requisiti fuerint per suũ bailitor scientes qd bailitor debet hec facere et fieri facere per ões homines sue bailie quotiens sibi fuerit a cõe Arimini requisitum.

De Calbano. Xphianus Consul de Calbano de mãdato et uolũtate Dni Comitis pdci. idẽ sacramentũ iurauit et eode modo preceptũ fuit ei de facto guerre, et armare et incauslcare ut Consulibus Scorticarie die pdca psentibus suptis.

Die II. ex. Septebris. psent. Dnis Henrigetto et Rostolo Ambasciatoribus Cois Arimini, et Pepone Rubeoru et Carneualis Calzolario de Arimino, et aliis pluribus.

De Castro Vsc, Guido Consul pdictũ Sacramẽtũ iurauit, et eodẽ modo pceptũ fuit ei de facto guerre, et de armare et incaualare, ut Consulibus Scorticarie.

Die pdca psentibus suptis'.

De Castro Solliani. Vgolinus Consul pdictũ sacramentũ iurauit et eodẽ modo pceptũ fuit ei de facto guerre, et de armare et incaualare.

Die pdicta psentibus suprtis.

De Trebbo. Jacobus et Joannes Benni Consules pdictũ iramentũ et sacramẽtũ iurauerunt et eode mo' pceptu fecit eis de facto guerre, et armare et incaualare.

Die sup. psentibus suptis.

De Conuerseto. Peppus Leonis Consul pdictũ sacramentũ iurauit et eodẽ modo pceptum fuit ei de facto guerre, et de armare et incaualare.

Die supt. pũtibus suptis.

De Camarano. Pilizonus Consul pdictũ sacramentũ iurauit, et eodẽ modo pceptum est ei de facto guerre, et de armare et incaualare.

Die supt. pũtibus supt' testibus.

De Monte Albano. Gualterius Consul pdictũ sacramẽtũ iurauit et eode mo' pceptũ. est ei de facto guerre, et de armare et incaualare.

Die sup'. pntibus sup. testibus.

De Canonica Cereti. Burgisius Consul idē sacramētū iurauit, et eode modo pceptū fuit ei de facto guerre et de armare et incaualare.

Die ultima Septembris pntibus suptis.

De Ceola Malateste. Johanes Clericus Consul ide sacramentū iurauit, et eode modo preceptū fuit ei de facto guerre, et armare, et incaualare.

De Verrucolo. Tobaldinus Consul, Jacobus dne Inge, et Matheus de Bonafides et Aldigninus iurauit ide facere, et ide, pntibus sup', et die sup'.

De Bailia Lonzani.

De Gazzo. Martinus cōsul ide sacramētū iurauit psēte et uolente dno Comite Romandiole, et eodē mo' pcepit eis, et de facto guerre et armare et incaualare.

Die ult' mensis Septebris, pntibus dnis Henrigetto et Rostolo Ambaxatorib; Cois Arimini, Attone Rauignano, Pepone de Rubeis et Palmirolo de Lonzano.

De Lonzano. Albericus dne Blance et Deolauanzi' loco et uice et nōie Cois Lonzani, psente et uolente dicto dno Comite ide iurauit et pceptū eis idē pntibus testibus.

De Monlione. Corbolus et Bulgarellus Consules idem sacramētū iurauere, et eodē modo pceptū est eis, pntibus sup. et die pdca.

De Ceola Arardi. Corbolus cōsul ide sacramētū iurauit, et eodē modo p. est ei, pntibus, et die.

De Castilione Epi Cervie. Rainādolus et Pizonus cosules idē sacrum iurauere et p. est eis, pntibus.

De Carmezano. Mazolus cosul ide sac. iurauit, et p. est ei ide, pntibus sup. et die sup.

De Ripalta. Rodolfinus et Aimericus consules ide iuraū, et p. eis ide, pntibus sup. die sup.

De Bagnolo. Johannes Fuscoli, et Martinus Consules idē iuraū et p. est eis, pntibus sup. ac die sup.

De S. Paula. Gauzolinus consul iurauit idē, et p. ei idē pntibus Ambassatoribus sup. et die sup.

De Monte nouo. Martinus Rontanus Consul idē iurauit, et pceptū est ide, ei pntibus sup. Ambaxatoribus, et Pepone Rubeorū, et dno Rainerio iudice, et Gualterio Calliani.

De Gatteo. Bulgarellus consul iurauit idē, et pceptū est ei idē, pntibus suptis, die sup.

N. LXXIX. *Bianco da Monte Sirico Sindaco del Mon. di S. Tommaso in Foglia sottomette al Comune di Rimini le terre del detto Monastero poste nel Contado d' Urbino.*

Anno 1233. Novembre 29.

In nõie Dni. Anno Millo Ducent. Tricesimo ttio. tenpõib; gregorii PP. et fredrici Inpatõis. die II. exeũt nouenbr. Indict. VI. Ari. Tal' concordia facta ẽ int' Blancum de monte Sirico. comitat' urbini. sindicũ monasterii sci thomei in folia. ut scripti appãet per ulottolũ not. nõie ipi' monasterii. pmittens se ea facturum ac curaturum qd Abb' dicti monasterii. cũ õib; meancis ipi'. õia infradicenda rata et firma habit et tenebit. nec aliquo contraueniet. sub põa C. lib. raũ. p stiplat pmissa. Dnos Tebuldu et Melũ judices et vicarios dui Nicholai de dest. pot. Ari. nõie cõis Ari. uoluntate consilii. per campana more solitto congregati. ad qd uocati fuerut bailitoes capellarum et capitularii ordinu. Videlicet qd dict' blanc' nõie dicti monasterii. Dedit et submisit dictis iudicib; nõie dicti cois. omes tras que dictũ monasterii habet in comitatu urbini. silicet castrum de Zing. et parte castri riparum. et partẽ culbordoli. ipsasq; nõie dicti monasterii tenẽ' et dare pmisit dictis indicib; nõie dicti comũis et ipi cõi. ad faciendũ guẽram et pacẽ. et ostem et cavalcata. ad uoluntate cõis Ari. et pot. uel rectõis. qui pro tpe fuerit. sedm posse iparum trarum. pmittens nõie dicti Monasterii et corporali sacramto jurans. facere et curare ita qd hoies ipsarum trarum comitat' urbini. õia stra attendent et observabũt sub pdicta põa annuati iuramta pstando. et qd hõies pdicti monasterii dicti comitat' urbini. annuati in festo sci iuliani. quilibet eorum. pro quolibet fumo. dabit cõi Ari. XII. dñ ranẽ. uel anceps exceptis quattuor familiis dicti comitat'. silicet matheo alexandi. ugone de castro zing. blanco et rainaldo frib; et andree baudoli. Qui judices vicarii dicte pot. nõie pdicti cõis. dictas tras ati monasterii dicti comitat' urbini. uoluntate dicti consilii. hec cepũt ab hac die in antã in defensiõe ptectoe ab õi psona sedm eorum posse. ita tam' qd in ciues nõ recipiant'. neq; custodia ei' pbeat'. et treugã *(sic)* et pace cũ urbinatib: seu ali aliqua alia psona face' et inuenie (*forse* manutenere) debẽ comũe debeat pro se et dicto monasterio et dictis castris et hub; hãntantib; et hãntaturis in eis. Et hec õia stra pmissa

eti iudices. nõie dicti comuis. eide blanco noie dicti monasterii. ipe blanc' nõio stri monasterii. eisde iudicib; noie dicti cois. ssim atendere et obseruare. et nõ contrauenire. sub pdicta a. per stiplatoem pmissa. saluo õi honore et iuridictoe et li-ato ecle romane et inpio. et cũ eis bonũ iter face' porindo pces.

Hacta fuerũt h' in palatõ cõis Ari. presentib; dno bonocoie. ugone de capinio. andrea tauiani. ugolino parcitatis. Mario manelli. gualfredocto. guilielmo henrigitti. rostolo. damiano e. palmirolo rubeorum. guiscardino. et maco de peccis teb; ad hoc rogatis.

Ego Johs Nicholaj Archane. jnpial' aule et nuc cõis art Not. cartula scripsi atq; compleuj. Et in libro instrumtorum is exemplauj. *Dal* Lib. Instr. Com. Arim. f. 43.

Pubblicato dall' Olivieri in App. alle Mem. della Badia di Tom: in Foglia N. XIV. Il carattere è di altra mano che ella che ha scritto i primi Atti, ma del Secolo stesso.

LXXX. *Compromesso degli Arimineesi e Collegati da una parte, e di Carnelevario Rettore Imperiale dall' altra, in Benno Vescovo di Rimini sull' assegnazione del tempo entro cui il detto Rettore dovesse comporre le differenze fra il Comune di Rimini e quel d' Urbino. Sentenza del Vescovo Compromissario.*

Anno 1233. Decemb. 6.

illesimo Ducetesimo Trigesimo tertio, temporibus Gregorii po et Federici Impatoris. Indict. 6. die 6. intrãte Decebris. In ta ante capella dni Episcopi Arimini. Ibiq; conuenerunt Dnus nus Ariminen. Epus et Dnus Bonus Comes et Thadeus fratres, Vgo Comes de Carpinio, et Bessazonus de Berardinis, et Mar- de Peciis, Rostolus, Henrigetlus Vicecomes, Bartolus Johan- Cal. et Martinus Marinellus, et Thomaxius iudex, et Dnus neual. de Imperiali mandato Rector Romaniole, Petrus de Imola lex, Paganus de Papia eius iudex, Osmudus eius not. et nuerius eius miles dicti Dni Carneual. In quoru pntia pdctus us Epus Benus noie cois Arimini et Dnor Bonicomitis et Ta-, et Bernardinorum otum qui fauent Arimini, et Comitũ de pinio, et otum aliorũ fautoru Ariminen. et otum aliorũ qui

uellent habere pace cũ Vrbin. pro Ariminesibus, et de ipsoꝝ parte secudu ut esse uellent. Dixit et proposuit dicto Dño Carneuali Rectori Romaniole, qd cu ipse Dnus Carneual iam esset in concordia et tractatu habuisset cũ ipso eodem dno Epo et Sapientibus Cõis Arimini, qd et qualiter dicturus esset, et facturus inter Arimin. et pdictos ões ex parte una, et ex alia Vrbinates uolebat intendebat et postulabat pro dicto Cot, et pro pdictis et singulis oibus, qd sacrameta que prestabunt Arimin. de preceptis suis oibus obseruandis qualitercuq; fiant no faciant pudiciu eis neque tractat' aliq; habito cu eo et sapientibus Arim. lle tractatus ille semper ab eo seruetur, nec contra pdicta sacramenta que fient, teneantur Arim. et pdicti no uideatur pp hoc recessũ ab illo tractatu.

Ad quo D. Petrus de Imola iudex pdcti Dni Carneualis ibi pntis nõie ipsius dixit qd sacramẽta que fient ab Ariminesibus pro preceptis obseruandis nõ uult idem Dnus Carneual qd fiant uel admoueãt primũ tractatũ, nec aliquid de ipso, seu in aliquo sibi deroget'. sed uult qd ille tractatus pro Arim et p dictis comitibus, et õib; pdictis, et õibus aliis suis fautoribus et sue partis sit firmus, et qd ipse in õib; obseruabit. Et post responsione dicti Petri interogau' dictu Dnum Carneualem Dnus Bonuscomes et Thomasius iudex si pdicta sibi placebant seruare, qui resp. qd sic, et eande interrogatione eidẽ dno Carneuali fecit pdictus D. Episcopus, cui pdicto modo respond.

S. die sup. in Palatio Cois Arimini, in Consilio ad sonũ campane more solito cogregato de hominibus de Consilio, et de Capitularis ordinũ, et bailitoribus Capellaru ibide adstantibus Dno Bonocomite et Thadeo fribus, Vgone de Carpineo, Bessazone Berardinorũ, Rigiolo de Bandis, Fabro de Monte Fabroru, et Palmirollo, et Marco de Paciis (*sic*). Rostolo, Henrigetto Vicecomite, Bartolo Johanis Cal. Martino Marnello. Thomasio iudice Guiscardino, Tolosindo Andree Rig. Johañe Brazaliani, et dño Rustico Canonico Arim. et aliis multis. Dnus Carneual. de Papia de Imperiali mandato Rector Romaniole ex parte una, et ex altera dnus Nicolaus de Doaria Arimini Potestas uolutate pdcti Consilii nomine et uice Comunis Arimini, et dnorum Bonicomitis et Thadei, et Vgonis de Carpinio, et Bessazonis de Berardinis, et Rigioli de Bandis, et Dnorum et hoium de Monte fabroru et Canalini, et õium fautorũ Arim. et õium aliorũ qui uellent habere pace cũ Vrbinatibus pro Ariminensibus, et de ipsoru parte

sint uel esse uellent, cōpromiserat in Dnum Bennum Arimini Episcopū, ut in arbitrū et arbitratorē de questione inter eos uertente, de termino ad quō ipse Dnus Carneualis debeat diffinire et coplere, et facere cocordiā inter Arimineses et pdictos ex parte una, et Vrbinates ex altera, et in quo termino oia negotia sint expedita, que spectat ad ipsā cocordiam, et usq; ad que terminū Arimines. teneantur de sacramentis, que pstabūt deceptis Dni Carneualis obseruandis, promittentes habere ratū et grata quicquid et quecumq; ipse Dnus Epus de factis pdictis arbitratus fuerit, et laudauerit inter eos. Qui Dnus Bennus Arimini Episcopus ibidē patibus pdictis arbitratus fuit et laudauit qd de dnus Carneual. diffiniat et compleat ōia pdicta ita qd questiones et discordie que sut uel esse possēt inter pdictos diffiniant̄ et compleantur hic ad XV. dies post pasca Epiphanie proxime future, et qd ab inde Arimineses, et sui fautores nō teneantur de pdictis seruādis, si tunc nō esset oes qstiones diffinite inter pdcos nec de sacrametis que pstabūt de pdictis pdicti D. Carneualis seruandis, et pdictus D. Carneual. et D Nicolaus Arim. Potas. et Consiliu totu, et oes pdicti et pdicti sui fautores acquieuere.

Dai Mss. del Paci, f. 57.

LXXXI. *Uguizzone Tadei per sè e suoi figli giura la cittadinanza di Rimini, ed assoggetta le sue terre al detto Comune, accettante Rolando Rubeo Podestà.*

Anno 1251. Novemb. 30.

IN Nomine dni Amen Anno ab eius Natiuitate. Millo Ducent. Nonagesimo quarto Tpib; Grog. PP. et Fltiderici Impatois. Die ultimo mensis nouembris Indictione septima Arimini. Dns Roland' Rubeus Arimin' Potas noie Cois Arimini ex parte una. et dns Uguizonus tadei pro se et filiis suis ex altera tale inter se concordit' pactū fecerūt. videlicet qd dcs dns Vguizon' et filii eius debent āmodo ee ppetui Ciues Arimini per se suosq; hrdes cum in non cogant' hitare Ciuitatē Ari tpr pacis. Sed tpr Guerre ipe semp' uel un' de filiis suis teneat' habitare absq; duabus pt uoluntate pōtatis et rectois Cois Ari. Il' debent amicos Arimini tenere pro suis amicis et inimicos Ari pro suis inimicis

et inimicis Ari facere ulla guerra ad suom posse et ad uolun-
tatē cōis Ari. neq; triuguire uel finire sine uoluntate ipius cōis
et nemini guerra incipe' uel facere sine uoluntate dci cōis et
faco', coi Ari exercitum et caualcata per se et suos hoies omn
eorum posse infra VIII. dies postq; fuint reqsiti per nuntu
uel per littas Cois Ari. eorum suplib; et expesis cont' omem
paona excepto cont' impatore. et dare terras suas omnes et
hoies guarnitas et sguarnitas. Comūi Arj per paco et per
guerra. et eas tenere cum omib; hoib; et Castellanis suis pro
Comuni Arī ad uoluntatē Cois eiusdem ippm. Et hec omia et
singla sta per se et nōie filiorum suorum et pro eorum hrdib.
per stiplationē idem dns Vguizon' pmisit dno Rolando potati dci
Cōis recipienti nōie ipius Cōis attendere et seruare et adimplere
et i nullo cont'uenire. Pro quibus omib; et singlis obligauit e-
dem potati nōie cois eiusdem omnia sua bona. Si uero pdca
omia non attendrent (*sic*). et seruarent ipse et filii sui uel eo-
rum hrdes pmisit pro se et filiis suis et eorum hrdibus dare
noie pene ipi potati pro se suisq; success' noie cois Ari sti-
planti CCC. CC. lib. rau. rato nichomin' semper manete pacto
Que ōia stra pro se et filiis suis et hrdibus eorum deo pōtati
stiplanti pro se suisq; success' nōie dci Cois pmisit et corporal
iuramto pstito confirmauit. Preterea pro deis omib; et singlis
obseruandis et attendendis dedit pro se et filiis suis eorumq.
hrdibus deo pōtati recipienti pro se suisq; success nōie stri Cois
dnos Vgonē de carpigno Comite Ramblum Johis malateste. et Ra-
naldu rambertj fideiussores qui fideiusserunt apud dem dnum
Potatem noie Cois Ari in omnem cam. Pmittentes ipi dno po-
tati stiplantj noie dci Cois Jta qd qlibet eorum in solidū teneat
se ita facturos et curaturos cu effectu. qd dcs dns Vguizon' et
filii ei'. et eorum hrdes omnia et singla stra attendent et seruā
but Coi Arimj. Renutiato ab eis beneficio eple diui adriani
et noue constitutioj de plib; reis pmittendi et omi alii auxilio
legittimo i hoc eis competenti uel competituo. Super quib; om-
nib; et singlis pmissis qlibet ipsorum fideiussorum constituit se
principalem Comunis Arimin debitorem et bona sua qlibet obli
gauit ipi Potati recipienti nōie dci cōis et penā. CC. libraru Ra-
uenn. pmisit eidem pōtati stiplanti nōie ipius Cōis quilibet eo
rumdem dare et soluere si pdca omia et singla ū obseruarent
pdco Comuj. qua pna soluta uel comissa pdca omnia et sin
gla nichomin' rata pmaneat. Et pro hiis omibus et singlis dcs dns

pot. nom dei Cois et pro ipo Comuj recepit ipm dnm Vguizonū in Ciue et pmisit recipe' filios eius i Ciues et homes et terras eorum suscepit i plectione Cois Arj. du in Comue Ari eis pro suis Castris et tris Custodes pstare non teneat', neq; ipe dns Vguizon' uel filii sui possint alii uel alius incipere uel face' guerra absq; uolūtatē Cois Ari. S; si alius uel alii eis faceret uel incipent guerra neq; possent per Coe Ari uel aliq; Comuem amicu ab inimicis suis bona et congrua responsione pro sedanda discordia te Coe Ari teneat' et debeat eis impendere suū Comsiliu auxiliu et succursum tamq; alius Ciuib; suis bonis. cont' omem personā excepto contra impat. Insuper pmisit nom dei Cois des potas eidem dno Vguizono stiplanti pro se suisq; filiis et eorum heredib; dare vna domu cu orto bn valente C. lib. raū. et isup' C. libr. in denar. fcis.

Acta sunt h' omia in palatio Cois Arimin. Pleo Consilio ibidem solito more Collecto. de Consiliariis et Capitularus ordinu. et baltorib; Capellaru. et vexillifferis ad idem consiliu congregatis:

Quib; omib; int'fuerut Testes Dns Vgolin' grott' miles dce pot. Dns Armann' et Dns Egypdj' grassus iudices Cois et ipius pot. Pons et Aycard' notarij Potatis ei'dem. Lambardan' miles iustitie. Guidolin' et Tauian' misocchorum notarij te Cois. et Johes de monte flore plaz.;

ET EGO NICHOLAVS Recordantie impiali auctoitate, not. hiis omib; interfui et madato starum partiu vt superi' legit' ss. compleuj et publicauj et i libro istrorum Cois exeplauj.;

Dal Liber Instrum. Cois Arim. fol. 43, t.

N. LXXXII. *Lettera di Corrado di Holstein Conte di Romagna a Paolo Traversaro Podestà di Rimini invitandolo a dare ajuto ai Ravennati.*

(Anno 1256.)

Hoc est exemplum Cui'dam litere transmisse a dno Conrado de Holl' dej et inpatois grat' Coite Rom. dno paulo trauis. Pot. Ari. Consilio et cot ei'dem tre sigillat' sigillo dicti Coitis in hunc modum.

Co. de holl 'dej et inpat. Grat' Comes rom. nobilj uro. P. trauis pot. Arimiuj consilio et cot ei'dem tre. Salut' et ou bonu. licet no credam' expedire. uos in seruicio ororum amicorum ortarj

tamen q credim' nos tenerj nos induce' et monere ad ea q ad honorem dni nri inpat et nra fidelium ūrorum amicorum spectare uident'. Idcirco uos monem' rogam' et districte percipim'. q. (*quod scilicet*) rauenatib; cū eis expedierit et a uobis exigere seu postulauerit. ōi occasione postporta urm auxilium et fauorem tahit' exibe' uelitis. qd honor sit inpij et uros redatis amicos n uris negociis peiores (*prompciores*) et rauenatu desideria impleant' in exercitib; et caualcatis cu oportuerit et qn uoluerit faciendo.

Ego Johs hon' Cremoe sacri palit' et cois Arim. not. ut ... ītā dni Conradj de holf'. (1) Comitis Roman. suo sigillo sigillata et ... et autente legi ita bona fide scripsi et exemplaui nichil addens aut diminues nisi in punto uel in silaba et in formā Redegj.

Dal Liber Instrum. Cois Arim. fol. 45, t.

Il Savioli al 1235 *ricorda il nuovo Conte della Romagna* Corrado di Hollenstein; *forse* Holstein.

N. LXXXIII. *L' Arciv. Magdeburgense Conte di Romagna costituisce Ugolino Parcitadi Viceconte di Rimini.*

Anno 1238. Giugno 1.

. . . . . Magdeb. Ecclie Archps Imperii . . . . legatus et comes Romaniole . . . . . singul . . . . . Id. . . . . et fidam quem Vgolinus Parcitate civis Arim. Imper. . . . . . Vicecomitatū nostrū in civitate Arim. . . . . pertinentē ad eandē procurandā concessimus cū socio. . . . . vel occultū presentē . . . . . pginā sigillo nostro.

testes sunt. . . . . eps. Tixandus . . . . . Imoleu . . . . . .

Acta sunt hec anno gratie millo . . . . . apud Furlinū 2. nonas Junii Indictione undecima.

Dalle Schede Garampi tratte dall'Archivio di Castel S. Angelo. Arm. D. fasc. 7. caps. 2. n. 2.

È notato che restava la cordicella del Sigillo perduto.

(1) La forma dell ultima lettera sembra di s; e dovrasi leggere hols.

N. LXXXIV. *Precetto fatto al Rettore dell' Osped. di S. Spirito a tempo della Podesteria di Malatesta sul fatto di certa chiusa.*

Anno 1239. Nov. 15.

Anno dni Millo CCXXXVIIII. temporibus GG. Pape et Federici Imperatoris die martis XV. intrant. novembr. Ind. XII. Arimini. Dns Bonacursus Iudex Cois Arimini tempore potestarie Dni Malateste precepit Forzano Magitrio et . . . necto do Ospitali Sci Spiritus presentibus sub banno LX. sol. rau. quod debeant elev. . . . . movere illud edifitium uel claudenda quam fecerunt iusta caniva suam, ita quod aqua que curit inter turrim pupesci, et canua filiorum Signorelli habeat cursum suum usque ad Apsam sicut habere consuevit.

Et hoc factum fuit ad postulationem dni Palmiroli de rubeis presentibus Dno Tolosendo Andree Rigini, Dno Gratiadeo Iudice, et Rafulino notario.

Ego Rainaldus de Turre Imperialis aule et Arimini notarius hoc preceptum mandato suprascripti Iudeis scripsi et complevi.

Dalle Schede del Card. Garampi che lo trascrisse dall' originale nell' Arch di Scolca.

N. LXXXV. *Giburga di Superbo Angileri da Montefiore e Casotto suo marito ottengono dal Capitolo di Rimini la sedicesima parte del Castello di Montefiore.*

Anno 1242.

Anno. M. CC. XLII. Dna Giburga filia quondã Superbi Angilerii de Monte Flore et Ugolinus Cassotti ejus vir conduxerunt a Canonica et inovaverunt se pro eis eorumque filiis et nepotibus masculis legitimis silicet de quarta parte unius quarti de castro montisfloris et de Curia ipsius Castri quam olim Angilerius pater dicti Superbi et ipse Superbus habuerunt et tenuerunt a dicta Canonica. vel alii pro eis vel ab eis et ipsa Dna cum d. suo viro nunc habent vel tenent vel alii pro eis vel ab eis habent et tenent. cũ terris. vineis. silvis. cultis et incultis. pratis pascuis aquis et aquimolis fossatis et sepalibus posit. infra hec latera. a I. est strata pll. que pergit ad cruce Gaggi sive ad serrã de

Gaggis. a II. rivus tassidanus. a III. flumen Conce. et flumicello ventene. et a IIII. via de fulcuvinis et inde venit ad predicta strada pll. excepta tamen de pred. concessione ecclesia Sancti Pauli cu cella posita in girone dicti castri. et tenimentu donicatu dicte Canonice in superiori girone et in medio quoque girone VI. mansiones videlicet domū quondā Petri Zanzonis. domū olim Blanci Pelliparii. domu quondā Johis Buldronis. domū olim Johis Montanarii et domū donicatā dicte Canonice. et insuper omnia alia que d. Canonica habet et tenet ad suas manus vel alii pro ea vel ab ea habent et tenent infra dictos confines. pretiū XV. t. pensio et servitiū III. denar. rau. annuati. Ugolinus Notarius ss

Dalle Schede Garampi tratte dal Registro degli Istrumenti della Catted. di Rimini, col. 113, *cominciato a compilarsi nel* 1258.

N. LXXXVI. *Montefeltrano da Jesi Podestà di Rimini costituisce in suo vicario Filippo suo giudice.*

Anno 1243. Feb. 17.

Ānn. dni. Millo. CC. XL. IIIo tpr fedici Impatōis. Indict. prima die lunā XII. exeunt febr. Conscilio Spali coadunato more solito ad sonū cāpane i palatio Cois Ari. Dns Montefeltran' de Hesio pot cōis ei'dem pposuit in ipo coscilio. et. c. Et vltimo post alia q pposuit statuit et ordinau dom Philippū suū judice Suum Vicarium. et vice et nōie sui faciat. et exerceat i regimine et pro regimine cōis Ari velud ipe facere posset. Et qd per eū factu fuit habebit firmū et ratū ipo in pōt absente.

Psentib; Cittadino. et Vliuerio. et Braczulino. et hōie omnium scorum notariis.

Ego Petrus Jacob; impiali auct. Not. de licentia pdci Vicarii mihi ab eo concessa hoc Instrm put i quatno Consiliorum cōis inueni nichil addens i fraudem nec minues exemplauj. et i publica forma redegj.

Da Pergamena nell' Arch. della Catted. N. LXIV, vista da me.

N. LXXXVII. *Il Consiglio di Rimini, dietro raccomandazione avuta da Federico figlio dell' Imperatore e dal Conte di Romagna, rivende ai Canonici l' acqua di certi Molini che era stata ceduta al Comune per 50 lire.*

Anno 1243. Decemb. 13.

Añi Dñi. Millo. CC. XL. ttio. ipr fedici Impātois. Indict. pma die XIIJ. decembr. factu fuit Consilñ in Palatio cois Ari per sonu Campane more solito cogregatū. In quo dns Philpp' Judex et Vicarius dni Montefeltrani de Hesio pot Ari. dixit et pposuit q. pot plies recepat littās a dno friderico filio dni Impatois. et a dno Coite Romagne. q Cōe Ari deberet ex Gra ipōrum cocedere et restituere aqua quondam molendinorum Cois Canoico Ari Seu canoicis pro eodem pcio. Scilicet. Quinquaginta. li. raū quod dci canoici habuerut a coi pro eadem aqua. Quā aquā dns Bonifaci' et alii canoici petut a coi. volentes dare ipi coi pdictas Quinquaginta libr. raū. vn petit consilñ qd placet eis q fiat;

In dicto Consilio. Leo dni Bocadeferri surrexit et consuluit. q ex Gra dni friderici et dni coitis. et etia dni Bonifacii canoicis (*sic*) Ari Qui multa Grata seruitia cōtulit et cofert hoib; isti' ciuitatis. aqua pdca concedatur a coi et detur Canoico Ari seu canōicis pro pdco pcio Quinquaginta libr rau.

In reformatioe pdci consilii placuit hoib; existentib; i dicto Consilio pro maiōi parte Quicquid dictū fuit per dictū leonē. et confirmauerunt.

Psentib; Ario de cuimāis Mass cōis. Barono not. Andulfutio not. Clario not. officialib; curie. Valentino plaz. et martino plaz.

Ego Petrus jacob; impiali auct'. Not. et ñc Cōis Arī pdictū consiliū mandato dicti Vicarij ss. et publicauj.

Da Pergamena nell' Arch. della Catted. di Rimini. N. LXVI, vista da me.

Segue sotto lo stesso dì l' atto di procura fatta dal Consiglio al Sindaco del Comune per la esecuzione di detta rivendita: poi l' altro sotto il dì 21 Decembre della effettiva esecuzione, dichiarando il Sindaco di aver ricevuto le 50 lire a dno Amato ppōsto Arim. et dno Bonifatio. *Pergam. n. LXV, LXVII.*

N. LXXXVIII. *Bolla d' Innocenzo PP. IV. concedente 40 giorni d' Indulgenza a chi prestasse ajuto al Priore e Frati Eremiti de Bretinis di Rimino dell' Ordine di S. Agostino per la fabrica della loro Chiesa e Convento. ec.*

Anno 1247. Agosto 27.

INNOCENTIUS eps Seruus Seruorum Dej. Vniuersis xpi fidelib; presentes litteras inspecturis Salt' et apticam ben'. Quoniam ut ait apls. omnes stabimus ante tribunal xpi recepturi prout in corpore gessimus siue bonum fuerit siue malum oportet nos diem messionis extreme misericordie operib; preuenire ac eternorum intuitu seminare in certis quod reddente domino cum multiplicato fructu recolligere debeamus in celis. firmam spem fiduciamq; tenentes quoniam qui parce seminat parce et metet et qui seminat in benedictionib; de benedictionib; et metet uitam eternam. Cum igitur dilecti filij Prior et fratres heremite de Britinis Ariminen ordinis sci augustini sicut sua nobis petitione monstrarunt ibidem ecclam eorum domos et officinas suis usib; oportunas de nouo edificare ceperint opere sumptuoso ad quod fidelium subsidium eis dinoscitur esse plurimum oportunum. Vniuersitatem uram rogamus et hortamur in domino in remissionem uobis peccaminū iniungentes quatinus eis ad hoc de bonis collatis uobis a Deo pias elemosinas et grata caritatis subsidia erogetis ut per subuentionem uram opus inceptum ualeat consumari et uos per hec et alia bona que domino inspirante feceritis ad eterne possitis felicitatis gaudia peruenire. Nos enim de omnipotentis dej misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnib; uere penitentib; et confessis qui eis ad hoc manum porrexerint adiutricem. Quadragenta dies de iniuncta sibi penitentia misericorditer relaxamus. Dat. Lugdun. VI. Kl. Septembr. Pontificatus nrj Anno Quinto.;

Dall' Originale in Gambalunga.

Vi è appesa la bolla di piombo con INNOCENTIVS PP. IIII. e dall' altra parte S. PA. S. PE.

LXXXIX. *Lettere d' Innocenzo PP. IV. il quale conferma l' elezione del Preposto fatta dal Capitolo di Rimini in tempo di interdetto, non che l' assoluzione antecedentemente ottenuta; e procede al Mastro del Capitolo.*

Anno 1248. Decem. 25.

279. Preposito et Capitulo Ariminen.

Nũ sicut lecta nobis ũra petitio continebat Dil. fil. ñr R. Sce ...ne in Cosmedin Diac. Card. apostolice Sedis legatus ab excommunicationis sententia quam F. quondam Imperatori favendo ... alias videbamini incurrisse, vos auctc a nobis super hoc ge...raliter sibi concessa duxerit absolvendos, et vobiscum super ...gularitatibus eximdo contractis etia dispensarit; nos devocio... vestre precibus annuentes, quod super hoc ab eodem Card ...itu est ratu habentes et gratu, illud auctc aplica confirmamus ... p. s. pa. co. Nulli ergo etc. nre confirmationis. etc. Dat. Lug... X. kal. Jan. An. VI.
Datus est eis super hoc conservator Eps Fanen.

280. Epo Fanen.

Dil. Fil. Bonifatio Can. Ariminens. Dil. fil. n. R. Scc. M. in ...midin Diac. Card. aplice Sedis Legato clerico accepimus con...ente. quod dudum ecclesia ipsa pastore ac preposito vacante ... fil. Capitulũ eiusd. Ecclesie ipsum per electionem canonicã ...corditer elegerunt in prepositũ. Sed ne hujusmodi electio ex ... patiatur calumpnia quod dictũ Capitulũ electionis tempore ...comunicationis sententia tenebatur ex eo quod Arimines. Civitas ... quondam Impri tunc temporis adherebat, provideri sibi su... hoc a nobis dictus B. humiliter suplicavit. Devotionem igitur ...ius et dicti Capituli et Comis Arimini. Nobilis viri R. (*sic*; ...*sc* D.) Malateste de Veruculo militis. et quorumdã aliorum ...bis pro ipso B. per suas lras suplicantiũ attendentes ac vo...tes sibi gratiã facere specialem. prẽ tibi auctc concedimus ut ... obst' suam dem Cap ipsius electionis tempore pro causa ...emissa excõis sententia tenebat'. electionem ipsã auctc aplica ...nfirmes et suppleas etia si aliquis forte fuerit ob causã prete...ta in ipsa defectus. Contradictores etc. Dat. ut supra.

Volentes Dil. fil. Johem Scolarem de Arimin. Nuntiū Dil. fi. Prepositi et Cāpli Ariminen gratia prosequi et favore. mandamus quat' eidem Johi cupienti ascribi ut asserit milicie clericali providcas aucté n. seu provideri facias in Civitate vel Diocesi Ariminen. de aliquo Ecclesiastico beneficio etiā curā animar' habente quod de mandato aplico nulli alii debeatur si vacat ad presens vel quamprimū ad id obtulerit se facultas. Non obstante si Ecclesia in qua sibi duxeris providendum sit pro aliis de mandato n. gravata vel aliqua se ap. indulg. per quam impediri possit hujus provisio vel differri. Contra etc. Datū etc. ut supra.

Dalle Schede Garampi, che le trasse dal Cod. 4039 della Bib. Reg. di Parigi, contenente il Registro delle Lettere di Innocenzo IV. anno VI.

N. XC. *Fra Pietro da Verona (S. Pietro Martire) dell' Ordine dei Predicatori ottiene dal Consiglio dei Trecento di Faenza la remissione delle ingiurie a favore dei Comuni di Ravenna, Rimini, Bertinoro, Meldola, Forlì, e Cesena.*

Anno 1249. Gennajo 8.

Exeplar hui' instrumti autentici sic incipit.

In nōie dni Año a natiuitate eiusdē Millo. ducentesimo quadragesimo nono. Indic. Sept. Ari (*sic*). die uencis octauo msis Ja. Consiliū CCC. virorum et capitū ordinū et aliorum plium hoīm hominū ciuit fauēt. uoce pconia uocatorum ad consiliū ciuit fauet. fecit dns Petrus alzace iud et ass' dni Federici de bad. pot. fauēt. In ecclia sci terētij more solito ad sonū campane congregati. In quo cosilio dns frat' petrus de uerona de ordine predicatorum locut' pfca ab ipo prius pdicatiue diuina venusta loētione concedūdum sibi ad honore dni nri Jehu xpi et ob reverentiā Sce et Gloriosissime matris eius beatissime māie postulans. Quaten' ipm cosiliū et sigli qui erāt in eo cosilio suo nore et nīe et uice cois fauet et singlorum ciniū et district' fauet. pro salute animarum suarum et ōium parum ad hoc contingetiū debet et de beret dimitte' et remitte' et irreuocabilit' absolue' coe et hōnec non quaslibet siglares psōas ciuitatū ōium castrorum burgorum et locorum et spalit' cōe et hōies et singlares perso

nitatū Raueñe et Arimini. bretonōis et ymedole. forliuij et ce-
ne et eorum ōium districtuū de óe eo integralit' qud ipa coia
el aliqua singlaris psona ciuit fauet' uel alicui cui illi' ciuit
el alicui de eius districtu tenerent' vel aliquo modo teneri
sent cōi et hoib; seu alicui singlāi psone ciuit fauet' uel
istrict'. Et de oiu eo itegralit' qd ipa coiā uel hōies uel ali-
a singlaris psona dcarum ciuitatū uel districtuū cōit et
usum habuiset uel recepisent Seu aliquo mo' uel ingenio re-
pisset per se ipos uel per alia psonam noie scilicet robarie
l gastorum pfectorum q et que pdca coia et hoies aut aliqua
glaris psoa ciuit. pdictarum et castrorum tenerent' resti-
' quantu ad inditiu aio qd et que posset maltoleta jure diuino
eriaht' apellari et spalit pro robariis et Gastis fcis et illatis
ro guero psentis. Et etiā ante tep' FR. depositi. et in tepre
e regnauit in cōtratis istis et post tep' ipi'. Ita qd de cetō
a pdca et hoies districtui eorude uel aliq. singlis pā nullo
do uel juro teneat' ad aliqua restitutione alicui' maltoleti biti
pcepti de hōis et reb; cois et hōium fauēt.' uel alicui' siu-
s pe et geneālit' de toto tepre pdco vsq; ad hodiernū diē. In
i' consilij reformatiōe placuit vniūsis de cōsilio nemine di-
repante qd satisfiat petitiōi ipi' fris petri in oib; et per oia
ēadmodu postulauit. Saluo qd cōe et hoies ciuit fauet' nec
q singlis psona teneat' ad pdictam remissione et fine Si pdca
a dcarum ciuitat et castrorum simile fine et remissione cōi fauet
singlis de fauet' et district' siue ipi fri petro noie ipsorum fa-
recusarot. Que oia fecerut et fca sūt pro honoe dni nri Jehu
et beatissime matris ei' et ob reuerentiam sce Initatis et
fris petri. Iut' testes tornabu not. et bencinen. not. et dns
lielm' andree. Guibelmi iud. os de fauet.

Ego Jacob; de chabiace not ciuitatis mediol. et nuc scriba
pot. et cois fauet. pdctum cosilu Reformaui tradidi et scripsi
forma publici instrumti:

Ego Vgolin' Ilerici pub. aul' impial not vt in instrumto au-
tico script' manū Jacobi de chabiace not ciuitatis mediol.
h' addes uel minues pt signa pdci not vt s leg s s s s

Dal Liber Instr. Cōis Arim. fol. 46, t.

N. XCI. *Fra Pietro da Verona chiede ed ottiene dal Comune di Cervia la remissione delle ingiurie e del maltolto a favore dei Comuni di Ravenna, Rimini, Bertinoro, Meldola, Forlì, Cesena, e Forlimpopoli.*

Anno 1249. Feb. 13.

Hoc est exeplum cui'da instr autentici. cui' tenor tal' est.

In noie dni Am. Anno ei'de Millo. CC. XLVIIII. Indiõe. VII cet die Iune XIIII. ex' februario. in domo cõis cer. in publico cõsilio gñali et aliorum pluriũ bonorum hominũ. per cãpanã more solito congregato. qd dns Algeri' de orsarola pot cer fec' congregari. ad petitone fris pet' de uerona de ordine pdicatorum in quo dictus frat' petrus locutus pfecta ab ipo prius pdicatõe diuina venusta locutoe concedendu. Si' ad honore dni nri Jesu X et ad reuerentia glosissime matris ei' beatissime marie postulauit. Quatenꝰ ipm consiliu et ipi singli qui erat in eo consilio suo noie et noie et uice cois cer. et singlorum ciuitatis et distrct' cer. pro saluto aiarum suarum et omiu psonarum ad hoc contingentiũ deberet et deberet dimitte' et renuntiare et irreuocabilit' absolue' coo et hoies nec no et quaslibet singulares psonas ciuitatu oiu. castrorum. burgorum et locorum. et spalt' cõe. et hõies et singlares psonas ciuitatu rauenne et ari. bretnoris. ymeldole. forliuii. et cesene. et forlimpopuli et eorum omiũ districtuũ. de oi eo itegralit' qd ipa coia uel aliq; singlris psona. ciuitat. cer. uel alicui ciui illi' ciuit uel alicui de ei' districtu teneret'. uel aliq; mo' teneri posset cõi et hoibus seu alicui singlari psone ciuitatis cer uel districtus. et de õi eo integralit' qd ipa coia uel hõies. uel aliqua singlaris psona dictarum ciuitatu uel districtuũ coit' uel diuisim huisset uel recepisset seu aliq; mo' uel ingenio pcepissẽt per se ipos uel per aliã psonã noie silicet robarie uel guastorum pfectorum quã et que pdicta coia et hoies aut aliqua singlaris psona ciuitatu pdictarum et castrorum. tenent' restitue' quantu ad juditiu aie qd et que possẽt maltoletta jure diuino spalit' appllari. et spalit' pro robariis. et guastis factis et illatis ipr guerre psentis et etia ante ips fredorici depositi. et in ipr quo regnauit in contratis istis et post ips ipi'. lla qd de ceto coia pdicta et hoies de districtu eorumde. uel aliq; singlaris psona. nullo modo uel iure teneant' ad aliqua restitutionẽ alicui' maltoletti habiti uel pcepti. de bonis et

bus cõis et hõinũ cer uel alicui' singlaris psõe. et Gualit' do
to tpr pdicto usque ad hodiernũ die. In cui' consilii refor-
atione. placuit vniusis de consilio nemine disceptante qd satis-
fiat petitõi ipi' fris pet' i omibus et per oia queadmodũ po-
tulauit. Excepto do facto sal' eis ablato uel q deinceps auferret'.
e quo nolũit face' aliquã remissione. seu dimissione alicui cõi
u vniuersitati uel alicui singlari psone. Saluo quod cõe et ho-
s ciuitatis cer nec aliqua singlaris psona teneant' ad pdictã
missionẽ et finẽ. si pdicta cõia dictarum ciuitatũ et castrorum
milẽ finẽ et remissionẽ cõi cer et singlis de cer. et district'
ue ipi frat' petro noie iporum face' recusaret. Quo õia fecerit
facta sũt pro honore dni nri iehu xpi et beatissime matris ei'.
ob reuerentiã sce tnitatis. et ipi' fris pet'.

TT rogati fuert. dns nichola. thoma iudex cõis. et accuriglati
pot. et rainuti' not filĩ' dni Almerici ranucii. et beuenutus not.
Ego ho' sci juliani filĩ' olt bernardini beccarii inpialis aule et
cois not cer psens oia stra scripsi et publicaui.

Ego Albtinus condã de bgamo et nc cõis Ari not ut i instro
utentico scripto manu hõis sci juliani not cõis cer nichil addes
el minuẽs uisi forte signa not. que face' ignoraui. ss. et publicaui.

Dallo stesso Liber Instr. Cõis Arim. fol. 46.

XCII. *Lo stesso Fra Pietro da Verona ottiene dal Consiglio di Rimini la remissione d' ogni ingiuria ruberia e maltolto, a favore dei Comuni di Faenza, Cervia, e Cesena.*

Anno 1249. Marzo 10.

n nõie Dni Anno Eiusdem. Millo. Ducent. Quadrag. nono Tpib;
nocent. PP. et Guilli Regis. Die X. mart. Indict. VII. Arimin
pallatio cõis Arimin. factũ fuit consilium de illis de cõsilio.
militoib; capellarum. capitular ordinũ. et aliis Bonis hõib; uolen-
bs uenire ad ipum consiliũ. per dnm Deumelde Laureti iudice
assessore Dni Vgonis de carpigno Arimin pot. ad sonũ cam-
ne more sollito conggatũ. In quo consilio Dns frat' petrus de
rona de ordine pdicatorum locut' pfecta ab ipo prius pdicatiõe
ma uenusta locutione concedendũ S. ad honore dni nri Ihu
i. et ob reuerentia sce et Gloriosissime matris eius Beatissime
arie postulauit. Quatin' ipũm Consilium et singli qui erãt i eo

consilio. suo nõie et nõie nice cois arimin et singlarum
uitat' et district' Arimin. pro salute aiarum suarum et o
psonarum ad hoc cõtingentiũ. deberet et deberet remitte' et
reuocabilit' absolue'. coc et hõies nec nõ quaslibet singla
psonas Ciuitatu oium castrorum Burgorum et locorum. et s
coc et hoies et singlares psonas Ciuitatũ. fauentie. Cerue. et
scne. et eorum oium districtuu. de ũi eo integlit' qd ipa c
uel alliqua singlaris psona noie sui cois. Ciuit Arimin uel
cui cini ipius ciuit uel alicui de eius districtu tenereut' uel
liquo modo tẽneri possent. cõi et hõib; seu alicui singlari pe
Ciuit Arimin uel district'. et de ui eo integlit' qd ipa cois
hoies uel alliqua singlaris psona dictarum Ciuit uel distric
comunit' uel diuisim. no e cois habuissent uel recepissent seu a
quo mo' uel ingenio pcepissent per se ipos uel per alium pe
noie sillicet robarie uel guastorum pfectorum. q et que pd
coia et hõies aut alliqua singlaris psona Ciuitatũ et district
pdcorum noie cõis tenerent' restitue' quantũ ad iudiciu a
qd et que posset maltoletta iur dnino spãlit' appellari. et s
lit' pro robariis et guastis factis et illatis Tpr Guerre psentis.
etiã ant' ips friderici dpositi. et in tep quo regnauit in c
tratis istis et post tps ipius. Ita qd de ceto cõia pdca et h
districtuũ eorumdem. uel aliqua singlaris psona nõie cois c
mo' uel iur' teneant' ad alliquã restitucioem alicuius maltol
habiti uel pcepti de bois et rebus cõis et hõium Arimin uel
licui' singlaris psone. et Generalit' de toto tpr pdco usq; ad
diernũ diem. In cuius consilii reformatiõe placuit vniuersis
consilio nemine discrepante qd satisfiat peticioi ipius fris p
in oib; et per ota queadmodu postulauit. Saluo qd cõe et h
Ciuit arimin nec alliqua singlaris psona teneat' ad pdcam
missioem et fine si pdca coia dcarum Ciuit et districtuũ. sin
fine et remissioem Coi Arimin et singlis de Arimin et distr
siue ipi fri petro noie iporum face' recusaret. Quc ota fec
et facta sũt pro honore dni uri Jhu xpi et Beatissime matris e
et ob reuerentiã sce initatis et ipius fris petri.

TT int'fuer' Bartoloms not de Britinorio. Gualt de calliano iud
Nicholaus mathi not. et pbr Henricus de sca maria a mari de Ar

Ego Rvbert' cois Arimin not. hiis oib; intfui rogat' et ps.

Dal Liber Instrum. Cois Arim. f. 47.

XCIII. *Atto Preposto, costituito Amministratore della Chiesa Riminese dal Card. Ottaviano, fa precetto ad Enrico prete di S. Maria a mare, perchè si porti ad uffiziare la Chiesa di San Gio. Evangelista, alla quale diceva aver diritto, o vi rinunci.*

Anno 1249. Decembre 23.

In nomine Dni nri Jhu xpi. Anno Nat Eiusdem. Millo. CCXL. o. Tpr. Innoc PP. Indict VII. Arimin. Die Jouis. VIIII. exũt embr. Cum Eccliа sci Johis Euagliste de arim defectu et atũ et dapm patiat' i spālib; et tpralib; ac etiam parochiāi ipi' io i spualib; defectu patiat' occasione pbri Hūrici de sca a māi qui dicit se hre jus in dca eccl. pro rescripto dni et Cui' occasione videt' in destrucţiõe pmano' et aliu pastorũ etũt dei parochiāi. Ideo dns Atto Ariminesis pposit' et amistrator constitut' a dno Ottauino cardinali Epopat' Ari i spua- et tpralib; vice et auct' ipi' Epopat' et Capituli Ariminesis ce qua fuit' volens circa pdcã eccliam et parochiãos pnde' alti' i spualib; et tpralib; dca eccla nec parochiani defectu et pu uel detmetũ patiat' pcept et monuit po loco dem pbrm eu ibi psent' ut psolit' mora et continua residentiã die no- ; cu ss reb; et familia faciat i dca eccl' sci Johis Euãgliste d pstet et faciat ipi ecclie et parochiais ipi' ea que pstare ace' dbet i spualib; et tpralib; sic' de iure tenet' et face' de- et h icipiat face' et faciat die crastino i mane i antea inue. It' des pposit' pdca auct' qua fugit' pcep t et fec' ipi hurico sedam mõitoem et simile ut sup' continet'. S. a dio li px vent' i mane i antea continue. It' des pposit' pdca ' q fugit' pcep' et fecit ipi pbro hurico terciã mõitõem et le ut sup' continet'. s. a dio dnico prox vent i mane i antea inue. alioqn dio lune px seqũti pcep' sibi ut compareat ipso pposito ad renũtiand. et renuntiae debeat iura si qua ompetetia s in dca ecc' ut ipa eccha nec parochiai ipũs fectu et detmto spũalũ et tpraliu pmanere valeat. uel renun- debeat Eccham sce marie a mai qui ht. Et h omia ad postulat' eru Guilelmum syndici hom seu parochianorum dce ecc', eta fuer' h omia i pallatio Epopat' Arim. dco pposito vice Epo- Ari et Capituli Ariminesis Cacice i spalib; et tpralib; gerente. entib; tt Hog' Vgolino Nichole. Pompeo Jacobo Monacho audetu et Gualfredo condã do trigusio.

go Andreas de sco Hrmeto impia' aut' et Ari not hanc ss compleui atq; imfui. *Da pergamena contemp or. nella Gambal.*

N. XCIV. *Bolla di PP. Innocenzo IV, che conferma al Comune di Rimini i privilegi concessi da Federico I. Imperatore.*

1250. Aprile 17.

Innocentius Epus Servus Servor. Dei. Dil. filiis..... Potestati et Communi Arimini Salut. et Apostolicam benedictionem.

Propter fidei et devotionis vestre constantiam et persecutiones quas a Frederici quond. Imperat. militibus libertatis Italice olim Catholice impugnatoribus non modicas subiistis dignos vos prerogativa Sedis Apostolice gratia reputantes personas vestras ... ejusdem Sedis protectione ac nostra duximus admittendas: specialiter autem Civitatem ipsam Suburbia et Comitatum ipsius cum portubus portis mundinis et moneta,... honoribus jurisdictionibus juribus aliisque pertinentiis suis, sicut a clare mem. Frederico primo Romanor. Imper. Catholico vobis rationabiliter fuit concessa proponitis et in privilegio confecto exinde plenius dicitur contineri vobis auctoritate presentium confirmamus. Nulli ergo ... hanc paginam nostre confirmationis infringere etc. Si quis autem etc. Datum Lugduni XV. Kal. Maij Pontificatus nostri Anno septimo.

Dal Battaglini Mem. sulla Zecca *p.* 54, *tratta da Copia autentica dell' Arch. di Castel S. Angelo per mezzo di Mr. G. Marini.*

N. XCV. *Guglielmo Re de' Romani conferma al Comune di Rimini tutti i privilegi concessi da Federico I, sotto l'annuo censo di 25 marche d' argento.*

Anno 1250. Maggio 13.

. . . . . Augustus, universis Imperii fidelibus gratiam suam et omne bonu. ex radice benignitatis illustris, et ex rectæ sinceritatis affectu provocamur, fidelium nostrorū adesse commodis. honoribus . . . . . legius ex nostre confirmationis innovatione votiva delectabilius elucescat. Sane igitur ad notitia universorum volumus pervenire, quod nos precibus dilectoru fideliu nostroru potestatis et Communis . . . . . antiam, et propter altaru suaru merita probitatis benivolo concurrentes assensu, pred. Civitati et suo Commune

Comitatu Arimineo. totum et integrum cum portubus. . . . . excepto fodro regali, pro ut felicis recordationis Fredericus Primus Romanorum Imperator pro viginticinque Marcis argenti annuatim nomine census Imper. . . . . in privilegio ex inde confecto plenius continetur auctoritate regia confirmamus. Nulli ergo omnino hominu liceat hanc nostre confirmationis infringere paginam . . . . . nostre celsitudinis offensa se noverit incurisse. Datum Bruxelle Anno Dni M. CC quinquagesimo III. Idus Mart Ind . . . . . secundo.

Dalle Schede del Garampi, che lo trasse da membrana autentica dall' Arch. di Castel S. Angelo, Arm. D. Caps. II, fasc. 1. n. 2, del quale Archivio era Prefetto, e ne fermò l' apografo a dì 24 Novem. 1759, notando insieme che appresso seguiva la sottoscrizione del Notajo, il quale ebbe copiato quell' autentico dall' originale esente sigillo, d' ordine dni Gentilis Judicis Cois Arimini tempore Dni Malateste de Veruculo Potestatis Arimini. An 1284 Ind. 12.

N. XCVI. *Uberto Ubertini, Passo Taureli, e Senso de Quiloco promettono in Perugia che Ugolino Vesc. Ferentano ubbidirà al compromesso fatto in Filippo Eletto di Ravenna da esso Ugolino per una parte, e dei Sindaci del Comune di Rimini e il Conte di Montefeltro per l' altra.*

Anno 1252. Gennajo 21.

In Christi nomine. Anno a nativitate eius MCCLII. tempore Dni Innocentii pp. Indictione X. die decimo exeunte Ianuario. Actum Perusij in domo Dni Gentilis Arimensis ante locum testa, presentibus Dno presbitero Arimenensi, et dno Aymerico Canonico Ravenne, et Magistro Thomaseo Cancellario de patria, et dno Guidone Comite de Carpeneo testibus ad infrascripta hec et alios pluribus. In quorum presentia ac mei notarij infra, Imus Ubertini Dni Bartholomei Ubertini et Imus Passus Imi Taureli, ad dictum sensus de Quiloco amicos communi et quilibet eorum in solidum promiserunt per se et per heredes suos solemnibus stipulationibus vocibus Patri Dno Philippo sue Dicte Ecclesie, quod nec ei quilibet eorum faciant et attendant, quod tenenda pene dnus Vgolinus Episcopus Ferentinus Ep[iscopus] et omnes eius de parte sua

stabunt precise, complebunt, et parebunt, et observabunt plenar in omnibus et singulis capitulis et articulis contentis in com promisso facto in dictum Electum per dictum Epum ex un parte, et discretos uiros Bennum Judicem, et Ygolinum de Fa tano Syndicos Communis Arimin. et ipsum Coe et nobilem v rum dnum Thadeum Comitem Montisferetri et eorum homin ex altera, sicut patet per publicum documentum confectu man mei notarij infri, Laudum, arbitrium, vel arbitramentū amica bilis compositionis, vel amicabilem compositionem, ordinatio vel ordinationem cujuscumque tenoris vel qualitatis extite per dctum Electum inter Compromissores predictos aliquo mod promulgata. Et si predictus Epus Laudo arbitrio vel ordinatio dei Electi ut continetur superius non paruerit in omnibus e singulis ad plenum, vel in aliquo ullo tempore duxerit obviandum predicti Fidejussores stipulando obligaverunt se et omnia bon sua mobilia et immobilia, habentia (*sic*) ac habenda, omnes in simul et quilibet eorum in solidum michi Notario infto recipient obligationem et stipulationem predictas vice et nomine Dni Pap ac sce Romane Eccle ad solutionem faciendam nomine pen mille marcharum argenti Dno Pape et Sce Romane Eccle supta quas quidem marchas liceat Dno Pape et Sce Romane Eccle e prelibatis ex tunc exigere quandocumque et quotiescumque ei placuerit, et recipere a predictis omnibus et singulis et de bo nis ipsorum auctoritate propria absque predictorum vel alicuj requisitione premissa. Que quidem bona omnes predicti et sin guli manifeste confitentur et publice recognoscunt ab hac hor in antea a dno papa et sca Romana Eccla, et ipsorum nomi precario possidere. Et renunciarunt omnes predicti et singu omni juris et facti exceptioni competenti vel competituræ e specialiter nove Constitutionis de duobus reis, ac de fidejusso ribus, divi Adriani epistole, et minoris etatis beneficio et au xilio, per que in hac parte eis possit contra obligationem e promissionem predictas in aliquo subveniri, promittendo omn insimul et quilibet eorum iurando tactis corporaliter sacrosancti quatuor Evangeliis omnia supta et singula observare, et integr liter adimplere, et contra instrumentum obligationis istius pe se vel personam aliquam numquam aliquid opponere vel exc pere vel in aliquo obviare.

Et ego Longavita de Cesena imperiali auctoritate notarius hi omnibus interfui, et predicta omnia et singula de voluntate pa tium scripsi et publicavi. Loco ✠ Signi

Dalle Schede Garampi, tratte dall' Arch. Arciv. di Ravenna, Capsa II, 3058.

Segue altra simile promessa stipulata il dì appresso pel medesimo Notajo, e fatta nella casa stessa, da Jacobello di donna Genevra, Ugocnello Dom. Vinzoli, *e Grisolo* Dom. Ugolini. *A che hanno relazione i tre atti, de' quali ci è memoria in un indice di pergamene varie dell' Arch. Arciv. di Ravenna pubblicato dal Fantuzzi,* Mon. Rav. Vol. II, p. 375, *con queste indicazioni.*

An. 1252. Jan. 14 ex. H. N. 3059. Apud Perusium D. Ugolinus Epus Peretranus pro se, et Hominibus de Monte Feretro, pro Homodeis de Arimino, et illis de Urbino, et D. Thadeus Comes Montis Feretri et Urbini compromiserunt in D. Philippum Electum Rav.

An. 1252. Feb. 14. H. N. 3072. Arimini in Genili Consilio D. Accarisius de Accarisus Potestas Arim. cum D. Thadeo Comite Montis feretri et Urbini, aliisque Civibus descriptis constituit D. Castaldum et Gambacerri procuratores (1) Communis ad confirmandum Compromissum factum in D. Philippum Elect. Raven. pro dissidiis exortis terminandis. Bartholus Galatus Not. Arim.

N. XCVII. *Consiglio generale de' Ghibellini tenuto in San Marino, in cui si dà sicurezza agli uomini della città, del piano, e del Contado di Rimini.*

Anno 1252. Marzo 19.

In nomine Domini, Anno ejusdem millesimo ducentesimo quinquagesimo secundo, tempore Dom. Innocentii Pp. quarti, die Lune XIII mensis Martii exeunt. Indictione X. Apud S. Marinum ad postullation. et instantiam Domini Archiepiscopi Ravennat. In consilio generali more solito congregato in plebe Sancti Marini de Homodeis et hominibus Sancti Marini atque de Nobilibus justa Mariculam. In quo consilio de voluntate ipsius consilii Dominus Benedictus de Aledosiis Vicar. Dom. Castellani de Andalo de Bononia..... Eccl. fert. societatis justa Mariculam et Homodeorum pot. dedit plenam fidantiam et securitatem hominibus Civit. plani et Comitat. Arimin. eundi, standi, et redeundi

(1) *Dovrà dire* D. Cataldum, et D. Tolosendum de Gambacerris. *Vedi a p.* 259, 511 e 512

cum rebus et personis eorum omnibus per totam suam Fortiam et districtum, et ubicumque eos inuenirent, et ipsam banitu fecit per totum suum districtum. Quam fidantiam et securitatem firmam et ratam habere et tenere promisit, quam fidantiam valeat tantum viginti dies. — Presentibus Dom. Deusalvo de Plano, Dom Bonfiglitto de Coccalto, Domino Antonio Presbitero Plebis S. Marini, et Simphone ejus nepote.

Leonardus filius condam Bonavent. Arim. Not. et nunc. . . . . pot. ss. et publica forma redegi.

Dalle Mem. Stor. della Rep. di S. Marino del Cav. Delfico, Doc. III; e dal Vesi, V. III, p. 74. V. anche Fantuzzi, T. II. p. 376

N. XCVIII. *Frammento di pergamena contenente il Trattato di Concordia fra gli Omodei gli Urbinati ed il Vescovo Ferrarese da una parte, i Gambacerri e il Comune di Rimini dall' altra.*

(Anno 1252)

. . . . . potestas. . . . . .

accipiat obsides . . . . . vel restituantur seu removeantur de ipsa . . . . . sunt obsides.

Item si una potestas tantum fuerit. . . . . et eos petitione ex . . . . . et collatū Ari. in loco cu. . . uro nec o . . . . . precepto vel compuls . . . . . oe nec restituerentur ips . . . . . dorum, et si in Arimino opsides ganbacerorum . . . . . entur in Ciuitate fāi, secundum modum q. dictum est de opsidibus . . . dorum.

Item si potestas voluerit extrahere aliquos de civit. Ari occasione alicujus suspecti equa . . . . . ganbācerris de sua parti q de hodis et hodei morentur in civit· fāi, et ganbācerris in alio loco. . . . . q. locus tantum distet ab Ario quantum civitas fai, et si duo Potestates fuerint in Ario de Fa. . . . . qm hodei morentur in civit. fāi et dicti ganbancerii et hodi et eorum opsides semper morentur do . . . . . fuerint expensi comunis Arim. et aliquis ex predictis personis de aliqua parti ad civitatem Ari reverti non debeant, nisi concorditer reverterentur et equaliter tam de una parte quam de alia.

Item qd fiat dictis hodis et eorum amicis restitutio libere omnium bonorum immobilium q. reperiuntur in civit. Ari Com

latu et plano et q. ipsi habebant et tenebant eo tempore quo exiverunt de civit. Ari et q. non fuissent tunc de gabancerris vel alicui' ipsorum, et ea bona q. habebant eo tempore et possidebant quo sibi arrepta fuerunt.

Item quod forbanditiones nec non. . . . . blicationes fce per Coc Arim. vel suos Rectores seu . . . . toem contra hondeos et eorum bona, et statuta in civitate Arim. contra eos condita, et ordinamenta et privilegia a summo Pontifice impetrata, vel ab aliqua alia persona, et sententie tam excomunicationis et interdicti summi Pontificis vel alicuius ipsius nuntii quam sententio alicuius Rectoris seu Rectorum Civitatis Arim. a tempore quo dicti Hondei exiuerunt . . . . . Arim. contra ipsos vel eorum amicos vel eorum bona late vel promulgate, et tenulo dato alicui persone de s. . . . . irrite sint et cassa et vana ota predicta, et nullam obtineant firmitatem.

Item qd electio opsidum hondeorum et suorum amicorum fiat a Ganbancerris et electio opsidum Gan . . . . . et suorum amicorum fiat ab hõdeis ad hoc ut omnis malitia tollatur.

Item qd per Sindicum civit. Arim. ad hoc legitime constitutum firmiter iuretur nõe Comunis Arim. ten. . . . . observare firmam pacem Sindico Comunis Urbini recipienti pro hoib; de Civit. Urbin. et Comitat. et pro h. . . . . de Ogubio, et per Sindicum civit. Urbini legitime constitutum jurel' simili modo Sindico civit. A. . . . recipienti pro hominibus de Ario et comitatu Arim. et pro hominibus de Zesena, et pdicta promittantur et iurentur. . . . . firmiter a predictis Sindicis firma teneri et observari sub pena quinque milia marcarum argenti et ip . . . . . debeant inrare firma tenere Potestates et Consiliarii omnes utriusque Civit. Arim. et Urbini.

Item qd Hondei et eorum amici de Civit. plano et Comitatu Ari debeant habere medietatem oium. . . . . rum et officiorum oiu ordinariorum et extraordinariorum Civit. Ari plai et comitat. ipsius. et alia me. . . . . habere gabancerri et eorum amici. et Hondei et eorum amici debeant eligere suos officiales ordinarios et extraordinarios, nuntios et Consiliarios eorum arbitrio et voluntate pro medietate officiorum ut dictum est. et Gabancerri faciant de officialibus dicte medietatis officiorum illud idem qd dictum est de Homodis, ita tamen qd Hodi et eorum amici qui sunt de Comitatu debeant habere ptem consiliariorum et officiorum oium in Comitatu Ari sicut habere consueverunt antequam luis-

sent expulsi de Civit. et Comitatu Arī tam Hōdī quam Gābancērį.

Item qd Potestas faciat dari Hōdis et eorum amicis de Civit. Arī domos condecentes ad habitand. pro se et eorum familiis et rebus.

Item qd Hōdī et sui amici qui revertentur in Civit. Arim. habeant spatium trium annorum ad re . . . . . suis creditoribus de Civit. Arim. Comitatu et plano, q. nunc sunt sicut olim Gābancerri habuerunt quando reversi fue. . . . . in civitate Arim.

Item qd Rectores Castrorum faciant dari domos condecentes omnibus illis de Comitatu Arim. . . . . quibus domus fuerunt destructe.

Dalle Schede Garampi, cui fu trascritto dall' Archivio Arciv. di Ravenna, Capsa R, lit. A, *a' 24 Nov. 1758, con nota che appresso, dello stesso carattere ma con più debole inchiostro, seguiva:*

Hic est tractatus concordie habitus inter Homodeos et Urbinates ex parte una . . . . . Dni Hugolini Epi Fer. et Ganbancerros et Comunē Arimini ex altera.

Fu pubblicato con qualche differenza dal Fantuzzi, Mon. Rav. T. V, p. 140.

N. IC. *Rubriche dell' antico Statuto di Ravenna pubblicato dal Fantuzzi*, Mon. Rav. T. IV, p. 152-153.

Anno 1253. Decemb. 4.

CCCLXVI. *De conservando laudum et arbitrium latum per Dominum Philippum Electum Rav. et coarbitros suos.* R.

Item statutum est per homines et consilium Civitatis Rav. quod potestas teneatur servare et observari facere laudum et arbitrium latum per venerabilem Patrem dominum Philippum electum Ecclesie Rav. et Donpnum Petrum Priorem Canonice Portuensis et Potestatem Civitatis Arimini inter homines de Ravenna pro tempore et occasione guerre proxime precedentis scriptum manu Domini Almerici cantoris Ecclesie Rav. prout in omnibus et singulis Capitulis in dicto laudo et arbitrio continetur et faciat jurare Successorem suum potestatem Rav. qui pro tempore fuerit predicta omnia et singula facere ab omnibus inviolabiliter observari et predicta ponantur in Capitulariis Statuti Communis Rav. ad perpetuam memoriam retinendam hec omnia et singula retinenda

facta et pubblicata fuerunt per Marchoaldum Notarium in Consilio Generali scilicet anno Domini millesimo ducentesimo LIII. die quarto intrante Decembri in Palatio Communis Ravenne.

CCCLXVII. *De observando Concordiam factam inter Ravennates.* R.

Item statutum est pro Statu pacifico Civitatis Ravenne plenus conservando quod potestas sive Rector Ravenne teneatur conservare et observare facere Concordiam pacem atque laudum et arbitrium factum per Ven. Patrem Dom Philippum Sancte Ravennatis Ecclesie electum, Priorem Portuensium, Dom Transmundum de Fano tunc Potestatem Arimini inter Ravennates sicut in ipsis noscitur contineri et sit truncum et precisum et dictum laudum teneatur facere scribi in libro Statutorum Ravenne ita quod ejus copia haberi publice valeat sicut et de aliis Statutis Ravenne.

CCCLXVIII. *Forma laudi et arbitrii super facto pacis inter Ravennates per Dominum Philippum electum Ecclesie Ravennatis, M. Priorem Portuensem et Ambaxatores Communis Arimini.* R.

In Christi nomine Amen. Nos Philippus Dei et Apostolica gratia Sancte Ecclesie Ravenne electus Petrus Prior Ecclesie Sancte Marie in Portu Transmundus potestas civitatis Arrimini Tollosendus Gambacerrus et Leo Bucca de Ferro cives et ambaxatores Communis Arrimini Sindici et procuratores et nuntii speciales Communis ejusdem ut apparet per Instrumentum publicum factum manu Johannis filii quondam Zannibelli Notarii a me infrascripto Notario visum et lectum arbitri et arbitratores et amicabiles compositores et communes amici pro ut continetur in Instrumento facto manu benelli Notarii a me viso de omni lite seu litibus discordia seu discordiis que verluntur vel verti possent seu verse sunt inter Deumulsalvi de Guezzis Sindicum procuratorem nuntium et actorem universitatis et totius partis Traversariorum ut apparet per Instrumentum factum per Vitalem Carnevalem Notarium a me infrascripto Notario visum et lectum et ipsam partem et universitatem ex parte una et Peppo Ugonis Sindicum procuratorem et Nuntium specialem Comitis Rogerii et Universitatis et partis prefati Comitis et quondam Domini Ubertini prout continetur in Instrumento facto manu Artasii Notarii a me infrascripto Notario viso et lecto et ipsum Comitem et

partem seu universitatem suam ex altera occasione dampnorum bonorum ablatorum injuriarum maleficiorum ab ipsis partibus vel ab aliqua singulari seu speciali persona dictarum partium commissorum datorum vel ablatorum vel aliqua alia occasione ab eo tempore quo civitas Ravenne per dictum comitem Rogerium ac sequaces suos fuit accepta utraque presente. Laudamus sententiamus arbitramur atque precipimus quod plena remissio et absolutio sit inter partes prefatas et singulas seu speciales personas partium ex nunc et deinceps de omnibus maleficiis injuriis dampnis rapinis incendiis atque destructionibus domorum datis et illatis in personis et rebus ab eo tempore quo Ravenna fuit capta per prefatum comitem et sequaces suos usque in presentem diem salvis depositis et commendatis seu depositionibus factis tam per Commune seu nomine Communis Ravenne quam per aliam singularem personam vel specialem de Ravenna vel et ejus districtu et salvis preceptis laudis seu arbitriis meis faciendis super rebus apparentibus et non existentibus in hedifitis et super dampnis datis et robariis factis a tempore Compromissi usque in presentem diem. Item laudamus et cet. quod quilibet de Ravenna et ejus districtu restituatur et ex nunc restitutus sit in tenutam et possessionem rerum et bonorum suorum immobilium ubicumque in Romaniola existent sicut erant XV. diebus antequam tolleretur Ravenna non obstantibus litibus seu questionibus promotis processis aliquibus habitis et non obstantibus sententiis latis per quemcumque Judicem Ecclesiasticum vel Secularem seu alium quocumque nomine censeatur. Item laudamus et cet. quod in prescriptione decennali que continetur in Statuto Ravenne non debeat computari tempus elapsum ab eo tempore quo Ravenna fuit accepta usque in presentem diem. Item laudamus et cet. quod omnia privilegia omniaque rescripta ab eo tempore quo Ravenna fuit accepta inpetrata vel ab Imperio vel ab Ecclesia tam a parte prefati Comitis et quondam Domini Ubertini contra partem Traversariorum vel a parte Travers . . . . . *Manca il resto.*

A questa concordia deve riferire l'atto Consigliare di Rimini, di cui vedi un sunto nel Fantuzzi, T. II. p. 376, in queste parole.

An. 1253. Dec. 31. G. N. 2887. Ind. II Arimini. D. Joannes Andreæ et Trasimundus Potestates Arimini fecerunt Procuratores Communis D. Tholosendum Gambamostum (*leggi* Gambancerrum) et D. Leum de Buccadeferro Cives et Ambaxiatores Arim ad D Philippum electum Rav. Zanibaldus Not.

N. C. *Il Consiglio di Rimini concede a Fra Giovanni dell' Ordine dei Predicatori uno spazio di terreno presso la Chiesa di San Cataldo per erigervi il Convento.*

Anno 1254. Gen. 21.

In nõie dni Añ ei'dẽ M. CC. Ququag. quato tpr Innoc. pp. die XI ext Januario. Indict. XII. Consciliu factũ in Palat Cois Arim ad sonu cãpane et voce pcons more solito congglu. In quo convenerut hoies de conscilio et capitanei populu (*sic*) et ordinũ. et hoies cũtarum et habitores capellarum. In quo qdo consilio venit frat' Johs de ordine frm pdicatoru et proposuit et petiit qd comunitas Ciuit Arim daret seu concederet ordini frm pdicatorũ ttum quã dca comunitas ht ab ec. et tritorio eccl. sci Cataldi infer' ũssus apesã a muro cõis usq; ad viã que pgit ad cannas Remanẽte ipa via ampla et congrua an' domos siue cannas. ac etiã petiit. qd vna dom' emat' pro cõi in contta Sci Cataldi. in qua fres sti ordinis stent et habitent dũ locus construat' in sto treno petito. et h' petiit pro elemosina et in remissione peatoru om' et in recopensatõne aliquoru male ablatorum et qd Sindicũ constituat vnu uel plures qui h' onia exequat' et compleant ad volut' ipi' fris Johis et ipm nõie ordinis pdci in corporale tenuta et possessione dicti treni inducat et de his et omib' aliis que in his et circa h' fuerint oportuna ei nõie pdicti ordinis faciat publica instrumta.

Quib; ppositis et intellectis. Dns matheus de rodaldis vicari' dni Alamani de ture Potest Arim pposuit in dicto conscilio qd placet eis fieri de pdictis.

In quo Consilio Dns Benn' Judex surexit et consuluit qd petitio sti fris Johis sicut scripta e ad volut et intellectu ipi' fris in onib; et per onia compleat' et fiat per coe Arim. et qd constituat' Capitanei popoli. sindici cois Arim ad pdicta onia et singla facienda et complenda et executoi madãda qncuq; et quocuq; placuerit dicto fratri.

In reformatoe cui' consilii placuit õnib; de dicto Consilio dictũ sti dni Benni, et ei' conscilũ aquer'. ac etiã placuit õnib. in pdico consilio assistentib; qd Dns Alamãn Arim potestas et ei' vicari' Dns Matheus stus et pdictus dnus Benn' qui consuluit. sint absoluti ab õni vinclo, quo essent obbligati uel teneret' ex aliquo capitulo Statuti Arim loquete cont' pdictã petitõne et reformat. Consilii.

Pss Volta Not. Gisolfino not. Johe Ianzoli not. guidoe de cer
ura not. Corboncello plaz. et aliis pluribꝫ

In continenti cora pdictis testibꝫ in pdicto Consilio sis dn
matheus noie dicti cois et ones i pdicto consilio existentes vo
nimit' noie cois Arim fecer' constituer' et ordinaver' dnos Brar
du randuini Gualterru Calliani. offredū balduini. et Baialardū ra
conu. capitaneos popoli Arim psent. eorum et dicti cois Ari
sindicos et nuncios speciales ad mitedū in tenutā et corporale pos
sessione frem Johem de ordine frm pdicatorum nōie ordinis frm
pdicatorum de terra q comunitas ciuit Ari ht i contrata sci Ca
taldi ab ee et tritorio ee sci Cataldi' inferi' ūsus Apesā a me
ro cōis usq; ad viā quo pergit ad caniuas sem petitōnē dicti frīs
factā in pdicto Consilio et reformat' dci consilii et ad ōnia et sin
gula facienda et complenda in hiis et circa pdicta sic' dicta co
munitas face' et refce' posset seu eet necesse. Promitt. om ip
ratu et firmu hre et tene' qeqd p ipos scindicos in pdictis et
circa pdca factu fuerit.

Ego Bergamus filī' condā Agmōt fabri Impial' aule et Ari
not. hiis onib; psens int'fui et oia pdca ss. et i publica forma
volūt dci consilii redegi.

Segue l' esecuzione del possesso dato al detto Fra Giovanni dai Sindaci nominati.

Dalle Schede Garampi; poi riscontrata da me nel Sett. 1851 *in Pergamena contemporanea fra i* Monum. Rimin. T. XI *del Notajo Zanotti in Casa Diotallevi.*

N. CI. *Acta S. Aldebrandi Episcopi Forosemproniensis.*

Sanctus Aldebrandus, natus in quodam castro quod vocatur Sorbetulo de Boijbo seu de Galiata de Romandiola prope Cesenam, et instructus in gramaticalibus perrexit ad studium in Canonicam S. Mariæ de Porta de Ravenna de provincia Romandiolæ, vbi tunc septem liberales artes docebantur. Et tunc Canonici Ariminenses carentes Præposito ipsorum fecerunt sicut alij capituli de dicta provincia Romandiolæ cum carebant Prælatis, et sic inerunt ad canonicam prædictam de Ravenna, et petierunt a domino doctore illius loci vnum hominem habilem et sufficientem pro eorum Præposito. Habito consilio et deliberatione tribuerunt eis sanctum Aldebrandum, scientes ipsum esse sanctum et pium.

in sacra Theologia, ac in decretalibus peritum, sufficientem peritum, et cum deuotione et reuerentia susceperunt ipsum in eorum Præpositum. Et cum hoc esset, quod tunc non erant ordines mendicantium, ideo ipse prædicabat populo suo Ariminensi, et semel prædicando in platea ante Ecclesiam ipsius Canonicæ Ariminensis (quæ hodie Alogia vocatur) et præcipue de ratio Pataraniæ, et quod iniuste et indebite detinebant Portum Ariminensem, et partem de dicta platea, quæ bona erant dicti Ariminensis Capituli, insurrexerunt cum furore vnanimiter et voluerunt ipsum capere: ipse vero fugiens de pergulo recuperauit se in campanile dicti Capituli, in quo stetit per medium diem; et videns ipsum populum perseuerantem volentem ipsum interficere, timendo mortem, petiit recessum a ciuitate Ariminensi: et exiens de ciuitate inuenit in strata (ante Monasterium sancti Gaudentii) Nuncios destinatos ex parte Capituli Forosempronien. et populi, et genuflexerunt, et præsentauerunt sibi electionem Episcopatus Forosempron. Ipse vero (gratias primitus detulit Deo) recepit, et acceptauit dictam postulationem cum intentu curare animas huius populi, vt ait qui Episcopatum desiderat, bonum opus desiderat. Et confirmatus per Papam disposuit se bonum operari, et tunc incepit Ecclesiam magnam quia antea parua erat, prope puteum ipsius Ecclesiæ, qua Ecclesiam magnam consummauit cum muris: residuum vero cum parte tecti consummauit dominus Thomas Accarigij Archipresbyter Forosempronien. capituli: et propter suam sanctitatem, propterea concessit Episcopatui Forosempronien Massam Sorbetuli.

Inter alia sic agebat; cubiculum in camera pulchrum habebat, et de nocte inter lecticam et parietem super scamno et palmitibus vestitus iacebat, carnes non comedebat, vinum purum non gustabat, cilicium ferebat, vt plurimum ieiunabat, et campe aperta pro pauperibus stabat, ad domos pauperum cibos mittebat, diebus festiuis Forosemproniensi populo prædicabat; et semel prædicando erant multæ hirundines in Ecclesia cantantes, prædicantem populus non audiebat, ipse præcepit vt tacerent, et tacuerunt. Semel in die audientiam dabat, ita quod quilibet sua necessaria facta narrare poterat. Mansuetus homo fuit et gratiosus. Postea veniendo ad penuriam mortis, quia vixerat per spatium circa centum annorum, et quia nihil gustabat, perdix quædam decocta in duobus paropsidibus fuit præsentata ad hoc, vt de ipsa gustaret. Ipse vero respexit eam, et memorando quod

carnes comedere non consueuerat, super eam manu sua [illegible]
gnum crucis, et præcepit vt ad forestam rediret: et statim
misit, et recessit viua volando coram præsentibus et astan
et statim petiit de cerasiis, et erat de mense ianuarij. Do
cogitantes quod tempus non erat lacebant compassionabilit
astantibus sanctus Aldebrandus ait: Ite ad altare super qu
sueueram celebrare; euntes inuenerunt de cerasiis recen
et sibi eas præsentauerunt. In infirmitate suæ mortis, et
viuendo in sanctitate ibant ad eum dæmoniaci, et vexati
ritibus immundis, et ipse eos respiciebat, et cum risu
crucis signabat, propter quod Deus illæsos dimittebat. Mu
Ancona, et ab aliis locis diuersis infirmitatibus grauati ad
perrexerunt, et liberati recesserunt. Demum reddendo a
creatori de nocte præcedente ante Kalendas maij in hora
nali tres campanæ quæ erant in campanili Ecclesiæ Foros
nien. Episcopatus miraculose nemine ipsas tangente a s
pulsabant in cantu secundum consuetudinem pro mortuis.
mane ipsum corpus fuit in Ecclesia positum, et pluend
pluebat super medietatem Ecclesiæ, quæ medietas erat tu
scooperta, et non consummata, et sic in kalen. maij fuit
tus; ideo in tali die celebratur ipsius festum.

Et sepulto corpore canonici ordinauerunt quod potus d
multis qui venerant de ciuitate Vrbini, Callij, et ipsoru
mitatu, et de vno vase vini capacitate quatuor quartarum
runt bene duo millia personæ; et non deficiente vino dicti
quidam ex inuidia (*dixit*), o diabole, quod est hoc quod
istud non diminuitur? et tunc vinum in dicto vase incep
ficere. Transactis duobus annis, sacrista veniens ad pul
matutinum audiuit in dicta Ecclesia Angelicum cantum, p
quod timuit, sed pergens ad cameram domini Archipres
ipsum vocauit; et ducens secum canonicum, et stante
ostium Ecclesiæ audiuerunt diuinum cantum, et magna l
ria viderunt in dicta Ecclesia super sepulchrum in pede
siæ dicti sancti Aldebrandi, super quo sepulchro tectum
siæ non erat consummatum; et intrantes in Ecclesiam ne
viderunt et vlterius audierunt, sed lumen magnum stabat
dictum sepulchrum, et cogitabant diem esse, et hora erat
tutinalis, et nemo ipsorum loquebatur, ita stabant stupefacti,
steterunt vsque ad diem. postea cogitando super negotio
culi transtulerunt ipsum corpus sancti Aldebrandi in altare

pellæ quæ erat prope capellam magnam; et tunc Paganuccius Maculi recepit unum reliquium digiti sui, et morando in sua domo statim præsentit infirmitatem in corpore magnam; cogitando de facto reportavit digitum, et astando ante altare ipsius genuflexo visibiliter recessit de sua manu dictum reliquium ad suum corporis locum. Et quidam de Eugubio de nocte fuit ad lampadem dicti altaris, et accepit oleum de ipsa, et (*stetit*) amittens lumen et sensum nec poterat de dicta Ecclesia exire. De mane canonici posuerunt ipsum ante altare, et statim lumen oculorum recepit. Populus Fanensis vicit civitatem Forosemproniensem, et pro despectu asportaverunt duas campanas de Ecclesia sancti Aldebrandi, et positæ in campanili Fanensi non pulsabant: videntes miraculum reportaverunt dictas campanas ad pristinum locum, et cum fuerunt in medio Pontis sancti Cypriani, ipsæ campanæ, quæ erant super currum, pulsare cœperunt.'

Pubblicata dall' Ughelli, Ital. Sac. T. II, p. 915; *e dai Bollandisti, primo di Maggio; tratta dall' Archivio della Chiesa di Fossombrone.*

N. CII. *Sentenza proferita dagli Arbitri nella causa tra il Vescovo e il Comune circa la giurisdizione su più Terre, fra le quali quella di S. Arcangelo.*

Anno 1255.

In nomine Dni amen. Nos Monaldus Arlotanus, Petrus Leonis magnus, Nicholaus Follis judex; et Cataldus notarius Arbitram . . . . . Amici electi de partium voluntate a venerabili Patre Dno Jacobo Dei gratia Arimmens. Epo, present. Capitulo Epatus Arimmens. Eccle, et . . . . . d . . operum ad ea pertinentium ex parte una, et a Bonaventura Beccario Syndico Cois Arim ad hoc constituto nomine dicti Cois ex altera, ad definiendū . . . . . traversias omnes et singulas, quas Cus Arim habet vel habere posset contra Dnm Epm pred. vel Epatu suū, et Dnm Epm pred . . . . . contra Commune vel Potestates presentes vel preteritos, vel singulares personam occasione d. Cois demcaps suor vel in totaru. . . . . jura . . . . . et occasione subjectionis ipsius Terre Sancti Archangeli et aliaru omniu terraru et locoru et personaru, que vel quas d. Dnus Epus continebat et de . . .

. . . . . damphorū et injuriarū, invasionum et exactionum, et condempnationu, que d. Dnus Epus dicit esse facta et extorta per Commune Arim. et Potestates presentes et preteritos. . . . . . terris et Castellanis, quos et quas dicit ad se pertinere et d. Epatus, et alia qualibet occasione. sumpto in nos Compromisso a Partibus de omnibus et singulis . . . . . plena ac libera potestate cognoscendi absque omniū juriū solempnitate diffiniendi sententiandi precipiendi et amicabiliter componendi, diebus. . . . . eodem Compromisso scripto manu Nicholai olim filio dne Anne Arim' notario evidenter legitur et cavetur, petitiones hinc inde recepimus in hunc . . . . . sub hac forma

Cum Dnus Epus desideret, et . . . . . pacem et concordia habere cum Potestate et Coi Arim. vult Coi concedere sicut melius et utilius . . . . . privilegiis suis, silicet medietate passagii porte que olim dicebatur porta Gallica, nunc dicitur porta Sancti Julliani. Item totum passagiu. . . . . olim dicebatur Sancti Ge . . . . . Item medietate totius littoris maris decurrentis a flumicello usque ad flumen qui vocatur Marcula. Item . . . . . concedere omnes criminales questiones, silicet homicidia furta adhulteria, et omnes falsa, silicet falsi testimonia, falsa pondera. . . . . com . . . . . exercitum fecerit contra aliquem vel contra aliquos excepto Castro Sancti Lauditū, quod vult quod ad Epatum pertineat tam in civitibus quam in omnibus . . . . . vel quod com . . . . . et auxilium, quod omnes terre Eccle dent suprascripto dno Epo Decimas in agro. Item quod det ei commune consiliu et auxiliū ad defendendu jurisdictiones . . . . . Item petit M. M. M. libras Rav. pro dampnis datis in Pallatio Epali destructo in Castro Sancti Arcangeli et pro his que eis concedit. Item petit quod Commune nullum . . . . . pro his que eis concedit, et si factū est cassetur supra predictis in pos juditiū Epatus et ipsius juris. Ite petitione Syndici et Cois Arim . . . . . hanc forma.

. . . . . rationabiliter possidere et quasi possidere omnia et singula suprascripta, et ea se pleno jure pertinere, tamen pro bono pacis et transactionis petit Commune Arim a Dno Epo s . . . . . et remitti ab eo et suo Capitulo sui Epatus nomine quicquid

juris vel actionis habet adversus d. Commune nomine vel occasione dampnoru et injuriaru et invasionu sique vel siq . . . . . essent illate ipsi dno Epo vel suo Epatui in Castro Sancti Arcangeli vel in domibus aud juribus aliis de jure spectantibus ad ipsum Epum et nomine . . . . . exactionū si que fuissent per Potestates vel rectores preteriti temporis facte aud extorte, vel pervenissent ad d. Commune ex terris vel hominibus, aut contra eos, quos et qu . . . . . remitti cedi et concedi ipsi Coi a dno Epo et suo Capitulo omnem jurisdictionem criminalem et civilem, omnesque reditus passagii suprad . . . . . si quos habet vel habere deberet Epus. . . . . vel personis aliquibus Comitatus Arim. et quod pred. facial ipsi Coi confirmari a Dno Papa, salvis alias ipsi dno Epo et Epatui servitiis pensionibus et. . . . . que et quas percipit et percipere consuevit a singularibus hominibus Epatus ipsarū terrarum, et hominantiis eorumdem, salvis etiam sibi omnibus suis Do . . . . que habet . . . . . in eisdem terris . . . . . quod respond . . . Epatui a singularibus hominibus suis integre in omnibus servitiis et pensionibus et reditibus et hominantiis debitis et consuetis et ab omnibus aliis singularibus . . . . . dictis terris, que sibi in aliquo tenerentur. Pro qua cessione et concessione, fine et remissione. . . . . offe . . . . . se . . . . . Commune Arim ipsi dno Epo et Epatui . . . . . cunia numerata arbitratu et voluntate Dnorum Monaldi, Petri Leonis, Nicholai Follis, et Caloldi. Unde visis et auditis petitionibu et dictis utriusque partis et examinatis et inquisitis . . . . . in executione dicti Compromissi in nos facti, Xpi nomine invocato, pro bono pacis et concordie talem arbitratū diffinitione, preceptum et amicabilem compositionem facimus inter . . . . . et Epat. Arim. duo mill. et quingentas libras bonoru Rav. et Anconitanoru in his terminis, videlicet mille libras in Festo omniū Sanctoru, et mille libras . . . . . reliquas quingentas libras in Festo Sancti Michaelis proximo ad unū annū, et pro his Dnus Epus cum suo Capitulo, sive ejus consensu, nomine ipsius Epatus finat . . . . cedat et concedat Coi Arim. et ejus Syndico omnem jurisdictionem criminale et civilem, omnesque reditus passagii si quam et quas habet vel habere debet aut consuevit Epatus in . . . . . et districtu Arim in terris castris et locis vel personis aliquibus Comitatus Arim et hoc faciat et inde. . . . . .

ipsi Cõi ad sensum sapientis ipsius Cõis (1) . . . . . .
et pred . . . . . fatiat confirmari a Dno Papa ipsi Coi omni suo posse et studio hinc ad kalendas Januarii proximas. Item dnus Epus cum consensu Capituli suì . . . . . .
et etiã Potestatibus presentis et preteriti temporis ejusdẽ Cõis occasione . . . . . vel preteritu dampnorũ injuriaru et mis sionum, exactionum et condempnationu. . . . . .
et exorta per Coe Arim et Potestates presentis et preteritì temporis, aud per quamlibet singularem personã d. Cois nomine vel occasione ipsi dno Epo et pred. epatui et. . . . . .
ad ipsũ Dnũ Epũ et Epatũ pertinentibus et specialiter in Castro Sancti Arcangeli et in domibus et rebus aliis Epalibus et de his cartã seu securitatẽ . . . . . syndico per se et . . . . . persona seu personis ejus nomine vel occasione venientibus ad sensum sapientis ipsius Cõis . . . . . .
et quod . . . . . servitia pensiones et reditus que et quos percipit et percipere consuevit a singularibus hominibus . . . . . salva etiam sint eide Epatui omnia domnicata sua que nunc habet in aliquibus terris ipsius Comitatus, in possessionibus silicet . . . . . d. Coe det . . . . . .
et fortiam quod respondeatur d: Epatui a singularibus hominibus suis integre in omnibus servitiis et pensionibus et reditibus, et hominantiis debitis et consuetis . . . . . a singularibus personis de d. terris . . . . . alias vero petitoori hinc inde factas omnino cassamus et inutiles esse pronuntiamus H. . . . . amicabilem compositionem . . . . . inter parties . . . . . a parte non servante alteri parti . . . . nomine pene prestare quinquaginta libras . . . . . amicabilis compositionis . . . . . nichilominus remanentibus in perpetuũ.

Latũ fuit hoc arbitr . . . . . sub annis millo ducentesimo quinquagesimo quinto Ind. XIII. Arim. die. . . . . .

Huic arbit . . . . . presentes fuerunt Dnus Leonardus Dne Nichole, Johes Merzarius qm de Castello . . . . . .

Dalle Schede Garampi, tratta dall' Originale nell' Arch. de Castro S. Angelo. Arm. D. fasc. 2. n. 4.

(1) *Questo Sapiente dovea essere il Giureconsulto del Comune.*

N. CIII. *Transazione fra Giacomo Vescovo e il Comune sulle giurisdizioni in S. Arcangelo e altre terre, non che su di altri diritti della Chiesa riminese.*

Anno 1255 (1)

In Nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen Anno ab ejus Nativitate Millesimo Ducentesimo quinquagesimo quinto, Indictione Tertiadecima, die Jovis . . . . . tempore dni Alexandri Pape Quarti. Cum nos Jacobus Dei et apostolica gratia Arimnensis Episcopus impetraverimus contra . . . . Potestatem, Vicarium . . . . . Arimini a Sede Apostolica litteras in hunc modū — **Alexander** Episcopus servus servorū Dei dilecto Filio Ugolotoni Masse Trabarie Rectori Capellano nostro . . . . . Gravem . . . . . Fratris nostri . . . . Episcopi Ariminen. querula recepimus, quod. : . . Potestas, Vicarii eius, Capitanei, populus et Commune Arim. cum eidem Episcopo et . . . . ssensu et effectu assistere filiali, adversus eos se insultu erigentes hostili muros Sancti Archangeli. . . . . et Pallatii Episcopalis ibidem existentium . . . . . cum omnibus jurisdictionibus suis, nichilominus . . . . . ipsi Epo et Ecclesie gravia dampna . . . . . is propter impunitatem ad alios transeat in exemplū. . . . . apostolica scripta mandamus quatenus si est . . . . . populus . . . . . ut hujusmodi occupata, eisdem Episcopo et Ecclesie restituant, et de dampnis injuriis et aliis supradictis, satisfactione debitam . . . . . stalant monitione premissa tam temporali quam spirituali . . . . remota compellas. Non obstante quod idem Episcopus . . . . . compromisisse dicitur in enorme ipsius Ecclesie lesionem qui pronuntiare ipsius Episcopi contra voluntatem ipsorum civium non auderent, seu const . . . . in Concilio Generali dummodo ultra tertiam vel quartā extra suam Diocesim auctoritate presentium aliquis ad judicium non trahatur. Datu Neapoli . . . Anno primo. — Insurgentibus hinc inde contentionibus pluribus et questionibus onerosis, super quibus perpensis commodis et incommodis . . . . . dicessionibus irretiri litium eventus dubios expectando et pro bono pacis et concordie una

(1) *Questa Transazione fu stipulata in Novembre. Vedi appresso al n. CXXIX.*

vobiscū dilectis Glis. . . . . Nicolao Foll. et Johanne Arduini Sindicis Communis ipsius ejusde . . . . . pro parte Episcopatus et nostra de fratrum nostrorum consilio et consensu . . . . . Bonacursi Domini Venture Archipresbyteri Plebis Inferni. Domini Guidonis de Macerata, Domini Guidonis. . . . . Canonicor Ariminensis Ecclesie assistentium, Transactionem hujusmodi, salva Sedis Apostolice a . . . . . fovere jura et honores Epi et Epatus Arimini in perpetuum. Et ipsum et Epatum . . . . . commodum et utilitatem. Et si quid est in Statuto aliquo quod sit gra. . . . . u g . . . . . specialia negotia et causas Episcopi et Epatus, nec contrarium statuen . . . . . dare nobis et successoribus . . . . . .sp . . li inter laicos litigantes inter se coram nobis. Item promittitis opem et . . . . . ombus nostris Scilicet in donicatis pensionatis recadutis Hostis Se . . . . . redditibus et pensionibus . . . . . consuetudine obtenta . . . . . collectas exigendas a quibuscumque . . . . . consuetis conferre . . . . . neccessario . . . . . Papalem vel Imperialem. Preterea promitt. . . . . transact. . . . . Rav. et Anconit . . . . in hac forma videlicet . . . . . ctis . . . . . proxime dare in expensas prediorum per me faciendas ad mensam Episcopatus. Et in anno sequenti proximo in Kalendis Martii . . . . . omnium Sanctorum mille libras Raven. similiter dare in emptione prediorum ad eamdem mensā per nos faciendas . . . . . remittimus questiones . . . . . omnes relatas in litteris Apostolicis memoratis. dampna etia ruinas et iniurias et q. . . . . dictum Commune vel aliquam singularem personam pro se vel Communis occasione, nostro vel Episcopali nomine intendere vel repetere poterant. Cedimus . . . . . Episcopatus nomine Vobis et dicto Communi jura omnia et Consuetudines ipsi Epatui pertinentia. In jurisdictionibus . . . . . et in Castris. . . . s, et locis quibuslibet Civitatis vel Diocesis Arim ad Epatum de jure vel consuetudine pertinen. . . . . os a . . . ne et possessione predictorum seu detentionem juris vel facti quam habetis vel quasi pro ipso Communi vel ipsum . . . . . promittimus, nec contravenire vel facere in aliquo predictorum quod Commune Arimini sibi reputent vel reputare possint di . . . . . Quam transactionem (?)

nem et cessionem, et omnia et singula sub solempni stipulatione promittimus per nos . . . . . observare, nec contravenire vel facere, de jure vel de facto, neque acquirere neque impetrare de novo, neque acquisito vel . . . . . predicta omnia et singula attendere et observare solempni stipulatione nobis et nostris successoribus promittitis in perpetuum, nec . . . . . pena dicti pretii a parte non observante parti observanti solvenda in singulis capitulis in solidum. Et sub obligatione . . . . . acquirantur ex pecunia dicta, ut semper in hiis sit cautum Communi et etiam in aliis bonis . . . . . Communis . . . . que . . . . . possit exigi cum effectu, salva semper in omnibus Sedis Apostolice Auctoritate.

. . . . . huic contractui Domino Raynaldo Preposito, et Canonicis memoratis, et presente domino Jacobo milite Sotio dicti Pot. . . . . Ramerio de Lauditorio, Domino Blundo Judicibus, Bondie de Foro, Pelegrino pegoritis, Thomeo Guidonis Achilli . . . . . et Johanne . . . . . mio, qui fuit de Parma, et Milidoxio Gallutii de Butrio districtus Bonon. Testibus rogatis et . . . . . us filius quonda Magistri Bencevenne Medici Imperiali auctoritate Notarius predictis omnibus presens fui, et rogatus scribere scripsi, et publicavi, et subscripsi . . . . . .

Dalle Schede Garampi tratte dall' Archivio di Castel S. Angelo, Arm. D. fasc. 2. n. 5.

N. CIV. *Tommaso da Foliano con beneplacito Apostolico Conte di Romagna per l' Impero conferma ai Riminesi gli antichi privilegi, salvo l' annuo canone di 300 lire di Ravenna.*

Anno 1255. Agosto 6.

Exemplū cujusdā Instr. seu Privilegii authentici bullati, sic incipientis.

. . . . . Millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto Ind. 13 Arimini. Die 6 intrante Augusto tempore Dni Alexandri PP. Cum Dnus Wilhelmus Serenissimus Rex . . . . . totu Comitatu Romagnole regendu et gubernandu et disponendu prout videretur nobis utilius et melius expedire cum omnibus

juribus jurisdictionibus et possessionibus . . . . . in omnibus quæ ad ipsum regem et Imperiū pertinerent Nos libere intromittere et ordinare et disponere pro nostre voluntatis arbitrio valeremus. et hec eadem Nobis per sedem aplica. . . . . Nos ex commisso nobis officio sollicitudine debita tam viginiquatque marcas annuas qua etia fodrū regale et alia jura Imperii a Communi et singularibus personis, terris, locis, Civita . . . . ac omnibus subjectis eidem requirere ac exigere curaremus. Commune Ariminen per te virum providum Nicholaū Judicem Sindicū et Procuratorem suum nobis obtulit et proposuit para. . . . . quā per concessiones et privilegia tam dive memorie Dni Federici, et Successorū suorum Romanorū Principū qua eius Dni Wilielmi Serenissimi Regis, et Pontificū Romanoru, et per alia sua legiptima. . . . . Civitas Ariminen sive districtus totus et integer a flumine Folie usque ad Rubiconem ad d. Comune et habitatores Civitatis ejusdem et suburbiorū suore pertinent pleno jure . . . . . universis castris et eorū curiis, villis, mercatis, toloneis, terre cultis et incultis, pascuis, pratis, molendinis, aquis, aquarumque decursibus. piscationibus, viaticis, districtis, albergariis, placitis, negotiationibus, portis, silvis, campis, vineis, mansionibus, capellis, stationibus, et cum omni administratione Jurisdictione . . . . . et justitiam de omnibus causis et appellationibus de omnibus hominibus in ipsa Civitate et suburbiis et Comitatu ejusdem habitantibus, et cum monetis, Tensis, vel mundinis . . . . . et cum arimannis et cum omnibus tam infra civitatem quam extra ad Comitatū Arimini et eandem Civitate spectantibus et cum omnibus etia Civibus et. . . . . presentibus et futuris . . . . . et undecumque ipsumque Commune invenimus predictorū omniu gaudere pacifica possessione vel quasi. Super huis igitur et aliis que ad hec . . . . . contemptionibus et desensionibus inter nos et dictum Commune que incertitudinem et vacillationem ac dubitationem Jurium Imperialium et turbationem nego . . . . . non modicum inducebant post multos longos, variosque tractatus diligenti deliberatione, et provisione, et fidelium de provintia consilio habitis . . . . . nec non et pro majori utilitate Imperii atque nostra, ex certa scientia et nullo intercedente errore, privilegia et jura d. Cois, utpote a nobis plene recognita atque . . . . . vel Sindico nominato recipienti

nomine d. Communis potestatis, vel rectorū, et singulariu personaru locoru et terraru dicte Civitatis, Burgoru, Plani, et Comi . . . . . Rubiconem, ac Dioc. omnisque Districtus Arimini promittimus conservare. Ad hec concordie conventionis, declarationis, et perpetualis transactionis cause, et etia per pactū . . . . . ac quo melius jure valere potest, omnino finimus, remittimus, quietamus, et cedimus, ac mandamus tibi d. Nicholao Sindico nomine d. Communis et singula . . . . . Civitatis, Burgorum, plani, Comitatus, ac Diocesis, omnisque districtus Arimini quicquid generaliter vel spetialiter quoquomodo pro preterito presenti et futuro tempore. . . . . exigere, retinere, precipere, mandare, imponere, tenere, exercere, disponere, vel ordinare, nunc vel in futuru de jure vel de facto per nos vel per alium nuntium vel . . . . . et Comitatu Arimini et Diocesi, omniq. districtu ejusdem contra ipsum Commune et singulares personas, Castra, terras, et loca alia civitatis ejusdem, plani, et Comitatus, vel districtus . . . . acquisitos et acquirendos quoscumque, undecumque occasione vel ratione privilegioru aut litteraru, seu meri vel mixti Imperii aud Jurisdicionū vel pertinentiarū aliquarū que . . . . . ab Imperio vel Ecclia seu aliunde, nulla in nobis reservatione facta, nec etiam revocatione facienda totaliter vel particulariter de pred. contra Commune Arimini, Potestates . . . . . et terras dicte Civitatis, Burgorū, plani, et Comitatus, seu Diocesis, vel Districtus Arimini aud Cives et subjectos Civitatis ipsius quoscumque et undecumque.

Hec ideo . . . . . d. Communis nomine promictis, et ipsum Commune obbligas dare et solvere Nobis pro Imperio quamdiu Regalis seu Imperialis concessio nostra duraverit tantum et nostris . . . . . in Kalendis Martii in civitate Arimini trecentas libras bonorū Raven. et Anc. pro omnibus, que pertinent Imperio, et nobis, in pred. Ultra quam quantitatem nichil . . . . . accipere a vobis vel nuntiis aliquibus valeat exigi, requiri, imponi, teneri, retineri, mandari, precipi, vel aliqualenus exerceri contra pred . . . . . singulares personas, terras, et loca Civitatis, Burgoru, plani, Comitatus, Diocesis, vel alicujus Districtus Arimini, vel quoscumque Cives et subjectos ejusdem occasione . . . . . offensarū, injuriarum vel excessuū aliquorū, vel census, aut fodri, meri vel mixti Imperii, aud Jurisdictionis, vel Comitatus,

vel Vicarie, aud alia . . . . . nunc vel in futura. Et hec nobis licere facere et accipere asserimus. et omne dolum in omnibus et singulis cessare, et cessaturu esse. Et si contra fieret, vel secus . . . . . et Commune pred. personas, et loca, conservare indempnes. Et hec omnia et singula integre servare et nullatenus revocare, vel molestare vel infringere per molo . . . . . pro posse favere, nec infringenda neque revocanda esse in toto vel in parte, de jure vel de facto, tibi stipulanti d. nomine promittimus sub pena mille marcarū boni . . . . . in solidum committenda et solvenda quotiens contra. et non ita fieret de jure vel de facto, et ea soluta vel commissa semel vel pluries, nichilominus . . . . . valeant et serventur. Ad cujus rei evidentiā et perpetua firmitate presens scriptum manu publica solempniter annotatum scribi fecimus et sigillo nostro pendenti jussimus . . . . . .

. . . . epatus Ariminen. presentibus Dno Galvagno de Lendea. Potestate Arimin. Dno Thadeo Comite Montisferetri, Dno . . . . . de Cengia, Dno Sclanta de Regio . . . . . Dno Raynerio de Lauditorio Judicibus, Dno Johe Agusell'. et Dno Rodulfino de Cesena, Dno Actone Ravignano, Dno Jacobo Tolomei. Peppone de . . . . . Tarvisino Johis Petri, Jacobo Guisoblana, Bailardino, et Zanino notario. Nicholao Matthei dne Anne notario, Johe Michelini de Rav. et aliis multis . . . . . et rogatis.

. . . . . de mandato et vice d. Dni Thome scribere ignorantis me subscripsi.

. . . . . quondam et Imperialis aule et Arimini notarius pred. omnia mandato d. Dni Thomasii de Foliano scripsi, complevi, et in publicā formam redegi, et de hoc contractu . . . complevi unum scilicet pro Cois Arimini sigillatū sigillo pendenti d. Dni Thom' et aliud pro eodem Dno Thomasio, in quo alio instru . . . . fuit sigillum . . . . . .

. . . . . Imperialis aule notarius, viso et lecto autentico cui presenti originali corā dno Gentili de Auximo Judice ordinario et Cois Arimini . . . . . in illo contineri vidi, ideo me subscripsi de mandato d. Judicis, qui suā auctoritate interposuit et decretū

. . . . . Imperialis aule notarius autentico a quo istud sumptum est vidi et legi, et de mandato Dñi Gentilis Judicis Cois Arimini tempore dni Malateste de Verneulo . . . . . et sicut in illo continebatur et cum suprascripto dno Gentili Notariis suprascriptis ascultavi et per decretum suū pronuntiando

et jubente istud publicavi . . . . . formā redegi sub annis dni Millo CCLXXXIIII. Ind. XII. Arimini tempore SSmi Patris dni Martini PP. IIII. nichil in fraudem . . . . . quod autenticū erat sigillatum sigillo cere pendenti cum cordula serica, in quo sigillo erat sculpta figura cujusdam militis equestris stantis cum ense in manu . . . . . S. Thomasii de Fobiano Comitis Romandiole.

Il Card. Garampi firmò di suo pugno questa Copia in Roma a' 24 Nov. 1759, dicendo di averla collazionata coll' Autentico in Membrana dell' Arch. di Castel S. Angelo, Arm. D. Cap. II, f. 1, n. 2.

N. CV. *I Sindaci della Contrada di S. Cataldo acconsentono che quella Chiesa sia data ai Frati Domenicani, aggiungendo però riserve e condizioni.*

Anno 1256. Marzo 7.

In nomine Dni. Anno Natiuitatis Eiusdem Millo. Ducentesimo. Quinquagesimo Sexto. Indic. Quartadecima Arimj. Die septimo intrante Martio. Tempor. dni Alexandri pp. In ecclia Sci Cataldi de Arimino. Presentibus testibus ad hec uocatis et rogatis. Videlicet Dno Benno Judice. Duo Tolosendo Ganbanzerro. Dno Marculfo de Rubeis. Dno Martino Gruamontis. Dno Cataldo. Baccotempo de conrado. Johe dicti dni Tolosendi. et aliis pluribus. Ventura Johis calzol. et Donatus condam Gualterj donati. Sindici Vniuersitatis hominu Contrate Sci Cataldi nomie ei'de Vniuersitatis denunciauerunt dixerunt et protestati fuerunt fratri Johi de ordine predicatorum suo nomie et alioru frūm ei'dem ordinis et eodem fre Johe ibidem presente et volente. Videlicet qd volunt nomie dicte Vniuersitatis et suo. qd fratres predicatores et ordo ipsorum habeant Ecclam Sci Cataldi de cetero cū Domibus. Terreno. edifitiis et suis Rebus et pertinentiis omibus. Saluo et Reseruato qd fres ipi per se uel per cappellanum aliquem, que teneant, et hant fatiant Offitiū tam circa vinos q circa mortuos scdm q hactenus fieri consueuit per alios cappellanos qui in dicta ecclia stare consueuerut. Et qd via publica et puteus dicte contrate Reseruentur libere extra clausuram frūm. Et qd Domos hominū dce contrate no accipient violent' sol tantū Cum voluntate iporu hominu de contrata cui' uel quorum fuerint domus ipe.

Saluo etiã q conuentiões que consueuerũt fieri pro contrata vel pro ordine amari pro bono statu Ciuitatis et Contrate. ac pro festiuitate Beati Juliani possit in dicta eccliã fieri sicut hactenus fieri consueuerũt. Itẽ saluo eo silicet qd possessiones dicte ecc non distribuantur nec alienentur per dictos fres sine speciali consensu et voluntate parochianoru Contrate pdce. Quibus protestationibus et Reservationibus dictus fr Johs suo noe et ordinis frũm predicatorũ psens consensit. et de hiis in concordia fuit cum scindicis stis suo nomĩe et Vniuersitatis Hominum dicte contrate Sci Cataldi.

Ego Johs filius Zannibelli Quondam Impial' Aul' et Arimj Not. hanc mandato predictorũ ss. et compleui.

Dall' Originale nel T. XI dei Monum Rimin. *del Zanotti n. 17 riscontrato da me. Ivi al n. 18 segue l' atto stipulato il dì appresso, pel quale il Vescovo Giacomo concesse a Fra Gio. Vicentino ed ai Frati quella Parrocchia; poi al n. 19 l' Originale di simile Concessione, col Sigillo Capitolare o Bolla pendente in cera, fatta da Rinaldo Preposto a nome del Capitolo: poi ai n. 20 e 21 la rinuncia fattane per Lire 62 da D. Pietro che ne era Rettor.*

N. CVI. *Curiosa Convenzione fra l' Arcip. della Pieve di S. Te e il Vescovo Giacomo, che mostra le usanze di quei tempi.*

Anno 1256. Settembr. 4.

Anno Dni millesimo ducenteesimo quinquagesimo sexto tempore Dni Alexandri Pape die quarta intrante Septembri Indict. decimaquarta. Cum lis et discordia esset inter dnos Hoddericum Archpbrũ Plebis S. Viti nomine dicte plebis ex parte una. et Jacobum Viviani et Johem Contadine castaldes Dni Jacobi Epi viminen nomine supspti Dni Epi et Epatus ex altera. occasione decimi. servicii. sinodi. et oblationũ. in tali concordia fuerunt de predictis omnibus supspte Dnus Archipr nõie d. sue plebis ex parte una. et d. castaldi nomine et vice supspti Dni Epi et Epatus ex altera. silicet quod Dnus Archipr d. plebis debeat eligere annuatim duos bonos atque ydoneos decimatores qui coligere debeant decimum panis et vini apud d. plebem. pro Dno Epo Arimin et pred. plebe. quod decimatores debeant jurare coram Dno Episcopo vel suis castaldis. et coram Dno Archipbro plebis S. Viti

od decimum predictum sortiri debeant per medietatem inter
Epū et Archipbrum plebis S. Viti nomine d. plebis. de-
prius quod suprasptus Dnus Archipbr plebis S. Viti debeat
re de comunali decimo expensas omnes pro se et familia
ompetenter decenter et moderate et tempore quo decimum
et blade incipit coligi usquequo sortitū fuerit. et duos
s anone omni sero deo tempore. item unū star grani de
nali massa decimi. salva tamen semper ratione castaldio-
Item in concordia fuerunt quod d. plebes debeat habere
ati decimum de mansiis que episcopatus Arimunen. habet in
no ocasione decimi ecclesie zuuidie quod Dnus Epus Ben-
concessit Dno Herigeto. Item in concordia fuere quod Sino-
4. star grani et 2. anone quod annuatim d. plebes debebat
Dno Epo sit cassum de cetero et ipsu Sinodum concorditer
sarunt ocasione duodecim Star' grani que Archipbr d.
annuati consueverat habere et accipere de decima pro
quod dabat in pascatibus. Item in concordia fuerunt quod
Eps debeat habere annuatī in vindemiis a d. plebe unā ve-
ni pro decimo vini. silicet una vegetem cararezzam. et
aliud decimū vini debeat esse suprascripte plebis. Item in
rdia fuerunt quod Dnus Eps Arimunen similiter annuati in
S. Stefani debeat habere a d. plebe pro servicio unu por-
et 30.solidos, aut 30. solidos in denariis factis. Ite in con-
fuerunt quod Dnus Eps anuati debeat habere medietate
onū que ad d. plebe intraverint in die natalis Dni. et in
Resurectionis. et in festo omniū Sanctorum pro ut actenus
uetus est habere. exceptis de his que ponnntur super Alta-
detractis prius de comunibus oblationibus pro Dno Archip.
bis 6. denariis pro campanis. et duobus panibus et 40. ovis
rudetto si ova intraverint. et uno pane aut una pinza pro
oque de familia Dni Archipbri suprasptę plebis.
am concordia et oia et singula supspta supsptus Dnus Ar-
noie supspte plebis pro se et suis successoribus in d.
existentib. et supspti castaldi noie et vice supspti Dni Epi
iserunt vicissim inter se ad invicē stipulantes rata et firma
re et tenere et observare et non contravenire. sub pena 25.
Rau. que soluta vel non omnia supspta maneant rata et firma.
promiserunt d. castaldi sub pena suprasptā ita facere et
e quod d. Dnus Eps supsptā concordiam ratam et firmam
bit et tenebit et ipsam ratificabit. et supsptus Dns Archipb.

promisit eodem modo ita facere. et curare quod parochiani plebis si necesse fuerit hanc concordiam afirmabunt.

Acta aput Sanctū Archangelū sub porticu domus Martini fabri

TI ad hoc vocati fuerunt D. Guido Archipbr plebis S. Archangeli. pbr Antonius capellanus ejusd. D. Archipbri. Benevenutus Mercura. Salomon Rancaha. Candolfinus fe . . . . . cola Simonis Candolfini et Bonacursus clericus qui stat cum D. Archipbro plebis S. Viti.

Ego Johes Notarius S. Archangeli filius condam Dominici Rambaldi his ōib interfui et ut supra legitur rogatus ss. et complev.

Dalle Schede Garampi tratta dall' Originale visto nell' Arch. di S. Giuliano. Pubblicata nel 1772 *dal Bentivegni,* Memorie per l' Arcip. Giovanardi, *App. Clas.* 2. *n.* 8.

N. CVII. *Il Consiglio di Rimini concede ai Domenicani un terreno presso S. Cataldo.*

Anno 1256. Novemb. 14.

In nōie Domini. Millexo ducēto Quiquagexo Sexto. die mart. XIIII. mensis Novembr. Indictōe Quintadecima.

In Palt cois Arim congregato consilio ad sonum campane more solito conuocato.

In quo quidem consilio dns rizardus de villa potas Arimi et posuit si placet consilio qd per coe Arimi det' et concedat' fratribus predicatoribus de Sco cataldo (*sic*) trenum qd est ext' murum ciuis per medium Scum cataldum. usque ad XXV. pedes ad pedem cois in amplitudine versus mare. et in longitudine sicut qd ipsis fratrib' et loco pdicto necessariū fuerit et videbit' ip fratribus expedire. Concedendo eis vt possint et debeant in mur cois face' pusterllam vnam pro eundo ad dcum trenum pro sui negociis et utilitatib' quando ali' mur' ext' illum locum fuerit. no antea. Et quod fiāt dom' expensis cōis ordini competenti et oportune infra muru vel ext' sicut ipsis fratribus videbit expedire. Et qd de hiis omib' fiat statutum. Saluo semper statuto. qd loqt' de dormitorio faciendo ipis fratrib' qd e pessim.

Que omia pdicta dcs fres petut sibi fieri et concedi per sac Arimi vt supra legit'.

Sup' qb' idem Potas Consilio postulauit.

reformaciõe consilj concordatum ẽ consilium totum nemio ppanto. qd pdicta omia supi' lecta et quesita a fratribus pdi-b' per Coe Arimi adimpleant'. et eis fiant sedm qd supi' il' contineri.

Osentib' dnis Martino cõici. et peppo. capitaneis ppli ipis ncientib' omia pdca.

Ego boualliolus de osenago ciuis medioli. et Not. cõis Ari-i pdicti Põtis pdicta scripsi et autenticaui.

Le Schede Garampi unito all' Atto Consigliare del 21 *Gen.* 1254: *riscontrata da me la Pergamena originale n.* 22 *nel T. XI, menti Riminesi del Zanotti; ove al n.* 11 *in Perg. autentica l' Atto Consigliare anzidetto, che vedi qui sopra al n. C.*

CVIII. *Quietanza del Vescovo Giacomo al Comune per* 102 *lire avute a conto della somma convenuta nella Transazione.*

Anno 1257. Marzo 3.

nomine Domini Anno nativitatis ejusdẽ millesimo CC. quin-gesimo septimo Ind. quintadecima. Arimini, tempore Dni andri Pape, die Sabati tertio intrante Martio in palatio Epa-Arimini, Dnus Jacobus Dei gratia Ariminen Epus sponte et . . . fuit confessus et contentus . . . . . in concordia Ugolino . . . . . Martini Massario Cõis Arimini nuntio ip-Cõis, quod de illis quingentis libris Rav. quas d. Dnus in proximis prefatis Kallendis Martii recipere debebat a uni Arimini, et que per ipsum Massariũ Communis deposite nt voluntate ipsius Dni Episcopi aput Dnum Bentivegna mer-rem, centu et due libre Rav. processerunt, et date et solute nt dno Johi Ravignano nomine uxoris sue Dne Chere ibi-presentẽ, et hoc ide confitenti in pretiũ et pro pretio em-is prediorũ infrascriptorũ, que ab ipsis Dna Chera et Dno Ravignano idem dnus Epus emit ad mensã Epatus, prout lũ apparet per Federicũ Notariũ a me Martino Notario in-ripto visu et lectũ et corã me Notario et testibus infrascri-recitatũ. Que predia sunt hec. In primis quartam pars unius ndini, qua nunc possident pro indiviso cũ Dno Epo supra-to heredes Martini . . . . . Nicolutius de S. Arcangelo ũ in fovea molendini in Curia Sancti Arcangeli, qui dicitur

Molendinus de *curgis* cū domibus, macinis, ferris, edificiis, ripis, aquis, aquimolis, et omnibus suis pertinentiis, a primo latere heredes Ubaldi Felecini, a secundo Mon. S. Georgii de Venetiis, a tertio via. Item quarta pars unius petie terre posite juxta foveā molendini suprascripti a latere supra quā possidet pro indiviso cū eode dno Epo et suprascriptis, a primo latere fovea d. Molendini, a secundo heredes Martini Stroldi a tertio et a quarto heredes Ubaldi Felecini, vel si qui alii sunt confines. Quare dictus dnus Epus liberavit predictū Massariū et ipsū Comune et etiā pred. dnum Bentivegnā ibidem presentes et stipulantes de predictis centū duabus libris Rav. ec. presentibus testibus . . . . . et Johe de Castello Capitaneis Populi, Federico Notario Dni Epi ec.

Ego Martinus . . . . . quondā Imperiali. . . . . et Arimini Notarius hanc scripsi et complevi.

Dalle Schede Garampi, tratte dall' Originale in Membrana dell' Arch. di Castel S. Angelo, Arm. XV, Caps. X, n. 1, p. 3.

N. CIX. *Il Vescovo Giacomo instituisce la Parrocchia di Santa Maria in Muro.*

Anno 1262. Luglio 7.

Jacobus Dei gratia Ariminensis Episcopus, Dilectis in Christo filiis . . . Priori et Fratribus Hospitalis Sancti Spiritus Salutem in Domino. Sub habitu Religionis vacantibus pie vite studio ut debemus esse proptii, ut in divinis beneplacitis . . . . . malignorum non possint obstaculis impediri. Cum itaque, sicut ex parte vestra fuit propositum coram nobis, quod Ecclesia Sancte Marie in Muro, que pleno jure in spiritualibus et temporalibus totaliter subest vobis, ab antiquo fuit vobis et nunc est limitis Parochia destituta; nobis humiliter supplicastis, ut super hoc deberemus ipsi Ecclesie . . . provideri. Nos vestris justis postulationibus benivolo concurrentes affectu, ipsi Ecclesie Parochiam duximus concedendam . . . . taliter limitantes: videlicet ab ipsa Ecclesia juxta Murum Civitatis usque ad Postrum Gambrutum, rediens post . . . . juxta Aprusam currentem per Civitatem et exeuntem sub ipso ponte, usque ad locum Fratrum Minorum ab uno latere, prout vadit recta linea a loco Fratrum

Minorum usque ad ortum Domine Gilie, et justa domum . . . . Dominorum Monasterii Sancti Marini usque ad Murum Civitatis; et ab alio latere murus Civitatis, sicut vadit recta linea justa Monasterium Sancti Marini; rediens postmodum ad dictam Ecclesiam Sancte Marie in Muro. Ut heremite . . . . qui sunt vel erunt in futurum infra dictos confines in dicta parochia, subsint et subesse debeant in omnibus plenissime . . . . jurisdictioni ipsius et Fratrum predicti Hospitalis; et omnes alii Parochiani, qui infra hos confines habitaverint . . . . . in ipsa Ecclesia audiant Divina Offitia, et Ecclesiastica percipiant Sacramenta. Nulli igitur omnino hominum liceat *ec.* Actum Arimini in Caminata dicti Domini Episcopi sub annis Dom. Millesimo ducentesimo sexagesimo secundo, tempore Dom. Urbani PP. quarti, indictione quinta, die septimo intrante Julio. Et presentibus Testibus ad hoc vocatis et rogatis, scilicet ec.

Ego Paulus Imperiali auctoritate Notarius his omnibus interfui, mandato dicti Domini Episcopi scripsi et complevi . . .

Presso il Garampi, Mem. della B. Chiara *p.* 529, *tratta dall' Arch. di Scolca.*

N. CX. ***Filippo Arciv. di Ravenna dà in enfiteusi a Malatesta da Verucchio il Castello di Ghiaggiolo e sue pertinenze.***

Anno 1265. Marzo 15.

In Nomine Dni. Anno a Natiuitate eiusdem Millesimo ducentesimo sexagesimo tertio, die quinto decimo intrante Martio. Indictione Sexta Ravennæ, in Palatio Archiepiscopatus apud . . . . . Præsentibus Dno Azzo Comite Bagnacaualli, Viro Nobili Guelfo de eodem loco, D. Honesto q. Dni Saladini, Dno Sarazeno fratre eius, Vincentio filio dicti Dni Honesti, Dno Guidone q. Dni Alberici de Polenta, Dno Guidone q. Dni Lamberti de Polenta, Dno Ugone de Saxo, Dño Joanne Andreæ, Dno Uguzzone de..... Viris Nobilibus de Rauenna; Dominis Buccolo et Signorello Judicibus, et Natale Notario similiter de Rauenna; Frederico Not. de Arimino, et aliis multis etc. Philippus Dei et Apostolica Gratia Sanctæ Rauennatis Ecclie Archiepiscopus, præsentibus et consentientibus fratribus Nostris, scilicet, Presbytero Bono Archidiacono, Presbytero Accoredore; Idrouandino, et Jacobo Dia-

cono, Paganello et Gratia Subdiaconis Cardinalibus; Gezzie Vgolino de Rauenna, Amatore Vgolino de Saxena, et aliis etc Tib Malatestæ de Veruculo de Arimino, tuisque filiis et Nepotibus. Petitiom tuæ, quæ habetur in subditis libenter accomodauimus assensum, ob hoc quia nec Munificentia deperit, nec perceptibus in perpetuum, quod datur acquiritur, et quoniam spectatis etc. Castrum integrum quod uocatur Glazolum, cum omnibus ei pertinentibus una cum omnibus fundis et Casalibus, seu Appendiciis suis, cum terris et uineis, campis, pratis, pascuis, nemoribus etc. domicatis et colonicatis etc. aquis, fontibus etc. cum hæc omnia in territ. Popliense et Saxanatense et Galiatense. Plebe S. Mariæ quæ uocatur in Castro nouo, et Sanctæ . . . . et Sancti Petri qui uocatur in Galiata, inter confines de supra scripto Castro integro, et de suprascriptis fundis et Casalibus sic: Ab uno latere Riuus, qui uocatur Eisa percurrens, et ab alio latere Vultra et Saxana percurrentes; seu altero latere Mons qui uocatur . . . . . atque a quarto latere Mons qui uocatur Tilio. Hanc rem postulasti jure emphiteoticario a Nobis largiri, et eam Vobis concedimus ut dictum est, si tamen iuste et rationabiliter a Nobis petistis, et ab aliis minime detineri uideatur. Ad habendum, tenendum, possidendum, defensandum, et in omnibus meliorandum, et possessionem, quam ex dicta re habetis, tibi confirmamus; et pensionem Nobis nostrisque Successoribus et Ecclie Rauennatensi dare et reddere debeatis omni anno in mense Martij, uel infra Indictionem pro iis que supra leguntur tres soldos denariorum Rauennaten; nec cuiquam presens præceptum aut suprascriptam rem alicui Homini dare uel uendere seu transferre aut commutare uel opponere audeatis, nec ulli Venerabili loco seu Vniuersitati dare uel derelinquere; nec in Guardiam, uel in commendationem alicui mittere; nec ad alterum placitum uel districtum pro hac re nisi ad nostrum ire, et nec aliquando aduersus S. Nostram Benefatricem Vestram Rauennatensem Ecclam aliquid contra Justitiam tractare, seu agere nisi propriam causam si contigerit tantummodo uentilare audeatis; quod si in aliqua tarditate uel neglectu inuenti fueritis extra agere de iis omnibus superius assignis conditionibus, non solum de hoc præcepto cadatis, uerum etiam daturi eritis Nostræ S. Rauennatensi Ecclesiæ nomine pœnæ auri obrizi libras duas. Et si non persolueritis suprascriptam pensionem infra biennium, ut leges Cesenæ, tunc pena soluta liceat Auctoribus a

Rauen. Eccliæ Vos exinde expellere; et eam rem sicut prouidebit ordinare, et post transitum tuum tuorumque filiorum et Nepotum Munimine expleto, quando Domino placuerit, tunc prædicta res cum omni melioratione sua ad ius et dominium S. Rauenat. Eccliæ, cuius est jus et proprietas, sine omni molestia reuertatur. Et insuper dictus Dominus Malatesta ad hæc et propter hæc et super iis iurauit fidelitatem supradicto Dño Philippo Archiepiscopo recipienti pro se et Successoribus suis in d. Eccliæ canonice ingredientibus et ipsi Eccliæ Rauennatensi omnibus Capitulis Sacramenti Fidelitatis singulariter sibi expressis. Hoc etiam acto expressim, quod filius Domini Malatestæ, qui succedet in prædictis debeat præstare et præstet similem Fidelitatem Dño Archiepiscopo, qui pro tempore fuerit pro Eccliæ Rauen. et ipsi Eccliæ Rauennaten. etc.

Ego Astusinus filius q.ᵐ Dñi Cambij Imp. Auct. S. Rauen. Eccliæ et Rauennæ Not. rogatus scripsi et publicaui.

Loco † Sigilli = Legimus.

Dalla Selva Geneal. *di Raf. Brancaleoni p.* 374 *in Gambalunga, che lo ebbe tratto dall' Arch. Brandolini di Forlì, come a p.* 368.

N. CXI. *Papa Urbano IV manda ad Alberto Notajo della Sede Apostolica una lettera di Balduino Imp. di Costantinopoli diretta a Manfredi, e intercetta da Malatesta.*

Anno 1263 Luglio 28.

Urbanus Episcopus etc. Dilecto filio magistro Alberto notario nostro salutem et apostolicam benedictionem.

Ad tuam notitiam præsentium tenore deferimus, quod cum nobilis vir Malatesta de Veruculo Potestas Ariminensis vias et transitus Ariminensis civitatis et diocesis, ad hoc specialiter fidelibus adhibitis custodibus, artavisset, ut nullus de partibus regni Siciliæ in favorem Manfredi quondam principis Tarentini, persecutoris Ecclesiæ manifesti, versus Tusciam seu Lombardiam, aut Tuscia vel Lombardia in dictum regnum cum litteris vel alias quomodolibet transire valeret; tandem contigit quod quidam cursor carissimi in Christo filii nostri Balduini illustris imperatoris Constantinopolitani, qui ab eodem imperatore ad dictum Manfredum cum quibusdam suis litteris, quarum tenor

interclusus est præsentibus, mittebatur, a prædictis custodibus interceptus extitit, et prædicto Malatestæ cum eisdem litteris assignatus. Idem vero Malatesta quia semper fuit Romanæ fidei ac devotus Ecclesiæ, apertis hujusmodi litteris et perlectis, et comperto in illis quod nostro et apostolicæ sedis expediebat honori litteras videre ac habere prædictas; ipsas nobis per suum specialem nuncium fideliter destinavit. Nos vero hujusmodi earum lecto et intellecto tenore, ipsum tibi fore providimus transmittendum: discretioni tuæ per apostolica scripta mandantes, quatenus tenorem ipsum diligenter inspiciens, dilectum filium nobilem virum Carolum Andegaviæ ac Provinciæ comitem reddas sollicitum et attentum, ut sibi et negotiis suis a prædicto imperatore, cum fautor prædicti Manfredi per ea quæ præmissis continentur litteris videatur, penitus studeat præcavere; ac nihilominus hoc ipsum carissimo in Christo filio nostro Ludovico illustri regi Francorum diligenter exponas, si videris expedire.

Datum apud Urbem-veterem V. Calendas Augusti, pont. nostri anno II. *Segue la lettera.*

Dal Martene. Thesaur. novus Anecdot. T. II, col. 23.

N. CXII. *Lo stesso Papa concede a Malatesta e Concordia Ceo jugi di convertire* ad pios usus *ciò che avevano* de male ablatis

Anno 1265. Novemb. 6.

Nobili Viro Malateste et Concordie Vxori ejus Civibus Ariminen

De fervore sincerissime vestre devotionis et fidei, divina gratia inspirante provenisse dinoscitur, quod vos sicut vestra nobis petitione monstrastis, plura bona que ad vos et etiam ad quondam . . . . . patrem tuum fili. M. per rapinam et alios modos illicitos devenerunt, in sustentationem pauperum, et alios pios usus vultis cum integritate convertere, maxime cum eorum notitiam ad quos bona hujusmodi pertinent non possitis aliquatenus obtinere. Quare humiliter petebatis a nobis, ut providere super hoc salubriter curaremus. Nos itaque hujusmodi vestram devotionem in domino commendantes, presentium vobis auctoritate concedimus, ut postquam bona ipsa de Consilio Ven. Fratris nostri . . . . . Episcopi Ariminen. in hujusmodi sustentationem pauperum et alios pios usus integre duxeritis convertenda, ad

restitutionem aliam faciendam minime teneamini, sed exinde sitis penitus absoluti. Volumus tamen ut si eos aut aliquos eorum quibus bona hujusmodi debeantur scire aut invenire potestis, eis de bonis sibi debitis satisfactionem plenariam tribuatis. Nulli ergo nostre concessionis etc. Dat. apud Urbemveterem. VIII. Id. Novembris Pontif. nostri anno tertio.

Pubblicata dal Mansi, Steph. Baluzii Miscel. T. III, p. 406; *e vista dal Garampi fra le lettere d' Urbano IV, L. III, Ep. 36, p. 10.*

N. CXIII. *Urbano IV concede alcune provisioni a Giovanni ed a Paolo figli di Malatesta da Verucchio da imporsi sulle Chiese di Romagna. Pagamento fattone dai Canonici Portuensi.*

Anno 1263. Novemb. 6. - 1264. Febbr. 9.

Episcopo Ariminen.

Significarunt nobis dilecti filii . . . . . Malatesta et Johes ac Paulus filii ejus Cives Ariminen. quod licet nos eis pro sincera devotione quam gerunt ad Romanā Ecclesiam volentes facere gratiam specialem tibi dederimus per nostras litteras in mandatis, ut dictis Johi et Paulo in quadā pecunie summa faceres a Monasteriis et Ecclesiis Romaniole per te vel per alium provideri, ac a te, vel subdelegatis tuis viginti libre de predicta pecunia Eccle S. Salvatoris Dominici Sepulchri Ariminen. Dioc. predicte Romaniole fuerint imposite prefatis fratribus persolvende, quia tamen nos eamdem Eccam a solutione ipsarum viginti librarum dicimur absolvisse, nondū eisdem provisione hujusmodi est integre satisfactum. Quare ipsi humiliter petebant a nobis ut providere super hoc de benignitate Aplica curaremus. Quocirca mandamus quatenus si est ita et Eccam ipsa tibi constiterit per nrās litteras a talibus absolutā, predictas viginti libras eisde fribus ab aliquibus aliis Monriis et Ecclis pred. Provincie Romaniole proportionaliter sicut expedire videris juxta dictarum litterarum tibi directarum continentiā facias exhiberi. Contradictores etc.

Dat. apud Vrbemvetere VIII Id. Novembris Pont. n. anno tertio.

Pubblicata dal Mansi, l. c. e vista dal Garampi nel Regest. litterar. Anni III Urbani PP. IV, Lib. III. Ep. 56, p. 134.

In virtù della stessa Concessione i Canonici Portuensi di Ravenna ai 9 Febbraio 1264 pagarono a Malatesta 25 lire. La

che traggo ora dall' Atto originale fra i Monumenti Riminesi *de Zanotti T. I, n. 8, che qui giova trascrivere intero e publicare, perchè per esso si conferma che Giovanni fosse maggiore di Paolo, essendo qui pure enunciato in precedenza del fratello; poi che amendue non fossero più fanciulli, venendo dichiarati* Scolares, *cioè Studenti; in fine perchè ci reca una particolarità finora ignorata, che Paolo cioè in famiglia addimandossi* Paulocco.

† IN xpi Nõie. Anno Nat ei'de Millo ducet Sexag' quãt lẽpr vrbanj pp nullo impat' regnante. indic. Sept' ari die VIIII. mens feb. In mei Vgolin' not psent' et istorum testiu ad hoc spalit Rogat' scilicet fedici not cũstois dni malateste. dulle de ueruculo et bonoli de imelda Dns Malatesta do ueruculo nõie filiorum suorum Johis et paulolij scolariũ fuit confess' et content' se recepisse a fre hondedeo syndico Can' sco maie in portu de rauen dante et soluente ipi' dom' note XXV. lib. rau. pro plena solutioe et integra satisfatioe prouisionis impte dce Can' a Dn. Malfredo veron' electo jud dni pp que dat et solui debebat finis suis pdcis a dca Can' et ideo fecit eidem syndico fin' et remissione et pactu de non petendo ulti' de qñtitate pdca et de om eo qd dici posset adũs purõ et fres dce dom' inppm occasiõe dce puisiois et qñtitatis cis impõte et ad tminũ ũ solut pmitõs nullã eis alit' face' nel consentire contra dcam domũ occasiõe pdca Sub pna dupli dce qntitatis et obligãt suorum bonor et pca solut nec non omia pdca seruãe. et hoc actũ fuit in domo dni Malateste.

Ego Vgolin' herici pcus Aul. impial' not. his intfui et vt S legit' sup

N. CXIV. *Clemente Papa IV nomina Vescovo di Rimini Fra Ambrogio dell' Ordine de' Predicatori, cassando due elezioni fatte dalla nostra Chiesa.*

Anno 1265. Ottobre 5.

Clemens Episcopus Servus Servorum Dei. Ven. Fratri nostro A. Epo Ariminen. In nostra sollicite mente versatur, precipue illis Ecclesiis fructuose provisionis adhibere consilium, quas, Ecclesie Romane proximas, carere perspicimus regimine prelatorum. Presentatis siquide olim nobis duabus electionibus in Ariminen. Ecclia, tunc pastore vacante, in discordia celebratis, ac eis quas

invenimus minus canonicas rite cessatis, tandē volentes obviare discrimini quo dicta posset Eccla ex vacatione diutina pregravari te tunc priorem ordinis Fratrum Predicatorum Vrbevetan. eidem Eccle fratrum nostrorum communicato consilio prefecimus in pastorem, ac tibi tandem per ven. frēm nrūm Ostien. Epm munus fecimus consecrationis impendi, ducti secura fiducia, quod cum sis vir probate conversationis et vite ac in spiritualibus providus et temporalibus circumspectus dicta Eccla per tuum ministerium honoris et commodi, Deo propitio, consequetur augmentu. Rogamus itaque fraternitatem tuam et hortamur attente mandantes quatenus ad eandem Eccam cujus tibi plenam administrationem in spiritualibus et temporalibus duximus committendam, do Ap. Sedis et nostro favore confisus accedas, teque in ejus honoribus et profectibus ampliandis sic reddas sine intermissione sollicitum, ut apud remotos et proximos tua fama clareat per effectum, et in delectationem nobis veniat, te condigna oportuno tempore gratia prosequi ac tuis iustis desideriis favorem benivolum impertiri. Dat. Perusii III. Non. Oct. Pont. n. Anno pmo.

Dalle Schede Garampi tratta dal Lib. 3. *Epistol. Clem. PP. IV, An. I, p.* 36. *Pubblicata nel Bollario Domenicano T. I, p.* 458, *ove per errore fu scritto* Antonio *invece di* Ambrogio.

Scrisse il Papa altre due simili lettere; l' una al Capitolo, l' altra Ariminensibus Potestati, Ancianis, et Consilio, *le quali sono pure nel Bollario Domenicano.*

N. CXV. *Clemente Papa IV loda i Riminesi per la stabilita pace fra loro, e li esorta a conservarla.*

Anno 1265. Ottobre 26.

Clemens Eps Servus Servorum Dei. Dilectis filiis Potestati et Coi Ariminen. Quantum Deo pax placeat quantum in viris pacificis delectetur veritas aperit Scripturarum testimonium peribentium quod rex novus nascens ex virgine pacis edictum proposuit angelorum preconiis promulgatum, pacem reliquit discipulis moriturus, pacem resurgens a mortuis nuntiavit. Nos sane qui vices ejus in terris gerimus et ipsius nos cupimus voluntati quantum nostra fragilitas patitur conformare. sicut de lesa inter vos caritate fuimus nec immerito conturbati; sic nuper rumori-

bus melioribus insonantibus vos ad mutuam redisse concordiam magna spiritus exultatione perfusi Deo gratias immensas egimus qui plebem suam tam salubriter voluit visitare. Quo circa vestram dilecti filii devotionem et fidem in Domino commendantes, hortandos vos duximus et rogandos quatenus omni rancore deposito sicque funditus extirpato ne qua radix amaritudinis sursum germinans inter vos aliquam valeat innovare scissuram, estis omnes unanimes et concordes ut uno spiritu in devotione sancte matris vestre Romane Ecclie inconcussa soliditate firmati valeatis ut expedit in pacis multitudine delectari. Sicque pacis angeli vobis congaudeant et nos qui vos sincere brachiis caritatis amplectimur in vobis sicut viris pacificis et pacis filiis delectabiliter gloriemur. Datum Perusii nonis Octobris Anno I.

Pubblicata dal Mansi - Steph. Baluzii Miscell. T. III, p. 466; *e vista pur dal Garampi nel* Libro 7. Epist. Clem. PP. IV. An. I, II, III, p. 44.

Nota Garampi che si trova anche nel Lib. IV delle lettere di quel Pontefice a p. 18, *colla data* 7 Kal. Nob. Anno I. *Crede che questa sarà la data vera perchè uniforme a quella delle seguenti*

N. CXVI. *Lo stesso Papa scrive sull' argomento medesimo a Taddeo Conte di Montefeltro Podestà di Rimini.*

Anno 1265 Ottobre 26.

Clemens Eps Servus Servorum Dei. Dilecto filio nobili viro Taddeo Comiti Feltren Potestati Ariminen. Deo gratias agimus qui Civitatem Ariminen sub tuo regimine reformavit pace reddita Civibus que non solum in suum sed etiam in provincie totius periculum vacillabat. Gaudemus, fili, de tanto munere Salvatoris et tue congaudemus industrie qui zelo fidei et ad nostram et Romane Ecclie devotionem accensus pacis consilia prudenter et fideliter iniisti, ut merito et in presenti gaudium et in futuro premium assequaris. Verum quia non minor est virtus quam querere parta tueri, nobilitatem tuam hortandam duximus et rogandam in remissionem tibi peccaminum suadentes, quatenus inceptatam gratam Deo concordiam nutriendam omnemque materiam recidivi discriminis amputandam des opem et operam efficacem, ut et in hoc tuo placeas Redemptori, et nos qui personam

tiam se domum sincere brachiis caritatis amplectimur ex hac causa diligere te propensius teneamur. Dat. Perusii 7 kal. Novemb. Anno pmo.

Dalle Schede Garampi tratta dal Lib. 7, Epistolar. Clem. PP. IV An. I, p. 16. Pubblicata dal Mansi: Steph. Baluzii Miscell. T. III, p. 407, *e da G. B. Marini*, Saggio ec. p. 272.

N. CXVII. *Altrettanto è scritto dal Papa a Malatesta, al quale sembra fosse stata fatta ingiuria dai Riminesi.*

Anno 1265. Ottob. 26.

Clemens Eps Servus Servorum Dei. Dilecto filio Nobili viro Malateste Civi Ariminen. Tuas nuper tribulationes audivimus et prout decuit compassi fuimus patienti. tuas postmodum consolationes audivimus in eis tecum pariter consolati dum ex fida relatione didicimus te in Civitate Ariminen a dilectis filiis. . . . . Potestate et Civibus cum gaudio et honore receptum. Sicut igitur te ad pacem nuper facilem et tractabilem prebuisti sic ad eam ex parte tua tenendam et in aliis nutriendam curam impendas pervigilem, nec injurie transacte memineris, sed posteriorum oblitus ad anteriora te conferas, et attendas non te tibi sed multis genitum privatis commodis debere publica anteferre. Nos vero qui semper tuis profectibus congaudemus ad ea que tui sunt commodi vel honoris cum id hactenus actus tui meruerint promptam habemus per omnia voluntatem. Dat. Perusii 7 Kal. Novembris Anno primo.

Vista dal Garampi, e pubblicata dal Mansi come l' antecedente.

N. CXVIII. *Lettera del Pontefice al Card. di S. Martino Legato Apostolico, perchè si rechi a Rimino a consolidare la pace nuovamente fattavi.*

Anno 1265. Ottobre 26.

Clemens Eps Servus Servorum Dei. Dil. filio S. Tituli S. Martini Pbro Cardinali Marchiæ Anconitanæ et Ducatus Spoletani Rectori Ap. Sed. Legato. Quod Rex ille pacificus qui viros paci-

ficos in speciales filios adoptavit pacis eisdem statuens testamentum Arimmen. Civitatem nuper misericorditer voluit visitare, reddita pace discolis unitate divisis per tuas prius deinde per dilectorum filiorum virorum nobilium Tadei Guidonis Guerre et G. de Salvatic. Comitum literas insinuatione fideli recepimus magne perfusi gaudio magna consolatione refecti. Verum quia quantumlibet videantur extincta facile pullulant odia redivira, discretionem tuam hortandam duximus et rogandam, quatenus tam salubri concordie cunctis nostris fidelibus amplectende que pro data tibi a Deo prudentia et ab eius Vicario potestate videris necessaria adhibere non differas fulcimenta, cum specialiter inter cetera officio sacerdotis incumbat in fidelium cordibus ignem caritatis accensum subministratis lignis jugiter enutrire, quod prudenter implebis si personaliter ad locum accedens congratulationibus debitis, exhortationibus sedulis, cautionibus et cautelis idoneis, transactionibus solidis, et si tibi videbitur oportunum mutuis parentelis sic pacem firmaveris inter partes, ut quantum potest fieri humani consilii providentia, nulla remaneat iusta suspitio redendi et confidas in Domino qui, te quod tuum est exequente, quod suum est faciet, sine quo facere nihil potes. Datum Perusii 7 kal Novembris Pontificatus nri Anno primo.

Dalle Schede Garampi, tratta dal Lib. VI Ep. Clem. PP. IV, p 19, e pubblicata dal Mansi come le precedenti.

N. CXIX. *PP. Clemente IV concede alle Monache di Perzeo di Costantinopoli la Chiesa di S. Maria in Muro di Rimini.*

Anno 1265. Novemb. 25. - e Decemb. 13.

Clemes Eps Servus Servorum Dei, Venerabili Fri. . . . . Epo Arim salute et Apostolica Benedictõem. Insinuarũt Nob's dilecte in Xpo Filie Abatissa et Conventus mon Sco marie de Perceio Constantinopolitan Cisterciens ordinis, qd grecis scismaticis civitatẽ Constantinopolitan occupantibus, cede Civitatẽ ipam, ac pdcum Mon sunt coacte deserere, et ad partes alias se transferre; sicque dilecte Abatissa et Conventus i Civitate Ancuitana per annum et amplius transerut more i maxima egestate; et demum ad Civitate Arimini se trasferro curarut, ubi ducũt sub multe paupertatis angustia dies suos. Vn' pdce Abatisse et

Conuentus nobis vmiliter supplicarūt, ut cū ipse, quo, sicut asserūt, st sessagttaquinque nuo, ot quarum quamplures st de nobilibus orte natalibus, ñ habeant aliqđ locū, i quo dno famulari, uel Bona, ex quibus valeant deduce' iopō vitā suam, prouidere ipsis i hac parte paterna solicitudine curarem'. Nos q paterno ad ipsas ducti compassiois affectu, illarum volentes idigentiis oportune Relevatois Bñficio subuenire, fraternitati tuo per Apostolica scripta madamus, quatenus Eccliam Sce Marie i Muro Arim quē dilecti filii Prior et fres Hospitalis Sci Spūs Arim a Mon sci Xpofori de Ponte Orbinate Dioc. ad annuum censum tene' dicūtur, cū domibus, edifiliis et ortis sitis i eadō Ciuitate Arim et extra inter muros ipius et flum aposo, ad eande Eccliam ptinentibus, si ad id eorumde Prioris et Frum assensus accesserit, eisde Abatisse et Conventui conferas et assignes; ipasque i illi' coporalem possess iducas et defendas iductas, amoto ab ea quolibet detentore. Ecclam uero Sci Bartoli Arim, ad to ut dr ptinente, cū domibus, libris, campanis, ornamentis, trs, possessionibus, jurib. et oibus ptinentiis suis, dummodo ad id . . . . . Rectois ei'do Eccle Sci Bartoli accedat assensus; nec non et locu Armenorum cū capla sita ibide, orto, et juribus ad illa ptinentibus, i recupensationem dce Eccle Sce marie, ip'is Priori et fratribus conferas et assignes, ac eos i illorum corporalem possessione iducas et defendas iductos, amotis quibuslibet detentoribus ab eisde: ita qd pdci Prior et Fres censum, quē p dca Eccla Sce Marie Abbati et Conventui ipi' Mon solue' consueverut, solue' teneantur. Cetcrum dilectū Fihū Paulum psbiterū et Rectore ei'do Eccle Sci Bartoli, cū nullū aliud habeat Ecclastcū Bñfitū, ne medicāe cogatur i obprobrium ordinis clicalis, i Eccla Arim auctoitate nra per te uel per aliu recipi faties i canoicum et i fratre; et de pbnda, si qua ibide vacat ad psens, uel quam primū ad id se facultas obtulerit, studeas puidere: de cōib; puentibus pdco Arim Eccle annualim usq; ad sūmam quidecim. lr. Anconitanorum paruorum sibi faties iterim puideri; ñ obstante aliqua concessione seu collatione de dca Capella seu loco Armenorum pdco per dilectū Filiu nrum G. tt Sci Martini pbrm. Card. Aplice Sedis Legatū aut alios quoscunq; si qua e alicui forte fca, seu statuto ipsi' Arim. Ecle de celo canoicorum nuo, juramento, cofirmatone sedis aplice uel quacūque firmitate vallato ec. Ad hec pbndam proxio i eade Arim Eccla nacaturā, ip'i Paulo per te uel per aliu, cui hoc committendū duxeris, co-

ferendâ, donationi Aplice reservam^s. Decernentes irritum et inane, si secus de illa contigerit attemptari. Dat. Peruxii VI. Kal. Decebr. Pont. nri año pmo.

Anno Domini Millesimo ducentesimo sexagesimo quinto. Indic. octava Arimini, tempore D. Clementis PP. IV, die XIII intrante Decembris, in Hospitali S. Spiritus. Domnus Fr. Baronus Prior Rector Hospitalis Sancti Spiritus de Arimino una cum Consensu Fratrum suorum *ec.* constituerunt Presb. Jacobum et Guidonem Fratres dicti loci *ee.* Procuratores ad permutandum et consentiendum expresse, quod Ven. Pater D. Frater Ambrosius Dei gratia Episcopus Ariminensis, secundum Mandatum Apostolicum sibi injunctum, conferat et assignet dilectis in Christo Sororibus *ee.* Sancte Marie de Pereejo Constantinopolitan. Ecclesiam S. Marie in Muro Arimini, quam dictus Prior et Fratres Hospitalis a Mon. S. Christofori de ponte Urbinatis dioc, ad annuum censum tenent *ee.* et ad recipiendum nomine dicte Hospitalis *ec.* ab ipso Dom. Episcopo in recompensationem dicte Ecclesie S. Marie collationem *etc.* Ecclesie S. Bartoli Arimini ad ipsum D. Episcopum et Episcopatum suum pertinentem *ee.* nec non de loco Armineorum cum Cappella sita ibidem et cum ortis *ee.* Actum in Hospitali S. Spiritus *ec.* Ego Berardulius filius quondam Arimini Bicci Imp. auct. Not. exemplavi et exscripsi, pro ut reveni in Protocollo olim Faragrani Not. mihi auctoritate Consilii Generalis concessa, nil addens vel minues in fraudem.

La Bolla è tratta da Pergamena autentica nel T. X. Monum. Riminesi *del Zanotti n.* 51; *il resto è colla stessa Bolla nelle* Mem. della B. Chiara p. 530 *del Card. Garampi, tratto da copia autentica del* 1376 *nell' Arch. di Scolca.*

N. CXX. *Clemente IV ordina al Card. Simone Rettore della Marca d' Ancona e del Ducato di Spoleto, di passare a Malatesta da Verucchio* 600 *lire in compensazione di spese sostenute.*

Anno 1266. Luglio 4.

Dilecto filio S. tituli S. Martini presbytero cardinali, Marchie Anconitane et Ducatus Spoleti rectori, Apostolice Sedis legato.

Dilecti filii nobilis Malateste et plurium aliorum de Marchia petitiones accepimus, sed eas nequivimus exaudire, cum de co-

latibus, castris, et terris agerelur, quæ nec danda, nec confirmanda duximus, fratrum concordi consilio repugnante. Verum quia dictus nobilis familiariter nobis exposuit, gravatum se debitis et oneratum expensis, quæ per nos petiit aliqualenus relevari, discretioni tuæ per apostolica scripta mandamus, qualenus eam primum poteris, sexcentas libras Ravennenses dos ei nostro nomine tam secrete, ut te et ipso dumtaxat conscriis ad annos non transeat aliorum. Denique circa factum Anconitarum legem tibi non ponimus, sed videtur nobis et aliquibus conscientiam sanam habentibus, quod si ab eis decem millia librarum habueris, deceat et expedit exactionem residui in suspenso manere, donec plenius videamus, quid futura pariant tempora, quæ ex causis latentibus adhuc credimus æstimanda suspecta. Datum Viterbii IV. nonas Julii anno II.

Dal Martene - Thes. Anecd. T. II, c. 261.

N. CXXI. *Istrumento dotale di Margherita moglie di Malatesta da Verucchio.*

Anno 1266. Luglio 25.

Hoc est Exemplum cuiusdam publici Instri tenōis iscpti videlicet. Millo Ducenteximo Sexageximo Sexto. Indictone Nona. Ravenn. in domo dni Guidonis de polenta. Die septio exeunte Julio. Presentib infrascptis testibus vt dno Johe de pesscharolo. dno Bonasemele leonardi de Arim. dno Jacopino de trortis, dno pissco eius filio. dno Guiducsio filio dni Bulgarini de ghondoaldis. dno Jacobo de lussia. dno Martino filio dni Albertini de Marchoaldis Judice et aliis testib vocatis et rogatis. Ibique Dns Malatesta de Verucolo Civis Ariminensis fuit contentus et confessus et bene ō concordia cū dna Malgarita filia qdā dni Pantulfi filii qdā dni piscis de paltoneriis de Monte Silice sponsa ipius domini Malatestæ et vexore futura se ab eadā eius sponsa huisse et recepisse in dotē et dotis nōie i pecunia numerata et rebus extimatis Duo milia quadrigentas et quinquaginta sex libr den Revene tuc curentium. duomilia vt i pecunia Numerata et Reliquas i Rebus extimatis. Renupt' sup' hoc excepl' no date no tradite no designate et no ñrate dotis denarior. et aliarum rerum extimatarum. no quidem spe future Numeratois et Rerum tradictois. silicet quia

i Rey veritate dcam pecũiam dotalem et ipãs res extimatas pr ut publice fuit contentus et manifestus i pntia mei istpi vel et pfatorum testium het pones se et Renũptiauit dcis nob ex cept' in factu et sine cã uel ex iusta ca et omni alij juris et cept' et legu aux' gnali et spetiali sibi vllo ipre competentibus de iure vel de fco cu qbs se tueri uel defendere posset contra prespta et istpta uel contra aliq dicendorum. promittens solepni vincholo stiplationis eidem dne Malgarite stiplanti pro se suisque filiis et hred omni except' remota dcam dotem et pdcam qualitatem pecũie traditã et nũntiam dotis nõie eide domino Malateste pnolate dne Malgarite integre dare et restituc' quotiescunq contigerit qd Deus auertat Matrimoniu contraendũ int' prefatu dnm Malatesta et ipsam duam Malgarita disolu morte uel diuortio et dicte dotis restitut' si casus exiterit Restituende dotis solemt' sacr. pmisit pronolate dne Malgarite scm legem Romana no obstante aliqua consuetudine titulata uel ititulata generali uel spetiali pdce Ciuitatis ariminensis uel puntie Romadiole que dce dotis restitutioni fatiende scm jus Romanu i aliq obuiaret. Et hanc dotis restitut' face' pmisit cũ omni icremeto damno et intesse et expensis quas substineret i exigenda dote pfata. et hec et omia singla s dicta solepnit' pmisit per se suosq filios et subcess. eidem dne stiplanti pro se suisque filis et subcessoribus atendere et obseruare et non cont' venire aliqua juris except uel facti oppositõe contraria omnibus et singlis supdcis suis obligatoe suorum bonorum pntium et futurorum que bona pro his omib' atendendis et obseruãdis pdce dne constituit se pcario possidere et sub pena ol in pena quinquaginta marcharum argenti quo pena toties comittat' et valeat exigi cũ efectu quoties contra pdca uel aliq; pdcorum factu uel atentat' fuerit ita vt qd exactio dce sortis no obsit exatoi pene et exactio pene nõ obsit exatoi sortis semp' presentis pagine instro i suo robore pduante.

Ego Rambertinus de grimaldello impiali auct' Notarius ul me ueni vidi et legi in libris scedarum seu rogation' Bonadami Nel qdã de Sursatollo defunti deputatus ex vigore et auct' cons maioris et gnalis Ciuitat fore ad dci Notarii scedas seu Rogatas deduce' scripturas i publicas dictu istrum doctali nil addens ul minues qd sensũ aut sententia mutet i aliqua pte bona fa scripssi et i publicã scripturam seu formã reduxi et meo sign et nõie publicaui sub ano Dni Millo ducent. septuag. Nono Indict septis die penultia mensis madij.

Dal Codice Pandolfesco in Gambalunga, f. 59.

N. CXXII. *Bolla di PP. Clemente IV. in favore dell' Ospedale di S. Spirito.*

Anno 1266. Agosto 14.

Clemens Epus Servus Servorum dei Dilectis filiis Priori ecclie Sci Spus Arimineñ. eiusq. fratribus *tam presentibus quam futuris regularem vitam professis. In perpetuum.*

Religiosam vitam eligentibus Apostolicum conuenit adesse prẽsidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus *aut vos a proposito revocet aut robur quod absit sacre religionis infringat. Eapropter dilecti in domino filii vestris iustis postulationibus clementer* annuimus, et ecclam sci Spiritus Arimineñ. abbatem proprium non *habentem sed per Priorem solitum gubernari in qua divino cultus obsequio mancipati sub Beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis* scripti priuilegio communimus. In primis siquidem statuentes ut ordo Canonicus *qui secundum Deum et Beati Augustini regulam in eadem Eccl: institutus esse dignoscitur perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur.* Preterea quascumq; possessiones quecumq; bona eadem eccla impresentiarum *iuste et canonice possidet aut in futurum concessione Pontificum largitione Regum vel Principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis* prestante domino poterit adipisci firma vobis ẽrisq; successorib; et illibata *permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Locum ipsum in quo prefata Eccla sita est cum hospitali et omnibus pertinentiis suis.* in Ciuitate Arimineñ sancti Bartholomei et sci Johis de Hermenis *Ecclesias cum omnibus pertinentiis earumdem. Ecclam Sancte Trinitatis cum terris vineis possessionibus silvis pascuis et omnibus pertinentiis suis. Plebem* sci Laurentij in Strata cum Capellis dependentib; eadem et cum *plebanatu decimis terris possessionib; vineis* terris *pratis pascuis silvis, et omnibus pertinentiis earumdem. Locum ad usum molendini quem habetis iuxta* ipãm Plebem in fluuine qui Themese appellatur. Sancti Bartholomei *de Ardonara* S. *Martini in Harchione Eccl. cum Parrochiis decimis terris vineis pascuis et omnibus pertinentiis earumdem. Oratorium S. Ma*ro in monterono cum domib; vineis terris possessionibus et omnib; *pertinentiis suis. In diocesi Anconitana Ecclesiam S. Cristofori de favali cum decimis domibus terris possessionibus vineis pratis silvis et* omnib; pinentijs suis Terras possessiones ortos

prata vineas fornaces *molendina cum aquarum decursibus. Aquimina et aqueductus in flumine Apse que habetis iuxta hospitale predictum cum omnibus pertinentiis* suis, annuos redditus denariorum et Cere quos pcipitis in Ciuitate Ariminen. *decimas quas habetis in Plebanatibus S. Archangeli et de Misano qui dicitur S. Erasmus, S. Laurentii in strata et S. Patrignani*, ac in Curia Scorticata in Capella Sci marini in Luciana. et Capella sancti Andree *in Petrignano, terras vineas possessiones quas habetis in loco qui nadara vulgariter nuncupatur. Terras vineas et possessiones* prata siluas et pascua quas habetis in Plebatu Sci Patrignani *Terras possessiones et pascua que obtinetis in loco qui Brogaro in Capella S. Laurentii in Coringiano vulgariter appellatur. Terras et pascua sita* prope murum Ciuitatis Ariminen in loco qui dicitur fossatum Rimaudi. *Domos terras possessiones prata pascua molendina cum aquarum decursibus et silvas que habetis in loco qui dicitur S. Ylarius. Domos terras* vineas possessiones siluas et pascua posita in Capella Sci Martini *de Monte Abbatis. Terras domos possessiones vineas prata silvas molendina cum aquarum decursibus et quidquid iuris habetis in loco qui Capella* Sci martini in Cerreto uulgariter nuncupatur. Domos terras possessiones *vineas silvas prata pascua et aquimina que habetis in locis qui S. Archangelus prope Lusim, Casalecta Capellatarii, et Cerna Montiscutuli* nominantur. In territorio Cesanat. terras possessiones vineas siluas *prata pascua et molendina que habetis in loco qui dicitur Brancise. Annuos redditus denariorum et cere quos habetis in civitate et districtu* Cesanat. Duos mansos cum ptinentijs suis quos habetis in locis *qui muceria et Capella S. Marie in Cerreto vulgariter nuncupantur. Terras silvas pascua aquimina prata que habetis in loco qui dicitur public...* Terras siluas prata et pascua que habetis in locis qui Campus *planus et Rontagnanus* nuncupantur. *Ortum et pascua que habetis extra portam S. Genesii Arimini terras possessiones prata silvas aquimina* et pascua que habetis in loco qui dicitur Conca. Terras siluas et *pascua sita in loco qui dicitur pinus et Capella Sanctorum Hermeti et Pauli. Terras vineas silvas prata et pascua in Capella Elisichi et S. Stephani* et in Curia montis Columbi. Terras vineas siluas prata pascua *et aquimina que habetis in loco qui dicitur Capella Aghine. Terras vineas silvas prata et pascua sita in loco qui Plebes Sancti Angeli in salute vulgariter* nominatur. cum terris pratis. vineis nemoribus usuasijs et pascuis *in bosco et plano in aquis et mo-*

endinis in viis et semitis et omnib; aliis libertatibus et immunitatibus suis. Sane novalium vestrorum que propriis manibus aut sumptib; colitis de quib; aliquis hactenus non pcepit siue de ciorum *animalium nutrimentis nullus a vobis decimas exigere vel extorquere presumat. Liceat quoque vobis Clericos vel Laicos liberos et absolutos e seculo fugientes ad conuersionem* recipere et eos absq; contradictione aliqua retinere. *Prohibemus insuper ut nulli fratrum vestrorum post factam in Ecclia vestra professionem fas sit sine prioris sui licentia nisi arctioris religionis obtentu de eodem* discedere. Discedentem ũo absq; communium litterarum ararum . . . . . *nullus audeat retinere. Cum autem generale interdictum terre fuerit liceat vobis clausis ianuis exclusis excommunicatis et interdictis non* pulsatis campanis dummodo causam non dederitis interdicto suppressa *voce divina officia celebrare. Crisma vero oleum sanctum consecrationes altarium seu basilicarum ordinationes Clericorum qui ad ordines fuerint promovendi a diocesano* suscipietis Epo siquidem catholicus fuerit et grãm et communionem sacrosancte *Romane Ecclie habuerit et ea vobis voluerit sine pravitate aliqua exhibere. Prohibemus insuper ut infra fines Parochie vestre si eam habetis* nullus sine assensu diocesan Epi et uro Capellam seu Oratorium de novo *construere audeat. Salvis privilegiis Pontificum Romanorum. Ad hec novas et indebitas exactiones ab Archiepiscopis Episcopis Archidiaconis seu Decanis* aljsq; omnib; Ecclesiasticis seclaribusue psonis a nob; fieri omnino prohibemus. *Sepulturam quoq; ipsius loci libertam esse decernimus ut eorum devotioni et extreme voluntati qui se illic sepelíri deliberaverint nisi forte* excommunicati uel interdicti fuerint. aut pubblice usurarij nullus obsistat. *Salva tamen iustitia illarum Ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. Decimas preterea et possessiones ad jus Ecclarum vestrarum spectantes que a laicis* detinentur redimendi et legittime liberandi de manib; eorum et ad ecclias ad quas *pertinent revocandi libera sit vobis de nostra auctoritate facultas. Obeunte vero te nunc eiusdem loci Priore vel tuorum quolibet Successorum nullus ibi qualibet* subrectionis astutia seu uiolentia preponatur nisi quem fratres communi consensu *vel fratrum maior pars consilii sanioris* ei *ad eos dumtaxat Prioris spectat electio secundum Deum et beati Augustini regulam providerint eligendum. Paci quoq;* et tranquillitati ũre paterna in posterum sollicitudine prouidere uolentes *auctoritate aplica prohibemus ut infra clausuras locorum*

vel Grangiarum vestrarum nullus rapinam seu furtum facere [illegible] *apponere sanguinem fundere hominem temere* capere uel interficere seu uiolentiam audeat exercere. Preterea omes libtates [illegible] *immunitates a Predecessorib; nris Romanis Pontificib; ordini vestro concessas nec non libertates et exemptiones secularium exactionum a Regib; et Principib;* ul alijs fidelib; rationabiliter uob; indultas auctoritate apostolica confirmamus *et presentis scripti privilegio communimus. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatam Eccl̃am temere perturbare aut eius possessiones auferre vel ablatas* retinere minuere seu quib;libet uexatoib; fatigare. sed omia integra conseruentur eorum *pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura. Salua Sedis Apost. auctoritate et diocesani Episcopi canonica iustitia ac in predictis decimis* moderatõe concilii generalis. Si qua igitur in futurum ecclastica seclarisue psona *hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit secundo tertiove comonita nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit* potestatis honorisq; sui careat dignitate reamq; se diuino iudicio existere de perpetrata *iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore et sanguine Dei et Dom. redemptoris nostri Jesu Xpi alienus fiat atq; in extremo examine districte subiaceat ultioni. Cunctis autem eidem* loco sua iura seruantib; sit pax dñi nri Jhũ xpi quatinus et hic fructum bone actionis *percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen.*

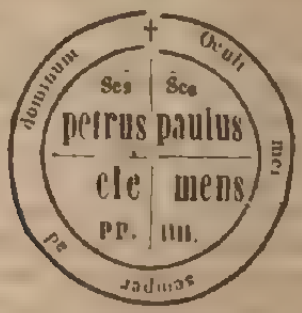

a destra

Ego Clemens catholice *Ecclie Episcopus ss.*

Ego *Odo Tusculanus Episcopus subs.*

Ego *Stefanus Prenestinus Episc ss.*

Ego *frater Johan. port. et S. Rufine Eps s s*

Ego *Henricus Hostiens. et Velletren. Ep s s*

Ego Ancherus titul. S. Praxedis Presb. Card. ss.
Ego Guillelmus t. t. Sci Marci pbr Card. ss.
Ego Ricard. S. Angeli Diac. Card. ss.
Ego Octavianus S. M. in Via lata Diac. Card. subs.
Ego Jacobus S. M. in Cosmedin Diac. Card. Subs.
Ego Gottifridus S. Georgii ad Velum aureum Diac. Card. s. s.
Ego Ubertus S. Eustachii Diac. Card. subscripsi.

(Sotto) *Datum Viterbii per manum Magistri Michaelis* Sce Romane ecclie vicecancellarij. ij Id. Augusti. Indiction. VIIII. Incarnationis *Dominice Anno Millesimo ducentesimo sexagesimo sexto Pontificatus vero Domni Clementis Pape 4 anno secundo.* —

Tutto quanto è in carattere tondo è tratto dalla striscia di mezzo che sola avanza di questa Pergamena ora in Gambalunga; e quanto è in corsivo è tratto dall' Apografo del Card. Garampi che la trascrisse nell' Arch. di Scolca quando era intera; il quale lo aggiunse - Apparent Foramina Bullæ deperditæ - Implicatura legitur **Ja Anc.** A tergo **Jacobus A. Scriptor.** - Alio caractere — 1447. Et die 4 Octobris productum fuit d. Privilegium per Ser Sanctem Sindicum ec. *In fine.* Collatum concordat.

Jos. Garampius.

N. CXXIII. *Ratificazione del Compromesso per la pace fra i Gambacerri e gli Omodei di Rimini fatto nelle persone di Guido di Alberico e Guido di Lamberto da Polenta.*

Anno 1267. Ottob. 2.

In Christi nomine Amen. Anno ab eius Nativitate M. CC. LXVII die secundo mensis Octubris. Indictione X. . . . . Parlamenti Communis . . . . . in Palatio Communis ad sonum campane et vocem banditoris.

Gisolfus Notarius Ariminen . . . . Syndicus Vniversitatis et Consilii Communis Arimini ad infrascripta specialiter constitutus ut patet publico Instrumento scripto manu mei Notarii. . . . . nomine ipsius Communis et pro ipso Communi ratificavit et approbavit in omnibus suis partibus et capitulis compromissum factum . . . . . dominum Malatestam de Veruculo et alios partis Gammacerorum . . . . . suam . . . . . et nomine omnium et singulorum suorum amicorum et sequatum Civitatis et districtus Arimin. ex una parte, et alios Partis

Romodeorum in instrumento dicti Compromissi contentos eo nomine et nomine et vice omnium et singulorum . . .

ratas perpetuo habere et tenere, observare et adimplere, et per Commune Arimini et singulares personas ipsius Communis firmum et firmas, ratum et ratas facere haberi, teneri, observari, adimpleri, nec contra prædicta, vel eorum aliquod ullo tempore per se vel alios facere vel venire, nec per Commune Arimini vel singulares personas ipsius Communis ullo tempore permittere fieri vel venire aliqua exceptione vel causa, sub pœna duorum millium marcharum argenti a dicto Syndico Syndicario nomine Universitatis Consilii et Communis Arimini dictis Nobilibus dno Guidoni qm dni Alberici de Polenta, et dno Guidoni quondam domini Lamberti de Polenta arbitris et arbitratoribus suprascriptis, solemni stipulatione præmissa . . . . . qualibet et pro quolibet capitulo supradicto non servato committenda et exigenda totiens cum effectu quotiens contra prædicta vel eorum aliquod dictum fuerit aut factum, et pœna præmissa soluta vel non, suprascripta semper in sua maneant firmitate.

Testes prædictis omnibus et singulis interfuere vocati et rogati, Guido Pezii, Michael Bartholini Notarii, Johannes Thomei Guidonis Achilli, Vgolinus Banzolini Notarius, Burgisanus Not. Johannes Bonifilii Not. Marinellus et Jacomuzzus bannitores Communis Arimini et alii etc.

Et ego Homo Sancti Johannis Imperiali auctoritate Notarius et Ravenn. Tabell. hiis omnibus præsens fui, et ut supra legitur rogatus scripsi et pubblicavi.

Dalle Schede Garampi, tratta ex autogr. in Arch. Arcis S. Angeli, Arm. XIII, Caps. 14, n. 8.

N. CXXIV. *Clemente PP. IV. scrive a Malatesta sul modo allora da contenersi.*

Anno 1266. Luglio 31.

Clemens Eps Servus Servorum Dei. Dilecto filio Nobili viro Malateste Civi Ariminen. Si propter malitiam temporis quam in brevi finiri speramus credis a novitatibus abstinendum, abstinere credimus esse bonum. si tamen inevitabile vides in dilatione periculum, scribimus . . . . Rectori Marchie quod totum conferat super illo, et te ac tuos adjuvet sicut et quantum viderit expedire. Dat. Viterbi 2 Kal. Aug Anno quarto.

Dalle Schede Garampi, tratta dal Lib. I, Epis. Clemen. IV, p. 84. Pubblic. nel 1762 dal Mansi; Steph. Baluzii Miscell. T. III, p. 407.

N. CXXV. *Clemente PP. IV scrive all' Eletto di Verona, perchè operi di concerto con Malatesta negli affari di Romagna.*

Anno 1268. Agosto 6.

Clemens Episcopus Servus Servorum Dei. Ven. Fri nostro . Veronen Electo vel eius Locumtenenti. Super his quo dil. fil. vir nobilis Malatesta de Veruculo tibi per se vel per litteras de statu Romandiole intimabit benigne ipsum audias et collative habita cum eo in dando ei auxilio et consilio sicut ei quantum videris expedire sollicitudinem ad honorem Eccle habeas dil. gentem. Dat. Viterbii 8 Id. Aug. Anno quarto.

Dalle Schede Garampi tratta dal Lib. I. Ep. An. Vi Clem. PP. IV, p. 84. Pubblicata dal Mansi come l' antecedente.

N. CXXVI. *Il Pontefice communica a Malatesta da Verucchio ed a Taddeo Conte di Montefeltro, la vittoria di Re Carlo al Lago Fucino.*

Anno 1268. Agosto 26.

Clemens Eps Servus Servor. Dei. Dil. filius nob. viro Malatesto de Veruculo et Comiti Matheo (*sic*) de Montefiltro. Ad divine gloriam majestatis a cariss. in Christo filio nro C. illustri Rege Sicilie litteras in hac die prope nonam recepimus in hec verba SSmo. ec. (*) Vos igitur tamquam Eccle devotissimos filios ad grates Altissimo referendas et congratulandum nobis et Rome Eccle nre ac vestre prout decet et expedit invitantes devo tionem vestram monendam duximus et hortandam quatenus diligentius attendentes quo favore qua gratia sit tantus pugil fide prosequendus tam nostri quam sui participes gaudii insolite devotionis constantia vos firmetis cum ex hoc cuncta vobis pro spera sperare debeatis meritis, et eos qui rebelles esse voluerunt ubique, dante domino, concedentes, nisi quod cupimus errore veteri prorsus abjecto matri sue didicerint obedire. Dat. Viterbii 7 Kal. Sept. Anno quarto.

Dalle Schede Garampi, tratta dal Libro stesso p. 85; pubblicata dal Mansi, l. c.

(*) *Quella lettera dovette esser registrata in altra pagina, o in altro libro, e trascritta sicuramente in quella spedita a Rimini.*

N. CXXVII. *Beatrice Vedova di Guido Conte di Ghiaggiolo e le figlie sue Mauentessa moglie di Guido Conte del Montefeltro, e Sapia, assieme con la nipote Orabile Beatrice figlia del Conte Uberto, cedono a Ludovico delle Caminate ogni lor ragione sui Castelli di Ghiaggiolo, Cusercoli, Valpondi, Meldola ec.*

Anno 1269. Agosto 28.

In Nore Dni Amen. Anno Eiusdem Millesimo Ducentesimo sexagesimo nono. Indict. duodecima, vacante Papatu, die Mercurii, quarto exeunte Augusto. Dna Beatrisia vxor q. Dni Guidonis Comitis de Glazolo in eo quod ad eam pertinet occasione dotium quas pro ea habuit dictus Vir eius Dnus Guido, quod ius asserit ad se pertinere; siue nomine ut occasione legatorum sibi relictorum a d. Viro suo et a filiis suis Raynerio et Vberto Comitibus, quos habuit ex d. Viro suo; vel nore et occone successionis et legitimæ alicuius eorum, et alia quacunque occasione juris vel facti: et filiæ dicti Dni Guidonis Dna Mauentessa vxor Dni Guidonis Comitis Montisferetri, ipso Viro suo præsente, et consentiente, et iuri suo renuntiante, et illud cedente; et Dna Sapia, in eo quod utrique earum uel alteri pertinet, uel pertinere posset, omnes et singulæ per se et heredes suos ex certa scientia et spontanea uoluntate nullo intercedente errore uel ullo juris vel facti, fecerunt Dno Ludouico filio q. Dni Raynaldi de Caminatis præsenti et recipienti pro se suisq. Heredibus et successoribus iuris uel rei, uenditionem et cessionem perpetuam rerum et jurium sibi pertinentium et competentium, uel quas competere et pertinere possent occasione quacunque juris uel facti in proprietate uel possessione in toto uel in parte, in rebus, juribus, jurisdictionibus, honoribus, redditibus, seruitiis aliis quibuscunque corporalibus et incorporalibus, uniuersalibus uel singularibus, quæ quondam fuerunt Dni Guidonis Comitis de Glazolo, uel dictorum suorum filiorum uel alicujus eorum uel suorum Heredum in Castris et Curtibus Glazoli, Cluserculi, Vallispondi, Seguni, Sambugheti, MontisVecli, Montis Puzzoli, Valdarchæ, Vstiglani, Meldulæ, Mustiolæ, et Lajolæ, et in toto Comitatu Glazoli, et alibi ubicunque reperirent aliquid pertinere, uel quod pertinere posset uel deberet ad prædictas, uel ad aliquam earum, occõne juris uel facti, cum õibus suis pertinentiis, nulla reseruatione rerum uel jurium in se facta, facien-

do retentionem rerum corporalium et constituendo se ejus nomine possidere ex nunc, et dando ei licentiam possessionem apprehendi quando et quotiens sibi placuerit sua auctoritate; et de incorporalibus faciendo cessionem et earum Procuratorem constituendo in rem suam; ut circa corporalia et incorporalia agat, exigat, repetat, et defendat, et cætera faciat, quæ sibi placuerit, et quis in suis rebus et iuribus facere potest. Asserendo etiam tunc dictæ Dominæ quam dcus Dns Guido nulli alteri se uel aliquem earum in toto uel in parte cessisse iura sua, nec rerum uendicationem fecisse, nec contractum aliquem fecisse de prædictis, nec aliquo prædictorum; et dolum malum abesse abfuturumque esse; et ea habere, et licere promittendo, et si contrarium apparet, ipsos suosque Hæredes et successores Juris et rerum promiserunt conseruare indepnes omnesque dapnum et expensas quod uel quas pro hiis facerent uel substinerent in iudicio et extra, integre restituere: stando de hiis eius nudæ assertioni suorumque hæredum uel successorum juris uel rei sine onere Sacramenti uel alterius probationis. Hæc autem ōia et singula ei fecerunt et promiserunt pro prætio sex millium quingentarum et uiginti librarum Rauennæ et Anconæ. Quod prætium confessi fuerunt sibi integre numeratum et traditum fuisse: et quod plus ualent et ultra dimidiam justi prætij, ei ex certa scientia donauerunt pure et irreuocabiliter inter uiuos: Renuntiantes exceptioni non datæ non numeratæ non traditæ pecuniæ, doli mali metus, et in factum, sine causa, uel ex iniusta causa, et omni alio auxilio juris uel usus sibi uel alicui earum competenti et competituro. Quæ quidem omnia et singula promiserunt omnes dictæ Dnæ et quælibet earum, et dictus Dnus Guido Comes Mediolani per se et hæredes suos dicto Emptori stipulanti pro se et suis hæredibus et successoribus juris uel rei attendere et obseruare, rata habere et adimplere, et non corrumpere nec contrauenire in aliquo de jure uel de facto, sub pœna mille Marcarum argenti in stipulatione deducta in solidum committenda et soluenda quotiens contrarium uel non ita fieret in singulis Capitulis et personis; et pœna soluta uel comissa semel uel pluries prædicta omnia et singula nihilominus firma et rata permaneant; obligando pro hiis omnibus et singulis et pœna eidem Emptori omnia sua bona præsentia et futura, cum licentia ea tradi possessionem sua auctoritate. Præterea Dna Orabilis, sua Beatrisia, filia q. dicti Dni Comitis Uberti præsens hiis omnibus

existens, et eis intellectis et cognitis ex certa scientia et non per errorem aliquem, sponte consensit prædictis omnibus et singulis, et iuri suo renuntiauit, promittens ea rata habere et non contrauenire, sub pœna et simili obligatione; et etiam se confitendo maiorem annorum quindecim corporale iuramentum præstitit de hiis omnibus et singulis inuiolabiliter obseruandis et attendendis et non retractandis; Asserendo et confitendo dictum prætium suo mandato, et pro sua utilitate solutum, et præd. omnia et singula esse facta.

Actum fuit hoc in Domibus Ecclesiæ S. Crucis de Urbino; præsentibus et rogatis spetialiter ad hæc testibus. Blanculio filio Alberti Cantamissæ; Arimino filio q. Dni Marabottini, ambobus de Arto; Drudo de Montelizzano Feretranæ Diecesis; Dno Joanne de Posteria Judice de Parma; Thebalduccio Dni Honesti de Fano; Secola Dni Bartolomei de Esio; Nero de Monte Sancti Saumi Aretinæ Diocesis, et aliis.

Eodem anno et Indictione, die Jouis tertio exeunt. Augusto. Et ad maiorem firmitatem dederunt dictus Dns Guido et dictæ Dnæ eidem Emptori fidejussores Daum Parcitadem de Parcitadis et dnm Bentevegnam de Platbea de Arimino, qui se principaliter obligauerunt ex certa scientia, et non per errorem promiserunt quilibet eorum in solidum, sciendo se non teneri, sed siue tenerentur siue non, uolendo se ad infrà omnia adstringere et se principaliter obligare, promiserunt quilibet eorum in solidum principaliter suo proprio motu eidem Emptori stipulanti pro se hæredibus et successoribus suis, se ita facturos et curaturos cum effectu, quod dictus Dns Guido, et dictæ Dnæ ea quæ supra promiserunt eidem Emptori de alienatione et contractu non factis per eos uel aliquem eorum de prædictis rebus et juribus attendent obseruabunt et adimplebunt, et quod uera sunt; et si contrarium appareret promiserunt ipsum et suos successores per se et de suo attendere, obseruare, soluere et prestare ipsi omnem suam indepnitatem, et expensas reficere, quæ propter ea sustinerent in iuditio uel extra. Renuntiantes benefitio Nouæ Constitut. de fidetussoribus, Epistolæ Diui Adriani, et exceptioni doli, metus, et in factum, conditioni sine causa et ex causa iniusta, et omni alij legiptimo Juris uel usus auxilio sibi competenti et competituro. Et hæc promiserunt quilibet in solidum, ut dictum est, dicto Emptori sub pœna mille Marcharum argenti in singulis Capitulis et personis committenda et soluenda; qua soluta uel

comissa semel uel pluries, prædicta omnia et singula ubilibet firma permaneant; obligando pro hiis omnibus et singulis et [illegible] na eidem Emptori omnia sua bona, cum licentia intrandi possessionem sua auctoritate.

Actum fuit hoc in prædictis Domibus Ecclesiæ; præsentibus et rogatis ad hæc testibus Dno Petro de Frassolino, Dno Fortebrac[illegible] de Berardinis, Drudolo de Monte Lizzano, Dno Joanne de Pusera Judice, et aliis. Ego Marcus filius Simonis Judex Ordinar[illegible] et publicus Arimini Notarius hæc rogatus scripsi et publicavi, [illegible] de consuetudine signum consuetum reliqui.

Dalla Selva Geneal. *di Raf. Brancaleone. Appendice p. 71 in Gambalunga, tratto dall' Archivio Brandolini di Forlì.*

N. CXXVIII. *Gli uomini dei Castelli Ligabiccio, Castel de mezzo, e Granarola, si mettono sotto la protezione dei Riminesi*

Anno 1271. Agosto 15 e 16.

In noie Dni Amen. Anno eiusdem Millo ducentesimo septuagesimo uno. Indict. 14. uacante PP. die Sabati 15 Augusti. Congregato Conscilio generali de Baltoribus Capellarū de Capitularibus [illegible] dinū Consilii Ciuitatis Arimini ad sonū campane et uoce præconis solito more collecto in Palatio Cois Arimini. Nobilis uir Dnus Gilliolus de Genua Potestas Arim. et Capitanei populi Ciuitatis eiusdem, scilicet dni Bugna dni Hugulini Nichole, Michael Guidonis Tuba, Bartholus Billatus not. Cataldus d. Cataldi una cum dicto Consilio uniuerso et ipsu Consiliū nemine discrepāte simiter cū eisde unanimiter et concorditer fecerunt, constituerunt et ordinauerunt Johannem Thomei Guidonis Achilli pītem et mandatu suscipiente suu et dicti Cois Sindicū, procuratore, actore speciale ad recipiendu promissiones et pacta et obligationes [illegible] Dno Guidone de Tumba Vicecomite Seo Rauen. Eccle et a S[illegible] dictis Terrarū de Fogarie dicte Ecclesie, scilicet Ligabitij, Castri Medii, et Granarole, de cosensu et uolumtate dicti Vicecomitis in modu infrascriptu, Videlicet, qd Sindici et homines dictarum Terrarū de consensu et uolumtate expressa dicti Vicecomitis, [illegible] ipse Vicecomes pro se et Ecclia Rauenn. Supponant personas [illegible] terras, et res et bona eoru Coi Arimini. Et promittant facere exercitus et cauałcatas pro dicto Coi, et guerra, et pacē, mercē

colloquiū, imponere et tenere equos et arma ut alij ciues et
bditi Arimini, et Castra et munitiones eorū ubi nunc sunt
pro tempore erunt guarnitas et disguarnitas dare Cor Arimini,
ties uoluerit ipsū Coe, et pro ipso guarnitas et disguarnitas te-
re. Et amicos Cōis Arimini pro amicis tenere, et inimicos eius
inimicis. Et no recipere seu receptare nec tenere inimicos seu
nitos Cois Arimini in Terris uel fortiis eorū, sed ipsos offen-
re toto posse. Et no facere treguā uel pacē uel pactū cū aliquo
mico Comunis Arimini. Et quod homines de Legabitio et cur-
eius teneantur et debeant precise, et oēs alij homines Eccle
uen. de Diocesi Pensauri, qui uenire uoluerint ad habitandū in
nitatu Arimini, et ibi facere Munitione et Terram, que uo-
tur Catholica, possint et debeant illud facere, et ibi domus suas
ere, et habitancia suā coducere hinc ad festu s. Juliani pro-
nū uenturū inter Catholicam et Taulium iusta tamen Catholi-
n ubi uidebitur Potestati Arimini. Et homines dictarum Terrarū
eantur dare, prestare, et deferre Cōi Arimini in uigilia Beati
liani annualim in signo subiectionis et reuerentie unū bonū
liū ualoris decē libr. Rau. Et promittāt nō recipere nec te-
re aliquē in Castellanu et habitatorē dicte Terre de Ciui-
e, Diocesi, uel districtu Arimini sine licentia Potestatis.
promittant no facere ibi portum, nec pedagiū, siue tolonerū
ponere nec exigere, et bannu Potestatis et Cois Arimini ser-
re et no infringere. Et promittant qd oes alij homines extra-
, qui aliunde uenerint ad habitandū in dictū Castrum futu-
m, seu Munitione futura dabunt pro quolibet dicto Cōi Arimini
ualim in uigilia beati Juliani quinque solidos Rau. nōie census
affictus in Ciuitate Arimini. Et promittant qd homines dicta-
Terraru iurabunt seqntia Potestati Arimini annualim se-
du formā decorum pactorum et ipsa pacta seruare eo tēpore
alij de districtu Arimini iurabunt. Hoc acto et intellecto qd
contractibus factis siue fiendis, et damnis datis seu dandis,
maleficiis commissis seu committendis ab hominibus dicte
tholice extra illam Terram per Ciuitate et Diocese Arimini
eantur illi homines (*) subesse Cōi Arimini, et sub eius examine
pondere, eo saluo qd si homines dicte Terre Catholice in pos-
sionibus suis, quas haberent a Catholica ultra, uel in posses-
nibus Eccle Ranen. abinde ultra facerent aliquod maleficiū in-
se, uel damnum inter se darent, subsint deo Vicecomiti et
cessoribus suis Et promittant dictus Vicecomes et Sindici se

ita facturos et curaturos cū effectu qd q primū Ecclesia Rauē fuerit de Archiepo siue presule ordinata Idem Dous Archiepiscopus siue presul hunc contractū personaliter ratificabit et confirmabit statim ad requisitione Cois Arimini uel ejus Sindici ad promittendū dictis Sindicis dictarū Terrarū Fogarie nōie dictarū Terrarū et Vniuersitatū, et dco Vicecomiti stipulanti pro se et noie Dni Archiepiscopi et Ecclesie Rauenn. personas et bona et res ipsorū hominū, et dicta castra ubi nunc sunt uel in alia erunt in Diocesi Pensauri uel Arimini cū eorū Curtibus, et iura eorū manutenere, defendere, et protegere contra homines omnes nolentes eis uiolenter (*sic*) inferre. et manutenere et defendere per Dno Archiepiscopo et Eccliæ Rauen. et ipsi Vicecomiti et eius successoribus omnē suā iurisdictione ciuile et criminalem in omnibus habitantibus in dictis Terris (1) qua habet uel habebit in dictis hominibus et Terris et locis nominatis contra homines et uiolentos toto posse Cōis Arimini cū armis et sine armis. Et hec pacta scribantur in statutis Cois Arimini, super quibus Potestates futuri teneant' et debeant annuati iurare precise sicut super alijs statutis Cōis Arimini. Et qd super predictis omnibus et singulis stipulationes et obligationes reales et personales interponat et recipiat et in scriptis redigi faciat per manū publici Notarij, de quibus conuentū in concordia fuerit cū dco Vicecomite et Sindicis dictarum Terrarū. Dantes super hijs eisdem Sindico et procuratori liberū et generale mandatū. Promittentes ōes et singuli ratū et firmū habere perpetuo et inuiolabiliter quicquid per pdictū Sindicū fuerit actū, gestum, et promissum, et pactum fuerit super pdictis et quolibet pdictorum, sub obligatione bonorū omniū dicti Cois. Data mihi Notario infrascripto facultatem copiendi ex hoc protocollo tot instrumenta quotcumque necessaria fuerint.

Presentibus testibus Dnis Malatesta de Veruculo, Raynerio de Lauditorio, Nicholao Follis, Hugulino de Faytano, Garatono et Berardo Bernardi not. Vgutione not. de Sancto Laudicio, et alijs in dicto Consilio astantibus.

Ego Marcus filius Symonis Impiali auctoritate not. hanc scripsi et publicaui, et signū consuetū reliqui.

(1) *Di qui comincia anche una Copia fra le Schede Garampi, tratta ex Catastro 150 Archivj Archiepiscopalis Ravennæ. C. 304 in ribombicion, che però manca alla metà dell atto che segue.*

n nõie Dni Am. Anno eiusdẽ Millesimo ducentesimo septuage-
o primo, Indict. XIIII Arimini uacante Pontu, die Dominica
Augusti. Bonafinus petri Anestaxii do Ligabitio Sindicus
uersitatis Castri et Curtis Ligabilij et procurator singularũ
sonarũ ipsius loci, et Fuscolus Doe Drude Sindicus Vniuersi-
Castri Medii et curtis ipsius, et procurator singulariu per-
arũ eiusde loci, et Bonazunta de Granarola Sindicus uniuer-
ũs castri et curtis Granarole et procurator singulariũ perso-
ipsius loci ad infrascripta specialiter constituti pro ut in
mandatis constat scriptis manu Leonardi q. Petri Bottarelli
de quibus mihi Marco Not. constitit. Sindicario nõie dictarũ
uersitatu et proc. nõie singulariu personaru de ipsis uniuer-
ibus de consensu et uoluntate expressa D Guidonis de Tumba
comitis Ecclesie Rauen. et ipse Vicecomes pro se et dicta
lia Rauenn. subposuerunt personas et terras et res et bona
ũ Coi Arimini, et Johanni Dni Thomei Guidonis Achilli Sin-
ipsius Cois, ut de ipsius mandato constat manu mei Marci not.
icatorio nomine ipsius Cõis stipulanti et recipienti. Et promise-
facere exercitus et caualcatas pro dicto Cõi, guerrã et pacẽ,
ratũ et collect. impone' et tene' equos et arma ut alij ciues
ubditi Arimini. Et castra et munitiones eorũ ubi nunc sunt vel
tempore erunt guarnitas *etc.* (2) Et propterea Cõe Arimini et sup.
nnes Sindicus nõie et vice ipsius Cois promisit suptis Sindicis
rarũ Fogarie nõie dictarũ Terrarũ et Vniuersitatu et dicto
comiti stipulantibus pro se ut dũ suũ uicecomitatũ durauerit
nõie dni Archiepi et Ecclie Rauenn. personas, bona, et res
rũ hominũ, et dca Castra ubi nunc sunt uel in antea erunt
Diecesi Pensauri uel Arimini cũ eorũ curtibus et iura eorũ
tenere, defendere, et protegere contra ões, homines uo-

(2) *Nel citato Apografo Garampiano seguono per esteso le promesse le stesse parole come nell' atto antecedente, cambiato il* promittant promiserunt; *fra le quali di nuovo si legge.* Item quod homines Ligabitio et Curte ejus tenentur et debeant . . . . . et omnes alii homines Ecclie Rav. de Dioces. Pensauri qui venire voluerint ad habitandum in Comitatu Arimin. et ibi facere munitionem et terram quo modo Catholica possint et debeant illud facere, et ibi domos suas facere et habitantiam suam conducere hinc ad festum Sci Juliani proxime futuri, inter Catholicam et taullum juxta tamen Catholicam ubi videbitur Comitati Arimineñ. *E seguono dette promesse fino* et teneantur illi homines *ecc. nell' atto antecedente abbiam posto il segno* (*), *nel quale* manca *la carta nuovamente.*

lentes eis violentias inferre, et manutenere et defendere
Dno Archiepo et Ecclie Rauen. et ipsi Vicecomiti et eius
soribus omnem sua iurisdictionem *ec. come nel mandato*,
quide uniuersa uniuersaliter et singulariter singuli prou
et conuenere ambe partes scilicet dicti Sindici sindicar
dictarū Terrarū et Vniuersitatu et procuratorio *ut supra*.
dere et obseruare, rata habere, et firma tenere, et no
pere, nec contrauenire, sub pena mille Marcharu argenti
pulatione uicissim inter eos et ab eis promissa et conue
Et insuper supti Sindici dictarū Terrarum in animas di
Vniuersitatū et singularu personarū earū, et dictus Sindi
Arimini in animas hominu de Consilio generali ōium et si
et Cōis Arim in pleno Consilio generali dicti Cōis ad son
iurauere attendere et obseruare et inuiolabiliter obseruari
oia et singula supta, lecta per me infrascriptu Not. in
Consilio. Data mihi Not. infrascripto complendi in hoc pr
tot instra quotcūque necessaria fuerint uel uoluerint dict
Vicecomes, sindici, uel aliquis eorum. Acta fuerunt hec
minato Consilio Cois Arimīni Corā Dno Giliolo de Senag
Potestati Arimini, et Capitaneis Populi eiusde Ciuitatis,
Dnis Bartholo Bullato Not. Biaqua (*sic*) dni Ugulini Nich
Chataldo q. Cataldi. Presentibus substis ad hec uocatis e
Dnis Malatesta de Verruculo, Jacobo de Faitano, Nicholae
Vgolino de Faytano, Johanne de Arduinis, Petro Johannis
Johanne Lenzoli, Berardo Bernardi not. Jacobutio bannit
alijs in dicto Consilio astantibus. Ego Marcus s

Dai Mss. di Claudio Paci in Gambalunga p. 164.

N. CXXIX. *Frammenti di motivi che proponevano i Fesc
tro il Comune sul dominio dei Castelli di S. Gio. in
S. Arcangelo, Saludeccio, Castelnuovo, Inferno etc.*

Circa il 1272. (1)

Item quod dicti Epi Ariminen. et maxime Dns Jacobus
Ariminen pro Ariminen Ecclia, et ipsa Ecclia per se
aliū eorum nomine tenuerunt et possederunt Castru S.

(1) *Precedono sei pagine, frammenti d' interrogatorj sul
causa in favor del Comune. Non li trascrivo perchè non o' l
più di quanto offre l' altro Interrogatorio che qui segue ul n C*

i et palatium et Gironem, quo erant in capite ipsius Castri rsus meridiem.

Item quod Potestas et ejus Vicarius Capitaneus, qui tunc erant, pulū et Coe Arimini, ipsis occupantibus, predicta diruerunt, dirui do . . . . . dictu Castrū Sancti Archangeli et labū et gironem et muros ipsius Castri, que tenuerunt, et posse-runt immediati predecessores ipsius Dni Epi et ipse Epus Jacobus.

Item quod exinde, scilicet de deo Castro, Girone, et Palatio portarunt, et asportari fecerunt bona omnia mobilia existentia Palatio pdco, scilicet vegetes, archas, Instrā Ariminen Eccl.e, mentū, vinū, oleū, arma, lignamina, et lapides ipsius Pala-, et singula existentia in deo Palatio, que omnia habebant et bebant ipso Epus et Eccl.a Ariminen.

Item quod ipsi Epi Ariminen. qui pro tempore fuerunt, pro iminen Eccl.a, et ipsa Eccl.a Ariminen fuerunt in possessione quasi jurisdictionū dictorū Castrorū omniū et singulorū, et larū permistarum eisdem et cuilibet eorum et curtium ipsorum.

Item quod exercuerunt ibidem per se vel aliū eorū nomine in nibus et singulis dictis Castris et villis temporale jurisdictione Civilibus et Criminalibus.

Item quod fuerunt in dicta possessione, et habuerunt et pos-derunt predca, per tempus C. annorum a XVIIII. annis retro proxime preteritis in omnibus et singulis dcis Castris et villis, ceptio Castro Sancti Archangeli cum villis eidem vicinis, et Curte ius, de quo et in quo fuerunt in possessione pred. a XVII. nis retro proxime preteritis usque ad d. tempus XVII. annorum.

Item quod fuerunt in possessione per LXXXX. annos. Item quod r LXXX. annos. Item quod per LXX. annos. Item quod per annos. Item quod per L. annos. Item quod per XL. annos. m quod per XXX. Item quod per XX. Item quod per XV. m quod per X. Item quod per V. et intendit probare ascen-do et descendendo usque ad unum annum.

Item quod fuerunt in d. possessione a d. tempore XVIIII. et em et septem annorum retro, ut superius continetur, usque d. tempus, cujus memoria non existit. Item quod per d. tem-a usque ad tempus XVIIII annorum in aliis Castris, et in tro Sancti Archangeli usque ad tempus XVII. annorum pro-e preteritorū et per tantum tempus, cujus memoria non ext-, dicta Castra omnia et singula, et Ville ejusdem permisto homines ipsorū Castrorū et villarū habuerunt et tenuerunt

Ariminen Eccliã et Epos qui pro tempore fuerunt ibidem pr
eorum Dnis, et eis et Ariminen Eccle tanquam eorũ Dnis sp
ritualiter et temporaliter obediverunt tamquã eorũ Dnis fide
et subjecti fuerunt et preceptis eorũ tanquam suorũ Dnorum.

Item quod d. Castra et villas eisdem permistas per d. tempor
et etia per tantũ tempus, cujus memoria non existit, et usqu
dictu tempus XVIIII. annorũ in aliis Castris et villis eisdem pe
mistis, et XVII. in Castro Sancti Archangeli Ariminen Eccle
Epi qui pro tempore fuerunt, distrinxerunt, et distringi fecerun
et homines dictoru Castrorũ et villaru tamquã Castru et villa
homines subditos . . . . . as dictorum Episcoporu
Ariminen Eccle.

Item quod olim dictus Potestas seu Vicarius, et Capitaneu
Consiliũ et Cõe Arimin vel alii eorũ mandato, vel saltem
mine eorũ, ipsis gratũ et ratũ habentibus, Epo Ariminen. p
Eccla Ariminen Castra omnia et singula, et villas eisde per
stas, vel aliis pro ipso Epo et Eccla Ariminen. possidentibu
pred. occupaverunt illicite, et adhuc detinent occupata.

Item quod pred. Potestas, seu Vicarii, et Capit. Consilium
Commune Arimin. ipsis occupantibus et illicite detinentibus pr
per se vel per alios eis mandantibus impedierunt et destruer
et destrui fecerunt nundinas, que fiebant et esse consueverunt
campo Ariminen Eccle prope dictum Castrum Sancti Archange
jam sunt XII. anni et ultra.

Item quod d. nundine fuerunt et esse consueverunt et fa
fuerunt per longissimu tempus usque ad tempus quo fuer
impedite et destructe per Potestatem, Consiliũ, et Comune Ar
per se vel per alios, eisdem mandantibus.

Item quod ex d. nundinis, et occasione earũ multa comm
et proventus . . . . . nebant ad Epum Ariminen
Eccla Ariminen. et ad ipsa Eccla Ariminen.

Item quod postqua d. nundine sic fuerunt impedite et destru
. . . . . caruit commodo et proventibus dictarum
dinarum consuetis percipi a d. Epo et Eccla . . . . . .
occasione earum.

Item quod Epus et Eccla Ariminen. si dicte nundine n
fuissent . . . . . ab ipso . . . . . quo fuerunt d. Epus
Eccla Ariminen spoliati dictis Castris et villis. . . . . .
Capit. . . . . Ariminen Epus et Eccla Ariminen percep
set et percipere potuisset de . . . . . occasione. . . . .
nundinarũ mille libras den. Rav.

em quod tanta pecuniarum quantitas : . . . structas dampni-
as est d. Epus Ariminen. et ipsa Ecclia Ariminen dampnif. .
em a dicto tempore duodecim annorū citra . . in dicto campo
ter impedimentum prefatum a dictis Potestate Consilio et . .
em quod pred. Epo pro Ariminen Ecclia, et ipsa Ecclia. . .
. . possessione predictorū Castrorum et villarū et jurisdi-
ū et aliorū bonorū et jurium Ariminen Ecclie . . . . . .
lio et Commune, et postquā per eos occupata fuerunt pred.
s detinentibus, Dnus Jacobus. . . . . pro Ecclia Ariminen.
sit de facto et illicito dictis Potestati Consilio et Communi
Syndico, et . . . . . recipienti pro eis questiones et
omnes, dampna et querelas omnes, et actiones, quas contra
Potestatem Capitaneū Consilium et Commune vel aliquam
larem personam per se vel Eccle nomine movere vel in-
tare poterat, et dicto . . . . . et omnia jura et consue-
nes ipsi Epo et Epatui pertinentia in jurisdictionibus tempo-
us et civilibus et criminalibus et thalonetis (*sic*) et in ipsa
itate et Castris terris et locis ad dictum Epum et Epatum de
vel de consuetudine pertinentibus pro tribus millibus libris
lis monete, promittens dictus Epus pro se et Ecclia Arimi-
non movere . . . . . salva tamen auctoritate Aplice Sedis.
em quod fructus proventus ac reditus predictoru Castrorū,
rū, jurisdictionū, et . . . . . bonorum et jurium value-
, et . . . . communi extimatione singulis tria millia librarum
Rav. usque ad dictum . . . . . enderunt, et desconderunt.
em quod Epus Ariminen et Ariminen Ecclia, si dicta Castra
risd. et alia bona . . . . . non fuissent sic occupata, et
s et Ecclia Ariminen ea habuisset et possedisset, et ex eis
ipere . . . . . et reditus et proventus singulis annis a
pore dicte occupationis citra valentes tria millia . . . . . .
em quod a d. tempore citra pred. Potestas, Capitaneus, Con-
et Coe Ariminen, vel alii pro eis . . . . . jurisdictioni-
, bonis, et juribus pred. reditus, proventus, et proventus et
tus . . . . . tria millia librarum Ravennatum.
em quod dicta remissio facta fuit sub annis Dni millo du-
tesimo LV. die . . . . mensis novembris.
em quod ante dictum tempus a XX annis citra proxime pre-
tis pred. Potestas, Capitaneus, Consiliū, et Coe Ariminen
upauerunt illicite et auctoritate propria omnia d. Castra et
as eisdem permistas, et curtes, et jurisd . . . . . sancti Ar-
ngeli, quod occupaverunt a XVII annis citra proxime preteritis.

Item quod tempore dicte remissionis, et anno et mense pred. predicti Potestas Capitan' et Consilium et Coe . . . . . alio rum nomine dicta Castra et villas eisdem permistas et mundo ru sic occupata illicite detinebant. . . . . .

Item quod in dicta remissione et in Contractu dicte remissionis actu fuit expresse et dictu et conventū . . . . . testato. Capit. Consilium et Coe seu Syndicos eorum nomine ab eo constitutos, et d. Dnum . . . . . semper in dicto contractu, et huis que continentur, et continebantur in eo esset salva in omnibus auctoritas . . . . . Sedis, et hoc fuit actū in d. Contractu, semel, secundo in medio quasi contractus, et fine.

Item quod felicis recordationis SSmus Pater et Dnus Clemes Papa IIII. predictam remissionem . . . . . confirmavit relaquens dicto Dno Fratri Ambrosio tunc Epo Ariminen prosecutionem liberam pre . . . . . circa dictum contractu et contenta in eo

Item quod de pred dicto Epo concessit litteras Aplicas sub hac forma — Clemens Epus Servus Servorum Dei. Venerabili Fratri Epo Ariminen salutem et Aplicā benedictionē — Relatum humiliter coram nobis quod dudum inter . . . . . Arimin. Epum Predecessore tuū ex parte una, et Potestatē et Vicarium Capitaneu . . . . . dampnis, que ipsi Epali Sedi Ariminen olim intulerunt ex altera quedam compositio intervenit . . . . prout in publico instro confecto exinde plenius dicitur coram Quia vero hujusmodi . . . . . petieras a nobis an pred compositionem ratam habere vellemus eique adjicere aplici munimen firmitatem, nos. . . . . facie apparebat eidem Sedi Ariminen dampnosa, renuimus confirmare, prosecutionem tui juris. . . . . ex offici tui debito pertinet liberam relinquens. —

Item quod dictus Dnus Frater Ambrosius jam sunt sex anni et plus fuit in possessione (1). . . . . in Eccl. Ariminen et Epatu, et ibidem per se uel alium ejus nomine p dictum tempus exercuit Epale Officiu in spiritualibus et temporalibus spectantibus ad Epale Officiu.

Item quod Potestas, Capitaneus, Consilium, et Cōe Arimin. vel alii pro ipso Communi perceperunt fructus et reditus et proventus Castrorum et . . . . .

Tratti dal Garampi Ex memb. coæva in Arch. Castri S. Arc.

(1) *Ambrogio fu creato Vescovo a' 5 Ottobre* 1265. *Dunque quest scritto fu compilato nel* 1272; *lo che combina coi* 17 *anni che dur decorsi dalla transazione fatta dal Vescovo Giacomo nel* 1255.

CXXX. *Procura fatta a Berlengario degli Amorosi, perchè a nome del Comune, di Malatesta da Verucchio e Paolo suo figlio, non che de' suoi amici esuli da S. Marino. S. Agata, Cesena, Cervia, Forlimpopoli e Faenza, faccia compromesso nell' Arcivo. di Ravenna per la pace fra essi e i Sindaci di Forlì, Cesena, Forlimpopoli, Faenza, Cervia, Bertinoro, Guido di Montefeltro, Gio. di Ramberto Malatesta.*

Anno 1276. Gennajo 14.

In Xpi nomine Amen. Anno eiusdem Millo ducent. septuagesimo [illegible], tempore Dni Gregorij Pape Decimi Indictione quarta. [illegible]ni. die Martis XIIII. intrante Januario. In Consilio generali [illegible] Comuno Ciuitatis Arimini ad sonum campane et voce ban[illegible]n Palatio ipsius Communis more solito congregato Nob. Vir [illegible] Hermanus de Saxoferato pot. Arimini et Capitanei Populi [illegible]tis ejusdem, uidelicet Dni Blassius Notarius, Joannes de [illegible] et Fuscolus merzarius, de voluntate omnium Consiliatorum [illegible]entium in dicto Consilio et ipsum Consilium uniuersum cum [illegible]m unanimiter et concorditer nomine et vice Comunis Ari[illegible] et pro ipso Comuni, fecerunt, constituerunt, creauerunt et [illegible]averunt Dnum Berlengarium de Amorosis Civem Arim. pre[illegible]m et mandatum suscipientem eorum et dicti Communis Syn[illegible] Procuratorem et specialem Nuntium ad comparendum co[illegible] Ven. Patre Dno Fratre Bonifacio miseratione divina Archiepo [illegible]nensis Eccle, et ad promittendum et compromittendum in [illegible] Dnum Archiepum Sindicario nomine Ciuitatis et Comunis [illegible]ni et nomine Nobilis militis Dni Malatestæ de Verucio et [illegible] Filii ipsius Dni Malatestæ, et exteriorum Castri S. Marini, [illegible]por de plega exteriorum S. Agathæ, et omnium aliorum et [illegible]liorum amicorum et sequacium dictorum Cois Arim. et Dni [illegible]testæ de Comitatu Feretrano (1) et nomine exteriorũ Ciuitatis [illegible]e et ejus Districtus, Ciuitatum Ceruiæ, Foripompilii, Fauen[illegible]ti eorum districtuum sequacium et amicorum prædictorum [illegible] Arim. et Dni Malatestæ, et nomine exteriorum Ymeldo[illegible]e, [illegible] Noui, Brettonorij, et omnium aliorum et singulorum de

(1) *Cioè degli amici dei suddetti Comune di Rimini e Malatesta, non del Contado Feretrano. Non so come il Clementini p. 185, e [illegible]ni il Troya* VELTRO *p. 299, abbian potuto introdurvi* Malatesta [illegible]te Feltro figliuolo di Buonconte già di Tadeo. *E un Troya ha [illegible]ferire il punto del Clementini all autorità del Documento!*

Ciuitate et districtu Forliuij et totius Prouinciæ Romandiolæ un
decumque et de quocumque loco sint in d Prouincia Romandio
læ Amicorum et sequacium dictorum Cois Arim. et dni Malates
tiolentibus venire ad infrascriptam pacem ex parte una, pro qua
bus omnibus promittat de rato cum Syndicis Ciuitatum Forliv
Cesenæ, Foripompilj, Fauentiæ, Ceruiæ, Castri Brattonori stipu
cario nomine prædictarum Communitatum, et omnium aliorum
singulorum suorum amicorum et sequacium de ipsa Prouinci
Romandiolæ, et Dno Guidone Comite Montisferetri, et Dno Jaco
no quondam Dni Ramberti Malateste, eorum nomine, et nomi
exteriorum Ciuitatis Arimini et ejus Districtus, et nomine C
munis Castri S. Marini, Cois S. Agathæ, et omnium aliorum
singulorum Comitatus feretrani amicorum et sequacium ipsor
et cuiuslibet ipsorum, et Dno Honesto de Rauenna suo nomi
et nomine exteriorum Ciuitat. Rauennæ et ejus Districtus ex pa
altera, tamquam in Arbitrum, Arbitratorem, Moderatorem, a
cabilem Compositorem de omnibus litibus, questionibus, contr
uersiis, guerris, homicidiis, capiuis, rapinis, dampnis datis,
juriis illatis, et de omnibus aliis, quæ dici et excogitari po
sent, et de pace facienda et tenenda, et de trougis et de da
pnis emendandis, restituendis, et recipiendis, ad prouidendo
pænas, fidejussores, securitates, et obsides dandos, et ad n
nunciationes faciendas, et ad obligationes faciendas et recipie
das, et ad sententias et præcepta audiendas et emologandas,
ad omnia præcepta adimplenda, quæ prædicto Syndico a præd
cto Arbitratore fuerint facta, et ad omnia alia, quæ in predic
et circa predicta fuerint, seu uidebuntur ipsi Archiepo necessaria
utilia, seu opportuna, et liberam et generalem administrationem
ipsi Syndico dederunt tradiderunt et concesserunt, et quidqui
in prædictis et circa idem Syndicus fecerit, predicti Dnus Pre
stas, Capitanei Populi et totum Consilium nomine dicti Cois Ar
mini et pro ipso Cõi ratum et firmum habere ac tenere promi
serunt sub obligatione bonorum omnium ipsius Comunis.

Præsentibus Testibus rogatis Rigone Notario, Angelino Ve
Dni Potestatis, Donato Not. Lombardutio et Gerardutio Bonade
ribus Cois et aliis pluribus.

Ego Paternianus filius Berardi Not. imperiali auct. Not. et nos
Cõis Arim. hanc de uoluntate et mandato dictorum Dni Potestat
et Capitan Populi et d. Consilii scripsi et compleui atque interfui.

Dalle Schede Garampi tratta dall' Arch. Arciv. di Ravenn
Caps. *n.* 6424; *pubblicata dal Fantuzzi.* Mon. T. Ray. III, p. 1

N. CXXXI. *Papa Nicolò III scrive al Podestà e Consiglio di Rimini che, restituita da Re Rodolfo la Romagna alla Chiesa, manda Fra Giovanni da Viterbo a prenderne possesso.*

Anno 1278. Giugno 22.

Nicolaus Episcopus Servus Servor Dei. Dilectis filiis Potestati Consilio et Communi Arimineo. Levantes in circuitu oculos nostros ad singula que nostris incumbunt humeris ex debito commissi nobis officii tenemur in quantum patitur humana conditio aciem nostre mentis extendere. Sed circa conservationem jurium Romane matris Ecclesie, cui licet immeriti presidemus, intendere ac ad filios nobis prerogativa specialitatis adiunctos precordia nostra convertere nos precingit cura sollicita invitat affectus et urget instantius debitum Aplice Servitutis, ut eadem iura refloreant devotorum mentes quietis ubertate succrescat devotione fecundet et in eis eadem Ecclesia delectetur. Profecto Civitatem vestram et nonnulla alia terras et loca partium Romaniole que sub propriis et specialibus ad presens non duximus exprimenda nominibus cum generali vocabulo Romaniola hoc tempore nuncupatur, ac eorum incolas ipsi Eccle immediate subesse ipsorumque dominium ad eandem Ecclam pertinere longa Romanorum Imperatorum declaravit antiquitas continuavit ipsorum providentia principum et carissimus in Christo filius noster R. Rex Romanorum illustris predictorum Imperatorum super his acta recognoscens et recognoscendo confirmans ea omnia ipsi Romane Eccle de novo concessit atque donavit prout in nonnullis eorumdem principum et Regis scriptis autenticis inde confectis plenius continetur. Et licet sicut accepimus . . . . . Cancellarius Regis ejusdem seu quivis alius a vobis et predictorum terrarum ac locorum incolis certa juramenta sine dicti Regis prout a nonnullis asseritur conscientia vel mandato sibi ejusdem Regis nomine vel ipsi Regi fecerit exhiberi, dictus tamen Rex quicquid contra predictas declarationes, recognitiones, concessiones atque donationes seu aliqua predictorum per ipsum Regem seu ejus nuntios vel officiales suo mandato vel nomine seu quemcumque alium vel alios quocumque modo quacumque via factum esset vel promissum sive juratum revocavit, cassavit, annullavit, irritavit et omnibus juribus vacuavit, volens et expresse consentiens quod tam circa possessionem quam circa proprietatem per hoc nullum

sibi jus in predictis accresceret vel in aliquo predictorum ipsi Eccle deperiret. Concessit insuper atque consensit quod eadem Eccla per se ac alios accipiat, nanciscatur, intret, et apprehendat absque ulla ipsius Regis requisitione auctoritate vel mandato obtentis sive petitis possessionem et quasi omnium predictorum et eorum que pertinent ad predicta, promittens quod ipse per se vel per alium seu alios non impediet prefatam Ecclam in predictis sed eam in omnibus prefatis tam adipiscendis quam tenendis et habendis suo posse perpetuo adjuvabit, ac nihilominus per procuratorem suum plenum ad hoc exhibentem mandatum predicta omnia et singula in nostra et fratrum nostrorum presentia et aliorum multitudine copiosa publice ac solemniter innovavit, sicut apparet publicis et autenticis documentis. Digne igitur ad vos et alios partium earumdem nostros et ipsius Eccle filios speciales nostra studia convertentes vos et ipsius Eccle jura favoribus conservare proponimus fovere presidiis et a dispendiis preservare, ut vobis et aliis incolis predictis in gremio recumbentibus Eccle memorate dicta letetur Eccla, jura ipsa fructificent, devotio vestra concrescat, et exclusis animorum hesitationibus quibus languisse percipimus, vos et incolas supradictos vobis et illis obtato tranquillitates adveniant ac fugatis omnibus que nubilo premissa contexerant eadem jura et devotio perfecta relucant claritate. Cupientes quoque quod in hac parte uris desideriis divina cooperante clementia satisfiat, dilectum filium Frem Johem de Viterbio ordinis fratrum Praedicatorum latorem presentium de cuius fidelitate ac circumspectione confidimus ad vos duximus destinandum, devotionem vestram paternis monitis excitantes ac vobis nihilominus per Apostolica scripta mandantes quatenus informationibus dicti fratris vestros animos in plena quiete spirituum applicantes sic actus et sensus vestros ac aliorum earumdem partium quantum in vobis extiterit ad recognoscendum ejusdem Eccle dominium promptis spiritibus accingatis, quod ipsa vestre promtitudinis exhibitio grata nobis auspicia de vestra devotione ministret vosque in pectore nostro filios devotionis ascribat paternis benedictionibus confovendos nec patiamini dissentibili varietate convinci. Nam si quod absit contrarium sentiremus compelleremur et merito per alias vias quibus expedire viderimus manum aplice provisionis extendere ad prosecutionem et conservationem jurium eorumdem cum ad id ex incumbenti nobis officio teneamur. Dat. Viterbii 10 Kals Julii, anno primo.

Dalle Schede Garampi, ex lib. 1. Epl. Nicolai PP. III. A. I. n. 253.

N. CXXXII. *Il Podestà e Consiglio di Rimini riconoscono il dominio della S. Sede.*

Anno 1278. Luglio 27.

In Dei nomine Amen. Anno Dni Millesimo ducentesimo septuagesimo octavo. Indictione sexta. die Mercurii quinta mensis Julii exeuntis. presentibus Fratre Lazzarino de Ordine Predicatorum de Arimino. Fratre Nicolao et Fratre Homine bono dicti Ordinis. Fratre Bona semente de Ordine Gaudentum. Dno Malatesta de Verucculo, et Dno Johanne Malatesta de Verucculo. et Montagna quondam Dni Parcitatis. testibus ad hec publice vocatis et rogatis. In generali Consilio Communis Civitatis Arimini adunato in palatio Communis d. Civitatis ad sonum campane et voce preconia ut moris est. Nobilis vir Dnus Guido de Romen Comes in Tuscia Palatinus Potestas Civitatis Arimini, et ipsum Consilium. ac homines ipsius Consilii. communiter et concorditer. ad petitionem Religiosi Viri Fratris Johannis de Viterbio de Ordine Predicatorum Aplice Sedis Legati. justa tenorem litterarum missarum a Summo Pontifice Potestati et Communi Arimini lectarum in dicto Consilio. et secundum reformationem dicti Consilii Generalis Civitatis Arimini, (*sic*) et totum ejus planum Comitatum d . . . . . districtum, cum omnibus pertinentiis suis ac ajacentiis. recognoverunt et dixerunt ad dominium Romane Ecclesie pertinere in hiis que Romano Imperio pertinebant ex concessionibus et donationibus factis olim ab antiquis Imperatoribus, et a Serenissimo Rege Rodulfo Romano Imperatore. et voluerunt et confessi sunt se esse fideles d. Romane Ecclesie sicut olim fuerunt Imperii Romani. et eidem respondere. et ea facere prout et que facere tenebantur Imperio Romano et Imperatoribus qui actenus extiterunt. promictentes hujusmodi recognitionem et confessionem se omni tempore ratam et firmam habere et nullo tempore contra facere vel venire. sub obligatione et ipotheca bonorum dicti Consilii et Communis.

Loco ✠ Signi. Ego Andreas filius olim Bonajuti de Empoli vecch. Judex et Notarius Imperiali auctoritate. et nunc Officialis d. Comitis Potestatis pred. omnibus dum agerentur interfui, ideoque rogatus scripsi et publicavi.

Dalle Schede Garampi. tratto ex autographo in Archivo secretiore Apostolico Vaticano.

N. CXXXIII. *Protestazione premessa al Giuramento di fedeltà alla Chiesa.*

Anno 1278. Settemb. 18.

In NOE . . . . men. anno .. . natiuit. Millo CC. LXXV . . . . . Pape tertii anno primo. die dñico. XVIII. die ms Septebr Indictõe VI. p. . . . . niũs . . . . p. . . . publicu . . . . rdo . . artinus Monaldi Juris pñti. ciues Ariminen. Sindici et procuratores potatis Consilii et Cõis Ariminen ad iu . . . . . p. . . f. . . . specialit. . tu . . in psentia mei Juvenalis Notarij et testiũ subscriptor. corã Venerabilib' viris magro Guillo Durãti . . . . . Narbon . . . dni PP. capllo et fre Laurẽtio de Tudert de ordie frũm pdicatorum Apostolice sedis nũtiis fecerũt quãd ptestationem in hec verba . . mo . . . Nos Johes Ardoini et Martin' Munaldi ciues Ariminen proc. . . sindic . . . põtatis . . cõis Arimini . . . . . legitim . . . ditiõis. juris Jurdiõis potestatis ac pncipat' qua . . . . . Venerabilib' viris magro Guillo Durãti Can. Narbon. . . PP. Capllo et fre Laurẽtio de Tuderto de Ordie frum pdic. Aplice Sedis . . . . . dni Nicolai pape ttii et Romane Ecclẽ facim' st. p . . . cõe . . Arimiñ Territorio districtu ac ptinentiis . . . . distrctu et ptinentiis eiusdẽ ad beatũ Petrũ Celestis regni Clauigerũ et per ipm scissmũ patrẽ dnum Nicolaũ pp. . . . . . res põtifices et ad ipam Roman eccliam pleno jure ac. . . . ptineãt et predci Scissimi patris . . . . . ac ipsius Eccle pleni dominij. dictiõis. juris. Jurisdcõis. potestati . . a. . . . . existãt. necnõ et per juramtũ fidelitatis qd uob . . . . . ran . . . . . sũmi põtifici et Eccle Rom. . . . . .pr. . . . . prestabim' . . . . . dim' qd per pdca uel aliqd pdcor . . . . jurib' qd. . . . . consuetudinib' pactõib . . . . . uetudin . . . . . ciuit. Arim. ẽct legit' . . . . tũ. Consentim' tam' et uolum' qd per hãc ptestationem iuri ipsius dni pp. et successorũ ac Eccle pdce . . . . . prefate Ciuit . . . . itorio district ac ptinẽtiis suis ñllũ piudiciũ generetur . . . . . competeret . . . . . uel aliis jurib' . . . . . suetudinis pctionis et . . . . . predca ñllũ obstaclũ. uel impedimtũ possit eidẽ pl. opponi. Que de . . ens . . . . . cõpe . . . . . com . . . . ecc. cont. . . . . legia consuetudies pactiones uel conuentões jura . . . . . s obstaclũ. uel . . . . . obici uel

pponc . . . la predcis . . . . . tioni et juramto fidelitatis quas suplicet' et absolute pstabim' per hec in aliquo detrahantur. Volum tam' et protestamur ut dictū . . . . . ut iura dce Ciuit. tritorii districtus et pinctiarum ipius ōia seruentur illesa. Acta sut hec in Eccla Cathedrali dce Ciuitat. Ariminen pscntib'

Venerabile patre Dno Guidone Epo. Dno Ramberto pposito. Dno Stephano de Ancona. Dno Ventura. Dno Orlandino de Bononia. Dno Guidone de Macerata. Dno Guidone Archiptro Sce Paule. Dno Johe de murisano Canoicis Ariminen

Dno Johe sci Gaudecii et dno Matheo sci Juliani Monasterior de Arimin Abbatibus.

Fre Bonacoursо de Verona priore frum Ordis heremitarum de Arimin. Fre Johe de Brixia. Fre Bonaventura de Pensauro. Fre Bono de Fauetia, fre Isahac de Cremona eiusdē Ordis. Fre . . . . . priore frum Ordis pred. de Arim. Fre . . . . . no de parma. fre . . . . . de Forolivio. et Fre Angelo . . . . . f . . . .'. . Ordis . . . . . et Ang . . . . . fratrū eiusde Ordis . . . . . .ultitudine copiosa Hujus rei testibus uocatis et rogatis.

EGO Juuenalis petri de Narnia auct. S. Roman. Eclie notarius predcis interfui et ea ut supra leguntur rogatus scripsi et publicani.

Da Pergamena lacera e logora in Gambalunga, nella quale segue altro Atto come appresso, che appunto è il giuramento.

N. CXXXIV. *Giuramento prestato dai Riminesi alla Chiesa.*

Anno 1278. Settemb. 18.

INNOE . . . . Anno ab eiusd. natiuitat. Millo . . C . . XXVIII. Pontificatus dni Nicolai pape tertij anno primo die dnico XVIII. men. . . . . VI. Pateat vniuis per hac pub. . . . . Jhes Ardoini et dns Matinus Munaldi juris pti S . . . . . aregi et potestatis Cosilii et Cois Ari . . . . . specialit' constituti in psentia mei Juuenalis notarij et test . . . . . viris dns magro Guillo Duranti Can. Narbon. dni pp. Capellan' et fre Laurētio de Tuderto de Ordine fratrū p . . . . . s. nūtij et . . . . . Sanctissimi patris dni Nicolai pape tētii et successorum suorum Romanorum Pontificū ac eccle . . . fecerūt . . . . . tionem . . . . . iuramtum fidelitatis in hec verba.

Nos Johes Ardoini et Martinus Munaldi Sindici et procuratores Cõsilii et Cois Ariminen Ciuitat. i generali parlamto dicte Ciuitatis ad ifrascripta . . . . . Corã Vob' Venerabilibus Viris magro Guill. Durãt dni PP. Capellano et fre Laurẽtio de Tuderto de ordine fratrũ predicator. A. . . . . recipietib . . . . nõie Sctis m. patris dni Nicolai Pape tertii et successorum suorum Romanorũ Pontificũ et Romane ecclesie ac pro . . . . nais predict. potatis consilij et cois dce ciuitatis Arimin. et pro ipa Ciuit. et territorio ac distrct. . . . . unuersis et singulis predictorum Ciuitatis . . . . . districtus . . . . . deum dnum papã recognosci . . . . . absolute. . . . . Arim . . . district. . . . Petrũ celestis regni clauigerũ . . . . . papã tertiu et ad successores ejusd. Romanos Pontifices . . . . . pleno jure ac integro . . . . . patris dni Nicolai pp tertij et successorum suorum Romanorum Pontificu et ecclie pdce pleni domi. . . . . pat existen . . . vob' pdcis nuntiis aplice sedis recipietibus pro dco dno pp. et suc . . . . . territorio et districtus corporali psti . . . . . dños potifices efficacit' ac tenere in ppetuũ et habere. Sic me Deus adiuuet et hec sca euagelia. Item iura. . . . . dcis nuntijs dni pape recipietib pro dco dno papa successorib. . . . . vice ac noie dcorum Potestatis Cosilii et Cois Ciuitat. Ariminen. et pro vniusis ac singulis de dicta ciuit . . . . . et districtu et in eorum arabus . . . atris qd nos et ipi ab hac hora in anea fideles et obedietes erim' beato petro pncipi aplorum et dco Scissimo patre Dno Nicolao pp. ttio suisq. successoribus . . . . . entibus Sceque Aplice Roman Ecclie. Non erimus in . . . . . qd uitam perdant uel membrũ . . . . . nali capticne. Consilia qd nob' et ipis creditum . . . . . siue per nuntios . . . . siue per licteras ad eorum dampnum . . . . . prouidem'. Et si sciuerim' fieri uel pcurari seu tra . . . aliqd q . . . . . eis uel dce eccle dampnu illud pro posse impediem', et si pred non possem' illud eis et dco Eccle sgficare curabim' . . . . . jurdõnes. dci dni PP. et suc . . . . . strictu Ciuitat. Ariminen. ci'que tritorio ac districtu . . . . . ib. . . . . pro exist . . . . adiutores erim' nos ap . . . . . et successorib suis ac eccle ad retinendu et defendendum et recuperandũ . . manutenendu contra . . . h. . . sca euagelia.

Acta sut hec in eccha Cathedrali dce Ciuit Arimin. psentibus . . . . . dno Guidone Epo. Dno Rambto Pposito. Dno

Stephano de An . . . . . Dno . . . . . fura de Mõtescutolo. Dno Orlandino de Bonoia Dno Guidone de Ma . . dno Guidone Archiobro sce Paule. Dno Johe de Murisano Can. Arimin. Dno Johe Sci Gaudetij et Dno Matheo S. Juliani Monasterior de Arimin. Ab ... Fr. Bonaccurso de Verona priori frum Ordinis heremitarum de Arim fre . . . . . de Pesauro fre Bono de fauctis. Fre Isahac de Cremona ejusdem Ordinis. Fre. . . . . priori frum . . . . . fr. . . . fre . . . foroliuio et fr. Angelo . . de Vrb . . . . eqsd. Ordinis f. . . . . norum de Arim et Inqsitore heretice pravitatis . . . . . Michael . . . . . ejusde Ordinis . . Arimin. et aliorum religiosorum . . . . . multitudine copiosa Hujus rei testibus vocatis et rogatis.

EGO Juuenalis Petri de Narnia auctoritate Sce Rom. Eccliæ Notarius . . . . . iterfui et de mãdato dni magri Guill. et fris Lauretii . . . . . predictis Sindicis seu . . . . . ut supr. . . . . scripsi et publicaui.

Nella pergamena stessa come sopra.

N. CXXXV. *Lettera di Bertoldo de filiis Ursi Conte di Romagna al Podestà di Rimini, colla quale intima al Comune di non fare imposizioni ai possedimenti della Chiesa di Ravenna.*

Anno 1278. Ottobr. 28, e Novemb. 2.

In Xpi nomine Amen. Anno Dni 1278 Arimini die Veneris 4. exeunte Octobri in palatio Comunis Arimini. Dnus . . . . . Thomas Cesenaten. Diæcesis ex parte Dni nobilis . . . . . Bertoldi . . . . . præsentavit, et dedit in manibus suis D. Sancti Dni manentis de Spoleto Vicario prelibati Dni Bertoldi Comitis, Potestati Arimini pro se et Consilio et Comuni Arimini benigne accipienti litteras ipsius Dni Bertoldi Comitis, sano et integro Sigillo ipsius sigillatas, opertas, tenor quarum talis est — Bertoldus de Filiis Ursi SSmi Pris Dni Nicolai Papæ tertij Nepos, totius provinciæ Romandiolæ, Civitatis Bononiæ, Comitatus Bretenorij, et pertinentiarum earumdem Comes, et generalis Rector, nobilibus viris Vicario, Consilio, et Comuni Civitatis Arimini, Eccliæ Romanæ fidelibus et devotis salutem et dilectionem sinceram. Cum libertates et jura Ecclesiarum teneamur potissime reservare et maxime Sie Ravennatis Ecclie cujus Archiepiscopum

Dous noster Summus Pontifex tanquam honorabile membrum Romanæ Eccliæ specialiter diligit . . . . . probitatis merita precipuo earum habet. Vos autem dicimini . . . . . de novo fecisse in ipsius Archiepiscopi et terrarum et fidelium . . . . . injuriam, volendo eis collectas imponere et compellere eos coram vobis in judicio respondere. Vobis sub pœna quingentarum marcharum Argenti districte præcipiendo mandamus, quatenus Terras, et fideles præd. Archiepi et Eccliæ Ravennaten. sub eisdem libertatibus et in possessione vel quasi, quibus eos invenimus, nec quibus erant tempore Potestariæ Comitis de Romena, eos libere permittatis nullam eis imponendo vel exigendo collectam, aut novitatem aliam faciend. indecens enim et irrationabile videretur omnino quod d. Archiepus, qui bonum statum vestrum et totius provinciæ pacem incessanter procurat, nostro tempore plus gravetur quam tempore Comitis antedicti. Data Cesenæ die . . . . . Præsentibus testibus Stivivio Notario, Homine Sci Petri Blanchelli . . . . . Thomasino Notario.

Ego Homo Sci Andreæ Impli auct. not. prædictæ præsentationi litterarum, et omnibus prædictis interfui, et mandato Dni prædicti manchisis ut supra scripsi.

Dalle Schede Garampi tratta dall' Arch. Arciv. di Ravenna Caps. I, perg. 4245.

Forse fu accennata questa pergamena in quell' Indice pubblicato dal Fantuzzi, Mon. Rav. T. V, pag. 171, *con questa indicazione*

96. An. 1275. Oct. 4. I, 4245. D. Bertoldus de Filiis Ubi Nepos D. Nicholai Pp. 3. scribit Potestati et Consilio Arimini, ut cessent ab injuriis et collectis super bona et Castra Archiep. Raven. et ablata restituant sub pœna 500 Marcharum Argenti.

La data del 1275 *è certamente errata, poichè Nicolò III fu consacrato Papa non prima del* 26 *Novembre* 1277. *Certo inoltre è che lo stesso Manchisio o Marchisio alcuni dì dopo presentò in Cesena al medesimo Manente altra simile intimazione a nome del Legato Pontificio Card. Latino, essa pur registrata appresso in quell' Indice publicato dal Fantuzzi con queste parole*

97. An. 1278. Nov. 2. F. 2224. Ind. 6 Cesenæ. Marchisius Archipr. S. Thomæ Diæc. Ces. ex mandato D. Latini Cardinalis Legati presentavit D. Manenti de Spoleto Potest. Arimini literas in quibus precepit, ut juxta mandatum D. Bertoldi Rectoris Romandiolæ non inquietaret terras Archiep. Ravennæ. Leonardus Timidei Not.

N. CXXXVI. *Lettera del Card. Latino Legato Apost. al Vescovo di Rimini, perchè intimi la scomunica al Vicario del Potestà, ed al Consiglio, in causa delle molestie fatte alle terre della Chiesa di Ravenna.*

Anno 1279. Gennajo 12.

Venerabili in Xpto Patri Dei gratia Epo Ariminen Frater Latinus permissione divina Ostien. et Velletren. Epus Apticeo Sedis Legatus salutem in Dno. Dudum ad querimoniam Ven. Patris . . . . Archiepi Ravennatis, Potestatem, Consilium et Comm. Arimini monuimus et eisdem sub excommunicationis ac quingentarum Marcar. argenti poena per litteras nostras dedimus in mandatis ut eundem Archiepum et fideles ac Terras Eccle Ravennat. in Ariminen. Dioec. constitutos juxta mandatum Dni Nobilis viri Bertholdi Romaniolæ rectoris in illis libertatibus ac earum possessione vel quasi esse libere sinerent, in quibus erant tempore . . . . . Comitis de Romena, et quod citationes, poenas, et banna facta per ipsos contra Fideles eosdem post ipsius rectoris mandatum penitus revocarent, nec collectas aliquas imponerent ptis Fidelibus, aut contra ipsos facerent aliquam novitatem. Verum iidem Ariminenses contra pti rectoris ac nostra monita et mandata quasda novitates facere præsumpserunt in d. Archiepi et Eccliæ Ravennatis non modicum præiudiciū et gravamen. Propter quod Archiepus ipse apud nos querelam deposuit iteratam. Nos autem Vniversitati ptae per nostras iterato mandavimus litteras, ut octavo die post illarum receptionem, quem illis pro peremptorio termino duximus assignandū, per Sindicū sufficientem deberent coram nostra pētia comparere ad eorū si poterant super his innocentiam ostendendam facturi et recepturi nihilominus circa præmissa quod ordo exigeret rationis, ipsi tamen gravius indurati citationi nostræ seu mandato in hac parte contumaciter contempserunt quibusdam frivolis appellationibus interiectis. Nos itaque ipsorum contumacia exigente in Vicarium potestatis Antianos, Consiliarios, et Officiales Civitatis Arimini ptae in his scriptis excommunicationis sentiam promulgamus contra eos si eorum pertinacia exigerit severius processuri, quo circa paternitati vestræ qua fungimur auctoritate mandamus, quus ipsos in Ecclesiis vris cum a pto Archiepo requisiti fueritis diebus Dominicis et festivis excomtos publice nuncietis et facialis per uros subditos

nunciari. Datum Imolae 2 Id. Januarii Pontus D. Nicolai Papae Tertii Anno secundo.

Dalle Schede Garampi trascritta in Archivo secr. Ap. Vat. Plut. 32, T. 15, p. 248, ex Schedis Dñici Raynaldi, quas exem psit in Archivo Eccliæ Ravenn.

1279 . . . . . D. Monaldus de hugubio judex et vicarius Do Mai . . . . . dni Bertuldi co. Romaniole honorab. Pot. Ar et Consilñ d. Cois constituerunt dñm Vgolinñ de Sapo . . . . . et . . . . ad comparendñ cora Ven. Patre dno S. Lucine . . . papalis sedis legato vel cora cardinalibus uno vel pluribus . . . . . lite quã habet Cõo Arñ vel habere possit in posteru co Ven. patre dno Fratre Bonifacio . . . . (Bonif. Archiep. Ravenne)

Vicarius nob. vi. dni Bertuldi co. Romandl. hon. pot. Ar confirmavit et ratificavit. ec.

Scheda Garampi — Ex memb. in Arch. S. Angeli D. Capi 1 fasc. 7, n. 3.

N. CXXXVII. *Interessante esame di testimonj nella Causa fra il Vescovo di Rimino e il Comune sopra diritti ne' Castelli di S. Arcangelo, S. Giovanni in Galilea, ec.*

Anno 1279. Ottobre 23.

. . . . . .

dictum Castrum defensum . . . . . .

Interrogatus qui fuerunt illi, qui guerr. . . . . .

. . . . . sive ad custodiam dicti Castri, et. . . . . de Lauditorio . . . . . Dnus Gibaldus et Dnus Ugolinus de Parcitade . . . . . et diem quod semper post predictum exercitum tempore guerrarum et precipue tempore . . . . . .

. . . cum Commune Arim, homines dicti Cois custodierunt quem locum Sancti. . . . . audiuit prod. dñi de homimbus Cois Arim. et dixit quod fuit quod d. Guli . . . . fuit tunc Capitaneus d. loci . . . . . etiam quod Castr . . Communis Arim. sunt subjecta Cõi Arim. in his quæ sup . . . .

Interrogatus quomodo et qualiter scit, respondit et dixit scire quia vidit, et propter dictam guerram ipse testis, qui erat fidelis Eccliæ . . . . . libus Eccliæ civi

vitatem Arim, et dixit, quod ejusdem testis exilium duravit
inque annis, et aliorum fidelium exi . . . . . nis.
terrogatus in quibus partibus fuit dicta guerra, respondit et
dit, in partibus Romandiole et Marchie generaliter. Inter . . . .
. . . . . est, respondit, quod sunt plures XXX annis, sed
inti plures non posset dicere ipse testis, quia non recordatur,
dixit, quod . . . . . guerram ipse testis stetit in
cere Dni Imperatoris et ejus Nuntii Dni Thomasii de . . . . ,
tunc in carcere stetit in Faventia. . . . . qualis Imperator
t, dixit, quod fuit Dns Federicus secundus. Interrogatus qualiter
secquebatur Ecclesiam, respondit et dixit. . . . . .
am Ecclam et fideles ejus ledere poterant, faciebant. Interro-
tus si Ariminenses erant fideles Ecclesie vel Imper. respondit
dixit, quod . . . . . s Gambacerorum erat fidelis Eccle-
, et pars . . . . . remansit. . . . . Civitat. quo
tistebat dictis fidelibus Ecclie. . . . . et pred. vidit de
sta guerra . . . . . homines carcerab . . . . . .
carceribus . . . . . qui erant de parte Imper. et plus non
vit sup. isto articulo etc . . . . . quando pars
mbacerrorum qui erant fideles. . . . . .
. . . . . .
lheruerunt Eccle Romane . . . . . fidel . .
. . . . . .
p. LIII. articulo interrogatus, qui incipit . . . . . .
. . . . . si pervenisset pred. Castrum ad pred. rebelles . . .
. . . . . qui erant tunc rebelles Ecclie, et ubi morabantur
. . . . . Sancti Marini, et alias . . . . . .
guerr. . . . . habuisse d. Cõe ex d. Castro. Respondit
dixit . . . . . Civitatis Arim. quare dicta
itas in confusione fuisset. Interrogatus . . . . . .
Castrum Sancti Archangeli . . . . . respondit et dixit
plano Arim. ultra mariculam propo Civitatem. . . . . .
quinque miliaria et plus. . . . . LIIII Articulo
terrogatus, qui incipit. Item quod homines dicti Castri S. Ar-
ngeli, silicet . . . . . audivit dici predicta pu-
ce in Civitate Arim. . . . . .
. . . . . .
Anno Dni Millo CCLXXVIIII. tempore Pontificatus Dni Nicolai
dii PP. die . . . . . mensis Octubris Ind. Septima
mini . . . . . Domo G. . . . . outis Civis. Arim. Testes

et recipere coram Potestatibus, Judicibus, et Officialibus, qui pro tempore fuerunt in civitate Arim. excepto tempore occupationis Comitatus per Dnm Imperatorem occupati et ejus Nuntios et fautores, et dicit quod vidit in collectis presta . . . . arma impo . . . . . et equis, exercitibus, cavalcatis, et aliis omnibus fationibus pred. homines d. universitatis generaliter fecerunt et prestiterunt pred. . . . . et non vi, ut credit quod sponte fecerint et prestiterint. Interrogatus secundum quem modum et formam respondent alii Cives et Comita . . . . . d. Coi, respondit et dixit faciendo et prestando faciones et honera imposita, et preceptis obediendo Potestatum, Rectorum, Capitan. et Officialium, et obediendo eis in omnibus mandatis et necessariis pred. Coi tam tempore pacis quam guerre, excepta guerra pred. Dni Imperatoris etc. Interrogatus in quibus exercitibus, et in quibus collectis respondere vidit d. Cõi homines suprad. respondit et dixit, quod tempore Potestarie Dni Guidonis Comitis de . . . . dictos homines respondere de collectis Cõi pred. et cum ipse testis tunc esset bajulus contrate sue et detineretur quadam vice vidit, quod duo, quorum nomina ignorat, qui dicebant se esse de universitate castri pred. Sancti Zannis in Galilea detinebantur in Pallatio Cois Arim. quia non compleverant colligere, et Co Arim. seu Officialibus d. Cois assignare collectam, ad quam colligendam erant specialiter deputati; et de exercitibus dixit, quod vidit eos venire generaliter in exercitibus factis contra Pensaurum tempore guerre, et contra Zesenales, et aliis exercitibus et cavalcatis, de quibus non recordatur quando facte fuerunt etc. Item sup. septimo articulo interrogatus, lecto sibi, qui incipit. Item quod dicti Potestas, Capitaneus Populi etc. (*sic*) quod nihil aliud scit sup. dicto vel de d. articulo, nisi tantum, quod tempore guerre, quam fecit Dns Guido Comes de Monteferetro Coi Arim. vidit quod Coe Arim guarnimentum misit apud d. locum Sancti An- . . . . . misit mandato Dni Potestatis Arim. unum balistarium ad custodiam d. loci, cui solvit. . . . . quod Dns Berlingerius de Amorosis erat tunc Capitaneus d. loci pro Coe Arim. etc. Item sup. nono articulo interrogatus qui incipit. Item quod qui fuerunt et steterunt in possessione etc. respondit et dixit . . scit, nisi quod vidit homines Sancti Archangeli pred. venire coram Potestatibus, qui pro tempore fuerunt, de quorum nominibus non recordatur . . . . . alias Officialibus Cois, respondit ad petendum et recipiendum, et in exercitibus factis contra Pensau

cen et Zesenates . . . . . spente vel choacte venerint et fecerint predicta etc. Item supra duodecimo articulo. . . . . Item quod d. Potestas, Capitaneus Populi, Consilium et Coe etc. respondit et dixit, quod vidit plures a d. tempore quinquaginta annorum . . . . . citra in exercitibus factis p Coe Arim. ire et morari homines suprad. d. loci Sancti Landitii, et precipue in exercitibus pred. . . . . in d. Articulo contenta dixit ignorare testis pred. etc. Sup. XVII. Articulo interrogatus, lecto sibi etc. qui incipit. Item quod d. Potestas, Capitaneus, Consilium et Coe Civitatis Arimmen. pro ipsa civitate et Universitate, et ipsius Civitatis nomine habent, tenent, et possident Castrum notum etc respondit et dixit se nihil scire etc. Item sup. XXII. articulo interrogatus, lecto sibi, qui incipit. Item quod d. Potestas, Capitaneus Populi, Consilium et Coe Civitatis Arim. pro ipsa civitate et Universitate et ipsius civitatis nomine habent tenent et possident Castrum Inferni etc. respondit et dixit quod nihil scit. Sup. XXIII articulo interrogatus, lecto sibi, qui incipit. Item quod ipsi exercent et exercuerunt jurisdictionem omnem etc. respondit et dixit, quod vidit pluribus vicibus homines quosdam, qui dicebant se esse de L' inferno, qui erant coram Judicibus Cois Arim. ad jus petendum etc. Sup. XXIIII articulo interrogatus, lecto sibi, qui incipit: Item quod ipsi fuerunt et steterunt in possessione d. Castri Inferni et villarum . . . . . respondit et dixit quod nihil scit. (*Segue altro articolo, su cui rispose non saper nulla*) Sup. XXVII. Articulo interrogatus, qui incipit. Item quod d Potestas, Capitaneus Populi, Consilium, et Comune Civit. Arim. etc habent, tenent, et possident Castrum de plano Castelli etc. respondit et dixit, quod audivit dici quod vera sunt pred. omnia contenta in d. Articulo; dicit tamen quod aliter nescit, quia nescit in quo loco sit Castrum pred. quia numquam fuit in ipso Castro . . . . . dicit, quod audivit dici predicta vulgariter a convicinis suis, et plus non novit sup. isto etc. Sup. XXXI. articulo interrogatus qui incipit. Item quod de pred. omnibus est publica vox et fama, respondit et dixit, quod nihil aliud scit, nisi quod audivit publice dici in Civitate Arim. a pred. suis Convicinis, quod d. Castrum plani Castelli est Cois Arim. Item sup. XXXII. articulo interrogatus, lecto sibi, qui incipit. Item quod d. Potestas, Capitaneus Populi, Consilium, et Cõe Civitatis Arim. etc. habent tenent et possident Castrum Ripe Massane et dominium etc. respondit et dixit, quod nichil scit, nisi auditu, quia audivit dici,

quod d. Castrum est Cõis Arim. . . . . tamen nescit, qua nescit in quo loco, sive in quibus partibus sit Castrum predict etc. Sup. XXXVI articulo interrogatus, lecto sibi, qui incipit: Item, quod de pred. omnibus est publica vox et fama etc. *respondit eque mente non saper nulla.* Item sup. XXXVII articulo interrogatus, lecto sibi, qui incipit: Item quod d. Potestas, Capitan. Pop. Consilium et Coe Civitatis Arim. etc. habent, tenent, et possident Castrum Vallis Avellane etc. respondit et dixit se audivisse dici a Civitate Arim. a convicinis suis publice quod pred. contenta in d. articulo vera sunt, sed ipse testis aliter nescit, et plus non novit sup. d. articulo etc. Item sup. XLII. articulo interrogatus, lecto sibi, qui incipit: Item quod pred. Civitas, et Coe ipsius Civitatis seu Potestates, Consules, Judices, Rectores, et Officiales ipsius Civitatis, seu Cõis et ab ipso Cõi, sive Consilio Civitatis ipsius ad hec electi, creati, positi, ordinati, sive . . . . . tate et Co. et ipsius Civitatis nomine fuerunt, et steterunt in possessione et respondit et dixit, quod audivit dici ab hominibus Civitatis Arim. pred. omnia in d. Articulo contenta vera esse et fuisse, sibi generali colloquio hominum d. Civitatis, aliter tamen nescit, et plus non novit sup. isto articulo. Super XLIII. articulo interrogatus, qui incipit: Item quod d. Civitas et Coe seu Potestates, Consules et respondit et dixit, quod bene vera sunt omnia in d. articulo contenta. Interrogatus quomodo scit, respondit et dixit scire, quia audivit dici ab hominibus generaliter d. Cõis Arim. Interrogatus qui fuerint illi Potestates, Consules, Judices, et Rectores, et officiales pred. respondit et dixit, quod nomina ipsorum ignorat: dicit tamen, quod recordatur, quod Dus Berlingerius de Amoresis fuit Capitaneus pro Coi Arim Castri Sancti Archangeli tempore guerre que nunc posterius Cõi Arim agitata fuit in partibus Romandiole . . . . . Guidonem Comitem de Monteferetro, et complices suos et dicit quod hec scit, quia vidit ipsum Dum Berlingerium ad dicta Capitancia ire, et dici postea audivit vulgari eloquio Cõis Arim. quod ipse ibidem functus fuit officio Capitan . . . supra loci; et dicit, quod audivit dici, quod Dionus Dus Malatesta tempore pro Coi Arim. fuit Capitaneus Castri Sancti Johannis a Galilea, et hec audivit dici similiter ab hominibus civit. Arim. et alus, qui a d. Castro tunc temporis venebant in Civitate Arim. Interrogatus sup. quo facta fuit d. transactio, et quando et per quem, et quis recepit ipsam transactionem, respondit et dixit se nihil scire etc. Sup. XLV Articulo interrogatus, qui re-

[illegible]it. Item, quod d. Civitas Arim. habuit, et habet Potestates, [illegible]ctores, Officiales, et omnem temporalem jurisd. exercuit, et [illegible]ercet ecl. respondit et dixit, quod vera sunt omnia contenta in [illegible] Articulo, salvo tamen, quod dicit, quod pred. Civitas habuit [illegible] hab. . . . . dictam jurisd. libere et plenarie a tempore [illegible]teritus d. Dni Imperatoris citra, et nunc etiam habet et exer- [illegible]t eandem, ut in . . . . articulo continetur, et excepto, quod [illegible] tempore XLV annorum, et a tanto tempore etc. et aliis verbis [illegible]que ad finem d. Articuli . . . . . quia ignorat. Interrogatus qui [illegible]erint Potestates, Rectores, et Officiales d. Cois respondit, et [illegible]xit, quod non recordatur de aliis Potestatibus, nisi tantum de [illegible]o Guidone de Romena Comite: de nominibus Rectorum etiam [illegible]n recordatur, et de nominibus etiam Officialium dixit non re- [illegible]rdari, quia usus ejus est ire per mare, et non manet in [illegible]ria Cois etc. Sup. XLVI. articulo interrogatus, qui incipit. [illegible]em, quod d. Civitas et Coe, seu Cives ipsius Civitatis censum [illegible]peratoribus etc. respondit et dixit se nihil scire. sup. XLVIII. [illegible]rticulo interrogatus, qui incipit. Item quod donatio, concessio, [illegible]i confirmatio facte fuerunt ab Imperatore etc. respondit et [illegible]ixit se nihil scire etc. Sup. L. Articulo interrogatus, qui incipit: [illegible]em quod Castrum Sancti Archangeli fuit . . . . . etc. [illegible]espondit, et dixit audivisse dici que in d. Articulo continentur [illegible]b hominibus Cois et Civitatis Arim. publice, sed aliter nescit. [illegible]up. LI. Articulo interrogatus, qui incipit. Item quod Sisima, [illegible]ontroversia, et guerra etc. Respondit, et dixit, quod vera sunt [illegible]mnia in d. articulo contenta. Interrogatus, quomodo et qualiter [illegible]cit, respondit et dixit scire, quia vidit, et dicit quod d. guerra [illegible]xit in partibus Arim. et Provincie Romandiole. Interrogatus. . . [illegible]. . . . tempus est, respondit et dixit, quod sunt plures XXX [illegible]nis. sed quanti plures nescit. Interrogatus qui erant, qui fa- [illegible]ciebant d. guerram, respondit et dixit ignorare nomina ipsorum. [illegible]Interrogatus quid est dicere sisima et quid controversia, respon- [illegible]dit et dixit nescire; et dicit, quod iste Fredericus qui ultimo [illegible]fuit . . . . tor, fuit ille qui d. persecutionem intulit Eccle Ro- [illegible]mane, et Fidelibus suis. Interrogatus qualiter persequebatur Ec- [illegible]clesiam, et eius fideles, respondit et dixit, quod capi faciebat ho- [illegible]mines, carcerari, et etiam occidi, scilicet illos, qui erant cum [illegible]Ecclia Romana. Interrogatus si Ariminenses erant, respondit et [illegible]dixit. quod sic erant fideles d. Dni Imperatoris, scilicet pars Ho- [illegible]nodeorum; et Gambacerri erant . . . Ecclia, qui per diversas

partes exulaverant tempore suprad. expulsi extra Civitatem Arim. et eorum exilium tunc temporis duravit per novem annos. et hec vidit testis pred. Sup. LII. articulo interrogatus, qui incipit Item quanto tempore Eccha Romana suscepit Civitatem Arim cum suo Comitatu et districtu etc. respondit et dixit, quod vera sunt omnia et singula in d. articulo contenta. Interrogatus quomodo scit, respondit et dixit scire, quia audivit dici in Civitate Arim. Interrogatus quantum tempus etc. respondit et dixit, quod sunt plures XXX. annis, sed quanti plures dixit nescire testis pred. Interrogatus quis erat tunc PP. . . . . non recordatur de nomine Pape . . . . . personarum. Interrogatus qua forma vel modo, respondit et dixit nescire. Interrogatus quis est Comitatus suos et districtus, respondit, et dixit . . . . nunc habet et tenet scilicet a Taullo citra versus Arim. et a Folea citra versus Arim ex parte Urbin. et Comitatum Mon. . . . . citra versus Arim. et a Comitatu Zesene et Boybi citra versus Arim. Interrogatus qui . . . . . et dixit, quod nescit qui sint, nec ex quibus consistant. Interrogatus quomodo scit ipse testis quod Civitas Arim. tunc adherebat . . . . . et resistebat d. Dno Frederico, respondit, et dixit, quia reversi fuerunt illi de parte Gambacerrorum, qui erant de parte Ecclie . . . . . Arim. et persecuti fuerunt Dnum Imperatorem, et sequaces ejus etc. Sup. LIII. articulo interrogatus, lecto sibi, qui incipit. Item quod durante Sismate pred. periculosum erat Romane Ecclie . . . dixit quod bene vera sunt ea. que continentur in d. Articulo. Interrogatus quomodo scit, respondit et dixit, scire bene, quia rebelles Ecclie guerram vi . . . . . et malam faciebant d. Co, si quando ipsi habuerunt ipsum Castrum eo tempore guerram vivam faciebant d. Coi Arim. verumtamen d. Coe Arim. postea eosdem de d. Castro expulit et dispersi sunt per diversos partes. Interrogatus que fuisset . . . . . respondit et dixit, quod guerram fecissent. Interrogatus quantum distat a Civitate Arim. dictum Castrum, respondit et dixit per quinque milliaria. Interrogatus quantum duravit pred. Sisma, respondit et dixit, quod per novem annos ut credit de tempore. Sup. LIIII articulo interrogatus, qui sic incipit. Item quod homines d. Castri Sancti Archangeli, scilicet Bagnoli etc. respondit et dixit, quod bene fuit guerra inter d. Bagnolos et Romanos, quam propter bellum fuit inter eos et Castrum destructum fuit. verumtamen qui erant Roman. de parte Ecclie refecerunt, et muraverunt medietatem dicti Castri.

postmodum muratum fuit totum per homines d. loci. Interpolus quomodo et qualiter scit, respondit et dixit scire, quia dixit dici predicta, et tunc temporis erat Venetiis, et non in Utole Arimin. Sup. LV articulo interrogatus, qui sic incipit. Item od Commune Arim. tenente d. Castra et loca, de quibus lis etc. respondit et dixit, quod bene vera sunt omnia in d. arlo contenta. Interrogatus quomodo et qualiter scit, respondit dixit, scire, quia audivit dici pred. generaliter et vulgariter hominibus Civitatis Arim. et Consiliariis Cois Arim. aliter non nescit. Super LVI articulo interrogatus, qui sic incipit. m quod ipse Dnus Epus, qui transegit, et successor ipsius us Hugo etc. respondit et dixit nihil scire, nisi auditu, quia ixit dici pred. in d. articulo contenta vera esse et fuisse. LVII articulo interrogatus qui sic incipit. Item quod utile Epatui tenere etc. respondit et dixit, quod bene est utile, magis utile credit esse sibi et Epatui si . . . . . recedere ipsa transactione, et pactis, et habere d. Castra litis, ut pet plus non novit sup. isto etc. Super LVIII articulo interroes, qui sic incipit. Item quod conservatio, et defensio, et jufictiones . . . . . et locorum de quibus lis est, et alterius Pitatus etc. respondit et dixit, quod nichil scit aliud, nisi quia ixit dici ab hominibus Cois . . . . . Castrorum litis et alte- Comitatus Arim. conservatio, et defensio, et jurisdictiones ulit centum millia librarum. . . . . computatis dampnis Expensis, et plus non novit sup. isto articulo. Sup. LVIIII arlo interrogatus, qui incipit. Item quod fructus . . . . . sive ventus possessionum perventarum in Epum etc. respondit, et it, quod nichil scit sup. isto articulo. Sup. LX articulo interatus, qui sic incipit. Item quod d. possessiones communi exhtione valent etc. respondit et dixit nichil scire. . . . . s ignorat possessiones . . . . . habuit Dnus Epus ex d. nsactione a Cõi predicto etc. Sup. LXVI articulo interrogatus, sic incipit. Item quod in ipsa transactione intervenit consen- Arim. Canonicorum etc. respondit et dixit, quod nichil scit. LXVII articulo interrogatus, qui sic incipit. Item quod Pote-, Capitaneus Populi, Consilium, et Coe Arim. observaverunt etc. pondit et dixit quod nichil scit. Sup. LXVIII articulo interro- us, qui sic incipit. Item quod districtus, sive Comitatus Civis Arim. durat eundo etc. respondit et dixit, quod vera sunt ia in d. articulo contenta, et hoc dicit scire quia audivit dici

ab hominibus Cõis Arim. vulgariter et generaliter pred. esse vera esse. Super LXVIIII articulo interrogatus, qui sic incipit. Item quod d. Castra, et ville, de quibus agitur etc. respondit et dixit quod vera sunt omnia in d. articulo contenta. Interrogatus quomodo et qualiter scit, respondit et dixit scire, quia audivit semper dici. Interrogatus ubi sunt limites, qui dividunt, et vulgariter dicuntur dividere districtum sive Comitatum Arim. a districtibus Civitatum et Comitatuum predictorum, respondit et dixit, quod non vidit eos adhuc, sed scit, quod versus Mondavium flumen Folie dividit Comitatum Arim. a Comitatu Urbin. in aliquo loco. Interrogatus quomodo scit, quod districtus Civitatis Arim. duret usque ad illos, qui in articulo predicto continentur, respondit et dixit scire, quia audivit hec dici ab Arimínensibus vulgariter et generaliter. Sup. LXX articulo interrogatus lecto sibi, qui incipit. Item quod de pred. omnibus est publica vox et fama etc. respondit et dixit, quod de pred. omnibus de quibus dixit ipse testis est publica vox et fama, prout in d. articulo continentur. etc. Sup. LXXI articulo interrogatus, qui sic incipit. Item quod Civitas, seu Coe Arim. distrin. . . . . consuevit etc. respondit et dixit, quod bene vera sunt in d. articulo contenta. Interrogatus quomodo et qualiter scit, respondit et dixit scire, quia. . . . . dici, et verum est. Interrogatus quomodo distringit et distringere consuevit d. Coe Arim. seu d. Civitas Castra et loca pred . . . . et dixit, mandando eis, et requisequia recipiendo, et dicit quod homines ipsi in civilibus et criminalibus causis veniunt et venire consuerunt in Civit Arim. coram Potestate Jud. et Officialibus Cõis Arim. et collectas pro solvere sunt consueti, ut audivit . . . . . exore . . . . . cavalcatis omnibus factis per Cõe et homines Civitatis Arim. militer venire consueverunt, et ipse testis eos . . . . . et pro obsequia prestare. Interrogatus qui fuerunt Potestates et Capitanei de Civitate Arim. q. . . . stringunt, et distringere consueverunt terras et castra pred. ultra d. Castra et loca litis posita et subrespondit et dixit se non . . . . . ri de nominibus ipsorum . . . . distringere, respondit et dixit, quod a XXX. annis citra usque modo, prout audivit dici. Interrogatus si vie per quas de Arim. . . . . sunt communes et usitate, respondit et dixit quod nichil scit aliud, nisi quia credit, quod sint communes et usitate. Sup. LXXII articulo interrogatus . . . . . Item quod Coe Arim. ex antiquissimo et longissimo usu etc. respondit

dixit, quod bene scit ipse testis, quod a tempore quinquaginta annorum . . . . . citra, excepto tempore illo, in quo occupatus fuit Comitatus Arim. a Imo Imperatore vel fautoribus suis, vel . . . . . ipse testis. et scit, quod Coe Civitatis Arim. possedit et nunc possidet Civitatem et Comitatum, et districtum suum libere ad suam . . . em. et Castra etiam et loca litis simul cum illis, sicut Civitas possidet suum Comitatum et districtum ad suam voluntatem et dispositionem . . . . . autem Privilegii dixit nichil scire. Interrogatus quomodo et qualiter scit, respondit et dixit scire bene, quia est Civis et habitator Civitatis Arim. et vidit pred; dicit insuper quod nescit quo tempore facta fuerit transactio pred. inter d. Epum et Coe Arim. de pred. Castris et locis litis. Interrogatus quomodo Civitas et Coe possidet suum Comitatum, respondit et dixit, quod possidet, et rationem reddidit hujusmodi dicti, prout superius in precedentibus dictum est et responsum. Interrogatus que sunt alia Castra et loca Comitatus Arim, dixit et respondit, quod est Castrum Veroculi, Mondaynum, Sanctum Lauditium, Lauditorium, Lonzanum, Savignanum, et alia omnia Castra et loca, que thedium esset nominare. Interrogatus quam dispositionem habet Civitas in suo Comitatu, respondit et dixit, quod in omnibus que volunt Cives ejusdem ordinare et facere, et fieri facere et observari ab eis et ab illis, qui sunt eis subjecti; et dixit ipse testis quod d. fama est inter homines Civitatis et Cois Arim. etc. Interrogatus si ipse testis sperat habere commodum, si Coe Arim. optineret in causa ista, respondit et dixit, quod non. Interrogatus cujus etatis est ipse testis, respondit et dixit quod est sexagenarius, ut supradictum est, et dixit quod est homo liber, et laycus etc.

Guido Ma . . . . . olim de Monte, contrate Sancte Marie in Curte testis juravit in d. Causa dicere veritatem coram partibus et Dnis delegatis. Interrogatus sup. primo Articulo intentionum lecto sibi, qui sic incipit: In primis intendit probare et fidem facere Procurator sive Syndicus Cois Arim. etc. quod Potestas, Capitan. Populi, Consilium, et Coe Civitatis Arim. etc. respondit et dixit, quod Potestas, Capitan. Populi, Consilium, et Coe Civitatis Arim. pro ipsa Civitate, et Universitate, et ipsius Civitatis nomine habent, et tenent et possident Castrum Sancti Zannis in Galilea, et Dominium seu Segnoriam ipsius Castri cum omni jurisd. temporali, et aliis omnibus juribus et pertinentiis suis, ac villis eidem Castro permixtis seu vicinis, et pred. omnia habue-

runt, tenuerunt et possederunt per tempus quadraginta annorum proxime preteritorum, et ultra, continue, pacifice, et quiete, etc. tamen quod audivit dici, quod Dnus Comes Romandiole, vel ejus nuntius pro eo dictum Castrum nunc tenet, habet, et possidet. Interrogatus quomodo et qualiter scit predicta, respondit et dixit scire, quia vidit. Interrogatus quomodo scit, quod Potestas, Capitaneus, Consilium, et Coe Arim. dictum Castrum pro Com et Universitate d. Cois Arim. habuerit, tenuerit, et possederit prout dixit; respondit et dixit scire, quia vidit dictos homines d. loci ad jus venire, et petere coram Potestatibus, Judicibus, et Officialibus Cois Arim. pred. et vidit quod tam in agendo, quam in defendendo civiliter et criminaliter coram d. Potestate, Judicibus, et Officialibus agebant, et respondebant homines Universitatis pred. sive Castri; et dixit, quod vidit, quod collectas reverunt in exercitibus, et Cavalcatis, vidit eos ire in Comitatu Pensaurien. et Zesene. et alias, sicut eisdem hominibus d. Com Sancti Zannis mandabantur per Dnum Potestatem et Coe, seu Officiales Cois Arim. Interrogatus quo nomine vocabantur d. Potestates, respondit et dixit, non recordatur, sed de nominibus Capitan. Populi recordatur, quia vidit Dnum Senam, Alumannum filium Zannis de Cremona, Petrum Rubei, qui fuerunt Capitanei Cois Arim. et ipse testis erat cum eis quartus Capitan. Interrogatus quantum distat d. Castrum et ville a Civitate Arim. respondit et dixit, quod per decem miliaria et ultra distat a Civitate d. Castrum et Ville, et dixit, quod ignorat quot villas habeat, et ignorat quo nomine censeantur. Interrogatus quomodo scit quod ville sint permixte d. Castro, respondit et dixit, quod nescit si sint permixte vel non, quia nondum fuit in Castro ipso, vel villis, sed a longe vidit d. Castrum. Interrogatus quod declaret d. verbum Dominium seu Segnoriam, et illud verbum omni, quomodo intelligitur, respondit et dixit, quod intelligit, quia prestant Com collectas, et faciones exercitum, parlamentum, et cavalcatam ad voluntatem hominum dicte Civitatis tempore guerre et pacis. Interrogatus que sunt jura et pertinentie illius Castri respondit et dixit, quod ignorat. Interrogatus quid est possidere pred. respondit et dixit, id quod homo habet, et tenet, et fructus percipit. Interrogatus si possederunt corporaliter vel animo tantum, respondit et dixit, quod possederunt corporaliter et non animo. Interrogatus quot Potestates, et quot Capitaneos vidit possidere predicta, respondit et dixit, quod non recordatur de numero, nec de nomi-

us ipsorum, cum multi fuerint Potestates et Capitanei pred.
errogatus quanto etatis est ipse testis, respondit et dixit quod
etatis sexaginta annorum et ultra, et plus non novit sup. di-
articulo. Sup. secundo articulo interrogatus, qui incipit: Item
od ipsi exercent et exercuerunt etc. respondit et dixit, quod
a sunt omnia in d. articulo contenta, silicet per quadraginta
nos et ultra proxime preteritos exercuerunt pred. usque mo-
, prout in d. articulo continentur. Interrogatus quomodo scit,
spondit et dixit scire, quia vidit. *Seguono più interrogazioni sul*
guasto di alcune parole, che per brevità si ommettono. Inter-
gatus in quibus hobediverunt, et utrum sponte, vel per vio-
iam, respondit et dixit, quod hobediverunt sponte, et hoc
it quia vidit, et quod homines d. loci, tempore quo ipse testis
t Massarius Cois Arim, instrū et promissionem fecerunt per
um Syndicos constitutos hobedire et sequi mandatis et man-
is Dni Potestatis, et Cois Arim. et hoc idem fecerunt omnes
mines Castrorum et Universitatum Comitatus plani et districtus
is Arim. et ipse testis d. instrum. et promissionem penes se
huc habet; Interrogatus quomodo hobediunt alii homines Comi-
us et districtus Arim. respondit et dixit, in collectis, exerci-
us, Cavalcatis, et condempnationes in eos factas solvendo, et
eris fationibus, et hominibus pro Coi impositis obsequendo sol-
do, et prestando, et plus non novit sup. isto articulo. Sup. tertio
iculo interrogatus, qui sic incipit: Item quod ipsi fuerunt et ste-
unt etc. respondit et dixit, quod bene vera sunt omnia et sin-
la in d. articulo contenta, scilicet quod ipsi fuerunt, et stete-
at in possessione d. Castri Sancti Johis in Galilea, et villarum
s, et ipsum Castrum et villas tenuerunt, et jurisdictionem
nem temporalem in eisdem Castro et villis exercent et exer-
erunt, et in possessione exercendi jurisd. hujusmodi fuerunt
otinue, pacifice, et quiete per tempus quadraginta annorum
oxime preteritorum et ultra. Interrogatus quomodo et qualiter
it, respondit et dixit, scire quia vidit, et scit etiam per ea,
e supra dixit, et sicut de suo dicto in precedentibus reddidit
tionem, et plus non novit super predictis. Super IIII articulo
errogatus, qui sic incipit: et homines habitantes ibidem sunt
fuerunt de Universitate etc. respondit et dixit, quod bene vera
at pred. in d. articulo contenta, salvo quod dicit tantum per
ppus quadraginta annorum proximo preteritorum et ultra, et
n mechigit dicere, nec dicit et a tanto tempore, cujus non

existit memoria etc. quia nichil scit. Interrogatus si omn
aliqui ex eis etc. respondit et dixit, quod omnes in genere
rogatus secundum quem modum et formam respondent al
et Comitativi, respondit et dixit prout supra dixit in c
solvendis et condempnationibus, eundo in exercitibus, cav
custodibus, et aliis omnibus functionibus prestitis, prout
dixit et reddidit super articulis aliis rationem. Interrogat
modo tempore pacis, et quomodo tempore guerre, respo
dixit in omnibus suprad. prout . . . . . dixit, et in civil
criminalibus questionibus respondendo coram Potestate,
bus, et Officialibus d Cois. Arim. conveniendo et responde
Interrogatus in quibus exercitibus, respondit et dixit in e
bus factis contra Pensaurien. et Urbinates, et alios, de
non recordatur etc. Sup. V articulo interrogatus, qui sic
Item quod ipsi habuerunt, et tenuerunt, et possederunt
strum etc. respondit et dixit quod bene vera sunt omnia
gula in d. Articulo contenta. Interrogatus quomodo scit,
dit et dixit scire, quia vidit. Interrogatus per quantum
ante transactionem habuerunt et possederunt, respondit e
quod nescit. Interrogatus super quo facta fuit transactio,
dit et dixit, quod non recordatur, quia non interfuit. Inter
quis Epus fecit eam, dixit, quod credit, quod fuerit Ima
Jacobus, qui fuit Bononien. Interrogatus cum quibus fecit
sactionem, respondit et dixit, quod cum Syndico Cois Ar
credit, et dicit quod non recordatur quantum tempus el
facta fuit d. transactio, nec in quo loco, nec quibus pres
Interrogatus quomodo scit quod pacifice et quiete possedero
spondit (*sic*). Sup. VI articulo interrogatus, qui sic incipit. It
de pred. omnibus est publica vox et fama etc. respondit
quod bene vera sunt omnia etc. Interrogatus si utrum
se vel per alium vel alios possederunt d. Castrum ut pr
respondit et dixit, quod per se possederunt etc. Interro
utrum ante litem pred. motam vel post habuit ortum d. fa
spondit et dixit, ante litem et post. Interrogatus in quib
bus, respondit et dixit, in Civitate et districtu Arim. et
orientales partes, et plus non novit super isto articulo. I
VII articulo interrogatus qui sic incipit: Item quod d. P
Capitaneus Populi etc. respondit et dixit, quod vera sun
et singula in d. articulo contenta, salvo quod non dicit
pure, nisi tantum per XL annos et ultra proxime preter

ceptis verbis que leguntur, et a tanto tempore cujus memoria
e existit etc. usque ad finem d. articuli. Interrogatus de causa
ientie, et aliis omnibus, que continentur in forma interrogatoria
d. respondit et dixit, et rationem sui (*sic*) reddidit super isto,
ui super primo articulo de Castro Sancti Zannis in Galilea dixit,
plus non novit super pred. insuper salvo quod non audivit dici,
od Duus Comes Romandiole vel ejus Vicarius seu Nuntius pro
ipsum locum teneat, habeat, nec possideat, cum dictum
Arim. dictum locum habeat, teneat, et possideat sicut alias
as sui Comitatus etc. Sup. XII. articulo interrogatus, qui sic
pit: Item quod d. Potestas, Capitaneus Populi etc. respondit
dixit vera esse omnia et singula in d. articulo contenta, salvo
od de tempore (*seguono le stesse due restrizioni come sopra*)
p. XIIII articulo interrogatus, qui sic incipit. Item quod ipsi fue-
t et steterunt in possessione d. Castri Sancti Laudien etc. res-
dit et dixit vera esse omnia et singula in d. articulo conten-
salvo quod de tempore dicit per XL. annos proxime preteri-
, et exceptis verbis que leguntur et a tanto tempore etc. usque
finem d. Articul., cum illa ignoret d. testis. etc. Item super
VII Articulo interrogatus qui sic incipit. Item quod d. Potestas,
pitaneus Populi etc. respondit et dixit quod bene vera sunt
nia et singula in d. articulo contenta, salvo (*le due restri-
zioni sul tempo, e sul dominio del Conte di Romagna, come al VII*)
p. XXVIIII articulo interrogatus, qui sic incipit: Item quod
fuerunt et steterunt in possessione d. Castri de plano Ca-
lli etc. respondit et dixit quod vera sunt omnia et singula in
articulo contenta, salvo quod de tempore dicit per tempus XL.
norum et ultra, de quibus dixit se nichil scire. Sup. XL. arti-
o interrogatus, qui sic incipit; Item quod ipsi habuerunt, te-
runt et possederunt d. Castrum ballis Avelsane etc. respondit
dixit quod bene vera sunt omnia et singula in d. articulo con-
ta etc. Sup. XLII interrogatus, qui sic incipit: Item quod pred.
ites et Coe ipsius etc. respondit et dixit, quod bene vera sunt
nia in d. articulo contenta, salvo quod de tempore dicit per
tempus XL annorum et ultra proxime preteritorum, et excep-
verbis, que leguntur, et a tanto tempore, cujus memoria non
ut ante tempus hostilitatis et guerre factarum cum in parti-
Romangiole per Deum Fredericum quondam Imperatorem, et
Nuntios et laudatos, de quibus nichil scit etc. Interrogatus qua
Comitatus, et qua est districtus Civitatis Arim. respondit et

dixit, quod est planum Arim. et alia loca et Castra alterius Comitatus, que sunt infra limites pred. in d. articulo contentos et declaratos versus Arim. Interrogatus qui sunt illi limites, qui inter dicuntur dividere Comitatum a pred. aliis Comitatibus, respondit et dixit, quod non bene recordatur, et plus non scit per d. articulo etc. Super XLVI articulo interrogatus, qui fu . . Civitas et Coe, seu Cives ipsius Civitatis censum etc. respo et dixit, quod bene audivit dici per tempus preteritum pred et f . . . . . Civitate, et ab hominibus Civitatis Arim. sed nescit d. testis, quia nunquam interfuit solutioni d. censu Super XLVIII articulo interrogatus, qui sic incipit: Item donatio etc. respondit et dixit, quod . . . . . esse que in pred. continentur, et credit, quod contineantur in Privilegis Cois Arim. omnia pred. Sup. XLVIIII articulo interrogatus, sic incipit: Item quod d. Civitas et ipsius Coe etc. respo dixit vera esse omnia, que in d. articulo continentur, prout divit dici ab hominibus Cois Arim. publice; et dicit, audivit dici, quod nunc Ambasciatores d. Cois cum d. Pri vel Privilegio iverunt ad Curiam Romanam, et pro utilita Cois ibidem utuntur eisdem. Sup. L. articulo interrogatus, qui incipit: Item quod Castrum Sancti Archangeli fuit muratum respondit et dixit, quod bene audivit dici ab homin bus d. pred. omnia vera esse et fuisse; dicit tamen quod scit, et ver est, quod tempore presentis guerre proxime preterite Cõe Ar d. locum et homines custodiverunt et defenderunt d. locum Coi. Interrogatus qui fuerunt illi, qui guardaverunt et defend ipsum locum, respondit et dixit, quod homines d. loci, qui de hominibus Cois Arim. guardaverunt et defenderunt ipsum. credit, quod Coe miserit ibidem Custodes de terra Arim temp d. guerre. Interrogatus quomodo scit, quod guardatum fuit et fensum per pred. tamquam Castrum vel locum Cois Arim et subjectum etc. respondit et dixit scire, quia pro Coi Arim stodiebatur per pred. prout suprad. est. Interrogatus in quo Cois Arim sibi subjecta, respondit et dixit in collectis, prestar et omnibus factionibus et prestationibus, de quibus in precede tibus d. est superius etc. Sup. LII articulo interrogatus, qui incipit: Item quod tempore pred. Ecclesia Romana suscepit respondit et dixit, quod bene vera sunt omnia in d. articulo tenta. Interrogatus quomodo et qualiter scit, respondit et d scire, quia audivit dici, et quia etiam illo tempore homines A

ejus Comitatus et districtus una cum hominibus Marchie, qui
nt de parte Ecclesie pro Ecclia Romana equitaverunt, et ive-
t recuperando contratam Romaniole, scilicet Brettinorium,
nam, et alias plures terras et loca Romandiole, que reddie-
t ad cultum Ecclie, et que erant tunc et detinebantur per
tios et fautores d. Dni Frederici Secundi Imperatoris, et plus
novit sup. pred. Sup. LIII articulo interrogatus, qui sic in-
it: Item quod durante Sisimate pred. periculosum etc. respon-
et dixit, quod vera sunt omnia et singula suprad. Interroga-
quomodo scit, et quod periculum potuissent incurrisse homi-
d. Civitatis, respondit et dixit, quod est ita prope Civitatem
im. quod si rebelles Ecclie fuissent in eo, et ipsum habuis-
t ad eorum dominium, et fecissent talem guerram d. Cōi
im. quod exinde potuissent incurrisse periculum maximum, et
se in confusione, cum sit per quinque vel sex milliaria prope
m. Interrogatus quantum duravit pred. Sisima, respondit et
t, quod non recordatur, et dixit, quod d. tempore pars Ho-
deorum sequebatur d. Dnum Imperatorem et Nuntio et fauto-
ejus, et expulsi erant de Civitate Arim. et plus non novit
d. articulo. Super LIII articulo interrogatus tacto alio, qui
incipit: Item quod homines d. Castri Sancti Archangeli, scili-
Bagnoli etc. respondit et dixit, quod nihil scit, quia non vi-
. Sup. LV articulo interrogatus, qui sic incipit. Item quod Cōe
m. tenente etc. respondit et dixit, quod audivit dici publice
publicam famam ab hominibus Cōis Arim. pred. omnia vera
et fuisse, que in d. articulo continentur, tamen aliter nescit,
non interfuit solutioni d. pecunie, nec dicte emptionibus
diorum, et plus non novit sup. d. articulo. (*Sul LVI disse
saper nulla.*) Sup. LVII articulo interrogatus, qui sic incipit:
quod utile est Epatui etc. respondit et dixit, quod nescit
lem jurisdictionem Epatus haberet vel habeat in d. Castris
, et ideo credit, quod utile sit magis tenere ipsam transa-
nem pro firmo, vel ratam cum commodo, quod dicitur exinde
isse, quam ab ea recedere, si recedere posset; et plus non novit
d. articulo. Sup. LVIII articulo interrogatus, qui sic incipit:
conservatio et defensio etc. respondit et dixit, quod credit
esse omnia et singula in d. articulo contenta, et plus non
it sup. ipso articulo, et dicit quod dissensiones, et guerre que
fuerunt, et quibus Cōe Arim affectum est per tempus pre-
tum, que innumerabiles fuerunt, movent ipsum testem ad cre-

dendum pred. etc. Sup LXVIIII articulo interrogatus, qui sic incipit. Item quod d. Castra et ville etc. respondit et dixit, quod vera sunt omnia et singula in d. articulo contenta. Interrogatus quomodo scit, respondit et dixit scire bene, quia semper fuerunt de Comitatu et districtu Arim. etc. Super LXXI articulo interrogatus, qui sic incipit: Item quod Civitas seu Coe Arim. etc. respondit et dixit vera esse omnia in d. articulo contenta. Interrogatus quomodo scit, respondit et dixit scire bene quia vidit. Interrogatus quis est Potestas, et Capitaneus Civitatis Arim. qui distringunt et distringere consueverunt, respondit et dixit, quod Potestates qui olim fuerunt pro d. Coi, et ipsius Cõis nomine distrinxerunt, scilicet dnus Guido Comes de Romena, et alii quorum nominibus non recordatur. Interrogatus quomodo distringere consueverunt d. Civitas, Potestates, et Capitan. ipsius villas et terras, et Castra, que habent ultra d. Castra litis, ac quam distrinctionem vidit Civitatem et Cõe pred. exercere, et quotes et quando, et quibus presentibus, respondit et dixit, quod consuevit distringere, et distrinxit, et nunc distringunt, pro ut alia loca Castra, et villas d. Coie Arim. in recipiendo obsequia ab eisdem et alias functiones et honores, sicut superius dixit in articulo Castri Sancti Zannis in Galilea. Interrogatus que sint d. loca ville, vel Castra, que sunt ultra pred. loca, et Castra litis, respondit et dixit, quod Montilianum et Monleonem, et alia Castra que sunt ultra Sanctum Zannem in Galilea, et Sanctum Archangelum, et ultra Sanctum Laudilium homines et Coe Arim distringunt Mondayoum, non tamen recordatur quo nomine cupentur loca ultra planum Castelli et Ripe Masaane, nec quot sint ultra Castrum novum, et Castrum Vallis Avellane, et dicit quod per vias usitatas et communes . . . . . ad Ariminum versus d. loca et Castra, et plus non novit sup. d. articulo. Super LXXII articulo, qui sic incipit. Item quod Coe Arim. ex antiquissimo et longissimo usu etc. respondit et dixit, quod bene verum est, et scit, quod d. Civitas, seu Cõe Arim ex antiquissimo et longissimo usu, vel consuetudine, silicet per tempus quadraginta quinque annorum proxime preteritorum et ultra possederunt, et nunc possident Civitatem et Comitatum Arim. et Castra et loca pred. litis simul cum illis, sicut Civitas possidet suum Comitatum et districtum libere ad suam voluntatem, et dispositionem. De hiis omnibus est publica vox et fama in partibus Civitatis et Comitatus Arim; dicit tamen, quod nescit tenorem Privilegii, et Confirmationum Communis Arim. nec quando fuerunt

actio etc. Interrogatus que differentia est inter usum
ndinem, dixit, quod nulla, quia idem est usus, quam
. Interrogatus quomodo possidet d. Cõc, et quomodo
um Comitatum et Civitatem, et Castra, et loca litis
alia, et que sunt illa alia loca, et quomodo possidet
tatum, et districtum Civitatis libere ad suam voluntatem,
et dixit, quod possidet, et possedit, sicut homines pos-
eorum; et dicit quod alia loca Comitatus sunt Ca-
m, Roncofreddum, Savignanum, Scortigada, Veruculum,
ytan. Albaretum, et multa alia Castra. Interrogatus
ositionem habet Civitas in suo Comitatu, et districtu,
et dixit, quod faciebat bonum, et suum erat et est,
etc. Interrogatus cujus conditionis vel status est ipse
pondit et dixit, quod est popularis homo. Interrogatus si
servus, respondit et dixit, quod liber est et laycus etc.
gamus Notarius de Contrata Sancte Marie in Curte te-
t dicere veritatem in causa pred. Interrogatus supra
ttulo intentionum, *come al primo interrogatorio del te-
precedente; se non che questi rispose che i Podesta, Comu-
Rimini tennero il Castello di S. Giovanni in Galilea*
s quadragiata quinque annorum proxime preteritorum
et etiam toto tempore sue recordantie, quam recordan-
de quadragiata novem vel quinquagiata annis proxime
dicit tamen quod bene recordatur, quod d. Castrum
mus occupatum et detentum fuit per Dnum Imperatorem
antios et fautores per quinquennium infra d. tempus
aquinque annorum. *Seguono altre due interrogazioni*
scut etc. *come al precedente testimonio, e quasi simili le*
Interrogatus de nominibus Potestatum predictorum, re-
dixit, quod non recordatur de omnibus nominibus ip-
dicit quod de d. tempore infrascriptos Potestates Arim.
facere et exercere, et cogere pred. homines ad pred.
um Alamanum de Turri, Dnum Rizardum de Villa,
agnum de Londemaris, Dnum Guidonem de Corrigia,
ppizum de Corrigia, Dnum Lupum de Lupis, Dnum Ber-
Cornazano, Dnum Guilelmum Amatum, Dnum Rolan-
Hugonis Rubei, Dnum Paulum Traversarie, Dnum Ge-
ngonem, Dnum Jacopinum Rangonem, et alios multos,
nominibus non recordatur testis pred. Capitaneatum
ni alia, silicet, quia vidit, quod de d. tempore Capitan
pred. omnia faciebant et possidebant pro Cõ Arim.

videlicet, quod vidit Dnum Berardum Bandoyni, Catalanu
Nicolaum Follis, Dnum Bonum Judicem, Thomasium Jobi
et alios multos, de quorum nominibus non recordatur d
dicit ipse testis, quod ipse idem de d. tempore Capitan. Popu
fuit, et fecit pred. et habuit, et possedit pred. locum pro
Arim. et ipsius Cóis nomine. Interrogatus quantum distat a
Arim. d. Castrum, Ville, respondit et dixit, quod distat p
cem milliaria. Interrogatus, quot sunt nomina villarum, re
et dixit, quod non recordatur. Interrogatus quomodo sen
sint permixte, et vicine eidem Castro, respondit et dix
vidit. Interrogatus in quantum, respondit et dixit, quod e
videtur, quod sint per unum milliarium, et per duo mill
aliquo loco. Interrogatus quod declaret illud verbum dom
seu Segnoriam, respondit et dixit, quod declarat isto mo
licet, quia vidit d. Potestates, et alios, qui pro tempore
pro Cor Arim. Capitanei Populi, mittere Custodes et Capita
custodiendum d. Castrum pro Communi; dicit tamen qu
recordatur de nominibus dictorum Custodum vel Capitan
et ipse testis, jam sunt septem anni et ultra, misit Custo
Capitaneos ad custodiendum d. Castrum, et dixit, quod
nomina eorum, quos misit. Interrogatus quod declaret illu
bum omni, quomodo intelligit, respondit et dixit, quod
in civilibus et criminalibus causis d. Potestates, Capit
Commune Dominium et Segnoriam pred. habuerunt et p
runt, et sic intelligitur. Interrogatus que sunt illa, que co
tur in omni temporali jurisdictione, respondit et dixit, qu
stabant omnes et singulas fonctiones reales et personal
honera d. Cói eis impositas, et ea prestiterunt, et prest
cundum proprias facultates collectas et condempnationes s
exercitum, et parlamentum prestando, et pacem et guer
voluntatem d. Cóis et ejus Nuntiorum faciendo, et in civi
criminalibus causis respondendo, eorum eis eorum sponte
et vi, quando respondebant tamquam eorum Judicibus
Interrogatus si semper toto dicto tempore XLV annorum
preteritorum vidit pred. Potestatem, Capitan. Populi, et C
nomine Cois Arim possidere pred. vel quot vidit, respo
dixit, quod sic, videlicet quando Capitan. erant pro Co
vidit Potestates et Capitaneos, et quando non, vidit Pot
Judices Potestatum possidere pred. prout dixit. Interroga
est possidere pred. respondit et dixit, quod est habere et
uti et frui tamquam suum; dicit tamen quod de d. tempo

quinque annorum proxime preteritorum, excepit tempus Dni Frederici Imperatoris, in quo tempore fuit destructum palum d. Castrum propter guerram vigentem inter Partes, ni in Civitate Arim. silicet Gambacorros qui erant extrin- Romodeos intrinsecos d. terre. Interrogatus quantum de- guerra respondit et dixit non recordari. Interrogatus si rnal corporaliter, vel animo tantum: respondit et dixit, rporaliter. Interrogatus quantum tempus est quod incepta rra in partibus Romandiole per dictum Dnum Imperato- edericum, respondit et dixit, quod erat bene quadraginta Interrogatus in quibus partibus Romandiole facta fuit d. respondit et dixit, quod in omnibus partibus dicte Pro- exceptis partibus Civitatis et districtus Bonon. Interroga- fuit d. Dnus Fredericus, utrum primus vel secundus, re- et dixit, quod iste ultimus Fredericus fuit. Interrogatus statio est que testis, respondit et dixit, quod est etatis ginta et novem annorum, vel sexaginta, ut sibi testi vi- a tempore pred. et plus non novit supra predictis. Super articulo interrogatus, lecto sibi, qui sic incipit. Item si cognovit, et cognoverunt, respondit et dixit. quod vera nia et singula in d. articulo contenta, salvo quod de dicit per tempus XLV annorum proxime preteritorum; imemper, et dixit, quod nichil dicit de tanto tempore cujus d memoria non tenet hostilitatis etc. quia nichil novit de dicis, vel tempore etc. Interrogatus in quo loco vidit pred. pred. respondit et dixit, in Civitate Arim. et districtu. nem ex excepto uno anno de tempore pred. in quo stetit d. testis, et quibusdam dictus. in quibus stetit ad in Civitate Ravenne. Interrogatus quomodo scit. quod civitate cognoverunt, et pro universitate ipsius, respon- ixit. quod quia fuit in Consiliis Arim. in quibus ordina- et firmabantur, quod ita fecerunt pro Communi et Popu- Capitanei ita ordinata et decreta faciebant cunqui be- liam super tertio articulo interrogatus. qui sic incipit: ni qui fecerunt, et steterunt in provisione etc. respon- xit vera sunt omnia et singula in d. articulo contenta. ni de tempore dicit per XLV annos tantum proxime s, et excipit omnia illa verba. que sequuntur in fine dicti scilicet et a tanto tempore. cujus non extat memoria ipsa hostilitas etc. quia nichil novit de pred. nisi tantum

de d. tempore XLV annorum; dicit tamen, quod de tempore [illegible] stilitatis pred. concludantur et capiuntur inter numerum [illegible] pred. XLV annorum forte quinque vel sex anni etc. Interrogatus in quo responderunt tempore pacis, et in quo tempore guerre, respondit et dixit in omnibus, que pred. sunt in primo et secundo articulo . . . . . addito, quod tempore guerre vadunt in exercitibus et cavalcatis tenentes arma et equos, secundum [illegible] rum facultates impositas pro Cõi. Interrogatus in quibus civilibus et in quibus criminalibus, dixit, quod non recordatur, nec de nominibus illorum dicto . . . . . quod cuidam Ricipute, qui fuit de d. Castro, fuit amputatum capud, ita quod mortuus fuit, ex eo quia dixit expresse . . . . . voluisse prodere d. Castrum in detrimentum Cõis Arim: et hoc scit, quia publice dicebatur ab hominibus Cõis Arim. in Civitate . . . . . et propterea depictus fuit in pallatio Cois Arim. Interrogatus in quibus exercitibus, respondit et dixit in exercitu facto supra Civitatem . . . Zesenate, et hoc vidit ipse testis, et guerra facta et habita per d. Arimineuses inter se ipsos, scilicet inter partes Homodeorum qui exulabant etiam extra Civitatem pred. et Gambacerrorum, qui dominabantur in Civitate pred. et eam . . . . . ebant etc. Interrogatus in quibus functionibus, respondit et dixit in predictis quibus honoribus, respondit et dixit, prestando juramenta, [illegible] quimenta, veniendo ad colloquia vel aringa Cois, quando mandabatur eis etc. Sup. V articulo interrogatus, qui sic incipit. Item quod ipsi habuerunt, et tenuerunt, et possederunt etc. respondit et dixit quod vera sunt omnia et singula in dicto articulo [illegible] tenta etc. Interrogatus per quantum tempus ante transactionem pred. respondit et dixit, quod habuerunt, tenuerunt, et possederunt a d. tempore XL annorum proxime preteritorum, et ultra usque modo, sed quanto ante d. transactionem non recordatur d. testis. Interrogatus quomodo intelligit d. verbum ante, utrum mediate vel immediate, respondit et dixit, quod immediate post recuperationem d. Castri ab Imperatore factam, que fuit ad quinquennium d. temporis, et fuit ante dictam transactionem. Interrogatus super quo facta fuit d. transactio, respondit et dixit quod credit, quod supr. omnibus jurisdictionibus, quas Epus haberet in d. Castro et Curia, et aliis locis litis. Interrogatus quis Epus fecit eam, respondit et dixit, quod Epus Jacobus, ut audivit dici, quia non fuit presens contractui inde facto. Super villis d. Castri, quas dixit pretendebat esse per [illegible]

...r. vel duo prope dictum Castrum etc. Sup. VII articulo ...rogatus, qui sic incipit. Item quod d. Potestas etc. respon... dixit, quod vera sunt omnia et singula in d. articulo con..., salvo tamen, quod dictus testis predic. . . . . quod dictus ..., et alia loca Comitatus occupata et detenta fuerunt per ... Fredericum quondam Imperatorem et ejus Nuntios et fau..., que occupatio et detentio fuit infra dictum tempus XLV ...um proxime preteritorum, et ante dictam occupationem di... Commune habuit, tenuit, et possedit dictum locum per ...s quinque annorum et ultra etc. addidit tamen et dicit, quod ...a villarum Sancti Archangeli sunt ista scilicet villa Cauco... villa *tam Calve*, villa mirioli, villa Casalis, villa Vici ma..., villa Bagnoli, et de aliis non recordatur, et dixit quod ...m per unum milliarium, quedam per medium milliarium, ...edam juxta dictum Castrum sunt vicine loco pred. in quo ...d. Castrum etc. Sup. XII articulo interrogatus, qui sic inci... Item quod dicti Potestas, Capitaneus etc. respondit et dixit, ... vera sunt omnia et singula in d. articulo contenta. Interro... de causa scientie etc. respondit et dixit et testificatus fuit ...pred. et d. Castro Sancti Laudicii, prout sup. Castro Sancti ...o in Gallea dixit, et testificatus fuit; et dicit, et addidit ...plus testimonio, videlicet, quod tempore Potestarie Dni Lupi ...pis Potestatis Civitatis Arim. ipse testis pro Coi Arim. fuit ... et constitutus pro Capitan. et missus d. Castro, et in d. ...anantia stetit, et exercuit ipsam pro dicto Comunni, inten... custodie d. Castri, et hominum habitantium ibidem per ... mensem etc. excipit etiam, quod ille Reciputus, qui decapi... fuit, extitit decapitatus pro proditione alterius Castri, et ...ujus etc.

...*lis Schede Garampi che lo trasse* ex rotulo membranaceo in ...vo Castri S. Angeli: *e dal Fantuzzi*, *Mon. Rav. T. V. p.* 358.

CXXXVIII. ***Martino IV esorta Malatesta ad essere d'ajuto Rettore di Romagna per ricomporre lo stato della Provincia.***

Anno 1281. Ottobre 9.

...tinus Eps servus servorum Dei. Dilecto filio nob. viro Ma... de Veruculo Civi Ariminen. Sal. et Apticam Bened. ...votionis tue litteras gratanter accepimus, et quas con-

pace cum dicto Guidone qui tunc in devotione Ecclie licet ficta existere videbatur forsan ex certis causis duxeris aspirandum, quia tamen postmodum idem Guido per conceptum furorem suae perfidiæ adversus S. R. E. matrem suam flatibus accendens pestiferis totam provinciam Romaniolae pleno jure ad eamdem Ecclam pertinentem tyrannica rabie concitavit, honori tuo expedire non credimus nec saluti, ut tu qui inter alios fideles earumdem partium zelo sinceritatis et fide præcipuus repularis, cum homine tam impio tam scelesto procedas ad consummationem hujusmodi parentelæ. Volentes igitur ex officio nostro super his tam tuæ saluti quam bono statui præfatæ provinciæ paterna diligentia providere tibi presentium tenore sub poena excõicationis, quam si mandatum nostrum in hac parte adimplere contempseris ipso facto te incurrere volumus, et amissionis omnium gratiarum et libertatum quas a Romana habes Eccla, districte præcipiendo mandamus, quatenus eadem promissiones et pacta super parentela hujusmodi contrahenda, sicut nram et Aplicæ sedis caram habes gratiam, in aliquo non impleas nec observes, sed potius ea revoces et dissolvas, juramento si quod super illis observandis per te vel alium præstitisti aliqualenus non obstante. Nos enim te ab hujusmodi juramenti observatione aplica auctoritate absolvimus, et te ad illud servandum perpetuo volumus non teneri. Datum apud Vrbemveterem 7 Idus Oct. Pont. ñri anno primo.

Dalle Schede Garampi tratta come sopra n. 71. *Mansi*, l. c.

N. CXL. *Lo stesso Papa scrive a Malatesta sull' oggetto stesso.*

Anno 1281. Ottobre 13.

Malatesto de Veruculo Civi Ariminen. Si in litteris nostris quas super quibusdam promissionibus inter te et Guidonem de Montefeltro occasione cujusdam parentele inter quamdam tuam filiam et ejus filium contrahende habitis tibi sub certa forma direximus graves poenas duximus inserendas tua devotio non turbetur, nam id ex causa fecimus, videlicet ut exinde rationabiliori causa inductus devotius mandatis nostris obedias, et apud tuos emulos reputeris propterea excusatus. Dat. 3 Id. Oct. Pont. nri anno primo.

Dalle Schede Garampi tratta come sopra n. 72. *Mansi*, l. c. p. 409.

N. CXLI. *Lo stesso Papa esorta Malatesta a continuare nei servigi alla Chiesa.*

Anno 1281. Ottobre 16.

Martinus Eps servus servorum Dei. Dilecto filio nob. viro Malateste de Verruculo Civi Arimineo. nostro et Eccle Romane fideli salutem et Aplicam benedictionem. Transmissas nobis devotionis tue litteras benigna affectione recepimus, et que continebant intelleximus diligenter, plenum sinceritatis affectum quem ad Nos et Romanam habes Ecclesiam dignis in Domino laudibus commendantes. Super eo vero quod in prosecutione instantis negotii Romaniole sic fructuose sic utiliter et vigilanter intendis, quod dilecti filii fideles nostri Commune Arimineo. tuis inductionibus excitati contra hostes Ecle procedunt viriliter, et constanter, prout dilectus filius Johes de Epa Rector ipsius provincie nobis per suas litteras efficaciter intimavit, plurimum tuam fructuosam sollicitudinem commendando votis nostris cumulus plenioris letitie aggregatur, cum ex hoc reluctantium hostium obstinata superbia commodius conculcata prefatum negotium optatum desideriis nostris finem cum exultatione fidelium et tue laudis preconio in proximo sicut speramus in Domino felicius sortietur. Quare constantiam tuam rogamus et hortamur in Domino tibi nihilominus per Aplica scripta mandantes quatenus inceptę prosecutionis studiis perseverans, sic prefato Rectori assistas eumque dirigas et foveas consiliis et auxiliis oportunis, prefatis hostibus te viriliter opponendo, quod præfato negotio tuo cooperante studio laudabilibus procedente nostra et Aplice Sedis benevolentia, quam exinde tuis profectibus vendicasti, augeatur magis ac magis in conspectu vicissitudine specialis gratie ac honoris. Dat. apud Vrbemveterem 17 Kal. Novembris Pont. nri Anno primo.

Dalle Schede Garampi tratte dal Libro stesso n. 77. Mansi, l. c.

N° CXLII. *Martino IV ringrazia Malatesta e suoi figli per l'assistenza al Legato nel combattere i nemici della Chiesa in Romagna.*

Anno 1281. Ottobre 28.

Martinus Epus Servus Servorum Dei. Dilecto filio nob. viro Malateste de Veruculo Civi Arimineo. nostro et Eccle Romane fideli salutem et Aplicam benedictionem. Tuo, fili charissime, studio

quod in promovendis Eccle Romane servitiis in ipsis partibus habuisti, et filiorum tuorum probitate auditis qui pridem in hostium hostili congressu nobili viro Johi de Epa Rectori Provincie Romaniole sic intrepide astiterunt quod personarum periculum et vicinam inimicorum preliantium multitudinem non paventes ipsum in necessitatis articulo constitutum nullatenus reliquerunt, sed potius eis pro Christi causa pugnantibus, ipso duce de inimicis palmam victorie reportarunt, in Domino exultantes tuam et eorumdem filiorum constantiam dignis prosequimur actionibus gratiarum. Ideoque nobilitatem tuam rogamus et hortamur in Domino per Aplica tibi scripta mandantes quatenus in nostra et Aplice Sedis devotione concrescens sic laudande promptitudinis studia que sunt prosecutioni instantis negotii Romaniole, quod pre manibus agitur, oportuna continuare favorabiliter studeas, quod apud nos tua devotio continuatis actibus semper crescat. Datum apud Urbemvetlerem 5 Kal. Novembris Anno primo.

Dalle Schede Garampi tratta dal Lib. stesso, n. 87. *Manzi*, l. c.

N° CXLIII° *Lo stesso Papa loda e ringrazia il Comune di Rimini per i servigi prestati alla Chiesa.*

Anno 1281. Ottobre 29.

Martinus Epus servus servorum Dei. Potestati, Consilio, et Cõi Ariminen. Meminimus olim devotionem vestram ad precordialis et precipui negotii Romaniole, quod prae manibus agitur, prosecutionem continuam litteris exhortationis Aplice excitasse, ut tamquam devotionis filii nostris exhortationibus animosius excitati per grate et fructuose devotionis obsequia vos nostris desideriis coaptantes, Rectori prefate provincie in hiis que honorem Eccle matris vestre statum vestrum pacificum et aliorum fidelium nec non et repressionem rebellium respicerent obedire fideliter deberetis, quod sicut ejusdem Rectoris accepimus litteris et probate fidei vestre integritas exhibitione operum clarius manifestat, ad id vos et vestra liberaliter offerentes cepistis executione laudabili adimplere, propter quod dignum merito reputamus vos apostolicis repleri benedictionibus et potioris prerogativa honoris et gratie in charitatis visceribus confoveri, fidelitatem vestram exinde in Domino multipliciter commendantes. Quo circa universitatem ve-

stram rogamus et hortamur attente vobis per aplica scripta mandantes quatenus cum profati negotii prosecutio adhuc vestro et aliorum fidelium sit viribus et favoribus roboranda, sic usque ad ipsius negotii consumationem felicem quam speramus in proximo studeatis cepte solicitudinis studia circa prosecutionem eandem continue exercere, quod hostium conculcata superbia celebre fame vestre preconium apud Deum et homines in sempiternis benedictionibus augeatur, et nichilominus Aplice Sedis favor redditur vobis promptior in condigna vicissitudine premiorum. Datum 6. Kal. Novembris Anno primo.

Dalle Schede Garampi tratta dal Lib. stesso, n. 90. *Mansi* l. c.

N. CXLIV. *Martino IV esorta i Riminesi perchè ritengano i cento cavalli che avevano assoldati per i bisogni della provincia, ed armino ancora un legno in mare.*

Anno 1282. Marzo 12.

Martinus Eps servus servorum Dei. Dilectis filiis . . . Potestati Consilio et Coi Ariminen. salutem et Aplicam benedictionem.

Attendentes fidei vestre sinceritatem, quam in prosecutione negotii Romaniole contra hostes Ecclie inconcussam habuistis hactenus et habere vos credimus in futurum, coguimur quodam modo vehementius ammirari, quod sicut accepimus centum stipendiarios equites quos tenebatis in favorem prosecutionis ejusdem ac repressionem hostium predictorum licentiasse dicimini, non advertentes quantum devotionis vestre zelo ex tepiditate hujusmodi derogetur si fervor quem hactenus in expugnandis dictis hostibus indefessis animis habuistis instanti tempore minuatur quo, vestris et aliorum fidelium adauctis viribus deinceps oportunitate temporis succedente, dilectus filius nob. vir . . . Rector Romaniole proposuit sic bellicosis studiis vexationi intendere hostium predictorum ut eorum confractis cornibus et capitibus conquassatis, cum honore nostro et exaltatione Romane Ecclesie ac totius pace provincie, deum negotium finem laudabilem in brevi, tribuente Domino cujus negotium agitur, sortiatur. Quare universitatem vestram rogamus et hortamur attente, vobis nichilominus per Aplica scripta firmiter precipiendo mandantes, quatenus provide attendentes quod in hiis vestrum et totius provincie negotium geritur vestrumque et

eliorum fidelium comodum procuratur, devotionis vestre studia
rga nos et eosdem Eccliam, sic de bono in melius in nobis con-
inuare curetis, quod tam super retinendis dictis militibus et
uribus conducendis sicut videritis oportunum, quam etiam super
needo et armando uno ligno in mari secundum quod eidem
ectori per litteras ejus vos promisisse accepimus, per effectum
peris evidenter appareat vos in promptitudine liberali votis no-
tris annuere ac ea secundum spem nostram prout negotii qua-
tas exigit executioni celeri demandare. Ita quod exinde de-
otionem vestram dignis in Deo laudibus prosequentes reddamur
estris et terre vestre suo loco et tempore profectibus prom-
ptiores. Datum apud Vrbemveterem 4 Id. Martii Pont. nri An. pmo.

Dalle Schede Garampi tratte dal Lib. stesso n. 130. *Manni l. c.*

N° CXLV. *Il Consiglio di Rimini concede al Capitolo della Cattedrale alcuni marmi per la fabbrica della Sagrestia.*

Anno 1282. Aprile 10.

IN nõle Dñi Am. Añ Eiᵈem Millo. CC. LXXXII. decima In-
dict. Arim ipr Dñi Martini PP. quarti. die X. intrant. Apl. Condu-
cato gnali consil' ciuitatis Arim ad sonũ campane et vore lãnitoris
ad moris est. In presentia dnorum Vgulini de saxo Judic'. Johis
Spuelli. Guidonis de Lauditorio, et Benũ de burgo sci Julli qua-
tuor Official' ad hec electorum et deputatorum sm forma stat' Art.
in quo quidem Dns Malatesta de Veruclo Pot Art. int' cetera q
pposuit, pposuit qd placet consil. fieri supra petitioe capli de
mno, que talis est. Cu jus diuinu pdicet et humanu quod vna-
quq; fidelis ata Deo placere sumo opere bonis operibus teneat'
et ol' cetera suã matre eccla honorare a quo (sic) quidem sa-
tis recipit sacrament'. Ideoq; audent' nob; viro nobili Dño Ma-
latheste de Veruclo Pot. Sapientib; et discretis Dnis quatuor hon-
abilique consilio et Cõi Ciuit Arim. Prepositus et Capũm vre
Eccle cathedral' porigit onestissimas preces quatenꝰ diuine pie-
atis i tuitu nreqs matrone beate Colũbe virginis et martyris
hu Xpi quadros ol dem' galearum Cois pro redemptione om vro-
um peccatorum donare velitis fulamio et principio Sacristie
na quide intendit incipere et Deo volente complere capitum so-
matu ad laude Omnipotentis Dei et Eccle sepelisie et comodũ
Honorem vre ciuitatis Arim.

Donatus blāchi not surex' et consul' supra petitione capli pdci q spta petitio admittat'. salvo q reseruent' X. quadri uol duodeci pro coi Ari sic' videbit' Dno Potestati.

IN reformatione cuius Consilii fco partito per dic. Dnum Potestatē placuit mayori parti de Consil' dictū et cosciliū su Donat.

Pss. tt. Appolonio not. Nicholao nili not, Lonbardutio et Girardo banitoribus cōis Arim.

Ego Ysachus filius guidonis Rubei Inpial' auct. not. et nunc notar' dci dni Potest. pdcs ss. et autenticaui.

Da Pergamena contemporanea nell' Arch. della Cattedr. n. CI.

N. CXLVI. *Papa Martino IV esorta i Riminesi a prestare in favore dei Guelfi d' Urbino ricoverati a Sasso Corbaro.*

Anno 1283. Aprile 1.

Martinus Eps Servus Servorum Dei. Dilectis filiis.. . . Potestati. Consilio et Coi Ariminen salute et Aplicā benedictionē. Ex parte dilectorum filiorum Guelforum Civit. Vrbini nostrorum et Eccle Romane fideliū fuit nobis expositum quod cū Guido de Montefeltro persecutor Rom. Eccle manifestus ac Guibellini ejusdem Civit. adherentes eidē Civitate ipsā magno tempore detinuerint et detineant occupatā, ibique rebelles nostri continue se recipient, propter quod in Officiales et majores ipsius Civitatis excommunicationū in ipsā vero Civitatē interdicti Sententie Auctoritate Aplica fuerunt pluries promulgate quas longo tempore sustinuerunt et adhuc sustinent animo indurato, idem Guelfi humiliter supplicarunt ut eis qui propter fidelitatē qua tenentur nobis et Eccle pred. ab ipsis infidelibus recedentes se in Castro Saxi Corbarii receperunt et illud non sine laboribus et expensis retinent ad impugnandū Civitatē et rebelles pred. a vobis ac fidelibus circumpositis faceremus de oportuni favoris presidio provideri. Nos igitur ipsos qui pro fidelitate servanda ab eisdē Guibellinis multipliciter molestantur dignos favore Aplico reputantes Vniversitatē vram rogamus monemus et hortamur attente per Aplica vobis scripta firmiter precipiendo mandantes quatenus nullū eisdem persecutoribus favorem vel presidiū exhibentes eis ministrare victualia vel habere cum ipsis aliquod commercium seu participium nullatenus presumatis, sed potius prefatis Guelfis ad retinendā pred Castrum et alias pro ut fuerit oportunū ad requisitionē re-

m prestetis auxiliis consiliis et favorem, ita quod vestris mu-
ri presidiis in ipso Castro tute remanere valeant ac ipsos rebel-
s ferventius impugnare.
Dat. apud Vrbevetere Kal. Apr. Pont. nri Anno tertio.
lle Schede Garampi ex Lib. 2. Epist. A. II. Martini IV, n. 120.

. CXLVII. *Martino IV loda Malatesta e i Riminesi per essersi portati virilmente contro i Cesenati ribelli della Chiesa.*

Anno 1283. Giugno 9.

Martinus Eps Servus Servorum Dei. Dilecto filio Malateste de
eruculo Potestati Ariminen. salutem et Aplicam benedictionem.
dellecto ex tuarum serie litterarum quod tu in Aplice Sedis re-
rentia solita et devotione accensus assumptis tecum dilectis fi-
is militibus et populo Ariminen. nec non stipendiariis nostris
ad Ariminum deputatis grata continuando servitia que semper
ctenus dicte Sedi laudabiliter impendisti . . . . . Cesenates
belles nostros vexationibus persequens et pressuris quas eorum
bellio et incauta temeritas meruerunt contra ipsos in eorum
rritorium et districtum potenter et viriliter accessisti damna
is in rebus eorum gravia inferendo ut dinoscerent sic vexati
in improvidam erexisse superbiam contra matrem ac errorem
ponerent sic attriti quibus se improvide involverunt, super qui-
devotionis tue plenitudinem quam laudabilium operum mani-
stat effectus dignis laudibus commendamus, per que scias quod
tibi constituisti in tuis profectibus et honoribus promptiores.
Datum apud Vrbemveterem 5 Id. Junii Pont. nri Anno tertio.
lle Schede Garampi ex Lib. 2. Epl. A. III Martini IV, n. 38.
ubblicata dal Manni, l. c. p. 410.

. CXLVIII. *Martino IV loda Malatesta pei soccorsi dati a Guido di Monforte Capitano della Chiesa contro i ribelli d' Urbino.*

Anno 1283. Ottobre 4.

Martinus Eps Servus Servorum Dei. Dilecto filio nob. viro Ma-
ste de Verruculo Potestati Arimincn. salutem et Aplicam be-
dictionem. Per tuas et dilecti filii nob. viri Guidonis de Monte-

forti Capitanei exercitus Romano Eccle in Provincia Romanole intellecto quod tu erga nos et eamdem Ecclesiam in solite devotionis constantia perseverans eidem Capitaneo adversus homines de Vrbino hostes Eccle antiquatos cum hominibus de Arimino nostris et Eccle prefate fidelibus ferventer et gratanter assistis ope et opere fructuosis, Nos ex hoc tue devotionis studia ad Domino commendantes Nobilitatem tuam rogandam duximus silentius et hortandam tibi per aplica scripta mandantes quatenus circa vexationem et impugnationem predictorum hostium tui tuorumque favoris presidium sic vigorose continuare studeas eidem Capitaneo favorabiliter et viriliter assistendo quod in brevi Domino tribuente ipsorum rebellium conculcata superbia tibi et aliis devotis Eccle partium earumdem commodum et tranquillitas optate pacis proveniat et nihilominus tua devotio exinde de bono in melius valeat commendari. Datum apud Vrbemveterem 4 Nonas Octobris Pont. nri Anno tertio.

Dalle Schede Garampi tratta dallo stesso Libro Ep. n. 99

N. CXLVIIII. *Papa Martino IV conferma ai Riminesi gli antichi privilegi.*

Anno 1284. Novembre 22.

Martinus Eps Servus Servorum Dei. Dilectis filiis Comuni et Populo Ariminen. salutem et aplicã benedictionẽ. Sedes Aplica pia mater illorum vota, quos in sua devotione promptos invenit et fideles favore benivolo prosequi consuevit. . . . . ne aliquos molestiis vexentur indebite ipsos protectionis sue munimine confovere. Actendentes itaque devotionem et fidelitatem, quas erga Romanã Ecclesia habuistis hactenus et habetis, vestris supplicationibus inclinati, personas vestras et Civitatem Ariminen. sub special Aplice Sedis et nostra protectione suscipimus. Confirmantes autem de Civitate ipsa et suburbiis nec non Comitatu Civitatis ipsius cum portubus, nundinis, monetis, portis, et omnibus jurisdictionibus, juribus, honoribus, et aliis pertinentiis suis omnia a fel. rec. Innocentio et Alexandro Romanis Pontificibus Predecessoribus nostris vobis sicut ea omnia juste ac rationabiliter possessa facta, vobis vestrisque successoribus in ejusdem Eccle devotis persistentibus ad instar Predecessorum nostrorum auctoritate apo-

speciali gratia innovamus, ita tamen, quod vobis et Civitati tre nihil de novo per innovatione hujusmodi aliquatenus acqui- ur. Nulli ergo etc. hanc pagina nostre protectionis et innova- is infringere etc. Datû Perusii X Kal. Dec. Pont. nri an. quarto.

Dalle Schede Garampi, tratta ex exemplo authentico Bullæ Mar- IV, apud nob. virum Angelum Gervisoni Ariminen.

Pare che il Garampi la abbia vista anche nei Registri delle lettere quel Papa, avendo scritto in margine: Reg. T. 2. A. 4, n. 31.

CL. *Frammento di Processo contro alcuni seguaci del Conte Corrado di Montefeltro, che ebber tramato insidie a Malatesta.*

(Ottobre 1285 *)* (1)

xemplum quorumdam . . . . . .
. rogandi Dni . . . . . .
orum tenor . . . . . .
in dei noie am . . . . . .
ta de veruculo et hõie sci pet' pcuratore ipius. . . . . .
o cont' Phylipuciu Bastardum qdam Dni Tha . . . itis m . . .
et' fraudulentem seruiente Coradi Johem Bartolini Raynerij acceni de vrbino et Mãnum de fazola seruientes dci dni Co- sup. accusaciõe instituta p ipum dnm Malatestam et ejusdem . . sup. articulis infrascptis cpbandis corem reuerendis vi- dnis Jacobo de tolentino et Benedicto de Spoleto Judicib in uincia Romañ gñalibus quorum articulorum tenor talis est.

tendunt pbare et fidem face' Magnificus Dns Malatesta de Ve- ulo potas Arimin et homo sci pet' not pcurat nõie ipius dni latesto cont' Phylipuciũ bastardum qdam dni Thadei cõitis dulentem sũiente Coradi, Johem Bartolini Raynerii Soraceni Mainum de fazola sũientes Coradi pdci quod pdci fuerunt con- auctores fauctores et sotii. Coradi filii qdm suprascpti dni dei Comitis in scelere comisso in pãm supscpti dni Malateste mse julii pxi pti in ciuit cesene apud claustrum fratrum he- itarum associando dcum Coradum equis in dco scelere cum is cuaginalis cusibus.

(1) *La Cronaca di Fra Salimbene, pubblicata nel* 1857 *in Parma, al* 1285 *il fatto a cui riferisce il Processo presente.*

Item qd occāib; pdictis pdci vna cum dco Corado fuer ac excitarūt tumultū ac eciam sedicionem in ciuitate cesene ex pdcis tūbauerunt pacificum statu puicie Romagīole.

. . . . . testis Egr

. . . . . magiole

. . . . . et

. . . pdcis omībus et singlis est pūa vox et fama.

Die XVII msis octubr Coram uob' dnis Jacobo de to et dno Benedicto de Spoleto judicibus gñalibus dñi Comi magiole plestat' Franzolinus Curator dni Coradi comitis c Hipucii qdam nati Egregii viri dni Thadei Comitis motisfe Vrbini, et pcurator Johis Bartholini de v . . . sūi frauc et Maīn de fazola familiar' dci dni Coradi curat' et pcura pdcorum añ pductioē et juramtum testium q s sūt et eis beneficiū opponedi tam cont' pās testium dni Malateste q eorum singlarit'

Dns Jacobus de plega — pdca die XVII octubr in
Lombardutius tūbator cōis Arim — dcorum dni Benedicti et

judicum gñalium puincie memorate jurauer ad sca Dei eu cere veritatem et ad intgata respndere sup. dñs articul a dict' dns Jacobus de plega jurauit simili modo dice' ve sup. aliis articul' cont' pfatum Coradū sup. fractiōe pacis p franzolino curat' dcor' coradi et phylipucii et pcuratore fra tis Johis bartholini et Maini et profaciente curat et pcur pdcorum ut s aparet.

Item Johes seruiens olim Dni Archiepi Rauēnat. die XVIII simili modo coram dcis Judic. juravit ut S. dice' veritatem

Da carta contemporanea in Gambalunga, Arm. D. I, B

N. CLI. *Procura fatta in Uomo di Sampiero Bianchel Malatesta e da Giovanni e Malatestino suoi figli, non che d di Ramberto Malatesta, per la pace coi Manfredi de I*

Anno 1287. Febbr. 21.

In nomine Dni Anno eiusdem 1287 Ind. 15. Arimini te dni Honorii PP. IV. die 21 mensis Febr. intrantis. Magnīs Dnus Malatesta de Viruculo dnus Joes dni Ranberti de Ma et Johes et Malatestinus filii d. dni Malateste, et quilibet

solidum fecerunt constituerunt et ordinaverunt honorem S. Pe-notarii quond. Blanchelli Civem Arimini absentem tanquam entem eorū et cuiuslibet eorum procuratorem et Nunzium ciale ad contrahendum et firmand. pacta et promissiones in-scriptas, et ad pacem et concordiam faciendam et recipiendam mine pred. et pro predictis et omnibus eorum domibus, a dnis fre Albrigo, Ugolino eius filio, et Franco q. dni Alberghici de fredis pro se et omnibus de eorum domibus, et ipsis de om-is et singulis injuriis, hodiis, malivolensus, offensionibus et ram-is quoquomodo factis vel illatis inter eos per se vel per eo-sequaces et amicos in hinc inde realiter vel personaliter o alias facto secundum formam pactorum infrascriptorū, et promissiones et stipulationes cum obligatione bonorū, et penarū olatione pro pred. pace servanda, et pactis infrascriptis, prout essaria fuerint faciendis et recipiendis, et ad recipiendum ju-mentu super his observandis a dd. dnis fre Albrigo, Ugolino, anco, et ad promittendum quod predicti dnus Malatesta et fi-eius predicti, et dnus Johes dni Ramberti predictus, jurabunt am pacem et pacta servare Procuratori ordinando ab ipsis dno Albrigo et eius filio Ugolino et Franco predicto, et ad reci-ndum juramentū a viginti quatuor Civit. Favenziè et a viginti-tuor Civit. Forlivii et ab omnibus aliis nominatis in pactis in-scriptis secundum tenorem pactoru infrascriptorū, et ad pro-ttend. predictis, quod predicti Dnus Malatesta, Johes dni Ram-rti predictus, Johes et Malatestinus predicti, dabunt operam n effectu quod per 24 Comunis Arimini prestabitur juramen-m secundum formam pactoru infrascriptoru, et generaliter ad nia et singula facienda et exercenda quo in predictis et circa ed. fuerint necessaria, promittunt ipsi et quilibet eorū in soli-m mihi Notario infrascripto stipulanti et recipienti nomine et e d.dni fris Albrici, Ugolini eius filii, et Franciscli predictorum omnium aliorū quorum interest ratū et firmum habere quic-d ipse Procurator in predictis et circa predicta duxerit facien-sub obligatione et hypoteca omnium suorū bonorum et cujus-et eorū.

Forma vero pactorū hec est. In nomine Patris et Filii, et Spi-tus Sancti. Amen. Ad honorem et reverentiam S. Matris Eccle SSmi Patris dni Honorii PP. IV, et illustris viri dni Petri Ste-i Romanor. proconsulis et Summi Pontificis predicti consubrin-gulis Romaniole, et ad pacificum statum dicte provincie Ro-

maniolo hec sunt capitula pactorū et convencionum tractata inter nobiles viros et potentes dnos Malatestam de Viricum potestatem Arimini, Johem q. dni Ramberti de Malatestis, Johem et Malatestinum filios d. dni Malateste pro se et omnibus de eorum domibus ex parte una, et dnum fratrem Albrigum de Manfredis et Hugolinu eius filium et Francum qm dni Alberghiti de Manfredis pro se et omnibus de eorum domibus ex altera.

In primis quod facient perpetuam pacem et remissionem et pactu de non ulterius petendo de omnibus et singulis injuriis, hodiis, malivolenziis, offensionibus et rancoribus quoquomodo factis vel illatis inter eos per se vel per eorum sequaces et amicos in hinc inde realiter et personaliter dicto vel facto sub pena duor. millia marcarum argenti a parte parti promittenda servanda et solvenda a non servante servanti.

Item quod promittent solempniter veram firmam et perpetuam amicitiā ad invicem pro se et omnibus eorū sequacibus et amicis tenere et firmiter observare et habere unusquisque amicos alterius dictarū parcium pro veris et specialibus amicis et quod non erunt in tractatu vel consensu aliquo quod vertatur vel verti possit in dampnu vel detrimentum alteri alterius dictarum parcium. Immo si aliquid sciverint vel audierint tractante, infra quintum diem denunciabunt ei vel eis in cuius dampnum tractabitur si comode fieri poterit, et tractabunt et obstabunt pro posse tractantibus predicta, et illam partem in cuius dampnum vel injuriam tractabuntur toto posse altera pars realiter et personaliter juvabit et defendet in publico et occulto sine dolo et malitia.

Item promittent, facient et curabunt, quod dicti domini fratr Albricus, Hugolinus eius filius, et Franciscus cum eorum amicis, et dicti dnus Malatesta et Johannes dni Ramberti et filii predicti domini Malateste, quod Communia Faventie, Forlivii et Arimini facient et firmabunt ad invicem veram pacem amicitiam societatem et compositionem; ita quod si aliqua Comunitatum vel aliquam haberet vel habebit, quod Deus avertat, brigam, guerram, seu discordiā cum aliqua Comunitate seu cum aliqua singulari vel speciali persona, propter quam indigeat auxilio alicuius dictarum Comunitatum, teneatur quelibet dictarum terrarum et Comunitatum dare toto posse auxilium consilium et favore alteri Comunitati que indigeret eius auxilium secundum requisitionem que facta fuerit a Comunitate que brigam vel guerram haberet in omne eventum et casum, et quod tenebunt dicte Comunitates

...ilariter et vicissim pro .... inimicis omnes et singulas ...s, comunitates et personas que facerent guerram, violenciam ... tortum alicui de dictis Comunitatibus, et quod nulla dictarū ...rū vel Comunitatum faciet aliquā pacem vel concordiam cum ...a terra Comunitate vel singularibus personis una vel pluribus ...cumque modo que guerram aut discordiam haberet vel ha...rit deinceps cū aliqua dictar. terrarū vel comunitatum sine ...su et licentia cuiuslibet predictarum comunitatum. Item pro...unt quod si Ceradus vel fratres venerint in Comitatu Arimini, ...iscus possit libere cum amicis suis prestare auxilium domino ...este secundum quod voluerit. Item quod fiat pax et concor... firma inter dictum dnum fratrem Albricum et Hugolinum ... filium et Franciscū qm Alberghiti predictos et Nardalos de ...a pro se et eorū amicis ex parte una et Comitem Bernar...i de Cunio et eius filios et amicos ex altera, et inter illos de ...alo et eorum amicos ex una parte, Argoglosios de Forlivio ...rum amicos ex altera; qua pacem tractabunt et facient seu ...e debeant domini predicti Malatesta et frater Albricus; qua ... facta predicti Comes Bernardinus et illi de Calbalo cum ...m sequacibus debeant predicta signare et firmare, et in pre...a pactis et promissionibus firmandis per predictas partes com...endantur predicti. Item quod ad dictam pacem concordiam ...mpositionem firmandam et roborandam inter dictas comuni... jurent predicti domini frater Albericus Hugolinus et Fran...s de Manfredis, Maghinardus de Susinana, Accarisii de Faven... Comites de Castro Carro, Argoglosii et Hardilaffi de Forlivio, ...ginti quatuor de Forlivio, et viginti quatuor de Faventia quos ...re voluerit dnus Malatesta predictus; ex alia vero parte ju... dni Malatesta et Johes qm dni Ramberti predicti et filii ... domini Malateste cu viginti quatuor de Arimino quos el...et d. Dnus Albricus.

...redicta vero acta fuerunt in caminata palagii Communis Arimini ...entibus rogatis testibus dnis Petro Birze, Lanzaloto de ....ne Iudice, Ugolino de Sasso Iudice, et Jacobo Not. de Fa...ia et alus pluribus de Arimino.

... ego Stivivus Imperiali auctoritate Not. omnia pred. subscri...t in publicam formam redegi.

...lle Schede Garampi, tratto dall' Arch. di Castel S. Angelo ... XIII. Caps. XIV, n. 47.

N° CLII° *Intimazioni fatte a Malatesta da Verucchio Podestà di Rimini, non che al Comune, da Pietro di Stefano Console di Romagna per S. Chiesa, sulla occupazione di Cervia, e ribellione di Cesena, Rimini, e Ravenna.*

Anno 1288. Febbr.

Dopo varie intimazioni dirette da Imola a Guido di Montefeltro da Polenta e al Comun di Ravenna sotto il dì XVIII Gennaio e III Feb. 1288, *segue*

Petrus Stephani Romanorum Proconsul Provincie Romaniole Comes et Rector per Sanctam Romanam Ecclesiam generalis. Nobilibus viris Dno Malateste de Veruculo potestati Consilio et Co Civit Arimini, et ipsi D. Malateste ut private persone, Malatestino et Johanni Zotto filiis ejus Spiritum Sanioris Consilii. Cum contra honorem nostri Regiminis et in detrimentum Sce Romane Ecclesie obprobrium et contentum Roccam Cervie que proprium et . . . . . est Romane Ecclesie assediaverunt . . . . . et ipsam cum hominibus Civitatis Arimini et aliis Vestris . . . cibus Rebellibus Ecclesie teneatur assediatam custodiendo . . . die noctuque hostiliter et non permittentes in ipsa Rocca . . . servientes fideles Ecclesie nec aliqua victualia prebere . . . nec non preliando et prelium dando servientibus qui . . . Roccam morantur per Romanam Ecclesiam et multas . . . oppressiones faciendo iisdem que redundare videntur in . . . brium Sce Romane Ecclesie suprad. et nostri nominis et . . . et conamini ipsam Roccam de manibus Ecclesie usurpare . . . ter et malo modo et nobis et noe Curie sunt nota et de . . . dem plenariam jam habuimus. Et adeo sunt manifesta et . . . quod nulla possint tergiversatione celari nec desistere sine . . . reprehensione non modica possumus a processu faciendo . . . predictis et ea distulerimus usque nunc, idcirco vobis et . . . vestrorum Comunitatis et singulorum precipiendo mandamus . . . na et banno decem millia Marcharum argenti pro Comuni . . . tatis Arimini et pro quolibet vestrarum singularium persona . . . quinque milium Marcharum argenti et plus nostro arbitrio . . . ferend. q. die V. post presentationem presentiarum dictum . . . mune per sindicum sufficienter et legitime ordinatum et qu . . . dictarum singularum personarum personaliter coram nobis c . . .

se curetur ad deffensionem et excusationem faciendam et ad
odum et audiendos omnes et singulos processus nostros et
volueriimus facere et mandare in predictis et ad omnia et
ula nostra mandata plenarie adimplendum. Alioquin contra d.
Arimin. et quemlibet eorum procedemus quantum de jure
rimus vestra absencia non obstante: et omnibus et singulis
dentibus pro predictis plenam et securam fiduciam damus in
onis et rebus quam veniendo stando et redeundo quotiens
fuerit occasionibus suprad. nullo delicto banno processu vel
obstantibus exceptis superius nominatis, quem terminum
s et cuilibet vestrorum communiter et singulariter pro duobus
tus et tercio perhemptorio assignamus. et si d. termin. in
caderet feriatum seq. non feriatum pro dicto termino as-
mus. Quas literas fecimus in Actis ure Cume registrari.
o VIIII Februarii pred. plazarii *(Dato e Vunno nominati sopra)*
lerunt mihi Not. (*Saba di Giovan Benedetto* de Urbe *Notajo*
Conte) se heri die VIII Febr. presentasse omnibus pred. per-
s et Communitatibus dictas literas.

Seguono altre intimazioni ai Polentani; poi a p. 146.

atrus Stephani Romanorum Proconsul Provincie Romaniole
es et Rector per S. Ro. Eccl.am generalis. Nobilibus viris
Malateste de Veruculo Johanni Zotto et Malatestino filiis d.
Malateste Spiritum Consilii Sanioris. Cum contra honorem de-
entum prejudicium et gravamen S. Ro. Ec. et contemptum
non uri R:gminis nominis et honoris et . . . . . .
modicum Status Provincie Romaniole feceritis vos cum aliis
ris Complicibus et Rebellibus . . . . . Ecclesie supradicte
. . . . . rebelliari Civitatem Cessene, Civitatem Arim-
Civitatem Ravenne, Civitatem Cervie, et eas occupantes et
ntes nequiter teneatis, tenentes in eisdem exbannitos Ro-
e Ecclesie et Rebelles nec non stipendiarios contra ipsam Ro-
am Ecclesiam tenetis in eis et eisdem stipendiarus stipendia
olvistis in detrimentum et opprobrium S. Ro. Eccle atque
rum et perturbationem Status Provincie supradicte feristis et
spirationem conjurationem et societatem illicitam contra Ro-
am Ecclesiam memoratam norum Regimen et honorem de
obed endo ipsi Romane Eccle atque nobis Crimen lese Ma-
tis publice committendo. Que omnia redundare videntur in
obrium prenudicium et gravamen Sce Romane Eccle supdc.

noc non Regiminis et honoris et Nobis ūreque Curie sint notis et de eis fidem plenariam jam habuimus. et adeo sunt manifesta et notoria quod nulla possunt tergiversatione celari, nec desistere sine nostri reprehensione non modica possimus a processu faciendo super predictis licet ea distulerimus usque nunc. Idcirco vobis et cuilibet Vestrorum comuniter et singulariter precipiendo mandamus pena et banno X milia Marcharum argenti et plus nostro arbitrio auferend. quatenus die V. post presentationem presenciarum coram nobis comparere curetis ad deffensionem et excusationem faciendam et ad videndum et audiendos omnes et singulos processus nostros et que etc. *ut supra.*

Queste lettere furono collazionate cogli originali ed autenticate da Peppo q. Petri Mesij *Notajo adì* 18 *maggio* 1289 *nel Palazzo del Comun di Cesena alla presenza di Nicola da Monte Fiascone Giudice generale della Curia di Fra Ermanno* de Monaldeschibus *Rettore generale della Provincia.*

Dal Fantuzzi, Mon. Raven. T. III. p. 143, 146.

N. CLIII. *Frammento di processo (forse la Sentenza) contro il Comune di Rimini, i Malatesti, ed altri molti, operato da Pietro di Stefano Rettor di Romagna.*

Anno 1288.

. . . . . Provincie . . . . . .
collatione cum . . . . . .
. . . . . Dni Fratris . . . . . .
et generalis . . . . . , ... sub anno
Dni . . . . . XXV. Ian. . . . . .
. . . . . (*forse sono citate le intimazioni fatte in Gennajo e Febbrajo*) . . . . . archa et Bal . . . . . .
. . . . . (*sic*)
. . . . . infrascripti pro de . . . . . .
. . . . . eate Marie semper . . . . . .
. . . arum Dei. Hec sunt cond . . . . . .
. . . . sententie, mulcte et pro . . . . . .
. . . . . P. Stefan Romanorum Pro. . . . . vidzo
Romaniole. . . . . con ot Urbini . . . . . .
. . . . . orii et pertinentiarum eorumdem . . . . . .

. . . . . et generalem Rect . . . . . dni presen
. . . . . turorum. Cum nob et . . . . . .
blicum et notorium . . . . . ec sunt notoria
. . . . . tergiversatione cellari, quod infra-
ripti . . . . . et singuli totaliter et singulariter . . . . . .
. . et ordinate et conspi . . . . . Sanctam Romanam Eccle-
am nos regimen et honorem nostrum et pacificu statum Pro-
ncie antedicto et subjec . . . . . et jurisdicti . . . .
. . . . Dns Mallatesta de Veruculo Potestas Arimini tamquam
estas et privata et singularis . . . . . Consiliú et Coo Civita-
ejusdem. Jannes Zotus. Mallatestinus filu dni Mallateste.
us Lodoicus de Caminatis. Dnus Oddo ejus frater. Zannes de
dano. Oddo de Faytanis. Dnus Jacobus de Fageranis. Dorazus
Fagerano. Dnus Lanzalotus de Rubolis. Galvanus ejus frater.
ynerius de Pac . . . Pacetus Peregrini. Andreas Johis Rustici.
idobellus. Hugolinus Parcitade. Montagna de Parcitadis. Rogo-
us Ravignañ. Hugolinus Tavian'. Leonus Bocadeferro. Ducha
mbancerro. Dnus Johes Ardoynus Judex. Dnus Guillelmus de
ois. Dnus Senas. Dnus Jacobus. Dnus Bentevenga de platea. Dnus
lamides. Dnus Johes de Baculis. Dnus Hugolinus ejus frater. Dnus
bes de Lanzola. Dnus Berengerius de Amorosis. Dnus Dottolus
Leonardi. Anthonius ejus frater. Dnus Tholomeus Rigacii.
dreas ejus filius. Berardutius de Rubeis. Berarducius cui dicitur
mpaura. Jacobucius de Flor. Hugolinus de Aretio Campsor. Al-
rgucius Bernardini. Bernardinus ejus frater. Magister Symon
izolarius. Benedictus Faber. Dnus Hugolinus de Saxo Iudex.
us Martinus de Cataldo Judex. Dnus Rol . . . Guidonis Fab.
d Bernardinus dni Petri de . . . . liliano. Dnus Bonolinus de
rgo. Dnus Leo de Vico Ju . . Homodeus de Becaria. Brancha-
Dnus . . . Dnus Antaldus. Dnus Martinus Antaldi ejus frater.
us Cellianus Jud. Dnus Guarencius Jud. . . . . Petrus
ocia. Thomngus Lonardonis. Fredericus Dni Mallateste . . . .
Diarius . . . . . Prissianus hospitator . . . . . ius Mercator.
ranciscus ejus filius. B . . . . . Ba . . . . . Bonaventura Gual-
nis. Doredetus Massari Mercator. Dnus Perleonus. Homo Sancti
dree. . . . . M. . . . . de Auditorio. Ricius de Auditorio
nciscus Corradini. Sorlione Fratris . . . . . pacis.
tholus Fartolini. Mostacius filius dni Bernardi. Guido Rubeus.
mo Sancti Petri Blanchelli . . . . . et Martinus filius Martini
ini. Omnes de Civitate Arimini.

Item Dous Rodulfinus de Calisdio. Theodericus ejus fra[ter]. Salvaticus et. Ghellus filii dicti Thederici. Coe Syndicus et ho[mi]nines Calisdii ordinaverunt et fecerunt invadi et occupar. et per ipsos invasum et occupatum extitit Castrum et Arcem Bri[sig]henarii Romane Ecclesie et nostre Jurisdictionis, et inde exp[ul]si fuerunt fideles Romane Ecclesie et Officiales ibidem existentes pro Romana Ecclesia et nobis impediti eoru officia exercere. et ad predicta miserunt predicti et ire fecerunt gentes et guarnimenta equitum et peditum armatorum et consilio auxilium et favore presiterunt et personaliter manu armata et hostiliter iverunt et se immiscuerunt in qua Terra occasione predictorum multa male[fi]cia derobationes et alia inlicita fuerunt comissa et quotid[ie] comittuntur. Item quod tractate et ordinate et in detractione ho[no]ris et jurisdictionis Sancte Romane Ecclesie. . . . . et per[tur]bationem Status dicte Provincie collecta multitudine armatorum tam militum quam peditum venerunt ad civitatem et terr[am] Forumppli . . . . . Romane Ecclesie et nostre Jurisdictionis et in ea violenter intrarunt et eam occupaverunt ibidem com[mo]rantes violen . . . . . pinas vulnerationes et homicidia et m[ulta] maleficia et impediendo Rectores et Officiales qui pro nobis et Romana Ecclesia ibi erant eorum officia exercere. et ad predicta omnia et singula impedienda auxilium consilium et favore. et tractaverunt et voluerunt venire hostiliter et invadere et occupare civitatem Forlivii et eam de jurisdictione et potestate Romane Ecclesie et nostra eximere et ipsa infortiare contra sententias inhibitiones jam factas, et Judices et Officiales nostros capere offendere et derobare cedes derobationes et maleficia comittere et predicta fecissent et ad effectu perduxissent si potuissent. Que omnia redundant et redundare videntur aperte et in se continent crimen lese Majestatis propter que requisiti fuerunt et mo[ne]niti per nostros nuncios et literas certis terminis et peremptoriis ut venirent seu mitterent sufficienter et legittime, et comparerent coram nobis curarent, fiducia eis qui venirent et personis necessariis ad predicta per nos prestita in personis et rebus, in veniendo stando et reddeundo ad se excusandu et defendendo de predictis, si qua legitima excusatione seu defensione haberent et ad videndu et audiendum processus quos facere velimus de predictis et nostra mandata plenarie adimplenda, alioquin contumaci fuimus nos processuros in predictis et super . . . . . ipsoru contra ipsos et ipsorū quemlibet, communiter et sing[ulos]

liter ut de jure facere possemus. Quorū aliqui non venerunt nec mittere curaverunt aliquem per eorū legitimum responsalem. Ideo . . . . . enientibus dicta Communia Arimini Ravenne et Cervie et Gallisidu et quodlibet ipsoru et homines Universitatu ipsarū et cujuslibet earu, et dnum Mallatesta pred. Potestatem Arimini et tanqua privatam et singulare personam . . . . . *Manca il resto.*

Dalle Schede Garampi, ex fragmento membranaceo Sæc. XIII Processus in Arch. Equitis Belmon. Arim.

N. CLIIII. *Papa Nicolò IV chiede informazioni esatte dal Vescovo Tripolitano sulle vertenze di Romagna.*

Anno 1288. Marzo 15.

Ven. fri Epo Tripolitano. Solita benignitate recepimus lras nuper nobis a tua fraternitate transmissas, quarum inter cetera tenor habebat quod cum Malatesta de Veruculo de Arimino et sequaces ipsius ad obediendu et parendu Dil. fil. Nob. Viro Petro Stephani de Urbe Rectori Romaniole inducere nequeas pro eo quod de ipso propter eius duritia non confidunt, cepisti de concordia inter illos et curia Romaniole super nonnullis commissis excessibus facienda super quibus per eundem Rectorem hactenus habiti sunt processus habere tractatu, in quo inter alia petitur ut scripsisti quod interdicta que Universitates alique incurrisse noscuntur ac excommunicationu sententie in singulares promulgate personas penitus relaxentur, super quo nra intimari tibi beneplacitū postulasti. Nos vero qua predictorum excessuum et forme hujusmodi tractande concordie notitia non habemus, non potuimus tibi super hiis certitudinaliter respondere: unde volumus et tibi patu tenore mandamus, quatenus qualitatem ipsorum excessuu formamque concordie supradce ac alia etia que hujusmodi contingunt negotiū nobis plene certose ac distincte per tuas non differas litteras intimare, ut tua informatione prehabita certius et melius in hac parte procedere valeamus. Tu autem in commisso tibi negotio efficacius procedere valeas, per alias nras quas tibi direximus lras duximus providendu.

Dat. Rome apud sem Petru Id. Martii Pontif nri anno primo.

Dalle Schede Garampi, ex Cod 9047 olim Colbert. Bibl R. Parisiens. continente Registrum litter. de Camera Nicolai IV, p. 2. epist. 9

N. CLV. *Nicolò IV dà facoltà al Vescovo di Pesaro di dispensare dal quarto grado di consanguinità fra Malatestino nipote di Malatesta da Verucchio e Agnese figlia di Corrado di Montefeltro.*

Anno 1288. Agosto 8.

In nomine

Dispensatio super matrimonio contrahendo inter Malatestinum et Agnetem de Montefeltro.

Ven. fri . . . Epo Pensaurien. Exhibita nobis dil. fil. no. Malatestini Nepotis (1) dil. fil. no. viri Malateste de Verrucolo et dil. in Xpo filie no. mulieris Agnetis nate dil. fil. no. viri Conradi Comitis Montisferetri petitio continebat, quod dudum inter ipsos et eorum consanguineos et amicos, pacis emulo hoste humani generis instigante, gravia discordiar. et inimicitiar. fuere discrimina suscitata, quor. occasione non modica dampna rerum ac personar. et animar. pericula evenerunt. Sed jam inter eos et consanguineos amicosve predictos, cooperante pacis actore, sat prout iidem Malatestinus et Agnes asserunt pacis et concordie federa reformata: propter quod ipsi ut huiusmodi federa firmius et stabilius perseverent, gravibusque obviet. periculis, que si quod absit. predicta solverentur federa possent verisimiliter evenire, cupiant, cum aliud in hac parte congruum nequeat adhiberi remedium, matrimonialiter invicem copulari. Verum quia quarto sunt consanguinitatis gradu connuncti non potest impedimento hujusmodi obsistente illor. super hoc desiderium adimpleri. Quare pdci Malatestinus et Agnes nobis humiliter supplicarunt ut nos benignius attendentes, quod ex consanguineor. et amicor. pace atque concordia predeor. magna tranquillitas provenerit circumposite regioni, et quod ex eorum discordia ipsius regionis status non modicum perturbatur providere super hoc de opportuno dispensationis remedio misericorditer dignare

(1) *Nell' Appendice alle Osservazioni critiche di Mr Marino Marini è stato detto che nell'Archetipo del Breve dovette essere la sigla indicante nati, la quale non intesa dall' Amanuense dovette venir sciolta e interpretata* nepotis. *L. Amanuense oggi non può rispondere; pure per lui risponde lo stesso Breve nella riga sotto, mostrando che colui quando scrisse della donna capì che la sigla diceva* nate. *Per la qual cosa se di sopra scrisse* nepotis *avrà avuta la sua buona ragione.*

mur. Nos igitur qui salutem querimus singulor. et libenter Xpi fidelibus quietis commoda procuramus, volentes evitari pericula supradca, quia tu de facto et facti circumstantiis habere poteris notitiam plenioremꝫ Fraternitati tue pūtium sūcte committimus, ut si premissis veritas suffragatur, et timeatur de periculis que narrantur. super quibus tuam intendimus conscientiam onerare, cum Maletestino et Agneti prefatis, quod impedimento non obstante predicto, matrimonium invicem contrahere valeant et in contracto licite remanere, aucte nra dispensc pro ut secundum Deum videris expedire, prolem suscipiendam ex eis legitimam nuntiando. Dat. Reate VI. Id. Aug. Anno primo.

Dalle Schede Garampi, tratta dallo stesso Codice Colbertino in Parigi, p. 21. fu riscontrata poi a mia preghiera li 28 Luglio 1853 dal Ch. P. Paris, uno dei Conservatori dei Mss. di quella Imp. Bibl.

N. CLVI. *Papa Nicolò IV ordina al Conte di Romagna perchè punisca i Riminesi delle ingiurie fatte a Malatesta.*

Anno 1288. Settembre 25.

Dil. fil. Nob. Viro Hermanno de Monalden Rectori . . . . . Iras quas nobis per . . . . . latorem putium direxisti et . . . . mus diligenter attente sollicitudinis studio quod super . . . Viru Malatestam de Veruculo de Arimino et Cives Ari . . . curasti; quamquā pro ut Irar. ipsar. tenor aperuit, effectus ñ fuerit subsecutus . . . . multipliciter commendantes. Cu autem sicut ex Iris ipsis collegimus prefatus Nob. ad obediendū ūris beneplacitis et mandatis super ipsius reformatione pacis se promptu obtulerit et paratū, dictique Cives se inobedientes reddiderint in hac parte Nos nolentes ut cives ipsi de sua contumacia glorientur, volumus et tibi pntiū tenore mandamus, quatenus prefato nobili de injuriis et dampnis sibi a Civib. prefatis illatis satisfactionem plenariā facias exhiberi, ac ipsos etiā cives de maleficiis perpetratis ab eis de quib. in eisdem Iris mentio habebatur debita poena castiges, ut eorū exemplo ceteri a similib. arceantur, et status patrie reddatur exinde pacificus et tranquillus. Sic te in hiis sollicite habiturus ut possis exinde merito commendari. Dat. Reate VII Kl. Octob. An. pmo.

Dalle Schede Garampi, tratta dal med. Codice p. 27, t.

N. CLVII. *Gregorio di Martin Spadaro Sindaco del Comune protesta contro le intimazioni fatte dal Conte di Romagna.*

Anno 1288. Ottobre 3.

In noie dni Am. Anno ei'de MCCLXXXVIII. Indic. pa Ari. ipr sessimi pris dni Nicolai pp. IIII. die III. Octubr. Ego Gregorius martini Spadarij not. syndic' et syndicato noie cois Arim. sedens dem coe et me ei' noie granatū et indebite grauar a quonda peeplo seu exbanimeto fco et plato p quēdā plazam Magnifici viri dni fris Hermāi de monaldesib' comitis Romantole, nom' cui' plazarij seu bānitois ignoro q dicit' preconizzasse apud cellā crucifera rum lōge a ciuitate p vnū miliariū et ex pte dci dni comis pe suisse in bano dem coe Arim et singlares psonas ipsius de tota puntia Romaiole cu aliis certis bans et penis nisi cade die dcu banni dem coe libere iret ad ei' peepta et madata. cu dictu coe p se n (*per se nec*) p syndicu legitimu ut deceret posset se cure et sine piculo psonarum ire ad dem dnm comitem, cu ipse dns comes cu suo exciu et dns Malatesta de veruculo rebel et inimicus capitalis cois Arim etiā cu suo exciu sint in pa Arim et parū longe a ciuitate, et capiat, de robent, et inhi ōs quos possint de ciuitate Arim si pueniāt ad eorum man scilicet ad deos Malatesta et filios et sequaces ipsorum. ite alia rōe (*ratione*) q habet cōe Ari et merito hre potest ipse dnum comitem suspectu . . . multis et variis peeptis peessibus . . . . . acionib fcis et platis p ipm dnūm comitem rigidis inqua iniustis contra dem coe Arim. et singulares pas ip.' a qbs .. . dm . . . . suum syndicu extitit appellatum. Q . . . . . causis su dictis . . . . alus q. allegabuntr . . . glarit' alternatiue suo loco et ipso cora iudice copetenti huis scriptis ab ipo ban peepto eo man . . . ad sede aplica appellio, et aplos (*apostoles*) . . . pe (*) . . . . et cu istātia peto supponens . . . . . ctors et hes ipius et me ei' nōe plectoi et defensioni . . . an'dicte. Qua ap pellatione facio et int'pono corā religiosis viris fro paulo de pe cetia subpriore loci frum pdicatorum de Ario, fratbus Petr mercati de Ario, Johe saxo de Ario . . . . et manfredo de Ale xandria dices et protestas non hab . . . securu accessū ad dm dnu Comite intponens appellatoem et . . . . . dic . . . Ario capitulo loci predcorum fratrum. Psentib' rogatis . . . . . Guidoe petij notario. Deomelde de camarano et petro calz coi

ci Bartoli de Arimino. Ego Hosciacobi Stiuue
mpualis aucte Notari' pdcis inſtui et rogatus sspi et auteticaui.

Da carta bambagina contemporanea in Gambalunga, Arm. D. II, lista 4. Nota che il brano fino al segno (*) è in fine della lunga lista, o rotolo; il resto per falto è incollato in principio.

N. CLVIII. *Altra Protesta di Montagna ed Ugolino Parcitadi e Martino e Ilizio da Lauditorio contro lo stesso precetto del Conte.*

Anno 1288. Ottobre 6.

In nõe Dni Am. Anno ei'de MCCLXXXVIII. Indic. pa Art. tpre dni Nicolai pp. . . . . die VI Octubr. Cora uobis religiosis viris fribus Andrea tiua . . . . qsitore hereticæ prauitatis et petro de . . . . . diano loci frũm minorum do ario. Vetura pagan . . . . vic . . . de forlio. hugolino de alciano. Jouanino de brectipolo Frãceschino do forlio et Leon. . . . ordine frum minorum. Ibiũt et ptestant' Montagna et hugolinus filij dni parcitatis. Martinus et filius de Lauditorio sentetes q cũ p quendã plazariũ magnifici viri dni fris . . . ãni de monaldesib' coitis puntie Romaiole peceptũ fuit eisdẽ et cuilibet eorum ad penã et bãnũ mille marcarũ argeti ex pte dci dni coitis q deindo ad tria die deberet coparere corã dco dno conte ad se excusandũ quare discesserũt ul se separauerũt a confinib' s datis a dco dno conte sine licetia ipi' q ipi n'aliqs ipsorum possũt accede' ad psentiã dci dni coitis ad suã excusatioe sup pdictis faciendã, ex eo q non ẽ eis secur' accessus ppter pricula guerarum q fiunt p gente dci dni coitis et etia per dnu Malatesta do veruculo capitale inimicũ ipsorũ et ei' filios et sequaces, contra coe Arim et singlares pas ciuit Arim. ac etia ppter discrimina viarum, ac etiam qa ipse dns comes fec' forbanire Arim de tota puntia Romaiole. et dedit licetia o.b' uoletib' offendere Arimin q ipos possint offendere sine pena. eorum excusatio potest fieri ista forma. q ipsi se excusando dicut se a deis confinibus sepãsse ppter timore pãrum suarum que nõ erãt i locis ubi stare possent securi. nec ire poterat i comitatu Arim ad aliq locũ securu pro eis. Na ipsi motagna et hugolin' erãt apud Raibanu i quada villa ubi nulla ẽ fortilitia, et ipi Martinus et Ilius erat i castro lauditorij et ipse dns Comes suis litis mandauit horibus vniuersitatis lauditorij et

ceteris vniūsitatibus castrorum et locorum ciuit. Arim quod ipse i suis castris et locis deberet recipe' et tene' Dnm Malatesta et filios et ei' sequaces et eis obdeie ad gueram fatied Arimnen. et i omibus q s pcipēt. Qua de cā Malatestin' filī' dni Mala-ste cu suis sequacib' intrauerūt alia castra cōtat' Arim. et rq̄siner hoies lauditorij q daret s castrū Lauditōij et dca de ci dci Matinus et Rilius aufuger' de dco castro lauditorij et redie-rūt Arimini timore ducti, et post eorum recessū infra tres dies dcum Castru fuit occupatu p dcm malatestinu et conbustū. Iccr cu iusta huerit cam recedendi a dcis cfinibus ptestant' q dcs dns Comes nullū debeat face' pcessū 9 (*contra*) eos occā non pdca, et si i aliqo pcessisset ūl pcederet ex nūc sentientes et grauatos put ex hac ab ipo seu ipis pcessibus scis et fatendis occasioe pdcta 9 eos i septis ad sedem aplicam appellat et aplos instant' petut. q grauam' offerūt se pbaturos suo loco et ipro corā Iudice copetenti , subponetes se defensioni et plectis sedis supi' noiate.

Actū i cāplo frm minorum de Ario. Psent' testib' et Rogat. Minolo Marscotti. Fracesco dni Johis rauignani. Symone mutina. et Lanfrāco fratribus. Ruffetto et Rubeo seruient' Montagne, et fratre Raynerio de Bichitto de Sco Archaglo.

Ego Albicus beñi de porta sci petri ciuis Arim. et Arm. pubcus et impiali aucte Notar' et Judex ordinar' hiis oibs pnis fui et rogat' ss et auteticani.

Nella stessa carta che l' antecedente.

N. CLIX. *Altra protesta fatta da Pietro della Tedesca Procuratore di molti, contro il Precetto medesimo.*

Anno 1288. Ottobre 9.

In noie dni Am. Anno ei'd' MCCLXXXVIII. Indic. pa. Ari. Ipre scissimi pris Dni Nicolai pp. IIII. die VIIII. Octubr. Cora uob religiosis viris fribus Bono q dicitis vos gere' uice ptoris loc frm heremitanorum de Ario. Jouanutio de Cesena. Modesto de Ario. Raineio de parma. Raineio de Miratoio. Alexandro de Casale. Benteuegna de casale. et Raynaldo de māchia loci pdci. Ego Petrus Taudesche cote sce Crucis de Ario procurator et procuratōio nōie infrascriptorum. videlicet Zauli qdam dni Hugolis

...atij et Azzolini frm. dni Johis de . . . inis. Rainerij Guilli. ...gutii de motelizzano . . . . . not. Albicoli not. triccoli rugerij ... vico . . . Guidonis magri. Thomassi bergami not. Nicolutii ... . . gipti floris. Berardutij Benitti spadarij de cota . . . .berti magri Bigipti . . . . . is minutelli . . . . . dottali. ...obi seitāij. . . . . Marchi bastardi q. . . . .bis minalis . . . . . Petruzoli sertōis oli . . . .

Qui manca qualche pezzo contenente il fine dell' atto, e il principio del seguente.

...mote dco coi Arim p maxenatas dci dñi coitis, ac etiam p dem ...a Malatestā et ei' sequaces tu etiam qa ia extitit appellatum ...r procuratorem pdcorum sup' exceptionibus p dem pcur ppositis ...ō admissis. et appllone pendente nichil est inouadū. Que grauata ...rnatiue offero me pbaturū suo loco et ipre corā iudice competenti . . note hiis septis ab ipis grauāibus et grauato ac etiam ...odepna . . . . . ad sumū potificem appello et aplos instanter ...o et iterū cū . . . ia peto Subponēs pdcos et quenlib' eorū et ...e . . . . . tote . . . . . plectiōi et defensioni sedis aplice. ...orū ūo nōia sunt h. dūs Egidius Judex. dūs Mātinus cataldi. ...s bartolus de lazaris. Perleon' filī' dñi bernardi. Villan' hōis ...pet' (*hominis sancti petri*) Barisanus filī' frīs florētini. Zago... . . . . ar. de Cremona. Muzzolus ei' frat'. Johs padule. dns ...ceuene zagonarius d. Matin' cataldi. Neri filī' dñi . . . di. ...stian' de contrata sci bartoli. Marchus se . . . . . Lom...dus not. Faticlus de Veruculo. Dinus filī' Johis de Galliada. ...eucne filī' Johis sertoris. Philiputi' ei' frat.' Vivian' filī' Pa...utii. Sambolinus filī' Jacobi Viviani. Johs guertī' filī' sarasini. ...cisinus Cecolus . Lāzalottus de Rubolis. Hosciandree et filī' ...i Pleoni. Galuanuti' ari de misano. Albicus not. Andriolus pe...ni q vocat' bulzonus. Homizolus sertor filī' qdā rayneij fabri. ...uenutus de sca paula pcur Pleoni traūsi de cont. sci Johis ...geliste ab ipo cōstitut' pcurat ad facied pcur. Albtus seruiens ...Bernardi. Quā appellatiōem fatio et porigo i scriptis Cora ...giosis viris fre Pellegrino priore padue, fre Agnello le...re conuent' frum Pdicatorum de Ario, et fre Hugolino de ... . pdicatorum de Ario. dices et plestas me secure ire ...posse ad presetia dci dni coitis ad cam appellat' int'poneda ...er inimicitias capitales quas hnt pdci cu pdcis dno Malatesta ...filus et seqcibus ipius, et etiam ppter Guerra ism mota p ...cōs dnm Malatestā et ei' sequaces et maxenata dci dni comitis

contra cõe et singulares pas cõis Art et etiam q ipe dns dns
mes ja fec' forbaniri de tota sua fortia dem coe Art et si
pas ipsius. Psent' test' ad h uocatis et rogatis. S duo Rod
de seu archagelo Judice. Symoe Ydole not. Albtinutio pelip
Venturella iohisboni auenatis. et Guiduzolo qda Bonauenture bo

Ego Garatonus Imptali aucte not filꝰ qda Gyraromi not de
gredulfo hac rogat' ss. et publicaui

Dalla Carta stessa come sopra.

N° CLX. *Papa Nicolo IV comunica al Rettor di Romagn
aver rimesse al Card. Benedetto le cause contro i Rimine
gli proibisce di procedere più oltre contro i medesimi.*

Anno 1288. Dicemb. 6.

Dil. fil. Nob. Viro Hermanno de Vrbeveteri Rectori Roma
Nuper dil. fil. nro Benedicto Sci Nicolai in carcere Tullian
cono Card. causas appellationũ ad nos interpositar. ut dicit
parte dil. fil. Comunis et singular. personar. civitatis Arim
otia quarumdam certar. et spaliu personar. cois ejusdem a
cessibus condempnationibus preceptis et gravaminibus p te c
coe et personas predcas factis habitis, prout asseritur, et
committendas duximus et fino debito terminandas. Et tandem
lentes Cois et personar. predcor. providere quieti et parcere
ribus et expensis; eid Card. mandavimus oraculo vive vocis
cans hujusmodi summarie studeat terminare. Quocirca discr
tuo per aplica scripta mandamus quatenus causis ipsis o
Card. pendentibus supradco, nulla contra coe vel personas pr
p te vel p aliu seu alios facias novitatem, p qua in civitate
fata et circumadiacentibus partibus possit scandalu exori
turbari ,status civitatis et partiu earumdem. Et si forte per t
Officiales tuos post hujusmodi comissionem ora aliqua novit
hac parte dinoscitur esse facta illa quamtotius studeas rev
sic te in hoc efficaciter habiturus ut devotionem tua pos
exinde merito comendare. rescripturus nobis quid in hac
duxeris faciendu. Dat. Rome VIII. Id. Decembr. Anno pmo.

Dalle Schede Garampi, che la trasse ex Cod. 1017 Bibl.
olim Colb. continente Reg. Lrarum de Cam. Nicolai IV. p. 3

CLXI. *Lo stesso Papa scrive altrettanto al Comune di Rimini.*

Anno 1288. Decemb. 7.

il. fil. . potestati Rectoribus Ansianis Consilio et Coi Ariminen. per dil. fil. nro Benedicto Sci Nicolai in Carcere Tulliano Diac. rd. causas appellationū adinterpositarum ut dicitur pro parte is uri et singulariū personar. ipsius et etia quarumdā certar. palium personarum Cois ejusdem a processibus, condempnatio- us preceptis et gravaminibus p. dil. fil. nob. vir. Hermannu de heveter Rectorem Romaniole contra Coe et personas predcas factis bitis prout asserit' et illatis comittendas duximus et fine debito minandas. Et tandem volentes Cois et personar. predcor. pro- ere quieti et parcere laboribus et expensis eid. Card. manda- ius oraculo vive vocis ut cass hujusmodi sūmarie studeat ter- nare. Quocirca Universitati ūre p aplica scripta districte pre- iendo mandamus quatenus cais ipsis cora Card. pendentibus pradco nulla in civitate vra vel extra ipsa facialis p vos vel p u seu alios novitatem p quā dce Civitatis aut ejus civiu status modolibet perturbet.' Et si forte p vos qualiter vel specialiter qua est huiusmodi novitas attemptata illa quamtotius revocare retis. Sic vos in hoc efficaciter habituri ut devotionem vrā pos- mus exinde ñ immerito comendare. rescripturi nobis quod fece- is in hac parte. Dat. Rome VII. Id. Decemb. An. I.

Dalle Schede Garampi, tratta dallo stesso Codice e dalla p. m.

N. CLXII. *Estratto di altra Protesta de' Riminesi.*

Anno 1289. 29 Jan.

ohes Bonus syndicus Cōis Arimini protestatur corā . . . Nicol. Ravenna

— de depredationibus cotidie in itinere emergentibus ppter ntia dni Malateste . . . . . rebellu Cois Ari . . . . . per via ndo Cesena . . . . . quas habet d. Coe Ari cū duo Rodulfo de ilisidio qui est maior . . . . . civis Civ. Cesene . . . . et etiā pter ferocitatē et atrocitatē quā ipse dns Comes hostendidit . . . . . singulares personas ipsius hostizando et guerizando tra d. Coe. —

Matheus vgolini pelegrini de monte . . . . fo . . . . . dei dni Pot. Inter' ut sup . . . . . Respondit ut deus Ugolinus dixit plenius in eius testific . . . . . .

Albtus pizõis de monte grdulfo iurat' pcepta . . . . . inter' ut sup. in testificacioe dei vgolini bandolini Respondit ut ipe Vgolinus dix plenius in sua testificacioe.

Die sabati . . . . int. januarii

Vgolinuccius de Castellaro de castro montisgridulfi jurat' pcepta dni pot. et de ueritate dicenda inter' si aliqua nouitas post festum natiuit' dni fca fuit per hõies et milites qui stant ap' castrum mondayni, sci laudici, meleti, et montis peturini . . . cõit'. romaniole Respondit sic . . . de . . . et qd . . . cti . . . . . ut dix . . . . ■ . . . . gu . . . . . ba . . . . . tegdulfo per hõies castri sci laudicii meleti . . su . . . . . et submegendo (*sic*) vnam domũ et Caniua ipius boacursi . . seraturas et ostia et incidendo viridarium et publice . . . . duxerut eide bonacurso accept de dca domo centum XXVI. . . . . Interog' per quc stant et cui obediunt hoies et milites . . stant in dcis castris Rs dno Cõite romaniole. Inter' p que stant et cui obediunt hoies q stant in dco cast' montis gdulfi Rs hoies et pplm ciuit. Art.

Venturella filius Vgolinelli rainerii de montegdulfo iuratus pcepta dei dni Pot et de ueritate dicenda Interog' si aliqua nouitas post festum natiuit dni nri fca fuit per hoies et milites stantes in castris Mondayni sci laudicii meleti et montispiturini pro dno comite . . . . . die penultima decebr. datu fuit . . . Deuta . . . . per hoies castri laudicii et meleti . . . . . sumgedo vna domu et caniua ipius deutaydi et abstulerunt serraturas et ostia et incidendo viridariu et etia publice d . . . . '. rapte fuorut eidem bonacurso de dca domo Centum et XXVI . . . . . et etia deder guasto et comburendo domos multis aliis hoib . . inter' per quem stant et cui obediunt hoies pdci Mondayni . . . . . sci laudicii et montis piturini Rs per dnum coitem romaniole stant. Inter' per que stant et cui obediunt hoies dci castri montisgdulfi Rs pot et pplm ciuit Art.

Die XV. int' ianuar.

Blaxius filius Johis montenari de Serbadone jurat' pcepta dni pot. et de veritate dicenda Interog' si aliqua nouitas fca fuit in territorio et curia dei castri Serbadois ut alibi per aliquos a die natiuitatis dni nri usque huc Rs qd sic. videlicet qd combusta

maniole in territorio et districtu Ari Respondit qd sic, videlicet pdci hoies die secda festuitatū decceb. dederut guastum Guarbo ban . . ti ardendo destruendo unam suam silvam. . . . q ipe in caplla montis albani. Inter' quom. sit Respondit . . . . . er' per quē stat et cui obedit deus Guarnerius, Respondit. . . . . ciuit Arim. Inter' quom. sit deos hoies obedire dco dno ti Respondit bene qd faciunt facioes dco dno conti et vidit ro apud soum Archaglum q est rebellis dci Cōis Ari.

Die Veneis VII int januar

Dnus Monaldus de Monte floris jurat' pcepta dni pot de veritate enda inter' si aliqua nouitas post festum Natiuitatis dni nri fca fuit r milites et hoies stantes . . Castrum Mondayni et Sci Laudicii . . . Respondit qd sic. scilicet die. . . IIII exeunt' decebr . . dcis Castris ostil . . . eqtat . . . . . i castri . . . . . et cept Guidon . . . . . et bondi . . . thal . . . . o loco vnā . . . . . It' . . . . . vnam asinam . . . . . nalt . . . . . fusculum . . . . . apud Castrum Mondayni. Inter' quom' sit. Respondit. . . . . sudicos q ducebat pdca ad dca castra . . Int' per quē stant . . . . castra et hoies stantes in eis Respondit p. dnm coitem maniole et dnm Malatestam de Veruculo stantem i dca Castra et ōes hitantes. . . . . per quos stant et obediunt pdca Castr ont.sfloris et hoies hitantes in castro. . . . . (*)

. . . . . en . . . . . solus . . . . . corā pdco . . . . bra . . . . . eleti infer' eqtauer' et insultauer' multas et . . . . . abstulerut panicellos de capite et inciserūt de vino . . . . de ontegdulfo in magna quatitate. Interogat' cui obediunt et p que ot dci hoies de mondayno. sco laudicio, meleti, et montis pe- Int Rs per dnum coitem romaniole. Interogat' cui obediunt . . . . . et castrum montisgdulfi Resp. coi Arim. Inter . . . . . dicut qd ipi hoies de mondayno et castri laudic. . . . Morē Ecce sci Pet' de montegdulfo . . . . . do libros et panamta doc Ecc . . . . . xerūt ap' scum lauditu

Deutaleue de ginghe de montegdulfo d. . . . . ntus pcepta dci dni pot. et de veritate dicenda Inter' si aliqua uitas fca fuit p pdcos a die . . . citra ut sup . . . dci . . . . bandolini Resp. et dixit illud idem ut . . . . . i. . . . . tificac.oe plenius cot (*continetur*)

consulis Provintie Romaniole generalis Rectoris, et ad honorem reverentiam Rev. Patris Dni Petri Epi . . . . . tini in caru (tepe cade) Provincia Aplice Sedis Legati. et in spiritualibus Vicarii generalis, et ad exaltationem nominis dicti dni Comitis, pacifici et tranquillu statu totius Provintie Romaniole, ad vera pace et concordia et bonu statū civitatis Arimini et amicoru ejus.

Infrascripta est pax quo fit et fieri debet inter discretos viros Lonbardū Not. Sindicū Communis Ari ex una parte, et Berlengriū de Amorosis procural. dni Malateste et alioru exitiorum de Arimino ex altera, secundum qd inferius continetur.

In noe Dni Amen. Lombardus Not. civis Ariminen. scindicus. . . . . constitutus ad oia infrascripta, ut patet manu Ducti de Podio Bunczi et Marci Simonis Not. per dnum Vrsu quondam dni Mathei Vrsi de filiis . . . . ate et capitaneu anzian. consilii et auctoritate arengi societatū ordinu Civit. Ari noe et vice d. dni Potestatis et Capitanei . . . . hi et arengi societatu et ordinū civitatis pde populi et singularū personarū civitatis ejusde sequacū complicum et descendentiū . . . . . et Berlengerus de Amorosis civis Arimini procurator dni Malateste de Veruculo, filioru. et Johis qm dni Ranberti de Malatestis et aliorū . . . . . infrascripta oia et singula spetraliter constitutus ut patet manu d. Ducti Not. noe et vice predictoru dni Malateste, Johis dni . . orum et aliorū exitiorū de Ario et eoru sequacium et complicum ex altera, in presentia magnifici viri dni Stephani de Colupi . . . . . Romaniole Comitis et gnalis Rectoris, et ejus voluntate requisitione et consensu in presentia Venerab. fris Dni . . . . . provincia in spālibus Eccle Romane Legati et Vicarii generalis ac etiā Prelatorū et religiosorū infrascriptorū plane . . . . . ate nulla vi vel metu cohacti invice unus alteri et alter alteri fecerunt pace hosculo interveniente concordia . . . . . comissionis de oibus et singulis dampnis injuriis et offensis hinc inde factis et illatis inter dictas partes et ipsarū a . . . . . et cujuslibet eoru complices et sequaces ipe exitus d. dni Malateste de Civitate Ari et ab ipso tpe citra usque ad die . . . . . cū presentis pacis, et promiserunt sollemniter stipulatione premissa unus alteri et alter alteri et mihi Not. recipienti noe et vice Romane Ecclesie dni Comitis pd. et ejus successorū in d. Provincia et nōe ōium pdcorum et singulorū quorū sum Sindicus et Procurator et oium et singulorum quorū interest vel interesse posset ta pro pace qua pro pena inferius declarata, qua pena ex

nc si contra fieret promittunt et eidem se obligant et iurant, poraliter tacto libro in anima oium pdcorum et singulorū quorū n sindicus et procurator, presente pacē perficere conservare tenere et coroborari perpetuo et contra non venire aliquo mo vel casu quod diaulus excogitari posset per se vel per ru publice vel occulte diserte vel per oblicū et gnaliter et spe- ter oia et singula capitula infrascripta tratata et ordinata et edita dictu dm Comitem *etc.* et declarationes interpretationes factas faciendas per d. dnum Comite super dicta pace *etc.* et sub pena lit milliu marcharu argenti pro qualibet dictaru partiu et sin- cu personarum eorum que contra pda oia vel singula face- vel venirent *etc.* Cuius pene medietas Romane Eccle ap- tur et alia medietas . . . . . hoc sub obligatione ōium bo- ū pātium et futurorū pdcorū et ōium et singulorū quorum n Sindicus et . . . . . ordinata super pace pdcam hec sunt . . Malatesta, Johes dni Ranberti de Malatestis, et filii et ne- s et eorum descendentes deinceps in perpetuū, solvent colect . . tiones personales et reales de bonis et pro bonis eorū ū que habent in civitate coitatu plano districtu et epatu Civi- Ari. a die publicationis pacis in antea Coi Ari sicut alii ci- Arimenses, et perticabuntur et extimabuntur infra mense a d. publicationis pacis in antea bona et possessiones ipsoru sicut ticantur et perticata sunt et extimata et extimantur bona et essiones aloru civiū: non obstantibus aliquibus pactis con- tionib privilegiis vel usu aut prescriptione reformationib' consci- statutis ordinamentis venditionibus et quibuslibet aliis aliena- bus in fraude fcis per predictos vel aliquē eoru vel aliquo quod huic ordinationi possit oviare vel contraire.

e stabunt ad confinia dns Malatesta in Roncofredo, et filii extra ate coitatum planū et districtu Ari, et Johes qd dni Ranberti a civitate et burgos ubicumque voluerit toto tpe quo venera- patribus dno Jacobo S. Marie in via lata et dno Petro ustachii Diaconis Cardinalib et ipsi dno Comiti visū fuerit.

remittent ōes pdi et eorū sequaces Coi Ari et singularib nis et sequacibus ejusdē Cōia ōes inimicitias ofensas et dam- bi illata ex quacumque causa in personis et rebus a pdis et singularibus personis et sequacib ipsius Cois a tpe exitus e exitus dni . . . . Ario usque modo et idē fiat e converso.

. . . soci cives civitatis Ari qui exiverunt cū dno Malatesta postea et adheserunt vel occasione ejus et amore sunt extra

civitate . . . . . jurabunt stare deinceps mandatis magnifici Vrsi dni Matheī de filius Vrsi Potestatis civitatis Arī et . .

Ite . . . Johes dni Ranberti Malateste et sui et eius de Arīo et confinatu et eoru sequaces a tpe exitus dni Mat de Arīo usque hodie reducantur in civitatē restituantur ponantur et reintegrentur in eorū bonis stabilib tantū que ipsorū possessione et gaudeant et vivant eodo honore et et legibus quibus vivunt et gaudent alii cives patres et eorū. Et e converso singulares persone civitatis Arī plan mutatus et Epatus ejusde reponantur restituantur et rein tur in eoru bonis stabilib tantu que extant et sicut exist intelligat' et fiat etia in castris que tenentur per dnum Le

Ite quod a die publicationis pacis infra octo dies pōt castra ona Comitatus epatus districtus et plani civit. Arī et *lares* persone eximantur et cancellentur gnal et spal et relaxentur qui sunt in fortia dni Legati, Cōis Arī, dni Ma Johis dni Ranberti de Malatestis, et sequaciū ipsor de om condempnationibus processibus ordinamentis obligationibus stipulationibus depositis factis Cōi vel singularibus person ptis depositis jā solutis usque hodie Coi vel alii nec quibus essent positi vel reperirentur teneri spetialiter et ipsi vel alteri eoru ex quacumq causa Coi Arī vel alteri quacibus ocasione guerre a tpe exitus dni Malateste usq perfectionis pacis et per Sindicos universitatis Castroru q locoru fiat con . . . etalis finis et remissio Coi Arī. de . . . . . illatis eisde et singularib personis per dictu Coo gulares personas ipsius suos et sequaces nisi exi . . . mandata Potestatis comisisset aliquos excessus non pertin ipsa guerrā et ivissent postmodu ad dan . . . excipiantur Rigatius, Homo de Senis, et Continus et coru filii et ne ahi qui exiverunt cu Malatesti . . . . processus condemp obligationes et statuta facta contra eos et e pro vanis habeantur, et ulterius ex precedentibus causis procedi u contra peos vel alterum eorū qui supertus conpnduntur tamen jurib et obligationib spetialium personarū que veraciter pro pds vel aliquo eorum aliqua pecunie quanti Coi vel alteri pro Coi.

Ite quod cives qui erant in ordinib tpe exitus dni reponantur et recipiantur et ponantur in eis sicut alii cit ut equalitas servetur et serventur et manuteneantur ut

Ite quod infra dictū terminū octo dierum ōes [illegible] ...
liones et alienationes et deposita facte et facta a [illegible] ...
bonis predictoru qui superius comprenduntur [illegible] ...
pristinu statū reducantur, non obstā[illegible]dus aliquib[illegible] ...
contrariu, ita tamen qd pretia data [illegible] ... vel alt[illegible] ...
ptione domoru restitui debeant ento[illegible]us per dnos [illegible] ...
oru et alias non molestentur emptor[illegible]

Ite quod ad Consiliu gnale reduca[illegible] eponantur [illegible] ...
esta, Johes dni Ranberti et alii q[illegible]ecī qui consueverunt esse
ipso Consilio p . . . . . stimo[illegible]cet unus de familia [illegible] ...
ofitiales eligantur in corū Con[illegible] ad brevia secundū f[illegible] ...
tuti civit. Ari.

. . . . tencantur in debitis [illegible] retro contractis pro Com[illegible] ...
ne prētis guerre abite cū dno Malatesta nec ipsoru causa . . .
eri in aliquo molestari. excluentur debita que Com Ari tenetur
cle Romane in quibus solvantur oēs illi qui tunc . . . . .
mandata Potestatis eo tpe quo condēpnationes facte fuerunt
pter quas ipsa debita fuerunt contracta.

Acta et pronuntiata fuerunt predicta per me Matheū infrascrū
t. in Eccla S. Columbe Episcopatus Civit. Arimini anno
millo ducentesimo nonagesimo, tertia Indic. mse Martii die
esima octava, Pontificatus dni Nicholai PP. quarti anno tertio,
sentibus dno Guidoni Epo eiusd. civit. Ari, Dpno Johe Abbate
Gaudentii, Deodato Priore de acerolo, fro Johe Inquisitore hu-
ce pravitatis, Petro Canulphy Marescalco dni Comitis, [illegible]
de Pileo, Andrea de Montanea, Thebaldo de Monte Ore,
Blasio de Ginazano, et dno Herico dni Jacobi de Rimi[illegible] te
ad hec vocatis et rogatis.

Ego Matheus de monte nigro publicus Aplico Sedis auctorita
rius, et nunc Camare d. dni Comitis Roman[illegible]olo Sul[illegible]
predictis omnibus interfui rogatus, ac mandato d. dni [illegible]
scripsi et publicavi.

Ego Algarosius filius qm Astulfi predm Instrum[illegible]
ni inveni in autentico suprascripti Mathei Notarii [illegible]
minuens in fraude, nisi forte punctum vel aliquam [illegible]
fraude.

Dalle Schede Garampi, tratto da Pergam. dell' Arch[illegible]

N. CLXV. *Decime pagate dalle Chiese della Diocesi di Rimini per gli affari della Sicilia.*

Anno 1290.

Quaternus denariorum decime primi termini primi anni prote-torum in duos Johannem de Murisano Canonicum Arimine. et dopnum Guidonem Abbatem Savignani Collectores in Civit. et Dioc. Ariminen. deputatos a Ven. patre dno Petro Saraceno Vicecan. Episcopo (1) super colligenda decima nuper prosecutioni Recti Sicilie concessa Dni Pape Nuntio speciali, scriptum per me Bern. dictum olim Arim bici (2) notarium per dictum dnum Epis-pum ad hoc deputatum. Sub anno Dni Millo. CC.LXXXX. Indi-ctione tertia Arimini tempore Dni Nicolai PP. IV.

Dictus dnus Johannes suo nomine et nomine dicti dni Abbat-

Recepit	Ravennat lib.	sol.	d.
A Presbytero Michaele Eccle Bagnoli Plebatus Sce Paule	=	15	
A Presbytero Rustico Rectore Eccle S. Petri Infigiuli	=	37	
A Presbytero Zanzio rectore Eccle S. Johis Infigiuli	=	36	
A Presbytero Jacobo de Sco Johanne in Marignano	3	13	
Ab Archipresbytero Vagliente de Cerasolo . . .	4	13	
A Presbytero Jacobo Rectore Eccle S. Christolani de Monlione.	=	39	
A Presbytero Sci Apolenaris de Montigliano . . .	3	4	
A Presbytero Arimino de Sco Georgio de foro de Arino	=	39	
A Presbytero Juliano de Sca Marina de Meleto .	=	51	
A Presbytero Ventura de Sco Vicino	=	38	
A Dno Phylippo Archip. S. Angeli in Salute . .	=	39	
A Presbytero Johe de Sco Apolenari de Mondelgallo	=	54	
A Presbytero Sci Laurentii in Corizano	4	=	
A Presbytero Johe de Sco Laurentio de Cazano .	=	56	
A Presbytero Marino de Sca Mustia	=	49	

(1) *Nota Garampi che quel Vescovo fu deputato a questa Ta-coria o Collettoria con Bolla di PP. Nicolò IV*, 6 Kal. Xbr. anno cioè 1289, *come nel suo Bollario*, *Ep.* 350.

(2) *In membrana del* 24 *Giugno* 1291 *in Cattedrale* Antonius Arimini bici Imp. auct. Not.

	lib.	sol.	dr.
ytero Johe de Sca Marina de Lonzano. .	=	51	10
Daniele Archipresbro S. Innocentie . . .	3	16	=
ytero Zunta de Sco Marino in Lizano . .	=	43	9
ytero Johanne de Corpalo	=	46	4
ytero Vgone de Passano	=	51	9
ytero Bono de Corglano	3	15	6
ytero Petro de Trebo	=	56	1
ipresbro Sce Christine	3	12	11
ytero Amato Rectore Eccle S. Marie in Ar-			
a	5	16	10
ytero Vgone Eccle Sco Crucis	=	35	9
ytero Bono Eccle Sci Symonis	=	57	4
ytero Johe Eccle Sci Bartoli	=	40	=
lio Castaldio Plebis Sco Paule dante no-			
dni Ramberti Archipbri dicte Plebis . .	20	13	=
ytero Bono de Sco Laurentio de Gateo .	3	3	11
ytero Johe de Ceula Plebatus Misani . .	=	43	10
ytero Petro de Molazano	=	41	=
ntio servienti Pri Benvenuti de S. Andrea			
ruculo	=	34	11
Ventura de Eccla S. Paterniani in Casalicio			
ruculo	=	11	7
Rodulfo rectore Eccle S. Andree de Bagnolo	3	7	=
ytero Vivolo Capellano Eccle S. Andree in			
n dale nomine dicti Pbri	1	4	=
ytero Vitali de Sco Christofano de Converseto	=	38	9
ytero Laurentio de Sco Andrea de Olnano	=	51	=
ytero de Vizano	=	41	7
Addidit pro quartesimo Eccle . . .	=	4	7
ytero Johe de Sco Petro de Veruculo . .	3	=	27
ytero Angelo de Sco Symeone	=	37	2
Sce Marie in Marignano	=	35	4
Petro de S. Margarita de Luse	=	35	10
Iacobo de Sco Petro in tario	=	44	=
Aldrevando de Sca Christina de Casalostro	=	52	3
Francisco Eccle Sci Blasii Plebatus inferni	=	40	2
Raynerio Capellano Plebis Sci Lauditi			
nomine dni Archipbri	5	14	10
Donato de Sca Maria de Savig	1	3	6

	lib.	sol.	d.
Ab Archipbro Plebis Sci Paterniani.	=	42	7
A Pbro Johe de Sco Angelo de Mondayno . . .	=	48	1
A Pbro Bencevenn' Eccle S. Marine Plebat' S. Laudilii	=	40	=
A Pbro Deutaleui Eccle S. Martini de Converseto .	=	37	7
A Pbro Valentino de Sco Bartolo de Branchisio .	=	40	8
A Dopno Guidone de domo Sce Marie in portu .	15	17	=
A Presbytero Thebaldo de S. Martino in venti .	=	49	1
A Pbro Guillo de Scazano	3	8	10
Addidit	=	24	8
A Pbro Johe solvente nomine dni Aldrovandini Archipbri Plebis S. Viti	=	53	4
A Pbro Bene de Sco Andrea de Luse	3	6	8
A Pbro Bartolo de S. Andrea de Balignano. . .	=	37	7
A Pbro Guidone de Virgiglano	3	9	8
A Dopno Jacobo Archipbro Plebis Inferni . . .	3	11	8
A Dopno Gregorio Dante nomine dni Abbatis Mon. S. Gregorii	14	3	9
A Pbro Petro de S. Maria in Cereto	4	17	8
Addidit	=	=	8
A Pbro Damiano de Sco Andrea in Casali . . .	=	54	8
A Dno Manente Archipbro Plebis S. Archangeli .	4	=	=
A Santutio Canonico dicte Plebis	=	14	=
A Pbro Bartholo de Sco Clemente	=	47	6
Dictus pbr. addidit	=	8	=
Ab Archipbro Rainerio Plebis Conche. , . . .	3	10	=
A Pbro Bartholo Eccle S. Innocentie de Arimino .	=	47	6
A Dno Abbate Octaviano de Sco Theonesto. . .	10	7	10
A Johe de Domo dante nomine Domus Pomposi .	6	=	8
A Pbro Deusalvi de Sca Maria in Curti	=	52	4
A Pbro Paulo Primicerio Clericorum de Arimino rectore Eccle S. Vitalis	=	41	4
A Dno Martino de Lonzano nomine Eccle sue S. Martini	5	=	10
A Dno Martino de Lonzano Canonico Ariminen .	3	17	4
A Pbro Amatore olim Canonico S. Johis Baptiste de Ravenna de redditibus quos recepit de dco Beneficio 35 Ven. grossos et unum ravignanum grossum			
A Pbro Benvenuto rectore Eccle S. Silvestri lib.	3	sol.	2 =
A Dopno Vgolino Camerario Canonico Cereti . .	29	10	=

	lib.	sol.	dr.
ıc Archipbro Plebis Veruculi et Canonico			
n. pro dicta Plebe et dicta Canonica .	11	=	=
archo Ecclesie S. Mauri	=	47	3
o servienti Pbri Venture rectoris Eccle			
a mari solvente nomine d. Presbyteri .	=	40	=
Paulo rectore Eccle S. Andree de Arimine	3	17	10
solvente nomine Pbri Spene rectoris Eccle			
li	=	40	=
erardo rectore Eccle S. Thomei de Arimin	=	34	7
nno dante nomine dni Archipbri Plebis			
i	6	=	=
olino Archipbro Plebis S. Johis in Galilea	10	12	3
ynerio Archipbro S. Laurentii in Monte	=	56	5
ono rectore Eccle S. Martini de Arimino	=	42	=
he Can. Ariminen. et rectore Capelle S.			
ıro redditibus d. Can. Arim. et d. Cap. .	6	15	4
obo de Ancona Canonico Ariminen . .	4	10	=
sa solvente nomine dni Otaviani Comitis			
ano et Canonico Ariminen.	=	45	=
obo Camerario hospit. Tertii dante nōe			
ıtalis	13	=	=
ıtalevi Syndico hospitalis S. Spiritus dante			
ti hospit. et Plebis S. Laurentii in strata	30	=	=
o dante nomine dni Ramberti Canonici			
en.	3	6	=
Celle Cruciferorum	=	41	6
Bonacurso dante nomine Monasterii S. Ju-			
Plebis Bordoncle et Capelle S. Martini in			
a.	24	8	=
rudo Eccle S. Felicis Plebis Inferni . .	=	40	=
ıidone Dni Marculfi Can. Ariminen. . .	4	8	9
gone Canonico Ariminen	=	53	6
no dante nōe dni Iohanini Prepositi Arim.	3	10	=
eonardo Canonico Ariminen	3	10	=
Gabriele dante nōie Monasterii S. Gaudentii	44	=	=
ırtino procuratore Canonice S. Salvatoris	14	8	6
Pro hospitali Gualfi	=	22	=
golino de S. Hermeto	=	58	1
bertino de Regio preceptore Domus militie			

	lib.	sol.
Templi de Arimino dante nõie Eccle S. Michaelis et Eccle Budrii	4	12
A Phyliputio dante nomine Archipi S. Petri in Computo	5	9
Ab Archipbro S. Johis in Computo solvente noie d. sue Plebis	6	=
A Pbro Eccle S. Severini Plebatus S. Savini . . .	=	6
A Consilio dante noie Ven. Patris dni Guidonis Dei gratia Episcopi Ariminen.	60	=
A dicto Consilio dante noie Canonico Ariminen .	4	=
A Patarino servienti Dni Rodulfi Canonici Arimin.	=	2

Dalle Schede Garampi tratto ex Cod. n. 13 Arm. 63 in secr. Vatic.

N. CLXVI. *Fra Amato da Saludeccio, fondatore dell' Osp. di Monte Orciale presso il Castello di Saludeccio, sottopone e quel suo Ospedale all' Abbate di S. Giuliano di Rimini*

Anno 1292. Gen. 10.

In nomine Dni nri Jhesu Christi, anno a nat. ejusdem M. Ind. 5. tempore dni nostri dni Nicolai Papae quarti, die 10 mensis Januarii. Vir honestus et religiosus frater Amatus tertio ord. B. Francisci de castro S. Lauditii, Dus et fundator hospitalis B. Mariæ de Monteorciali de d. Castro, ob reverentiam omnipotentis Dei et B. Mariæ et omnium Sanctorum et Sanctarum nec non B. Benedicti, flexis genibus et adjunctis manibus et discalciatus, ante Altare infra dictam Capellam B. Mariæ prædicti hospitalis devotissime ac reverendissime constitutus, ejus pro animo et libera voluntate, sponte donationem fecit irrevocabilem in manibus Dompni Salvi consanguinei sui Monaci Monasterii S. Juliani de Arimino et fratris Nicole Ord. S. Ben. recipientis, obtulit in monachu cum hospitali predicto et capella, quam ipse frater Amatus de suis bonis construxerat ad honorem Nativitatis Virginis Mariae, et omnia bona sua ad usum et habitationem Monachorum Ord. S. Ben. qua oblatione seu offersione[m] realem quam personalem promisit ratam habere et minime infrafacere ex aliqua ingratitudine vel modo aliquo excogitato tempore revocare; ita quod in dicto loco seu hospitali se

tres dicti Ordinis cū priore decenter valeāt sustentari; et per monachos dicti loci seu hospitalis eligi contingat Priorem, Reyd. Dnū Epm Ariminen debeat confirmari, et non nisi cerdotes dicti Ordinis eligantur et confirmentur in priores; et per dictum Episcopū Ariminen Conversi seu clerici saecu- es vel laici eligantur in priores, per Dnū Nrū SS. Summū ntificē ex illo tunc debeant confirmari, et ad Romanā Ecclam Curiam libere devolvatur, et quod dno Abbati S. Juliani Arimino liceat ex parte SS. D. N. PP. tenutā et realem pos- sionem dicti loci seu hospitalis auctoritate propria loci et spitalis apprehendere et apprehensā retinere pro predicta R. E. Item promisit ipse frater Amatus praedicto dompno Salvo bilitate et obedientiā secundu Deū et regulam B. Benedicti, et accepit habitū Monachorum Ord. antedicti. Item reliquit ani- suā Dno nro Jesu Xpto et corpus suū apud d. hospitale in capella. Actum in praedicto loco seu hospitali B. Mariae infra am Capellam in curia dicti castri S. Lauditii praesentibus mpno Blasio Monacho Mon. S. Juliani de Arimino dompno rtino dompno Benedicto dompno Bernardo dompno Joe mo- his S. Gregorii in Concha et aliis testibus. Et ego Philippus Nicholai de Ravenna et nunc de Arimino Imperiali auctoritate larius et Judex ordinarius praedictis omnibus interfui et de nutato praedicti fratris Amati scripsi et in publicam formam legi et signo meo solito signavi et subscripsi.

Dalle Schede Garampi, Busta D. IV. n. 250, *tratto dal* Lib. 19 versor. Cameral. seu 4 Diver. Camer. Eugenii IV. p. 83.

Nelle stesse Schede, Busta D. IV. n. 251, *v' ha il seguente atto* 26 *Maggio* 1304 *tratto dallo stesso* Lib. 4 Diversor. Camer. genii IV, p. 82. t.

Franciscus de Actu S. R. E. pbr Card. ti S. Eusebii Leg. Dni no- Papae Benedicti XI in partibus Romandiolae dilectis in Chri- filiis Venerabilibus religiosis viris fribus Dompno Salvo priori spitalis B. Amati, fratri Nicolao de Arsitio, fratri Dominico de Lauditio, fratri Fuscanello, Dompno Daino et Auliuntio de Lauditio, fratri Fantino Bentivegnia et fratri Tardo de Serba- be, omnibus fratribus dicti hospitalis Ariminen. Dioc. Ord. Don. salutem et Ap. benedictionem. Secundū morem dictae rae sacrae religionis, in qua devotum deo redditis famulatum, esta promerentur ut votis vestris sive devotionibus, in him

praesertim divini numinis laudes, vestraeque religionis augmenta, secundum donationem B. Amati ejusde Ord. fundatoris dicti hospitalis, fuit nobis humiliter supplicatū ut nos confirmare dictum hospitalis B. Amati de d. castro S. Laudibi ad hujusmodi destructionem dicti Ord. habendi et retinendi in perpetuū cum capella B. Mariae Virginis, campanili, campana, cimiterio, et aliis aedificiis confirmationem et approbationem appetimus hujusmodi supplicationi inclinati vobis et ordini vestro ut in perpetuū hujusmodi hospitali antedicto semper fratres dicti ordinis cum priore decenter valeāt sustentari, vobis et successoribus vestris in perpetuū concedentes; et si per fratres dicti hospitalis de contingat priorem, per Dnū Epm Ariminen debeat confirmari, et nonnisi sacerdotes de d. Ordine eligantur et confirmentur in priorem per D. N. et SS. Summum Pontificem (*sic*), ex quo hic debeat confirmari prior dicti hospitalis; et haec sic fuit ultima voluntas dicti B. Amati Dni et fundatoris dicti hospit. sicut patet in sua donatione quam nos inspeximus vidimus et legimus de verbo ad verbum, cujus tenor talis est (*seguita l' atto antecedente del* 10 *Gen.* 1292). Nos igitur praedictam donationem confirmamus approbamus et ratificamus; eapropter vestris justis petitionibus inclinati dm locum seu hospitale, ubi jacet corpus B. Amati praedicti nostrae benignitatis gratiae privilegio decorare volentes ipsum nostrae indulgentiae splendore fulgere ut ipsum corpus visitantes et eleemosynas largientes et adjuvantes indulgentiam acquirere se cognoscant, ex auctoritate nostra tenore praesentium damus concedimus et indulgemus omnibus Christifidelibus, dum tamen de eorum commissis vere poenitentibus fuerint confessi, qui dictum corpus in dicto loco seu hospitali visitaverint vel elemosynam dent vel faciant, de omnipotentis Dei misericordia et Beatorum Petri et Pauli Aplorum ejus confisi omnium dierum misericorditer in Dno relaxamus. In quorum testimonium pntes nras. fieri fecimus et sigilli nostri impressione muniri. Dat' in castro Montisflor' in hospitio nostro anno Dni 1301. die vero 26 mensis Maj ind. 2. Pont. Dni nri Dni Benedicti PP. XI anno primo.

A p. 81 *dello stesso Libro* Div. Camerar. T. 19 *el Card. Garampi vide il Transunto di altro atto del* 28 *Abr.* 1330. *ch' ho scritto in una scheda posta nella stessa Busta, come appresso.*

1330 28 Xbris.

Petrus Ab. Mon. S. Petri Mutinen. de mandato D. Johis Card. S. Transtiberim Protectoris totius Ordinis sacrae religionis Gr

ned. in patia Guidonis de Busio Epi Arimin. accessit ad
im S. Lauditii, et citatis hoib et massariis d. castri, eisque
niter permisit ut custodirent loco depositi corpus B. Amati,
per Fr. Nicolau Priore hosplis ejusd. S. Amati (*sic*) die
laj prætersti fuerat traditū hoib ejusd. castri ad custodiendū
bo d. castri, occasione conbustionis quæ evenit in d. ho-
. Cavit quod oblationes quæ interim fient eidem S. Corpori
ut tradi Priori d. Hospitalis. (Ex Authentico A. 1436.)
altra Scheda dello stesso Card. Garampi D. IV, B. 255
lice che questo estratto, colle copie autentiche dei due Atti
denti, fu inserto in quel T. 19 Divers. Camer. *p.* 81 *e seg.*
atificato di Eugenio IV, a' 21 *Apr.* 1435. *Ecco la Scheda.*
1435. 21 Apr. Florentiæ. — Transumptum Instrumento-
pectantium ad hosple B. Amati de S. Lauditio: A. 1292,
. A. 1304, 26 Maj; A. 1330, 28 Xbr. factum a Daniele
Concordien. Thesaur. Aplico et Locumtenente Camr. Aplici
antiam Friderici de Claromonte Prioris hospitalis B. Amati
S. Lauditium Ord. S. Bened. Arim. Diæc. — Div. Cam.
, p. 81.

LXVII. *Pace fra Tadeo Conte di Montefeltro e Malatesta Verucchio.*

Anno 1295. Ottobre 8.

omine dni am. Anno Eiusdem M ducentesimo LXXXX.
dictõe sexta arimini sede romana vacante die VIII mensis
. in eccliа sci pauli de motescutulo. Cum hoc eet qđ ta-
batus condam dni tadei comitis motis feretri et Vrbini int-
o' magnifico viro dno Malatestte de ũuclo eiusq; filiis se-
bos et amicis exigentibus malis opibus Coradi fris ipius ta-
plens redire ad amorem concordiam et bnuolentiam dci
alatesste sequatum et amicorum ipius ad tale pem concor-
at compositoem pucnit cum dco dno Malatestte, vcel quia
comes tadeus per puram et Solempnem stipłoem int'ue-
pmix' et conuenit dco dno malatestte stipł' et recip' pro
suis hrd' qd imppm erit amicus et Beuuoles dci dni ma-
e filioramque suorum amicorum et sequatium ipius et facta
gotia ipius dni malatestte filiorum et amicor. ipius trattabit
et sine aliq; fraude salubrit' et pure et bona fide in honorem
rem atq; bonum statum dci dni malatestte filiorum amico-

vem et sequatum ipsius. Promix' etiam et conuenit deus [illegible]
tadeus Eidem dno malatestę amicos dei dni malatestę tam [illegible]
ciuitate ari montisferet' et pensauro qm aliunde undecun; [illegible]
sint uel fuint inposstum hre et tũre pro amicis et inimicis [illegible]
inimicis et Guéram face' ōib; inimicis dei dni malatestę [illegible]
ciuit' arimini moteferet' pensauro qm aliunde et maxime [illegible]
rado comiti ßl' cond dei dni tadei comitis et nullam pacem [illegible]
loquiũ tractatũ seu conspiratõem aliq; hẽbit faciet uel tract[illegible]
per se uel sbmissam psonam cum aliquibus inimicis dei dni [illegible]
latestę et filiorum ipius et spatr cum Corado pdco nec [illegible]
uel Iras recipe' ab eisdem nec eisdem mittere. Promix' etiam [illegible]
conuenit dare et tradde' dco dno malatestę Castra [illegible]
fortilitias suas q ht' in comitatu feretrane in fotiam ipsius [illegible]
Malatestę seu cui comitte' et concedere voluit deus dns mal[illegible]
testa libera et expedita pro guera fatienda inimicis dei dni [illegible]
latestę et psertim Corado superius nominato et pro pdicto [illegible]
bus inter atendendis et obseruandis pmix' dare et trade' ōib[illegible]
suũ et dne agnesie vxois sue pro obside in fotiam dei dni [illegible]
latestę et Nichilominus eidem dno malatestę obligauit omn[illegible]
bona mobilia et immobil' psentia et fut' iura et actiones [illegible]
licitum sit dco dno malatestę pdcis omib; et singlis non obs[illegible]
natis in bona ipius comitis oia sua pia auctor' intrare aphe[illegible]
vende' alienãe ũl in se retine' pro ipius dni malatestę lib[illegible]
uoluntatis constituens se possido' omia sua bona nomine d[illegible]
mini malatestę suorumque hrdum quousque de ipis bonis [illegible]
aphenderit corporalem et ex nunc prout ex tunc approb[illegible]
affirmat dcus Comes thadeus omem aphensionem venditio[illegible]
alienatõem seu in se retentionem quam uel quas de pdcis [illegible]
bonis fecit dcus dns Malatesta et pdce pmissiones et conuen[illegible]
nes etc intelligantur non seruate et obseruate prout imposter[illegible]
quõlibet psente uel absente dco thadeo declaraũt seu interpret' [illegible]
deus dns malatesta ita qd omia scripta intelligantur fact et be[illegible]
in declaratõe et dispositione ipius dni malatestę stando de p[illegible]
ōib; dco simplici et dispositi ipius d Mate. Renumptiato ab [illegible]
comite omi bnfitio iuris et consuetudinis competenti et comp[illegible]
eisdem (*sic*). quas Pmissiones conuentiones et ōia sta[illegible]
pmixit et conuenit deus Comes thadeus dco dno malatestę [illegible]
eo quia deus dns malatesta remisit eidem Comiti thadeo [illegible]
hodium iram et maliuolentiam quam hebat erga ipm et [illegible]
pmix' dare operã toto suo posse quod plat' comes de ba[illegible]
multis condempnatõib fcis in eumdem per eoc arimini pot[illegible]

ectores ipsius communis usque in odiernam diem exhi eram
ncellāi fatiet et qd libere ire et reddire potit ad Cmā'
ni et qd in eadem ciuitate honorabr et tractabit' tanq;
et pro suo amico hēbit et tractabā. Que quidem oīa via
gla quecque rata et firma hre et tīre atendere et obser-
st in nullo contrauenire poterunt pdci ad inuicem Vsq
o se osinq; hrd' ut ē dcm. Sub pena Mille lāz stipl'an in
Capitlis huius coēctas pniosa et stipulata et obligatoe
s bonorum eorum qm soluta nel non pta eisdem mutat
neat'. et insup' ad corroborationem et confirmationem om-
dcōrum et qd plenioren obtineāt firmitat' Comperat tam
uranit ad Sca dei euangelia oīus Cmes manū' et ibsor-
oīa fide sine aliqua fraude nel dolo cuius et unqm ibi
um et morum intellectum et declarationē et mitigationem
si malitiose pro ut aut superius dcīt'ur.
ib pa ad pdca regnia dnis Ludouico de Lauuetta. Petrus de
Bartolo de Iuuen. Beringero de Lauuetta. Guido de Ma-
lo de Lauuetta. Amelio de Lauuetta. Vgolino petrutio. Bo-
mundo Sci Laurentij et Lanzano de Lauuetta et al' multis.
Salamone filius dñe Berardi de Lauuetta qui mei Not.
ij pdcm rog' ms. et publicauī.

Collazione. Col. mem. del Sac. III. a Gennaio p. 24.

XVIII. *Pietro di Bernardo de York Cardinale vescovo di Albano del Vecchio Ildebrando Abbate di Romagna pel Palazzo comune di Firenze si obbligano di fargli osservare, e difendere le Convenzioni della Pace.*

Anno 1284. Indict. IX.

Dopo molte cagioni non più opportune.

. . . . . Comes . . . . . Imperatorum . . .
in potestate ipsius . . . . . I. . . . . mitem
. . . . . potestate . . . . . et . . . . . prudentiam
. . . . . Comitis . . . . . Comitis . . . . . Comitis
. . . . . Comitis . . . . . Comitis . . . . . Comitis
. . . . . Comitis . . . . . Comitis . . . . . Comitis

capitulorum ipōrum expediebat ut dce reconciliationes . . .
fier . . . deber . . . . . in temporalib; fieret per ipm.
speciales Idem dns Comes desiderans tractatum concorde . . .
. . . . . Petro de marnellis judici de forlimo . . .
caplos et . . . . . et eorum occasione examinandis . . .
ecendis pagendis tminandis et . . . . . in Ipalibus . . .
suas spales litteras totalit' uices suas quorum tenorem . . .
talis est. Ildebrandinus miseratõe diuin' Eps Aretin . . .
maniole et ciuitat. Bonon. . . . . Bretinor. et ptinentiar . . .
Comes et rector in spiritualib; et temporalib; per ipām . . .
Ecclam generalis discreto viro Petro de marinellis de . . .
juris perito salutem. Hostis antiqui . . . . . .
modicum tpus habet circuit et . . . . . et . . .
climatoib . . . . . *È tanto mal concia che è impossibile . . .*
costrutto: ma si conosce che fu un mandato di procura fatto . . .
Marinelli perchè stabilisse il concordato etc. terminando dopo . . .
linee colle parole seguenti. De tua . . prudentia et discretione . . .
plenam et firmam fiduciam obtinentes Tractatum concordie . . .
tēporib; habitū et firmatū int' nos et comunia et singul . . .
psonas . . . . . prouintie Romandiole . . . effectu demandat . . .
Quia quedam sut capitula in ipo tractatu concordie que . . .
rut ut vni clerico in spiritualib; et vni laico in tporalib per . . .
fiat comissio spetialis, In predictis capitulis et . . . omnibus . . .
continent' in eis et eorum occasione examinadis cognoscendis . . .
peragendis Terminandis et excogitandis tibi tenore psentium . . .
timus in temporalibus totaliter vices nras. In cujus rei testim . . .
presentes literas fieri fecimus et nri sigilli munimine Robor . . .
Dat . . . an die Kalar Iun' Septime Indictõis aplice Sedis vac . . .

Nobis siquide Petro de marinellis judici pdco comissionem . . .
metibus supdcam. . . . . .

Segue l' atto in altro foglio cucito col presente, il principio . . .
quale è interamente perduto: vi si legge però dopo 10 righe
. . . Coram vobis Sapien . . . . . Petro judice delegato . . .
vices gerente venersbilis patris dni Ild . . . . . Ap . . .
Sedis gratia Epi Aretin' et provintie Romaniole ciuit' Bonon . . .
. . . . . tinentiar' spor. comitis et rectoris in spiritualibus . . .
temporalibus . . . . . generalis. Petit Thomaximus notar. . . .
Arim. Sindicus et sindicario nomine et procurator . . . . . dict . . .
potatis . . . . . et offitialiū . . . . . ciuitatis . . .
Burgorum comitatinor districtualiū comit. Arim . . . . . .

ser Coradum dni Caroli de seo Casciano cõitatus nutil-
corat et procuratorio nomine constitutus . . . . . et
ri qd liceat comuni Arimin. et singularibus personis ipius
is . . . . . comitatus et districtualib dicti comunis pro
muni . . . arma . . . ac etiam stipendiarios conducere et
exercitus et caualcatas . . . . . gentiu armatoru in qua-
e quando et quatenus eis placuerit . . . . . et
Et spetialiter contra dnm Guidone de Monte feltro co-
Coradum et Gallassum comites de Montefeltro. Contra
. . . . Castru Monticuli pensaurien' Diocesis et alias ter-
doces q. . . . . et contra quoscumq; sequaces iporum.
nobiles et bau . . . . . Arimin. Non obstantibus
us constitutoibus seu inhibitoibus factis . . . per quos-
rectores prouitia supradce. . . . . qd per . . . . . .
tores predcti si fieri possit pro defens. . . . . .
Arimin. et eius comitatus et districtus . . . . dcam ciui-
imin. et ejus comitatu et districtú in dio . . . . . .
od predca fieri possint ad defensionem ciuitat. Arimin.
comitatus . . . . . et singularu personarum socie-
. . . . . et offensione inimicorum eorum et ma-
omitis Guidonis de Montefeltro . . . . . seqũacium . . . . .
an qd ppter. . . . . dem comune et offitiales consiliarij
ulares persone ipius comunis, Vniũsitates et loca comi-
t districtus Arimin et offitiales, et singulares psõne eiusd
lines non offrono più alcuna parola leggibile . . . et cetr.
ũ itaq; hujusmodi . . . . . per nos prefat . . . ser C . . .
rio nomine Camere Romane Ecclie presenti dedimus sibiq;
preliximus . . . . . *altre nove linee non leggibili, dopo*
comincia il terzo foglio cucito coi precedenti, come segue
ipiendum cop ã eorumdem Sicque in eadem causa coo-
de iparum partiũ uoluntate per nos et Renũtiato pro-
us testium et instrumentorum per ipas Nec non assi-
sdem partibus suffitienti termino ad dicendu pponendu
ganduin de jure et de facto in dicta causa quicquid alie-
mostrare uellent. Viso et inspecto predce petitionis te-
auditis et intellectis que ipe partes coram nobis dicere
adibita quoque nobiscum plena deliberatoe in omnibus
a hec fuerut merito attendenda, addito itaq; termino eisdem
ad hanc nostra declaratoem spetialit' audiendam, Xpo
inuocato, psentibus eisdem partibus et dno Bartholomeo
de fanctis, aduocato dce Camere in statuto eis per nos

tmino ad hanc pronūtiatōem audiendam, ac etiam postulantib
cum instātia eam ferri, formam capitulorum dicte recociliatio
et concordie iuxta forma comissionis nobis facte imitantes
etiam exequentes, declaramus in hiis scriptis pro tribunali s
dentes in quo temporalia tangūt et tangere possūt, qd Liceat c
mūi Arimin et singularibus personis ipius comuis facere
qualibet parte prouīcie Romāiole et extra dictam puincia exe
citus cauālcatas, cohadunatoes et guarnimeta gentium armatarū
equos, cauallatas et stimpendiarios impone' et tenere, fortelliti
quoque facere et dextruere sicut quādo et quoties eis uidebit
expedire. Et qd predicta fiant et fieri possint ad defensionem cui
Arimin, ejusque comitatus et districtus et ītarum et singul
personarum sotietatis prouintie supradce et sequatium eorum
et offensionem inimicorum eorum et maxime comitis Guidon
de montefeltro et suorum sequatiu et complicum. Non obstan
bus aliquibus costitutionibus seu inhibitioibus factis et fatiend
Per hanc sentetiam declarantes predca sic fieri expedire
posse pro defensione dce prouintie et ad conseruandu eam
deuotioe sce Romane ecclie. Ceterum iuxta formam pdictor
capitulorum et comissionis predicte nobis facte, restituimus
integrum et reintegramus dictum comūe Arimin. et omes et si
gulas personas ipius comūis, et amicos et sequaces ipius comun
et dictum ser Thomaxinum pro eis et eorum nomine. ad om
eorum dignitates honores et bona. Et omi jure et modo quib
melius possumus et quibus melius de jure ualere possunt.

LEcta Lata et pronūtiata fuit in scriptis dicta declaratio pr
dictū dnum Petrum marinellum Judicem pro tribunali sedentē
presentibus partibus supradcis et dno Bartholomeo aduocato c
mere Supradco in domo noua palatij comuis fauētie. Loco iurisdc
ad hec spetialit' ordinato. Anno dni Millo-Ducento Nonago-quar
Indictōe septim, die Tertiodecimo Julij, aplica Sede Vacante.
Presentibus testibus dno Magynardo pagano de sosenana. = Dn
Argolloso iudice de forliuio. Dno Albertino Berardengo iudice d
Rauēña. Dno Hugolino de medicis. Dno Guidone Ranulj judic
bus de fauen'. Ser Zanzolino not de Imola, et aliis multis.

Et Ego Petricinus Brugnoli de Arimio Impiali aucte Judex or
dinarius et notarius publicus predcam sentētiam mandato d
Petri iudicis pdicti presens et rogatus fideliter scripsi. = Et
hiis supscriptis tribus Listis siue petiis simul consutis et m
signo signatis in publica forma redegi.

Da Pergamena originale appunto in tre fogli in Gambalunga.

N. CLXIX. *Sentenza di Deutaide da Pesaro Giudice del Vescovo Ildebrandino Rettore di Romagna per S. Chiesa, colla quale vengono annullate le condanne proferite nel* 1288 *dal Conte Pietro di Stefano contro il Comune di Rimini.*

Anno 1294. Luglio 14.

. . . . . .

. . . Provincie Romaniole et Sabam ejus notariū excommunicatos fuisse excommunicatione majori sub An Dni MCCLXXXVII. ind. XV. die penultima et die antepenultima mensis Novembris ejusde anni propter captione carceratione et detentionem Prelatorū et Pbrorum, et etia Processus per ipsū Dnum Petrū Stephani factos et per dictum ejus Notariū scriptos contra Potestate Consiliu et Coe Ciuitatis Arim. et singulares personas ejusde nullos esse, quia in eis fuerunt ordo juris et sollempnitas pretermissa, petiit instanter a d. Judice sententiā ferri contra d. Ser Coradu et Camorā sup. preds secundū forma sue petitionis. Qui Judex pro Tribunali sedens, auditis, intellectis, et examinatis dictis allegationibus et juribus Partiū que corā allegata fuerunt et proposita per easde, et quesito pluries ab eisdē per eū presente Aduocato pred. si quid aliud volebant allegare vel proponere corā eo quod paratus erat audire eas, respondentibus ipsis Partibus singulariter quod non, et petentibus procedi per eū ad sententia proferendā, statuit terminu eisdem Partibus diem Martis crastina et perhemptorie ad comparendū corā eo ad sententiam audiendū et quod dictus Ser Coradus tunc adesse faciat Dnum Petrū Advocatum pred. Alioqnin idem Judex procedet ad ipsa ferendā sententiā, ipsarū Partiū absentia non obstante; pred omnibus interfuerunt testes dnus Bartholomeus, dnus Guido Ranucii Judices de Faventia. Petrus Cantinella, et Bonalbergus notarius de Faventia et alii multi.

Anno mense et loco preds die Martis XIII Julii ante Tertiā. Cora dno Johe Judice pred comparuit Ser Thomaxinus pred. nomine quo supra in termino per dictum Judicē ad audiendū sententiā Partibus assignato, paratus audire et ferri, petens instanter a d Judice sententiā in ipsa Causa, et sic usque Tertiā expectavit et ultra, pred Ser Coradi absentis contumatiā accusando, presentibus testibus dno Argollioso de Forlivio Judice. Bonalbergo notario de Faventia et aliis multis.

Anno, mense, die, et loco pred post nonā et ante vesperas,

et in vesperis, et post vesperas, comparuit coram d. Judice pred. Ser Tomaxinus nomine suprad. instanter petendo per ipsu Judice sententiã ferri in d. Causa, qua paratus erat audire, adverse partis non comparentis contumatia accusando. Postque comparente Ser Corado pred. et Dno Petro Advocato suo. Idem Iudex statuit terminu pred. Partibus presentibus et petentibus eras ante Tertiam et perhempt . . . . . ad comparendũ corã eo ad quã sententiã audienda, presentibus testibus Dno Arpollusso de Forivio Judice. Iohe Rubeo de Forivio. Bonalbergo Notario de Faventia et aliis multis.

In nomine Omnipotentis Dei, Summe ac Individue Trinitatis, Sanctique Spiritus adsit nobis gratia. Ad certitudine presentu et memoriã futurorũ. Pateat universis presente pagina inspecturis ex parte venerabilis in Xpo Patris Dni Ildebrandini Dei et Apice Sedis gratia Epi Aretini et in Provincia Romaniole per Sanctã Romanã Eccliã Comitis et rectoris in spiritualibus et temporalibus generalis. Nos Johem quonda Dni Deotaide Judicẽ de Pensauro, Judice ab eode Dno Comite et rectore delegatu et gerente vices ipsius, infrascripti tenoris litteras recepisse, vero sigilio ejusde Dni Comitis et rectoris sigillatas.

Ildebrandinus miseratione divina Eps Aretinus, Provincie Romaniole, Civitatis Bononie, Comitatus Bractenorũ ac pertinentiarũ eorumdem Comes et rector in spiritualibus et temporalibus per Scam Romanã Eccliã generalis. Prudenti viro Dno Johai Deotaide de Pensauro Juris perito salute. Intendentes Potestati Consilio et Coi Arimin. et singularibus personis ejusdẽ Cois in omnibus quibus possumus complacere, ne in prosecutione juriũ suorũ laboribus et expensis nimiũ fatigentur quos prosequi cupimus beneficio gratie amplioris, vobis presentiũ auctoritate committimus ut de processibus bannis multis sententiis et condempnationibus habitis factis et quomodolibet promulgatis per Dnum Petrũ Stephani olim Rectorẽ Provincie Romaniole vel ejus Officiales contra prefatos Potestatẽ Vicariũ Officiales Consiliu et Coe Arim et alterũ eorum et speciales Personas ipsius Cois et alias quaslibet de societate Provincie Romaniole quas d. Processus condempnationes et sententie tangerent plenius cognoscentes, in ipsis et de ipsoru nullitate examinandis cognoscendis exequendis et terminandis, et super omnibus accessoriis ad pred procedatis, et fine debito terminetis, pro ut videbitis expedire. In quibus omnibus et singulis vobis committimus totaliter vices nostras.

in cujus rei testimoniū presentes litteras fieri fecimus, ac sigillo nostro muniri. Datū Mutilliam die undecimo Junii, septime Ind. Aplica Sede vacante. Quas litteras et tenore ipsaru pred. jussimus auctoritate nostra per Petricinum infrascriptū Notariū hac presenti sententia inserscribi, et de ipsaru copia cu omnibus infrascriptis fieri mandavimus publicū instru, que etia Notariu adhibuimus, et presentialiter deputavimus ad universa presentis Judicii et Cause acta processus et testes et sententia fideliter conscribenda et transferenda in publica munimenta. Earumdem quoque continentia licterarū cupientes tamqua Judex ab ipso delegatus et vices gerentes ipsius exequi reverenter, et earu auctoritate suffulti, evocatis Partibus infrascriptis, ipsisque cora nobis in Judicio comparentibus, videlicet Ser Thomaxino Magri Carbon de Arimino Syndicario procuratorio et . . . . . Potestatis Consilii et Cōis Arī, ac singulariū personarū infrascriptarū, in siu . . . pro . . . . . syndicatu et procuratione contentiarū ex una parte agente. . . . et ser Corado Dni Caroli de Sco Cassiano Comitatus Mutillian. procuratorio nomine discreti viri Dni Clari Metaltissimi de Pistorio Thesaurarii Romane Eccle in Provincia Romandiole et Camer . . . Dni PP. in eade Provincia constituto, auctoritate prefati dni Comitis et Rectoris ex altera defendente. eorumque personis et mandatis per eos productis hinc inde, personis et de Jurisdictione nostri Judicis memorati, et licteris supra dictis approbatis et legitimatis ex nostra procuratione legitime subsecuta, prefixis prius tamen per nos eisdem Partibus terminis congruentibus ad pred. et in loco juridico infrascripto quem ante omnia duximus statuendū, subsequenter petitionibus infrascriptis hujus continentia. Cora vobis Sapienti viro Dno Johe Deotaide de Pensauro Juris Perito Judice delegato, ac vices gerēnte Venerabilis Patris Dni Ildebrandini Dei et Aplice Sedis gratia Epi Aretin Provincie Romaniole, Civitatis Bononie, Comitatus Bretinori, et pertinentiaru ipsorū per Scam Romana Eccliam in spiritualibus et temporalibus Comitis et generalis Rectoris, petit Ser Thomaxinus olī Magri Carbonis Notarius Syndicus Cois Arim syndicario nomine ipsius Cois et Procurator et procuratorio nomine Magnifici viri Dni Mallateste de Veruculo. Johis et Mallatestini filiorum ipsius. Dni Lodovici de Camioalis. Oddonis ejus fratris. Jacobi de Faitano. Bantii de Faitano. Oddonis de Faitano. Lanzalotti de Rubolis. Galvani ejus fratris. Dne Ramerole filie et heredis Raynerii Pacis. Paxilli Pe-

egrini. Guidonis Belli. Hugolinutii et Leonelli filiorū et heredū Regolliosi. Hugolini Ravignani. Dni Leonis Bocaferri. Guillelmi Ser Sene ejus fratris. Dni Jacobi Dni Bentevengne. Dni Pallamides ei fratris. Dni Johis de Baccolis. Hugolini ejus fratris. Johis Lamol. Berlengeri de Amorosis. Doctoli Dni Leonardi. Antonii ejus fratris. Dni Tholomei Rigacci. Berardutii de Rubeis. Hugolini de Aretio Bernardini Albergutii. Bernardini et Rodulfi fratrū filiorū et heredū Albergutii Berardini. Magri Symonis Calzolarii. Benedicti Pabi. Dni Hugolini de Saxo. Bennolini de Burgo. Dni Leonis de Vico Brazaliani de Beccario. Pauli et Guelfi filiorū et heredū Dni Galiani Judicis. Patrignani notarii. . . . . Janucii. Montanari et Venturelle filiorū et heredū Dni . . . . . Dni Guarenti Judicis. Dni Challiensis Dni Petri Lise Judicis. Guidoli de Burgo. Petri Petii. Dni Hugolini Magistri Benvenuti Judicis. Dni . . . . . rini et Ceschi filiorū et heredū Rave Mercatoris. Ferrantis de Faitano. Bonaventure Gualdonis . . . . . detti Massarii. Hominis sci Andree et Perazi filiorū et heredū dni Perleoni., Franceschi Coradi. Sorleonis . . . . . fratris Leoncelli. Citadini Bonapacis. Citadini de Citadinis. Mostatii Dni Bernardi. Guidonis Rub. . . . . Hominis sci Petri Blanchelli notarii. Martini Johis Picini notarii. Duce Gambancerri. Dni Johis Arduini. . . . . Ranucii Levercarii pro se et hereditario nomine Branche fratris sui, et actore nomine Tiberti notarii tutoris Nic . . Iulii filii olim et heredis Johis de Seclano. Contra Ser Coradū Ser Caroli de Sco Cassiano Comitatus Mutilliane Procuratorē Thesaurarii et Camere Soe Romane Ecclie in Provincia Romaniole; processus banna condempnationes et sententias facta data et lata per Dnum Petrū Stephani Romanoru Proconsule olim Comite Provincie Romaniole ciuitatis Bononie et Urbini ac Comitatus Brettenorii et pertinentiarū eorumde per sanctā Romanā Ecclesia generale rectore, in eo quod sub annis Dni MCCLXXXVIII. Ind. prima de mense Januarii exbannivit et exbannire fecit et mandavit et condempnavit d. Cōe Ari, Dnū Malatestā ut Potestatem d. Cois in decem millibus marcarū argenti, ipsum dnum Malatestam Potestate tamquā privata et singularem personā in IIm. marcis argenti. Johem et Mallatestinū ejus filios et quemlibet eorū in Vc (500) marcis argenti, et preds Dnum Lodoicū, Oddonē, et ceteros superius nominatos, et quemlibet eorū in centū marchis argenti Camere Romane Ecclie persolvendis, privando, et privatos esse declarando, ac pronuntiando dm Cōe et quamlibet predictarum singularium per-

sonarū, omni feudo concessione honore comitatu districtu jurisdictione privilegio et omnibus officiis potestariis, capitaneatiis, rectoriis, judicatibus, bailiis publicis et privatis, et omni jure et nomine cujuslibet Universitatis quocumque modo vel jure spectarent, vel spectare dici possent ad eos ad aliquē ipsorū communiter et singulariter et a quocumque sive a Romana Eccla sive ab aliis. et quod deinceps eis vel aliquo ipsorū uti non valerent vel gauderent. Et quod nullus in dictis locis et terris Arim. Ravenne et Cervie, vel aliquo ipsorū presumere recipere vel exercere aliquod officiū vel bailiam vel aliquid de pred, et quod aliquis communiter vel singulariter non advocaret nec reciperet nec esse permitteret vel exercere in sua Terra vel loco aliquo de pred ad aliquod offitiu vel bailiá publicā vel privatā, et ea que fierent per pred non valerent nec tenerent et nullius valoris vel momenti esse pronuntiavit et declaravit, et quod quilibet posset impune offendere, et quod muri, fossati, porte, turres, munitiones et fortellitia d. Cois et cujuslibet predictorū et aliorū quorumlibet ad ipsos vel ad aliqne ipsorū spectantia vel que spectare possent, vel que tenerentur per aliqne ipsorū quomodolibet communiter et singulariter, diruerentur et funditus destruerentur, et explanarentur sine spe reparationis alicujus, et pro destructis perpetuo haberentur, et si omnes superius nominati vel aliquis ipsorū a certo termino in antea capi possent et in fortiā pred rectoris per. . . rent vel suorū successorū, et dictā condempnatioē mulcta et bannū suprad integraliter non solverent in terminis eis vel alicui ipsorū prefigendis capite penitus punirentur, et capnd a collo incideretur eisdem vel cuicumque, ita quod morerentur, et alias penas imponendo, ut apparet scriptū manu Sabe Johis Benedicti de Urbe notarii, inserendo causas prout in d. scriptura facta manu Sabe pred. notarii plenius continetur. Item in eo quod de dicto mense Januarii condempnavit diffidavit et exbannivit Comune Arim. Dnum Mallatesta Potestate, Consiliū et Cōe, Universitates et homines civitatis Arim. et districtus ejusdē in mille libr. Rav. et Dnum Mallatestā in Ve libris Rav. occasione cujusdā parlamenti ut asseruit ordinati per ipsū et alias penas imponendo et causas inserendo psent in scriptura scripta manu d. Sabe notarii plenius continetur. Item in eo quod de d. mense Januarii condempnavit mulctavit et sententiavit Cōe Arim. in MM.VIc.LXVI libr. Rav. ratione tallie petite per ipsū imponendo penas et causas inserendo ut in scriptura d. Sabe

Notarii plenius continetur. Item in eo quod currentibus anis Dñi MCCLXXXVIII de mense Februar. condempnavit d. Coe Arim. bannivit mulctavit diffidavit, et sententiavit, et in generali et perpetuo banno poni fecit et publice proclamari in Vm. marcaru . . . . Unu Mallatestam de Verucule ut privata persona in CCC. marcis argenti, et quod quilibet d. Cõe Arim et habitantes in ipso Cõi et pred. Dnum Malatestã posset in personis et rebus offendere sine pena, et quod nullus de sua jurisdictione ipsos auderet receptare, nec eis dare consiliũ auxiliũ vel favore, inserendo causas prout in scriptura facta manu Sabe notarii plenius continetur. Ite in eo quod in pred. MCCLXXXVIII de mense Feb. . . . condempnavit d. Coe Arim, Dnum Mallatesta ut Potestate, Consiliu et Coe et homines civitatis pred. in . . ? millibus marcarũ argenti, Dnum Mallatestam, Johem et Mallatestinũ ejus filios ut privatas personas et quemlibet ipsoru in quinque millibus marcaru argenti. et si capi possent et in fortia ipsius vel suoru successoru ipsi vel aliquis ipsoru pervenirent et . . . . . condempnationes banna et mulctas integraliter non solverent in termino eis dato, capud a collo incideretur eidé vel eisde ita quod penitus morerentur, Camere Romane Ecclie applicandis. exbannivit diffidavit, mulctavit sententiavit et condempnavit. et in generali et perpetuo banno Romane Ecclie et totius jurisdictionis sibi commisse posuit poni et publice proclamari fecit et alias penas imponendo et causas inserendo ut continetur in scriptura d. Sabe notarii. Item in eo quod de mense Feb. pred. condempnavit Cõe Arim. in decem millibus marcaru argenti et singulas personas suprascriptas et quamlibet ipsaru in Vm marcaru argenti, asserendo d. Coe et singulares personas suprascriptas de mensibus Septembris, Octubris, Novembris, Decembris, et Januarii, receptasse et receptari fecisse et permisisse granu et bladu forasteru de partibus Provintie Romanole et de terris Jurisdictionis sibi subposite in Civitate Arim. fortia et districtu. et ipsu granu et bladu venire permiserunt ad civitatẽ pred. et ad portu et plagias et flumina et alia loca pred. Civitatis . . . . . et fecerint et permiserint . . . . . d. granũ et bladũ et etiam aliud de d. ciuitate et districtu in portubus plagiis et flumineibus . . . . . ipsu extrahi et exportari extra d. Provintiã et jurisdictione sibi commissam et ad loca extra dict . . . . . posita per mare et alunde plures et plures et in maxima et magna quantitate cond . . . . . in fortia ipsius vel suoru successorũ pervenir-

rent ips . . . . . predictorum . . . . . .
. . . . ita quod morerentur, nisi d. condempnationes . . . . . .
term. . . . . solverent . . . . . et alias penas
imponendo . . . . . as inserendo ut. . . . . plenius
continetur. Item in eo quod condempnavit d. Dnum . . . . . .
. . . . . decem millibus marcaru . . . . . .
. . . . . revellasse et . . . ba . . . . . fecisse . . . . . .
. . . . . eas occup . . . . . et . . . . . tas tenere stipendiarios . . . . . illicite contra Romana Ecclam et ipsú fecisse . . crimen lese Majestatis . . . . . imponendo et causas inserendo ut in scriptura facta manu d. Sabe . . . . . condempnationes muletas et sententias et generaliter omnes . . . processus . . . . . prolata per ipsu dnu Petru Stephani vel ejus Officiales et Curiam . . . . . superius nominatos, et quemlibet ipsorú et quoscumque al . . . . . et quocumque tempore et maxime ab eo tempore citra quo d. Dnus Petrus S. . . . . propter captione et detentione Clericorũ infrascriptorũ et aliorũ P . . . . nullos . . . . . et. . . . . ari et deb. . . . . et de jure non tenere, cum facti, data et facte fuerint juris ordine et solempnitatibus pretermissis. Et . . . . . Petrus Stephani pred. processus condempnationes sententias et banna fecit et fieri mandavit, erat . . . . . lo publice innodatus, eo quod Reverendũ Viru Dnum Johannnu Phrum, nunc Archiphrum . . . . . Imolen majoris Eccle Ariminen Prepositũ et Majo . . . ec. . . . nen. Can . . . . . Phrum . . . . . Ecc. . . Sancti Michaelis de Ravenn, Phrum Bonaccursũ rectore Eccle Sancti Paterniani de . . . . . in habitu clericali et possessione et quasi Phratus et Clericatus tempore d. captionis, et quo detinebantur . . . . . in carcerem p . . . e . . . tenuerat et teneri fecerat . . . . . Patrum ac sacrorum Canonũ instí . . . . . et in carcer . . . . . in quo palatio d. Dnus Petrus Stephani morabatur et . . . . . expens . . . . litis . . . . . addendi minuendi corrigendi interpretandi et declarandi . . . . . d. Ser Corado nomine quo supra pe . . . . . termino competenti fecimus supra ipsis petitionibus inter dictas partes corã nobis litem legitime contestari, exacto ab eisdem . . . . . post . . . . . ac dato termino ipsis partibus competenti ad probandú de jure ipsorũ supra petitionibus antedictis quicquid eis. . . . . ad accipiendu copia omniu que cora nobis per dictas Partes presentata fuerunt et

producta . . . . . in hoc Judicio vertebantur et ad opponen . . contra ipsū qui voleb. . . . . et ad allegandū de jure ipsorū. dictisque Partibus requisitis a nobis si quid volebant aliud proponere vel monstrare . . . . . erat demonstratū et respondentibus se alia non habere et se aliis nolle uti fuit demum . . . . in dicta causa . . . . . eisde partibus super his fuit terminus stabilitus ad sententia audiendā. Quibus omnibus per nos visis et diligenter inspectis et maxime probationibus et testibus habitis et productis cora Dno Manente Preposito Arim. Judice delegato a Venerabili Patre . . . Dno . . . . spūal . . . . visa pronunciatione sententie et declaratione lata per eumde Judice delegatū supra excommunicatione quam d. Petrus Stephani . . . . . d. Provincie Romaniole et ejus notarius Saba incurrerant. Visis etia Instris . . . . . rationibus allegat . . . . . cora nobis productis et inspectis omnibus quecumque ipse Parles voluerunt producere . . . . . ere coram nobis . . . . deliberatione prehabita super his et communicato consilio quamplurium Sapientu. Ideoque nos prefatus Judex delegatus . . . . . d. Venerabilis Patris Dni Comitis et rectoris vices gerentes, sedendo pro Tribunali in domo nova Palatii Cōis . . . . Jhu Xpi do cujus vultu judicia recta procedunt talem inter d. partes super his duximus in his scriptis . . . . . eisde Partibus presentibus postulantibus et rogantibus per nos sententiā promulgari, et presente Dno Petro Marinello Judice de . . . . . Camere Romane Ecclie in Provintia Romaniole, videlicet quod per ea que vidimus et cognovimus et nunc cognoscimus et videmus ex actis et testibus productis cora prefato dno Manente Preposito Arimin. Judice delegato pred. ac etia productis et habitis corā nobis et etia ex sententia pronuntiatione et declaratione super his per ipsū promulgata Cum nobis constet memoratū Dnum Petrū Stephani olim rectore in d. Provincia . . . . . majoris excommunicationis publice sententia incurrisse, ex violenta manuū injectione, captura et carceratione personali per eū facta fieri et mandata . . . . . quosda Clericos et Prelatos per aliquos suos familiares et Officiales currentibus annis Dni MCCLXXXVII die penultima et ante penultima mensis novembris ejusde anni dictasque condempnationes sententias processus et banna in dictis petitionibus comprehensas . . . . . per eumdē Dnum Petru Stephani fuisse postea promulgatas et promulgata vel edita contra pred . . . . . .

. . . Dnum Mallatestā pred. et filios suos Iohem et Mallatestuū

as singulares personas in d. petitionibus . . . . et procura-
us contentes sub annis Dni MCCLXXXVIII. de mensibus Ja-
& Februarii . . . . . pred. anni proxime precedentis prout
spectione actorū condempnationū processuū sive bannorū
. . . . . nec nobis in aliqua parte constiterit ipsū a tali
mmunicationis vinculo absolutū, et per hoc dictū Dnū Petrū
ani fuisse tempore ipsaru condempnationum processuū et
oru rectoria et jurisdictione et actu legitimo quolibet ipso
rivatu quibus pro Romana ecclesia indebite fungebatur in
Provincia Romaniole. Preterea quia d. processus condem-
ones et banna non reperi . . . . factos et facta ac eta pro-
ta per eunde Dnū Petrū Stephani juris sollempnitate et
s observa . . . . . singul . . . processus condempnationes
nitias et banna pred. in dictis petitionibus comprehensos . .
post tempus predm in quo currebant anni Dni MCCLXXXVII
s penultima. . . . . ejusde anni diffinitive sententiando
us pronunciamus et declaramus nullos nullas . . . . . .
dicujus esse vel fuisse de jure roboris et momenti. Et in
tu de facto processerunt vel . . . . . presenti sententia
mus irritamus et dicimus non tenere. Et tales bannitos et
empnatos in aliquo ex . . . . . seu bonis non esse ligatos.
sta lata et pronuntiata . . . . . pred Sententia pronun-
& et declaratio . . . . Dnum Johem Deutaide Judice delegatū
ces gerente pred. Dni Comitis et Rectoris pro tribunali . . .
alatii ca . . . . . loco juridico ad hoc ordinato presentibus
Ser Th . . . . . Judice et presente Dno Petro Ma-
o Judico et Advocato Camere suprad . . . . . .
b. Ind. septima die quartodecimo mensis Julii Aplica Sede. .
. . . testibus Dno . . . . . hoso de Guarferiis de Forlivio
ce, Dno Hugolino de Med . . . . . Faven.
de . . . . . Berard. . . . . Judice de Raven. Guidone
ovandini . . . . . Dno Jacobo de picolis de Cervia.
Notario de Cer. . . . al . . . . . .
o Petric . . . . . gnol . . . . . .
. . processus testes . . . . . listis simul
. . . . . Dnorū Manentis et Johis . . . . . .
rum . . . . . pred. Dni Comitis . . . . . fideliter
i et in publica forma redegi.

* *Schede Garampi*, ex fragmento authographi Processus in Arch. Belmonti Arim. *Archivio, che non so presso chi degli Eredi sia.*

N. CLXX. *Frammento di Processo per togliere le Condanne proferite nel* 1290 *contro il Comune dal Conte Stefano dalla Colonna*

Anno 1295. Feb. 9, e 29.

† In nōie Dni Am. Anno ei'dē Millo CC Nonagōqnto Ind. VIII tepr dni Bonifatii . . . . In pal' Cōis. Die mercurij VIIII febr. Vir discretus Ser . . . . . de Arim fcus dns p litis . . . . . ipo ser Monte Sindicario nōie Cōis Arim . . . . . et Petrum Bōfigloli de Cesen. pcur. et pcurat. nōie. . . . . Rom. Ecclie ex altera Corā venerabli patre . . . . . Epo Aretin. pūintie Romaniole in spūalibus et te . . . . . scam Romen. Eccliam oīi Comite et gnali rect' et Reuerendo V. . . . . liutens oīi ei' vicāio seu delegato Occōe Int. . . . . fuit in Ciuitate Arim. ppt' insultum et Rumorē fcm . . . . . dnum Stephanum de Colūpna oīi pintie Romaniole Comitem . . . . . per Vrsellum de campo floris de Vrbe oīi pōtatem Arim. et Martinum Cataldi et eorum sequaces, fecit constrt' et ordinauit prouidū virū Bartholin de Arim licet absentē suū pcur actorē et . . . spalit' ad dictam causam psequendā et agendā et tminā faciend. . . . si . . iuramentū et ad excipiendū et replicand. . . appellānd quotiens ipsis ēet et ad . . . . . negotiorum . . . exigūt et requirūt. et . . . . . ipe . . . . . oib; que agere pot . . . . . pmittens . . . . . stiplant. vice et nōie oīū quorum interest ut Intēe posset se ratū et firmū ppetuo habiturū qcqd per dem Bartholinū factum fuerit in pdcis et quolibet pdcōrum sub suorum . . . . . omnium ipotheca.

. . . . . sci petri Blanchelli not. Donato de Castello Not. . . . . et aliis plib.

Ego Thomasinus filius condā dni Johis Judic' delesio et nc de . . . . . impiali auct. not. ss et puj.

In altro foglio, cucito superiormente a questo, dopo nove righe non più leggibili segue . . . Corā dicto duo vicario i causa . . . . . interdi . . . . cuius occasione insultus fac . . . dnm Stephanum de Colupna . . . . . Petrum Bonfilioli pdictum pcur'. . . . . ex altera . . . . . dicta causa . . . . . Retulit mihi Leonasio not. dicti dni Legati . . . . . mandatu sibi factū. . . . . dnum Legatū quod die post . . . . . dicto dno Vicario dictis Bartholino et

Petro Bonfilioli . . . . . dictus dnus Vicarius . . . .
. . . ad audied quicquid uult indic . . . . . .
. . . indict. . . . . Bartholinus . . . . . Eod' die
dat' fuit tmin̄. . . Petro Bonfilioli usq; ad . . . . . uener' pe
rentur ad Respondendu infrascriptis positionibus pductis per di
num Bartholinum. Tenor quarum talis est. Coram vob Reuendo
patre dno Petro Archipbro de Bucolano Vicario in spualibus sce
Romane Eccle in puncia Romaniole . . . . . Bartholinus notar
de Arimino procurator et procuratorio nome Ser Moutis Sindici Cois
Arim. facti dni Iitis i causa uertente inter ipum ex una pte
occasione interdictus quod de facto seruabatur i Ciuitate Arim
occasione insultus et Rumor' olim facti in dnum stephanu de co
tupna . . . . . comitem et Rectore puncie Romaniole per Vrsel
tum de capo floris de vrbe olim potest. Arim. Martinu Cataldi
et suos sequaces et Petru Bonfilioli . . . . . .
qd quando dictus dns Stephanus uenit i puntia Romaniole pro
Comite et Rectore itrauit puntiam Romaniole per Ciuitate Arimini
et Comitatus. credit. Item qd Comune Arim. supdict. recepit di
ctum dnum Stephanu honorifice tanqm Comite et Rectorem
credit. Item qd Comune Arimi stetit ad fidelitatem et obedientia
dicti Dni Stephani tanqm Comitis et Rector' ab eius aduentu
usq; quo fuit captus Rauenne. credit. Et' qd dictus insultus et Rumor
factus contra dictum dnum stephanu per Vrsellum de Campo
floris, Martinu cataldi et eorum sequaces pdictos fuit factus de
facto. credit. Item qd dictus Rumor et Insultus fuit factus su
bitus et cu furore. credit. Item qd occasione dicti Rumoris et
insultus longe plus qua tres pte hominu Ciuitatis Burgorum Co
mitatus et districtus Arimi iuraserut in adiutoriu et favore dni
Stephani supdicti. credit. Die XXV dicti mensis Feb dictus dns
Legatus pree pd Petro Bonfilioli procuratori et procuratorio (nomine
quo) qd sub pena excom. compareat hodie i vesperis coram eo
et Respondeat positionibus Bartholini procur' vt supra. Symbol
Cois Arimi scriptus per me Leonardu notu et infra scriptu pu
in puncium . . . . . Et postmodu dicti Bartholini ipo procu
Eode die post Vesperas et pdicti Dnus Legatus fecit dictum Petrum
Bonfilioli pcur' ut supra Romane Eccle coram eo comparere dnm
Vicarium et petens Cois Bartholinus . . . . . ipo procuratorio nomine
Respondit . . . . . et i . . . . . nomine
bar. Instrumentu . . . . . Bartholini procuratoris di Arimini
pcur et procuratorio . . . . . Arim. pendentium

se coram supdicto dno Vicario se paratū pcedere cont' Petrum Bonfilioli pcur Camere Sce Romane Ecclie ꝛ ca qui simul habent . . . . . contumacia dicti Petri Bonfilioli, pse. fratre Michaele prior' Sci Johis Baptiste ꝛ siliceto de forliuio, Johe de f. . . Ilicis, Guzzo notar de Rauena, et plibus alis tt.

✠ Ego Leonasius Clericus de Lanzano publicus Impiali auctoritate et Sco Rauénatis Ecclie notar. Et nūc Ven. Patris Magistri Petri Archipbri Ecclie de Bucolano totius puincie Romandiole vicar' in spualibus per Sūmum pontifice gnal' scriba i predictis omnibus iterfui et de mandato et auctoritate dicti dni vicarij scripsi et exeplaui et i publicam formā redegi. psentibus Guidone fratre dicti Dni Vicarij . . . Johe eius domicello, et plibus alis. Sub anno Dni Millo ducento nonag. quāto (*sic*) pōtificatus Dni Bonifatii PP. quarti (*sic*) anno pmo. Octaue Ind. die vltima mensis Febr.

Da Pergamena in Gambalunga in due fogli cuciti insieme.

N. CLXXI. *Frammento di Interrogatorio nella stessa causa.*

(Anno 1295) Marzo 3 e 4.

. . . . . .

dni Mallateste de Arimino . . . . . et defensione dci dni Steph. . . . . amici. . . . . runt cū armis ꝛ foro . . . . . vbi morabat . . . . .

It qd des Vrsellus et Martinus Cathaldi cū qbusd eor . . . Stephanum et eius gente milites et segces dni Mallete . . . . . cont. eos. et de hoc est pub. fama in ciuitate Arimini.

It' qd des Insultus et Rumor dcorum Vrselli Martini Cathaldi . . . . . Cataldi et sanglariū psonarum sequetium eosdem Et de hoc est pub. . . . . .

It' qd ꝛ dco plio et insultu amici et seqces dni Mallateste de Ario fuerūt ꝛ . . . . . ni toto posse planū contra illos qui isultabant dnum Stephanū supdictum. Et de hoc est pub. f. . . .

It' qd ante dcum insultū et i ipo insultu et post quousq; fuit . . . . dns Stephanus supdcus hitus fuit pro rectore et Cōi per Arimineses ꝛ ciuitate Arimini. dcus . . . . . Stephanus, maxime per amicos et sequaces dni Mallateste stando sep' de Ciuitas ad fidelitate et obedientia ipius rectoris et Sce ecclie. et de hoc est pub. fama ꝛ ciuitate Arimini.

It' qd dco Rumore et isultu durante dcs dns Stephanus cũ eius gente amicis et seguacib' dni Mallateste Sep' tenuit tamq' Comes et Rector Palatiu, Campum seu platea cois Arimini, epatum, eccłam maiorẽ, Canonicam et domos canonicorum Arimini, platea Sce colube, domu Mallatestini que conda fuit dni Altonis ranignani, contratam Sce Colúbe et parte contarum Sci Siluestri et Sci Martini, et de hoc est pub. fama i ciuitate Arimini.

Item qd audito et scito Rumore pdco i coolmenti et eade nocte imediate hõies burgorum et uillarum ciuitatis Arim. et etiã dnus Mallatesta et eius amici et sequaces de coitatu et districtu Arimi qm cito potuer' cũ eorum eqs et armis eques et pedes venerũt i subsidium adiutoriũ et deffensionẽ dci dni Stephani et subseqtr quilib ciuis de Cõitatu et districtu Arim eodem modo txerũt et vener' Arim i subsidiũ adiutoriũ et deffensione dni Stephani sdci, et de hoc est pu. fama i Ciuitate Arimi et etiam i cõitatu et districtu.

Ite qd longe maior pars duarum partium hoium Ciuitatis, burgorum, villarum coitatus, et districtus Arimi, ob dcum Rumore et isultu traxit et venit i subsidiu, deffensione et fauore dni Stephani sdci, et de hoc ẽ pu fama i ciuitate Arim.

Ite qd durante dco Rumore et isultu dcs Vrsellus, Martinus cataldi, et eorum sequaces vener' ad mandata dci dni Stephani taquã Cõitis et Rectoris puintie Romaniole, et de hoc est pu. fama i Ciuitate Arim.

Itẽ qd dcs dns Stephanus tãq' comes et rector puintie Romaniole hũit i suis carceribus et fortie dictos Vrsellum, Martinũ cataldi, et multos alios eorum sequaces, et eos et alios quos uoluit occasione dci Insult' et rumoris puniuit in psonis . . . . .

Da carta coeva alle Pergamene antecedenti nella stessa Biblioteca. Ivi sono pure altre sei Pergamene, due delle quali cucite assieme, parte leggibili, e parte assai malconce, in cui si contengono interrogatorii di testimoni sentiti nel processo sullo stesso fatto a seconda delle posizioni notate qui sopra. Sarebbe fatica soverchia lo trascriverle tutte. Noterem solo che in una, segnata C, *è la data delli* 3 *Marzo; che vi si legge ricordato* Petrus de Palombaria; *che uno assicura* presens fui in dco parlamento qm. . . Comes pepergit et remisit omnem iniuriam et offensam factam . . . . *che nella lista degli interrogandi vi si legge un* Marabuttini, *un* Blundi; *che uno racconta d' essere stato presente* ubi traxerunt *contro* quosdam de familiaribus Thodini vicema-

riscalchu. s. Gualte . . . . . vulneratos in facie per ... Vrselli in dca rixa, *aggiungendo che egli era* cum aliis ... dni Mallateste. *e che* dno Comiti clamatum est, sona Campana. et statı sonata est. *Vi si legge un* Magister Aulinerius, *e che Malatesta co' suoi corse alla difesa del Conte. Vi è chi dice aver veduto molti* condemnatos in psona et vidit multos ex aliis mandari ad confinia occasione . . . . . dni Comitis.

In altra (D) *si legge* posuit Potates Petrum Palombarii ... Andrea de Montana. . . *poi* uidit Vrsellum, Martinum . . . . de beccheriis et dnum Egidiu et multos alios uenire . . . . . uidit dnm Martinu traxinari et suspendi . . et audiuit qd dnus Comes quosdam fecit detorqueri ppter insultum an'dcum. *Più avanti* ips testis dixit Dno Comiti faciatis pulsari campane. *Più avanti* qui uidit et psens fuit . . . . sunt eum per diuersas vias. s. post tri bunā sci Siluestri . . . uiā de pisscaria et per Triuiū de Selari et uiā de stenariis et fecit quod potuit. *Più a basso* Palombarii et Andream de Montana. *Più sotto* . . . uidit collectam impo et colligi ab omnibus . . . . . et deportabatur penes Juppinu ... Bernardinū . . . . *Segue* die IIII Martii. *Più sotto* . . . uidit Vr sellu . . . . . dnm Egidium, Montagnā, Martinu . . .

Un altro dice . . . . . uidit imponi collectam et do . . . . . et deponi apd Juppinū et Bernardinu pu . . . . . *poi* ips testis qu erat cū amicis dni Malateste . . . . . dno Comiti la tialis pulsari Campana ut arma . . . . . *più sotto* ad forum ad Vrsellum clama . . . . *In altra* (E), *che è la più leggibile, si nota* deponi apud Juppinū campsorem . . . . . *Più sotto* Guill . . . cultarius testis jurat' do veritate dicenda etc. Inter' supra pnō Articulo qui incipit. Coram vob' Dno Andrea Archidiacon etc. . . *Più sotto* . . . audiuit Campanā et psens erat qn p. . . . Vrselli clamabatur Campanario, sona, sona Campanam ad sturmu . . . audiuit Campana Cois pulsari ad sturmú. . . . . cum gent sua et multitudine ppli et veniebāt clamantes, populu, popu'u.

Più sotto . . . uidit et presens fuit qn amici . . . Malatestin Martinus de lauditorio et Barisanus fris florentini Martinus et ... multitudine peditu armatorum quos no cognoscebat quia erat . . . . . Vrsell . . . uidit etia tūc Lanzalottum et. . . . . ad subsidiu dni Coitis et gentis sne et ipe idem testis uoluit ns . . . . . potuit pter multitudinem rebellium Dni Coitis et reuer sus est ad domum . . . . . Il' qd dcus Vrsellus et Martinus Cataldi . . . etc. . . . uidit eos . . . . . cum multitu-

dine ppli uersus dum Guitem uenire. . . . . clamando populu. populu. . . . ipe testis tamq' amicus Dni Malateste mansit . . . . . Malateste semp' fuèrt ad defens. . . . .

Item qm . . . soluerut talliam et posuit eis Potates in dca Ciuitate. s. Petru Palombaria et Andream de Montania et ds fuit habitus in tota Prouincia Comes et Rector . . *item qm* . . dixit qd no audit eos uenire . . . . . in Palio Cors. s. dnum Egidium, Montagnam, Martinum de auditorio, Oddonem de faitano, tudonem de Montebello. Hondedeum de Seclanis et multos alios et Martinu Cataldi capi et duci.

Int. in . . . . . articulo qui incipit: Item quod dictus dns Stephanus . . . . . Int. quo' scit dixit qd audit Martinum Cataldi condepnari in . . . a et strasiari, et dnum Egidium . . . . . *item sotto* . . . . . in deo parlamento qũ remisit omnibus . . . . . Eccla Sce Columbe.

Un altro interrogato depose quod uidit et presens fuit qn familia M . . . . . ad arma et dum peruenissent . . . . . ebat Vrselli . . . . familiaris Vrselli noluit dare arma. . . . . familiares Vrselli uenerut et insecuti sunt . . . . . fugando. . . *item qm* . . vidit et presens fuit qn amici Vrselli de ppio dixerũt Vrsello quid facis quare no facis pulsare campana . . . amici tui uenint huc et stat' pulsata est ad sturmu.

. . . . . .

N° CLXXII. *Pietro Arciprete di Bucolano Vicario* in spiritualibus *per la S. Sede in Romagna ec. concede ai Canonici di Rimini facoltà di ricevere le restituzioni* pro male ablatis *a ristauro della Chiesa Cattedrale.*

Anno 1293. Aprile 7.

Magister Petrus Archipsbr plebis de Buclano Prouincie Romaniole Comitat' britinori, Ciuitatis bonone et pinctiarum eorumdem per scam Romanam Ecclìam dni PP. in spualibus nicarius generalis, Discretis et puidis viris Preposito et Caplo Ecclie Ariminesis salutem in dno septernã. Pro parte ura fuit humiliter expositũ coram nobis qd ura Ecclia sco Columbe ppter vetustatem et longi tpris antiquitatem in tectu patetur et publice minatur Ruinam, sel ppter diversos hostiles improbitatis incur-

sus et inimicorum Seuiciam quibus Puintia Romandiole dum hactenus extitit perturbata pcellis, et ipsa Arimmensis Ciuitas quantis Ciuium sedictionum extiterit Exagitata calamitatibus, ac Intrinsecus et Extra duris continuata vexationum bellis eas eulum ignorare oportet ppter quas quasi otium Ciuium in dicta Refrigessit caritas in decimis et oblationibus ac aliis subuentionibus. Quare ad nos habuistis Recursum ut et dco opi ac Ecclie necessitatibus et Sacrstie palno subuenirem' affectu, vt certam quantitatem de male ablatis incertis ipi opi deputare dignarer. Nos uero üris iustis pcibus et piis affectibus annue' Cupientes et tam sco operi subuenire uolentes, vobis et Sacristis qui pro tpr fuerint ül quibus duxeritis comittendum, Damus licentiam et plcam facultatem Exigendi Colligendi et percipiendi de male ablatis incertis totius puintie Romaniole nobis comisse siue per mare uel per tram tpr pacis uel hostilitatis, de bois piraticorum vel naufragiorum, vel de Repsaliis a jure phibitis dapnis dtis, arsuris, pdationibus, et Rubbariis, usque ad quantitatem Centum florenorum auri quorum Restitutio fieri debeat i Ciuitate Arimin. uel in dioc. siue Coi Arimin, a Ciuibus vel extraneis et psone qb; fatieda est Restitutio sit icerte, nec pste aut. auctoritate qua fungim' Sedis Aplice libam concedim' facultatem in deo ope conuertendi ob cuius rei memoriam et ppetui Roberis firmitatem has litteras concessionis et Gratie nri sigilli apposione fecim' communiri. Dat. Arim. VII dio Aplis intrut, Pot. dni boifatii PP. octaui. Octaue Indict.

Dall' Originale nell' Archivio della Cattedrale di Rimini n. Cf. Garampi noto che vi era appeso il sigillo in cera. Ora non vi è più.

N. CLXXIII. *Pietro Arciv. di Monreale Conte di Romagna revoca in Rimini i processi fatti contro il Comun di Ravenna.*

Anno 1295. Settem. 18.

In nomine Domini Amen. Anno Nativitatis eius milles. ducentesimo nonagesimo quinto. Indictione octava. pontificatus Domini Bonifacij Pape octavi anno primo mense septemb. die XVIII. Venerabilis Pater Dominus Petrus Dei gratia Montis Regalis Archiepiscopus Provincie Romaniole in spiritualibus et temporalibus

Comes et generalis Rector audita petitione Dni Hugonis Bombelli . . . . . de Ravenna Ambasciatoris dicti Communis quod nomine et vice Potestatis Consilij et Communis Ravenne petebat ab ipso Dno Comite ut revocaret et tolleret annullaret et Cancellari faceret omnes declarationes . . . . . et processus factos et habitos per ipsum D. Comitem contra Commune Ravenne vel ejus Potestatem, Consilium, et singulares personas dicti Communis occasione tallie imposite Com. Ravenne, et quod deberet tollere et revocare preceptum factum Linzanno Sindico Communis quod deberet solvere talliam sub pena mille Marcharum Argenti et omnes processus factos contra dictum Commune et singulares Personas dicti Communis occasione tallie in quacumque forma verborum spiritualiter vel temporaliter. Et visis et examinatis dictis declarationibus pronunciationibus et processibus presente dicto Dno Hugone et instante predicta fieri postulante cum ipse Dominus Hugo solverit talliam impositam Communi predicto pro uno Mense incepto a die XXIIII mensis Augusti pret cuj. occasione dicti processus facti erant, interloquendo declaravit et pronuntiavit predictas declarationes pronuntiationes et precepta nec non processus omnes factos contra Commune predictum vel contra Potestatem Consilium et singulares personas occasione tallie in quacumque forma verborum extant nulla et nullius momenti. et si in aliquo tenerent vel tenere possent ea cassavit et irritavit et revocavit ac ea cassa et irrita nuntiavit. Eaque totaliter aboleri et Cancellari per me infrascriptum Notarium mandavit et cancellatas haberi volut et precepit.

Actum Arimini in Domo Johannis filii Dni Malatesto presentibus Dno Antaldo Judice. Dodone de Faitano de Arimino. Magistro Bernardo Scaffe Not. de Parma. Henrico dni Massaroni de Faventia et Domino Blanco Rectore S. Lazari Populien. Dioc. testibus.

Et ego Crispinus Johis de Velletro Impli Auct. Not. et Curie dni Comitis suprad. Not generalis predictum instrumentum et ea omnia de mandato dicti Domini Comitis fideliter scripsi et publicavi et signum solitum meum apposui.

Dal Fantuzzi T. III. p. 165 tratto dall' Arch. Com. di Rav. n. 37.

L' atto stesso è dato pure dal med. Fantuzzi a pag. 159 di quel Volume coll' anno 1294 Settem. 19, per error manifesto, essendo egualissimo in tutte le parti, come a pag. 165.

N° CLXXIV. *Bonifacio PP. VIII ingiunge al Comune di Rimini di mandare al 1 Marzo alla Corte due Ambasciatori con piena facoltà per comporre le controversie della Provincia.*

Anno 1296. Gen. 26.

Bonifacius Eps Servus Servor' Dei. Dil. filiis Consilio et Cō Arimineñ. Cum ven. fratrem nostrum . . . . . Episcopum Papien pro quibusdam Eccle Romane negotiis statum provintie Romaniole ac regionis circumposite contingentibus destinemus nostroque intentionis existat ea que sint tranquillitatis et pacis ipsarum provintie ac regionis in quibus procurante inimico humani generis solito super seminare zizaniam guerrarū turbines' et gravia scandala sunt exorta sollicitis studiis promovere ac ut celerius et efficacius ad hec procedere valeamus diversorū nobiliū et aliarum personarū partiū earumdem sit nobis presentia oportuna universitati vestre per aplica scripta mandamus quatenus pro duos ambasciatores plenum a vobis mandatū habentes ac super hiis plenius informatos infra Kalendas Martii proximo futuras coram nobis comparere curetis ut eis et aliis quos similiter vocari facimus in Curia nostra presentibus nos de predictarum partiū conditionibus informati per ipsos tractare ordinare disponere ac providere possimus ea que ad vestrum et aliorū ipsarū partium bonum statum tranquillitatē et pacem viderimus expedire. Dat' Rome apud Scum Petrum 7 Kalendas Februarii Anno secundo.

Dalle Schede Garampi tratta ex Lib. II, Epist. Bonif. PP. VIII, An. II, n. 668.

É notato che nello stesso modo fu scritto ai Comuni di Ravenna, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Cervia, Faenza, Imola, S. Leo.

N° CLXXV. *Lo stesso Papa ordina a Malatesta di comparire alla Corte al 1 di Marzo per la medesima cagione.*

Anno 1296. Gen. 26.

Bonifacius Eps Servus Servorū Dei. Dil. filio Nobili viro Malateste de Veruculo. Cum venerabilem fratrem nostrum Episcopum Papien pro quibusdam Ecclie Romane negotiis statum provincie Romaniole ac regionis circumposite contingentibus destinemus nostroque intentionis existat ea que sint tranquillitatis et pacis

arum provincie ac regionis in quibus procurante inimico hu-
ni generis solito superseminare zizaniam guerrarum turbi-
s et gravia scandala sunt exorta solliciti studiis promovere
ut celerius et efficacius ad hec procedere valeamus tua
diversorum nobilium et aliarum personarum partium ea-
dem sit nobis presentia oportuna, nobilitati tue per aplica
pta mandamus quatenus infra Kalendas Martii proxime futu-
s compareas personaliter coram nobis ut te ac aliis nobilibus
personis hujusmodi in Curia nostra presentibus nos per te ac
s de predictarum partium conditionibus informati tractare
minare disponere ac providere possimus ea que ad vestrum et
rum ipsarum partium bonum statum tranquillitatem et pacem
erimus expedire. Dat. Rome apud sanctum Petrum septimo
lendas Februarii Anno secundo.

Dalle Schede Garampi tratta dallo stesso libro n. 667.

Allo stesso modo fu scritto a Guido Galasso e Corrado Conti
Montefeltro, a Rainerio de Calbulo, *ed a Mainardo* de Susignano.
Pubblicato dal Mansi nelle Miscell. del Baluzio, T. III, p. 413.

CLXXVI. *Bonifazio VIII ordina a Guglielmo Vescovo Mimatense Rettore della Marca e di Romagna perchè consegni a Guido di Montefeltro Galassino* quondam Cignacte *da Rimino.*

Anno 1296. Marzo 21.

nifatius Epus Servus Servorum Dei. Ven. Fratri Epo Mima-
Marchie Anconitane ac Romaniole Rectori. Inducti non mo-
a precum instantia dilecti filii nobilis viri Guidonis Comitis
ntisferetri tunc apud Sedem Apostolicam constituti, nosque
is more benivoli ad exercenda misericordie opera gerentes
pectore pio promptitudinem voluntatis, Fraternitati tue per
stolica scripta mandamus, quatenus Galassinum natum quon-
n Cignacte de Arimino sub tua carcerali custodia constitutum
shibet obice difficultatis amoto, Comiti prehibato restituas
a ab ipso super hoc fueris requisitus. Nobis enim firmiter
nes ipse promisit oraculo vive vocis, quod eumdem Galassi-
n nobis absque mora restituet sive reddet quemcunque nostre
er hoc sibi voluntatis beneplacitum innotescet. Dat. Rome
d S. Petrum 12 Kal. Aprilis. Anno secundo.

Le Schede Garampi e dal Mansi, tratta dallo stesso libro, n. 39

N. CLXXVII. *Guglielmo Vescovo Mimat. Rettore della Anconitana e di Romagna cita le Comunità di Cesena e Faenza, non che i principali autori degli eccessi ad Imola, a comparire nella Curia generale da tenersi*

Anno 1296, Aprile 11.

Nos Guills miseratione Divina Epus Mimaten Provinchie Anconit. ac Romand. Civit. quoque Bon. et Comitten Rector in spiritualibus et temporalibus Generalis multa cordis amaritudine sedula meditatione crebro in cordis nostri revolvimus qualiter nonnulli iniquitatis provincia Romand. graves admodum et enormes excessimore postposito quasi continue mala malis accumulare mittere non verentur, per quæ siquidem fideles Ecclesrabiliter acternntur et status provinciæ multipliciter perfaciendo videlicet contra iura et constitutiones ipsius inter se et plerumque cum aliis extra Provinciam adunaciutates confederationes obligationes curationes promissconligationes in oppressionem comprovincialium et ipsius subversionem. Et paulatim etiam se prout ex rum argumentis aperte evidenter ab obedientia devotionctione et jurisdictione eiusd. Romanæ Ecclesiæ contra prestitæ fidelitatis in grave et enorme ipsius Ecclesiæ cium subtrahendo in Civitatibus quoque suis et locis ecavallatas arma et armatos imponendo et ordinando; pendiarios equites et pedites aliunde ad loca sua et pProvinciam ducendo et conducendo, nec non contra nostrum varia armatorum praesidia inveniendo et coArmatorum quoque adunantias mostras equitum et palia plura ad guerram et provinciæ subversionem perticiendo. Pacem insuper per Ecclesiam eiusque Nuntios multipliciter violando fideles Ecclesiæ variis facturis meliis afficiendo. Exbanitos Rebelles et persecutores Ecipsius contemptum et iniuriam in Civitatibus et locis stenendo et opem et consilium eis impendendo. Eidemsiæ et eius Nunciis non obediendo sed potius rebellanIales, Castra et alia loca muniendo reficiendo et inforde novo atque solito fortiora faciendo, licentia non obvitales quoque Castra, Villas, loca, possessiones et juri

et bona ad ipsam romanam Eccliam et fideles ipsius spe-
ia temere ac hostiliter occupando, et occupatas damnabiliter
endo. Ecce enim nuper in dampnum et in iniuriam eiusdem
æ Romanæ Ecclæ Castrum Meldulæ, terras Brandorum, et
castra, villas, loca, possessiones et jurisdictiones, honores
ona in Civitatibus et dioecesibus Cesenat. Forlimpopul. et
vien. ad jus et proprietatem ipsius Romanæ Ecclæ indubi-
pertinentia occupare presumpserunt, et contra speciale
latum SSmi Patris Domini Bonifacii Sacrosanctæ Romanæ
siæ Divina providentia summi Pontificis non sine multa te-
tate detinent occupata. Item nuper in iniuriam et contemptum
. Romanæ Ecclesiæ et in grave totius Provinciæ scandalum
issuram, nostris spretis mandatis, propria temeritate contra
rum Reversiani dioeces. Cesenat. exercitum fecerunt illud
machinis aliisque variis tormentorum generibus crudeliter
gnando, vineas, arbores, domos et alia Incolarum eiusdem
bona ferro igne et aliter hostiliter devastando. Rursus Ca-
m Callamelli Castrum quod dicitur Capud felicis ad Eccle-
Imolen. Castrum Stufontis dicec. Imolen. ad Ecclesiam
ohannis pertinentia, et alia Castra, Villas, et loca, jurisdi-
em possessiones, jura et bona ad alias Ecclesias et Ecclicas
onas pertinentia ausu sacrilego occuparunt, et detinent oc-
ata, personas ipsas, earumque sententias spirituales propter
in eos prolatas dampnabiliter contempnendo, et eas multi-
bus iniuriis aggravando. Novissime quoque collecto exercitu
oso tam de Provincia, quam etiam alunde Civitatem Imolen.
est Romanæ Ecclesiæ specialis hostiliter invaserunt, illam
pando et Cives illius atque stipendiarios et alios fideles Ec-
siæ inibi pro custodia Civitatis eiusdem mandato nostro de-
tes inde fugando quam plures ex illis occidendo capiendo et
diris privatis carceribus detrudendo, et aliis crudelissimis
orsionibus variisque contumeliis et injuriis in personis et re-
inhumaniter afligendo non parcentes sexui vel etati. Inaudi-
rapinas, variaque sacrilegia in Ecclesiis et Monasteriis in per-
s et rebus et in locis tam prophanis quam Ecclicis adulteria
per et mulierum oppressiones committendo. Salem Cameræ
manæ Ecclesiæ occupando civitatem ipsam informando et oc-
atam erectis fidelibus inde detinendo. Alios quoque varios et
si innumerabiles excessus continue committunt quod non es-
facile explicare. Cum igitur praemissa omnia et singula adeo

manifesta et notoria existant, quod nulla tergiversatione
nullaque probabili inficiatione dubbia reddi possunt et
testimonio crimina undecumque claruerunt puniendo
evidentia patrati sceleris non indiget clamore accusatoris
nos qui a culmine Sedis apostolicæ constituti sumus ut
et dissipemus vitia sive pravos, quia summum lumen
est justitiam colere, intendimus Actore Domino ita A
jusmodi scelerum et cons
debita animadversione punire quod illorum pena fiat
teris interditio delinquendi. Dignum est namque ut qui
sunt in culpa sapiens sit in pena. Consequens quo est
premit assultum sucum odoret amarum. Et quia certo
est compertum quod comitatus et personæ singulares infr
principales tractatores ordinatores actores et patratores
premissorum existunt videlicet Anselmus de Campania
Neapoleo de Reathe Capitaneus miles et omnes Ansia
liarii et Commune Faventiæ, Maynardus de Sussinana,
Raulis, Raule frater eius, Federicus, Thadeus et M
Acharixiis, Guido de Glauzano, Petrus eius filius,
Petrucius fratres de Andriano, Bernardi us quond. Cosp
ganus frater bastardus dicti Maginardi, Bochacinus fratr
Hugolinus de Mediers, Bartholomeus quond. Magistri E
leimus quond Feradi, Guido Raynucci, Bonfiglitius Not
Bonfiglolus, Andriuccius de Mediers, Jacobus tramontan
juris peritus, Bonalongus Not. Karacinus Palmirole, G
beccarius, Federicus de Figirardis, et Jo. Bonacorsi, o
Faventia. Item Maxius tarlati de Petramala qui tunc se p
state, Ricardus de Mevania qui se pro Capitaneo et om
se pro Anzianis et Consiliariis gerebant et gerunt, et t
Civit. Forlivii, Superbus Io. et Rambertutius Marchisinus
tucius de Argugloxiis, Phedricus de Ordelaffis, Ordelaffus
lius, Scarpetta, Pinus, Cuccus, Synibaldus, et Peppus Or
Saxoncinus Saxonis miles, Marchisinus de Lonenda, Be
de Blanchis, Petrus Marinelli, Deothecherius de Castrocar
tronus de Guirolis, Bonfiglolus Vitalis, Hugo Jeremiæ, Gu
et Malvaxius Maginardi, Jacobus et Johannes del mede
beis, Jo. de Clarcis, Ursellus et Tancredus de Conselis,
lius et Aresendinus Petri Aresende, Boschetinus Artoni.
Challegarius, Bartholinus Johis Postreni, Hugo et Lolus
Jacobus Osaclis, Muzzolus Johis Ghyberti, Jacobus de

, Thomas Raynaldi, Joes Benencase, Dadus Benencase Daiuli,
olus Favolus, Bursa de Guriolis, Joes de Moramcis, Melior
Mede Gilii, et Peppus de Fornciano Not. omnes de Forlivio.
m Baldus qm Castellani de Burgo Sancti Sepulchri, qui se pro
testate, Comes Galassus de Montefeltro, qui se pro Capitaneo,
o qui se pro Deffensoribus et omnes, qui se pro Consiliariis
unt. et Commune Civit. Cæsenæ, Ubertinus et Angnellus de Ar-
ums, Geppus Gustoli, Jacobus Jois Blaxii, Guido Eponselli,
s Bartolini de Pallacio, Clamadeus Albrici, Gerardus Raulis,
le de Mazzolinis Miles, Andreas et Palmerius de Tibertis,
ur.cus de Rustighellis, Dadeolus Gualdolini, Ambronus juris
itus, Francus eius filius, Gerardus de Ayzardis, Canonus eius
s. Fuscus Guidaldi, Francus Pocaterre, Ranbertus de Bussco,
ius Ambronis, Martinus Greci, Bartholomeus Carneualis, Po-
erra Gandolfucii, Ghellus de Paulrano, Rabertinus de Surivola,
dericus de Malase, Guiducius Raulis. Thedrighellus de Tur-
illa, et Carmamollus fris Baldinetti, omnes de Cesena. Item
ricious fris Eccellini de Bägnauallo, Hostaxius Comacii de
erla de Ravenna. Item Federicus Guillelmi de Polenta, Vr-
cius Francischinus, et Homodeus Manchioli de Bretenorio.
n Alidoxius et Litus de Alidoxus et
ellus de Biniellis. Faciolus filius Guigolli de Ducia de Imola.
o Huguicio et Ribaldus Raynerii de Fagiola. Ghygus Raynerii
Alte Oriolo. Gallaxius de Tornano. Item Petrus Abbate natu-
s qm Marchionis Exteensis. Thomaxinus de Boncampanis mi-
et Ubaldinus de Boncampanis. Ideirco ne scelera tam exe-
olia, tamque Deo et Hominibus detestabilia sub dissimulatione
ranseant impunita. In personas ipsas omnes et generaliter.
omnes cuiuscumque status vel conditionis existerint, quæ ad
abhominabilia scelera perpetranda in præfata Civitate Imol.
venerunt. vel in hoc opem favorem aud consilium quomodo-
prebuerunt excommunicationis, in Civitates vero Faventiæ,
ivii, et Cesenæ in his scriptis Interdicti sententias in prae-
proferimus, et eos alias similes sententias ab olim prolatas
rrisse denunciamus. Ad hæc ne facilitas veniæ incemplivum
at Delinquendis, quod non est verisimile, quod ignorari pos-
quod tam solempniter et publice agitur. prout et nobis ex
ia provincialis constitutionis facere licet, præsente hac fide-
multitudine copiosa perbentorio citamus memoratas Com-
itates Cesenæ, Forlivii, et Faventiæ, eosque qui se pro Re-

etoribus Antianis Consiliariis et Officialibus earum gerent. [illegible] etiam omnes prænominatas personas et singulares, ut decima [illegible] a citatione hujusmodi ad contentiones doctorum seqnentium computanda sufficienter compareant coram nobis in Civitate Arimini, ubi nostram Curiam generalem tenemus, debitam et plenam satisfactionem pro omnibus et singulis praemissis excessibus impensuri. Et si qua ad excusandas excusationes in premissis proponere poterunt proposituri, et insuper sub pena centum librarum imperialium, eisdem precipimus, ut a permissis earumdem excessibus et maleficiis totaliter abstineant, quodque ipsa decima tegaminum præfatam Civitatem Imolæ, Castra, Villas, possessiones et jurisdictiones, jura et bona praemissa occupata omnino libera et absoluta dimittant. Alioquin contra eos et eorum quemlibet eorumque bona et jura aliter spiritualiter et temporaliter procedemus, prout jure et constitutionibus a nobis atque a legatis et nuncis Aplicæ Sedis pro tempore promulgatis convenire noverimus, eorum absencia non obstante. Eis autem quos ad nos in termino ipso venire contingerit in veniendo stando et redeundo in personis familiis et rebus, plenam præsentium tenore securitatem præbemus. Et insuper petentibus ducatum sufficientem indulserimus nos daturos. Ut autem omnis inficiandi et ignorandi tollatur occasio hanc nostram citationem sigilli nostri aliprese ne munitam insuper luminari hostii palacii Communis Arimini faciemus appendi. Acta sunt hæc in palatio Cois Civitatis Arim. Anno Dni 1296 indictione nona die undecima mensis Aplis pontificatus Dni Bonif. PP. VIII anno 2do præsente [illegible] Guidon Epo Papien. Aplicæ Sedis Nuncio in provincia rom. Abbate Monasterii S. Gaudentii de Arimino, Abbate Monasterii S. Julian de Aremino, Domino Ginesio Præposito Faventin. Priore Fratrum Prædicatorum. Guardiano Fratrum Minorum, Priore Fratrum Heremit. de Arimino cum pluribus fratribus ordinum eorumdem Cancis Eccle Ariminen. Dno Jacobino Archipb. de Filostre dure Imolen. Archipb. de Romagnan. Dno Ramberto de Malatesti Dni Papæ Cappellano, Dno Guiglielmo de prima generali Jud. Roman. (1) Dno Bartholino de Spoleto generali Jud. in præsidat S. Laurentii in Campo, Dno Guidone de Lausinis Potestat Ariminen. Dno Manfro de prima Potestate Civit. Fanen. Dn

(1) Guglielmo de prima. *Nel Fantuzzi T. III*, p. 168, tro Guillielmum de parmenghis de Parma Jud. in prov. Romand. gener.

Malatesta de Dno Jacobo de Fano Anbaxat' Civit. Fanen. Pensauri, et Forosempron. toto Consilio generali Civit. Aremin. congregato more solito ad sonum Campane et vocem preconum, Petro de Vilerius, et Johanne de Campania Connestabilibus in Provincia Romana, Dnis Philippo de Barbianis, et Amadore de Pistorio militibus, et alia multa magnitudine tam Ecclesiasticarum quam Secularium personarum copiosa testibus, in cuius rei testimonium presentes licteras exinde fieri fecimus et sigilli nostri munimine roborari.

Dalle Schede Garampi, in Atto del 20 Aprile 1296, che non è notato donde trascritto, col quale i condannati protestano alla presenza di Bentivenga Arciprete di S. Procolo Cancelliere di Laterio Vescovo di Faenza sulla irregolarità di tale sentenza, perchè proferita per false cagioni, e perchè non citati in precedenza; e si appellano al Papa, asserendo di non poter venire ad Civitatem Ariminen. notorie et manifeste Capitalem inimicam Civit. et Communis Faventin. et singularū personarum de dicto Communi; et maxime specialium personarum superius expressarum. In qua quidem Civitate Aremin. dominantur Dni Malatestæ filii et Nepotes et sequaces ipsorum, qui sunt Capitales inimici Civitatis et Cōis Favent. et singularium personarum superius nominatarum, quorum dominorum Malatestæ, filiorum, nepotum, et sequacium ipsorum tanta est potentia in dicta Civit. Arimin. quod dictus Rector Provinciæ non posset nos, nec prædictos quorum sumus Syndici, Procuratores, Actores, et negotiorum gestores, etiam si vellet contra maximam eorum fortiam et potenciam defensare vel securum prebere conductum. Cum etiam non dimiserint dicti Dni Malatesta filii nepotes et sequaces ipsorum propter reverentiam vel timorem Romanæ Ecclīæ vel Rectoris ipsius Provinciæ quando vicinos ipsorum amicos pred. Cois Favent. et dictarum specialium personarum expulserint de dicta Civitate Aremin. et eos occiderint et derobaverint, et alia nefanda omnia commiserint contra eos, prout notorium est tam Gnitivis quam remotis; Et quia prædictus Dns Guillielmus Rector Provinciæ est justissima ratione suspectus dicti Cōis Favent. et dictarum specialium personarum videlicet, quia notorie ac manifeste confederavit se cum Dnis Malatesta filiis et nepotibus, Guidone de Polenta et filiis Calbulensibus Comitibus de Cunio, scilicet Raynerio Bernardino et BanGuidone, cui dicitur Bandezatus, Manfredis de Faventia et aliis prædictorum amicis complicibus

et sequacibus inimicis capitalibus manifeste prædictorum omnium

Nel dì 26 Aprile il Rettore di Romagna dovette [illegible] *Sentenza contro i contumaci. Di questa può vedersi un estr[atto] pubblicato dal Fantuzzi.* Mon. Rav. T. III. p. 166. *tratto da[l] dice dell' Arch. del Comune di Ravenna n. 99 colla data* [illegible] Ind. IX, *ove è un quadro orribile dello stato della Provincia. [E] in fine*: Præcepit etiam Civitatibus Cesen. Forliv. Faven. ut [illegible] nerent a gravaminibus et apparatibus sub pœna interdicti [illegible] Mandavit item ut demolirent nova Fortalitia, restituerent Castra Moldulæ, Terras Brandorum, et alia Castra et Villas de [illegible] Eccl. Rom. Terram Medicinæ, Bagnacalli etc. Conqueritur [illegible] occupatione Imolæ cum exsidio Civium et bonor. eorundem [illegible] „ Innumerabiles Infantulos de sinibus Matrum violenter ablat[os] captivos per Civit. et loca varia abducendo, non parcentes p[ue]dori, humanitati, religioni, sexui, vel ætati; Sanctorum Re[li]quias, rebus, vasis, et ornamentis sacris in Tabernis, et [alibi] inhoneatis locis abutendo, et illudendo in contemptum Fidei Chr[i]stianæ, inauditas rapinas, Mulierum oppressiones, stupra, [illegible] ptus, violentias, adulteria, variaque sacrilegia etc. „

N. CLXXVIII. *Protesta fatta da Malatesta di Verucchio [a] Taddeo di Montefeltro perchè gli debba essere amico.*

Anno 1296. Maggio 18.

In nomine Domini am. Anno eiusdem Millo ducentesimo nonagesimo sexto. Indict. nona tempore dni Bonifatii pp. octavi. [illegible] decimaoctava intrante mense may. Ratolinus mi dominici [illegible] de cota Scorum iohanis et pauli procurator et procur' nomine [illegible] gnifici viri dni malatesto de ueruclo eius arimin plestatis [illegible] nobli viro Tadeo nato dni tadei nouelli eondam comitis mon[tis] feretri et Vrbini et etiam requisiuit nomine iam dco dem tadeum qd ipse tadeus debeat esse amicus et benuolens dci dni Mala[te]state filiorum suorum et sequatium ipsius, et facta et negot[ia] ipsius dni malatesto filiorum et amicorum eiusdem tractare [illegible] sine fraude aliqua, et bona fide, in honorem utilitatem atq[ue] bonum statú eorundem, et etiam qd amicos dci dni malates[te] de Cmit. arimin moleferetro et pensauro et alibunde unque fu[e]rint et teneˢ debeat pro amicis, et inimicos pro inimicis, et [illegible]

in face' ipsis inimicis et maxime Cõrado comiti filio condam
omini tadei comitis ; et etiam qd nullam pacem coloquiũ tra-
atum seu conspiratõem face' debeat hre vel tractare per se uel
am psonem submissam uel submictendam cum aliquibs inimicis
i dni malateste et filiorum et spalr cum Corado pdco nec nun-
um uel lras recipe' ab eisdem, nec eisdem mitte', et etiam qd
us tadeus debeat tradere et dare dco dno Malatesste castra
ra et fortilitias suas de comitatu feretrano in fortiam ipsius
i malateste seu cui committere voluit dcus dns Mallatesta,
era et expedita pro resistendo dco Corado inimico et gueram
ferenti dco dno Malateste suisque amicis rebellib' Rom. Eccle
pro guera fatienda dco Corado, et etiam requisiuit eumdem
deum noie quo sup' qd ipe tadeus debeat attende' et obser-
re dco dno malatesste omia et singla q sibi pmix' et conuenit
atenta in instro scripto man' Salamonis fil olim Berardi not.
Ario. Actum i castro Scobario in eccla sita in ipso castro,
rogat' testib' dnis Vghuzone et marcoaldo frib; de scobaria,
tancalione de castrodurat', hondisancti de pisstrino, Monaldutio
urbino, hoie sci batoli de scobaria et al' plurib.' Ego Sampiro-
qd arim. marani impiali auct' not. hac rogatoem ss et au-
ticaui.

Dal Codice Pandolfesco in Gambal. fol. 17.

CLXXIX. *Malatesta legge nel Consiglio de' Sapienti di Rimini l'Istrumento di concordia stipulato nel* 1293 *con Taddeo Conte di Montefeltro.*

Anno 1296. Giugno 15.

In noie domini amen. Anno a nat' eiusdem MCCLXXXXVI. In-
one nona ari Pontificat' dni bonifacij pp. VIII. die XIII men-
Junij. Coadunato consilio Sapientũ ciuitatis arimini ad sonum
mpanelle et requisitoem banitorum in domo francissci raingnani
habitat Nobl' miles dns Guido de louixynis potas arimini ut
ris è Int' quos Sapientes Magnificus vir dns Malatesta de ue-
clo per Martinum iohañis picini not. fecit legi lustrum isti' te-
is scriptum man' Salamonis Berardi not. quod sic dcit (*segue Istrumento delli* 8 *Ottobre* 1293 *fatto nella Chiesa di S. Paolo Montescudolo. Vedilo addietro p.* 675) Quo quid' instro

lecto Idem dns malatesta Int' deos Sapientes enārauit et dix' quatr ad pacem venat et concordiam cū deo tadeo et qd deus tadeus pmiserat et conuenat eidem et ipse dns malatesta cum deo Tadeo pro ut legi audiuerant per deum martinum et etiam narauit et dix' qd sepe et sepius dum susspicaret' et timet de deo Tadeo amonuit eumdem qd deberet Custodire et Custodiam hre diliget' Circa Custodiam Castrorum et tārum ipi' tadei positarum in monte feret' ita qd Coradus et eius sequaces ipi inuadere non posset in dampnū iporum tadei dni Malatestie bonorum ipsius ac etiam amicorum, qui Tadeus semper respondebat qd de deis tris et Castris nullatenus dubitaret, et qd tandem inuasum fuit et occuppatum per sequaces coradi Castrum mōtalli ipius Comitis tadei, et etiam qd postmodum dum dicto dno malatestie a pluib fidedignis qd Cōradus frat' dci T dei et capital' Inimic' dci dni malateste intendebat occupar reliq castra ipsius tadei in detrimtum et dispendium ipi dni Malatestie et hoc de consensu ipsius Tadei ilato āmonu et rogauit eunde de Custodia dcorum castrorum et tārum, etiam qd cum deus Coradus Guarnimtum fecit Gentium ad re mendum sup' Castra dicti Tadei qd deberet Custodire dca Castr et tras quia dubitabat ne occuparent' a deo Corado et ne mal Capitaneos et custodes hret in Castris suis et spaltr in castr fagiole et qd paratus erat eidem Tadeo dare subsidium pedit et militum et etiam milte' malatestinum suum filium cum ip Tadeo in defens' dcarum tārum et Castrorum et offension' cor et sequatium ipsius. Qui semp' Rndit qd non dubitaret de dc tris et castris. Item qd post inuasionem dcarum tarum dc tadeus furt' secessit a ciuit ariminī tanq' homo conscius et su spect' de occupatoe dcarum tarum, et ppēa deus dns Malatest ex pdcis euidentibus Inditiis et psumptionibus et quia post n cessum dci Tadei de Ciuit ari in castro senobar' fecit eumde requiri per Bātholinum pcurat suum ut idem tadeus obseruar sibi contenta in deo instro declarauit dix' et intpetratus fuit q deus tadeus non seruauerat sibi pdca imo qd contra ipsa patet venat, et ppea ptestabat' sibi saluū fore ome ius sibi competen contra dem tadeum suos hrdes et bona sem fomam et tenore sti instri oms suo iure Integ' reseruato. Ps fuer' dni bondisaec et Vgolinus mi Bencnuti Judices, matinus Johanis picini et ac Iutius notarii et alii plures.

Et Ego Salamon quondam Berardi Impiali auct. not. his omi

Sat' illata dco Comiti Tadeo per ipm dnm Malatestam uel al-
ium eius nomine uel eius occon' liberando ipsum per accepti-
em et acquilianam stiplatoem subsequutam ab ombus sup-
Promittens nullam impostum in pdcis litem uel controuer-
in inferre nec inferenti consentire. Quo oia et singla supsta
glarit' et singla et omnsalr vniuersa pmiserunt dce partes. s.
s Johannes pcur' nomine pdco, et deus Comes Tadeus vi-
um int' se et alt' alteri Solempni stipiatoe attende' obseruare
in nullo contrafacc' uel venire sub pena mille marcarum ar-
i in singlis capitlis comittenda et soluenda, et pena soluta
non pdca seruent' et insuper ad maiorem omnium pdcorum
orum firmitatem pdci Johannes pcur nomine pdco et comes
deus iurauer' Cõporalr tactio libro pdca omnia et singla rata
fir' hre tenere attende' et obseruare et in nullo contra agere
venire aliq rõe uel causa. Sub pena pdca et obligatoe bono-
omnium dci dni Malateste et Comitis tadei pdci.
Actum in palatio maiori castri Saxcubar'. Psentes fuer' dom-
s iohannes rector occl. Sancti Johannis. Oddoe Zannis de
rucla Guido de Grifalco fusscolus udrixij not. magr Johani-
not. Magiolinus condam auantij de arimino et al'.
Et Ego Salamon olim Berardi Impiali auct. not. h oia ut su-
leg' psens rog' sss et publicaui.

Dal Cod. Pandolf. in Gambalunga f. 18. *t.*

CLXXXI. *Breve per la liberazione di Galasino Parcitadi tenute avere in cambio Albergettino di Francesco Manfredi.*

Anno 1297. Agosto 4.

Bonifacius Eps Servus Servor. Dei. Dil. filiis . . . Guardiano et fribus Ord. Minorum de Arimino. More pii patris quem non pre-unt incommoda filiorum pietatis et misericordie opera libenter complectimur et ea circa Rom. Eccle subditos efficacibus diis exercemus. Nuper siquide nobis ex parte dil. filior . . . . omunis Ariminen. et nob. viri Malateste de Veruculo nostro et Eccle pred. fidelis humiliter extitit supplicatum ut eis asinũ natum qm Cignatte de Parcitatibus que dil. filius Ma-ius de Piperno miles rector prouintie Romaniole vobis assi-re curavit sub vra custodia retinendu exiberi seu dari de ap.

benignitatis clementia mandaremus ut ejus restitutione Ieta Galasso de Montefeltro et aliis amicis ipsius recuperare seu rehabere valeant Albergerninū Francisci de Manfredis de Faventia filiū et nobilis supradicti nepote datū pridem in obsidem tempore quo ven. frater noster P. Montis Regalis Archieps ejusdem provintie regimen exercebat. Nos ante qui circa vassallos et fideles Eccle suprad. piū gerimus animū et ipsorum quietū statu et prosperū benivolis studiis procuramus tediosis molestiis et afflictionibus captivorum seu obsidum predictorum paterno compatientes affectu volentes quoq; eois et nobilis eorumdē benigne annuere precibus in hac parte discretioni vestre per ap. scripta districte precipiendo mandamus quatenus prefato Albergertino ipsius nepote nobilis liberato et etiā restituto eide pred. Galassinū sub vra custodia constitutū abire libere permittatis. Sic vos in hoc solerter et provide habituri quod exinde possitis a nobis non immerito commendari. Datum apud Vrbemvetere 2 Non. Augusti anno tertio.

Dalle Schede Garampi, tratta ex Lib. II, Epist. Bonif. VIII, An. III, n. 323.

Pubblicata dal Mansi Steph. Baluzii Miscell. T. III, p. 413.

N CLXXXII. *I Procuratori mandati al Papa dalle città di Romagna, Ferrara Modena Reggio, si della parte Ghibellina, e si della Guelfa, commettono al medesimo come ad arbitro il comporre le questioni che avevano tenuto inquieta la Provincia nelle discordie civili.*

Anno 1297. Ottobre 27.

In Nomine Dni amen. Anno Dni 1297. Ind. X. Pontificatus SSmi Patris Dni Bonifacii Papæ VIII anno tertio die 27 mensis Octobris. In presentia mei Notarii et Testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum Dnus Petrus de Siffante de Ferraris Judex Procurator et Nuntius Illustrium virorum Dni Azonis Marchionis Esten et Dni Francisci fratris et Commarchionis ipsius, necnon Scindicus et Procurator Potestatis Consilii et Communis Civitatis Ferrarie ac Civitatis Mutine et civitatis Regii, dnus Petrus de Sucaria Procurator et Sindicus Potestatis Consilii et Communis predicte Civitatis Regii, dnus Antonius de Corgadellis

Judex de Mutina Syndicus et Procurator Potestatis Consilii et Communis predicte Civitatis Mutine, dns Bartholinus Carnevale de Cesena Jurisperitus Syndicus et Proc. Potestatis Capitanei Consilii et Communis Civitatis Cesenæ, Dns Johannes Ranulii Judex Syndicus et Proc. Potestatis Capitanei Consilii et Communis Civitatis Forlivii, et Potestatis Consilii et Communis Castri de Bannacavallo, et Capitanei et Vniversitatis extrinsecorum Civitatis et districtus Ravenne, et Potestatis, Consilii et Communis Castricari, Bonfillictus de Bonfillolis Notarius Syndicus et Proc. Potestatis Capitanei Consilii et Communis Civitatis Faventiæ, D. Frater Jacobus filius qm Presbyteri de Imola Not. Syndicus et Proc. Potestatis Capitanei Consilii et Communis Civitatis Imole, et Syndicus et Nuntius Potestatis Consilii et Vniversitatis partis Lambertatiorum extrinsecorum de Bononia, et Procurator et Nuntius Nobilis viri Dni Allidosii de Lamassa de Civitate Imole, Dnus Deothichennus de Forlivio Juris Peritus Syndicus et Procurator Potestatis Capitanei Consilii et Communis Civitatis Forlivii, dns Ghibellinus Civis Faventiae Juris Peritus Proc. et Syndicus Potestatis Capitanei Consilii et Communis Faventie, Dnus Petrus de Pattarenis de Imola Judex Syndicus et Proc. Potestatis Capitanei Consilii et Communis Civitatis Imole, Dns Johannes de Benserais Notarius Procurator substitutus per Guillelmum Suffoli Not. de Ravenna Syndicum et Procuratorem Capitanei et Vniversitatis partis extrinsecorum de Ravenna, Dns Gratianus filius quondam dni Arienti de Arientis de Bononia Syndicus et Procurator Potestatis Capitanei Consilii et Vniversitatis partis Lambertatiorum extrinsecorum de Bononia, Dnus Petrus de Marinellis de Forlivio Judex Proc. et Nuntius Magnifici Viri Dni Maginardi Pagani de Susinana et Proc. et Nuntius Nobilis Viri Dni Scarpecte de Ordelaffis de Forlivio, Dns Gibellinus Civis Faventiae Procurator Consilii et Communis Castri de Bannacavallo pro se ipsis, et pro predictis, quorum Syndici et Procuratores erant ex parte una; et Dns Ghibertus Guidolini Syndicus et Procurator Potestatis Capitanei Consilii et Communis Civitatis Bononiæ (1), Dns Vitalis Bagnoli Notarius Syndicus et Proc. Potestatis Consilii et Communis Civitatis Ravenne ac Procurator et Nuntius Nobilis viri Dni Guidonis de Polenga, Johannes Maczoclus de Arimino Notarius Syndicus et Procurator Potestatis Consilii et Communis

(1) *Vedi Ghirardacci p.* 352.

Civitatis Arimini, ac Procurator et Nuntius Nobilis Viri Dni Malateste de Veruclo, Martinus Johannis Picini Notarius, et Johannes Mazoctus Not. Cives Arimini Scindici et Procuratores potestatis Consilii et Communis Civitatis Arimini, Dns Vitalis Bagnoli Not. Syndicus et Procurator Potestatis Consilii et Communis Cesene. Johannes Mazzoccli Syndicus et Proc. Capitanei et Universitatis hominum extrinsecorum et exitiorum extra Civitatem et districtum Cesene, Dns Pinus de Prezenbarus de Mutina Judex Syndicus et Procurator partis et hominum extrinsecorum Civitatis Mutine, Dns Uomo Sanctorum de Arimino Judex Syndicus et Procurator Potestatis Consilii et Communis Brictenorie, Dns Jacobus de Licatis, et Dns Johannes de Fonte illicis Syndici Procuratores et Nuntii Universitatis et hominum partis Guelfe et Irinsece Civitatis Imole, Dns Guido de Sco Leonardo Jurisperitus Syndicus, Proc. et Nuntius potestatis et rectoris Consilii et Universitatis partis extrinsece de Faventia, Guido Aldenaldini de Ravenna Not. Procurator et Nuntius Nobilis viri Folchem de Calbulo, Vitalis de Bagnolis Not. de Ravenna Proc. et Nuntius Dni Fratris Alberici de Manfredis, Martinus Johannis Picini, et Johannes Mazzocclus de Arimino Procuratores et Nuntii Nobilis Viri Dni Malateste de Veruclo Civis Ariminen. Dns Benenatus Rector Ecclesie S. Johannis de Herbossa Ravennat. Proc. et Guido Aldrebandini Not. de Ravenna et Nuntii magnifici Viri Dni Raynerii Comitis de Cunio, Pepo Amassator Civis Faventin et Johannes Mazzoclus Not. Civis Ariminen. Procuratores et Nuntii Fratris Alberici de Manfredis Ord. Militiæ Beatæ Mariæ Virginis Civis Faventin. sequacis et sequacium predictorum Bononien. et altera parte constituti coram SSmo Patre ac Dno Dno Bonifacio Divina providentia Papa VIII predicto quilibet pro se ipso et vice ac nomine predictorum, quorum Syndici, Procuratores et Nuntii erant, subiniserunt se ipsos et prefatos, quorum ut predicitur erant Syndici Procuratores et Nuntii alte ac basse, absolute ac libere mandatis et beneplacitis ejusdem Dni Pape ac promiserunt et compromiserunt similiter alte ac basse, absolute ac libere in quantum ex virtute ac forma mandati, seu mandatorum et procuratoris seu procuratoriorum, quod vel que ipsi et quilibet eorum habebant vel habuerant ab eisdem, quorum Syndici et Procuratores erant in eundem Dnum Papam tamquam in arbitrum arbitratorem laudatorem diffinitorem sententiatorem compositorem preceptorem ordinatorem, dispositorem, et pronuntiatorem

super reformanda pace et concordia inter ipsas partes, ac super
bus que ad pacem pertinent, et super omnibus et singulis litibus,
questionibus, causis controversiis, dampnis, injuriis, guerris et of-
fensis realibus et personalibus, ceterisque discordiis super quibus
dissidere noscuntur, ut ipse D. Papa alte ac basse libere cum co-
gnitione vel sine cognitione cause sive causarum, et de plano ac
summarie sine strepitu et figura judicii possit inter dictas partes
et quaslibet dictarum partium semel et pluries, quotiens sibi
placuerit ac videbitur expedire super premissis omnibus et sin-
gulis arbitrari laudare, diffinire, sententiare, precipere ordinare
disponere ac pronuntiare, addere minuere corrigere, interpretari,
et declarare in scriptis vel sine scriptis, diebus feriatis et non
feriatis, partibus presentibus vel absentibus, vocatis vel non
vocatis, et una parte presente et altera absente, servato juris
ordine vel non servato, promittentes idem Procuratores et Syn-
dici quilibet eorum videlicet pro se ipsis et pro predictis, quo-
rum erant Procuratores et Syndici, sub pena seu penis, quam
vel quas dictus D. Papa semel et pluries, spiritualiter et tem-
poraliter apponendam vel apponendas duxerit, et obbligatione
omnium et singulorum bonorum illorum quorum erant Procura-
tores et Syndici, rata et firma semper habere atque tenere, at-
tendere adimplere, et inviolabiliter observare, ac in nullo per
se vel alium seu alios contrafacere vel venire, et quod predicti
omnes et singuli quorum Syndici et Procuratores erant rata et
firma semper habebunt atque tenebunt, attendent et adimplebunt,
et inviolabiliter observabunt omnia et singula que ipse Dns Papa
per suum arbitrium laudum arbitratum mandatum sententiam or-
dinationem, diffinitionem, dispositionem, et pronuntiationem arbi-
tranda laudanda sententianda diffinienda mandanda ordinanda et
disponenda, ac etiam addenda minuenda corrigenda interpretanda
et declaranda quotienscumque duxerit in premissis et quolibet
premissorum, et in nullo contra ea vel eorum aliquod per se vel
alium seu alios facient seu venient ullo unquam tempore de jure
vel de facto, quovis ingenio sive causa, et pena soluta vel non
soluta, arbitrium, laudum arbitratum mandatum sententia ordi-
natio diffinitio dispositio et pronuntiatio, additio diminutio correc-
tio interpretatio et declaratio facienda per ipsum D. Papam, et
omnia et singula supradicta et infrascripta rata maneant atque
firma, pro quibus omnibus et singulis inviolabiliter observandis,
quilibet predictorum Syndicorum et Procuratorum tam in ani-

mam suam quam in animam omnium et singulorum quorum Syndicus et Procurator erat, tacto libro ad Sca Dei Evangelia prestitit corporaliter juramentum. Actum apud Urbem veterem in Palatio Papali in Sala Consistorii presentibus reverendis Patribus Dnis G. Sabinen. M. Portuen. et I. Tusculan. Episcopis, Hugone Tituli S. Sabine, et Fre Thoma Tituli S. Cecilie Presbyteris, Matheo S. Mariæ in Porticu, Francisco S. Mariæ in Cosmedin, Petro S. Mariæ Novæ, Jacobo S. Georgii ad velum aureum Diaconibus, et pluribus aliis Cardinalibus, nec non Nobilibus viris Dnis Jacobo de Pisis, Stephano Scarapatio, Petro de Grimaldo et Gregorio de Ferentino Militibus, et multis aliis testibus ad præmissa vocatis et rogatis. Et ego Nicolaus dictus Novellus de Vico Imperiali auctoritate Notarius prædictis interfui et ea omnia, ut supra legitur de mandato ipsius Dni Papæ ac rogatus a Syndicis Procuratoribus et Nuntiis supradictis, scripsi et publicavi, ac meo signo consueto signavi.

Dalle Schede Garampi; e fu compreso nella Bolla seguente di Bonifazio VIII diretta ai Bolognesi a' 10 Gen. 1299, che il Garampi trascrisse ex Reg. Bullar. An. 5 Bonif. VIII, p. 232 t. Ep. 424.

Anno 1299. Genn. 10.

Bonifacius Episcopus Servus Servorum Dei — Dilectis filiis Consilio et Communi Bononien.

Super reformanda pace et concordia inter vos et sequaces vestros ex parte una, et dilectos filios Nobiles Viros Azonem et Franciscum Marchiones Esten. et Communia vel Universitates Ferrariæ, Mutinæ, ac Regii Civitatum, et sequaces eorum ex altera, et super hiis, que ad pacem pertinent, et super omnibus et singulis super quibus dissidere ad invicem noscebamini, in Nos hinc et inde sub certa forma extitit compromissum, prout in Istrumento publico inde confecto plenius continetur. Cujus Instrumenti tenorem de verbo ad verbum presentibus inseri fecimus, qui talis est. In Nomine Domini amen. Anno Dni 1297. Ind. X. Pont. SSmi Patris Dni Bonifacii Papæ VIII. die 27 Mensis Octobris (*segue l' Istrumento come sopra*).

Dat. Lateran. 4 Idus Ian. anno quinto.

N. CLXXXIII. *Bonifacio VIII conferisce a Guido di Gio. Malateste la Pieve di S. Paola di Roncofredda vacante per morte di Ramberto pgino di Malatesta da Verucchio.*

Anno 1298. Luglio 10.

Bonifacius Eps Servus Servorum Dei. Dilecto filio Guidoni nato Johannis nati dilecti filii nobilis viri Malateste de Veruculo Plebano Plebis de Sca Paula Ariminen dioc. Nobilitas generis moru decor aliaque tua et progenitorum tuorum merita nos inducunt ut personam tuam favore aplice gratie prosequamur. Volentes itaque tibi hujusmodi meritorum intuitu gratiam facere specialem plebem de s. Paula Ariminen dioc. que per morte qm Ramberti nati dil. filii nob. viri Malateste de Veruculo oli plebani ipsius plebis vacat ad presens cum omnibus iuribus et pertinentiis suis ap. tibi auctoritate conferimus et de illa etia providemus decernentes ex nunc irritū et inane si secus super premissis a quoquā quavis auctoritate contingerit attemptari. Non obstante si aliqui super provisione sibi facienda de plebibus vel beneficiis ecclicis in illis partibus speciales vel generales nostras vel predecessorum nostrorum Rom. Pontificu quibus nullum volumus preiudiciu generari litteras impetrarunt seu si aliquibus communiter vel divisi a sede aplica sit indultu quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli non possint, quodque de plebibus vel beneficiis ecclicis ad eorum collationem vel presentationem seu quamcumque dispositionem coniunctim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri per litteras dicte Sedis non facientes plenam et expressam etc. Ut aute ex uberioris dono gratie prosequamur tecum auctoritate pred. nihilominus dispensamus ut non obstante que pateris in ordinibus et etate defectu, cum sis infra vicesimum quintum etatis tue annum possis plebē hujusmodi licite retinere. Constitutione etc. non obstante. Ita tamen quod donec ad legitimā etatē perveneris in ea facias continue per idoneū vicariū deserviri, et cum in etate ipsa fueris constitutus ad ordines prout ipsius plebis cura requiret te facias statutis temporibus promoveri et personaliter resideas in eadem. Nulli ergo etc. nostre collationis provisionis constitutionis et dispensationis etc. Si quis etc. Datum Rome apud Scum Petrū 6 Id. Julii anno quarto.

Dalle Schede Garampi tratta ex Lib. III. Epist. An. IV Bonifacii VIII, n. 372. *È notato che fu scritto* pro illius executione Preposito Arimincn. et Archipr. Plebis de S. Vito Arimin. Dioc.

N° CLXXXIV. *Donazione di donna Pulcherrima vedova di Parentade in favore di sua figlia Marsubilia moglie di Peppo de Russo.*

Anno 1298. Deceb. 15

Hoc est exsenplū cuiusdam instrumeti sic incipientis.

In nōie dni Am. ano eiusde Millo CC. nonagesimo octano In dictiōe XI die XV mensis deceb' Cesene. In contrata talamelli in domo dne cataline de melonciis, psa it' Pezo, Johe filius condam zanate de seclano, pilloizo familiare dce dne catalline. Muzolo de sca gate (*cioè* sancta Agata) et ragnino filio condam salinguère de belmote. Coram quibus Nobilis dna dna Pulcherima vxor condam dni Pacitate de Ario ex certa scientia et nō per aliqne errore juris uel fci saluo jure rnm. sci Johanni de ario dedit tradidit et donauit pure libere simplicit' et irrevocabilit' inter vivos Dne Marsubilie filie sue et vxori dni Peppi de russis de ario psenti et pro se et suis heredib stipulanti et recipienti una pet terre vineate posit in fl. ari Plebatu sci (*sic*) in fundo vinculiare. flat. via et heredes dni offridi balduini de ario de contrata sce crucis de ario nia lat. traypote uel si qui alii sint confines ad habendu tenedū et qquid S et suis heredibus saluo deo iure placuerit faciendo eū oīb et singlis qne infra pdcos continetur confines uel alios si q. foret accessib et egressib suis usq' in vias plubicas, et cum oīb et singlis q. hi super se uel infra se seu intra se integrū omiq; jure et actioe usu seu requisitiōe S. exs ea uel pro ea re aut ipi rei me aliquo ptinete. quam rem ipa dna pulchema se ipi dne Marsibilie (*sic*) nōie constituit possidē' donec possessioe acceperit corporale quā accipiodi sua aūt. et retinēdi deinceps licenciam omimoda contulit atque dedit. pmittens per se et suos heredes dce dne pro se et suis heredibus stipulanti pdca donnatiōe et oe et singla suprascripta. ppetuo firma et rata habere et tenere et obseruare et adinplere, et nō contrafacē' uel uenire per se uel per alios aliqua ca uel ingenio de jure uel de fco nec ipā donatioe ingratitudine uel ca aliqua renocare sub pena ducentorum libr rau stipulatiōe pmissa eū refactiōe dampnorum et expensarum litis et extra et obligatioe oniun suorum bonorum. qua soluta uel no pdca oīa et singla firma pdurent.

Ego Saracenus filius condam alietti de nōte saxso impal aūt not. hiis oīb' psens fui ut supra legitur ss et plubicam. (*sic*)

Cui transcripto sine exemplo nos leunidus dei gratia epc ci-
tatis cesene nra aut et decretū interponimus ut de cepeto
in obtinat plubici instrumeti.

Et Ego Johes canellus filius condam benenuti Johis canelli
pli aut not ss et ascultani de uebo ad uebū nil addens uel
minuens in fraude set pro ut ueni (*sic*) in autentico une
ser ranutio not. de ario exemplavi. Actū in epm cesene i
mora prefati dni epi sub annis dni Millo trigentesimo, Indi-
ōne XIII. ces. ps. Fino familiario dni epi ces. et Guidutio filio
bonazute dni epi et doo Palamidex Jud. de Ario.

*Da Pergamena in Gambalunga, nella quale segue in carattere
verso eguale attestazione del Notajo Zanuzio sopra indicato.
Quella vigna era nella Pieve di S. Vito come consta dalle rino-
vazioni tre anni, fatte dal Mon. di S. Girolamo.*

CLXXXV. *Bonifacio VIII conferisce a Malatesta da Verucchio i beni confiscati a Bernardo de' Bandi di Pesaro.*

Anno 1299. Decemb. 18.

Bonifacius Eps Servus Servorum Dei. Dil. filio nob. viro Mala-
teste de Veruculo. Strenua tue fidelitatis opera et sincere devo-
tionis firma constantia quibus erga nos et Romanam se preferuit
actenus et prebet Eccle promerentur ut personam tuam gratiosis
favoribus et muneribus congruis honoremus, ut per hec et tua
preclara hujusmodi remuneratis devotio et alacritas fidelitatis fer-
vor in Eccle memorate servitiis fervidis augmentum [illegible]
a justis et rationabilibus causis inducti et patrum de fratrum
nostrum sacrosancte Romane Eccle Cardinalium assensu [illegible]
et demeritis eorumdem a dignitate Cardinalatus hujusmodi et
eadem privavimus sicut Cardinalatus carentes et honore et emo-
lu nos et ante fratres eosdem Petri tam [illegible]
ne non contra singulos qui [illegible]
libellibus [illegible]
pecunie [illegible]
tionis nec ante [illegible]
nos dixerint [illegible]
pena [illegible]
Guidonis de Montefeltro Bonifacium de Pannocchieschis [illegible]
nalicis et [illegible]
aut vel singulos [illegible]

et favore preserti morando cum eis et serviendo illis vel alicui-
bus eorum in Civitate quondam Penestrina vel terris alii qu
pro dictis scismaticis in nostra et eiusdem rebellione hacten
perstiterunt et per hoc idem Bernardus in ipsis processibus a-
volutus sit omnibus bonis suis mobilibus et immobilibus rebu
et iuribus que tempore huiusmodi depositionis et privationis
Ciuitate vel Dioc. Pensaurien. seu etiam ubicumque loco
habebat vel possidebat per se vel alium seu alios seu ad eu
quomodolibet pertinebant privatus ac ipsa bona res et jura Ec
Eccle publicata ac etiam confiscata noscantur, nos intendente
personã tuã ob tuoru exigentiam meritorum speciali provi
gratia et favore pred. bona mobilia et immobilia res et jura
cumq. locorum existant quibus ad plenioremn notitia omnũ pr
fatum Bernardũ omnino privatu et ea omnia prefate Eccle publi
ac etiam confiscata auctoritate ap. ex officio et de Ap. plenitu
dine potestatis fore censemus cum omnibus iuribus et pertinen
suis tibi et heredibus tuis per rectã lineã descendentibus in per-
petuũ predicta auctoritate et de Ap. plenitudine potestatis
feudũ duximus committendũ ac tuis et heredu ipsorum usibu
totaliter applicamus de gratia speciali revocantes omne locationem
obligatione distractionem alienatione donationem venditionem ces-
cessionem contractu vel quasi contractum factas vel factos post
predictam ipsorum Jacobi et Petri depositione quocumque modo
causa vel titulo coicumque vel quibuscumque per Bernardum
predictum vel aliu ejus nomine de predictis. Volumus autem
quod annis singulis infra quindenam festivitatis nativitatis eor
ostensione litterarũ hujusmodi solidos duos usualis monete no
mine census ratione predictorum bonorum Camere nostre per-
solvas, quod si forte facere contempseris seu neglexeris omn
jus quod tibi ex hujusmodi nostra concessione donatione et ap
plicatione debetur ad Rom. Ecclam libere devolvatur. Nulli ergo
Nostre constitutionis concessionis applicationis et revocationis
Si quis ec. Datum Laterani 14 Kal. Jan. anno 5.

Dalle Schede Garampi, ex Lib. III. Eps. Anni V, Bonifatii VIII
n. 468. *Pubblicata dal Mansi*, T. III, p. 416, *e citata dall' Olivieri*
Mem. di Gradara. *È notato che fu scritto per l' esecuzione all' Ab*
di S. Giuliano, al Preposto della Chiesa Riminese, ed all' Arcipret
della Pieve de S. Lauditio Ariminen. Dioc.

Gio. XXII con Bolla del 23 Dec. 1321 vista dal Garampi co
cesse a Pandolfo e Ferrantino Malatesti di pagare il Canone d
questa investitura nella Tesoreria della Marca d' Ancona.

CLXXXVI. *Procedura e Sentenza in una causa civile contro gli eredi di Montagna Ugolino e Parcitadino de' Parcitadi.*

Anno 1300. Feb. 12.

nõie dni Am Anno Ei'dem Millo tricentesimo Indic. XIII Arim dni Bonifatij pp. octaui die XII ms febr. dns Gerardus de Ca- anselmi Judex Cõis arimin tpr nobilis viri dni Mini de tholo- is de senis põtis Arim. Comisit Charlo plaz Cois arimin ps uadat Citet et Reqrat heredes condam dni Parcitatis de par- ubus. Montagne. Vgolini et parcitadini filiorum condam dni citatis pdci i conta ubi consueuerũt morari i Ciuitate Arimin dicat conuicinis qd hodie post nonã compere debeãt Cora dco dice ad petoem Hondidei deusalui not syndici et pcur dnarum on sci marini de abbatissis ordinis sce clare do Arimin. Et si die nõ comparuerit hoc sero citet eos alia uice quod cras con- ãt coram dco Judice et phentorie.

Actũ sub pallatio Cois Arimin ad dischũ ubi Redit' ius per m Judicem. Pss testib' Herro not et francischo hondidei not.

Die pdca Qui plaz Redies Retulit dco Judici et m not se hodie qsiuisse dcos heredes semel qd hodie compere deberent ad oem dci syndici sm formã dce Comiss.

Hondideus deusalui not syndicus et syndic' nõie dcarum dnarum mon' se psentauit corã dco Judice parat' pcedere contra os heredes.

Item Hodie i vesperis venit dcs plaz et Retulit m not et dco dici se hoc sero Reqsiuisse dcos heredes alia vice qd cras pparere debeãt corã dco Judice ad petoem dci syndici sm for- dce comiss'

Actũ i dco loco et Pss. testib' supdcis.

Die XIII dci mens febr. strus Hondideus syndic' nõie dcarum arum et mon' psentauit se corã dco Judice paratũ pcedere ontra dcos heredes, acc' eorum contumaciã.

Actu in dco loco Pss testib' Herro not' et Benuenuto de sca ula not.

Die predca. dcs Judex comisit Giraldo pu. banitori Cois Arimin , qd vadat et pclamet pu i campo Cõis arimin ante pallatiũ i aliis locis consuetis per Ciuitate qd qcuque sut ũl eo uolũt eredes condam dni parcitatis de parcitatib' seu filiorum suorum ontagno. Parcitadini. et Vgolini et cuiuslibet eorum ũl vult def-

fendere eorum bona debeāt compere corā dco Judice hic ad tria diem px vent' ad petoem Hondidei not syndici dnarum mon' sci marini abbatissar de arimin. Alioqn dcs Judex a dco tmino i antea pcedet contra dcos heredes et eorum boa.

Actu i dco loco. Pss tt. supstris

Die pdca. Qui banitor Redies Retulit dco Judici et m not hodie se fecisse dcam gridam i Campo Cóis et i aliis locis consuetis per Cinit arimin sem formā dco Comiss.

Actū i dco loco Pss tt' Herro not et francischo hondidei not

Die XVI dci msis febr. Cora dco Jud' strs Hondideus sindic' et syndic' noie dcarum dnarum et mon' psentauit se paratū predere contra dcos heredes q fuerūt publice Citati per Ghiraldu banitore pdem qd hodie conperet cora dco Judice ad pet' dcr Syndici.

Actū i dco loco Pss tt Benuenuto not et Joho senaueto not.

Die mercurij XVII dci ms febr. Nos Gerardus de castro Anselmi pdcs Judex cois arimin. visa infrascpta petōe que talis est. Corā vob' dno Gherardo Judice cōis arimin dicit et ppoit Hondideus deusalui not syndic' et syndic' nōie dne Abbatisse et conuent' monialiū mon' sci marini de abbatissis ciuit arim ordinis sce clare, adūsus filios oli et heredes Montagne et Vgolini filiorum condā et heredes dni parcitatis de peitatibus et parcitadini fra oli pdcorum et filii dci dni peitatis, qd dcs dns parcitade i suo testamto et vltima volūtate Reliqd Jur' Institutois filie sue sorori Concordie que erat pfessa i dco mon. Centu. libr. rau. et ipsa Montagnā Vgolinū et parcitadinū heredes instituit, et dcs parcitadin' i suo testo et vltia uolutate jur' legati Reliqd eidem sorori Concordie sorori sue. quadrgnta. libr. rau. et ipos Montagna et Vgolinū Instituit sibi heredes. Quare petit dco noie a pdcis filiis et heredibus dcorum montagne et vgoli' sibi dari et solui dcas Centū quadraginta libr. r. pro dcis legatis, et se mitti i possessiōe bōrum iporum usque ad dcam qlitatē et de ttia pte plus sem formā statut' cois arim. et petit expenss litis expo saluo jur' etc. Et visis contra Comissioib' Citatoib' Pconizatoib' fcis de dcis heredibus, qd certis tminis iam ellapsis compere deberet cora nob' et nō comparuerut nec aliquis pro eis set contumaciter se absentarūt, et psentatoib' dci syndici, et testamtis pdcis pductis per dcm syndicu dco noie, et Recepto sacr' ab eode syndic' qd pdca dco noie chalupniose nō petit, nec de dcis qlitatib' recepit solutoem i toto nec i parte. Idcircho pnuptiam' dcm Hondideū dco syndic' noie fore mitendū i tenutā et corporale possess

bonorum deorum filiorum et heredu pdcorum Montagne et Vgoli' usq; ad dcam qntatē. Contu. quadraginta. libr. rau. et de tta parte plus sem forma stat'. pmo de mobilib' sco de imobilib' tto de Juribus et actoibus. Et nrm facim' executore Karlu plazariu Cōis arimin ps ad pdca omia exsequēda et executoi mandanda sem formā dce pnūptiatōis et petōis predce'. Et hoc ad petoem dci Hondidei syndici deo syndic' nōie et eo psente.

Actū sub palatio Cōis arim ad dischū ū Redit' Ius per dem Jud' Pas testibus. dno Egidio Judice dno Berardo Judice ci' filio, Benuenuto de sca paula not. Herro not. et aliis plibus.

EGO Samprolus condam arimini marani Impli aucte not. et nuc dci Judic' hiis ombus pdcis psens fui ss et autentic.

Da Pergamena contemporanea nei Monumenti Riminesi *del Zanotti, Tom. X, n. 11, ora in Gambalunga.*

In questa Sentenza vedi ricordati tre fratelli, Montagna, Ugolino, e Parcitadino, non che una sorella, Concordia, Monaca nelle Abbadesse di S. Marino, tutti quattro figli di un Parcitade. Noterai insieme che questo Parcitade ebbe disposto delle sostanze sue per testamento; come per testamento pure ebbe disposto delle proprie Parcitadino, che pare premorto ai fratelli. Queste osservazioni provano che in costoro, anzichè riscontrarsi il nostro Parcitade IV coi nostri Montagna II e Ugolino Cignatta suoi figli, debba riscontrarsi invece la discendenza di quel Parcitade ricordato del 1273 che noi abbiamo segnato V. Perocchè è certo che questo Parcitadino non può essere quello segnato da noi, che viveva nel 1323: nè saprei come, quand' anche Parcitade IV con testamento avesse fatto un legato a persona religiosa, e per ciò la sua disposizione fosse stata rispettata in quella parte non ostante che i suoi beni fossero stati applicati al Comune, come ne insegna la Rubrica da noi recata a p. 175; non saprei, dissi, come si avessero dovuto citare in causa gli eredi de' figli, e non piuttosto il Comune, a cui erano stati applicati que' beni. Che più? Dalla Sentenza stessa apparisce che questi Montagna ed Ugolino erano rimasti eredi di Parcitade lor padre. Ora i nostri Montagna II e Ugolino Cignatta, per essere premorti al padre loro Parcitade IV, non poterono essergli eredi. Sicchè è certissimo che i soggetti di questa Sentenza sono tutt' altri che quelli segnati nel nostro albero, i quali ebbero parte nella disgraziata giornata di S. Lucia del 1295. Ciò valga a supplemento del § 3 De' Parcitadi, p. 227-36, che fu stampato prima di aver visto il Documento presente.

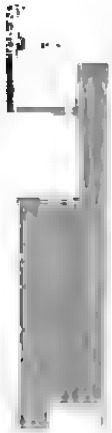

INDICE GENERALE

Abbreviature, Tavola delle p. 375
Accarisii da Faenza, p. 84, 144, 146, 179, 645, 702.
Accreto, *Mon.* p. 667.
S. Agata, *Cast.* 127-8, 421, 452.
Agostiniani. V. Frati Eremitani.
Alberelo, *Cast.* 72, 515, 627.
Alberto Not. della Sede Ap. 565.
S. Aldebrando. V. Capit. *Prepositi*
Alessandro IV PP. 103-4, 108, 326, 334, 340, 551, 640.
Alidosii Bened. da Bol. 101.
Alidosii d' Imola, 179, 187.
B. Amato da Saludeccio, XVI, 356-60, 672-5.
Amelia, 218.
Amiani, Storico di Fano, 22, 33-4, 215-6. 283.
Anagni, 85, 159, 340. 424.
Ancona, 1, 44, 191, 299, 336. 370, 426, 448-9, 546, 572, 577, 603, 671. *Zecca* 97-8. V. Marca. V. Moneta.
B. Andrea Dolce 361-3.
Anfiteatro, 335.
Anonimo rimin. Cron. XIX, 90, 154, 171-4, 177, 243, 249, 251
S. Antonio, XVI, 345-51, 361.
Antonio Tarentino Capit. 18, 203.
Anziani del Comune, 195, 569, 659, 664.
S. Apollinare in Classe *Mon.* 10, 34, 297, 309, 352, 392-3, 433, *Vado.* V. Fondi.
Aprusa *fiume.* V. Ausa.
Aquarola Pietro. Cron. Cesen. 2.
Aquila, 159.
Aquileja, 60, 79.
S. Arcangelo città, 15, 18-21, 93, 96, 104-5, 134, 149-50, 153, 189, 217, 264, 266. 295 301, 365, 413, 418, 547-51, 560, 615, 624-6, 656, 658 660-1. *Pieve.* V. Chiese, Pievi. *Fiere,* 134. *Palazzo del Vesc. Rimin.* 548, 551, 592-6. *Molini* 561-2. *Capit. posto dai Rim.* 612, 614. *Ville* 631. *Bagnoli e Rom* 135, 616, 625, 631, 656
Arcevia, 354.
Arcidiaconi. V. Capitolo.
Archivj riminesi, XVII. *Di S Agostino* 337. *Belmonti* 651, 677, 689. *Della Cattedrale o Capit.* XVII, 91, 106. 108, 198, 202, 213. 216, 229-30, 285, 289, 294, 304, 306, 308-9, 379-80, 383, 426, 441 444, 486, 491, 524-5, 638, 668. *Di S. Francesco* 323, 361. *Gervisoni* 641. *Di San Giuliano* 215, 248, 250, 294, 560. *Di S. Marino o de Later.* 204, 215, 242, 334, 338. *Di Scolca* 108, 132-3, 292, 212 3 220, 229-30, 233, 242-3, 289 294, 327, 340, 394, 427, 430, 434, 523, 563, 574, 581

Archivj di varj luoghi. *Brandolini di Forlì* 262, 565, 588. *Di Cast. S. Angelo in Roma*, 107, 149, 522, 534-5, 550, 553, 557, 562, 583, 596, 608, 631, 645, 660. *Di Ravenna*, 537, 540, 590, 598, 606, 608. *Vaticano* 601, 608, 672
Arco d'Augusto, xxx.
S. Arduino, *Cast.* 452.
Arezzo 36, 149, 161, 203, 219, 326, 336, 434, 442, 587, 649, 678.
Armani, *Cast.* degli 62, 452, 494
Armanno capo di Ghibellini 87.
Armeni. V. S. Gio. e Lapidi.
Arrigo VI Imp. 35. Re 88, 380.
Asculi, 82.
Assisi, 191, 316, 328, 709.
Auditore. V. Lauditorio.
Ausa, fumen; Apusa, Aprusa, 110, 210, 227, 317-8, 328, 544, 562, 573, 578.
Austria, Casa d' 129.
Avellaniti Monaci, 7, 354.
Avvocato della Camera Apost. 679-89, 691.

Bagnacavallo, e suoi Conti, 39, 60, 96, 128, 157, 162, 177, 187, 434, 706. Azzo, 563, 677. Malvicino, 179-81, 703. Ruggero, 102.
Bagnagallia, 38, 436.
Balìe nel rimin. 33, 70-2, 223, 511-15 685.
Calbana, 33, 70 2, 223, 250
Longiano, 33, 223, 71, 511
Montescudolo, 71-2, 511, 514
Baliitori delle Cappel. 196, 516, 518, 521: Vessillif. 531, 588.
Bajuli 69, 509, 511: delle Contrade 196, 612.
Balbi, Signori nell' Imolese, 61
Balduino Imp. Costantin. 115
Balsacchi, 302.
Banchieri, *Campsores*, 326, 681 694.
Banditori, 492, 721-2 V. Consig.
Bandoni o Bandi 12, 13, 113, 51-3, 74, 191, 225, 404, 445-8, 467-70, 518, 719.
Battagli-Card. Gozio, xviii, 319, 371.
Battagli Marco Cron. xviii, 17, 171, 235, 252. Riccard. 486.
Battaglini Angelo, 231. Gaetano 108, 136, 170, 171, 247-9, 290, 321, 534.
Belmonte *Cast.* 422.
Belmonti Guelfo, 369. Pietro 80. Rainaldo, 49, 80. Salinz. 718.
Belvedere, Rusticello da, 49.
Benedetto Card. di S. Nic. 658-9.
Benno Giud. 334, 498, 509, 557.
Benvenuto da Imola, 230. 252, 255, 262, 265.
Bergamo, 205, 209, 293, 511.
Bernardini 33-4, 41-3, 49-51, 64, 74, 225, 430-32. 457, 467-9, 498-500, 506, 710.
Bessazone 517-8, 649.
Bertinoro, 14, 18, 20, 39, 55, 76-7, 80, 83, 93, 95, 127-8, 136, 161-2, 177, 179 183, 187-90, 220, 414, 529 31, 597-8, 605, 625, 650, 655, 678, 682, 695.
Biforca, 71, 544.
Billi, *Cast.* 62, 194.
Bobio, 544, 616.
Boccaccio, 253, 255, 265-72.

Bollandisti. 281-2, 291, 293, 300, 315, 351, 360-1, 547.
Bologna, 2, 8, 14, 18-21, 39, 40, 50, 56, 58, 77, 80, 81, 85-6, 96-7, 99, 104, 107, 109, 114, 117, 123-6, 136-7, 161-2, 178, 182-3, 187-8, 190-1, 200-5, 209, 213, 217, 275, 277, 280, 286, 294, 328, 383-92, 395-6, 398, 413-7, 426, 486, 603, 605, 629, 678, 682, 713-14, 716. Nomi di 190 Bolognesi 416-7.
Bonifazio PP. VIII. 167, 176, 185, 187, 190-1, 698-9, 711, 714-7, 719-20.
Borghesi C. Bart. XXIV. XXVII, XXXVII. 247, 294.
Borghi di Rimini 481, 665: *S. Andrea*. 111, 337. *S. Cataldo*. 89, 90, *del Gattolo* 111; *S. Giuliano*, 91, 111, 240, 339, 348, 640, 637; *S. M. a mare*, 89, 90; *Orientale*, o di *S. Bartolo*, XXV, 337.
Borgo S. Sepolcro, 21, 47, 179.
Brancaleoni: 49, 181, 457, 707. Raf. Cron 260, 262, 565, 588
Branchi Ubaldo, Cronista XIX, 17, 80, 87, 90, 154-5, 171, 173-4, 177, 219, 233, 235, 249, 251, 264, 274, 330.
Brandi, *Terre* de', 179-80, 706.
Brescia, 99, 286, 487, 603
Brisighella, 257.
Brusselles, 281, 535.
Budrio di Bologna, 553: del riminese, 2, 7, 9, 672.
Bulgaria vecchia e nuova; 2, 9, 57-8, 69, 289, 333, 391-2,
Buonzenone Malgrasso Giud. 26.
Cagli, 49, 279, 407, 546.
Cagnano 255. Angiolello da, 166
Calbana, *Cast.* 189. V. Badie.
Calboli, e suoi Signori, 54, 141, 145-6, 169, 176, 183, 187, 292, 645, 699, 705, 714.
Calciario, 408.
Callamello, *Cast.* 177, 179, 701.
Calliscese, e suoi Signori: 2, 161-2, 186, 219, 650-51, 659.
Camaldolesi, 331-3.
Camarano, 71, 512, 654.
Camerlenghi. V. Capitolo.
Camnate, e suoi Signori: 80, 282, 369. Lod. 113. 164, 166, 172, 260, 619, 677, 683. Oddone, 166, 324, 649, 683.
Campana del Popolo, 158 V. Consigli.
Cane della Scala, 232.
Canoni di varie Chiese, 482-4. V. Decime.
Canonica di Cereto. 71-2, 660.
Canonica Riminese, 87, 229, 379, 481, 523, 525, 545, 693
Canonici Portuensi, 100, 102, 297, 338, 351-2, 535, 540, 544, 567-8, 670.
Canonici Riminesi. V. Capitolo. *in fine*.
Cantinelli Pietro, Storico Faen. 145-6, 150, 153-5, 158, 160-3, 167-8, 171, 174-5, 177, 183, 219, 242, 257, 681
Capacchio, *luogo*, 65, 502.
Capitani del Popolo, 103, 127, 131, 149, 170, 197-8, 213, 216, 218-9, 543-4, 561-2, 588, 592-7, 610, 620, 628.
Capitolari degli Ordini, 196, 192-4, 516, 518, 531, 588.

Capitolo della Cattedrale, 35 6, 87, 104, 288, 295, 298-9, 307, 318, 352, 394, 435, 440, 527-8, 533, 545, 547, 560, 637, 695.
Arcidiaconi, 312.
Camerlenghi, 312.
Preposti, 191, 439-40, 637, 695, 717, 720.
Benno, 285, 303, 379, 394.
Ramberto, 23, 304, 426.
S. Aldebrando, XVI, 36, 41, 304-6, 312, 351, 440, 544-7
Amato, 288, 306-7, 480, 525
Bonifazio, 293, 307, 527-8.
Atto 290, 294, 308, 313, 327.
Rinaldo, 106, 309, 313, 558.
Angelo, 298, 309-10, 313.
G. 301, 310.
Ramberto, 310, 603-4.
Giovannino, 147, 310, 313, 671, 687.
Manente, 165, 301, 311, 688.
Canonici, 178, 313, 379-80 426, 439, 440, 443-5, 480, 544, 671-2, 695, 704. Alberico, 308, 313, 466, 480. Andrea prete, e Andr. levita, 313, 380, 394. Bonaccorso, 313, 466, 480, 552. Bonalbergo, 312, 426. Bonifazio, 87, 525. V. *Preposti*. Donadeo, 480. Giac. d' Ancona, 310, 426, 671. Gio. 380, 394. Gio. da Lauditorio 394: da Bologna, 23, 426, da Murisano, 312, 426, 603, 605. Gio. Arc. di Verucchio, 314, 671: Ret. di S. Giustina, 674. Guido Arc. di S. Paola, 312, 426, 603, 605: da Macerata 312, 426, 552, 603, 605: di Marcolfo, 671; Lanfranco, 380. Leonardo 671; Martino da Longiano, 670; Matteo, 394. Orlandino da Bologna, 603, 605. Oliviano Conte di Marzano, 671: Paganello, 312, 443, 466, 480 Peccio 480. Rainerio, 303, 470, 480. Ramberto, 671. Ridolfo 672. Rigone 671 Rustico, 466, 480, 510, 518; Severino, poi Vescovo di Jesi, 314, 370, 394, 491. Stefano d'Ancona, 603, 605. Ugo, 480. Umbertino, 380. Ventura Arcip. dell' Inferno 312, 603 552.
Caposio Card. Pietro, 292.
Capua, XXVIII, 430.
Cardinali in Concistoro 716.
Carlo d' Angiò, 114, 117 20, 129, 137, 141, 566, 584
Carpegna, Conti di, 18, 20, 27, 46, 225, 414, 421 Ugo, 64, 68, 73-4, 78, 205, 209, 301, 437, 443, 452, 492, 507, 517-8, 520, 531. Ranieri, 39, 45, 61. Guido, 100, 238, 535.
Carpi, 206.
Casalostro, *Cast.* 72, 511, 669.
Casarotonda, *V.* nel Montef. 65.
S. Cassiano in Apennino, 105, 379, 679, 683-4.
Castaldi di Malatesta, 71.
Castaldi del Vescovo, 558.
Castella e Ville del rimanente giurano ec. 71-2.
Castel Buzzone, 65, 302
Castel Durante, 181, 707
Castel delle Ripe.

Castelficardo, 44.
Castel Gloccio, 452.
Castel di mezzo, 121, 588-92
Castel delle Genghe, 72, 516
Castel Leone, 2.
Castel della Pieve di Carp. 62.
Castel novo del rimin. 38, 72, 104, 134, 613, 626.
Castel delle ripe, 49, 72, 224, 452, 457, 422. V. C. Durante.
Castel dell' Uso, 71.
Castellione, 71, 513.
Castel S. Pietro, 188, 190.
Castrocaro, 423, 615, 702, 713
Castronovo o Castelnovo nel Forlivese 55, 183, 370, 597.
Cattedrale. V. Chiesa.
Cattolica, *Terra*. 121-3, 589-92.
Cavallino, *Cast*. 64-5, 67, 74.
Ceccarelli di Gubbio, fals. XLIII.
Cellarii o Eremiti, 563.
Celestino PP. IV, 86: V, 164, 167.
Censimento de' cittadini, XXXV: de' loro beni 665.
Cerasolo, *Cast*. 483.
Cereto dell' Abbate. 72, 670.
Cervia, 39, 71, 95, 104, 127-8, 140, 146-8, 161-2, 176 183, 187-90, 192, 286, 544, 597-8, 616-7, 651, 685, 689 suo Consiglio, 530-1.
Cesare arringa in piazza XXIV.
Cesena, 39, 71, 76, 81, 83-4, 93, 95, 101, 106, 108, 120 124, 126-8, 131-2, 136-7, 140, 142, 146, 148, 154-5, 161-2, 164-5, 167-8, 176-7, 179-80, 183, 185-7, 189, 191-2, 220, 261, 295-6, 332, 501, 509, 506, 510, 529-30, 532, 536, 539, 544, 578, 612 616, 620, 625, 630, 639 641-2, 656, 690, 698, 709 *Suoi dissidii con Rimini*, 2-4 7-9, 15, 17, 56-8, 381, 383-92, 413-8, 474, 487-8. *Sue leggi*, 564. *Parlamento*, 99, 169. *Podestà, Anziani, citati dal Conte*, 703, 706.
Chiesa Riminese, 19, 104, 131: soggetta immed. al Papa, 382.
Chiesa *Cattedrale* o *S. Colomba* 5, 36, 130, 156, 159, 195-6, 321, 327, 352-3, 385-6, 397 440, 445, 481, 603-4, 667, 693; *minaccia ruina*, 695; *Sagrestia* 310, 637. *Loggie e Campan*. 545. *Parroc*. 484.
Chiese e *Parrocchie Urbane*.
S. Agnese, *Par*. 482.
S. Agostino. V. S. Gio. Evang.
S. Andrea, *Par*. 283, 297, 671
S. Antonio, *Or. sul Porto*, 350, *in piazza*, ivi.
S. Bartolomeo, *Par*. 316, 331, 342, 577, 669. 573.
S. Cataldo, *Par*. 240, 300, 328-30, 482, 543-4, 560.
Colonnellina, *Orat*. 341.
Ss. Cosma e Dam. *Par*. 482.
S. Croce, *Par*. 444-5, 482, 669
S. Donato, 671.
S. Francesco. V. Frati Minori. (*oggi Cattedrale*)
S. Gaudenzo, *Mon*. 156, 178, 285, 306, 353, 466, 533, 545, 671.
S. Gio. Evang. *Par*. XXXIV, 273, 308, 321, 325-29, 380, 533. V. Frati Eremitani.

S. Giorgio in foro, *P.* 466, 668.
S. Gio. degli Armeni *Capp.* 342 373-4, 577.
Ss. Gio. e Paolo, *Par.* 326.
S. Girolamo, *Orat.* 336. 342.
S. Giuliano *Mon.* 37. 122, 178, 191, 210, 289, 290, 292-4, 305, 343, 357-60, 491-2, 499, 671-4. *Abbati* 284-7, XLIII. Agost. 36. Pietro, 466, Matteo, 603, 605.
S. Innocenzo, *Par.* 466, 670.
S. Marco, *Orat.* 91.
S. Maria in Arg. *Par* 466, 669 in Corte, *Par.* 438, 670: a Mare, *Par.* 308, 438, 466, 671: in Muro, *Par.* poi *Mon.* 297, 299: in Trivio, *Par.* poi S. Francesco 317-8, 321.
S. Marino, *Mon.* 242, 334.
Ss. Martino e Savino, *Par.* 147, 330, 438, 482, 671.
S. Matteo, *Mon.* 110, 111', 331, 355.
S. Michele, *Orat. de' Temp.* 672
S. Patriniano, *Par.* 147, 438. Riscatto, *Orat.* 320.
S. Sebastiano, *Orat.* 90-1.
S. Silvestro, *P.* 7. 202, 670, 694
S. Simone, *Par.* 320, 466, 669.
S. Tommaso, *Par.* 236, 671.
S. Vitale, *Par.* 291, 670.

Chiese della Diocesi
Pievi

S. Angelo in Salute 332, 578, 668. *Sue Cappelle.* 482-3.
S. Arcangelo, 147, 226, 311, 560, 578. Santuccio Can. 670.
Di Cerasolo 668. V. S. Innocen.
S. Colomba dell' Inferno, 482, 552, 669, 670-1.
S. Cristina, 19, 20, 66
S. Erasmo di Misano, 2 242, 578, 669.
S. Giorgio in Conca, 4
S. Gio. e S. Pietro in o Piev. di Gazo, 482. 3
S. Gio. in Galilea, 344, 4
S. Innocenza di Monte Piev. di Cerasolo 342
S. Laudizio, 357-60, 4 70, 720.
S. Lorenzo in monte, 2 482 3, 671.
S. Lorenzo in strada, 1 297, 327, 340, 577-8
S. Martino di Bordonchi
S. Paola di Roncofred 257, 275, 332, 42 657, 668 9, 717, 7 *Arcip.* 59. 297, 314
S. Patrignano, 382, 578
Ruffi, Pieve di, 9, 390
S. Savino, 671-2.
Trappola, 482. V. S. L
Verucchio, Pieve di, 6
S. Vito, 295, 297, 4 *Arcip.* 558-9, 670, 71

Parrocchie e Ca della Diocesi.

Agina, *Capp.* 578.
S. Andrea in Bagnolo, in Balignano 670; i ivi: in Cento, 669; 670; in Olnano, 669 trignano 363, 578 rucchio, 669.
S. Angelo di Mondaino
S. Apollinare di Catto di Montiano, 668; gallo, ivi.
S. Aquilina, 482-3

lo di Branchisio 670 ; rgnano, 332; in ladro- 340, 577.
letto di Savignano, 332.
) dell' Inferno, 669.
o, Chiesa di, 482-3.
Chiesa del, 672.
Crocif. 111, 151, 671
Misano, 669.
nte, 670.
Chiesa di, 669.
na di Casalostro, 669; Zollara 344.
foro di Monlione, 668 ; averseto, 669.
ste, 482-3, e Paolo, 578, 671.
, Chiesa della, 306, 484 , 482-3, 671.
nato, 482 3, *Par.*
ozo, *Par.* 482-4.
nni in Figuli, 688 ; in ano, 71, 668; in Passa- 9; in Perareto, 482-3.
, Chiesa di, 559.
on, *Par.* 150, 182, 327 710.
orio in Conca, *Mon.* 242, 283, 380, 432 3, , 670, 673.
, 578.
in paupere (Pleb. di la) 482.
zo in Caciano 668 : in giano, 578, 668; di Gat- 9; in Ventena, 482, 484
rita dell' Uso, 669.
a di Bulgazano, 289, ; di Corigliano, 669; in , 578, 670; di Leura ; in Marignano, 669 ; in Paderno, o Spadarolo, 278 482 3; di Pantano, 327: di Prodano, 332; di Savignano, 289, 669: in Virgiliano, 482-3 670 ; in Montirone, *Orat.* 577.
S. Marina di Longiano, 669; di Meleto, 668; di Saludec. 670.
S. Marino in Luciana 578; in Lizano 669.
S. Martino in *Arzune* 233, 340, 344, 577; in Converseto 670 ; in Liceto, 482-4, di Longiano, 670; in Riparotta, 671 ; in Cereto, 578; in Montel'ab. 578; in Venti, 482-3, 670
S. Mauro, 671.
Molazzano, Chiesa di, 669.
S. Mustia, 343-4, 482-4, 668.
S. Paolo di Montefiore, 482, 484, 524: di Montescud. 163
S. Paterniano in Casal. 669.
S. Pietro in cotto, 483; di Falciano, ivi ; in figuli, 668 ; di Monte Gridolfo, 153: di Trarivi, 669; di Veruc. 669.
S. Salvatore, 253, 567, 671.
Scacciano, Chiesa di, 670.
S. Severino, 672.
S. Simeone, 482 4, 669.
S. Stefano, *Cap.* 578.
S. Teonisto, 297, 309, 333, 670
Trebbo, Chiesa di, 669.
S. Trinità, 577.
Veciano, Chiesa di, 669.
S. Vicino, 668.
S. Vito in Branchisio, 482 3.
Cingoli, 44, 548.
Ciola del Vescovo di Sarsina, 124
Città di Castello, 48-50, 54, 421, 453.
Classe. Vedi S. Apollinare.

Clemente PP. IV. 116, 119, 131, 229, 329, 331, 340, 342, 577-81, 596.
Clementini, Storico Rim. 12, 43 54, 59, 60, 75, 91, 274-5, 278 324, 343, 351, 470, 597.
Codice Colbertino di Parigi 528 651, 653, 658.
Codice Pandolfesco, 220, 246, 382, 386, 576, 707-11.
Codice Rigazziano, XIX.
Colbordolo, *Cast.* 65, 72, 419.
Coldazzo, *Cast.* 65, 452.
Coldelce 65.
Compagnie d' arti, 196.
Conca, *fiume*, 524 *luogo*, 578
Condotto della Fontana, 111.
Confini territ. con Cesena, 2, 7, 21, 57, 390-1, 551, 616, 618
Consiglieri del Comune, 406, 411; *lor numero*, 196.
Consiglio di Credenza, o piccolo, 170, 195-8, 201-9, 213, 425, 430, 446, 707.
Consiglio gen. in S. Colomba, 6, 8, 11, 52, 115, 121, 127, 195: nell' esercito, 44: nel Pal. del Com. 36, 42, 47, 55, 64-9, 94, 170, 178, 182, 196 8, 211, 216, 310, 328-9, 385, 406, 408, 425, 438, 453-5, 460, 467, 472, 490, 501, 510, 516, 518, 531, 537, 542-3, 560-1, 574, 581, 601-8, 659, 664, 667, 705; *modo di ballottare*, 171, 197. *Quaderno dei Consigli* 524.
Consuetudini di Rimini o di Romagna, 576.
Contado rimin. 29, 33, 626-7.
Conti, Rettori, o Vicarj magna per l' Impero 620, 623, 677: *lor Se*
Alberto Arc. di Mad. 434, 522.
Carnelevario, 68-76 510-11, 515, 517-
Corrado di Hol. 80,
Tomm. dalla Marca, 9
Riccardo Supino, 96,
Tommaso da Foglian *Suo Sigillo*, 557.
Conti, o Rettori pei Por
Bertoldo Orsino, 129 216.
Gio. d'Epa, 137-40, 6
Guglielmo Durante 1 4, 140, 168, 175, 602-4, 699.
Pietro di Stef. 144- 643, 651.
Ermanno Monald. 1 52, 154-5, 618.
Stefano Colonna, 14 157-61, 166, 224
Ildebrandino da Rome 2, 164, 166, 21
Roberto da Corney,
Pietro Arciv. di 1 167-8, 185.
Massimo da Pipern 711-2.
Matteo d' Acquaspar
Contrade. Strade, vie, di Rimini:
S. Andrea, 287. S. 655, 657. Campo d ne 722; S. Cataldo, 513, 537. S. Colon 159, 304. S. Cro

18. Foro, 135. S. Gio. 280, 657. Ss. Gio. e 706. S. Giorgio ant. M. a Mare, 135, 307, S. M. in Corte, 135, 627. S. M. in Trivio, S. Martino, 159, 280, Pescheria, 158, 694; are, 135, 280, 610; della font. 172, 330. vestro, 159; de' Siena- 8; S. Tommaso 280, Trivio di quei da Sec- o de' Mercanti, 694; Pecci 481; Fossato Ri- 578; S. Vitale, 236. zo, Torre, Palazzo.
Mo, 71, 512.
Cast. 14, 83, 425.
o, 103-4, 109, 118 9:
Re, 99, 103.
de' Fallir. nunzio im-
.
nopoli 336, 565, 572.
, 40, 81, 159, 203-4 14, 448, 477, 489, 05.
oforo del Ponte, *Mo-* 73-4.
Cast. 14, 72, 84, 120, , XVIII. V. Anonimo, lia, Branchi, Giangi, onardo, Fr. Roberto.
Cast. 39, 247. *Suoi* 705. Rain. 167, 714; rd. 145 6, 167, 187, 279, 645; Buonguido Marco, 277.
Romagna in Rim. 704.
o, *Cast.* 262, 421, 585.
delle porte e Cast. 198.

Dante, XX, 192, 236, 263, 265-9, 274.
Dazj, 449, 456; dei Fumanti, 65.
Decime, 558; per Roma, 310-11, 313, 335, 482-4; per Sicilia, 668.
Dialetto riminese, 172.
Diocesi riminese e cesen. 9.
Diplovatazio Tom. 79, 117, 272.
S. Domenico, 328.
Domenicani Frati, 90-1, 95, 178, 290-1, 323, 344, 352, 560, 568, 657. F. Gio. da Vic. 328-9, 704. S. Pietro Martire, 328, 94-5. Vari Frati, 601-4.
Donegallia, 294, 327, 39.

Eccellino da Rom. 107, 329.
Empoli vecchia, 216, 601.
Enzo Re, 85, 96.
Eremo di Salimbene, 331-2.
Eretici, XVI, 41, 322-5, 328, 352-4, 442. Patareni 95, 545 Bonvillo, XVI, 315, 345, 318-9 361; Ermanno Pungilupo Ferr. 315; Mirabella, ivi.
Este, Marchese d', 703; Azzo, 33, 114, 177, 187-8, 214, 431, 712, 716. Aldrovando 231; Francesco 712, 716.

Fabriano, 172.
Fabri de Agatis Signori della Fabbrica, 426.
Faenza, 2, 3, 5, 14, 18-20, 39, 40, 59, 76 7, 80, 82, 86, 88, 93, 95-6, 99, 125, 127, 133, 136-7, 139-40, 142, 144-7, 155, 161-2, 165 167-8, 176 80, 185, 187, 189, 191-2, 195, 204, 217,

220, 239, 255, 276-7, 284, 286, 288, 308, 315, 418, 597-8, 603, 605, 609, 643-5, 679, 681, 697-8, 713-4. *Consiglio de' Trecento.* 528-9 *Palazzo nuovo.* 680. *Podestà Capit. Cons.* 702-3. *Loterio Vesc.* 705. *Preposto,* 704 V. Accarisii da
Faggiola, *Cast.* 46, 177, 179, 182, 186, 244, 452, 641-2, Ugo e Ribaldo, 703, 708.
Faitano, *Cast.* 72, 627, 684. Ugolino da, 100, 121, 590, 592. Oddone 166, 219, 649 695. Jacobo e Banzio, 166, 592, 683, 697.
Fano, XXIII, 12, 18, 22, 33 4, 44, 54, 79, 86, 101, 108-9 166, 178, 199, 212, 215, 220, 231, 270, 306, 325, 355-6, 407, 414, 547. *Suo Vescovo,* 22-3, 286, 294, 527. *Podestà* 704-5. Guido dal Cassaro e Angiolel. 166. Fantolino Alb. 40. Tino, 257.
Farneto, *Cast.* 72.
Federico I. Imp. XIX, 10, 96, 333, 534-5, 554. Feder. II. Imp. XIX, 15, 39, 40; 53-5, 59, 64, 69, 79, 80, 85, 90, 94, 98, 135, 290, 322, 339 527, 529-31, 609, 611, 615, 623, 625, 629, 631. Fed. Re figlio dell' Imp. 87.
Ferentino, 716.
Fermo, 1, 172.
Ferrara, 18, 20, 51, 85, 114, 177, 182, 187, 214, 285, 294, 315, 716.
Ferro cotto, *Villa,* 65.
Festa del *Corpus Domi*
Figuline riminesi XX.
Fiorentino, *Cast.* 46, 6
Firenzuola, *Cast.* 49, 5
Firenze, 120, 161-2 203, 205-6, 213-4, 280, 299.
Fiumicello, 105, 382,
Focara, 121, 588 92.
Foglia, *fiume,* 106, 4 616, 618.
Folcovino, *Cast.* 65, 3
Fondi, Ville, rii ec. d XXI, 70-2. *Adilano* 5 578. *Aguzano* Vado, *drea* territ. 337. *S. A* Vado 9, 391. *Argin Arzuni,* 327, 344. V tino. *Bagnarola,* gu *Bagnolo,* 631, 71. no, 237, 482. *Bran* 482 3, 578. V. Cortin *ciate* 428. *Brunelo* 339, 578. *Bulgazan* 482, 289. *Campo pi Candeleto,* 308. *Cap gine,* 34, 56-7. *Cas* 631, 656. *Casaligli* lare, 9. *Caucolino,* 6 zano, Tomba, 186. zano Tomba 9, 71. *C rardi,* 71, 16. *Ceola* 71. *Ceola di Malat.* *Cortine di Branchusie* 388. *Fabbrica* 23. *Faggeto* rio 9. *Fagna* 242. *Falciano,* 483. 668. *Flavius macedo Frattaria,* 2. *Gaggio*

33. 523, 482. *Ga-*
so 72. *Marignano*
o 113, 247. *S. Gre-*
mu eto 312. *Leura*
ii 339. *Limata*
izano 669. *Lizo-*
ciqna 578. *Ma-*
Magrignani 58.
Marazzano 14,
Masdogna, 336-7.
34. *Miriolo*, 631
230, 419, 578,
donegatus, 337.
alutis, 331-2, 365.
, 52, 423. *Mon-*
, Montecorciale 357
78. *Olnano*, 112.
327. *Paderno* 72.
308. *Passano*, 669
ia 9. *Pentano* 391.
Palverara 336-7
184, 710. *Pro-*
Quarancisio 202,
no 152. *Rigossa*,
Ranco Baroncini
re 9. *Rontagnano*
34. *Salute*. 482-3.
V. *Cermezano*.
670. *Serradell'Ab.*
di Gaggio 523-4.
360. *Tassidano*
339, 429. *Tignoso*
ponte in s. Vito 718
, 332, 372. *Vinco-*
Vico maggiore 631
sso, 333. V. Chiese
mpero, 339.
na, *Mon.* 7.
18, 20, 39, 40,
6, 78, 80-2, 124-8
136-40, 141, 144-7, 149-50
153, 161-2, 165, 167, 176-7
179, 180, 183, 185, 187, 189
191-2, 234, 242, 262, 279,
299, 332, 369-70, 414, 529-
30, 565, 588, 603, 605, 643-
5, 650, 678, 689, 692, 698,
700-1. *Suo Vescovo*. XXXVI.
Strage di Francesi 139, 257.
Forlimpopoli, 39, 55, 76-8,
80, 95, 127-8, 161-2, 176,
179, 212, 296, 564, 650,
697-8. *Guelfo Vescovo*, 369,
379-80.
Fossa patara o *Aprusa*, 90, 562.
Fossombrone, 12, 22, 178,
256, 286, 304, 306, 351-6,
369, 405, 705.
Francazione da servitù, 93-8.
S. Francesco, XVI, 316.
Frati, o Conventi in Rimini.
Eremitani di S. Agost. 178,
278, de *Britinis* 325-8, 363,
526, 603, 605, 656, 704.
Francescani, o Minori, 152,
178, 185, 316-25, 345, 350-
2, 562-3, 704, *Sepolture*,
227, 256, 319-21, *Celle*, ivi.
Del Terz' Ordine, 672; della
Penitenza 286: di S. Gaudeo.
V. Chiese. Gaudenti, 601; 142
Di S. Giuliano V. Chiese.
Olivetani di Scolca, 341-2.
Di S. Paolo, 341.
Predicatori. V. Domenicani.
Umiliati, 110, 111, 331.
Fregella XXVIII.
Frundocorniale, 65, 502.
Fulgino, 210, 214, 280.

Galiata, 40. 113, 544, 637.
Gambalunga Bibliot. XVII-XIX, XXI, XXXI, 108, 151, 216, 226, 233, 239, 248, 275, 326-7, 330-1 337, 339, 341, 358-9, 369, 386, e *passim* in calce ai Documenti.
Gambancerri, 14, 86, 93, 118, 135, 225, 239-40, 581, 609, 611, 615-6, 629-30. Tolosendo 100-2, 239, 279, 212, 397, 537, 541-2. Gio. di Tolos. 557. Duca 649, 684, 166.
Garampi Card. Giusep. XVII, XXXVIII, 26, 39, 56, 88, 96, 111, 118, 240, 275, 291, 294, 300, 323, 327-8, 335-7 341, 350, 357, 361 368, e *passim* in calce ai Documenti.
Gattaja, 62, 452.
Gatteo, *Cast.* 71, 513.
Gattolo di S. Col. e di Malat. 273.
S. Gaudenzo, XXXIV. Sua Statua, 7, 96. V. Chiese.
Gemmano, *Cast.* 14, 72, 84, 120
Genestreto *Cast.* 610.
Gennarelli Avv. Achille, 254, 257, 263.
Genova, 25, 216.
Geremei, 125, 200.
Gesuiti, 330.
Ghiaggiolo, *Cast.* e Signori, 113, 161, 186, 247, 260-2. 585 6 V. Paolo Malatesta.
Ghibellini 4, 81, 86, 114, 118, 123-7, 137, 141, 149, 151, 154, 168, 176, 178, 183, 186 7, 189, 191, 195, 225, 537. V. Omodei.
Giangi, Cronaca, 321, 330.
B. Gio. Barocci, 380 3.
B. Gio. Canon. 301, 311, 8
Giovannni Scolare di Rim. 30
F. Giovanni Vesc. Feret 369
S. Giov. in Galilea, *Cast* 70. 104, 134 5, 183. 189. 295, 30. 592, 610-12, 619 21, 628 631. Capit. rimin. 611
Giudei 481.
Giudici del Comune non Cit V. nella Serie de' Podesta per Girardo *de Castro Ass mi* V. p. 721-2. (70
Giudici della Prov. 641-2. 68
S. Giuliano Protet. 48, 50, 66-7, 73, 122.
Giuramento delle Cast. 70-2
Giuramento all' Impero. 18 sciolto, 129 alla S. Sede. 15
Gius romano. 536. 576, 587.
Gottardi, 325.
Gradara, *Cast.* 153, 247.
Granarola, *Cast.* 121, 568.
Grandi, 226, 357, 362, 369.
B. Gregorio Celli, 365.
Gregorio PP. IX, 42, 55, 8 85-6, 289, 306, 332, 339, 4 491. PP. XII. 321, 330.
Fr. Greg. da Rimini Agost. 37
Gualchiera, 110.
Gubbio, XLI, 101, 186, 9 336, 539, 547.
Guelfi. XVI. 88, 93. 139. 1 161, 170, 174, 239. 63 detti Gambancerri, 86. V. G bancerri. V. Ghibellini, a quali vanno uniti.
Guerra Conte Guido, 39 Taddeo di Guido, 57
Guglielmo Re de' Rom. 956, 1 553-4.

Ilario, *Radia*, 260.
Imola, 40, 70, 78, 132, 136, 145, 147, 155, 167-8, 175-9, 185, 187, 189, 191, 202, 204, 310-11, 510-8, 645-6, 680, 687, 691, 698, 701, 703. *Filustre*, 704.
Inferno, *Cast.* 104, 134, 613.
Innocenzo PP. III, 14, 284, 297, 332, 339, 382.
Innocenzo PP. IV, 88, 96, 98, 103, 294, 323, 326, 334, 340, 526-8, 640.
Inquisitori, 152, 156, 291, 605, 655, 667. Inquisiz. 315, 321-5
Instrum. della Catted. V. Archivj.
Instrum. del Comune. V. Libro.
Insula planensium, luogo, 402.
Interdetto ecclesiastico, 35.
Invernata freddissima, 75.

Jesi, XLIII, 44, 150, 153, 211, 217, 282, 370, 587.

Lajola, *luogo*, 585.
Lambertazzi di Bol. 125, 128, 136-7, 188, 713.
Landeto, *Cast.* 423, 494.
Lanzamolino, *Cast.* 65, 502.
Lapidi, o marmi scritti rimin. XXV-XXXIII, 6, 24-5, 278, 344, 504: Armene 343; di Jesi, 370: pesaresi, 143, 182.
Lasciti, o restituzioni *pro male ablatis*, 326, 695-6
Lauditorio, *Cast.* 72, 104, 134, 152, 225, 394, 436, 496-7, 608, 649; *abbruciato*, 655-6. *Suoi Signori*; Ugol. Ridolfi, 38, 62, 68, 454; Guido, 38, 218, 637; Rodolfuccio, 38. Rain. 106, 121, 213, 222, 556: Mart. e Rizio 175-6. 152 649, 694 5. Raimirol. 175-6.
Lega Lomb. 39, 40, 60, 80, 99.
Legati e Nunzi Pontifici, 35, 130, 155, 571-4, 664, 602 4 668, 704, 673.
S. Leo, *Città*, 176, 140, 698.
Leonano, *Cast.* 419, 421, 452.
Leggenda dei BB. Giovanni e Andrea 361-3.
Fr. Leonardo Cron. 239, 315.
Libertà della Chiesa rimin. 284.
Libro degli Instrum. del Comune, 60, 206-7, 382, e *passim* per tutta l'Appendice.
Ligabiccio, *Cast.* 121.
Longiano, *Cast.* 8, 17, 34, 58, 186, 189, 250, 297, 309, 333, 384, 397, 418, 619. Suo Pod. 34. V. Balie, e Chiese.
S. Lorenzo in Campo, 178.
Lugo, 288.
Lupajolo, *Cast.* 452.
Luperco Laur. Lavin. XXXV.

Macerata Feltria e suoi Signori 66, 438, 603, 677.
Maciolla, *luogo*, 67, 506.
Mainardi, 55, 146, 161-2, 165 169, 176-7, 179, 187-8, 645
Majano, *Cast.* 452.
Majolo, e suoi Sign. 68, 111-2 225, 510.
Malatesti, XVI, XX, 16, 17, 21, 55-7, 168, 241, 256, 270. Gio. di Malatesta, 15, 149, 241, 397, 408; Ramberto di Gio. 68, 78, 209, 241; Bonatesta, 242; Gio. di Ramb.

128, 145-6, 155-7, 241-2, 520, 598, 642-5, 664-8.
Malatesta minore, e Malaburga, 241, 407-8.
Malatesta dalla Penna, 15, 85, 87, 115, 207, 210, 211, 242, 407-12. Adalasia, 408. *Suoi Castal.* 71, 472, 475-6.
Malatesta da Verucchio, xix, 92-4, 112 21, 124-7, 130, 137-8, 141-2, 144-67, 170-8, 180 2, 184-8, 190-2, 211, 215 6, 218-9, 233, 235, 242-8 258-63, 269, 276, 278, 296, 324, 527, 571-6, 581, 590, 592, 651-7, 683 9, 714. *Sua morte*, 211-5. *Sue mogli*, xix, 248 54. Concordia xix, 117, 235, 249, 251-2. Margherita, ivi, 249, 575-6. *Ribelle al Comune*, 654. *Suo Sigillo*, 247-8. *Sue Case*, 16, 273, 315, 481, 568.
Malat. Gio. da Verucchio, 130, 177, 190, 243-4. V. Sogliano
Malatesti Giovanni zoppo, o Gianciotto, 126, 143, 145, 147, 150, 154-5, 162, 168, 168, 175, 182, 186, 219-20, 251-7, 259, 568, 649, 683-6, 688. *Sue mogli*: Francesca, 126, 142. 255, 259, 264-78 Zambrasina, 256-9. *Suoi figli*. 257-9. Concordia, 254, 256. Tino, 150, 252-4. Guido Arc. 276. Ramberto, 175, 252-4. *Sue case*, 168, 697.
Malatesti Paolo, il bello, Conte di Ghiaggiolo, 113, 127, 251-4 259-73, 567, 597. *Appellato* Paozzo, 568. Orabile *sua moglie*, 113. 260-1. *sue figlio*. 186, 190, 261. Maruherita *figlia*. dino *nipote* 261-2.
Malatestino dall' occhio, 145, 147, 150, 152-4, 161-2, 165-6. 168, 175, 235, 251-3, 273-4. 649, 683-6, 688, 708. *sua moglie*, 274. *suo figlio*, 175, 252. 274, 324, 720. *Casa* Malat. Ramberto Arcip. Paola, Cappellano del 178, 275-6, 371, 609.
Malat. Pandolfo. 251-4, 324, 720. Taddea *mogli* Rengarda di Malat. da 145, 185, 247, 254, Simona, 247, 254, 277- Maddalena, 254, 277.
Malatesti Carlo, 330, 34 Malat. Sigismondo, 321.
Malatesti di Pesaro, 44, 5
Malatesti d' origine incerta, Crone, 135, 278, 611. 278, 619. Giulietto, e su
Manfredi di Faenza, 96, 1 235, 247, 705. Fra Alb Ugolino, Francesco, 142, 187, 643 5, 714. Alb no, 185, 276-7. Francesc 162, 185, 276-7. Tibaldo V Zambrasa.
Manfredo Re di Sicilia, 109, 111-6, 222, 565.
Mantova, 205, 210, 214-7,
Marano, *luogo*, 121. Duca d
Marca d' Ancona, 1 96, 116-7, 126, 153, 571, 571, 583, 609,

699-700. *Suoi Marchesi.*
12-3, 109.
hia, *fiume*, 19, 101, 105,
382, 537, 548, 609.
a in Porto. V. Canonici.
no, S. Gio. in, 71, 668.
Mr Gaetano 96, 149.
Marino, 264, 266, 652.
Ebulo, 301.
o IV, 137-8, 141, 638.
Trabaria, e suoi Rettori,
35-6, 47, 67, 104, 414,
453, 551.
del Comune. 198.
a, *Cast.* V. Maciolla.
, 280. Bencevenne 553.
na, *Terra*, 180, 190,
706.
a, *Terra*, 55, 95, 127,
, 178, 180, 339, 479,
585, 701.
, *Cast. nel Montef.* 62,
Rimin. 71, 432, 153-4.
59, 490.
ni, 51. Società de'. 58.
oli de', 11. Trivio de',
Bentiv. 561. Rava, 684.
ari, 649. Zambono, 134.
, 50: riminesi, 63, 96:
rapola, 38.
no. 79, 83, 99, 169,
, 203, 213, 217, 221,
529.
di Giustizia, 193, 450.
iato, 14.
rio, *Cast.* e suoi Signori,
62-3, 421, 495-7, 656,
s piede del Comune, 560.
na, 50, 81, 96, 108, 169,
, 187, 205, 207, 209-10,
217, 280, 285 6, 674.
Modesti Gio. Battista, 335.
Modiglioua, 162, 262, 683.
Molazano, 669.
Molini dei Canonici, 87, 285, 481, 577: del Comune 525; de' Ponticelli. 485:
Monache: degli Angeli, 335, 338, 341: di Begno, o S. Chiara, 317: di S. Marino, o *de Abbatissis*, 534, 563, 721-2: di S. Matteo, 111, 331. 335: di Mirasole, 333-4: di Perzeio, 299, 336, 342: Santuccio, 336-8: di S. Sebastiano, 338: *in Turre muro*, 535-6.
Monaldi, 11, 104, 205, 207, 369, 400, 408, 472, 602-4.
Mondaino, *Cast.* 72, 149, 153, 167, 189, 297, 433, 441, 618-9, 626.
Mondiprozi, *luogo*, 65.
Monete. *Aes grave* rimin. XXIII 96-8. V. Zecca. Alboli, 485, d' Ancona, 97-8, 105, 516, 549, 555, 573, 586. Imperiali, 51. Den. di Lucca, 382. Fiorini d' oro, 696. Soldi *in denariis factis*, 559. Marche, 16, 55, 61, 148, 151, 160, 386, 490, 493, 500, 535, 576, 587, 644, 665, 684. Oro obrizo 561: lire di Perugia, 98; di Ravenna, *lire* 10, 16, 50, 61: *soldi*, 65, 87, 97, 105, 118, 146, 487, 516, 549, 555, 575, 586, 589, 668. Grossi 670; di Venezia, 670: di cuojo, 86.
Monferrato, Guido da, 117.
Monforte Guido, da 139 41, 639.

Monlione, *Cast.* 71, 189, 626
Monte Agudolo, 62, 494.
Montalbano nel rimin. 71, 154, 333: nel Montefeltro 67, 225. Arardo da, 506.
Montalboddo, xxxix.
Montalto, 182, 421, 452.
Montebello 695.
Monte Brollo, 124.
Monte Cerignone, 46, 452.
Monte Colom. 14, 72, 83-4, 578
Monte Copiolo, 45-6, 452.
Monte Dollio, 423.
Monte delle forche, 18.
Montelabri, e suoi Signori, 65 6, 74, 120, 209, 419.
Montefalco, 452.
Montefatogno, 421.
Monte favale, 53, 466, 577.
Montefeltro, 18, 21, 55, 63, 77, 100, 127, 140, 225, 414, 471, 491, 616, 676, 706-9. *Suo Vescovo*, 46, 169, 297, 300, 369, 537. *Nomi di Militi*, 521-3. *Suoi Signori.*
Buonconte di Monfeltrano, 21 39, 45-6, 63-4, 68-9, 73-4, 80, 142, 209, 305, 419-21.
Cavalcaconte, 100.
Taddeo di Monfeltrano, 21, 45, 68, 211-13, 215, 296, 517.
Monfeltrano di Buonconte. 100.
Guido di Buonc. Guidolina, 305
Taddeo Novello di Buonc. 100, 106, 110, 116, 119, 139, 142, 207, 494, 536, 641.
Corrado di Taddeo Novello, 142, 145, 163, 165, 176, 181-2, 192, 615, 679. Agnese *sua figlia* 150, 257.
Taddeo di Taddeo N 163-4, 181-2, 184, 7 gnese *sua moglie* 163.
Filippuccio di Tad. Nov.
Ugolino Vesc. 100-1, 535-7, 540.
Galasso, 161, 165, 16 179, 186, 192, 703.
Guido, 113, 124 5, 128, 137, 140, 165, 169, 176-7, 183, 185, 598, 614, 679 80. Federico,
Montefiore, 72, 135, 237 307-10, 358, 443 4, 4 523, 610, 661, 67 *Consoli*, 304. *Baronia pitolo*, ivi. *Infeudato*
Montefrascone, 452.
Montigallo, 668.
Montegotolo, 452.
Monte Gridolfo, 29, 72,
Montelparo, 113, 260.
Monte Iupone, 214.
Monte Maggio, 186, 42
Monte S. Maria, 65, 67,
Monte Monticelli, 67.
Monte novo, 14, 71, 83.
Monte Orciale, V Fondi.
Monte Orio, 667.
Monte Peloso, 47, 454 6.
Monte Pelorino, 27, 72, 189, 432, 662.
Monte S. Pietro, 423.
Monte Puzzoli, 585.
Monte Reguardo, 175.
Monte Sasso, 718.
Monte Scudolo, 29, 30, 33 150-2, 154, 223, 230. 578, 675, 709. V. B
Monte Sirico, 72.

Tillio, 561.
ecchio, 585.
o, 14, 71, 83, 189, 626.
li, 165, 189, 191.
andi.
o, *foro di*, 29, 283, 380
o, 214, 603, 605.
rbano 89-91, 330, 428,
560, 562-3, 573, 578.
o, *luogo*, 585.
luogo e Mon. 422, 452.
li, 551.
281, 283, 288-9, 292,
298, 300-1, 337.
d' Imola, 145, 645.
i, 603, 605.
nti; V. Mercanti.
III, 129-30, 136-7, 216.
PP. IV, 148, 151-3, 161,
668.
di Falc. V. Massa Trab.
della Marecchia, 101:
magna, 69.
Storico di Fano, 22.
la, *Cast.* XXIV, 214.
li Rimin. V. Riminesi
o da S. Ludeccio, 64.
l, 100-2, 118, 135,
B. 225 6, 582, 615, 625.
30. Brazaliano, 11, 201,
226, 408, 518.
, 227.
di Bertinoro, 477; da
, 587, da Rav. 181,
799.
Papa III, 22, 41, 286,
438. Papa IV. 151-6.
, 144-5, 179. 615,
Scarpella, 163, 187, 702.
Orgogliosi, 141, 144-6, 179,
183, 645, 680 1, 702.
Oriolo, 288, 703.
Orvieto, 137, 149, 187,
299, 566-7, 658, 716.
Osimo, 1, 44, 54, 218, 284,
292, 301, 450, 556.
Ospedale, 330: *del B. Amato di Salud.* 357-60; di *S. Andrea de' Leveroni*, 341, 488; di *Altopasso*, 338 9; di *Banzola* 9; del *Budrio*, 2, 7, 9; di *donna Bonafiglia*, 56; di *S. Gio. degli Armeni*, 299, 339 342-3; di *Guelfo*, 343; di *S. Lazzaro del terzo*, 112, 214, 304, 341 2; di *Mirasole*, 334; de' *Morelli*, 338; *di S. Spirito*, 108, 202, 210 226, 231, 287, 289, 290, 294, 297, 299, 300, 331, 335, 338-42, 428, 573, 577-81, 671; suoi Rettori, *Pietro*, 53, 339, 446, 470; *Barone*, 574; *Fr. Giacomo*, 296, *Forzano* 523.
Ottolin da Mandello Podesta di Bol. 189.
Ottone IV Imp. 1, 14, 15. 332.
Paci Claudio, 274, 515, 519, 592.
Padova, 85, 107, 203 274, 322, 329, 657.
Pagano da Pietra Santa Pod. di Bol. 58, 486-7.
Palazzo del Comune, 5. 13, 21, 52, 115, 155, 157, 196, 427, 430, 447, 460, 681, 498, 505, 507, 510, 517, 588, 605, 612, 693, 704 *Fatti pugnare i traditori*, 630 *Com-*

nata palatii, 645: *Discum ubi jus redditur*, 721. *Domus galearum*, 637. *Scale*, 7, 202. *Torre*, 158. V. Consiglio.
Palino, *luogo*, 65.
Pandolfo de' Pisci de' Pallonieri da Montesilice, 117, 575.
S. Paola, XL. *Villa* 71, 721.
Paolo IV, 335: Paolo V, sua Statua, 7.
Parcitadi, 55, 117, 203-4, 206-7, 225, 227-36.
Parcitade III, 231, 408, 413, 418, 430, 440, 472.
Parcitade IV de' Parcitadi, 94, 112, 170-74, 233-5, 587, 721-3. *Pulcherrima*, 234. *Mirabilia*, ivi.
Parcitadino 175-6.
Ugolino di Parcitade *Viceconte* 73, 84, 93, 209, 223, 229-31, 432, 434; *Pod. d' Urbino*, 63
Montagna, 130, 152, 158, 174-6, 192, 232, 619, 694-5
Ugolino Cignatta', 152, 157, 161, 174, 176, 232, 234, 619, 666, 711.
Galassino, 175-6, 185, 235, 276, 699, 711.
Concordia, 235.
Montagna, Parcitadino, Ugolino, Concordia *Monaca, discendenti di Parcit. V.* 721-3. *Case de' Parcitadi.* 338.
Parigi, V. Codice.
Parma, 81, 92, 114, 178, 203, 209-10, 214, 215, 217 222, 263, 286, 413, 553, 587, 693, 656, 697, 704, 709.
Particolarità, e locuzioni e[...] *Aquatitio*, 312: Bracca[...] dele, 445: Brodetto, [...] *Carnisprivio*, 483: C[...] legno, 308. *Casata* (c[...] sto di latte e ova, che [...] minese dicesi Casadello [...] sciatello) 483: *Comp[...]* 308: *facere datum* (al[...] 428: *Gentilem hominem* [...] 453: Porchitto, 483: [...] di vacca, 445: *Strate* [...] (la via flaminia) 536: [...] *crea*, 483: *Vegetem* [...] *rezzam*, 559.
Passarello, *luogo*, 189
Patareni. V. Eretici.
Paulucci Dom. XXI, XXV, 216, 218, 340-1, 430, [...]
Pavia, 81, 178, 203. [...] 517, 698. *Guido* Vesc. [...]
Pazzi Guglielmo, 125-6.
Pedroni, 89, 334.
Pencta, *Cast.* 506.
Penna Billi, 210, 213.
Pentapoli, 14, 126.
Pepucci Ugo, 49.
Perticara, *mons pertice*, [...] 62, 452, 494.
Perugia, 98-100, 116, [...] 332, 466, 535, 537, 56[...] 574, 641.
Pesaro, XXIII, XXV, 12, [...] 33-4, 42-4, 49-53, 55, [...] 86, 88, 109, 117, 178, 18[...] 191, 195, 199, 246, 255-[...] 264-5, 369, 404-5, 414, [...] 458, 465-71, 588-91, [...] 612, 620, 622, 652, [...] 679-89, 705. Suoi Pod. [...] 331. Suo Vescovo, 610.

Petra lagnana, 421.
Petra lata, 422.
Petratilla, 421.
Petrella, 421.
Piacenza, 41, 203, 654.
Pian di Castello, 31, 104, 134, 427, 460, 613, 623, 626
Piazzari del Comune, 34, 47, 196, 454, 462, 722-3.
Piazza del Comune, 693: della fontana, 504.
Pietra acuta, 46, 451.
Pietra mala, 172. Maso da, 179.
Pietra rubbia, 45, 192, 277, 452
S. Pier in cultro, 423.
S. Pietro Martire. V. Domenic.
Pila, *luogo*, 502.
Pisa, 97, 213, 716.
Pistoja, 161, 217, 683, 705.
Pistrino, *luogo*, 707.
Pittori. M. Giovanni, 280, 351. *Di questo pittore trovo memoria anche sotto il 1294 nel T. XIII dei Mss. Zanotti, ove è ricordo anche de' seguenti*: = *Frater Fuscolus pictor de cont. S. M. in tribo*; = *dagli anni 1292 al 1299.* = *Zagnonus pictor de cont. S. Io. Evang.* = *an. 1295.*
Pitture in S. Agostino, xxxix: in S. Domenico, 330: in S. Francesco, 320-21, 351.
Plagnano, *Cast.* 67, 421, 506.
Planco, xxii, 25, 26, 504.
Plega, *villa*, 127, 135, 423, 642.
Podesta di Rimini, 92, 103, 170, 193, 540, 547-51, 569, 592-6 610-11, 627, 631, 659, 721. *Onorario del*, 194; *Uffizio*, 195, 197, 199 *Del Sec. XII* 200 *Del Secolo XIII.* 200-21.
Poggio, 597.
Poggiboni, 664
Polenta, 147, 192, 242, 247. Giac. e Alberico, 42 Guido d' Alb. e Guido di Lamb. 148, 563. Federico di Guid 703. Alberico, 150, 316, 563, 709. Guido, 126, 161, 167, 187-8, 575. Ostasio, e Ramb. 160. Bern. 277. Francesca. v. Malat
Pomposa, *Mon.* di, 318, 670.
Ponte Corvo, V. Pregolla.
Ponte, *d' Augusto* xxxi, 89-90: *Gemboruto*, 90, 562. del *Mavone*, 173-4: di Sarignano 391
Popolazione di Rimini, xxxix.
Porte, 91, 284: di S. Andrea, o S. Donato, o Montanara, 273, 297, 334, 336 382, 408: di S. Cataldo, 330: Galiana, 90, 91: Gallica, o di S. Pietro o S Giuliano, 101, 321, 382, 548, 656: del Gattolo, 174: di S. Genesio, o di S. Bartolomeo, o Romana, xxxiv, 105, 287, 339, 353, 394, 548 578: di S. Giorgio, o Cavalieri, 91: di S. Gio. Battista o del Vescovado, 382, 481: dal mare, 382: Posterula, 428: Saracena. *Nei Mon. Rim. del Zanotti, T. XIII. f.* 59. *sotto il 1269 ha ricordo una Casa* in cont. Sci Bartoli parum longe a porta Saracena. *Forse porta Gajana, di cui a p.* 205 *del nostro Vol.* I.
Porto, 350, 535, 545, 640, 686.

Praga, 371.
Preposti. V. Capitolo.
Primicerius Conventus Arim. 36 670: di S. Vitale, 291.
Procedura giudiz. civile, 721; canonica, 533.

Quattro Ufficiali del Comune, 131, 170, 197-8, 218, 637.
Quintavalle, *luogo*, 70.

Ragusi, 79, 751.
Ramberti, 52-3, 64, 68, 78, 437.
Rancovecchio, *luogo*, 452.
Ravaldino, 39.
Ravenna, 1-3, 11, 13, 18, 32, 39, 40, 42 3, 54-5, 59, 60, 76-7, 80 6, 88, 95-7, 102, 118, 126, 128, 137, 140, 147-8, 155-7, 160 2, 165, 167-8, 176 7, 179, 183-4, 187-9, 191-2, 196 7, 206, 208-9, 219-20, 219, 294, 297 8, 392, 414, 450, 465, 575, 647, 651, 659, 680, 691-2 713-4. *Suoi Podestà*, 51, 54, *Consiglio* 462. *Arcic.* XXXX. 14, 81-4, 98, 102, 107, 112-4, 120-3, 131-3, 255, 260-1, 275 286, 288, 292, 535-7, 540, 590, 597, 605 8. *Sua Chiesa e Ficeconti*, 132, 588-92: *Statuti*, 540 2. V. Monete.
Recanati, 44, 54.
Reggio, 20, 114, 177, 187 201, 207, 210, 213, 220, 222 414, 556.
Rettori della Marca. V. Marca. di Massa Trabaria. V. Massa. di Romagna. V. Conti.
Reversano, *Cast.* 126, 179, 701.
Ridolfi. V. Lauditorio.
Rieti, 168, 438, 667, 702
Rigazzi Gio. Aut. 324.
Righuzzi di Cesena, 4, 5, 11, 83, 385, 404, 474.
Riminesi de' tempi romani. XXV, e seg.
Riminesi distinti del Sec. XIII, oltre i notati alle loro lettere 134-6, 166, 201-9, 396 7 411, 649, 656-7, 683 4.
Accarisio, *Ugol.* 30, 56-7 *Matteo* 397, 411. Adimari Aghi, Agolanti, Arnolfi. 192 191. Amizello d' Inghilberto 610. Amorosi Berling. 85 127, 135, 164, 166. 612 614, 645, 664. Anastasio Girardo della Cia, 10. Ant zio, 184. Avenanti, 658 jalardo Zacone, 103, 208, 41 Baldinetto Giud. 8, 202, 38 390. 393, 406-7. Barsin *Fr. Florent.* 135, 610, 69 *Zanne* 397. Bartolo Ballo 588, 592. Benci, 191. Bel vere da ripa mare, 135, 610 Bentevegna, 166, 205, 21 411, 437, 561, 587, 65 684. Bernuccio, 413, 41 Bianchelli Uomo di Samp. 61 649, 684, 690. Bianchi Mar 610. Bocca di ferro, 41, 6 204, 208, 397, 411, 43 514: *Leone di*, 87, 102, 21 649, 684. Bonacausa Parm 69, 397, 494, 498, 50 Bonaccolto, 11, 201, 39 Bondi dal foro, 108, 212, 5 Bonjacere da ripa mare, 13 610. Bonromeo di Burgu

481. Boschetti Alb. 279. Bugna d'Ugolin Nicola, 588, 592. Calfarelli, 397. Caliani, 103, 202, 204, 208. 393, 397. 412 419, 430, 456, 486, 505, 510 513, 532, 544, 645, 649, 684. Capusio, 135. Cardini, 135, 610. Cataldi *Mar.* 158-9, 167 537, 547, 549, 557, 657, 690 5: *Cataldo*, 588, 592, 628, 649. Cittadino, 11, 43, 205-6, 406, 411, 447, 684. Clementini, 84. Cortopasso, 397. Dannano della nonna, 51. 206-7. 209, 427, 450, 472, 507. 517. Diotallevo *de cella Comitis*, 135: *della Genga*, 661. Donato di Gualt. Donati, 557. Egidio, 694 5, 723 Enrighetto tab. 20, 23, 54, 70, 203-4. 250, 400, 407, 411, 413, 418, 433-4, 488. Erro da Bologna, 202, 397. Erro Comitis 380. Erro Not. 721-3. Ferrucci Nic. 445. del Folle Nic. 104, 547, 549, 590, 592, 628. Gargani Gia. 11, 201, 381, 396, 399. Gambilla Gio. 379. Garatone Ugo, 411. Giac. di donna Gualdrada, 411, 454. Giac. dalla piazza Dott. 279. Giampaura, 649. Gio. della Contadina, 558. Gio. Tomei di Guido Achilli, 553. 584, 588, 591. Giscardino, 23, 204, 250. Gruamonte, 207, 397, 406, 557. Gualfredotto dal foro, 206-7, 209, 242, 411, 472, 494, 498, 507. Guarnerio, 660-1. Guelfi Ugol. 10, 203, 207, 399, 408, 472. Guglielmo di Enrighetto, 73, 209, 248-50. Guglielmus Rain. 553. Guido di Rambertino, 2. Lanzalotto dal foro, 135, 694. Leonardi *Bonaccmeta*, 575; *Dottolo e Ant.* 166, 684. Leonmagno *Pietro*, 104, 547. Manigoldo da Montescud. 515. Marabutino, 203-4, 397, 406, 408 *Ugo*, 413, 434, 494; *Arimino* 587. Marnello *Mart.* 54, 204-5, 207, 470, 494, 498. Mazaferro, 407-8. Menzogna *Orudo*, 398; *Guyl.* 26, 338, 397. Mercadante, 398. Montebelli, 202, 397, 411. Michele di Guido Tuba, 588. Mostacio, 174, 649, 684. Offredo Balduini, 103, 209, 507, 544. 718. Onizolo di donna Rosa, 135. Omo Sanctorum, 524, 714. Omo Sancti Jacobi Stivivi, 655. Oradino Giudice, 8, 11, 201 2, 385, 399, 407. Paci Rainerio, 683. Palamedo Giud. 719. Palmirolo, 20, 21, 203, 411, 415, 472; *Cittadini* 205, 208, 413; *Rossi*, 206, 209, 213. Parisio Corsabbini, 380. Pasio, 592. Pecci *Marco* 53-4, 204-8, 397, 505, 517; *Guido*, 583; *Pietro*, 610, 684; *Tom.* 628. Pierleone, 205, 207, 209, 280, 337, 411, 547, 549, 684. Prisciano Albergatore, 649. Rainerio de billis, 660. Rainerio Giud. 205. Riali *Guido* e *Rainaldo*, 20, 21, 202-3. Ravignani, 707. Regitto V. Enrighetto. Riciardello, 386

Ricordanza *Gio.* 287, 445; *Nicola* 75, 288, 306. Rigacci *And.* e *Tolom.* 649, 666, 684 Riciputi, 135, 630-1. Rossi *Dino*, 274; *Guido*, 649; *Peppo* 207, 472, 718. Rostolo, 56-7, 70-3, 203, 206-8, 250, 446, 509, 517. Salvastiano, 419. Sampieri, 145, 606, 690. Sampirolo Oref. 280. Scannabecchi, 204. Sena *Gio. Bonaclei*, 610, 620; *Gugliel.* 649, 684; *Omo*, 666. Sertori, 657. Squarzaginna, 398. Setiviva, 70 Stivivo, 606, 645. Signorelli, 202, 472, 523. Soprapari, 208, 218, 308. Sineguerra, 386. Surleone, 2, 20, 21, 42, 56, 71, 203-4, 206, 208, 279, 430, 450, 505, 681. Tassone, 204, 428. Taviano, 42, 54, 206 7, 397, 406, 470, 649. Tedelgardo, 204-7, 226. Tiepoli, 279. Trivisani, 11, 201, 204-6, 391, 399, 406, 481, 496, 498. Vargalaltri, 206-8. Viviani *Cittad.* 460, 466; *Giac.* 558; *Sambol.* 657. Ubaldino dal foro Console de' Mercanti, 11, 396, 399. Ugolino dal Sasso Giud. 637. Uguccione, 279. Zambelli *Gio.* 541, 548; *Ugo*, 42, 53-4, 205-7, 413, 437, 472, 470, 486. Zanchino Sena, 319. Vedi Sindaci.

Rimini occup. da Mario, XXIII
Ripa del mare, e Ripat. 382, 481
Ripalta, 71, 513.
Ripa Massana, *Cast.* 38, 104, 134, 613, 626.
Ripe, 65. V. *Cast. delle.*
Fr. Roberto Domenic. Cron. 99.
Fr. Roberto da Verucch. 361.
Rocca di Rim. 91, 111, 113, 273
Rocca contrada, 354.
Rocca Pratilla, 300.
Rocchi Prof. F. XXV, XXIX-XXX.
Rocchi, Sigg. nell' Imolese, 46.
Rodolfo Re, 126, 599, 601.
Rolando Pod. di Cesena, 57.
Roma, 85, 117, 129, 237, 336, 494.
Roma, *Cast.* nel Montef. 46, 61-2
Romagna, 119, 126 8, 472, 489, 525, 544, 553, 567, 576, 598-9, 605, 609, 611, 614-5, 623, 625, 629, 634-6, 640-2, 647-8, 651, 661, 664, 678, 681-3, 690-1, 695-6, 698, 700. V. Conti.
Romagnano, 178, 705.
Romena, 116, 224, 423.
Roncofreddo, XL, 16, 71, 113, 156, 189, 275, 627.
Rubicone, *fiume*, XXIV, 9, 106.

Sacramoro Fil. 333.
Saliano, *Cast.* 189.
Salimbene, e suo Eremo, 214, 332, 365.
Fr. Salimbene Cron. di Parma, 142, 413, 641.
Saludeccio, *Cast.* 27, 31, 104-5 134, 153-4, 189, 191, 227, 237, 247, 356-60, 369, 498, 548, 590, 592, 613, 619, 623, 626, 631.
Sambuceto, *luogo*, 585.
San Marino, Rep. di, 46, 100, 101, 127-8, 172, 174, 212, 451, 474, 500, 502, 597-8,

609. *Consiglio*, 537.
San Mauro. *Villa*, 250.
Sant' Elpidio, 219, 663.
Sapiente del Comune, o Legista, 550.
Sapienti del Comune o Magistrati, 74, 518, 707.
Sarsina, XLI, 39, 81, 108, 124, 260, 300, 306, 564.
Sartoni Conte Ant. 344.
Sassana, *fiume*, 564.
Sasso, *luogo* nel Montef. 449. Ugo dal, 563, 649.
Sassocorbaro, *Cast.* 140, 181, 184, 638. 707-8.
Sassoferrato, 132. 216, 597.
Savignano, 9, 14, 71, 84, 112, 133, 149, 154, 189, 332, 355, 619, 627, 668.
Savio, *fiume*, 3, 49, 64, 66, 381, 458, 503, 506.
Savioli, Storico di Bol. 2, 12, 21, 200, 388, 396, 399, 487.
Scavolino, *luogo*, 46, 62.
Scorticata, 70, 71. 189, 578, 627
Secchiano, 208, 213, 296, 423, 465, 498, 501, 503, 649, 684, 695, 718.
Segnno, *Cast.* 585.
Senegallia, XXXIX-XL, 1, 12, 22, 44, 275, 284, 306, 421, 448.
Sentenza di stato libero, 26.
Serbadone, *Villa*, 153, 443, 673
Serico Sebast. 356-7, 360.
Serravalle, *Cast.* 111-2, 627.
S. Severino, 407.
Sicilia, 15, 29, 565. Decime per la guerra di, 668.
Siena, 161, 206, 210, 211, 221, 721.
Sigillo del Comune, 198 9; di Malatesta da Ver. 248: d' Urbino, 498: del Conte di Rom. 557; dell' Arciv. di Maddeb. 189, 491: del Vescovo 296, 299, 300: del Capit. 558
Siliquatico, *tributo*, 38, 436, 449, 456.
B. Simone Balacchi. 365.
Sindaci o Procur. del Com. 198. Accarisii Ugol. 50. Achilli Gio. 588, 591. Aguzeli Pietro 610. Arduini Gio. 552. Benno o Ugol. da Faitano, 536. Bonavent. Beccaro, 547. Casotto, 8, 385, 388-9, 406, 494. Giambono, 659. Gio. del piccolo, 52. Gisolfo, 581. Gregorio di Martin Spadaro, 151. Leone Omodei, 55. Lombardo, 664. Nicola del follo, 552, 554. Ser Monte, 690-1. Tommasino di M. Carbone, 165, 166, 678, 681 3.
Sinodi riminesi, 287, 293.
Sisto PP. V. 321.
Sogliano, 71. Malatesti da 177-8, 190, 241. 243-4, 277. Libori da, 332, 365. Rodolfo 437, 473. Marcosanti, 256-7, 263.
Sojano, *Cast.* nel Montef. 452.
Solarolo, 125.
Sorbetula, o Soriv. 351, 544, 703
Sorbo, *Villa* nel Montef. 494.
Sosenana, Maghinardo da, 161, 179, 645, 680, 713. V. Mainar.
Spoleti, 14, 39, 79, 86, 116, 142, 178, 216, 222, 491, 574.
Spronabotti, *Cast.* 452.
Statuti rimin. XXI, 24-8, 35-7, 41, 65, 91, 105, 108, 111,

115, 118, 131, 157, 170-1, 175-6, 193 8, 218, 235, 258, 317, 335, 337, 364, 453, 459, 500, 502, 504, 543, 552, 560, 590, 637, 722.
Statuti di Montefiore, 443.
Strada Polverara, xxxiv, 337.
Strigara, 8, 9, 390-1.
Stufonte, *Cast.* nell' Imolese, 701

Tadei Uguccione, 78, 519 21.
Talacchio, *luogo* nel Montefel. 65, 501-2.
Talamello, 177, 423.
Tanaglioccia, 91.
Tariati. V. Pietra mala.
Tasse pei Curiali, 432, 451.
Taviglione, *Cast.* 67-8, 506-7
Tavollo, *fiume*, 589, 616.
Temese, *fiume*, 577.
Templari, 671-2.
S. Teodoro, xxxix.
Territorio, V. Confini territ.
Tesoriere di Romagna, 683.
Tiberj, 49, 457.
Tignosi Fed. 225, 236-8.
Tobia Veronese Cronista, xviii.
Todi, Fr. Lor. da, 130, 602-4.
Tolentino, Giac. da, 140, 641.
Tolomei Mino Pod. 221, 721.
S. Tommaso d' Aquino, 330.
B. Tommaso Agost. xvi, 363-4.
S. Tomm. in Foglia, *Badia*, 72-3.
Tommaseo Nic. 322.
Tornatura rimin. xxiv.
Torre dell' Abbazia, *Cast.* 457.
Torre *pupesci* 210: del Moschetto, 110, 335.
Torricella, *Cast.* 61-2, 452.
Tornano, 703.
Tossignano, 189.
Trapole, *luogo*, 38, 436.
Traversari. 102, 126, 541-2. *Piet.* 17, 43. 60, 61, 83, 618. *Paolo*, 84-5. *Gugl.* 189, 709.
Trebbo, *Cast.* 71, 113, 247.
Tredozio, *Cast.* 128.
Troya Carlo, 45, 127, 454, 597.

Ubaldini Card. Ott. 92, 290, 293
Ufficiali del Com. 218, 611-12. V. Comuni.
S. Uffizio. V. Inquisizione.
Ugolini Fil. 75, 257.
Fr. Ugolino Domen. Scritt. 371.
Ugrino, *Cast.* 452.
Umana, 44, 448.
Uomini (uffic) delle cont. 543.
Uomini non riminesi, di nome distinto o strano, oltre i segnati alle loro lettere e patrie 386, 396, 556, 563, 702, 713
Accurigliato Not. 531. Anastasi Buonafino. 121. Andalò da Bol. 386, 389; *Castellana* d' 101. Arienti da Bol. 713. Arnolfi da Cesena, 33, 430, 475. Arrighetto Pod. di Fano, 22. Barbiani Fil. 705. Berardengo Alb. Giud. di Rav. 680. Berardini Fortebraccio, 588 Bonzio, 677. Bulgari, 478. Candolfini, 560 Carbonesi Madio e figli, 2, 7, 11. Codicelli Gualand. 20. Corboli Diotisalvi dalla Massa, 28. Corgadelli Ant. Giud. da Modena, 712. Deutaidi Gio. da Pesaro, 682. Drudolo da Montelizzano, 688. Foscolo di Donna Druda, 121. Garatone, V. Righizzi. Gentile da Osimo Giud. 535, 556.

Giacomello di donna Ginevra, 537. Gozzadini Giul. 486. Leonardo Giud. di Cesena, 8. Marcoaldi Martino, 575. Marinelli Pietro Giud. di Forlì, 165, 179, 702. Marescotto Pod. 478. Mascoli Paganuccio, 547. Malvolti Giberto, 386, 389. Medaglia Gio. Giud. 427-8. Medici Andreuccio e Ugol. 165, 179. Napoleone da Rieti 179, 460. Oddi Bulg. Pod. di Bertin. 477. Orsarola Algerio Pod. di Cervia, 530. Panzo Giud. 477. Parisio d' Urbino, 3. Pedritto Ugol: 677 Picolelli Giac. 34. Pietro da Frassolino, 588. Pocaterra da Castello, 474, 703. Posterla Gio. da Parma, . 587-8; da Rav. 703. Raineric di Scorcio Cesen. 4, 5. Rancalia Salom. 560. Raoli Guido, 702. Rogoglioso Rav. 649. Saraceni Pietro Pod. di Forlì, 472, 477. Senso da Quiloco, 535. Sforzaconte, 515. Trotti Giac. e Pesco 575. Ugolino conte di Panico, 388. Zavatta da Secchiano 718 Vedi la Serie dei Podestà.

Urbania. V. Castel delle Ripe.

Urbano PP. IV, 114, 565-7.

Urbino, 13, 18, 20, 39, 46-9 55, 63-4, 66-7, 98, 100-1, 108, 113, 141, 163, 165, 169 171, 199, 225, 230, 233, 257, 295-6, 414, 457 9, 471 515-6, 518-9, 537, 546, 573-4 587, 616, 618, 622, 648, 675, 706-7, 709. Si assoggetta a Rimini 3, 4. Suo Vescovo, 381. Suo Sigillo, 493. Uso, *Cast.* 71. *Fiume*, 578.

Ustigliano, *luogo*, 585.

Valle Avellana, 38, 104, 134, 614, 623, 626.

Vallesoletta, 153-4.

Valdarche, 585.

Valpondi, ivi.

Valturio, 321.

Vanzi Angelo Ag. 325.

Varmazia, Gio. da, 434.

Velaneto, 423.

Velletri, 697.

Venezia, 12, 59 60, 78-9, 85, 99, 107, 114, 174. 449, 617. 670. S. Giorgio di, 562. Tiepoli e Tolonici 279. S. Marcelliano, 365-8.

Ventena, *fiume*, 524.

Venloso, *Villa*, 72.

Vernano Fra Guido, Scritt. 372.

Vercelli, 203.

B. Vergine di Rim. in Venezia, 365-8.

Verona, XVIII, 95. 119. 169, 328, 528, 568, 603.

Verucchio, 16, 17, 71. 119, 173, 189, 243-5, 247, 277, 284, 301, 314, 361, 365, 369, 372, 408, 438, 568, 619, 627, 657.

Verugola, *luogo*, 61-5, 498, 711.

Vescovado, 113. 159, 481, 533, 556, 561, 667. *Caminata Epis.* 563. Capp. 517, Giurisdiz. baronali, 592-6. Mensa, 340, 552

Vescovi rimin. secondo un Catalogo de' Bollandisti, 281-2.

Vescovi riminesi anteriori al Secolo XIII, 295-6.

Vescovi rim. del Sec. XIII 283-302
Ugo, 283, 291-2, 302, 379-80, 485. Ventura, 35, 42, 52-3, 284, 288-9, 294, 302, 413 4, 418, 423, 439, 470, 485. Benno, 69, 74, 287-9, 296, 298, 510, 517-9, 559; suoi Cappellani, 486. Ranieri III Eletto, 290-3. Algisio, 291, 293-4, 302. Giacomo, 103-7 133, 222, 240, 288-9, 291, 294-8, 302, 318, 326-7, 329, 333, 340, 547, 551, 593-6, 622, 630. Ugo II, 133, 298 9 302, 310, 567, 617. Ambrogio, 133, 299 300, 302, 336, 596. Guido, 155 6, 275, 294, 301-2, 667, 672.
Nel T. VII, p. 65 della Col. del Zanotti trovo che agli 11 marzo 1301 il Sindaco del Capitolo pagò Francisco Not. Dni Guidonis Dei gra Epi Arim. *Guido dunque era ancor vivo: e per ciò il successore Lorenzo non appartiene per nulla col suo governo al Sec. XIII. Ciò a correzione di quanto è detto a p.* 302.
Vescovi riminesi supposti: Gualtieri: Ugolino: Ottaviano Card. 290-2. Giac. II, 300.
Vescovi riminesi posteriori al Sec. XIII. Lorenzo, 302, 324. *Vedi la Nota qui sopra.* Guido de Busio, 675. Cesi Ang. 281. Ferretti, 292. Leziroli, 281.
Vespro Siciliano, 139.
Via Flaminia, XXIII.
Vie. V. Contrade.
Vicari Vesc. 297-8, 300-2, 311
Vicario Apostol. 167.
Viceconti del rim.n. 29, 33, 221, 221, 432 Arrighetto 95. Arrighetto, 74, 94, 208 9, 230 250, 432 3, 494, 499, 517 18 Ugolino Parentadi, 55, 432, 441-2, 472, 522. V. Vicario
Viceconti della Chiesa Raven., 121, 588.
Vicenza, 155, 284, 328-9.
Vignola, *Cast.* 51.
Villa di Verucchio, 316.
Villani Mr Giac. 110, 291, 293, 328, 349 60, 371.
Ville del riminese, 70-3. V. fondi.
Villicarlo, 223.
Villici, Gio. Picolello, 29 30. Giovanni 33. Giambono, 441.
S. Vincenzo, 330.
Viterbo, 81, 108, 129, 575 581, 583-4, 600 1.
Voltra. *luogo*, 262: *fiume*, 561.
Volumi antecedenti di questa Storia richiamati in questo, XVII. Vol. I, XXXII-XXXVIII, 9. Vol. II, XXXIX-XLIII. 17. 26. 42, 44, 105, 123, 200, 237. 241-2, 284, 303, 382.

Zambrasi Tibaldello, 137. 130.
Zambrasina figlia, 257.
Zanchino Sena, 324.
Zanotti Mich. Angelo Collettore di Monum. rimin. XVII-XVIII. XLI-XLIII. 544, 558, 561-68. 574, 723, 743, 750, 752.
Zecca rimin. 96 8, 534, 554, 640. V. Moneta.

ERRORI	CORREZIONI
Pag. xxxv, l. 8 e 9: *di Ploto*	*di Plotio Successo*
„ 20, l. 14: de' Contadi del	de' Conti del Montef.
„ „ l. 21: Enrighetto Rambe)	A pag. 411 è scritto *Henrigett' tabellio*, e a pag. 413, 418, è
„ 21, l. 15: Enrighetto Tabel.)	scritto *Arigetto tabt'*, e p. 415 *rabt*. V. la nota a pag. 419.
„ 30-31, l. 37: *Vicecomitatum nostrum Ariminensem in civitate Arim.*	*Vicecomitatum nostrum in civitate Arim.*
„ 42, l. 21: 4 giugno 1229	4 giugno 1228
„ 46, l. 8: nelle persone	nella persona
„ 55, l. 23: Leone Sindaco	Lombardo Sindaco per Forlì.
„ 65, l. 34: Proila	Pila
„ 79, l. 9: di questi	di queste.
„ „ l. 14 *si aggiunga*	L'Amiani reca una convenzione tra Fano e Ragusi del 1208.
„ 97, l. 26: (pari a Lire ital. 7, cent. 35) eran qualche cosa più del nostro mezzo bajocco	(pari a Lire ital. 7, cent. 18, 2) erano tre de' nostri centesimi.
„ 103, l. 21: *Berardo, etc.*	Vedi a pag. 213, l. 13.
„ 106, l. 6 e 17: per L. 2500	Vedi la Nota a pag. 295: e nota a p 551 che PP. Aless. riprovò espresso la Sentenza degli Arbitri.
„ 123, in Nota, l. 3: *Callolice*	*Cattolice*
„ 155, l. 7: Rizzardo de Alatro	Riccardo da Alatri.
„ 174, l. 24: Mostacio... Se pure per quest' ultimo non fu inteso Montagna	Per quest' ultimo vedi in App. p. 649, 684.
„ 183, l. 26: che i Guelfi come	che sì i Guelfi come
„ 185, l. 12: al Conte Massimo da Piperno	a Guglielmo Vesc. Mimatense.
„ „ l. 14: Galassino fu consegnato ai	Galassino in seguito fu consegnato dal Conte Massimo da Piperno ai Frati Minori
„ 234, l. ult. Nè so donde il Battaglini traesse che la vittima di Malatestino si appellasse *Andrea detto Montagna de' Parcitadi.*	Il Battaglini deve averlo confuso con quell' *Andreas de Montanea* Podestà nel 1290.

Pag. 239, l. 19:	nel 1202	nel 1203
„ 244, l. 19:	*Si aggiunga* = EMILIA, di cui ha memoria come viva nel 1293 = *dna ymigla dni Maltat*; Zanotti T. XIII. f. 42	
„ 287, l. 31:	16 novembre	6 novembre
„ 301, l. 30:	Guido morto nel 1300	Vedi nell'Indice, sotto Vescovi, la Nota a Guido.
„ 329, l. 8:	adì 7 marzo	adì 8 marzo
„ l. 23:	la Chiesa Riminese	il Comune di Rimini
„ 369, l. 34.	Finora non ho scontrato alcun documento che lo confermi	A p. 297 e 300 abbiam segnato un Giovanni Vesc. Feretrano agli An. 1956, 1275.
„ 381, l. 8, 9:	sagittarios uel cõe nre Civit.	Sagittarios uel coc nre Ciuit. *forse* coccatores?
„ 384, l. 21:	(*quae*)	(*res quae*)
„ 398, l. 10:	Johannes Galeroni	Johannes Galerani
„ 450, l. 16.	*Buonconte, Taddeo e Rainerio Conti*	*Buonconte, Taddeo e Rainerio*
„ 480, l. 39:	choherib;	coherētib;
„ 587, l. 29:	aliqeum	aliquem
„ 597, l. 3:	in Nota *diero*	*dietro*
„ 598, l. ult.	Mon. T. Rav. III	Mon. Rav. T. III
„ 611, l. 1:	vocabuntur	vocabantur
„ 628, l. 2:	Dnum Bonnum	Dnum Benonum Judicem
„ 638, l. 31:	favore Aplice	favore Aplico

LA STAMPA DI Q. VOLVME
COMINCIATA IN GIVGNO MDCCCLX
NELL' OFFICINA TIPOGRAF. RIMINESE
MALVOLTI ED ERCOLANI
HA AVVTO FINE IN OTTOBRE
MDCCCLXII

'ERAL BOOKBINDING CO.
TY CONTROL MARK

Stanford University Libraries
3 6105 013 746 412

DG975
R5.T5
V.3

I. L. L. DATE DUE

JAN 2 1 1991

S. U. I.

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA
94305